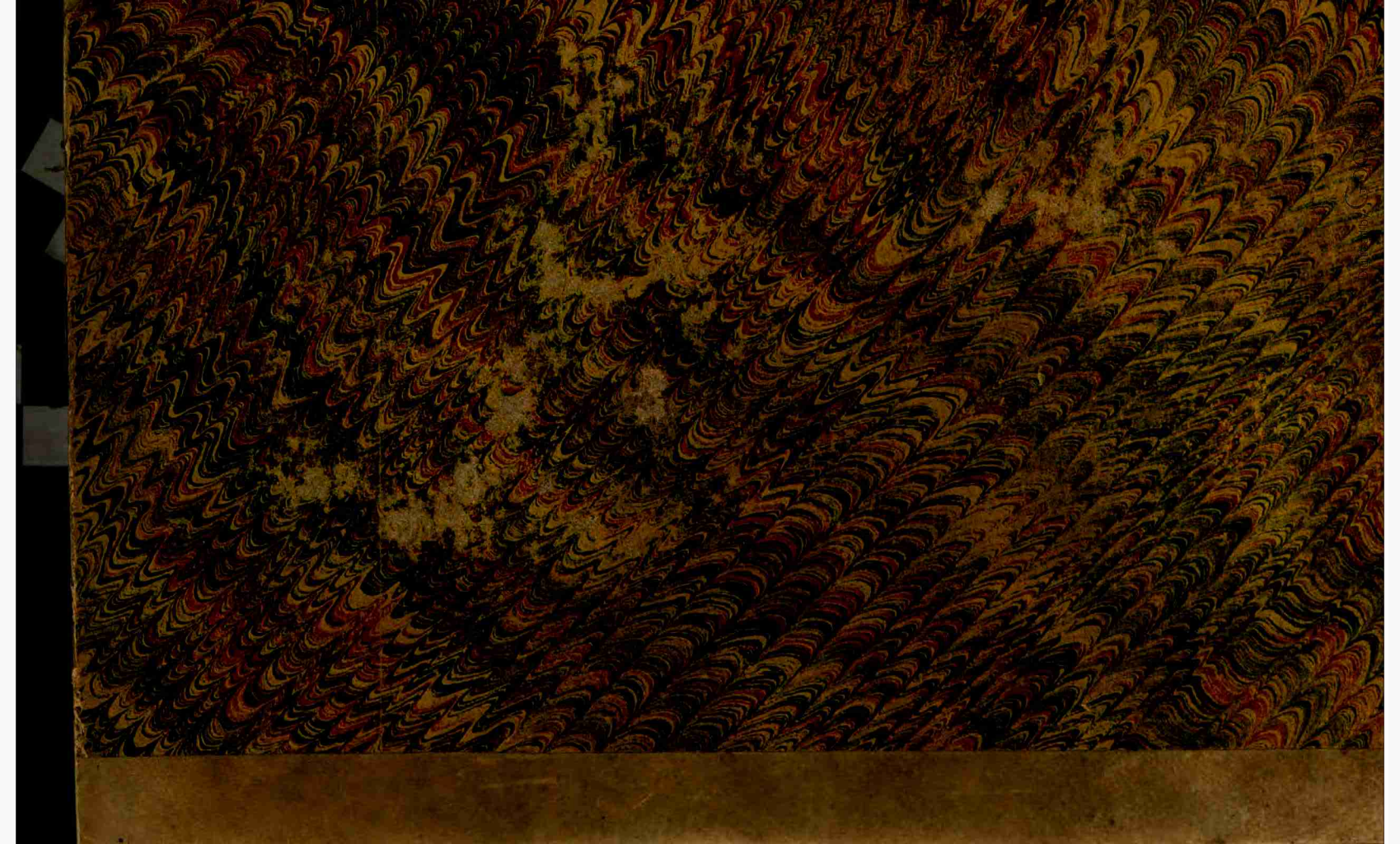

COMPENDIO

DELLA

TEOLOGIA MORALE

DI S. ALFONSO M. DE' LIGUORI

CON

APPOSITE NOTE E DISSERTAZIONI

PER

GIUSEPPE FRASSINETTI

Priore a S. Sabina in Genova

TERZA EDIZIONE

Nuovamente corretta ed accresciuta dall'Autore.

GENOVA

TIPOGRAFIA DELLA GIOVENTÙ

—

1867.

Digitized by Google

Digitized by Google

AI FIGLI DI S. MARIA IMMACOLATA.

La Vita Religiosa è riprovata dal mondo, ma è voluta da Cristo, il quale fa che ne sia perpetuamente illustrata la sua Chiesa. Quindi, poichè Cristo è sempre il vincitore del mondo, non v' ha da temere che la vita religiosa sia per venir meno giammai. Qua e colà ne potrà essere impedita la pubblica e solenne professione; ma in niun luogo se ne potrà impedire l' attuazione sostanziale, che è un vivere tutto per Iddio in ispirito di castità, di distacco dai beni della terra, e di annegazione della propria volontà. Questo triplice spirito è la sostanza della vita religiosa; e può esso informare l' uomo e la donna sì sotto la legislazione di Nerone come sotto quella di Costantino, tanto sotto quella di Carlo Magno quanto sotto quella di Napoleone 1. L' uomo e la donna informati da quel triplice spirito sono veramente Religiosi, ancorchè non possano indossare sacre Cocolle e portar Veli, nè vivere in Cenobii

Digitized by Google

e Monasteri. Quando Cristo pei suoi fini santissimi, che a noi non è dato d'investigare, permette che la vita religiosa solenne e pubblica qua o colà sia sbandita, suscita l'altra che è semplice e privata, perchè surrogata a quella, nè anche ivi la Chiesa sia priva della gloria sostanziale di un vivere tutto per Iddio.

Figli di S. Maria Immacolata, voi siete ora chiamati all'opportuno surrogamento. Già le Figlie della gran Madre, per la parte che tocca ad esse, vi precedettero; e le loro schiere già si dilatano per tutta l'Italia; novella prova di fatto che Cristo vince il mondo. Voi venuti dopo non avete ancora preso grande incremento, come sarebbe a desiderare, anzi finora non siete abbastanza conosciuti; ma verrà tempo, speratelo fermamente, che pur la vostra Istituzione, sarà, secondo il piacimento di Dio, prosperata e diffusa. Ed è per affrettare questo tempo desiderato, ch'io son venuto in pensiero di dedicare a Voi la terza Edizione di questo Compendio di Teologia Morale; confidando che mentre esso andrà per le mani dei Confessori, gioverà alquanto per dare qualche contezza di Voi a chi, conoscendolo, potrebbe promuovere il vostro santo Istituto. Istituto che sfugge alla guerra che fa il mondo alla professione della perfezione cristiana. Istituto che può stabilirsi senza sacrifizii di sostanze e di danaro. Istituto adatto ugualmente alle grandi Città, che ai Borghi e alle Ville. Istituto che tuttavia forse in niun luogo sarà impiantato, e anche impiantatovi, in niun luogo sarà assai fiorente, se qualche zelante Ministro di Dio non ne sarà il promotore, o non vi darà buona mano. È perciò che

Digitized by Google

ho giudicato far bene dedicandovi questo libro, che dovrà andare per le mani soltanto dei Sacerdoti. Il Signore vi prosperi pei meriti della sua e vostra Immacolata Madre (1).

(1) Uscito alle stampe nell'anno 1861 il *Modello delle povere fanciulle, Rosina Pedemonte,* pia giovane morta il 30 gennaio dell'anno 1860, nell'età di 20 anni, fanciulla che fu segnalatissima nella Pia Unione delle *Figlie di S. Maria Immacolata*, un giovinetto ai 14 anni, lette le sue memorie, mi domandava, perchè non si potesse fare dai giovani ciò che di già si faceva con tanto buon successo dalle fanciulle. Io che conosceva il suo spirito molto vivace e intraprendente, gli rispondeva, che come già da sei anni si era impiantata la *Pia Unione delle Figlie di S. Maria Immacolata,* la qual di già andavasi mirabilmente diffondendo, nulla vietava che se ne impiantasse un'altra che fosse dei *Figli* dell'Immacolata Madre, i quali per la maggiore influenza che avrebbero nella società, potrebbero operare anche maggior bene che le fanciulle: ch'egli perciò si accingesse all'opera e si cercasse alcuni compagni, i quali volessero emulare le *Figlie;* chè in tal maniera anche l'*Unione dei Figli* sarebbe formata. Il giovinetto accolse la mia proposta, e poco stante trovò alcuni altri giovani, tutti a sè maggiori di età, risoluti di vivere tutti per Iddio, e fu formata l'Unione. Essa a poco a poco crescendo ebbe in Genova una cinquantina d'inscritti. Fu stabilita poi in varii altri luoghi, e non voglio tacere Mornese castello del Monferrato, dove era nata l'Unione *delle Figlie* summentovata.

I Figli di S. Maria Immacolata hanno una breve Regola, che fu approvata da Mons. Vescovo di Novara per la sua Diocesi, e trovasi in fine dell'Opuscolo il *Religioso al Secolo*, che ne è quasi lo sviluppo ed il commento. È pure stampata a parte (Genova Tipografia della Gioventù, presso gli Artigianelli 1864).

I Figli di S. Maria Immacolata sono veramente *Religiosi al secolo,* perchè vivendo al secolo nell'esercizio delle loro arti, mestieri, e professioni, devono praticare le virtù della vita religiosa. Quindi devono avere, se non il voto, almeno il proposito della castità perfetta e perpetua. Sebbene poi non abbiano a rinunziare alle loro sostanze, devono tuttavia coltivare lo spirito della santa povertà, con vivere distaccati dalle cose del mondo, e spendere del proprio per la gloria di Dio e per la carità del prossimo, giusta i dettami di una prudenza, che non sia umana, ma evangelica, consigliandosi, per non errare, col proprio Confessore, e anche col Direttore della loro Pia Unione. Devono pure esercitarsi nella santa ubbidienza, regolandosi in tutte le cose di qualche importanza, cziandio nel bene che operano o promuovono, giusta i suggerimenti del Direttore. In tal modo praticano i Consigli Evangelici per quanto possono praticarsi da persone viventi al secolo. Non devono tuttavia far voto di povertà e di ubbidienza, perchè vivendo in mezzo al mondo, forse più volte troverebbero nell'adempimento di questi voti materia d'inquietudini e d'ansietà, che disturberebbero la pace della loro coscienza.

Digitized by Google

Prima regola dei Figli di S. Maria Immacolata è che non commettano giammai peccati pienamente avvertiti, nè anche dei più leggieri: regola che d'altra parte è propria di tutti i cristiani; stante che ogni cristiano è tenuto ad evitarli tutti, e tutti in fatti, per la ragione che sono pienamente avvertiti, si possono evitare. I Figli di S. Maria Immacolata devono in ispecial modo fare il più gran conto di questa regola, della quale fanno nessun conto tanti cristiani. Ma poichè al conseguimento della perfezione cristiana non basta astenersi dal male, ma bisogna anche operare il bene, essi devono, secondo che porta la loro capacità e stato, esercitarsi nelle opere buone, anche in quelle di supererogazione.

Ed è ben da notare che riguardo ad essi tra le opere di supererogazione devono sempre aver luogo quelle dello zelo per la salute spirituale dei prossimi. Quindi non devono contentarsi di aspirare a quella perfezione che basterebbe ai Religiosi romiti e solitarii; ma devono grandemente impegnarsi di promuovere il bene delle anime, emulando la perfezione dei Religiosi di vita attiva. Per il che lo zelo per la salute e per la santificazione delle anime deve essere il loro carattere distintivo. Per la qual cosa è da osservar bene che non sarebbero da ammettere tra i Figli di S. Maria Immacolata quei cristiani, fossero pure di santa vita, che attendono soltanto a sè, e non promuovono il bene spirituale dei prossimi se non colle loro preghiere. I Figli di S. Maria Immacolata, per quanto porta la loro capacità, e giusta i suggerimenti della prudenza cristiana, devono attendere ad impedire i peccati e gli scandali, a promuovere le buone opere, specialmente la frequenza ai SS. Sacramenti, e devono aspirare a moltiplicarsi, cercando altri, specialmente tra i giovani, che vogliano fare parte del loro santo Istituto In questi tempi, nei quali tanti sono tra i secolari gli apostoli di Satanasso, i Figli di S. Maria Immacolata devono essere tra i secolari gli Apostoli di Gesù Cristo.

In ogni luogo si trovano alcuni uomini dati alla vita spirituale, alcuni giovani pieghevoli ad abbracciarla. In ogni luogo, a Dio piacendo, se sarà uno zelante Ministro del Signore, si potrà formare un drappello più numeroso di Figli di S. Maria Immacolata. Anzi in deficienza del Sacerdote, un pio secolare potrà fare altrettanto. Un pio secolare che persuadesse due o tre suoi amici a praticare la piccola Regola sopra accennata, potrebbe impiantare dovunque questo Istituto, più che opportuno, necessario ai nostri tempi, in que' luoghi in ispecialità, ne' quali la solenne e pubblica professione della vita religiosa resta impedita. Tuttavia le speranze di buon successo, generalmente parlando, non avranno solido appoggio se non nei zelanti Sacerdoti.

In Genova alcuni pochi Figli di S Maria Immacolata, emulando le Figlie già raccoltesi in famigliuole, si sono radunati a far vita comune, ciascuno attendendo ai proprii impieghi, senza alcun distintivo esteriore; e si accingono a promuovere altra opera, che benedetta da Dio, avrà grande risultato pel bene di S. Chiesa.

Digitized by Google

PREFAZIONE.

Ciò che inutilmente erasi sempre desiderato, nè forse si sperava di poter mai conseguire, si è finalmente per la divina grazia ottenuto. Vuolsi dire quel bell'accordo di dottrine morali, mediante il quale, generalmente i Confessori, seguendo gli stessi principii, vengono alle stesse conseguenze pratiche; mediante il quale, più non suole avvenire ciò che non rare volte accadeva per l'innanzi, che i penitenti siano obbligati da un Confessore a far quello, da cui erano già stati disobbligati da un altro; e che loro venga detto da taluno, essere peccato mortale quella stessa colpa, che altri avea già loro affermato non essere più che veniale. Disaccordo funesto, specialmente pei rozzi ed ignoranti, i quali erano indotti a giudicare che la Morale cristiana non avesse fondamenti abbastanza certi, e fosse quasi in balia dei pareri e sentimenti diversi di coloro che la insegnano.

Oggigiorno, fatte poche eccezioni, che addivengono rare ogni dì più, ciò che vieta o permette un Confessore, è vietato o permesso anche dagli altri; ciò che uno afferma essere peccato mortale, è affermato pure dagli altri; e si può dir quasi tolta un'occasione di querele e dicerie poco favorevoli al rispetto che deve riscuotere dai fedeli la Morale di Cristo.

Questo bell'accordo è grazia della Divina Provvidenza, la quale ha disposto che si diffondessero quasi universalmente le Dottrine Morali di S. Alfonso de' Liguori. Specialmente dopo la solenne Canonizzazione di Lui, le sue Opere morali, che già erano in molto pregio nella Chiesa di Dio, furono lette e studiate, si potrebbe dire, da tutti gli operosi e zelanti Ministri del Signore; furono accolte in quasi tutte le Scuole, encomiate da tutti i Dotti, favorite da tutti i Prelati della Chiesa, praticate quasi direbbesi in tutti i Confessionali. Egli è un fatto, che non si fa più buon viso a quelle Opere morali, nelle quali non sono

Digitized by Google

seguiti i principii del Santo. Egli è un fatto che i più dotti Moralisti viventi pare non aspirino che a farsi comentatori, illustratori, compilatori delle sue dottrine. Mi sarà quindi permesso di paragonare queste dottrine, od anzi appellarle un fiume di benedizione, che superato ogni ostacolo (ve n' erano tanti!), si sparge ad inaffiare tutto quanto il campo della Santa Chiesa, alle cui acque tutti vogliono dissetare. Sono esse le dottrine di quel santo, dirò col Cardinale Gousset (vol. 1, n. 78) « di » quel santo e sapiente Dottore, *del quale è permesso di ab-* » *bracciare e di professare le opinioni da lui professate nella* » *sua Teologia Morale* (Decis. della S. Penitenzieria del 5 luglio » 1831); i cui scritti *niente contengono che sia meritevole di* » *censura* (Decr. del Pont. Pio VII del 1803), e possono essere » percorsi dai fedeli, *percurri a fidelibus*, senza alcun peri- » colo, *inoffenso prorsus pede.* (Bolla di Canoniz. del 1830) ».

Le dottrine di questo Santo sono ora le dottrine non solo dell' Italia, ma dell' Europa, e del mondo cattolico; e se alcuno volesse sforzarsi ad oscurarne lo splendore, farebbe opera stolta, come la farebbe chi attentasse d' oscurare la luce del sole.

È frattanto da notare che il bell' accordo ora accennato è grazia grande di Dio anche per un' altra ragione non meno importante della prima. É venuto da sì fatto accordo che generalmente non abbia più luogo nelle Scuole quel soverchio rigore che in tanta parte le aveva invase, specialmente nel secolo passato; rigore che sempre inopportuno a promuovere nel popolo cristiano la frequenza dei Sacramenti, sarebbe di più assai funesto ai nostri giorni, nei quali tante male lingue ed empi libri, più che non si facesse per lo passato, si adoperano incessantemente per eccitare avversione ed odio a questi mezzi di salute.

Mentre da una parte si calunnia la Confessione sacramentale come peso insopportabile alle coscienze, e mentre con facilità i cristiani cattivi ne dismettono l' uso, che cosa avverrebbe qualora si adoperasse coi penitenti un rigore non necessario, od eccessivo? I calunniatori troverebbero pretesto di più per malignare quella divina istituzione, e i cristiani trascurati lo troverebbero similmente per giustificare il loro allontanamento dalla medesima. Per lo contrario, facilitata la sacramentale Confessione con miti e soavi dottrine, più confacenti che non erano alcune altre, allo spirito del Vangelo, manca ai primi ed ai secondi quell' apparente ragione, ovvero, come abbiam detto, pre-

Digitized by Google

testo, di cui si valgono per giustificare la loro empietà o indolenza. Dietro questo riflesso scrive l' Em.mo Gousset: « quanto » più la fede si è indebolita fra noi, tanto più è necessario far » uso di condiscendenza verso i peccatori che ritornano a Dio ». Laonde anche per questa ragione, specialmente a' nostri dì, è da riconoscere quasi grazia singolare quell' accordo ormai universale dei Teologi moralisti nell' abbracciare e praticare le dottrine di S. Alfonso.

A cooperare pertanto anch' io nella mia pochezza a quel duplice fine, già quasi universalmente ottenuto, dell' unità e conformità della dottrina morale in chi amministra il Sacramento della Penitenza, e del suo più facile ricevimento in chi vi si accosta, ardisco presentare ai Confessori, specialmente ai novelli, questo mio lavoro.

Confido poi che in tanto numero di Trattati di Teologia Morale che si hanno, questa mia Operetta non sarà al tutto superflua, ma sì bene di qualche speciale utilità per le ragioni seguenti:

1. Perchè coi principii riflessi attendo a sciogliere le controversie morali, e mostro come, non ostante la varietà delle teorie e delle opinioni, possa il Confessore nella pratica sbrigarsi delle difficoltà e dei dubbii, e assolvere i penitenti senza che gli resti fondato timore di avere errato.

2. Perchè addito il modo di abbreviare assai quelle confessioni, che sogliono essere più lunghe e prolisse.

3. Perchè addimostro potersi evitare molte interrogazioni assai fastidiose in materia *contra sextum*.

4. Perchè mi studio di appianare le difficoltà che s' incontrano nelle confessioni dei rozzi, degl' ignoranti, e dei fanciulli, i quali sono la massima parte dei penitenti.

5. Perchè tocco le questioni del giorno; e applicando ad esse i principii morali riconosciuti dagli antichi, procuro di scioglierle nel modo che mi pare più conciliativo e meno compromettente.

Ecco intanto il piano del mio lavoro. Già da più anni aveva fatto un Compendio il più breve ed insieme, ardisco dire, il più compiuto delle Dottrine Morali di S. Alfonso, e l' ho fatto sull' Opera *Homo apostolicus*, in cui, come attesta egli stesso, nulla manca, ed anzi v' ha alcun che di più che non è nell' *Opera grande*; la quale tuttavia non ho lasciato di consultare,

Digitized by Google

come potrà il lettore conoscere. Voleva stampare questo Compendio senza alcuna aggiunta od osservazione per servizio degli studiosi di S. Alfonso; ma riflettendo che impinguato di Note e illustrato con alcune Dissertazioni riguardanti la pratica ed anche i tempi in cui viviamo, avrebbe potuto riuscire di maggiore utilità, segnatamente ai Confessori novelli, ho dimesso la prima idea, e ho aggiunto Note in buon numero, ed anche Dissertazioni, dove mi parevano opportune.

Seguo l' ordine dei Trattati e dei Capitoli, che è nell' *Homo apostolicus;* affinchè così il lettore volendo riscontrare qualche cosa, possa più facilmente rinvenirla. Tuttavia ciò che il Santo Dottore viene qua e là ripetendo, ho messo d' ordinario una sola volta al proprio luogo; nulla però avendo omesso, neppure quelle cose che non sarebbero giudicate a' nostri tempi di molta importanza; il che ho voluto fare, perchè ciascuno possa star sicuro che questo mio lavoro contiene tutta quanta la Teologia Morale di S. Alfonso.

Nelle Note e Dissertazioni riguardanti la pratica, e le questioni del giorno, non mi scosto mai dai principii professati dal Santo. Avverrà tuttavia alcuna volta che trattandosi di materie più metafisiche che morali, e perciò più filosofiche che teologiche, ed anche di casi particolari, io non concordi pienamente col Santo, e metta come più probabile alcuna sentenza riputata da lui meno probabile. La qual cosa voglio notare espressamente, affinchè non si creda che io sia troppo cieco suo ammiratore, e che voglia mettere i suoi scritti a paro dei Concilii Generali e delle Bolle Dogmatiche, dove ogni sentenza è sacra, e inviolabile. Se è lecito talvolta dissentire da S. Giovanni Grisostomo, da S. Agostino, da S. Tommaso, da S. Bonaventura ecc.; perchè non sarà lecito in qualche punto controverso dissentir pure da S. Alfonso? I primi dotti, i primi Santi insieme con S. Agostino ritrattarono, cioè cancellarono dalle proprie Opere opinioni e sentenze che avevano sostenuto in avanti; e tra questi è da annoverare il medesimo S. Alfonso. Essi stessi adunque giudicarono che in qualche cosa avevano potuto errare. Or noi faremmo ai medesimi più torto che onore, se tanto volessimo stimare la loro sapienza da non credere in essi possibile una svista, un abbaglio. Ciò nulla manco ogni volta che mi crederò lecito di non convenire con lui, farò vedere che la mia diversa opinione ha l' approvazione e il suffra-

Digitized by Google

gio di gravi Autori, ed è appoggiata a ragioni tali da non doversi così facilmente sprezzare.

Il mio lavoro, come si vedrà, riguarda specialmente la pratica, che importa molto più della teorica; e in punto di pratica trentotto anni di quotidiano esercizio sembrano darmi un qualche diritto a discorrere intorno a questa materia. Tuttavia mentre desidero di far qualche bene, mi spaventa il solo pensiero di poter fare qualche male. Egli è perciò, che non ho voluto fidarmi per nulla dei lunghi anni di confessionale; ed in quella vece ho voluto chieder lume al Signore ogni volta che ho preso in mano la penna; ed oltre a ciò nulla ho scritto, che non abbia prima consultato con uomini dotti, pii, e sperimentati.

Per tutto ciò che in questa Operetta sarà del mio, mi rimetto al giudizio dei lettori. Sottometto poi ogni cosa al giudizio della Santa Romana Chiesa, di cui mi dichiaro e mi protesto figlio ubbidientissimo, come il voglio essere a Cristo divino suo Capo e Maestro.

NB. In questa Operetta, come si vedrà, mi valgo a preferenza dei due chiarissimi teologi l' Em. Card. Gousset, ed il Padre Gury; e avverto che riguardo a questo mi servo dell' edizione XVII fatta in Roma con Note d'un altro chiarissimo teologo, Antonio Ballerini, Professore di Morale nel Collegio Romano.

Tali Note sono veramente preziose per erudizione e per ampiezza e profondità di dottrina teologica, per l'acume, la drittura e il senso pratico con cui sono dettate. Per esse l'edizione XVII del Gury ha un pregio incomparabile sopra tutte le altre, e provano che il Professore di Morale nel Collegio Romano è uomo veramente meritevole di quella singolare stima ch' esso gode nell' alma Città, alle cui lezioni confluiscono da ogni parte coloro, i quali vogliono bene ammaestrarsi nell'arte delle arti, qual' è la direzione delle anime. Chiunque legge tali Note, deve rimanere persuaso che il Ballerini è gran teologo di tavolino egualmente che di confessionale. Ciascuno poi sa che in tale arte, se manchi la scienza pratica, la teorica sola non vale a nulla, se pure non è per giunta dannosa.

Digitized by Google

AL BENIGNO LETTORE.

Pubblicando la terza Edizione del Compendio della Teologia Morale di S. Alfonso M. de' Liguori con Note *ecc. mi fo un dovere di notificare al Lettore ch' io da capo a fondo ho riveduto il mio lavoro, correggendo quanto mi pareva conveniente emendare, ed aggiungendo ciò che mi pareva opportuno.*

Ripeto ciò che avea creduto mio debito manifestare fin dalla prima edizione. Questo è, ch' io per mettermi al sicuro da ogni sbaglio, per quanto mi fosse possibile, ho fatto rivedere intieramente tutta la mia Operetta da quattro Ecclesiastici assai intelligenti della materia, non compresovi il Revisore assegnato dall' Autorità Ecclesiastica.

Pregava già caldamente nelle prime due edizioni chiunque avesse trovato nella mia Operetta un qualche errore, a volermene, avvertire, ma devo dire che non mi era fatto alcun appunto notevole. Or poi il chiarissimo Ballerini sentendo che stava per pubblicare questa terza edizione, ebbe la pazienza e la degnazione di rivedere il mio lavoro, farmivi una cinquantina di osservazioni, stimo bene il dirlo, non riguardanti errori, ma omissioni, inavvertenze e inesattezze di citazioni, delle quali osservazioni mi sono valso ritoccandolo e correggendolo. Attesto al pubblico la gratitudine di che gli sono debitore, e me ne dichiaro assai onorato.

Avendo finito di scrivere questa mia Operetta il 16 maggio (1865), *giorno sacro a S. Giovanni Nepomuceno, inclita gloria dei Confessori, a Lui la raccomando, perchè possa essere di qualche aiuto ai Confessori, specialmente ai novelli, ed essi se ne valgano in bene delle anime*

Digitized by Google

ALCUNI PRINCIPII DI TEOLOGIA MORALE

SINGOLARMENTE NOTEVOLI.

I. La legge dubbia non ha alcuna forza per obbligare. Quindi una obbligazione dubbia non è obbligazione; nè v' ha pericolo di peccare, non osservandola.

II. Tutte le questioni morali controverse fra i Teologi, hanno nella pratica, sebbene non l' abbiano in teoria, uno scioglimento certo, mediante il principio riflesso che *all' uomo è lecito tutto ciò che non è certamente proibito.*

III. Tutto ciò che un numero di Teologi può insegnare senza peccato, senza peccato può praticarsi dai cristiani. In fatti sarebbe maggior peccato insegnare l' errore che l' abbracciarlo; maggior peccato per es. insegnare che è lecito il furto, di quel che sarebbe commettere il furto stesso; maggior peccato insegnare che non v'ha obbligo di ascoltare alla festa la S. Messa, di quel che sarebbe non ascoltarla.

IV. Le Decisioni della Chiesa troncano tutte le questioni morali. Sono poi Decisioni della Chiesa quelle che emanano dai Concilii generali, dalle Costituzioni Pontificie, riguardanti la Chiesa universale, e anche dai Decreti e Risposte promulgate per ordine del Pontefice per tutta la Chiesa. I Decreti generali della Congregazione dei Sacri Riti, per disposizione Pontificia, sono obbligatorii per tutta la Chiesa; e perciò questi Decreti troncano tutte le questioni rituali.

V. Le Costituzioni ed Istruzioni Pontificie dirette a Provincie o Stati particolari, obbligano a modo di precetto, se pur sieno precettive, nei luoghi pei quali furono emanate; e se riguardino tempi e circostanze particolari, obbligano soltanto per quei tempi e per quelle circostanze. Il padre qualora comanda una cosa ad un suo figlio in particolare, e gliela comanda per un dato giorno e in oc-

Digitized by Google

casione di un dato evento di famiglia, mostra con ciò che non vuole obbligati da tale precetto gli altri suoi figli, e nemmeno quello, a cui fa il precetto fuori di quel giorno e di quella occasione. Quando il Papa vuole dare ordini che obblighino tutti i cristiani, non parla nè ai Francesi, nè agli Spagnuoli in particolare; parla a tutti i cristiani, *Urbis et Orbis*. Quindi quelle Costituzioni od Istruzioni, venerabili senza dubbio da per tutto, possono servire di regola pei casi simili; ma non possono avere forza di obbligare fuori dei luoghi, tempi, e circostanze per cui furono emanate.

Per la qual cosa non pare che usino di giusto criterio teologico coloro, i quali, mediante una qualche Costituzione o Istruzione Pontificia, emanata per una Provincia o Stato particolare, od anche mediante un Decreto, o Risposta di qualche Congregazione Romana non emanata con autorità Pontificia per tutta la Chiesa, pretendono di troncare definitivamente le questioni morali. Solo il Capo della Chiesa dà leggi a tutta la Chiesa, quando vuole emanarle.

VI. Il Consenso universale dei teologi tronca pure ogni questione morale; ma nelle sole materie teologiche, cioè nelle materie sulle quali si può ragionare coi lumi della Rivelazione, colle autorità della Divina Scrittura e della Tradizione della Chiesa; non già nelle materie semplicemente filosofiche. In queste può sbagliare il consenso universale dei teologi. Una di tali questioni è quella: *se il danaro sia, o possa essere per sè stesso fruttifero*, come osservava il Padre Zech, e accenneremo nella Nota 73. È perciò che il Mastrofini, ed altri moderni Autori hanno potuto sostenere contro il consenso universale dei teologi che il danaro sia per sè fruttifero.

Ciò non ostante, se la Chiesa definisse una di tali questioni che sembrano metafisiche, cioè filosofiche, e non teologiche, ogni cattolico dovrebbe stare alla definizione della Chiesa; dovendosi allora argomentare, che la Chiesa abbia trovato nel deposito della Rivelazione, cioè nella Scrittura o nella Tradizione, bastanti argomenti per definire la questione che parrebbe a primo aspetto filosofica semplicemente.

VII. Un numero poi di teologi, e anche di sommi teologi, tra i quali fosse S. Tommaso stesso, non ha mai forza per sciogliere definitivamente una quistione, e per obbligare in coscienza il cristiano ad uniformarsi ad una sentenza che fosse da essi sostenuta.

Digitized by Google

VIII. Peraltro un numero di buoni teologi rende sodamente probabile una opinione che essi sostengano, talchè si possa ridurre alla pratica senza timore di peccare. Quindi sarebbe a dire che non usino giusto criterio teologico coloro, i quali dietro l' autorità di alcuni teologi, ed anche di molti teologi, trattandosi di quistioni controverse nelle Scuole, conchiudono definitivamente che è peccato, ed anche peccato mortale, operare diversamente da quel che opinano i teologi da loro citati. Per asserire definitivamente che una cosa è peccato, bisogna poter addurre una chiara autorità della Divina Scrittura, ovvero una definizione della Chiesa, oppure il consenso universale dei teologi in materia teologica, come fu detto. Basterebbe anche una ragione chiara ed evidente; ma questa come potrebbe aversi, se si tratti di quistioni controverse fra i teologi? Se per l' una o per l' altra opinione si avesse una ragione chiara ed evidente, appunto perchè chiara ed evidente, dovrebbe essere riconosciuta da tutti i teologi, e troncare ogni controversia. Per questo stesso adunque che non fu riconosciuta come decisiva da un numero di teologi, si dovrebbe dire che non è chiara ed evidente. In fatti dove fosse luce chiara, soltanto qualche cieco potrebbe credere che ivi fossero tenebre.

Da ciò viene di conseguenza che i Predicatori e i Confessori, quando si tratti di questioni controverse, non debbano mai dire definitivamente che una cosa è peccato, e tanto meno peccato mortale, sull' autorità di qualche teologo od anche di molti teologi, se non v' ha il consenso dei teologi universale. Quindi i Confessori ingiustamente negherebbero l' assoluzione a quei penitenti, i quali volessero operare contro gl' insegnamenti di quei pochi, od anche molti teologi, contraddetti da altri teologi cattolici.

IX. Nella Chiesa non mancò mai ciò che può essere necessario alla salute ed alla santificazione delle anime. Quindi, tolte le particolari disposizioni ed ordini della Chiesa, cui si deve ubbidire, nessuna cosa che non fu nella Chiesa fin da principio, può essere necessaria alla salvezza ed alla santificazione delle anime. Perciò sbagliano coloro, i quali vogliono fare una necessità di certe buone istituzioni degli ultimi secoli, come sarebbero le Meditazioni metodiche, i corsi di Esercizii spirituali, la recita delle formole degli atti di fede, speranza e carità ecc. Sono cose sommamente utili, ma non possono essere necessarie. Altrimenti si sarebbero trovate nella Chiesa sempre e fino dai primi secoli.

X. Nella Chiesa i Sacramenti furono sempre amministrati bene

Digitized by Google

fin da principio. Quindi, tolte le disposizioni ed ordini della Chiesa stessa, che riguardassero la migliore loro amministrazione, nulla può essere ora necessario all' amministrazione dei Sacramenti, che non sia stato adoperato fin da principio. Perciò certe sottiglierze e rigorosità che sono trovati degli ultimi secoli, alle quali senza dubbio mai non pensarono i Padri e i Dottori della Chiesa, le quali specialmente riguardano i Sacramenti dell' Eucaristia e della Penitenza, non possono avere l' importanza che da taluni loro si dà; e le squisite disposizioni che si vorrebbero da certi Maestri di spirito per la Comunione frequente e quotidiana, disposizioni squisite, la cui necessità fu ignota a tutta la tradizione dei Padri, non si hanno da pretendere dai cristiani, i quali frequentemente, e anche quotidianamente si accostano alla Sacra Mensa.

XI. Qualora del seguire una teoria, anche probabilissima, ma non certa, ne dovessero seguire gravi danni o disordini, non sarebbe da seguire quella teoria. Sarebbe anzi imprudenza ed ingiustizia il seguirla pei peccati a cui darebbe origine l' attuazione di quella teoria, e pei mali che ne verrebbero agli altri, mali non impediti dalla probabilità anche grandissima di quella teoria stessa.

XII. Qualora si prevedesse che dalla inutile opposizione alla forza seguirebbero violenze brutali o sacrileghe, non sarebbe lecito fare opposizione alla forza; ma le si dovrebbe cedere con dignitoso contegno, protestando contro il diritto violato ecc.

XIII. Nelle cose riguardanti il sesto precetto, e i doveri e i diritti coniugali, il Confessore non deve fare interrogazioni, nè permettere accuse, le quali non sieno giudicate necessarie dal senso universale dei teologi. Quindi non deve cercare, nè permettere l'accusa delle circostanze aggravanti; nè deve ascoltare particolareggiate confessioni generali o parziali non necessarie, riguardanti quelle materie.

Digitized by Google

TRATTATO I.

DELLA COSCIENZA.

1. Prima regola delle nostre azioni è la legge divina; ma regola *rimota*. Regola *prossima* poi ne è la coscienza, che noi praticamente siamo obbligati a seguire. La coscienza quindi si definisce: *il dettame della ragione, mediante il quale giudichiamo che una cosa sia da farsi o non farsi presentemente: hic et nunc.* — La Coscienza è la regola prossima delle nostre azioni, perchè ogni atto umano si giudica virtuoso, ovvero vizioso, non secondo il suo obietto materiale, ma secondo l'idea che abbiamo della sua bontà o della sua malizia. — La Sinderesi è la *cognizione dei principii universali:* per esempio: il bene è da desiderare, il male è da fuggire, ecc.

CAPITOLO I.

DELLA COSCIENZA RETTA, ERRONEA, PERPLESSA, E SCRUPOLOSA.

2. La coscienza *retta* è quella che detta una cosa vera. — La coscienza *erronea* è quella che detta una cosa falsa. Questa poi si divide in *vincibile* ed in *invincibile.* È *vincibile,* quando ci si presenta alla mente il dubbio, ossia il pericolo di errare, e di più si avverte all'obbligo di appurare la verità della cosa. È *invincibile,* quando non occorre alla mente nè quel dubbio, nè questa avvertenza. Quando sia invincibile, siamo obbligati a seguirla nelle nostre operazioni; che se poi è vincibile, allora seguendola, noi peccheremmo.

3. Non si dà ignoranza invincibile riguardo a' primi principii, quale sarebbe questo: *non fare agli altri ciò, che non vorresti che fosse fatto a te.* — Riguardo alle conclusioni, che da tali

Digitized by Google

principii vengono immediatamente, come sarebbero i precetti del Decalogo, non può dirsi ignoranza invincibile, eccetto che nelle persone rozze e per poco tempo; o se pure non siavi nell' azione cattiva alcuna circostanza che, almeno apparentemente, la giustifichi. — Si dà poi ignoranza invincibile in tutte le conchiusioni non immediate, cioè nelle conchiusioni che si deducono dai precetti del Decalogo. — Per tanto è da stabilire che si dà ignoranza invincibile, cioè incolpabile, anche nella legge naturale. — Chi poi conosce alcuna opera essere cattiva, non può ignorare invincibilmente che sia cattivo e peccaminoso anche il desiderio di essa.

4. La coscienza è *perplessa*, quando di due azioni dovendosi necessariamente farne una, si giudica che sia peccato l' una e l' altra, di modo che ad ogni modo si abbia da violare la legge di Dio. — Colui che si trovasse in questa perplessità, potendo, dovrebbe consigliarsi con persone dotte per sentire a quale parte dovesse appigliarsi. Non potendo poi prender consiglio, dovrebbe scegliere di fare il minor male, evitando la trasgressione del precetto più importante, come sarebbe la trasgressione di un precetto della legge naturale, a preferenza della trasgressione di un precetto positivo; mancando piuttosto, per esempio, al precetto della Messa che a quello della carità verso il prossimo. Se poi l' uomo non sa distinguere il maggior male dal minore, allora in qualunque modo egli operi, non pecca.

5. La coscienza scrupolosa è quella, che per ragioni vane, incapaci a persuadere un uomo prudente, dubita della onestà delle azioni. — È necessario che gli scrupolosi camminino per la strada della cieca ubbidienza, attenendosi alle regole loro assegnate dal Confessore. Questi poi darà sempre agli scrupolosi regole generali e senza restrizioni. Inoltre procurerà che bene si persuadano di due cose: primieramente, che il cristiano procede con sicurezza sotto l' ubbidienza del Confessore, qualunque cosa gli comandi, purchè non fosse un evidente peccato: in secondo luogo, che il maggiore scrupolo, ossia timore di far male, dev' essere quello di mancare all' ubbidienza, per tutti i danni che questa mancanza apporta alla salute dell' anima, e in tanti casi anche a quella del corpo.

6. Gli scrupolosi non sono obbligati a confessar peccati, se pure non sieno talmente certi da poterne prendere giuramento, che quelli sieno veri, formali peccati mortali, e che inoltre non gli abbiano mai confessati. Frattanto il Confessore proibisca loro di fare esami sulla materia dei loro scrupoli, di ascoltare prediche di ter-

Digitized by Google

rore, come quelle del Giudizio, dell'Inferno ecc., e di leggere i libri pii che ne trattano, se tali prediche e letture servono a disturbar la pace del loro spirito. Gli scrupolosi, che facilmente temono d'avere acconsentito a cattivi pensieri, si devono avvisare, non essere possibile che cadano in peccato senza che chiaramente se ne avvedano, per questo appunto che abborriscono il peccato. Quindi non si deve mai loro permettere che si accusino d'alcun peccato, se non sappiano d'averlo certamente commesso con piena avvertenza e deliberazione. Gli scrupolosi poichè sono angustiati per le confessioni passate anche dopo d'aver fatto la confessione generale, e forse dopo che hanno già ripetute più volte le loro confessioni, sono da obbligarsi a non pensar mai nè all'integrità, nè alla validità delle loro confessioni.

7. Gli scrupolosi finalmente che temono di peccare quasi in tutte le operazioni che fanno, sono da esortare ad agire liberamente, se pure non riconoscano nelle loro operazioni una evidente malizia. Sono poi da ammonire ch'essi non devono temere di commettere peccato per ragione dello scrupolo od ansietà che li accompagna nell'operare; imperocchè questa ansietà è una semplice trepidazione di animo, e non già quella coscienza formata, che ricercasi al peccato formale.

DISSERTAZIONE I.

Sulla ignoranza invincibile.

S. Alfonso quivi insegna giustamente non darsi ignoranza invincibile circa il peccato di desiderio in colui che sa essere peccaminosa la cosa desiderata; tuttavia per la pratica vorrei fare una distinzione tra il desiderio assoluto e per sè efficace, e il desiderio condizionato, o per sè inefficace. Il primo è quando l'uomo desidera assolutamente di commettere un peccato, per esempio, un furto, e lo desidera così cordialmente, che se non ruba, ciò avviene soltanto perchè trovasi impedito di rubare. Il secondo sarebbe qualora l'uomo desiderasse di far quel male, per esempio, il furto, ma sotto la condizione, *se il furto fosse lecito;* oppure se desiderasse di commetterlo a modo di una velleità, che non vorrebbe mai effettuare nè anche potendo. Nel primo desiderio, dove si trova assoluta e compiuta malizia, sarebbe da giudicare che l'uomo avesse gravemente peccato; nel secondo per lo contrario sarebbe da sospendere questo giudizio; imperocchè l'uomo potrebbe essere ve-

Digitized by Google

ramente ingannato da quella condizione *se fosse lecito;* e potrebbe pure incolpabilmente supporre che quella velleità non fosse grave peccato.

L' esperienza quotidiana ci autorizza ad ammettere in pratica questa distinzione. Avviene in fatti le spesse volte che certi rozzi peccatori, d' intelletto molto ottuso, i quali si fanno grave scrupolo e si accusano dei peccati di opera commessi, per es. contro il sesto comandamento, considerino come mancanze assai leggiere le velleità di commettere certi peccati, ed anche le interne compiacenze dei medesimi. E certamente nel materialissimo loro modo di vedere trovano grandissima differenza tra l' opera, ed il pensiero dell' opera; in quella riconoscono una grave malizia corrispondente alla gravità della mala azione; in questo ve la riconoscono assai leggiera corrispondente alla leggerezza del male che, secondo il loro modo di vedere, sta nel pensiero cattivo, il quale, secondo che ad essi pare, non fa nulla o quasi nulla di vero male. Se tiro, essi dicono, un' archibugiata ad un mio prossimo, lo getto morto a terra; se imagino di tirargliela, non gli cade nè anche un capello: perciò tra l' opera e il pensiero è per essi un' enorme differenza. Riconoscono tuttavia nel desiderio assoluto ed efficace una grave malizia, minore che nell' opera, ma sempre grave.

A me pare che le persone rozze, grossolane, e d' intelletto ottuso, prive della debita istruzione, possano essere ingannate da quelle ragioni, sicchè la loro ignoranza possa riputarsi invincibile.

Ciò posto, quando si trovino penitenti così rozzi ed ignoranti che abituati in cattivi pensieri di desiderii condizionati o inefficaci, od anche in compiacenze morose, dal modo con cui se ne confessano, si possa argomentare non tenerle essi in conto di peccati gravi, non sarà prudenza subitamente avvisarli che tali desiderii e compiacenze son peccati mortali, come sarebbero le opere corrispondenti; sì bene saranno da esortare calorosamente a discacciare tali pensieri tosto che li avvertono, dicendo loro in genere che assai dispiacciono a Dio, e portano all' anima un pregiudizio gravissimo da essi non conosciuto; e ciò sarà da fare insino a tanto che si levino quel cattivo abito, tolto il quale, si dovranno certamente avvisare della gravezza di quei peccati. Questo avviso dato prima, probabilmente non impedirebbe che ricadessero in tali peccati, e sarebbe cagione che in essi fossero veri peccati mortali quelli che probabilissimamente prima dell' avviso non sarebbero stati che veniali, secondo che essi li apprendevano.

Digitized by Google

È qui da toccare una questione assai importante per la pratica, se cioè si possa dare ignoranza invincibile nei giovinetti riguardo ai peccati turpi. Essa è sciolta da S. Alfonso stesso nell'Opera *La Monaca santa* (Cap. 18, § 1, n. 14), dove istruisce le monache a questo riguardo. Ecco le sue parole: « Non importa che » taluna avesse molta ripugnanza in palesare quel suo dubbio che » la tormenta. Dirà colei: *Ma io se fossi tenuta a dir la tal cosa, » ci avrei gran rossore.* Ma che importa, vi rispondo, che ci a» vreste rossore a dirla? Sempre che non siete obbligata, ciò non » vi faccia specie. Il palesare certe azioni naturali della persona » propria anche cagiona rossore; ma non perciò vi è obbligo di » dirle. E così parlando, per esempio, di certe leggerezze o sieno » burle immodeste fatte in tempo di fanciullezza, ma senza cogni» zione della loro malizia, non vi è obbligo di confessarle. Nè è » argomento certo della malizia il pensare che siensi fatte di na» scosto; perchè certi atti naturali anche da fanciulli si fanno di na» scosto, con tutto che non sieno peccati. Onde di tali cose non » siamo tenuti a confessarci particolarmente, se non quando ci ri» cordiamo di averle commesse con coscienza di colpa grave, o » almeno con dubbio che fossero colpe gravi: basterà che la per» sona solamente dica tra sè: *Signore, se veramente conoscessi » di essere tenuta a confessarmene, prontamente lo farei, an» corchè ci dovessi patire ogni pena* ».

Il Confessore potrà cautissimamente valersi di questa dottrina non solo ascoltando le confessioni, ma anche facendo il catechismo al popolo, per impedire le confessioni sacrileghe che facilmente possono fare i giovinetti e le giovinette, quando vengono a conoscere essere peccati certe azioni turpi che commettevano prima senza malizia. Se costoro non sono avvisati che non sono tenuti a confessarle, credono di avere questa obbligazione, e intanto essendo trattenuti dalla vergogna di manifestarle, facilmente le tacciono in mala fede, e fanno realmente confessioni e comunioni sacrileghe. Se S. Alfonso credette bene insegnare questa dottrina alle monache, perchè non sarà bene insegnarla al popolo, dove sono anime vergognose e timide quanto tra le monache, e che d'altra parte, generalmente parlando, posseggono minore virtù che non hanno le monache?

Ma se il penitente avesse taciuto in mala fede quelle turpi azioni, commesse senza malizia, e quindi avesse fatto confessioni e comunioni sacrileghe, come dovrebbe il Confessore rimediare a questo male?

Digitized by Google

In questo caso il penitente dovrebbe rifare le confessioni già fatte in mala fede; non sarebbe però tenuto a confessare quelle turpi azioni, le quali, commesse senza malizia, oppure senza malizia grave, non sarebbero stati veri peccati, o almeno non sarebbero stati peccati mortali. Anzi qualora il confessore conoscesse che quelle azioni turpi fossero state commesse assolutamente per semplicità e senza malizia, dovrebbe vietare al suo penitente di accusarle distintamente; perchè, come meglio si dirà dopo, il Confessore non deve permettere che si parli di queste cose, se non per vera necessità o manifesta utilità del suo penitente. Or quale necessità vi è, o quale utilità potrà ritrarre colui o colei dal raccontare le turpi imprudenze commesse senza malizia nella sua fanciullezza? Sarebbe poi specialmente riprovevole permetterne il racconto alle donne e alle fanciulle.

Gioverà assai per la pratica che il Confessore si persuada della verità di questa dottrina: 1. perchè non condanni di peccato mortale coloro che hanno mancato nella loro adolescenza senza timor di peccare; 2. perchè non esiga una distinta confessione di quelle turpezze; 3. perchè non prescriva confessioni generali a coloro che le avessero commesse e poi taciute in buona fede. È chiaro che si crederebbe obbligato a fare tutto il contrario, quando fosse persuaso che in materia di peccati turpi non diasi ignoranza invincibile.

Sarebbe poi molto difficile determinare fino a quale età si possa estendere la possibilità di questa ignoranza invincibile. A ciò fare sarebbe da por mente alla maggiore o minore intelligenza della persona, alla sua educazione più o meno riserbata, alla sua maggiore o minore istruzione. Per altro, nel caso pratico, quando un giovane, e specialmente una giovane, asserissero seriamente che in quelle turpi azioni non hanno mai sospettato esservi malizia di peccato, specialmente se fossero già stati ingannati da qualche persona autorevole, la quale, come più spesso avviene alle fanciulle, avesse loro asserito che in quelle azioni non v'ha niente di malizia, che sono una necessità naturale come le altre, che la salute avrebbe danno dall'astenersene, che tutti gli altri le commettono ecc.; crederei che fosse da far poco caso di alcuni anni di più o di meno, e si dovesse loro prestar fede; e ciò tanto più, se, conosciuto il peccato, facessero subito le debite parti per emendarsene.

Non è poi da credere che conoscano la gravità del peccato tutti i fanciulli e fanciulle che conoscono di far male quando fanno azioni turpi, e perciò se ne confessano. Quindi se sono ancora in

Digitized by Google

tenera età, mentre il Confessore deve prendersi tutto l'impegno perchè abbiano in orrore quelle turpitudini, deve per altro guardarsi dal dire loro apertamente, ch'esse sono altrettanti peccati mortali. Imperocchè non essendo tutti in tale coscienza, nè disposti ad emendarsene, verrebbero, mediante questo avviso, a peccare con maggiore malizia. Quanto poi all'orrore che dovrà inspirarsi ai fanciulli per i peccati turpi, ne parleremo a suo luogo. (Diss. XIV sulla Prat. di ascolt. le conf. § 4).

Parimente dal senso comune dei Moralisti si rileva doversi ammettere ignoranza invincibile in non pochi de' coniugati, quando si abusano dei diritti del loro stato. Egli è un fatto che si trovano tra coniugati alcuni che pensano essere loro lecito molto più che non è, e che seriamente affermano di non avere mai avuto nè anche il dubbio di peccare mortalmente facendo cose loro vietate sotto colpa grave dal senso comune dei teologi. Che in costoro si possa dare ignoranza invincibile si può argomentare dal vedere che i teologi generalmente raccomandano ai confessori di essere assai riserbati e parchi nell'interrogare i coniugati, specialmente le donne, sopra i peccati che possono commettere nell'adempimento dei reciproci doveri. Sentiamo tra gli altri il Card. Gousset. Egli pone da prima il prudentissimo avviso di S. Alfonso: « Circa peccata coniugum respectu ad debitum maritale, ordinarie » loquendo, confessarius non tenetur nec decet interrogare, nisi » uxores, an illud reddiderint, modestiori modo quo possit, puta, » an fuerint obedientes viris in omnibus. De aliis taceat nisi in- » terrogatus fuerit (Th. Mor. lib. 6, n. 934). » Poscia conchiude: » È meglio lasciarle nella buona fede che istruirle con pericolo » per esse di peccare formalmente dove non peccherebbero che » materialmente ». (Vol. 2, n. 523). Dalle quali parole apparisce chiaro ch'egli ammette in loro ignoranza invincibile, posciachè altrimenti il loro peccato non sarebbe mai materiale, ma sempre formale. Per la pratica se ne devono dedurre le stesse conseguenze, che sonosi dedotte sopra, parlando dei fanciulli. Ritorneremo su questo punto parlando del matrimonio. (Nella nota *De interrogationibus faciendis* etc: dopo il n. 1591).

DISSERTAZIONE II.

Sugli scrupoli.

Importa assaissimo, e forse più di tutto, togliere agli scrupolosi il timore di peccare per coscienza erronea.

Digitized by Google

È questo il timore che li mette in maggiori angustie; perchè quando si persuadono che non era peccato alcuno in quell'azione, discorso, o pensiero, eglino rispondono che ciò non ostante devono credersi rei di peccato, perchè hanno operato, parlato o pensato col timore di far male, e perciò in coscienza erronea, e con disposizione interiore di offender Dio. Or poichè quella ansietà sempre gli accompagna, credono di peccare continuamente. Egli è per ciò che il confessore deve procurare di persuaderli che quel timore, cioè quella trepidazione di animo che sentono nel loro agire, non basta a formare una coscienza erronea, contro la quale essi operando abbiano a peccare. La loro coscienza è già formata sull'obbligazione che hanno di disprezzare tutti quei timori ed ansietà onde sono angustiati, e perciò operando senza far caso di quei timori di peccare, operano bene e meritoriamente.

Il Confessore non solo dovrà procurare di persuaderli di questa verità, ma inoltre, intendano o non intendano quella ragione, deve loro assolutamente proibire di accusarsi delle azioni fatte con quel timore, stando forte a non volerne mai sentire alcuna. Questa è avvertenza di massima importanza per la cura di tali scrupoli. Quindi il Confessore non permetterà mai che confessino azioni, discorsi, o pensieri che non sieno peccaminosi per se stessi, e fatti con avvertenza chiara di peccare. Se l'azione, il discorso, o il pensiero non è veramente cattivo in se stesso, e anche essendo cattivo in se stesso, se non possono asserire con certezza di avere aderito alla sua malizia con piena avvertenza di far male, non permetta mai che ne facciano accusa.

Avverta bene il Direttore che il rimedio più efficace sarà questo: non permettere che gli scrupolosi parlino della materia dei loro scrupoli, nè anche con lui stesso. Fanno malissimo quei Direttori, e disgraziatamente sono molti, i quali ascoltano tutto ciò che gli scrupolosi vengono loro raccontando, e si sforzano di convincerli con buone ragioni che nelle loro operazioni non è peccato, credendo di poterli con ciò curare. Curare gli scrupolosi a forza di ragioni è stolto divisamento: quanto più si lasciano dire, e quante più ragioni ad essi si oppongono, tanto più lo stato loro peggiora. Imperocchè il male degli scrupoli è tutto di fantasia; quindi quanto più si pensa e si parla sulla materia degli scrupoli, tanto più la fantasia ne resta impressionata, e il male cresce; per lo contrario a misura che si lascia di parlarne e di pensarvi, quelle impressioni vanno dileguandosi, e il male diminuisce. Si adoperi

Digitized by Google

dunque con molto impegno il Confessore per ottenere che non pensino e non parlino dei loro scrupoli; nè si lasci muovere ad ascoltarli da sentimento di carità, qualora gli sembri che disfogandosi resterebbero essi più consolati. Li consoli per ogni altro modo, ma non per questo.

Agli scrupolosi poi non permetta mai che si accusino di peccati dubbi, ancorchè dicano che sono *quasi* certi di aver peccato; il minimo dubbio che loro resti di avere o non avere aderito alla tentazione, è certissimo argomento che non vi abbiano consentito; imperocchè col timore eccessivo ch'essi hanno di peccare, qualora avessero peccato realmente, non potrebbono più dubitarne, ma ne avrebbero piena certezza ed evidenza. Anzi è da avvertire che quando gli scrupolosi sieno persone d'assai buona vita, e non cadendo in peccati di opera si accusino di peccati di pensiero, ancorchè se ne accusino come di peccati certi, non si deve dare credito alle loro parole; perocchè l'apprensione e lo spavento del peccato li fa travedere ogni volta che il travedere sia possibile. Lo che non essendo possibile che accada nei fatti e nei detti, perchè l'uomo sano di mente non può credere di aver fatto o di aver detto ciò che non ha nè detto nè fatto; è per lo contrario probabilissimo che avvenga nel pensiero, dove l'uomo agitato da continue paure e spasimi di consentire al peccato scambia assai facilmente il sentire la tentazione col consentire alla medesima, e perciò travede senza accorgersi di travedere. Quindi ordinariamente non è da credere che tali scrupolosi abbiano consentito ai cattivi pensieri, e si dee loro ordinare che nè anch'essi lo credano, e perciò non pensino d'avere perduto per quei pensieri la divina grazia.

Il pensiero, ossia la persuasione d'avere perduta la divina grazia, caccia nell'ultima costernazione gli scrupolosi, e fa grandissimo male al loro spirito; perchè mentre da una parte abborriscono sopra ogni male il peccato, nella loro apprensione sel vedono sempre seco; e il demonio frattanto loro suggerisce essere pur necessario che si rassegnino a un tanto male e a tutte le sue conseguenze, come se fossero l'uno e le altre per esse inevitabili. Che se invece si arrivi a far loro concepire un po' di persuasione che realmente non acconsentano al peccato, come avviene quando il Confessore loro proibisce di pensare che abbiano perduto la divina grazia, e mostra di non dubitare per nulla del loro buono stato con ordinare che facciano la santa Comunione senza che

Digitized by Google

prima si confessino, si vedono rinfrancati e consolati, e vengono a conoscere anch'essi l'improbabilità delle loro supposizioni, l'irragionevolezza dei timori che loro mette in capo il demonio. Ed infatti com'è possibile, che anime, le quali temono il peccato sopra ogni male, e lo temono con timore anche eccessivo, mentre resistono alle tentazioni di peccato d'opera, dove la passione avrebbe soddisfazione maggiore, acconsentano poi con piena avvertenza e deliberazione ai peccati mortali di pensiero? Questa non è cosa probabile, e deve relegarsi nella sfera delle cose appena possibili, ma tuttavia incredibili. Quindi ripeto che *ordinariamente* non è da far caso della loro asserzione quando dicono d'avere consentito a' cattivi pensieri. E dico *ordinariamente*, per escludere alcun caso degli appena possibili, dove si trovassero tali circostanze che veramente persuadessero del consenso: per esempio, se lo scrupoloso avesse rifiutato positivamente di raccomandarsi a Dio durante tutto il tempo della tentazione, e avesse detto tra di sè: *questa volta voglio consentire al peccato*; caso da metters tra gl'incredibili, e che, avveratosi una volta, porrebbe lo scrupoloso in tale certezza di aver peccato, da non essere più al mondo autorità capace a fare che anche leggermente ne dubitasse.

Sarà quindi da tenersi invariabilmente cogli scrupolosi questa regola: non permettere che si accusino mai se non di quei peccati che possono asserire d'aver commesso con piena avvertenza e deliberazione; e se i loro scrupoli riguardano i pensieri, è bene ripeterlo, saranno questi da escludersi totalmente dalla confessione, di modo che non si ascoltino da essi se non i soli peccati di opera pienamente avvertiti. E poichè spesso accadrà che non abbiano a confessarsi di tali peccati, non si permetterà loro altra accusa fuor quella dei peccati della vita passata, perchè non manchi materia al Sacramento. Di questo modo noi li confesseremo per mesi, per anni, senza alcun timore che non si confessino bene; e se ne avrà il gran vantaggio che non parlando mai delle loro dubbiezze, meno vi pensino, e così a poco a poco si cancellino dalla loro fantasia quelle impressioni che costituiscono il fondo e la materia dei loro scrupoli.

Da questa regola poi ne conseguita che a tali scrupolosi si devono vietare tutti gli esami, compresi quelli portati dalla Regola, se appartengono a Comunità od Istituti religiosi, dove questi esami si prescrivono. Imperocchè la Regola, che in questo punto non obbliga mai sotto pena di peccato, essendo loro di vero

Digitized by Google

danno, devono esserne dispensati. È certo che qualora essi commettessero qualche vero peccato, risalterebbe ai loro occhi in modo da non dover fare esame alcuno per riconoscerlo. E poichè qui si parla di esami, notisi bene che in questi ci vuol sempre discrezione, perchè gli esami troppo sottili e minuziosi servono a rendere scrupolose le anime che non lo sono. Certi piccoli difettuzzi si levano assai meglio col fuoco degli atti di amor di Dio, che li consuma come la fiamma le paglie, di quello che si possa fare colla spazzola degli esami. Lo che si nota non per disapprovare gli esami di coscienza tanto raccomandati dai Maestri di spirito, ma per indicare la discrezione con cui si hanno da permettere, specialmente alle anime disposte a sottilizzare nelle loro considerazioni.

Dopo ciò s'intenderà agevolmente quanto il Confessore debba essere fermo nel negare agli scrupolosi la licenza di far confessioni generali, ancorchè non ne avessero mai fatto, e ancorchè potesse nascere qualche dubbio che non sempre si fossero confessati bene. Come vedremo dopo, egli è certo che nessuno è obbligato a rifare le confessioni passate con una confessione generale o parziale, se non conosca con certezza che le sue confessioni passate sieno state sacrileghe o almeno nulle. Nessuno vi è obbligato, ancorchè non patisca di scrupoli, e perciò possa rifarle senza timore di alcun danno: or sarà mai da supporre che possa esservi obbligato lo scrupoloso, il quale ne avrebbe un danno evidente? Vedremo poi che non può portare alcun male all'anima l'omettere la confessione generale, anche nel caso che fosse necessaria, se questa necessità chiaramente non si conosca. (Vedi Dissert. XII).

Ma se il Confessore chiaramente conoscesse che il suo penitente scrupoloso ha fatto confessioni sacrileghe e nulle, non dovrebbe permettergli, anzi comandargli di fare una confessione generale o parziale, con cui venisse a rimediare a quel difetto? È da premettere che questo caso sarà estremamente raro. Non mi ricordo che in tante migliaia e migliaia di confessioni che ho ascoltato, siami giammai avvenuto di trovar anima scrupolosa, la quale avesse un evidente bisogno di rinnovare le sue confessioni; ma avverandosi il caso, ecco che cosa sarebbe a fare: il Confessore non dovrebbe mandare il suo penitente a far l'esame per la confessione generale, nel quale di certo si troverebbe imbrogliato e confuso con detrimento sempre maggiore della pace dello spirito; ma piuttosto dovrebbe interrogarlo sulle cose principali di vera necessità per l'accusa che giudicasse tenuto a fare, e così riceverne

Digitized by Google

la confessione o generale o parziale secondo che fosse bisogno. Il Confessore ben pratico supplirebbe ottimamente all' obbligo che avrebbe il penitente, e gli toglierebbe il pericoloso fastidio di esaminarsi da sè. Vedremo poi la facilità dell' esame che si ricerca, quando mostreremo che non si richiede giammai più accurato di quello che porti la capacità del penitente. (Vedi Dissert. XI.)

Nè si opponga che il penitente non potrà ricordarsi all' istante di tutti i suoi peccati della vita passata senza farvi posato esame; imperocchè coll' aiuto, cioè colla direzione e colle interrogazioni del confessore, farà esame migliore, più compiuto ed esatto in un quarto d'ora che non in un'ora da per sè. Dato poi che andando ad esaminarsi più posatamente, potesse ricordarsi meglio de' suoi peccati, e meglio soddisfare alla materiale integrità della confessione, ne sarebbe ciò non ostante dispensato per una ragione giustissima, quale è quella di non mettersi al pericolo d'imbrogliarsi la testa sempre peggio, e crescere sempre più nelle inquietudini dello spirito. Ma sopra di questo noi torneremo parlando della integrità della confessione. Qui ci contentiamo di ripetere che il caso in cui lo scrupoloso sia obbligato a rifare le confessioni, avverrà sì raramente da essere anche troppo l'averlo solo accennato.

Eccettuato poi il detto rarissimo caso, sarà regola generale da tenersi con chi patisce di scrupoli, non permettere mai che parlino delle cose della vita passata. Si dovrà loro ordinare che facciano conto di non avere vita passata, ma solo vita presente. Talvolta poi si dovrà loro anche comandare che obliterando tutti i peccati della vita passata, si reputino come impeccabili nella vita presente, e a fronte di qualunque ansietà non si confessino mai fin che non giunga il giorno loro assegnato, e frattanto facciano la santa Comunione colla stabilita frequenza. Quando sieno persone, le quali quasi in ogni cosa temono di peccare, è pur necessario venire a questo rimedio; rimedio cauto e sicuro, perchè con tanta paura e spasimo di offender Dio non è probabile che cadano in peccato mortale, per commettere il quale si richiederebbe avvertita e deliberata cattiva volontà.

Finalmente è da osservare che gli scrupolosi sono da accogliere con molto buona maniera, e si deve mostrare loro costante allegrezza, e confidenza sul buono stato di lor coscienza. Quindi quanto più si trovano angustiati e spaventati per gl' interni timori, tanto più il Confessore deve mostrarsi tranquillo e sicuro sul loro conto. E deve esserlo veramente; perocchè, come dice il P. Gon-

Digitized by Google

dinez della Compagnia di Gesù nella sua aurea *Pratica della Teologia mistica*: « Tutti questi (gli scrupolosi) son gente da bene, » predestinati per la gloria; perchè siccome nel Purgatorio non » entrano che i predestinati; così Iddio non dà il Purgatorio degli » scrupoli ai reprobi » (Lib. 1, c. 10). Pertanto il Confessore quando gli si presentino anime di questa fatta, le accolga assai di buon animo e allegramente, come meritano essere accolte le anime che hanno un segno particolare di predestinazione; anzi non si trattenga dal manifestare alle medesime il buon giudizio che fa di esse, accertandole che vorrà considerarle come anime per le quali ha un indizio particolare, una speciale ragione per credere che le vedrà un giorno in Paradiso. Ciò gioverà a mitigare loro l'interna pena, e a far loro concepire quei sentimenti di confidenza, dei quali tanto abbisognano.

Quindi avverta a non mostrarsi irritato con esso loro, nè anche qualora si mostrino disubbidienti. Veramente nell'ubbidienza al Confessore si riconcentra tutta l'efficacia della cura possibile a farsi agli scrupolosi; sicchè quanto meglio ubbidiranno, tanto più agevolmente risaneranno: laonde egli deve esigere ubbidienza a' suoi ordini, ubbidienza pronta, cieca, e costante. Tuttavia bisogna pur riconoscere che la forza degli scrupoli è terribile, e che alle volte, anche volendo non possono, moralmente parlando, ubbidire; hanno momenti nei quali il giudizio stesso della ragione è così perturbato da non lasciarli padroni di sè; e allora è chiaro che se non ubbidiscono, non sono per ciò in colpa. Che se il Confessore credesse cosa opportuna alcuna volta sgridarli, e mostrarsi indegnato delle loro disubbidienze per meglio scuoterli, ed ottenere che si facciano uno sforzo maggiore a vincere i loro vani timori, dovrà attendere a non usare maniere troppo aspre e risentite; e poi alla fine dovrà sempre conchiudere i suoi rimproveri con parole caritative e dolci che inspirino confidenza; altrimenti non farà che accrescere afflizioni agli afflitti senza alcun loro vantaggio.

Considerando la speciale debolezza di alcuni scrupolosi, l'Eminentissimo Gousset giudicava in materia di ubbidienza un po' troppo severo il nostro Santo. « Imploriamo, egli dice, la pazienza, » la bontà, la carità del confessore riguardo a certi penitenti » scrupolosi, i cui organi sonoco sì affaticati, lo spirito così debole, » che non hanno più la forza di ubbidire nel caso di cui si tratta, » di seguire un trattamento così severo, come è quello che ci

Digitized by Google

» viene indicato da S. Alfonso De' Liguori. Noi pensiamo che per » non gettarli nella disperazione si deve *compatire alla loro in-* » *fermità*, e concedere loro qualche cosa, cedendo ai loro scru- » poli per un qualche tempo: ciò è imitare il medico, che ad » instanza del suo ammalato gli lascia prendere un rimedio inu- » tile, e forse anche più o meno nocivo, allorchè teme con fon- » damento che il rifiuto di tal rimedio non gli cagioni una crisi » mortale ». (Vol. 2. n. 600).

Ciò per altro è chiaro doversi intendere come detto soltanto riguardo agli scrupolosi già notevolmente pregiudicati di testa; poichè riguardo agli altri è necessario esigere l' ubbidienza con tutto il rigore, come rimedio unicamente efficace.

Aggiungeremo ancora trovarsi alcuni, dei quali così parla il Gondinez nel citato luogo. « Altri scrupolosi che inghiottono i peccati » mortali, ed in materie leggiere scrupolizzano, più pazzi devono » chiamarsi che scrupolosi ». Si mostrerà taluno pieno di dubbiezze in materia d' interesse, di mormorazione, di divozioni particolari: in tali punti sarà vero scrupoloso; e frattanto si troverà abituato in molte disonestà, insidiando anche talora alla donna altrui. Egli è un superbo cui vuole illudere il demonio con quelli scrupoli, affinchè lusingandosi di non essere persona di coscienza perduta, viva più tranquillamente in quello stato deplorabile. Costoro si dovrebbero curare insinuando nel loro cuore il vero timor di Dio, e scuotendoli fortemente dal loro letargo. La carità da usare con essi dev' essere assai viva; nè v' ha pericolo di spaventarli troppo colle minaccie dei divini castighi e dell' inferno se non si emendino dei loro veri gravi peccati; perchè a questo riguardo sogliono essere incredibilmente insensibili. Tuttavia questi più pazzi che scrupolosi sono così rari da non doversene parlar di proposito.

CAPITOLO II.

DELLA COSCIENZA DUBBIA.

8. La coscienza dubbia è quella che rimane irresoluta, e sospende l' assenso per l' una e per l' altra parte. È dubbia *negativamente*, quando non ha motivo notevole per determinarsi più ad una parte che all' altra. È dubbia *positivamente*, quando tanto per l' una come per l'altra parte si hanno ragioni gravi. Il dubbio altro è *speculativo*, quando cioè si dubita della cosa in astratto: per

Digitized by Google

esempio, se sia lecito guerreggiare. Altro è *pratico*, quando cioè si dubita d' una cosa da fare: per esempio, se sia lecito prendere parte a quella tale guerra. Il dubbio speculativo riguarda il vero; il pratico riguarda il lecito.

9. È lecito alle volte agire col dubbio speculativo, quando cioè si abbiano buone ragioni da persuaderci che una data azione ci sia lecita di presente. Per esempio: dubito se il ricamare sia lecito nei dì festivi; tuttavia conoscendo di aver grave bisogno del guadagno che ricavo dal ricamo, giudico che attualmente il ricamare mi sia lecito. Invece col dubbio pratico non è mai lecito agire; esso dee prima deporsi. Per esempio: dubito se ciò che mi si presenta da mangiare in venerdì sia cibo grasso o magro; prima di mangiarne devo verificare la cosa. Chi opera col dubbio pratico di peccare, pecca di quella specie di peccato, di cui dubita. Per esempio: chi dubita di rubare, pecca di furto. Chi opera dubitando di far peccato mortale o veniale, più probabilmente pecca di peccato veniale, purchè allora non avverta al pericolo di peccare mortalmente, ed all' obbligazione di verificare la cosa; e purchè l' azione non sia da per sè manifesto peccato mortale; di modo che la malizia dell' azione non si conosca almeno in confuso.

10. Ne' dubbi è da vedere se posseda il precetto o la libertà. Se possede il precetto, si deve certo adempiere; non v' è poi tal obbligo, se possiede la libertà. Or per conoscere se possegga il precetto o la libertà è da osservare per chi stia la presunzione. La presunzione sta pel precetto quando n' è già cominciata l' obbligazione; ed obbliga fintantochè l'obbligazione di esso precetto non sia certamente cessata. Per lo contrario la presunzione sta per la libertà, quando non si può dir con certezza che l' obbligazion del precetto sia già cominciata; poichè noi non siam tenuti al precetto insino a tanto che non cominci in modo certo ad obbligarci. Sia per esempio: è la sera del sabbato, e dubito se sia passata la mezza notte, ed incominciata perciò la domenica; non potendo verificare la cosa, la presunzione è pel sabbato, e non posso mangiare di grasso. Se invece fosse la sera del giovedì, nel dubbio se sia cominciato il venerdì, la presunzione sta pel giovedì, e posso ancora mangiare di grasso.

11. Quando si dubita se la legge sia stata accettata la legge obbliga; perchè la presunzione sta per essa. In fatti è da supporre ordinariamente che sia stato fatto ciò che era da fare. — Se per lo contrario si dubitasse della promulgazione della legge, non po-

Digitized by Google

trebbe essa obbligare, stando in possesso la libertà fin che non si provi la esistenza della legge. — Nel dubbio, l'atto si suppone valido, ove non si provi il contrario. Per esempio: nel dubbio deve tenersi per valida la confessione, nè v'ha obbligo di rifarla. Chi dubita della validità del matrimonio, fatte le debite parti per conoscere la verità, *potest reddere, et etiam petere.*

12. Chi dubita d'aver fatto un voto, non è obbligato ad adempierlo: e chi dubita d'aver compreso nel voto una qualche particolarità, non è obbligato alla medesima. Il contrario si deve dire qualora sia certo d'aver fatto il voto, e dubiti d'averlo adempito; come pure se alcuno dubiti d'aver recitato le Ore canoniche, d'aver fatta la penitenza sacramentale; s'intende sempre quando questi dubbii non sieno mal fondati, quali sono quelli degli scrupolosi (A costoro in pratica non è mai da permettere che nel dubbio ripetano le preghiere nè anche le comandate, come sarebbero appunto le Ore canoniche, la penitenza data dal Confessore. È tuttavia sentenza sodamente probabile, e il Gury l'appella comunissima, che quando alcuno ha una vera e soda probabilità di avere adempito a qualche sua obbligazione, non sia più tenuto a soddisfarvi nuovamente, ancorchè non sia certo dell'adempimento. Vedi il Gury T. I. n. 80 colle note del Ballerini. Dice ivi il De Lugo che se il peccatore giudica probabilmente di avere già confessato un peccato, non è più obbligato a confessarsene, e questa sentenza chiama comune).

13. Nel dubbio se un'azione comandata sia lecita, deve eseguirsi, perchè possede l'autorità del Superiore fin che non si provi ch'esso ne abusa, comandando veramente ciò che non gli è lecito di comandare. — Chi dubita d'essere arrivato ai 60 anni, è obbligato al digiuno; e chi dubita di avere l'età che si ricerca per gli Ordini o pei Benefizii, non può ordinarsi, nè accettare il Benefizio; perchè in questi casi possede il precetto. Se invece al giovedì alcuno dubita se sia già mezza notte, può mangiare carne, come dicemmo, perchè possede la libertà; chi dubita d'avere mangiato qualche cosa dopo la mezza notte, probabilmente può comunicarsi; e si dice *probabilmente*, perchè alcuni pensano che il precetto del digiuno sia positivo; tuttavia più comunemente si pensa che sia proibitivo, e che perciò nel dubbio sia lecita la Comunione. Vedi Nota 1. — Chi è certo del debito, e dubita di averlo pagato, è tenuto al pagamento; dicasi poi il contrario, se il debito è dubbio. Si vedano gli altri casi, dove si parla della restituzione.

Digitized by Google

Nota 1 *al n.* 13.

Se possa comunicarsi colui che dubita aver mangiato dopo la mezza notte.

Non essendo certo che il precetto del digiuno per la Comunione sia positivo, possede certamente la libertà. Per la qual cosa, in pratica, se la persona dubita di aver mangiato dopo la mezza notte, può assolutamente comunicarsi.

CAPITOLO III.

DELLA COSCIENZA PROBABILE.

14. La coscienza *probabile* è quella che, appoggiata a qualche opinione probabile, ci detta che sia lecita un' azione. L' opinione poi *probabile* è quella che ha in appoggio una grave ragione capace a trarsi l' assenso d' un uomo prudente. — Generalmente è lecito operare con coscienza formata sopra d' una opinione veramente probabile. Tuttavia non sarebbe ciò lecito col pericolo del danno altrui, posto che abbia diritto, che non gli si apporti quel danno; e neppure sarebbe lecito col pericolo del danno proprio, a cui non ci sia lecito di sottomettersi; poichè quella probabilità non potrebbe impedire il male, che forse ne verrebbe. — Per la qual cosa il cacciatore non può sparare lo schioppo contro un oggetto che vede muoversi dietro le frondi, quando dubita se sia uomo o fiera. Parimente niuno in materia di fede, e in cosa necessaria all' eterna salvezza può seguire un' opinione anche probabilissima, se non è sicura. Lo stesso è da dirsi quanto alla materia dei Sacramenti, come vedrassi al proprio luogo, ove porremo le osservazioni fatte a proposito dal nostro Santo. — Che il giudice possa giudicare seguendo le opinioni meno probabili, è proposizione condannata da Innocenzo XI, n. 2. Che sia lecito seguirle in materia di fede e in cose necessarie alla vita eterna, e nella materia dei Sacramenti, abbandonata la sentenza più sicura, sono proposizioni condannate dal medesimo Pontefice al n. 1, ed al n. 4.

15. Tra le opinioni, altre sono *più probabili*, perchè si appoggiano sopra argomenti di maggiore peso che non le contrarie. Altre sono *probabilissime*, che si appoggiano sopra ragioni talmente gravi da non rimaner più bastantemente probabili le contrarie, le

Digitized by Google

quali perciò si appellano *tenuamente probabili.* Altre sono *moralmente certe*, e son quelle che escludono ogni ragionevole timore di falsità: le contrarie a queste si appellano semplicemente *improbabili.* (Vedi Nota 2). — Non è lecito operare seguendo opinioni *tenuamente probabili,* che non possono trarsi l'assenso di persona prudente. È lecito poi assolutamente seguire le opinioni probabilissime. Le proposizioni che dicevano il contrario furono condannate dalla Chiesa. (Vedi la proposizione 3 delle condannate da Innocenzo XI; e la proposizione 3 tra le condannate da Alessandro VII). — Quando l'opinione in favore della legge ha una probabilità notevolmente maggiore di quella che presenta l'opinione che favorisce la libertà, deve affatto seguirsi. — Se l'opinione in favore della legge è ugualmente probabile che quella che favorisce la libertà, la legge non può obbligare; essendo chiaro che una legge certamente dubbia non può imporre una certa obbligazione. Per la qual cosa, perchè ci sia lecito operare, non fa bisogno che l'opinione in favore della libertà sia più probabile di quella che sta per la legge.

16. Che la legge dubbia non obblighi, è principio fondamentale del Sistema Morale di S. Alfonso. Questo principio che è certo in se stesso, noi lo usiamo come principio riflesso a formarci nei casi dubbi una coscienza certa. Per esempio: nasce il dubbio che oggi sia giorno di digiuno: siamo in luogo da non poterlo verificare: in questo caso per noi la legge del digiuno è dubbia; quindi giudichiamo che a noi certamente sia lecito di non osservare il digiuno. — Parimente la legge non obbliga quando dubitiamo se l'opinione la quale è in favore della legge, sia o non sia più probabile di quella che è in favore della libertà; poichè eziandio in questo dubbio la legge rimane incerta. È da dire il contrario quando la maggiore probabilità è *notevole, certa,* ed *evidente;* imperocchè allora l'opinione in favore della legge addiviene molto più probabile della sua contraria, e la legge si può dire sufficientemente manifestata.

È da notare che, giusta la dottrina del Santo, ogni volta che qualche opinione è certamente ed evidentemente più probabile, è anche più probabile notabilmente. Dice al num. 31: « Quando al» l'intelletto certamente apparisce che la verità meglio si trovi » nell'opinione in favore della legge che in quella che favorisce » la libertà, allora la volontà non può prudentemente e senza colpa » seguire la parte meno sicura. » Vedi anche i num. 34 e 77 dell'*Homo Apost.*

Digitized by Google

Nota 2 al n. 15.

Sulla diversa probabilità delle opinioni teologiche.

Io bramerei che qualche teologo volesse esaminare di proposito se veramente sia da ammettersi la distinzione forse ignota ai teologi antichi, e così comune nei teologi moderni, di opinioni teologiche altre più *probabili*, ed altre *probabilissime*. Io più volte considerando che le medesime opinioni teologiche presso alcuni Moralisti sono caratterizzate col nome di *probabili*, presso altri col nome di *più probabili*, e presso altri ancora col nome di *probabilissime*, era indutto a giudicare potersi sospettare ragionevolmente che in genere la probabilità *maggiore* e la probabilità *massima* che viene attribuita alle varie opinioni morali, si trovi piuttosto nel diverso modo di vedere dei varii teologi moralisti che nella sostanza delle opinioni medesime. In fatti se le diverse opinioni avessero per sè stesse una probabilità intrinseca or *maggiore* ed ora anche *massima* a rispetto delle opinioni contrarie, pare che non vi potrebbe essere tanta diversità di giudizii, così comune fra i teologi. Quelle opinioni che fossero per sè stesse più probabili, ed anche probabilissime, in forza di ragioni intrinseche le quali militassero a loro favore, dovrebbero parer tali generalmente a tutti i teologi. Se l'opinione *A* avesse cento gradi di probabilità a petto dell'opinione *B* che ne avesse soli cinquanta, e se l'opinione *C* ne avesse cento gradi a petto dell'opinione *D* la quale ne avesse dieci; generalmente a tutti i teologi l'opinione *A* dovrebbe parere più probabile che l'opinione *B*, e l'opinione *C* dovrebbe parere probabilissima a rispetto dell'opinione *D*.

Bramerei adunque che qualche teologo esaminando profondamente la cosa considerasse se non basti una distinzione più semplice; quella cioè ch'era sempre stata conosciuta, di opinioni *probabili* e di opinioni *tute*. Le opinioni *probabili* sarebbero quelle che sono corroborate da ragioni così plausibili da presentare validi argomenti di verità, sebbene v'abbiano ragioni contrarie anch'esse rispettabili e rilevanti. Le opinioni *tute* sarebbero quelle che escludono il pericolo di errare. Sia per es. l'opinione che chi trova roba d'altri, ignoto e non reperibile il padrone, se la possa ritenere, sarebbe opinione probabile per le ragioni che stanno in suo favore, ed anche per l'autorità dei teologi che la sostengono: l'opinione contraria che la roba trovata debbasi erogare in uso

Digitized by Google

pio, sarebbe opinione *tuta*, giacchè colui che la segue si leva da ogni pericolo di operar male, come si leverebbe dal pericolo di peccar d' avarizia colui che desse ai poveri tutte le proprie sostanze. Mi parrebbe anche da escludere la distinzione delle opinioni *tenuamente probabili*, stante che una tenue probabilità non è per nulla una vera probabilità.

Esclusa la distinzione delle opinioni più probabili e meno probabili, ammettendo le sole *probabili*, le quali sarebbero quelle che *hanno per sè ragioni così plausibili e sode da tirarsi il consenso degli uomini prudenti*, come diremo nella Dissertazione seguente, non calcolando che secondo il diverso modo di vedere e di apprezzare quelle ragioni ad altri potessero parere più probabili, od anche probabilissime a rispetto delle loro contrarie; ecco che sarebbe terminata la quistione del *probabiliorismo*, questione forse ignota ai teologi antichi, e che senza *forse* non cagionò alcun bene alla scienza morale in questi ultimi secoli. I teologi antichi osservavano se un' opinione qualunque avesse per sè ragioni così valide e sode da doversi giudicare veramente probabile, e qualora la vedevano fornita e corroborata da tali ragioni, sentenziavano che cautamente si potesse seguire e praticare, senza mettersi prima a bilanciarla colla sua contraria per vedere se questa fosse mai preponderante. Forse non ne verrebbe male facendo anche noi com' essi facevano, senza prenderci il fastidio di confrontare le diverse probabilità delle varie opinioni, e bilanciarle poi sulla bilancia tanto fallace del proprio modo di vedere e di apprendere; unica bilancia, per quanto mi sembra, che noi possiamo adoprare, quando la Chiesa tace, e i teologi sono tra loro discordi. Terminata la questione del *probabiliorismo*, non si avrebbe da attendere ad altro se non che a vedere se l' opinione da ridursi alla pratica fosse veramente e sodamente probabile, per sentenziare che si potesse seguire; esclusi sempre i casi nei quali l' uomo deve attenersi alla sentenza più sicura, come sarebbe in materia di fede, di validità dei Sacramenti ecc., dove la probabilità dell' opinione non potrebbe mai salvare dai danni e cattive conseguenze che potrebbero derivare dal praticarla, qualora, non ostante la sua probabilità, fosse falsa, come abbiamo detto al n. 14. Devo poi aggiungere che la suddetta osservazione non parve irragionevole a persone che hanno fino e retto criterio teologico. M' ingannerò; ma parmi che si farebbe un gran bene alla Scienza Morale, se si arrivasse a cancellare da essa la questione del *probabiliorismo*.

Digitized by Google

DISSERTAZIONE III.

Intorno la pratica dell' opinione probabile.

I Teologi scrissero di molte cose intorno all' opinione probabile, e hanno distinto, come abbiamo veduto, tra l' opinione probabilissima, tra la sodamente probabile, e tra la probabile tenuamente. La prima può seguirsi in pratica senza alcuna controversia; la seconda può seguirsi, giusta la dottrina di S. Alfonso e della maggior parte dei teologi; la terza non può seguirsi assolutamente. Tuttavia a molti confessori, e specialmente ai novelli, riuscirà difficile ponderare da per se stessi le varie ragioni alle quali si appoggiano le diverse opinioni teologiche; difficilmente sapranno essi discernere, e giudicare del loro peso per conoscere nella pratica quale tra varie opinioni sia probabilissima, quale sodamente probabile, e quale probabile tenuamente; lo che non pertanto sarebbe necessario per vedere se possano o debbano permettere ai loro penitenti di valersi più di questa che di quella delle varianti opinioni teologiche.

A far ciò bisognerebbe che tutti i confessori fossero forniti di sottile e retto giudicio, e che tutte conoscessero le ragioni alle quali si appoggiano le diverse opinioni; altrimenti con facilità accadrebbe che fosse giudicata da essi probabilissima un' opinione tenuamente probabile, e per lo contrario che una poco probabile fosse tenuta per probabilissima. In fatti, anche indipendentemente dall' acume dell' ingegno e dalla rettitudine della mente, chi non conosce alcuna delle ragioni che stanno in favore di una qualche opinione, assai facilmente dovrà emettere un giudizio falso, giudicandola improbabile, quando invece sarebbe probabile od anche probabilissima.

Sarebbe adunque desiderabile che si trovasse un modo facile, col quale ciascuno, anche dotato di mezzano ingegno e di mezzana istruzione, potesse conoscere quali sieno le opinioni sufficientemente probabili da potersi ridurre alla pratica con bastante sicurezza; cioè le opinioni abbastanza probabili, le quali rendano veramente dubbia la legge che vuol supporsi in contrario, e le quali per ciò stesso si possono seguitare senza timor di peccato.

Io poi non aspirerei a mettere in mezzo un nuovo trovato in cosa di tanta importanza e di tanta conseguenza, come sarebbe questa di facilitare e assicurare ad un tempo la pratica applica-

Digitized by Google

zione del gran principio: LA LEGGE DUBBIA NON OBBLIGA. Non aspirerei più in là che a far rilevare, ossia risaltare un trovato antico, mezzo facile, già conosciuto e anche praticato le molte volte, sebbene non tanto, a quel che mi pare, espressamente avvertito dai Moralisti da me veduti.

Primieramente a tale oggetto sembrami doversi stabilire come principio certo da tenersi in pratica, che *possa seguirsi qualunque opinione, la quale sia sodamente probabile*; che cioè sia tale da tirarsi il consenso degli uomini prudenti, i quali non si lasciano muovere da ragioni effimere, leggiere, o mal fondate; qualunque opinione per ciò, che colla sua probabilità renda veramente dubbia l'opinione contraria, cosicchè rimanga veramente dubbia la legge che si volesse supporre in contrario.

Sia per esempio l'opinione che *l'inventore d'una cosa perduta, non trovandone il padrone dopo aver usata la debita diligenza per rinvenirlo, possa ritenere per sè la cosa stessa trovata senza alcun obbligo di darla ai poveri, od impiegarla in altro uso pio.* Questa opinione ha in suo favore ragioni così solide da tirarsi l'assenso di uomini prudenti, quali sono certamente i teologi moralisti che stanno in suo favore. Sonvi però altre solide ragioni in contrario, le quali anch'esse si attirano l'assenso di altri uomini prudenti, quali sono senza dubbio gli autori che la combattono, e sostengono doversi la cosa trovata dare ai poveri, o impiegarsi in altri usi pii. È chiaro che quanto a queste due opinioni contrarie non vi può essere certezza nè per l'una nè per l'altra, e che per ciò l'una e l'altra rimane dubbia. Vien quindi di conseguenza che rimane dubbia la legge che si suppone in contrario, la quale obblighi a dare ai poveri la cosa ritrovata. Rimanendo poi dubbia la legge, è da stabilire come certo ch'essa non obblighi, e che perciò si possa seguire l'opinione contraria, ritenersi cioè la roba trovata senza darla ai poveri, e senza farne altro uso pio. Ciò che si dice di questa opinione, si deve pur dire di tutte quelle, per le quali si hanno ragioni solide pro e contro, capaci a trarsi l'assenso d'uomini prudenti, a persuaderli cioè d'avere in se stesse caratteri abbastanza chiari di verità.

Che se alcuno opponesse, non bastare che l'opinione favorevole alla libertà sia sodamente probabile, perchè si possa seguire, quando la contraria, favorevole alla legge, sia più probabile, e ciò per la ragione che S. Alfonso permette che si abbracci l'opinione ugualmente probabile, e non già la meno probabile; noi

Digitized by Google

rispondiamo che il santo Dottore quando dice essere permesso di abbracciare l'opinione ugualmente probabile, parla di uguaglianza morale, che sola può ricercarsi in queste materie: or questa uguaglianza morale ha gran latitudine, e non può determinarsi se non molto all'ingrosso. Per le cose materiali abbiamo bilancie assai accurate e precise, colle quali ponderiamo le varie sostanze, e giovano a farci conoscere anche le minime differenze del loro peso; ma tali bilancie mancano ai teologi per ponderare il peso delle ragioni morali. Forse ove si ammetta ciò che abbiamo toccato sopra (Nota 2), mentre i teologi bilanciando le diverse opinioni credono poterne rilevare il rispettivo peso diverso, non ne rilevano che le conseguenze del loro diverso modo d'intendere, e di apprezzare le varie ragioni che militano a favore delle opinioni medesime. Queste conseguenze sono che altri trovi cento gradi di probabilità dove altri non ne trova che cinquanta, ed altri appena dieci.

Quando da una parte si hanno buone ragioni capaci a far colpo sull'animo dell'uomo prudente, e dall'altra se ne hanno similmente, non è da far gran caso se parrà che quelle le quali si hanno da una banda sieno un po' più o un po' meno gravi di quelle che si hanno dall'altra. In Morale si può assai comodamente sottilizzare stando entro la sfera dell'astratto; ma discendendo sul terreno della pratica, le sottigliezze sono imbrogli, sono inciampi, che impediscono il camminare e fanno dar volta.

La sentenza di S. Alfonso, che non può seguirsi l'opinione meno probabile in concorso della più probabile, va spiegata col medesimo S. Alfonso. Or egli al num. 31 disapprova che si seguiti l'opinione probabile, se ella sia tenuamente o almeno dubbiamente probabile, in concorso dell'opinione più sicura; se *remaneat tenuiter, vel saltem dubie probabilis præ opinione tutiori;* colle quali parole fa chiaramente vedere ch'egli è pronto ad accettare per buone e da potersi seguire in pratica tutte le opinioni solidamente e certamente probabili; le quali per ciò stesso che sono solidamente e certamente probabili, non possono appellarsi tenuamente e dubbiamente probabili, sole opinioni da lui riprovate, e da non potersi seguire nella pratica.

Laonde quando a favore di una opinione si abbiano ragioni così solide da potersi conciliare l'assenso di uomini prudenti, e che rendano veramente dubbia l'opinione contraria più sicura in favore della legge, quell'opinione potrà seguirsi anche nel Sistema di S. Alfonso, sebbene l'opinione contraria abbia qualche grado maggiore di probabilità.

Digitized by Google

La qual cosa non diciamo appoggiandosi al principio riprovato da S. Alfonso: *qui probabiliter agit, prudenter agit: chi agisce con probabilità, agisce con prudenza;* ma appoggiati all'altro principio ben diverso che è dello stesso santo Dottore: LA LEGGE DUBBIA NON OBBLIGA. Ed invero un' opinione che sia solidamente probabile, rende necessariamente dubbia l' opinione contraria. Se la prima sta per la libertà e la seconda per la legge, come non v' ha certezza dalla parte della libertà, non v' ha certezza neppure dalla parte della legge; quindi la legge è incerta, la legge è dubbia; e appunto per esser dubbia, non può obbligare nessuno alla sua osservanza.

Dietro il quale principio osserva ottimamente il Ballerini, che quando è soltanto probabile che noi abbiamo un' obbligazione, è certo che non l' abbiamo; che le obbligazioni probabili non sono obbligazioni; e che il parlare di tali obbligazioni *ad eruditionem aliquam deservire forte poterit, ad praxim vero et ad regendos mores conferre nihil potest.* (Gury, t. I, n. 343 *in Nota*).

Stabilito una volta quel principio, che è, e deve essere necessariamente di S. Alfonso, che cioè noi possiamo tranquillamente seguire in pratica tutte le opinioni che sono veramente e solidamente probabili, rimane a cercare quali sieno generalmente quelle opinioni, che possano dirsi *probabili veramente* e *solidamente.*

Or parrebbe che tutte quelle opinioni, le quali si attirano l' assenso di uomini prudenti, debbano essere veramente e solidamente probabili; imperocchè non è moralmente possibile che le ragioni, le quali hanno forza di persuadere molti uomini prudenti, sieno ragioni futili, leggiere, deboli, inconsiderate, di modo che l'opinione da essi sostenuta debba rimanere tenuamente probabile. Non si potrebbe credere che quando uomini prudenti convengono in uno stesso giudizio sul peso di alcuna ragione, cosicchè giudichino vera l'opinione da essa sostenuta, non si potrebbe, dico, credere che questa opinione non debba essere almeno probabile e sodamente probabile.

Dico poi *almeno probabile;* e non dico *certamente vera,* e *sodamente probabile,* lo che non potrebbe mai apparire, mentre si suppone che stieno in favore dell' opinione contraria altri molti uomini prudenti, sull'animo dei quali fanno maggior forza altre contrarie ragioni. In questo caso non si può avere *certezza* nè per l' una, nè per l' altra parte, ma soltanto *soda probabilità*; che è quanto dire: si ha da supporre che dall' una e dall' altra parte si abbiano ragioni rispettabili e solide bastantemente.

Digitized by Google

La qual cosa si deve intendere aver luogo fin che l'autorità della Chiesa, o anche una qualche ragione evidente non prima conosciuta, non ci persuada della falsità dell' una o dell'altra opinione. Imperocchè egli è certo che di due opinioni contrarie, quantunque appariscano ugualmente probabili, una dev' essere assolutamente vera e l' altra assolutamente falsa. Per altro in questo caso noi non possiamo conoscere con certezza la rispettiva verità o falsità delle due opinioni se non mediante l' autorità della Chiesa, che definisca la questione, o mediante qualche evidente ragione che militi per una delle due opinioni stesse.

Così avvenne relativamente a certe opinioni o troppo rigide o troppo rilassate, le quali tuttavia avevano il suffragio, cioè si attiravano l' assenso di molti uomini prudenti. Dopo che la Chiesa le ha condannate, addivennero totalmente improbabili; la loro falsità che prima era dubbia, risultò chiara ed evidente. Imperocchè è da avvertire che la probabilità delle opinioni non dipende per nulla dalla loro intrinseca verità, ma sì bene dal modo di apprenderle, ossia dalla forza che fanno sull'animo nostro quelle ragioni che giudichiamo essere in favore delle opinioni medesime. Queste ragioni poi, sebbene talvolta le apprendiamo come solide e reali, sono in sè stesse illusorie, futili e false, non hanno che apparenza e sono prive di realtà. Tuttavia non può negarsi ch' esse danno una vera probabilità alle opinioni che sopra di esse si appoggiano, fino a tanto che la loro futilità e falsità non sia riconosciuta.

Frattanto prima che sia intervenuta la definizione della Chiesa, od anche prima che una ragione chiara ed evidente non conosciuta, ossia non osservata per l' avanti, tronchi o tolga la questione, le ragioni che militano per l' una parte e per l' altra, per ciò stesso che si attirano l' assenso di uomini prudenti, mostrano d' aver una plausibile solidità, e rendono le opinioni che sopra di esse si appoggiano, veramente probabili al nostro giudizio, e quindi ce ne possiamo sicuramente valere, ancorchè conosciamo che camminiamo sul terreno del dubbio, e ancorchè siamo persuasi che una delle due opinioni probabili è assolutamente falsa in sè stessa. E si noti che per levarci da questo dubbio, e dal pericolo di seguire una opinione falsa, non basterebbe nemmeno appigliarci alle opinioni probabilissime, le quali, appunto perchè non sono assolutamente certe, possono anch' esse essere in sè stesse assolutamente false. Ciò poi sarebbe un cadere nel tuziorismo condannato espressamente dalla Chiesa (Vedi la propos. 3 condann. da Aless. VII).

Digitized by Google

Per levare tutti i dubbii e tutti i pericoli di seguire qualche opinione falsa, sarebbe necessario che la Chiesa definisse tutte le questioni controverse fra i teologi; lo che la Chiesa crede di non dover fare. Or mentre ella ci lascia nei dubbii, noi trovandoci in essi, non abbiamo altro appoggio che quello delle probabilità solide, capaci a far colpo sulla mente degli uomini prudenti: siamo d'altra parte certi che la Chiesa è assistita dallo Spirito Santo, e che è assistita tanto in ciò che fa, come in ciò che omette di fare. Quindi siamo ugualmente certi essere volontà di Dio che noi viviamo in questi dubbii, mentre che non li fa togliere da essa che ha costituito colonna e maestra di verità.

Dio vuole che noi eseguiamo la sua santa volontà; ma, come osserva S. Tommaso, non vuole che l'eseguiamo quale è in sè stessa, ma quale a noi viene manifestata; quindi quando non ci consta che cosa da noi voglia, non siamo tenuti ad eseguirla (1, 2, q. 19, a. 10). Le leggi dubbie possono soltanto metterci in dubbio della divina volontà; le sole leggi certe ce la possono veramente manifestare. Pare che non saranno male applicate le parole di S. Paolo: « Non vediamo forse anche nelle cose inanimate, » come nei flauti e nelle arpe, che se non formano suoni distinti, » non si può conoscere ciò che si suona sopra il flauto o sopra » l'arpa? E se la tromba darà una voce incerta, chi si preparerà » alla battaglia? (1ª ai Cor. c. XIV, v. 8-9). » Le leggi dubbie sono come flauti, arpe, e trombe, che dando suono indistinto ed incerto, nulla possono significare.

È da avvertire ancora che, giusta la comune dottrina dei teologi, il consenso di un numero considerevole di uomini prudenti costituisce da per sè una specie di probabilità che si chiama *estrinseca*, la quale basta perchè le opinioni da essa sorrette e sostenute debbano considerarsi come veramente probabili. Ne abbiamo un esempio nell'opinione, la quale insegna che il cristiano prima di comunicarsi debba ritornare dal confessore per manifestargli il peccato incolpabilmente dimenticato nella confessione. Questa opinione, di cui tratteremo a suo luogo, pare che non possa avere probabilità intrinseca di qualche peso; ciò non ostante perchè è sostenuta da moltissimi teologi, ha una probabilità estrinseca che la rende veramente probabile. E questo è, perchè non si può supporre che un' opinione si attiri il suffragio di uomini prudenti, senza una ragione che la renda bastantemente probabile.

Premesse queste cose, pare che sia da conchiudere che non

Digitized by Google

possa mancare ai confessori una regola facile e spedita per conoscere quali sieno le opinioni teologiche veramente probabili, quelle che rendono dubbia la legge che vuol supporsi loro contraria, le opinioni perciò che possono seguirsi nella pratica sicuramente. Questa regola è di OSSERVARE SE QUELLE DATE OPINIONI ABBIANO IL SUFFRAGIO DEGLI UOMINI PRUDENTI, quali senza dubbio sono da supporsi i teologi.

Mettiamo per esempio: voglio conoscere se sia opinione veramente probabile, che il cristiano arrivato ai sessanta anni non resti più obbligato al digiuno. Apro S. Alfonso (Op. M. de Præcep. Ecc. n. 1036), e trovo che ventidue teologi giudicano per lo meno probabile questa opinione: io quindi senza esaminare le ragioni intrinseche che possono trovarsi in favore di questa opinione, giudico che avendo essa il suffragio di ventidue uomini prudenti, sia opinione veramente probabile, la quale si possa seguire in pratica dai sessagenarii, e che perciò renda rispetto ad essi dubbia la legge del digiuno, sicchè più non gli obblighi.

Ciò che si dice di questa opinione, deve dirsi di tutte quelle, sulle quali tace la Chiesa, e che sono sostenute da uomini prudenti, quali, ripeto, sono da supporsi i teologi. Tutte queste opinioni si possono seguire con sicurezza dai confessori e dai penitenti, senza che sieno obbligati a ponderare le ragioni intrinseche che militano in favore di esse; la quale ponderazione per molti sarebbe troppo difficile, e per molti impossibile, od anche pericolosa. Che per molti sia troppo difficile od anche impossibile ponderare tutte le ragioni intrinseche delle varie opinioni teologiche, è chiaro, se si consideri che molti confessori non hanno la profonda cognizione ed acume teologico che si richiederebbe per tale ponderazione. Che per molti poi sia ancora cosa pericolosa, facilmente si conoscerà, ove si consideri che mancando al confessore quell' acume e quella cognizione, probabilmente proferirà un falso giudizio rispetto all' opinione che mettasi a ponderare.

A questo fine gioverà molto studiare la teologia morale sopra S. Alfonso, il quale riportando le varianti opinioni dei teologi, mette per ciascheduna quasi il catalogo degli autori che la difendono; e perciò facilmente si può vedere quali sieno le opinioni che abbiano il suffragio di uomini prudenti, che debbano per questo riputarsi veramente probabili, e sieno quindi tali da potersi ridurre alla pratica con sicurezza.

Il confessore adunque metterà da parte tutte le opinioni già

Digitized by Google

riprovate dalla Chiesa, e le terrà in conto di manifestamente false; metterà pure da parte tutte le opinioni strane, rigettate comunemente dai teologi, e le avrà in conto d'improbabili, o per lo meno di tenuamente probabili, e per ciò da non potersi ridurre alla pratica. Metterà poi da un'altra parte tutte le opinioni che hanno il suffragio di buoni teologi, e queste le avrà tutte in conto di sodamente probabili, e per questo stesso da potersi praticare sicuramente.

E appunto per la pratica sarà cosa di poca importanza che il confessore ponderi tutte le ragioni intrinseche, sulle quali si fondano le diverse opinioni; ragioni che altri persuadono, ed altri non persuadono; che cioè ad altri sembrano gravi e solide, e ad altri leggiere e deboli. E poco gioverà ch'ei resti persuaso essere vera, o più probabile una opinione in concorso di un'altra; imperocchè qualora al confessore apparisse verissima una opinione, per esempio quella che chi trova roba d'altri, non potendone rinvenire il padrone, debba darla ai poveri; ciò non ostante non potrebbe mai avere diritto d'imporre tale opinione ai suoi penitenti. Il suo giudizio e la sua persuasione non potrebbe togliere niente di probabilità all'opinione contraria; quindi il suo penitente sarebbe in pieno diritto di praticarla, e nel caso accennato sarebbe in pieno diritto di godersi la roba trovata senza farne parte ad alcuno.

Il che pienamente concorda con quanto dice S. Alfonso (Hom. Ap. n. 55): *Non possiamo proibire nessuna azione, se non siamo certi ch' essa sia contraria alla fede o ai buoni costumi: Non est prohibenda quæcumque actio, nisi certi simus quod illa sit contra fidem aut contra bonos mores.* In questo senso parla l'Eminentissimo Gousset, dove dice: « Quando si tratta di qui» stioni dubbie e controverse fra dottori tenuti per ortodossi, non » pretenderà (il confessore) di erigere in leggi le sue opinioni » (Vol. 2, n. 511). Similmente il Gury: « Pœnitens habet ius se» quendi opinionem vere et solide probabilem; nec confessarius » ius habet ipsi imponendi proprias opiniones, *etiamsi probabi*» *liores essent.* Confessarius enim *non est iudex opinionum,* quas » pœnitens sequi tenetur, sed tantum *iudex dispositionis* sui pœ» nitentis, ut patet ex Tridentino sess. 14, c. 5. Ita S. Lig. lib. » 6, n. 604, et alii communiter ». (Gury T. 1, n. 78).

Da ciò conseguita che nemmeno trattandosi di S. Alfonso, il confessore deve farsi scrupolo di allontanarsi da qualche sentenza

Digitized by Google

tenuta da Lui come *probabiliore* od anche come certa, se la sentenza contraria ha il suffragio di teologi ortodossi da doversi giudicare sodamente probabile; che anzi non potrebbe mai obbligare il suo penitente a seguire l'opinione del Santo, qualora volesse quegli seguirne una contraria veramente probabile.

Prendiamo a cagione d'esempio le tre controversie, delle quali tratta al capitolo IV del IV precetto. 1.ª Se i pastori d'anime non residenti senza giusta causa, i quali tuttavia credono in buona fede che la giusta causa non manchi, abbiano diritto ai frutti del benefizio o non l'abbiano. 2.ª Se il parroco il quale sta fuori di parrocchia per giusta causa, ma senza licenza dell'Ordinario, lasciando però un idoneo sacerdote che supplisca per lui, possa percepire i frutti del Benefizio. 3.ª Se il parroco impedito alle feste di celebrare la S. Messa, sia obbligato a cercare altro sacerdote che applichi la Messa pel popolo in vece sua. S. Alfonso scioglie queste tre questioni nel senso più rigoroso, sostenendo che il parroco nei primi due casi non possa percepire i frutti del Benefizio; e che nel terzo sia obbligato a fare applicare la Messa festiva in sua vece da un altro Sacerdote. Or non v'ha dubbio che sono probabili sodamente queste opinioni, ossia sentenze teologiche; anzi non v'ha dubbio che al Santo parevano probabiliori e da praticarsi; ciò non ostante poichè le contrarie sono appoggiate da ragioni plausibili e sostenute da uomini dotti, come specialmente confessa egli stesso riguardo al terzo caso, non si potrebbe dire che assolutamente fossero da rigettarsi, nè che il confessore avesse il diritto di negare l'assoluzione a chi volesse giovarsene. Non sarebbe mai possibile, finchè la Chiesa non interponga il suo giudizio, mettere quelle tre sentenze in linea di leggi certe, sicchè le contrarie non si potessero seguire senza colpa. Se al medesimo santo autore si fosse presentato un parroco e gli avesse detto in confessione: essendo io ammalato, non ho potuto applicare la Messa pel popolo in dì festivo e non ho fatto supplire per me da altro sacerdote, nè avrei intenzione di farvi supplire, se il caso si rinnovasse, perchè sono persuaso della probabilità della sentenza contraria, che mi scioglie da questa obbligazione; io credo che per questo il Santo, memore del principio *lex dubia non obligat*, non gli avrebbe negato l'assoluzione.

Questo d'altra parte è ciò che si fa in pratica da tutti i confessori che non vogliono confessare solamente monache o beatine, ma peccatori di ogni genere: ogni volta che vedono che il penitente si

Digitized by Google

adatta a promettere di fare quanto è evidentemente necessario per l'osservanza della legge di Dio e della Chiesa, non si fermano ad insistere sui punti controversi; e pensano che come avranno potuto salvarsi i teologi più benigni insegnando le più miti dottrine, potranno anche salvarsi gli uomini praticandole. È da notare che sarebbe delitto più grave insegnare una dottrina erronea che non sarebbe il praticarla: sarebbe in fatti peccato più grave l'insegnare che il furto è cosa lecita, che non è grave il rubare. Bisognerebbe che il confessore potesse dire al suo penitente: i tali teologi perchè insegnarono questa opinione, si sono dannati: vi dannereste anche voi, praticandola; perciò se volete praticarla, io non vi posso dare l'assoluzione. Non potendo ciò dire, lo deve assolvere.

È perciò che diceva da principio che il trovato ch'io mi sarei sforzato di far rilevare, non era nuovo, ma antico e praticato dai confessori le molte volte; principio che d'altra parte non mi pare tanto espressamente avvertito dai Moralisti da me veduti.

Per la qual cosa mi pare da conchiudere che in confessionale non sieno da fare studii sull'intrinseca probabilità delle opinioni teologiche, per vedere ciò che si ha da permettere o da vietare; ma che invece si debba lasciare che i penitenti seguano, se così vogliono, qualunque opinione non condannata dalla Chiesa, che abbia in suo favore il suffragio di uomini prudenti, quali si devono riputare generalmente i teologi cattolici; voglio dire qualunque opinione tenuta dai medesimi per sodamente probabile.

Dico per altro: *se così vogliono;* perchè quando si conosca essere più salutare all'anima del penitente la pratica dell'opinione più severa, senza dubbio si deve inculcare; posciachè il confessore deve sempre cercare il maggior bene del suo penitente. Peraltro quando il penitente non vuole arrendersi a praticare la dottrina più severa, e dovrebbe altrimenti rimandarsi senza assoluzione, in questo caso il confessore deve estendere fin dove può la sua benignità.

Ed è pure da fare un'altra restrizione importantissima pel caso in cui il confessore conoscesse che la pratica di un'opinione qualunque, anche sodamente probabile, fosse per tornare di grave danno alla salute spirituale del penitente. In questo caso egli è evidente che non potrebbe permettergli a nessun conto di porre in pratica siffatta opinione, fosse pure un'opinione più probabile della contraria. Vi sono delle opinioni benigne in materia del sesto precetto, le quali per se stesse, o per l'autorità dei teologi che le

Digitized by Google

sostengono, saranno pure sodamente probabili; tuttavia se il confessore vede che il suo penitente, il quale vuole praticarle, non lascia di cadere in peccati mortali, gli deve assolutamente vietare di seguire quelle opinioni anche con negargli l'assoluzione. In questo caso non v'ha appiglio sulla legge dubbia, essendovi una legge certissima per cui l'uomo deve assolutamente evitare le occasioni prossime di peccato. A che gioverebbe la probabilità dell'opinione, quando essa fosse incentivo al peccato, e cagione di eterna dannazione?

Tuttavia questa restrizione forse non avrà luogo se non appunto nelle opinioni benigne riguardanti il sesto precetto, le quali sono forse le sole che possano addivenire in pratica occasioni prossime di peccato. Laonde questa restrizione non può vietare che universalmente sia praticabile il principio stabilito, che si possano cioè generalmente seguire le opinioni le quali hanno il suffragio di uomini prudenti, quali sono da riputare i teologi cattolici. Nel decorso poi di questa Operetta si vedrà che tale principio scioglie veramente un gran numero di controversie, e facilita assai l'amministrazione del Sacramento della Penitenza.

In confermazione del gran principio propugnato da S. Alfonso: *lex dubia non obligat*, aggiungerò due ragioni assai concludenti. La prima è del P. Segneri, il quale osserva che se le leggi dubbie potessero mai obbligare, tutte le opinioni probabili, addivenendo, per ciò stesso che sono probabili, altrettante leggi dubbie, tutte avrebbono forza di obbligare. Avverrebbe, dice il Segneri riportato dal Gousset, che tutte le opinioni probabili, che a migliaia si trovano nei libri dei casisti, addiverebbero altrettante leggi. (Vol. 1, n. 82). Lo che anche a prima vista sarebbe un assurdo intollerabile.

L'altra è del medesimo Gousset, il quale osserva che una legge dubbia non rilevando punto più all'ordine morale di quel che rilevi alla religione una rivelazione dubbia, nello stesso modo che niuno può essere obbligato a credere ad una incerta rivelazione, non può essere obbligato ad ubbidire a una legge incerta; e che non essendo più strette le leggi che chiedono il sacrifizio della nostra volontà, di quelle che c'impongono il sacrifizio dell'intelletto per via d'una perfetta sommissione, non s'ha più a temere d'essere infedele a Dio rigettando le leggi dubbie riguardanti la morale, che rigettando le leggi incerte in fatto di dogma. (Vol. 1, n. 81. — Giustificazione della Teol. Mor. di S. Alfonso ecc. cap. 5). Per tanto nella stessa maniera che non siamo tenuti

Digitized by Google

a credere ad un supposto dogma, finchè non ci consti della sua certezza, non possiamo essere tenuti ad ubbidire ad una supposta legge, finchè rimaniamo incerti della sua esistenza.

Che se questa regola di accettare in pratica, e dare libero corso a tutte le opinioni sodamente probabili, tenendo però conto delle sue restrizioni sopra notate, paresse ad alcuno troppo indulgente, ascolti il medesimo Cardinale: « Per la scelta delle opi» nioni, intorno a cui non vanno d'accordo i teologi, i semplici » fedeli possono riferirsi alla decisione di un dottore, di un con» fessore, ch'essi giudichino degno della loro fiducia, che riguar» dino come depositario della dottrina. Qualunque sia questa de» cisione, essa non metterà in compromesso nè la loro salute, nè » la morale, poichè, come si suppone, non si tratta che di que» stioni, le quali non si possono decidere nè con la Santa Scrit» tura, nè con la Tradizione, nè con la pratica generale della » Chiesa, nè con alcuno decreto de' Concilii o della Santa Sede ». (Vol. 1, n. 103). E d'altra parte i semplici fedeli come potrebbero fare diversamente? Dovrebbero tutti studiare la teologia morale per giudicare della maggiore o minore probabilità e sodezza delle varianti opinioni scolastiche?

Potrebbe fare a prima vista difficoltà ciò che il medesimo Cardinale segue a dire colle parole di S. Alfonso: « Quanto ai » confessori, debbono esaminare le ragioni intrinseche di un'opi» nione, eccetto che non presumano prudentemente che sia stata » con maturità esaminata dagli autori gravi da esso loro consul» tati: *indoctus potest sequi opinionem datam a doctis; doctus* » *tamen tenetur examinare rationes, nisi prudenter præsumat* » *ab illis examinatas* ». (n. 104).

A prima vista adunque parrebbe che i confessori dovessero esaminare le ragioni intrinseche delle varie opinioni, contro quello che abbiamo sostenuto; ma se si attenda alle parole *nisi prudenter præsumat ab illis examinatas*, si ha da conchiudere tutto il contrario. Imperocchè, se pur non trattisi di qualche opinione nata adesso, quale sarebbe quell'opinione scolastica, la quale non sia ancora stata esaminata maturamente dai teologi? Siamo pur certi che ormai tutte le opinioni scolastiche furono esaminate, discusse, ventilate accuratamente, profondamente, minutamente, forse anche più del necessario. Per la qual cosa, se pure non trattisi, ripeto, di qualche opinione nata adesso, di cui i teologi non abbiano ancora parlato, dobbiamo non solo presumere, ma credere certissi-

Digitized by Google

mamente che tutte furono esaminate; di modo che i Confessori debbano assolutamente essere sciolti dall'onere di esaminarle essi stessi. Dal che ne segue che le parole dell'Eminentissimo prese dal testo di S. Alfonso confermano fortemente ciò che abbiamo inteso provare; che cioè, quando si tratti di controversie agitate da una parte e dall'altra dai teologi, nei termini, e colle restrizioni sopra notate, i Confessori non sono più tenuti ad esaminare le ragioni intrinseche delle diverse opinioni, ma possono permettere che tutte sieno praticate dai loro penitenti; che anzi i Confessori trapasserebbero i limiti della loro autorità, se si arbitrassero di negare l'assoluzione ai penitenti, quando questi volessero praticarle.

Se poi vi sia a' giorni nostri qualche opinione non ancora bastantemente esaminata dai dotti, io non saprei dire: tuttavia non dubiterei d'affermare che non ve ne sia certamente nessuna, la quale comunemente possa essere meglio esaminata dai Confessori, che dagli autori, che già ne parlarono. Di modo che quantunque si trattasse di un'opinione moderna, i Confessori potrebbero rimettersi al giudizio dei moderni autori che già ne avessero parlato; e quando essa avesse l'appoggio di uomini prudenti, avrebbero a giudicarla sodamente probabile, e perciò da potersi praticare.

Or ciò posto, che diremo dell'asserzione che i confessori debbano esaminare le ragioni intrinseche delle opinioni? Diremo da prima che è una verità astratta distrutta in pratica dalla restrizione che la segue: *eccettochè non presumano* ecc.; lo che in pratica non solo si deve presumere, ma si deve credere, non essendovi in tutto il corso della teologia morale opinione alcuna che non sia già stata maturamente esaminata dagli autori. Poscia soggiungeremo col citato Gousset, non esservi alcuna legge, la quale prescriva di discutere un' opinione che si sa per fermo non esser contraria alla cristiana morale, come si dee credere di tutte le opinioni sostenute da gravi autori, dalla Chiesa non condannate. « Se una tal legge esiste, egli dice, dee essa rinvenirsi in alcun codice; e nè gli autori sacri, nè i Padri, nè i primi Pastori della Chiesa hanno dovuto ignorarla. Ma ei non sarebbe troppo agevole impresa il saper dire da chi e in qual modo sia essa stata promulgata; perocchè nè nella Scrittura, nè nella Tradizione non ne troviamo vestigio ». (Giustificazione della Teologia Morale di S. Alfonso Maria de' Liguori. C. 2).

Qui poi è da toccare una controversia, della quale avrassi a parlare a suo luogo (nota 140); se cioè il Confessore debba

Digitized by Google

dare l' assoluzione al penitente, il quale vuole seguire un' opinione sostenuta come probabile dagli autori, ma giudicata assolutamente falsa dal Confessore medesimo. S. Alfonso, (Hom. Ap. tr. 16, n. 118), fa alcune restrizioni a questo riguardo: tuttavia essendo vero, come insegna il Santo in più luoghi, che il Confessore non è, e non può essere giudice delle opinioni teologiche, pare manifesto che il suo giudizio non possa avere alcun peso quando si tratti di cose controverse, che il suo giudizio sia nullo, e quindi giudizio da non farne caso, quale evidentemente deve essere il giudizio di colui che non ha autorità di giudicare. Al Confessore spetta giudicare delle disposizioni del suo penitente, se meriti cioè o non meriti di essere assoluto; quindi il suo giudizio riguardo alle disposizioni del penitente è giudizio autorevole, di cui si ha da fare gran conto; ma non spettando, e non potendo spettare al Confessore di giudicare delle opinioni teologiche, delle quali può giudicare autorevolmente la sola Chiesa, il giudizio di lui riguardo a tali opinioni non ha alcun peso notevole: tutto al più, se fosse un Confessore assai dotto, il suo giudizio avrebbe l' autorità del parere di un teologo moralista; autorità non mai irrefragabile, e sempre nulla ove trattisi di obbligare alcuno a sottomettervisi. Dal che conseguita non valer nulla davanti al penitente il giudizio del Confessore quando egli giudichi assolutamente falsa una dottrina, che d' altra parte è giudicata vera da molti teologi, e che la Chiesa permette sia insegnata nelle scuole cattoliche; e che perciò il Confessore dovrebbe assolutamente dare l' assoluzione al penitente che volesse seguire qualunque opinione teologica sodamente probabile, la quale frattanto fosse così in disgrazia del Confessore da esser da lui giudicata assolutamente falsa. Anzi il P. Ballerini contempla il caso in cui il penitente non sapesse che l' opinione ch' egli desidera di seguire abbia il suffragio dei teologi; ed asserisce che: « iniquissimum foret pœnitentis » ignorantia ita abuti, ut ipsi imponatur obligatio quæ a Deo le» gislatore non imponitur, et quæ insuper pœnitenti in perditionis » laqueum cedere posset » (Gury, Vol. 1. n. 80. Not, ult.). E a mettere un caso pratico, sia per esempio: un Confessore giudica assolutamente falsa l' opinione che chi trova roba altrui, non potendo rinvenirne il padrone, la possa ritenere per sè, invece di darla ai poveri: questo Confessore avrà il diritto di negare l' assoluzione al suo penitente che voglia ritenersi quella roba? Avrà il diritto d' imporgli la propria opinione? Avrà

Digitized by Google

il diritto di torgli di mano quella roba per darla ad altri? No certamente; ancorchè il suo penitente non conosca che la sua opinione è sostenuta da buoni teologi: *iniquissimum foret pœnitentis ignorantia ita abuti.*

Inoltre fra cento Confessori se ne troverebbero almeno dieci capaci a giudicare delle opinioni teologiche? Per giudicare delle opinioni teologiche e sapere definire quali siano da dirsi leggermente probabili e quali probabili sodamente, è necessario, come abbiamo detto, buon criterio teologico e profonda cognizione delle materie, doti che non sono comuni a tutti i Confessori; dei quali volendosi gran numero nella Chiesa di Dio pel bisogno del popolo cristiano, non si può pretendere che essi comunemente sieno uomini di grande ingegno e di profonda erudizione. Or non pare temerità il dire che di cotali non se ne trovino dieci per ogni cento. Lo che si nota per far rilevare che i Confessori non solo sono mancanti di autorità per giudicare le opinioni scolastiche; ma che inoltre, generalmente parlando, sono anche mancanti di capacità a quell'uopo.

Laonde nuovamente sarà da conchiudere che non sieno i Confessori obbligati a ponderare le diverse opinioni scolastiche controverse fra i teologi, per vedere quali abbiano a permettere e quali a vietare nella pratica; ma che invece, colle avvertenze notate sopra, debbano tutte permetterle ai loro penitenti, se le vogliano praticare. Basterà che le opinioni avendo il suffragio di uomini prudenti, quali si devono riputare i teologi cattolici, si possano riconoscere come sodamente e veramente probabili; e ciò rigorosamente parlando secondo i principii di S. Alfonso.

Tuttavia forse alcuno vorrà ancora obbiettare: Qui si confondono gli uomini prudenti con tutti i teologi moralisti, molti dei quali non sono certamente degni di quella lode. Si vorranno in fatti chiamare uomini prudenti certi teologi, veri *lassisti*, che snervarono il santo rigore della morale cristiana, e che per amore di benignità e condiscendenza verso l'umana debolezza insegnarono dottrine, le quali meritarono di essere condannate dalla S. Sede? Diremo che tali teologi si possano riconoscere per uomini prudenti, di modo che le opinioni da essi sostenute si debbano avere in conto di sodamente probabili, appunto perchè le hanno essi sostenute?

L'obbiezione ha molto più di speciosità che di forza. In fatti a chi spetterà dare sentenza di *lassismo* ai teologi cattolici? Se

Digitized by Google

concederemo a ciascuno l'autorità di caratterizzare come lassisti, secondo che taluni fanno, tutti quelli che propendono per le opinioni benigne, dovremo pur concedere a ciascuno l'autorità di caratterizzare come *rigoristi*, secondo che fanno altri, tutti quelli che propendono verso le opinioni severe: ma è chiaro che in questo sentenziare v'ha riprovevole arbitrio ed abuso. Se bene si osservi, non potremo chiamare *lassisti* se non quelli che sostennero e seguirono il principio condannato già dalla Chiesa, che *si possano seguire le opinioni anche tenuamente probabili.* Da questo principio non possono dimanare che dottrine veramente *lasse*, e perciò assolutamente da riprovarsi. Per ugual modo non avremo diritto di condannare come *rigoristi* se non coloro i quali tennero la dottrina diametralmente opposta, condannata pure dalla Chiesa, che *non si possa seguire l'opinione nemmeno probabilissima*, dalla quale dottrina devono di necessità derivare conseguenze eccessivamente rigorose.

Or questi teologi degni veramente di essere giudicati *lassisti* e *rigoristi*, sono assai pochi; e i loro nomi figurano assai raramente presso gli autori di morale che si hanno alle mani: se vi figurano, ciò ha luogo in senso di riprovazione delle loro opinioni o eccessivamente larghe o eccessivamente strette. Essi vanno esclusi senza dubbio dal numero degli uomini prudenti, i quali colla loro autorità possano rendere sodamente probabili le opinioni scolastiche.

Che se si volesse parlare nello stesso senso, e appellare *lassisti* quei teologi, i quali sostennero non principii ma opinioni particolari, che in seguito furono condannate dalla Chiesa, troppo manifesto sarebbe il torto che loro si farebbe. Un autore di morale che ha principii riprovevoli, non può essere autor buono e prudente; le sue dottrine necessariamente devono essere infette del vizio dei principii dai quali procedono; ma quello che ha principii sani, deve giudicarsi e prudente e buono, e sane devono riputarsi generalmente le sue dottrine, quantunque per effetto dell'umana debolezza alcuna volta trascorra in qualche errore. Gli eruditi in teologia conoscono che negli stessi santi Padri si trovano proposizioni insostenibili, e alcune pure che furono in seguito condannate dalla Chiesa. Per questo daremo taccia a quei Padri di uomini imprudenti, di cattivi autori, che non abbiano più autorità nella Chiesa di Dio? Non già; noi veneriamo que' santi Padri giusta il loro merito, e compatiamo in loro l'umana

Digitized by Google

debolezza, per cui o in un punto o in un altro presero qualche abbaglio, quando, non avendo ancora parlato la Chiesa, quell'abbaglio poteva essere, ed era veramente senza colpa. Lo stesso dobbiamo fare riguardo ai teologi moralisti, i quali prima della condanna insegnarono come probabili certe opinioni, le quali dalla condanna fatta dopo furono chiarite improbabili e false; opinioni ch' essi per i primi avrebbero riprovato, se fossero sopravvissuti alla condanna stessa.

Se pel fatto d' esser caduti in errore perdessero i teologi la loro autorità, non sapremmo quali teologi rimarrebbero autorevoli. Quando S. Agostino, e S. Alfonso de' Liguori scrivevano le loro ritrattazioni, con ciò stesso confessavano di credere d' aver errato: in fatti le verità non si ritrattano, nè si possono ritrattare; si ritrattano gli errori. Diremo dunque che S. Agostino e S. Alfonso dopo avere scritte le loro ritrattazioni, abbiano perduto la loro autorità? che non meritino più di essere ammessi nel numero degli uomini veramente prudenti, che rendono sodamente probabili le opinioni da loro sostenute?

Laonde è da conchiudere che, eccettuati gli autori, i quali per avere abbracciato e seguito principii falsi, o per vero lassismo o per vero rigorismo, sono maestri di dottrine riprovevoli o per l' uno o per l' altro eccesso, autori rari e che non hanno alcun peso presso i Moralisti che sono alle mani del Clero; gli altri teologi cattolici, i quali hanno seguito buoni principii, non ostante che sieno caduti in qualche errore, devono annoverarsi fra gli uomini prudenti capaci a rendere sodamente probabili le opinioni da essi sostenute: s' intende sempre quelle opinioni, che la Chiesa, non avendole ancora condannate, permette che liberamente sieno dibattute nelle scuole.

E pare eziandio da conchiudere che i Confessori, senza credersi obbligati a ponderare da per sè le varie e diverse opinioni scolastiche, possano considerare come veramente e solidamente probabili le opinioni che hanno il suffragio dei buoni teologi, sebben e altri buoni teologi sostengano le opinioni contrarie; e che quindi possano ridurre alla pratica quelle opinioni, permettendo di seguirle ai loro penitenti. Nel concorso di queste opinioni diverse, per es. nel concorso dell' opinione accennata di sopra, che insegna, *l' inventore della roba d' altri, non potendo rinvenirne il padrone, potere ritenerla per suo uso,* e della contraria che insegna *quella roba doversi dare ai poveri o doversene fare altro uso pio;* nel

Digitized by Google

concorso di queste due opinioni, la legge che *debbasi dare ai poveri* ecc. rimarrà una legge dubbia, sicchè l'inventore resta padrone di fare di quella roba ciò che più gli aggrada. In questo modo, quantunque certe quistioni speculative non sieno forse per finire mai più, finiranno certo le liti pratiche, le quali unicamente hanno vera importanza. Il conflitto speculativo rimarrà nei volumi dei teologi, e la pace pratica si avrà nei confessionali.

Aveva appena terminato di scrivere questa qualsiasi Dissertazione, quando il ch. P. Antonio Ballerini della Compagnia di Gesù si compiaceva spedirmi una sua Dissertazione *sul Sistema morale di S. Alfonso de' Liguori*, letta in occasione della solenne apertura degli studii nel Collegio Romano, ov'è professore di Teologia Morale (nel 1863); e poichè, oltre il merito intrinseco singolare che mi sento obbligato a riconoscervi, appoggia validissimamente quanto asseriva sul principio, con sua benigna venia la pongo in questo luogo.

DE

MORALI SYSTEMATE S. ALFONSI DE LIGORIO

DISSERTATIO

Nemo sane diffitebitur, insigni benignissimi Dei beneficio adscribendum esse, quod in miserrima illa opinionum invicem pugnantium colluvie, quæ a duobus retro sæculis scholas theologiae moralis fœdis agitare cœpit dissidiis, quæque diris etiam premebat angustiis eos plurimos, qui certa quapiam tutaque norma indigent ad animarum regimen et ad sua cuique fidelium præscribenda officia, datum sit aliquando ad manus habere Beatissimi Alfonsi de Ligorio scripta; quæ non modo ab eximiis Auctoris dotibus, sed, quod longe maioris momenti est, ab Apostolicæ Sedis iudicio tam singularem commendationem mutuata sunt.

Colluviem dixi a duobus retro sæculis emersam. Nam licet, quod ipsa fert disciplinæ indoles, dissensio quæpiam, imo et multa in moralibus quæstionibus definiendis nunquam non exstiterit; licet inter se dissidentes non solum scriptores passim, sed et Scholarum magistros ac duces, quin et ipsos Ecclesiæ Patres reperiamus; attamen recentioris tantummodo, quam dixi, ætatis singularis ac propria fuit calamitas, ut quoddam e Belgio et mox e Galliis Scriptorum genus erumperet, qui ut suis ipsorum ad illud usque tem-

Digitized by Google

pus inauditis placitis faciliorem viam sternerent, sententias passim in Scholis receptas ceu morum corruptelas, opinionum varietatem ceu artem versutiamque novas regulas in pravæ cuiusvis cupiditatis gratiam procudendi, Doctores demum ipsos, quos in contemptum Casuistas vocabant, solemne habuerint traducere ceu totidem cæcos duces, qui christianam plebem per tenebricosum iter in imum barathrum detraherent.

Quæ quidem cum incitatissimo stylo tum voce tum calamo prædicarentur, acerrimis ubique intermixtis declamationibus, atrocibusque conviciis, quæ ex vehementi puræ doctrinæ affectu et laxitatum implacabili odio extorta videri possent; cumque insuper hæc eadem perpetuo iterarent, ingeminarentque alii haud pauci, non sane scelesti illorum consilii participes, sed partim eorundem exemplo incaute abducti, partim factionum studiis acti, partim simulato illo purioris doctrinæ revocandæ studio decepti; mirum sane, quam dura ac prorsus intoleranda conditio maneret illorum plerosque, quos necessitas aut ecclesiasticas excolendi disciplinas, aut sacra exercendi ministeria in Sacramenti Pœnitentiæ præsertim administratione ad subeundnm hoc onus sane gravissimum, quæstiones scilicet morales versandi, compellebat; quos quidem innumeris perplexitatibus angi, perpetuis ambagibus implicari, molestissimaque ad singulos prope gressus trepidatione in via eiusmodi tenebris obsita afflictari necesse erat.

Porro quod in difficillimis hisce rerum adiunctis cælitus oblatus nobis vir fuerit, eruditione iuxta ac sanctitate conspicuus, qui primo quidem reiectis scholæ, in quam inciderat, præiudiciis, contemptis deinde præpotentis adversæ factionis clamoribus, ferreum iugum infringere et excutere ausus sit, ac doctrinas, quas catholicæ Scholæ veluti per manus transmiserant, magna saltem ex parte redintegrare, suumque Doctoribus immerita infamia adspersis honorem restituere feliciter sit aggressus; quod eius cœptis ita Apostolicæ Sedis faverit iudicium, ut qui hunc sequatur ducem, a formidoloso illo laxitatis terriculamento immunis iam esse possit, ac debeat; quod tanta, inquam, tamque insperata rerum conversio subito facta fuerit, quis, rogo, non fortunatissimum id dixerit, insignisque beneficii loco ac sane divini habendum esse non arbitretur?

Quæ cum ita sint, atque adeo cum tantopere intersit genuinas S. Alfonsi sententias probe internoscere, ubi præsertim de summis quibusdam principiis agatur, ad quæ necessario plurimæ exi-

Digitized by Google

gendæ veniant quæstiones; nihil sane utilius officioque meo accommodatius, nihil etiam vobis, qui singulari Beatum Virum cultu et obsequio prosequimini, gratius fieri a me posse existimavi', quam ut in solemni hac studiorum instauratione mentem S. Alfonsi inquirendam mihi proponerem circa summum, omniumque fœcundissimum in theologia morali principium, cuiusmodi videlicet sit genuinum ipsius morale systema. Et argumenti quidem indoles, ac vestra humanitas, auditores ornatissimi, spem faciunt, fore ut benevolis vos animis auribusque orationem meam excipiatis.

Illud porro statuendum initio est, vel inter studiosissimos S. Alfonsi non unam fuisse omnium de morali ipsius systemate sententiam. Quandoquidem nonnemo existimat, S. Alfonsum nova quadam incessisse via eaque media inter duo systemata, quæ catholicas Scholas tunc temporis dividebant; cumque alii licitum haberent usum opinionis probabilis ac minus tutæ, probabiliore et simul tutiore relicta (qui quidem vulgo *probabilistæ* audiebant); alii vero licitum negarent usum opinionis minus tutæ, nisi gravioribus præ opposita niteretur rationibus (qui porro vocabantur *probabilioristæ*); mediam inter eos S. Alfonsi sententiam statuunt, eamque *moderati probabilismi* nomine designant, quasi nempe docuerit, tunc solum partem minus tutam teneri posse, quum tutior, quæ stat pro lege, aut paris aut proximae probabilitatis esset, ac illa quæ libertati obsecundet. *Doctrina hæc* (inquit vir præclarissimus et de morali disciplina plane benemeritus) *nuncupatur in scholis systema morale probabilismi moderati, et consequenter probabilistæ moderati vel æquiprobabilistæ vocantur, qui illud tuentur. Probabilismi moderati usum tam firmiter, tam aperte, tam constanter et copiose propugnavit S. Alfonsus de Ligorio...., ut ipse eiusdem quasi pater et auctor habeatur* (1). Cui sententiae vel ipse S. Alfonsi breviator Neyraguet adhæret (2) cum Eminentissimo Gousset (3), aliisque; e quibus Anonymus quidam Gallus (4) fidenter affirmat, benigniorem illam sententiam, quæ probabilistis tribuitur, a S. Alfonso fuisse imo oppugnatam. Ita quidem illi.

At vero hoc ipsum est, quod alii iure merito non modo in dubium vocari, sed plane a veritate alienum ostendi posse arbi-

(1) Petrus Scavini, Th. mor. Tr. I. D. II. C. III. A. II. q. 4.
(2) De Consc. Cap. 4. moral. Syst. n. 3.
(3) Theol. moral. Traité De la Consc. Chap. V. Tom. I. n. 98.
(4) In Appendice *De Probabilismo*, quæ prostat ad calcem Tomi XI eius collectionis a Migne editæ, quæ inscribitur *Cursus completus theologicus* Cap. 2, art. I.

Digitized by Google

trantur. Quæstio, ut facile videtis, Auditores humanissimi, critica est; nec alio sensu eam modo in animo est attingere; at simul eiusmodi eam esse, ut maximi habenda sit momenti, nemo, puto, inficiabitur, quando ex apostolicæ Sedis, ut diximus, iudicio sola S. Alfonsi auctoritas efficit, ut non solum absque censura, sed etiam absque ullo laxitatis periculo vel suspicione opiniones eius, intimis etiam rationibus minime perspectis, amplecti et in praxim, ut aiunt, deducere tuto liceat.

Quod itaque in hanc rem facit maxime et sedulo haberi præ oculis debet, illud est, Beatum Alfonsum sententiæ illi, quam probabilistis vulgo tribuunt, calculum olim suum plane adiecisse; quin et eamdem omni argumentorum genere communire et confirmare studuisse. Quam in rem ea quidem nunc mitto, quæ ipse disputavit in dissertatione neapolitanæ editioni anni 1749 inserta, cui titulum fecit: *Dissertatio pro usu moderato opinionis probabilis in concursu probabilioris:* ubi hanc, quam dixi, doctrinam et perpetuo appellat *sententiam nostram*, et multis rationibus corroborat, quas *validissimas* dicit, atque ab argumentis adversariorum vindicat ac tuetur.

Magis diserta sunt, quæ S. Alfonsus habet in ampliore Dissertatione sexennio post, idest. an. 1755, editioni alteri neapolitanæ præfixa. Nam cum thesim primo ita statuisset (1): *Ultimam benigniorem et communissimam (sententiam) probandam aggredimur, nempe licitum esse uti opinione probabili etiam in concursu probabilioris pro lege, semper ac illa certum et grave habeat fundamentum;* sic deinceps aperit, quo in pretio eamdem thesim habeat (2): *Dicimus, quod nostra sententia, nempe quod liceat sequi opinionem probabilem pro libertate, relicta probabiliori, est longe probabilior, sive probabilissima, imo moraliter seu lato modo certa: id patet ex argumentis supra expositis.*

Quæ quidem argumenta postquam S. Alfonsus breviter ibidem recensuit, hoc etiam mox subdit: *Adde his potissimum argumentum sub initium propositum, nimirum quod si sententia benigna fuisset falsa, minime quidem communiter a Doctoribus undique fuisset recepta, ut vere recepta fuit, aut saltem Ecclesia eam non tolerasset, permittendo, quod animæ communiter per hanc perditionis viam, ut adversarii clamitant, a talibus cœcis ducibus deceptæ inciderent.*

(1) N. 3. — (2) N. 52.

Digitized by Google

Denique de argumentis ipsis, ac de thesis suæ ratione fidentissime eiusmodi fert iudicium: *Hæc argumenta singula valent moralem certitudinem nostræ sententiæ ostendere; tanto magis simul coniuncta. Ad formandam enim certitudinem moralem alicuius sententiæ non requiritur, ut Auctores oppositam tenentes omni ratione adhuc levi careant; sed sufficit, si sententia illa, omnibus perpensis, ita vera appareat, ut contrariæ vix supersit apparentia veritatis, vel ut contraria non videatur satis probabilis.*

Beatum ergo Alfonsum approbantem habemus eas Doctrinas, quibus ipsum recentiores isti infensum prædicant; neque approbantem habemus dumtaxat, sed eas insuper tradentem tanquam communissimas, atque a doctoribus plane receptas: quin imo etiam propugnantem tanquam probabilissimas, imo moraliter certas, adeo ut opinioni oppositæ vix aliquam veritatis speciem aut probabilitatem tribuat. Neque id ab eo factum intelligimus obiter, seu ut græculi aiunt ὡς ἐν παρόδῳ, materiam attingente; verum quum ex professo eam pertractat, quum data opera quæstionem late agitat, quum diuturnis iteratisque studiis illam versat, quum denique momenta omnia utriusque opinionis librat, adversæque partis, qua in prima institutione eius animus occupatus fuerat, præiudicia exuit, ultroque in contraria mutat.

Hinc enimvero pronum est concludere, antequam S. Alfonsus traduci queat ceu novi auctor systematis, quod medium incedens inter duas oppositas sententias, utramque excludat et damnet, plane ostendendum esse, sententiam, quam defenderat. eum deinceps reiecisse ac damnasse; eoque firmioribus atque evidentioribus argumentis id evincatur oportet, quo manifestius constat, ita eum illi sententiæ adhæsisse, ut ipsam tamquam certam haberet ac vindicaret.

Porro tum anonymus Gallus, quem memoravi, tum alii cum eo affirmant id quidem, ac veluti notum habent; attamen omnino nulla, nedum graviora quæpiam, quibus idipsum evincant, argumentorum momenta depromunt. Contendi contra omnino potest, nihil reapse in S. Alfonsi operibus occurrere, quod eum a prima illa sententia aliquando discessisse suadeat.

Et sane inspiciatur, quæso, *elenchus ille* 99 *quæstionum, quæ auctor* (verba sunt tituli elencho præfixi ad calcem Operis) *post primam neapolitanam editionem, rebus ad seduliorem trutinam revocatis, reformavit.* Inspiciatur et alter *elenchus* 26 *quæstionum* priori ibidem subnexus hoc titulo: *Adduntur aliæ recentes re-*

Digitized by Google

tractationes opinionum, quæ in præcedenti editione recensebantur In quo quidem elencho retractatas reperies opiniones non modo ex præcedentibus Theologici Operis editionibus, sed etiam ex recentioribus opusculis, cuiusmodi sunt *Praxis Confessariorum*, *et Examen Ordinandorum*. Atqui in tam prolixa retractationum duplici serie, retractatam sententiam, quam acerrime ab eo in duabus illis neapolitanis editionibus propugnatam vidimus, invenies nuspiam. Et tamen non de peculiari aliqua hic agebatur opinione, *quam* (ut eiusdem S. Alfonsi verbis (1) utar) *Ecclesia prudentiæ caussa sæpe tolerat;* sed de doctrina, *quæ* (ut pergit) *importat cunctarum conscientiarum directionem circa omnes particulares casus; unde, si falsa esset, universi populi christiani deceptio invecta fuisset.* Quonam igitur pacto S. Alfonsus ad præcavenda incommoda, quæ a prioribus Operis sui editionibus timebat, diligentissime quidem recensuisset vel levioris momenti reculas, præcipuum adeo doctrinæ caput, e quo tot tamque gravia mala profluere possent, tacitus præterisset?

At enim, dicet quispiam, nihil opus fuisse, ut retractationum catalogis hanc quoque emendationem S. Alfonsus insereret; quando in editione anni 1773 (2), atque etiam in postrema Bassanensi, quæ inter omnium manus versatur, doctrinam, de qua sermo est, reprobavit, suæque huius sententiæ rationes non tacuit. Siquidem ad quæstionem: *An licitum sit sequi opinionem minus probabilem, relicta probabiliori, quæ stat pro lege,* plane respondet negative. *Ubi veritas* (inquit (3) inter alia) *clare inveniri nequit, tenemur amplecti saltem opinionem illam, quæ propius ad veritatem accedit, qualis est opinio probabilior.* Ita quidem nonnulli ex recentioribus, qui novum S. Alfonso systema affingunt.

Verum (quod sane dolendum est) non satis isti videntur advertisse, quibusnam limitibus thesim hanc suam S. Alfonsus constringat; quum ex horum inspectione planum alioquin esset concludere, sententiæ, quam communissimam ipse dixerat, quamque uti moraliter certam defenderat, alteram hanc thesim ne minimum quidem adversari.

Hanc ille ita enunciat (4): *Dico primo, quod si opinio, quæ stat pro lege, videatur CERTE probabilior, ipsam omnino sectari*

(1) Dissert. ann. 1755, n. 10.
(2) Dissert. de uso moderato opinionis probabilis n. 2.
(3) System. moral. init. in edit. Bassan.
(4) Init. System. moral. in Bassan. Edit.

Digitized by Google

tenemur, nec possumus tunc oppositam, quæ stat pro libertate, amplecti.

Porro advertatur sedulo vox illa CERTE, scite omnino tum in Ratisbonensi, editione anni 1846 per R. P. Michælem Haringer curata, tum in stereotypis editionibus Belgica et Taurinensi, rotundis, seu, ut aiebant maiores nostri, italicis litteris impressa: hac quippe germen resolvendæ quæstionis includitur. Et quidem vocis istius sensum haudquaquam nos nobis confingimus, sed ex ipso S. Alfonso haurimus. Quod autem hæc quidam videantur penitus ignorasse, facillima iis venia tribuitur, postquam e prædictis editionibus, Ratisbonensi, scilicet, Belgica et Taurinensi constat, in editione Bassanensi, ad cuius exemplar plurimæ aliæ deinceps excusæ sunt quæ omnium vulgo manibus tenebantur, paragraphum, in qua hæc explicatio continetur, avulsam ac sublatam fuisse, atque insuper ad istam aliasque fraudulentas mutilationes tegendas, paragraphorum etiam numeros, a S. Alfonso appositos ac sæpius in progressu Operis citatos, fuisse in ea dissertatione suppressos.

Sensa itaque sua S. Alfonsus, ut in memoratis editionibus legitur, sic explicuerat (1): *Dixi CERTE probabilior; quia dum opinio pro lege est* certe et sine ulla hæsitatione *probabilior, tunc opinio illa non potest esse nisi notabiliter probabilior.* Ex mente igitur S. Alfonsi sensus thesis est, non licere usum opinionis pro libertate, quando opposita pro lege et *certe* et *sine ulla hæsitatione,* atque adeo *notabiliter* est probabilior: seu, ut idem cum Eusebio Amort loqui mavult (2), quando opinio pro lege est *evidenter et notabiliter probabilior.* Quem quidem sensum diserte et integre alias aperuerat, cum in editione anni 1773 sic thesim eamdem proposuit (3): *Dico igitur, non licere sequi opinionem minus probabilem, cum opinio, quæ stat pro lege, est notabiliter et certe probabilior.*

Porro ex eiusdem S. Alfonsi mente eiusmodi probabilior opinio iam sententiæ *moraliter certæ* æquipollet. Sic enim ipse prosequitur paragrapho illa (4) a Bassanensibus, ut diximus, intercisa: *Tunc enim opinio tutior non est amplius dubia (intelligendo de dubio stricte sumpto), sed est moraliter aut quasi moraliter certa, cum pro se fundamentum certum habeat, ipsam*

(1) Dissert. de usu moderato opinion. prob. n. 56.
(2) Cit. Dissert. n. 70.
(3) Dissert. De usu moderato opinion probabil. n. 2.
(4) In edit. Ratisb., et stereotyp. Belg. et Taurin. n. 56.

Digitized by Google

esse veram. Quod iisdem prope verbis legere est in editione anni 1773 (1): *Tunc enim opinio tutior non est iam dubia..., sed est moraliter aut quasi moraliter certa.* Et huc sane faciunt etiam ea, quæ in opere *Homo Apostolicus* ita scribit (2): *Ut dicatur vere probabilior, requiritur, ut aiunt Gonzalez et Pattuzzi cum aliis antiprobabilistis, ut opinio sit manifeste verisimilior operanti cum excessu notorio etc.* Atqui neminem latet, Gonzalez ad hoc postulare, ut eiusmodi iudicium et *firmum* et *non fluctuans* et *absque prudenti formidine de opposito* esse debeat (3); et, ut ex antiprobabilistis a S. Alfonso generatim allegatis vel unum memoremus, Antoine (4) iudicium exigit *moraliter certum*, adeo ut *excludat dubitationem et formidinem rationabilem errandi.*

At vero quando opinio, quæ pro lege militat, tanta rationum firmitate polleat, ut pro moraliter certa queat haberi, omnemque oppositi prudentem formidinem excludat, manifestissimum est, adversam opinionem, quæ pro libertate facit, nulla solida probabilitate posse fulciri. Quod quidem ipsissimum consectarium Beatus quoque Alfonsus ex præmissa illa probabilioris opinionis notione sic deducit disertis verbis (5): *Unde fit, quod opinio minus tuta remanet tenuiter aut saltem dubie probabilis.* Quod iterum docet in illa postremæ editionis paragrapho a Bassanensibus detruncata (6): *Unde fit* (inquit) *quod opinio minus tuta, quæ certo fundamento caret, remaneat aut tenuiter aut saltem dubie probabilis.* Id ipsum cernere est in Opere, cui titulus *Homo Apostolicus* (7): *Quando* (ait) *opinio pro lege est CERTE probabilior, tunc lex non est amplius dubia...., sed est moraliter certa; ubi e contrario opinio minus probabilis, quæ favet libertati, tale habet fundamentum... ut remaneat tenuiter vel saltem dubie probabilis.*

Quæ cum ita sint, quis enimvero contendat, S. Alphonsum, dum hæc statueret, explodere voluisse sententiam, quam catholicæ Scholæ docebant, quamque ipse operosius propugnaverat? Hæc nimirum pro certo habet, opinionem libertati faventem, utut mi-

(1) Dissert. de usu moderato opin. probab. n. 2.
(2) Tract. de Consc. n. 29. Edit. Taurin. an. 1829.
(3) Tyrsus Gonzalez, ut ex ipso opusculi sui titulo patet, probandum sibi assumit, *ut quis licite possit sequi opinionem probabilem faventem libertati adversus legem, omnino necessarium esse et sufficere, quod... opinio illa ipsi appareat.. vel unice verisimilis, vel verisimilior quam opposita..., ac idcirco ab ipso iudicetur vera iudicio absoluto, firmo, et non fluctuante.*
(4) De Consc. cap. 4, q. 4 resp. 2.
(5) Dissert. de moderato usu opinion. probab. n. 2, edit. an. 1773.
(6) System. moral. n. 56 Edit. Ratisbon. ac stereotyp. Belg. et Taurin.
(7) Tract. 1, cap. 3, n. 31.

Digitized by Google

nus probabilem, solido tamen fundamento sic inniti, ut etiam præ probabiliore opposita vere et solide probabilis permaneat. Neque alio sensu illam ipse S. Alfonsus, ut vidimus, proposuerat, inquiens: *Benigniorem et communissimam sententiam probandam aggredimur, nempe licitum esse uti opinione probabili etiam in concursu probabilioris pro lege, semper ac illa certum et grave habeat fundamentum*. Contra vero sententia, quam postea refellit, adstruit, opininionem libertati faventem omni solida probabilitate destitui. Manifestum est igitur, doctrinam benignam, quam S. Alfonsus ceu communissimam prius defenderat, toto cælo ab ea differre, quam impugnandam posterius assumpsit. Ergo per hallucinationem dumtaxat, eamque gravissimam, S. Alfonso affingitur, vel quod communem probabilistarum, uti aiunt, sententiam postea damnaverit, vel quod a pristina sua sententia ipse aliquando recesserit.

Inde autem hæc hallucinatio videtur profecta, quod nonnulli minus caute ad quamlibet maiorem probabilitatem ea trastulerint, quæ statuerat S. Alfonsus de maiori quodam dumtaxat et insigniori probabilitatis excessu, nempe quod oppositæ opinioni probabilitatem demat. Atqui a mente S. Alfonsi id prorsus alienum est, quippe qui nunquam senserit aut docuerit, generatim solidam cuiuspiam opinionis probabilitatem, licet minorem, ex maiori oppositæ interire. *Falsum est* (inquit S Alfonsus) (1) *maiorem probabilitatem elidere minorem, nisi quando minor illa probabilitas ex eodem principio hauriatur, vel nisi opinio probabilior habeat pro se tam convincens argumentum, ut contraria vere improbabilis vel non amplius certo et graviter probabilis remaneat. Secus tamen dicendum, si excessus non est notabilis, et probabilitas opposita ex diversis principiis, ut fere semper accidit in opinionum concursu, vim accipiat; tunc enim opinio minus probabilis gravi sua probabilitate minime destituitur*. Idque confirmat definitio *probabilioris* opinionis, quam et in ipsa postrema editione tradit (2): *Probabilior est*, inquit, *quæ graviori nititur fundamento, sed etiam cum prudenti formidine oppositi, ita ut contraria etiam probabilis censeatur*. Quod autem in istiusmodi definitione S. Alfonsus asseruit, centies facto ipso per totum Opus confirmat. Nihil enim tibi frequentius occurret, quam ut asserta maiore alicuius opinionis probabili-

(1) Dissert. scolastico-moralis pro usu moder. opinionis probabilis in concursu probabilioris, n. 13, edit. an. 1755.
(2) Tract. de Consc. n. 40.

Digitized by Google

tate, alterius quoque aut etiam duarum aliarum opinionum probabilitatem astruat aut defendat. Quum igitur S. Alfonsus generatim solidam probabilitatem non neget opinioni, cui opponatur probabilior, palam est, thesim, quæ obiicitur, de solo illo probabilitatis excessu intelligendam esse, qui opinionem seu potius sententiam moraliter certam efficit.

Illud unum inquirendum hic superesset, cur ergo S. Alfonsus, qui causam opininionis minus probabilis in concursu probabilioris pro lege stantis tam studiose et luculenter in prioribus suis elucubrationibus propugnaverat, in postremis tamen disputationem suam quæstionis huius inter duas opiniones fere æque probabiles limitibus circumscripserit.

De quo cum multa dici possint, temporis tamen angustiæ me cogunt, ut brevissimo responso utar, quod S. Alfonsus suis ipse verbis suppeditat in posterioribus ann. 1757 et 1763 editionibus, quodque in rem præsentem facit maxime; videlicet perstare se quidem in pristina sententia de concursu minus probabilis opinionis cum probabiliori pro lege: malle se tamen tunc eiusmodi controversia abstinere, lectoremque eam noscendi cupidum ad Doctores remittere. Sic ille (1): *Probabilistæ putarunt, licitum esse usum opinionis solide probabilis in concursu æque probcbilis ac etiam probabilioris.... De hac autem ultima sententia, quod liceat sequi opinionem minus probabilem, relicta probabiliori, iam diximus, quod cum hæc quæstio undique ab Auctoribus agitetur, apud ipsos observari potest* (2).

Se nihilominus ab illorum sententia non recedere, qui hoc quoque licitum affirmabant, sic in Præfatione totius Operis ad lectorem diserte fatetur (3): *Non autem hic mens mihi est loquendi de quæstione illa, an liceat sequi opinionem minus probabilem in concursu probabilioris: quæ quidem quæstio per duo fere sæcula et præcipue nostra ætate labores tot sapientum exhausit; quorum ii, qui acriore calamo scripserunt* (manifeste hæc eos spectant, qui S. Al-

(1) De usu moderato opinionis probabilis, n. 1, edit. ann. 1757, et 1763.
(2) In utraque editione ann. 1757, et 1763, n. 3, de his Doctoribus sic loquitur: *Admittunt usum opinionis probabilis in concursu probabilioris, et asserunt, hanc benignam sententiam esse communem, ut dicunt Suarez, Castropalaus, Medina, Sporer, Pelbartus, Bonacina, Ponlesinus cum Card. Sfondrato, Card. de Lugo, Card Toledo, et Abelly, qui citat pro hac sententia Isambertum, Du-Vallium, Gammachæum (Doctores sorbonicos), cum Christiano Lupo, qui defendit, hanc sententiam tenuisse etiam maiores nostros, cum Summis Pontificibus, et Ecclesiam catholicam semper eam permisisse.*
(3) Id edit. ann. 1757.

Digitized by Google

fonsum hac eadem de causa acerbius exagitaverant) *minus, meo iudicio, veritatis detegendæ finem, quem intendebant, sunt assecuti... Præscindo igitur ab hac quæstione; sed tantum dico* (et hæc probe notentur) *me ignorare, quomodo possint reiici ut improbabiles opiniones illæ quæ aliquo gravi non carent fundamento verisimilitudinis vel auctoritatis, et contra oppositis sententiis nulla assistit infallibilis auctoritas aut evidens ratio, quæ de veritate convincere possit*: quasi nempe diceret, suo quidem iudicio semper teneri et deduci in praxim posse opinionem gravi fundamento innixam, ubi pro opposita nulla adest ratio, quæ moralem certitudinem inducat.

Beatus Alfonsus igitur in postremis editionibus omittit quidem quæstionem de concursu opinionis minus probabilis cum probabiliori; at omittit præscindendo, ut ait, non autem recedendo ab iis, quæ docuerat; quin et adversariorum acerbis diatribis nihil se commotum, et pristinæ sententiæ dimittendæ nullam hactenus sibi allatam idoneam rationem diserte profitetur. Nullum igitur immutatæ sententiæ ex ea omissione prodit argumentum.

Cæterum haud ægre intelligitur, cur eam controversiæ partem prætermittendam, lectoresque amandandos ad auctores, qui eam pertractent, S. Alfonsus censuerit. Quis enim innumeras tricas ignorat, quibus facilem pandit aditum ea quæstio, præsertim si in litigiosos forte, ac multo magis si in adversarios incidas æquiatis temperantiæque expertes? Quis nesciat, quot etiam calumniis a nsam eadem disputatio præbuerit? Neque sane alia de causa, quam ut eiusmodi calumniis iret obviam, inauditam illam thesim S. Alfonsus protulit, *non licere usum opinionis minus probabilis, ubi pro lege stet opposita certe ac longe probabilior:* quam quidem controversiam, quemadmodum eam explicari ab ipso iam vidimus, de tam insigni videlicet probabilitatis excessu, qui partem alteram moraliter certam efficiat, alteri solidam omnem probabilitatem adimat, nisi temporum adiuncta, in quæ Beatus Vir incidit, perspecta nobis essent, mirari satis nunquam possemus. Quorsum enim eiusmodi thesis proponebatur? Nemo profecto sanæ mentis, ut cum Dominico Viva loquar (1), docuit aut docere potuit, homines prudenter ac licite operari, si opinione nullatenus probabili nitantur, cuiusmodi nihilominus adversarios, uti diximus, hæc S. Alfonsi thesis impugnat. Verum sin minus expu-

(1) Ad Prop. III. Innoc. XI, n. 7.

Digitized by Google

gnandi hostes, qui nuspiam exstabant, at certe S. Alfonso declinanda invidia fuit, et os illis, si fieri posset, obstruendum, qui communi sententiæ, obiecto illo laxitatis monstro ceu legitimo eiusdem consectario, calumniabantur, non secus ac superiori sæculo eadem calumnia ipsi doctrinæ impacta iam fuerat. Nihil ergo mirum videri debet, si ab hac controversiæ parte in posterioribus editionibus abstinendum prudenti consilio S. Alfonsus duxerit; eo vel magis quod cum nervis omnibus contendebat, propugnabatque, licitum esse usum opinionis probabilis cum æque probabili pro lege concurrentis, probe perspiceret, se satis superque omissam quoque partem tueri. Data enim alicuius opinionis minori quidem, vera tamen ac solida probabilitate, atque adeo data ratione vere gravi, qua negari possit, aliquam legem existere, eo ipso iam valet conclusio, quod eiusmodi lex, cum dubia sit, vi obligandi destituatur.

Et hæc quidem omnia unice ad solvendam quæstionem criticam de Beati Alfonsi mente dicta velim. E quibus tamen duplex vobis, qui theologiæ morali operam navatis, emolumentum præsto est; alterum theoreticum, ut noveritis, morale systema, quod *æqui probabilis* seu *moderati probabilismi* dici solet, quatenus cum anonymo illo Gallo accipitur ceu repugnans benigniori sententiæ, aliis quibusvis, non vero Beatissimo Alfonso quasi auctori tribuendum esse; illam autem benigniorem sententiam, a qua, uti ostendimus, nunquam recessit, neque cum alia laxa, quam postremis elucubrationibus impugnavit, neque cum *moderato* illo *probabilismo*, qui levem aliquem in alterutra opinione probabilitatis excessum patiatur, confundi ullatenus posse: alterum practicum, ut ab omni laxitatis suspicione, et quidem Sedis Apostolicæ iudicio, et vos et eos omnes immunes putetis, qui cum genuinas alias S. Alfonsi doctrinas, tum etiam benignam communissimamque veterum sententiam de probabilis usu opinionis et retinere et in praxim deducere, nihil aliter sentientibus de existimatione detrahendo, voluerint.

Cæterum, ut orationi meæ satis iam prolixæ finem tandem imponam, ex hucusque disputatis alius quoque fructus colligi posse videtur ab iis potissimum, qui in re morali aliorum sese auctoritate regi malunt, quam rationum momentis ac vi: nulli nimirum in ea re diligentiæ parci oportere, ut genuinæ Doctorum sententiæ exquirantur: ne, si secus contingat, error eo perniciosior invalescat, quo amplior est dignitas nominis, quo temere obtenditur.

Digitized by Google

TRATTATO II.

DELLE LEGGI.

CAPITOLO I.

DELLA NATURA DELLA LEGGE.

17. La legge si definisce: *recta agendorum ratio*, la retta ragione di ciò che dee farsi; e non differisce dal precetto se non in questo che la legge si dà alle comunità, il precetto invece a persone particolari. — La legge si divide in *eterna, naturale* e *positiva*. La *legge eterna* è la ragione della divina sapienza che prescrive agli uomini le regole del loro operare. Questa poi in quanto si manifesta agli uomini mediante il lume della ragione, si appella *legge naturale*. — La legge *positiva* è quella che non è dettata dalla legge naturale, ma tuttavia le è conforme. Essa o è posta da Dio, e dicesi *divina*, che riguarda per es.: i precetti dell' Evangelio rispetto ai sacramenti: o è posta dagli uomini, e dicesi *umana*, che si suddivide nella *legge delle genti*: *ius gentium*, e racchiude le leggi accolte dal consenso di tutti i popoli; per es.: che le cose che non hanno padrone sieno del primo che le occupa, cioè di chi le prende pel primo: in *legge ecclesiastica*, che contiene tutte le leggi e canoni della Chiesa; e finalmente in *legge civile*, che contiene le ordinazioni emanate dai reggitori de' popoli pel governo e pel bene dei medesimi.

18. Affinchè la legge abbia forza di obbligare fa bisogno che sia: 1. *onesta*, cioè conforme alla religione. 2. *giusta*, che non offenda i diritti dei sudditi. 3. *moralmente possibile*, che cioè non sia di troppo difficile eseguimento. 4. *utile*, s' intende al bene pubblico. 5. *necessaria*, la quale provveda a qualche male frequente ad accadere. 6. *manifesta*, cioè chiara per essere intesa. 7. *promulgata*, cioè notificata alla comunità, od almeno alla maggior

Digitized by Google

parte di essa. — Le leggi Cesaree e quelle dei Principi soggetti in qualunque modo all' imperatore si devono promulgare in tutte le città metropoli delle provincie. — Le leggi Pontificie e dei Principi non soggetti all' impero, giusta la sentenza più comune e più probabile, non fa bisogno che sieno promulgate in ciascuna provincia. Le pontificie basta che sieno promulgate in Roma, e le civili nella capitale. Si eccettuano probabilmente le leggi pontificie che invalidano qualche contratto valido di sua natura, o tolgono qualche giurisdizione: queste leggi si eccettuano pel danno che ne verrebbe a coloro che le ignorassero. Tuttavia tale eccezione non può aver luogo rigugardo alle pene inflitte contro i Chierici male ordinati, nè contro i Vescovi male ordinanti, e nemmeno riguardo alle leggi che rendono nullo alcun atto per mancanza delle richieste solennità. — Quanto alle leggi Cesaree, perchè esse obblighino, si ricerca lo spazio di due mesi dalla loro promulgazione; lo che probabilissimamente si richiede ancora per tutte le altre leggi.

19. Le leggi giuste devono accettarsi dal popolo; tuttavia se vanno in desuetudine per dieci anni, probabilmente lasciano di obbligare, come insegnano più autori. — Sebbene il popolo che non accetta la legge ecclesiastica, od anche la civile, commetta peccato, ciò non ostante, se la maggiore e più sana parte della popolazione non l'avesse accettata, nè il Superiore avesse instato per la sua osservanza, più autori insegnano che gli altri restano disobbligati dall' osservarla. Si dice *gli altri*, perchè i primi peccarono certamente. — Insegnano pure che probabilmente non obblighi la legge, se il popolo supplica per la sua abolizione, e il Principe non insta per la sua osservanza.

CAPITOLO II.

DELL' OBBLIGAZIONE CHE INDUCE LA LEGGE.

20. Le leggi altre sono *precettive*, che obbligano in coscienza; di modo che chi le viola, commette peccato: altre *penali*, che obbligano alla sola pena che stabiliscono: altre *miste*, le quali obbligano alla colpa insieme ed alla pena. — La legge *precettiva* obbliga sotto pena di colpa grave, se è grave la materia della stessa legge: tuttavia è sentenza più probabile che il legislatore possa obbligare in questo caso anche sotto pena di colpa leggiera.

Digitized by Google

Non potrebbe fare il contrario, cioè obbligare sotto pena di peccato mortale quando fosse leggiera la materia della legge; eccettuandosi però il caso, in cui il fine inteso nell' emanazione di quella legge in materia leggiera, fosse un fine di grave importanza. — Chi viola la legge in materia leggiera, ma con grave scandalo, o con grave disprezzo della legge, cioè con disprezzo formale, che è quando si viola per non volersi ad essa soggettare, pecca gravemente: altrimenti si deve dire se la viola per negligenza, per impeto d' ira, o per qualche altra passione; ancorchè ciò avvenga frequentemente.

21. Si può conoscere se la legge obblighi sotto pena di colpa grave dai seguenti indizii: 1. Se la materia della legge è grave per sè stessa. 2. se la consuetudine così interpreta la legge. 3. se le parole della legge dieno a conoscere la gravità della cosa, per es.: *comandiamo in virtù di santa obbedienza.* 4. se al precetto si aggiunga una grave pena, qual sarebbe una censura da incorrersi pel solo fatto, cioè *latæ sententiæ.* Quando si usano le parole *fate, astenetevi*, essendo queste parole ambigue, è da vedere dalle circostanze se sieno precettive, o se importino sola esortazione. — Più probabilmente una legge che comanda alcuna cosa, e insieme ingiunge la pena ai trasgressori, apparisce che sia legge mista, ed obblighi perciò alla colpa ed alla pena.

22. Le leggi umane possono *direttamente* proibire o comandare atti esterni da doversi compiere occultamente; gl' interni invece possono imporli o vietarli solo *indirettamente,* in quanto cioè hanno connessione necessaria cogli atti esterni comandati, per es.: la buona disposizione della coscienza necessaria a far bene l' annuale confessione. — Comunemente si nega che la legge umana obblighi con grave danno, tranne il caso in cui l' osservanza sia necessaria al bene pubblico, ovvero la trasgressione volga in disprezzo della fede, o dell' autorità della Chiesa (V. Nota 3). — È più probabile che la legge umana tolga anche l' obbligazione naturale. In fatti abbiamo leggi, le quali rendono invalidi per mancanza di alcune solennità i testamenti, i quali per sè avrebbero avuto il loro valore; e v' è pur la legge che disobbliga i figli di famiglia dal pagare il danaro che si sono fatti dare ad imprestito.

23. Mi è lecito mettere una causa, mediante la quale io mi sottragga dall' obbligazione della legge: per es.: onde non essere obbligato dimani a sentir Messa, posso recarmi oggi in un luogo dove domani non sia obbligo di ascoltarla. Non m' è però lecito

Digitized by Google

mettere una causa, la quale mi scusi dalla legge, senza però sottrarmi in pari tempo dalla obbligazione della medesima: per esempio, non posso intraprendere un grave lavoro al fine di essere scusato quel giorno dal digiunare. (V. Nota 4). — Quando si dubita se una legge esista, oppure se una qualche particolarità sia inchiusa nella legge, non siamo obbligati alla legge, nè a quella particolarità. Lo stesso insegnano molti Dottori pel caso che siavi dubbio se la legge sia stata promulgata.

24. Gli scomunicati, e i detenuti in carcere, i quali possono facilmente ottenere l'assoluzione, e la libertà per ascoltare la santa Messa alle Feste, sono tenuti a procurarsi l'una e l'altra; se invece non possono ottenerla se non difficilmente, non vi sono tenuti, perchè questo sarebbe impedimento rimoto. Vi sarebbero poi senza dubbio obbligati, se si trattasse di compiere al precetto pasquale, che è precetto ecclesiastico insieme e divino. — Quando v'ha dubbio se la legge sia accettata, oppure se il Superiore in possesso della giurisdizione sia legittimo, o se eeceda nel comandare, se la legge sia giusta, o se la cosa per essa comandata sia lecita, siamo obbligati ad osservarla. Fanno però i Dottori una limitazione pel caso che la legge fosse anche nociva, o d'una eccedente gravezza, o di grave molestia. — Quando si dubita se la legge contenga un precetto, o piuttosto un' esortazione, se obblighi sotto colpa grave o leggera, se obblighi soltanto sotto alcuna pena, od anche sotto colpa, è da tenere la sentenza più mite.

25. Le pene spirituali, come sono le scomuniche, le sospensioni non comminatorie, come pure le irregolarità e gli impedimenti del matrimonio, s'incorrono prima di ogni sentenza. Lo stesso dicasi delle pene inabilitanti, o privative di qualche diritto da acquistarsi, eccettuato per queste ultime il caso in cui il reo fosse obbligato ad eseguire tal pena con infamia, come sarebbe la pena di essere privato di voce attiva e passiva in materia di elezioni. Deve poi affermarsi il contrario delle pene che privano di qualche diritto già acquistato, perchè in questo caso si richiede per lo meno la sentenza che dichiari il delitto; e ciò anche quando la pena fosse stata imposta da incorrersi pel solo fatto, *ipso facto*, senza alcun' altra dichiarazione da farsi. La qual cosa deve pur dirsi di quelle pene, la cui esecuzione sia pel reo assai amara e difficile, per es. andare in esiglio. — Se la pena è condizionale *sine qua non*, obbliga anche avanti la sentenza che dichiari il delitto. Pertanto i Parrochi e i Canonici non residenti, i Beneficiati

Digitized by Google

che non recitano le Ore, non acquistano i frutti del Benefizio; e chi è provveduto di un Benefizio con cura d'anime, se dentro l'anno non si ordina sacerdote, resta privato del Benefizio.

26. Le pene inflitte dietro la falsa presunzione del fatto non obbligano nemmeno dopo la sentenza, e non vi è obbligo di eseguire la sentenza stessa se non *per accidens*, cioè per evitare lo scandalo, cosicchè si può all'occasione fare l'occulta compensazione; se invece sono inflitte dietro una falsa presunzione di diritto, obbligano dopo la sentenza. Pertanto se falsamente fosse provato che un tuo animale ha recato un qualche danno, non saresti mai obbligato a risarcirlo, se non *per accidens*, come si è detto; lo saresti invece veramente dopo la sentenza, se l'avesse recato in realtà, sebbene senza tua colpa. — È dubbio se le pene convenzionali apposte ai contratti obblighino avanti la sentenza del giudice. (V. Nota 5).

27. Non si richiede di necessità lo stato di grazia per soddisfare alle leggi: quindi in istato di peccato si soddisfa al precetto della Messa, del divino Uffizio, e all'obbligo della penitenza sacramentale. — Quando si fa l'opera comandata, si soddisfa alla legge ancorchè manchi l'intenzione di soddisfarvi. Tuttavia si richiede l'intenzione almeno implicita di soddisfare, quando si tratti di voti, di giuramenti, o della penitenza ingiunta dal Confessore: per lo che colui il quale memore della sua obbligazione, applicasse a un altro fine l'opera, per es. la preghiera, non soddisferebbe al voto, alla penitenza ecc. — Colui che in giorno di festa sente Messa senza sapere che sia festa, soddisfa all'obbligo; similmente chi ascolta la Messa, purchè l'ascolti bene, pel solo timore di essere altrimenti castigato dal padrone o dal padre; di più vi soddisfa, ancorchè non volesse soddisfarvi. In questo caso peccherebbe per la mala volontà, ma non sarebbe obbligato ad ascoltare un'altra Messa. — Nello stesso tempo alcuno può soddisfare a precetti diversi con atti compossibili, per es. ascoltare la Messa festiva e recitare le Ore canoniche. — Con un solo atto si può soddisfare a più precetti riguardanti la stessa materia, diretti allo stesso fine. Si devono però eccettuare i precetti in materia di giustizia, e quelli che hanno motivi diversi. Pertanto occorrendo il S. Natale in Domenica, non vi è obbligo d'ascoltare che una sola Messa. Non si potrebbe però soddisfare al digiuno d'una vigilia e al digiuno ingiunto per penitenza, con un digiuno solo, perchè il motivo è diverso. Tuttavia se la penitenza fosse di digiunare per un mese, occorrendo in esso una vigilia, non vi sarebbe obbligo, passato

Digitized by Google

che fosse, di fare un digiuno di più. — Chi trasgredisce con un solo atto diversi precetti dati da diversi legislatori, riguardanti la stessa materia, e per lo stesso motivo, commette un solo peccato; ma deve dirsi altrimenti se i motivi sono diversi. Per es. chi commette un omicidio proibito anche dal Vescovo con censura, commette un solo peccato; chi lascia il digiuno in giorno di vigilia, cui si è obbligato anche con voto, fa due peccati.

Nota 3 al n. 22.

Sulla trasgressione della legge comandata in disprezzo della Fede o della Chiesa.

Potrebbe avvenire che un padre incredulo dicesse a' suoi figliuoli: voglio che mangiate di grasso in venerdì, appunto in disprezzo del Papa, della Chiesa ecc. Sarebbe egli da dire in questo caso che a nessun costo potrebbero essi mangiare di grasso? Pare che no; imperocchè se essi rispondessero: padre, noi mangiamo il grasso, perchè non ci date altro; quindi ne mangiamo, perchè in questo caso ci è lecito mangiarne, non vi sarebbe più da parte loro alcun disprezzo, ma anzi farebbero essi una protesta contro il disprezzo. Similmente se un nemico della fede ci minacciasse la morte quando in disprezzo della nostra Religione non volessimo mangiar grasso, rompere il digiuno ecc., qualora rispondessimo: noi mangiamo perchè in caso di necessità ci è lecita l'una e l'altra cosa, non vi sarebbe più alcun disprezzo, anzi si farebbe vedere che si riconosce la legge della Chiesa, e non si osserva per la buona ragione che non ci obbliga con tanto danno e pericolo.

Nota 4 al n. 22.

Sull' impedimento posto all'osservanza della legge.

Dicono alcuni che colui il quale nei primi giorni della settimana si partisse dal suo paese per andare in un altro dove prevedesse che nella Domenica seguente non potrebbe ascoltare la S. Messa, non commetterebbe peccato; che però commetterebbe peccato, se partisse negli ultimi giorni, specialmente al sabbato, eccetto che se partisse avendovi grave causa. La qual cosa sosteneva il Gury contro il Suarez, Lacroix ed altri; ma vedo che si è ritrattato nella edizione di Roma (Vol. I, n. III). Io osservo che, tolto il caso che partisse dal suo paese precisamente a quel fine di non

Digitized by Google

poter ascoltare la Messa nella domenica seguente, nel quale caso peccherebbe ancorchè partisse al lunedì; tolto questo caso, in qualunque giorno partisse, compreso il sabbato, per qualunque causa lecita, non si saprebbe come condannarlo di peccato, e perchè non è certo che la Chiesa, la quale obbliga il cristiano ad ascoltare la Messa quando si trova in luogo dove può ascoltarla, lo obblighi similmente a fermarsi ivi perchè la ascolti, e perchè in caso diverso sarebbero da condannare di peccato, lo che non si fa, tutti i naviganti, i quali senza grave bisogno intraprendono i loro viaggi negli ultimi giorni della settimana. Pare adunque che l'opinione contraria tenuta dal Suarez, dal Lacroix ecc. sia ben probabile, e tale da potersi seguire in pratica, giusta il principio: *lex dubia non obligat.*

Nota 5 al n. 26.

Sulle pene convenzionali.

Essendo dubbio che le pene convenzionali apposte ai contratti obblighino prima della sentenza del giudice, non si potrebbe costringere il penitente a subirle prima di tale sentenza. Tuttavia bisognerebbe eccettuare il caso in cui fosse preceduto l'accordo di non doversi aspettar la sentenza; come pure è da eccettuare il caso, in cui la parte avesse mancato al patto senza alcuna ragione, e volesse aspettare la sentenza del giudice pel fine di godere d'una mora ingiusta pel pagamento.

CAPITOLO III.

DI COLORO CHE POSSONO FAR LEGGI.

28. Le leggi civili possono soltanto essere emanate da coloro i quali hanno dominio supremo, quali sono i Re, le Repubbliche, i Principi, i quali non hanno chi loro sovrasti. Le Comunità suddite, cioè le associazioni di cittadini, possono soltanto formarsi alcuni statuti, ai quali i membri si obblighino per contratto; e possono fare anche dei precetti, sempre però rivocabili dall'Autorità suprema. — Le leggi civili che riguardano i buoni costumi obbligano in coscienza, semprechè non sieno espressamente emendate dal Gius canonico. — Le leggi ecclesiastiche possono essere emanate dal Papa, e dal Concilio Generale confermato dal Papa; lo che si dice per far conoscere che altrimenti le leggi del Con-

Digitized by Google

cilio non avrebbero forza di obbligare tutta la Chiesa. Sono poi emanate dal Concilio nazionale, provinciale, diocesano, per la nazione, per la provincia, per la diocesi. I Vescovi non possono fare leggi propriamente dette senza il consiglio dei sacerdoti della loro diocesi; e morto il Vescovo, passa l'autorità di comandare al Capitolo della Chiesa cattedrale.

29. Le Epistole pontificie, le Risposte o Dichiarazioni hanno forza di legge, sebbene non sieno inserite nel corpo del Gius, sempre però che sieno promulgate a modo di leggi. — Le dichiarazioni delle Sacre Congregazioni Romane obbligano per quei casi particolari, per li quali son fatte. Sono da preferirsi alle opinioni dei Dottori; ma probabilmente non obbligano in generale, se non lo dichiari espressamente il Pontefice. (V. Nota 6.) — Le decisioni della Ruota Romana hanno minore forza per obbligare. E v'ha dubbio se le Regole della Cancelleria obblighino fuori della Curia Romana. (Se vi è dubbio che obblighino, vuol dire che non obbligano).

Nota 6 al n. 29.

Sulle Decisioni e Risposte delle Sacre Congregazioni di Roma.

I Decreti e le Dichiarazioni della S. Congregazione dei Riti sono considerate come Oracoli Pontificii e quindi hanno forza di vere leggi. (Vedi il Gury, t. 1, n. 130). Dice questo Autore, essere comunissima sentenza che obblighino pei *casi simili*. Tuttavia ciò non si potrebbe provare con argomenti irrefragabili; quindi pei *casi simili* non potrebbero considerarsi come leggi certe; e perciò, in sostanza, rimanendo leggi dubbie pei *casi simili*, non potrebbero avere per essi l'autorità delle leggi certe, che sole certamente obbligano. Non v'ha poi dubbio che ciascuno sia obbligato ad osservare i decreti e le dichiarazioni della Congregazione dei S. R. qualora vi sieno le clausole: *ab omnibus servetur — servari ab omnibus mandavit* etc. Allora obbligano evidentemente pei casi simili. (V. *Hom. Apost.*, tract. XV, n. 87).

È poi da notare che spesso sono citate dagli autori dichiarazioni ossia decisioni delle S. Congregazioni di Roma, altre emanate per autorità pontificia con decreto generale, ed altre emanate come risposte particolari date ai richiedenti. Delle quali ultime, altre sono di provata autenticità, ed altre no, non essendo esse conosciute so non perchè si riferiscono da quelli autori.

Digitized by Google

È chiaro che le prime hanno forza di legge ed obbligano tutti i fedeli.

Le seconde, della cui autenticità consta bastantemente, obbligano come precetti particolari coloro per cui sono state emanate; ed è pur chiaro che, essendo risposte particolari, non possono avere forza di leggi che obblighino tutti i fedeli. Tuttavia partendo esse da un consesso di uomini dotti, designati e autorizzati dalla Chiesa a proferire giudizio sulle materie dubbie ed oscure, tali decisioni sono rispettabilissime e da farne gran conto pei *casi simili*. Per altro non sarebbe peccato operare in contrario; perchè non può essere peccato dove non sia legge o precetto che veramente obblighi.

Quelle poi, della cui autenticità non consta, hanno poca forza, e non sarebbe prudenza seguirle ciecamente; imperocchè non potendosi avere certezza della genuinità delle parole della dimanda e della risposta, non ci può constare abbastanza della mente della Sacra Congregazione. Alle volte i Dottori, anche gravi, mancano di accuratezza nel riferire le autorità riportate da altri; e talora le riferiscono come le tengono a memoria, nel che è facile prendere abbagli. Quindi sarebbe anche imprudenza seguirle senza verificarle autenticamente, dove potesse esservi qualche pericolo di nullità; per es., se si trattasse d'impedimento di matrimonio.

Che sarebbe in fine a dire di quelle Risposte della Sacra Penitenzieria che a' giorni nostri passano di bocca in bocca e si dicono mandate al tale Vescovo, al tal altro, al tale Senatore, al tale Deputato, risposte non mai vedute da nessuno, e che se si dicono vedute da questo o da quello, verificando poi la cosa, si trova nè quello nè questo averle vedute mai; risposte, per quanto si può capire, inventate o almeno scambiate e frantese? Di queste senza dubbio nessun uomo prudente deve fare alcun caso; e quando taluno le cita e se ne fa forte a prò delle proprie opinioni, saviamente se ne può negare l' esistenza.

Ecco poi l'elenco delle Congregazioni e Tribunali di Roma:

1. La Congregazione del Concilio, che ha autorità di spiegare e interpretare il Concilio di Trento. 2. Dei Vescovi e Regolari, che tratta le cose che li riguardano. 3. De Propaganda fide, che s'interessa della propagazione della Fede in tutto il mondo. 4. Dei Sacri Riti, che tratta le cose riguardanti la sacra Liturgia, e la Beatificazione e la Canonizzazione dei Santi. 5. Dell' Indice, che proibisce i libri cattivi. 6. Del S. Uffizio, che giudica delle cause di eresia e d'irreligiosità. 7. Delle Indulgenze e delle Reliquie,

Digitized by Google

che scioglie le questioni e dubbi che possono insorgere in questa materia. 8. Dell'Immunità, cui si riferisce ciò che riguarda l'immunità reale ovvero personale e locale. La Penitenzieria, la Dataria, la Cancelleria sono tre tribunali appellati di grazia. La Rota Romana è Tribunale contenzioso. La Penitenzieria assolve dai peccati e censure riservate al Papa, dispensa dai voti, dalle irregolarità e dagli impedimenti occulti di matrimonio. La Dataria dispensa dai pubblici. (Vedi Gury, t. I, n. 126, 127).

CAPITOLO IV.

DI COLORO I QUALI SONO OBBLIGATI ALLE LEGGI.

30. Ogni uomo nasce e rimane soggetto alla legge naturale. L' infedeli non sono obbligati alle leggi della Chiesa. I fanciulli prima dell' uso della ragione, come pure i pazzi, non sono soggetti ad alcuna legge umana. Gli ubbriachi, quei che dormono, i pazzi aventi molti lucidi intervalli, quando sono nel loro parosismo, e gli ignoranti la legge, sono scusati dall' adempirle. I primi si possono indurre a trasgredire le leggi ecclesiastiche; non già i secondi. Non si può indurre nessuno a trasgredire la legge naturale. — (V. Nota 7). — È cosa dubbia se i fanciulli, i quali hanno già certamente acquistato l' uso della ragione avanti i sette anni, sieno obbligati alle leggi della Chiesa. È probabile che non vi sieno obbligati, tolto il precetto dell'annua confessione, quando fossero caduti in peccato mortale, secondo che spiega la Glossa del canone *Omnis utriusque*, e tiene la sentenza comune dei teologi (Vedi Op. Gr. lib. III, n. 270. V. Nota 8). — I Legislatori sono tenuti ad osservare le leggi da essi emanate, almeno sotto colpa veniale, pel buono esempio di cui son debitori verso dei sudditi. Se poi si trattasse della tassazione dei prezzi e del valore dei contratti, vi sarebbero obbligati senza dubbio sotto pena di colpa grave.

31. Chi si trasferisce in qualche luogo con animo di fermarvisi perpetuamente, ivi contrae *vero domicilio*. Se alcuno sta in un luogo per una notevole parte dell' anno, vi contrae il *quasi domicilio*. Si giudica che alcuno ivi abbia vero domicilio dove abita per tempo notabile, trasferendovi la maggior parte dei suoi beni; o dove fabbricò o comprò una casa per abitarvi; e dove abita da dieci anni senza dare indizio di volerne partire, o dove

Digitized by Google

espressamente dichiara di volere abitare per sempre. — È sentenza più comune e più probabile che il pellegrino non sia obbligato alle leggi del luogo dove arriva, nè a quelle della patria da dove partì; ma soltanto alle leggi di gius comune. È tenuto però nei luoghi dove trovasi alle leggi ivi vigenti riguardanti i contratti, e le cose, dice il Gury, necessarie al bene comune. (V. Nota 9). — È sentenza più probabile e più comune che il Vescovo non possa dispensare i pellegrini dai voti, se non abbiano già contratto il quasi domicilio nella sua diocesi: in fatti in caso diverso non sarebbero suoi sudditi. (Ciò non ostante è anche probabile che possa dispensare, supponendo il tacito consenso dell'Ordinario dei pellegrini. Vedi Gury, T. I, n. 116, e la Nota del Ballerini).

Nota 7 al n. 80.

Sull' obbligo che hanno gli eretici di ubbidire alle leggi della Chiesa.

Sebbene gli eretici, pel battesimo che hanno ricevuto, sieno veri sudditi della Chiesa, e perciò di diritto obbligati all'osservanza delle sue leggi; ciò non ostante, come osserva il Gury (T. I, n. 92), quando le trasgrediscono non si dee dire che pecchino: » In praxi non videntur peccare; quia fere nesciunt, se ex con» ditione sua ad servandas has leges teneri, etiamsi forte neces» sitatem et obligationem ingrediendi catholicam Ecclesiam iam » cognoscant ».

Oltre che sarebbe pur da vedere se la Chiesa abbia intenzione di obbligarli. Si potrebbe mai credere che quando la Chiesa proibisce ai fedeli la lettura dei libri perniciosi che contengono errori contro la fede, abbia intenzione di vietarne ugualmente la lettura agli eretici? Il Superiore prudente non intende mai di estendere i suoi comandi a coloro tra i suoi sudditi, che conosce evidentemente disposti a conculcarli e a disprezzarli. Altro è che la Chiesa abbia diritto di comandare a tutti i cristiani, compresi gli eretici; ed altro è che comandi a tutti in realtà. Che cosa potrebbe aspettarsi la Chiesa pei comandi dati agli eretici, se non certissime trasgressioni e peccati, senza un'ombra di bene e di vantaggio? È perciò che parrebbe doversi dire, che la Chiesa non fa leggi se non per quelli che riconoscono la sua autorità, cioè pei cattolici; e che solo questi intende di obbligare ad osservarle.

Quindi per la pratica è da notare, che ritornando al seno

Digitized by Google

della Chiesa gli eretici, non si dovrebbe esigere che si confessassero di non avere ascoltato la Messa alle Feste, di non avere digiunato la quaresima, ecc. Certamente farebbe loro cattivo senso il vedersi costretti ad accusarsi e pentirsi di ciò che non sognavano nemmeno che per essi potesse essere materia di peccato.

Nota 8 al n. 30.

Se i fanciulli che hanno l'uso della ragione prima dei sette anni, sieno obbligati alle leggi della Chiesa.

Essendo cosa dubbia che i fanciulli non ancora arrivati ai sette anni, i quali però mostrino di avere già pieno e libero l'uso della ragione, sieno obbligati alle leggi della Chiesa, come si può vedere nell'*Hom. Apost.*, n. 37, e nell'Opera grande lib. 1, n. 193, e lib. 3, n. 270 e 1012, ne viene di conseguenza ch'essi certamente non vi sono obbligati. Essendo riguardo a loro dubbia l'obbligazione di quelle leggi, sono per essi leggi dubbie, e per ciò senza forza per obbligarli.

Inoltre milita in favore della sentenza che non obbliga tali fanciulli all'osservanza delle leggi ecclesiastiche, la fortissima ragione di S. Tommaso, il quale dice: *Legislator attendit ad id quod communiter et in pluribus accidit.* (2. 2. q. 147, a. 4). Or poichè comunemente e nel maggior numero dei casi, i fanciulli non hanno prima dei sette anni quell'uso di ragione, che richiedesi perchè uno sia obbligato alle leggi, non è da supporre che la Chiesa voglia obbligarveli prima che arrivino a quella età.

L'opinione poi di S. Antonino che i fanciulli non sieno obbligati alle leggi ecclesiastiche prima dei dieci anni, almeno pei nostri tempi, è assolutamente da riprovarsi, perchè contraria alla comune opinione dei teologi, e al comunissimo sentire dei fedeli. Forse ai tempi del Santo v'era in pratica maggior indulgenza, come v'ha tuttavia quanto alla Comunione, la quale stando alla legge dovrebbe pure darsi ai sette anni, ma stando alla pratica si differisce ai dieci, ai dodici, e anche talora a qualche anno di più. Tuttavia è da osservare che generalmente parlando è un abuso troppo riprovevole differire la Comunione ai dodici, ai tredici anni, e così privare i fanciulli degli effetti del SS. Sacramento fino a quella età. (V. la Nota 48).

Digitized by Google

Nota 9 al n. 31.

A quali leggi sieno obbligati i pellegrini.

I pellegrini non sono obbligati alle leggi del luogo dove hanno il loro abituale domicilio; perchè quando trovansi fuora di esso, non sono più entro quella sfera e quei termini ai quali soltanto si estende la legge. Non sono neppure obbligati alle leggi del luogo nel quale sono di passaggio; perchè la legge non ha azione se non sopra i sudditi del legislatore che l'ha emanata: or è chiaro che i pellegrini non avendo quivi nè domicilio, nè quasi domicilio, non possono considerarvisi come sudditi. Quindi i pellegrini non sono soggetti se non alle leggi di gius comune; che è quanto dire, alle leggi che obbligano i cristiani di qualunque luogo.

Tuttavia una consuetudine universale, come dice il Cardinale Gousset (vol. I, n. 166), concede ai pellegrini di godere dei privilegi del luogo dove si trovano. Quindi i forestieri che nei primi giorni di quaresima si trovano in Milano, non sono obbligati al digiuno.

CAPITOLO V.

QUALI CAUSE SCUSINO DALLA TRASGRESSIONE DEL PRECETTO.

32. Come abbiamo veduto parlando della coscienza, dalla trasgressione della legge scusa l'*ignoranza*, quando sia invincibile. — Scusa il *timore* d'un male, se si eccettuino i precetti naturali negativi; per es. quello di non fornicare. Quando però non si potesse evitare lo scandalo pubblico, o il disprezzo della legge, non saremmo scusati nè anche dalla trasgressione d'un precetto positivo umano. Per tanto nemmeno pel timore della morte potremmo mangiare di grasso in venerdì, se vi fossimo costretti in disprezzo della fede cattolica. (V. Nota 3.). Per lo contrario col pericolo della vita non saremmo obbligati a restituire il deposito, nè a soddisfare al voto. — Scusa l'*impotenza*. Tuttavia se il precetto è di cosa divisibile, e l'impotenza avverasi rispetto ad una sua parte solamente, siamo obbligati ad adempierlo per quella parte che possiamo. Per es. il Sacerdote che non può recitare intiero l'Uffizio, deve recitarne quella parte che può. Se invece alcuno avesse fatto voto d'un pellegrinaggio a Roma, sapendo di non potere arrivarvi, non sarebbe tenuto a fare una parte del viaggio. Vedi la proposizione 54 condannata da Innocenzo XI.

Digitized by Google

CAPITOLO VI.

DELLA DISPENSA DALLA LEGGE.

33. Se il Superiore dispensa dalla legge senza un giusto motivo, pecca. Tuttavia se fosse Superiore primario, che avesse autorità di legislatore, probabilmente non peccherebbe che venialmente. Il suddito poi che si servisse di tal dispensa, probabilmente non peccherebbe. (V. Nota 10). — Quando la causa per la dispensa sia dubbiamente giusta, il Superiore può dispensare. — Se la causa addotta per ottenere la dispensa è falsa, la dispensa rimane nulla. Quando essendosi addotte varie cause, tra le quali una falsa, v'ha dubbio se da questa principalmente sia stato mosso il Superiore a concedere la dispensa, pensano i Dottori ch'essa dispensa sia valida. Lo stesso dicasi se tra le cause false addotte ve ne sia una vera sufficiente alla giustificazione della dispensa.

34. La dispensa ottenuta dietro l'esposizione di una causa falsa, si chiama *orretizia;* quella poi che s'è ottenuta per aver taciuto ciò che doveva necessariamente esporsi, si chiama *surretizia.* — Generalmente parlando può impetrarsi la dispensa in favore di chi la ignori o la rifiuti; purchè poscia venga da lui accettata. Le dispense della S. Penitenzieria devono impetrarsi dal penitente, o da un di lui consanguineo fino al quarto grado, oppure dal Confessore. — Quando il Superiore, che facilmente potrebbe correggere il delinquente, vede trasgredita la legge e tace, si giudica che tacitamente vi dispensi; il qual silenzio appellasi dispensa presunta *de præsenti.* Non vale poi la dispensa presunta *de futuro;* vale a dire, quando il suddito presume che l'otterrebbe, ove la cercasse. — Sono alcune cause per se stesse tanto gravi, che scusano assolutamente dall'osservanza del precetto; altre poi non così gravi abbisognano di dispensa. Sono tra queste ultime la dignità di chi domanda la dispensa, l'utilità pubblica o privata, ed anche il voler dare il Superiore una prova di benignità. — Quando siavi dubbio o positivo o negativo che il suddito abbisogni di dispensa, può esso valersi della sua libertà, sebbene sia da consigliarsi che la domandi. Ma nei casi matrimoniali, anche in dubbio, si ha da chiedere la dispensa. (V. Nota 11).

35. È da notare che negl'impedimenti dubbi di matrimonio può dispensare il Vescovo. Nelle altre cose dubbie poi può dispensare anche il Prelato inferiore, quantunque non gli sia stata data

Digitized by Google

espressamente giurisdizione sopra di esse. — Quando la dispensa è necessaria, il Superiore è obbligato a concederla; se è soltanto conveniente, non vi è obbligato. Se la dispensa è negata, il suddito rimane obbligato alla legge; purchè il caso non fosse tale da sottrarre il suddito dall'obbligazione della legge. Sia per esempio, se il Vescovo per manifesta ingiustizia negasse la dispensa delle pubblicazioni del matrimonio; in questo caso potrebbe celebrarsi senza dispensa. (V. Nota 13.) Se il Superiore desse la dispensa in mala fede, credendo che non fossevi giusta causa, qualora questa in realtà vi fosse, sarebbe valida la dispensa, ancorchè si trattasse di un superiore inferiore. Per lo contrario mancando la giusta causa, la dispensa è nulla, sebbene data in buona fede (si intende dal superiore inferiore). Nel dubbio poi si deve tenere per valida la dispensa. — La dispensa conceduta dal Prelato pel timore a lui incusso non ingiustamente, quando siavi legittima causa per dispensare, è valida; per esempio se la desse dietro minaccia che altrimenti si farebbe ricorso al Prelato superiore.

Nota 10 *al n.* 32.

Pel caso che manchi la giusta causa della dispensa.

Insegna l' E.mo Gousset che le dispense pontificie dai voti e giuramenti sono nulle, se sieno dimandate senza giuste cause (vedi vol. 1, n. 200). E veramente non si può supporre nel Papa l' autorità di dispensare nelle obbligazioni di gius divino, quando non siavi una ragione o causa sufficiente.

Tuttavia sarebbe a distinguere tra il caso in cui non vi fosse ragione o causa sufficiente nè diretta, nè indiretta, e il caso in cui vi fosse ragione o causa almeno indiretta. Mettiamo per esempio un Religioso, il quale per semplice amore di libertà dimanda la secolarizzazione adducendo motivi insussistenti, o di salute, quasi che non potesse più sopportare il rigore della vita regolare; o di necessità di famiglia, per assistere e provvedere ai bisogni del padre, della madre, delle sorelle ecc.; il quale religioso d' altra parte non fosse pernicioso alla Religione stessa e potesse rimanere in Comunità senza grave danno proprio od altrui. In questo caso, adducendo motivi insussistenti, se il Papa accordasse la secolarizzazione, sarebbe nulla la dispensa, perchè non sarebbevi causa alcuna nè diretta nè indiretta per poterla concedere; e ad ogni modo sarebbe nulla per vizio di *surrezione*.

Digitized by Google

Mettiamo invece un altro caso, di quelli appunto che oggigiorno avvengono assai frequentemente. Un Religioso che non ebbe mai, o ha ora perduto, lo spirito di religione; che non osserva nè vuole osservare la Regola abbracciata; che è positivamente lo scandalo della Comunità, e che forse la compromette co' suoi perversi costumi; costui, adducendo falsi motivi, dimanda la sua secolarizzazione. In questo caso non vi sarebbe ragione diretta per cui il Papa potesse accordargliela; ma per altro ve ne sarebbero alcune indirette gravissime. In fatti riguardo al Religioso vi sarebbe la ragione ch' egli sta in Comunità con suo gran danno aggravandosi quotidianamente di trasgressioni e di scandali: e riguardo alla Religione vi sarebbero l' insubordinazione, il cattivo esempio, il rilassamento della disciplina da lui promosso; il disonore e l' infamia della religione stessa: or queste sarebbero ragioni, le quali sebbene indirette meriterebbero grande considerazione, sopra tutto pel danno che altrimenti sarebbe costretta a subire la Religione nel ritenersi quel membro putrido e contagioso. Or non parrebbe da supporre che in questi casi mancasse al Papa l' autorità di togliere o sospendere rispetto a tali soggetti l' obbligazione della religiosa osservanza, e di concedere loro la desiderata secolarizzazione: in quella guisa appunto che un uomo non avendo diritto a farsi tagliare un braccio sano, può ben lecitamente farsi amputare il braccio infermo che minaccia di cagionargli la morte. Inoltre è da notare che la semplice secolarizzazione, la quale altro non importasse se non il *vivere nel secolo coi voti*, sarebbe cosa assolutamente e semplicemente spettante al gius ecclesiastico, sul quale il Papa ha assolutissima potestà.

Quindi per la pratica si dovrà conchiudere che i Superiori delle Religioni, senza addurre falsi motivi, lo che sarebbe cosa illecita in qualunque caso, possono per quanto da loro dipende, facilitare l' ottenimento del Breve di secolarizzazione a que' soggetti che devono paragonarsi agli umori nocivi stagnanti nel corpo umano. Prima d' ora quando i Superiori delle Religioni avevano mezzi ed espedienti per fare rispettare la propria autorità, e ritenere entro i limiti del dovere i sudditi male intenzionati, si sarebbe dovuto fare altrimenti, e ritenerli per procurarne l'emenda; ma oggigiorno quando i Religiosi perversi conoscono che non hanno nulla a temere, talchè nel fatto è ad essi lecito quanto è libito; sordi come sono ai riclami della coscienza, ove vogliasi impedire che facciano danno alla Religione, non v'ha altro mezzo fuori di quello di liberarnela.

Digitized by Google

Ma che si dovebbe poi dire a tali Religiosi secolarizzati, quando si presentassero al Tribunale di penitenza? Essi veramente sono rei per essere usciti dalla Religione senza motivo legittimo, e di questo reato devono senza dubbio pentirsi: tuttavia supponendo valida la dispensa pontificia per le ragioni sopra addotte e considerando che in genere il ritorno immediato alla Religione sarebbe per essi difficile e per la Religione stessa pericoloso, si dovrebbe raccomandare ai medesimi che pensassero seriamente a rinnovarsi nello spirito religioso, a prepararsi al ritorno in Comunità, a non cimentarsi al passaggio di questa all'altra vita in quello stato difficilmente per loro giustificabile; ma frattanto si potrebbero ammettere ai Sacramenti. Non pare che prudentemente si potesse esigere di più, avuto anche riguardo alle intenzioni del Pontefice.

Tanto più sarebbe poi da usare indulgenza, nè si dovrebbe inquietare un Religioso, il quale dopo aver professato la Regola senza divina vocazione, credendo le sue forze insufficienti all'osservanza della medesima, riuscendo di malo esempio nella Comunità, e per tutto questo trovandosi in grave pericolo della propria eterna salute, d'accordo co' suoi legittimi Superiori, avesse fatto ricorso alla clemenza del Pontefice, e ottenuta la secolarizzazione. In questo caso non vi sarebbe a dubitare della validità della dispensa. Per la pratica poi è ben da notare, che qualora alcuno dimandi al Papa una dispensa, esponendo sinceramente i motivi che lo inducono a far la dimanda, quando il Papa la conceda, se ne può valere con sicurezza: imperocchè non è mai da pensare che il Papa dispensi con inconsideratezza da una obbligazione, e conceda ciò che non può per niente accordare. Un dei principii più importanti pel teologo cattolico dev'esser quello, che il Papa può fare tutto ciò che fa; che può concedere tutto ciò che concede *de plenitudine potestatis*. La qual cosa non si può dire allora solamente quando siavi inganno e frode nella dimanda, sicchè addivenga *surretizia* od *orretizia*.

Nota 11 *al n.* 34.

Sul dubbio che vi abbia bisogno di dispensa.

È certo che nel caso in cui si dubita se siavi bisogno di dispensa, il Confessore, come dice il Santo, debbe esortare il penitente a chiedere essa dispensa. Tuttavia se il ricorso al Superiore fosse difficile, oppure se il penitente ricusasse di chiederla credendo

Digitized by Google

che non ve ne fosse bisogno, il Confessore potrebbe appigliarsi alla sentenza riferita ed approvata dal Santo, che cioè in caso di dubbio positivo o negativo il suddito può valersi della sua libertà. Ciò in pratica accadrà facilmente riguardo alle leggi del digiuno e del magro. Vi sono molti che hanno motivi dubbi per dispensarsi dall' una e dall' altra cosa; e tuttavia non vogliono ricorrere nè al medico nè al parroco. Il Confessore potrà lasciarli in buona fede, e permettere che si dispensino da per sè; che cioè desiderino quella legge come dubbia rispetto a sè stessi, e che perciò non gli obblighi. Questa sarà misura prudenziale per evitare molti peccati formali, che altrimenti si commetterebbero.

Nota 12.

Se sia valevole la causa ob duritiam cordium.

Il Gousset, parlando delle cause di dispensa, accenna a quella detta *ob duritiam cordium*, della quale non fa menzione alcuna Sant'Alfonso, e dice: « Specialmente in oggi, i Superiori hanno » riguardo alla durezza dei cuori, e si credono obbligati a di» spensare da una legge unicamente per timore di più gran male. » (Vol. I, n. 20). Se ben si consideri, questa è la vera causa per cui si concedono gl' indulti che mitigano tanto l'osservanza della Quaresima. È vero che l' indulto si domanda per altre cause; ma il Papa lo concede pel timore sommamente ragionevole che altrimenti la massima parte dei cristiani violerebbe arbitrariamente il precetto della Chiesa. Egli è certo che i cristiani, come osservavano per lo innanzi la legge quaresimale nel suo rigore, la potrebbero osservare pure al presente. Sarebbe troppo facile addimostrare essere insussistenti le ragioni, che sogliono addursi, delle umane costituzioni addivenute più deboli, e delle minori spese che importa il mangiar di grasso. Quindi per la pratica, anche i Confessori, quando trovino persone troppo renitenti all' osservanza dei precetti del magro e del digiuno, i quali per altro credano d'avere giusti motivi per dispensarsene, sebbene vedano che quei motivi, rigorosamente parlando, non sarebbero sufficienti, prevedendo che costringendoli all' osservanza di quei precetti, non si vorrebbero arrendere, ma violerebbero recisamente la legge ecclesiastica e si allontanerebbero dai sacramenti; i Confessori in questo caso potranno mostrarsi indulgenti, e accordare la dispensa, o, a meglio dire, permettere che facciano ciò che credono di poter fare.

Digitized by Google

Si dice: *i quali per altro credono d' aver giusti motivi* ecc.: poichè altrimenti sarebbero in mala fede, e assolutamente indisposti all' assoluzione.

È ben poi da notare che questa dispensa *ob duritiam cordium* si può soltanto concedere nelle leggi di gius umano, nelle quali il Superiore ha facoltà di dispensare.

Nota 13 al n. 35.

Sul diniego della dispensa.

Dice il S. Autore che qualora il Vescovo per manifesta ingiustizia negasse la dispensa dalle pubblicazioni matrimoniali, potrebbe il Parroco assistere al matrimonio senza averle premesse. Il caso per sè stesso è possibile; e qualora si verificasse, il parroco potrebbe diportarsi conforme a questa dottrina. Tuttavia è ben da riflettere che difficilissimamente il Parroco potrebbe credersi autorizzato a giudicare il suo Vescovo reo di manifesta ingiustizia, come sarebbe necessario di fare per assistere al matrimonio senza aver premesse le denunzie e senza averne avuta la dispensa. Ordinarissimamente il Parroco dovrebbe rimettersi al giudizio del suo Vescovo, quantunque a lui paresse ingiusto il diniego di tale dispensa; rifiutarsi quindi d' assistere al matrimonio, lasciando al Vescovo stesso la responsabilità di quei danni o disordini che provenissero dal matrimonio non celebrato. Pel caso rarissimo contemplato dal Santo bisognerebbe che il Parroco avesse così chiare ed evidenti ragioni da essere certo che la S. Sede fosse per approvare il suo operato. Sia per esempio: se al parroco constasse non esservi alcuno impedimento, e gli sposi dovessero imbarcarsi senza dilazione sullo stesso bastimento per portarsi in America. In questo caso se il Vescovo negasse la dispensa, la S. Sede riconoscerebbe l' evidente ingiustizia del Vescovo stesso, e l'evidente diritto, anzi dovere del Parroco, d' assistere al matrimonio, non premesse le pubblicazioni. Questi però son casi troppo strani per averne a parlar di vantaggio.

PUNTO I.

Di coloro che possono dispensare.

36. Il Papa può dispensare da tutte le leggi canoniche anche emanate dagli Apostoli: per es., dal digiuno quaresimale, dall' osservanza della Domenica, dalla irregolarità per bigamia. Sono

Digitized by Google

però da eccettuarsi le leggi che gli Apostoli ricevettero da Cristo, quali sono quelle che riguardano la forma e la materia dei Sacramenti. Può dispensare da quei precetti divini, in cui l'obbligazione del Giùs divino nasce dalla volontà umana; come sarebbe ne' voti, e ne' giuramenti. Quanto poi ai precetti divini, che assolutamente dipendono dalla divina volontà, come sarebbe della residenza dei Vescovi, non può dispensare, ma solo dichiarare che in qualche contingenza particolare il precetto divino non obbliga. — I Vescovi, i Capitoli delle Cattedrali, sede vacante, (non già i Vicarii dei Vescovi) possono dispensare negli Statuti vescovili, e dei Sinodi diocesani. Nelle leggi dei Concilii provinciali non riservate possono dispensare i Vescovi; similmente nelle leggi pontificie emanate particolarmente per le loro diocesi. Per ugual modo nelle irregolarità, negl'impedimenti dirimenti del matrimonio, nei giuramenti e nei voti riservati, quando è imminente la necessità, e d'altra parte non si può facilmente ricorrere al Papa.

37. Di potestà ordinaria i Vescovi dispensano dai giuramenti, e voti non riservati, dall'osservanza delle feste, dei digiuni, dall'astinenza delle carni, e da altre cose simili che ordinariamente accadono: anzi possono delegare ad altri questa facoltà. Dispensano pure in tutti i casi nei quali v'è giusto dubbio se ricerchisi o no la dispensa pontificia. Ugualmente in tutti gli statuti canonici, nei quali vi è la clausola *donec dispensetur*. — I Vescovi possono anche dispensare da tutte le leggi canoniche, nelle quali la dispensa non è riservata espressamente; lo che è probabile, giusta il sentimento di gravi autori. Anzi molti affermano che un Vescovo possa nella sua diocesi tutto ciò che il Papa può nella Chiesa universale, ad eccezione di ciò che il Papa espressamente si riserva, e di ciò che spetta allo stato della Chiesa universale. — Pare che i Parrochi di diritto ordinario possano dispensare i loro parrocchiani dal digiuno e dall'astinenza dalle opere servili alle feste; dove però lo comporti la consuetudine. — I Prelati regolari di potestà ordinaria, lor conceduta a *iure*, dispensano dalle Regole della loro Religione nelle particolari contingenze, eccettuato però il caso, in cui si trattasse d'una materia, nella quale fosse ad essi espressamente vietato di dispensare. Per privilegio poi anche i Prelati inferiori possono concedere dispensa nelle cose di poca rilevanza, che cioè obbligano *sub levi;* nelle cose proprie del loro convento; e in tutte quelle che occorrono frequentemente.

38. Chi ha potestà ordinaria, può delegarla ad altri. La *po-*

Digitized by Google

testà ordinaria è quella che trovasi annessa all'officio. La *delegata* poi è quella che non è già annessa all'uffizio, ma si concede. — Se la delegazione si fa per modo di commissione, e in caso particolare, quando ancora non siasi cominciato ad eseguirla, *re integra*, cessa alla morte del delegante; e tal delegazione vuol essere strettamente interpretata. — Se la delegazione è inserita nel corpo del gius, se vien data di moto proprio dal Superiore, se si concede a modo di grazia, sè per causa di comune vantaggio, o ad alcuna Comunità, non cessa colla morte del delegante. — Se la delegazione si concede per modo di grazia, si deve interpretare largamente; e nel dubbio se siavi causa sufficiente per dispensare, il delegato può accordare la dispensa. — I Prelati inferiori dispensano dove sia la clausola *donec dispensetur.* — Il delegato non può suddelegare, tolto che ciò non gli sia espressamente accordato, oppure sia delegato dal Papa o dal Principe, o sia delegato *ad universitatem causarum.* — Chi può dispensare cogli altri, può dispensare con se stesso.

PUNTO II.

Per quante maniere possa cessare la dispensa.

39. La dispensa cessa, quando cessi *totalmente la causa movente* per cui fu conceduta; eccetto che la dispensa fosse stata accordata con una commutazione di obbligo; o già avesse sortito il suo effetto; o fosse stata conceduta per causa riputata perpetua, per es. per la mancanza dei sacerdoti, per la povertà dei parenti, per l'onestà dei costumi. — Nel dubbio se la causa sia totalmente cessata, vale la dispensa. — Tutte le volte che la dispensa è stata conceduta assolutamente, non cessa per la ragione che il dispensato ne abbia già usato una volta. Quindi il dispensato dal voto di castità, morta la prima, può prendere altra moglie. — Cessa per la *rivocazione fatta dal dispensante*; ed anche per la sua morte, se era accordata da dover durare giusta il suo particolare beneplacito, esternato colla formola *donec nobis placuerit*; oppure *ad arbitrium nostrum*; od altre simili. Non cessa invece, se era accordata assolutamente, o colla clausola *finchè sia rivocata*; oppure ad *arbitrio della S. Sede*, o *del Vescovo.* — Colui che avesse dato la dispensa, peccherebbe non rivocandola, quando conoscesse che fosse totalmente cessata la causa finale della medesima. Peccherebbe pure (sebbene venialmente) qualora la rivo-

Digitized by Google

casse senza motivo: tuttavia la revocazione sarebbe valida. — Cessa finalmente la dispensa per la *rinunzia del dispensato*, purchè però siffatta rinunzia venga accettata dal dispensante.

CAPITOLO VII.

DELLA CESSAZIONE, INTERPRETAZIONE ED EPICHEIA DELLA LEGGE

40. Egli è certo che se cessa in comune il fine totale della legge, cessa la legge stessa, siccome inutile. Se invece il fine della legge cessa soltanto in qualche caso particolare, si deve distinguere: se cessa *contrariamente*, cosicchè in quel caso la legge addivenga nociva, o anche molto difficile ad eseguirsi, è sentenza comune che la legge cessi; che se invece cessasse *privativamente*, addivenendo cioè inutile in quel caso particolare, è sentenza più comune che non cessi la legge pel pericolo delle allucinazioni che si avrebbero a temere seguendo la contraria sentenza. Che se questo pericolo certamente fosse eliminato, molti gravi autori pensano che allora la legge non obbligherebbe in tale caso. La quale opinione, checchè ne dicano alcuni teologi, non si dovrebbe mai ammettere nel caso della lettura dei libri proibiti; poichè quanto a tale proibizione non cessa mai il fine adeguato, che è l'ubbidienza dovuta alla Chiesa in materia tanto pericolosa. (V. Nota 14). Le leggi particolari di alcun luogo non cessanno dietro una legge generale contraria, quando non vi si deroghi, almeno mediante la clausola *non ostante qualunque legge particolare.*

41. L'interpretazione, altra si dice *autentica*, se viene dal legislatore, oppure da chi ha autorità uguale, o maggiore; altra *dottrinale*, che viene dai dottori, che trattano di quella materia; altra *usuale*, ricevuta cioè dalla consuetudine. — Le dichiarazioni delle leggi che sono *puramente tali*, che cioè dichiarano un senso già chiaramente contenuto nella legge, e sono fatte dal legislatore, non hanno bisogno di promulgazione: altrimenti deve dirsi, se non sono *puramente tali*, o sieno fatte dai successori, o dai superiori del legislatore: in questo caso sarebbero da considerarsi come dottrinali. È lecito ai dotti interpretare le leggi, purchè in qualche caso non sia loro vietato; come sono loro vietati i commenti e le interpretazioni fatte al Concilio di Trento, *ex professo* e date alle stampe. — Nell'interpretazione delle leggi sono da osservare le seguenti re-

Digitized by Google

gole. 1. Si deve attendere all' intenzione e al fine ch' ebbe il legislatore, e al motivo per cui fu emanata la legge. 2. In caso di dubbio l' interpretazione dev' essere pel valore dell' atto. 3. Si deve interpretare *strettamente* nei punti odiosi, e *largamente* nei favorevoli. 4. Le parole si devono prendere nel loro proprio senso, cioè come sono comunemente intese; purchè non ne seguisse qualche assurdità, o dovesse supporsi malizia nel legislatore. Le parole che hanno più significati si devono intendere secondo il significato principale. Però nei punti favorevoli si suole attendere anche alla proprietà civile delle parole: per es: sotto il nome di *legittimi* vengono anche i legittimati. A poter poi conoscere quando la legge sia odiosa, o quando favorevole, si dee por mente al motivo per cui fu emanata.

42. L' *epicheia* è la presunzione, almeno probabile, che il legislatore in una qualche circonstanza non intenda di obbligare all' osservanza della legge. Questo poi ha luogo ogni volta che la legge addiverrebbe o nociva, o molto gravosa e difficile. — La legge si deve estendere da caso a caso qualora tanto per l' uno come per l' altro si abbia la stessa ragione adeguata, cosicchè se non vi si estendesse, il legislatore sarebbe da incolparsi o d' ingiustizia o d' imprudenza. Ciò deve farsi 1.° nelle cose *correlative*, come sposo e sposa. Per es. rimanendo la sposa libera dall' obbligo degli sponsali, quando lo sposo si trasferisce in terre lontane, ne rimane pur libero lo sposo, se avvenga che la sposa si allontani. 2° Nelle cose *equiparate*, come sono l'Elezione e la Presentazione al Benefizio. 3° Nelle cose *connesse*, come Diacono e Suddiacono. 4° Nelle cose *contenute*: per es. a chi si concede di fare testamento, si concede pure di fare un codicillo. — In queste materie la legge si deve estendere dall' un caso all'altro, ancorchè sia penale e correzionale. Tuttavia, regolarmente parlando, le leggi penali non si estendono al di là del caso indicato. Così per es.: la scomunica che s' incorre da chi obbliga le donne ad entrare in Religione, non si estende a chi obbligasse ad entrarvi gli uomini.

Nota 14 *al n.* 40.

Sulla cessazione della legge. In ispecie della legge di certe denunzie, e di non bruciare i libri proibiti.

Quando il fine per cui fu emanata la legge cessa riguardo alla Comunità, cosicchè comunemente non si può più conseguire; è cosa fuori di controversia che cessa la legge stessa dall' obbligare.

Digitized by Google

Sia, per es., la legge che obbliga a denunziare coloro, i quali proferiscono proposizioni eretiche. Questa legge per sè sussiste e non può dirsi certamente abrogata, o cessata universalmente: in fatti la S. Sede accorda modificazioni e dispense da questa legge, le quali non accorderebbe se la considerasse come una legge non più vigente. Tuttavia in quei luoghi, nei quali, com'è ora tra noi, v'ha la più ampia licenza d'attaccare e combattere i dogmi della nostra SS. Religione, dove sono innumerevoli coloro i quali per la lettura continua dei libri e fogli irreligiosi, sono pregiudicati nella fede, e si reputano ad onore di mostrarsi arditi ad esprimere anche pubblicamente le loro opinioni contrarie alle credenze cattoliche; in quei luoghi, e qui tra noi, dove si ascoltano continuamente eretiche proposizioni per le strade, per le botteghe, nelle adunanze di qualunque genere, nelle conversazioni, nelle locande, nelle osterie, nei vagoni delle strade ferrate, e, a dirlo in breve, da per tutto; la legge della denunzia deve attualmente considerarsi come cessata, essendo cessato il fine della medesima, ed anzi renduto d'impossibile conseguimento.

Tra noi specialmente i venditori, le venditrici, i domestici e commessi dell'uno e dell'altro sesso, gli addetti alle officine, ai lavorerii ecc. che devono contrattare quotidianamente con molte persone, se dovessero denunziare tutti coloro che sentono proferire eresie contro il Papa, contro i Vescovi, contro i Preti, contro i Sacramenti, le Indulgenze, il Purgatorio, l'Inferno ecc. ecc. dovrebbero più volte ogni giorno recarsi alla Curia del Vescovo per fare denunzie. E per noi, che conosciamo la gravità o l'estensione del disordine, è certo che se da tutta la diocesi tutti i fedeli che ascoltano eresie dovessero presentarsi al Vescovo per fare le denunzie comandate, nè il Vescovo, nè tutti gli addetti alla sua Curia, basterebbero a riceverle.

Il fine della legge della denunzia si è che il Vescovo, venendo a conoscere coloro che sono infetti di eresia, si adoperi pel loro ravvedimento, e sopra tutto impedisca che sia diffusa e propagata cotanta peste. Ma al giorno d'oggi noi conosciamo bene che coloro i quali ne sono intaccati, non solo hanno sommo disprezzo per l'Autorità ecclesiastica, ma sanno di più che nulla hanno a temere da essa, e anzi si gloriano, se la vedano afflitta e impensierita per la loro baldanza. Quindi i nostri Vescovi, sebbene conoscano molti infetti di eresia, prudentemente fanno mostra di non conoscerli, persuasi che se li chiamassero per ammonirli, non solo non ne avrebbero alcun pro, ma anzi li vedrebbero sempre più im-

Digitized by Google

perversare. Per lo che il fine della legge generalmente è cessato, come non più ottenibile.

Nè sarebbe buon argomento opporre che se si facessero le denunzie, il Vescovo se ne potrebbe valere in qualche caso particolare, quando cioè credesse opportuna una correzione, o quando indirettamente potesse impedire che l'eretico facesse un qualche male; che perciò ignorando noi quando possono aver luogo detti casi, s'ha da dire che la legge sussista e debba essere osservata. Questo non sarebbe buono argomento, mentre che per le circostanze eccezionali, in cui ci troviamo, abbiamo veduto che la legge della denunzia sarebbe d'impossibile eseguimento: inoltre sarebbe proposizione non solo falsa ma inaudita nella scuola del diritto che una legge *generalmente* incapace a conseguire il suo fine, e perciò *generalmente* resa inutile, possa ancora sussistere per la ragione che in qualche caso particolare potrebbe essere utile. La legge che necessariamente riguarda la Comunità, tosto che comunemente addiviene inutile, cessa necessariamente per ciò stesso di aver vigore.

Pei casi particolari, se non rimane forza alla legge positiva, è sempre in vigore la legge naturale, la quale ci comanda d'impedire il male ogniqualvolta si possa. Per la qual cosa quando conoscerò che in un caso particolare denunziando al Vescovo un eretico, potrò impedire la diffusione dell'errore, sarò certamente obbligato a denunziarlo. Sia per esempio: io conosco un Sacerdote infetto di eresia, il quale predica, confessa ecc.: non v'ha dubbio che sono obbligato a denunziarlo al Vescovo, perchè in questo non mancherebbe mezzo al Vescovo d'impedire il danno spirituale che potrebbe esser cagionato da quel Sacerdote: ma in tal caso sarei tenuto a far la denunzia in forza soltanto della legge naturale, la quale mi obbligherebbe a farla, come mi obbligherebbe a denunziare alla competente autorità un medico, qualora mi constasse che inteso, non a guarire, ma a far morire i malati, ordina veleni in vece di medicine. Tuttavia è da notare che se io omettessi la denunzia di quel Sacerdote, non incorrerei la scomunica fulminata dalla legge positiva contro i non denunzianti, perchè legge non più in vigore tra noi.

Anzi è da osservare di più, che tra di noi la legge della denunzia degli eretici si può dire cessata anche *contrariamente*; di modo che sarebbe assai nocivo eseguirla. Imperocchè uomini perversi in gran numero per ritrarre i fedeli dalla Sacramentale Confessione, vanno continuamente spargendo nel volgo che i Confessori sono pessimi delatori delle cose che ascoltano in confessione, e che

Digitized by Google

per ciò obbligano i penitenti a manifestar loro i segreti delle famiglie. Or se i Confessori spesse volte, come sarebbe necessario, obbligassero i loro penitenti a denunziare coloro i quali avessero proferito eretiche proposizioni, e ricevessero essi le denunzie, come ordinariamente si deve fare in pratica, poichè altri non possono, ed altri non vogliono presentarsi al Vescovo per eseguire le denunzie, quegli uomini perversi avrebbero facili pretesti da comprovare le loro calunnie, specialmente presso le persone idiote ed ignoranti non capaci a distinguere tra le denunzie debite e le indebite. Laonde se qualche Confessore preso dallo scrupolo di fare osservare la legge della denunzia obbligasse frequentemente i proprii penitenti a denunziare gli eretici, non solo farebbe cosa oggigiorno inutile, ma di più perniciosa alla religione, pigliandone i tristi occasione di rendere la confessione odiosa.

Ma se la legge della denunzia è cessata *negative et contrarie*, perchè la S. Sede concede dispense, e accorda modificazioni e temperamenti per l'osservanza di questa legge? Ciò vuol dire che la S. Sede giudica che essa sia una legge tuttavia in vigore.

Rispondo non esservi dubbio, come già accennai da principio, che la legge universale della denunzia è tuttavia in vigore; ma per altro in que' luoghi soltanto, dove è ancora di possibile eseguimento, dove non è ancora cessato il suo fine, sicchè possa essere utile generalmente, e sopra tutto dove non sia addivenuta perniciosa pel pretesto che ne prenderebbero gli empii onde rendere odioso il Sacramento: ivi la legge è certamente in vigore e deve osservarsi. Or è chiaro che la S. Sede quando le si domanda una dispensa non fa indagini, non ordina inchieste pei varii luoghi della cristianità, non proferisce giudizii intorno le varie circostanze dei tempi, nè definisce se questa o quell'altra legge ecclesiastica sia ancora in vigore qua e colà. Nella sua saviezza concede la dispensa dietro l'esposizione fattale del caso di cui si tratta, sempre sottintendendo la clausola: *se la dispensa sia necessaria.* Chiariamo ciò con una parità: un cristiano di timorata coscienza essendo dispensato dal medico dal mangiar magro in venerdì, ricorre al suo Parroco per ottenere anche da lui la dispensa. Il Parroco la accorda; ma con questo non intende certamente definire che senza questo ricorso e licenza quel malato sarebbe obbligato a mangiar magro; accorda la dispensa pel caso che fosse necessaria. Laonde è da conchiudere che dalle dispense particolari accordate dalla S. Sede per un luogo o per l'altro, non si può dedurre che in quello o in quell'altro luogo sia tuttora in vigore la legge.

Digitized by Google

Aggiungasi che nei tempi che corrono nessun Vescovo tra noi esorta i suoi diocesani a far denunzie in materia di eresia, nè i Confessori a prescriverle; lo che certamente dovrebbero fare, se pensassero che tra noi fosse in vigore la legge della denunzia. E tanto più dovrebbero farlo, considerando che alla legge va unita la scomunica da incorrersi *ipso facto* da coloro che omettono di denunziare gli eretici.

Conchiudiamo adunque: a tempi migliori per la fede (quando verranno) potrà rivivere tra noi la legge della denunzia in materia di fede: presentemente è cessata.

Lo stesso quanto alla sostanza deve dirsi dell'obbligo imposto dai Sommi Pontefici di denunziare gli addetti alle *società segrete;* società che adesso in tanti luoghi sono piuttosto pubbliche, e pubbliche anche solennemente, come le società dei frammassoni nel Belgio, in Francia e in Portogallo. Ormai anche tra noi gli ascritti a tali società si gloriano comunemente di appartenervi e fanno proseliti senza timore di alcun male. I Vescovi ne conoscono ben molti senza che alcuno gli denunzii, ma sono obbligati a far mostra di non conoscerli; e altrettanto dovrebbero fare riguardo a quelli che loro fossero denunziati. Dalle persone più in alto locate in sino alle infime se ne trovano in troppo numero, tutti forti del favore dei tempi, tutti sprezzanti l'autorità Vescovile; e non dubitano i Vescovi che al presente sia buon consiglio attenersi a loro riguardo al ricordo dello Spirito Santo: *noli effundere sermonem ubi non est auditus.* Interrogato un dottissimo Vescovo da un Confessore se dovesse esigere da' suoi penitenti tali denunzie, rispose, che mentre da una parte sarebbero inutili, da un'altra sarebbero dannose e che perciò non ne facesse parola a' suoi penitenti. Nella sostanza quanto fu detto sopra rispetto alle denunzie degli eretici, è da dirsi rispetto a quelle dei frammassoni e simili settarii.

È poi da tenere che sia cessata un'altra legge, per essere cessato il fine per cui era stata emanata. Essa è la legge di non bruciare i libri proibiti, e di doverli piuttosto consegnare al Vescovo. Il fine di questa legge era che i Vescovi potessero conoscere il veleno degli errori che gli empii si attentavano di spargere nei popoli coi loro cattivi scritti, e potessero contrapporvi l'antidoto opportuno delle verità cattoliche sviluppate giusta il bisogno, come dice lo Scavini; ma adesso che da per tutto è tanto allagamento di libri cattivi non fa bisogno che sieno presentati ai Vescovi più da questo che da quello; sono troppo noti per sè, e colla mas-

Digitized by Google

sima facilità pervengono alle loro mani; lo che non avveniva per l'avanti, quando pel rigore delle leggi che vigevano erano tutti segregati dal commercio, nè senza pericolo d'assai grave pena si potevano vendere. Bastava infatti la vendita di un libro proibito per fare chiudere un negozio. Adesso invece ciascuno può procurarsi qualunque libro proibito con maggiore facilità che un pane; poichè mentre il pane deve pagarlo il suo giusto prezzo, il libro invece proibito tante volte lo compra anche con meno della metà di quel che vale, se pure non l'ha in regalo. Se i Vescovi vogliono venire in cognizione dei cattivi libri, non hanno bisogno che alcun fedele li porti alla loro Curia; perciò il fine della legge è assolutamente cessato.

La qual cosa osservando i Vescovi della Provincia di Torino, nell'Enciclica data al Clero ed al popolo il 29 giugno 1849, dicono apertamente: « Bruciate come i primi fedeli tutti gli scritti » e libri cattivi ». E cessato il fine della legge, questo è da persuadersi ai cristiani, affinchè, per quanto si può, più facilmente e sicuramente i cattivi libri sieno distrutti. Quando alcuno si determina a togliersi di casa i cattivi libri, sente talora difficoltà a presentarsi al Vescovo per consegnarglieli, e assai agevolmente differisce questa consegna; e può talvolta mutarsi di volontà ecc.: se invece sono dati una volta al fuoco, non v'ha dubbio che non possono fare più alcun male in eterno. Non si vuole disapprovare la legge, ma l'applicazione che se ne è fatta in qualche luogo della Spagna, dove si conservavano tutti i libri cattivi ch'erano consegnati alla sacra Inquisizione, e se ne avevano magazzini pieni. Venuta la rivoluzione, furono invasi dai così detti liberali e di nuovo messi tutti in commercio e in pubblica circolazione. Conosciuti i libri, qual necessità vi poteva essere di conservare quel tesoro d'iniquità? Pertanto i Confessori, quanto ai libri proibiti, ne raccomandino semplicemente la distruzione.

CAPITOLO VIII.

DELLA CONSUETUDINE.

43. Affinchè la consuetudine abbia forza di legge, è necessario: 1.° ch'essa sia introdotta dalla Comunità, e non già solo da alcuni privati, i quali non ne formino la maggioranza. 2.° Che siavi il consenso del Superiore. 3.° Che sia osservata per lungo

Digitized by Google

tempo, almeno per dieci anni, e ciò continuatamente. 4.° Che siavi stata nella Comunità l'intenzione di obbligarvisi; imperocchè se la consuetudine avesse avuto origine dal timore, o dall'ignoranza, per aver cioè supposto che vi fosse già una legge precettiva di quegli atti ripetuti, la consuetudine non avrebbe forza di legge. — Allora si giudica che la consuetudine sia stata introdotta, non come cosa di supererogazione, ma come cosa obbligatoria, quando sia di grave peso, e ciò non ostante sia sempre stata osservata. Sia p[illegible]es. l'obbligo che hanno i Religiosi e le Monache di recitare l'Ufficio divino, obbligo che non si trova imposto da una espressa legge. — Perchè la consuetudine possa abrogare una legge, si richiede, che essa non sia contraria al Gius divino, che sia in suo favore una legittima prescrizione, almeno di dieci anni, che sia conosciuta dal Superiore, il quale taccia, e potendo disapprovarla, non la disapprovi.

44. I primi che violano la legge, peccano; gli altri invece, che dopo la debita prescrizione non l'osservano, non peccano. — La prescrizione della consuetudine ha anche luogo contro le leggi che vogliano obbligare *non ostante qualunque consuetudine eziandio futura*. Di qui è che la consuetudine toglie affatto ogni legge, purchè questa sia di Gius umano. (V. Nota 15). — Con una legge generale non si tolgono le consuetudini dei luoghi particolari, eccettuato il caso, in cui la loro abrogazione si esprima. Ciò poi non corre per le leggi vescovili, le quali tolgono ogni consuetudine della diocesi, ancorchè non se ne faccia in esse menzione. — Una consuetudine *ab immemorabili* non si toglie, se non è espressamente rivocata dalla legge.

Nota 15 al n. 43.

Sulla forza della consuetudine anche a riguardo delle leggi del Concilio di Trento.

Quanto sia giusto il principio che la consuetudine debba abrogare qualunque legge umana, apparisce chiaramente se si consideri, che ove la legge continuasse ad obbligare i sudditi anche dopo che fosse comunemente violata, la legge sarebbe non più utile, ma assai nociva alla società, occasione d'innumerevoli trasgressioni, non più freno, ma fonte di peccati: e per questo il legislatore non potrebbe volere che la sua legge continuasse ad obbligare i sudditi, anche dopo che fosse trasgredita comunemente.

Digitized by Google

A questo riguardo è notevole ciò che spesso trovasi negli autori, che cioè nessuna consuetudine può abrogare i Decreti del Concilio di Trento, s' intende bene i Decreti di Gius umano; lo che provano citando la Bolla di Pio IV, che comincia: *In principis*. Tuttavia se si attenda anche al solo titolo della Bolla si vede chiaro che ivi non è parola di nessuna consuetudine che possa introdursi contro i Decreti del Concilio Tridentino, ma soltanto di ciò che già esisteva in qualche modo contrario ad essi; cosicchè quanto al Concilio parla solo del passato, e non fa menzione alcuna dell' avvenire. Ecco il titolo della Bolla:

« Bulla SS. D. N. D. Pii Papæ IV.

» Revocatoria privilegiorum, exemptionum, immunitatum, » facultatum, conservatoriarum, Indulgentiarum, confessionalium, » Maris Magni, et aliarum quarumcumque similium gratiarum, » quibuscumque locis et personis concessarum, in his in quibus » statutis et decretis sacri Concilii Tridentini contrariantur ».

Non si sa come poter trovare in questa Bolla una disposizione pontificia, mediante la quale sien dichiarate irrite e nulle tutte le consuetudini che in progresso di tempo potessero introdursi contro qualunque legge del Tridentino; e fa meraviglia che tanti l' abbiano asserito senza verificarla, e senza attendere alle conseguenze che ne sarebbon venute.

Fu certo per inavvertenza che Monsignor Mansi nel suo tanto divulgato *Epitome doctrinæ moralis et canonicæ etc. Benedicti XIV P. M.* al titolo *Concilium Tridentinum*, scrisse: « Consue- » tudo contraria decretis sacri concilii Tridentini non est atten- » denda, quia in Bulla Pii IV, quæ legitur in fine eiusdem Con- » cilii, legitur decretum irritans ea omnia quæ obstent eidem » sacro Concilio etc. » E poi immediatamente al titolo che segue *Concio*: « Concionem proprii parochi quam in parochiali ecclesia » diebus festis habet, auscultare parochiani non tenentur, præci- » piente licet Tridentino, cuius sanctionem contrario modo con- suetudo abrogavit ». Poche righe prima, qualunque consuetudine contro i decreti del Tridentino è nulla; poche righe dopo, il decreto del Tridentino si riconosce come abrogato dalla consuetudine.

Frattanto è da notare che se fosse vero non darsi legittima consuetudine contro i decreti del Tridentino, verrebbe la terribile conseguenza che i Chierici, cominciando dai tonsurati andando fino ai Sacerdoti, e poscia i Vescovi, forse di tutto il mondo cat-

Digitized by Google

tolico, sarebbero incorsi nelle censure *ipso facto* per quel che si dà e si riceve nelle sacre Ordinazioni. Si veda il capitolo I, della Sessione 21 del Concilio. Il Cardinale Toleto prima che fosse invasa la consuetudine ora così generale, temeva per l' offerta della sola candela. « Nota insuper, egli dice, esse periculum etiam » candelas accipere, nam Concilium generalissime loquitur ». (Inst. Sacerd. lib. V. Cap. 88). Adesso poi si danno e si ricevono senza alcuno scrupolo le candele e i diritti curiali.

È da porre ben mente a questa forza che ha la consuetudine di distruggere tutte le leggi di Gius umano, quando si abbiano a sciogliere casi di morale dipendenti dal Gius positivo stabilito dai Decreti dei Sinodi, delle sacre Congregazioni, ed anche dalle Bolle Pontificie; imperocchè dove in alcun luogo sia invalsa una consuetudine contraria a tali decreti, e non riclami l' autorità legittima, inutilmente si citerebbero i decreti stessi; e se alcun Confessore volesse sforzare i suoi penitenti ad osservarli, eccederebbe i proprii poteri.

Nè gioverebbe dire che quelle consuetudini sieno piuttosto riprovevoli corrutele; imperocchè anche concedendo che fosse meglio osservare quelle leggi sapientemente e giustamente stabilite, se la consuetudine le ha veramente abrogate, e tacciono i Superiori, le leggi non esistono più, e le cose sono nello stesso stato in che si trovavano prima della promulgazione di quelle leggi. Quando la legittima autorità crederà bene di richiamare in vigore le leggi abrogate, le richiamerà, e i sudditi ubbidiranno: ma frattanto mentre la legittima autorità tace, si voglia, o non si voglia, quelle leggi non hanno forza per obbligare. Ripetiamo che se continuassero ad obbligare, resa comune la consuetudine in contrario, non se ne avrebbe altro frutto che quello d' innumerevoli trasgressioni e peccati. Pertanto il Confessore non dovrà attendere soltanto all' esistenza delle leggi, ma anche al loro vigore, nel caso che comunemente non fossero più osservate.

Digitized by Google

TRATTATO III.

DEGLI ATTI UMANI E DEI PECCATI.

CAPITOLO I.

DEGLI ATTI UMANI.

45. Si appellano *atti dell' uomo* quelli che si fanno dagli uomini senza volontà deliberata. Si appellano *atti umani* quelli soltanto che procedono dalla libera elezione della volontà. — Si appella *volontario* ciò che procede da principio intrinseco operante con cognizione del fine dell'opera: quindi colui che uccide un uomo credendo di uccidere una bestia, non commette omicidio volontario. — Il volontario altro è *formale*, quando cioè si produce o si comanda espressamente dalla volontà, altro è *virtuale*, che procede cioè da un atto antecedente della volontà. Altro è *abituale*, che è l'atto della volontà non più ritrattato; altro *interpretativo*, che è quando si fa un atto senza avvertenza, il quale atto però ugualmente si farebbe se essa avvertenza vi fosse. Altro è *elicito*, quando l'atto si produce immediatamente dalla volontà, com'è l'amore. Altro è *imperato*, che è l'atto operato da altra potenza o interna o esterna per impero della volontà, come sarebbe il meditare e il passeggiare. Altro è volontario *diretto*, che cioè vuolsi per se stesso. Altro *indiretto*, che si vuole nella sua causa volontariamente posta con previsione che produrrebbe quell'effetto, quantunque non inteso. — Gli atti della volontà, sieno eliciti, sieno imperati, sono specificati dal fine per cui si fanno. Se si fanno pel medesimo fine, sono della stessa specie, quantunque materialmente sieno diversi; per es. l'orazione e il digiuno se si fanno per dare gloria a Dio, addivengono atti di carità. All' incontro l'atto medesimo eseguito per diversi fini, veste diversa specie. — Affinchè il

Digitized by Google

volontario indiretto possa addivenire colpevole, si richiede che si preveda un cattivo effetto che siamo tenuti ad impedire.

46. Altra è la *libertà* dalla *coazione*, altra dalla *necessità*. La prima richiede che l'atto sia spontaneo, e non violentato, ancorchè sia necessario, come l'amore dei Beati. La seconda richiede che l'atto non sia necessario, che cioè si possa eseguire e non eseguire, e che si possa fare anche il contrario; per es. amare e non amare, ed anche odiare. La libertà di fare l'atto e non farlo si chiama libertà di *contraddizione;* quella di far l'atto contrario, si chiama libertà di *contrarietà.* — Per meritare e demeritare si richiede la *libertà dalla necessità*, che si chiama anche *libertà d'indifferenza;* cosicchè l'uomo non sia obbligato ad agire da nessuna necessità intrinseca od estrinseca. — S. Pio V condannò la proposizione 39.ª di Baio che diceva: *Quod voluntarie fit, etiamsi necessitate fiat, libere tamen fit;* e la 66.ª la quale asseriva che *sola violentia repugnat libertati hominis naturali;* e la 67.ª così concepita: *Homo peccat etiam damnabiliter in eo quod necessario facit.* Innocenzo XI poi condannò la 3.ª di Giansenio: *Ad merendum et demerendum in statu naturæ lapsæ non requiritur in homine libertas a necessitate, sed sufficit immunitas a coactione.*

47. L'*ignoranza* alra è *negativa*, che è la mancanza della scienza nel soggetto non capace di averla: altra *privativa,* che è la stessa mancanza di scienza, ma nel soggetto capace di averla: altra *positiva*, che è inganno ossia errore volontario. Parimente altra è *antecedente,* ossia invincibile; altra *conseguente,* ovvero vincibile; delle quali due abbiamo parlato sopra trattando della coscienza; ed altra *concomitante*, che accompagna l'atto senza influirvi, cosicchè l'atto si farebbe allo stesso modo, anche mancando l'ignoranza. Finalmente altra è detta *crassa,* che si ha dall'uomo negligente nell'istruirsi intorno alle cose di suo dovere; ed altra *affettata,* la quale è dell'uomo che a bella posta non vuole conoscere la legge per poter peccare più liberamente. — L'ignoranza invincibile toglie il volontario; la vincibile lo sminuisce; la concomitante poi nè lo accresce, nè lo minora.

48. La *concupiscenza* è il moto dell'appetito sensitivo. Essa dicesi *antecedente,* quando i moti nascono da per sè; ed è *conseguente*, quando i moti sono procurati dalla volontà. L'*antecedente* sminuisce sempre il volontario, e qualche volta lo toglie, quando cioè i moti di essa prevengano l'uso della ragione: perciò i moti sensuali, se non v'è il consenso della volontà, non sono

Digitized by Google

peccati. La *conseguente* invece accresce sempre il volontario e il peccato. — Il *timore* altro proviene da causa *intrinseca*, che nasce dalle circostanze del fatto, come è il timore che induce il mercadante a cacciare in mare le merci per salvare la vita; ed altro proviene da causa *estrinseca*, che viene da causa libera, come il timore incusso dai ladri. Quest'ultimo timore alle volte è ingiusto, quando cioè non v'ha diritto d'incuterlo, come sarebbe il timore incusso dai ladri; ed alle volte è giusto, quando cioè s'ha diritto d'incuterlo; come sarebbe quello incusso ai ladri stessi. — Parimente il timore altro è *leggiero*, altro *grave*, altro *riverenziale*, il qual può essere grave, quando al pudore da cui è originato si aggiunge l'apprensione d'una lunga indegnazione o vessazione. — Affinchè il timore sia *grave*, o, come si dice dai teologi, *cadens in virum constantem*, è necessario che il male temuto sia 1. probabilmente imminente, 2. da non potersi evitare, 3. che sia di grave importanza, almeno rispettivamente alle persone, come sarebbe ove si trattasse di donne e fanciulli. — Il timore sminuisce sempre il volontario, ma nol toglie. Abbiam veduto al n. 32 come scusi dall'osservanza delle leggi. Quando poi renda invalido l'atto, lo vedremo parlando del voto, dei contratti, e del matrimonio.

49. Gli atti umani, quanto al materiale dell'atto, desumono la loro bontà o malizia dagli oggetti e circostanze; quanto poi al *formale* la desumono dalle virtù, alle quali si conformano, o si oppongono. — L'atto esterno, almeno in pratica, aggiunge qualche malizia alla volontà. — Si danno atti *indifferenti* riguardati in se stessi, che cioè per se stessi non sono nè buoni nè cattivi moralmente: per es. il passeggiare, lo star seduti ecc.; ma tali atti, come insegnano i Tomisti, non si possono dare in pratica, *in individuo*, perchè dal fine per cui si fanno ritraggono sempre qualche bontà o malizia.

CAPITOLO II.

DEI PECCATI

50. *Il peccato è un detto, un fatto, un desiderio contrario alla legge eterna di Dio.* Questa definizione comprende tutte le trasgressioni d'ogni legge; le quali trasgressioni sono contrarie alla ragione della divina Sapienza, la quale vuole che gli uomini ubbidiscano alle leggi. — Il peccato è un'offesa di Dio non *effet-*

Digitized by Google

tiva, essendo Iddio impassibile, ma *affettiva*, e perciò vera ingiuria contro la Divina Maestà. Il peccato *mortale* è un' ingiuria grave; il *veniale* un' ingiuria leggiera. L'uno e l'altro sono contro la legge. — Perchè il peccato sia mortale si richiede che si commetta con piena e perfetta avvertenza; perciò i moti delle passioni, chiamati dai teologi *primo primi*, che prevengono la ragione, ancorchè sieno cattivi, sono esenti da colpa. I *secondo primi*, quelli cioè che succedono con una semi-avvertenza, come avviene nei semi-dormienti, importano peccato veniale, ancorchè si tratti di materia grave. — Al peccato mortale è sempre necessaria l' avvertenza alla malizia dell' oggetto, od al pericolo del peccato. Questa avvertenza poi può essere diretta o indiretta; che è quanto dire: la malizia dell' oggetto, od il pericolo del peccato può essere avvertito in sè o nella sua causa. Perciò se l'uomo non abbia avuto nessuna avvertenza della malizia, nè del pericolo del peccato, nè direttamente, nè indirettamente, nè in sè, nè nella sua causa, non se gli può imputare a colpa qualunque errore egli commetta.

51. L'ignoranza può addivenire volontaria per la negligenza di ammaestrarsi ove sia stata in qualche modo avvertita; e per la passione che alcuno vuole seguire deliberatamente; imperocchè chi vuole la passione disordinata, ne vuole gli effetti anche riguardo al cattivo abito; quindi gli atti fatti in forza di un abito sono volontarii nella loro causa quando da principio si è contratto l' abito stesso; o più veramente sono volontari perchè gli abituati hanno sempre una qualche avvertenza al peccato sufficiente a farneli rei, la quale però non fa impressione nel loro animo depravato; e finalmente son volontarii anche per avere omesso la considerazione, che essi avvertivano essere necessaria secondo il peso e la gravezza delle cose da farsi. Per la qual cosa senza qualche espressa avvertenza non può mai avere luogo il peccato. (V. Nota 16.) — Non è da approvare la sentenza di coloro, i quali dicono che la mancanza di avvertenza proviene spesso dalla privazione dei lumi demeritati dai peccatori per le iniquità già commesse, e che perciò anche senza l' avvertenza si commette il peccato, procedendo da colpa quella privazione di lume. — La dottrina che richiede sempre una qualche avvertenza perchè abbia luogo il peccato, non è da confondersi colla dottrina condannata che ammetteva il peccato filosofico. E certamente in quella dottrina condannata sebbene l' uomo non avverta esplicitamente all' offesa di Dio, tuttavia avverte di operare contro la retta ragione, e perciò

Digitized by Google

si avvede di operar male, essendo cosa evidentemente cattiva operare con avvertenza contro la retta ragione; il che basta senza dubbio a rendere l'uomo meritevole di pena nella vita avvenire, contro ciò che asseriva la proposizione condannata. — Quando siavi l'avvertenza alla malizia dell'oggetto, la volontà o resiste positivamente, o si diporta negativamente, o consente alla tentazione. Se si diporta negativamente, commette almeno peccato veniale; e nelle tentazioni gravi contro la castità pecca gravemente pel prossimo pericolo del consenso.

52. Ad frenandos motus externos sensuales juvat vestibus tegere et comprimere partes commotas. A preservar poi la volontà dal consenso dovrà adoprarsi l'orazione, o qualche pio pensiero. — Nelle tentazioni contro la fede e contro la castità, è cosa più utile divertire la mente ad altri pensieri, che resistere con atti contrarii della volontà cercando ragioni opportune per vincerle. Che se i moti sono leggieri, è meglio disprezzarli che resistervi positivamente. — Se alcuno avesse sperimentato che quei moti in lui crescono dietro una positiva resistenza; oppure se fossero essi provocati da causa onesta, come sarebbe dall'esercitare l'arte medica, allora se riuscisse di grave molestia il resistere sempre positivamente, basterebbe avvertire a non dare il consenso; e questa attenzione supplirebbe alla resistenza positiva.

53. Nei peccati di omissione si richiede l'atto positivo della volontà, che deliberatamente consenta all'omissione dell'opera comandata. — Le omissioni che provengono da una causa posta avvertitamente, allora vengono imputate a colpa quando si mette la causa: per es., chi si ubbriaca prevedendo che poi non potrà più ascoltare la S. Messa in giorno di festa, commette il peccato di omissione dal momento che si ubbriaca; quindi ancorchè poi, cessata in tempo l'ubbriachezza, ascoltasse la Messa, dovrebbe confessare il peccato di già commesso. Se all'omissione fosse annessa una censura, questa non s'incorrerebbe se prima di commettere l'atto si ritrattasse la volontà; perchè a contrarre la censura è necessaria la contumacia nell'atto di commettere il peccato. — Se alcuno lascia d'udire la Messa comandata per attendere al giuoco, basta che confessi l'omissione, nè fa bisogno che si accusi di aver giuocato. (V. Nota 17).

Digitized by Google

Nota 18 al n. 51.

Se basti l' avvertenza virtuale per commettere il peccato.

L' avvertenza *virtuale* non è altro che l' avvertenza attuale che persevera nel suo effetto. Sia per es.: Tizio confessore avverte adesso, *hic et nunc*, che per grave; mancanza di scienza è inabile ad ascoltare le confessioni dei fedeli, e che perciò pecca ogni volta che si mette ad esercitare questo sacro ministero, esponendosi ogni volta a commettere sbagli anche gravi; ecco l' avvertenza *attuale*: adesso, *hic et nunc*, conosce la sua inabilità, il pericolo a cui si espone confessando, e la sua colpa di non desistere. Frattanto egli sebbene inabile sta nel proposito di continuare ad esercitare il santo ministero; ed in fatti ascolta quanti penitenti se gli presentano senza per altro più riflettere alla propria inabilità, al pericolo, alla colpa; ecco l' avvertenza *virtuale*, quella cioè che persevera nell' effetto dell' avvertenza attuale non ritrattata. Questa, come è chiaro, non è più vera avverteuza che si abbia, ma piuttosto continuazione inavvertita dal malo proposito avvertito prima. Or è da considerare se questa avvertenza virtuale sia bastante perchè l' uomo pecchi formalmente in quei momenti, ne' quali egli attualmente non giudica, anzi neppur pensa di far male.

In questo caso molti insegnano che tale Confessore peccherebbe gravemente ogni volta che ascoltasse le confessioni dei fedeli, sebbene attualmente non pensasse a far male. E dicono ch' ei peccherebbe per la ragione di avere già conosciuto la propria inabilità, il pericolo ecc. e per la sua negligenza già avvertita a rendersi abile; avvertenza che già fu attuale, e che ora come perseverante nel suo effetto chiamasi virtuale.

Or è chiaro che in qnesta sentenza il peccato e il numero dei peccati non dipenderebbe tante volte dalla cattiva volontà del Confessore inabile, ma piuttosto dal caso, cioè dagli eventi non dipendenti dalla volontà di lui. In fatti se a quel Confessore, che non pensa niente alla propria capacità ecc. si presentasse un penitente, ei peccherebbe, e se non si presentasse, non peccherebbe; se gli si presentasse un solo penitente, commetterebbe un solo peccato, e se dieci penitenti, commetterebbe dieci peccati. Dite lo stesso di un medico, dite lo stesso di un avvocato, i quali dopo avere riflettuto alla propria incapacità, continuassero senza più pensarvi nella loro professione, quegli a prescrivere medicine, e questi

Digitized by Google

a tenere consulti ecc. Costoro avendo sempre la stessa malizia di volere continuare nel loro ministero e professione, non ostante la conosciuta propria inabilità, senza che si accresca o sminuisca questa malizia mediante altri atti di volontà, per casi totalmente indipendenti da loro peccherebbero, o non peccherebbero, una volta o cento volte, secondo che casualmente sarebbero cercati, o non cercati, cercati una volta sola, oppure cento volte. Or non parrebbe che fare dipendere il peccato e il numero dei peccati dagli eventi e casualità, sulle quali la volontà dell' uomo non influisce, e non farlo dipendere dalla diversa malizia della volontà, sia cosa troppo ripugnante all' idea che abbiamo del peccato? In questa avvertenza virtuale, tutta la malizia che può essere nell' uomo, dipende dalla cattiva volontà avuta una volta, non più ritrattata, nè riconfermata, e perciò sempre la stessa: or sarà possibile che da una malizia, da una cattiva volontà non più variata, dipenda tanta diversità morale, quale è quella di peccare o non peccare, di peccare una volta o peccare cento volte? Questa diversità non si potrebbe certamente attribuire se non ai diversi casi ed eventi indipendenti dalla volontà dell' uomo; da questi sarebbe da ripetere l' innocenza o il peccato, il minore o il maggior numero delle colpe.

Ciò posto, vedesi chiaramente pensarla assai meglio quei Dottori, i quali assolutamente insegnano che al peccato è sempre necessaria l' avvertenza attuale, e che perciò la virtuale non è da considerarsi; a dir breve, che l' uomo non possa peccare se non allora che attualmente si avvede di operar male. In questa sentenza solamente, il peccato e il numero dei peccati dipende dalla cattiva volontà, e non più dagli eventi casuali.

Nè è da credere che questa sentenza favorisca la mala volontà di coloro, i quali indurati nei peccati, e non curanti dell' eterna salvezza, non attendono all' adempimento dei proprii doveri, e commettono quindi moltissime colpe senza attualmente avvertirle, delle quali in questa sentenza non sarebbero più risponsabili davanti a Dio. Imperocchè è da notare che in questa sentenza costoro si riconoscono rei complessivamente di tutte le moltissime colpe sebbene fatte senza avvertenza, perchè colpe da essi già prevedute e volute in causa; per altro non sono rei di tali colpe al momento che le commettono, ma ne sono rei preventivamente prevedendo prima che le commetterebbero. Mettiamo di nuovo in mezzo l' esempio accennato sopra del Confessore inabile. Egli quando riflette che manca assolutamente della scienza neces-

Digitized by Google

saria per ascoltare le confessioni, e ciò non ostante si determina a continuare ad ascoltarle, in quel momento stesso si fa reo di tutto quel cumulo di errori che prevede di dover fare confessando in quella ignoranza; e si è allora che commette un peccato aggravato di tutte le malizie degli atti irreligiosi, ingiusti, imprudenti, che commetterà nell' esercizio del sacro suo ministero, perchè sono da lui preveduti. Che poi di errori ne commetta o non ne commetta, che ne commetta più o ne commetta meno, egli è reo allo stesso modo: perchè nella sua volontà, supponendo che l' inavvertenza sia sempre perdurata, non avvenne più mutazione alcuna di nuova, di maggiore, o minore malizia. Il Confessore per tal maniera commette un peccato aggravato di tutte le malizie degli errori che in confuso prevede dover commettere. Laonde non è vero che questa sentenza favorisca la cattiva volontà degli induriti ed abituati nel peccato, quasi che scusi e giustifichi tutti gli atti per sè peccaminosi che faranno poi senza avvertenza; ma ne ristringe la malizia tutta insieme accumulata a quell' atto veramente libero avvertito e deliberato, nel quale l'uomo pecca mentre sa di peccare, cioè di operar male. Che poi nell' uomo il peccare dipenda solamente dalla malizia della sua volontà e non mai dal caso, come abbiamo veduto che accadrebbe nella sentenza contraria, è dottrina troppo conforme alla dottrina cattolica dell' umana libertà.

Qui però si dee considerare che parlando in generale non è poi vero che i peccatori indurati e abituati nei vizii pecchino veramente senza avvertenza sicchè debba loro applicarsi la sentenza su riferita. Riguardo ad essi osserva sapientemente S. Alfonso (n. 30): « Huiusmodi peccatores male habituati, quamvis habeant » cognitionem minus expeditam quam alii, semper tamen habent » cognitionem aliquam actualem suorum criminum sufficientem ad » reddendos actus deliberatos, et morales; cum enim ipsi parvi » pendant peccatum, non fit in eorum animis illa sensibilis et me- » morabilis impressio, quæ fit in alio habente conscientiam minus » depravatam; et hinc evenit quod in eorum memoria non re- » manet vestigium actualis illius cognitionis, quam satis habuerunt » antea de peccato, aut vestigium est adeo leve, ut interroganti » de facili respondeant, quod non adverterint ».

E certamente chi potrà mai credere che coloro i quali proferiscono orribili bestemmie, e si lasciano trasportare da empii, e turpissimi desideri, non avvertano alla malizia nè delle loro parole, nè dei loro affetti? Vi avvertono necessariamente abbastanza, sebbene non av-

Digitized by Google

vertano di avvertirvi, attesa l'insensibilità di lor perduta coscienza. Con tutto ciò è certo doversi dire altrimenti di quelle azioni che per sè non sono peccaminose, come ascoltare le confessioni, curare gli infermi, dare consigli, ecc. nelle quali azioni la malizia sta nella mancanza colpevole della scienza necessaria a confessare, a curare, a consigliare. Trattandosi di tali azioni accadrà di leggieri che l'uomo attualmente non avverta al male che fa esercitando il suo ministero o professione in quella ignoranza e perciò allora si dovrà dire ch'egli non pecchi. Tuttavia pecche-rebbe gravissimamente ogni volta che riflettesse alla propria ignoranza e incapacità, e prevedesse in confuso i molti errori nei quali più che probabilmente dovrà cadere, come fu detto di sopra.

Laonde ripetiamo: sarà cosa assai ragionevole il dire che l'uomo non pecchi attualmente se non quando attualmente avverta di operar male; imperocchè altrimenti dovrebbe dirsi che l'uomo pecchi quando non è pienamente libero a non peccare. Se in fatti egli peccasse senza alcuna attuale avvertenza di operar male, e non riflettendo all'obbligo di operare diversamente, non si potrebbe intendere come fosse in sua piena potestà d'evitare un peccato, che commetterebbe inconsapevole affatto di commetterlo.

Questa d'altra parte è sentenza dichiarata la più comune da S. Alfonso, tenuta da S. Antonino, da Silvio, da Suarez, dal Sanchez, dal Bonacina, dai Salmaticesi e da tanti altri, i quali tutti richiedono qualche attuale avvertenza perchè l'uomo pecchi. Laonde per la pratica il Confessore non giudicherà veri peccati le trasgressioni dei precetti fatte coll'avvertenza virtuale, ma solo le trasgressioni che saranno state commesse coll'avvertenza attuale. Giudicherà per altro che quando l'uomo avverte che commetterà dette trasgressioni, e ciò non ostante non vi mette riparo, allora si fa reo di un peccato corrispondente al cumulo delle medesime in quanto le avea prevedute. Per tal modo il Confessore, il Medico, l'Avvocato ignorante, quando riflettono alla loro imperizia, commettono un peccato aggravato da tutte le malizie degli errori che prevedono di dover fare; nell'atto poi di farli, se per nulla vi avvertono, non peccano, anzi non possono peccare, perchè manca la deliberata malizia.

Nota 17 al n. 53.

Sul peccato di omissione.

Vari Autori insegnano che il penitente debba confessare la causa del peccato di omissione; per esempio, il giuoco, per cui

Digitized by Google

ha lasciato di ascoltare la Messa. Tra questi è l' Em.mo Gousset, il quale, con nostra sorpresa, cita S. Alfonso, il quale manifestamente tiene il contrario, specialmente al n. 45. Contuttociò non si ha certo da lasciare la sentenza del Santo: imperocchè stando tutta la malizia del peccato nell' omissione della Messa comandata, che cosa importa che siasi omessa, o per giocare, o per passeggiare, o per dormire?

PUNTO III.

Dei peccati in particolare. Del desiderio. Della compiacenza. Della dilettazione morosa.

54. Il peccato di *desiderio* si commette quando l' uomo deliberatamente desidera di commettere una cattiva azione. Si appella *efficace*, quando l' uomo veramente propone di fare il male; *inefficace*, se l' uomo dica: *vorrei, se potessi.* — La *compiacenza* si ha quando l' uomo si compiace di un male da lui già fatto. — La *dilettazione morosa* si ha quando alcuno si ferma anche per un solo momento deliberatamente a compiacersi d' una cattiva azione come se allora la facesse. La compiacenza riguarda il passato, e la dilettazione morosa il presente. (V. Nota 18). — Il desiderio e la compiacenza hanno tutta la malizia della cattiva azione che l' uomo desidera di fare, o si compiace d' aver fatto; perciò nella confessione sono da esprimere le circostanze che mutano specie riguardo alla persona ed al luogo. È dubbio, parlando speculativamente, se si trovi tutta la malizia dell' atto cattivo nella dilettazione morosa; tuttavia in pratica si spieghino le circostanze. — È da notare esservi differenza tra la compiacenza dell' oggetto cattivo, ossia della cattiva azione, e la compiacenza del pensiero dell' opera cattiva. Nel primo caso, quando l' oggetto è gravemente cattivo, sempre si commette colpa grave: nel secondo caso, qualora non siavi pericolo di consenso, sarà soltanto colpa veniale; ed anche non vi sarà peccato, quando si abbia una giusta causa di quella compiacenza; per esempio, se alcuno si dilettasse della lettura di cose turpi necessaria a farsi per cagione di studio. È per altro da avvertire bene che non si compiaccia delle cose, ma soltanto della lettura e del pensiero che è necessario. (V. Nota 19).

55. Chi desidera qualche cosa di proibito colla condizione *se fosse lecito*; quando non sia cosa per sè illecita, non pecca; per es. chi desidera mangiar grasso in venerdì, se fosse permesso, non commette peccato. Se la cosa invece non potesse essere lecita, de-

Digitized by Google

siderandola sotto quella condizione, peccherebbe almeno venialmente, come alcuni dicono, per quell' affezione disordinata. Che se poi arrivasse a desiderare che non vi fosse il precetto, per esempio, di non fornicare, per potere commettere la mala azione, peccherebbe gravemente. Colui che per inavvertenza avesse mangiato di grasso in venerdì, non se ne potrebbe compiacere. — Sponsus non potest oblectari de copula futura sub conditione *si Titia iam esset eius uxor*; neque ipsi permittendum morari in desiderio cupulæ futuræ propter periculum delectationis quæ in præsens oritur. Probabile tamen est, non peccare graviter coniuges desiderando copulam cum pars altera abest, etsi adsit commotio spirituum, dummodo absit periculum pollutionis. (V. Nota 20). Non è mai lecito dilettarsi d' una cosa intrinsecamente cattiva per un qualche buono effetto da essa provenuto. Perciò non è lecito compiacersi dell' omicidio per l' eredità guadagnata in seguito di esso. Tuttavia, assolutamente parlando, è lecito rallegrarsi del buono effetto, cioè dell' eredità. (Come dice il Lessio, non è mai lecito rallegrarsi del peccato commesso da sè o da altri per un buono effetto che ne sia provenuto; ma è lecito rallegrarsi che da quel peccato ne sia venuto un buono effetto. Vedi il Gury T. I. n. 173 nella Nota b del Ballerini. Vedi la proposizione 15 condannata da Innocenzo XI). — Non è lecito rattristarsi della vita di alcuno, rallegrarsi della sua morte, o anche desiderarla inefficacemente, pel bene temporale che ce ne provenisse. Vedi le proposizioni 13 e 14 condannate da Innocenzo XI. — È lecito rallegrarsi del danno temporale del prossimo a cagione del bene comune o di ordine superiore che ne proviene: per es. rallegrarsi della morte dell' empio, perchè cessa dal dare scandalo. Alcuni concedono al padre di desiderare la morte al figlio che prevede sarà di disonore alla famiglia. Dicono similmente che l' uomo possa desiderarsi la morte, onde finisca per lui una vita assai molesta. Per nessun modo è lecito alla madre desiderare la morte alle figlie per la ragione che non hanno dote, o perchè per esse è afflitta dal marito.

Nota 18 *al n.* 54.

Super delectatione morosa.

Lugo, Bonacina, Laymann, aliique docent quod si quis delectatur de copula coniugatæ non ut coniugatæ, sed tantum ut pulcræ, non committit adulterium; siquidem delectatio circumstantiam

Digitized by Google

adulterii non attingit. Hanc opinionem dicit *valde probabilem* S. Alphonsus, sed *speculative loquendo*; et vult proinde esse confitendam circumstantiam *quod illa sit nupta*; quia in *illa* delectatione *adest periculum proximum desiderii pravi peccandi cum huiusmodi persona* (n. 48). Verum enim vero si reapse quis se complaceret de illa cogitatione tantummodo ut de muliere pulcra, dubium esset an circumstantia illa foret explicanda. Peccata non debent considerari qualia possunt perpetrari, sed qualia reapse fiunt. Porro vel quis se complacet de copula cum muliere etiam prout nupta, vel simpliciter prout pulcra quin ad aliud attendat: item vel etiam desiderio peccat, vel non. Primo in casu nulla quæstio superest, et circumstantia adulterii est confitenda; secundo in casu qui se complacet, minime advertit ad illud periculum (generaliter loquendo) et proinde malitia periculi abest; nam ad peccatum requiritur advertentia periculi. Quapropter non videtur recedendum a sententia prædictorum Doctorum. Insuper cum dubium adest an aliqua circumstantia aperienda sit necne in confessione, tunc ex principio *lex dubia non obligat*, non est necessario explicanda.

Insuper pro praxi advertendum est quod si quis delectaretur de cogitatione copulæ cum muliere coniugata quam ut coniugatam dignoscit, absolute censetur delectari de muliere prout ipsa est, et proinde coniugata, et supponitur reapse malitia adulterii utique in confessione explicanda.

Nota 19 *al n.* 54.

Sulla compiacenza delle letture, e pensieri di cose turpi, quando li scusi la necessità.

Io non saprei intendere come l'uomo possa volontariamente compiacersi di dovere leggere o pensare a cose turpi, senza peccare; imperocchè pare evidente che tale compiacenza non possa nascere se non da cattivo principio. L'uomo che conosce quanto sieno per sè stesse pericolose quelle letture e pensieri, dovrebbe piuttosto trattenervisi con rincrescimento quando la necessità ve lo sforzi. La compiacenza non può provenire d'altra parte, se non da uno sfogo, almeno indiretto, che ivi trova la passione la più sottile ad insinuarsi, la più esigente d'un qualche pascolo: or potrà essere che quello sfogo le si accordi avvertitamente e deliberatamente senza alcuna colpa? Sottilizzando sopra questa materia, si potrà forse arrivare a conchiudere essere possibile che tal volta

Digitized by Google

non vi sia colpa; ma ragionandone dietro la cognizione ed esperienza che abbiamo del cuore umano, sarà forza addivenire a tutt'altra conclusione.

Maxime autem timerem pro Confessario, qui lætanter legeret morales doctores de turpibus disserentes, et oblectaretur de cogitationibus earum rerum prætextu necessitatis excipiendi fidelium confessiones. Funestissima passio eum prorsus deciperet; et in nimio periculo versaretur eius castitas, licet bene distinguere niteretur inter complacentiam rerum turpium, et complacentiam legendi et cogitandi de iisdem propter necessitatem. Sacerdotes omnino abhorreant quid quid castitatem non redolet, si tamen caste velint sacrum exercere ministerium.

Nota 20 al n. 55.

Super oblectationibus sponsorum et viduorum.

Etsi Confessarius totis viribus debeat hortari sponsos et viduos ut se abstineant a delectatione de copula futura vel præterita, propter ingens periculum labendi in mortale; attamen propter auctoritatem Doctorum, qui, debitis adhibitis restrictionibus, eam ipsis sub mortali non vetant, (hujusmodi sunt Busembaum, Salmanticenses, Navarrus, Cajetanus, Bonacina etc., quos citat D. Auctor Op. Mag. lib. V, n. 24), et propter bonam fidem in qua plerumque versantur sponsi et vidui, non putantes posse esse mortale delectari de obiecto licito, ut est copula in matrimonio, Confessarius prudenter tacebit de peccato mortali, nisi ex illa complacentia videret sequi pollutionem: secus fiet ut illi certo peccent mortaliter, qui propter bonam fidem peccavissent tantum venialiter. Quod si pollutio sequeretur, bona fides necessario abesset; et hocce in casu essent omnino admonendi, et damnandi de mortali.

PUNTO IV.

Della distinzione specifica e numerica dei peccati.

56. La *distinzione specifica* dei peccati si desume da due radici: 1.ª dall'opposizione a diverse virtù; 2.ª dalla diversa deformità del peccato opposto alla stessa virtù. Per questa seconda si distingue la bestemmia dallo spergiuro, sebbene sieno due peccati opposti ad una sola virtù, cioè alla religione. — La distinzione specifica dei peccati di omissione si desume soltanto dalla

Digitized by Google

diversità degli oggetti: quindi omettere di sentir Messa alla Domenica, e di digiunare nella quaresima, sono peccati di differente specie, in quanto che hanno diversa specie i loro oggetti. — Il peccato contrario ad una virtù d'ordine inferiore, se è massimo nella sua specie, può essere più grave del peccato contrario a una virtù di ordine superiore che nella sua specie sia minimo. Per questa ragione dice S. Tommaso, essere maggior peccato la bestemmia che lo spergiuro.

57. La *distinzione numerica* dei peccati nasce pure da dūe radici. La prima si è, la moltiplicità degli atti moralmente interrotti; e la seconda è la diversità degli oggetti totali. — I peccati interni, gli odii, le dilettazioni morose, i desiderii ecc., che si consumano entro di noi, si moltiplicano secondo il numero degli atti interni, ai quali la volontà dà il suo consenso; e il numero di questi atti è da spiegarsi in confessione come meglio si può. Se tuttavia questi atti provengano da uno stesso impeto di passione, e v'abbia poca interruzione tra l' uno e l'altro, è probabile che costituiscano tutti insieme un solo peccato. — I peccati interni che riguardano opere esterne, come sarebbe il proposito di rubare, di uccidere ecc., si moltiplicano per le volontarie ritrattazioni del cattivo proposito, ed anche per le volontarie cessazioni dal medesimo. — Per le ordinarie interruzioni delle distrazioni, del sonno ecc., non si moltiplicano i peccati, se il proposito duri breve tempo; si moltiplicano tuttavia, se il tempo si estenda, per esempio, a tre giorni. Se il tempo è breve, costituiscono un peccato solo coll'opera esterna, quando compiasi il peccato. — Se il cattivo proposito dura in qualche suo effetto, non si moltiplicano i peccati per le interruzioni; per ciò l'omicida che prepara le armi, cerca il luogo adatto, prepara le insidie ecc., commette un peccato solo coll'omicidio.

58. Il ladro che ritiene la roba d'altri, commette un solo peccato, ancorchè duri lungo tempo la sua cattiva volontà. Se però nel tempo che la ritiene, addiviene impossibilitato a fare la restituzione, e poi di nuovo acquista la possibilità di farla, allora per l'interruzione della cattiva volontà si moltiplicano numericamente i peccati. — Riguardo agli atti esterni si moltiplica il numero dei peccati a misura che si moltiplicano gli stessi atti, quando non riguardino uno scopo completo, ex. gr. si quis plures inhonestos actus adhibet sine intentione copulæ. Se poi gli atti procedono da un impeto di passione, e sono ordinati al complemento del pec-

Digitized by Google

cato, quando questo sia commesso, costituiscono con lui un solo peccato. Che se invece per qualunque cagione il peccato non si compisca, detti atti devono tutti spiegarsi in confessione: ex. gr. ascensus in domum meretricis, oscula, verba obscæna; perchè tutti questi atti sono informati dalla malizia della cattiva intenzione. — Oscula habita statim post copulam, et eius complacentia, dummodo ad alteram copulam non ordinentur, probabiliter constituunt unum peccatum cum ipsa copula, nec explicari debent. — Probabilmente colui che ha intenzione di rubare cento monete d'oro, e le ruba in più tempi, commette un solo peccato.

59. I peccati si moltiplicano pure numericamente per la diversità degli oggetti totali. Pertanto chi con un solo colpo uccide più persone, chi con una mormorazione ferisce la fama di molti, chi con un solo discorso dà scandalo a varii, chi in una volta ruba a diverse persone, chi propone di non ascoltar la S. Messa per più feste, chi desidera male a più persone, o ad una persona diversi mali specificati, chi ascolta più confessioni in istato di peccato ecc., commette, non un solo, ma più peccati. — Pel contrario chi con un atto d'infedeltà nega più dogmi di fede, chi mormora d'una persona alla presenza di molti, chi desidera più mali al suo nemico senza specificarli, chi amministra a molti la SS. Eucaristia in istato di peccato, commette probabilmente un solo peccato.

DISSERTAZIONE IV.

Intorno alla distinzione specifica e numerica dei peccati.

Coloro che leggono in questo o quel Teologo i diversi sistemi formati a dilucidare la materia oscurissima della specifica, e numerica distinzione dei peccati, se non pongano ben mente, pigliano quelle diverse opinioni come principii certi, dai quali il Confessore non debba dipartirsi. Quindi ne nascono quanto alla pratica molte difficoltà ed ansietà, le quali per quanto sieno di poco peso in se stesse, non lasciano d'ingenerare grande fastidio.

Or a cessare questo inconveniente si dee avvertire da prima che le quistioni riguardanti tale distinzione appartengono molto più alla scienza metafisica che alla teologica. Quasi nulla infatti può trovarsi nei fonti teologici, cioè nella divina Scrittura, nella tradizione dei Padri e nei canoni della Chiesa, che possa dar lume in tale materia. Che se v'è alcuna cosa, la quale si possa da essi desumere giovevole allo scioglimento di tali quistioni, si desume ella

Digitized by Google

ugualmente dal senso comune e dalla ragione. Il perchè qualora i Moralisti trattano della distinzione specifica e numerica dei peccati, si può dire che uscendo dai confini della Teologia entrano in quelli della Metafisica, e vanno discorrendo per una strada oscurissima, non potutasi illuminare nè anche da quel gran sole che fu San Tommaso d'Aquino. Ci pare poter dire, che, eccettuati i casi, nei quali anche l'uomo rozzo ed ignorante, purchè abbia senso comune, sa distinguere chiaramente la specie e il numero dei peccati, negli altri casi v'ha tanta oscurità da doverci apparire tutto incerto ciò che insegnano i teologi. La qual cosa agevolmente riconosce vera chiunque è mediocremente istruito in questa materia, e come risulterà da quel poco che siamo per dire.

Vedremo che se alcuno dicesse, non doversi affaticare molto il Confessore quanto alla pratica per istudiare le varie regole ed avvertenze che si trovano nei diversi teologi, e bastare ch'egli attenda alle cose che sono chiare ed ovvie al senso comune anche di coloro che non sono teologi, non potrebbe essere ripreso di errore. Le opinioni dei teologi, quelle specialmente che sono più filosofiche che teologiche, che tra loro contrarie sono propugnate e combattute dall'una parte e dall'altra, e per quanto si può prevedere, saranno sempre materia di perpetue interminabili controversie, sulle quali la Chiesa non ha mai proferito giudizio, e sulle quali è molto dubbio se sarà mai per proferirlo, perchè questioni che non interessano nè la fede nè i costumi; tali opinioni, diciamo, sono tra il numero di quelle che meno di tutte le altre possono far legge a un Confessore, sicchè debba uniformarvisi nella pratica. Se nella pratica innumerevoli questioni sono affatto sciolte dal principio *lex dubia non obligat*, lo sono molto più le riguardanti la distinzione specifica e numerica dei peccati, siccome quelle che s'annoverano tra le più oscure e inestricabili. Vediamo adunque che cosa insegni a tutti il senso comune, e se i teologi insegnino alcun che di più certo da doversi seguire in pratica.

Cominciamo dal parlare della distinzione specifica dei peccati; e vediamo che cosa ne insegni il senso comune in una materia, in cui più ordinariamente s'imbatte un Confessore.

Nulli dubium quod communis sensus docet, aliud esse peccatum fornicationis, aliud stupri, aliud adulterii, aliud incestus, aliud sacrilegii, aliud sodomiæ, aliud bestialitatis, aliud pollutionis; et quilibet etiam rudis dignoscit, pene dixerim quantum theologus dignoscere potest, in iis criminibus esse specialem malitiam in con-

Digitized by Google

fessione aperiendam; ita ut unum pro altero confiteri nefas esset, ex. gr. fornicationem pro sacrilegio, vel pro sodomia. Inde etiam rudes se male confiteri peccata dignoscerent non confitendo speciales illas malitias. Insuper praxis docet, rudes non omittere in confessione huiusmodi circumstantias mutantes speciem, quin immo in incestu magis distinguere quam distinguat aliquis theologus, ut postea videbimus; etenim si quis peccaverit cum matre, cum filia, cum sorore, cum socru, cum nuru, cum nepte, cum sorore uxoris, clare hoc distinguit et confitetur. (Evenit aliquando ut quis non confiteatur malitiam adulterii, quia malitiam specialem iniustitiæ non advertit, et insuper quia peccando cum muliere nupta putat minus scandalum haberi, quam peccando cum soluta). Et sapientissimam regulam, immo tutissimam videntur sequi rudes, regulam scilicet maioris aversationis quam natura posuit in quibusdam copulationibus: quapropter si peccaverint cum consanguinea vel affine in iis gradibus, in quibus nunquam, vel rarissime petitur et datur dispensatio pro contrahendo matrimonio, statim per se intelligunt oportere illum gradum consanguinitatis, seu affinitatis manifestari; si vero peccaverint cum muliere consanguinea vel affine in iis gradibus in quibus facile habetur dispensatio pro matrimonio contrahendo, non æque percipiunt se commisisse crimen alterius speciei, ita ut illum gradum consanguinitatis seu affinitatis necessario debeant confiteri; et ratio est quia in inferioribus his gradibus tanta non habetur naturæ aversatio quanta in superioribus percipitur.

An vero, excepto casu adulterii super relato, rudes sint damnandi nimiæ laxitatis, non facile dixerimus, si observemus quantum inter se dissideant hac in materia theologi moralistæ, et insuper aliquos eorum minus exigere quam præstent rudes. Alii etenim theologi affirmant incestum ex lege naturæ non haberi nisi in primo gradu lineæ rectæ; alii extendi etiam ad primum gradum lineæ transversæ; alii vero putant haberi incestum diversæ speciei usque ad quartum gradum. (Vide S. Alph. Hom. Ap. tract. 9, n. 18). Ex prima sententia, nisi quis peccaverit cum matre vel cum filia, posset confiteri se peccavisse cum consanguinea simpliciter: ex secunda, necessarium foret exprimere an crimen patratum fuerit cum sorore: ex tertia, an cum nepte, neptis filia, vel neptis nepte. Porro si hi theologi pro eo tempore scripsissent, quo impedimentum consanguinitatis extendebatur usque ad septimum gradum, docuissent procul dubio etiam usque ad septimum gradum differentias haberi

Digitized by Google

mutantes speciem, et pœnitentes obligavissent, studio non adeo levi, inquirendi et confitendi si in quinto, vel in sexto, vel etiam in septimo gradu deliquissent. Pariter si sermo fiet de sacrilegio, alii theologi affirmant committi si habeatur copula quæcumque in ecclesia, alii negant de maritali, alii negant de occulta, etsi illicita, alii a sacrilegio excusant quoscumque actus impudicos habitos in ecclesia, nisi polluatur per effusionem seminis. (Vide S. Alph. ubi supra, num. 21. 22).

Quibus prælibatis patet quod rudes in examine propriæ conscientiæ et in suis confessionibus forent magis rigidi quam plures theologi; siquidem si peccarent cum consanguineis et affinibus in primo et secundo gradu, distincte id exprimerent; et si actus turpes quoscumque in ecclesia peragerent, se reos accusarent sacrilegii.

Or bene, mentre i teologi sono così discordi tra loro circa la distinzione specifica dei peccati, a che cosa saranno tenuti i penitenti che non sanno di teologia? Pare che se essi si confesseranno come generalmente sogliono confessarsi, non si confesseranno male: imperocchè il loro modo di confessarsi concorderà coi dettami del senso comune, il quale in questa materia oscurissima pare norma più sicura a seguirsi che le sottili argomentazioni metafisiche, le quali facilmente da altre anche più sottili saranno confutate. Lo ripetiamo: se riguardo alla distinzione specifica dei peccati, i penitenti si confesseranno, come sogliono confessarsi, in generale si confesseranno bene. Dico poi in *generale*, perchè se alcuno si confessasse del tutto confusamente e indistintamente, come se dicesse: mi *accuso di avere* peccato dieci volte contro il sesto precetto, si dovrebbe certamente interrogare: an fornicatus fuerit, an se polluerit etc. Tuttavia in questo caso il penitente non si confesserebbe giusta i dettami del senso comune.

Di più è da avvertire per la pratica, essere principio certo appresso i teologi, che il penitente non è obbligato a confessare il peccato, o la circostanza del peccato, anche mutante specie, quando non ne abbia conosciuta la malizia, ovvero non l'abbia avvertita. E certo dove non è l'avvertenza alla malizia, non può essere peccato formale da doversi confessare. Hinc adolescens ignorans malitiam peculiarem adulterii, si peccet cum coniugata, formale peccatum adulterii non committit, et sufficiet si confiteatur se peccavisse cum fœmina. Ex qua doctrina infert Pallavicinus (p. 2, d. 9, a. 2): « Confessarios in universum excusari posse ab onere

Digitized by Google

» interrogandi de circumstantiis etiam mutantibus speciem; nam » aut pœnitens in peccando advertit ad malitiam specificam, et » tunc eam non interrogatus aperiet, recordatus nimirum in exa- » mine, quod non minori advertentia fieri solet quam peccata com- » mitti: vel non advertit, ac proinde peccatum nec contraxit, » nec explicare tenetur; quod si aliquando maior ad peccandum » malitia, maiorque ad examinandum negligentia afferatur, non » ob paucos hos eventus probabiles imponi debet hoc onus con- » fessariis universaliter, quorum onerosum est munus, et ingens » numerus necessarius in Ecclesia Dei ». (Vide Tamb. tract. 2, de 2 Eccles. præcepto cap. 27).

Laonde è chiaro che il Confessore dovrà faticar poco rispetto alle interrogazioni che riguardano alle diverse specie dei peccati. Generalmente i penitenti si confesseranno bene colla sola scorta del senso comune, fuori della quale pare non esservi che incertezza ed oscurità, e nessuna legge certa che possa obbligare i penitenti a confessare quelle specie, o che possa obbligare i Confessori a fare analoghe interrogazioni.

Vediamo adesso che cosa si abbia a dire a riguardo della distinzione numerica dei peccati, intorno alla quale sogliono affaticarsi assai i Confessori ancora inesperti, e perdono molto tempo, stancandosi essi e stancando i penitenti oltre il bisogno.

Pare che anche parlando della numerica distinzione dei peccati debbasi di nuovo dire che l'unica certa norma da doversi tenere sia quella dei dettami del senso comune. Or il senso comune insegna che se alcuno in tre tempi distinti abbia ucciso tre uomini, commette tre peccati distinti di omicidio: si quis tres mulieres, vel unam tribus distinctis temporibus cognoscat, tres committit fornicationes: se alcuno in tre domeniche omette di sentir Messa, tre volte mortalmente pecca: similmente si quis tres mulieres concupiscit tribus vicibus: se a tre nemici impreca tre volte male ecc. In questi e in altri simili casi insegna il senso comune che quanti sono gli atti e i pensieri, sono altrettanti i peccati distinti di numero; che se si progredisca più in là dove non arriva a dare lezione questo maestro degl' ignoranti e dei dotti, noi ci troviamo tosto nell' incertezza, e vediamo i teologi tra loro così discordi da non potere sperare che giammai abbiano a convenire nel medesimo sentimento. Vedremo anzi i teologi dissidenti tra loro riguardo al modo in cui si devono confessare i suddetti peccati, sebbene tra di loro distinti di numero, qualora il penitente avesse avuto un lungo malo abito di cadere nei medesimi.

Digitized by Google

Come si può vedere appresso il De-Lugo (De Sacr. Pœn. disp. 16, sess. 14). altri teologi insegnano che i peccati esterni numericamente si moltiplicano per le interruzioni fisiche anche brevi, altri lo negano; altri insegnano che sempre si moltiplicano per le ritrattazioni della volontà, altri che totalmente per questa ragione non si moltiplichino, per es. se alcuno mangiando carne in venerdì, mangiata una prima pietanza, proponesse di non mangiar più la seconda, e poi vinto dalla gola, mangiasse ancora la seconda e la terza; altri insegnano che i peccati numericamente si moltiplicano quando il peccatore persevera lungamente nella cattiva volontà; per esempio, rimanendo un anno nell' intenzione di non restituire la roba rubata, altri lo negano; altri insegnano che si moltiplichino i peccati per tactus habitos statim post copulam, quod alii negant; alii per delectationem copulæ habitam post ipsam, alii non item; altri insegnano che si moltiplichino secondo il numero delle bestemmie proferite nello stesso impeto d' ira, altri lo negano; altri insegnano che si moltiplichino se alcuno più volte giuri il falso nello stesso discorso, altri lo negano; altri insegnano che colui il quale con un colpo uccide più uomini, ovvero con un discorso offende la fama di più persone, commette più peccati giusta il loro numero, ed altri pensano per lo contrario che commetta un peccato solo.

Ritroveremo certamente presso alcuni teologi, quando discutono i casi suddetti, quelle parole: *è certo, non si può dubitare*, ecc.; e presso altri teologi trattando degli stessi casi ritroveremo quelle altre: *è falso*, e *si può dubitare* ecc. Frattanto nessuno ha, o può avere alle mani alcuna certa autorità della Scrittura divina, della Chiesa, o di un' evidente ragione, la quale possa togliere la questione, troncare la controversia. Nelle diverse e contradditorie soluzioni dei detti casi tutta la differenza nasce dal diverso modo in cui i teologi considerano e vedono la cosa ragionando piuttosto metafisicamente che teologicamente.

Da tutto questo e da tante altre contradditorie soluzioni di casi che si potrebbero addurre, apparisce che a riguardo della numerica distinzione dei peccati non v' ha altro di certo se non ciò che a ciascuno insegna il senso comune.

Aggiungerò che non si vedrebbe quale utilità possa risultare dal volere definire in certe questioni il numero dei peccati. Exempli causa sit controversia, an sint distincta peccata omnes actus inhonesti habiti cum muliere in eodem passionis æstu, an vero

Digitized by Google

unum tantummodo peccatum constituant. Alius dicet, decem illos actus turpes esse decem peccata distincta; alius autem dicet, unum esse peccatum quod decem æquivalet. At quænam differentia inter utramque sententiam? Nonne idem est ac dicere duodecim uncias vel unam libram? Hoc confitetur etiam Cuniliati scribens: « re» vera in iudicio morali pro eodem est dicere quatuor peccata » numero distincta, ac unum peccatum quatuor malitiis numero » distinctis affectum ». (Tract. 2 de pecc. c. 1, § 4.)

Qual vantaggio adunque risulterà da tali disquisizioni e controversie? Alcuno risponderà che esse giovano affinchè il Confessore possa formare giudizio più esatto del numero dei peccati. Ma in grazia, in cose cotanto incerte com' esso potrà formare un giudizio che sia certamente più esatto? Nessun teologo ha mai detto, o pensato che il Confessore debba accertare il suo giudizio sulle cose incerte. È cosa anzi assai irragionevole che il Confessore formi giudizio certo sulle cose incerte, cioè sulle questioni nelle quali i teologi sono discordi. Mentre alcuni tengono la sentenza affermativa ed altri la negativa, non v' ha dubbio che quelli o questi siano in errore; quindi è chiaro che volendo formare il Confessore un giudizio certo e determinato su tali questioni incerte si mette al più evidente pericolo di fare un giudizio falso. Il Confessore, come vedremo, deve fare giudizio sulle cose certe; il giudizio delle incerte lo deve lasciare a Dio.

Quivi aggiungiamo che non pare probabile ciò che insegna S. Alfonso, che cioè tutte le cattive azioni esterne che precedono l' atto completo peccaminoso siano distinti peccati da doversi confessare distintamente, se il detto atto completo non abbia esecuzione (Hom. Ap. tr. 3, n. 62); cosicchè si quis præmittat copulæ tactus et oscula, hi actus, impedita copula, sint totidem numerice peccata; unum autem peccatum cum copula, si illos actus ipsa copula fuerit consecuta. Evidens ratio, ni fallor, contra pugnat: etenim vel ante completam copulam homo ille jam habet ex gr.: decem peccatorum maculas, vel adhuc nullas. Si iam habet decem peccatorum maculas, quomodo per consummationem criminis illæ decem fiunt una macula peccati? Si vero ante consummationem non adhuc contraxit illas decem maculas, erit adhuc in statu gratiæ, quod nemo concederet. Hinc recte De Lugo ait (ubi supra sess. 14, n. 566): « si ante consummationem operis fuissent duo peccata, non » possent postea reduci ad unum per adventum operis consum» mati. ».

Digitized by Google

Venendo adesso alla conchiusione ci pare di poter affermare che generalmente i penitenti, purchè non sieno estremamente trascurati, confessano bene le specifiche malizie dei peccati, ancorchè non sieno molto interrogati dai Confessori; imperocchè quando nei loro peccati v' ha qualche circostanza che ne cangia la specie, sogliono Confessarla, eccettuato talvolta, come fu detto, il caso dell' adulterio; che perciò il Confessore non dovrà fare molte interrogazioni per conoscere la specie dei peccati.

Parlando poi della distinzione numerica, diremo che se si tratti di peccati interni provenienti da uno stesso impeto di passione, non sarà da cercare il numero dei desiderii, delle compiacenze o morose dilettazioni; che perciò basterà che il penitente dica: una vice me complacui super mulierem, eamque desideravi; che similmente quando la passione sia durata lungo tempo, basterà che il penitente si accusi del tratto di tempo in cui durò per giudicare della malizia dei peccati o del peccato se sono stati più od un solo, lo che solo conosce Iddio. Nè sarà da interrogare il ladro che ritiene roba d' altri da molto tempo se in questo tratto sia addivenuto impotente a restituire, e poi nuovamente in istato da poter restituire, non essendo certo che per ciò si siano in lui moltiplicati i peccati.

Item cum quis peccatum facere intenderit, v. gr. copulam, nunquam erit inquirendus numerus osculorum, tactuum, verborum turpium etc., compleatur actus malus, vel non compleatur; sive hæ turpitudines actum malum præcedant, sive subsequantur. Quæ praxis omnino consulenda est ea præsertim de causa, ne pœnitentes cogantur immorari in turpibus recordationibus, et ipsi, et confessarii in turpibus sermonibus absque necessitate. Etenim si pœnitens debebit numerare quot oscula, quot tactus etc. habuerit una vice, altera vice, vel decem vicibus diversis, cogetur ad omnia reminiscendum minutatim quæ egit in illo et illis æstibus passionis, quod quam sit periculosum per se patet: insuper ipse et confessarius debebunt super his sermonem protrahere, quod ambobus inconveniens erit. Semper ergo satis erit dicere: *una vice* vel *duobus*, vel *decem vicibus oscula, tactus* etc. *impudicos habui cum muliere* etc., quin exprimat, quot oscula fuerint, quot tactus etc. Neque ipsum tempus inquirendum erit, an scilicet ad pauca horæ momenta, an ad quartam, vel mediam partem horæ, cum tempus non mutet speciem. Che poi non vi sia necessità di agire altrimenti apparisce chiaro se si consideri l'incertezza in cui ci tro-

Digitized by Google

viamo per l'opinare dei teologi tanto discordi. Non v'ha certamente una legge che ci costringa a fare quei pericolosi calcoli e più pericolose enumerazioni; omettiamole adunque senza timore di commettere alcun male. Per altro di queste cose dovremo parlare nuovamente trattando dell'integrità della Confessione sacramentale.

PUNTO V.

Del peccato mortale e veniale.

60. Il *peccato mortale* è quello che priva l'anima della grazia santificante, che è vita dell'anima stessa. — Il *peccato veniale* è quello che non ci priva di questa grazia, ma sminuisce la nostra carità verso Dio. — Nessuno deve condannarsi di peccato mortale, se non si abbia in appoggio un'espressa autorità della Sacra Scrittura, di qualche canone o determinazione della Chiesa, oppure una ragione evidente. Quindi fanno assai male coloro i quali con facilità condannano le azioni di peccato mortale, e mettono in mala coscienza i penitenti. (V. Nota 21). — Al peccato mortale si richiede primamente la *gravità della materia,* la quale non è sempre da ponderarsi per sè stessa, ma eziandio colle sue circostanze, nella totalità della cosa, e nel fine inteso. — Non si dà parvità di materia dove questa parvità non diminuisce l'offesa di Dio, come accade nell'infedeltà, nella simonia, nel giuramento falso, ed in materia di cose turpi. — Molte parvità reiterate allora solo costituiscono peccato mortale, quando si accumulano a formare una materia grave, come i piccoli furti, le piccole omissioni nell'Ufficio divino e nella Messa, e le moltiplicate infrazioni del digiuno, cose per se stesse tutte leggiere. — Al peccato mortale si ricerca, in secondo luogo, l'*avvertenza*, la quale nei semidormienti, e semidistratti non è tale da bastare a costituire il peccato mortale. Lo stesso dicasi di quelli che agiscono in qualche subitanea e forte perturbazione, che loro non permette di osservare bene che cosa facciano. — In terzo luogo si richiede il *consenso*, il quale nelle persone di timorata coscienza non si suppone, quando non si sappia di certo esservi stato.

61. Il peccato veniale diviene mortale: 1° per ragione del *fine aggiuntovi*, il quale sia gravemente cattivo, per es. una parola non molto disonesta proferita coll'intenzione di cagionare grave tentazione ad una fanciulla; 2° per ragione del *fine ultimo,* quando alcuno è così disposto che sarebbe pronto a commettere

Digitized by Google

un peccato mortale piuttosto che lasciar di commettere quel veniale; 3° per ragione del *disprezzo formale* della legge o del legislatore, quando alcuno disubbidisce alla legge anche in cosa leggiera per far vedere che egli non vuole assoggettarsi o alla legge o al legislatore: 4° per ragione dello *scandalo dei pusilli*, di che parleremo a suo luogo. (V. Nota 22). — Colui che senza giusta causa si espone al pericolo probabile di peccato grave, pecca per ciò stesso mortalmente. Se poi vi avesse giusta causa, non peccherebbe, s' intende sempre quando non omettesse di fare ciò che fosse in suo potere per evitare il peccato; imperocchè in questo caso Iddio lo aiuterebbe perchè non venisse a cadere nella colpa.

Nota 21 al n. 60.

Sul giudizio da farsi sulla gravità dei peccati.

Non dee mai cadere di mente la gran sentenza di S. Antonino: « Nisi habeatur auctoritas *expressa* Sacræ Scripturæ, aut » Canonis, seu determinationis Ecclesiæ, vel *evidens* ratio, non » nisi periculosissime *peccatum mortale* determinatur. Nam si de» terminetur quod ibi sit mortale et non sit, mortaliter peccabit » contra faciens; quia omne quod est contra conscientiam, ædi» ficat ad gehennam ». (Summa Par. 2, tit. 1, c. 11, § 18). S. Tommaso l' avea preceduto con dire: « Omnis quæstio, in qua » de peccato mortali quæritur, nisi *expresse* veritas habeatur, » periculose *determinatur* ». (Vedi l' Em. Gousset v. 1, n. 264). Queste sentenze pare sieno state affatto ignorate da innumerevoli scrittori moralisti e ascetici degli ultimi tempi, facilissimi a sentenziare di peccato mortale tutte le azioni cattive che loro presentano una qualche probabilità di grave malizia. Il Confessore pertanto dovrà guardarsi cautamente dal condannare di peccato mortale alcuna azione o pensiero cattivo per la ragione che qualche autore, od anche più autori condannino quell' azione o pensiero di colpa grave, ogni volta che siavi probabilità in contrario, ed altri autori dubitino di quella gravezza. Lasci il Confessore che ne giudichi Dio. E anche pel caso che il penitente lo interrogasse se quell' azione o pensiero sia peccato mortale, non proferisca sentenza di colpa grave. Dica soltanto che ivi è peccato, ma che della gravezza di esso lascia il giudizio a Dio. In tal modo se il penitente ricadrà in quella colpa, probabilmente commetterà solo peccato veniale, come insegna S. Alfonso (de Consc. n. 18).

Digitized by Google

È anzi da notare, giusta la dottrina di detto Santo, che quando sia dubbio che la colpa sia mortale o veniale, il Confessore potrà rispondere essere veniale; tali sono espressamente le sue parole dove parla della maledizione dei morti: « Dixi quod ad » hoc ut affirmari possit culpa gravi actionem aliquam carere, » sufficiens esse quod probabile sit non esse gravem ».

La quale dottrina però non sarebbe da praticarsi nelle materie riguardanti il sesto precetto, dove i teologi non sono concordi nell' insegnare se questi o quelli atti o pensieri sieno gravemente o leggermente peccaminosi. E certo quivi è da fare una eccezione per la pratica, stante lo speciale trasporto che sente l' uomo per tale vizio, dal quale trasporto proviene che se accondiscenda volontariamente al poco, vien tratto e quasi direi violentato ad accondiscendere al molto.

Se l' uomo acconsentisse ad atti o pensieri di dubbia malizia grave, accendendosi perciò stesso a mo' di lampo la più prepotente e inebriante delle passioni, precipiterebbe in peccati certamente gravi. Appena il timore di commettere peccato mortale trattiene gli uomini dall' abbandonarsi a questa passione; il timore di commettere peccato veniale non tratterebbe se non le persone di già perfette, o che almeno vivamente aspirano alla perfezione. Or queste sono poche nel popolo cristiano. Quindi a che cosa gioverebbe che fosse vero non essere che peccato veniale quell' atto o pensiero, se intanto si trascorresse ad altri atti o pensieri di materia certamente grave? Per la qual cosa mentre il Confessore non dovrebbe mai asserire che fosse peccato mortale quell' atto o pensiero di dubbia gravità, giacchè nè anche in questa materia è mai da dire che sia peccato mortale quello che non è certo lo sia, dovrebbe frattanto fortemente adoprarsi per persuadere il suo penitente ad astenersene, non solo per non peccare nè anche venialmente, ma molto più per non mettersi al pericolo di cadere in peccati certamente gravi.

Nota 22 al n. 61.

Quando il peccato veniale addivenga mortale.

È verissima la dottrina di Sant' Alfonso che nei casi accennati sopra, il peccato per sè stesso veniale addiviene mortale: tuttavia in pratica il Confessore non dovrà essere ansioso su questo punto, nè fare apposite interrogazioni per conoscere se i peccati

Digitized by Google

veniali del suo penitente possano essere addivenuti mortali per le ragioni sopra notate; imperocchè non v' ha dubbio che il suo penitente riconoscerebbe da per sè stesso la speciale malizia del peccato che di veniale l' avesse fatto addivenire mortale, per esempio, se avesse proferito una parola lievemente inonesta con intenzione di far cadere una fanciulla in qualche turpezza, e non ometterebbe di confessare questa malizia speciale; e così dicasi degli altri casi. La qual cosa si osserva specialmente pei Confessori novelli, i quali più facilmente potrebbero lasciarsi indurre a ricerche e ad esami sui peccati veniali che ascoltano; lo che recherebbe loro sommo fastidio, tedio ai penitenti, e perdita assai grave di tempo. Il Confessore non deve mai fare caso delle possibilità, ma soltanto delle probabilità. Egli perciò non deve mai interrogare sui peccati, dei quali possibilmente possono essere rei i suoi penitenti, ma soltanto sopra quelli, pei quali ha argomenti da credere che probabilmente vi possano essere caduti.

Digitized by Google

TRATTATO IV.

DEL PRIMO PRECETTO DEL DECALOGO.

CAPITOLO I.

DELLE VIRTU' TEOLOGALI.

62. La *Fede* è una virtù teologica infusa soprannaturalmente da Dio, la quale c' inclina a credere fermamente le verità rivelate da Dio stesso pel motivo della divina veracità, e perchè la Chiesa ce le propone. — L' infallibile verità di Dio è *l' oggetto formale* della fede, ossia il fondamento della nostra credenza. L' *oggetto materiale* ne è Dio e tutte le cose da lui rivelate. — È necessario credere fermamente; perciò l' assenso che si dà alla fede non può stare col timore che non sia vero ciò che si crede. (Vedi la propos. 4 condannata da Inn. XI). — Altre cose sono da sapersi di *necessità di mezzo*, senza la cognizione delle quali nessuno può salvarsi; altre di *necessità di precetto*, senza la cognizione delle quali alcuno si può salvare, quando però le ignori per ignoranza invincibile. — Di necessità di mezzo è necessario sapere che Dio esiste, e che è Rimuneratore. V'ha dubbio poi se la fede esplicita dei misteri della Trinità e dell' Incarnazione sia ugualmente necessaria. Tuttavia l' uomo non è mai capace di assoluzione se gl'ignori. — Le cose da sapersi di necessità di precetto, sono il Simbolo Apostolico, l'Orazione Domenicale, la Salutazione Angelica, i Precetti del Decalogo e della Chiesa, e i Sacramenti necessarii a riceversi.

63. Alla virtù della fede è opposta l' *infedeltà*. Questa è di tre sorta: 1.° *negativa*, e trovasi in quelli che ignorano le verità della fede senza loro colpa per non averne mai udito parlare: 2.° *positiva*, che è in quelli che le ignorano per loro colpa: 3.° *con-*

Digitized by Google

traria, che è in quelli che ricusano di credere le verità rivelate dopo che sufficientemente sono state loro manifestate. — Vi si oppone anche l'*eresia*, che è un giudizio erroneo dell'intelletto contro le verità della fede, congiunto alla pertinacia della volontà. — Vi si oppone pure l'*apostasia*, che è il totale abbandono della fede. — È da notare che non è eretico colui il quale nega le verità della fede, esternamente, credendole entro di sè; e nemmeno colui il quale dubitasse delle verità negativamente, sospendendo cioè semplicemente il suo assenso alle medesime; perchè in tal maniera non forma alcun giudizio. Se invece giudicasse che quel dogma è dubbio, o sospendesse il suo giudizio perchè almeno virtualmente lo giudicasse tale, sapendolo per altro definito dalla Chiesa, in tal caso peccherebbe di eresia, poichè giudicherebbe erroneamente contro la Chiesa. — Chi proferisce un errore contro la fede, ma è disposto a sottomettersi al giudizio della Chiesa, non è eretico, perchè manca la pertinacia.

64. La *Speranza* è una virtù, mediante la quale con ferma fiducia, stante il divino aiuto, speriamo il paradiso e i mezzi per conseguirlo. — L'oggetto *materiale e primario* della speranza è la beatitudine eterna, cioè Dio medesimo che si ha da godere. Il *secondario* è la divina grazia e le buone opere da farsi col suo aiuto. Il *formale* è la misericordia, onnipotenza, e fedeltà di Dio. — Si oppongono alla speranza la disperazione e la presunzione. Pecca poi di presunzione quegli che spera salvarsi o solo pei propri meriti, o pei soli meriti di Cristo senza la propria cooperazione. Similmente chi moltiplica i peccati sulla speranza che Dio ne perdoni tanto molti come pochi, e chi pecca in vista della facilità colla quale Dio perdona (V. Nota 23). — Colui che peccasse per impeto di passione, sperando nello stesso tempo che Dio poi gli perdoni, non pecca di presunzione, ma pecca contro la carità di sè stesso, mettendosi al pericolo della dannazione.

65. La *Carità* è una virtù, colla quale amiamo Dio per sè stesso, e il prossimo per amor di Dio. — L'oggetto materiale *primario* della carità è Dio che siamo obbligati ad amare come nostro ultimo fine; il *secondario* siamo noi stessi ed il prossimo che dobbiamo amare come noi medesimi; il *formale*, ossia il motivo della carità, è l'infinita divina bontà. — Il desiderio di godere Iddio è atto di carità, perchè la fruizione di Dio è la carità consumata. Similmente l'amare la Bontà divina come a noi vantaggiosa, in quanto ci aiuta ad eseguire la divina volontà, e ad amar

Digitized by Google

Dio, è atto di carità (V. Nota 24). — Amare Iddio pei beneficii che ci ha fatto, è atto di gratitudine; se poi si ama la bontà di Dio come in se stessa benefica, è atto di carità.

66. Siamo obbligati a fare atti di fede, speranza, e carità non solo quando ne occorra un bisogno, p. es., avendo a vincere una tentazione, dovendo fare la confessione ecc. ma anche più volte in vita; l'atto di carità poi almeno ogni mese. Di più quando si arriva all'uso della ragione, e in punto di morte. È da notare però che questi atti, per soddisfare al precetto, non è necessario che sieno fatti espressamente ed esplicitamente. (Vedi le proposizioni condannate da Inn. XI, sotto i numeri 1, 16 e 17. (L'opinione del Santo che vi sia obbligo di far l'atto di carità almeno ogni mese, non ha alcun solido fondamento. Vedi il Gury, T. 1, n. 218 colla Nota del Ballerini — V. Nota 25). — Sono atti di carità tutti gli atti di uniformità al divino volere, e tutti gli atti di virtù che si fanno per dare gusto a Dio. Sono poi atti di fede e di speranza, pregare, adorare il Crocifisso, accostarsi ai Sacramenti. Per la qual cosa chi vive cristianamente, compiendo almeno al precetto pasquale, soddisfa ai precetti della fede e della speranza.

Nota 23 al n. 64.

Sui peccati di disperazione.

Alle volte si trovano anime, le quali in sostanza vivono cristianamente, e ciò non ostante, o a motivo degli scrupoli che le angustiano, o dell'umore malinconico che le abbatte e le costerna, si sentono quasi violentate a disperare della propria salute; elleno poi in quei terrori che le spaventano, giudicano di disperarsi, e si accusano assolutamente di essersi date alla disperazione. Il Confessore ordinariamente non deve credere alle loro parole, e deve giudicare che la loro disperazione non è altro che un timore eccessivo della dannazione, uno sgomento sulla difficoltà di salvarsi. In fatti continuano a far del bene, a frequentare i Sacramenti; lo che non farebbero, se veramente si fossero abbandonate alla disperazione. Queste anime si devono consolare, e anzi assicurare che non peccano di disperazione. Se il Confessore infatti si mostrasse persuaso che cadano in tali peccati, si costernerebbero sempre più, e crescerebbe la materia dei loro spaventi. Se invece il Confessore farà vedere che non teme di loro nè anche per questo lato, allargheranno più facilmente il proprio cuore alla confidenza nella Divina Bontà ecc. (Vedi Gury, T. 1, n. 216).

Digitized by Google

Nota 24 al n. 65.

Sulla carità perfetta.

È cosa sommamente importante che il Confessore abbia una retta e giusta idea della carità ossia dell'amore perfetto, da cui proviene come immediato prodotto la perfetta contrizione che giustifica l'uomo prima che riceva l'assoluzione dei peccati.

Sentiamo il P. Ballerini (Gury T. 1, n. 217 in Nota prima): « Quid sibi velit Deum diligere *gratis* et propter se ipsum, pluribus » in locis explicat S. Augustinus, videlicet ne Deo serviamus, » neve ipsum diligamus aut quæramus propter aliud, idest propter » mercedem temporalem, propter mercedem extra ipsum, propter » bona ab ipso distincta aut diversa, sed ut ipse sit bonum nostrum, » beatitudo nostra, merces nostra ».

È chiaro in fatti che Dio si debba amare com'è, non dimezzato, a così dire, o riguardato soltanto più da un lato che dall'altro. Mentre Dio è sommo bene in sè, è pure sommo bene nostro, il nostro fine, la nostra felicità, il nostro tutto. Quindi se dobbiamo amarlo com'è, non basta che lo amiamo come sommo bene in sè, ma dobbiamo amarlo anche come sommo bene nostro. Sono perciò in errore coloro, i quali pretendono che l'amor di Dio perchè sia perfetto debba escludere ogni motivo di nostro interesse, compresa la beatitudine eterna che ci verrà dal suo eterno possedimento.

Nè si deve attendere alle espressioni enfatiche di anime pie, le quali sembrassero indicare il contrario; imperocchè la vera e soda dottrina sulle virtù cristiane si deve dedurre dalle Scritture Sacre, dai SS. Padri, dalle definizioni della Chiesa, e non dagli impeti di un cuore innamorato, il quale tante volte non potendo dire quanto vorrebbe, dice più che non converrebbe. L'amore appreziativamente sommo è quello, come dice S. Bonaventura, che *Deum concupiscit super omnia*, e appunto si slancia in Lui come suo sommo bene. Dice pure S. Tommaso che se Dio non fosse riguardato dall'uomo come sommo suo bene, l'uomo non potrebbe avere con Dio amore di amicizia. E non sarebbe stoltamente ridicolo quell'amico, il quale per amar meglio il suo amico volesse amarlo prescindendo e rinunziando a tutti i beni dell'amicizia, compresi quelli di starsi insieme, di parlarsi, di consolarsi? Che stupida amicizia sarebbe questa! (Vedi la III Nota del Ballerini ibid).

Digitized by Google

Nota 25 al n. 36.

Sulla necessità degli atti delle virtù teologali.

Alcuni trovando negli Autori che alla confessione si devono premettere gli atti delle virtù teologali, esigono dai loro penitenti che premettano alla Confessione la recita delle formole di quegli atti; che se lascino di recitarle, ciò hanno in conto di una omissione assai grave. Costoro devono riflettere che non sono ancora dugent'anni che quelle formole non si avevano; che perciò i cristiani, nè anche volendo, avrebbero potuto recitarle; frattanto è certo che i cristiani, sebbene non le potessero recitare, potevano confessarsi bene, e si confessavano certamente bene, come si confessano adesso, dopo che furono introdotte quelle formole stesse. Dovremo forse notare anche altre volte, che nessuna delle cose introdotte nella Chiesa dopo i suoi principii, può essere necessaria nè al ricevimento dei Sacramenti, nè al conseguimento della grazia, nè all'acquisto della perfezione. Dall'essere state accolte nella Chiesa, dobbiamo riconoscere che sono cose utili e sante, ma necessarie non mai; altrimenti per quel tempo in cui tali cose fossero mancate, sarebbero mancati al popolo cristiano dei mezzi necessarii alla salute eterna, oppure alla cristiana perfezione, lo che è assolutamente impossibile. Per la qual cosa è troppo evidente, non potersi riguardare come omissione colpevole se alcuno prima di confessarsi lasci di recitare le formole degli atti di fede, di speranza, e di carità, formole che per tanti secoli non si usarono nella Chiesa. Gli Autori poi i quali richiedono che si premettano alla Confessione gli atti delle virtù teologali, si devono intendere degli atti impliciti di queste virtù, i quali si fanno da coloro, che vanno a confessarsi sufficientemente disposti. Infatti essi quando vanno a confessarsi colle debite disposizioni, fanno atto di credere alle verità della fede, e fanno pure atto di sperare il perdono dei peccati e il paradiso. Che se accostansi a questo Sacramento con dolore di contrizione perfetta, fanno pure atto di carità, sebbene ciò non si richieda, bastando l'attrizione, come vedremo a suo luogo.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

DELLA CARITÀ VERSO IL PROSSIMO.

67. Non siamo obbligati a preferire il bene del prossimo al nostro, se pure il bene del prossimo non fosse di ordine superiore. Pertanto non dobbiamo preferire la vita temporale del prossimo alla nostra; sì bene dovremmo preferirvi la sua vita spirituale; s'intende tuttavia se fosse in estrema necessità, di modo che senza la nostra morte temporale egli andasse assolutamente perduto, e invece colla nostra morte andasse salvo. — I Vescovi e i Parrochi sono obbligati ad esporre la loro vita quando i loro sudditi sono in grave necessità spirituale; e in tempo di peste, in mancanza dei Parrochi, anche i semplici Sacerdoti sono obbligati a soccorrere gli infermi. — Qualora la necessità spirituale del prossimo fosse estrema, e fossevi speranza probabile di salvarlo, saremmo obbligati a soccorrerlo anche col pericolo del peccato; poichè in quel bisogno Dio ci aiuterebbe straordinariamente, e non permetterebbe la caduta. — Questo poi è l'ordine della carità che dobbiamo tenere quando si abbia a soccorrere il prossimo. Nell'estrema necessità della vita si deve dare la preferenza ai genitori; nella grave, prima al consorte, poi ai figli, quindi ai genitori, e prima al padre che alla madre, poi ai fratelli e alle sorelle, poi ai consanguinei, finalmente ai domestici.

PUNTO I.

Dell' amor dei nemici.

68. Siamo obbligati ad amare i nostri nemici col cuore e colle opere, e a dar loro i segni comuni di benevolenza, cioè salutarli, o almeno rendere loro il saluto, rispondere alle loro lettere, non evitare la loro compagnia, non privarli delle comuni limosine ecc. — Abbiamo detto *almeno rendere il saluto*, perchè è cosa dubbia che siavi obbligo di salutare il nemico: tuttavia se il nemico fosse Superiore, o se altrimenti operando ne seguisse scandalo, o se prevenendolo col saluto si potesse liberare il nemico da un grave peccato di odio, vi sarebbe obbligo di salutarlo. (V. Nota 26). — Alcuni scusano da peccato grave l'offeso, il quale non rendesse il saluto all'offensore, se l'ingiuria fosse stata fatta di recente. — Parlando speculativamente, l'offeso non è obbligato a perdonare all'offensore la pena giuridica dovuta al delitto; ma in

Digitized by Google

pratica vi è obbligato. Tuttavia potrebbe prima esigere di essere compensato pei danni avuti, e che l'offensore si allontanasse dal luogo, perchè non potesse più dargli molestia, se ne avesse a temere altre ingiurie. Nemmeno poi dovrebbe condonargli la pena, qualora fosse così scapestrato o maligno da doversi temere che altrimenti o direttamente o indirettamente gli farebbe altri affronti. (V. Nota 27).

Nota 26 al n. 68.

Sulla necessità di rendere il saluto all'offensore e di parlare con lui.

Non essendo certo che quando l'ingiuria è di fresca data l'offeso sia obbligato sotto colpa grave a risalutare l'offensore, se il penitente, il quale d'altronde si protestasse di perdonare l'ingiuria, si rifiutasse per qualche po' di tempo di rendere il saluto al suo nemico, volendo prima qualche soddisfazione, riparazione di interessi o fama ecc. non sarebbe da rimandarsi senza assoluzione. S. Antonino poi in questo punto ha una dottrina assai benigna, permettendo all'offeso di rifiutarsi a parlare coll'offensore finchè questi non gli abbia data la debita soddisfazione. « Si exhibet, egli » dice, condignam satisfactionem secundum quantitatem culpæ et » possibilitatem suam, sic tenetur eum ad amicitiam recipere et » ei loqui... si autem non exhibet, non tenetur ei loqui ».

Anche assai benigna è la dottrina di Pietro di Lorca, il quale scusa, generalmente parlando, dal peccato mortale l'offeso, il quale si rifiuta di rendere il saluto e di rispondere all'offensore. Sentiamo tutta la sua dottrina su questa materia: « 1. Salutatio et allocutio » eodem modo debetur inimicis, quo aliis..., nec sunt de genera- » libus signis dilectionis, quæ omnibus hominibus debemus, sed » de specialibus; sunt tamen de generalibus inter valde coniunctos, » et ideo non debentur nisi coniunctis. 2. Salutatio anticipata ne- » mini debetur, nisi quibusdam personis dignitate præcellentibus, » honoris causa. 3. Resalutatio et responsio omnibus hominibus » debita est virtute affabilitatis, præsertim concivibus. 4. Omissio » allocutionis et salutationis, etiam quando debita est, non est re- » gulariter peccatum mortale: nam opponitur affabilitati, quæ non » est tantæ obligationis, nisi forte ex circumstantia personæ et » aliis caderet in magnam iniuriam, vel propter scandalum, quod » raro fit, et prudentis arbitrio decerni debet ». (V. Gury T. I, n. 225, 226 colle Note del Ballerini). Non ho voluto omettere di

Digitized by Google

riportare queste dottrine così benigne, affinchè il Confessore se ne possa valere trovando qualche penitente di testa caparbia, il quale non si volesse arrendere alle sue esortazioni, e frattanto mostrasse di essere persuaso di non dovere dare al suo offensore certi segni di amicizia, come facilmente avviene, e d' altra parte paresse ben disposto per ricevere l'assoluzione. Chi ha pratica del confessionale, sa bene che vi sono persone, le quali riconoscono l'obbligo di perdonare le ingiurie, e sono pronte a perdonarle astenendosi dalle vendette, dalle imprecazioni ecc. le quali tuttavia restano meravigliate se da loro si esiga, che parlino coll'offensore, che gli rendano il saluto, che gli dieno qualche segnale di amicizia. Tale esigenza pare loro una pretensione arbitraria, un'ingiustizia; e sarebbero fortemente tentati a stare lontani dai Sacramenti, piuttosto che arrendersi. In questi casi, per aiutare un'anima meglio che si può, si potrà mettere in pratica una dottrina insegnata da S. Antonino, e da altri gravi Autori.

Nota 27 al n. 68.

Sulla necessità di perdonare la pena legale.

S. Alfonso tiene contro i Salmaticesi, che in pratica non si debbano assolvere i penitenti, i quali dicono di perdonare nel loro cuore l'ingiuria ricevuta, ma che non vogliono condonare all'offensore la pena inflittagli dalla legge; e apporta una ragione che ha grave peso, cioè la difficoltà ch'essi pretendano il castigo dell'offensore, non per sentimento di vendetta, ma per amore di giustizia. Tuttavia sarebbe da notare, che con ammettere il principio, che in pratica (ciò che importa in sostanza è sempre la pratica) tutti gli offesi siano tenuti sotto pena di peccato mortale a condonare agli offensori le pene che la legge infligge ai delitti, si verrebbe a stabilire una dottrina troppo dannosa al bene comune. In fatti tutti i cattivi soggetti verrebbero assicurati di potere offendere impunemente tutte le persone timorate di Dio, sapendo ch'esse si credono obbligate sotto colpa grave a liberarli, per quanto spetta a loro, da ogni pena meritata.

S. Tommaso insegna manifestamente il contrario (2 2, q. 108, art. 1), e non dice di parlare speculativamente. Laonde pare che sia da temperare la dottrina del Santo, e che si debba indagare se veramente l'offeso richieda la pena legale per animosità e spirito di vendetta, nel quale caso non si potrebbe assolvere. Che se

Digitized by Google

invece l'offeso si protestasse di non volere il male del suo offensore, ma semplicemente la pena stabilita al delitto, per amore della giustizia, e per l'esempio degli altri facinorosi, e specialmente per non essere più offeso un'altra volta, si dovrebbe assolvere, non potendosi condannare nè anche di certo peccato veniale.

Che se alcune volte, od anche spesse volte, gli offesi si lasciassero illudere dalla passione della vendetta, non sarebbe per questo da stabilire una dottrina nocevole al bene comune della società, il quale vuole che i cattivi sieno puniti. Frattanto l'offeso, se sarà veramente illuso, e non si avvedrà della sua illusione, non peccherà; imperocchè al peccato non basta la cattiva volontà, ma è necessaria la cattiva volontà avvertita. Per la qual cosa in pratica il Confessore dovrebbe esigere che l'offeso perdonasse di cuore l'ingiuria, e fosse pronto anche a beneficare l'offensore, se fosse d'uopo, per esempio, a fargli limosina se fosse povero ecc.; ma non dovrebbe esigere che condonasse al reo la pena legale, massime con negargli l'assoluzione se egli a ciò si rifiutasse.

Nè si opponga che stabilito il principio esser la suddetta dottrina lesiva del bene comune, ne verrebbe di conseguenza che nessuno potrebbe condonare quella pena; lo che certamente non vorrà dirsi. Imperocchè sarebbe dottrina lesiva del bene comune lo stabilire che ciascuno è obbligato a condonare la pena legale a' suoi offensori sotto pena di peccato mortale, perchè incoraggierebbe tutti i cattivi ad ingiuriare i buoni impunemente; ma sarebbe invece dottrina innocua insegnare che il perdono della pena legale sia cosa di perfezione; perchè i malvagi non si potrebbero mai ripromettere che tutti i buoni volessero tenere a loro riguardo quella regola di perfezione. Se si stabilirà il principio che chi riceve uno schiaffo sia obbligato sotto pena di peccato mortale a presentare allo schiaffeggiatore l'altra guancia, s' incoraggieranno gli schiaffeggiatori a replicare gli schiaffi impunemente; non così se s' insegnerà solo che ciò sarebbe, com' è di fatti, cosa di perfezione.

PUNTO II.

Della limosina.

69. Quando il prossimo si trova nella necessità estrema, dobbiamo soccorrerlo coi nostri beni superflui alla vita; e se si trova nella grave, coi beni superflui allo stato. Di più nella necessità estrema, mancando i nostri, dobbiamo soccorrerlo coi beni altrui.

Digitized by Google

— La necessità *estrema* è quella che mette l'uomo in pericolo della vita; la *grave*, quella che lo mette in pericolo di male grave, per es. a pericolo d'infamia, di decadimento dal proprio stato ecc. — Nella necessità comune, che è quella in cui si trovano i mendicanti comunemente, siamo obbligati a fare limosina del superfluo allo stato; ma non di tutto il superfluo assolutamente. Molti Dottori insegnano che basti dare il due per cento della rendita, che sopravanza, e che ove la rendita fosse delle maggiori, basterebbe qualche cosa di meno.

PUNTO III.

Della correzione fraterna.

70. Materia di correzione è qualunque peccato mortale, in cui possa alcuno cadere, o essendovi caduto non se ne sia ancora emendato. Siamo poi obbligati a correggere, anche sotto colpa grave, coloro che peccano per ignoranza invincibile, cioè incolpabile, contro la legge, sia naturale, sia positiva. — Non siamo per altro obbligati a fare la correzione 1.° se il peccato del prossimo non è certo (eccetto che si trattasse di delitto gravissimo, o dannoso al bene comune. 2.° Se la correzione si giudica inutile, e tanto meno se nociva. Tuttavia quando il delinquente si trovi in punto di morte e in mala fede, e quando v'ha pericolo che altri si pervertano, la correzione si deve sempre fare. 3.° Se altri vi sia che supplisca facendola per noi. 4.° Se l'occasione non è opportuna: in tal caso si può differire anche aspettando la ricaduta. 5.° Se prudentemente si può supporre che il reo si corregga da per se stesso. 6.° Se non possa farsi senza grave incomodo. Aggiunge S. Tommaso che peccherebbe venialmente colui il quale omettesse la correzione per qualche timore od interesse, e d'altra parte il frutto non fosse certo. — Tutti sono obbligati a questo precetto; ma specialmente i Superiori, i Vescovi, i Prelati, i Parrochi, i Confessori, i genitori, i mariti, i curatori, i padroni, i maestri. Costoro, qualora abbiano probabili indizii delle colpe, sono anche obbligati a cercarsi informazioni sui costumi dei loro sudditi. I Pastori delle anime sono obbligati a correggere anche col pericolo della vita. — I Prelati regolari sono talvolta obbligati a correggere sotto colpa grave le trasgressioni che per sè fossero veniali, quando cioè queste potessero portare grave danno alla osservanza della Regola. — I predicatori sono tenuti a riprendere i vizii pubblici, anche quando non vi sia speranza di frutto; se però non temasi un male maggiore. (V. Nota seg.)

Digitized by Google

Nota 28 *al n.* 70.

Sull' obbligo della correzione fraterna.

Alcuni troppo facilmente si angustiano per l' omissione della correzione fraterna, pensando di peccare anche gravemente se sempre non correggano i delinquenti.

In primo luogo osservino costoro che non siamo obbligati a fare la correzione se non quando conosciamo di averne un obbligo certo; altrimenti più volte saremmo obbligati a renderci anche ridicoli. Tante volte infatti ci vien il timore di essere obbligati a fare qualche correzione per iscrupolo, o per l' ignoranza del fatto, od anche del diritto; cosicchè considerando poi il caso a mente tranquilla, si viene a conoscere che non vi era obbligo di correzione. Frattanto se per quel timore si fosse fatta una correzione incongrua, ci saremmo esposti a farci dare la burla. Or la legge della carità non obbliga ad esporci al pericolo d' esser derisi. Per ciò se non vediamo l' obbligo certo da poter dire a chi si mostrasse offeso, o sprezzante la correzione: *io faccio il mio dovere,* non siamo obbligati a fare correzioni.

Di più è da notare che la correzione deve farsi per procurare l' emenda del prossimo: or quando si prevede che quella correzione non farà frutto alcuno, ragionevolmente si omette, giusta la sentenza: « Ubi auditus non est, non effundas sermonem » (Eccli. 32, 6). Che se l' assoluto silenzio potesse interpretarsi e aversi in conto di connivenza al peccato, basterà nel silenzio mostrare dispiacere e disapprovazione del medesimo; lo che agevolmente si può fare. Come v' ha un modo di tacere che indica approvarsi ciò che viene fatto o vien detto, v' ha pure un modo di tacere con cui si fa conoscere bastantemente di disapprovare il detto o il fatto.

Quindi è da notare eziandio che quanto al correggere il prossimo sotto pena di peccato mortale vi siamo obbligati più raramente che non si pensa: imperocchè non è cosa assai frequente che abbiasi a sperare dalla correzione quel frutto certo, o almeno assai probabile, senza del quale non si può dire che il cristiano sia tenuto a correggere il suo prossimo sotto colpa grave. Generalmente quelli che peccano sanno pur troppo di far male, vogliono farlo, nè facilmente si emendano per le correzioni: *perversi difficile corriguntur*, è parola dello Spirito Santo. Quindi osserva bene S. Tommaso citato dal Santo Autore, che allora sa-

Digitized by Google

rebbe peccato mortale il non correggere, *si ei constaret quod fratrem posset a peccato retrahere* (2 2. q. 33, a 2 ad 3). Perciò se per qualche timore o riguardo umano, come per lo più avviene, si omette la correzione (non si parla dei Superiori) quando v' ha semplicemente la possibilità che possa far frutto, non si commette peccato mortale. Laonde i Confessori devono attendere a non essere troppo rigorosi in questo punto.

Parlando poi dei Superiori, dei genitori, dei padroni, dei Parrochi ecc, non v' ha dubbio che essi più strettamente sono obbligati a correggere i loro inferiori e sudditi, e a correggerli efficacemente adoperando quei mezzi de' quali possono disporre per impedire i peccati. Tuttavia a' nostri tempi avviene non rare volte che i Vescovi, i Prelati religiosi, i Parrochi non solo inutilmente, ma pregiudizievolmente correggerebbero i loro sudditi discoli e irriverenti; e quindi nemmeno da essi è da esigere ciecamente e materialmente la correzione. Vi sono Sacerdoti che del sacerdozio non hanno più che il carattere, Religiosi che della Religione non hanno più che l'abito, cristiani che di cristianesimo non hanno più che il carattere battesimale; a dir tutto in breve, miscredenti, o per lo meno viziosi scapestrati che non conoscono altre leggi se non quelle della loro superbia, e delle altre loro obbrobriose passioni. Sono gente che d' altra parte sanno assai bene di non avere a temer nulla dai loro Superiori, e che piuttosto i loro Superiori hanno da temere molto da essi. E sono veramente capaci a far pentire i propri Superiori della carità che ad essi facessero di correggerli dei loro trascorsi. Tante volte è cosa evidente che dalle correzioni non si potrebbe aspettare che danno e peggiori mali.

Per la qual cosa i Confessori, specialmente in questi tempi, non dovranno applicare a rigore le teorie un po' severe di certi autori, i quali quando si tratti di Superiori vorrebbero ch' essi ad ogni costo facessero le correzioni ai loro sudditi. Raccolgano pure quanti essi vogliono testi di Scrittura, di Gius canonico, e di Padri per provare che i Pastori di anime sono obbligati a correggere i loro sudditi, di che siamo tutti persuasissimi; alla fine dovranno convenire con noi che la correzione non è altro che una medicina, la quale si deve applicare quando si preveda utile, anzi, per la possibilità dell' utile, anche quando non si preveda dannosa: ma dovranno poi ugualmente convenire con noi che quando si preveda piuttosto perniciosa, non dovrà applicarsi giammai da nessuno. E che cosa in fatti sarebbe una correzione preveduta perniciosa, se non un atto contrario alla carità del prossimo?

Digitized by Google

È dovere strettissimo dei Superiori correggere i loro sudditi, ma nell' esigere l' adempimento di questo dovere è uopo stare dentro i limiti di una giusta discrezione. Certe teorie troppo rigorose non fanno alcun bene ai cattivi e spaventano i buoni. I Pastori d' anime trascurati, non ostante quelle teorie, omettono le correzioni più ovvie, facili e doverose; i diligenti poi, se sono un po' timidi di coscienza; restano costernati da quelle teorie, e suppongono di dover fare ciò che non è loro dovere, e talora potrebbe anzi essere imprudenza. I Confessori delle persone che hanno sudditi o subalterni, se vedono ch' esse hanno timor di Dio, e vero desiderio di adempiere al loro dovere, lascino che riguardo alle correzioni facciano ciò che credono bene nella loro prudenza. Generalmente esse sole, che si trovano all' atto pratico e conoscono tutte le circostanze delle cose, possono giudicare di ciò che è, o non è da fare.

V' ha però un' altra avvertenza di sommo peso, e questa si è che i Vescovi e i Prelati Regolari potranno omettere spesse volte di correggere i cattivi loro sudditi, quando prevedano che la correzione sarà positivamente dannosa. Non potranno però ugualmente permettere che celebrino la S. Messa, se consta che vivano male; nè che predichino, se inculcano cattive massime; e per niun modo potranno autorizzarli ad ascoltare le confessioni pel vero tradimento che si farebbe alle anime. Non vi potrebbero essere ragioni di prudenza da permettere questi mali.

PUNTO IV.

Dello scandalo.

71. Lo *scandalo attivo* si definisce *un detto o un fatto che dà al prossimo occasione di rovina spirituale.* Chiamasi *diretto,* quando direttamente s' induce il prossimo al peccato; *indiretto,* quando si fa un' azione capace ad indurre al peccato, sebbene non abbiasi questa intenzione; *demoniaco,* quando s' induce il prossimo al peccato coll' intenzione di cagionargli la morte eterna. Inoltre dicesi scandalo *dei pusilli,* quando il prossimo cade in peccato piuttosto per propria debolezza che per la forza dello scandalo; si dice scandalo *farisaico,* quando cade alcuno per propria malizia. La rovina spirituale poi del prossimo è detta *scandalo passivo.* — Colui che dà scandalo, pecca contro la carità, e contro la virtù che per sua causa è offesa dal prossimo, ancorchè lo scandalo sia indi-

Digitized by Google

retto. — Inducendo al peccato chi è pronto a commetterlo, si pecca di scandalo, per es. chi induce la meretrice a peccare. — Quando due si danno scandalo a vicenda, non fa bisogno di dire chi sia stato il primo ad eccitare l' altro. Ciò è abbastanza probabile, perchè è circostanza solo aggravante. — Se la cosa che si domanda non è intrinsecamente cattiva, per es. l' imprestito all' usuraio, il Sacramento al Sacerdote che è in peccato, purchè se ne abbia grave bisogno, non si pecca.

72. Dobbiamo con nostro incomodo, non grave, impedire lo scandalo dei pusilli. E si dovrebbe sempre impedire qualora si potesse, con dare qualche avviso, schiarimento della cosa ecc. Che se poi anche irragionevolmente volessero continuare a scandalizzarsi, lo scandalo addiverrebbe farisaico, scandalo che non siamo mai obbligati ad impedire. Assai probabilmente insegnano i Dottori che una donna sarebbe obbligata per una o due volte ad omettere di ascoltare la S. Messa alle feste, ed altre sue divozioni, se sapesse di essere causa ad alcuno di peccare in vederla. (Altri probabilmente negano questa obbligazione, e dicono soltanto che par tale motivo la donna potrebbe dispensarsi dalla Messa ecc. Perciò, come dice il Suarez, il confessore potrebbe soltanto consigliare la donna, ma non ordinarle di lasciare la Messa. (Vedi Gury T. 1, n. 237 e la Nota del Ballerini). — Peccano gravemente le donne che vanno smodatamente scoperte; e peccano anche gravemente se la loro immodestia non è tanto smoderata qualora introducano l' abuso dove ancora non sia. Similmente quelli che compongono o rappresentano commedie notabilmente oscene; i pittori e gli altri che espongono imagini positivamente turpi. — A colui che è pronto a commettere un maggior male, è lecito, per impedire questo, suggerirne un minore anche di altra specie. — I genitori e i padroni possono non togliere l' occasione ai figli e ai servi di potere rubare, per avere motivo di riprenderli colti nell' atto del peccato. Molti dottori insegnano che si può permettere ai medesimi di presentare attivamente ai figli e ai servi occasioni di rubare per impedire che facciano in seguito altri o maggiori delitti. (V. Nota seg.)

Nota 29 al n. 72.

Se sia lecito dare ai figli, ai servi ecc. occasione di rubare.

Se non fosse lecito dare ai figliuoli e ai servi occasioni di rubare, per provare la loro fedeltà, quindi correggerli ecc., e ciò

Digitized by Google

per la ragione di non dare ai medesimi occasione di peccato, che probabilmente potrebbero commettere; nè anche sarebbe lecito interrogare l'eretico intorno la sua fede, perchè anche ad esso si darebbe occasione non solo probabile, ma certa di peccare; e neppure si potrebbe interrogare il sospetto di eresia per la probabilità che rispondesse un errore. È male pertanto dare quella occasione senza legittima causa, ma non già quando una tal causa vi sia; come sarebbe pur male interrogare senza legittima causa l'eretico e il sospetto di eresia.

PUNTO V.

Della cooperazione al peccato.

73. La *cooperazione formale* al peccato è un atto col quale direttamente si presta la propria opera ad una azione peccaminosa, oppure è un atto col quale si accresce la cattiva volontà di colui che pecca. La *materiale* è un atto per sè indifferente, del quale si abusa il prossimo per peccare. — La copperazione formale non è mai lecita, p. es. prestarsi alla fornicazione, far la guardia al ladro o all'omicida perchè più sicuramente compiano il loro delitto, scrivere lettere amatorie alla concubina a nome del concubinario o per sua commissione, recarle i doni del medesimo, riceverne da colui che attenta alla propria onestà, ecc. (Recare i doni o le lettere del padrone alla concubina sono cose che da molti teologi si riguardano come atti di cooperazione materiale. (Vedi Gury, T. I, n. 281, e le Note del Ballerini:) Scrivere poi le lettere sarebbe cosa assai diversa; perchè allora formalmente si concorre all'invito, e si eccita la passione). — La materiale è lecita alle seguenti condizioni: 1.° che tu non sii obbligato per tuo uffizio ad impedire l'altrui peccato; 2.° Che tu abbia causa giusta e proporzionata per agire di questo modo. Così all'oste che teme un grave danno, è lecito dare il vino a chi se ne abuserà per ubbriacarsi. — Quanto l'azione cooperante è più prossimamente unita al peccato, tanto più grave causa è necessaria affinchè la cooperazione possa dirsi materiale, e così viceversa. Tuttavia in questa materia si osservi che è più probabile ciò che più comunemente insegnano gli Autori. — Quando si tratta del pregiudizio del prossimo, non possiamo cooperare all'altrui danno se non nel caso in cui il danno che temiamo per noi sia di ordine superiore. Perciò non è lecito, per evitare la morte propria dare la spada a chi vuole uccidere il proprio nemico, mentre invece è lecito per evitarla cooperare al ladroneccio.

Digitized by Google

DISSERTAZIONE V.

Sulla cooperazione al peccato.

Questa è forse la materia più oscura della Teologia Morale, dove gli Autori sono meno concordi; d'altra parte è materia assai pratica, segnatamente riguardo alle specialità dei nostri tempi. Egli è perciò che sarà bene trattare questa materia un po' diffusamente.

Nelle umane azioni peccaminose sono da distinguere quelle che sono maliziose, peccaminose per. se medesime, da quelle che per se stesse non sono maliziose, ma sono peccaminose soltanto per le circostanze dalle quali sono accompagnate.

Or non può mai darsi caso in cui l'uomo possa concorrere all'altrui peccato, commettendo azioni della prima specie. In qualunque necessità egli si trovasse, non potrebbe giammai commetterle; dovrebbe piuttosto sacrificare qualunque cosa, la stessa vita. Sopra di ciò non v'ha controversia fra i Teologi.

Azioni di questa prima specie sarebbero bestemmiare, negare la fede, giurare il falso, indurre alla fornicazione, comporre libri irreligiosi o immorali, esporre imagini positivamente oscene, disprezzare le cose sacre ecc.

Azioni della seconda specie sarebbero porgere il ferro o il veleno a chi ne vuole abusare, portare la scala o dare la chiave al ladro che vuole commettere un furto, e altrettali moltissime che sono peccaminose soltanto per le loro circostanze. In fatti non sarebbe alcun male porgere il ferro a chi ne avesse bisogno per difendersi dall'ingiusto aggressore, il veleno a chi dovesse comporne medicine e colori ecc. ecc.

Convengono generalmente i teologi che l'uomo possa concorrere all'altrui peccato mediante tali azioni, quando il suo concorso sia giustificato da una correspettiva necessità. Dissi *generalmente*, perchè non tutti i teologi sono d'accordo nel qualificare queste azioni come appartenenti alla seconda specie, mentre alcune le collocano nella prima. Dissi pure *correspettiva necessità*, perchè quanto più l'azione è prossima al peccato, cioè quanto più influisce nel peccato al quale si concorre, e quanto più il peccato stesso è grave, si richiede una necessità tanto maggiore.

Similmente è da attendere se il peccato senza la nostra cooperazione resterebbe impedito, oppure se ad ogni modo sarebbe commesso. Nel primo caso si richiederebbe una necessità assai

Digitized by Google

maggiore, anzi talora, come vedremo, non sembra fosse per bastare niuna necessità; nel secondo caso poi si richiederebbe una necessità assai minore. Per es. se negando la chiave al ladro son certo che il furto non si farà, e il mio prossimo non avrà danno, io sarò obbligato a soffrire gl'insulti, le minaccie del ladro, e anche qualche danno non grave; se invece conosco che il furto si farà ugualmente, che la chiave inutilmente sarà negata, che il ladro porterà via la cassa col danaro, agevolmente potrò consegnargliela. È anche da osservar bene se colui al cui peccato si coopera, ha già la cattiva volontà ed è pronto a commetterlo, come sarebbero l'usuraio, la meretrice. S. Tommaso domandando se sia lecito prendere danaro in imprestito dall'usuraio, risponde che quando siavi necessità di ottenere l'imprestito, è lecito; e per ragione dice che *inducere hominem ad peccandum nullo modo licet: uti tamen peccato alterius ad bonum, licitum est, quia et Deus utitur omnibus peccatis ad aliquod bonum* (2. 2. q. 78, a. 4, il quale articolo sarà bene leggere per intiero). Quivi stesso dice che si può chiedere il giuramento a colui che si conosce che giurerà pei falsi Dei. È dunque da far gran caso della cattiva disposizione d'animo in che tante volte già si trova la persona al cui peccato fossimo costretti a concorrere; e quando questa vi sia, minor motivo ci scusa dalla cooperazione.

Premesse queste cose, sarà bene notare varie necessità nelle quali si può trovar l'uomo, e per le quali sia costretto ossia indotto a cooperare al peccato.

La prima è la necessità di difendere la propria vita, quella dei genitori, della moglie, dei figliuoli, l'incolumità e salute della patria.

La seconda necessità sarebbe quella di difendere l'integrità dei membri principali proprii e dei suddetti congiunti, senza di che la vita sarebbe troppo infelice; per esempio, la necessità d'impedire la perdita di un braccio; similmente la necessità di difendere la propria e loro pudicizia.

La terza necessità sarebbe quella di difendere la vita, l'integrità, la pudicizia degli altri prossimi.

La quarta necessità sarebbe quella di difendere le sostanze necessarie alla conservazione del proprio stato.

La quinta, la quale sarebbe piuttosto congruenza che necessità, sarebbe quella di non perdere un giusto guadagno e di evitare un danno ingiusto, l'uno e l'altro considerevole.

All'uomo che si trova nella prima e seconda necessità, bi-

Digitized by Google

sogna concedere tutto quanto può essere lecito moralmente; quindi molti teologi gli accordano di poter fare qualunque azione della seconda specie, cioè qualunque azione che non sia per se stessa peccaminosa. Perciò gli permettono anche di consegnare la spada a chi la domanda per compiere un omicidio; il che non concede S. Alfonso; il quale tuttavia nell'Opera grande (de præc. char. n. 73) riporta e non disapprova la seguente dottrina del Busembaum: « Christiani captivi ex gravi metu in triremibus turcarum vel hæ» reticorum licite remigant contra christianos, sarcinas, machinas, » arma ad bellum necessaria convehunt etc. »; lo che equivale alla consegna della spada. Il Tamburini espressamente dice: *excusantur si arma porrigunt a turcis petita ad eosdem Christianos interimendos* (lib. 4, de char. prox. cap. 1, n. 41). Il Laymann scrive: « etiam tunc cooperari licet si gravissima necessitas cogat: » v. g. furi scalam applicare, ensem homini irato vel furioso præ» bere ». (Lib. 4, tract. 3, cap. 13, n. 3).

Ed il Gousset soggiunge: « chi non può negare un'arma, » una spada ad un uomo che vuole uccidere il proprio nemico, » senza pericolo di essere ucciso egli stesso da questo malfat» tore, può dargliela senza essere tenuto pel delitto di lui ». (V. 1, n. 961).

Questo però è un caso che poco importa per la pratica, non solo perchè raramente avviene che l'uomo si trovi nel frangente di consegnare un'arma all'omicida per evitare la propria morte; ma anche perchè l'uomo che si trova in quel frangente non può consigliarsi con nessuno, fa ciò che gli suggerisce il dovere, come esso lo apprende, o a meglio dire la paura; e il Confessore poi dovrà giudicare dell'atto secondo la coscienza in cui sarà stato fatto. Noteremo soltanto che qualora io conoscessi che negando l'arma all'omicida, egli certamente mi ucciderebbe, mi toglierebbe l'arma, e poi si farebbe a compiere l'altro omicidio, evidentemente potrei consegnargliela, evitare la mia morte, e così impedire almeno il primo delitto.

Caso più pratico è quello di trovarsi almeno in necessità di prendere parte alle sommosse, e fare azioni peccaminose per le circostanze: suonare per esempio le campane, lo che si ordina per incalorire i rivoltuosi, cantare il *Te Deum* per lo discacciamento delle autorità legittime, e fare a questo fine feste e luminarie, far la guardia all'usurpatore, giurargli fedeltà, prestargli armi e danari, rompere le porte delle case dei particolari, ed anche delle

Digitized by Google

chiese per cavarne qualche cosa, e altre azioni violente peccaminose per le circostanze, e pel fine con cui si fanno, non però peccaminose in se medesime. Or nessuno si fa scrupolo di queste cose quando vi sia manifesto pericolo di morte o di altro gravissimo danno. Dovremmo dire che in tali frangenti chi cede alla dura necessità, pecchi gravemente? Nè la Chiesa, nè i Vescovi hanno mai insegnato una tal cosa. Che se si volessero addurre in contrario alcune dichiarazioni della Sacra Penitenzieria, e disposizioni di qualche Vescovo, tali dichiarazioni e disposizioni non riguarderebbero i momenti dello scoppio delle sommosse, dove i pericoli sono terribili e inevitabili, ma riguardano piuttosto quei tempi che seguono dopo, nei quali in qualche modo ristabilito l'ordine, sebbene si abbiano ancora da temere considerevoli danni da coloro che non volessero accondiscendere a certe esigenze, non si ha però da temere nè la morte, nè altro gravissimo male imminente e inevitabile.

Laonde parrebbe che tutte le suddette cose nei casi della prima e seconda necessità si potrebbero fare assolutamente; e nei casi della terza allora soltanto che si trattasse di poter liberare dalla morte o da altro gravissimo disastro una persona perseguitata dai ribaldi. Anzi pare che si potrebbero pur fare nei casi della quarta necessità, quando fosse per evitare il saccheggio della propria casa, lo spavento della famiglia ecc.

Tuttavia potrebbe parere ad alcuno cosa intrinsecamente mala cantare un *Te Deum*, e fare dimostrazioni di gioia pel trionfo di un'ingiustizia, giurare fedeltà al nemico della patria, incoraggiare e accrescere il numero dei sediziosi con suonare le campane a stormo ecc. Premetto un caso: fate conto che gli assassini vi colgano sulla via e dopo avervi dispogliato di tutto, vi dicano: adesso ringrazia il Signore di quanto qui ti è avvenuto; poi batti palma a palma in segno di allegria; quindi giura che ci porterai fedelmente il fardello fino a quel punto che vorremo noi; prendi il fischietto e fischia forte perchè si aggiungano a noi i compagni che sono nel bosco; se non fai tutto ciò, noi ti togliamo la vita. Credereste voi di essere obbligati a lasciarvi uccidere? Io credo che no, direste che Dio il quale ordina tutto al nostro bene, può essere ringraziato di qualunque disastro Egli permetta che c'incolga; che sofferto il disastro, possiamo rallegrarci che non ci sia avvenuto di peggio; che non essendo male portare un fardello, si può giurare di portarlo; e che vi credereste lecito di fischiare, se

Digitized by Google

ciò richiedasi per evitare la morte, quantunque contro ogni vostra intenzione servisse il fischio a raccogliere una masnada di ladri.

Direi poi che se da noi si richiedesse il *Te Deum*, le dimostrazioni di gioia ecc. espressamente per festeggiare il trionfo dell'ingiustizia, ciò non sarebbe mai lecito, purchè non facessimo espressa protesta che noi non aderiamo a quella cattiva intenzione; ma poichè non si richiede espressamente a quel fine, noi lo potremmo cantare con altra intenzione, con altra intenzione far festa ecc.

È anche da notare che tutte le sopradette cose estorte per violenza con minaccia di morte, od altro male gravissimo ed imminente, non hanno alcun morale significato nella comune estimazione, e si riguardano come atti materiali di nessun valore. Egli è perciò che si sono veduti buoni Principi e qualche Sommo Pontefice, che messi alle strette dai facinorosi, fecero atti che non avrebbero fatto fuori dello stato di violenza, atti che rivocarono e dichiararono nulli tosto che si trovarono in istato di libertà. Per lo che, se pure non si tratti di far cose per se stesse cattive, lo che non sarebbe mai lecito, non si potrebbero condannare coloro che costretti da estreme violenze facessero cose per se stesse indifferenti, sebbene peccaminose per le loro circostanze. Se non si ammettesse questa teoria, sarebbe da dire che nè anche per evitare la morte, il padrone potrebbe aprire il suo scrigno al ladro, nè dargli la chiave perchè lo apra di per sè; che dovrebbe lasciarsi uccidere piuttosto che dargli l'orologio, per non cooperare al ladroneccio.

Nelle sopradette necessità sarà pur lecito dare la scala al ladro che vuole salire per la finestra a rubare; accompagnare il padrone ad una cattiva donna, aprirle la porta ed introdurla nella stanza di lui. S'intende però che il servo sarebbe obbligato a cercarsi altro padrone al più presto possibile.

Divo autem Alphonso adhærere non mihi placet in eo quod permittat famulo metu mortis subiicere humeros hero ascendenti ad stuprandam virginem, *quia vita famuli prævalet virginis honori.* (Vid. Op. Magn. lib. 3, n. 571 verbo *secus*). Equidem si ageretur tantum de honore materiali integritatis, huiusmodi ratio valeret; sed advertendum videtur quod insuper agatur de scandalo enormi, et plusquam probabilissima amissione gratiæ. Etenim puella poterit ne deflorari absque complacentia in actu, et absque innumeris tentationibus post factum? Hæc cooperatio videretur nimis

Digitized by Google

proxima peccato, immo inductiva et cogens ad peccatum eo in casu quod, hero per fenestram ingresso, virgo nullimode posset violentiam vitare. Quod dicendum videtur, etiamsi non ageretur de virgine, sed de honesta muliere, quæ peccatum aufugeret nec esset absque violentia peccatura. Quod si absque concursu famuli herus violentiam esset completurus, tunc non esset quidem cogendus famulus ad subeundam mortem vel aliud gravissimum damnum inutiliter.

Habet ibidem S. Auctor: « Miror hic autem cur P. Milante » cum dixerit præfatas actiones (ferre scalas, dare claves) quoad » cooperationem ad furandum, non esse intrinsece malas, ibidem » asseruerit easdem esse intrinsece malas quoad cooperationem ad » fornicandum: dum æque in utroque casu nulla disparitas possit » assignari, ut recte advertunt Salmanticenses ». Attamen disparitatem vel maximam posse assignari nimis clare patet. In casu furti violentia fit arcæ ligneæ, ferreæ, quæ neutiquam peccare potest; et damnum arcæ reparabile est, ac mille nummi qui subripiuntur possunt iterum ibidem reponi. In casu vero stupri, seu fornicationis violentæ, violentia fit humanæ creaturæ, quæ plusquam probabiliter amittet divinam gratiam, damnumque patietur humanitus irreparabile, et in casu stupri neque divinitus, siquidem neque omnipotentia Dei potest efficere ut virginitatem non amiserit mulier quœ iam illam amisit. Proinde optime distinguere P. Milante perspicuum videtur.

Nelle suddette necessità sarà anche lecito coadiuvare alla fabbrica dei tempii degli eretici, purchè questa cooperazione non si esiga in odio della fede. Tuttavia anche in questo caso se il cooperante si protestasse di non aderire a quella empia intenzione, ma di cooperare alla fabbrica, perchè astrettovi dalla violenza, e facesse pubblicamente constare di questa protesta, pare che potrebbe prendervi parte col lavoro personale, o col concorso pecuniario.

Nella quinta necessità, o, direm meglio, congruenza, di non perdere un guadagno, oppure di non soffrire un danno anche considerevole, non sarebbe mai lecito far nessuna delle suddette cose. Se ne eccettua il caso del ladroneccio, qualora per es. il ladro mi dicesse: o dammi la chiave dello scrigno del tuo vicino perchè ne tolga cento lire, o altrimenti le tolgo a te. Pare ch' io non sarei obbligato a soffrire quel danno in sua vece: sarebbe lo stesso che dare la spada a chi vuole uccidere il nemico, per liberarsi dalla morte altrimenti inevitabile. È vero che il Santo richiede un danno

Digitized by Google

di ordine superiore, perchè si possa cooperare al ladroneccio; ma che tale opinione debba tenersi, sarebbe difficile provarlo. Si richiede in fatti un danno di ordine superiore, perchè io possa prendere la roba d'altri; di modo che non potrei io rubare cento lire per darle al ladro, il quale a questo patto lasciasse di rubarle a me. Quindi perch'io potessi rubare le cento lire, sarebbe necessario che mi fosse minacciata la vita, la mutilazione o altro male più grave e di ordine superiore al furto; altrimenti io dovrei subire il danno della rapina piuttosto che rubare. Ma è cosa diversa dare soltanto la chiave: il rubare è la cosa proibita; il dare la chiave è un concorso materiale ad essa cosa, il che è lecito quando siavi sufficiente ragione, com'è nel nostro caso. Anzi aggiungo che non sempre sarebbe da ritenere letteralmente il principio che pel caso del furto si richieda un danno di ordine superiore. In fatti se Tizio mi dicesse: ruba per me a Sempronio cento lire; altrimenti io ti cagiono un danno di lire mille: pare che se io prendessi a Sempronio le cento lire, con intenzione di restituirle poi del mio, non peccherei; imperocchè per evitare io quel danno decuplo, avrei diritto di servirmi *ad tempus* del danaro del mio prossimo, lo che non sarebbe nemmeno rubare; come non sarebbe rubare qualora avendo a fuggire da un pericolo o da un nemico, mi prendessi il cavallo del mio vicino con intenzione di poi restituirlo o pagarlo. Ciò, il ripeto, sarebbe un servirsi della roba d'altri in caso di necessità senza intenzione di ritenerla, senza fare vero danno al suo padrone; il quale d'altra parte, rimanendo la cosa in questi termini, non potrebbe nemmeno essere ragionevolmente invito.

Qui è pure da mettere il caso di colui che fa prendere un giuramento a chi conosce essere disposto a spergiurare. Non v'ha alcun dubbio che possa il giudice deferire un tale giuramento quando la legge ve lo costringa. Il privato poi potrebbe esigere tale giuramento solo nel caso di necessità, di modo che non giurando lo spergiuro, egli ne avesse grave danno; per es. se non preso quel giuramento falso, egli non potesse fare rilevare le frodi del suo nemico. Qualora poi il giuramento falso riuscisse inutile, non si potrebbe esigere, anzi nè anche permettere (S. Alf. Op. gran. lib. 2, n. 73).

Trovandosi poi l'uomo nella quinta necessità, cioè per non perdere un giusto guadagno, o anche per non soffrire un danno ingiusto considerevole, sarà lecito vendere il vino a chi vuole rivenderlo adacquato, e a chi lo compra per ubbriacarsi; preparare la carta e l'inchiostro, e vendere l'una e l'altro allo stampatore

Digitized by Google

che divulga cattivi scritti; vendere ornamenti ad una donna che li usa per attirarsi gli sguardi e compiacenze degli uomini; vendere carne a chi la vuole mangiare nei venerdì e sabbati; prendere in imprestito dall'usuraio, e altre cose simili, nelle quali tutta la malizia sta nella cattiva volontà di chi vuole far male.

E qui mi pare doversi aggiungere che quando si tratti di azioni per se stesse indifferenti e non congiunte immediatamente col peccato del prossimo, il qual peccato d'altra parte non si possa impedire, tali azioni si possono esercitare liberamente senza che se ne abbia nessuna necessità. Le azioni congiunte immediatamente col peccato del prossimo sarebbero dar vino a chi allora allora si ubbriaca; vendere carne nel venerdì a chi va a cuocerla per mangiarsela. Per tali azioni si richiede una qualche necessità, come abbiamo detto. Quelle che non sono immediatamente congiunte col peccato, sono: vendere vino all'oste, il quale poi lo rivenderà adacquato, gli ornamenti alla donna che se ne servirà a cattivo fine, la carta allo stampatore che stamperà libri cattivi, il pane a chi poi ne mangierà in quantità eccessiva ecc.: per esercitare queste tali azioni non pare che si richieda alcuna necessità; posto che tali compratori troverebbero altri venditori pronti a somministrare loro gli oggetti ricercati. Tale è la dottrina che il P. Ballerini chiama *comune* (Gury T. I. n. 254, in Nota) così espressa dal Croix. « Non peccat, qui vendit ornamenta puellæ, per illa sollici- » citaturæ alios ad peccatum, quæ ornamenta venderentur ab alio. » Ita Sanchez, Navar., Azor, Bonac., Diana.... Ratio est, partim » quia illa venditio est quid indifferens et remote se habens ad » peccatum; partim etiam quia si vendens peccaret, ideo esset, » quia non impedit peccatum proximi; atqui, licet non venderet, » non ideo impediret, alius enim esset, qui venderet. Ergo ven- » dendo non peccat (lib. 2. n. 263) ». Quando l'oggetto che si vende è per sè il più indifferente e il più innocuo, oggetto che il richiedente potrà trovare da cento e da mille venditori, nella vendita dello stesso non può aver luogo alcun serio timore di commettere peccato.

È però da avvertire che tali cose sarebbero assolutamente lecite soltanto nel caso in cui non si potessero impedire quei peccati negando il proprio concorso; imperocchè se io negando il vino a colui il quale ne abuserebbe, sapessi non esservi altri da cui lo potesse avere, sarei obbligato a rifiutarmi di darglielo ecc. Quindi se io sapessi che col negare la mia cooperazione, il peccato sarà

Digitized by Google

impedito, non potrei cooperarvi per qualche utile che ne potessi sperare o danno che ne potessi temere. A potervi cooperare sarebbe necessario ch' io negando la mia cooperazione ne avessi un danno cotanto grave da doversi dire che la carità non mi obbligasse a subirlo; per esempio, se io non trovassi chi volesse comprare il mio vino se non colui che lo rivenderebbe adacquato, e d'altra parte io avessi vero bisogno del danaro pel mantenimento mio o della famiglia.

Nel caso poi che in un dato luogo nessuno volesse appigionare la casa a una cattiva donna che venisse a stabilirsi colà, e altre già non ve ne fossero, io certamente non le potrei appigionare la mia per nessun lucro o perdita che me ne potesse ridondare, stante lo scandalo comune, che rifiutandole anch' io la mia casa, potrei impedire. Dal che si dovrà rilevare che in tutte queste cose non si può dare una regola materiale da applicarsi ciecamente; ma che si deve attendere a tutte le circostanze che possono accompagnare i fatti e renderli più o meno maliziosi o perniciosi.

Concedono poi comunemente i Dottori che gli osti e locandieri possano dare cibi grassi nei dì vietati agli avventori che li dimandano, quand' altrimenti venissero a perdere gli avventori medesimi. Similmente si deve permettere ai cuochi di persone particolari di ammanire vivande grasse, nei giorni vietati, ai loro padroni, se non potessero trovarne altri senza grave danno: che se invece potessero trovare altri padroni e volessero rimanere al servizio di questi, non sarebbero da assolvere. Tuttavia se il cuoco o la domestica obbligati a ciò fossero assai utili al bene morale della famiglia, per es. ai figli e alle figlie, aiutandole a frequentare i Sacramenti ecc. questa sarebbe causa sufficiente perchè potessero continuare il loro servizio nella famiglia medesima.

Permette il Gury che nei caffè si lascino esposti i giornali, i quali qualche volta contengono sentimenti poco retti in materia di Religione; purchè generalmente non se le mostrino avversi. E poichè egli parla di casi a' nostri giorni comunissimi, più comuni che nol fossero a' tempi di S. Alfonso, sarà bene riportare le sue parole.

An liceat cauponibus, egli dice, dare carnes diebus prohibitis? — R. 1. Non licet proprio motu, sine ratione sufficienti, seu nisi metus damni gravis urgeat. 2°. Licet vero communiter, quando carnes petuntur, nisi petitio fiat in contemptum religionis fieret, quia difficilius esset inquirere de rationibus cuiusque petentis. (Bouvier, Gousset). 3. Imo licet generatim cauponibus, apud quos

Digitized by Google

divertunt rhedæ publicæ, mensam cibis licitis et illicitis struere; quia, cum constet plerosque carnes esse petituros, non videtur necessarium a singulis petere, quid velint (Gousset).

Quomodo agendum cum cauponibus, qui choreas in ædibus admittunt, ut plures alliciant hospites? — R. Generatim ab hoc avertendi sunt caupones, in quantum fieri potest; quia plerumque choreæ, præsertim quæ in cauponibus habentur, minus honeste fiunt, et multis peccatis occasionem præbent. Attamen non semper iis neganda esset absolutio, sed spectandæ erunt circumstantiæ, et modus ordinarius, quo istæ choreæ fiunt.

An liceat dominis hospitiorum, quæ vulgo *caffè* dicuntur, quævis folia publica hospitibus legenda proponere? — R. 1. Non possunt admittere ea, quæ evidenter et ordinarie sunt religioni et bonis moribus adversa, etiamsi hospites ad ipsos confluere propterea desinant. — R. 2. Possunt admittere ea omnia quæ de rebus mere politicis tractant. Nec videntur teneri ad reiiciendum folium aliquod, ex eo quod interdum aliquid minus rectum ratione fidei contineat, modo generatim religioni non adversetur. (Vide Tom. 1, n. 255, 256).

Inoltre non mi pare da ammettere l'opinione di S. Alfonso, essere cioè formale cooperazione al peccato, e per ciò illecita anche col pericolo della morte, *servare;* per dirlo colle sue stesse parole, *terga latroni, aut sicario, ut securius furetur aut occidat.* (Hom. Apost. n. 31). Giudica il Santo accrescersi con questo al ladro ed all'omicida la cattiva volontà, ed esser per ciò cosa per se stessa illecita. E certo se io dicessi al ladro, al sicario: *io sto qui guardandoti le spalle, affinchè tu con maggiore alacrità ed audacia possa compiere il tuo delitto,* io coopererei formalmente al medesimo; ma se invece dicendomi il ladro e il sicario: *se non stai qui a guardarmi le spalle, io sul fatto ti uccido,* io pel timore della morte minacciata resterò lì materialmente, desiderando anzi, se mi fosse possibile, d'impedire il delitto, qui non vedo come possa chiamarsi formale la mia cooperazione. Il ladro, il sicario, avendo proposto di commettere il delitto, hanno già tutta la cattiva volontà sufficiente a perpetrarlo; e d'altra parte non è certo che essa volontà si accresca per quella mia materiale assistenza. Dato poi che realmente si accrescesse, certo contro la mia intenzione, non potrei credere di essere obbligato ad impedire quell'accrescimento di cattiva volontà col detrimento della mia vita. Forse Giuditta non si avvedeva che ad Oloferne già *capto in suis*

Digitized by Google

oculis si accresceva una volontà che non era innocente, quando così adornata com'era e risplendente di grazie *adoravit eum prosternens se super terram?* (Iud. X).

Questo fatto poi di Giuditta potrà dar molto lume in questa oscura materia. Si trattava di allontanare dal popolo di Dio l'estremo eccidio, e perciò si aveva causa sufficientissima per fare quanto poteasi fare senza peccato. La santa donna era certamente alienissima dal commettere alcuna colpa: tuttavia prevedeva manifestamente che Oloferne avrebbe peccato; e certo la supposizione di Cornelio a Lapide, che dice: (in cap. 9, v. 13) *intendebat ergo Holofernem sua specie allicere ad amorem honestum et coniugalem*, ha sapore di eccessiva semplicità. Ella non intendeva certamente *eum allicere ad amorem fornicarium et turpem*, chè in questo caso non sarebbe stata scusabile da colpa; ma intendeva di permettere questo amore qualunque fosse, per potere riuscire ad uccidere il nemico del popolo di Dio. A questo fine *abstulit a se cilicium et exuit se vestimentis viduitatis suæ. Et lavavit corpus suum, et unxit se myro optimo, et discriminavit crinem capitis suis, et imposuit mitram super caput suum, et induit se vestimentis iucunditatis suæ, induitque sandalia pedibus suis, assumpsitque dextraliola, et lilia, et inaures, et annulos; omnibus ornamentis suis ornavit se.* Quindi affinchè per nessuna di queste cose si riputasse riprensibile, aggiunge la Scrittura: *Cui etiam Dominus contulit splendorem: quoniam omnis ista compositio non ex libidine, sed ex virtute pendebat* (cap. 10). Tutte le suddette cose si potevano fare senza peccato; e Giuditta le ha fatte per causa gravissima, senza attendere alle conseguenze che ne sarebbono derivate. Dal che si prova quanto dicevasi a principio, che per qualche gravissima, urgentissima necessità si possano fare tutte quelle cose che per sè stesse non sono peccaminose, quantunque esse sieno una materiale cooperazione all'altrui peccato.

Finalmente voglio toccare un punto importantissimo per la pratica, punto che presenta certamente la massima difficoltà. Accade, specialmente in occasione del precetto pasquale, che vengano a confessarsi certi operai addetti alle stamperie, i quali si trovano costretti a disporre i caratteri per la stampa di libri o giornali assolutamente cattivi, oppure a comprimere i torchi o a girare le ruote delle macchine che servono all'impressione. Vengono pure certi commessi di negozii librarii che sono costretti a vendere o

Digitized by Google

a distribuire siffatti libri e giornali; e vi si trovano costretti perchè non hanno altro mestiere a procacciare il mantenimento proprio e della loro famiglia. Costoro sono alienissimi dal concorrere a questi mali colla loro volontà, ma vi concorrono materialmente e a malincuore. A dir vero, la distribuzione, ossia composizione dei caratteri, e l' immediata impressione della stampa è cooperazione così prossima al male, cui è destinato a produrre il libro e il giornale cattivo, che pare non si possa considerare come cooperazione semplicemente materiale, ma piuttosto formale da non potersi permettere in nessun caso; e così giudicava il Gury, come ho messo nella prima mia edizione; ma vedo che nell' ultima edizione di Roma ha modificato la sua sentenza, riportando il Laymann, che io pure citava, il quale permette al figlio del tipografo eretico di continuare a lavorare nell' officina del padre, e a concorrere alla stampa dei libri eretici, qualora, essendosi egli convertito al cattolicismo, non possa immediatamente separarsi dal padre (Gury, T. 1, n. 253). Il Laymann poi parla pure di un altro caso che finora tra noi non può avvenire, e che non pare di minor gravità. Ecco le suo parole:

» Tanto gravior causa, cæteris paribus, requiritur, quanto » cooperatio materialis ad peccatum magis per se, sive propin- » quior est; minor autem causa requiritur si cooperatio sit tan- » tum per accidens, sive remota: v. g. fundere campanam aut » characteres æneos, facile cuivis concessum est, etsi his alieni » abusuri sint ad hæresim propagandam. Longe autem gravior » causa, atque necessitas requiritur, ut liceat alicui pulsare cam- » panam, per quam hærecticorum concio congregetur, vel ordinare » characteres ad hæreticorum librorum impressionem, quia tale » opus valde propinque ac per se ad hæresim ordinatur. In ne- » cessitate tamen admodum gravi, si etiam alia scandala, et » catholicæ religionis contemptus absint, tale quippiam ad breve » tempus præstari posset: v. g. si filius typographi hæretici ad » fidem catholicam convertatur, qui sine gravissimo suo detri- » mento patrem tam cito deserere non possit. Siquidem hæreticum » scriptum typis ordinare, sicuti et transcribere, per se malum » non est, si malo fine non fiat; neque lex ecclesiastica id prohi- » bens in tam gravi necessitate obligat ». (Lib. II. Tr. 3, cap. 13, n. 5).

Omettendo pertanto di parlare dell' altro caso, che per noi non sarebbe pratico, non ostante ciò che si è detto sopra, non si

Digitized by Google

può negare che l'opinione del Laymann abbia la sua probabilità. In fatti bisogna confessare che si potrebbe trascrivere il libro eretico per mandarne copia a chi ne avesse da fare la confutazione, e si potrebbero anche ordinare i caratteri per istamparlo colla confutazione a fronte. Ora sebbene paia più probabile che il trascrivere od imprimere un libro eretico, non a buon fine, come sarebbe la sua confutazione, ma con cattivo intendimento, qual è la perversione delle anime, sia cosa cattiva per se stessa; avendo nondimeno l'opinione contraria una notevole probabilità, almeno estrinseca, pare che verificandosi il caso della buona fede nel penitente, che si creda cioè lecito di continuare a prestar l'opera sua in quella tipografia, come sel crederà facilmente, possa il Confessore lasciarlo nella sua persuasione in cui era un teologo come il Laymann, esigendo di prendersi tutta la possibile premura di cercarsi del lavoro in altra officina, e frattanto dargli l'assoluzione.

Noi pensiamo che il Confessore si debba mettere, come suol dirsi, nei panni d'un povero operaio, il quale vive di giorno in giorno della fatica delle proprie mani esso colla sua famiglia, obbligato, se lascia il lavoro, a mendicare tantosto il pane; operaio che detesta quel perverso lavoro (lavoro che frattanto si farebbe ugualmente da altri); e pensa inoltre potervi continuare stante l'urgentissimo bisogno di avere il necessario sostentamento. Or non essendo cosa evidente che la cooperazione al peccato sia qui veramente formale; se il Confessore gli permetterà pel tempo strettamente necessario, ciò che gli permette il Laymann, non pare, ripeto, da condannarsi. Che se l'operaio avesse come vivere diversamente, anche con danno grave delle proprie sostanze, sarebbe certamente da obbligare a lasciar subito la stamperia. Solo un danno gravissimo lo potrebbe scusare per qualche tempo.

Altrettanto dovrà dirsi del commesso che deve vendere o distribuire libri cattivi, essendo questa una cooperazione anche un po' più rimota e meno formale della precedente. Certo anch'esso si dovrebbe obbligare a cercarsi altro impiego più sollecitamente che gli fosse possibile, e anche con suo danno notabile, appunto presso a poco come fu detto sopra.

Pare che in questo modo sieno toccati i punti più importanti per la pratica, e che nulla siasi omesso di ciò che può dar lume in questa materia oscurissima; sicchè il Confessore o con principii diretti o indiretti possa prudentemente procedere nell'esercizio del suo ministero.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

DELLA RELIGIONE E DEI VIZII AD ESSA OPPOSTI.

74. La Religione è quella virtù, onde si presta a Dio il culto dovuto.

PUNTO I.

Della superstizione.

75. La *superstizione* è una vana, ossia falsa religione, che presta a Dio un culto non dovuto. Altra si chiama di *culto indebito*, quando si dà a Dio un culto falso; come se un laico celebrasse la Messa. Altra riguarda la *cosa venerata*, quando cioè si dà alle creature il culto dovuto a Dio, com'è l'*idolatria*. — Altra dicesi *divinazione*, che è quando si vogliono predire le cose future coll'aiuto del demonio, intervenendovi per ciò patto espresso o tacito. Altra chiamasi *vana osservanza*, che sta nell'uso di mezzi sproporzionati a conseguire il fine, cioè l'effetto desiderato. — Tutti questi vizii sono di lor genere peccati mortali. — Nel dubbio che gli effetti di alcuna causa sieno naturali o prodotti per forza diabolica, si dee credere che avvengano naturalmente; e quando non vi sono chiari indizii di malizia, possiamo servircene con protesta di non volere quegli effetti qualora provenissero dal demonio. Quindi probabilmente è lecito adoprare le unghie di certi animali per impedire l'affascinamento naturale che si suppone provenire da certe persone che si credono affette da nocive qualità, per le quali possono cagionar danno agli altri col loro aspetto.

76. È illecita l'astrologia *giudiziaria*, colla quale dalla posizione delle stelle si vogliono predire gli eventi che dipendono dalla libera volontà dell'uomo. È lecita invece l'astrologia *naturale*, mediante la quale si prevedono le pioggie, le tempeste e altri fenomeni naturali, come pure i diversi temperamenti e inclinazioni naturali delle persone, tenuto conto del punto di loro nascita; lo che per altro è generalmente una inutile vanissima osservazione. — È anche cosa gravemente illecita credere sempre ai sogni con prenderli a regola delle proprie azioni, e pretendendo di conoscere col mezzo di essi gli eventi futuri se non vi è morale certezza che provengano da Dio. È parimente cosa illecita adoperare il così detto *ensalmo costitutivo*, che sta nell'uso di certe parole vane, o anche descritte in un determinato modo, per ottenere il risana-

Digitized by Google

mento dai morbi. È però lecito servirsi del così detto *ensalmo invocativo*, che non è altro se non una orazione fatta a Dio o ai Santi; purchè però non se ne creda infallibile l'effetto. (V. Nota 30).

77. È pure illecita la *sorte divinatoria*, volere cioè da un numero o da un segno estratto a sorte, espressamente o tacitamente invocato il demonio, conoscere le cose occulte. È lecita la *sorte divisoria*, quando si adopera per mettere fine alle liti, o anche per assegnare uffizii secolareschi, quando però si abbia a scegliere tra persone ugualmente meritevoli. Ciò nulla meno non è mai lecito adoperarla nell' assegnamento dei Benefizii od Uffizii ecclesiastici. (Parlando il Gury della sorte *consultoria*, che è quella onde si cerca di conoscere nel dubbio la divina volontà, dice non essere mai lecito adoperarla se non in caso di speciale divino impulso, o anche quando si trattasse di assai grave negozio in cui non si potesse avere altro mezzo o consiglio per determinarsi (V. 1, n. 269). — È vietato l'uso della *verga divinatoria*, che si usa per trovare tesori, metalli, o vene di acqua. (Dice il Gury che più comunemente i moderni approvano l'uso di questa verga, purchè essa si muova ugualmente sopra le dette cose tanto quando si cercano, come quando non si cercano. Ciò infatti addimostrerebbe una virtù, ossia attrazione puramente naturale. (Vol. 1, n. 270).

Nota 30 al n. 76.

Sulla gravità del peccato di superstizione.

Sebbene sia vero che i peccati di superstizione sono per se stessi peccati mortali, è da notare tuttavia che in pratica nol sono sempre, stante la coscienza colla quale si commettono. Sono sempre peccati mortali, quando v' interviene l'espressa invocazione del demonio, oppure il manifesto abuso delle cose sacre, poichè anche i più rozzi ed ignoranti conoscono in questi casi di far cosa gravemente illecita; ma quando si tratti di superstizioni più semplici, come sarebbe di credere nefasti certi giorni della settimana, nei quali perciò non convenga intraprendere alcuna cosa; argomentare l'avvenire della persona dalle linee che si hanno nella palma della mano; credere che i sogni indichino i numeri che saranno estratti sul lotto; curare le infermità con certi segni o misure, ed altre tali moltissime, che sono frutto di stupida educazione congiunta colla più grande ignoranza, le persone rozze ed idiote che vi danno credito, non sognano nemmeno di peccar gravemente; e ancorchè

Digitized by Google

loro ciò venisse insegnato, nol crederebbero. Conoscono che non sono cose ben fatte, e alle volte anche se ne accusano; ma in pari tempo son persuase che se fanno male, è leggerissimo; e molte non possono assolutamente persuadersi di fare male alcuno, tanto più se per qualche caso fortuito abbiano potuto convincersi aver quelle stolte osservanze ottenuto l'effetto inteso.

Egli è perciò che il Confessore prudente non dovrà giammai in questi casi avvisare il penitente ch' ei commette peccato mortale, cosa che non sarebbe creduta, e, ancorchè lo fosse, non impedirebbe che continuasse nelle sue osservanze siccome prima. Il Confessore prudente deve sgridare chi adopera tali superstizioni, e mostrare il disprezzo che si meritano; ma insieme deve guardarsi bene dal mettere tali superstiziosi in coscienza di peccato mortale; anzi deve persuadersi che nella loro ignoranza non peccano gravemente davanti a Dio.

Nota 31.

Sul magnetismo animale.

Il magnetismo animale, quale è conosciuto in questi ultimi tempi, è da distinguersi in *magnetismo impostura* e *magnetismo arte diabolica*. Del magnetismo-impostura, cosa da cerrettani e da giocolari, non è da tener parola, perchè esso non ha che fare colle superstizioni. Dobbiamo parlare dell' altra specie, che appunto non si saprebbe altrimenti riconoscere che per arte diabolica. Imperocchè quando si vedono certi effetti del magnetismo è necessario confessare non esservi umana forza che li possa produrre. Vedere nell' interiore dei corpi umani, o ciò che avviene lontano le mille miglia, parlar bene lingue ignote, discorrere magistralmente di scienze sconosciute, far parlar tavole, annunziar l' avvenire, conoscere lo stato delle anime all' altro mondo, evocarle per parlare con esse, son tutte cose che sorpassano evidentemente le forze umane. Tali effetti se fossero sempre rivolti a produrre il bene, potrebbero attribuirsi a virtù divina; ma essendo spesso rivolti a produrre il male, non se le possono attribuire, e conviene ripeterli da virtù diabolica. Quindi chi pretendesse servirsi del magnetismo per produrre cotali effetti, peccherebbe manifestamente di superstizione, di magia, di negromanzia, e non se gli potrebbe dare la sacramentale assoluzione. Che se alcuni altri effetti del magnetismo non sono tanto sorprendenti, nè peccaminosi, supponendo che provengano da un' unica causa, quale si giudica il magne-

Digitized by Google

tismo animale, anch'essi si hanno da attribuire all' operazione diabolica. Questa materia è svolta ampiamente e sapientemente nell' ultima edizione del Gury, specialmente nelle Note appostevi dal Ballerini. Sono quivi da consultare le Risposte o Decisioni della Congregazione del S. Uffizio del 21 aprile e 23 giugno dell' anno 1841, e le Lettere Encicliche della stessa, altra dei 21 maggio 1856 diretta ai Vescovi ed Inquisitori dello Stato Pontificio, altra dei 4 agosto dell' anno stesso diretta a tutti i Vescovi (Vedi Gury. T. 1. n. 273, e seg.).

Quantunque la S. Sede non abbia ancora dichiarato che tutto ciò che proviene dal così detto magnetismo animale, sia tutto, e sempre, operazione diabolica, ormai tra le persone pie e sensate non v'ha più chi ne dubiti; eccettuati sempre i casi, nei quali invece di operazione diabolica si riscontra impostura e giocoleria.

PUNTO II.

Della irreligiosità.

78. La prima specie d' irreligiosità è la *tentazione di Dio.* Questa è o *formale,* quando cioè alcuno dubitando di qualche divina perfezione ne voglia prendere esperimento; o *interpretativa,* ed è quando si pretende un miracolo senza necessità. — La seconda specie è il *sacrilegio.* Esso è *personale*, per es. la percussione di un chierico, o una turpe azione commessa da chi ha voto o con chi ha voto di castità; *locale*, e avviene quando polluitur ecclesia effusione seminis, aut sanguinis in aliqua copia; *reale*, ed avviene quando si profanano i Sacramenti, le Reliquie e le altre cose sacre e benedette. (Dice il Gury che non è sacrilegio la detrazione fatta alla buona fama di un Sacerdote; poichè è sacra la sua persona, non la sua fama. (Vedi T. 1. n. 285). Dice inoltre il Ballerini (nella 1. Nota al n. 286) essere dottrina comune, che non pecchi di sacrilegio chi si abusa di una persona che ha voto di castità, se essa non ha voto solenne. Sarebbe tuttavia circostanza da confessare, perchè la induce a peccare non solo contro la castità, ma anche contro il voto. — La terza è la *simonia*, che si definisce: *una volontà deliberata di comprare o di vendere a prezzo una cosa spirituale o annessa allo spirituale.*

79. La simonia altra è *mentale,* quando alcuno dà una cosa temporale con animo di obbligare un altro a dargli una cosa spirituale, e viceversa, però senza alcun patto. Altra è *convenzio-*

Digitized by Google

nale, quando vi intervenne il patto, ma non fu eseguito nè da una parte, nè dall'altra; poichè se il patto si adempie, chiamasi *reale*. Altra finalmente è *confidenziale*, la quale avviene quando alcuno rinunzia ad un altro un Benefizio col patto che poi lo ceda di nuovo a lui o a qualcun'altro; oppure coll'onere di passare a lui una parte della rendita. — Inoltre la simonia altra è di *gius divino*, quale sarebbe la vendita dei Sacramenti e delle altre cose sacre; altra di *gius umano*, come è la vendita degli uffizii istituiti per le cose sacre, per es. l'ufficio di Sacristano, di economo, di tesoriere ecc. Le cose stimabili di prezzo, per le quali l'uomo si rende colpevole di simonia, chiamansi *munus a manu*, che significa il danaro o cosa equivalente; *munus a lingua*, che indica qualunque intercessione anche mediata, degna di prezzo; *munus ab obsequio*, che significa qualunque servigio temporale.

80. Circa la tentazione di Dio è da notare che quando sia *formale* od anche *interpretativa*, è sempre peccato mortale. Tuttavia quanto alla interpretativa può scusare dal peccato mortale l'ignoranza, od anche la leggerezza della materia; per es. se alcuno senza prendere rimedii aspettasse da Dio il risanamento di una leggiera malattia. (Dice il Gury che *per sè* pecca venialmente il predicatore che si mette a predicare senza preparazione, sperando speciale assistenza da Dio. — V. 1, n. 283).

81. Quoad sacrilegium, notandum est probabilius pollui Ecclesiam per occultam seminis effusionem, et per usum matrimonii; ideoque has actiones esse sacrilegia. Item probabilius sunt sacrilegia tactus, aspectus et sermones impudici in Ecclesia. — Il furto commesso in chiesa di una cosa data in imprestito alla chiesa, o ivi riposta perchè sia custodita, è certamente furto sacrilego; e probabilmente lo è qualunque altro furto fatto in chiesa. (Nega il Gury che qualunque furto fatto in chiesa sia sacrilegio; e giudica più probabile questa sentenza. (T. 1, n. 286). Nota poi il Gousset che quando la materia è leggiera, il sacrilegio è peccato veniale, per es. un piccolo furto sacro. (V. 1, n. 433). Dice inoltre il Gury che le cose appartenenti alle chiese, ma che non si benedicono, come i tappeti, le panche ecc. possono adoperarsi; cioè si possono destinare ad uso profano. (T. 1, n. 287). — Per luogo sacro, oltre la Chiesa, s'intende qualunque luogo benedetto dal Vescovo perchè vi si celebrino i divini Offizi, o perchè v'abbiano sepoltura i defunti, dal tetto sino al suolo.

82. È sacrilegio l'abuso delle parole della Scrittura Sacra,

Digitized by Google

quando se ne travolga il senso a cose turpi, ovvero a detrazione del prossimo. Similmente il furto delle Reliquie, non essendone contento il possessore. — Qui si nota che nella Messa è vietato dare ai laici, sebbene titolati, a baciare il libro degli Evangelii, come pure l'uso del baldacchino; nè si può loro permettere che assistano nel presbiterio. — Parimente è vietato a chiunque non ha regia dignità, di farsi portare lo strato in chiesa; altrimenti è da cessare dai divini Uffizii sotto pena ai Ministri della Chiesa d'incorrere la scomunica; ed inoltre la Chiesa rimarrebbe interdetta.

83. Circa la simonia è da osservare, che sarebbe simonia di gius divino ammettere alcuno in un Ordine Religioso pei beni temporali che vi portasse, eccetto che non vi fossero motivi meritevoli di prezzo, quali sarebbero la vecchiezza, o l'infermità del postulante; o se pure non si facesse quella offerta per sollevare la povertà del Monastero, od anche per conciliarsi la benevolenza dei religiosi. — Le Monache, sebbene il monastero sia ricco, possono accettare le doti, come ha definito Clemente VIII. — È sentimento più comune e più probabile, non essere simonia dare qualche cosa temporale, non per obbligare, ma soltanto per conciliarsi la benevolenza di chi dà lo spirituale. — Si notino le due proposizioni condannate da Innocenzo XI sotto i numeri 45 e 46. « Dare temporale pro spirituali non est simonia, quando tempo» rale non datur tamquam pretium, sed duntaxat tamquam mo» tivum conferendi, vel efficiendi spirituale; vel etiam quando » temporale sit solum gratuita compensatio pro spirituali aut con» tra ». — « Et id quoque locum habet etiamsi temporale sit » principale motivum dandi spirituale; immo etiamsi sit finis i» psius rei spiritualis, sic ut illud pluris extimetur quam res spi» ritualis ». Il S. Dottore (nell' Opera grande n. 54) asserisce che queste proposizioni furono condannate per la ragione che ivi il motivo equivale al prezzo, non potendo essere simonia dove non intervenga una specie di vendita.

84. Comunissimamente s'insegna esser lecito dare al Vescovo qualche cosa di temporale col fine primario di cattivarsene la benevolenza, e secondariamente per ottenere un Benefizio. Per altro quando si dà il temporale in vista soltanto della cosa spirituale, o viceversa, facilmente è da presumersi l'intenzione, almeno virtuale, simoniaca: sarebbe però da eccettuare se constasse del contrario, o si dovesse argomentare diversamente dalle circostanze, quali potrebbero essere la pochezza del dono, la pietà o la ric-

Digitized by Google

chezza del donatore. — È lecito prendere qualche cosa per l'amministrazione dei Sacramenti, quando non si prenda come prezzo, ma come stipendio. Si potrebbe anche esigere qualche cosa per un incommodo straordinario, come sarebbe quello di doversi recare assai lontano; non mai per la fatica congiunta all'opera intrinseca del sacro ministero. — Più probabilmente e comunemente s'insegna che non sia colpa grave amministrare i Sacramenti, predicare ecc. col fine primario di godere lo stipendio, che vi è annesso, purchè non si prenda mai come prezzo della cosa sacra.

85. È più probabile che la vendita dei Benefizii sia simonia contraria al Gius divino; tuttavia il Papa può separare il gius alla rendita dal gius alla cosa sacra, e per ciò colla sua licenza si potrebbe vendere la rendita, o imporre una pensione sul Benefizio. — È lecito permutare cose meramente spirituali con altre pure spirituali; come sarebbe la Messa col Rosario. Se non sono meramente spirtuali, come i Benefizii, nei quali sono le rendite, non è lecito tale permutazione senza la licenza del Papa, o del Vescovo, al quale sia stata delegata la facoltà di darla. Nelle cose dove il temporale precede lo spirituale, per es. l'argento nel calice consecrato, è lecita la permutazione e la vendita, avuto riguardo alla sola materia. — È simonia dare qualche cosa perchè alcuno ometta un'azione spirituale che sia obbligato a fare; altrimenti è a dire, quando l'azione spirituale non sia di obbligo, per es. la Messa ne' giorni, in cui non è precettata.

86. Il Beneficiato che ha il gius *in re*, per liberarsi da una ingiusta vessazione, può dare qualche cosa di temporale, ma non già di spirituale, perchè in quest'ultimo caso vi sarebbe simonia. Non potrebbe poi far ciò, se avesse solo il gius *ad rem*, eccetto che se desse qualche cosa a chi gli potesse solamente nuocere, e non giovare, perchè così desistesse dal cattivo divisamento. — È assai probabile che ad uno degli elettori, il quale con male arti voglia persuadere gli altri a negare il loro suffragio, possa darsi qualche cosa, affinchè desista dalla vessazione; tuttavia dovrebbe ciò fare con espressa protesta di non voler altro se non che quella desistenza. — È illecito dar danaro al competitore perchè non attenda al Benefizio. — È lecito dar danaro perchè non sia eletto un indegno o un meno degno. — Chi si trovasse in grave bisogno dei Sacramenti, potrebbe dare danaro al Sacerdote, il quale altrimenti non li volesse amministrare.

87. Per la simonia nell'ingresso in Religione, la Comunità

Digitized by Google

incorre la sospensione, e i membri di essa che presumessero di prendere qualche cosa, incorrerebbero la scomunica papale. Questa però probabilmente s'incorre nella professione, e molti dottori insegnano che sia andata in desuetudine. — Tutte le elezioni simoniache a qualche uffizio spirituale nella Religione sono irrite. — Per la simonia nelle Ordinazioni, il Vescovo e quelli che gli servissero di mediatori, incorrono la scomunica e la sospensione riservata al Papa, e l'interdetto d'entrare in Chiesa. — Gli ordinati scientemente con simonia, incorrono la scomunica e la sospensione dagli Ordini ricevuti simoniacamente, ed è loro vietato ascendere agli Ordini superiori.

88. Per la simonia reale nei Benefizii sono annullati tutti gli atti di collazione, elezione ecc. Perciò il simoniaco non può ritenere nè il Benefizio nè i frutti, ancorchè abbia ignorata la pena, e ancorchè la simonia sia stata commessa da altri a sua insaputa. Quanto a questo caso però è da eccettuare. 1.° Se il Beneficiato ha positivamente contraddetto, ed ha accettato il Benefizio ignaro della simonia intervenuta. 2.° Se la simonia s'è compiuta con frode da alcuno per renderlo inabile al Benefizio. 3.° Se dopo il fatto è rimasto nel pacifico possesso del Benefizio per tre anni. — Altre pene sono la scomunica papale, l' inabilità a tutti gli altri Benefizii, e la perdita dei già acquistati. Tali pene non s' incorrono se non dopo che la simonia sia compita dall' una e dall' altra parte, e le ultime due, quelle cioè dell' inabilità e della privazione, s' incorrono soltanto dopo la sentenza. — Per la simonia confidenziale s' incorrono le stesse pene, ancorchè la simonia non sia compiuta da ambe le parti.

89. Gli Esaminatori sinodali, i quali ricevono alcuna cosa per l' esame del concorso ai Benefizii con cura di anime, e anche coloro che danno qualche cosa, rimangono inabili ad ottenere Benefizii, e non si possono assolvere se non rinunzino anche a quelli già prima ottenuti; perciò in questo caso non si richiede sentenza. (Nota il Ballerini che sebbene nella simonia di gius ecclesiastico possa darsi parvità di materia, non si dà nei doni che fossero fatti agli esaminatori suddetti. Vedi Gury T. 1, n. 289, Nota ultima). — Le sopraddette pene non s' incorrono nella vendita delle altre cose sacre, della giurisdizione ecclesiastica, e delle Cappellanie non collative. — Il prezzo ricevuto simoniacamente prima della consegna della cosa spirituale, deve restituirsi a chi l' ha dato; dopo la consegna, più probabilmente deve darsi alla Chiesa o ai poveri. — I frutti del Benefizio acquistato simoniacamente sono da restituirsi

Digitized by Google

alla Chiesa; probabilmente possono anche darsi ai poveri o al successore nel Benefizio; e si può anche ottenere un componimento dal Papa. — Ciò che si fosse accettato per l'ammessione nella Religione, non deve restituirsi prima della sentenza, e può servire per l'alimento della Comunità.

90. Il solo Vescovo, e non i Mendicanti, può assolvere dalla scomunica e sospensione incorse nella collazione degli Ordini e dei Benefizii, quando tali pene sieno occulte: altrimenti può assolvere il solo Papa. — Il Vescovo assolve dall'inabilità ad ottenere altri Benefizii, se il delitto di simonia non è dedotto al foro contenzioso, e se non si tratti di simonia confidenziale. — Quando la simonia fosse stata commessa da un terzo, il Vescovo può dispensare perchè si possa ottenere il Benefizio ricevuto simoniacamente, dopo essersene però fatta la rinunzia. Se il Benefizio fosse con cura d'anime, non potrebbe dispensare per quella volta, ma sì bene per altra vacanza.

Digitized by Google

TRATTATO V.

DEL SECONDO PRECETTO DEL DECALOGO

CAPITOLO I.

DELLA BESTEMMIA.

91. È bestemmia attribuire alle creature ciò che appartiene a Dio, come pure proferire parole ingiuriose contro Dio, contro i Santi o contro le cose sante. È anche bestemmia dire *o Sangue di Cristo!* se si proferiscano queste parole con rabbia contro il Signore. Similmente se dicasi: *Dio opera ingiustamente:* la qual proposizione inoltre è bestemmia ereticale, e perciò ove fosse detta con persuasione, sarebbe da denunciarsi il bestemmiatore entro il termine di un mese. (V. Nota 14.). È anche specie di bestemmia sputare contro il cielo, conculcare le sacre imagini ecc. — Non è bestemmia maledire le creature semplicemente, se non sono di quelle che hanno speciale relazione con Dio, o nelle quali specialmente risplende la divina potenza, come sarebbero l'anima, il cielo ecc. È bestemmia maledire il mondo, eccetto che intendasi il mondo cattivo, cioè la generazione degli empi. — Non è bestemmia maledire per es. S. Francesco, non intendendo di maledire il Santo, ma il paese denominato da lui. Nemmeno è bestemmia maledire la fede di alcuno, quando non dicasi la fede cristiana, o la fede santa. Similmente non è bestemmia semplicemente maledire i morti; purchè non si volessero maledire le anime del Purgatorio, ovvero i morti in Cristo.

Digitized by Google

Nota 32 al n. 91.

Sulla vana invocazione del Nome di Dio o di Cristo.

Veramente è cosa deplorabile che siasi introdotta tra i cristiani una profanazione così generale del Nome di Dio, di Cristo, ed anche del SS. Sacramento; sacratissimi Nomi, i quali se non sono formalmente bestemmiati, sono presi invano senza nessun rispetto e riverenza, per un modo di dire, per una esclamazione, ed anche per isfogo d' impazienza. Tuttavia il Confessore non deve giudicare che pecchino mortalmente ogni volta che tali irriverenti verso il divin Nome, o l' augustissimo Sacramento, prorompono in quelle parole *per Dio! per Dio Santissimo! Sacramento!* Imperocchè quantunque questo sia un abuso detestabile, ciò non ostante quando le proferiscono senza un trasporto di rabbia che inchiuda disprezzo, o ira contro il Signore, non si può giudicare che sieno rei di colpa grave. Certo sono assai da rimproverare, e si devono cercare tutti i mezzi perchè efficacemente si emendino; per altro il Confessore non dovrà dir loro che pecchino mortalmente, nè dovrà loro negare l' assoluzione. Per queste sole parole non sarebbero rei di bestemmia, ma soltanto di semplice vana invocazione del Nome di Dio, che non è colpa grave. Sentiamo l' E.mo Gousset. « Neppure è bestemmia propriamente detta il pronunziare in» vano il santo Nome di Dio, dicendo per es. *per Dio! pel santo* » *Nome di Dio!* Queste parole che si proferiscono più frequen» temente in un moto d' impazienza, non sono contro Dio nel» l' intenzione di chi le proferisce, ma contro gli uomini, gli ani» mali o gli esseri inanimati, verso i quali la collera li trasporta.. » D' altra parte se vi fosse dubbio dell' esistenza o no della be» stemmia, un Confessore nella pratica dovrebbe diportarsi come » se non vi fosse bestemmia. *In dubio*, dice S. Alfonso De' Li» guori, *an aliqua sit nec ne blasphemia, minime ut blasphe» mia sumenda est* ». Insegna il Gury (T. 1, n. 297) che la vana invocazione del Nome di Dio, può addivenire peccato mortale *ob contemptum aut iram gravem.* Il Ballerini però ivi nota: « in» tellige *contemptum formalem*; nam contemptus virtualis qui » generatim adest in quolibet reverentiæ, obsequii, et obedientiæ » erga Deum defectu, gravitatem reatus nequaquam inducit. *Ira* » vero hic intelligenda est aut quæ contra Deum fertur, aut quæ » ad *formalem Dei contemptum* progreditur. Alioquin ira utut

Digitized by Google

» gravissima, non immutat verborum naturam. Et hæc sane attenden» da sunt sedulo præsertim a Concionatoribus, ne, dum vehe» menter hæc vitia insectantur, falsam de gravitate culpæ con» scientiam iniiciant, et sic gravis huius culpæ ac ruinæ spiritualis » plurimorum ipsi vere sint artifices, *ad gehennam ædificantes* », secondo l'espressione di S. Bonaventura che cita nella Nota antecedente.

CAPITOLO II.

DEL GIURAMENTO.

92. Il *giuramento* si definisce: un' invocazione del nome di Dio in testimonio della verità. Per tanto giura chi dice *per Dio, per i Santi, per le cose sante*, ed anche chi invoca le creature, nelle quali in modo speciale risplende la bontà o la potenza di Dio, dicendo per es.: *per l' anima, pel cielo.* Le parole *vive Dio, Dio vede questo*, se sono dette a modo d' *invocazione* come generalmente sono intese, costituiscono un vero giuramento; non così poi se sono dette a modo di *enunciazione.* — Non giura chi dice: *per la mia fede, o coscienza,* intendendo l' umana; e nemmeno chi dice: *questo è vero come è vero l' Evangelio.* Nemmeno giura chi dice: *giuro che la cosa è tale* (se pure non fosse già richiesto a giurare per Dio) senza invocare nè Dio, nè una cosa sacra.

93. Il Giuramento altro è *assertivo*, quando cioè si assevera una cosa; altro *promissorio*, quando si fa qualche promessa; altro *esecratorio*, ossia *imprecativo*, come se si dica: *il Signore mi castighi, se non faccio* ecc.; altro *comminatorio,* come se si dica: *per Dio, se non mi ubbidisci, ti castigherò.* — Nel giuramento assertivo pecca sempre gravemente chi asserisce il falso. — Nel giuramento promissorio in tre modi si può giurare con finzione. 1.° Quando si promette con giuramento senza animo di giurare. 2.° Senza intenzione di obbligarsi, ma con animo di adempiere la promessa. 3.° Senza intenzione di adempierla. Nel primo caso si pecca gravemente, eccetto che si abbia intenzione di adempiere la promessa, e d'altra parte il giuramento sia preso fuor di giudizio e di contratto. (Vedi l' Opera grande al n. 171, e 172). Nel secondo caso se ha intenzione di adempiere la promessa, è assai probabile che pecchi sol venialmente. Nel terzo caso se ha intenzione di giurare e di obbligarsi, pecca gravemente. Nel primo caso, ancorchè sia stato peccato mortale, non vi è poi ob-

Digitized by Google

bligazione di adempiere alla promessa, almeno sotto colpa grave. Nel secondo caso, probabilmente non vi è obbligo di adempierla. Nel terzo caso siamo obbligati ad adempierla. (Si noti la proposizione 25 condannata da Inn. XI. *Cum causa licitum est iurare sine animo iurandi, sive res sit levis, sive sit gravis*).

94. Se si viola il giuramento promissorio in materia leggiera, probabilmente si commette solo peccato veniale. (Aggiunge il Cardin. Gousset che nel giuramento promissorio non è certo essere spergiuro colui che poi non adempie la promessa mutando di volontà; tuttavia se la promessa fosse di cosa grave, peccherebbe mortalmente non adempiendola. Vol. 1, n. 47). — Il giuramento esecratorio e comminatorio, quando non s'invoca Dio, probabilmente non obbliga sotto colpa grave. Se la pena è ingiusta, è assolutamente nullo. Spesse volte non obbligano i giuramenti presi dai genitori di punire i loro figliuoli, perchè giurano per cose inutili, o nel calore dell'iracondia. — Queste poi sono le condizioni necessarie al giuramento: 1. il *giudizio*, di modo che si giuri per un motivo ragionevole; 2. la *giustizia*, di modo che la cosa giurata non sia cattiva; 3. la *verità*, di modo che la cosa giurata sia moralmente certa, almeno in qualche modo. Se nel giuramento mancano le ultime due condizioni, si pecca mortalmente. (Dice il Gury che se manchi la seconda condizione e si tratti di mancanza leggiera, è più probabile che il peccato non sia mortale. (T. 1, n. 311). Per es. se uno giurasse di dire una bugia ufficiosa per far piacere a un suo amico, sarebbe più probabile che peccasse venialmente. Anche il Suarez segue questa sentenza come comune. Vedi ivi la Nota del Ballerini).

95. Alle volte nel giuramento si possono usare *restrizioni*. Queste si distinguono in *puramente mentali*, e *non puramente mentali*. La restrizione è *puramente mentale*, quando si asserisce una cosa intendendone un'altra diversa, di modo che il prossimo non possa avvertire l'equivoco. Quando poi per qualche circostanza il prossimo può avvertire all'equivoco, la restrizione non è *puramente mentale*. Per es. il Confessore interrogato di una cosa ascoltata in confessione, può, anzi deve rispondere di non saperla, intendendo ciò quanto al manifestarla. A riguardo delle restrizioni mentali si vedano le proposizioni 26, 27 e 28 condannate da Innocenzo XI. — Fuor di giudizio si può con giusta causa giurare con restrizioni non puramente mentali. Colui che le adoperasse in giudizio, peccherebbe contro la giustizia legale. — Qui osserva il

Digitized by Google

Santo che il penitente interrogato dal Confessore se ha commesso un peccato, può rispondere senza bugia che no, quando lo abbia già confessato. Altrimenti sarebbe a dire, se si trattasse di un consuetudinario, come è chiaro anche dalla proposizione 58 condannata da Innocenzo XI. È lecito pure rispondere al povero che chiede limosina: *non ho nulla*, intendendo *da dare a te*. È meglio però rispondere: *vorrei averne*, e cose simili.

96. Il giuramento non può obbligare a far cose cattive, o inutili, o impeditive di maggior bene. — Quando il giuramento è in favore di un terzo, obbliga ogni qualvolta possa adempiersi senza peccato. Per ciò chi ha giurato di contrarre il matrimonio, di pagar le usure, ecc. deve adempiere al giuramento. Tuttavia può in seguito compensarsi pel pagamento indebito. (V. Nota 33). Se alcuno fosse obbligato a giurare di pagar le usure, probabilmente potrebbe giurare colla tacita condizione: *se pure non ne otterrò la dispensa;* la quale ottenuta, non sarebbe più obbligato al pagamento. — Se la promessa fosse annullata dal gius per ragione del ben comune, resta pure annullato il giuramento: per es. la promessa fatta dal chierico alla concubina, la rinunzia al benefizio del foro, il giuramento estorto col timore per la professione religiosa, pel matrimonio, e per gli sponsali.

97. Il giuramento promissorio s'intende fatto con queste condizioni: 1.ª che la promessa sia accettata, e non rinunziata. 2.ª che non si mutino le circostanze in modo che ove si fosse preveduta tal mutazione non si sarebbe più fatta la promessa. 3.ª che non sia cessata la causa finale. 4.ª che l'altra parte non manchi alle sue promesse. 5.ª che i Superiori non ne vietino l'adempimento. 6.ª che non s'abbia a temerne un grave danno. — Non siamo obbligati a mantenere un segreto con nostro grave danno; e se la promessa fosse di mantenerlo anche col pericolo della vita, probabilmente non vi saremmo obbligati. Similmente non sarebbe da mantenere il secreto trattandosi di una medicina di cui uno avesse bisogno in pericolo di vita.

98. Si toglie il giuramento mediante l'*irritazione* che può farsi da chiunque ha potestà dominativa, come l'ha il padre, il prelato, l'abadessa, il tutore; e ciò anche col pregiudizio del terzo, quando trattisi di contratti che possono da essi annullarsi. — Si toglie mediante la *dispensa* e la *commutazione* da chi ha facoltà di dispensare e commutare i voti; come pure colla *rilassazione* fatta dai Prelati ecclesiastici, ed anche dai delegati a dispensare nei

Digitized by Google

voti. — Il giuramento in favore di un terzo può da esso annullarsi, ancorchè fatto in onore di Dio. Il contratto giurato fatto in favore di un terzo, non può annullarsi che da lui stesso. Perciò il giuramento o voto di perseveranza che si fa in alcune Congregazioni, come è quella del SS. Redentore, non può dispensarsi se non dal Papa, o dalla Congregazione che vi ha interesse. — La promessa giurata fatta in favore di un terzo può annullarsi dal Superiore che ne ha la facoltà, se è in pregiudizio del suo diritto, se è contraria al bene comune, se fu estorta per timore. Se è contraria al bene comune, è nulla per se stessa; ed è anche probabile che sia nulla per sè, quando viene estorta per timore, come dice il Gousset (V. 2, n. 480). — Per l'*irritazione* non si ricerca causa. Ella invece richiedesi per la dispensa, per la commutazione, o rilassazione. — L'*adiurazione* è l'invocazione di Dio, o delle cose sacre, o dei Santi per indurre alcuno a fare o ad omettere una cosa.

Nota 33 *al n.* 96.

Sui giuramenti riguardanti i contratti e promesse ingiuste o turpi.

L'opinione di S. Alfonso che si debba adempiere la promessa giurata ogni qual volta si può adempiere senza peccato, è contraddetta da molti autori; e non pare che, specialmente nella pratica, si possa sostenere, presa nella sua generalità. Imperocchè se una promessa è giusta e ragionevole, non v'ha dubbio che potendosi adempiere senza peccato, si debba adempiere; ma se invece una promessa è irragionevole ed ingiusta, come sono tutte le promesse fatte per indurre al peccato, non è da dire altrettanto. Se, per es. Tizio avesse promesso con giuramento di pagare le usure all'usuraio, pare evidente che non potrebbe pagarle se non quando vi fosse costretto da timore di grave danno; poichè altrimenti coopererebbe al peccato, dell'usurario senza avere una ragione giustificante. Nello stesso modo che senza necessità non posso presentare cibi grassi a chi vuole mangiarne in venerdì, poichè costui mangiandone peccherebbe; così non posso dare le usure a chi le richiede, poichè anche costui peccherebbe ricevendole. Nè il giuramento, che non può mai essere vincolo d'iniquità, e perciò non può mai obbligare a far ciò che è peccato, potrebbe mai obbligare a quel pagamento; anzi non potrebbe nemmeno giustificarlo.

Digitized by Google

Inoltre non si avrebbe in tal caso da dimandarne la dispensa; perchè essendo stato quel giuramento invalido, essa dispensa non potrebbe aver luogo. Come non si potrebbero slegare le mani a chi le avesse libere, così non si potrebbe dare dispensa da un giuramento non esistente. E qui mettiamo un altro caso: Sempronio ha promesso con giuramento di pagare la mercede alla donna di mala vita; sarà veramente obbligato a pagarla? Perchè avesse tale obbligazione bisognerebbe supporre valido il contratto fatto colla donna cattiva; ma dovendosi tenere, come è in verità, per invalido, non può restare al promettente alcuna obbligazione. Nè il giuramento può obbligare più di quello che obblighi la promessa, giusta il principio comunemente ammesso che *iuramentum sequitur naturam actus* (Vedi Gury, T. 1, n. 314); secondo ciò che dice S. Alfonso: *Iuramentum promissorium eamdem habet conditionem eodemque modo explicandum est, quo promissio, vel propositum cui est annexum* (Th. Mor. lib. III, n. 180). Venendo poi al caso pratico, mi pare che qualunque Confessore proverebbe troppa ripugnanza ad obbligare Sempronio a soddisfare a tal sorta di debiti, qualora non vi avesse per anco soddisfatto.

Non ostanti però tutte queste ragioni, io non voglio negare che la sentenza del Santo, doversi cioè il giuramento promissorio sempre adempire, o almeno dimandarne la dispensa, ogni volta che si possa adempiere senza peccato, io non voglio negare che abbia la sua probabilità, specialmente per l'autorità di lui, e degli altri autori che la sostengono. Io soltanto intendo provare che la sentenza del Santo, presa così generalmente, non è la più probabile intrinsecamente; e che perciò il Confessore in pratica non potrebbe obbligare i suoi penitenti a seguirla, se non nel caso che la promessa fosse giusta e ragionevole, cosicchè si dovesse adempiere dall'uomo onesto anche prescindendo dal giuramento. Tuttavia pel rispetto dovuto a gravissimi autori potrebbe il Confessore esortare il suo penitente a dimandare la dispensa dal giuramento, ma non esigere che la dimandi con minaccia di negargli l'assoluzione. Per lo meno questa sarebbe una dubbia obbligazione, e sarebbe da applicarvi il principio: *lex dubia non obligat.* Ma di ciò parleremo nuovamente trattando dei contratti. Aggiungerò che il Ballerini giudica ridicola l'obbligazione di pagare per es. le usure per rispetto al giuramento, se poi a chi le paga si permette l'occulta compensazione (Gury. l. cit. nella Nota) Vedi le Note 67, 71 e 75.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

DEL VOTO.

99. Il voto è una promessa deliberata fatta a Dio di un bene possibile, ed anche migliore del suo contrario. — Il voto pertanto è una promessa fatta con intenzione di obbligarsi; e in questa obbligazione differisce dal semplice proponimento. — Il voto fatto senza intenzione di promettere e di obbligarsi, è nullo. Se mancasse soltanto l' intenzione di adempierlo, sarebbe valido, e quindi non adempiendolo commetterebbesi colpa. — Chi facesse il voto con animo di promettere e senza l' intenzione di obbligarsi, sarebbe più probabile che peccasse sol venialmente, e secondo la sentenza parimente più probabile non sarebbe obbligato all' adempimento; eccetto che si trattasse di Professione religiosa o anche della sacra Ordinazione, nei quali casi, almeno per forza della legge ecclesiastica, il voto si dovrebbe adempiere. — Nel voto si suppone sempre la volontà di obbligarsi e l' avvertenza all' obbligazione; nel dubbio poi che la promessa fatta sia voto, o semplicemente proponimento, qualora il promettente abbia creduto di peccare, non adempiendo la promessa, si giudica che sia stato voto.

100. Alla validità del voto si richiede l' uso perfetto della ragione. È per altro da notare che se il voto fosse stato fatto prima dei sette anni, non si giudicherebbe obbligatorio ove non constasse dell' uso perfetto della ragione. Dopo il settennio l' uso della ragione si suppone, e nel dubbio che vi fosse, o non vi fosse, dovrebbe adempiersi, perchè un atto si presume sempre fatto come conviene. (Il Gury asserisce il contrario per la ragione che l' obbligo resterebbe veramente dubbio, e come tale non potrebbe certamente obbligare. T. 1, n. 322.) — Il voto solenne fatto per timore incusso ingiustamente, è nullo, e secondo insegna la sentenza più probabile, dicasi lo stesso del voto semplice. — Il voto fatto per errore anche supino, cioè colpevole, è invalido; e probabilmente è invalido, ancorchè l' errore riguardi una circostanza accidentale, quando, questa conosciuta, il voto non si sarebbe fatto (V. Nota 34.) — Se il voto è possibile in parte, e la materia del voto è divisibile, il voto tiene per la parte possibile. Se il principale oggetto del voto è impossibile, non obbliga nell' accessorio: altrimenti deve dirsi se il principale è possibile, e impossibile l' ac-

Digitized by Google

cessorio. — Il voto di una cosa meno buona o indifferente non obbliga, se pure per le circostanze non addivenga migliore. Per questa ragione il voto di contrarre matrimonio sarebbe invalido, purchè non fosse necessario a togliere lo scandalo, a riparare l' onore tolto, od anche a rimediare alla propria debolezza.

101. Il voto fatto a cattivo fine, è valido *da parte di chi fa il voto*; come sarebbe di uno che facesse voto di digiunare, affinchè da questo medesimo atto di fare il voto gliene venisse onore dagli uomini. Se invece il cattivo fine riguardasse la cosa votata, il voto sarebbe nullo; per es. se facesse quel voto per soddisfare la propria vanagloria nell' atto di digiunare. Se il fine poi fosse posto come condizione, per es. se facesse voto di digiunare ove riuscisse ad uccidere il suo nemico, il voto sarebbe valido. (Il Gury (T. 1, n. 314), osserva che in tutti questi casi il voto sarebbe invalido, specialmente nell' ultimo, per la ragione che *esset implorare Dei auxilium ad malum patrandum, quod blasphemum est.* Soltanto ammette che il voto sia valido, quando la cattiva intenzione accompagni il voto accidentalmente, come sarebbe nel caso che alcuno facesse voto di digiunare al santo fine di dare gloria a Dio, ma volentieri lo esternasse per vana gloria (V. Nota 35). Il voto di non dimandare la dispensa da un voto sarebbe valido, purchè non si riconoscesse che la dispensa sarebbe più utile al bene spirituale. Il voto di fare una cosa peccaminosa, anche venialmente, sarebbe peccato mortale, purchè non iscusasse l' ignoranza. — Il voto di non far più voti potrebbe essere valido per colui che fosse troppo facile a farli con pericolo di non adempirli. Se però costui facesse avvertentemente un altro voto, egli certo peccherebbe, ma il voto fatto sarebbe valido.

102. Chi avesse fatto più voti incompossibili, sarebbe obbligato al più nobile e migliore. Se poi tali voti fossero di egual pregio, allora sarebbe tenuto all' anteriore. — Se la materia del voto è grave, il voto obbliga sotto colpa grave, tranne il caso, in cui, come insegnano più pobabilmente i dottori, chi fa il voto intendesse di obbligarsi sotto colpa leggiera. Se poi la materia è leggiera, l' infrazione del voto non può essere che colpa veniale. — Chi facesse voto di una cosa leggiera per ciascun giorno dell' anno, quando il voto fosse fatto *per modum unius ad sollicitandam obligationem*, come si giudica ordinariamente nei voti reali, omettendo l' opera per un tempo notabile, o sia in materia

Digitized by Google

grave, peccherebbe gravemente. All' incontro se il voto fosse fatto *in honorem diei ad finiendam obligationem*, come si suppone nei voti personali, per es. dire un' *Ave* per giorno, in questo caso le omissioni sarebbero colpe veniali.

103. L' erede è obbligato per giustizia a soddisfare ai voti reali del testatore. Questi sono privilegiati sopra i legati; ma devono cedere ai debiti di giustizia. (V. Nota 36). È lecito al padre di famiglia, durante la vita, e non in morte, fare dei voti, che danneggino qualche poco la legittima dei figli. — I figli non sono obbligati ai voti fatti dai genitori a loro nome. Così pure la Comunità non può obbligare i successori. — I voti reali possono farsi adempiere da altri; ma non così i personali. — Se il figlio facesse voto di un digiuno colla condizione di averne il consenso dal padre, non pecca domandando che glielo neghi, purchè non ottenga questo dissenso fraudolentemente; ma anche in questo caso non sarebbe più obbligato al digiuno.

104. Chi avesse fatto voto di castità a condizione di non peccare dentro un anno, peccherebbe contro il voto, se peccasse a bella posta per essere liberato dal voto, ma non già se peccasse per fragilità. — Chi fa voto di non giuocare imponendosi una pena, è obbligato alla pena per la prima volta in cui giuoca. Se invece fa voto assoluto di non giuocare mai più sotto quella pena, è obbligato a subirla ogni volta in cui giuochi; eccetto che qualche volta giuocasse dimenticatosi il voto. — Chi fa un voto disgiuntivo, cioè di fare l' una o l' altra cosa, per es. una limosina, ovvero un digiuno, fatta l' elezione è tenuto al voto, per es. alla limosina, ancorchè l'altra cosa, per es. il digiuno, gli riesca impossibile. Prima però dell' elezione, se una cosa gli addiviene impossibile, non è più obbligato a nulla. È poi probabile che eletta una cosa, possa appigliarsi all'altra. — Chi fa voto di ascoltare la Messa tutti i giorni, probabilmente non è obbligato ad ascoltarne due alle feste. Chi fa voto di recitare il Rosario, soddisfa colla recita della terza parte, e può anche recitarla col compagno. — Chi fa voto di digiunare in un giorno determinato, passato quel giorno, non è più obbligato; purchè la determinazione del giorno non fosse *ad sollicitandam obligationem*. Per es. per non differire di troppo, faccio voto di digiunare sabbato prossimo; passato il sabbato, son tenuto a digiunare un altro giorno.

105. Chi soddisfa all' opera del voto immemore del medesimo, soddisfa al voto; e generalmente chi giudica con vera probabilità

Digitized by Google

di avere soddisfatto alle opere promesse, non è obbligato a rinnovarle, ancorchè fosse in qualche dubbio di non avervi soddisfatto colla debita diligenza. — Chi differisce oltre sei mesi l' adempimento di un voto perpetuo, p. es., di Religione, pecca gravemente; purchè non v' abbia a far ciò una giusta ragione. (S. Antonino, il Tamburini ed altri dicono che una lunga dilazione non può essere per sè peccato mortale. Lo potrebbe essere qualora si trattasse di cosa che colla lunga dilazione rimanesse dimezzata, diminuita, e non più quale si era votata: per es. chi avesse fatto voto di far vita religiosa, mancherebbe al voto per quelli anni che differisse. Potrebbe anche essere peccato mortale se la dilazione assai lunga mettesse l' uomo al pericolo di dimenticarsi del voto od anche di trovarsi poi impotente ad adempiervi, come dice lo stesso S. Antonino. Vedi Gury, T. 1. n. 327 e la Nota del Ballerini). — Il voto indeterminato, di recitare per es. tutti i giorni il Rosario, s' intende essere perpetuo. Chi dubita di averlo fatto per più o meno di tempo, non è obbligato che al tempo minore. — Chi in genere ha fatto voto d' entrare in Religione, è obbligato ad entrarvi, e non può uscire senza giusta causa. Se ha fatto pur voto di professare, è obbligato a fare la professione anche con suo grave incomodo, purchè lo stato religioso non gli riuscisse al tutto intollerabile. L' uomo non ammesso nei Conventi della sua provincia non è obbligato a recarsi in un' altra provincia; e la donna non accettata nei Monasteri della sua patria, non è obbligata a recarsi fuori di essa.

106. Si toglie l' obbligazione del voto pel cangiamento della materia o sia sostanza, quando il cangiamento sia tale che preveduto, non sarebbesi emesso il voto; e lo stesso dicasi pel caso, che il voto addivenga di cosa inutile od impossibile. — I voti possono essere irritati dai genitori, ed anche dalla sola madre, se pure il padre non contraddica, dall' avo paterno in mancanza del padre, dai tutori, dai curatori, dai Prelati, dalle Abadesse e dai mariti. Tutti costoro irritando i voti anche senza causa, non peccano gravemente. — Ogni voto degl' impuberi può essere irritato. Per lo contrario i voti dei puberi possono irritarsi solamente quando sono voti reali, se sono ancora in minore età, e non hanno beni proprii. Si potrebbero anche irritare i loro voti personali, se portassero pregiudizio alla famiglia. Il padre non può irritare il voto del figlio, il quale lo ha riconfermato dopo la pubertà sapendo che il medesimo prima era irritabile. — I Prelati delle Religioni, e le

Digitized by Google

Abadesse possono irritare i voti delle persone suddite, purchè non sieno già stati approvati dai Prelati superiori. Non possono costoro irritare il voto di far passaggio ad una Religione di più rigorosa osservanza. Le Abadesse poi non possono accordare dispense dai voti. Mediante la professione religiosa cessano tutti i voti fatti anteriormente ad essi. I voti dei Novizii non possono dai Superiore annullarsi, ma soltanto sospendersi.

107. I mariti non possono irrritare i voti delle loro mogli fatti prima del matrimonio, ma possono sospenderne l'esecuzione se loro riescono incomodi; possono però irritare tutti gli altri fatti dopo il matrimonio, ancorchè fossero da adempiersi dopo la loro morte. Dice il Ballerini che « eadem facultas (irritandi vota), ubi » alii desint, tribui solet magistro cum discipulo, et hero cum » servo parvulo » e cita il Suarez. Aggiunge poi questo testo di S. Tommaso (2. 2. q. 88. a. 8. ad 3): « Nullum votum Reli- » giosi est firmum, nisi de consensu Prælati, sicut nec votum » puellæ existentis in domo, nisi sit de consensu patris, nec uxoris, » nisi sit de consensu viri ». (Vedi Gury T. 1, n. 330, 331 nell e Note.) Qualora poi gli aventi tale diritto irritassero i voti senza giusta causa, ordinariamente commetterebbero peccato veniale. Si dice *ordinariamente*, perchè peccherebbe gravemente il Superiore che irritasse i voti per odio alla Religione, o conoscendo che il suddito avrebbe grave danno da quella irritazione. (Gury, ivi). Le mogli non possono irritare i voti dei mariti se non in quanto fossero lesivi dei loro diritti, come il voto di un lungo pellegrinaggio. Votum non petendi debitum, quoad virum, est irritum ex se. — Il Padre, il Prelato, il Marito possono irritare i voti già da essi approvati.

108. La *commutazione* può farsi soltanto per autorità della Chiesa. Quando però la commutazione fosse in meglio, potrebbe farsi anche di privata autorità. — Chi ha la facoltà di commutare i voti, può commutarli soltanto in cosa moralmente uguale, cosicchè non vi sia gran differenza: tuttavia può commutare i reali in personali e viceversa. — Dopo avere ottenuto la commutazion e dal voto, siamo in libertà di non servircene, eseguendo il voto quale lo avevamo fatto. Se la commutazione è fatta per autorità della Chiesa, nel caso che l'opera assegnata in commutazione fossesi resa impossibile anche per propria colpa, non saremmo più obbligati all'opera primiera; altrimenti è a dire se si fosse fatta per autorità privata. — Chi ha facoltà di commutare o dispensare

Digitized by Google

i voti altrui, può commutare o dispensare i proprii. — Perchè si possa fare la commutazione basta per causa il minore pericolo della violazione, una maggior propensione ad altra opera pia, ed anche una molestia notevole nell'adempimento del voto.

109. Per la dispensa si ricerca causa maggiore; per es. il bene della comunità, della famiglia, o dello stesso soggetto; una difficoltà notabile nell'adempimento del voto; la poca deliberazione e imperfetta libertà nel farlo, come accade facilmente nei voti fatti per timore; e la cessazione della causa impellente del voto. — Se il Prelato avesse dispensato dal voto credendo che non vi fosse causa sufficiente, quando questa realmente vi fosse, la dispensa sarebbe valida; altrimenti sarebbe a dire se avesse creduto che la causa sufficiente vi fosse, ma in realtà non esistesse. — Quando si giudica che non vi sia causa veramente sufficiente alla dispensa, si assegni una qualche opera che in parte compensi la voluta sufficienza. — Se il voto fosse espresso in favore di un terzo determinato, non si può dispensare senza il suo consenso dopo che lo abbia già accettato; e tanto meno se il voto avesse ragione di contratto. — Se il voto è fatto in favore di persone indeterminate, per es. *dei poveri*, allora si può dispensare, sebbene qualche povero l'avesse già accettato. — Se il voto fu emesso principalmente in onor di Dio, e secondariamente in favore di un terzo determinato, è probabile che possa dispensarsi anche dopo che il terzo stesso l'abbia accettato.

110. Nei voti possono dispensare il Papa, i Vescovi e i Prelati Regolari; e questi anche coi Novizii (vedi sopra n. 106). I Confessori *mendicanti*, avendo licenza dai loro Superiori di dispensare coi secolari, possono dispensare anche fuori di confessione. Essi possono dispensare, non irritare (v. n. 106) dal voto di far passaggio a una Religione di più stretta osservanza. Lo stesso possono i Vescovi, i quali hanno anche la facoltà di dispensare con chi ha fatto voto di entrare in una Religione di più stretta osservanza, perchè entri in un'altra dove è più mitigata. — I Vicarii dei Vescovi, i Penitenzieri, i Parrochi non hanno dal Gius facoltà di dispensare dai voti. — Quelli che hanno questa facoltà ordinaria possono delegarla anche ad un semplice chierico. — Chi ha questa facoltà delegata pei voti, non può dispensare nei giuramenti. — È più probabile che i Vescovi non possano dispensare coi pellegrini.

111. Fuori del caso di urgente necessità, sono riservati al Papa i voti 1. di entrare in Religione; 2. di castità perpetua; 3.

Digitized by Google

del pellegrinaggio a Terra Santa; 4. del pellegrinaggio a Roma *ad limina Apostolorum SS. Petri et Pauli;* 5. del pellegrinaggio alla chiesa di S. Giacomo di Galizia. — Questi voti non sono riservati 1. se sono fatti sotto lieve obbligazione. 2. se furono emessi per qualche timore estrinseco sebbene leggiero. 3. se non sono perfetti nella natura della cosa riservata; per es. il voto semplice di *verginità,* che significa meno di castità. 4. se non sono determinati; per es. il voto di Religione o di digiuno. Parimente non sono riservate le circostanze del voto, per es. di *mendicare* nel pellegrinaggio. Dopo contratto il matrimonio, i Vescovi e i Mendicanti dispensano nel voto di castità. 5. Il voto penale o condizionato *de futuro* non è riservato, se pure la condizione non si apponga per fissare il tempo in cui si suppone che ne sarà tolto l'impedimento. Per es. faccio voto di Religione, se morirà mia madre, intendendo per quando morrà: in questo caso il voto è riservato. — Il giuramento di castità non è riservato, se pure non vi sia unito anche il voto; nel dubbio si considera che non vi sia unito. — Fatta la commutazione del voto riservato, la materia in cui viene commutato, giusta la sentenza comune, non è riservata. — Il Papa senza restrizione può dispensare in tutti i voti anche dei Chierici *in sacris,* e dei Religiosi. (Vedi l'Opera grande lib. 3, n. 256; e lib. 6, n. 807).

Nota 34 al n. 100.

Sulla validità del voto, mutate che ne sieno le circostanze.

È sentenza di S. Tommaso che *illud quod votum fieri impediret si præsens esset, etiam voto facto, obligationem aufert* (S. Thom. in 4 dist. 38 q. 1. a. 38). Per ciò quando sopravviene una circostanza, la quale preveduta, non si sarebbe fatto il voto, esso più non obbliga. Per es. avendo io 10,000 lire di rendita, faccio voto di darne 1000 in limosina; se la mia rendita si ristringe a due o tre mila, certamente non sono più obbligato al voto.

S. Alfonso nell'Opera grande lib. IV, n. 50, e l'E.mo Gousset vol. 1, n. 532 fanno un'eccezione non solo pei voti solenni, ma anche pel semplice voto di castità, dicendo ch'esso probabilmente obbliga ancorchè si mutino le circostanze. Dei voti solenni noi non parleremo, essendo troppo chiaro che essi devono obbligare a fronte di qualunque cangiamento di circostanze, quando non intervenga la dispensa del Sommo Pontefice; ma parlando del sem-

Digitized by Google

plice voto di castità non si vede ragione sufficiente dell'eccezione. Mettiamo il caso di una fanciulla innocente, la quale ben guardata dai parenti, e non istraordinariamente stimolata dalla passione, faccia voto di castità. Avviene che le muoiono i parenti, uno scellerato la opprime, si trova costretta a vivere con persone scostumate, se pure non si marita, e dopo l'avvenutale disgrazia si sente fortemente inclinata all'altro stato: è certo che in queste circostanze non avrebbe fatto quel voto. Or perchè non se le dovrà applicare il principio di S. Tommaso riconosciuto da tutti i teologi come giusto e ragionevole? È ben vero che essendo cosa facile ottenerne la dispensa, io consiglierei la giovane a dimandarla, ma questo soltanto perchè non potesse mai essere angustiata da qualche scrupolo in avvenire, e non mai perchè si dovesse credere tuttavia obbligata al voto. Quando i principii sono certi, non si deve mai fare una eccezione senza una ragione evidente.

Nota 35 *al n.* 101.

Sulla validità del voto fatto per cattivo fine o per una cattiva intenzione che desse causa al voto.

Non si può mettere in dubbio che una delle principali qualità necessarie al voto, perchè sia valido, e obbligatorio, sia l'accettazione dalla parte di Dio; poichè nessuna promessa può essere obbligatoria per chi la fa, se colui a cui onore o favore vien fatta, non l'accetta, e tanto meno se positivamente la rifiuta. Or non si può dubitare che Dio non accetti, anzi che positivamente rifiuti ogni promessa che l'uomo gli fa a cattivo fine, con prava intenzione, e perciò con diretta sua offesa. Il voto fatto a cattivo fine, come sarebbe, per ottenere vana gloria nell'eseguirlo, o, quel che è peggio, fatto per trar vantaggio dal delitto, o per ottenerne l'impunità, sarebbe una promessa inaccettabile da Dio, anzi riprovevole al suo cospetto; quindi non potrebbe mai aver forza da obbligare, non accettando Dio una tale obbligazione. È per altro giusta la restrizione che fa il Gury pel caso che la cattiva intenzione accompagni il voto accidentalmente; perchè allora il voto di cosa buona, e fatto con buono e santo fine, è accettato da Dio; e quella accidentale cattiva intenzione altro non è che che un difetto, che accompagna il voto stesso senza poterne viziare la sostanza. Così Dio accetta le nostre preghiere ed altre buone opere sebbene nel farle vi commettiamo dei difetti. Si noti perciò che il Confessore non

Digitized by Google

potrebbe obbligare il penitente ad adempiere i voti fatti a cattivo fine, e con prava intenzione; e ancorchè alcuno credesse probabile in qualche caso la sentenza contraria, non potrebbe mai obbligare il penitente ad osservarlo, per la ragione che tutto al più la sua opinione non si potrebbe riguardare se non come legge dubbia, legge che non ha mai forza di obbligare.

Che sarebbe poi a dire se alcuno facesse a cattivo fine e per intenzioni prave i voti solenni? Si dovrebbe dire che nemmeno quei voti sarebbero validi, perchè nè anche solenni potrebbero essere accettati da Dio; ma che per altro quegli resterebbe obbligato ad osservare le solenni promesse fatte in faccia alla Chiesa, perchè così vuole il bene comune delle Religioni e della Chiesa stessa. Se fosse lecito al Religioso, alla Religiosa ritornarsene al secolo per la ragione che avessero emesso i voti a cattivo fine, si aprirebbe l'adito a mille frodi ed inganni; ciascuno e ciascuna potrebbe addurre questa ragione vera o falsa (nessuno ne potrebbe giudicare all'infuori di Dio che vede le coscienze); e quindi potrebbe ritornare al secolo. La perseveranza nella Religione dipenderebbe unicamente dal capriccio; il che sarebbe di danno gravissimo alla Religione stessa, e per indiretto alla Chiesa. Per questo danno, altrimenti inevitabile, restano obbligati alla perseveranza nella Religione e all'adempimento dei voti anche quelli che potessero asserire di averli emessi fintamente e senza nessuna intenzione di obbligarsi; e perciò ancorchè fosse vero che non avessero fatto i voti se non materialmente, e quindi fossero stati nulli per se stessi.

Nota 36 al n. 103.

Sull'obbligazione dell'erede di adempiere ai voti del defunto, da cui gli proviene l'eredità.

È vero che generalmente l'erede è obbligato a soddisfare ai voti reali del defunto egualmente che agli altri debiti dei quali è gravata l'eredità; tuttavia pare che questa regola debba subire un'eccezione pel caso che sia da supporre che il defunto abbia avuto intenzione contraria, che cioè abbia inteso di obbligare solamente sè stesso e non gli eredi. Per es., Tizio credendo di sopravvivere almeno alcuni anni, fa voto di fabbricare una chiesa, e poscia prima di cominciarne la fabbrica, muore; dovremo asserire che i suoi eredi venuti in cognizione del voto, siano obbligati a fabbricarla? Egli conosceva per certo che i suoi eredi non

Digitized by Google

avrebbero avuto quella medesima pia intenzione, e che quindi difficilmente l'avrebbero eseguita; perciò è da credere che se avesse preveduta così prossima la sua morte, non avrebbe fatto il voto, o avrebbe dato qualche disposizione testamentaria a quel fine. In questo caso pare evidente che non abbia avuto intenzione di obbligare i suoi eredi, e che il voto abbiasi a considerare piuttosto personale che reale, cioè un voto da adempiersi da lui stesso nella supposizione che gli fosse durata la vita; e poichè il voto non può obbligare oltre l'intenzione di chi lo fa, non pare che sarebbero obbligati gli eredi a quella fabbrica. Per altro se dalle circostanze si dovesse supporre il contrario, che cioè fosse stata sua volontà che ad ogni modo si fabbricasse la chiesa, non si potrebbe mettere in dubbio esser passata agli eredi tale obbligazione.

Digitized by Google

TRATTATO VI.

DEL TERZO PRECETTO DEL DECALOGO.

CAPITOLO I.

DELL'OBBLIGAZIONE DEL TERZO PRECETTO.

112. Il precetto di occupare qualche spazio di tempo nell'onore e culto di Dio, è divino e naturale. La determinazione del *sabbato* nella legge antica spettava alle ordinazioni cerimoniali, le quali cessarono di obbligare alla promulgazione dell'Evangelio; e la determinazione della *domenica* nella legge nuova non è che un precetto ecclesiastico, nel quale la Chiesa può dispensare. Perciò è probabile che sia cosa lecita far lavorare nelle domeniche gli infedeli non battezzati, e perciò non sudditi alla Chiesa. — Questo precetto si soddisfa coll'ascoltare la Santa Messa, e astenersi dalle opere servili. Per la qual cosa sebbene sia lodevole fare nei giorni festivi gli atti delle virtù teologali, non cade però sotto il precetto; e chi pecca in giorno festivo, non commette doppio peccato. — Il Vescovo col consenso del clero e del popolo può stabilire qualche festa in onore di un Santo canonizzato, ma non di un Beato semplicemente. — In forza del precetto i fedeli non sono obbligati ad ascoltare la parola di Dio nei giorni festivi; tuttavia devono ascoltarla, quando abbiano ad imparare le cose necessarie alla salute (V. Nota 37). — I Parrochi nei giorni festivi sono obbligati personalmente a predicare. I Vescovi poi possono far predicare da altri in loro vece (V. Nota 38).

Digitized by Google

Nota 37 al n. 112.

Intorno a ciò che è necessario per la santificazione della festa.

È da notar bene che il precetto della santificazione della festa è un precetto *naturale-ecclesiastico*. È *naturale*, in quanto l'uomo è obbligato ad occupare un qualche tratto di tempo nel culto di Dio. È poi *ecclesiastico*, in quanto viene determinata la domenica e le altre feste; la quale determinazione dipendendo dalla Chiesa, avrebbe essa autorità di assegnare giorni diversi. La Chiesa inoltre ha determinato che i cristiani per santificare le feste ascoltino la S. Messa e si astengano dalle opere servili e quasi servili: se avesse voluto richiedere qualche cosa di più, l'avrebbe ordinata.

È però da osservare che i fedeli sono obbligati ad istruirsi intorno a ciò che hanno da credere e da praticare per vivere da buoni cristiani; che, generalmente parlando, non possono acquistare questa istruzione se non nei giorni festivi, nei quali si predica; che perciò, qualora essi non abbiano tale istruzione, sono obbligati, per acquistarla, ad ascoltare la divina parola alle feste. A ciò per altro sono tenuti, non in forza del terzo precetto, nemmeno in quanto è ecclesiastico, ma in forza del precetto naturale per cui sono in obbligo d'istruirsi nelle cose necessarie a sapersi. Per la qual cosa colui che fosse sufficientemente istruito, non sarebbe obbligato ad ascoltare la parola di Dio alle feste; e colui il quale non fosse sufficientemente istruito, ancorchè lasciasse di ascoltarla in qualche festa, non peccherebbe, bastando che l'ascoltasse colla frequenza necessaria alla propria istruzione. Perciò sebbene i Confessori debbano esortare i cristiani ad essere frequenti alla divina parola, e tale sia l'intenzione della Chiesa che obbliga i sacri Pastori alla predicazione festiva; ciò non ostante non devono sempre condannare di peccato i cristiani che non la frequentano, se pure non conoscano che hanno bisogno d'istruirsi: e in questo caso non dovrebbero dir loro che peccano contro la santificazione della festa, ma piuttosto contro la carità di cui sono debitori a se stessi, non procurandosi quella istruzione della quale hanno bisogno.

Che se si opporrà, che la Chiesa ordina d'astenersi dalle opere servili, perchè i cristiani abbiano tempo ad ascoltare la pa-

Digitized by Google

rola di Dio, a fare opere di pietà, e segnatamente a frequentare i SS. Sacramenti; noi risponderemo che il *fine del precetto non cade sotto precetto*, e che perciò, considerato il precetto in sè stesso, qualora il cristiano ascolti la S. Messa, e si astenga dalle opere vietate, santifica la festa anche a rigore del precetto ecclesiastico.

Non v'ha dubbio però che il Confessore debba esortare caldamente tutti i suoi penitenti ad ascoltare alle feste la parola di Dio, ancorchè siano bene istruiti, perchè tale è il desiderio della Chiesa, e perchè così vuole l'utilità loro spirituale. E certamente ascoltando la parola di Dio s'istruiscono sempre meglio, le verità eterne si rinfrescano nella loro memoria, e fanno sempre nuovo colpo sul loro spirito. Si vede inoltre che i cristiani i quali non frequentano la parola di Dio, sono cristiani per lo meno tiepidi, e negligenti nell'adempimento dei propri doveri, ancorchè d'altra parte non sieno cristiani ignoranti.

Nota 38 *al n.* 112.

Sull'obbligo personale del Parroco di amministrare la divina parola.

Un Sacerdote il quale non avesse capacità per la predicazione, non dovrebbe mai aspirare all'uffizio di Parroco. Tuttavia non fa bisogno che il Parroco sia valente oratore, ma basta che sappia pianamente istruire i suoi parrocchiani nelle verità della dottrina cristiana, ed esortarli con zelo a uniformarvi i loro costumi. Quando abbia questa capacità, deve personalmente amministrare al suo popolo il pane della divina parola, e abitualmente non può farsi surrogare da altri in questo proprio dovere.

Ho detto però *abitualmente*, perchè non mancherebbe certo al dovere facendo predicare altri in sua vece in qualche tempo dell'anno, come sarebbe nella quaresima, nell'avvento, in occasione di esercizi spirituali, ecc. Anzi è cosa molto lodevole che il Parroco di tempo in tempo faccia udire al popolo una voce diversa, la quale suole essere meglio sentita, e fa maggiore impressione.

Nel caso poi che il Parroco, per qualunque motivo, non avesse capacità per predicare, sicchè la sua predicazione riuscisse ingrata, e quindi di poco frutto ai fedeli, non v'ha dubbio che farebbe bene a procurare che altri in suo luogo soddisfacesse a questo uffizio. Anzi, se egli fosse veramente inabile, dovrebbe soddisfarvi per mezzo di altri, o rinunziare alla parrocchia. In que-

Digitized by Google

sto punto è da attendere al maggior vantaggio dei fedeli; e quando sia evidente che i fedeli ritraggono più frutto dalla predicazione di un terzo che da quella del proprio parroco, non è da condannare il parroco se si giovi dell'opera altrui.

Tuttavia il Parroco, anche non molto abile, non si dovrà mai dispensare intieramente dalla predicazione. Non essendo dubbio che questo sia un suo dovere personale, non può dispensarsene se non nel caso d'impossibilità o fisica o morale. Anche il Parroco poco abile può fare ascoltare la sua voce al popolo in più occasioni; e se parlerà di cuore, con zelo, paternamente, come appunto fa il buon padre co' suoi figliuoli, ancorchè poco abile, sarà bene ascoltato dalle persone di buona volontà e farà anche frutto. Non mancano esempi di predicatori (che sieno parrochi o no, non importa a quest'uopo), i quali quantunque abbiano disposizioni poco felici per amministrare la divina parola, cionullameno parlano sempre col cuore sulle labbra, ben compresi delle verità eterne che annunziano, vivamente desiderosi di giovare alle anime, sono ascoltati volentieri, e la loro predicazione non lascia di essere notevolmente proficua. Per il che sarà caso oltre modo raro che il Parroco possa credersi totalmente dispensato dalla predicazione.

CAPITOLO II.

DELL'ASTINENZA DALLE OPERE SERVILI.

PUNTO I.

Delle opere vietate nei giorni di festa.

113. Le *opere servili* sono quelle che generalmente si fanno dalle persone di servizio, come zappare, cucire ecc. — Le *opere liberali* sono quelle che si esercitano generalmente dalle persone non addette a servizio, e appartengono alla coltura della mente, come sarebbe leggere, scrivere ecc. — Le *opere comuni* sono quelle che indifferentemente si fanno dalle persone di ogni condizione, come far viaggio, andare a caccia ecc. — Le *opere forensi* sono quelle che si esercitano nel foro, quali sono le citazioni, l'esame dei testimonii, proferire od eseguire le sentenze ecc. Le cose però che appartengono alla giurisdizione ecclesiastica, come sarebbe lo scomunicare, il dare dispense, non appartengono alle opere forensi. Appartengono pure alle opere forensi le fiere che si tengono qua o colà nelle città o paesi.

Digitized by Google

114. Nei giorni di festa sono proibite soltanto le opere servili e le forensi; perciò in questi giorni è lecito scrivere, insegnare ecc., sebbene ciò si faccia con lucro. È cosa poi più probabile che sia lecito trascrivere; e molti dottori concedono anche ai tipografi la composizione dei caratteri, non mai però l' impressione della stampa. — Il dipingere è riputata opera comune, tolto che si dovesse faticare nel dare la preparazione alle tele, o nel macinare i colori. La scoltura è riguardata come opera servile. — La pesca è opera servile; quando però si faccia con poca fatica, è permessa dalla consuetudine. — Le fiere universali sono permesse, e in alcuni luoghi anche le particolari; però in questo è da attendere alla consuetudine.

Nota 39 al n. 114.

Sul valore della consuetudine riguardo alle opere servili e forensi.

Parlando delle opere che possano essere permesse o proibite nei giorni di festa, è molto da attendere alla consuetudine, la quale ha sempre il massimo valore in tutte le materie morali, dove non si parli di cose cattive per sè stesse, le quali sarebbero sempre vietate ad onta di qualunque consuetudine, che in questo caso sarebbe sempre una riprovevole corruttela. Or poichè le opere servili, od anche forensi, non possono essere cattive per sè stesse, non v' ha dubbio che la consuetudine possa autorizzarle. Il far la barba, per es., è opera certamente servile; ciò non ostante presso di noi v' ha una consuetudine universalissima che i parrucchieri la facciano nei dì festivi; quindi non si potrebbero accusar di peccato. È da dire altrettanto dei contratti di negozio che si fanno nelle fiere. Per tanto è da osservare quale sia la consuetudine dei varii luoghi; e secondo essa si ha da giudicare se certe opere che regolarmente sarebbero vietate alle feste, si possano per ragione dell' uso comune permettere.

Tuttavia è da richiamare alla memoria ciò che della consuetudine abbiam già detto (Tratt. II, cap. 8); e segnatamente che coloro i quali introducono la consuetudine contro la legge, peccano, e continuano a peccare tutti quelli che la seguono, finchè non sia legittimamente stabilita.

In forza della consuetudine, dice il Gury, molti permettono alle feste il lavoro di circa due ore, se si tratti di formare rosarii,

Digitized by Google

abitini, e fiori finti; e che similmente si permette ai mercatanti di minutaglie, o come diciam noi, merciaiuoli, di portare in giro le loro picciole merci, e venderle ne' dì di festa. (T. 1, n. 356).

PUNTO II.

Dei casi nei quali si permettono le opere servili alle feste.

115. Si permettono le opere servili dietro la *dispensa* del Papa per tutta la Chiesa, o del Vescovo o del Vicario Capitolare per la diocesi. I Prelati Regolari dispensano co' loro sudditi; i Parrochi co' loro parrocchiani, ma soltanto per qualche caso particolare, e tempo determinato, e secondo la consuetudine dei luoghi. È da notare che per tutti gl'inferiori al Papa si richiede una giusta causa, affinchè la dispensa sia valida. (V. Nota 40). — Si permettono le opere servili dietro la *consuetudine* legittimamente introdotta, come già fu detto. — Si permettono pel titolo della *pietà* le opere prossimamente ordinate al culto divino, per es. adornare gli altari. Non è però lecito formare palchi per vedere più comodamente le processioni, qualora si possano formare ne' dì feriali che le precedono. — È più probabile che senza grave necessità non si possano rattoppare le vesti dei poveri e coltivare i campi della chiesa. — A titolo di *carità* è lecito trattar le cause dei poveri, e soccorrerli ne' loro bisogni.

116. Le opere servili si permettono pel titolo della *necessità* quando non si possono omettere senza grave incommodo o danno. Per es. può lavorare il servo, se altrimenti dovesse restare senza impiego. Similmente la moglie e i figli, se dovessero subire una grave indignazione da parte del marito o del padre. Parimente sono scusati i poveri che faticano nel rappezzare le proprie vesti, o dei loro congiunti; o lavorano per procurarsi il necessario sostentamento. — Per questa causa si permette a quelli che cuociono mattoni o calcina proseguire alle feste il lavoro già prima cominciato, quando non possano interromperlo senza grave danno. Similmente è lecito rifare le strade e ponti necessari, ferrare i cavalli di coloro che devono proseguire il viaggio. È pur lecito ai sarti di terminare le vesti necessarie per intervenire a funerali, o a nozze, come anche se non consegnandole nel giorno stabilito, avessero a soffrire grave danno. — È lecito raccogliere le messi e i frutti che sono a pericolo di guastarsi. Si possono pure esercitare le fatiche necessarie all'uso quotidiano della famiglia. —

Digitized by Google

La perdita di un gran lucro probabilmente è da equipararsi ad un gran danno, e scusa dall'osservanza del precetto.

117. Chi si parte al sabbato per andare a caccia in luogo dove prevede che non potrà ascoltare la Messa, pecca: altrimenti è da dire, se partisse al giovedì, oppure si recasse in quel luogo perchè tale fosse l'obbligo del suo ufficio. Ciò insegnano molti Autori. (Vedi Nota 4). — Non è lecito fare opere servili per evitare l'ozio, eccetto che non si potessero altrimenti vincere gravi tentazioni. — Sono anche permesse le opere servili necessarie per qualche festa pubblica, come sarebbe per l'arrivo del principe, per una vittoria riportata ecc. purchè quelle fatiche non potessero farsi prima. — Più comunemente ricercano i teologi due ore di lavoro per materia grave. Molti ricercano tre ore. Che se si avesse una ragione di qualche peso per fare quel lavoro, sebbene non fosse sufficiente a scusare dall'adempimento del precetto, dicono alcuni che a costituire materia grave si ricercherebbe un maggior tempo. — Il padrone che fa lavorare sei servi per mezz'ora non commette peccato mortale; altrimenti è da dire se fa lavorare più volte lo stesso servo. — Nelle opere forensi la gravità non si desume dal tempo, ma sì bene dall'importanza della cosa.

Nota 40 al n. 115.

Sulla dispensa che possono accordare i Parrochi dal lavoro delle opere servili.

Sono intorno a ciò da notare le parole dell'Em.^{mo} Gousset: « Un Parroco zelante di un zelo secondo la scienza, dispenserà » facilmente i suoi parrocchiani dall'obbligo di astenersi dalle » opere servili le domeniche e le feste di precetto, nel dubbio se » v'abbia o non v'abbia necessità di lavorare, quando evvi motivo di temere che i fedeli non commettano molti peccati mortali lavorando senza permissione ». (V. 1, n. 578). Dice pure che il Parroco nel dubbio può sempre dispensare. (V. 1, n. 557).

Digitized by Google

CAPITOLO III.

DELL'OBBLIGAZIONE DI ASCOLTARE LA S. MESSA

PUNTO I.

Come si ha da soddisfare all'obbligazione d'ascoltare la Santa Messa.

118. Si richiede semplicemente l'intenzione di ascoltare la Messa, e non l'intenzione di soddisfare al precetto. Pertanto colui che ascolta la Messa per un qualche timore, per es. di essere battuto dal padre, soddisfa al precetto, ancorchè trovisi in disposizione di animo di non ascoltarla se non dovesse temere il castigo. Tuttavia per soddisfare al precetto sarebbe necesario che l'ascoltasse divotamente. Qui però non si lasci di notare che essendo in quella cattiva disposizione, sebbene soddisfacesse al precetto, pure peccherebbe gravemente per la cattiva volontà. Chi poi ascoltasse Messa tenutovi per forza non soddisferebbe, mancandogli non solo l'intenzione di soddisfare all'obbligo, ma anche la volontà e l'intenzione di ascoltarla. — Si ricerca di più l'attenzione almeno virtuale e in confuso alla Messa stessa. Perciò non soddisfa chi vi assiste dormendo, o senza sapere che la Messa si celebri. — È cosa più probabile che si ricerchi l'attenzione interna, di modo che si attenda a Dio, ai misteri del Sacrifizio, ecc. senza fermarsi in distrazioni volontarie. Tuttavia chi si distraesse volontariamente, non avvertendo di distrarsi dalla Messa, soddisferebbe al precetto. Basta poi che si abbia sul principio l'intenzione di attendere alla Messa e che in seguito questa intenzione non sia rivocata.

119. Soddisfatto al precetto coloro i quali ascoltando la Messa esaminano la loro coscienza, o leggono libri spirituali; non però libri storici, e nè anche vite dei Santi. Nel tempo della Messa di precetto si possono recitare le Ore canoniche, e le preghiere imposte dal Confessore per penitenza. Similmente è lecito far qualche cosa appartenente alla stessa Messa, se non si esca dalla Chiesa, almeno per tempo notevole. Alcuni permettono alle persone di servizio di confessarsi durante la Messa, se non hanno altro tempo. (V. Nota 42). — Probabilmente il Sacerdote mentre celebra può ascoltare un'altra Messa celebrata contemporaneamente. Soddisferebbe al precetto chi ascoltasse la Messa rapito in estasi; e probabilmente vi soddisfa chi gira intorno la chiesa raccogliendo le limosine,

Digitized by Google

purchè però attenda in pari tempo alla Messa. — Colui che ascoltasse la Messa un po' dormichiando, avvertendo però anche alla Messa, soddisferebbe al precetto, e non peccherebbe gravemente. Il contrario è da dire di chi stesse confabulando per una parte notevole della Messa.

120. Omettere la parte che precede l'Epistola, ed anche la parte dopo la consumazione, e sebbene si omettesse l'una e l'altra, non sarebbe colpa grave, giusta la dottrina comune. È più probabile che non sia peccato grave omettere la parte che precede l'Evangelio: ed è probabile che non sia peccato grave se si cominci ad ascoltare la Messa dall' Offertorio. — È comune sentenza che sia peccato mortale non assistere alla Messa dalla Consecrazione fino al *Pater noster*, od anche non assistervi nel tempo della Consecrazione e della Consumazione. È più probabile che pecchi mortalmente chi non assiste alla Consecrazione o Comunione di una delle due specie. Chi arriva dopo la Consecrazione, deve ascoltare il rimanente della Messa. (V. Nota 43). — Colui che nello stesso tempo ascolta due mezze Messe, non soddisfa al precetto, come consta dalla condanna fatta della proposizione 53 da Innocenzo XI. È anche più probabile che non vi soddisfi ascoltandole successivamente, se ascolti la prima parte da un Sacerdote sino alla Consecrazione, e la seconda parte da altro Sacerdote sino alla Comunione: altrimenti sarebbe a dire se si assistesse alla Consecrazione e Consumazione del medesimo Sacerdote. — Chi ascolta Messa dietro l'altare, purchè almeno conosca dagli altri ciò che fa il Sacerdote soddisfa al precetto. Similmente chi l'ascolta da una finestra che guardi in chiesa. — Chi è fuori di chiesa, ma unito al rimanente del popolo che sta dentro la chiesa, soddisfa al precetto, e non improbabilmente vi soddisfa anche colui che l'ascolta da una finestra di una casa vicina, dalla quale si vegga l'altare.

Nota 41.

Intorno alle persone dipendenti, come sarebbero le mogli e i figliuoli, cui si vieta di ascoltare la Messa.

L' E.mo Gousset dice che sono dispensati dalla Messa e dall' obbligo di astenersi dalle opere servili le mogli e i figli, qualora temano che soddisfacendo a tali obbligazioni, il marito o il padre *prorompa in bestemmie o in imprecazioni.* (Vol. 1, n. 560). Tuttavia se il marito o il padre volessero sempre impedire il sod-

Digitized by Google

disfacimento di queste obbligazioni, la moglie e i figli sarebbero disobbligati sempre dall' adempirvi? Non mi pare dubbio che qualora la faccenda andasse a terminare in sole parole, non dovrebbero farne caso: lo scandalo del marito e del padre sarebbe puramente farisaico, e perciò da non doversene tener conto. Nemmeno il fastidio di dovere ascoltare quelle parole sarebbe sufficiente a quella dispensa. Tale dottrina darebbe ansa ai bestemmiatori di rendersi per questo modo formidabili alle persone loro soggette. Per tanto, nel caso pratico, qualora la moglie e i figli non avessero a soffrire altri gravi danni o maltrattamenti, sarebbero da incoraggiare ad adempiere i loro doveri religiosi ad onta delle bestemmie od imprecazioni che proferisse il marito ed il padre. Sarebbe poi da dire il contrario qualora ciò avvenisse soltanto in qualche occasione straordinaria, e perciò rare volte; imperocchè da una parte non sarebbe gran danno per le loro anime se omettessero di sentir Messa una festa o l' altra; ed in pari tempo impedirebbero i gravi peccati di quelle bestemmie ed imprecazioni. Questa dottrina è pure da applicarsi a parecchi casi, quali sarebbero se il padre di famiglia pretendesse di questo modo che i suoi dipendenti mangiassero grasso nei giorni magri, non digiunassero la quaresima, le vigilie ecc., non frequentassero i Sacramenti giusta il precetto della Chiesa, od anche il bisogno loro particolare. È ben da notare che se i cattivi ottengono ciò che vogliono colle bestemmie ed altre scellerate parole, se ne fanno un' arma ad usarne continuamente per portare avanti i loro capricci e perversi intendimenti; mentre che vedendo che a nulla riescono con questo mezzo, più facilmente lasciano di adoperarlo.

Nota 42 al n. 119.

Per chi ascolta la S. Messa confessandosi, e per chi omette di ascoltarla, non avendo altro tempo per confessarsi trovandosi in istato di peccato mortale.

Dice il Gury che sebbene molti neghino che si possa ascoltare la Messa da chi frattanto si confessa, altri molti teologi insegnano che ciò sia lecito; e che non dovrebbesi mettere scrupolo ai cristiani i quali nel tempo della Messa d' obbligo si confessassero, quando in qualche modo attendessero alla Messa. (T. 1, n. 346, e la Nota). Tanto meno sarebbe da mettere scrupolo ai servi e ad altre persone, le quali non avessero tempo per confessarsi se non

Digitized by Google

quello della Messa. Sarebbe tuttavia da raccomandare a costoro, che mentre si confessassero avessero pure una qualche attenzione alla Messa.

Nel caso poi che la persona non avesse altro tempo da confessarsi all' infuori di quello della Messa, e non vi potesse assistere confessandosi, allora trovandosi in istato di peccato mortale, potrebbe certamente lasciare di ascoltare la Messa per rimediare a sì grave bisogno della propria coscienza. È vero che il cristiano può mettersi in grazia colla semplice contrizione, ma questa non è rimedio così facile e sicuro, come il ricevimento del Sacramento della Penitenza, per cui basta anche l' attrizione. Non è supponibile che la Chiesa richieda da' suoi figli ch' essi per ascoltare una Messa lascino di procurare di mettersi in grazia nel modo più facile e sicuro istituito a questo fine da Cristo.

Nota 42 al n. 120.

Riguardante i casi dubbi sull' integrità della Messa.

Stando alle teorie esposte sopra, ove s' è parlato dell' opinione probabile e della legge dubbia, il Confessore non dovrebbe mai giudicare reo di peccato mortale chi ascoltasse la S. Messa cominciando dall' Offertorio; nè chi arrivando dopo la Consecrazione omettesse di assistere al rimanente della Messa; imperocchè son bastantemente probabili e sostenute da buoni Autori le opinioni, che chi comincia ad ascoltare la Messa all' Offertorio soddisfi sostanzialmente al precetto; e che arrivando dopo la Consecrazione, non potendo più sentire una Messa che in qualche modo si possa chiamar tale, non sia obbligato a sentirne una parte solamente. È da notare che qui non cade la teoria dell' obbligo di recitare una parte del divino Uffizio quando non si possa recitare intieramente; imperocchè qualunque parte del divino Uffizio forma una preghiera completa che sta da sè, sia Mattutino, o Prima, o Terza ecc., ma una Messa cominciata ad ascoltarsi dopo la Consecrazione non forma un atto completo che possa stare da sè, e si possa appellare col nome di Messa.

APPENDICE

Sugli Oratorii privati.

121. Negli Oratorii privati, ascoltandovi la S. Messa, soddisfano al precetto festivo soltanto i padroni, i loro congiunti che

Digitized by Google

vivono alle loro spese nella medesima casa, e i famigli del cui servizio abbisognano essi padroni in tempo della Messa. — È proibito celebrare la S. Messa negli Oratorii privati nei giorni di Natale, dell' Epifania, del Giovedì Santo, di Pasqua, di Pentecoste, dell' Ascensione, dell' Annunziazione e dell' Assunzione di Maria SS., nelle feste dei santi Apostoli Pietro e Paolo, e nella solennità d' Ognissanti. Ciò s' intende purchè l' Oratorio privato non sia conceduto per causa d' infermità. — Non vi si può celebrare la Messa se non vi assista almeno uno di coloro, cui fu conceduto il privilegio. Senza licenza del Vescovo non vi si possono ascoltare le Confessioni, e più probabilmente non vi si può nemmeno amministrare la SS. Comunione.

122. Si devono osservare tutte le formole, sotto le quali fu accordato il privilegio. Perciò se è fissato il luogo, non si può celebrare la Messa altrove; e se il privilegio si concede a persona nobile, non se ne può valere colui che si fosse finto tale. È necessaria la visita e l' approvazione dell' Ordinario. Non vi si può celebrare che una Messa per giorno. È vietato apportare qualche pregiudizio ai diritti parrocchiali. Si permettono altari di legno, purchè colla pietra sacra restino ben fermi e attaccati al muro. Se nel luogo dell' Oratorio si facci qualche cosa di profano, o cessa il privilegio, come vogliono molti, o per lo meno abbisogna di nuova approvazione dell' Ordinario. È cosa di semplice congruenza che nessuno dorma nella stanza soprapposta all' Oratorio. — Le regole suddette non sono da applicarsi agli Oratorii delle Comunità, dei Vescovi e Cardinali; nè agli Oratorii di persone private, i quali hanno l' ingresso alla via pubblica, eretti per autorità del Vescovo: questi si considerano come chiese pubbliche. — I Vescovi assai probabilmente possono permettere che si celebri la santa Messa nelle case private senza il permesso del Papa, non già con permesso generale, indefinito, ma per quelle date volte che v' ha una giusta causa.

PUNTO II.

Motivi che scusano dall' ascoltare la S. Messa alle feste.

123. Sono scusati dall' ascoltare la Messa gl' infermi, anche nel semplice dubbio di grave nocumento: gli scomunicati e carcerati, purchè facilmente non possano i primi ottenere l' assoluzione dalla censura, e i secondi la loro libertà: quelli che sono alla guardia degli accampamenti, alla custodia del gregge che non

Digitized by Google

possono abbandonare, e dei bambini che non possono portare seco senza disturbo degli altri fedeli: quelli che stanno all'assistenza degli infermi, se non li possano lasciare senza recare ai medesimi grave molestia; quelli che uscendo di casa temono d'incontrare un male grave, per es. di essere carcerati. — Ne sono scusati i servi che non possono portarsi alla chiesa senza grave danno dei loro padroni o proprio, e i viaggiatori i quali fermandosi dovessero similmente subire un danno grave; parimente coloro che sono molto distanti dalla chiesa, per es. pel tratto di tre miglia. Tuttavia in questo caso si deve attendere alle circostanze del luogo, del tempo e della persona. (V. Nota 44).

124. Ne sono scusati coloro che giusta la consuetudine del luogo non possono uscir di casa senza provocare l'ammirazione del popolo, per es. se porta la costumanza che la vedova per un mese dopo la morte del marito non esca di casa; tuttavia se uscisse per qualche altro motivo, dovrebbe pure uscire per ascoltare la Messa. Inoltre quelli che mancano di vesti, o anche di famigli convenienti al loro stato: per altro se possono recarsi inosservatamente alla chiesa, devono ascoltare la Messa. Ne sono anche scusate le fanciulle incinte. — Per una o due volte ne sarebbe scusata una donna, la quale sapesse che lasciandosi vedere in pubblico sarebbe occasione ad alcuno di turpi desiderii. Similmente chi omettendo di ascoltare la Messa, potesse impedire altro grave peccato o grave danno. Parimente chi non avesse altro tempo per confessarsi, e diversamente dovesse rimanere lungo tempo in istato di peccato mortale. (Nell'Opera grande n. 332 dice il S. Dottore *aliquandiu*, e non già *diutius* come nell'*Homo Apostolicus*. E certamente il dovere rimanersi in peccato mortale un tempo qualunque, anche un solo giorno, è cosa di tanto pericolo da scusare da qualunque precetto ecclesiastico: nè la pia madre, che è la Chiesa, si può credere che voglia altrimenti, come sopra abbiamo osservato. (Nota 42.) Veggasi il Santo al n. 20 dell'Appendice per l'esame degli Ordinandi; ove insegna, che si può chiedere il Sacramento al Sacerdote che si sa essere in peccato mortale, e che perciò commette grave colpa nell'amministrarlo, se si dovesse rimanere in disgrazia di Dio anche per un'ora sola. Perciò è da dire che quel *diutius*, secondo la vera mente del Santo, significhi soltanto *qualche tempo*). — Probabilmente sono scusati dalla Messa coloro che ascoltandola subirebbero la perdita di un gran lucro. — Non è lecito lasciare la Messa per fare un'altra opera di supererogazione, qualunque siasi, sebbene paresse di maggior merito. (V. Nota 44).

Digitized by Google

Nota 44.

Sopra varii motivi che possono dispensare dall' obbligo della Messa.

Spesso accade che alcuni lascino di sentir Messa alle feste per assistere i loro congiunti infermi, e che si accusino di questa omissione quasi per un soprappiù, pensando d' altra parte di non avere commesso alcuna colpa. Or il Confessore dovrà avvisarli che se il malato non aveva bisogno precisamente della loro assistenza, potendo lasciare altri al loro luogo, non erano dispensati dalla Messa, e che soltanto avrebbero potuto credersene dispensati, se non avessero potuto lasciare qualche altra persona congiunta o conoscente ed amica all'assistenza dell'infermo in loro vece; che sperando di poterla trovare, erano obbligati a cercare questa persona, anche a costo di doverle dare una retribuzione: che allora soltanto avrebbero potuto credersi dispensati, se veramente non avessero potuto trovarla senza un incommodo che fosse grave o in sè stesso, o relativamente alla loro condizione e possibilità. La qual cosa si ha sempre da avere davanti agli occhi ogni volta che alcuno abbiasi a dispensare da un precetto della Chiesa.

Per altro facilmente avviene che quando la malattia è grave e pericolosa, se si tratti di congiunti assai stretti, specialmente di madri e figliuoli, di marito e moglie, la parte sana sta in tanta ansietà che la parte inferma non sia ben assistita e servita nella sua assenza anche breve, e la parte inferma è in tanta apprensione e timore, se l' altra l'abbandoni uscendo di casa anche per poco tempo, che quella separazione riuscirebbe assai penosa alla parte sana, e di rammarico gravissimo alla parte inferma. Ciò specialmente avviene quando v'ha grande affezione e sensibilità da una e dall' altra parte, oppure anche da una sola. In questo caso il Confessore non deve essere troppo rigido, ma usare indulgenza, e pensare che la Chiesa non obblighi rigorosamente all' adempimento del suo precetto con tanta pena da una parte e tanto rammarico dall'altra, oppure anche da una parte sola.

Non è poi da passar buona sì agevolmente alle nutrici, alle madri, alle sorelle maggiori la ragione di dovere assistere ai bambini, che non possono portare alla chiesa senza grave disturbo degli altri fedeli. Se veramente non sanno a chi lasciare i figliuolini, la ragione è giusta e sufficiente perchè si dispensino dalla

Digitized by Google

Messa; ma generalmente parlando potrebbero affidarli per quel poco di tempo a qualche persona congiunta od amica, e quindi ascoltare la santa Messa. Egli è un fatto che le donne timorate di Dio s'industriano in modo da non dover mai perdere la Messa festiva per tale motivo; e che sono le sole trascurate, che spessissime volte la perdono.

Tuttavia in questi e in altri casi, dove, in genere almeno, vi è una ragione per sè riconosciuta sufficiente a scusare dalla Messa festiva, avverta il Confessore di non dire al penitente: *omettendo la Messa, avete fatto peccato mortale.* Se vede che la causa non è sufficiente, e che in altro modo si sarebbe potuto provvedere al bisogno, non lasci di far notare al penitente che ha fatto male, lo istruisca del modo che deve tenere un' altra volta, ma taccia del peccato mortale. E ciò per due ragioni: primieramente perchè è cosa probabilissima, e forse certa, che non l' abbiano commesso pensando essi di non essere obbligati in quel caso; secondariamente, perchè forse un' altra volta faranno lo stesso, e facendo lo stesso con coscienza di peccato mortale, veramente lo commetteranno. Il Confessore deve soltanto dire che una cosa è peccato mortale quando sia evidente; e trattandosi di persone non bene istruite, le quali d'altra parte si suppone che agiscano in buona coscienza, soltanto allora lo dovrà dire, quando prevederà che sarebbe fruttifera e vantaggiosa l'ammonizione. In tutti gli altri casi di trasgressione dica semplicemente: *questo è peccato.* Ciò vuole la prudenza che non precipita i suoi giudizii sulla gravità dei peccati, e osserva sopra tutto che le anime non commettano peccati formali, i quali in sostanza sono i soli veri peccati. I peccati finchè sono puramente materiali, non sono mai offesa di Dio, alla quale è necessaria la malizia della volontà.

Digitized by Google

TRATTATO VII.

DEL QUARTO PRECETTO DEL DECALOGO.

CAPITOLO I.

DELLE OBBLIGAZIONI DEI FIGLIUOLI.

125. I figliuoli sono obbligati a portare ai loro genitori amore e riverenza, e mostrarsi loro ubbidienti. Altrettanto devono fare i sudditi verso i loro Superiori. — Peccano gravemente i figliuoli contro il debito amore: 1.° Se hanno in abbominio i loro genitori. 2.° Se loro desiderano grave male, e in questo caso peccano contro la giustizia e contro la pietà. 3.° Se con modi ingiusti loro impediscono di fare testamento. 4.° Se cagionano loro gravi afflizioni senza giusta causa. 5.° Se non li soccorrono nelle gravi necessità temporali; e specialmente se in pericolo di morte non procurano che si muniscano dei SS. Sacramenti. — Peccano gravemente contro la debita riverenza 1.° Se li percuotono anche leggermente, o facciano atto di percuoterli. 2.° Se li deridano contraffacendo contumeliosamente i loro atti o gesti. 3.° Se contro i medesimi proferiscano maledizioni o improperii, dando loro il nome di pazzi, di bestie, di scellerati ecc. — Se i figli chiamino vecchi, ignoranti, storditi, i loro genitori, non sono da condannarsi tostamente di peccato mortale; purchè i genitori non si contristassero gravemente di tali parole. Se il figlio proferisse imprecazioni, o facesse atti di disprezzo contro i proprii genitori, non però alla loro presenza, e le imprecazioni non fossero proferite di cuore, nol saprei condannare di peccato mortale. — Peccano gravemente contro l' obbedienza. 1.° Se si sposano contro il loro volere con persone indegne, disonoranti la famiglia. 2.° Se loro rubino in materia grave, come si dirà in appresso parlando del furto. 3.° Se li disubbidiscano nei giusti comandi che loro fanno con espresso precetto in cose gravi. Non sono poi tenuti ad ubbidirli nella scelta dello stato.

Digitized by Google

Nota 45.

Sulla gravezza delle ingiurie dei figli contro i genitori.

Non tutte le ingiurie, che per se stesse sarebbero gravi, costituiscono sempre un peccato mortale certo da parte dei figli che le fanno, o le proferiscono contro i proprii genitori. Sono notevoli le parole dell' E.^mo^ Gousset (Vol. 1, n. 584). « Per ben » giudicare della natura del peccato che si commette mancando » di rispetto verso i genitori, conviene por mente ai costumi, » agli usi del paese, alla condizione dei padri e delle madri, ed » all' educazione dei figliuoli. Un' educazione rozza può diminuire » l' ingiuria fatta ai genitori, e per conseguenza la malizia del » peccato ». Tra noi infatti, per es. una rivendugliola non si crederebbe gravemente ingiuriata, se dalla figlia le fosse detto: *voi siete una testa matta che non badate a ciò che dite*; nè la figlia si crederebbe rea di peccato mortale per questa ingiuria. Laonde è ben da avvertire se gli atti e le parole ingiuriose dei figli contro i genitori ritengano nel caso pratico la loro gravità. Tutto il contrario sarebbe a dire se tali parole fossero proferite da una figlia educata urbanamente e di civile condizione, mentre che in questo caso quelle parole sarebbero alla madre di grave ingiuria. Questa avvertenza non solo è necessaria per non precipitare il giudizio e condannare di peccato mortale una ingiuria che veramente non sia grave; ma è anche necessaria per non obbligare i figliuoli a chiedere perdono e scusa ai genitori ingiuriati con negar loro altrimenti l' assoluzione. Diremo a suo luogo della prudenza che deve avere il Confessore di non obbligarli a quell' atto di umiliazione, se prevede che non vi si adatteranno, e che d' altra parte sono in buona fede, nè sospettano di avere tale obbligazione. (Vedi le Note 81, e 151).

CAPITOLO II.

A CHE SIENO OBBLIGATI I GENITORI E I FRATELLI.

126. I genitori sono obbligati a provvedere ai figliuoli quanto è necessario alla loro conservazione e alla loro congrua educazione. Peccano contro il primo dovere, se si rendano impossibilitati a somministrare ai loro figliuoli anche spurii gli alimenti, o se trascurano di procurarglieli; se ingiustamente li privino della *legittima;*

Digitized by Google

se si rifiutino di costituire il patrimonio agli Ordinandi, e di dare la dote alle figlie, quantunque si fossero maritate contro la loro volontà. Per altro se si fossero maritate prima dell'anno vigesimo quinto compiuto, sarebbero obbligati soltanto a somministrar loro gli alimenti. — Alcuni insegnano che i genitori sieno obbligati a dare gli alimenti ai figliuoli che si fossero maritati contro la loro volontà, e non solo ad essi, ma anche alle loro mogli. Similmente se i figli avessero già consumato, anche ne' vizi, la parte dell'eredità loro dovuta.

127. Peccano riguardo all'altro dovere della educazione, se trascurino d'istruirli nelle verità della fede o per se stessi o per mezzo d'altri; se dieno loro scandalo proferendo male parole alla loro presenza; se li ritengano nel proprio letto, o facciano dormire insieme fratelli e sorelle; se non li correggano quando peccano, o permettano che conversino con persone scandalose, oppure anche se permettano agli sposi di frequentare le case delle loro spose. (V. Nota 46). — Peccano parimente se impediscano ai figliuoli di prendere uno stato loro conveniente, anche di matrimonio, e tanto più se di Religione. Se gli sforzino alle nozze; e tanto peggio se con persona determinata. Se per altro vi fosse un motivo di grande urgenza, e il figlio fosse già risoluto di accasarsi, e non avesse una grande avversione contro quella persona, potrebbero i genitori instare più vivamente perchè la prendesse in moglie. Si veda su di ciò quel che dice il Santo nel trattato XVIII, n. 10. — Peccano se sforzano i figliuoli a farsi Religiosi; e se sforzassero una loro figlia ad entrare in Monastero, anche per causa di educazione, incorrerebbero nella scomunica. Se però la sforzassero ad entrarvi per liberarla da un pericolo d'incontinenza, o in pena di un qualche delitto, non incorrerebbero nella censura. Sono pure scomunicati quelli che impediscono alla figlia di fare la Professione. — I fratelli sono tenuti a provvedere gli alimenti ai fratelli, se sieno in grave necessità, e la dote alle sorelle. Quando però queste sono soltanto uterine, non sono obbligati che agli alimenti.

Nota 46 al n. 127.

Sulla frequenza delle visite che si permettono tra sposi e spose.

Su questo punto è da intendere con discrezione la dottrina del nostro Santo; imperocchè non si potrebbe giammai pretendere che gli sposi non si visitino. Tali visite sono in certo modo neces-

Digitized by Google

sarie, perchè gli sposi si possano vicendevolmente conoscere prima di stringere tra di loro il vincolo indissolubile del matrimonio. Il Confessore pertanto dovrà contentarsi di esigere dai genitori che adoperino gran vigilanza, e vogliano la conveniente discrezione in tali visite. Devono vigilare attentamente che i giovani osservino rigorosa onestà di tratto, e perciò non è mai loro lecito lasciarli soli per nessun pretesto. Devono poi esigere la conveniente discrezione, affinchè tali visite non durino per anni, o lunghi mesi, nè sieno quotidiane, nè molto protratte. Se non si avessero queste avvertenze, certo che tali visite addiverrebbero di gravissimo pericolo.

Avute queste avvertenze, tali visite non sono per se stesse così pericolose da doversi generalmente vietare; i buoni giovani in fatti si visitano senza peccare, aiutandoli la divina grazia, che non può loro mancare in cosa onesta e conveniente, quale è quella di volersi conoscere prima di unirsi in matrimonio. Che se queste visite alimentino ed anche facciano crescere la reciproca affezione, riguardando essa il matrimonio da contrarsi, è cosa onesta ed anche utile da non doversi condannare. Che se poi i giovani privi di timor di Dio peccano in queste visite, è da avvertire ch'essi peccano ad ogni modo: peccano confabulando colle persone per le necessità del commercio e della vita, peccano passeggiando per le vie, peccano frequentando le chiese, peccano nella stessa solitudine.

Facilmente intenderà il Confessore che qui non si vogliono scusare le veglie che si costumano qua o colà, specialmente pei borghi e per le ville, dove i giovani sogliono amoreggiare colle fanciulle nelle serate d'inverno con pretesti e lusinghe di matrimonio. Permettendo i genitori queste veglie, che sono fonti d'innumerevoli peccati, sono indegni per ciò stesso dei SS. Sacramenti. Tuttavia dove questa riprovevole usanza fosse universale e radicata, il Confessore prima di negare l'assoluzione dovrebbe osservare se in tali veglie avvengano reali disordini; i quali non avvenendo, il Confessore non dovrebbe lasciar di correggere vivamente i genitori pel pericolo troppo probabile di peccato che ad ogni modo si trova in quelle veglie: non dovrebbe per altro negar loro assolutamente l'assoluzione per non allontanarli totalmente dai Sacramenti, togliendo così ogni speranza di emenda. È da osservare che quando non succedono reali disordini, e la consuetudine delle veglie è generale, i genitori permettendole sogliono essere in buona fede. Dove invece la consuetudine non è generale, più facilmente si può ottenere l'emenda, e si deve supporre minor

Digitized by Google

buona fede. Quindi sarà prudenza che il Confessore minacci anche di negare l'assoluzione ai genitori, che vogliono permettere una cosa di tanto pericolo per la gioventù.

CAPITOLO III.

OBBLIGAZIONI DEI PADRONI, DEI SERVI, E DEI CONIUGI.

128. Peccano i padroni, se per loro colpa i servi trasgrediscono i precetti della Chiesa, se non li correggono nei loro mancamenti, se li cacciano dal servizio prima del tempo stabilito senza giusta causa, se differiscono di pagare loro la mercede. Sono poi da osservarsi i diritti e le consuetudini diverse che si hanno nei varii luoghi — Peccano i servi, se mancano di ubbidienza ai loro padroni, e non impediscono i danni delle loro robe e interessi; anzi quando il danno sia prodotto da persone estranee alla famiglia, essi non impedendolo, sono obbligati alla restituzione. (Vedi ciò che si dirà al n. 182) Dicasi lo stesso se non osservino i patti; ma anche qui è da tener conto delle diverse consuetudini e diritti dei luoghi. — Colui che ha prestato il suo servizio senza un salario determinato, se il padrone non voglia pagarlo, può compensarsi da sè, stando però al prezzo infimo meritato dalla sua fatica. Non s'intende ciò pei giovinetti, che si prendono a servizio, ai quali giusta la consuetudine non si danno che gli alimenti. — Se il servo giudica che la propria fatica meriti maggiore mercede della stabilita, non può compensarsi da sè, come si ricava dalla proposizione 37 condannata da Innocenzo XI. Tuttavia se il servo obbligato dalla necessità si contenta di un salario evidentemente ingiusto, di modo che il padrone non potrebbe trovarne altro che lo servisse per quella mercede (senza lesione della giustizia), allora dietro il consenso di persone prudenti potrebbe occultamente compensarsi. Nè a ciò osta la proposizione condannata, perchè essa fu condannata come troppo generale e mancante delle debite avvertenze e restrizioni.

129. Circa i coniugi è da notare, che il marito pecca se percuote o ingiuria la moglie senza giusta causa; se non le permette di adempiere ai precetti della Chiesa; se non le dà gli alimenti, purchè non fosse adultera, e anche in questo caso non potrebbe aggiudicare a sè la dote senza la sentenza del giudice. Se le impedisse la frequenza dei Sacramenti, non peccherebbe grave-

Digitized by Google

mente, eccetto che gli constasse venirne alla moglie grave danno spirituale. — Pecca la moglie non ubbidendo al marito, od arrogandosi il comando della famiglia, tolto il caso che il marito fosse incapace; similmente eccedendo nelle spese. Pecca se passando ad altre nozze non conserva ai figliuoli del primo coniuge i beni dei quali non ha che l'usufrutto. Similmente se non segue il marito, e più probabilmente, eziandio nell'esiglio. A questo però non sarebbe tenuta, se il marito dovesse stare fuori breve tempo, e se così fossesi convenuto negli sponsali (non sopravvenendo tuttavia qualche circostanza che altrimenti richiedesse). Parimente non vi sarebbe tenuta con pericolo di suo grave danno.

CAPITOLO IV.

OBBLIGAZIONI DEI PASTORI DELLE ANIME.

130. I pastori delle anime sono tenuti alla residenza. I Vescovi colla licenza del Papa possono allontanarsi dalla diocesi per lo spazio di tre mesi; i Parrochi colla licenza del Vescovo per lo spazio di due mesi; e non è certo che per ciò si richieda la licenza in iscritto. Tuttavia per questa assenza è necessaria una giusta causa; e che inoltre provvedano al bisogno delle anime. — Coloro che non risiedono, non acquistano i frutti del Benefizio, e sono obbligati a restituire quelli che hanno percepito o alla fabbrica della Chiesa, ovvero ai poveri del luogo, senza poter fare alcuno componimento. Quelli che risiedono inutilmente, sono equiparati ai non residenti. — I pastori che non risiedono, credendo in buona fede di avere un' giusto motivo che ne li scusi, se in seguito conoscono che non avevano questo motivo, sono obbligati alla restituzione dei frutti percepiti. — Se il Parroco dovesse assentarsi per qualche giusta causa che non ammettesse dilazione, potrebbe partire lasciando un sostituto capace, avvisandone poi il Vescovo. In questo si dà parvità di materia, come sarebbe appunto lo spazio di otto o dieci giorni (V. Nota 47).

131. I Vescovi possono stabilire la loro residenza in qualunque luogo della diocesi. I Parrochi poi devono risiedere nella canonica della chiesa; che se questa manchi, basta che risiedano dentro i limiti della parrocchia, almeno moralmente, e dove i parrocchiani facilmente lo possano trovare. — Le cause legittime che scusano dalla residenza, sono: 1.ª *carità*; per es. l'aggiusta-

Digitized by Google

mento di una discordia, specialmente tra persone potenti o influenti. 2.° La *necessità*, come se si trovasse a pericolo della vita. Se questo durasse più di un anno, dovrebbe rinunziare alla parrocchia. 3.° L'*obbedienza* dovuta al Papa o al Vescovo, riguardante il bene della Chiesa, dello Stato, o altra grave causa pubblica. 4.° L'*utile* della Chiesa o dello Stato; per es. se dovesse assistere ad un Concilio. Il Parroco dovrebbe sempre ottenere la licenza dell'Ordinario, e l'approvazione del sostituto che lascierebbe.

132. Il pastore non residente per una causa giusta, ma senza licenza, sarebbe obbligato a restituire i frutti percepiti; se pure non lasciasse un Economo già approvato altre volte dal Vescovo per questo uffizio, il quale stesse al servizio attuale della chiesa. — Il pastore che non risiede, ma che tuttavia recita le Ore, celebra la Santa Messa, fa supplire per la predicaziene ecc. non è obbligato a restituire tutti i frutti, ma solamente quella parte che corrisponde all'obbligo della residenza. — Se il Parroco fosse veramente povero, e non vi fosse stata frode, secondo alcuni, potrebbe applicare a sè stesso i frutti da restituirsi.

133. I Parrochi sono tenuti ad ascoltare le confessioni dei fedeli personalmente, anche fuori del tempo pasquale, tutte le volte che ragionevolmente lo richiedono i parrocchiani. Il Parroco però che avesse un Economo approvato dal Vescovo, non vi sarebbe obbligato con tutto rigore. Lo stesso si dica per l'amministrazione della Comunione; per la quale è vietato assegnare giorni stabiliti, dovendosi per ciò rimettere al giudizio dei Confessori. — I Parrochi devono procurare che tutti i fanciulli dai 10 anni ai 14 sieno istruiti per essere ammessi alla SS. Comunione (V. Nota 48). — Riguardo all'Estrema Unzione è da notare che peccano gravissimamente i Parrochi che aspettano ad amministrare questo Sacramento, quando gl'infermi cominciano a rimaner privi dei sensi e della vita (s'intende se ciò facciano abitualmente quasi per costume). — I pastori in tempo di peste sono obbligati alla residenza; non sono però obbligati ad amministrare altri Sacramenti all'infuori del Battesimo e della Penitenza; anzi possono supplire per mezzo di altri. Se poi l'appestato fosse privo di sensi, e probabilmente si giudicasse essere in istato di peccato mortale, gli si dovrebbe dare l'Estrema Unzione (Vedi Nota 40; e del Sacr. della Penitenza Cap. III).

134. I pastori, ed anche gli economi quando vaca il Beneficio, sono obbligati a pregare pei parrocchiani e ad applicare per

Digitized by Google

essi la Messa festiva, ancorchè non abbiano rendite congrue, e vi fosse contraria consuetudine. Il pastore infermo dovrebbe fare applicare la Messa da un altro Sacerdote pel popolo. Il Parroco così povero che non percepisse frutti bastanti alla propria sostentazione, offertagli la limosina per applicare la Messa in giorno festivo, potrebbe accettarla e applicare poi la Messa *pro populo* in altro giorno feriale. V. Scavini *de Parochi cura* etc. (V. Nota 50.) — La Messa Conventuale che cantasi tutti i giorni, deve applicarsi pei benefattori di qualunque chiesa.

135. I pastori, se vi sia speranza di emenda, sono obbligati a correggere i loro sudditi anche col pericolo della loro vita; e se non vi sia timore di provocare un qualche male, correggano anche senza quella speranza. Se il Parroco non è ascoltato dai delinquenti, li denunzi al Vescovo, e ricorra anche, se sia conveniente, alla potestà secolare. Al depravamento dei costumi del popolo procuri di rimediare con qualche Missione (V. Nota 51.) — Sono obbligati i pastori a prevenire gli scandali quando il possano, a procurare che gli sposi non frequentino troppo le case delle spose (V. Nota 46), e a non permettere che contraggano gli sponsali se non quando è vicino il tempo del matrimonio. Impediscano che prendano l'abito ecclesiastico i giovani che non danno buona speranza di ecclesiastica vocazione. Quindi accuratamente informino il Vescovo dei costumi dei Chierici, e della loro frequenza ai SS. Sacramenti. — I Parrochi devono informarsi dei costumi de' loro sudditi, e vigilare assai sull'adempimento del precetto pasquale, anche riguardo ai Signori e ai più notabili della parrocchia. (V. Nota 52.)

136. I Parrochi devono ammaestrare i fedeli circa i Misteri della fede, ed anche i fanciulli, almeno per mezzo d'altri, se essi sono impediti. Devono adoperare efficaci provvedimenti, affinchè i genitori facciano intervenire i loro figliuoli, e i padroni i loro servi, alle istruzioni sulla dottrina cristiana. Devono adoperarsi eziandio affinchè sieno istruiti anche quelli che fossero legittimamente impediti di portarsi alla chiesa. Devono informarsi se i Maestri e Maestre delle scuole abbiano la necessaria istruzione riguardo al catechismo. — I Parrochi predichino in tutte le domeniche in modo semplice adattato all'intelligenza di tutti; riprendano i vizii più comuni; insegnino i rimedii più efficaci contro le tentazioni; promuovano la pietà e la divozione, specialmente verso il SS. Sacramento e la B. Vergine. Ammaestrino il popolo sulla necessità della preghiera, e insegnino l'esercizio dell'orazione

Digitized by Google

mentale. — Sono finalmente obbligati a dare a tutti buono esempio; ad assistere i moribondi, specialmente se fossero peccatori abituati; a soccorrere i poveri; ad esaminare le levatrici per vedere se sappiano amministrare il Battesimo. • Benedetto XIV sotto precetto di santa obbedienza comanda a tutti i Parrochi e Rettori di far suonare la campana in tutti i venerdì per eccitare il popolo a recitare 5 *Pater* e *Ave* secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.

Nota 47 al n. 130 e seg.

Sulla residenza dei sacri Pastori.

La sentenza di S. Alfonso che i Parrochi non residenti senza una giusta causa, i quali però in buona fede credono di averla, quando abbiano poi conosciuto l'errore, sieno obbligati alla restituzione dei frutti percepiti in quella buona fede, pare una sentenza troppo rigorosa e da non doversi seguire dai Confessori. La contraria insegnata da Viva e da Garcia è senza dubbio sodamente probabile per le ragioni che adducono (Vedi *Homo Apost.* de IV Præc. n. 16; et Opus Mag. lib. IV, n. 127.) È in fatti privilegio della buona fede non contestato da nessuno, che il possessore di buona fede non si può spogliare della cosa posseduta se non si provi con manifesta certezza ch'egli possede male. Or come si potrebbe provare con manifesta certezza che il Parroco non abbia acquistato il dominio dei frutti percepiti in buona fede, tanto più che è da supporre che nella sua assenza abbia supplito per mezzo di altri all' adempimento de' suoi doveri pastorali, e che perciò al popolo non sia mancato il servizio religioso? Qui senza dubbio è da applicare il principio *melior est conditio possidentis.* Il Parroco possede quei frutti; non è certo che li posseda male, cioè ingiustamente; dunque se li può ritenere. Inoltre pare qui dimenticato il principio: *lex dubia non obligat.* Imperocchè è certo che i pastori non residenti colpevolmente, non acquistano i frutti del Benefizio; ma se non è falso, è per lo meno incertissimo, che non gli acquistino coloro che non risiedono senza colpa, credendo cioè in buona fede di avere una giusta ragione di non risiedere. Per la qual cosa non si vede con qual ragione il Confessore potrebbe in questo caso esigere dal Parroco la restituzione dei frutti percepiti in buona fede.

Lo stesso è da dire dell' altra sentenza del Santo che insegna (Vedi *Homo Apost.* n. 21) non acquistare il Parroco i frutti del

Digitized by Google

Benefizio, e perciò essere obbligato alla restituzione, se con giusta causa si assenta dalla parrocchia, lasciandovi un sostituto idoneo, ma senza licenza dell' Ordinario. Anche questa opinione discorda dai principii già stabiliti, e sempre ne discorderà finchè la Chiesa non definisca che per la semplice mancanza di licenza il Parroco sia obbligato alla restituzione dei frutti; e perciò nè anche in questo caso il Confessore potrebbe obbligare il Parroco a tale restituzione.

Ed è ben da notare che non si può estendere ai Parrochi la Costituzione di Benedetto XIV, che incomincia *Ad universa*, dove si stabilisce che i Vescovi assenti dalla Diocesi oltre i tre mesi *absque legitima causa et expressa Pontificis licentia*, incorrano le pene stabilite contro i trasgressori dell' obbligo della residenza; imperocchè un ordine, ossia disposizione emanata contro i Vescovi soltanto, non si può estendere ai Parrochi. Inoltre sarebbe molto da quistionare se i Vescovi legittimamente impediti dalla residenza, incorrano per la sola mancanza della licenza espressa, quelle pene avanti una sentenza. Ma checchè sia di ciò, Benedetto XIV se avesse voluto emanare questa misura contro tutti i pastori di anime, non avrebbe nominato i soli Vescovi.

Nota 48 al n. 133.

Sull' ammissione dei fanciulli alla SS. Comunione.

È da notare che non è già un semplice diritto dei Parrochi l'ammettere i fanciulli alla SS. Comunione, quando ne sieno capaci, o lo possano essere mediante le premure che devono prendersi di ammaestrarli e disporveli, ma che questo è un loro preciso dovere; che quindi non possono arbitrariamente differire ai fanciulli l'ammissione alla sacra Mensa. I fanciulli quando ne sieno capaci, sono obbligati al precetto, e il Parroco non può loro differirne l'adempimento a suo beneplacito. Egli è perciò che se il Parroco per sua incuria, od anche capriccio, non ammettesse alla Comunione un fanciullo, che ne fosse capace, specialmente dopo i quattordici anni, qualunque Confessore potrebbe, anzi dovrebbe ingiungergli di andare a comunicarsi; nè il Parroco avrebbe alcun diritto di riclamare. Si veda la Nota 90 al n. 266. Si veda pure la Nota 8 al n. 30, dove abbiamo detto essere abuso troppo riprovevole differire la S. Comunione ai fanciulli ai 12 e ai 13 anni senza necessità; mentre che fino a quella età si fanno restare privi

Digitized by Google

degli effetti del SS. Sacramento. Se i Parrochi ponessero mente a tale gravissima perdita, cui fanno sottostare le anime dei fanciulli, sarebbero più corrivi e più solleciti di ammetterli alla santa Mensa.

Nota 49 al n. 133.

Sull' amministrazione del Sacramento della Penitenza agli appestati.

È da notare che dovendosi amministrare il Sacramento della Penitenza agli appestati, il Confessore, Parroco o non Parroco, non è obbligato a richiedere l'integrità materiale della confessione, ma soltanto ad ascoltare alcun peccato onde non manchi la materia certa, e poscia, eccitato l'infermo al dolore dei peccati, può dargli tosto l'assoluzione, ammonendolo dell'obbligo di confessarsi intieramente quando risani; imperocchè non si potrebbe giammai pretendere che il Confessore stesse a fianco dell'appestato per un quarto d'ora, mezz' ora ecc. come alle volte sarebbe necessario per ascoltare una confessione intiera. Basta in quel caso mettere in sicuro la salute eterna del penitente, per la quale non fa bisogno d'integrità materiale, essendovi una causa tanto forte da dispensarnelo certamente. Anzi il Parroco in questo caso sarebbe obbligato ad aversi tutti i possibili riguardi onde conservarsi in salute e in vita per provvedere ai bisogni degli altri suoi parrocchiani. E vorrebbe la prudenza e la carità che altrettanto facesse qualunque Confessore pel bene degli altri fedeli. (Vedi del Sacr. della Penit. Cap. III, e la Dissertazione sull' integrità necessaria alla confessione.

Nota 50 al n. 134.

Sull' obbligo dell' applicazione della Messa festiva riguardo al Parroco infermo, od altrimenti impedito.

Parlando S. Alfonso della quistione se il Parroco impedito dal celebrare la Messa alle feste, sia obbligato a farla celebrare e applicare pel popolo da un altro Sacerdote, dice che in difetto di Autori che ne trattino (*Hom. Ap.* n. 29) avea consultato molti teologi viventi, tra i quali altri opinavano che il Parroco non fosse obbligato a farla celebrare ed applicare, ed altri sostenevano che sì. Egli si appiglia a questa sentenza più rigorosa, non riconoscendo bastante probabilità nella prima. Tuttavia le ragioni alle quali egli si appoggia, non sono così evidenti da rendere improbabile la sen-

Digitized by Google

tenza contraria; anzi se si consideri che questa obbligazione di applicare la Messa pel popolo è personale, come s'insegna comunemente, ne viene di conseguenza, che egli, trovandosi impedito, non può tenersi obbligato a sostituirvi un altro che soddisfi per lui. Ad ogni modo la sentenza del Santo essendo dubbia, la legge che obbliga il Parroco non può essere certa; quindi non si vede come il Parroco possa essere obbligato ad osservarla.

Nè ha forza l'argomento che il Parroco, com'è obbligato a fare predicare un altro alla festa, se egli non possa, debba ugualmente essere obbligato a fare applicare la Messa da un altro, esso impedito; imperocchè tra l'una e l'altra obbligazione sta gran divario. Se il Parroco non predica, il popolo resta assolutamente privo del pascolo della parola di Dio, di cui ha tanto bisogno; nè a questa privazione si può supplire per altri modi (mettendo che nel luogo non siavi altri che amministri la divina parola). Che se il Parroco non applica la Messa, il popolo ciò non ostante gode e partecipa del frutto delle altre Messe che si celebrano in tutta la Chiesa, come insegna il dogma della *comunione dei santi*. Il popolo pertanto può godere di tutte le Messe che si celebrano in tutte le parti del mondo, ma non può approfittarsi nemmeno di un sermone che si faccia altrove. Questo divario così grande toglie tutta la forza alla parità. Perciò stando al principio *lex dubia non obligat*, il Confessore non potrebbe mai obbligare il Parroco suo penitente a fare celebrare e applicare la santa Messa per mezzo d'altri. E dico *far celebrare e applicare*, perchè se, il Parroco impedito, non fossevi nel luogo o nelle vicinanze altro Sacerdote che celebrasse la Messa, il popolo non potrebbe ascoltarla; nel qual caso il Parroco dovrebbe provvedere che altro Sacerdote celebrasse in sua vece; *celebrasse*, dico, affinchè il popolo potesse soddisfare al precetto; e non dico *applicasse*, perchè il popolo senza l'applicazione fatta in suo vantaggio potrebbe santificare la festa giusta il precetto. Che si celebri la Messa in parrocchia, o almeno nelle vicinanze, è cosa necessaria al popolo; che si applichi per lui, è soltanto utile; e ciascuno poi deve conoscere il gran divario che passa tra il necessario e l'utile.

Nota 51 *al n.* 135.

Sull'obbligo che hanno i Parrochi di fare la correzione.

È chiaro che la correzione non è altro se non una medicina spirituale da adoprarsi per curare le spirituali infermità. Segue da

Digitized by Google

ciò che come le medicine devono applicarsi al male con molta prudenza, è pure da usare molta prudenza nel fare la correzione. Le medicine somministrate agli infermi senza discrezione e discernimento, addiverrebbero pregiudizievoli, e talora micidiali; lo stesso succederebbe rispetto ai peccatori, qualora senza discernimento e discrezione si facessero loro le correzioni.

Questa cosa è da avvertirsi attentamente da coloro, i quali privi di scienza pratica, procedendo colla sola speculativa, esigono che il Parroco faccia sempre e in ogni caso la correzione ai delinquenti. Dicono essi: S. Tommaso insegna che il Parroco è rigorosamente obbligato a correggere i suoi sudditi dei loro trascorsi; egli perciò non può dispensarsi da questo dovere. Or noi non vorremmo dubitare di questa verità, ancorchè non la insegnasse S. Tommaso. Essa è una verità insegnata da tutti i Teologi, e prima che dai teologi fu insegnata dal Vangelo, il quale comanda, non al solo Parroco, ma a qualunque cristiano, di correggere il suo fratello, se cada in peccato. Ma il Parroco, si oppone, è obbligato per giustizia a fare la correzione, mentre ogni altro cristiano vi è obbligato solo per carità. Questa è un'altra verità certissima, della quale chiunque ha idea dell' uffizio pastorale non potrà dubitare. Tuttavia bisogna considerare se il Parroco possa essere obbligato per giustizia a fare correzioni che nessun altro dovrebbe mai fare per carità, quelle correzioni cioè, che, per quanto si può prevedere, avranno cattivo esito, quale sarebbe fare indispettire il delinquente, provocarne le ire e le onte, farlo cadere in peccati successivi senza emendarlo degli antecedenti. In questo caso nessuno per carità, e nè anche il Parroco per giustizia, sarebbe obbligato a fare la correzione. Anzi è evidente che il Parroco dando per tal modo al suo parrocchiano l' occasione di commettere un nuovo male senza probabile speranza di frutto, peccherebbe nella sua imprudenza contro la carità ed anche contro la giustizia.

Per la qual cosa se il Parroco, considerate bene le circostanze del tempo e della persona, conoscerà che v' ha speranza di buon esito, che cioè mediante la correzione il delinquente si emenderà, o che almeno, non emendandosi, non peggiorerà, di modo che non riuscendo utile la correzione, non sarà nemmeno dannosa, in questo caso non ometterà di farla. Quando invece potrà prevedere che il delinquente dalla correzione non ritrarrà se non danno, la ometterà prudentemente, e per ciò stesso caritatevolmente e giustamente.

Digitized by Google

Le quali cose non si vogliono qui poste per favorire l'indolenza, ovvero il rispetto umano che facilmente illudono i Parrochi infingardi e deboli, ma perchè non si tengano obbligati a fare correzioni imprudenti coloro, che temono soverchiamente di mancare al dovere. E tanto più questa avvertenza è importante ai nostri tempi, poichè per la cresciuta licenza ed incredulità, sono ormai più che in altra epoca numerosi gli orgogliosi e irriverenti cristiani, indispostissimi ad ascoltare le correzioni del Parroco; anzi vogliosi di rimandarlo ben pentito della correzione, se mai ardisse di farla (1).

Nota 52 al n. 135.

Della vigilanza del Parroco sull' adempimento del precetto pasquale.

La Chiesa ordinando nel Concilio Lateranese IV, che coloro i quali non compivano al precetto pasquale, fossero allontanati in vita dall' ingresso della Chiesa, e dopo morte fossero seppelliti fuor del sacrato, faceva opera di somma sapienza salutarissima al popolo cristiano; e non vuolsi che grande leggerezza e inconsideratezza, per non dir peggio, a fare appunti a questa severa misura. È vero che questa severa misura portava di conseguenza che fossero denunziati al pubblico i trasgressori del precetto, e che il timore di questa pubblica denunzia induceva i cattivi cristiani a presentarsi alla sacra Mensa sebbene indisposti, il che era certamente un grave male; tuttavia è pur vero che questo timore rendeva solleciti tutti quelli che avevano un senso di timor di Dio a disporsi alla sacra Pasqua, e per tal modo un

(1) Non è molto tempo che un Parroco già angustiato dallo scrupolo di non fare le debite correzioni, mi raccontò questo fatto. Aveva in parrocchia un Signore, il quale non compiva mai al precetto pasquale. Avvicinandosi pertanto il tempo pasquale, umilissimamente e graziosamente, com' è suo stile, lo pregò a volersi disporre a fare la santa Pasqua. Urbanissimamente gli rispose quel Signore che lo avrebbe volentieri contentato: di modo che il buon Parroco provò grande consolazione, e si rallegrava seco stesso del coraggio che si era fatto a correggere quel traviato. Venuta dopo pochi giorni la Domenica delle Palme, alla mattina per tempo trova quel Signore inginocchiato in mezzo dell'Altare con tutto il raccoglimento che può ostentare un bacchettone; e dopo fatta lunga preparazione in quella posizione, si accostò alla sacra Mensa, facendo poi un lungo ringraziamento in quella posizione medesima. Il Parroco cominciò ad essere non poco mortificato di tanta e così straordinaria divozione in quel soggetto; ma finì con rimanere mortificato poi sempre più, quando udì dalla moglie di lui che non si era nemmeno confessato, e che aveva fatta la Comunione unicamente per dare al Parroco una lezione che gli giovasse per altri casi. In seguito non si lasciò mai più vedere in Chiesa.

Digitized by Google

gran numero di tiepidi e negligenti cristiani, arrivando la Pasqua, provvedevano al bisogno della loro coscienza e adempivano al precetto divino-ecclesiastico, cui altrimenti non avrebbero adempiuto, come fanno oggigiorno i cotali. Or questi tiepidi e negligenti formano certamente il maggior numero dei cristiani che non compiono al precetto pasquale, come appunto conoscono i Parrochi praticamente. Laonde quella severità giovava al maggior numero, e quindi non era da far caso, se altri che formavano il minor numero, per loro malizia se la rendevano perniciosa. Tutte le leggi della Chiesa sono improntate di una sapienza divina, censurata sempre stoltamente dal mondo.

Ciò non ostante quella severa disposizione della legge è cessata. Sa pur la Chiesa che non sono più denunziati i trasgressori del precetto pasquale, e che nessuno loro impedisce l'ingresso nella casa di Dio; la Chiesa sa queste cose e non riclama; quindi il Parroco non è più obbligato a tener conto, siccome prima, dei trasgressori del precetto; è soltanto obbligato per quanto può a procurare di conoscere le trasgressioni di questo precetto, com'è obbligato a procurare di conoscere tutte le altre, per es. di mangiar grasso nei giorni di magro, di lasciare la Messa alle feste, di bestemmiare, rubare ecc., per avere cognizione dei costumi dei suoi parrochiani, e poterli all'uopo correggere. Noterei però essere cosa assai utile che il Parroco durante il tempo pasquale comunichi esso solo; perchè con questo mezzo viene più facilmente a conoscere quali sieno i trasgressori della Pasqua; e viene anche ad ottenere che alcuni più negligenti, i quali d'altra parte non vogliono decadere dalla buona opinione del Parroco, non lascino trascorrere il tempo stabilito senza presentarsi alla santa Mensa, come altrimenti farebbero non avendo luogo un tale riguardo.

Che se taluno osservasse che costoro adempirebbero al precetto appunto per umano riguardo e non, com'è dovere, per amor di Dio; risponderemmo che questo sarebbe un misero scrupoleggiare, il quale vieterebbe ai genitori di attendere ed osservare che i loro figliuoli non trasgrediscano i precetti della Pasqua, della Messa festiva e qualunque altro. In fatti si potrebbe ugualmente dire che i figliuoli compirebbero alla Pasqua, ascolterebbero la S. Messa ecc. per riguardo ai loro genitori che vigilano sopra ciò, e non per amor di Dio. Predichiamo pure la purità d'intenzione, ma intanto non la esigiamo così perfetta da escludere tutti gli stimoli onesti che possono conferire all'attuazione della buona volontà

Digitized by Google

degli uomini deboli, e di fede infermiccia, che non sanno quasi far nulla di bene spirituale se non v' abbiano una spinta materiale. Al mondo si può desiderare, ma non si può pretendere che sempre si faccia il meglio. Osserviamo frattanto che colui il quale per negligenza e infingardaggine lascia di compier Pasqua, solo per questo resta in istato di peccato mortale; mentre colui il quale va a compir Pasqua, sebbene spinto dal timore che il Parroco non lo abbia più in buona stima, ricevendo per altro come conviene i SS. Sacramenti, si mette in istato di grazia, ancorchè prima fosse in peccato. Non direste che questo poco di riguardo umano sia minor male per l' anima, di quel che sia rimanersi in peccato e anzi commetterne altri due di soprappiù violando il terzo e quarto precetto della Chiesa? La Chiesa ordinando che i trasgressori del precetto non si lasciassero più metter piede nella Casa di Dio, comprendeva che dava una spinta fortissima al compimento del precetto; e pure per impulso di amor materno sapientissimo, quale è sempre in Lei l' amore verso i suoi figliuoli, dava quella spinta. Oh! la Chiesa non ha mica scrupoli.

CAPITOLO V.

DEI DOVERI DEL VESCOVO.

137. I Vescovi non possono promuovere alla sacra Ordinazione se non uomini di virtù provata: e non devono a questo riguardo attendere leggermente agli attestati rilasciati dai Parrochi. Se gli Ordinandi fossero già caduti in peccati d' incontinenza, non li devono ammettere se non dopo un' emenda di più anni. Peccano poi gravemente ammettendo agli Ordini coloro che non danno prove di bontà positiva; perchè si può fare poco calcolo sulla bontà negativa. — Devono attendere che gli Ordinandi abbiano la scienza sufficiente all' amministrazione dei Sacramenti; e che nei Seminarii fiorisca la pietà e la scienza.

138. Devono eleggere all' uffizio di parrochi sempre i più degni. I più pii e zelanti sono i più degni in concorso coi più istruiti meno pii e fervorosi. Non possono approvare per Confessori se non gli ecclesiastici probi, nè possono approvarli per la sola ragione che fossero predicatori quaresimalisti, o già approvati in altre diocesi. — Procurino poi che nei luoghi più ragguardevoli della Diocesi s' istituiscano Congregazioni ecclesiastiche, dove

Digitized by Google

s' impari la Scienza Morale e il modo di predicare popolarmente. Vigilino che la S. Messa sia celebrata con gran riverenza. — Nella Visita pastorale percorrano tutti i luoghi in persona, predichino, interroghino i fanciulli sulla dottrina cristiana, esaminino i Confessori, anche parrochi, se bisogni. Amministrino la S. Cresima. Osservino se i Parrochi soddisfano ai loro doveri; e suggeriscano loro i mezzi più opportuni per accertare la salvezza delle anime. — Soddisfacciano attentamente ai doveri della correzione e della limosina. Applichino la Messa festiva pel popolo. Ascoltino facilmente tutti, e specialmente i Vicarii foranei e i Parrochi. Dieno a tutti esempi di mansuetudine, di preghiera, di ritiratezza, di modestia, di zelo. Leggano ed esaminino gli Atti dei Vicarii Capitolari. — Abbiano molta cura dei Monasteri delle Monache, ed esaminino le vocazioni delle Postulanti. Non permettano che le Monache frequentino le conversazioni coi secolari. Più volte all' anno assegnino loro Confessori straordinarii.

Digitized by Google

TRATTATO VIII.

DEL QUINTO PRECETTO DEL DECALOGO.

CAPITOLO I.

DEL SUICIDIO.

139. A nessuno è lecito (senza una divina ispirazione) darsi direttamente la morte. Per la qual cosa peccano i funamboli, quelli che inghiottiscono veleni, o si fanno mordere dalle vipere con pericolo di morte. È lecito poi, quando siavi giusta cause, esporsi indirettamente al pericolo della morte: per es. il soldato può rimanere fermo al suo posto dove prevede che sarà ucciso: l'amico potrebbe porgere all'amico l'unica tavola che avesse per salvarsi in un naufragio. Dicono pure che in caso d'incendio sia lecito cacciarsi dalla finestra con qualche speranza di vita, e che anche una vergine può esporsi al pericolo della morte per evitare di essere violata. — È lecito al reo di morte non fuggire anche potendo. Non gli sarebbe poi lecito, come s'insegna più comunemente, darsi la morte da sè, qualora il giudice glielo comandasse; peraltro può ascendere la scala ecc.

140. I Certosini possono astenersi dalla carne, ancorchè la loro malattia richiedesse che se ne cibassero. Pel caso poi che non avessero altro cibo, dovrebbero alimentarsene. È lecito abbreviarsi la vita con penitenze moderate, e farsi mettere sul pavimento al punto della morte per esercizio di umiltà. — I teologi non obbligano l'infermo a conservarsi la vita con mezzi straordinarii o troppo dolorosi, per es. coll'amputazione di un braccio, se pure la di lui vita non fosse necessaria al bene pubblico; nè obbligano la fanciulla a subire l'azione delle mani del chirurgo, bensì di una donna. — Non è lecito mutilarsi di un membro se non per con-

Digitized by Google

servare la vita. La sentenza più comune vieta che *evirentur pueri, ut vocem servent.*

141. L'ubbriachezza perfetta colla quale l'uomo si priva totalmente dell'uso della ragione, è peccato mortale, se è volontaria; e quindi sono da imputarsi all'ubbriaco tutti i mali procedenti dall'ubbriachezza che erano da prevedersi, ad eccezione delle semplici contumelie proferite contro le persone, perchè venendo esse da un ubbriaco non disonorano. È lecito ubbriacarsi quando il vino si prenda in istraordinaria quantità per medicina, per es. per iscacciare dal corpo cattivi umori. Non è mai lecito ubbriacarsi all'intento di privarsi dell'uso della ragione e dei sensi, fosse anche per non sentire il dolore di qualche amputazione; e nemmeno, più probabilmente, per evitare la morte, se alcuno lo pretendesse sotto minaccia della medesima. Probabilmente è lecito indurre alcuno ad ubbriacarsi per impedire che commetta un delitto maggiore.

Nota 52 al n. 141.

Sulla ubbriachezza e sul sopimento de' sensi.

Non v'ha dubbio che bere vino in gran quantità, non è cosa per sè illecita, poichè altrimenti non si potrebbe berlo nè anche per medicina, lo che permette il Santo con gran numero di teologi, e pare lo permetta anche S. Tommaso, dicendo che è illecito coll'ubbriachezza privarsi dell'uso della ragione *senza necessità.* (Vedi Op. gran. l. V. n. 76). Or se non è cosa per sè illecita, perchè non potrà farsi per evitare la morte, quando alcuno dica: *o bevi quanto io voglio, oppure ti uccido?* Pare che in questo caso si abbia tutta la necessità che può richiedere S. Tommaso. Ed è da notare che colui il quale beve in questo caso eccessivamente, non intende già di ubbriacarsi, non beve cioè per privarsi dell'uso della ragione, ma si adatta ad ubbriacarsi e a privarsi dell'uso della ragione per conservarsi il sommo bene dell'uomo in questo mondo che è la vita. Laonde a me pare più probabile la sentenza contraria del Lessio, del Bonacina ecc., giudicata probabile anche dal Laymann.

Il Gury si manifesta pure del medesimo sentimento dicendo: « Privatio usus rationis ad breve tempus ex gravi causa non » videtur quid intrinsece malum. Concinit S. Thomas 2. 2. 9. 150. » a. 2. Et reapse, sicut adhibetur in tali casu (quando si vogliono » sopire i sensi) opium et æther, ita etiam vinum adhiberi posset ».

Digitized by Google

Il Ballerini poi mette in nota: « S. Thomas ebrietatis vitium in » potu superfluo *sine necessitate* et *ex sola vini voluptate* reponit. » Gury T. 1. n. 182 ».

Aggiungerei che bere tanto da ubbriacarsi e da perdere l'uso della ragione per semplice soddisfazione di gola, è veramente tale disordine da doversi giudicare da chiunque peccato mortale. Ed invero qualora si potesse credere che l'ubbriachezza perfetta volontaria, commessa a motivo di golosità non fosse peccato mortale, non si saprebbe più dire quale mancanza di gola sia colpa grave. Che se invece l'ubbriachezza si permetta per la conservazione della vita, non si vede più in tal caso quale disordine resti a condannare nell'ubbriachezza stessa. Il semplice privarsi per qualche ora dell' uso della ragione per un motivo di tanta importanza, non ha più alcun che di malizia. Non siamo noi che quotidianamente per sei, sette, otto ore, ci priviamo dell' uso della ragione abbandonandoci al sonno? Si dirà che questa è necessità di natura, com'è verissimo; ma risponderemo che quella è necessità di circostanza non meno grave, trattandosi di conservare per quella volta la vita, che altrimenti perderemmo al momento, come la perderemmo a poco a poco se ci ostinassimo a non dormire.

Che poi sia lecito sopire i sensi nelle operazioni chirurgiche nessuno ne dubita, come accenna il Gury. (l. cit.)

CAPITOLO II.

DELL' UCCISIONE DEL PROSSIMO.

142. È lecito uccidere il reo condannato alla morte dalla pubblica autorità a tenore della sentenza. Il solo Principe potrebbe ordinarne la morte avanti la sentenza giuridica, qualora il delitto fosse evidente e notorio, e vi fosse pericolo di danno comune nella dilazione. — Gli Ecclesiastici investiti di podestà governativa non possono condannare nessuno alla morte senza dispensa del Papa. Per altro i Vescovi che sono anche Signori temporali, possono commettere a' laici il loro gius. — Il giudice è tenuto a dar tempo al reo di confessarsi, e anche di comunicarsi (fuora il timore di un gran danno); il reo tuttavia potrebbe comunicarsi non digiuno. Che se il reo rifiutasse i Sacramenti, ciò non ostante sarebbe da eseguirsi la sentenza.

143. È lecito uccidere l'ingiusto aggressore (*cum moderamine inculpatæ tutelæ*) non intendendo l'omicidio, ma la difesa

Digitized by Google

della propria vita, quando altrimenti non si possa conservare. Dicono i teologi che sarebbe atto di perfezione, se il cristiano che è in grazia di Dio si lasciasse uccidere per non dare la morte a colui che andrebbe eternamente perduto. Si notino le seguenti proposizioni condannate. La 18 condannata da Alessandro VII « Licet » interficere falsum accusatorem, falsos testes, ac etiam iudicem, a » quo iniqua certo imminet sententia, si alia via non potest inno» cens damnum evitare ». Le tre condannate da Innocenzo XI. La 30. « Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur » calumniam inferre, si aliter hæc ignominia vitari nequit; idem » quoque dicendum si quis impingat alapam vel fuste percutiat, » et post impactam alapam, vel ictum fustis fugiat ». La 31. « Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius » aurei ». La 32. « Non solum licitum est defendere defensione » occisiva, quæ actu possidemus, sed etiam ad quæ ius inchoatum » habemus et quæ nos possessuros speramus ». — Ai privati non è mai lecito uccidere il tiranno, sia tale nel suo titolo o nel suo governo. Anzi è sentenza probabilissima che il privato non possa uccidere il suo Principe, ancorchè fosse un ingiusto aggressore della sua vita.

144. Non sarebbe mai lecito a un uomo volgare, o chierico o religioso, uccidere l'ingiusto aggressore del proprio onore; nè lo sarebbe neppure a un nobile dopo ricevuto l'affronto. Anzi non potrebbe mai avvenire, se non in qualche caso rarissimo, che gli fosse lecito uccidere l'ingiusto aggressore del suo onore per non addivenire disprezzevole dietro un affronto di fatto, di pugni, calci ecc. Per un affronto di parole non sarebbe mai lecito. — È lecito uccidere l'ingiusto aggressore dei beni di fortuna, se si tratti di grandi somme; similmente colui che volesse impedire la ricuperazione di una gran somma che fosse stata rapita. Lo che sarebbe anche lecito ai Chierici e ai Religiosi, nè incorrerebbero per questo nella irregolarità. Il padrone potrebbe a questo fine servirsi anche dell'opera dei suoi domestici. — Per ragione dell'affronto non sarebbe mai lecito al nobile di uccidere chi volesse rapirgli cosa di poco valore. — È lecito uccidere l'assalitore della propria pudicizia; e la donna dopo di essere stata oppressa potrebbe percuotere l'assalitore con pugni, calci, e anche con ferite non pericolose, per mostrare orrore al delitto. — In tutti questi casi è lecito di uccidere l'aggressore dell'innocente; anzi se l'aggredito fosse necessario al bene pubblico, o fosse padre, figlio, fratello, si dovrebbe difendere coll'uccisione dell'aggressore. Nel caso della pudicizia non sarebbe lecito uccidere l'aggressore della donna con-

Digitized by Google

senziente, se pure non fosse una congiunta e non si potesse altrimenti evitare il proprio disonore che ne seguirebbe.

145. Non è lecito prevenire l'aggressore uccidendolo prima che aggredisca, se non nel caso in cui l'aggressione fosse immancabile, e non vi fosse possibilità di evitarla. — L'adultero che prevede l'aggressione del marito non si può difendere dal medesimo uccidendolo; e per questa uccisione non solo sarebbe reo di omicidio, ma incorrerebbe eziandio nella irregolarità. — È lecito talvolta uccidere indirettamente un innocente, per es. se un tiranno pretendesse che gli si consegnasse, minacciando altrimenti l'eccidio della città. Similmente se il cavaliere non potesse evitare la morte se non col pericolo che il suo cavallo schiacciasse un fanciullo già battezzato. Si può anche dirigere il cannone contro il nemico prevedendo la morte di persone innocenti.

146. Non è mai lecito procurare l'aborto, sebbene il feto fosse ancora inanimato. Quelli che procurano l'aborto colla cooperazione, col consiglio, oppure favorendolo, restano privi dei privilegi chiericali, dei Benefizii, e rimangono inabili ad acquistarne. Di più, se il feto è animato, incorrono la scomunica riservata ai Vescovi, e ai loro delegati, non che l'irregolarità riservata al Papa. — Tali pene non s'incorrono da coloro che le ignorano, ancorchè la loro ignoranza sia crassa, cioè colpevole; imperocchè sono inflitte contro coloro che procurano l'aborto *scienter*. È più probabile che non s'incorrano dalla donna stessa. Nel dubbio poi che il feto fosse animato, non s'incorre nè la scomunica, nè l'irregolarità; questa peraltro s'incorre nel dubbio che siavi stato concorso efficace all'aborto del feto certamente già animato. È da notarsi la proposizione condannata da Innoc. XI sotto il n. XXIV, la quale diceva: *Licet procurare abortum ante animationem fœtus, ne puella deprehensa gravida occidatur aut infametur.* — È lecito alla donna prendere una medicina diretta a curare una sua infermità mortale, quantunque si tema che produca l'aborto del feto inanimato. Che se il feto fosse animato e vi fosse speranza di poterlo battezzare dopo la morte della madre, non sarebbe lecito; ma poichè generalmente tale speranza non è fondata, generalmente è lecito somministrare la medicina. — Per dare il Battesimo alla prole non è lecito fare la incisione alla madre viva, eccetto che il chirurgo fosse così abile da rendere rimoto il pericolo della morte della madre; il che per altro non pare cosa probabile. (V. Gury, T. I. n. 401, 402, 403 colla Nota del Ballerini).

Digitized by Google

CAPITOLO III.

DEL DUELLO E DELLA GUERRA.

PUNTO I.

Del duello.

147. Il duello è un combattimento fra due, o anche più persone, stabilito precedentemente il luogo, il giorno in cui deve effettuarsi, e designate le armi da usare. — Il duello non è mai lecito, se non sia fatto per pubblica autorità per dare termine ad una guerra con minore versamento di sangue. Dicono alcuni che potrebbe permettersi per conservare l'onore dell'esercito presso il nemico. — Sono da notare la seconda delle proposizioni condannate da Alessandro VII, e le cinque condannate da Benedetto XIV, nelle quali si riprova il duello, ancorchè fosse accettato per difendere il proprio onore, l'impiego, e i mezzi di sostentazione propria e della famiglia; e si condanna ugualmente pel caso che l'uomo fosse in condizione di stato di natura, cioè dove non si fosse ancora costituita società; come pure se si trovasse in istato di anarchia, dove cioè la società già costituita si fosse disciolta e non vi fosse chi amministrasse la giustizia. È poi da notare specialmente la proposizione terza condannata da Benedetto XIV, la quale si esprime così: « Non incurrit ecclesiasticas pœnas contra duel» lantes latas Dux vel Officialis militiæ acceptans duellum ex gravi » metu amissionis famæ vel officii »; lo che è un'eccezione per ciò che si dirà nel Trattato XIV, cap. 1, punto 1; la quale eccezione è necessaria in questo caso, poichè altrimenti non s'incorrerebbero mai, o quasi mai tali pene, non mancando ordinariamente un tale timore.

148. Se l'ingiusto aggressore per tratto di petulanza desse l'arma all'aggredito perchè si difendesse, non potendo questi altrimenti evitare la morte, potrebbe accettare l'arma e combattere contro l'aggressore, non essendo questo un vero duello, ma una semplice difesa. — Le pene contro i duellanti sono: 1.ª L'infamia colla confiscazione dei beni. 2.ª La privazione della sepoltura ecclesiastica, se muoia nel conflitto ancorchè avesse avuto tempo a ricevere i Sacramenti. (V. Nota seg.) 3.ª La scomunica riservata al Papa, che s'incorre anche dai padrini, da coloro che danno consiglio efficace, od anche concedono il luogo pel combattimento, e da tutti i presenti che incoraggiano i duellanti. — Queste pene

Digitized by Google

non s'incorrono se non pel duello strettamente preso. S'incorrono ancorchè manchino i padrini. La scomunica s'incorre anche quando il duello non abbia luogo. Se il duello non è notorio, nè portato al foro contenzioso, la scomunica può essere tolta dal Vescovo, non però dai Regolari, se non in Roma, e fuori d'Italia.

Nota 54 al n. 148.

Se debbasi negare l'ecclesiastica sepoltura al duellante morto fuori del luogo del combattimento, dati segni di penitenza.

Era già opinione del Gury (T. II, n. 792) che se il duellante fosse morto fuori del luogo del combattimento dopo aver dati segni di penitenza, potesse essere seppellito in luogo sacro, supponendo che non fosse ricevuta in pratica la disposizione della Bolla che dice: *etiamsi extra locum conflictus sacramentis muniti decesserint.* Asseriva pure che in Francia tale disposizione della Bolla non è osservata, e citava il Card. Gousset, non che in generale i teologi francesi. Nulla di ciò si trova nell' ultima edizione di Roma. È ben vero che anche l' Alasia afferma non essere praticata universalmente quella prescrizione. (Vedi lo Scavini *de duello in notis* nota 5.) Occorrendo il caso, il Parroco dovrebbe consultare il Vescovo).

PUNTO II.

Della guerra.

149. Tre condizioni deve avere la guerra perchè sia giusta. 1.ª Che sia fatta coll'autorità del Principe supremo. 2.ª Al retto fine del bene comune. 3.ª Per causa giusta e grave. — È più probabile che i Sovrani non possano far guerra se non per qualche gius certo. In pratica i Principi cattolici non possono associarsi combattenti infedeli ed eretici. — Il soldato che è suddito, oppure assoldato prima della guerra, è obbligato a combattere anche nel dubbio che la guerra sia giusta. Il non suddito non può combattere in questo dubbio. Peccano i soldati i quali si danno alla fuga prima che sia perduta la speranza della vittoria. (V. Nota 55). — È lecito in guerra uccidere i nemici, prendere i loro beni, o danificarli dietro l'ordine del Principe se consti dell'ingiuria, e non vi sia eccesso nella compensazione. I beni immobili invasi in guerra spettano al Principe, i mobili ai rapitori, se non v'abbia altra consuetudine. In qualche raro caso è lecito il saccheggio. Coloro che sono fatti prigionieri, possono fuggire. — Non è lecito direttamente

Digitized by Google

uccidere gl'innocenti. Quando però non si possa altrimenti ottenere la vittoria, e gl'innocenti appartengono al popolo nemico, si possono prendere i loro beni. È lecito abbattere le chiese, se i nemici se ne servono per fortezza. I beni sacri rapiti, se rimangono, si devono restituire. È lecito servirsi d'insidie e stratagemmi; non però avvelenare i pozzi, o altre cose simili.

Nota 55 al n. 149.

Quando il soldato sia obbligato a rifiutarsi di combattere.

Sarà caso assai raro che i soldati sieno obbligati a rifiutarsi di combattere, esponendosi essi ad incorrere la fucilazione, per la ragione che sia ingiusta la guerra combattuta dal proprio Governo. Generalissimamente parlando, i soldati che sono costretti a combattere, sono incapaci a giudicare delle ragioni per cui una guerra possa essere evidentemente ingiusta: oltre le ragioni che appariscono a tutti, possono esservi altre delle quali non possano giudicare che i profondi diplomatici; sicchè generalissimamente può sempre rimanere un dubbio intorno alla ingiustizia della guerra, sebbene comunemente sia essa riguardata come ingiusta. Trattandosi frattanto di provocare contro di sè una condanna di morte, il soldato non sarebbe mai obbligato ad esporvisi se non quando evidentemente dovesse riconoscere che per isfuggirla avesse a far cosa vietatagli dalla legge naturale, e vietata a qualunque costo. Se poi questa teoria è vera, dovrebbe applicarsi ad una guerra qualunque, e combattuta contro qualunque Sovrano. Quindi per la pratica ne inferirei che il Confessore dovesse essere in questa materia assai riserbato, e generalmente non dovesse mettere in coscienza erronea i soldati costretti a combattere; nè anche qualora comunemente la guerra si riputasse ingiusta. E ciò per due motivi: primo, perchè il soldato non suole essere capace di giudicare dell'ingiustizia della guerra, come abbiamo detto: secondo, perchè il soldato non pensa che al proprio pericolo, nè discute sulla giustizia ed ingiustizia. Egli non sogna nemmeno di essere obbligato a farsi fucilare, quando la guerra sia ingiusta, e perciò trovasi in tutta buona fede; e qualora si levasse da questa buona fede, generalissimamente parlando, non si troverebbe in lui l'eroismo necessario ad incontrare il martirio per l'amore della virtù della giustizia violata in quella guerra nella quale si trovasse violentato a combattere; sicchè l'avviso sarebbe inutile da una parte, e dall'altra farebbe commettere un peccato di più, che sarebbe stato impedito dalla buona fede.

Digitized by Google

TRATTATO IX.

DEL SESTO PRECETTO DEL DECALOGO

PUNCTUM I.

De tactibus, aspectibus, et verbis turpibus.

150. In materia luxuriæ non datur parvitas materiæ; proinde levis attrectatio manus fœminæ, vel intorsio digiti cum delectatione carnali, mortale est, et tanto magis osculum, ut constat ex prop. 40 damnata ab Alexandro VII — (V. Nota 56.) — Est etiam mortalis tactus ob delectationem sensibilem, nempe si vir delectetur de tactu manus fœminæ tanquam de contactu panni serici, propter periculum incidendi in delectationem carnalem. Quæ delectatio si exurgat ex tactibus necessariis, ex gr. medici, spernenda est, dummodo non adsit consensus — (V. Nota 57.) — Extra matrimonium, sunt peccata mortalia omnes tactus, oscula, amplexus ob delectationem carnalem habiti, et habent eamdem speciem quam actus consummatus; proinde explicanda est qualitas personæ cum qua habentur. — Tactus verendorum proprii vel alieni corporis, et multo magis diversi sexus, nisi fiant ex necessitate, etiam secluso affectu venereo, sunt mortalia. Tactus proprii corporis si fiant ex levitate, vel curiositate, poterunt aliquando esse venialia; modo fiant obiter, sine mora, absque commotione spirituum, et secluso periculo delectationis et scandalo: tactus vero alieni corporis vix unquam excusari poterunt a mortali. Tactus brutorum, nisi fiant usque ad eorum pollutionem, non sunt mortalia. — Choreæ per se licent, et etiam pudici tactus iuxta morem patriæ: si tamen quis huiusmodi more abuteretur, adhibendo tactus impudicos, oscula morosa, vel furtiva, non posset excusari a mortali: quemadmodum si constaret de pravo affectu in simplicibus osculis et tactibus. Si tamen huiusmodi tactus non possent vitari absque infamia, non essent necessario impediendi a persona quæ ipsos pateretur.

Digitized by Google

151. Consulendum esset puellæ vi oppressæ clamare ut se liberaret a periculo consensus, etsi ex clamore ei immineret periculum infamiæ; nec videtur probabile eam posse quiescere, ut se liberet a morte aliter subeunda, propter maximum periculum consensus. — (V. Nota 58.) — Aspicere verenda diversi sexus difficulter excusatur a mortali, nisi forte aspectus fiat e loco valde longinquo, et ita obiter ut absit periculum delectationis. Neque excusandus esset a mortali vir aspiciens morose et delectabiliter pulchrum adolescentem nudum. — Simplex aspectus absque desiderio tactuum non inducit speciem personæ explicandam in confessione. Aspicere concubitum humanum, mortale est; brutorum, valde periculosum, nec permittendum nisi iis quibus spectat animalia coniungere, dummodo periculum consensus in delectatione non habeatur. — Aspicere brachia, crura, aut pectus mulieris non semper est per se mortale; at si aspectus est deliberatus, et diuturnus, et aspiciens valde est ad venerem proclivis, difficulter excusabitur a mortali: item qui morose aspicit faciem mulieris inordinate dilectæ. — Aspicere picturas inhonestas ex mera curiositate, excusatur a mortali, modo absit periculum delectationis, et aspectus non sit morosus. Pingentes et exponentes huiusmodi picturas, gravissime delinquunt peccato scandali.

152. Si verba obscœna sint nimis lasciva, vel proferantur cum audientium scandalo, quod facile adest in adolescentibus, seu cum delectatione earum rerum de quibus illa verba habentur, sunt peccata mortalia. (Nimis rigorose dicit Gousset, v. 1, n. 642: « non excusari a mortali » qui absque causa nominat pudenda alterius sexus ». Ipse enim excusat a mortali aliquando etiam aspicere illa depicta, quod sane maioris est periculi; et insuper experientia docet non incidere in delectationes venereas neque proferentes neque audientes talia verba, si simpliciter aut æstu iræ proferantur, ut communiter evenit. Proinde essent valde increpandi, sed non statim damnandi de peccato mortali, huiusmodi verba proferentes. Ipse Gousset numero sequenti refert S. Alphonsum dicentem: « dicteria turpia quæ proferuntur a messoribus, vindemiatoribus, mulionibus, et aliis operariis non sunt mortalia ». Excipe nisi sint nimis lasciva, ut dicit ibidem S. Doctor. Talia vero non sunt verba simplicia, simpliciter prolata). — Qui se iactat de peccato turpi, ordinarie peccat tripliciter: 1. quia gloriatur de re mala. 2. quia scandalum præbet. 3. quia se complacet de peccato commisso. (Il Confessore non è per questo obbligato a far conto

Digitized by Google

di questa triplice malizia nel suo giudizio; perchè i peccati davanti a Dio non sono quali vengono appresi dai teologi che li ponderano, ma quali vengono appresi dai peccatori che li commettono generalmente con pochissima considerazione. Inoltre, come vedremo parlando dell' integrità della Confessione, soli i teologi sono obbligati a confessarsi teologicamente; nè il Confessore deve impegnarsi che i peccatori si confessino con maggior precisione che non porti la loro capacità.) — Est grave periculum in diuturno colloquio cum puella inordinate dilecta. — Audientes turpia, vel turpes comœdias ob curiositatem tantum, et vanum solatium, absque periculo delectationis, poterunt excusari a mortali. Numquam fere excusabuntur adolescentes, et alii parum timoratæ conscientiæ; nunquam Clerici et Religiosi; nunquam qui cooperantur plausu vel pecunia, quique non impediunt cum possint impedire; nunquam qui repræsentant. Gravissime item peccant qui libros inhonestos evulgant.

Nota 58 *ad n.* 150.

Super quæstionem de parvitate materiæ in re venerea.

Est in primis absolute improbanda et damnanda propositio iam damnata ab Alexandro VII, sub num. 40. « Est probabilis opinio, » quæ dicit esse tantum veniale osculum habitum ob delectatio- » nem carnalem et sensualem, quæ ex osculo oritur, secluso pe- » riculo consensus ulterioris, et pollutionis ». Etenim præter auctoritatem Ecclesiæ quæ sola sufficit cuilibet Theologo catholico, etsi nulla evidens ratio damnationis appareret, clara nimis ratio suadet, osculum habitum supra dicta intentione esse grave peccatum.

Non potest insuper satis laudari Decretum P. Claudii Aquaviva Præpositi Generalis Soc. Jesu præcipientis in virtute S. Obedientiæ, et sub pœna excommunicationis: « Ne ullus e Societate » publice aut privatim, non modo ut veram vel probabilem, sed » nec ut tolerabilem quidem doctrinam ulla ratione doceat, aut » sibi placere significet, aut secundum illam consilium cuiquam det; » scilicet in re venerea exiguam aliquam delectationem deliberate » quæsitam, propter levitatem materiæ excusari a peccato mortali ». Quod Decretum confirmatum fuit a Congregatione IX Generali.

Fatendum pariter est, rigorem hac in materia esse maxime salutarem et necessarium, ne homines se dent præcipites in peccata certo gravia, et innumerabilia, ut docet perpetua et quotidiana experientia.

Digitized by Google

Cæterum observandum est hucusque non posse evidenter demonstrari quod absolute non detur hæc parvitas materiæ: hinc pluribus theologis illam dari visum est; nec Ecclesia contrariam sententiam aliqua definitione sancivit. Negari interim non potest, plures reperiri homines qui aliquando levissime se complacent de tactu manus fœminæ, brachii etc. etsi cum aliqua delectatione carnali hoc faciant. Qui homines persuasum habent, has complacentias levissima esse peccata, et paradoxam reputarent contrariam sententiam, quam, nisi doceantur, neque suspicantur a theologis communiter amplecti.

Observandum insuper est, Revisores Romanos Societatis respondisse ad Provinciam Gallo-Belgicam nomine P. Generalis sub die 15 Januarii anni 1659 non esse denegandam absolutionem illi qui contrariam sententiam tenet nec vult dimittere, se accusans tamquam de veniali de modica delectatione venerea, ut refert Viva in Prop. 40 damn. ab Alex. VII.

Hisce adnotatis, videndum est quomodo se gerere debeat in praxi Confessarius cum reperit pœnitentes, qui se accusant de levibus tactibus super fœminas habitis cum aliquantula modica delectatione carnali, quique, ex modo quo se accusant, videntur certo credere, huiusmodi peccata esse levia; neque rationabilis appareat spes velle eos mutare sententiam, nec morem obrumpere.

Sic posita facti specie, non erit in primis dubitandum, tales pœnitentes esse posse in bona fide: siquidem nonne homines vulgares poterunt absque culpa sententiam amplecti, quam plures theologi amplectuntur, nec adhuc damnavit Ecclesia? Si theologi absque culpa docere potuerunt dari parvitatem materiæ in re venerea, non poterunt idispum credere absque culpa homines illi, a quibus certo exigi non potest tanta scientia quanta jure meritoque exigi debet a theologis? Absque dubio gravius esset peccatum docere errorem quam simpliciter errorem credere; nam qui docet, non tantum credit, sed insuper et alios in errorem trahit. Dicendum igitur foret, theologos illos peccavisse graviter illam sententiam docendo, et cum se ante mortem non retractaverint, damnationem incurrisse; quod nemo asserere auderet. Ast si, ut æquitas vult, theologis indulgentiam dabimus gratia bonæ fidei pro doctrina tradita; eo magis gratia bonæ fidei indulgendum erit vulgaribus hominibus, pro eadem doctrina ab ipsis credita. Neque hi magis rei habendi forent eo quod non solum doctrinam illam crediderint, ut theologi, sed insuper in praxim redegerint: siqui-

Digitized by Google

dem gravius peccatum est falsam doctrinam asserere, quam sit operari iuxta illam. Omnes enim absque dubio gravius peccatum agnoscunt docere licitum furtum, adulterium, etc. quam reapse furari, mœchari etc.

Cum igitur huiusmodi pœnitentes in bona fide versari putandum sit, et proinde non peccare mortaliter, etiamsi parvitas materiæ in re venerea admittenda minime foret; cumque supponi non possit quod velint mutare sententiam, etsi contrarium decerentur; loco enim paradoxi, ut diximus, ipsi haberent, levem tactum manus fœminæ cum modica delectatione esse peccatum mortale; cum insuper prævideatur eos iterum lapsuros in easdem culpas post admonitionem, prudentia christiana suggerere debet Confessario, ut abstineat a docendo huiusmodi pœnitentes reos esse peccati mortalis: etenim ita docendo peccata non impediret, sed graviora redderet.

Cum res ita se habeat, sunt equidem huiusmodi homine acribus verbis increpandi ut in posterum se abstineant ab illis, etsi modicis, delectationibus; quia etiam admissa parvitate materiæ in re venerea, inducunt periculum labendi in ulteriora, et certo gravia peccata: attamen non essent indiscriminatim increpandi de peccato mortali, ne morem huiusmodi interim non abrumpentes, peccarent reapse mortaliter, ob erroneam conscientiam. Dixi *indiscriminatim*; si enim aliquos reperirem, quos dignoscerem paratos ad abstinendum, quando scirent ea peccata iudicari gravia, tunc illos quidem admonerem, generaliter docere theologos ne in modicis quidem carnalibus delectationibus parvitatem materiæ esse admittendam.

Nota 57 ad n. 150.

An detur parvitas materiæ in delectatione non venerea, sed simpliciter sensibili.

S. Alphonsus negat dari parvitatem materiæ etiam in delectatione sensibili: attamen fatendum est plures auctores contrariam tenere sententiam. Audiatur Billuart: « Non peccat nisi venialiter » qui aspicit pulchram mulierem, aut tangit eius manum seu faciem, præcise propter delectationem mere organicam, seu sensualem, consistentem in quadam conformitate rei visæ, vel tactæ » cum organo visus, vel tactus; ita ut non sit aliud quam delectatio de re pulchra quæ videtur, aut de re blanda, molli, tenera » quæ tangitur, absque alia cuiuscumque rei turpis delectatione ».

Digitized by Google

(Theol. Mor. lib. III. n. 415); quam sententiam iudicat probabiliorem E.mus Gousset (Vol. 1 n. 633).

Hinc Confessarius absolute non arguet de mortali eos qui ista agunt. Siquidem etiamsi huiusmodi res sint valde periculosæ, et in pluribus causæ certissimæ peccati mortalis, quia facillime inde oritur carnalis delectatio, et hæc peragentes proruunt in delectationes venereas et pollutiones; attamen reperiuntur viri non ita sensibiles, qui obiter et transeunter hæc peragentes, tantum periculum generaliter non patiuntur. Quapropter Confessarius in praxi iudicium proferet iuxta effectus qui producuntur ab illis actibus, et proinde arguens pœnitentes, qui de his se accusant, ipsis indiscriminatim non dicat peccare mortaliter: eveniet enim quod plurimi non se contineant, et iterum eadem peragendo peccent gravius quam peccavissent. Certum est homines parum moratos ne suspicari quidem huiusmodi actus peractos absque intentione venerea, esse peccata gravia; et cum huiusmodi conscientia ipsi agant, certum est eos non peccare nisi venialiter.

Magni ponderis est auctoritas S. Alphonsi; ast plurimorum Doctorum auctoritas, qui contrarium tenent, non est spernenda. Neque abs re erit hic referre pro praxi ea quæ exponit E.mus Gousset insignium theologorum auctoritate suffultus.

« Aspectus, oscula, amplexus, tactus in partibus honestis ob » solam delectationem organicam, sensibilem, seu naturalem non » sunt mortalia sed periculosa magis minusve pro circumstantiis. » Hinc nemo peccati mortalis damnat nutrices aut ancillas quæ » delectationis sensibilis, aut naturalis causa, reiecta intentione » turpi, tangunt, osculantur molles infantium carnes ».

» Diximus autem *periculosa*; nam, ut nemo non sentit, fa» cilis est a delectatione naturali ad veneream transitus, propter » affinitatem utriusque delectationis. Aspectus, oscula, tactus, am» plexus in partibus honestis habita ex levitate, joco, curiositate » non excedunt peccatum veniale, si aliunde absit affectus libidi» nis. Hinc venialiter tantum peccat vir qui huiusmodi causa o» sculatur fœminam in facie, aut faciem eius manu tangit, ma» num comprimit, digitos aut brachia contorquet et similia. Ita » et de fœmina respectu viri (Vol. 1 n. 636).

» Excusantur a mortali qui aspiciunt infantes nudos etiam » alterius sexus: sic non peccant mortaliter ancillæ, quæ non alia » quam curiositatis aut levitatis causa, partes infantium genitales » inspiciunt vel etiam manu tangunt. Imo non peccant, si id pro-

Digitized by Google

» pter aliquam necessitatem faciunt, secluso quolibet affectu libi-
» dinoso ». (n. 638). « Secluso affectu libidinis, sponso licet spon-
» sam osculari, aut honeste tangere ad fovendum mutuum amo-
» rem in ordine ad matrimonium, (n. 641) et citat Billuart.

Audiatur etiam Gury. « Veniale non excedit, *per se* loquen-
» do, tangere leviter et absque mora digitos, manus, vultum per-
» sonæ diversi sexus, secluso pravo fine, atque omni affectu et
» periculo libidinis, si hæc, v. gr., ex mera levitate fiant, nec
» periculum speciale ratione propriæ vel alterius fragilitatis ad-
» nexum habeant » (T. 1 n. 416).

Hæc vero non equidem exponuntur ut Confessarius indulgeat in hac materia tam lubrica cum suis pœnitentibus; indulgentia enim hisce in rebus certa occasio est ruinæ spiritualis, ut experientia docet; sed ut aliquando, cum necessitas urgeat aliquem absolvendi, sciat Confessarius quousque processerint graves theologi, et ipse propter necessitatem procedere possit. Insuper hæc notavimus, ne absolute de peccato mortali aliquem damnet, vel in conscientia peccati mortalis aliquem ponat, quando mortale peccatum non adest certo; quod semper diligenter vitandum esse nimis clare patet.

Nota 58 *ad n.* 151.

An mulier oppressa nunquam possit quiescere?

Etsi a doctrina D. Auctoris generaliter non sit recedendum; attamen non abs re erit audire Cornelium a Lapide de Susanna loquentem. « Potuisset, ait, in tanto periculo infamiæ et mortis
» negative se habere, ac permittere in se eorum libidinem, modo
» interno actu in eam non consensisset, sed eam detestata et exe-
» crata fuisset..... Itaque non tenebatur ipsa exclamare, uti docet
» Dom. Soto, et Navarrus » (In Daniel. cap. 13, v. 23). Forsitan in aliquo casu extraordinariæ violentiæ ex una parte, et extraordinariæ timiditatis ex altera; insuper cum horror peccati consensum excluderet, ut aliquando evenire mihi compertum est, posset Confessarius compati puellæ vi oppressæ, ne eam absolute damnaret peccati mortalis, si ipsa in lucta tandem quiesceret, ut dicit a Lapide. Olim puella sexdecim annorum coacta habitare sola domi cum patruo, parentibus orbata, violentias teterrimas patiebatur: flebat, luctabatur quidem; sed minis exterrita, et crudelibus percussionibus fracta dum clamores emitteret, summo horrore perculsa, tandem quiescebat, ut martyr in equuleo. Ipsa ne mortali-

Digitized by Google

ter delinquebat? Tam durum verbum nollem audire. Confessarius quidem puellam coegit ad rem totam manifestandam piæ matronæ, quæ prudenter agens cum Parocho, illam ab eo dæmone liberavit. Interim nimis afflictam solabatur, reficiebatque sacramento Corporis Christi, absque ullo errandi timore. (Vedi il Gury T. 1, n. 390 colla Nota del Ballerini, ov'è citato il Taverna, il quale dice, che questa dottrina è difesa da più di 50 Autori, tra i quali sono S. Antonino, il Toledo, il Lessio, il Reginaldo ecc.)

PUNCTUM II.

De actibus turpibus consummatis naturalibus.

153. Hi actus sunt *Fornicatio*, idest coitus inter solutos ex mutuo consensu: *Concubinatus*, idest continuata fornicatio habita uxorio modo in eadem vel alia domo: *Stuprum*, seu defloratio virginis ipsa invita: *Raptus*, seu abductio fœminæ vel masculi libidinis causa ipsis invitis, vel invitis his quibus subsunt: *Adulterium*, quod est copula habita cum persona coniugata: *Incestus*, seu congressus cum persona consanguinea, vel affine: *Sacrilegium*, quod est peccatum cum persona sacra, et etiam quælibet violatio sacrorum per actum venereum.

154. Probabilius non essent permittendæ meretrices: quod si in magnis urbibus permitti possent, nunquam in parvis, et oppidis. — Satis probabile est fornicationem sponsorum diversam non induere speciem peccati. — Violationem virginis consentientis communius negant esse speciale peccatum, nisi ratione dedecoris familiæ, rixarum etc. — Etiamsi maritus consentiat, mulier quæ peccat fit rea adulterii, ut constat ex propositione damnata ab Innoc. X, n. 50. Item vir qui sodomitice cognoscit uxorem; quod explicandum esset in confessione. — Probabilius non differt specie incestus cum consanguinea ab incestu cum affine. Omnes porro incestus inter affines sunt eiusdem speciei; si excipias inter privignum et novercam, socrum et nurum. — Incestus cum consanguineis in primo grado lineæ rectæ certe mutat speciem: incertum autem est an in aliis gradibus. Incestus inter cognatos spirituales et legales mutat speciem. Communiter dicunt mutare speciem etiam in primo gradu lineæ transversæ, scilicet inter fratrem et sororem. — Cognati, obtenta, et executioni mandata dispensatione ad matrimonium contrahendum, non fiunt, iuxta communiorem sententiam, rei incestus si inter se peccent.

155. Si quis peccat habens votum castitatis, vel peccet cum

Digitized by Google

illud habente, committit sacrilegium circa personam. Sacerdos peccans cum alia persona sacra, duplex committit sacrilegium. Religiosus qui habet votum solemne, non committit ex hoc aliud sacrilegium; æquiparatur enim Sacerdoti. Sacerdos inducens laicum ad peccatum ex affectu venereo, peccat peccato sacrilegii; secus, si alio fine. — Est sacrilegium copula habita in loco sacro, ex. gr. cœmeterio, et probabilius etiamsi foret occulta et maritalis; excipe si coniuges deberent in loco sacro ad longum tempus consistere, puta per mensem, aut viginti dies. Alii actus impudici, tactus, aspectus, etc. in ecclesia habiti, probabilius sunt sacrilegia; non vero malæ cogitationes, nisi forent desideria de peccando exterius in loco sacro. — Circa res committit sacrilegium qui abutitur rebus sacris ad turpia. Idem dic de Sacerdote qui turpiter peccat indutus ad celebrandam Missam, gestando Eucharistiam, paulo post Communionem, ex. gr. infra mediam horam.

PUNCTUM III.

De actibus turpibus consummatis contra naturam.

156. Hi sunt: *Sodomia perfecta*, quæ est concubitus ad indebitum sexum: *Sodomia imperfecta*, idest concubitus ad indebitum vas alterius sexus: *Bestialitas*, idest coitus cum bestia, et etiam cum dæmone: *Pollutio*, idest effusio seminis sine congressu. — In quacumque parte corporis fiat congressus viri cum viro, et fœminæ cum fœmina, est sodomia perfecta, neque oportet explicare an fuerit intra vel extra vas præposterum. Attamen ad incurrendam reservationem casus, necesse est ut fuerit intra vas. Explicandum autem est an quis fuerit agens vel patiens, an congressus fuerit per vim, an cum coniugata etc. (Gury dicit, probabilius non esse declarandum quis fuerit agens vel patiens; ideoque in praxi non esset hoc inquirendum, cum omnes interrogationes non necessariæ hac in materia sint omnino omittendæ, ut postea dicemus de integritate confessionis loquentes — T. 1 n. 434 Nota). — Coitus viri cum muliere in vaso præpostero est sodomia imperfecta specie diversa. Si quis se pollueret inter brachia vel crura mulieris committeret duo peccata, unum fornicationis inchoatæ, et alterum contra naturam. Probabilius non est speciei diversæ pollutio in ore; quæ si evenerit in ore maris est sodomia, si vero in ore fœminæ, est fornicatio inchoata, et peccatum contra naturam.

157. Coitus cum fœmina mortua, est pollutio, et fornicatio

Digitized by Google

affectiva. Pollutio habita tangendo puerum vel mulierem dormientem, absque coniunctione corporum, est simplex pollutio. Qui polluitur alienis tactibus, dupliciter peccat; cooperatur enim etiam alieno peccato: non tenetur autem explicare an tactibus mulieris, vel maris, nisi haberent votum castitatis, vel essent coniugati etc. quæ forent explicanda. — Antiquæ pœnæ sodomicæ erant mors et combustio: contra Clericos vero et Religiosos privatio officiorum, beneficiorum, et privilegii clericalis post sententiam: quas pœnas probabilius incurrunt etsi forent patientes; sed requiritur sodomia perfecta. — In bestialitate non est exprimendum an fuerit mas, vel fœmella. Si fuerit cum dæmone, est peccatum etiam contra religionem, et induit speciem personæ quam repræsentat, et speciem actus turpis, ex. gr. fornicationis, quam quis exercet.

158. Pollutio est peccatum gravius fornicatione. Induit malitiam sacrilegii, si fiat ab habente votum castitatis; adulterii, si a coniugato; item fornicationis, vel sodomiæ, si quis eo actu delectetur quasi de coitu mulieris, vel pueri. — Distillatio numquam potest procurari; potest vero permitti, si fiat absque sensu venereo, et commotione spirituum. — Semen certe corruptum licet expellere medicinis; numquam tamen tactibus, vel medicinis excitantibus sensum venereum. — Communiter dicunt auctores non esse obligationem impediendi, seu cohibendi pollutionem incœptam in somno, quæ prosequitur in vigilia: sufficit se munire oratione. Si quis delectaretur in semiplena vigilia, peccaret venialiter.

159. Sub gravi vitandæ sunt causæ graviter influentes in pollutionem, ut tactus et aspectus impudici, colloquia diuturna cum puellis inordinate dilectis, et aliæ actiones, quæ etiamsi non forent graviter per se illicitæ, tamen sunt tales respectu illius qui solet habitis pollutionibus consentire; illæ enim quoad ipsum forent occasiones proximæ peccati. — Si causæ leviter influant, et sint leviter culpabiles in materia luxuriæ, non sunt vitandæ sub gravi, etsi pollutio prævideatur. Valde tamen probabiliter aliqui docent, sub gravi teneri aliquem abstinere ab actionibus non graviter influentibus, si in illis frequenter pollutionem patiatur; excipe actiones quæ levissime influunt quas vitare foret pene impossibile. Inter actiones vero non graviter illicitas S. Doctor adnumerat curiosam lectionem turpium, aspectum picturæ inhonestæ, et coitum animalium. (Quoad hunc et seq. num. vid. Gury T. I n. 412 et 429 in Notis).

160. Etiamsi causæ graviter influant in pollutione, excusatur quis a peccato si eas ponat ex causa necessaria vel utili, quamvis

Digitized by Google

ipsa pollutio sequatur: ex. gr. audire confessiones mulierum, vel iis mederi. Si tamen homo aliquoties in pollutionem consentit, tunc tenetur abstinere ab illis actionibus si potest absque gravi damno. Tenetur etiam suum munus relinquere, ex. gr. chirurgi, si semper aut fere semper consentit, ita ut spes emendationis non effulgeat. — Qui patiuntur magnum pruritum in verendis, possunt iuxta non paucos doctores illum tactibus abigere, etsi sequatur pollutio. Hic tamen pruritus facile non excusat quasdam puellas, in quibus oritur a malis cogitationibus, vel a pravo habitu se tangendi. — Licet equitare recreationis gratia, decumbere in aliquo situ ad commodius quiescendum, moderate sumere cibos calidos, honestas ducere choreas, etsi prævideatur pollutio.

Nota 59.

De rigore necessario a Confessariis adhibendo, ut immunes servent animas pœnitentium a peccatis turpibus.

Cum homines sint proclives in venerem, docet experientia etiam causas leviter influentes eos trahere ad plura et multiplicia peccata mortalia; et Confessarios hac in materia indulgentes magnam animabus afferre perniciem. Quapropter toties quoties rigor potest adhiberi, est adhibendus.

Dixi: *toties quoties potest adhiberi;* nam cum accedunt pœnitentes qui præcipites in peccata ruunt, pluribus ab annis male habituati, si ab ipsis exigatur maxima accuratio in vitandis omnibus occasionibus non graviter influentibus, denegando ipsis absolutionem si secus fecerint, tunc vel monita spernentes, vel emendationem desperantes recedunt, et in cœno peccatorum profundius labuntur. Proinde ab his pœnitentibus non est exigendum nisi id quod exigi debet ex communi doctorum sententia; et interim iis permitti necesse est quod frustra prohiberetur; vel cuius negatio eos arceret a confessione. Hoc modo facilius Confessarius eos trahet ad conversionem; præsertim si obstinuerit quod sæpe sæpius, quantum fieri poterit, ab ipsum redeant. Cum autem viderit eos melius dispositos, et sensum timoris Domini intimius percipere, sensim ab eis ulteriora exiget quæ facilius tunc poterit obtinere.

Cum vero agitur de pœnitentibus bonæ vitæ, et maxime si vitam spiritualem ducant, eos omni nisu avertet a qualibet indulgentia in hac materia tam lubrica, per quam si quis confidenter incedit utique inclamandum est: *qui stat, videat ne cadat.* Proinde

Digitized by Google

Confessarius eos deterreat ab omni aspectu, lectione, conversatione, spectaculis, choreis, etc. etsi non graviter periculosis. Videbit in praxi necessitatem huiusmodi rigoris, ut in casta vita perseverent.

Insuper maiori rigore uti debebit quoad animas, quæ vitam prorsus spiritualem aggrediuntur, ut sunt iuvenes utriusque sexus qui se Deo dicare volunt se recipiendo in sacras Congregationes, vel etiam remanentes in sæculo suis in familiis; præcipue vero iuvenes qui sacerdotio initiari exoptant. Hi nisi vitam prorsus angelicam in adolescentia et deinceps peregerint, nimis periculose sacros Ordines suscipient: ut autem vitam prorsus angelicam ducant, necesse est ut ab omnibus se abstineant, quæ aliquomodo passionem sensus fovere possint. Iuvenes etiam utriusque sexus qui sacras Congregationes ingrediuntur, etsi in iisdem votum perpetuæ castitatis non emittant, paulo minus ac sacerdotes integerrima castitate egent; et etiam illi qui in sæculo permanent multis occasionibus labendi obnoxii, valde caute incedere debent, præsertim puellæ, ut Deo perpetuum præstent famulatum in omnibus operibus religionis et pietatis. Experientia docet, iuvenes et puellas Deo devotas, nisi pericula etiam remota, quoad fieri potest, effugiant, in bono castimoniæ proposito non perseverare, et etiam levibus in occasionibus, in quibus voluntarie versantur, aliquando graviter labi. Hi omnes muniri debent frequentissima sacræ Eucharistiæ perceptione, ad quam non satis parati iudicabuntur, nisi studeant immaculatam vitam ducere ab omnibus sordibus, et sordium periculis. Ab ipsis igitur exigi debet ut se abstineant a visu moroso cuiuscumque pulchritudinis, gratiarum, aliarumque illecebrarum humanarum creaturarum, et ab omnibus affectionibus quæ possunt oriri ab huiusmodi vanitatibus, etsi nil sordidum in ipsis patiantur. Si secus fiat, passio sensim sine sensu eorum corda permeando, ipsos a vera pietate avertet, et frigescente caritate, in gravia etiam peccata ipsi labentur.

Hoc adhibito salutari rigore, Confessarius eos liberabit a multis tentationibus, ipsique vitam magis tranquillam ducent, et etiam remanentes in sæculo, angelicæ conversationis exempla dabunt, sanctificationem assequentur, et aliorum quoque saluti prospicient.

Sacerdotes qui muneri audiendi confessiones sedulo incumbunt, non poterunt dubitare de veritate sententiæ S. Remigii dicentis, omnia alia vitia simul sumpta non coniicere in damnationem tot christianos quot coniicit sola luxuria: proinde vel maxime adlaborabunt ut castos eos servent. Insuper cum experientia doceat, eos

Digitized by Google

tantummodo, generatim loquendo, magno inservire Ecclesiæ bono, qui perfectam castitatem profitentur; ex his enim omnes Sacerdotes, et Religiosi; ex his enim omnes puellæ, quæ sacras Congregationes ingrediuntur; ex his pii laici, qui maxime promovendis bonis operibus incumbunt; Confessarii zelo religionis instructi magnam diligentiam adhibebunt, ut iuvenes utriusque sexus, qui pietatem colunt et morigeram vitam ducunt, bonum perfectæ castitatis doceant, eosque, si pronos inveniant, ad perfectam castitatem servandam adhortentur. Hi quidem facilius perfectionem christianam assequentur, et bono religionis vel maxime inservient. Quod tamen Confessarii non præstabunt, nisi omnibus præiudiciis prorsus ablegatis, quæ contra hanc virtutem vulgo obtinuerunt, zelum prospexerint quo Sancti Ecclesiæ Patres ad perfectam castitatem extollendam usi sunt, ita ut pene omnes ad hoc ediderint libros; et insuper, nisi ipsi Confessarii hanc virtutem magno amore prosequantur, et vitam prorsus angelicam ducere adnitantur. Caro carnem gignit; spiritus spiritum; angeli non nisi ab angelis procreabuntur.

Or poichè questa è cosa di somma importanza per la gloria di Dio e per la santificazione delle anime; e poichè anche da certi Confessori si hanno dannosissimi pregiudizii in tale materia, voglio riprodurre una *Lettera* che io pubblicava altra volta *sul Celibato.*

Lettera sul Celibato.

Carissimo amico,

« Vi peritate adunque di farvi apostolo della più bella, della più splendida fra le cristiane virtù qual è la santa verginità, e in genere la castità perfetta? E vi pare altresì veder buone ragioni per dire che forse sia bene lasciare che ognuno l'abbracci o no, come più gli piace, specialmente in questi tempi poco propizii, anzi nemici di ogni cosa buona e di ogni pio divisamento? Se ho da dirvi il vero, ne sono alquanto sorpreso; perchè la vostra dubbiezza, e tanto più lo studio di giustificarla, mi paiono cose dissonanti dal vostro consueto buon senno.

» E appunto questo mi fa sperare che debba bastare una letterina a raddrizzarvi in capo una qualche idea, perdonate, un po' storta.

» Che la santa verginità e il celibato sieno virtù assai lodevoli e da preferirsi al matrimonio, voi lo sapete, è verità, della quale nessun cattolico può dubitare, avendo definito il Concilio di Trento:

Digitized by Google

Se alcuno dirà che lo stato coniugale debba anteporsi allo stato di verginità o di celibato, e non esser cosa più buona e più felice restarsi in verginità o in celibato che congiungersi in matrimonio; sia scomunicato. Dobbiamo dunque, come cattolici, concordare insieme nel riconoscere questo dogma di fede, e crederlo come tutti gli altri che c' insegna la Chiesa.

» Similmente non v' ha questione che la castità perfetta sia un consiglio evangelico messo in pratica da una infinità di Santi; si direbbe anzi da tutti i Santi, che per le eroiche loro virtù meritarono l' onore degli altari; mentre che non si saprebbe che (tolti i martiri) sieno Santi, canonizzati, i quali non abbiano coltivato questa virtù nello stato o verginale o vedovile.

» Sopra ciò, e sopra tutte le altre cose che si potrebbero dire in lode della perfetta castità non fa bisogno fermarsi, chè andiamo di perfetto accordo. La quistione sta nel vedere se sia opportuno consigliare altrui, specialmente alla gioventù, lo stato di continenza. A voi parrebbe cosa migliore lasciar che ciascuno segua la propria inclinazione; e ciò per varie ragioni che giudicate buone. Or via toccheremo dopo le vostre ragioni: vedete adesso s' io so provarvi, come si direbbe *a priori*, che voi vi apponete male.

» Se questo consiglio non è da suggerirsi, perchè è suggerito dal S. Vangelo? E perchè S. Paolo lo suggeriva così generalmente che, se la cosa fosse stata possibile, avrebbe desiderato che questo consiglio fosse preso da tutti i cristiani: *volo enim vos omnes esse sicut me ipsum?* (1 Corint. 7, v. 7). *Voi tutti, voi tutti* vorrei che foste continenti, com' io lo sono, *voi tutti*, cristiani di Corinto: questi poi non differenziavano dai cristiani di tutto il mondo,

» E perchè promoveva la pratica della castità perfetta con tanto zelo da essere questo, se non causa, concausa almeno del suo martirio, come leggete voi pure nella Storia ecclesiastica?

» E perchè gli immediati Successori dei Santi Apostoli, e poi tutti i Padri e Dottori della Chiesa ne furono tanto caldi predicatori, e tutti i più cospicui tra loro scrissero intieri libri per esortare i fedeli ad abbracciare così esimia virtù? Vedete S. Cipriano, S. Gregorio Nazianzeno, S. Atanasio, S. Giovanni Grisostomo, S. Ambrogio, S. Gerolamo, S. Agostino; potreste desiderare più ardenti e più valevoli esortatori per infiammare il popolo cristiano dell' amore di questa virtù? Eppure viveano a tempi ne' quali si sarebbe detta soverchia ogni esortazione, mentre che, come vedete dalla storia, per questa virtù era nei fedeli un vero entusiasmo.

Digitized by Google

In fatti quando voi leggete che nella sola Oxirinca, città non delle maggiori dell'Egitto, erano ventimila vergini e diecimila monaci, voi tosto argomentate in qual numero dovevano essere in tutto il mondo cristiano i cultori della casta vita. Ciò non ostante i Santi Padri non credevano cosa inopportuna colla loro predicazione e co' loro libri accrescere viemmaggiormente quel sacro ardore che or ci parrebbe di già eccessivo per se medesimo.

» Or dunque credeva il divino Autore dell'Evangelio, credeva S. Paolo, credevano gli uomini apostolici, credevano i Padri e Dottori della Chiesa che la perfetta castità fosse da consigliarsi così calorosamente; e voi frattanto vi mostrerete peritoso, e inclinato anzi a credere che sia miglior cosa non far parola di ciò, nè suggerire il santo consiglio a nessuno?

» Avete voi mai posto mente alla guerra che a questa virtù fanno i mondani? Non v'ha male che non ne dicano, e non ne stampino. E potrà mai esser bene che mentre la virtù più bella e più splendida è così generalmente e impunemente calunniata, e mentre le è concitata contro l'avversione e il dileggio, coloro che ne conoscono i divini pregi, e conoscono l'ingiustizia delle imputazioni che le son fatte, si rimangano in silenzio, non si levi in sua difesa una voce, si guardi ciascuno dall'additarne lo splendore e il merito, e di suggerirne la pratica alla gioventù? E vi parrebbe questa buona prudenza? O potete ancor dubitare del vostro torto?

» Veniamo adesso alle ragioni da voi riputate buone, le quali per altro essendo in opposizione con una verità manifesta, non possono essere per ciò stesso se non cattive, cioè sofistiche e false.

» A voi fa gran peso la difficoltà di conservare intemerata questa virtù; e pare che sarebbe a dire essere voi nel numero di coloro che giudicano la continenza una virtù riserbata a poche anime privilegiate, cui perciò all'infuori di queste niuna possa aspirare senza colpa di presunzione, senza manifesto pericolo di rovina.

» Ma io osservo essere questa una fina arte del demonio, della quale ogni volta che gli convenga si serve il mondo. Non sapendo nè anche il demonio come nascondere e celare le doti sovrumane della santa castità, la fa parere talora virtù sì alta e così eccedente le forze dell'umana debolezza che non possano aspirarvi se non gl'incauti e presuntuosi: e il mondo pure suo nemico giurato, colla stessa buona fede del demonio, a sua somiglianza si mostra

Digitized by Google

talvolta ammirato della sublimità di questa virtù, purchè tuttavia rimangano dissuasi gli uomini dall' abbracciarla. Nulla importa al demonio e nulla al mondo che i cristiani abbiano in astratto grande stima della continenza, come l' avevano i gentili che facevano le maraviglie di quelle loro Vestali, purchè in realtà fosse sbandita dal cristianesimo, purchè fosse vietata in pratica, com' era vietata per legge presso quegli antichi.

» E fa veramente sorpresa il vedere uomini intelligenti, come voi siete, compresi cotanto all' anima da questo pregiudizio di una difficoltà quasi insuperabile, che parlano della vita casta come di un dono di Dio da mettersi a paro, o poco meno, coi doni di parlar lingue ignote, e di dare la vista a' ciechi nati.

» Intendiamoci, caro amico: se a voi sembra essere difficilissima la pratica della castità perfetta all' umana debolezza abbandonata a sè medesima, siamo di perfetto accordo, e se voi dite difficilissima, io aggiungo, impossibile. Ma qui non parlasi del potere ch' abbia la debolezza umana lasciata a sè; qui si parla del potere che ha in essa la grazia onnipotente di Dio: or vedete disparatissimo caso! E non me la passereste buona, se io vi dicessi che la grazia onnipotente di Dio rende facile all' umana debolezza ciò che senza lei sarebbe difficilissimo ed impossibile? Ebbene, non solo io, ma voi pure con meco, insieme a tutti i cattolici diciamo che una vita perfettamente casta non puossi menare in terra senza l' aiuto di quella grazia, che Dio dà abbondante a chi la chiede, e vive cauto per conservarsela.

» Sventata la difficoltà dell' umana debolezza, vi prego ad osservare se sieno pochi e rari al mondo coloro che nel fatto sono obbligati a vivere in perfetta continenza. Voi forse mi direte che questa è virtù libera, che nessuno è obbligato a praticarla, tolti quelli i quali per averne fatto voto speciale, o per legge ecclesiastica, alla quale volontariamente si sono sottomessi, abbiano rinunziato allo stato di matrimonio; e dite ottimamente standovi nella sfera dell' astratto; ma se discendete sul terreno della realtà, voi dite molto male. Ne dubitereste? Or via, annunziate a tutti i giovinetti dopo i quattordici anni, a tutte le fanciulle dopo i dodici, che esse sono libere a maritarsi: non li farete ridere? I giovani dovranno aspettare, generalmente parlando, i venticinque anni, molti i trenta e anche più; le fanciulle i diciotto, i venti ecc. E annunziate pure che sono liberi a maritarsi a tutti i centinaia di mila che sono addetti alla milizia, a tutti gli storpii e infermi

Digitized by Google

della persona, a tutti gli spiantati incapaci a guadagnarsi un tozzo di pane per isfamarsi, a tutte le fanciulle deformi, malaticcie, senza alcuna utile abilità, senza un soldo di dote; dite loro che tutti sono liberi e libere a maritarsi; molti ne rideranno al paro dei giovinetti, e non pochi se ne mostreranno stizziti quasi di un insulto o dileggio. Nella sfera delle astrazioni sono tutti gente che si può maritare; ma sul terreno della realtà son tutti gente che deve osservare continenza perfetta, niente meno che sotto pena di peccato mortale; perchè non avendo essi possibilità od occasione di matrimonio, devono rimanersi in istato celibe, e violando la castità anche col solo pensiero, commetterebbero colpa grave, come c' insegna la morale cristiana più elementare.

» Avreste mica la curiosità di sapere quanti siano nella Provincia di Genova coloro che in astratto si possono maritare, e in realtà devono rimanersi in celibato? Eccone qua la statistica del 31 dicembre 1857. — La popolazione totale è di 313,402 individui: tra questi i coniugi sono 103,962, i celibi e i vedovi 210,610, cioè più di due terzi. È vero che da questi sono da dedursi quelli che sono sotto la pubertà; ma si capisce che il numero dei fanciulli sotto la pubertà non arriva a un terzo della popolazione totale; ed ancorchè vi arrivasse, più della metà degli abili al matrimonio resterebbero nel fatto obbligati alla continenza. Ed è notevole che anche molti dei maritati accrescono questo numero; cioè tutti quelli che per necessità di famiglia, per infermità, per sevizie e disordini del consorte, vivono separati; e questi non temo errare, se dico che oggigiorno son molti. Non è poi da supporre che dalla statistica della Provincia di Genova differiscano assai le statistiche delle altre Provincie, Regni od Imperi.

» Or bene, una virtù alla quale in realtà è obbligata così gran parte delle popolazioni, si potrà dire virtù tanto difficile, e quasi impossibile a conservarsi, se non da alcuni pochi privilegiati che ne abbiano da Dio il dono straordinario? Come sarebbe provveduto a tutti gli altri poveretti che nel fatto devono pur vivere in continenza, e sotto pena di quella piccola bagattella che è un peccato mortale, cui tocca di giustizia nientemeno che un inferno eterno?

» La supposizione che la castità perfetta sia così difficile a conservarsi, e che sia un dono straordinario di Dio, non vi pare un gravissimo pregiudizio, sommamente ingiurioso alla Divina Provvidenza?

Digitized by Google

» Or non dubito che il vostro buon senso comincierà qualche poco a vedere che la castità perfetta è virtù da potersi abbracciare da chiunque voglia, supposta la divina grazia, che puossi avere da chiunque la dimandi, e supposta la pratica dei mezzi necessarii al grand'uopo; com'è la custodia dei sentimenti, la fuga dai divertimenti pericolosi, dall'ozio ecc. ecc. e che per ciò stesso è virtù da potersi consigliare a qualunque persona. Se infatti è virtù da potersi praticare da chiunque voglia, è virtù da potersi suggerire a chiunque sia capace di averne la buona volontà; come, posto che ciascuno possa contraccambiare con benefizii i torti ricevuti, a ciascuno questo contraccambio può essere consigliato.

» Ed or mi direte ancora che *forse* non ho ponderato bene quelle parole dell'Evangelio *non omnes capiunt verbum istud?* Se dubitaste ancora ch'io non le avessi ponderate bene, vi rimanderei l'imputazione togliendone il *forse*. Certamente è vero che *non omnes capiunt verbum istud*, che cioè non tutti abbracciano la vita casta; ed è vero non solo perchè l'ha detto Cristo, ma perchè è un fatto insegnatoci da una continua esperienza. Resta però a vedere se *non omnes capiunt*, perchè non *possunt capere*, ovvero perchè *nolunt capere*; ciò è a dire, se tutti non abbracciano la vita casta perchè non *possono*, oppure perchè *non vogliono*. Voi arbitrariamente avete voluto sottintendervi il *non possono*, e per tal maniera quel testo evangelico vi è paruto un gravissimo argomento; io invece vi sottintendo il *non vogliono* con Cornelio A Lapide, il quale vi porta una filza di autorità di SS. Padri che tutti ve lo sottintendono; e inteso il testo evangelico in questo senso, il vostro argomento non val più nulla. Stando alla parità sopra accennata, non tutti contraccambiano coi benefizii i torti ricevuti, e perchè? forse perchè non potrebbero? No certo; ma sì bene perchè non vogliono.

» A voi tuttavia parrebbe imprudenza consigliare a tutti la castità perfetta; e lo parrebbe anche a me, se si trattasse di consigliarla a tutti in particolare, cioè a ciascuno individuo dell'uno e dell'altro sesso indistintamente; come mi parrebbe imprudenza consigliare a chiunque ricevesse un torto che subito gli desse il contraccambio di un benefizio. Questo consiglio lo darei soltanto a chi vedessi già bene animato dai sentimenti di una viva carità; ed esorterei tutti gli altri a contenersi dall'odio, e a beneficare il nemico qualora si trovasse in vero bisogno del benefizio, di modo che la carità lo comandasse. Similmente consiglierei soltanto la ca-

Digitized by Google

stità perfetta a coloro che conoscessi avervi buone disposizioni; e a tutti gli altri direi semplicemente che si astengano dal peccato, nè opporrei parola se vedessi che si appigliassero allo stato di matrimonio. Ecco dunque a chi vorrei consigliarla: a tutti quei giovani dell' uno e dell' altro sesso che mostrassero indole pia, morigerata, che dessero buone speranze di riuscire a conservarla. Di più consigliandola vorrei che facessero all' uopo particolari preghiere per ottenere lume da Dio sul loro meglio, e non vorrei mai che ne facessero voto, nemmeno temporaneo, senza l'approvazione del loro Direttore spirituale. Vi pare che così operando peccherei d' imprudenza?

» Ma i tempi.... i tempi son troppo avversi. Non vedete (cosa non mai avvenuta in tutti i secoli) che legalmente in più luoghi, e in tanta parte se ne abolisce la professione?

» Ricordate i primi secoli della Chiesa. Erano allora in vigore leggi che condannavano il celibato per sè stesso direttamente; e i costumi della gentilità non potevano essere migliori di quelli dei nostri cristiani degeneri: per lo che è chiaro che si stava peggio, e che i tempi dovevano essere avversi anche più che oggi non sono. Ciò non ostante, come fu osservato, prima gli Apostoli, poi i loro discepoli e quindi i primieri Padri promovevano con sommo zelo la perfetta continenza. Ciò vuol dunque dire che quei santi uomini non si spaventavano dei tempi avversi.

» Questa cosa osservata di passaggio, è appunto qui dove vi aspettava, *ai tempi, ai tempi*, per finire di rendervi persuaso che anche voi dovete prendervi a petto gli interessi della più bella tra le virtù, di venirne un caldo promotore, un quasi apostolo. Adunque uno sguardo ai tempi.

» I tempi hanno bisogno che si ordini un maggior numero di Sacerdoti dei quali da per tutto si sente la deficienza; stante che appunto per colpa dei tempi è molto maggiore il numero di quelli che annualmente muoiono del numero di quelli che annualmente sono ordinati. E hanno bisogno i tempi di maggior numero di Sacerdoti, perchè i popoli sieno meglio coltivati colla predicazione, e colla amministrazione dei Sacramenti; e ne hanno anche particolare bisogno, perchè si possano moltiplicare i Missionarii apostolici nei paesi infedeli, dove per le comunicazioni tanto facilitate, sarebbe adesso tanto più agevole che non era prima estendere la luce del S. Vangelo.

» I tempi hanno bisogno di gran numero di Suore, vuoi

Digitized by Google

della Carità, vuoi del S. Cuore, vuoi di S. Giuseppe ecc. ecc. le quali hanno a coltivare innumerevoli scuole, educandati, ospedali, anche prigioni ed ergastoli; e di più devono prestare la loro opera ai Missionari che si affaticano alla conversione delle genti in tutte le parti del mondo.

» I tempi hanno bisogno di cristiani e cristiane fervorose, che formino e mantengano dappertutto buone Associazioni, le quali si possano opporre alle cattive che dappertutto sono stabilite e più che mai prosperate; che promuovano ovunque le opere della religione, della carità, ovunque osteggiate dallo spirito incredulo e sovversivo del secolo.

» Metterete in dubbio che i *tempi* abbiano tutti questi bisogni? Mostrereste di non conoscere per nulla i *tempi;* meritereste di essere appellato uomo dei secoli passati, e aggiudicato ai morti. Or bene, per tutti questi bisogni non si richiedono uomini e donne tutti pronti e disposti a vivere in celibato?

» Pei Sacerdoti secolari e regolari, per le Suore dei molteplici Istituti religiosi non farete difficoltà; ma forse voi la fate pei secolari, parendovi che anche i coniugati possano operare tutto il bene che è operato dai celibi. Tuttavia se voi ne dimandaste a S. Paolo, vi risponderebbe che no; posciachè i coniugati *hanno il cuor diviso* tra lo spirito e la carne: per altro anche lasciata da parte al momento la sua autorità, osservate che cosa c' insegni la gran maestra che è l' esperienza. I giovani coniugati (parlo in genere, non toccando le rare eccezioni) attendono a cogliersi quanti più possono i fiori dell' età; i coniugati maturi a consolidare gli interessi materiali della famiglia; i vecchi non sogliono deporre questo vezzo, e dopo aver consumata la vita nel servizio delle passioni e del mondo, hanno ormai poca attitudine e vigoria per zelare con molta efficacia gl' interessi della religione e della vera carità cristiana. (Ripeto che non intendo toccare, nè quindi disconoscere le rare eccezioni). Tanto c' insegna un' esperienza quotidiana, invariabile.

» Se voi poi non chiudete gli occhi per non vedere quanto prosegue ad insegnarci questa maestra, dovete conoscere che (generalmente parlando) i celibi pii e morigerati sono quelli i quali attendono a formare e a mantenere qua e colà le buone Associaciazioni, e a promuovervi le buone opere spendendovi i loro studi, tempo e danaro.

» Questo è pure un fatto. Che se voi vorrete un po' filosofare

Digitized by Google

sull'avvertenza del *divisus est*, su cui vi mette S. Paolo, intenderete che la cosa non potrebbe essere altrimenti.

» E or non vi pare che avreste voi tutti i torti rimanendovi sui vostri dubbi? Ma, e la persecuzione che moverebbe il mondo ai promotori della continenza, non è da mettersi a calcolo? Io penserei che queste parole vi cadessero dalla penna in un momento di distrazione. Che avreste mai a temere dal mondo? Alcune ciarle, censure, disapprovazioni, motteggi e niente più: or voi ve ne spaventereste? Vi farebbe torto chi vi credesse di animo così piccolo. E poi, se non volete avere alcuna contraddizione, o persecuzione, come volete chiamarle, guardatevi dal fare ombra di bene giammai, chè altrimenti anche evitando tutte le altre, non eviterete quella persecuzione, che a chiunque opera il bene, procura il demonio.

» Mettiamo adunque fine ai dubbii, e alle obbiezioni. Sentite invece com'io penso sia da promuovere la bella virtù a' nostri giorni.

» Primieramente i Predicatori dovrebbero discoprirne al popolo il pregio ed il merito, affinchè non resti virtù quasi occulta ed ignorata dalla pia gioventù d'ambo i sessi. Si direbbe che certi Predicatori cambino la virtù col vizio, osservando per essa il *nec nominetur in vobis*, che San Paolo avrebbe voluto riserbato per quello. Non mai in fatti, non mai una parola sulla Verginità, sul Celibato. Così non costumavano i primi predicatori della Chiesa; e S. Alfonso De Liguori voleva che ciascuna Missione si conchiudesse con un discorso alle zitelle divote sulla santa verginità (Vedi Selva Predicabile).

» In secondo luogo sarebbe da promuovere la frequente Comunione, anzi la quotidiana; perchè oltre al sapere per fede ch'essa è *frumentum electorum et vinum germinans virgines*, ci vien provato da una costante esperienza che i giovani dell'uno e dell'altro sesso i quali si danno a frequentare molto la santa Comunione, senza saperne essi stessi il perchè, si trovano alieni da ogni intenzione di matrimonio. Il mezzo più efficace per procurare a santa Chiesa Vergini e Celibi in gran numero, sarebbe certo il promuovere la frequenza alla Mensa Eucaristica nella gioventù.

» A questa frequenza va infallibilmente unita una segnalata divozione a Maria Santissima che, come Regina dei Vergini, vuole ordinariamente tali i migliori de' suoi divoti.

» In terzo luogo sarebbero da diffondere quelle operette che danno giusta idea della bella virtù, incoraggiano a praticarla, e insegnano il modo di custodirla cautamente. Tra queste operette do-

Digitized by Google

vrebbe aver luogo il Discorso che mette per esemplare S. Alfonso nel luogo accennato. Forse parrà un po' fortino a certi delicati, ma farà miglior colpo. Nelle sue opere non v'ha niente che sia *censura dignum*: non censuriamo nè anche questa. Operette di questa fatta sarebbero da stampare in edizioni assai economiche che agevolmente si potessero regalare.

» In quarto luogo sarebbero da promuovere le Pie Unioni dei Figli e Figlie di S. Maria Immacolata già istituite in più luoghi, nelle quali non si ascrivono se non i giovani e le zitelle che propongono di vivere in verginità e in celibato, ed hanno una Regola molto appropriata per conseguire nel secolo la cristiana perfezione, e per coadiuvare al bene e santificazione del prossimo.

» In quinto luogo sarebbe cosa assai utile unire insieme tre o quattro persone dell'uno e dell'altro sesso (separatamente), le quali s'impegnassero di erigere dette Pie Unioni dove non sono, di conservarle dove sono, e di estenderle ad altri luoghi; ed eziandio di cercare dalle persone benestanti qualche sussidio per la stampa e diffusione delle operette sopra indicate.

» Finalmente, poichè ogni bene si ha da aspettare da Dio, sarebbero da eccitarsi le anime pie, perchè facessero a questo fine particolari preghiere, e impegnassero singolarmente la SS. Vergine a mirare benignamente e benedire tutti i tentativi che si faranno per mettere in maggior onore, e far sì che venga abbracciata e conservata da molte anime la più bella delle virtù che S. Maria Maddalena de' Pazzi appellava in un'estasi il *Paradiso in terra*.

» Confido che dissipate quelle ombre di difficoltà che v' ingombravano la mente, vorrete farvi anche voi promotore e quasi apostolo della santa Verginità e Celibato.

» *Tutto vostro*
» G. F. P. ».

Digitized by Google

TRATTATO X.

DEL SETTIMO PRECETTO DEL DECALOGO.

CAPITOLO I.

DELLA GIUSTIZIA E DEL GIUS.

161. La *Giustizia legale* è quella che riguarda i diritti e le pene giusta le disposizioni delle leggi. La *Distributiva* riguarda i meriti delle persone circa i premii e gli onori. La *Commutativa* riguarda il valore dei beni, affinchè a ciascuno sia dato ciò che è suo. — Il *gius alla cosa* è quello che dà azione, ossia diritto a domandare qualche cosa e ad ottenerla. Il *gius nella cosa* dà azione, ossia diritto sulla cosa già ottenuta. — Il *dominio diretto* è quello di cui gode il padrone assolutamente sulla sua roba, per es. sul fondo dato in enfiteusi. Il *dominio utile* è quello onde uno ha diritto di godere de' vantaggi della roba avuta da altri: per es. quello che ha l'enfiteuta sul fondo ricevuto. — *L'usu frutto* è il diritto di percepire, od anche di alienare i frutti di un fondo. L'*uso* è il diritto di servirsi dei frutti per sè e per la propria famiglia.

162. Il *peculio castrense* è costituito dai beni che acquistano i figliuoli in occasione della milizia. Il *quasi castrense* sono i beni acquistati dai figliuoli negli uffizii pubblici, p. es. di giudice, di notaro, di avvocato, e d'incombenze ecclesiastiche. Il *profettizio*, cioè *derivante*, è quello che acquista il figlio negoziando i beni del padre, ovvero il peculio a lui donato a riguardo del padre. L'*avventizio* è quello che proviene al figlio a riguardo suo proprio, o che gli proviene non dal padre, ma da altra parte. — I *beni patrimoniali* dei Chierici sono quelli che loro provengono da qualunque causa non sacra. Gl'*industriali* sono quelli che loro provengono dalle funzioni ecclesiastiche fuori del Benefizio: p. es.

Digitized by Google

per la celebrazione della Messa, per la predicazione ecc. Gli *ecclesiastici* sono quelli che loro provengono dal Benefizio. I *parsimoniali* sono i risparmii fatti sulle rendite del Benefizio, vivendo il Beneficiato più parcamente di quello che sia obbligato. I beni *dotali* sono quelli che costituiscono la dote della moglie; e i *parafernali*, quelli che a lei provengono da altra parte.

162. I figli hanno il pieno dominio e l'usufrutto dei beni castrensi e quasi castrensi. — Il padre ha il dominio e l'usufrutto dei beni profettizii. Nel dubbio che i beni sieno stati donati al figlio a riguardo del padre, se il figlio ha cominciato a possederli in buona fede, può ritenerseli. I beni dati al figlio in patrimonio per la sacra Ordinazione, non sono profettizii, ma devono computarsi nella divisione per l'eredità. Se il figlio negozia i beni paterni fuori della casa paterna, niente ricevendo per gli alimenti, il lucro è avventizio; se ricava gli alimenti dal padre, il lucro è profettizio. Che se il servizio reso dal figlio fosse eccedente l'ordinario, il figlio potrebbe esigere uno stipendio. (Aggiunge il Gousset che non si dovrebbe inquietare un figlio, il quale avendo lavorato assai più de' suoi fratelli e delle sue sorelle (in negozii di famiglia) per l'utilità della famiglia, si appropriasse una somma di poco valore, avuto riguardo ai servizii da lui resi (Vol. 1 n. 684).

164. Il padre, sua vita durante, ha l'usufrutto dei beni avventizii, e il figlio ne ha la proprietà, quando sieno beni stabili; poichè se sono cose le quali si consumano coll'uso, il padre può usarne, con obbligo però di risarcirne poscia il figlio. Spetta al figlio anche l'usufrutto qualora espressamente gli sia stato donato, oppure se la donazione avvenne contraddicendo il padre. Similmente se il figlio succede insieme col padre nell'eredità di un fratello; se riceve la dote senza che il padre faccia sicurtà per la medesima; se è promosso al Vescovado o ad altra grande dignità. — Il figlio non può disporre per testamento dei beni avventizii se non per cause pie. Dice il De-Lugo che se il padre spontaneamente emancipa il figlio (non per cagione di matrimonio), la metà dell'usufrutto spetta al figlio. Se lo licenzia perchè altrove si guadagni il vitto, l'usufrutto è del figlio; e lo stesso dicasi pel caso che lo consumi, non riclamando il padre.

165. Il Chierico ha pieno dominio dei beni patrimoniali, industriali, e parsimoniali; e probabilmente anche delle distribuzioni che si danno ai Canonici. — È cosa dubbia se abbia il pieno dominio dei beni ecclesiastici che sopravanzano al suo congruo so-

Digitized by Google

stentamento, e se perciò sia obbligato alla restituzione, qualora non gl'impieghi in cose pie. Tuttavia non v'ha dubbio che in questo caso pecchi mortalmente: però in questo si richiede materia più grave che nel furto. — Chi avesse ricevuto in dono simili beni da un Beneficiato, che si fosse reso impotente a restituire, avendoli ricevuti in mala, ovvero in dubbia fede, sarebbe obbligato a darne ai poveri la maggior parte. (Dice Gousset che non si potrebbero obbligare gli eredi del Beneficiato a dare ai poveri il superfluo ch' egli si avesse ritenuto, perchè non consta che l'obbligo che quegli aveva di erogarlo in opere pie, fosse dovere di giustizia. Vol. 1 n. 696). — Le mogli hanno la proprietà dei beni dotali stabili, ed il marito ne ha l'uso e l'amministrazione. Se invece sono beni mobili, o anche immobili con la stima del prezzo fatto coll'intenzione di vendita, il marito acquista il pieno dominio degli stessi con obbligazione di restituire poi alla moglie, se occorra, l'equivalente. Qualora fossevi pericolo che il marito addivenisse impossibilitato a questa restituzione, la moglie potrebbe ripetere la dote anche prima della morte del marito. Le mogli sono preferite agli altri creditori personali.

166. Il dominio si acquista: I. Per la volontà del padrone della cosa. II. Pel *gius naturale delle genti;* cioè 1. per l' *Occupazione;* poichè se la cosa non ha ancora padrone, addiviene proprietà di chi pel primo se ne impossessa. 2. Per la *Nascita:* quindi i feti degli animali appartengono al padrone dei medesimi. 3. Per l'*Alluvione*, quando insensibilmente si aggiunge qualche parte del fondo d'altri al fondo proprio. 4. Per la *Specificazione*: per es. se del legno se ne fa una statua; per altro devesi pagare al padrone del legno il suo valore. 5. Per l'*Accessione*: per es. quando si ricama un panno, il padrone del panno acquista il ricamo. 6. Per la *Commistione*: quindi se il tuo danaro si mischia col mio che sia in maggiore quantità, io ne acquisto il dominio coll' obbligo però di ricompensarti. 7. Per l' *Edificazione.* Chi fabbrica nel proprio fondo con materia d'altri, acquista la materia, ma deve pagarne doppio il valore. Chi poi con materia propria fabbrica nel fondo altrui perde tutto; eccetto che consti ch' egli non voleva donare l'edifizio. 8. Per la *Piantazione:* per es. se alcuno mette una pianta d'altri nel proprio fondo ne acquista il dominio coll'obbligo di pagarla. La pianta che posta ai confini caccia le radici nel fondo d'altri, addiviene comune. Non si possono tagliare i rami della pianta d'altri sporgenti sopra il fondo proprio, se non dopo che il padrone siasi

Digitized by Google

ricusato di tagliarli. 9. Colla *Percezione* dei frutti fatta in buona fede. 19. Finalmente colla *Tradizione* della cosa fatta dal suo padrone.

167. Si acquista pure il dominio col *gius positivo della prescrizione*, la quale dà giusto diritto anche in coscienza. Si richiede però 1. la *buona fede*, 2. un *titolo giusto*, come sarebbe di compra, di donazione ecc., almeno presunto e colorato, 3. il possesso continuato, 4. che la cosa sia tale da potersi prescrivere. — Per le cose mobili si richiede assolutamente il possesso continuato per tre anni; per le immobili si richiedono dieci anni tra i presenti, e venti tra gli assenti. Se alcuno fu assente per alcuni anni, gli anni dell'assenza si devono duplicare. Se manca il titolo, tanto pei mobili come per gl'immobili si richiedono 30 anni. Per gli immobili della Chiesa si richiedono 40 anni; e per quei della Chiesa Romana cent'anni. È dubbio se si richiedano 40 anni per i mobili della Chiesa. — Chi possiede un Benefizio per tre anni, ed anche i suoi frutti, lo fa suo per la prescrizione, purchè non fosse intruso o simoniaco.

168. La possessione continuata s'interrompe *naturalmente* per la sua cessazione; *civilmente*, quando viene mossa lite sulla cosa posseduta; come pure quando il possesso si continua coll'ignoranza di una legge manifesta. Se al possessore di buona fede sopravviene un dubbio, e cercata la verità non può appurarlo, non s'interrompe la prescrizione. — Non vale la prescrizione per le cose rubate, o possedute violentemente. L'erede universale del defunto che era in mala fede, non può giovarsi della prescrizione; e più probabilmente nè anche l'erede dell'erede. — Per le cose ricevute dal ladro in buona fede, si richiedono trenta anni tra i presenti, e quaranta fra gli assenti. Per i beni del fisco si richiedono quarant'anni. Finalmente la buona fede dà diritto alla prescrizione anche riguardo ai debiti. — Ai minori, ai luoghi pii, e alle mogli riguardo alla dote, si accorda la restituzione in integro per quattro anni dopo compiuta la prescrizione. — È comune sentenza dei teologi che la prescrizione vale anche pel foro della coscienza. (V. Nota seg.)

Nota 60 *al n.* 168.

Della Prescrizione.

Dietro la comune sentenza dei teologi che la prescrizione vale anche pel foro della coscienza, il Confessore non potrebbe mai ob-

Digitized by Google

bligare il suo penitente a rinunziare al diritto che gli desse la prescrizione di non pagare il debito, o di ritenersi la roba d'altri. La prescrizione, se abbia le debite condizioni, toglie il possesso al primo padrone e lo dà al secondo; quindi poco giova che prima della prescrizione il primo padrone avesse il possesso della roba, se ora non l'ha più. Passato il possesso al secondo padrone, è un caso identico colla vendita. Prima della vendita il possesso della cosa spettava al venditore, dopo della vendita spetta al compratore. Prima della prescrizione la cosa era di Caio; dopo la prescrizione, è di Tizio che l'ha prescritta.

CAPITOLO II.

DEL FURTO.

PUNTO I.

Dell' essenza del furto.

169. Il *furto* è un' occulta ed ingiusta usurpazione delle cose che sono d' altri, ripugnandovi ragionevolmente il loro padrone. Se l' usurpazione non è occulta, addiviene *rapina*, che inchiude una nuova colpa per ragione dell' ingiuria che si fa al padrone. — Se alcuno si trovi in necessità estrema o quasi estrema, per es. a pericolo di essere preso schiavo, di incontrare un gravissimo morbo ecc. può togliersi la roba d' altri; se non ne ha della propria, per liberarsi dal pericolo. Lo stesso si può fare a favore di un terzo che si trovi in quella necessità. — Si giudica sentenza più probabile che una persona nobile possa togliersi la roba altrui, qualora diversamente fosse costretta a mendicare, e ciò tornasse a lei più grave della stessa morte.

170. Prendere la roba altrui nella necessità soltanto grave non è lecito, come consta dalla proposizione condannata da Innocenzo XI n. 36. Chi si trova in estrema necessità, abbisognando di qualche cosa in particolare, non pecca togliendola senza chiederne licenza al padrone. Nel quale caso può prendersi anche una cosa di gran valore. — Molto probabilmente i ricchi non sono obbligati a redimere gli schiavi quando richiedasi una grave somma a tal uopo. Peccano certamente non soccorrendo il loro prossimo posto in necessità estrema; tuttavia dopo il fatto non sono obbligati alla restituzione di ciò che avrebbero dovuto dare al bi-

Digitized by Google

sognoso. — Se il ladro cada in estrema necessità, ed è povero anche in speranza, di modo che non siavi probabilità che possa avere del proprio in avvenire, e inoltre abbisogni di quella speciale cosa rubata, può consumarla, nè è più tenuto alla restituzione. — Può farsi la compensazione occulta con queste tre condizioni. 1.ª Senza danno del debitore. 2.ª Quando il credito è certo e liquido. 3.ª Che non siavi altro modo da ripetere il fatto proprio. (V. Nota seg.)

Nota 61 al n. 170.

Sulla compensazione occulta.

Molti teologi mettono tante condizioni per legittimare l'occulta compensazione che in pratica la rendono poco meno che impossibile; e favoriscono assai più l'ingiusto debitore che il padrone della roba, che merita senza dubbio tutta la preferenza. Or s'egli non abbia altro mezzo per riavere la roba sua, ovvero abbia un mezzo assai difficile, dispendioso, o di esito pericoloso, può occultamente compensarsi senza troppo sottilizzare.

La condizione sempre necessaria è che il credito sia certo e liquido, di modo che non possa esservi dubbio che egli ha diritto di riavere quella roba o danaro. Se vi cadesse dubbio, non potrebbe mai valersi della compensazione occulta, perchè *melior est conditio possidentis*. Accertata questa condizione, sarà da distinguere anche sopra le altre due poste dal Santo. È giusta la prima condizione qualora il credito non potesse compensarsi senza recare al debitore un danno assai più grave: come per es. sarebbe se io trovandomi creditore di una pecora, mi compensassi con prendere un vitello: l'equità naturale non comporta che io per evitare il danno di 10, apporti al mio prossimo il danno di 100. Tuttavia non potendo io rifarmi del valore della pecora, potrei anche prendermi il vitello, e far poi pervenire al suo padrone il di più del valore che ha il vitello. Qui non sarebbe nessuna ingiustizia. Similmente riguardo alla terza condizione, se per avere il fatto mio dovessi intraprendere una lite assai fastidiosa, dispendiosa, o di esito incerto, io potrei ugualmente valermi dell'occulta compensazione. Il reo non deve mai essere favorito sopra l'innocente; e non v'ha dubbio che il debitore, il quale, potendo, non vuole pagarmi, è desso il reo, cui perciò non si devono avere altri riguardi se non quelli della stretta equità chiara e manifesta. Quindi il Confessore non dovrà essere troppo difficile a permettere le occulte compensazioni a' suoi penitenti.

Digitized by Google

Esigono alcuni che colui il quale si è occultamente compensato ne avvisi il suo debitore, affinchè questi non si creda più obbligato verso di lui, e quando che sia non paghi nuovamente o a lui o a' suoi eredi il suo debito. E certo se potesse dare questo avviso senza suo danno o pericolo, vi sarebbe tenuto; ma non mai qualora dovesse incontrare questo danno o pericolo: e la ragione si è che il debitore potrebbe evitare ogni male e pericolo facendo il suo dovere: egli è reo, e tra il reo e l'innocente, ripetiamo, è chiaro a chi debba darsi la preferenza.

Sarebbe da procedere con maggiore riserbo qualora il debitore fosse in buona fede, che cioè per qualche ragione da lui riputata giusta si credesse disobbligato dal pagare il suo debito. In questo caso egli non sarebbe reo; e quantunque il creditore, certo del suo credito, avesse diritto alla compensazione occulta, potrebbe solo giovarsene quando il debitore in buona fede non ne avesse danno notevole. Per altro sarà caso ben raro che uno abbia un credito certo e liquido verso di un altro, il quale possa credere in vera buona fede di non dovergli nulla.

PUNTO II.

Della quantità del furto necessaria a costituire materia grave.

171. Ancorchè la materia del furto fosse per sè stessa leggiera, se il padrone ne avesse un bisogno grave, o dovesse soffrire una grave afflizione nel vedersene spogliato, il ladro peccherebbe gravemente. — I teologi comunemente assegnano per materia grave un *giulio* (circa mezzo franco) pel furto fatto ai poveri di povertà ordinaria, e due giulii pel furto fatto ai poveri che vivono a giornata. Pel furto fatto agli artefici, due giulii e mezzo, ovvero ciò che guadagnano ordinariamente giorno per giorno. — Pel furto fatto a coloro che vivono delle proprie rendite, altri esigono tre giulii, altri quattro, od anche cinque; se però vivessero assai miseramente, il furto anche minore di tre giulii sarebbe grave. Pel furto fatto ai molto ricchi richiedono sette od otto giulii. Pel furto fatto ai mercatanti di mediocre fortuna, quattro giulii; che se hanno piccolo e tenue capitale, due giulii e mezzo. Pel furto fatto ai Magnati e ai Comuni uno scudo; e per quello fatto ai Sovrani, due. È da notare che riguardo alle cose esposte sulla pubblica via, come sono i frutti, si vuole richiedere una somma maggiore. (Vedi Nota 62).

Digitized by Google

172. Non è improbabile che sia lecito prendersi un po' d'uva, uno o due pomi, nella villa altrui. — Comunemente dicono i Dottori che non pecca gravemente chi taglia legna nel bosco del Comune proprio o vicino, eccetto che fosse dato a pigione ad un privato, oppure si portasse al bosco un danno notevole tagliando molti alberi. Le proibizioni in questa materia, nelle quali si appongono delle multe, si considerano come leggi puramente penali. Quindi alcuni insegnano che trasgredendole non si faccia peccato, e che non siavi obbligo di restituzione se non dopo la sentenza del giudice. S'intende che ciò non corre riguardo ai pascoli ed ai boschi dei privati.

173. Se alcuno con piccoli furti, almeno fatti allo stesso padrone, ruba una gran somma, pecca mortalmente, come consta dalla proposizione 28 condannata da Innocenzo XI. I Dottori insegnano la stessa dottrina riguardo ai piccoli furti fatti a diversi padroni: tuttavia convengono che in questo caso si richieda una somma maggiore che non richiedesi in un furto solo. — Per la pratica, se i furti sono fatti in più volte, e a diversi padroni, ma nello stesso tempo, si richiede una metà di più della somma: per es. se in un furto si richiedono quattro giulii, in questo caso se ne richiedono sei. Se invece fossero fatti a diversi padroni e in diverso tempo, si richiede il doppio, cioè otto giulii. — Se i ladro ne' piccioli furti avesse fin dal principio intenzione di arrivare a materia grave, pecca gravemente, come se commettesse un solo furto. — Se tra i piccoli furti passa un lungo intervallo, per es. due mesi, non si uniscono a formare materia grave. (V. Gury T. I. n. 610 et Not.) — Non pecca gravemente chi ruba materia grave con animo di restituire tostamente. — Pei piccoli furti atti a diversi padroni sconosciuti, la restituzione deve farsi ai poveri del luogo, o alle Opere pie. Se i padroni sono conosciuti, deve farsi ai medesimi, purchè non vi fosse qualche causa che potesse scusare, come sarebbe il pericolo d'infamia. (Aggiungerei, purchè non si potesse supporre che i padroni vi rinunziassero, e fossero contenti che la restituzione si facesse ai poveri. Ciò si potrebbe supporre assai ragionevolmente, se i padroni cui fossero stati fatti piccoli furti, fossero persone ricche e generose).

174. È da notare che nel distretto di Roma il furto delle Reliquie è proibito sotto pena di scomunica. Altrove non sarebbe peccato grave, purchè la Reliquia non fosse insigne, e non restasse deformata. — Nei piccoli furti qualora alcuno arriva a

Digitized by Google

materia grave, ancorchè non avesse avvertito di commettere peccato grave, è tenuto alla restituzione sotto colpa grave, per la ragione dell' ingiusto ritenimento: tuttavia si può liberare dal peccato mortale, restituendo la parte che compie la materia grave. (Parlando il Ballerini dei piccoli furti che si fanno da taluni, di uva, fichi, fave, pomi ecc. passando per le campagne mangiandone in poca quantità, dice, che nessuno crede che sieno da condannare di peccato mortale ancorchè ritengano per più anni tale consuetudine. V. Gury T. 1, n. 620 in Nota). — Se molti insieme commettendo piccoli furti, giungono a materia grave, anche nello stesso tempo, non però di comune accordo, non peccano gravemente ancorchè abbiano avvertito il grave danno che ne sarebbe tornato al padrone. Che se si incoraggiasseso l' un l' altro, semplicemente col cattivo esempio, peccherebbero gravemente contro la carità, ma non contro la giustizia. — Nei piccoli furti, compiuta la materia grave, se si aggiunga alcun altro piccolo furto, più probabilmente non si commette subito altro peccato mortale; ma si commetterebbe, aggiungendone altri in tal numero da costituire nuova materia grave.

175. Nei furti dei figli si ricerca maggiore materia perchè il peccato sia grave. Perciò dicono che non farebbe peccato mortale il figlio che rubasse al padre ricco due o tre scudi, od anche sei, quando il padre fosse molto ricco. Speso poi il danaro, anche in somma grave, non si giudica che il padre ne esiga la restituzione. Il figlio che per motivo di fare i suoi studii ricevesse cento scudi dal padre, non peccherebbe spendendone cinque in oneste ricreazioni. — Anche riguardo alle mogli si richiede materia maggiore. La moglie, anche ad insaputa del marito, può prendere qualche cosa per le spese necessarie alla famiglia; e quando sia per sovvenire ai congiunti poveri, ai figli avuti da altro marito, e, secondo alcuni, eziandio ai fratelli poveri, potrebbe ciò fare anche contraddicendo il marito. Può anche fare le limoine comuni, e qualcho regalo secondo il costume delle sue pari. Tuttavia pare che sarebbe cosa eccedente, se ella in tali cose spendesse la parte vigesima della rendita annua. È da notare che se somministrasse ai figli delle prime nozze, perchè poveri, denari o sostanze, dovrebbe poi nel testamento compensare i figli delle seconde nozze. — Anche riguardo alle persone di servizio si ricerca una somma maggiore: per esse i furti delle cose cibarie, che non si sogliono cautamente custodire, non arrivano mai a materia grave;

Digitized by Google

purchè non ne vendano e non ne dieno ad altri; od anche purchè non ne prendano in quantità molto grave, e non sieno cose di straordinario valore.

Nota 62 al n. 171.

Sulla gravità della materia del furto.

È da osservare che i diversi valori assegnati da S. Alfonso a costituire materia grave nel furto, non possono più ora considerarsi sufficienti a rendere grave il peccato; imperocchè, come osservano i moderni, il danaro era a que' tempi molto più raro, e perciò più prezioso che non è a' nostri. (V. Gousset v. 1, n. 980.) Si vede in fatti che le giornate degli artisti, le paghe dei facchini ecc. sono per lo meno duplicate. Per la qual cosa richiedesi ora una somma maggiore a costituire materia grave. Ecco quanto a ciò il giudizio del Gury: « Requiri videntur, egli dice, 1.° Circiter valor » unius franci seu 20 asses relative ad pauperes, et aliquando minus » pro maiori gradu necessitatis. 2.° Circiter duo vel tres franci, seu 40, » vel 60 asses relative ad operarios qui labore diurno victum sibi » comparant — 3.° Circiter quatuor vel quinque franci relative ad » homines mediocriter divites. 4.° Circiter sex vel septem franci re- » lative ad divites ordinarios. Quod spectat vero ad materiam abso- » lute gravem, est communior sententia apud S. Alfonsum, duos aut » tres aureos materiam gravem existimari. Aureus autem quinque » circiter francis aequivalet. In mentem tamen revocare velis pecu- » niam tunc temporis utpote rariorem, fuisse etiam pretiosiorem ». Si leggano pure le Note appostevi dal Ballerini, il quale fa rilevare chiaramente che adesso si richiede una somma maggiore, essendo sempre più minorato il valore del danaro. Per la qual cosa se adesso alcuno dicesse che per costituire materia grave per sè si richiede almeno un da venti franchi, non si potrebbe condannare di lassismo.

È frattanto da notare che se per la gravità della materia si dovesse attendere soltanto al danno relativo che il prossimo avrà dal furto, trattandosi di persone assai ricche e ricchissime, si richiederebbe somma assai più grave. Ed in vero essendo leggerissimo e presso che nullo il danno che viene recato ai ricchissimi ed ai Principi col furto di venti franchi, stando semplicemente alla regola del danno recato al prossimo, molte volte si dovrebbe considerare come un peccato veniale il furto di cento o di mille franchi. In fatti non potrebbe mai essere un danno grave e nè anche sensibile a chi ha le centinaia di migliaia, mezzo milione, un mi-

Digitized by Google

lione di lire d'annua rendita, la perdita di cento e anche di mille franchi. Egli è perciò che comunemente i teologi assegnano anche un' altra regola, per la quale la gravità del furto non si ripete dalla gravità del danno relativo che si cagiona al padrone, ma dalla gravità della materia rubata. Quindi qualora la somma rubata sia assolutamente per sè grave, giudicano giustamente che il peccato sia mortale, ancorchè il padrone ne abbia un danno insensibile, e che quindi il ladro sia obbligato alla restituzione sotto pena di colpa grave.

È chiaro poi che richiedendosi ora una somma maggiore per la gravità del furto comune, richiedasi pure una maggiore somma pei furti dei figli, delle mogli, e, colle dovute limitazioni, anche delle persone di servizio. (V. Gury l. c. n. 608, et Not.).

CAPITOLO III.

DELLA RESTITUZIONE.

PUNTO I.

Donde nasca l' obbligo della restituzione, e per quale colpa si debba fare.

176. La *restituzione* è un atto di giustizia commutativa col quale si ripara al danno ingiuriosamente apportato al prossimo. — Soltanto per la lesione della giustizia commutativa s'incorre l'obbligo della restituzione; il quale obbligo proviene da queste due radici: **1.** *Dall' ingiusto ricevimento e dall' ingiusta dannificazione;* **2.** *Dall'ingiusto ritenimento, e dall' obbligazione proveniente da contratto.*

177. Nessuno è obbligato a restituire sotto colpa grave, se non vi sia stata grave colpa teologica, cioè peccato mortale. Anzi colui il quale non avesse preveduto il danno, non sarebbe obbligato alla restituzione, quantunque nell'atto dannificativo fossevi stato peccato mortale. Per es. se il ladro andando per rubare, involontariamente mette fuoco alla casa, egli per questo non è obbligato a risarcire il danno dell' incendio. — Oltre la colpa *teologica* che riguarda la coscienza, v'ha la colpa *giuridica* che riguarda la legge. Questa poi si divide in *lata*, che si commette quando si trascura di adoperare una diligenza ordinaria: in *leggiera*, quando non si usa la diligenza che adoperano le persone che fanno le cose accuratamente: in *leggerissima*, quando si omette

Digitized by Google

quell'attenzione che usano le persone diligentissime. — Qualora il contratto sia in comodo, ossia favore di chi riceve la cosa, induce obbligo di restituzione la colpa leggerissima: ciò avviene nell'i m prestito. Se sia in comodo del padrone della cosa, come nel deposito, si ricerca la colpa lata. Se sia in comodo dell' uno e dell'altro, si richiede la colpa leggiera. Tuttavia probabilmente molti insegnano che nessuno sia mai obbligato alla restituzione per la sola colpa giuridica, se non siavi anche la teologica, cioè un vero peccato avvertito. È però da fare eccezione pel caso che alcuno si fosse espressamente obbligato a dovere restituire anche per la sola colpa giuridica.

DISSERTAZIONE VI.

Sulla restituzione.

§ 1.

Sulla colpa che si richiede per la restituzione.

Eccettuato il caso, in cui alcuno si fosse espressamente obbligato alla restituzione, anche quando v' intervenga la semplice colpa giuridica, alla quale obbligazione liberamente presa, e che costituirebbe un vero contratto, dovrebbe assoggettarsi; tolto questo caso, il Confessore considerando che non è cosa certa, ma anzi assai dubbia, che alcuno possa essere obbligato alla restituzione per una colpa soltanto giuridica, non avrebbe mai diritto di obbligare il suo penitente alla restituzione, qualora nel danno recato al suo prossimo non avesse commesso peccato avvertito, deliberato, che lo rendesse reo in coscienza davanti a Dio. Perciò qualora il suo penitente avesse mancato alla debita diligenza per sorpresa, per inconsiderazione, per inavvertenza, di modo che il danno recato al prossimo non fosse stato liberamente voluto, non potrebbe mai obbligarlo alla restituzione.

S' intende inoltre che la colpa teologica, trattandosi di danno grave, dovrebbe essere peccato mortale, come nota il Santo Dottore; e che perciò se nella negligenza fossevi una qualche avvertenza, ma non piena e deliberata da costituire colpa grave, non vi sarebbe mai obbligo di restituzione, nè anche sotto pena di peccato veniale. Se poi il danno fosse leggiero e pienamente avvertito, sarebbevi certamente obbligo di restituzione sotto pena di colpa leggiera.

Digitized by Google

§ 2.

Sull' avvertenza che deve avere il Confessore di non obbligare mai il penitente alla restituzione, se l'obbligo non sia certo.

Vi sono alcuni Confessori, che hanno il loro Autore, sul quale studiarono la teologia morale; e qualora questo autore dica: ***nel presente caso vi è obbligo di restituzione,*** essi senz' altra considerazione obbligano il penitente a restituire. Sia per es.: il loro penitente ritrovò roba d' altri, di cui, anche fatta la debita diligenza, non si potè trovare il padrone; il loro autore dice che quella roba deve restituirsi ai poveri in luogo del padrone che non si trova, ed essi per ciò stesso obbligano il penitente a quella restituzione negandogli altrimenti l' assoluzione. Or questi devono riflettere che il loro Autore non ha e non può avere tanta autorità da poter dare ad essi il diritto di prendere il danaro dalla saccoccia di Tizio per metterlo nella saccoccia di Caio. Quando la cosa è evidente, o concordano generalmente gli Autori nell'asserire che in un dato caso vi è obbligo di restituzione, il Confessore ha il diritto, anzi il dovere di esigere dal penitente che restituisca: quando per lo contrario la cosa è dubbia, il Confessore commette un atto arbitrario nel comandarla.

Pare a tali Confessori di mettersi maggiormente al sicuro esigendo che facciasi la restituzione; e di mettersi maggiormente al sicuro dalla parte del penitente, cui non resta più alcun dubbio di avere quella obbligazione; e da parte loro, rimanendo certi di non avere lasciato di esigere dal penitente quanto probabilmente potevano da lui richiedere; ma intanto non avvertono che apportano un danno certo agl' interessi del loro penitente sopra una dubbia obbligazione, e lo spogliano di ciò che probabilmente è fatto suo, contro la regola: ***melior est conditio possidentis;*** al che fare non avendovi alcun diritto, mancano per un altro lato davanti a Dio. Notino anzi i Confessori rigidi ch' essi ingannano i loro penitenti, e facilmente possono essi stessi incorrere l' obbligo della restituzione riguardo ai medesimi da essi dannificati. Imperocchè quando il Confessore dice al suo penitente: ***voi siete obbligato a restituire questa somma,*** il penitente crede che gli parli non in nome dell' opinione dell' Antoine, del Cuniliati ecc. ma in nome della legge di Dio; e pensando che altrimenti non potrebbe salvarsi, si adatta a fare quella restituzione. Che se per lo contrario conoscesse che

Digitized by Google

gli si parla in nome dell'opinione di quegli Autori, e che vi sono altri autori, per es. il Laymann, il De Lugo ecc. i quali tengono l'opinione contraria, per la quale sarebbe disobbligato dal restituire quella somma, il penitente senza dubbio dimanderebbe se questi autori si sieno potuti salvare insegnando la contraria dottrina; e sentendo che essi si sono potuti salvare insegnandola, direbbe: *e io potrò salvarmi praticandola; perciò non restituisco quella somma.* Restituendola invece dietro la sentenza assoluta del Confessore: *voi siete obbligato* ecc. resta da lui ingannato sul suo diritto probabile di ritenersela; diritto da una parte probabile per l'autorità dei teologi, i quali lo credono disobbligato, e da un'altra parte certo pel principio *melior est conditio possidentis.* Or il penitente così ingannato dal Confessore, il quale per questo inganno si priva di quella somma che potrebbe ritenersi, non avrà giusto ricorso contro il Confessore medesimo perchè lo rifaccia del suo danno?

Il Confessore persuaso dell'opinione più rigida doveva almeno manifestare al suo penitente anche l'opinione più benigna; in tal modo non lo avrebbe ingannato. In simili casi i Confessori rigorosi pensano di operare con maggior sicurezza, ed operano frattanto con maggiore imprudenza ed anche con ingiustizia.

Notino i corrivi ad obbligare a restituzioni dubbie il seguente quesito del Gury con la relativa risposta: « An Confessarius ad » restitutionem teneatur, si proprias opiniones imponat cum damno » pœnitentis? R. Affirmative cum Bouvier... Si enim Confessarius » urgeat, v. g. obligationem restitutionis in casu, in quo duplex » datur opinio probabilis inter theologos, urget iniuste cum damno » pœnitentis; sed ille qui est causa iniusti damni, ad restitu- » tionem tenetur: ergo etc. ». (Casus, T. I. n. 70).

Il Confessore adunque, se non vede chiaro e manifesto l'obbligo della restituzione, o se non sa che in quel dato caso convengono generalmente gli Autori nell'esigere che si faccia, non deve contentarsi dell'autorità del suo teologo; ma prima ha almeno da consultarsi con uomini istruiti, i quali possano illuminarlo. Deve persuadersi che il Confessore manca ugualmente permettendo che Tizio non faccia una restituzione dovuta a Sempronio, come esigendo che la faccia, qualora non gli fosse dovuta; perchè tanto in un caso come nell'altro fa danno al suo prossimo; il quale danno nulla importa che sia recato più a Sempronio che a Tizio. Perciò il Confessore si guardi bene dall'esigere mai restituzioni nei casi

Digitized by Google

dubbi; nè voglia sciogliere il dubbio coll'autorità di questo o di quel teologo; e non potendo sciogliere il dubbio, lasci il danaro e la roba in mano di chi si trova.

§ 3.

Sull'avvertenza che deve aversi di non esigere dai penitenti la restituzione, quando ragionevolmente si suppone che non la esiga il padrone della roba.

È da avvertire che qualora si tratti di furti o danni cagionati non molto rilevanti, avvenuti da molto tempo, per mano dei figliuoli o dei congiunti, degli amici, dei domestici e dei fanciulli non ancora bastantemente giudiziosi, tante volte è da supporre, che il padrone della roba rubata o danneggiata non esigerebbe restituzione, ma condonerebbe il furto e il danno. Tante volte i penitenti rei del furto o del danno conoscono chiaramente questa disposizione di animo nel padrone cui si dovrebbe fare la restituzione, e certo non s'ingannano. Or qualora il Confessore veda che la supposizione della condonazione sia veramente ragionevole, non deve obbligare il penitente a restituire; e ciò può fare sicuramente ogni volta che il penitente ben disposto e giudizioso lo assicuri che il congiunto, l'amico, ecc. non esigerebbe da lui restituzione nè pel furto, nè pel danno.

È in fatti da notare che nello stesso modo che non è furto prendere, anche occultamente, la roba altrui, quando si conosce che il padrone non è ripugnante a permettere che si prenda, e non si pecca prendendola; non è nemmeno un'ingiusta azione il ritenerla, quando si conosce che il padrone non dissente, ma piuttosto nella sua intenzione accondiscende al ritenimento. Notisi di più che in questo caso non si pecca quantunque siasi commessa ingiustizia e peccato sul principio, quando è avvenuto il furto o il danno. Sia per es.: io avrei difficoltà che il mio domestico mi rubasse uno scudo, ed egli peccherebbe rubandolo; per altro se venissi a sapere che una persona che era al mio servizio venti anni fa mi ha rubato uno scudo, non ne esigerei la restituzione, ma lo condonerei agevolmente. Or quegli, che argomentando dalla cognizione che ha della mia persona, conoscesse questa mia disposizione di animo, potrebbe ritenersi lo scudo senza restituirlo. È certo poi che questa supposizione deve essere ragionevole e fondata; altrimenti non può esimere dalla restituzione.

Digitized by Google

Questa cosa è da avvertire specialmente riguardo ai furti di campagna commessi da fanciulli per comando dei loro genitori; riguardo ai piccoli furti, anche moltiplicati, e perciò arrivati a materia certamente grave, fatti parimente da' fanciulli nelle case dei loro congiunti, avi, zii ecc., e similmente quanto ai furti delle figlie, anche già maritate, nelle case dei loro genitori. In questi casi la condonazione si suppone con molta probabilità e ragionevolezza: in fatti se tal condonazione venisse dimandata, in cento casi forse non si avrebbe nè anche una ripulsa.

Tuttavia si ritenga sempre che qualora o per la quantità del furto, od anche danno dato, ovvero per la qualità della persona assai interessata, o per altri motivi, si avesse un dubbio ragionevole sulla condonazione supposta, si dovrebbe fare la restituzione, o almeno dimandarne la condonazione, la quale accordata, sarebbe tolto ogni timore, e ricusata, il dovere della restituzione sarebbe certo.

Questo espediente poi di domandare la condonazione sarà da pigliare frequentemente, quando da una parte al penitente la restituzione riesca molto gravosa o dispiacevole, sicchè s'abbia a temere che venendogli ingiunta, non sia poi per eseguirla; e dall'altra parte v'ha probabilità che la condonazione si possa ottenere. Si trovano penitenti che non hanno vergogna di domandarla essi stessi, e in questo caso non v'ha più difficoltà; ma poichè costoro sono rari, converrà più volte che il Confessore stesso si prenda il carico di domandarla pel penitente, ed allora non solo senza nominarlo, ma parlando anzi in modo che nè anche si possa sospettare chi egli sia, chiederà per lui la condonazione. Se il padrone non vorrà accordarla, il penitente dovrà adattarsi a fare la restituzione; e ricusandosi di farla, non potrà certo essere assoluto.

§ 4.

Per le restituzioni da ingiungersi ai moribondi.

Qualora il Confessore si avveda che il moribondo è in obbligo di fare una qualche restituzione cui non riflette, e qualora apparisca ch'egli si trovi in buona fede; se prudentemente giudica che non vi sia tempo per trattare della medesima, oppure se preveda che il moribondo non si vorrà persuadere del suo obbligo, dovrà lasciarlo nella sua buona fede ed assolverlo. Se invece conosce ch'egli non è in buona fede, o anche essendo in buona fe-

Digitized by Google

de, che si persuaderà del suo obbligo e vorrà rimediarvi, dovrà avvisarlo e procurare che soddisfi al proprio dovere. Se fosse in mala fede, andrebbe altrimenti perduto. Se poi l'obbligazione della restituzione fosse occulta, nè subito potesse farsi, sarebbe da indurlo a consegnare la somma corrispondente a qualche persona proba che indi soddisfacesse a quell'obbligo; e quando altra persona non vi fosse che godesse della sua confidenza, lo stesso Confessore potrebbe accettare l'incarico. Che se la somma corrispondente all'obbligazione non potesse aversi di presente, essendovi tempo, gli dovrebbe ordinare che ne disponesse per testamento, lasciando a lui un legato sotto qualche pretesto; e se l'obbligazione non fosse occulta, gli dovrebbe ingiungere di lasciar l'obbligo del soddisfacimento a' suoi eredi, e meglio, di fare una dichiarazione di debito da consegnarsi al creditore. (Vedi Gury T. 1, n. 632). Qualora poi l'obbligazione fosse totalmente occulta e proveniente da delitto, come da furto, e il moribondo non potesse soddisfarvi nè di presente, nè dopo morte, senza infamarsi, cioè senza fare conoscere il suo peccato occulto; qualora fosse persona che godesse buona riputazione, si dovrebbe esentare dall'obbligo della restituzione, essendo la fama un bene di ordine superiore al bene del danaro. Se poi non godesse buona riputazione, essendo conosciuto come persona dedita ai ladronecci e alle ingiustizie, dovrebbe ad ogni modo restituire, ancorchè per tal modo si dovesse conoscere un altro suo delitto fino allora occulto. La ragione è che non può perdere la buona riputazione colui che l'ha già perduta.

PUNTO II.

Di coloro che sono obbligati alla restituzione.

178. Dopo gli autori del delitto che rubano o dannificano la roba altrui, sono tenuti alla restituzione coloro che cooperano efficacemente al ladroneccio o al danno; inoltre coloro che non l'impediscono, essendo tenuti per giustizia ad impedirlo. — Primieramente è obbligato alla restituzione il *mandante*, quegli cioè che ordina il danno; se pure non avesse rivocato l'ordine prima che fosse eseguito, e questa rivocazione di ordine fosse pervenuta al mandatario. — In secondo luogo è obbligato alla restituzione chi consiglia il danno, se pure il danno non fosse per effettuarsi anche senza il suo consiglio. Chi poi avesse dato un consiglio cattivo senza grave colpa, non sarebbe obbligato alla restituzione; tut-

Digitized by Google

tavia se dopo dato il consiglio potesse ancora senza suo grave incomodo impedire il danno, vi sarebbe obbligato per giustizia. Se chi eseguisce il delitto dannificativo fosse mosso in parte dalla propria cattiva volontà, e in parte anche dal cattivo consiglio, così che senza questo non l'avrebbe eseguito; chi ha dato il consiglio è obbligato alla restituzione. Similmente anche nel caso che se egli non avesse dato quel consiglio, lo avrebbe dato un altro; imperocchè non lascierebbe di essere causa efficace del danno egli stesso. Nel dubbio se il consiglio sia stato efficace, non è cosa improbabile ch'egli non sia obbligato alla restituzione; (e la ragione si è che non potrebbe esservi obbligo di restituzione certa per una incerta dannificazione). — Se il consiglio cattivo riguarda solo il modo di fare il danno, di cagionarlo, per es. più col fuoco che coll'acqua, e l'uomo era determinato a fare il danno in qualunque maniera, cosicchè ad ogni modo il danno sarebbe avvenuto; chi dà il consiglio, non è obbligato alla restituzione.

179. A colui che è già determinato di fare a Tizio un danno più grave, si può suggerire che ne faccia un più leggiero, ma sempre al medesimo Tizio, e non ad altri, nè anche in genere. — Colui che dà il cattivo consiglio insinuando il modo e il motivo determinante, quantunque rivochi il consiglio, se questo addiviene efficace, è obbligato alla restituzione. È però anche probabile la contraria sentenza, secondo la quale chi avesse dato il consiglio, sarebbe per giustizia obbligato soltanto ad avvisare il prossimo al quale il danno fosse imminente, affinchè potesse provvedere a sè stesso. (Questa sentenza essendo probabile, quando il penitente avesse usata questa precauzione, il Confessore non dovrebbe obbligarlo alla restituzione, ancorchè il consiglio, non ostante la revoca, avesse cagionato il danno del prossimo). — Chi è in uffizio, per es. di Confessore, di Avvocato ecc. ed è riputato dotto, se dà per colpevole ignoranza un cattivo consiglio dannificativo, è obbligato alla restituzione; ma non già, se egli non sia riputato dotto, e non abbia dato il consiglio con frode, nè perciò maliziosamente. (Vedi Nota 63).

180. In terzo luogo è obbligato alla restituzione colui che dà un voto efficace al danno. Per la qual cosa coloro che sono gli ultimi a votare, quando consti che i voti già dati erano sufficienti al danno, peccano certamente, ma non sono obbligati alla restituzione: se poi non consta che i voti dati antecedentemente bastassero, è obbligato alla restituzione anche *in solidum*, cioè alla

Digitized by Google

restituzione di tutto il danno, quando gli altri non restituiscano. — In quarto luogo vi è obbligato l'adulatore, il quale con lodi o rimproveri è causa efficace che alcuno abbia un danno. — In quinto luogo è obbligato alla restituzione colui che dà al ladro un luogo comodo dove riporre la cosa rubata, quando, rifiutandosi a ciò, non avverrebbe il furto. — È comunissima e probabile la sentenza che il compratore di buona fede, e anche quello di mala fede, possa rimettere la roba nelle mani del ladro, se restituendola al padrone non potesse più recuperarne il prezzo. (La ragione è perchè egli non è tenuto con suo danno a rimettere la roba altrui in migliore condizione che non era prima d'averla presa. Rimettendola in mano del ladro, la rimette dove era prima senza sua colpa).

181. In sesto luogo è obbligato alla restituzione chi partecipa nel furto o nel danno. Vi è obbligato per la sua parte, se la cosa è divisibile, ed egli non abbia influito sulla totalità del danno incoraggiando i compagni; vi sarebbe poi obbligato *in solidum*, come fu detto sopra, se avesse influito sulla totalità del danno. Per altro le persone ignoranti e rozze difficilmente si persuadono di tale obbligazione; e perciò quando si conosce che avvisandole non vorranno persuadersene, è da lasciarle nella loro buona fede, esigendo semplicemente che restituiscano secondo che apprendono la loro obbligazione; (poichè se questa la intenderanno a modo loro e quindi restituiranno solo la loro parte, sarà cosa sempre vantaggiosa al padrone, al quale altrimenti non restituirebbero nulla). Se poi il danno è di cosa indivisibile, per es. l'incendio di una nave, probabilmente sono obbligati *in solidum* soltanto quelli, senza dei quali il danno non sarebbe avvenuto. (Perciò il partecipante, quando l'incendio sarebbe avvenuto anche senza la sua cooperazione, basterà che restituisca per la sua quota).

182. Colui che per timore di un grave danno di ordine superiore, coopera a un danno di ordine inferiore, non pecca, nè è tenuto alla restituzione; come sarebbe se uno desse le chiavi al ladro, il quale altrimenti minacciasse di ucciderlo. (Qui S. Alfonso ripete che non è mai lecito *guardare le spalle* al ladro; perchè pensa che questa sia formale cooperazione al peccato, in quanto che questa guardia accresce la sua cattiva volontà. Parlando della *cooperazione* nella Dissertazione V, abbiamo dimostrato il contrario). — Colui che con sole preghiere, e non con violenza o frode, trattiene alcuno dall'impedire il danno del prossimo, pecca soltanto contro la carità, se pure il trattenuto non era obbligato ad impe-

Digitized by Google

dire quel danno per giustizia. — In settimo luogo sono obbligati alla restituzione coloro che per patto, o pel loro uffizio sono obbligati a parlare, a protestare, a manifestare il pericolo del danno, e invece tacendo permettono che il danno avvenga: tali sono i Principi, i Magistrati, gli amministratori delle chiese, i tutori, i custodi, le guardie, i servi. I servi però per giustizia sono obbligati ad impedire i soli danni che vengono cagionati dagli estranei, e non già i cagionati dai domestici. (Molina, Rebello, Azorio e Bonacina, non vogliono che i servi sieno obbligati ad impedire, per giustizia, nè anche i furti degli estranei. Tuttavia, come dice il Lugo, sono obbligati alla restituzione, se non impediscono i furti, anche dei domestici, qualora sia ad essi affidata la custodia delle cose. (Vedi Gury T. I, n. 691 e le Note).

182. I suddetti cooperatori devono restituire in quest'ordine: 1.° Chi ha la roba nelle mani, 2.° il Mandante, se non esiste la cosa, 3.° l'Esecutore, 4.° le altre Cause positive, come sarebbe chi diede il consiglio, 5.° le Cause negative. — Se il Creditore condona la restituzione al principale che fece il danno, si crede che con ciò la condoni pure agli altri. Se perdona la sua quota ad uno dei dannificatori, non può esigere quella stessa quota dagli altri. — È tenuto alla restituzione chi impedisce alcuno dal conseguire un bene a lui dovuto per giustizia. Se non gli era dovuto per giustizia, v'ha l'obbligo della restituzione soltanto allora che si usino male arti e frodi, non bastando a tale obbligo un impedimento posto per cattivo animo, per es. per invidia. V'è poi tale obbligo se s'impedisce con male arti che si applichino al fisco le cose sequestrate; ma ciò dopo la sentenza del giudice.

Nota 62 al n. 179.

Se il Confessore, Avvocato ecc. poco istruiti debbano restituire pei consigli dannosi da essi dati.

È da avvertire che il Confessore o Avvocato poco esperto, se non conoscesse la sua incapacità, come facilissimamente avviene, e perciò non avesse avvertenza al pericolo di dare un consiglio dannificativo, non sarebbe poi tenuto alla restituzione. Non bisogna dimenticare il principio stabilito, che se non v'ha peccato mortale, non può esservi obbligo di restituzione. Generalmente i meno capaci credono di avere maggiore capacità; e d'altra parte bisogna compatire la loro debolezza di mente, non essendovi dubbio che

Digitized by Google

sarà compatita anche da Dio. Sarebbe troppo rigoroso quel teologo che volesse mandati all'inferno tutti i Confessori, tutti gli Avvocati, Medici ecc. ecc. poco istruiti.

PUNTO III.

A chi si debba fare la restituzione.

184. I beni che hanno un padrone certo, devono restituirsi ad esso, purchè non siano stati presi a chi legittimamente li riteneva; per esempio, al colono o conduttore, il quale d'altra parte non ne avrebbe abusato a danno del padrone. In tal caso devono restituirsi a lui, non al padrone. — Se il padrone è lontano, e la cosa fu presa in buona fede, gli si deve mandare a di lui spese; altrimenti a spese del ladro, sebbene importassero il doppio valore della roba. Nel caso che la spesa eccedesse detto valore, dovrebbe darsi ai poveri; purchè però non vi fosse speranza di poter fare in seguito la restituzione al padrone; (caso strano assai, perchè sapendo dove è, gli si potrebbe far pervenire il prezzo della roba, il che al giorno d'oggi non porterebbe uno dispendio enorme, pei mezzi tanto moltiplicati di comunicazione). Se si dovesse differire la restituzione, e frattanto il padrone ne soffrisse danno, gli si dovrebbe compensare. — Se Caio in buona fede compra da Tizio roba che è di Sempronio, e Caio nuovamente in buona fede la vende a Lucillo, comparendo Sempronio il quale obbliga Lucillo a restituirgliela, Caio è obbligato a restituire il prezzo a Lucillo, rimanendogli però il diritto di farsi compensare da Tizio. Si deve eccettuare il caso in cui avessero convenuto di non restituire nè anche il prezzo, e in cui avesse Caio consumato il prezzo stesso in buona fede, per es., in donazioni, di modo che per quel prezzo non fosse fatto più ricco; e lo stesso dicasi, se Lucillo avesse saputo che comprava roba d'altri. Se poi Sempronio non rivendica la cosa da Lucillo, Caio non è tenuto a nulla. — Se Caio ignora il padrone determinato di una cosa acquistata in mala fede, ma conosce che è uno fra tre o quattro soggetti determinati, restituisca la roba dividendola tra loro: se poi ne ignora assolutamente il padrone, faccia la restituzione ai poveri o Luoghi pii; tuttavia deve adoperare tutta la diligenza per conoscere il padrone, la quale omessa, se poi vengasi a conoscere, deve restituire nuovamente al padrone. Se la cosa fu rubata ad incerti padroni di qualche Comunità, si faccia la restituzione ai membri della medesima, per es. agli abitanti del Comune.

Digitized by Google

185. Se il padrone è assolutamente incerto, e non si ha da restituire ai membri del Comune, per es., qualora si sapesse che il padrone ignoto non fosse nel luogo, e quando si tratti di piccoli furti, si può ottenere un componimento dal Papa, cioè una diminuzione nella restituzione da farsi ai poveri. Se in seguito comparisse il padrone, insegnano più comunemente che non sarebbe da ripetere la restituzione. (Tuttavia sarebbe da avvertire che ottenuto un componimento dal Papa, si dovrebbe restituire al padrone la quota che avrebbe il Papa condonato, non intendendo il Papa di esonerare il ladro col danno del legittimo padrone quando comparisse). — Se alcuno prende qualche cosa in buona fede; se per es. trova danaro per la pubblica strada, oppure riceve dal suo debitore una somma maggiore del suo credito, e fatta la debita diligenza, non può trovare il padrone, può ritenersi quel denaro o roba. Che se rimanesse speranza di trovare il padrone, si dovrebbe a lui conservare la roba trovata, od almeno il suo prezzo. Qualora poi nè la roba, nè il prezzo gli si potesse conservare, e fossevi speranza tuttavia di trovare il padrone, si dovrebbe restituire ai poveri. (V. Nota 64).

186 Se il povero riceve dal ladro in limosina la cosa rubata, quando non vi era più fondata speranza che il padrone si trovasse, il povero non è obbligato a nulla, eccetto che la cosa stessa esistesse ancora, dovendosi in tal caso restituire al padrone. — Se si trova un tesoro nel fondo proprio, si ritenga; se nel fondo altrui, ma fortuitamente, si divida col padrone del fondo; se in luogo pubblico, si divida col fisco; se in luogo sacro, col Vescovo. Se si trova cercandolo appositamente, si deve tutto al padrone del fondo; e se con arti magiche, si deve al fisco. (Dice il Gousset, che colui il quale appositamente avesse scavato nel fondo altrui per trovare un tesoro, trovatolo, può ritenerne la metà prima della sentenza. (V. 1, n. 702). — Nella caccia, se la bestia è ferita da Tizio, e presa da Caio, appartiene a Caio, qualora altrimenti avesse potuto fuggire sebbene ferita: nel dubbio poi se avesse potuto fuggire, si deve dividere. Gli animali che si prendono colle reti, appartengono a chi le tese. Chi caccia in un bosco riserbato dove è imposta una pena ai contravventori, secondo il Lessio, non è obbligato a restituzione. — Ai Chierici, e più rigorosamente ai Religiosi è proibita la caccia clamorosa, non però sotto colpa grave, purchè non vi prendessero parte frequentemente, o con disprezzo della legge, o con scandalo.

Digitized by Google

Nota 64 al n. 185.

Sulla roba trovata, quando non se ne conosce il padrone.

S. Alfonso in questo luogo, e nell' Opera grande (lib. III, n. 590 e 603) insegna che colui il quale trova una cosa perduta da altri, se la può ritenere, dopo che usata la debita diligenza per rinvenirne il padrone non l'abbia potuto rinvenire, e purchè non rimanga più speranza di rinvenirlo. Quindi insegna che se questa speranza di rinvenire il padrone della roba perduta rimanga ancora, debbasi conservare per lui, aspettando che comparisca. Nel caso poi che non si potesse conservare nè essa, nè il suo prezzo (caso molto ipotetico), insegna che debba darsi ai poveri; e ciò per la ragione che le cose perdute non passano in proprietà di chi per il primo le trova fintanto che il loro padrone non ne perda il dominio, il quale dominio non lo perde fin che gli resta speranza di rinvenire il fatto suo.

Sia pur vero che il padrone non perda il dominio della sua roba fin che rimanga quella speranza, e che per ciò fin che quella speranza non manchi gli si debba conservare la sua roba; non si vede tuttavia come ne venga di conseguenza, che qualora nè la cosa nè il suo prezzo gli si possa più conservare, debbasi dare ai poveri. Imperocchè appunto al momento in cui la cosa non si può più conservare per lui, il padrone perde tutta la speranza di riaverla, e quindi, secondo il principio stabilito, ne perde il dominio. Perdendone esso il dominio, perchè io che l'ho trovata, non potrò ritenermela? perchè invece dovrò essere costretto a darla ai poveri?

Laonde in pratica il Confessore esigerà dal penitente che non consumi nè alieni la roba trovata, finchè vi sia speranza ragionevole di rinvenirne il padrone, e che adoperi tutte le sollecitudini ed indagini convenienti per rinvenirlo. Riuscite inutili queste indagini e sollecitudini, nè più avendosi probabile speranza che si abbia a rinvenire, il Confessore permetterà al suo penitente di ritenersi come propria la roba trovata. Che se in qualche caso rarissimo rimanesse ancora speranza di ritrovarne il padrone, e intanto non potesse essa nè il suo prezzo conservarsi per lui, il Confessore permetterà al penitente di considerare come propria la cosa trovata, senza ingiungergli alcun obbligo di darla ai poveri.

Questa maggiore semplicità di teoria pare più conforme alla sentenza di S. Tommaso, che dice: *si* (res) *pro derelictis habean-*

Digitized by Google

tur, et hoc credit inventor, licet sibi eas retineat, non committit furtum (2. 2. q. 66, art. 5, ad 2). Quando il padrone ha perduto la roba, e fatte tutte le indagini da parte sua per ritrovarla, e fatte similmente da parte di colui che la ritrovò per conoscere il padrone della medesima, tutte riescono inutili, e quindi al padrone è impossibile riacquistarla, necessariamente deve rassegnarsi a vederla considerare come cosa abbandonata, di cui è padrone chi pel primo la trova e se la prende.

PUNTO IV.

Dell' obbligo della restituzione pei possessori di buona e mala fede.

187. Il possessore di buona fede, che senza colpa ricevette la roba altrui, è obbligato a restituire la cosa, se esiste, ed anche il danaro preso dal ladro, se esiste nella sua identità. Se poi ha già consumato la roba, trovandone in seguito il padrone, è obbligato a restituirne il suo valore, ma soltanto ciò di cui è addivenuto e si trova più ricco. Per es. mi si regalò un orologio, che era stato rubato, del valore di 200 franchi: io l'ho venduto, e di 100 franchi ne ho fatto limosine che non avrei fatto altrimenti, restandomi perciò soli 100 franchi in saccoccia: questa è la somma di cui mi trovo fatto più ricco, ed essa soltanto devo restituire al padrone dell' orologio se comparisce. — Similmente deve restituire i frutti naturali della cosa, e i frutti civili, dedotte le spese; anche i frutti misti industriali, deducendo il valore corrispondente all' industria; ma sempre colla regola: *in quanto si trova fatto più ricco.* I frutti poi *naturali* sono i prodotti dalla natura, come i feti degli animali; i *civili* sono quelli che si percepiscono dalle locazioni, per es. della casa: i *misti* sono quelli che in parte sono prodotti dalla natura e in parte dall' industria, come il vino, il formaggio: gli *industriali* sono quelli che provengono dalla sola industria, per es. dal negoziare, e anche gli accrescimenti fatti alla cosa.

188. Il possessore di mala fede deve risarcire al padrone tutti i danni previsti, almeno in confuso, e anche i frutti non percepiti, se li avrebbe percepiti il padrone, e i frutti da lui percepiti anche nel caso che il padrone non li avrebbe percepiti. — Se il danno fu recato al padrone, che aveva soltanto il diritto alla cosa, gli si deve restituire secondo il valore della speranza che

Digitized by Google

aveva di acquistarla. — Colui che in mala fede accettò il danaro dal ladro, il quale mischiandolo col proprio ne avea acquistato il dominio (per la commistione — v. n. 166) deve egli stesso restituire, se il ladro nel dargli tale danaro si è reso impotente a fare la restituzione. — Colui che cacciò in mare una gemma del valore di 1000 franchi credendola del valore di 100, più probabilmente, giusta la sentenza più comune, soddisfa al debito restituendo 100 franchi. — La cosa rubata se cresce di prezzo, cresce pel padrone, e se ne deve fare la restituzione in ragione del sommo prezzo a cui è pervenuta, sebbene dopo fosse minorata di prezzo. (V. Nota 67). — Colui che consumata la cosa ne restituisce al padrone il valore col quale se ne può facilmente comprare un' altra simile, soddisfa all' obbligo, sebbene la cosa rubata avesse dovuto crescere presso il padrone.

189. Al possessore di mala fede non si accorda indennizzazione per le spese utili fatte alla cosa; tuttavia in coscienza più probabilmente gli si deve dare. — Chi si finge povero, deve restituire le limosine carpite, purchè non sieno poca cosa. — Il ladro non è obbligato a restituire la cosa perduta, se si perdette, cioè se perì nello stesso tempo e pericolo in cui sarebbe perita egualmente presso il padrone; altrimenti sarebbe a dire, se fosse perita prima. Ne sarebbe poi scusato, se avesse consumato la cosa, imminente un pericolo, in cui sarebbe certamente perita. — Chi compra una cosa col dubbio che sia furtiva, qualora poi non possa conoscere la verità, e rimanga nel dubbio, restituisca in ragione del dubbio, *pro rata dubii*. La ragione si è, perchè non gli può giovare il possesso acquistato in mala fede; ciò nulla meno non pare giusto obbligarlo a restituire il tutto ai poveri, stante che se non fosse furtiva, la cosa sarebbe veramente sua. — I frodatori delle gabelle, secondo la sentenza comunissima, sono obbligati alla restituzione. Ne sono scusati i poveri, cui altrimenti mancasse la sussistenza; e in alcuni luoghi per consuetudine ne sono scusati quelli che le frodano in cose di proprio uso. (V. Dissert. VII).

Nota 65 al n. 188.

Sulla roba cresciuta di prezzo e perduta presso il ladro.

Se, dopo il furto, la cosa rubata cresce di prezzo, e poi nuovamente ritorna al primiero; per esempio, se un cavallo al momento del furto valeva mille franchi, e pervenuto in seguito per

Digitized by Google

qualche tempo al valore di mille duecento, ribassò poi al valore di mille come prima, il ladro che deve fare la restituzione, giusta la sentenza di S. Alfonso, deve restituire 1200. S. Alfonso aveva già tenuto la sentenza contraria, che cioè bastasse la restituzione di 1000; ma in seguito questa sentenza gli parve assolutamente improbabile (Tratt. X, n. 78). Ciò non ostante, la sentenza, che basti la restituzione di 1000, non pare tanto improbabile; anzi è abbracciata, come dice il Santo, dal medesimo rigidissimo P. Concina, ed ha per sè una ragione assai plausibile, quale è quella che la restituzione deve corrispondere al danno cagionato: or se la cosa sarebbe minorata di prezzo ugualmente rimanendo alle mani del suo padrone, il padrone non ha avuto danno maggiore da risarcirsi. Ad ogni modo la sentenza abbracciata poi da S. Alfonso non è certa, la contraria del Concina è veramente probabile, e perciò nella pratica, stando ai principii di S. Alfonso, non si potrebbe obbligare il penitente a restituire il di più, cioè i 200 franchi, che nel caso supposto sarebbero cresciuti al primiero valore del cavallo.

Se il ladro ha consumato, od anche perduta la roba, che dopo qualche tempo sarebbe perita anche rimanendo alle mani del suo padrone, perchè per es. dopo qualche mese l'avrebbe distrutta un incendio, il ladro non può scusarsi dal fare la restituzione, come dicono comunemente gli autori con S. Alfonso. Tuttavia sarebbe da considerare il caso in cui il ladro rozzo ed ignorante si trovasse nella persuasione di non doverla fare, pensando che il padrone non avrebbe avuto vero danno dal suo ladroneccio, stante che ciò ch' esso gli rapiva, gli avrebbe diversamente distrutto il fuoco. Se il ladro fosse in questa coscienza, e si prevedesse che non potrebbe persuadersi altrimenti, il Confessore agirebbe prudentemente lasciandolo in tale coscienza, nella quale potrebbe certamente trovarsi in buona fede. Anche ad un teologo potrebbe fare qualche impressione il pensiero che il ladro in quel caso avrebbe soltanto anticipato al padrone un danno che sarebbe stato poco dopo inevitabile.

DISSERTAZIONE VII.

Sulle gabelle, tasse, e leva militare.

È da notare che il Gousset a riguardo delle gabelle non obbliga alla restituzione se non coloro, i quali credono di esservi

Digitized by Google

obbligati (V. 1, n. 999). E veramente oltre che vi sono autori i quali giudicano che in questa materia le leggi sono puramente penali, e che perciò non obbligano in coscienza, si danno facilmente altre ragioni di circostanza, per cui il Confessore farà bene a lasciare che ciascuno segua i dettami della propria coscienza. Lo stesso si deve dire a riguardo delle tasse.

Corre altra regola, dice lo stesso autore, pei Commessi, Preposti ecc., i quali hanno stipendio per esigere le gabelle e le imposte. Essi sono obbligati a restituire pei frodatori, se sono con essi conniventi, ricevono mancie e regali per lasciare che frodino impunemente (Vol. 1. n. 1000).

Tuttavia sarebbe da osservare che se vi fossero luoghi dove le gabelle e le tasse fossero certamente eccessive, in quel caso nè anche gli Agenti del Governo sarebbero obbligati alla restituzione; imperocchè supposto un eccesso ingiusto, non vi sarebbe obbligo di pagare quelle tasse e gabelle; quindi permettendo essi che i frodatori se ne esentassero, non sarebbero stati conniventi ad una vera ingiustizia; e non essendovi lesione di giustizia, non si potrebbero obbligare alla restituzione. È chiaro che gl' impiegati del Governo non potrebbero mai essere obbligati a restituire ciò che i frodatori non sarebbero stati in vero obbligo di pagare.

Lo stesso autore esenta pure dalla restituzione coloro i quali esimendosi con frodi o corruzioni dalla leva militare, sono perciò cagione che altri sieno presi in loro luogo, ed abbiano quindi danni personali e di famiglia. (Vol. 1. n. 1002). È in fatti da notare (noi parliamo secondo le individuali persuasioni che sono quelle che formano la coscienza, e non tocchiamo la questione in sè stessa), è da notare che molti inscritti nella leva la riguardano come cosa non necessaria ed anche ingiusta, pensando che il Governo potrebbe supplire al bisogno in altri modi, come si fa in Inghilterra e in altri Stati. Quindi essi credono di avere diritto ad esimersi dalla leva come da una ingiusta vessazione; nè pensano di dovere con danno proprio ovviare al danno degli altri che sono presi in loro luogo. E certo messa l' ipotesi ch' essi avessero il diritto di sottrarsi da quel peso, non sarebbero obbligati col danno proprio ad impedire che ne venissero aggravati gli altri. Non v' ha dubbio che chi può evitare una ingiusta vessazione, non può mai essere obbligato a sottostarvi perchè non abbia ad incorrervi il suo prossimo. Non toccando perciò qui la questione in sè, ma considerando soltanto la persuasione in cui tanti si trovano, e

Digitized by Google

l' inutilità degli sforzi che si potrebbero fare per persuaderli del contrario, si potrà in pratica seguire l' opinione del Gousset; che cioè coloro i quali si esimono dalla leva anche con frodi e corruzioni, non sieno obbligati a restituire, ossia a risarcire il danno a coloro che sono presi in loro luogo.

Nasce piuttosto grave difficoltà quanto ai tentativi di corruzione che taluni adoperano per ottenere dai Commissarii ed altri Impiegati all' uffizio della leva una dispensa indebita. Certo che il dar danaro agl' impiegati del governo, perchè essi tradiscano il loro dovere, è cosa illecita e peccaminosa. Tuttavia mettiamo il caso che si presentasse a un Confessore un padre di famiglia, e gli esponesse che essendo stato spiccato un mandato di arresto contro un suo figlio per un delitto del quale gli constava che era innocente, e che ai carabinieri ch' eran venuti ad eseguire l' arresto, avea riempiute le mani di oro, perchè dessero tempo al figlio di fuggire, e quindi dicessero di non averlo ritrovato in casa; il Confessore dovrebbe giudicarlo reo di un dellitto, e asserirgli che doveva permettere fosse imprigionato il figliuolo con qualunque danno suo e della famiglia?

Se io ho bisogno dei Sacramenti, e non v' ha che un Prete il quale me li possa amministrare, ed egli frattanto ricusa di adempiere a quest' atto di carità e di dovere, se io non gli do una somma di danaro, mi dicono i teologi che posso darla, sebbene il Prete non possa prenderla senza peccato. Parimente se mi trovo in grave necessità di danaro, nè il posso avere in imprestito che da un usuraio, m' insegnano i teologi che potrò pagare le ingiuste usure, sebbene l' usuraio non possa riceverle.

Or tali riflessioni possono dar lume pel caso che si presentasse ad un Confessore un padre di famiglia, e gli dicesse: io non ho la somma che si richiede per liberare mio figlio dalla leva; posso però liberarnelo con una somma minore di cui m' è dato disporre; e vorrei ciò fare per ragioni gravissime di amor paterno, d' interesse di famiglia, di coscienza ecc. ecc. Son perciò risoluto di spendere detta somma, che certo dovrò dare in mano di chi si abusa della confidenza del Governo ecc. Se il Confessore, udito il caso, gli rispondesse: compatisco le strette in cui vi trovate; raccomandatevi a Dio, e fate poi secondochè la vostra coscienza vi detta; questo Confessore potrebbe condannarsi di peccato?

Qui sarebbe da leggere nuovamente con attenzione l' articolo IV, della quest. 78 della 2. 2. di S. Tommaso, che accennammo

Digitized by Google

nella Dissertazione V. *Sulla cooperazione al peccato,* dove dimanda se sia lecito prendere in imprestito danaro dall'usuraio; e risponde che prendendosi per necessità o propria od altrui, qualora l'usuraio sia già nella disposizione di commettere il peccato, è lecito; e che *inducere hominem ad peccandum, nullo modo licet; uti tamen peccato alterius ad bonum, licitum est, quia et Deus utitur omnibus peccatis ad aliquod bonum* etc.; e dove dice parimente che si può chiedere il giuramento a colui che si conosce che giurerà pei falsi Dei. S. Tommaso in questo articolo fa gran caso della disposizione in cui già si trova l'uomo di commettere il peccato. Or veramente quegli impiegati del Governo sono in tale disposizione, del che danno continue prove.

Che se poi, come alle volte è avvenuto, gl'impiegati del governo, sapendo che un padre di famiglia potrebbe spendere, e dar loro qualche considerabile regalo, si mostrassero ripugnanti a riconoscere i giusti motivi che avesse il figlio per ottenere l'esenzione dalla leva, e con manifesta ingiustizia volessero obbligarlo al servizio militare, non v'ha dubbio che il padre per ottenere giustizia, e redimere l'ingiusta vessazione, potrebbe dar loro quanto desiderassero per dichiarare il figlio, giusta la verità, inabile al militare servizio, o non compreso dalla legge che lo prescrive. Se i carabinieri avessero mandato di arresto contro un numero di rei e volessero servirsene anche contro di me innocente, non v'ha dubbio che potrei dar loro una somma di danaro, mediante la quale, come vorrebbe giustizia, mi lasciassero in pace. Il caso sarebbe identico. Adunque conchiudiamo parlando in generale per ciò che riguarda le gabelle, le tasse, la leva militare, il Confessore potrà lasciare che a queste cose provveda il Governo con quei mezzi, certo efficacissimi, ch'egli ha: forse il Governo stesso ne è contento, il quale non crede aver bisogno per ciò dell'aiuto delle confessioni sacramentali. Le discrepanze delle opinioni teologiche in questi punti, le circostanze talvolta eccezionali dei tempi, le difficoltà di fare intendere certe cose a chi non è per nulla disposto ad intenderle, possono suggerire al Confessore tutta la tolleranza possibile.

PUNTO V.

Della restituzione per causa di omicidio.

190. L'omicida è tenuto a restituire tutti i danni che l'ucciso ebbe nei proprii beni, anche le spese della cura (non dei fu-

Digitized by Google

nerali) ed eziandio pel guadagno cessato per causa della ferita, proporzionatamente alla speranza che ne poteva avere l' ucciso. Sarebbe però da dedurne ciò che verisimilmente avrebbe dato per liberarsi dalla fatica necessaria pel lucro stesso. Se poi dopo la punizione del reo gli eredi non cercano il risarcimento dei nominati danni, si reputano condonati. — Pel danno recato alla vita o alla fama del prossimo non si ha da fare restituzione in danaro. — Se alcuno volendo uccidere il suo nemico uccide un altro, si quistiona se sia obbligato al rifacimento dei danni: similmente chi brucia la casa di Caio, intendendo di bruciare la casa di Sempronio. S. Alfonso tiene la sentenza negativa. Trattandosi del furto lo sbaglio non sarebbe da considerarsi, e il ladro dovrebbe ad ogni modo restituire il mal tolto, ancorchè avesse consumato la cosa, e perciò più non esistesse nella sua specie. (V. Nota 66.) — L' errore circa la persona non iscusa dalla scomunica colui il quale percuote un Chierico invece di un altro; nè scusa dall' irregolarità colui che uccide uno invece d' un altro. Tuttavia non incorrerebbe l' irregolarità il mandante l' omicidio, se il mandatario per isbaglio uccidesse uno diverso dal designato.

191. Se l' omicida ottenesse dal ferito prima che morisse, la condonazione dei danni (sebbene il ferito non facesse bene a concederla) non sarebbe più obbligato a restituire alcuna cosa a' figliuoli dell' ucciso: altrimenti è obbligato a risarcire i danni non solo ad essi, ma anche agli altri eredi necessarii, a ragione della speranza dell' utile che potevano averne; e anche a risarcirli giusta la speranza di quanto avrebbe guadagnato vivendo, se pure d' altra parte loro non fossero accordati egualmente gli alimenti. Ciò poi non vale a favore dei fratelli, sorelle e debitori, eccetto che avesse commesso l' omicidio a bella posta per danneggiarli. Quanto poi agli eredi non necessarii, è obbligato a rifarli di tutte le spese della cura, e anche a restituir loro ciò che il ferito avrebbe guadagnato nel tempo della cura; essendo questo un debito contratto dall' omicida coll' ucciso.

192. L' omicida non è obbligato a risarcire i danni a Tizio, se costui per errore viene creduto il reo; e non vi sarebbe obbligato nè anche se avesse avuto la cattiva intenzione di farlo credere il reo in vece sua. Sarebbe però obbligato alla restituzione se avesse compiuto l' omicidio con tali circostanze da far nascere un dubbio ragionevole che Tizio potesse veramente essere il reo; per es. se avesse commesso il delitto nell' orto di Tizio, vestito

Digitized by Google

delle sue vesti ecc, — Chi aggredito dal nemico, lo uccide senza osservare la necessaria moderazione d' incolpata tutela, cioè eccedendo la giusta difesa, è obbligato a risarcire i danni. Il De Lugo probabilmente scusa dalla restituzione colui che provoca al combattimento il suo nemico, il quale accettando, restasse poi morto. — Gli eredi dell' omicida giustiziato sono obbligati a risarcire i danni agli eredi dell' ucciso, se pure dimandano questo risarcimento. Che se invece si trattasse di furto, sarebbero obbligati alla restituzione anche non domandata, eccetto che la cosa non esistesse più, e non fosse di gran prezzo, sicchè se ne supponesse la condonazione da parte degli eredi dell' ucciso.

Nota 66 al n. 190.

Sulla questione, se sia scusato Tizio dal restituire, quando porta danno a Caio, credendo di danneggiare Sempronio.

S. Alfonso pone questa dottrina, che cioè ad indurre l' *obbligo della restituzione per cagione di danno, non basta l' azione materialmente ingiusta o ingiuriosa, ma si richiede di più l'azione formalmente e volontariamente ingiusta, ingiuriosa contro la persona danneggiata.* (Vedi anche l'Op. grande lib. III. n. 629). A me pare col Gousset, col Gury, e colla comune dei teologi che questa dottrina non possa assolutamente ammettersi, quantunque abbia pure il suffragio dell' insigne teologo che è il De-Lugo. Si potrebbe infatti mai dire che la legge naturale vieti che si faccia danno a Tizio, a Caio, a Sempronio in particolare, e non vieti che si faccia danno in generale al prossimo? Certamente la legge naturale proibisce che si faccia danno (s' intende ingiusto) al prossimo, a qualunque prossimo, e nulla importa che questi sia piuttosto Sempronio, ovvero Caio, ovvero Tizio. Perciò quando io avverto di dannificare ingiustamente il mio prossimo, qualunque siasi, commetto un peccato lesivo della giustizia; e chiunque egli sia, Tizio, Caio, o Sempronio, ha diritto chiaro e liquido che io, mediante la restituzione, lo rifaccia del danno ingiustamente recatogli. Per la qual cosa a me pare che la dottrina ammessa da questi due grandi teologi S. Alfonso e De Lugo, non abbia alcun fondamento nella ragione naturale, e sia totalmente arbitraria per quella parte che richiede all' obbligo della restituzione un danno formale volontario contro la determinata persona che volevasi danneggiare.

Lo stesso S. Autore riconosce che se alcuno percuote Caio

Digitized by Google

chierico, credendo di percuotere il chierico Sempronio, incorre la scomunica, non ostante lo sbaglio, bastando perciò l'ingiuria fatta allo stato ecclesiastico; che quindi tosto che alcuno avverte di percuotere un chierico, incorre la censura, chiunque sia esso chierico. Or egualmente nel nostro caso non basterà che il dannificatore avverta di danneggiare un suo prossimo chiunque esso sia? La scomunica del Canone difende dalle percosse qualunque chierico, e la legge naturale non dovrà difendere dal danno ingiusto qualunque prossimo?

È inoltre da osservare che tale sentenza favoreggia il delitto con vero danno dell'innocenza; imperocchè scioglie dall'obbligazione di risarcire il danno colui che lo ha cagionato senza dubbio colpevolmente, e che perciò indubitatamente è reo; ed obbliga intanto chi lo ha sofferto ingiustamente, a soffrirlo senza compenso.

Da quel principio viene poi la conseguenza, che assai logicamente ne tirava il De-Lugo; che cioè nemmeno si potesse obbligare il ladro a risarcire il danno recato a Caio col suo furto, se invece di rubare a Caio, come intendeva, avesse per isbaglio rubato a Sempronio. E certamente se per indurre l'obbligo della restituzione pel danno cagionato, si richiede l'ingiuria formale e personale, secondo che s'intendeva farla più ad uno che ad un altro, per qual motivo non dovrà scusarsi dalla restituzione il ladro, che apportò un danno non alla persona che voleva recarlo, ma sì bene ad un'altra in sua vece?

Nè può valere contro questa logica illazione il distinguere con Sant'Alfonso che nel danneggiamento, per es., nell'incendio, principalmente s'intenda l'ingiuria contro la persona del padrone, e accessoriamente il danno del medesimo, e nel furto invece s'intenda principalmente il guadagno ingiusto, e accessoriamente l'ingiuria contro la persona del padrone: imperocchè l'intenzione principalmente ingiuriosa o dannificativa, e viceversa, non impedisce che l'una e l'altra azione, per es., l'incendio o il furto, sia un'azione semplicemente contro giustizia, lesiva della medesima, ingiustificabile tanto nell'uno come nell'altro caso. È poi spesse volte falso che nel danneggiamento s'intenda principalmente l'ingiuria contro la persona del padrone; mentre per lo più il danneggiamento, per es., l'incendio della casa, del podere, procede dalla passione dell'odio, onde principalmente intende più di far male al prossimo che d'ingiuriarlo.

Per la qual cosa io non mi saprei astenere dal giudicare

Digitized by Google

quella sentenza assolutamente improbabile, sebbene abbia il suffragio di S. Alfonso e del De-Lugo. Mi pare evidente ch' essi applicassero male un principio vero; e che ne abbiano quindi cavato una falsa conseguenza. È vero il principio che non può esservi obbligo di restituzione, ossia di rifacimento per cagione di danno, se il danno stesso non è volontario e deliberato contro del prossimo; ma è falso che debba essere volontario o deliberato contro Tizio o Sempronio in particolare secondo l'intenzione di chi lo reca.

Tuttavia, nel caso pratico, come dovrebbe diportarsi il Confessore? Dovrebbe negare l'assoluzione a chi volesse seguire la sentenza del Santo? Questa sentenza ha certamente una notevole probabilità estrinseca, stante l'autorità grandissima del Santo e del De-Lugo, sebbene non apparisca che abbia probabilità intrinseca: il Confessore d'altra parte non può essere giudice delle sentenze controverse fra i teologi e obbligare i suoi penitenti a seguire più l'una che l'altra; perciò il Confessore dovrebbe assolvere il penitente qualora fosse in coscienza di potere ridurre alla pratica quella dottrina. Si potè salvare il De-Lugo, si salvò certamente S. Alfonso, insegnandola; quindi altri si potrà salvare praticandola. Devo per altro dire che fra tutte le opinioni teologiche non condannate dalla Chiesa, io non ne ho mai trovato una che mi sembri così improbabile come questa. È notevole che anche S. Alfonso riconosce che questa sua opinione è contraria al sentimento comune dei teologi (V. Gury T. 1. n. 664).

PUNTO VI.

Della restituzione per causa di stupro.

193. Chi ha deflorato una vergine, la quale spontaneamente ha consentito al peccato, senza esserle stata fatta promessa di matrimonio, non è obbligato a nessun risarcimento per tale delitto. Alcuni lo obbligano a riparare l'ingiuria recata all'onore dei genitori della stessa, per es. a domandar loro perdono. È tenuto per altro a risarcire il danno dei parenti, se abbiano ad accrescer la dote alla figlia deflorata per collocarla in matrimonio, nei seguenti casi. 1.° Se egli stesso ha infamato la figlia divulgando il delitto. 2.° Se la figlia è povera, ed egli è assai ricco. 3.° Se il giudice lo condanna ad una multa. È da notare che le leggi obbligano chi ha deflorato la vergine a sposarla, ovvero a dotarla nella supposizione che il reo abbia usato violenza; quindi queste leggi ob-

Digitized by Google

bligano in coscienza, quando veramente la violenza vi sia stata. — Colui che avesse deflorato una vergine usando la forza, le minaccie, od anche la frode, sarebbe obbligato al risarcimento dei danni, e non potendo risarcirli altrimenti, sarebbe obbligato a sposarla; e ciò ancorchè fosse stata già deflorata occultamente da un altro, se per questa nuova caduta fosse rimasta infamata. In questo caso però non sarebbe tenuto alla riparazione del danno, quando avesse la sorte di maritarsi con altri egualmente che se fosse stata vergine. Dato poi il caso che il marito, conoscendo che non era tale, la trattasse malamente, dovrebbe il seduttore ricompensarle in qualche modo siffatto danno.

194. Se il seduttore la indusse al peccato con preghiere e doni, non è obbligato a nulla: se parte con doni e preghiere, e parte anche con minaccie, è tenuto a risarcire una porzione del danno. Qualora poi l'avesse veramente sforzata, il giudice potrebbe obbligarlo al matrimonio, ancorchè fosse pronto a compensarla diversamente. — Colui che sedusse una vergine, od anche una vedova di buona fama con promessa, ancorchè finta, di matrimonio, è obbligato a sposarla, purchè la donna non avesse potuto conoscere l'inganno dalle parole o da altre circostanze: per es. se il seduttore fosse di cospicuo casato, ed ella figlia di un contadino. Nel caso poi che avesse potuto conoscere chiaramente che quegli la ingannava, non potrebbe pretendere nulla, nè anche la dote.

195. Il seduttore non sarebbe tenuto a contrarre matrimonio nei casi seguenti: 1.° Se dal matrimonio dovesse aspettarsi un esito assai cattivo. 2.° Se la fanciulla rinunzia al suo diritto, ancorchè siano dissenzienti a questa rinunzia i suoi genitori. 3.° Se l'uomo non potesse sposarla senza disonorare la propria famiglia; il quale disonore dovrebbe essere più grave di quello che potrebbe ridondare alla famiglia per la disparità dei mezzi di fortuna. 4.° Se non avesse fatto che semplici tresche; quando però non fosse ella una vergine onesta, ovvero nobile; e purchè per cagione di queste tresche divulgatesi, od anche per la divulgatasi famigliarità, non fosse rimasta infamata. — Nemmeno sarebbe tenuto al matrimonio se la credeva vergine mentre non era tale; purchè dal nuovo delitto non le fosse venuta infamia che si dovesse riparare; e d'altra parte la donna non avesse divulgato essa stessa il proprio disonore.

196. Se la fanciulla deflorata con promessa di matrimonio non volesse più contrarlo, o perchè il seduttore fossesi finto di

Digitized by Google

miglior condizione, o perchè i di lei parenti non le volessero dare il consenso, o anche perchè le fosse stata fatta violenza, avrebbe diritto all' accrescimento della dote. — Se il seduttore aveva voto di castità quando ha promesso di sposarla, è tenuto a chiederne la dispensa; e non ottenendola, è obbligato al risarcimento dei danni. Lo stesso è a dire, se il seduttore le fosse consanguineo, od affine in quei gradi, nei quali si suole accordare dispensa. Che se poi al tempo della promessa non avesse avvertito a questo impedimento, e poi si richiedessero gravi spese ad ottenerne la dispensa, basterebbe che risarcisse i danni.

Nota 67.

Sull' obbligazione di contrarre il matrimonio che possa avere il seduttore, il quale ne ha fatta la promessa o vera o finta alla zitella, ovvero alla vedova, per farla acconsentire al peccato.

Dovremo ritornare sopra questo punto parlando dell' obbligazione che possono indurre i contratti turpi. Qui osserviamo col Gousset (v. 1, n. 1015), e col Gury (T. I, n. 700, ediz. di Napoli 1855) che sebbene un gran numero di Teologi e di Canonisti tengano la sentenza di S. Alfonso, che cioè il seduttore sia obbligato a sposare la fanciulla, o vedova, sedotta con la promessa vera o falsa di matrimonio; ciò non ostante pare più probabile la contraria sentenza. E certamente il contratto che senza alcun dubbio era nullo prima che si commettesse il peccato, non può addivenire valido dopo che il peccato è commesso. I contratti che inchiudono condizioni contrarie al buon costume, sono assolutamente nulli per se stessi davanti la legge naturale; quindi nemmeno fa bisogno che sieno dichiarati tali dalla legge umana, come desidererebbe S. Alfonso, quando dice, « valde utile fore ad huiusmodi » flagitia vitanda, quod promissiones matrimonii ad obtinendam » defloralionem, etiam forte iuramento firmatæ, invalidæ decla» rentur ab Episcopis ». (Op. M. lib. III, n. 641). Anche il giuramento deve considerarsi come invalido in tali casi; lo che abbiamo già osservato sopra (Nota 33). Per la qual cosa in pratica il Confessore non potrebbe obbligare il seduttore a contrarre il matrimonio in forza di tale promessa. E dato che l'opinione contraria paresse ad alcuno più probabile che non è realmente; cionullameno essendo la nostra senza dubbio sodamente probabile, e abbracciata

Digitized by Google

da sani autori, almeno pel principio *lex dubia non obligat*, non si potrebbe imporre al seduttore quell'obbligo. Devo notare che il Gury, nell'ultima sua edizione di Roma, non chiama *più probabile* la nostra sentenza, come l'aveva appellata prima; dice invece che è sentenza abbracciata da alcuni dottori moderni. (V. Gury, T. I, n. 729). Io per altro non saprei cangiare di sentimento, per le ragioni che esporrò nella nota 71. Ma ritornando sull'asserto del Gury, che dice la nostra opinione essere di alcuni moderni, *quorumdam recentiorum*, mi fa sorpresa il vedere che il Tamburini invece asserisca ch'essa *probabilis censetur a non paucis....* (theologis) *et multis Canonistis*, che però non piace comunemente ai moderni dei suoi tempi *communiter recentioribus non placet*. Vuol dire adunque che tale opinione era abbracciata da non pochi Teologi e da molti Canonisti anteriori al Tamburini, morto circa due secoli sono, cioè nell'anno 1675. Laonde non si potrebbe dubitare che tale opinione fosse un'opinione antica, sostenuta cioè da Teologi e Canonisti che in qualche modo erano già antichi or sono due secoli. (Vedi *Explicat. Decalogi*, lib. 7, cap. 5, § 3). Ancorchè poi varii Teologi e Canonisti siano stati frantesi e citati a torto a favore della nostra sentenza, come prova il dottissimo Ballerini, non pare che perciò possa dirsi essere tale sentenza, *sentenza di alcuni moderni*, quasi che non abbia avuto patrocinatori negli Autori antichi. Una questione che si agita da più secoli, e tale evidentemente è la nostra, non può essere una quistione moderna, eccitata soltanto da moderni Autori (Vedi la Nota 71). Vedo che anche il Billuart, morto 110 anni sono, dice che alcuni moderni con sentenza troppo acerba e poco riverente a sommi teologi esclamavano: « Quid indignius Christiano Theologo » quam turpissimas voluptates, et sceleratissimos actus pretio exti- » mare, et utiles illis appellare, quos æterno dignos supplicio effi- « ciunt? » (De Contract. art. VIII). La quale esclamazione facevano quei moderni, di cento e più anni sono, a carico di quei teologi i quali dicono che dopo il fatto è da appreziarsi la fatica, il pericolo ecc. incontrati dalla parte che ha già commesso il delitto, e la soddisfazione che ebbe nel peccato l'altra parte che lecitamente può adempiere alla promessa.

Ciò non ostante è da osservare col Gousset (n. 1016) che *si puella quam seduxit, inde conceperit*, allora, vi abbia promessa, o no, il seduttore deve sposarla per impedire lo scandalo, e per assicurare la sorte della prole; s'intende però sempre quando dal

Digitized by Google

matrimonio non si avessero a temere cattive conseguenze; nel quale caso dovrebbe provvedere in altro modo, come meglio potesse, e allo scandalo, e alla sorte della prole. Questa è cosa evidentemente richiesta dalla legge naturale; e perciò nemmeno si attende se siavi o no promessa di matrimonio. Devo poi espressamente avvertire che io non parlo del caso in cui si fossero fatti veri sponsali tra il seduttore e la sedotta; perchè qualora fosse intervenuta una promessa reciproca, e quindi si avessero sponsali veri, questi sarebbero validi indipendentemente dalla turpe promessa.

PUNTO VII.

Della restituzione per causa di adulterio.

197. L'adultera è obbligata a risarcire il danno recato al marito e ai figliuoli legittimi. Se ella non ha beni proprii, e il figlio credasi idoneo, deve procurare d'indurlo a farsi Religioso. Tuttavia generalmente parlando, non è obbligata a manifestare il suo delitto nè al marito nè al figlio; eccettochè fosse donna di fama perduta, e non temesse grave indegnazione da parte del marito; similmente se non fossevi il danno comune, come sarebbe se lo spurio fosse di mali costumi e dovesse succedere nel Principato; e se non fosse certa che il proprio danno proveniente dalla manifestazione del suo delitto, fosse maggiore del danno dei figliuoli legittimi. D'altra parte il figlio non sarebbe obbligato a credere alla madre e a rinunziare ai beni della famiglia, se non vi fossero evidenti prove della sua illegittimità. (V. Nota seg.). — L'adultero è obbligato a ricompensare i figli legittimi per l'eredità, e per gli alimenti avuti dallo spurio (eccettuati gli alimenti del primo triennio ai quali è obbligata l'adultera se ha beni proprii). Ciò s'intende, ancorchè l'adultero non avesse indotto la madre a supporre, e far passare come legittimo il figlio spurio. — Nel dubbio se la prole sia propria, l'adultero non è tenuto a nulla. Lo stesso è a dirsi, quando v'ha dubbio fra due adulteri: eccetto se il secondo adultero avesse avvertito di rendere incerta la prole col suo peccato, cosicchè non si potesse più esigere risarcimento dal primo; poichè in questo caso è obbligato a compensare esso tutto il danno. Gli adulteri che mandano gli spurii agli Ospedali, probabilmente non sono obbligati a compensare le spese agli Ospedali stessi, ancorchè possano compensarle.

Digitized by Google

Nota 68 al n. 197.

Se l' adultera sia mai obbligata a manifestare il proprio delitto.

Ecco come parla di questa controversia l'E.mo Gousset. « S. Alfonso de' Liguori e molti altri Teologi pensano che la donna debba confessare il proprio fallo ogni volta che il danno cui soffrono il marito e i figli legittimi, prevalga agl' inconvenienti che può temere per sè. Ma questo sentimento presenta tante difficoltà nella pratica, che crediamo dover adottare l'avviso del *Compilatore* delle Conferenze d' Angers ». Ecco quello che egli dice: » Che se la madre non può far nulla per risarcire il danno che » ha cagionato a suo marito, agli altri suoi figli, o ai loro eredi » legittimi, essa non è in verun modo obbligata a scoprire il proprio fallo nè al marito, nè al figlio adulterino, nè agli altri » suoi figli. Non si deve *mai consigliarla* di fare questa dichiarazione.... perchè niuno è obbligato a scoprire la propria turpitudine, nè a punire sè stesso altrimenti che colla penitenza. Ciò » è conforme alla decisione d' Innocenzo III così espressa: *Mulieri » quæ, ignorante marito, de adulterio prolem suscepit, quamvis » id viro suo timeat confiteri, non est pœnitentia deneganda.... » sed competens satisfactio per discretum Sacerdotem ei debet » iniungi* ». Per la qual cosa il Confessore non dovrà mai nemmeno consigliare alla donna quella manifestazione, essendo certo ch' ella non vi sarebbe obbligata. E considerando poi i mali che potrebbero provenire dalla manifestazione medesima, difficilmente si potrebbe considerare come cosa congrua e di maggior perfezione. Ciò poi è conforme al principio comunemente ammesso e riconosciuto da S. Alfonso, che cioè non si ha da rimediare a un danno di ordine inferiore, quando se n' abbia ad incontrare un altro di ordine superiore, com' è la fama rispetto alle ricchezze. Il caso poi del danno comune che si potesse impedire con quella manifestazione, sarebbe in pratica così strano ad avverarsi da non meritare considerazione, come ha giudicato lo stesso Gousset. Bisognerebbe in fatti che l' adultera fosse una Regina o Principessa regnante. Ella poi non sarebbe obbligata a manifestare il suo delitto, quando lo spurio non fosse vicino a salire il Trono; perchè prima o non si potrebbe ancora giudicare della sua riuscita, o vi sarebbe speranza di emenda, sebbene desse alcun indizio di divenire un cat-

Digitized by Google

tivo Sovrano. La Regina intanto o Principessa dovendo manifestare il suo delitto, non solo dovrebbe infamare sè stessa, ma eziandio tutta la sua famiglia composta ordinariamente di persone regnanti. Lo spurio poi quando fosse già ai gradini del Trono per salirlo, in allora quanto più fosse cattivo, tanto più sarebbe ambizioso ed avido di regnare; quindi non vi sarebbe enormità che non tenterebbe per vendicarsi della madre e per arrivare al comando. Tutto il frutto della confessione del delitto si ridurrebbe ad una guerra civile, che lo spurio promuoverebbe e sosterrebbe con tutto il calore; e ciò ancorchè il delitto si potesse evidentemente provare, cosa che sarebbe in genere difficilissima ad ottenersi. È anche da notare, come dice S. Alfonso stesso, che il figlio non sarebbe mai obbligato a credere all' asserzione della madre. Conchiudiamo adunque che il Confessore dovrà sempre dire all' adultera che piangendo il suo peccato davanti a Dio, lo lasci seppellito in assoluto silenzio.

PUNTO VIII.

Del tempo e del modo in cui ha da farsi la restituzione.

198. Il ladro deve restituire il mal tolto subitamente sotto pena di colpa grave; eccetto che convenisse differire la restituzione per evitare lo scandalo o l' ignominia, ovvero per altri gravi motivi. Tuttavia se il padrone avesse danno da questa dilazione, dovrebbe esserne dal ladro compensato; il che non cade, ove trattisi di debiti provenienti da contratto. — Se il ladro potendo non restituisce, probabilmente commette un solo peccato contituato, e non molti distinti corrispondenti al numero delle occasioni nelle quali potrebbe restituire. In tale stato non può essere assoluto. — È lecita una modica dilazione, per es. di 20 giorni, se il padrone della roba non ne ha danno. Per altro non si assolva il ladro prima che restituisca; eccetto che avesse giusta causa di differire e apparisse bene disposto. In tal caso, essendovi ragionevoli motivi, si potrebbe assolvere anche per due o tre volte. — Qualora il ladro non potesse fare la restituzione in persona pel pericolo d' infamarsi, può affidare la restituzione al proprio Confessore; ma se avvenisse che il Confessore ritenesse la cosa per sè, o imprudentemente la impiegasse in usi pii, il ladro sarebbe obbligato a nuova restituzione, la quale pervenisse al padrone. (V. Nota seg.) Lo che non corre per chi restituisce una cosa imprestatagli, ove si valga di persona creduta cauta e fedele.

Digitized by Google

Nota 69 al n. 198.

Pel caso che il ladro mandasse la roba o il suo prezzo al padrone col mezzo di persona creduta fedele, la quale non adempisse al mandato.

In questo punto è da leggere l'Opera grande (lib. III, n. 705), ove si conosce che S. Alfonso aveva prima abbracciato come probabile la sentenza che il ladro in questo caso non sia obbligato ad una seconda restituzione; sentenza difesa da varii Autori che ivi cita, e da lui in seguito ritrattata, senza però assolutamente condannarla, poichè dice: ***de illius probabilitate valde dubito. At quia Lessius et Sporer cum Tamburino non audent (hanc) opinionem damnare, nec ipse audeo.*** La sentenza abbracciata ultimamente da S. Alfonso, e tenuta comunemente dai Teologi, pare in vero assai più probabile; tuttavia non sarebbe facile addimostrare che la contraria non abbia anch'essa una soda probabilità; considerando che se il ladro dimandasse licenza al padrone di eseguire la restituzione col mezzo di persona cauta e fedele, quale si suppone il Confessore, certamente il padrone la darebbe; e dopo averla data, peccando il Confessore d'ingiustizia o d'imprudenza, probabilissimamente non esigerebbe più che il ladro facesse una seconda restituzione, con la quale lo indennizzasse del danno. In questo caso il consenso del padrone sarebbe espresso; nel nostro caso è soltanto tacito; ma, come osservano i Teologi, è uguale la forza dell'uno e dell'altro. Inoltre è certo che per molto tempo S. Alfonso ha creduto questa sentenza sodamente probabile e da potersi praticare. Or se tale sentenza paresse probabile anche al mio penitente, io potrei obbligarlo a rinunziarvi e a replicare la restituzione? A me pare che no, giusta i principii: ***lex dubia non obligat: melior est conditio possidentis.*** Di più, qualora si prevedesse che il penitente non vorrà capacitarsi delle contrarie ragioni, sarebbe sempre prudente lasciarlo nella sua buona fede, la quale se scusò S. Alfonso pel tempo che insegnò quella dottrina, certamente scuserebbe il penitente per allora che la riducesse alla pratica. Laonde pare che la seconda restituzione potrebbe al più consigliarsi, come conforme alla sentenza più comune, ma non mai comandarsi ed esigersi.

Digitized by Google

PUNTO IX.

Dell'ordine con cui sono da preferire le persone nella restituzione.

199. Se la cosa da restituirsi esiste, si dia al padrone; e se questo è incerto, si dia ai poveri. Se la cosa fu comprata, deve darsi al venditore; eccetto che questi avesse già avuto il pegno o cauzione per la medesima, od anche *fidem pretii*; perchè in tal caso il dominio è già passato al compratore. Se fosse danaro rubato mischiato al proprio, tutto deve restituirsi al padrone senza farne parte agli altri creditori. (V. Nota 70). I debiti onerosi devono preferirsi ai gratuiti. — Nei debiti onerosi precedono 1. Quelli che hanno ipoteca espressa. 2. Quelli che l'hanno tacita. 3. I Depositi perduti nelle mani del debitore. 4. I Debiti dei privilegiati, per es. dei pupilli, dei luoghi pii. 5. Tutti gli altri debiti personali. A tutti i sopraddetti va preferito il danaro dato per comprare la cosa, per riparare la casa, per coltivare il campo, per raccogliere i prodotti.

200. È più comune la sentenza che i debiti per delitto non siano da preferirsi ai debiti per contratto, e viceversa. È pure assai probabile che non sieno da preferirsi i debiti verso il padrone incerto, quando la cosa deve darsi ai poveri. È più comune e più probabile la sentenza che debbano preferirsi i debiti anteriori ai posteriori, ancorchè gli anteriori non abbiano ipoteca. Più probabilmente non deve avere preferenza il creditore povero sul ricco. — Se il creditore si è fatto pagare, può ritenere il suo ancorchè non resti da soddisfare agli altri creditori. Se però il debitore avesse di moto proprio soddisfatto un creditore con danno degli altri, il creditore non potrebbe ritenere tutto quanto avesse percepito; ma dovrebbe farne agli altri la debita parte. (V. Nota seg.). — Il servo che non è necessario alla famiglia, non può prendere il salario dal padrone che perciò addiviene impotente a pagare i suoi debiti. (V. Nota seg.). Se non hanno altronde come vivere, possono nello stesso caso i figliuoli e la moglie percepire gli alimenti dal Capo di casa; e lo possono ancorchè egli vivesse di usure. Alcuni dicono che la moglie potrebbe percepirli, ancorchè avesse come vivere altrimenti.

Digitized by Google

Nota 70 ai n. 199 e 200.

Di colui che prende danaro dal ladro, il quale resta per ciò inabile a fare la debita restituzione. Del creditore che nello stesso caso esige tutto il suo credito. Del servo che rimane al servizio del padrone con danno de' creditori del padrone stesso.

Veramente S. Alfonso in tutti gli accennati casi tiene, come abbiamo veduto, la sentenza più rigorosa. Per altro se si osservi specialmente l'Opera grande (lib. III, n. 612, 693 e 694) si viene a rilevare che Autori accreditati tengono il contrario; e che per la sentenza più rigorosa non si hanno ragioni così evidenti da doversi dire che la più benigna non abbia una rispettabile probabilità; oltre che in pratica sarebbe difficile far intendere le ragioni portate da S. Alfonso a coloro che vi fossero interessati.

È certo in fatti nel primo caso che il ladro il quale ha mischiato o il danaro, o il vino, o il grano rubato col proprio, acquista il dominio di queste cose pel titolo della *commistione*, come abbiamo veduto sopra; cosicchè tutto il cumulo è suo, e se perisce, perisce a conto suo, restando però in debito di indennizzarne il padrone. Or se il ladro mi dà parte di quel danaro, di quel vino, o di quel grano, rimanendo per ciò impotente a restituire, cioè ad indennizzare il padrone, si potrà dire che accettandola, io commetta evidentemente una ingiustizia, e che perciò abbia io da restituire in sua vece, come se avessi rubato io stesso in vece sua? Mettiamo il caso che il ladro con quel danaro compri da me una quantità di merci, che tosto regala o perde; quando conoscerò di essere stato pagato col danaro di quel cumulo, e che con darmi quel danaro in prezzo della roba, si è reso impotente alla restituzione, dovrò io restituire il prezzo al padrone, e quindi perdere le merci e il pagamento delle stesse? Non sarà probabile, come dicono Sporer, Tamburini, Lessio, Molina ed altri, che io abbia diritto di ritenermi ciò che mi fu dato, e che d' altra parte era roba del ladro, avendovi esso sopra vero dominio? Mi si dirà: il padrone cui fu rubato il danaro, non sarà più soddisfatto. È questa una disgrazia che lo coglie, rispondo coi teologi surriferiti: io frattanto ritenendo il danaro, che mi fu dato in pagamento, ritengo roba mia. Ciò poi non dico perchè io voglia dichiararmi per questa opinione contraria alla sentenza del Santo; ma soltanto per pro-

Digitized by Google

vare che giusta i principii *lex dubia non obligat*, e, *melior est conditio possidentis*, il Confessore non potrebbe negare l'assoluzione a chi volesse seguire l'opinione più benigna, e ritenersi il danaro, il vino, il grano acquistato.

Noto pure ch'io parlo *post factum;* perchè se io conoscessi che il ladro dandomi quegli oggetti, a qualunque titolo, si rende impotente a fare la debita restituzione, non potrei accettarli; imperocchè io coopererei ad una mala azione, quale sarebbe quella di consumare l'opera del suo latrocinio nel peggior modo possibile, cioè mettendosi nell'impossibilità di rimediare al medesimo e alle sue conseguenze. Peccherebbe egli gravemente, mettendosi nell'impossibilità di restituire; e gravemente peccherei io, cooperando al suo peccato.

Inoltre nel caso che di quegli oggetti me ne avesse fatto un regalo, rimanendo egli con ciò impossibilitato alla restituzione, io ancorchè li avessi accettati in buona fede, se non per giustizia, almeno per carità se non altro del ladro stesso, dovrei fare in modo che gli stessi, o il loro prezzo pervenisse alle mani del padrone danneggiato; altrimenti ritenendoli verrei a confermare la mala azione del ladro. E dico: *almeno per carità del ladro*, al quale in tal modo toglierei l'obbligazione d'indennizzare il padrone. Ciò sempre s'intende, secondo la teoria degli acquisti fatti in buona fede, *in quantum factus fuissem ditior;* perchè se avessi consumato il regalo senza che me ne fosse rimasto un vantaggio, non sarei obbligato a dar nulla al padrone.

Vengo al secondo caso. Se il mio debitore impotente a soddisfare per intiero a tutti gli altri suoi creditori, mi avesse pagato di moto proprio il debito per intiero, quantunque egli avrebbe fatto male, io ciò non ostante penso che potrei sicuramente ritenermi il pagamento, e perchè non mancano per ciò buone ragioni, e perchè gravi Autori me lo permettono. Attesi pertanto i due principii su notati *lex dubia non obligat: melior est conditio possidentis*, il Confessore non potrebbe certamente obbligarmi a fare parte agli altri creditori dell'intiero pagamento già da me percepito. Lo stesso De Lugo, il quale vorrebbe obbligarmi a ciò se l'avessi ricevuto in mala fede, dice che avvenuto il pagamento, io ne avrei acquistato il dominio, ossia possesso. Or sarà mai possibile che io sia obbligato a spogliarmi o in tutto o in parte del fatto mio, dopo di averne acquistato, mediante la tradizione, il dominio, il possesso? Si noti frattanto che nè anche la mala fede,

Digitized by Google

quando vi fosse stata, potrebbe farmi perdere il diritto di ritenermi ciò che è divenuto mio.

Finalmente, giusta il parere de gravi teologi, il servo che presta il suo servizio a un padrone aggravato di debiti, nemmeno esso pecca contro la giustizia ricevendo il salario; anzi nè anche contro la carità, se il padrone facilmente troverebbe altro servitore che lo surrogasse. Per ciò il Confessore non dovrebbe assolutamente esigere che il servo lasciasse il servizio; ma dovrebbe considerare il bisogno che egli potesse avere di continuare nel servizio medesimo; vedere se gli fosse cosa difficile trovare altro padrone; e dovrebbe eziandio considerare, se i creditori del padrone avrebbero alcun reale vantaggio dal ritirarsi il servo; il qual vantaggio non avrebbero, qualora il padrone fosse disposto a prenderne un altro quando si licenziasse il primo.

In questi e in tutti gli altri casi, dove l'ingiustizia non è chiara, e l'obbligo della restituzione non è incontestabile, che è quanto dire, quando si tratti di opinioni controverse fra i teologi, il Confessore non dovrà mai decidere esso la questione col danno del suo penitente, ancorchè la sentenza sfavorevole agl'interessi del penitente gli sembrasse più probabile. Non si vuole probabilità, ma certezza di agire conforme alla giustizia, quando si tratti di impedire che il penitente abbia un lucro, e di levare il danaro dalla sua saccoccia per metterlo nella saccoccia altrui.

PUNTO X.

Delle cause che scusano dalla restituzione

201. È scusato dalla restituzione chi fa il pagamento al creditore del proprio creditore; chi è certo che il padrone condona la restituzione; chi conosce che il padrone si abuserebbe della cosa restituita per commettere un delitto, o anche se prevede che se ne servirà in danno di un terzo. In questo caso chi facesse la restituzione, purchè non temesse un grave danno per sè, peccherebbe. Trattandosi di restituire l'arma a chi volesse servirsene per uccidere il suo nemico, non sarebbe lecita la restituzione, nè anche pel timore della propria morte; e tale restituzione sarebbe peccato contro la giustizia. (È assai probabile il contrario, come abbiamo veduto parlando della cooperazione al male). — È scusato dall'intiera restituzione colui che si dichiara fallito, e fa la cessione dei suoi beni. Costui può ritenersi quanto gli è necessario alla sosten-

Digitized by Google

tazione, secondochè esige il suo stato. Questa cessione dei beni non ha luogo pei debiti provenienti da delitto. Similmente è scusato se seguita la restituzione, fossevi pericolo che la moglie o le figlie si prostituissero; e anche in altri casi sopra notati in varii luoghi. Scusa anche il titolo della povertà da incorrersi, qualora alcuno restituendo dovesse decadere dal suo stato acquistato giustamente. Ad ogni modo in questo caso dovrebbe moderare le spese.

202. Se il debitore restituendo dovesse cadere nella necessità estrema, ne sarebbe scusato, ancorchè il creditore fosse povero, anzi ancorchè fosse in estrema necessità, e la cosa da restituirsi esistesse ancora nella sua specie. Sarebbe da dire altrimenti, qualora il creditore fosse caduto in quella estrema necessità pel furto della cosa che si dovesse restituire. (Questa restrizione che il Santo tolse dal Lessio, non pare che possa conciliarsi col principio che *nell'estrema necessità tutte le cose sono comuni;* in forza del qual principio in qualunque modo si possegga la cosa, *melior est conditio possidentis.* Tuttavia essendo un caso estremamente difficile ad accadere in pratica, è più che bastante l'averlo solo accennato). — Se il creditore e il debitore si trovano egualmente in grave necessità, il debitore può differire la restituzione; eccettochè il creditore fosse caduto nella grave necessità pel furto di quella roba; ed eccettuato pure il caso, in cui la roba stessa esistesse ancora nella sua specie. — Se il creditore si trova esso pel primo in grave necessità, il debitore deve restituire, ancorchè per questa restituzione debba esso pure cadervi. — Nel dubbio se il danno apportato sia grave o leggiero, sei obbligato alla restituzione sotto colpa leggiera. Se la cosa rubata esiste, e dubiti se essa sia materia grave, sei tenuto a restituirla sotto colpa grave; poichè altrimenti esporresti il padrone a patire ingiustamente un danno grave. — Colui che essendosi dimenticato del debito, fa regali al creditore, probabilmente soddisfa al suo debito. Lo stesso è da dirsi riguardo ai voti, alla penitenza sacramentale ecc. purchè però le opere non sieno state applicate ad altro fine.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

DEI CONTRATTI.

PUNTO I.

Dei contratti in genere.

203. Il contratto si costituisce in quattro modi: 1.° Col solo consenso, come avviene nella vendita e locazione. 2.° Colle parole come avviene nella stipulazione. 3.° Colla scrittura, come nel censo. 4.° Colla tradizione, come nella donazione, mutuo, deposito, comodato. — Se alcuno contrae esternamente, ma senza intenzione di contrarre, non resta obbligato al contratto; eccetto che essendo il contratto oneroso, l'altra parte avesse già adempiuto al dovere assunto pel contratto medesimo. Lo stesso probabilmente è a dire di chi contrae senz'animo di obbligarsi. — I contratti turpi, dopo commesso il male, più probabilmente obbligano. Mulier, cui data est pecunia ut se præstet, si se non præstitit, non potest retinere pecuniam. Secus vero, si pecunia data fuisset mulieri ad eius voluntatem alliciendam. (V. Nota 71).

204. L'errore circa la sostanza rende sempre nullo il contratto. L'errore invece circa la qualità, il quale abbia dato causa al contratto, rende il contratto rescindibile. Ciò non ostante quando l'errore fosse stato invincibile, e la cosa fosse ancora nel primiero suo stato, *re integra*, probabilmente non saresti obbligato a stare al contratto, nè anche prima che fosse rescisso. — I contratti conchiusi per timor grave sono validi, ma rescindibili dalla parte alla quale fu incusso il timore. Essa poi non potendolo rescindere, potrebbe compensarsi del danno avuto anche occultamente. Il timore rende nulli tutti gli atti seguenti: 1.° il Matrimonio; 2.° gli Sponsali; 3.° la Professione religiosa; 4.° i voti; 5.° la promessa, o tradizione di roba di chiesa; 6.° le elezioni dei Prelati; 7.° l'autorità del tutore estorta *per metum*; 8.° la giurisdizione ecclesiastica acquistata *per metum*; 9.° l'assoluzione dalle censure; 10.° la rinunzia dei Beneficii. — Si controverte se obblighino i contratti conchiusi senza le debite solennità volute dalla legge. Però avanti della sentenza del giudice si debbono considerare come validi, e deve preferirsi il possessore.

Digitized by Google

Nota 71 al n. 203.

Sopra i contratti turpi.

Come si è veduto, Sant' Alfonso colla maggior parte dei teologi ha giudicato essere opinione più probabile che i contratti turpi, e perciò illeciti, dopo essere stati eseguiti da una parte, si debbano pure eseguire dall' altra, quando possa eseguirli senza peccato. Per es., Tizio promette 1000 lire a chi gli uccida il nemico; ucciso il nemico, Tizio sarebbe obbligato a pagare le 1000 lire. Secondo questa opinione, sono ugalmente da eseguirsi i contratti stipulati colla concubina, colla meretrice, dopo che esse si sono prestate al peccato. Ciò non ostante, pare più probabile la sentenza contraria tenuta dal Cardinale Gousset, il quale scrive: » Ci sembra che ripugni ai buoni costumi l' essere ammesso a » ripetere il premio del proprio delitto. Ciò sarebbe un rendere » ardito il libertinaggio ed autorizzare il disordine, riconoscendo » che si può fare assegnamento sopra l' esecuzione di una pro- » messa illecita, e acquistare commettendo il delitto, il diritto di » riclamare il salario in qualunque modo lo si riguardi ». (Vol. 1, n. 653).

Ascoltiamo tuttavia Sant'Alfonso (in Op. Mor. de VII Præcep., n. 643). « In contractibus innominatis *do ut des, facio ut facias,* » quando alter ex sua parte implevit, tenetur alter implere ex » iustitia, quamvis ficte contraxerit. Ut enim humanum commer- » cium recte servetur ob bonum commune, ipsum ius naturæ » exigit, ut omnis fraus a contractibus absit ». E al n. 712: « in » quocumque contractu oneroso *do ut des; facio ut facias,* lex na- » turalis dictat quod cum quis partem suam præstiterit, tenetur « alter suam implere, quam licite præstare possit. Unde si alter » opus suum, etsi illicitum, iam præstitit, teneris tu pretium » promissum ei satisfacere ».

A tali ragioni pare bastantemente risposto colla esposizione che fa il medesimo S. Dottore della sentenza contraria (l. cit.). » Probatur 1. hæc sententia ratione, quia actio illicita nullo pre- » tio digna est, cum peccatum non sit vendibile.... Probatur ex » lege *pacta cap. de pactis. Pacta, quæ contra leges, constitu-* » *tionesque vel contra bonos mores fiant, nullam vim habere* » *indubitati iuris est.* Si igitur pactum ante impletionem est nul- » lum, non potest per impletionem validari; regula enim com-

Digitized by Google

» munis est: *quod ab initio non subsistit, tractu temporis con-* » *valescere nequit.* Censentur autem leges istæ non solum prohi- » bere actiones ipsas illicitas, sed etiam solutionem pretii pro illis, » eo quod solutio fomentum præberet similibus sceleribus ». etc. Tali ragioni sono troppo chiare e dimostrative: esse mi paiono una completa confutazione della contraria sentenza.

Inoltre è da osservare che non sono da applicarsi ai contratti turpi le regole del gius naturale; perchè esse riguardano, e non possono riguardare, se non i contratti leciti ed onesti, i soli veri contratti. In fatti è falso che si possano considerare come contratti, e appellarsi con questo nome i turpi patteggiamenti. Imperocchè allora soltanto si ha un vero contratto, quando due o più persone si obbligano reciprocamente a far ciò che è di lor diritto di fare; ma il delitto è fuori di ogni diritto; e niuno può avere diritto a commetterlo. Perciò quegl' indegni patteggiamenti per niun modo si possono annoverare tra gli umani contratti; quindi per niun modo possono applicarsi ad essi le regole dei contratti. Laonde cade assolutamente la ragione: *ut humanum commercium recte servetur etc.* I delitti nulla hanno che fare coll' umano commercio, non potendo esso constare di atti disonesti, ma solo di oneste azioni. *Ut humanum commercium recte servetur*, deve avere corso la moneta legale: ne verrà mai di conseguenza che dunque debba aver corso anche la moneta falsa? che debba essa perciò pareggiarsi alla vera? Perchè siano saldi i contratti veri, non mai dovranno essere saldi i contratti falsi.

Dato poi, ciò che è falso, che cioè quei turpi patteggiamenti si potessero considerare come veri contratti, la legge naturale per la tutela del bene comune non potrebbe certamente favorirli e difenderli con obbligare l' uomo a mantenere le sue cattive ed illecite promesse; ma anzi per la tutela del bene comune pare richiederebbe che non si avesse alcun riguardo ai medesimi. Forse che verrebbe alcun danno ai contratti onesti, se i disonesti si avessero in conto di nulli, e tali da non potere produrre nessunissima obbligazione?

Non pare poi che abbia considerevole valore l' altra ragione addotta dal Santo; che « alias non videretur quomodo possit obli- » gari stuprator qui virgenem violavit sub ficta promissione ma- » trimonii ad eam ducendam ». Imperocchè primieramente, come abbiamo veduto nella nota 67, quella promessa del seduttore, vera o finta che sia, non ha per sè alcuna forza come contratto disonesto, e

Digitized by Google

perciò nullo. Secondariamente per questo caso abbiamo leggi che obbligano il reo a sposare o almeno a dotare la fanciulla sedotta. Questa è disposizione saggia e giusta, affinchè gli uomini perversi non prendano ansa ad abusarsi della semplicità delle fanciulle, adoperando lusinghe od anche minaccie per indurle al peccato e privarle dell' onore. Di più le leggi con tale disposizione provvedono a molti mali che tengon dietro alla seduzione, come sarebbe il disonore della famiglia, l' illegittimità della prole, la sua abiezione, ed alle volte anche la sua morte. Laonde il caso è tanto diverso da non potersene ricavare alcun argomento in favore di que' turpi contratti.

Aggiungerò che, anche quando non vi fossero quelle leggi, il seduttore sarebbe obbligato a sposare o a dotare la fanciulla sedotta. Di questo non si può dubitare quando abbia adoperato la violenza; perchè in questo modo avrebbe violato non solo la carità, ma anche la giustizia, sforzandola a commettere un delitto e a perdere l' onore e l' integrità. Che se l' avesse indotta al peccato con sole lusinghe e promesse, anche in questo caso le avrebbe fatto ingiuria e torto gravissimo, sottomettendola a violentissima tentazione, che tante volte non si vince se non da una virtù eroica; e certamente la fanciulla aveva diritto di non essere posta a tale cimento. Quindi il seduttore, sebbene non fosse per nulla obbligato a sposarla o a dotarla in forza di un patto o contratto passato tra lui e quella, vi sarebbe tuttavia obbligato in forza della obbligazione naturale per rimediare ai danni cagionati dal suo delitto.

Inoltre la sentenza contraria è tutta favorevole al peccato, assicurando la mercede all' iniquità; e, ridottta alla pratica, ripugna di molto al buon senso. Se mi si presenta un peccatore, che abbia varii debiti di quella sorte, potrò io avere il coraggio di obbligarlo a portarsi da certe donne per soddisfare alle varie promesse, e dar l' ultima mano ai contratti stipulati fra lui e quelle? Da tale teoria deriva quel paradosso, per non dir altro, che i delitti quanto più sono gravi, si possano far pagare con maggior prezzo; e che una donna onesta, commesso il peccato, possa esigere in pagamento una somma anche ingente; di che parleremo nella Nota 75. Se i teologi i quali riconoscono la validità di tali patti, si fossero mai trovati al caso pratico, avrebbero probabilmente cangiato di parere.

Da ultimo sarà bene notare che lo stesso Sant' Alfonso riconosce come bastantemente probabile la nostra sentenza contraria a

Digitized by Google

quella da lui abbracciata, dicendo: *quamvis opposita* (sententia) *Adriani, Comitoli et Tournely etiam sit satis probabilis.* (Vedi n. 123).

Stabilito intanto il principio che i patti turpi non possano portare alcuna obbligazione nè prima nè dopo; e che perciò chi ha posto la sua parte commettendo il delitto, non abbia diritto alcuno al pagamento; venendo alla pratica, il Confessore potrebbe obbligare il penitente a restituire la somma ricevuta, o proibirgli di riceverla? Il Confessore non potrebbe esigere nè l'una cosa, nè l'altra; imperocchè la sentenza di S. Alfonso, abbracciata da tanti gravi autori, ha bastante probabilità, e perciò il Confessore non potrebbe vietare a nessuno che se ne valesse. La conseguenza pratica adunque da dedursi dal principio stabilito sarebbe, che il Confessore non potrebbe mai obbligare il suo penitente a pagar debiti di quella sorte, nè anche quando il patto fosse stato giurato, come abbiamo già veduto parlando del giuramento (Nota 33).

La qual cosa vorrei che fosse notata bene; imperocchè io non ho nè erudizione, nè autorità competente per definire la quistione riguardata in sè stessa. Mentre dico che la sentenza contraria mi pare ripugnante al principio della legge naturale, la quale deve annullare ogni contratto disonesto, sono costretto a confessare che la maggior parte dei Teologi e dei Canonisti non vi riconobbero quella ripugnanza; il che è fortissimo argomento per farmi dubitare della rettitudine del mio parere. Vedendo però che stanno dalla mia parte e buone ragioni e buoni Teologi e Canonisti, siano più antichi o moderni ciò poco importa, mi pare doversi conchiudere che la sentenza contraria non sia così certa da obbligare i Confessori ad uniformarvisi, cioè da dare loro il diritto di esigere dai penitenti che vi si uniformino, negando loro l'assoluzione se volessero fare diversamente. Io perciò in questa controversia, come in tante altre, null'altro voglio che tenermi fermo al principio inconcusso *lex dubia non obligat.* Se anche S. Alfonso giudica il mio parere una *sentenza abbastanza probabile*, anche S. Alfonso deve venire con me, ove si tratti delle pratiche conseguenze, che ne derivano.

In questo medesimo senso scioglie due casi il Gury, citando anche la sua Edizione di Roma. (Vedi *Casus*, T. I. n. 762, 763, 769).

Digitized by Google

PUNTO II.

Della Promessa e della Donazione.

205. Probabilmente la semplice promessa obbliga sotto colpa leggiera, se pure non vi fu espressa volontà di obbligarsi sotto colpa grave. Non obbliga qualora addivenga nocive, o v' interviene altra mutazione di circostanze, la quale mutazione preveduta, non avrebbe avuto luogo la promessa.

206. Non possono fare donazioni gli amenti, i muti, i sordi dalla nascita, i pupilli, gl' impuberi (questi possono farle *ad pias causas)* i condannati a morte, gli amministratori delle comunità (eccettuate le rimunerazioni e le limosine), gli aggravati da debiti, i quali se si rendano impotenti a pagarli, i donatarii restano obbligati alla restituzione, a pagare cioè i debiti per essi. — Le donazioni tra i coniugi sono nulle, se non sono confermate da giuramento, o non avviene la morte del coniuge dopo fatta in vita la tradizione del dono. Sono però valide, se sono fatte con patto di eseguirsi dopo la morte, od anche se sono per rimunerazione; come pure quelle che fossero fatte dal marito prodigo, ovvero dalla moglie, per fare ottenere al marito una qualche dignità. — Le donazioni del padre ai figliuoli sono nulle egualmente che quelle tra i coniugi. Sono poi valide quelle che fossero fatte in occasione di matrimonio, o per causa degli studi, nè si presume che debbano computarsi nella legittima. Sono anche valide quelle che sono fatte ai figli naturali; come pure quelle che riguardano i frutti di danaro avventizio.

207. Qualunque donazione, ancorchè confermata da giuramento, non obbliga prima che sia accettata, eccetto che fosse fatta ad un fanciullo nella sua infanzia. Perciò più probabilmente chi fa la donazione per mezzo di lettera, se muoia prima che il donatario riceva la lettera, la donazione è nulla. Che se il latore della cosa con sua colpa fu negligente a presentarla, morto il donatore, la cosa deve darsi ai suoi eredi, e il latore deve soddisfare di proprio al donatario per sua colpa defraudato. Se poi il donatario in buona fede avesse accettata la donazione, potrebbe ritenerla essendo probabile anche la contraria sentenza. Se in quel frattempo morisse il donatario, più probabilmente non potrebbero accettare la cosa gli eredi, eccetto che fossero pure suoi figli — Più probabilmente, qualunque persona può accettare una donazione a nome di cause pie.

Digitized by Google

La donazione fatta a Dio si presume un voto, e probabilmente anche quella che fosse accettata per parte d'una pia causa: quindi sopra ciò dispensa il Vescovo. — Il dominio del dono non si acquista se non dopo la tradizione. Una donazione prodiga è invalida; e similmente se è falsa la causa primaria per cui si fa la donazione.

208. Le donazioni tra i vivi sono irrevocabili. Deve però eccettuarsi 1. Se il donatario avesse commesso una enorme ingratitudine contro il donatore. 2. Se al donatore di una gran parte dei proprii beni nascesse prole; eccettochè la donazione fosse stata fatta ai congiunti in linea ascendente, o a luoghi pii; poichè in questo caso può rivocarsi solamente per quella parte che è necessaria per assegnare ai figli la legittima. Probabilmente può rivocarsi la donazione, se al donante sopraggiungano nuovi figli: tuttavia se il padre non la rivoca, non possono rivocarla i figli. 3. Se la donazione fatta a persone estranee con malo animo, lede la legittima dei figliuoli, si revoca in tutto. Se il cattivo animo non vi è, ovvero è fatta ad altri figli, si revoca in equa parte. Più probabilmente non si può ledere la legittima con donazioni fatte a luoghi pii. Il donatario non è obbligato a restituire se non dopo la sentenza. — Le donazioni fatte *causa mortis*, sono revocabili fino alla morte. Nel dubbio si prendono come fatte *inter vivos*, e perciò si giudicano irrevocabili. Non valgono fatte agli assenti, se non si destini il nunzio, o se non siane scritta la lettera, ovvero se non vi sieno testimonii.

PUNTO III.

Del Comodato, Precario, e Deposito.

209. Il *Comodato* è quando si dà in prestito qualche cosa a tempo determinato. Il *Precario* sin tanto che il padrone la richiegga. Il *Deposito* quando la cosa si dà perchè sia custodita. — Il Comodato non si può ripetere avanti del tempo determinato, eccetto che il padrone ne avesse danno. Le spese ordinarie devono farsi da chi lo riceve, e le straordinarie da chi lo dà. — Il Precario cessa alla morte di chi lo riceve, non di chi lo dà, fin che gli eredi nol ripetano. — Colui che riceve il Deposito non se ne può servire se non giusta la volontà, almeno presunta, del padrone; altrimenti deve retribuirlo giusta il valore dell'uso, quando però la cosa non sia consuntibile coll'uso. — In caso d'incendio, di naufragio ecc. chi ha il deposito, non è obbligato a preferirlo ai beni proprii, se pure quello non fosse assai più prezioso, e in questo

Digitized by Google

caso potrebbe compensarsi del danno. Il Comodatario deve preferire la cosa avuta in imprestito; altrimenti egli deve restituire. Chi ha il deposito, non è obbligato a restituirlo, se conosce che è cosa furtiva; se ha giusta causa di compensarsi; oppure se prudentemente teme che il padrone sia per abusarne contro la giustizia, od anche contro la carità.

PUNTO IV.

Del Mutuo e dell' Usura.

210. Il *mutuo* è quando si dà una cosa consumtibile coll'uso, con obbligo di restituirla nella stessa specie e bontà a tempo prefisso. Se non è prefisso il tempo, deve restituirsi alla richiesta; quando però sia passato uno spazio conveniente. Deve poi restituirsi anche senza la richiesta, quando questa non si faccia per dimenticanza, per rispetto, o per la distanza del luogo. — L'*usura* è il lucro proveniente dal mutuo per l'uso della cosa imprestata. — Il Mutuo dato alle Università, Minori, e Chiese, o ad altra Causa pia, non può ripetersi, se non si prova esser quello andato in loro utile; eccetto che fosse dato a qualche Chiesa col consenso del Prelato e del Capitolo. — I figli di famiglia che non hanno beni castrensi o quasi castrensi, purchè non vi abbiano interposto il giuramento, non sono obbligati nemmeno in coscienza a restituire il danaro preso a mutuo: eccetto che il danaro fosse stato dato sapendolo il padre, e non contraddicendovi; od anche se fosse stato speso in vantaggio del padre; nei quali casi è obbligato il padre stesso a fare la restituzione.

211. L'usura è illecita; cosicchè per la semplice ragione del mutuo nulla si può esigere, anzi nè anche sperare, purchè questa speranza non sia causa meno principale del mutuo. Nemmeno si può esigere qualche cosa come debito di benevolenza; lo che si rileva dalla preposizione 42.ª condannata da Innocenzo XI. — Se chi riceve il mutuo dà qualche cosa veramente *gratis*, si può ricevere. Sopravvenendo il dubbio se l'abbia data *gratis*, si può ritenere; però con un tal dubbio non si può ricevere, nè si può ritenere dopo averla collo stesso dubbio ricevuta. Si presume tuttavia che quegli abbia dato la cosa gratuitamente, se non è povero, se non è avaro, se il mutuante nulla ha dimandato, e il mutuatario ha dato dopo ricevuto l'imprestito. Se poi facesse il regalo perchè altra volta non se gli negasse l'imprestito, o per altro

Digitized by Google

motivo suo intrinseco, si potrebbe ritenere. — Colui che si obbliga a non ripetere il mutuo se non dopo lungo tempo, per es. dopo tre anni, può prendere qualche cosa. Si noti che non basterebbe per ciò qualunque tempo, come si rileva dalla condanna della proposizione 42 fatta da Alessandro VII.

212. I giusti titoli per prendere qualche cosa, oltre il capitale, sono: 1. Il *danno emergente*, che viene al padrone della cosa dal mutuo; 2. Il *lucro cessante*, che il padrone soffre pel mutuo; 3. Il *pericolo di perdere il capitale*; 4. La *pena convenzionale* statuita contro chi riceve il mutuo, se non restituisce il capitale a tempo debito. — Per ricevere qualche cosa per cagione del primo e del secondo titolo si richiede che il patto del lucro preceda il contratto (tolto che alcuno fosse sforzato all' imprestito); nè basta la presunzione che il mutuatario darebbe il suo consenso; eccetto che i contraenti consentissero a fare il contratto in ogni miglior modo lecito che può farsi. — Si ricerca poi a riguardo del *lucro cessante*, che nulla si pretenda oltre il valore della speranza del guadagno, dedotte le spese e il valore della fatica; inoltre che il mutuo sia vera cagione del lucro cessante e del danno emergente: imperocchè se chi dà il mutuo, avesse altro danaro ozioso, col quale potesse riparare a que' danni, non potrebbe esigere nulla. Che se il danno fosse incerto, si potrebbe prendere qualche cosa proporzionata al valore del pericolo.

213. È valevole il titolo del timore di perdere il capitale, se questo pericolo non sia comune, ma straordinario. Il titolo della pena convenzionale è valevole: 1. Se il ritardo è notevole e colpabile; 2. Se la pena è moderata, proporzionata alla colpa; 3. Se il mutuatario si obbligò pel tempo in cui veramente avrebbe potuto pagare. A questa pena poi deve soddisfarsi prima della sentenza del giudice. — Il Concilio Lateranese, tenutosi sotto Leone X, ha approvato i *Monti di pietà*. (V. Nota 74). — Il patto appellato *legis commissariæ;* cioè che non restituendosi il mutuo al termine prefisso, tutto il pegno dato resti al mutuante, è patto per se stesso usurario. Potrebbe però essere lecito come pena convenzionale, quando ne avesse le accennate condizioni. — Il mutuante non può godere della rendita del pegno fruttifero; lo che sarebbe il contratto *antichryseos*, se pure non fosse il pegno per la dote promessa alla moglie.

214. È usura ogni onere meritevole di prezzo che viene imposto al mutuatario. Non è però usura chiedere ciò che non si acquista con danaro, come sarebbe la benevolenza: tuttavia l' esi-

Digitized by Google

gere qualche benefizio in particolare, sarebbe usura. — Sarebbe usura esigere dal mutuatario che in un' epoca futura appigionasse al mutuante la casa; esigere la vendita di qualche cosa; pattuire che il mutuatario non dovesse restituire la stessa cosa, ma altra di diversa specie. — Non è usura esigere che si restituisca la cosa nella stessa specie in un tempo stabilito; purchè non si prevedesse che in quel tempo avrebbe un prezzo maggiore. Neppure è usura l' esigere dal mutuatario una cosa, a cui sia tenuto per giustizia, e non per sola carità.

215. Gli usurarii, e i loro cooperatori sono obbligati a restituire le usure, non il guadagno ricavato poi dalle usure stesse, perchè questo sarebbe frutto d' industria. I domestici degli usurai non sono obbligati alla restituzione, purchè non mettano la firma ai contratti, o sforzino al pagamento. Coloro che danno consiglio, o anche danaro all' usuraio, se ciò fanno in grazia del mutuatario, non sono tenuti alla restituzione. Gli eredi poi dell' usuraio probabilmente non sono obbligati a restituire *in solidum*, ma ciascuno la sua parte. — Gli usurarii sono riputati infami, sono nulli i loro testamenti, non possono ammettersi alla Comunione, nè seppellirsi in luogo sacro. Chi scientemente dà loro sepoltura, incorre la scomunica *ipso facto*.

Nota 72.

Del titolo della legge civile.

I Teologi moderni riconoscono un titolo che giustifica il lucro percepito dal mutuo, anche quando mancano tutti i titoli sopra descritti dal Santo; e questo è la legge civile, che autorizza i mutuanti a ritrarre un lucro dal denaro, frumento ecc. dato a mutuo. Per ragione di questo titolo i mutuanti possono percepire quel lucro che la legge civile assegna, e anzi autorizza. Non ostante il diverso parere, e la controversia che si agita fra i teologi, il Confessore in pratica deve permettere a' suoi penitenti di percepire questo lucro; e ciò in forza delle recenti Risposte date dalla S. Sede a varii quesiti, dalle quali si rileva che non devono inquietarsi coloro i quali si valgono di tale titolo. Il lucro riconosciuto e autorizzato generalmente dalle leggi civili è il cinque per cento, e nel commercio il sei per cento.

Nota il Gury che sebbene nelle accennate Risposte siavi la clausula: *purchè* i penitenti *sieno disposti a sottomettersi al giudizio della*

Digitized by Google

S. Sede, qualora lo proferisse, non è però necessario che s' interroghino sopra questa disposizione di animo, dovendosi supporre che questa disposizione non manchi a penitenti cattolici, i quali professano riverenza e sudditanza alla S. Madre Chiesa (Tom. 1, n. 875).

Potrà poi nascere il dubbio se sia lecito valersi di questo titolo, quando chi dimanda il mutuo è povero. Bisogna distinguere: se abbisogna del mutuo per la sua sostentazione, non è lecita alcuna usura, ma deve darsi gratuitamente: se poi il povero ne abbisogna pe' suoi negozii, e spera di potere ritrarre dal mutuo un miglioramento della sua sorte, è lecito valersi di questo titolo; perchè il povero anche in questo modo è bastevolmente soccorso come esige la carità. Nel primo caso chi avesse esatto l' usura, dovrebbe restituirla. Così il Gury (l. cit. n. 877).

Nasce però assai grave difficoltà pei luoghi dove la legge civile autorizza qualunque lucro eziandio eccessivo, considerando l' imprestito del danaro come un contratto qualunque per cui la legge non metta tassa; dove, davanti alla legge, possono i contraenti percepire dal contratto qualunque lucro.

Or non v'ha dubbio che quando il lucro fosse veramente eccessivo, la legge non potrebbe giustificarlo, come non potrebbe giustificarlo in qualunque altro contratto. Se io vendo per 100 ciò che vale 50, il giudice dietro un contratto conchiuso colle debite formalità, obbligherà il compratore a pagarmi quel prezzo ingiusto; ma io resterò sempre obbligato a restituire l'eccesso del lucro percepito. Pare che lo stesso dovesse dirsi del mutuo. Se l' usura che se ne ritraesse fosse eccedente, e perciò ingiusta, la legge non potrebbe in alcun modo giustificarla; se fosse invece moderata e dentro i limiti della giustizia, potrebbe la legge autorizzarla.

Qui per altro si noti bene che parlando di mutuo e di usura non s' intende parlare dell' imprestito che si fa a chi ne ha vero bisogno, e pei casi nei quali la carità vuole che si soccorra al prossimo. Perciò qui non si parla dell' usura oppressiva, della quale si valgono gl' inumani sordidi usurai a smugnere i poveri o quelli che si trovano in qualche necessità, per es. di rimediare ad infortunii di famiglia, a fallimenti di affari ecc. Tale usura è iniqua per se stessa, ingiustificabile per qualunque titolo. Perciò qui si parla d' imprestito di danaro quale si costuma a' giorni nostri tra persone ricche, ossia benestanti, le quali prendono danaro a mutuo non per vero bisogno che ne abbiano, ma colla vista di ricavare

Digitized by Google

dal mutuo un aumento della loro fortuna, come avviene in tutti gli altri negozii e contratti che si fanno in commercio, dove il mutuatario è contentissimo di pagare l'usura, sapendo che se paga cinque, egli guadagna dieci, e perciò bramerebbe trovare chi gli desse somme anche ingenti sperando di accrescere a proporzione le proprie ricchezze. Qui, com'è chiaro, non ha da far nulla nè il *beatus vir qui miseretur et commodat*, nè il *mutuum date nihil inde sperantes;* perchè non vi entra per nulla la carità cristiana. Sarebbe in fatti cosa ridicola che si volesse supporre fare un atto di carità il millionario *A* il quale impresta 100,000 lire al millionario *B*, il quale ritrarrà dall'imprestito, forse dieci, forse venti mila lire, colle quali maggiormente impinguerà i suoi capitali.

Ristretto il caso a questi termini, se Tizio negoziante si porterà da Sempronio capitalista, e gli dirà: imprestatemi 50,000 lire, chè vi do il 7, vi do l'8 per cento: la legge vi autorizza a prendere questa usura; io poi vi accerto che ne ritrarrò l'utile del 10, del 12, e forse del 16 per cento; si potrà dire che Sempronio dando le 50,000 lire al 7 o all'8 per cento commetta una ingiustizia? Il Confessore potrebbe per questo negargli l'assoluzione, od obbligarlo a qualche restituzione? Il titolo della legge civile è sufficientemente, almeno per indiretto, riconosciuto dalla Santa Sede: quando adunque il lucro non sia per se stesso veramente eccessivo, perchè non potrà essere dalla legge giustificato, sebbene la legge non ne fissi la tassa? Pare perciò che in questo caso il Confessore non debba inquietare il suo penitente, ma debba permettergli che tranquillamente percepisca il lucro pattuito.

Nè poi si voglia credere che generalmente parlando l'interesse del 7 e dell'8 per cento debba dirsi eccessivo. Bisogna in fatti considerare che in tali imprestiti, quali si usano in commercio, non vi suole essere sicurezza per la sorte ossia pel capitale; imperocchè tutta la sicurezza suole basarsi sulla buona fede, e sulla buona riuscita degli affari; quindi generalmente v'ha sempre l'altro titolo del *pericolo della sorte*, pericolo enorme in persone che vivono di negozio. Un giorno era richiesto del mio parere, se gli eredi di Tizio avrebbero potuto continuare a prendere l'8 per cento da un negoziante, cui Tizio aveva dato in imprestito 10,000 lire da circa due anni. Poco dopo pel fallimento del negoziante non rimaneva più a quelli eredi che un 20 circa per cento, cioè 2000 lire invece di 10,000, da prendersi non si sapeva quando. Tali casi poi in commercio non sono molto rari.

Digitized by Google

Nota 78.

Del titolo della locazione del danaro, ossia della fecondità del medesimo.

Alcuni rigettano come inutili tutti i titoli sopraddetti assegnati dai Teologi per giustificare il lucro percepito dal mutuo; e invece ne stabiliscono uno che valga per tutti, quello cioè della *fecondità del danaro*; giudicando essi potersi il danaro dare in imprestito, percependone un' equa retribuzione, come si dà in imprestito a tal patto un cavallo, una macchina, una villa ecc.

Veramente questo titolo non fu mai riconosciuto dai teologi; i quali anzi comunissimamente hanno sempre insegnato che il danaro è per sè infecondo ed infruttifero; ed è tanto generale il loro consenso su questo punto, che v' ha chi non teme asserire essere questa una sentenza cattolica, una dottrina della Chiesa universale; tanto più dopo la Bolla *Vix pervenit* di Benedetto XIV data *ad Episcopos Italiæ*.

Ciò non ostante è pur vero che rispettabili Autori, quali sono il Cardinale de la Luzerne, il Maffei, il Mastrofini, ed altri sostengono la contraria sentenza senza che la Chiesa gli abbia mai censurati; e apportano per la loro opinione ragioni, che secondo il Gury, *minime spernendæ videntur*. Si osservi questo Autore (T. 1. n. 867), e si vedrà che ormai non si potrebbe più sostenere, che questo titolo della fecondità del danaro sia stato condannato dalla Bolla sopra citata.

È anche da notare ciò che scrive il Padre Francesco Zech riportato dal Mastrofini (lib. III, cap. 9 nelle note). Com' egli riferisce, il Gaetano e Domenico Soto dicono: « Quisnam contractus » sit usurarius, quis vero ab hoc crimine liber, non ex Sacra » Scriptura, sed ex nuda philosophia eliciendum esse: ad similes » autem definitiones tamquam de fide definiendas Papam et Con» cilium non curare falcem suam mittere ». Con ciò si vuol dire che certe questioni riguardanti l' usura sono più filosofiche che teologiche, questioni che la Chiesa non definisce. Or come non pare potersi dire che la Chiesa abbia ancora definito la quistione presente, chè altrimenti avrebbe condannato il Mastrofini e compagni, così non pare potersi dire che la Chiesa sia per deciderla in avvenire. In ogni caso se la definirà, sarà ben definita, ed ogni cattolico si dovrà uniformare alla sua definizione. In fino a

Digitized by Google

tanto che la presente questione non sarà definita dalla Chiesa, si potrà anche dire che l' antico comunissimo insegnamento dei Teologi non potrebbe avere per essa quella grandissima autorità, che giustamente si deve riconoscere nel loro quasi universale consenso, per la ragione appunto che tal questione è più filosofica che teologica. Or è chiaro che quando i Teologi vanno fuori dei limiti della teologia, perdono tutta la loro autorità teologica; come abbiamo di già osservato parlando della distinzione specifica e numerica dei peccati.

Quindi considerate le ragioni che militano a favore della fecondità del danaro, atteso il silenzio della Chiesa in cosa cotanto pratica, pare potersi dire che ormai questa sentenza della fecondità del danaro sia sentenza sodamente probabile e da potersi seguire cautamente; e che perciò nessun Confessore potrebbe vietare al suo penitente di valersi di questo titolo, finchè non intervenga qualche definizione della Chiesa.

Io più volte ho parlato con teologi di contrario sentimento, e non si potevano convincere con nessuna ragione; ma quando loro diceva: *vi si presenta Tizio, il quale si vale di questo titolo, per compiere al precetto pasquale: gli negherete voi per questo l' assoluzione, e gli vieterete di compiere alla Pasqua?* A questa interrogazione non seppero mai che rispondere. Si stringevano nelle spalle, conoscendo che anch' essi avrebbero dovuto assolvere Tizio, e lasciare che compiesse alla Pasqua.

Per altro, presso di noi basterebbe il titolo più comunemente accolto della legge civile. E dico *presso di noi*; perchè essa non assegnando una tassa fissa al lucro da percepirsi, pare che possa autorizzare qualunque lucro, purchè resti nei limiti dell' equo e dell' onesto, come abbiamo notato.

Nota 74.

Sui privati che fanno imprestiti a somiglianza dei Monti di Pietà.

Avviene che alcuno avendo un peculio che non sa negoziare altrimenti, ed anche insufficiente al negozio, s' industria a vivere con piccoli imprestiti che fa ai poveri, i quali frequentemente sono obbligati a dimandarli al *Monte di Pietà*. Riceve egli i pegni che riceverebbe il *Monte*, e si contenta di un lucro minore di quello che esiga il *Monte* stesso. Per tal modo egli è preferito; e i poveri invece di averne danno, ne hanno vero vantaggio. Il Con-

Digitized by Google

fessore potrebbe vietare questi imprestiti al suo penitente? Osservando che il suo penitente con tal mezzo ha modo da poter vivere; che i poveri ne hanno piuttosto alleviamento; e che d' altra parte, come dice il Lessio, ciò che è lecito al *Monte*, dev' essere lecito, per sè, anche al privato; non pare che il Confessore possa negare l' assoluzione a chi vivesse di tali imprestiti. Se poi tali imprestiti privati fossero proibiti dalla legge civile, potrebbe il Confessore dare l' assoluzione egualmente? Se il penitente riputasse la legge puramente penale, o in qualunque altro modo si trovasse in buona fede, sarebbe da lasciarvelo, dovendosi prevedere che assai difficilmente si potrebbe persuadere in contrario, e che anche più difficilmente si adatterebbe a rinunziare a quel mezzo di sua sussistenza.

PUNTO V.

Della Compra e della Vendita.

216. Acciocchè il contratto di compra sia valido, si ricerca la determinazione del prezzo (con rimetterla almeno ad un terzo), e della roba, almeno in misura, o almeno in isperanza, per es., quando si vende un tratto di rete. — Se la caparra non è data per maggiore cautela, chi si addatta a perdere la caparra, può recedere dal contratto, e ciò anche in dubbio se sia stata data per maggiore cautela. — Il contratto della vendita si compie col solo consenso; il dominio poi si trasferisce solamente per la consegna della roba, o per la fede, ossia promessa, o pegno del prezzo da pagarsi. — Quando la vendita è condizionata, se pure la condizione non è rimessa all' arbitrio del compratore, avverata la condizione, il contratto addiviene valido fin dal tempo in cui fu fatta la compra, e i frutti da quel tempo spettano al compratore, ancorchè la cosa non sia ancora stata consegnata, nè data la sicurtà o fede del prezzo, cosicchè il dominio della cosa sia ancora presso al venditore. S' intende però quando non siasi espressamente convenuto il contrario, o il venditore non sia stato in mora di consegnarla, ovvero non sia perita o deteriorata per sua colpa. Fuori di detti casi eccettuati, conforme spettano al compratore i frutti della roba, così è pure a suo carico il pericolo di essa. Il venditore può stabilire nel contratto che i frutti della cosa spettino a lui insino a tanto che siasene pagato il prezzo.

217. Colui che compra la roba a nome proprio con danaro altrui, acquista il dominio della roba. Eccettuano i Dottori se il

Digitized by Google

danaro fosse di qualche Chiesa, Minore o Soldato. Chi vende la roba d' altri, acquista il dominio del danaro, sebbene la vendita sia invalida. — Quando il prezzo è tassato dalla Comunità, ed è generalmente osservata la tassa, ciascuno vi si deve uniformare. Se non vi è prezzo stabilito, si deve rimanere tra i limiti del prezzo giusto, il quale si distingue in *infimo*, *medio*, e *supremo*. La comune appreziazione che si fa della cosa nel luogo dove essa si trova, rende giusto qualunque prezzo. — Per le cose ordinarie v' ha minor latitudine nella distinzione di questi prezzi. Per es. il vino si potrà vendere, prezzo infimo 4, medio 5, supremo 6. Se la cosa è straordinaria e di gran prezzo, v' ha maggiore latitudine. Per es. se l' infimo prezzo di una villa sarà di 12 mila lire, il supremo sarà di 20 mila.

218. Se nel prezzo v' ha lesione di giustizia, la parte lesa può rescindere il contratto in giudizio, quando la lesione passi la metà del giusto. Se poi tale lesione non giunga alla metà del giusto; se è, come dicono, infra *dimidium*, non si può rescindere il contratto in giudizio, ma in coscienza dee rifarsi il danno alla parte lesa, almeno fino al prezzo infimo. Se però l' una e l' altra parte ignorasse il giusto prezzo della cosa, allora è giusto quello che si conviene. Generalmente non si presta fede alle bugie dei venditori, e perciò regolarmente non sono per questo obbligati alla restituzione, eccetto che il prezzo loro sborsato ecceda il supremo; od avvertano per certo che i compratori hanno ad essi prestato fede. — Il prezzo delle cose cresce crescendo il numero dei compratori ed essendovi penuria della merce: viceversa diminuisce. Può comprare a prezzo anche minore dell' infimo chi compra molta roba insieme, ovvero a lui poco utile, od anche chi compra unicamente per fare grazia al venditore. Le merci ultronee, che cioè si presentano cercando compratori, diminuiscono di prezzo, secondo alcuni, per la metà, ma più probabilmente per un terzo.

219. Il venditore non può vendere le cose oltre il loro prezzo supremo per la ragione che sieno assai utili o care al compratore. Tuttavia può oltrepassare questo prezzo, se per tale vendita deve subire un danno, purchè ne avvisi il compratore; se ha alle cose medesime speciale affezione; oppure se sono cose rare, per es. gemme, quadri ecc. per altro è più probabile che tali cose non si possano vendere *quanti plurimi*, cioè a qualsivoglia prezzo, excepto usu mulieris honestæ (V. Nota 75). Parimente per le cose che si vendono a minuto può esigersi un prezzo maggior del supremo.

Digitized by Google

(Dice il Gousset non doversi inquietare coloro i quali avessero venduto le cose a maggior prezzo perchè utili al compratore, nè coloro che avessero venduto *quanti plurimi* le gemme, i quadri ecc. (Vol. 1, num. 840, 842). — I beni che si vendono all'asta pubblica, o si portano intorno dalle venditrici, si possono vendere al prezzo più alto e comprare al prezzo più vile; purchè non v'intervenga violenza, o frode, nè da parte del venditore, occultando il vizio della cosa, o intromettendovi finti offerenti; nè per parte del compratore, per es. impedendo con frodi o con minaccie che altri offrano maggior prezzo. È però lecito usare semplici preghiere, non già importune, perchè altri non offra un prezzo maggiore. I compratori poi non possono convenire insieme di non dare un prezzo maggiore, quando la cosa si venda per sentenza di giudice, e sia perciò il venditore obbligato a darla al prezzo offerto.

220. Comunemente è titolo sufficiente per vendere le cose a maggior prezzo l'aver da aspettare il danaro; e per comprarle a prezzo minore, quando si pagano a danaro contante; quantunque tutto ciò non sia lecito in ragione della semplice dilazione od anticipazione del pagamento. — Probabilmente per ragione di qualche pericolo, difficoltà od incomodo, che possa incontrarsi nella riscossione, si possono comprare a minor prezzo le polizze di credito ancorchè sieno liquide. — È lecito il *patto di retrovendere*, quando vi sieno le condizioni seguenti: 1.° Che si diminuisca il prezzo; il quale può diminuirsi sino alla quarta parte, e, secondo alcuni, sino alla terza; ed allora vale il patto che il compratore sia tenuto a retrovendere per lo stesso prezzo, ancorchè la roba venisse a crescer di prezzo. 2.° Che il pericolo della roba stia presso al compratore. 3.° Che il fondo si retrovenda co' frutti o senza frutti, come si trova quando si consegna.

221. È pure lecito il patto che il venditore sia obbligato a ricomperare la roba a richiesta del compratore, se vi sono le seguenti condizioni: 1.ª che non vi sia intenzione usuraria; 2.ª che si accresca il prezzo nella prima vendita; 3.ª che il venditore sia obbligato a ricomprare allo stesso prezzo, ancorchè la cosa fosse stata migliorata; 4.ª che la cosa resti a pericolo del compratore; sicchè nel caso che deteriori, il primo venditore debba solamente pagare ciò che essa vale nel tempo della ricompra. — Il vendere che fa uno col patto espresso o tacito che gli si debba rivendere la roba a minor prezzo, è un contratto chiamato *mohatra*,

Digitized by Google

illecito, come chiaramente apparisce dalla proposizione 40 condannata da Innocenzo XI.

222. Il Monopolio è illecito: 1.° quando s' impedisce che entrino altre merci nel paese, perchè così possano vendersi le proprie a maggior prezzo. 2.° Quando si compra tutta la merce per venderla a un prezzo maggiore di quel prezzo supremo, con cui si venderebbe, se non fosse fatto il monopolio. Peccherebbero pure gravemente contro la carità coloro che cospirassero insieme perchè la merce non fosse venduta se non al suo prezzo supremo. Qualora pel monopolio la roba si venda più del prezzo supremo, al Santo pare migliore la sentenza che nemmeno chi non ha avuto parte al monopolio possa venderla oltre il prezzo giusto, cioè supremo.

223. Quando la merce è viziata nella sua sostanza, il contratto è nullo, o almeno il venditore deve compensare il danno al compratore. Se ad una sostanza più perfetta se ne mesce una più imperfetta, per es. l' acqua col miglior vino, si può vendere quel vino al prezzo comune; eccetto che il vino dovesse conservarsi, e con quella mistura invece si corrompesse. — Se la cosa è viziata nella quantità, si deve rifare il danno. Se per altro a cagione di una tassa ingiusta, o per un monopolio da parte dei compratori, la merce non potesse vendersi nemmeno al prezzo infimo, allora sarebbe lecito adoperare un peso e una misura manchevole, a potere così procacciarsi il prezzo giusto, ma solamente infimo. (Vedi Nota 76). — Se la cosa è viziata nella sua qualità, quando questa qualità non abbia a riputarsi sostanziale, come sarebbe nel caso che il compratore si dichiarasse di non voler la roba se non con quella tale qualità, e quando inoltre il vizio della cosa sia manifesto, e non consti dell'ignoranza del compratore, il contratto è valido. Se il vizio è occulto, il contratto è invalido; eccetto che il venditore si fosse protestato che intendeva vendere la cosa, come suol dirsi, *a sacco di ossa rotte*. Tuttavia in questo caso non si può per la roba venduta esigere oltre il prezzo supremo da stabilirsi avuto riguardo al vizio della roba stessa.

224. Colui che mediante una notizia privata conosce che tra breve sarà accresciuto o diminuito il prezzo della merce, può comprare e vendere al prezzo corrente. — Chi prende roba da vendere, benchè a prezzo determinato, se vende a prezzo maggiore, non può ritenersi il di più; eccetto che mettesse una diligenza straordinaria nella vendita, e il di più del prezzo corrispondesse a tale diligenza; ovvero eccetto che migliorasse la cosa, o il gua-

Digitized by Google

dagno di più fosse cosa assai leggiera, oppure tacitamente ne fosse contento il padrone; finalmente purchè vedendo di non trovare maggior prezzo, se la comprasse per sè, e poi la rivendesse a nome suo. I sarti i quali comprano panno per altri, non possono fare guadagno alcuno sul panno, eccetto che il mercatante rilasci loro veramente qualche cosa sul prezzo comune.

225. Qualora una cosa fosse venduta successivamente a due, ne acquista il dominio colui a cui fu consegnata dopo lo sborso del prezzo, o dopo datane la fede. Chi l'avesse comprata in mala fede, sarebbe obbligato a restituirla al primo compratore; però dopo la sentenza. Prima della sentenza è obbligato a darla al primo compratore in questi casi: 1. Se egli indusse il venditore a questa seconda vendita. 2. Se il primo compratore fosse Causa pia, Università o un Minore. 3. Se egli fosse semplice donatario; poichè in questo caso è tenuto a darla al compratore, quando ne faccia questi ricerca entro un anno. — Quando la cosa venduta è determinata, per es. la tale botte di vino, se perisce, perisce pel compratore; purchè il venditore non sia stato in mora a consegnarla. Ma se non è determinata, per es. dieci pecore di questa greggia, tre barili di questa botte, allora prima della consegna o misurazione, perisce pel venditore; purchè il compratore non sia stato in mora colpevole a ritirarla o a farla misurare. L'aumento poi e il decremento della roba sempre spetta al compratore. La roba, consegnata che sia, è sempre e in ogni caso a pericolo del compratore.

Nota 75 ad n. 219.

De abusu mulieris honestæ, soluto pretio.

S. Alphonsus (Op. Mor. lib. III, n. 807) docens non posse vendi quanti plurimi gemmas, aves indicas, picturas singulares etc. ut notavimus supra n. 219, dicit « Excipio tamen ex his mulie» ris honestæ usum, qui cum sit pretio inæstimabilis, sine inju» stitia poterit illa pro eo quamplurimi accipere ». Jam diximus, huiusmodi turpes pactiones nomine contractus venire non posse, nec ullam inducere obligationem, etiam postquam una pars promissa impleverit. Et sane, absque eo quod iam supra adnotavimus, si huiusmodi fœditates pretio forent inæstimabiles, sequeretur quod omnia delicta vendi possent quanti plurimi, ex. gr. etiam calumniæ contra spectabiliores personas, Episcopos, Cardinales, Summum Pontificem; et qui hæc perageret, posset iuste ditescere quantum

Digitized by Google

vellet, exigendo pro calumniis quodcumque pretium. Idem dicendum pro quibuscumque gravioribus delictis. Quæ omnia a christianorum sensu videntur nimis abhorrere. In existimatione humana et pagana, cui attendere christianum dedecet, abusus mulieris honestæ erit magno pretio dignus; at in existimatione civili et christiana nihil aliud meretur nisi infamiam et punitionem; nunc vero mulierem hoc abusu ditescere nimiam fœditatem sapit. Propterea Confessarius posset ne pati, ut illa post criminis sui confessionem, amasium, per se, vel per procuratorem, adiret ut summam non solum modicam, sed etiam ingentem exigeret in premium suæ fœditatis? Quis Confessarius auderet dicere mulieri: nunc pœnitere, ut parcat tibi Deus, et postea repete ab amasio centum mille libellas, iustum pretium tui peccati nondum solutum?

Quamvis ergo S. Doctor, aliique graves theologi contractuum nomine turpes appellent pactiones, hasque eadem ac contractus iura inducere asseverent; nos aliorum doctorum ac theologorum sententiæ inhærentes, nullum premium nullamque mercedem criminibus atque fœditatibus quavis de causa convenire posse contendimus (Vide Notas 33, 67 et 71).

Nota 76 al n. 223.

Quando possa adoperarsi peso e misura manchevole.

S. Alfonso parla del caso in cui per monopolio fatto dai compratori, i venditori non possono vendere la loro merce nemmeno al suo prezzo infimo; e dice che ciò avverandosi, i venditori non commetterebbero ingiustizia adoperando un peso od una misura manchevole per vendere la loro merce al giusto prezzo. È però caso più ipotetico che reale, che i compratori si uniscano a fare tal monopolio. Il caso pratico invece che continuamente si avvera nelle piccole vendite, specialmente di frutta, di pesci ecc. è questo: molti venditori per esitare più facilmente la loro merce la offrono a un prezzo anche minore dell' infimo, ingannando però i compratori nel peso: mentre la roba varrebbe sei soldi la libbra, la vendono cinque, dando per altro solo dieci oncie per libbra; quindi la vendono niente più del prezzo giusto, e ne ritraggono il guadagno strettamente necessario al proprio sostentamento. I compratori frattanto vedendo che quella merce si vende da molti a quel prezzo non vogliono pagarla di più; e gli altri venditori i quali volessero dare a compratori il giusto peso, dovrebbero rimettervi del

Digitized by Google

proprio, o almeno non potrebbero ritrarne il necessario per vivere, al che hanno senza dubbio un diritto incontestabile; quindi anch'essi danno la merce al prezzo degli altri, e anch'essi dieci oncie invece di dodici. Si potrebbe dire che questi violino la giustizia, e si dovrebbe loro negare l'assoluzione? Pare che no; imperochè in tal modo, sebbene ingannino i compratori, vendono la merce a un prezzo giusto, a quel prezzo, che hanno vero diritto di esigere. In questo caso non si verificherebbe un vero monopolio da parte dei compratori; ma un fatto equivalente, cui sarebbe da applicare la stessa teoria. La legge naturale e l'ordine sociale vogliono che ciascuno possa vivere, secondo il proprio stato, col prodotto della propria professione; e chi s'industria per vivere di questo modo, sempre però esigendo un prezzo, una mercede equa per sè stessa, non può commettere ingiustizia. L'ingiustizia piuttosto sarebbe commessa da parte degl'indiscreti, i quali, o con colpa o senza colpa ciò poco monta, pretendessero che i loro prossimi non ritraessero dalla professione che esercitano, un'onesta sostentazione.

PUNTO VI.

Della Negoziazione.

226. La *Negoziazione* propriamente è quando si compra una roba per rivenderla senz'alcuna sua mutazione a maggior prezzo. — Il negoziare è proibito ai Chierici *in sacris*, ai Beneficiati, ed ai Religiosi, e ciò sotto colpa grave, ancorchè negoziassero per mezzo d'interposta persona. È da eccettuare se esercitassero il negozio per due volte o tre in materia non grave, e una volta sola in materia grave. È pure da eccettuare se l'esercitassero per necessità onde mantenersi in decente stato essi ed i suoi. Se poi il negozio fosse stato cominciato da un laico, e dovesse continuarsi dal Chierico per evitare qualche danno, colla licenza della S. Congregazione potrebbe continuarlo *ad tempus* e per mezzo di persona laica.

227. Non è vietato ai Chierici comprare le pecore per pascerle nei proprii fondi e poi venderle, o venderne i parti, la lana ecc.; non possono però farsi appigionare i fondi altrui a questo fine, eccetto che avessero già le pecore. Possono poi vendere a prezzo maggiore una cosa che già possedono, per comprarne altra a prezzo minore. Similmente possono comprare i colori per vendere le pitture ecc. — Non è lecito al Chierico assumersi tutorie, o

Digitized by Google

prendersi ufficii di pubblica amministrazione, per la quale fosse tenuto a dar conti, se pure non fosse amministrazione di un Luogo pio. Chi avesse una pubblica amministrazione, non potrebbe ordinarsi prima di rendere i conti. Chi poi si mischiasse in affari secolari, omettendo i doveri ecclesiastici, si dovrebbe sospendere dal suo uffizio.

Nota 77.

Sugli Ecclesiastici che si occupano di affari secolari.

Gli Ecclesiastici devono sempre avere davanti agli occhi la sentenza di S. Paolo: *nemo militans Deo, implicat se negotiis sæcularibus* (2, ad Tim. 2, 4); e devono bene attendere a non lasciarsi illudere su questo punto dalla passione dell' interesse, la quale facilmente trova pretesti per giustificare nei Ministri di Dio quelle occupazioni secolaresche che sono tanto aliene dai sacri ministeri. Sebbene i teologi escludano il caso in cui un Ecclesiastico dovesse negoziare per poter vivere decentemente esso ed i suoi di famiglia, dobbiamo essere persuasi che Dio non permetterebbe mai che un Prete di buono spirito si trovasse in tale necessità, e tanto meno che dovesse starvi lungo tempo. È un fatto incontestabile che gli Ecclesiastici negozianti, agenti e fattori, e che in qualunque altro modo attendono agli affari del secolo, sono ecclesiastici che non hanno buono spirito, non danno edificazione al popolo cristiano, provocano molte dicerie, e non sono per nulla tenuti in quella buona stima in che deve essere tenuto un Ministro di Dio, se pure ha da far del bene. La gloria di Dio, gl' interessi della Chiesa, la salute delle anime non possono aspettarsi nulla da costoro. Perciò a fronte di tutte le ragioni, ossia pretesti che potessero essi addurre in loro favore, si adoperi il Confessore con tutto lo zelo perchè dimettano tale tenore di vita, e procurino di vivere totalmente a Dio e agli interessi della sua gloria, come conviene a chi sa di essere stato chiamato *in sortem Domini*.

PUNTO VII.

Del censo.

228. Il contratto del *censo* è quando uno avendo sborsato una data somma, ne percepisce annualmente un tanto per cento sopra i frutti di qualche fondo. Questo contratto, purchè abbia le debite condizioni, è lecito, essendo un contratto di vera compra,

Digitized by Google

per cui si acquista il diritto di ricevere una parte de' frutti del fondo. — Il Papa Nicolò V. vi appose le seguenti condizioni. 1.° Che il censo sia costituito sopra una cosa certa in ispecie, e generalmente sugli altri beni. 2.° Che siavi il patto di retrovendere allo stesso prezzo. 3.° Che la pensione non ecceda il dieci per cento.

229. S. Pio V. alle dette condizioni aggiunse le seguenti. 1.° Che il censo fosse costituito sopra cosa stabile e fruttifera, per lo meno sopra un ufficio perpetuo o sopra altro censo. 2.° Che si facesse a danari contanti. 3.° Che non vi fosse il patto di pagare anticipatamente la pensione. 4.° Che il venditore non fosse obbligato a sostituire altro fondo, venendo il primo a perire. 5.° Che si possa alienare il fondo ipotecato. 6.° Che non si stabilisca pena per la pensione non pagata. 7.° Che non si possa creare altro censo dalle pensioni non pagate. 8.° Che il venditore possa a piacimento redimere il censo, e non già il compratore. 9.° Che il censo non si possa vendere ad altri o più o meno, eccetto che il censo non rimanesse più liquido. Ma questa Bolla non fu ricevuta nel Regno delle due Sicilie, nella Spagna, Francia, Germania e Belgio, e secondo il continuatore del Tournely non fu messa in pratica nè anche in Roma. È poi sentenza comune che essa non obblighi ne' luoghi ove non fu ricevuta. — Prescindendo dalla Bolla di S. Pio Quinto, è lecito pattuire che il censo sia irredimibile, che si costituisca di danaro già dovuto, e può farsi personale. È cosa pericolosa lo stabilire che sia redimibile dall' una e dall' altra parte. È anche lecito il patto che debba pagarsi la pensione, sebbene diminuita, negli anni sterili; non però che si paghi se perisca il fondo, perchè in questo caso perisce il censo.

PUNTO VIII.

Del Cambio, Locazione, Enfiteusi, Feudo e Libello.

230. Il *Cambio* è un contratto col quale Tizio cambia il danaro a Sempronio con certo lucro. La *Locazione* è un contratto col quale dà in uso la propria persona, o la propria roba, dietro una mercede pattuita. L'*Enfiteusi* è un contratto, col quale il padrone dà un suo fondo stabile ad altri, almeno per 10 anni, a migliorarlo, coll' obbligo che gli paghi l' annuo canone. Il *Feudo* è quando si dà un fondo ad un vassallo con obbligo di prestare fedeltà ed ossequio personale al padrone diretto. Il *Libello* finalmente

Digitized by Google

è quando l'enfiteuta o il feudatario dà ad un terzo il fondo con quelle stesse condizioni che furono a lui imposte.

231. Il *Cambio* altro è *minuto;* quando cioè si cangiano monete maggiori con minori, o viceversa. Altro è per *lettere,* quando Tizio riceve il danaro da Sempronio con obbligo di pagarglielo altrove. Altro è reale, quando Caio consegna qui il danaro ad Alberto, per riceverlo poi dallo stesso in altro luogo. Questi cambi sono leciti. È lecito pure il cambio *franco furtense*, o, come dicono, *ad nundinas,* che è quando i mercanti danno qui il danaro, col patto di riceverlo altrove con lucro nella prossima fiera, esigendo pel cambio più o meno, secondochè è più o meno lontano il tempo della fiera stessa. S'intende però quando vi sia un giusto titolo, per es. il lucro cessante o danno emergente del mercadante. Per lo contrario è illecito il cambio *secco,* ossia *finto,* che è quando si finge il luogo diverso del pagamento, e frattanto si esige dal cambista il lucro come se il pagamento venisse realmente effettuato in quel luogo stesso. È finalmente illecito il cambio *colla ricorsa* (o come altri dicono, con *ricambio*) non essendo esso che un vero cambio *secco* ossia *finto* duplicato. — Chi riceve moneta falsa nella materia (per es. stagno per argento), non la può spendere, e spendendola è tenuto alla restituzione. Dee poi dirsi altrimenti, quando è falsa solamente la impronta.

232. Nella locazione il conduttore non è obbligato alla pigione se la cosa gli si rende inutile, nè alle spese straordinarie delle quali abbisogni, nè al rifacimento del danno se la cosa perisce senza sua colpa. Se la sterilità del fondo è straordinaria, ha diritto a una diminuzione di pigione. Se il fondo nulla produce, nulla deve dare. — Il locatore non può ripetere la roba prima del tempo, eccetto che 1. se il conduttore non paga la pensione per due anni. 2. Se la roba si rende necessaria al locatore. 3. Se altrimenti non possa ripararsi il fondo. 4. Se il conduttore ne abusi; per es. se affitti stanze a donne di mala vita. — L'erede particolare, non l'universale, può rompere la locazione, rifacendo il danno al conduttore. — Il povero potrebbe affittare il gius che avesse di mendicare, nel solo caso in cui non potesse ciò fare di per sè.

233. Il nunzio che va ad un luogo per commissione di due persone, probabilmente può ricevere la mercede da ambedue. Pei vetturali è certo. — Se il servo condotto per un anno sta malato alcuni mesi, il padrone non è obbligato a pagargli il salario, purchè non porti altrimenti la consuetudine. Neppure è tenuto alle

Digitized by Google

spese della malattia; purchè però il servo non si trovi in grave necessità. — Se l'enfiteuta non paga l'annuo canone per tre anni, il padrone secolare può ripigliarsi la cosa; se questa è di Chiesa, la Chiesa se la rivendica dopo due anni. Se il fondo perisse, non si dovrebbe più pagare la pensione. Si dovrebbe pagare intiera, se il fondo perisse in parte, eccetto che la pensione fosse quasi uguale ai frutti; poichè allora per debito di giustizia dovrebbe diminuirsi.

PUNTO IX.

Della Scommessa e del Giuoco.

234. Le scommesse non sono vietate, purchè non si facciano a condizioni peccaminose, come sarebbe quella di chi beva più vino. È pure necessario che vi sia uguaglianza tra il premio e il dubbio dell'evento. — Se alcuno sapesse di certo la verità della cosa, e l'altro volesse far la scommessa, non potrebbe, vincendo, ritenere il premio. Altri dicono che manifestando la certezza che ha della cosa, lo potrebbe ritenere, se il contrario ostinatamente avesse voluto fare la scommessa. (S. Alfonso vorrebbe che costui avesse almeno qualche poco dubitato della verità della cosa; dicendo che solo in questo caso, ostinandosi, avrebbe veramente ceduto al suo gius. Pel caso pratico non pare che sarebbe da inquietare il penitente che avesse detto al suo avversario: *guardate che io sono certo che voi perdete la scommessa,* e quegli ciò non ostante avesse voluto farla).

235. Si deve restituire la somma che si fosse guadagnata giocando coi figli di famiglia; purchè non fosse danaro castrense o quasi castrense, o purchè non si supponesse il consenso del padre, come sarebbe se la somma fosse poca cosa. Lo stesso è da dire a riguardo delle mogli e dei Religiosi, i quali sono obbligati a restituire il danaro guadagnato, purchè non fosse poca cosa. I vincitori sono ugualmente obbligati alla restituzione, ancorchè i Religiosi avessero avuto la licenza dai loro Superiori di spendere il danaro a piacimento. Così vuole la sentenza assolutamente probabile. Di più è molto probabile che anche in questo caso peccherebbero contro la povertà. — Il giuocatore se adopera ingiuste frodi, è obbligato alla restituzione del lucro, e anche di ciò che corrispondeva alla speranza del guadagno dell'avversario. Sono ingiuste frodi segnare le carte, mutare i dadi ecc. Sono lecite industrie guardare le carte, se l'altro se le lascia vedere, od anche

Digitized by Google

conoscerle da qualche segno casuale che abbiano al loro tergo. Chi giuoca a giuoco proibito, non è obbligato a pagare (purchè non abbia giurato di pagare la somma che avrebbe perduto) e può ripetere ciò che ha già pagato. I giuochi proibiti sono quelli di pura sorte, dove non entra industria. (Queste leggi che proibiscono i giuochi di pura sorte sono andate in disuetudine pei secolari, e in alcuni luoghi anche pei Chierici. Vedi Gury T. 1, n. 945 in Nota).

236. Gli Ecclesiastici *in sacris*, i Beneficiati, i Religiosi, che giocano frequentemente e per lungo tempo, benchè in poca quantità, a giuochi di pura sorte, peccano gravemente. Lo stesso è a dire se con iscandalo espongano al giuoco, sebbene raramente, una gran somma. Gli altri giuochi non sono proibiti ai Chierici sotto colpa grave, e neppure sotto colpa veniale, quando giuochino per mera ricreazione. Quanto poi ai Religiosi, la ricreazione del giuoco pare sempre sconveniente al loro stato, nè sembra che possa mai essere coonestata dall'uso. — I Religiosi *strictioris observantiæ* peccherebbero gravemente giuocando anche per una sola volta a giuochi di fortuna, e peccherebbero gravemente i loro Prelati permettendolo. Lo stesso dicasi pel caso che giuocassero a qualunque giuoco di carte, anche per ispasso, almeno più d'una volta; e ciò sì per lo scandalo che darebbero ai secolari, sì per l'abuso che introdurrebbero. Difficilmente potrebbe essere scusato dallo scandalo grave chi giuocasse a giuochi di fortuna, anche una sola volta, o frequentemente a giuochi di spasso colle carte. Lo stesso dicasi d'un Prelato, che frequentemente e di proposito assistesse a giuochi di fortuna. I Chierici però e i Religiosi che vi assistono, sono scusati da colpa grave.

Nota 78.

Sul giuoco e lotterie.

È da notare che anche prescindendo dalle leggi che si hanno a riguardo del giuoco, sieno esse più o meno in vigore, i Chierici e i Religiosi devono guardarsi dal giuoco, da qualunque giuoco, e non già solo da quello di pura sorte; imperocchè è un fatto che quegli Ecclesiastici, i quali, anche per semplice divertimento, sono frequenti al giuoco, si vedono mancanti dello spirito proprio del loro stato, negligenti nei doveri del loro ministero, poco edificanti; ed anche positivamente scandalosi, se permettono a tale passione d'impossessarsi del loro cuore. Per lo che il Confessore vorrà essere severissimo cogli Ecclesiastici su questo punto, persuadendosi che

Digitized by Google

l'indulgenza sarebbe pregiudizievolissima al loro spirito, e per indiretto al popolo cristiano. Nè in questo punto si attenda all'esempio che possa dare qua e colà qualche Ecclesiastico ragguardevole per dottrina ed autorità. Non si può sbagliare fissando il principio, che l'Ecclesiastico il quale frequenta il giuoco, fa male. Per lo meno egli perde il tempo, e non dà buona edificazione; che se giuoca danaro in notevole quantità, dà scandalo notevolissimo, e durevole lungamente. Ho ascoltato io persone di servizio che anche dopo venti e più anni raccontavano le indiscretezze che commettevano nel giuoco i loro padroni ecclesiastici. Quando un Ecclesiastico prende nome di giuocatore, la sua fama è rovinata per sempre. Nè qui si parla dei casi più deplorabili, nei quali un Ecclesiastico giuocatore, rovinato nelle sue sostanze, contrae debiti, aspira a sordidi guadagni, carpisce il danaro alle persone incaute, tradisce la buona fede, e non rifugge da alcun delitto che gli possa procurar moneta.

Insegnando poi l'esperienza che la passione del giuoco, se non è di tanto scandalo, non è però meno rovinosa nei secolari, guarderà il Confessore con tutto l'impegno a conservarne immuni tutti i suoi penitenti; attendendo a non permettere che giuochino somme considerevoli, e che non vi perdano un tempo notevole con discapito dei loro affari, professioni e mestieri, degli esercizii di pietà, e segnatamente della santificazione delle feste.

Le lotterie per sè sono lecite, purchè non v'intervengano frodi, o non siavi eccesso nel lucro. Quando però sieno a favore di cause pie, si permette un lucro anche maggiore del giusto (Vedi Gury T. 1, n. 943). In fatti quando sieno a pro di qualche Opera di beneficenza o di religione hanno piuttosto ragione di sussidio limosinario che di contratto, la qual cosa si sa da chiunque vi prende parte. Dove la legge regola le lotterie, devono farsi giusta il prescritto della medesima: tuttavia potendosi credere che la legge su questa materia sia soltanto penale, quando si trovino penitenti che tengono tali lotterie, anche a proprio vantaggio, i quali come si prevede, non potrebbero indursi a credere, che tali leggi possano obbligare in coscienza, il Confessore dovrà lasciarli in buona fede.

Lo stessso per lo più dovrà farsi colle persone che tengono il lotto privato proibito assolutamente dalla legge. Vi sono molti, specialmente donne, le quali ritraggono da questo lotto o in tutto o in parte il loro sostentamento, nè si potrebbero in alcun modo

Digitized by Google

persuadere a lasciare questo mezzo di sussistenza. È vero che essi non solo fanno cosa vietata dalla legge positiva, ma anche probabilmente dalla legge naturale, perchè la possibilità del guadagno rimane assai inferiore alla probabilità della perdita, e quindi v'ha ingiustizia nel contratto; ma per altro è un' ingiustizia ch' essi non arrivano a comprendere, e perciò qualora il Confessore prevedesse che avvisandoli dell' ingiustizia li metterebbe inutilmente in mala fede, prudentemente ometterà l'avviso.

PUNTO X.

Della Società.

237. Si fa contratto di *Società* quando almeno due persone contribuiscono il danaro, o la fatica, o l'industria per dividersi in fine il lucro che se ne ricava, pronti a dividersi anche il danno, qualora ne avvenga. La società poi deve farsi. 1. In cose oneste. 2. Secondo le leggi della giustizia computando il valore della fatica coll' utilità del danaro. 3. Deve stabilirsi che il danno del capitale spetti al solo padrone, e i danni invece e le spese occorrenti per ragione del negozio sieno comuni tra i soci. — Dove il valore del danaro fosse preziosissimo, chi prestasse la sua industria potrebbe essere assoggettato anche al pericolo del capitale; benchè ciò sia per sè ingiusto. Dove invece fosse preziosissimo il valore dell' industria, potrebbe stabilirsi che dovesse poi dividersi il capitale; lo che di regola ordinaria è ingiustizia. In qualunque modo se il capitale perisse prima che l'altra parte avesse prestato la sua industria, tutto perirebbe a carico del suo padrone. — Parlandosi della società che riguarda le greggie o mandre, non è lecito lo stabilire che in fine si rendano prima al padrone gli animali dello stesso numero e dello stesso valore, quantunque molti fossero morti o deteriorati, e che poi si divida il resto. Parimente non è lecito (per sè parlando) il patto di supplire, durante la società, gli animali morti coi parti che nascono, poichè i parti sono frutto della società, e debbono dividersi siccome lucro comune di essa. Il pastore però dovrebbe provare che quelli fossero morti senza sua colpa.

238. Più comunemente si ammette come lecito il *contratto trino* cioè, 1. di società, 2. di assicurazione del capitale, 3. di assicurazione del lucro; s'intende però che tali assicurazioni sieno premiate, e si rinunzii alla maggior parte del lucro. — Il figlio

Digitized by Google

che negoziasse con danaro del padre, e da lui ricevesse gli alimenti, non si potrebbe occultamente compensare, calcolando quanto spenderebbe il padre se dovesse valersi di altro commesso. Se n'eccettua però il caso, in cui le fatiche del figlio fossero eccedenti. — S'intende fatta società tra i fratelli, quando tutti attendono al medesimo negozio, oppure quando alcuno di essi negozia beni comuni agli altri. Se vi aggiunge danaro proprio, può compensarsi per questa aggiunta. — La società si scioglie. 1. Al finire del tempo stabilito. 2. Colla morte d'uno de' socii. 3. Col mutuo consenso. 4. Colla Professione religiosa. 5. Coll'esiglio. 6. Coll'impotenza del socio. 7. Colla perdita del danaro contribuito. 8. Quando essa società diviene inutile al proprio fine.

PUNTO XI.

Dell' Assicurazione, Fideiussione, Pegno, Ipoteca, Tutela e Testamento.

239. Il contratto dell'*Assicurazione* è quando alcuno prende sopra di sè, per qualche giusto prezzo, il pericolo di alcuna roba, obbligandosi a pagarla se si perde. Perchè sia giusta, bisogna che l'evento sia incerto, almeno secondo la presente notizia. — La *Fideiussione*, ossia sicurtà, è quando alcuno si obbliga a soddisfare pel debitore, pel caso che non potesse questi pagare il suo debito. Quindi si deve prima esigere il pagamento dal debitore. È poi sempre lecito prendere un qualche premio per un tale onere. — Il *Pegno* è quando il debitore dà una cosa mobile per sicurezza del pagamento al suo creditore; e l'*Ipoteca* è quando dà un fondo immobile. Non è vietato l'uso del pegno, nè dell'ipoteca, quando si presume esservi il consenso del padrone: i frutti però percepiti spetterebbero al padrone. Le cose sacre non possono darsi in pegno se non per sovvenire ai poveri o alla Chiesa.

240. La *Tutela* e *Cureria* sono quasi contratti, mediante i quali i Tutori e Curatori si obbligano a prendersi cura dei pupilli, e minori, sì quanto all'educazione, che all'amministrazione dei beni. I pupilli e i minori, ad eccezione dei beni castrensi e quasi castrensi, non possono obbligare i loro beni stabili senza l'autorità del giudice, nè i beni mobili senza il consenso del tutore o curatore. Tuttavia se facessero dei contratti (essendo almeno prossimi alla pubertà) naturalmente resterebbero obbligati, eccetto che li facessero col loro tutore o curatore. Si noti che chi riceve regali

Digitized by Google

da pupilli e minori, non è obbligato a restituirli avanti la sentenza del giudice. — Quando consta all'erede (non però dietro l'asserzione di un solo testimonio) di alcuna pia volontà del testatore, è obbligato ad eseguirla.

241. Il legato lasciato a zitelle vergini si deve anche a quelle che avessero peccato; purchè il peccato fosse rimasto occulto. Se è lasciato alle zitelle oriunde di un dato luogo, non può darsi a quelle che ivi fossero nate casualmente. — Soltanto il Papa può derogare alle pie volontà dei testatori. Probabilmente alcuni dicono che possa derogarvi anche il Vescovo, sopravvenendo una circostanza la quale preveduta dal testatore avrebbe mutato l'intenzione del medesimo. — I testatori sono obbligati sotto colpa grave a lasciare i loro beni non solo agli eredi necessarii, ma anche ai loro fratelli e sorelle, se sono in grave necessità. Se non fossero in grave necessità, o si trattasse di parenti più rimoti, vi sarebbero obbligati soltanto sotto colpa leggiera. — Il padre può diseredare il figlio, quando vi abbia giusta causa, per es., se avesse macchinato la sua morte, se avesse tentato d'impedire che facesse testamento. Similmente può diseredare la figlia che in età minore di 25 anni si fosse abbandonata a vita licenziosa. Se però non avessero di che vivere, dovrebbe loro lasciare i necessarii alimenti.

Nota 79.

Sui Testamenti.

I Confessori si adoperino perchè i loro penitenti, i quali hanno qualche cosa da disporre, non aspettino a fare il testamento in morte; mentre che, come insegna l'esperienza, gran parte di quelli i quali aspettano a farlo in morte, muoiono senza poterlo fare.

A coloro che hanno intenzione di fare lasciti pii suggeriscano quelli che sono più importanti, avuto riguardo ai bisogni del giorno; e dove vi fosse pericolo che poi non fossero eseguiti, suggeriscano anche, se è loro possibile, di non lasciare quella somma in testamento; ma piuttosto di affidarla alle mani di un amico cauto, il quale, dopo la loro morte, ne eseguisca o ne faccia eseguire la volontà. Si dirà che anche questo è un mezzo pericoloso, perchè l'amico può tradire l'amico, tanto più dopo la sua morte. Per altro ciascuno può avere e conoscere un amico certamente conscenzioso da cui non possa ragionevolmente aspettarsi un tradimento. Inoltre questo mezzo si suggerisce pei casi, ne' quali il pericolo che il pio lascito fatto per testamento non venga eseguito,

Digitized by Google

non solo sia un pericolo possibile, come lo è se si affidi alla coscienza dell' amico, ma sia per una o più ragioni un pericolo molto probabile. Alle volte dalla cognizione che si ha della moralità e della religione degli eredi, e del favore ch' essi godono presso persone potenti, ecc. ecc., deve venirsi alla conchiusione che sia cosa probabile, che il legato, se sia lasciato in testamento, o per un motivo o per l' altro non sia per essere eseguito giammai. In tal caso sarebbe espediente prudenziale fidarsi più dell' amico che del testamento.

Dice il Gousset che se gli eredi ottengono dal Governo la riduzione dei legati pii senza falsare i fatti e senza esagerare le proprie necessità, non sono da inquietarsi. (Vol. 1, n. 793). Dice inoltre che non si dovrebbero nè anche inquietare gli eredi, i quali non volessero pagare il legato nullo per mancanza di formalità prescritte dalla legge civile, « eccetto che si tratti di un legato pio, » e che non si abbiano forti ragioni di credere che il testatore » non abbia fatto questo legato che per riparare una ingiustizia, » o per soddisfare al dovere della limosina verso i poveri pei quali » non avesse fatto mentre era in vita quanto era obbligato di fare, » per confessione di quelli che lo avevano conosciuto » (n. 796).

Si noti pure che in generale è sentenza sodamente probabile che le mancanze di formalità annullino i testamenti anche pel foro della coscienza, e che perciò gl' interessati a non riconoscere un testamento invalido per tale mancanza, non sarebbero da inquietarsi se nol volessero riconoscere.

Avviene alle volte che alcuno promette, anche ripetutamente, di avere intenzione di beneficare un suo domestico nel testamento che si propone di fare, e frattanto muore *ab intestato*. Il domestico in questo caso potrebbe di nascosto appropriarsi ciò che certamente gli avrebbe lasciato il padrone, se avesse avuto tempo a fare testamento? No senza dubbio, perchè un' intenzione di fare un lascito non da alcun diritto sulla roba che si ha intenzione di lasciare, prima che sia lasciata in realtà. Se ho l' intenzione di fare un regalo, questa semplice intenzione mentre non mi mette in obbligo di farlo, non da diritto al donatario di prenderselo di proprio arbitrio. Sarebbe caso diverso se il padrone dicesse al domestico: io vi regalo per es. questo orologio; intendo che sia vostro; ve lo lascierò poi anche in testamento. Se egli poi morisse *ab intestato*, certo il domestico se lo potrebbe prendere, perchè il dono sarebbe già stato fatto prima, e per volontà dello stesso padrone avrebbe già acquistato il possesso dell' orologio.

Digitized by Google

TRATTATO XI.

DELL'OTTAVO PRECETTO DEL DECALOGO

CAPO UNICO.

DEL GIUDIZIO TEMERARIO, DELLA CONTUMELIA E DELLA DETRAZIONE.

PUNTO 1.

Del Giudizio temerario.

242. Il giudizio temerario è grave peccato, quando senza sufficiente fondamento si giudica che il prossimo abbia commesso qualche grave male. Non è poi colpa grave, se il fondamento si giudichi sufficiente, o se invece di un giudizio sia un solo sospetto; eccetto che questo sospetto riguardasse persona che godesse buona fama, e fosse in pari tempo sospetto di gravissimo delitto come di eresia, d'incesto coi genitori ecc. S'intende che i Superiori sono obbligati a sospettare a riguardo dei loro subalterni per vigilare sulla loro condotta.

***Nota* 80.**

Sul Giudizio e Sospetto temerario.

Il Confessore deve osservare non essere cosa tanto frequente che si pecchi mortalmente di giudizio temerario: imperocchè molte volte se il fondamento del giudizio non è del tutto solido, tuttavia ha una sufficiente probabilità, o almeno chi fa il giudizio crede che vi sia, di modo che non pensa di fare un grave ed ingiusto torto al suo prossimo giudicando male di lui.

Deve pure osservare che i giudizii e sospetti temerarii sono facilmente la continua tribolazione delle persone scrupolose, le

Digitized by Google

quali temono sempre di pensar male, e quindi di peccare, anche quando hanno evidenti prove della verità dei loro giudizii e sospetti. Non permetta ch' esse nè anche se ne confessino: sia certo che stante quel timore che abitualmente le angustia, è cosa pressochè impossibile che manchino gravemente in questa materia; e sia certo che il più valevole mezzo per liberarle da tale ansietà è quello di ottenere che non vi pensino neppure allora che vanno a confessarsi.

PUNTO II.

Della Contumelia.

243. La contumelia è grave, quando gravemente lede l' onore del prossimo alla sua presenza. Se è pubblica, si deve riparare pubblicamente; se è privata, privatamente; purchè non si presuma che l' offeso abbia perdonato l' ingiuria, o non siasi già vendicato, o l' offensore non sia già stato punito; e similmente se vi fosse pericolo che con cercare il perdono si rinnovassero gli odii (V. Nota seg.) — È una specie di contumelia aprire le lettere al prossimo, purchè non si supponga il consenso o di chi le manda o di chi le riceve. Sarebbe peccato mortale, quando la materia fosse di cosa grave, od anche se si sapesse che il prossimo gravemente se ne adonterebbe. — Ai Principi, e ai Ministri pubblici è lecito aprire le lettere dei privati, quando giudicano che lo richieda il pericolo di un danno comune. I Prelati delle Religioni possono pure aprire le lettere dei loro sudditi, purchè non fossero lettere mandate a' Superiori maggiori, o da costoro trasmessa ai loro sudditi. — Anche ai privati è lecito aprire le lettere dei loro nemici, quando probabilmente sospettino che con esse si trami a vessarli, per sapersene difendere; o anche, come dicono alcuni, per impedire un grave male di un terzo. Le lettere lacerate cacciate in luogo pubblico si possono leggere, purchè non fossero lacerate minutamente da poter conoscere che appunto si erano lacerate tal maniera perchè nessuno le leggesse.

Nota 81 *al n.* 243.

Sulle contumelie.

Il Confessore deve avvertire che coloro i quali hanno ingiuriato con contumelie il loro prossimo, tante volte, o perchè credono di essere stati provocati dalle persone da loro offese, o per-

Digitized by Google

chè non riflettono per nulla all' obbligo di riparare all' ingiuria, non sono disposte ad umiliarsi per alcun modo davanti a chi hanno offeso; e tante volte si prevede che non si potrebbe indurli a nessun atto di umiliazione; e che piuttosto di chiedere scusa all' offeso, rinunzierebbero al benefizio dell' assoluzione. In questo caso, qualora essi sieno d' altra parte ben disposti, e in buona fede di non avere altra obbligazione verso la persona da loro oltraggiata, sarebbero da assolversi senza esigere alcuna cosa di più. Si avverta pure che in questo caso si suppone essere intenzione dell' offeso che sieno dispensati da un attò, che nella loro rozzezza ed ignoranza non suppongono obbligatorio; da un atto che inutilmente verrebbe ordinato, e che non si potrebbe esigere senza gravissimo danno degli offensori. Diversamente sarebbe a dire, se si trattasse di riparazione di calunnia; poichè in tal caso dovrebbesi esigere la ritrattazione a qualunque costo, non potendosi mai supporre buona fede in chi si rifiutasse di farla.

Lo stesso è da osservare riguardo ai figliuoli che avessero ingiuriato i loro genitori. È certo ch' essi dovrebbero chiedere scusa e perdono ai medesimi; tuttavia si suppone che i genitori non sieno tanto severi nell' esigere quest' atto di umiliazione dai loro figli. Facilmente i figli non pensano a questa loro obbligazione; e quindi qualora il Confessore preveda che essi avvisati dell' obbligo non si potrebbero indurre a soddisfarvi, ovvero prevedesse che promettendo di chiedere la debita scusa e perdono, sopraffatti poi dal rossore, come spesso avviene, non la dimanderebbero più, e credendovisi tenuti resterebbero in mala fede, il Confessore prudentemente si asterrà dall' esigere da essi quell' atto d' altronde debito di riparazione d' onore. (Vedi le Note 45, e 151).

PUNTO III.

Della Detrazione.

244. La detrazione ossia mormorazione è peccato mortale, quando si pubblica un delitto occulto del prossimo, che, almeno fra breve, non si pubblicherebbe. S' intende se non vi sia giusto motivo di pubblicarlo. — Non sarebbe lecito pubblicare l' altrui delitto per evitare il proprio danno, quando l' altrui delitto si fosse conosciuto per modo illecito, per es. con usar frodi, violenze ecc. (Il Lessio tiene la contraria sentenza, giudicata probabile anche dai Salmaticesi. Non si potrebbe quindi impedire che altri la seguisse. Vedi Op. Gr. Lib. 3, n. 969).

Digitized by Google

245. Siamo obbligati a mantenere il segreto che si appella *naturale*, se conosciamo a caso un fatto occulto che non devesi pubblicare. Vi siamo obbligati più strettamente, se abbiamo promesso di non palesarlo, e allora si chiama segreto *promesso*. Anche più strettamente, se ci fu affidato il segreto con espressa proibizione di non manifestarlo, che si chiama segreto *commesso* (V. Nota 82). — Non siamo obbligati a mantenere il segreto: 1.° Se si presume il consenso di colui che lo riguarda. 2.° Se la cosa è già pubblicata. 3.° Se il bene pubblico ne esigesse la manifestazione, od anche se non si potesse conservare senza il danno di un innocente, o proprio: purchè però la promessa non fosse stata di conservarlo anche con proprio danno. Si controverte se saresti obbligato a conservare il secreto, quando avessi promesso di conservarlo anche col pericolo della vita. — Rivelare il segreto commesso anche in cosa grave ad una o due persone, secondo diversi Autori, non sarebbe peccato mortale, purchè non si rivelasse a quelle cui specialmente dovesse occultarsi.

246. È lecito manifestare l' altrui peccato, quando la manifestazione è diretta a prendere consiglio o a sollevar l' animo abbattuto da qualche grave ingiuria. Molti insegnano che non è peccato mortale manifestare il delitto ad uno o a due uomini prudenti. — Più comunemente insegnano i Dottori che non sia peccato mortale manifestare un delitto altrove noto in un luogo ove sia occulto; massime qualora quel delitto faccia conoscere il reo come uomo pernicioso dal quale gli abitanti del luogo abbiano diritto di guardarsi. Pare che in questo caso non sarebbe nè anche peccato veniale, ma piuttosto un atto di carità, per es. se altrove si fosse fatto conoscere per un seduttore di fanciulle (V. Nota 83). — Un delitto conosciuto in una famiglia, o in un Monastero, non può manifestarsi in un' altra famiglia o Monastero, nè riputarsi come pubblico, purchè tra quelle famiglie e Monasteri non si avesse frequente comunicazione.

247. Purchè il delitto non fosse conosciuto per notorietà di gius, che cioè fosse già stato provato in giudizio, non può manifestarsi senza grave peccato dove la memoria ne fosse già stata obliterata pel lasso di molto tempo. È per altro lecito agl' istorici narrare i delitti conosciuti semplicemente per notorietà di fatto. — Non è grave peccato manifestare un delitto occulto connesso o affine ad un altro già fatto pubblico: per es. raccontare di un adultero pubblico che avesse mandato lettere di seduzione. Altrimenti poi se si

Digitized by Google

palesasse un altro peccato disparato, o pure di taluno che ha commesso un adulterio, si manifestasse che ne ha commesso due. — Se pure non si trattasse di gravissimo delitto, non sarebbe grave mormorazione il riferire una mancanza anche grave, ma come sentita da un nemico della persona che l' avesse commessa, oppure da altri meritevoli di poca fede. — È peccato la detrazione che riguarda un Monastero, ovvero un Ordine Religioso; non è però peccato mortale il manifestare un delitto, quando l' Ordine sia numeroso e non di stretta osservanza.

248. Chi stimola un altro alla detrazione, ovvero si compiace della medesima, pecca gravemente: tuttavia molti teologi lo scusano dal peccato mortale, se si compiaccia di sentire la detrazione per semplice curiosità, e non del danno della fama del prossimo; eccetto che fosse Superiore obbligato a correggere il detrattore; nel qual caso peccherebbe gravemente contro la carità. Similmente non commette colpa grave colui che non impedisce la destrazione per verecondia e per timore; purchè il prossimo, oltre il disonore, non ne soffrisse altro danno. Chi non ha superiorità sopra il detrattore basta che cerchi di divertire il dicorso, o far conoscere in qualche altro modo che la detrazione non gli piace. — Il detrattore è obbligato alla restituzione della fama, e dei danni, che ne seguirono, quando sieno stati previsti almeno in confuso. Il calunniatore è poi obbligato assolutamente a disdirsi non solo con quelli che ascoltarono da lui la calunnia, ma anche con quelli che l' avessero sentita dai medesimi, se questi non la disdicono. — Quando il delitto raccontato è vero, e si deve riparare alla fama del prossimo, il detrattore può dire *ho errato*; perchè veramente ha sbagliato nel detrarre alla fama del prossimo. — Se si giudica che la detrazione sia stata dimenticata, al danno della fama tolta si ripari indirettamente con lodare la persona di cui si è detto male.

249. Non v' ha obbligo di restituire l' onore: 1. Se il delitto per altro modo si pubblicò, ovvero se il diffamato rimediò per altro modo al danno del proprio onore. 2. Se il diffamato condona questa restituzione, che non potrebbe condonare col danno comune, o con quello delle persone che gli appartengono. 3. Se il detrattore dovesse subire un danno assai più grave di quello sofferto dal diffamato. 4. Se si giudica che la detrazione non sia stata creduta, o sia stata totalmente dimenticata. 5. Se il diffamato si è vendicato con altra diffamazione, nè ha ancora riparato al danno recato al suo diffamatore. — Chi non può restituire l'onore, non è obbligato a ri-

Digitized by Google

sarcire il diffamato con danaro, nè questi potrebbe compensarsi con tale mezzo. — È grave peccato, e v'ha scomunica *ferendæ sententiæ* per chi scrive libelli famosi o mette alla porta di alcuno segni d'infamia. Se ciò si facesse contro il Papa o i Cardinali, la scomunica sarebbe *latæ sententiæ*. È riservata, se ciò si faccia contro l'Ordine Francescano, Dominicano, o altro Ordine comunicante ai loro privilegi. È poi libello famoso quando si pubblica in iscritto qualche grave infamia occulta; come pure una scrittura che sia data al giudice senza il nome dell'accusatore.

Nota 82 *al n.* 245.

A qual costo si debba mantenere il segreto.

Perchè si controverte fra i Teologi se alcuno possa essere obbligato a mantenere il segreto anche col pericolo della vita, se così avesse promesso; non obbligando la legge dubbia, non saresti obbligato a conservarlo. Pare inoltre che non saresti obbligato a conservarlo nè anche nel caso di semplice danno, se il danno che tu ne avessi a soffrire fosse assai più grave del danno o dispiacere che potrebbe avere dalla tua manifestazione chi ti avesse affidato il segreto; imperocchè non pare ch'egli avrebbe diritto che tu gli conservassi il segreto con tuo danno tanto maggiore del suo stesso danno o dispiacere. Inoltre è da osservare che una promessa non può obbligare quando sia prodiga e irragionevole. Perciò in molti casi non saresti obbligato a mantenere il segreto, se lo avessi promesso con tuo danno assai grave, per la ragione appunto che la tua promessa sarebbe stata irragionevole e prodiga.

Nota 83 *al n.* 246.

Se si possa manifestare il reo di un delitto noto in luogo in un altro dove è sconosciuto.

Sentiamo il Gousset. « Se si trattasse, egli dice, di certi delitti che » rendono gli uomini pericolosi, pensiamo che si potrebbero far co- » noscere, e segnalare quelli che ne fossero gli autori, anche nei » luoghi lontani dove non fossero noti; purchè non lo si facesse » che in vista del pubblico bene ». (Vol. 1. 1072). Sarebbe in fatti peccato manifestare quei delitti per motivo di odio o di malignità contro i loro autori. Inoltre è assai notevole la teoria ammessa da tutti i teologi, accennata al n. 247, che cioè gli storici pos-

Digitized by Google

sano narrare i delitti conosciuti semplicemente per notorietà di fatto. Questo pare solido argomento a favore dell'opinione di quei teologi, i quali pensano che assolutamente si possano manifestare in qualunque luogo i delitti già pubblici in qualche luogo. La storia in fatti fa conoscere i delitti non solo nei luoghi dove non sarebbero conosciuti; ma anche nei secoli avvenire nei quali certamente sarebbero obliterati. Chi conoscerebbe adesso il delitto di Caino, se Mosè non lo avesse descritto nel Genesi? Così è a dire di altri innumerevoli, raccontati nei Libri Santi e in tutta la Storia sì ecclesiastica chè profana.

Nota 84.

Sulla Detrazione.

Per ciò che riguarda la pratica, il Confessore deve avvertire che il più delle volte le detrazioni che si fanno, sono di cose bastantamente note, e a carico di persone che danno sufficienti motivi che si dica male di loro. Di queste detrazioni dovrà fare poco caso, e contentarsi semplicemente di esortare i suoi penitenti ad astenersene come da discorsi inutili, in tanta parte offensivi della cristiana edificazione e della carità del prossimo; e non dovrà quindi esigere riparazione di fama.

È pure da notar bene la sentenza di S. Francesco di Sales: *gridare al lupo è carità delle pecore.* Sono certi soggetti cattivi, e perniciosi, i quali è bene che sieno conosciuti, e che perciò se ne dica tutto il male che se ne sa, affinchè le persone si possano guardare dalle loro insidie e seduzioni; e ciò specialmente è necessario quando sieno soggetti che hanno influenza sulle persone semplici e sulla gioventù. Quindi qualora il Confessore sentisse alcuno accusarsi di mormorazioni fatte a carico di tali soggetti, dovrebbe togliergli ogni scrupolo, e raccomandargli soltanto di non alterare la verità.

La mormorazione peccaminosa è quando si leva il buon nome al prossimo che ha diritto di goderne, e quando il buon credito che gode non è pregiudizievole agli altri. Fatta questa osservazione, si viene a conoscere che i veri peccati di mormorazione sono molto più rari che non si pensa; e che tante volte ciò che si chiama mormorazione, è vero atto di carità necessario per isventare le arti e macchinazioni dei tristi e degli ipocriti. Togliere a costoro l'onore e la fama, è lo stesso che togliere lo stilo di mano al sicario, ed il veleno di mano all'avvelenatore. Si potrebbe mai

Digitized by Google

dire esser cosa più importante salvare i corpi dalla morte che le anime dal peccato?

Se poi la detrazione era di un vero delitto occulto, sarà in pratica assai difficile l'ottenere la riparazione del danno dell'onore; e forse sarebbe rimedio generalmente inetto quello accennato dal Santo, di dire: *ho errato, ho sbagliato;* perchè le persone si avvederebbero che tali parole non significano altro se non che: *sono pentito di avere mormorato;* quindi sarebbero esse una conferma della detrazione, volendo dire in sostanza: *quel che ho detto a carico del mio prossimo, è pur troppo vero; ma adesso dovendo riparare al danno recato al suo onore, e non sapendo come far meglio, mi valgo del duplice senso di queste parole;* ho errato, ho sbagliato, *sperando che i semplici possano intenderle, non nel senso che io abbia sbagliato, abbia errato moralmente, commettendo peccato di mormorazione, ma che abbia errato e sbagliato materialmente, dicendo del prossimo ciò che non era vero.* Affinchè la ritrattazione sortisse realmente il suo effetto sarebbe necessario poter dire: sappiate che raccontando la tale cosa, *ho errato,* per essere stato ingannato da un falso rapporto, ovvero da una mia supposizione che poi ho conosciuto essese senza fondamento, lo che non sarebbe mai lecito perchè pretta bugia.

Il più delle volte poi le persone di cui hanno mormorato, sono soggetti, dei quali, anche volendo, non potrebbero dire alcun bene; almeno senza far conoscere che le lodi loro date sono studiate a bella posta, e che sono un artifizio poco soddisfacente. Quindi è cosa spesse volte impossibile ottenere che il penitente metta riparo efficace al danno recato colle sue detrazioni. Quando pertanto nel caso pratico ciò si avveri, il Confessore dovrà contentarsi di raccomandare al suo penitente l'esercizio della carità per l'avvenire, e dovrà diportarsi a riguardo del passato come si diporta coi ladri nulla tenenti, dai quali non si può esigere restituzione.

È poi anche da notare che è cosa assai facile, ascoltando mormorazioni, il non prendervi parte e non peccare in alcun modo. A ciò basta il dare a vedere che la mormorazione che si sente, non piace; e a mostrar che non piace, sebbene non si abbia coraggio a fare rimproveri, o a cangiare discorso, basterà mantenere un serio contegno, proferire parole di compatimento verso la persona di cui si mormora, nulla aggiungere nel senso del detrattore, procurare per quanto è possibile di abbreviare il discorso ecc.

Digitized by Google

Da ciascuna di queste cose il detrattore capisce che la sua narrazione non piace, e che chi l'ascolta, sebbene tacitamente, ne lo rimprovera. Ciò è conforme a quanto insegna espressamente S. Alfonso (Op. Mag. lib. III, n. 981). Ciò poi s'intende quando chi ascolta la detrazione non sia Superiore, dovendo chi è tale usare all'uopo maggiore coraggio e correggere positivamente il detrattore.

È pure da osservare che generalmente non vi è obbligo di correggere o avvisare i detrattori se non nel caso che si tratti di cose gravi; altrimenti nell'umano consorzio, in cui sì facilmente si parla dei difetti del prossimo, dovremmo passarsela in continue correzioni ed avvisi; e similmente si deve dire che non vi è quest'obbligo, se la detrazione non è certa, cioè di cosa grave insieme ed occulta; perchè molte volte quantunque non abbiamo noi cognizione del delitto che si racconta, esso d'altra parte già bastantemente è noto presso altri. L'obbligo di correggere, avvisare, mostrarsi dispiacenti ecc. vi è allora soltanto che dalle circostanze ed aggiunti della narrazione si conosce parlarsi di delitto ancora occulto.

La qual cosa è specialmente da osservarsi per gli scrupolosi, i quali quando sentono parlare male del prossimo, pensano tosto che si mormori, e di essere quindi obbligati a riprendere il supposto detrattore; il che se non fanno tostamente, si credono in colpa. A questi devesi ordinare che qualora si tratti di persone loro subalterne le quali raccontino cose veramente gravi, e veramente occulte, lesive della fama del prossimo, le correggano del loro trascorso; non mai però nel dubbio, poichè se dovessero correggerle nei dubbi che loro vengono in capo, sarebbero obbligati a non lasciarle giammai parlare del loro prossimo; perchè lo scrupolo fa loro riscontrare mormorazioni in tutti i discorsi che sentono: quindi nel dubbio non si deve loro permettere di correggere nè anche i subalterni. Se poi ascoltano parlare persone che non sieno dipendenti da essi, si deve loro ordinare che lascino parlare ciascuno a proprio talento, senza badar mai se mormori o non mormori, e che si guardino dal fare correzioni anche quando la detrazione paresse loro manifesta; imperocchè è da osservare che l'ansietà fa comparire loro come manifeste detrazioni quelle che non sono tali per nulla; quindi se dovessero dare retta ai loro timori, sarebbero obbligati a farsi burlare molto frequentemente, correggendo il più delle volte senza ragione. La qual cosa considerando, e aggiungendo il male che viene al loro spirito dal coltivare gli scrupoli, si deve credere che essi non sieno tenuti a

Digitized by Google

tutelare la fama del prossimo con tanto loro incomodo. Che se si permette qualche cosa di più quando si tratti dei loro dipendenti, che cioè li correggano quando ad essi pare grave ed evidente la detrazione, ciò si fa per l'obbligo particolare che hanno di correggerli dove manchino; e perchè trattandosi di discorsi in famiglia, dove sono conosciuti, non devono soffrire quel rossore che dovrebbero soffrire colle loro incongrue correzioni fatte a persone estere. Inoltre parlando con persone dipendenti, e colle quali hanno perciò piena libertà, non si trovano in quelle angustie di spirito che li tormentano quando si trovano a dover correggere persone estranee; mentre che allora massimamente da una parte l'intimo senso lor dice che forse si rendono ridicoli con quelle loro correzioni, e intanto dall'altra lo scrupolo li spinge e li costringe a farle.

Nota 85.

Sulla Bugia.

Poichè S. Alfonso non fa qui parola della bugia, metteremo alcune cose più notevoli per la pratica. Primieramente è da notare che non è mai lecito mentire nè anche a fine di bene, nè per qualunque utilità ne potesse ridondare, essendo la bugia cosa mala in se stessa. Tuttavia è certo che si può occultare la verità quando non siamo obbligati a manifestarla; anzi tante volte sarebbe peccato manifestarla, quando cioè con questa manifestazione si facesse alcun male al prossimo, o si violassero i suoi diritti. Ed è anche da osservare che in questi casi si possono usare le restrizioni mentali, delle quali, come abbiamo veduto, parla S. Alfonso nel Cap. del Giuramento. Queste restrizioni sono lecite quando il prossimo da qualche circostanza può argomentare che non vogliamo dire la verità; e allora il mentire equivale al tacere, o anche al dire la verità. Per es., il ladro che mi viene in casa, mi domanda se ho danari nascosti: io certamente posso rispondere, che no; poichè questo *no* equivale a dire al ladro: *credete voi che sarei così stolto a dirvi se abbia, o dove abbia il danaro, perchè voi me lo rubaste?* Se sono invitato a mangiare, non volendo accettare l'invito, posso dire che non ne ho voglia; significando con ciò, che sebbene abbia fame, non voglio mangiare. Se mi vien chiesto se sia buona la vivanda, il vino, ecc. da chi mi ha convitato, posso rispondere che è eccellente, ancorchè non mi piaccia; perchè si sa che non si risponde altrimenti per tratto di urbanità. Quando poi

Digitized by Google

vien domandato che si manifesti un secreto, tanto più se fosse di confessione sacramentale, si può rispondere francamente che non si sa, dovendo chi interroga intendere che non si sa per dirlo a lui, come similmente a chi domanda danaro in imprestito od in limosina si può dire che non se ne ha, dovendo intendere chi lo domanda che non se ne ha da dare a lui. Ugualmente se al servo vien chiesto se il padrone sia in casa, può rispondere che no; perchè si sa che i padroni qnando non vogliono dare udienza a certe persone, fanno dire che non sono in casa; perciò il dire: *non è in casa, è uscito,* tutti sanno che equivale a dire: *o il padrone veramente non v'è, oppure, se vi è, non ci vuole essere*: lo che anche vuol dire: *ho ordine di non levarvi questa curiosità.* Inoltre in tutti i casi nei quali non è espediente dire la verità, non è bugia il dire: *che volete che sappia? credete voi che conosca tali cose? se volete sapere di ciò, converrà che ne parliate ad altri* ecc. Se in questi o in simili casi il prossimo resterà ingannato, dovrà ciò imputare alla propria inavvertenza, ignoranza, mancanza di esperienza, o indiscretezza, come appunto nota il Gousset (V. I. n. 1048). Le proposizioni condannate riguardanti le restrizioni mentali le abbiamo accennate parlando del giuramento. (Vedi n. 93).

Digitized by Google

TRATTATO XII.

DEI PRECETTI DELLA CHIESA.

CAPITOLO I.

DEL DIGIUNO.

PUNTO I.

Del digiuno ecclesiastico.

250. Per adempiere al precetto del digiuno, è necessario 1. astenersi dalla carne; 2. fare un' unica commestione; 3. e questa nell'ora stabilita. — Nel dubbio se qualche cibo possa appellarsi *carne*, è da consultare la Sede Apostolica. Non si considerano come carni le testuggini, le rane, le lumache, le locuste, le conchiglie, nè le lontre, i castori, i beveri e una certa specie di anitre, secondo varii autori. Gli uccelli, anche quelli che si pascono nelle acque, le folaghe e i corvi marini sono vietati come carni. — Nella quaresima sono proibite le uova e i latticinii, come consta dalla proposizione 32 condannata da Alessandro VII. Non son però proibiti negli altri giorni di digiuno, purchè in qualche luogo non siavi diversa consuetudine, la quale obbligherebbe sotto colpa grave. Nella permissione dei latticinii non è permesso il lardo. (Lo Scavini permette il siero del latte, perchè non ne ritiene più la sostanza. (Vedi De Ieiun. art. II, in notis).

251. Quando nei giorni di digiuno si permette l' uso della carne, si proibisce mangiar pesci nella stessa commestione. (È dubbio se coloro i quali non sono obbligati al digiuno, quando sia conceduto l'uso della carne, sieno tenuti alla legge di non mangiare carne e pesce nella medesima commestione. Lo Scavini a questo proposito riferisce una Risposta della Sacra Penitenzieria, che dice: *Consulat probatos auctores.* Quindi soggiunge esser più pro-

Digitized by Google

babile che non sienvi tenuti. (Vedi l'Appen. III, al 1. Tom. Resp. circa ieiun. 5 ad quæst. etc.) È proibito mischiare colla carne pesci anche salati a modo di condimento. (Vedi il medesimo Append. 8 ad quæst. etc.) Lo stesso è a dire dei così detti frutti di mare, ostriche, patelle, cannolicchi ecc. (ivi 9 ad quæst. etc.) Si può però mangiare la minestra grassa, e quindi la pietanza di pesce) (ivi 10 ad quæst. etc.)

252. Non si può accordare la licenza di mangiare il grasso se non per legittima causa, *et de utriusque medici consilio;* cioè del medico corporale, e del Parroco o Confessore. (Ciò s'intende quando la causa è dubbia, come si dice dopo. (V. Nota 88) — Se si dovesse dispensare una popolazione o comunità, si dovrebbe ricorrere alla S. Sede. — Coloro che sono dispensati a mangiar carne, possono mangiare anche le carni non salubri, come sarebbe quella di porco. Questo però s'intende nell'unica commestione, dovendo astenersi anche nella colaziuncola eziandio dalle uova e latticinii. Se la dispensa dal magro non fu data per debolezza di forze, chi può mangiar carne, è tuttavia obbligato al digiuno.

253. Più comunemente s'insegna che l'ora della commestione circa il mezzo giorno non obbliga sotto colpa mortale; tuttavia il Santo tiene la sentenza contraria. È però lecito a tutti anticipare il pranzo di un'ora, ed anche più se siavi giusta causa (Vedi il Santo al n. 21) (V. Nota 86). — Non è lecito interrompere la commestione se non per una giusta causa: e se l'interruzione fosse di un'ora, non si potrebbe più ripigliare, a meno che la persona non avesse per anco mangiato quanto fosse necessario al suo congruo sostentamento. Non è da far caso di una breve interruzione, per es. di mezzo quarto d'ora. Il pranzo si può protrarre a due ore, e in Germania stante la consuetudine si può forse protrarre a tre e a quattro ore.

254. Sono permesse certe conserve composte di zucchero, cedro, ginepro, ed altre simili, dette *electuarii*, che sono una specie di medicine per facilitare la digestione, conservare la voce ecc. Si può prendere un'oncia di cibo, una o due volte al giorno, quando si abbia a bere, e si tema che altrimenti la bevanda rechi nocumento. Sono poi lecite le bevande di caffè, thé, sorbetto, limonata, vino e birra; non mai però il latte, il brodo, nè il succo dei frutti, dei pomi, dell'uva spremuto di fresco. È permessa anche mezz'oncia di cioccolata sciolta in una quantità d'acqua che contengasi in una chicchera di capacità ordinaria. — Alla sera si

Digitized by Google

permette una colazioncella, in cui è lecito mangiare circa otto oncie di cibo; e nella vigilia del S. Natale il doppio. Se alcuno però in questa vigilia premettesse la colaziuncola alla mattina, dovrebbe contentarsi di otto oncie, non essendo ancora cominciata la solennità. — In questa colaziuncola si permettono il pane, le fratta, gli erbaggi, i dolci; e molti autori permettono i pesci anche freschi e grossi, quando sieno in poca quantità.

255. Se il pane si volesse cuocere, non se ne potrebbero permettere se non quattro oncie o cinque al più. Lo stesso è a dire dei legumi secchi bolliti nell'acqua. Varii autori permettono una minestra cotta con olio, aceto o vin cotto, avvertendo però che l'olio, l'aceto e vino entrino nel peso di otto oncie. — Chi rompe il digiuno mangiando carni, deve esprimere nella confessione quante volte ne ha mangiato. Chi poi lo rompe mangiando cibi quaresimali, non è tenuto a dire quante volte al giorno lo abbia fatto; imperocchè rotto una volta il digiuno, non può più adempiersi il precetto, e per quel giorno il precetto non obbliga più. Chi l'avesse rotto inavvertentemente, secondo la sentenza più probabile non potrebbe più fare altra commestione. — Due oncie di cibo costituiscono materia parva, qualora sieno di cibo permesso nella quaresima. Tuttavia se alcuno mangiasse più volte al giorno in materia parva che giugnesse poi alla grave, peccherebbe gravemente, come consta dalla proposizione 29 condannata da Alessandro VII. Due ciambelle composte con uova o butirro si reputano materia parva. (V. Nota 87).

Nota 86 al n. 252.

Se sia colpa grave non osservare l' ora della commestione.

Essendo sodamente probabile la sentenza più comune che l' ora della commestione circa il mezzo giorno non obblighi sotto colpa grave, il Confessore, nè anche appoggiato all' autorità del Santo, potrebbe condannare di colpa grave il penitente che non osservasse l'ora prescritta, che per es. facesse la commestione alle dieci del mattino.

Nota 87 al n. 255.

Sul boccone Teologico.

Essendo stato proposto alla Sacra Penitenzieria il quesito: » utrum... permitti possit (in regione Canadensi) ut mane diebus

Digitized by Google

ieiunii, parva quantitate sumatur cafæum aut ciocolatum, cum frustulo panis? » rispose, « eos qui talem usum sequuntur non » esse inquietandos. Dié 21 nov. 1843. (*Dall' Archivio dell' Eccles.* Period. di Firenze, fascicolo 17, pag. 644).

PUNTO II.

Delle cause che scusano dal digiuno.

256. Sono scusati dal digiuno coloro che ne ottengono la dispensa. Il Papa ne dispensa validamente, ancorchè mancasse la causa sufficiente. Se v' ha giusta causa, ne dispensano i Vescovi, e i Parrochi coi loro sudditi nei casi particolari. Similmente i Vicarii dei Parrochi, se i Parrochi non vi si oppongono. Ugualmente i Prelati delle Religioni, e i loro Vicarii coi propri sudditi e con sè medesimi. Quando poi la causa scusante è evidente, ciascuno si può esimere dal digiuno di propria autorità. — È da notare che se la festa del Patrono del luogo cadesse in giorno di digiuno, questo si deve anticipare il giorno innanzi.

257. Ne sono scusati gl' impotenti, gl' infermi, i convalescenti. Così pure le donne incinte e le nutrici; alle quali anzi non è lecito digiunare, se non forse una o due volte, quando però fossero robuste. Se poi esse sono deboli, o se sono infermi i loro bambini, possono anche mangiare carne. (Dice Gousset che è permesso mangiare carne alle donne incinte *se provano di quelle voglie loro ordinarie, a cui non potrebbero resistere senza pericolo.* Vol. I. n. 308). Similmente ne sono scusati i poveri che non hanno cibo sufficiente per l' unica commestione; e molto probabilmente anche coloro che non hanno se non pane e legumi. (V. Nota 88) — Ne sono scusati coloro che digiunando soffrono un grave dolor di capo, i soldati negli accampamenti e nei quartieri, ossia stazioni. Item uxores, si gravem indignationem virorum paterentur; et etiam viri, si fierent impotentes ad reddendum debitum, non tamen ad petendum; excipe si vir non petens nequiret amovere ab uxore periculum incontinentiæ, vel suspicionem quod ipse aliam diligat.

258. Ne sono scusati i giovani prima dell' anno vigesimo primo compiuto, i vecchi sessagenarii, e probabilmente ancorchè siano robusti e non abbiano ancora compiuto l' anno sessagesimo. Lo stesso si deve dire del digiuno che dovesse farsi per voto, eccetto che la persona espressamente si fosse obbligata di digiunare fino alla morte. — Ne sono scusati quelli che hanno molto da

Digitized by Google

faticare, i zappatori, gli agricoltori, scarpellini, cavatori di pietre, segatori di marmi o di legni, tessitori, vasai, lanaiuoli, tintori, facchini, calessieri, marinai remiganti, falegnami, ferrai, corrieri, calzolai, fornai, panattieri, cuochi che apparecchiano molte vivande per molte persone, torcolieri che faticano al torchio per le stampe, e i servi che fanno le fatiche maggiori, non le domestiche che filano o attendono ad altri leggieri lavori; i venditori di merci che vanno girando per la città, gli apparatori di chiese che portano scale: tuttavia ciò s' intende qualora tutti questi lavorino per la maggior parte del giorno. È da notare la proposizione 30 condannata da Alessandro VII: *Omnes Officiales, qui in Republica corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione ieiunii* etc. La quale proposizione fu condannata perchè parla troppo generalmente, e scusa dal digiuno anche chi lavora per passatempo, o si occupa in lavori compatibili col digiuno.

259. I barbieri, i sarti, i notari, gli scrittori, i pittori, i costruttori di piccoli orologi, gli arrotini, gli orefici, gli scultori non sono scusati dal digiuno, eccetto che per cagione di debolezza loro particolare, o per altra grave causa, ne fossero dispensati. — Sono scusati coloro che fanno viaggio a piedi per la maggior parte del giorno, come sono i vetturali e mulatieri. Tuttavia se costoro non avessero ancora preso notabile quantità di cibo nella giornata, e finito il cammino facessero la conveniente commestione, nè il giorno seguente dovessero proseguire il viaggio, sarebbero obbligati ad osservare il digiuno. Intrapreso il viaggio, non v' ha obbligo d' interromperlo per digiunare; ma se si ha ancora da intraprendere, qualora comodamente si possa, devesi differire. — Varii autori dicono che scusi il cammino di 12 e 15 miglia; e se il pedone fosse debole, o la strada cattiva e difficile, alcuni dicono che scuserebbe dal digiuno il cammino anche di 6 miglia.

260. Generalmente non sono scusati dal digiuno coloro che fanno viaggio a cavallo o in carrozza eccetto che il viaggio fosse di molti giorni, o la persona fosse di debole costituzione, o il corso fosse molto faticoso come avviene alle staffette. Chi poi viaggia, non avendo cibi quaresimali sufficienti, dovrebbe piuttosto cibarsi di latticini ed osservare il digiuno, che romperlo con mangiare più volte cibi quaresimali: così ragionevolmente il Viva. Qui poi è da notare la propos. 31, dannata da Aless. VII: « Excusantur » absolute a præcepto ieiunii omnes illi, qui iter agunt equitando, » utcumque iter agant, etiamsi iter necessarium non sit, et e-

Digitized by Google

» tiamsi iter unius diei conficiant ». — Gli artefici ricchi non sono obbligati a cessar dal lavoro per digiunare. Se constasse che un artigiano potesse digiunare senza grave incomodo, ancorchè esercitasse un' arte che per se stessa lo scusasse dal digiuno, più probabilmente sarebbe tenuto al digiuno. Tuttavia nella pratica difficilmente potrebbe constare che ciò potesse senza grave incomodo. Lo stesso è da dire dell' artigiano che cessasse dal lavoro per uno o due giorni; imperocchè nel primo giorno sarebbe scusato per la fatica del dì antecedente, e nel secondo per la fatica del dì seguente.

261. Chi senza una giusta causa intraprende una fatica che lo scusa dal digiuno, non digiunando pecca. Se la intraprende con intenzione di osservare il digiuno, e poi conosce di non poterlo osservare, è scusato dal digiuno. È pure scusato chi intraprende la fatica per non perdere un gran guadagno, o per qualche ragionevole convenienza: per es. chi intraprende un viaggio per vedere i proprii parenti. (Quanto però a quest' ultimo, lo ammetterei soltanto pel caso che non potesse differire la visita in altro giorno). — Ne sono scusati a motivo di *Pietà* coloro che intraprendono qualche opera faticosa di maggior merito, la quale però non si possa comodamente differire; come sarebbe faticare nell' assistenza di più malati; coloro che proseguono il pellegrinaggio, e coloro che predicano tutti i giorni l' intiera Quaresima. Coloro che predicano tre o quattro volte la settimana, i cantori, gli avvocati, i giudici, i confessori, non possono essere scusati, se il loro affaticarsi non è straordinario, sicchè consti che non possono digiunare. (V. Gury, T. I, n. 512, e la Nota). — Alcuni insegnano che qualora taluno pensasse di poter digiunare soltanto tre o quattro volte la settimana, il Confessore dovrebbe andar con cautela prima di obbligarlo a digiunare tutti i giorni; e qualora conoscesse che probabilmente ciò non potrebbe ottenere, dovrebbe lasciarlo nella sua buona fede.

Nota 88.

Sopra vari casi che riguardano il secondo Precetto della Chiesa: cioè sulla necessità della dispensa de utriusque medici consilio; *sui permessi che si possono accordare alle persone dipendenti; e sull' indulgenza da usarsi talora coi poveri.*

Non si può mettere in dubbio che rispetto al secondo comandamento della Chiesa l' antica disciplina è a' giorni nostri grandemente modificata. Conosce la Chiesa questa mutazione, e non

Digitized by Google

riclama; anzi l' approva colla facilità onde accorda continuamente le dispense dall' osservanza della Quaresima. È inoltre cosa evidente che sarebbe non poco pregiudizievole l'esigere maggior rigore in questi tempi, nei quali la fede è molto indebolita, e l' umana delicatezza accarezzata e blandita più che nei secoli passati. Osserva il Gousset che mentre in Francia si pretende usare maggiore severità che altrove, ivi più che altrove il precetto del digiuno è male osservato. (Vol. 1, n. 296). Con lui concorda il Gury dicendo che in Francia si libererebbero molti dal peccare mortalmente contro il precetto, se si usasse con essi un po' più d' indulgenza. (Vol. 1, n. 510. Edizione di Napoli dell' anno 1855).

Dietro queste osservazioni il Confessore prudente attenderà a mostrarsi piuttosto benigno che severo co' suoi penitenti, persuaso che in tal maniera seguirà lo spirito della Chiesa, e più facilmente libererà le anime dal peccato. Vediamo intanto come potrà diportarsi nei casi seguenti assai pratici.

Benedetto XIV. nelle sue Encicliche *Non ambigimus*, ed *In suprema* ordina che, tolti i casi di manifesta impossibilità, nessuno si dispensi dal digiuno nella Quaresima e negli altri giorni in cui devesi digiunare, se non *de utriusque medici consilio*, cioè del medico corporale, e dello spirituale per cui s'intende o il Parroco o il Confessore. Tuttavia la pratica presso di noi è diversa assai generalmente; cosicchè qualora alcuno per qualche incomodo di salute pensa di avere motivo sufficiente per non digiunare e per mangiar grasso nei giorni di digiuno, non va a consultare il Medico, nè a domandare dispensa al Parroco o al Confessore, ma si dispensa da per sè stesso senza alcuno scrupolo. Massimamente ciò avviene nei giorni di digiuno isolati tra l' anno, quando certuni si svegliano al mattino col bisogno, ovvero coll' apprensione di aver bisogno d' essere dispensati dal precetto. Non chiamano il Medico perchè loro rincresce pagargli la visita, e anche perchè essi dicono: se chiamiamo adesso il medico, non verrà se non tardi, dopo che avremo dovuto rompere il digiuno. Nè ricorrono al Parroco, il quale d' altra parte, senza sentire il giudizio del Medico, non potrebbe prudentemente dispensarli. Questo si fa comunemente; e dopo il fatto, quando vanno a confessarsi, se ne accusano, non perchè credano d'aver peccato, ma per certo scrupolo che loro resta per essersi dispensati da se stessi; se ne accusano allora per ottenere dal Confessore almeno una tacita approvazione di ciò che han fatto. Come dovrà diportarsi il Confessore in questo caso?

Digitized by Google

Se il Confessore conoscerà che il suo penitente è persuaso di avere avuto motivo sufficiente per essere dispensato, e che altra volta trovandosi nella medesima circostanza non vorrebbe fare diversamente, oppure nol potrebbe, essendo persona dipendente da altri, come moglie, figlio di famiglia, ecc. non dovrà fargli osservazione, e lasciarlo nella sua buona fede di potersi dispensare da per sè, o anche dietro il giudizio delle persone di casa, che, come spesso avviene, ordinano al malato che mangi grasso, ecc. Dovrà bastare al Confessore che il penitente sia persuaso di non violare il precetto della Chiesa, e che perciò non faccia peccato formale davanti a Dio. Per altro se si trattasse del digiuno quaresimale, e il suo penitente, persona veramente religiosa e timorata di Dio, gli domandassé preventivamente licenza di non digiunare la Quaresima, dovrebbe esortarlo ed anche esigere da lui che si presenti a un Medico, gli esponga il supposto bisogno e ne senta il giudizio, e poi dirgli che dietro il giudizio del Medico, gli dà piena facoltà di non digiunare. Questa è cosa che generalmente si fa dalle persone assai religiose e timorate, e perciò da esse si può esigere. Che se invece si prevedesse inutile l'esortazione, e che il penitente non vorrebbe, o non potrebbe, essendo persona dipendente, ricorrere al Medico; qualora conoscesse ch' egli è veramente in buona fede, e che perciò non v' ha pericolo di peccato formale, gli esporrà ciò che sarebbe a farsi, ciò che fanno i cristiani timorati, ma non lo obbligherà a ciò, vale a dire non lo metterà nella mala fede di peccare dispensandosi da sè medesimo. Questa legge *de utriusque medici consilio*, stante la consuetudine contraria di molto generalizzatasi, non è certo che obblighi; quindi farà bene ad esigerne l'adempimento dalle persone che sono disposte ad uniformarvisi, per impedire i facili sbagli che si prendono da coloro che si dispensano da sè medesimi; ma non costringerà ad uniformarvisi coloro i quali ad ogni modo, con ragione o senza ragione, prevede che non vorrebbero osservarla. Quando poi il Confessore conoscesse che il suo penitente ha un motivo evidente per dispensarsi, non dovrebbe mai mandarlo al medico; anzi gli dovrebbe positivamente vietare il digiuno. Così è da dire di coloro, i quali digiunando perdono la voglia di mangiare, sicchè non possano più prendere una conveniente refezione, oppure soffrono abitualmente dopo il pranzo dolor di capo, grave difficoltà a digerire ecc. È chiaro che a costoro il digiuno continuato porterebbe grave danno e nocumento.

Digitized by Google

La stessa regola si deve tenere quando si tratti di semplice dispensa dal magro pei venerdì e sabbati. Se si tratta di dispensa abituale, e il bisogno non è evidente, il Confessore, se può, ottenga che il suo penitente consulti il medico; se conosce che non potrebbe indurlo a ciò, si contenti che egli sia persuaso di avere motivo bastante per dispensarsi dal magro; e se ne contenti sempre quando si tratta di qualche dispensa isolata per qualche giorno; imperocchè generalmente in questi casi nè anche le persone pie e timorate chiamano il medico per sentirne il giudizio. Pare che a' nostri giorni l'esigere di più sarebbe rigore intempestivo, il quale non impedirebbe, ma moltiplicherebbe i peccati formali. Quando il Confessore con un po' di benignità riesca invece ad impedire questi peccati, egli tutela nella loro più vitale sostanza gli interessi della gloria di Dio e della salvezza delle anime; perchè in verità non si danno altri peccati all'infuori dei formali, mentre i peccati semplicemente materiali non sono per nulla peccati, perchè non sono vera offesa di Dio. Anche i peccati materiali bisogna impedirli, ma non mai in quelle circostanze, nelle quali per impedire essi che hanno soltanto il nome di peccati, si farebbero commettere quelli che realmente lo sono.

Avviene pure frequentemente a' giorni nostri che si presentano a confessarsi persone dipendenti, mogli, figlie, cognate, servi e serve, le quali si trovano costrette a mangiar grasso nei dì vietati, perchè il padrone di casa lo vuole. Se sono persone assolutamente dipendenti, come mogli e figli di famiglia, il Confessore dirà loro che se possono e per quanto possono, riclamino contro l'abuso e l'ingiusta pretensione; tuttavia loro permetterà che si adattino a mangiare come vuole il Capo di casa; avvisandoli però, specialmente se fossero fanciulli, ch' essi non fanno peccato alcuno, ma che il peccato va intieramente a carico del Capo di casa. E dico: *specialmente se fossero fanciulli;* perchè essi che meno sanno distinguere, pensano di far male mangiando il grasso, ancorchè lo mangino per necessità, come giustamente penserebbero di peccare adattandosi per qualche grave necessità a commettere cose per sè stesse peccaminose, per es. bestemmie, disonestà ecc. Bisogna quindi loro insegnare che la Chiesa non gli obbliga con grave incomodo a mangiare di magro. Si noti inoltre che qualora il Capo di casa fosse stato legittimamente dispensato dal magro nella Quaresima, ed egli non potesse, o non volesse fare due pranzi, le persone da esso dipendenti possono con lui mangiare il grasso,

Digitized by Google

giusta la risposta della Sacra Penitenzieria. (Vedi Scavini Tom. 1. App. III, 2 ad quæst. *Se nella Quaresima* ecc.)

Se poi si tratti di persone non assolutamente dipendenti, per es. cognate che hanno da vivere del proprio, o servi e serve che possono cercarsi altro padrone, il Confessore comanderà loro di osservare il precetto e di esigere che loro si dieno cibi magri; e non potendo ciò ottenere, ordinerà loro di uscire da quelle famiglie. Chiunque può vivere delle sue rendite o fatiche, può far valere la propria ragione, e in questi casi sarebbe obbligato a farsela valere, ancorchè ciò gli costasse qualche fastidio, motteggio, o incomodo. Potrebbe tuttavia darsi il caso che la cognata ancor giovane fosse obbligata a rimanere in quella famiglia, o che fosse assai utile che vi rimanesse per la coltura dei nipoti, specialmente fanciulle, le quali altrimenti restassero senza guida e conforto per l'educazione religiosa. Il Confessore considerando allora la necessità in cui si troverebbe la sua penitente, ovvero la grande utilità che sarebbevi ch'ella non si allontanasse dalla famiglia, potrebbe giudicare che fossevi ragione sufficiente di permetterle il grasso ne' dì vietati, qualora vi fosse costretta dal prepotente capo di casa. Non bisogna mai perdere di vista che una grave necessità propria, o anche del nostro prossimo, ci scusa dall'adempimento dei precetti della Chiesa.

Le persone poi di servizio, essendo sempre libere a cercarsi altro padrone, il Confessore non potrebbe loro permettere di rimanere in quelle famiglie irreligiose dove si mangia grasso nei dì vietati; tutto al più, se altrimenti dovessero soffrire grave danno, potrebbe loro accordare che vi rimanessero finchè si trovassero altro impiego, e frattanto non potendone a meno mangiassero il grasso; e dico: *non potendone a meno*, perchè tante volte le domestiche possono farsi una minestra magra per sè ad insaputa del padrone; il che, potendo, dovrebbero pur fare, e così osservare il precetto. Ed è da notare che dovrebbero cercarsi altro padrone, ancorchè avessero a contentarsi di minore salario, ogni volta che questo minor salario fosse sufficiente al congruo sostentamento proprio, e della loro famiglia, se pure ne avessero. Potrebbe tuttavia anche avvenire che una buona domestica o cameriera fosse di grande utilità in una famiglia, come si è detto della cognata, in quanto che fosse l'unica persona che potesse giovare alla religiosa educazione dei figliuoli, specialmente delle fanciulle, senza di che non avessero più in casa chi loro suggerisse sentimenti di timor di Dio, nè chi le conducesse

Digitized by Google

a frequentare i Sacramenti ecc. In questo caso colla domestica e colla cameriera si dovrebbe usare dell'indulgenza accordata sopra; tenendo fermo che, se potessero, si facessero minestra magra, e si astenessero poi dalle pietanze grasse.

Molti della povera gente costumano tra noi al sabbato sera di bere il brodo di trippa, o anche farne zuppa per la famiglia. Questo costume è riprovevole, anche pel motivo che le persone perdono quello tal quale ribrezzo, che è tanto salutare, a mangiare il grasso nei giorni proibiti: quindi il Confessore dovrà impegnarsi per quanto potrà d'impedire questo abuso. Tuttavia considerando che quel brodo, poco meno che stomachevole, non contiene se non pochissima sostanza di carne, non dovrà condannare tale bevanda o pasto di peccato mortale, nè dovrà per questo negare o minacciar di negare l'assoluzione; e qualora usassero di tale bevanda o pasto per rimedio di riscaldamento, od anche per non sapere, massime d'inverno, come rifocillare altrimenti lo stomaco della famiglinola grama o intirizzita, non sarebbe da farne alcuno scrupolo.

Qui metteremo un parere del Gousset, che potrà dare qualche lume. « Ci sembra, egli dice, che chi mangiasse una porzione ordinaria di erbaggi o di legumi conditi col lardo o col grasso, se » ne mangiasse una volta sola in un giorno, non peccherebbe che » venialmente. Lo stesso sarebbe a nostro avviso per chi mangiasse » (una volta solo) della minestra grassa ». (Vol. 1, n. 301). « Si » potrebbero scusare, soggiunge, almeno da colpa grave i poveri, i » quali non avendo che un po' di lardo e di cattivo pane, ne mangiassero una porzione, specialmente se fossero obbligati a lavorare. La » Chiesa ha pietà dei poveri ». (ivi num. 308). Tuttavia è ben da notare che il Confessore senza un motivo veramente ragionevole deve guardarsi dall'essere indulgente anche coi poveri, affinchè non perdano quel salutare ribrezzo e timore che hanno i buoni cristiani a mangiare il grasso nei giorni proibiti. Perciò se crederà bene di mostrarsi indulgente, lo farà in maniera che apprendano mostrarsi esso indulgente soltanto pel bisogno in cui si trovano, e non già perchè egli supponga non essere gran male violare questo precetto. Coloro che ardiscono violarlo, non si accostano più ai Sacramenti nè anche alla Pasqua, e sono i più disposti all'apostasia, se vi abbiano una tentazione, una spinta dagli emissarii dell'eresia e dell'incredulità.

Deve osservare il Confessore che sebbene il peccato di man-

Digitized by Google

giar grasso ne' giorni proibiti sia un peccato in sè stesso meno grave che il rubare, il fornicare ecc. ciò non ostante dà indizio di animo peggiore in chi lo commette, perchè è un peccato che si commette a sangue freddo senza spinta di una violenta passione, quale suole esservi in chi ruba, in chi cade in disonestà ecc. Chi è disposto a commettere un peccato mortale per mangiare piuttosto il grasso che il magro, fa vedere di non avere più nessun timor di Dio, e che quindi è disposto a cadere nei più gravi eccessi, se una forte passione ve lo spinga.

CAPITOLO II.

DEL PRECETTO DELL' ANNUA CONFESSIONE E COMUNIONE.

262. Ciascun cristiano è obbligato a confessarsi una volta l'anno, se arrivato all'uso della ragione è reo di peccati mortali. — L'anno comunemente si computa da una Pasqua all'altra. Colui però che avesse commesso peccati mortali, prevedendo di non potersi confessare alla fine dell'anno, sarebbe obbligato a confessarsi prima. — Colui che avanti i sette anni hà già l'uso della ragione, avendo peccati mortali è obbligato a confessarsi. — La confessione può farsi a qualunque Sacerdote approvato.

263. Non si soddisfa al precetto con una confessione sacrilega o nulla, come risulta dalla proposizione 14 condannata da Alessandro VII. Lo stesso è a dire riguardo al precetto dell'annua Comunione, come consta dalla proposizione 55 condannata da Innocenzo XI. — Colui che non avesse soddisfatto al precetto fra l'anno, più probabilmente sarebbe obbligato a confessarsi quanto prima; e perciò peccherebbe ogni volta che gli si presentasse occasione di confessarsi e non se ne valesse. (La sentenza opposta *non est contemnenda.* Op. gr. l. 6. 668.) — Colui che passato l'anno confessa i peccati mortali degli anni antecedenti, e quelli commessi nell'anno corrente, giusta la più vera sentenza, con quella confessione soddisfa al precetto. Se in quell'anno non avesse ancora commesso peccati mortali, e poi ne commettesse, sarebbe obbligato a confessarsi di nuovo. Lo stesso dicasi di colui che al principio dell'anno avesse confessato sol peccati veniali, e poi nel decorso commettesse colpe gravi.

264. Il precetto dell'annua Comunione si computa da Pasqua a Pasqua. Il tempo pasquale comincia la Domenica delle Palme e termina nella Domenica in *Albis.* I Vescovi possono prorogarlo

Digitized by Google

(per potestà delegata dalla S. Sede). — Chi non compie al precetto nel tempo stabilito, deve compiervi tosto che può. (L'opinione contraria *non est contemnenda*. Op. gr. l. 6. n. 297). Chi prevede che non potrà compiere al precetto al tempo debito, non è obbligato a comunicarsi prima, e comunicandosi prima, per quell'anno non compirebbe al precetto. Cominciato però il tempo pasquale, se si prevede che non potrà farsi la comunione negli ultimi giorni, v'ha obbligo di farla nei primi. — Gli scomunicati e i detenuti in carcere sono obbligati a procurarsi l'assoluzione e la libertà per compiere al precetto. — Senza il permesso, almeno del Parroco, nessuno può compiere al precetto se non comunicandosi nella propria Parrocchia. Alcuni insegnano che basti comunicarsi nella Cattedrale; il che non apparisce probabile se pure in qualche luogo non fossevi tale consuetudine, la quale si presumerebbe approvata dal Vescovo. (Ivi, n. 300. Tra noi non v'ha certamente la consuetudine di compier Pasqua nella Cattedrale; perciò ciascuno deve andare alla sua parrocchia). — Per compiere Pasqua fuori della Parrocchia basta la licenza del Parroco anche presunta, purchè sia certo che dimandandola la concederebbe. (V. Nota 89).

265. (I Regolari non possono amministrare la S. Comunione nel giorno di Pasqua) nè anche a coloro che avessero già soddisfatto al precetto, se il Vescovo lo vieti. — I Sacerdoti in qualunque Chiesa celebrino la santa Messa, compiono al precetto pasquale; ma se non celebrano, devono comunicarsi in Parrocchia. I pellegrini lontani dalla loro parrocchia possono compiere al precetto in qualunque chiesa anche non parrocchiale. Sono poi esentati dal comunicarsi in parrocchia coloro, i quali abitano nei Monasteri sotto l'ubbidienza dei Prelati, ancorchè sieno semplici servi e serve.

266. Non può darsi la Comunione ai fanciulli, prima dell'uso della ragione, nè agli adulti che non l'avessero per anco acquistato. Si può dare la Comunione ai fanciulli, purchè sappiano discernere il pane celeste dal terreno; tuttavia, stante la comune consuetudine, non urge questo precetto, e si aspetta che i fanciulli sieno capaci di maggiore rispetto e riverenza. Ordinariamente l'obbligazione di dar loro la S. Comunione, cominciando ai dieci anni, si estende fino ai dodici, e al sommo fino ai quattordici. Per altro in pericolo di morte si deve comunicare qualunque fanciullo che sia arrivato all'uso della ragione. (V. Nota 90) — Se non v'abbia pericolo che la rigettino, si può dare la SS. Comunione ai malati che non sono in sensi, purchè sieno di vita buona e morigerata. Ai semi-fatui

Digitized by Google

si può dare solamente a Pasqua, e in pericolo di morte, purchè sappiano discernerla dal cibo terreno. Lo stesso dicasi riguardo ai sordo-muti dalla nascita, se però consti che conoscano di ricevere nel SS. Sacramento una Divina Persona. — Coloro che passata la pubertà violano questi precetti dell'annua Confessione e Comunione, incorrono l'interdetto e la privazione della sepoltura ecclesiastica; però dopo la sentenza.

Nota 89 al n. 264.

Sulla licenza presunta di compier Pasqua fuori della parrocchia.

Se, come dice il Santo, basta la licenza presunta del Parroco per compier Pasqua fuori della parrocchia, tanto più basta la licenza presunta del Vescovo, anche pel caso che si supponesse contraria la volontà del Parroco. Perciò il Confessore che conoscesse di non potere indurre il suo penitente a comunicarsi in parrocchia, fosse pure per qualche ragione poco importante, interpretando la volontà del Vescovo, potrebbe permettergli di comunicarsi altrove; e qualora prevedesse che altrimenti il suo penitente, sebbene per motivo capriccioso, probabilmente ometterebbe di compiere al precetto, piuttosto che presentarsi alla parrocchia, dovrebbe guardarsi dall'instare su questo punto; ma interpretando la volontà del Parroco o del Vescovo, dovrebbe facilmente accondiscendere alla sua voglia per impedire il peccato. Or che non si danno più i biglietti pel compimento di Pasqua, nè più si tien nota dei renitenti, il precetto di comunicarsi in parrocchia ha perduto molto della sua antica importanza. (Vedi Gousset, vol. II, n. 225 e 226). Parlando poi di coloro che si presentano a confessarsi terminato il tempo pasquale, il Confessore potrà sempre più facilmente supporre questa licenza presunta. Nota il Gury che chi si fosse comunicato male nella sua parrocchia alla Pasqua, e perciò non avesse soddisfatto al precetto, basterebbe poi che si comunicasse bene in qualsiasi chiesa, avendo già soddisfatto alla formalità di comunicarsi alla parrocchia (T. I, n. 484).

Nota 90 al n. 266.

Sul diritto e dovere che hanno i Parrochi di ammettere alla prima Comunione i fanciulli.

Il Catechismo Romano non suppone che i Parrochi abbiano diritto esclusivo di ammettere i fanciulli alla prima Comunione,

Digitized by Google

dicendo: « Qua vero ætate pueris sacra Mysteria danda sint, nemo » melius constituere poterit quam pater, vel Sacerdos cui illi con- » fitentur peccata » (De Euch., n. 63). Alla quale disposizione si riferisce S. Carlo Borromeo, dando carico ai Confessori secolari di esaminare i fanciulli loro penitenti sulla istruzione già acquistata, e di fare ai medesimi un attestato da presentarsi al Parroco perchè gli ammetta nel numero di coloro che devono adempiere al precetto pasquale. (Vedi Istruz. e docum. ai padri di fam. Breve Istruz., ecc.). Che se al giorno d'oggi la consuetudine invalsa, o le Costituzioni Sinodali danno unicamente al Parroco il diritto di ammettere i fanciulli alla prima Comunione, è da avvertire che di regola ordinaria il Parroco ha quel diritto soltanto pel tempo in cui può essere dubbia la capacità dei fanciulli, che è quanto dire finchè non eccedano l'età dei quattordici anni assegnata come estremo limite di dilazione da S. Alfonso e da S. Carlo. Perciò se per l'incuria del Parroco, od anche per qualche capricciosa sua pretensione, si trovassero giovinetti già avanzati ai quindici, ai sedici anni ecc., i quali non fossero ancora stati ammessi alla SS. Comunione, qualunque Confessore, giudicandoli disposti, dovrebbe ordinare loro di accostarsi alla sacra Mensa. Non può essere dubbio che a tale età i giovani sieno tenuti al compimento del precetto pasquale, come sono tenuti ad ascoltare alle feste la S. Messa; ed il Parroco come non potrebbe ad essi proibire di ascoltare la Messa alle feste, così non potrebbe neppure vietare loro di comunicarsi.

Che se alcuni pensano non avere i giovinetti obbligazione di compir Pasqua fino a tanto che non sieno ammessi alla prima Comunione dal loro Parroco, francamente rispondiamo che ciò non potrebbe essere vero se non pel caso che si potesse ancora dubitare della loro capacità. E in fatti stabilito assolutamente il principio che l'obbligo di compier Pasqua incominci dal momento che uno è ammesso alla prima Comunione dal Parroco, ne conseguiterebbe che qualora un Parroco capriccioso differisse oltre i venti anni la Comunione ad un giovine, nè anche a tale età sarebbe questo obbligato al precetto pasquale. Eppure da un tal precetto, in quanto è divino-evangelico, neppure il Papa potrebbelo dispensare. Diceva però *di regola ordinaria*, perchè se si trattasse di giovani scapestrati, incorreggibili, o di giovani semi-fatui, dei quali si temesse ragionevolmente, che profanerebbero, o mancherebbero di rispetto al SS. Sacramento, si dovrebbe far gran conto del giudizio del Parroco, il quale potrebbe avere sufficientissime

Digitized by Google

ragioni per differire a costoro la SS. Comunione oltre gli anni quindici e i sedici ancora.

Ammessi i fanciulli alla SS. Comunione, il Parroco non ha più diritto di vietar loro che si accostino alla Sacra Mensa, se pure non fossero peccatori pubblici, nel quale caso si dovrebbe negare il Sacramento alle persone di qualunque età. Quel divieto sarebbe una specie di scomunica, che il Parroco non ha autorità d'infliggere. Spetta al Confessore, quando giudica il suo penitente indisposto, proibirgli di accostarsi alla Comunione Sacramentale.

Con ciò non s'intende riprovare la costumanza di quei Parrochi, i quali solleciti di ammettere assai per tempo i fanciulli alla prima Comunione, (considerando ch'essi hanno bisogno d'istruzione più completa, e che ammessi indefinitamente alla S. Comunione sogliono poi essere più negligenti nell'intervenire alla Dottrina), gli ammettono alla S. Mensa, non indefinitamente, ma soltanto per qualche volta nell'anno, col doppio obbligo di non mancar mai alla istruzione festiva, e prendere parte ancora l'anno appresso alla istruzione quotidiana che premettono nella Quaresima alla nuova ammissione dei fanciulli alla Comunione, e quando poi abbiano l'istruzione competente, li licenziano perchè possano comunicarsi semplicemente a beneplacito dei loro Confessori. Non vuolsi riprovare questa costumanza, mediante la quale il Parroco assumendo la persona di direttore spirituale dei fanciulli, come appunto farebbe il Direttore, dà loro una regola di frequenza alla Comunione, che devono seguire fintantochè così richiede e il loro poco giudizio e la loro poca istruzione, e assolutamente il loro meglio. È chiaro però che questa regola non potrebbe più valere pei giovinetti già istruiti e giudiziosi, i quali devono rimettersi totalmente ai loro Confessori perchè li facciano frequentare la S. Comunione giusta i bisogni e le utilità particolari del loro spirito. Certo che quando il Parroco volesse ingerirsi nella maggiore o minore frequenza della Comunione a riguardo di tali fanciulli, ecederebbe i poteri delle sue incombenze, e il Confessore non sarebbe tenuto a far conto delle proibizioni di lui, sibbene del maggior utile de'suoi penitenti.

Non v'ha poi dubbio che il Parroco mancherebbe gravemente al proprio dovere, se non desse la SS. Comunione ai fanciulli in pericolo di morte già arrivati ai sette anni. Essi certamente devono compiere al precetto divino della Comunione, cui, morendo, non potrebbero soddisfare mai più; e perciò il Parroco sotto obbligo di colpa grave deve loro amministrarla. Nè gioverebbe op-

Digitized by Google

porre che tali fanciulli fossero ancora poco, o pochissimo istruiti; perchè in questo caso non fa bisogno di altra istruzione fuor di quella che basti perchè il fanciullo distingua il pane celeste dal terreno, come dice S. Alfonso con S. Tommaso; la quale istruzione si dà al fanciullo in una parola, insegnandogli cioè che ***nella S. Particola riceve il Signore***. Che se il fanciullo non sapesse ancora i Misteri principali della Santa Fede, gli si dovrebbero insegnare alla meglio, e non essendovi tempo a ciò fare, suggerirgli almeno intorno ad essi un atto di fede; la qual cosa si dovrebbe fare ad ogni modo per disporlo all'assoluzione sacramentale e all'Olio Santo, che parimente gli si dovrebbe amministrare (Si veggano le Note 8 e 48).

Digitized by Google

TRATTATO XIII.

DEI PRECETTI PARTICOLARI.

RIGUARDANTI I VARII STATI.

CAPITOLO I.

DELLO STATO RELIGIOSO.

PUNTO I.

Dell' obbligazione della Professione religiosa.

267. La Religione è uno stato approvato dalla Chiesa, abbracciato dai fedeli che vivono in comunità e aspirano alla perfezione mediante i voti di povertà, castità e ubbidienza. — Pecca gravemente il Religioso, che viola le regole per disprezzo delle medsime. Violare le regole anche frequentemente, purchè non obblighino *sub gravi*, non eccede mai il peccato veniale. Se alcuno però proponesse di osservare soltanto quelle che obbligano sotto colpa grave, difficilmente si potrebbe scusare da peccato mortale; e peccherebbe pure mortalmente, proponendo di non curarsi di tendere alla perfezione. È da notare che sebbene la regola non obblighi sotto colpa nè anche veniale, se si violi avvertentemente e senza alcuna causa, si commette peccato veniale. — Pecca pure gravemente se col suo esempio induce gli altri al rilassamento della regola, o di qualche regola più importante, come sarebbe dell' orazione, del silenzio. I Superiori sono obbligati *sub gravi* a correggere coloro che frequentemente peccano in queste cose; e i Zelatori son tenuti ad avvisarne i Superiori.

268. Il Prelato, bisognando, può percuotere il suddito e correggerlo con parole sprezzanti, purchè ciò non faccia a sfogo d'iracondia,

Digitized by Google

nè alla presenza dei Novizii, o di persone estrance. — Pel valore della Professione non si ricerca che i voti sieno solenni; si richiede però l' età di 16 anni, e che non siavi alcun sostanziale impedimento che vieti professare in quell' Ordine. È necessario premettervi un noviziato di un anno intiero. Alle fanciulle non si può dare il velo prima dei dodici anni; e quanto a queste, il Vescovo o il suo Vicario è obbligato ad esplorarne la vocazione prima della vestizione e prima della profesione; lo che può fare anche nei Monasteri esenti dalla sua giurisdizione. (È da vedere il Gury T. II. n. 138 nelle Note, e n. 140) — Perchè la professione sia valida si richiede l'accettazione del Prelato e dei Capitolari secondo gli statuti dell' Ordine. L' errore sostanziale da parte del Prelato, ovvero da parte del Professando, rende invalida la professione. Similmente il timore anche riverenziale.

269. Colui che volesse abbandonare la Religione pel motivo della nullità della professione, dovrebbe reclamare nel primo quinquennio, se pure non fosse rimesso in integro dalla S. Sede. La causa della nullità deve essere esaminata dal Prelato, e dall' Ordinario del luogo. Pendente l' appellazione, non può uscire dopo la prima sentenza. Il Superiore non può espellere alcuno senza un giudizio canonico. — I Vescovi Regolari sono tenuti ai voti per quanto comporta il loro stato; non però alla regola, nè ai voti particolari della Religione. (V' ha una Decisione della S. Congregazione de' Vesc. e Reg. del 6 Maggio 1864, la quale dice: » Episcopus tenetur observare » regulas suæ Religionis, quæ materiam voti paupertatis determinant; » item tenetur alias regulas et observantias dignitati et officio Epi- » scopali non repugnantes, eadem obligatione gravi vel levi obser- » vare, qua tenebatur antequam assequeretur dignitatem Episcopalem: » ita tamen ut in peculiaribus casibus prudenter judicium ferre » possit, utrum cum dignitate et officio Episcopali conveniant. » — I Parrochi religiosi sono tenuti a portar l' abito, e più probabilmente ai voti e alla regola. Hanno le stesse obbligazioni i Religiosi fuggiaschi; e tutto ciò che acquistano, l'acquistano pel Convento. Gli espulsi acquistano l' uso, non già il dominio delle cose; però durante l' espulsione non sono tenuti all' obbedienza, nè alla Regola, nè all'Offizio; quando però, quanto a questo, non sieno ordinati in *sacris*.

270. Cause legittime di espulsione sono: 1. l' aver taciuto qualche impedimento essenziale, o difetto assai nocivo alla Comunità, per es. la malattia della lebbra. 2. L' aver commesso un delitto infame nocivo a tutta la Religione. 3. Il mostrarsi incorreg-

Digitized by Google

gibile in gravi colpe. Se non si mostra incorreggibile (eccettuata la Compagnia di Gesù) deve punirsi col carcere e col digiuno. Lo che è da farsi pure colle Monache incorreggibili.

PUNTO II.

Dell'obbligazione dei voti.

271. In forza del voto di povertà i Religiosi non possono possedere, o disporre di alcuna cosa che abbia un valore di prezzo: tali non sono i Manoscritti e le Reliquie. (È da vedere nel Gury T. II. n. 153 la Nota del Ballerini). — Al voto non osta che la Comunità posseda dei beni, nè che il Religioso abbia un vitalizio, purchè ne disponga colla licenza del Superiore; e ciò per la consuetudine di molti luoghi. Tuttavia il Superiore che lasciasse introdurre l'uso del vitalizio e peculio proprio dove ancora non fosse, non pare che potesse scusarsi da peccato mortale. Se i Superiori volessero introdurre nelle Comunità la vita comune, i sudditi dovrebbero sottomettervisi. — Non è lecito al Religioso imprestare o dare a mutuo le cose dategli per suo uso, nè servirsi delle stesse senza licenza del Superiore; nè ricevere o consumare in uso proprio, o donare ad altri le cose ricevute; nel qual caso sarebbe obbligato alla restituzione. Non può ricevere alcuna cosa, nè anche per servirsene ad uso pio. Pecca pure, se occulta o sottrae alcuna cosa dalla disposizione del Prelato. Similmente se condoni qualche debito, o se rinunzii ad eredità o legato che fosse in favore della Comunità. Se non volesse accettare una donazione, non peccherebbe contro la giustizia, ma forse contro la carità del suo Convento. Egli non può testare.

272. Clemente VIII proibì ai Religiosi tanto sudditi come Superiori sotto pena di privazione dell'uffizio, della voce attiva e passiva, e d'inabilità da incorrersi *ipso facto*, il donare qualche cosa a nome proprio o del Convento anche a' proprii Religiosi e Prelati senza licenza del Capitolo generale, tolte le cose da mangiare o bere, e oggetti di voti di poco costo, come anche qualche cosa data per carità, o a titolo di ospitalità; tuttavia sempre con licenza. — Urbano VIII permise anche i doni che fossero fatti *propter actum virtutis et meriti* colla licenza, almeno verbale, del Prelato del luogo. I Religiosi non possono dare conviti se non in occasione che fossero visitati dagli Ordinarii e da' Benefattori. Chi avesse ricevuto qualche cosa contro lo Statuto di Clemente, deve restituire al medesimo Monastero, o al più vicino, qualora non potesse

Digitized by Google

comodamente restituire a quello. Chi avesse ricevuto un dono eccedente i 10 scudi, non potrebbe essere assoluto se non dal Papa o dalla S. Penitenzieria, fatta prima la restituzione. Questi Statuti sono in vigore. (La riserva è solo di essere assoluto *senza obbligo di restituire;* ciò che equivale a dire che è riservato *il condonare la restituzione;* di modo che chi restituisse il dono o fosse pronto a restituirlo potrebbe essere assoluto da qualunque Confessore. Vedi Gury T. 1, n. 953 in nota. Le facoltà poi della Penitenzieria non si estendono a *dieci* scudi, come vedesi nella Bolla *Pastor bonus* di Benedetto XIV). — Alcuni insegnano che non s' incorrerebbero le pene, se si dessero soltanto due scudi. Per conoscere poi quale somma fosse lecito donare, si dovrebbero consultare le legittime consuetudini dei Conventi e Monasteri.

273. Nel furto dei Religiosi si ricerca qualche cosa di più che nel furto comune per arrivare a materia grave, non tanto però come nel furto dei figli di famiglia (V. Gury T. II. n. 159, 160, e la Nota del Ballerini). Il Religioso poi che non avesse se non la parte a lui necessaria assegnata dalla Comunità, probabilmente sarebbe esentato dalla restituzione. — Per evitare il peccato basta la licenza presunta del Superiore, e probabilmente anche *de futuro*, se la presunzione è ragionevole. Se il Prelato negasse la licenza ingiustamente, il suddito non potrebbe servirsi della cosa, se pure non vi fosse pericolo nella dilazione. — Ottenuta la licenza di dare una cosa ad alcuno, non gli si potrebbe dare, qualora si sapesse che il Superiore rivocherebbe la licenza, se venisse a conoscere il donatario. — Le Abadesse possono fare i doni congrui e le elemosine convenienti; possono ampliare gli edifizii del Monastero ecc. — Il Religioso che ha dal Prelato la licenza generale di spendere a suo arbitrio una somma, e la spende in usi disonesti, è obbligato alla restituzione. Vi è pur tenuta la persona che lo riceve, per es. la donna di mala vita: essa deve restituire al Monastero del soggetto o al più vicino (V. n. 212). (Il De Lugo ed altri molti tengono la contraria sentenza, anche pel caso che il Prelato avesse dato licenza al suddito di spendere una somma espressamente in usi illeciti. Rimanendo pertanto il dubbio dell' obbligo della restituzione, il Confessore si guarderà dall' imporlo al suo penitente. (V. l'Op. grande lib. IV, n. 30). — Il Prelato può dare licenza al Religioso di spendere qualche cosa al giuoco per ricreazione, non però al giuoco di pura sorte, nè se sia d'Ordine di più stretta osservanza.

274. Il Religioso che pecca contro la castità, è reo di sa-

Digitized by Google

crilegio. — Il Religioso senza la licenza del Superiore, da chiedersi ogni volta, non può uscire dal Monastero. Deve uscire sempre accompagnato, nè mai di notte: e peccherebbe gravemente, se ciò facesse più di una o due volte. (Dice il Gury: *Egredi sine licentia.... pro Religiosis erit grave si sæpius cum scandalo fiat, aut de nocte furtive; veniale autem tantum, si quis semel aut iterum, aut interdum tantum per diem egrediatur.* (T. 2. n. 167).

275. Il precetto dell'ubbidienza non obbliga *sub gravi*, se pur non si dica *in virtù di santa ubbidienza, in nome di Cristo*, o si comandi comminando una censura *latæ sententiæ*. — Il Superiore può comandare tutte le cose che direttamente o indirettamente riguardano la Regola; non però le penitenze straordinarie, eccetto il caso di punire un delitto. Non può comandare al suddito che accetti un Benefizio, nè che vada alle missioni degl'infedeli, nè che assista agli appestati estranei, se sono assistiti da altri Sacerdoti. Non può comandare cosa sopra la Regola eccetto che per provare l'ubbidienza. — Non è lecito ai Religiosi partirsi dal Convento nè anche col pretesto di recarsi dai loro Superiori, se pure non sono da essi chiamati o mandati.

276. Quando la primitiva Regola è andata in desuetudine, il Religioso non è più obbligato ad osservarla, eccetto che il Capitolo Generale la rimetta in vigore. — Il Religioso che disubbidisce, più probabilmente commette due peccati, uno contro la virtù della religione, l'altro contro la virtù dell'ubbidienza. Che cosa si debba fare nel dubbio che il Superiore possa comandare, vedi al n. 13. Il Superiore senza legittima causa non può comandare al suddito di rivelare il segreto commessogli. — Nessuna causa nè anche imprevista può scusare il Religioso dall'adempimento dei voti solenni, nè del giuramento di perseveranza che si fa in alcune Congregazioni. — Vale la licenza data dal Superiore subalterno, negata dal Prelato maggiore, se pure costui non avesse proibito l'esecuzione della cosa. Probabilmente, sebbene illecita, sarebbe tuttavia valida la licenza data dal Superiore inferiore contro l'ordine del Prelato maggiore, purchè questi non avesse dichiarato che sarebbe irrita.

277. Le Monache anche esenti sono obbligate ad ubbidire al Vescovo o al Prelato regolare. Sono obbligate sempre ad ubbidire al Vescovo riguardo alla Clausura. Regolarmente non sono obbligate ad ubbidirvi nell'elezione delle Ufficiali del Monastero. Esse poi devono pienamente ubbidire all'Abadessa, alla quale di-

Digitized by Google

gnità nessuna può essere eletta se non sia in età di 40 anni, e non sieno passati otto anni dalla sua professione. — Nel tempo della Visita le Monache sono obbligate a denunziare quelle che non osservano la Regola; purchè qualche legittimo motivo non persuadesse doversi omettere la denunzia. — Se le Monache sono in dissensione per l'elezione dell'Abadessa, il Prelato assegna un tempo congruo alle medesime, passato il quale, elegge egli stesso l'Abadessa. Ad ogni modo l'Abadessa non può mettersi nell'esercizio delle sue funzioni se non confermata dal Prelato.

PUNTO III.

A chi sia vietato l'ingresso in Religione.

278. I figli che possono vivere al secolo senza un prossimo pericolo di peccato, non possono entrare in Religione lasciando i genitori in grave necessità. Se fossero già professi, non sarebbero obbligati ad uscirne, se non nel caso che i genitori si trovassero in necessità estrema. — I genitori non possono entrare in Religione, se prima non provvedono all'educazione dei figliuoli. La necessità estrema dei fratelli e delle sorelle impedisce l'ingresso in Religione. Chi poi avesse fatto voto di Religione, non potrebbe a lungo differirne l'adempimento per la grave necessità dei fratelli e delle sorelle senza ottenerne la dispensa. — Non si ricerca il consenso dei genitori per entrare in Religione; anzi dice S. Tommaso che non è da prendere consiglio da essi in questo punto. I genitori poi peccano gravemente contro la carità e la pietà, dissuadendo i figliuoli dal farsi Religiosi. Chiunque ne dissuada il suo prossimo, pecca gravemente contro la carità. Peccano finalmente senza dubbio quelli che non corrispondeno alla vocazione di farsi Religiosi.

279. Non possono entrare in Religione quelli che rimanendo al secolo potrebbero presto soddisfare ai debiti che avessero contratto. Similmente quelli che sono gravati di molti debiti per dilapidazione di beni, se prima non soddisfino al loro dovere; e lo stesso è di coloro che devono render conto di qualche amministrazione prima che lo abbiano reso. — Non possono farsi Religiosi i Vescovi, se non colla licenza del Papa, come non possono mutare la Diocesi. I Parrochi però non abbisognano per questo della licenza del Vescovo, nè del Papa; anzi durante il Noviziato percepiscono i frutti del Benefizio. Tuttavia prima di abbandonare

Digitized by Google

la parrocchia, devono avvisare il Vescovo; il quale avrebbe diritto di ostarsi, e richiamare anche il Parroco dalla Religione, se la parrocchia ne soffrisse grave detrimento.

CAPITOLO II.

DELLO STATO CLERICALE.

PUNTO I.

A chi si possano e debbano conferire i Benefizii.

280. Il Benefizio ecclesiastico è un gius perpetuo, costituito per autorità della Chiesa, di esercitare un uffizio spirituale in qualche chiesa, e di percepirne i frutti dai beni ecclesiastici. — Il Benefizio *semplice* è quello cui non è annessa giurisdizione, nè preminenza, nè amministrazione, quali sono le Cappellanie fondate o costituite dal Vescovo. Il Benefizio *doppio* è quello cui è annessa giurisdizione, come quello di Vescovo, e di Parroco; ovvero preminenza, come quello di Primicerio; o di amministrazione, come quello di Economo.

281. Il Benefizio si acquista in tre modi: 1. Colla *collazione* libera del Papa o del Vescovo. 2. Coll' *elezione* e *confermazione* del Superiore che approva l' idoneità dell' eletto. 3. Colla *presentazione* e *istituzione*, ovvero elezione del Superiore; lo che avviene quando il Benefizio è di gius patronato. — Il Gius patronato si divide in *laicale* ed *ecclesiastico*. Se il Patrono laico non presenta alcuno fra quattro mesi dopo la vacanza del Benefizio, e il Patrono ecclesiastico dopo sei, il Benefizio si conferisce assolutamente dal Prelato. Il Vescovo può protrarre questo tempo ad altri sei mesi. Quando sono presentati diversi, se il gius patronato è ecclesiastico, si deve scegliere il digniore; se invece è laicale, quello che ha maggior numero di voti.

282. Ai Benefizii con cura d' anime si devono sempre eleggere *sub gravi* i digniori; e più probabilmente anche ai Benefizii semplici. Per ciò anche i Patroni sono obbligati a presentare i più degni; e quelli che rinunziano il Benefizio, a rinunziarlo similmente al più degno. I Religiosi devono eleggere i digniori alle Prelature; tuttavia l' elezione del meno degno probabilmente non è invalida. — Colui che conferisse il Benefizio ad un indegno, è tenuto a risarcire il danno dato alla Chiesa. Più probabilmente non

Digitized by Google

è tenuto a questo risarcimento chi conferisce al meno degno un Benefizio semplice. È dubbio che siavi obbligato, se il Benefizio si conferisce per concorso. L' indegno non può concorrere; tuttavia può concorrere ed accettare il Benefizio colui che si reputa meno degno. — Più probabilmente peccano gli Esaminatori presentando al Vescovo quelli che giudicano idonei, non distinguendo i più degni. — Nessuno può avere più Benefizii doppii, che richiedano la residenza; e colui che accetta il secondo, per questo stesso perde il primo, quantunque non sia con cura d' anime, come dicono probabilmente varii Autori. Il Papa può dispensare in questo punto 1. per la necessità; 2. per l' utilità della Chiesa; 3. per i meriti distinti del Soggetto.

PUNTO II.

Delle qualità che deve avere il Benefiziato, delle sue obbligazioni, e dei modi con cui si perdono i Benefizii.

283. Il Beneficiato deve essere almeno tonsurato, legittimo, non facinoroso, nè irregolare, nè scomunicato, convenientemente istruito, ed arrivato all' età prescritta. Questo poi è di 14 anni pei Benefizii semplici. Che se il Benefizio richieda gli Ordini sacri, l'età richiesta è la stessa che per gli Ordini. Pei Benefizii con cura di anime si richiedono 25 anni; per le Dignità nelle Cattedrali che non richiedono il Sacerdozio, 22 anni; per l' Episcopato 30 anni compiuti, mentre per gli altri gli anni bastano cominciati. — Il Benefiziato che ha Dignità nelle Cattedrali deve dentro il termine di un anno ordinarsi in *sacris*. Se il Benefizio ha cura d' anime, il Benefiziato deve avere intenzione di ricevere il Sacerdozio dentro l' anno; altrimenti perde il Benefizio, nè può percepirne i frutti. Se vi sia grave necessità o grande utilità della Chiesa, il Vescovo può dispensare col Benefiziato, perchè attenda agli studii per sette anni. — Colui che accettasse un Benefizio con cura di anime con intenzione condizionata o dubbiosa di ricevere il Sacerdozio, resterebbe privo del Benefizio, nè potrebbe percepirne i frutti. Se aveva intenzione assoluta, e poi si fosse mutato di volontà, non perderebbe nè il Benefizio, nè i frutti.

284. Chi ricevesse un Benefizio semplice che esigesse un Ordine sacro, con intenzione di rimanersi secolare, peccherebbe gravemente; venialmente poi, se il Benefizio non richiedesse tal Ordine. — Sono doveri del Beneficiato 1. portar l' abito e la ton-

Digitized by Google

sura ecclesiastica; 2. recitare le Ore canoniche, e restituire i frutti, se non le reciti. — Il Beneficiato può vivere dei frutti del Benefizio, ancorchè abbia beni proprii. Tuttavia deve spendere in usi pii, e in limosine, se vi sono poveri in grave necessità, ciò che dal Benefizio gli sopravanza alla congrua sostentazione. Non fa poi bisogno che i poveri sieno dello stesso luogo. Può anche alimentarne i proprii congiunti, se non possono vivere secondo le esigenze del proprio stato. — È abbastanza probabile che chi gode una pensione, sia laicale sia ecclesiastica, non debba dare ai poveri il superfluo.

285. I Canonici delle Cattedrali e Collegiate possono assentarsi per tre mesi senza perdere i frutti; e ciò assai probabilmente, ancorchè si assentino senza giusta causa. Se però escano dalla Diocesi, devono averne la licenza dal Vescovo. Possono unire i tre mesi dell' anno che termina, coi tre mesi dell' anno che comincia; lo che non possono fare i Vescovi. Nel tempo dell' assenza non possono percepire le distribuzioni, e queste non possono essere loro condonate dai colleghi. — I Canonici assenti oltre i tre mesi, pel primo anno sono privati della metà dei frutti; se continuano nella assenza, ne sono privati totalmente; e perseverando nell' assenza, è da procedere contro di loro a norma dei Canoni. Sono poi privati dei frutti corispondenti al tempo dell' assenza anche prima della sentenza. — I Canonici sono scusati dall' assistenza al coro, se sono infermi. I ciechi tuttavia sono obbligati a portarvisi, se lo possono senza grave incomodo, ed anche i sordi, che devono supplire a bassa voce per la parte che non ascoltano. Similmente sono scusati portandosi ai bagni o a cangiar aria, quando alcuna loro infermità lo richieda.

286. Colui che fosse censurato ingiustamente, se gli si neghi l' assoluzione, percepisce i frutti e non perde le distribuzioni. Similmente se la Chiesa fu interdetta o polluta senza sua colpa, finchè sia tolto l' impedimento. Lo scomunicato se assista al coro pecca : ciò non ostante non è improbabile che possa percepire i frutti prima che ne sia privato con sentenza. — L' irregolare che riceve il Benefizio, non può percepirne i frutti, come insegnano comunissimamente e più probabilmente i dottori. — Il Canonico che sta assente per trattare gli affari della sua Chiesa, della Diocesi, o della Chiesa universale; ovvero per difendere i diritti del suo Benefizio, od è mandato dal Vescovo ad *limina Apostolorum*, ovvero condotto seco da lui medesimo, il Vicario

Digitized by Google

Capitolare, il Canonico Penitenziere quando ascolta le confessioni o aspetta i penitenti, e anche probabilmente qualunque altro Canonico posto in suo luogo, o datogli a coadiutore dal Vescovo, sono scusati dall'assistenza al Coro. — È pure scusato il Canonico Parroco mentre attende al suo uffizio; e il Canonico teologo mentre dà lezione o fa il sermone.

287. I Vicari del Vescovo, quando devono assentarsi, percepiscono i frutti, ma non le distribuzioni. Similmente percepiscono i frutti i Canonici Esaminatori e Visitatori della Diocesi; i due Canonici che il Vescovo può portare con sè nella Visita; i Canonici che fanno scuola, o studiano per cinque anni la teologia con licenza del Vescovo, o anche la grammatica, la logica e la filosofia. Probabilmente percepiscono i frutti anche i Parrochi assenti per insegnare nelle scuole la Teologia, il Gius Canonico e la Sacra Scrittura. (Vedi Op. Grande, lib. IV, n. 132).

288. I Benefizii restano liberi per quattro modi: 1.° Per la morte del benefiziato; 2.° Per la sentenza del giudice; 3.° Per la rinunzia; 4.° Per la disposizione della legge. — Se la rinunzia è condizionata, cioè fatta a favore di un terzo determinato, perchè sia valida è necessario che chi fa la rinunzia, già posseda il Benefizio; che essa sia libera, che sia fatta *in manu Pontificis*, e da lui accettata, che sia pure accettata da colui in cui favore si fa, che siavi il consenso dei patroni, che non manchi la clausola *non aliter*, che sia pubblicata nella Curia Romana, e finalmente che il rinunziante, se sia infermo, sopravviva almeno venti giorni alla fatta rinunzia. Le quali cose si richiedono ugualmente per la permutazione dei Benefizii. — Per la disposizione della legge restano liberi i Benefizii dopo il Matrimonio, o la Professione religiosa del Benefiziato; per l'accettazione di altro Benefizio incompatibile, e per la simonia, della quale abbiamo parlato.

289. La *pensione* si definisce il gius di percepire una parte della rendita del Benefizio di un altro. Essa è triplice: *laicale* che si dà per un uffizio temporale p. es. di avvocato, di procuratore; *ecclesiastica*, che si dà per un uffizio spirituale p. es. di predicatore; *media* che si fonda su qualche titolo spirituale, p. es. quella che si dà al Parroco vecchio; questa ultima deve essere assegnata dal Papa, e non può eccedere la terza parte della rendita. Quando il pensionato riceve la pensione in qualità di Chierico, se non è tenuto alla recita dell'Ufficio divino, deve recitare quello della B. Vergine.

Digitized by Google

290. Ai Chierici è vietato l' esercizio delle arti vili, come sarebbe di oste, di macellaio. Ai Chierici *in sacris* è vietato l' esercizio della chirurgia con incisione o adustione, tolto il caso di necessità; come pure l' uffizio di giudice in cause criminali e civili nel foro secolare; ed anche di avvocato, eccettuata la difesa degli orfani, delle vedove, delle proprie cause, e di quelle de consanguinei che non trovassero difensore. — I Chierici *in minoribus* possono trattare in qualunque foro le cause civili, e patrocinare i rei nelle criminali. Anche i Monaci possono difendere le cause con licenza del Prelato. — Ai Chierici è proibito coabitare con donne che possono generare dei sospetti, e di portare armi ecc. come già si è detto al proprio luogo.

291. È vietato ai Chierici e ai Religiosi alienare i beni ecclesiastici di qualunque Luogo pio, senza l' assenso pontificio. Sotto il nome di *alienazione* viene anche il permutare, il dare il pegno, e il transigere, cioè rilasciare una parte. Sotto il nome di beni ecclesiastici vengono gli stabili, le obbligazioni dei debitori, le annue rendite, i gius, e le servitù sui beni alieni, le greggie, gli armenti, gli alberi fruttiferi, le grandi somme donate per la compra di stabili, i mobili preziosi, come librerie, gemme, vasi d' oro e d' argento. — Sotto il nome di *Luogo pio* viene ogni luogo eretto o costituito con autorità del Vescovo, come i Seminarii, gli Ospedali, le Confraternite. — Se chi ha fatto il dono alla Chiesa, ha lasciato facoltà agli amministratori di alienare, probabilmente non si richiede la licenza del Papa. Che se invece il donatore avesse proibito espressamente l' alienazione, si potrebbe alienare con licenza pontificia, soltanto quando vi fosse causa così grave da interpretare che il donatore, se fosse presente, vi accondiscenderebbe.

292. Le solennità per l' alienazione dei beni ecclesiastici sono: 1.° La consulta comune. 2.° Il consenso del Vescovo, o del Capitolo, o del Clero o del Prelato Regolare, ed anche del Patrono. 3.° La loro sottoscrizione. 4.° L' assenso della S. Sede. Dicono però che questo assenso si richiede per alienare le cose che valgono più di 40 scudi romani, e quando non siavi urgenza, sicchè si possa fare il ricorso alla S. Sede. L' alienazione fatta senza queste solennità, più probabilmente è nulla. I fondi che fruttificano ogni anno, non possono darsi in locazione oltre il triennio. Dicono però comunemente che la locazione si possa fare per tutta la vita del Beneficiato.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

DELLO STATO E DEGLI UFFIZII DI ALCUNE PERSONE SECOLARI.

PUNTO I.

Dei Giudici, e degli Scrivani.

293. Il Giudice non può condannare nessuno senza l' atto di accusa, eccetto che si tratti di delitto di lesa maestà, di eresia, e quando il reo ha confessato il delitto davanti a due testimonii; ed anche se il delitto è notorio. Dietro la deposizione d' un testimonio degno di fede, il giudice può intraprendere inquisizioni contro il supposto reo. Il giudice inferiore non può diminuire la pena senza una causa urgente. — Il giudice dietro notizia sua privata non può condannare il reo, dovendo constare del reato dal processo. (V. Nota 91). Tuttavia anche constando il reato dal processo se egli conosce che il supposto reo è innocente, è molto probabile che nol possa condannare, imperocchè ciò sarebbe cosa intrinsecamente mala; per es. se si trattasse di obbligare la donna a convivere con un uomo, il quale secondo le prove addotte apparisse suo marito, ma che realmente non fosse tale. (V. Nota 93) Nelle cause poi pecuniarie e civili è sempre obbligato a dar giudizio secondo il risultato del processo.

294. Il Giudice non può sentenziare secondo l'opinione meno probabile, come risulta dalla proposizione 4.ª condannata da Innocenzo XI. Quando poi v'ha uguale probabilità per una parte e per l' altra, e non si tratti di pupilli, vedove o Luoghi pii, cui deve sempre darsi la preferenza, nè di matrimonio, la cosa deve dividersi tra i litiganti. Non può il giudice prendere regali da una delle parti per sentenziare in suo favore. Ciò fu condannato da Alessandro VII nella proposizione 26. — Nelle cause criminali ha da favorirsi sempre il reo. Nelle cause civili qualora non consti del dominio, si ha da sentenziare a favore di chi possede la cosa, ancorchè militino per la parte contraria ragioni di maggiore probabilità.

295. Il Giudice non può dividere col Commissario lo stipendio che spetta al medesimo, nè ricevere doni preziosi. Non è poi da condannarsi assolutamente se riceva i doni detti *xenia ex-*

Digitized by Google

culenta et poculenta. È dubbio se sarebbe obbligato prima della sentenza a restituire ciò che avesse preso per dare una sentenza ingiusta. — Gli Scrivani che esaminano i testimonii, notano gli atti giudiziarii e ne danno alle parti le copie autentiche, peccano se alterano o diminuiscono le deposizioni, o tralasciano di esaminare qualche testimonio prodotto; se occultano alle parti qualche scrittura già presentata, o negano di darne copia; se perduta qualche carta, ve ne sostituiscono un' altra finta; se esigono lo stipendio oltre la tassa. Nemmeno possono ricevere doni maggiori del prezzo delle loro fatiche, non supponendosi che siano doni gratuiti. — Il Commissario cui è fissata una mercede giornaliera, non può esigere la mercede da ciascuno per ciascuna commissione; potrebbe però ricevere qualche cosa di più, se la sua fatica fosse veramente straordinaria, cosicchè la mercede diurna non fosse congrua.

Nota 91.

Come debbano dare il loro voto i Giurati.

Il Gousset (vol. 1, n. 1055) e il Gury (vol. 2. n. 6) insegnano che i Giurati sono sempre obbligati a dare il loro voto non secondo il risultato del processo, ma secondo la certa scienza che hanno della cosa, cosicchè se ad un giurato constasse che il supposto reo fosse innocente, vittima di uno scaltro calunniatore, non dovrebbe dare il suo *verdetto* a seconda delle conchiusioni del processo, ma secondo la certa sua scienza, e quindi non giurare pel *si* del reato, ma pel *no.* Ecco le parole del Gury: « Jurati » pronuntiare debent tantum circa factum, ac iuxta intimam con» victionem, quam de eius existentia habent ».

Nota 92.

Se sia lecito ai Giurati prendere parte a un giudizio, dove constasse che il Tribunale non ha autorità di giudicare il supposto reo.

Nelle invasioni della rivoluzione più volte è avvenuto che i Tribunali abbian voluto giudicare di persone esenti dalla loro giurisdizione; oppure giudicarle in cose che non erano di loro competenza. Dato il caso che un Giurato fosse chiamato a tali giudizii, potrebbe lecitamente prendervi parte?

Quando il suo intervento fosse inutile al supposto reo, pre-

Digitized by Google

vedendosi che ad ogni modo sarebbe condannato per la qualità e modo di pensare della totalità o quasi totalità degli altri Giurati, egli dovrebbe certamente astenersi dal prendere parte al giudizio, dovendo con questo suo astenimento protestare contro la prepotenza e l'abuso di potere. Che se invece il Giurato potesse supporre che altri interverrebbero amanti della giustizia, e che in tal modo potrebbe efficacemente cooperare a fare assolvere l'innocente, pare che la legge naturale lo obbligherebbe ad intervenirvi per esercitare un atto di carità, di cui avrebbe grave e forse gravissimo bisogno il suo prossimo. Ma se in qualche caso vi fossero leggi e censure ecclesiastiche, le quali vietassero ecc., minacciassero ecc., che dovrebbe fare il Giurato? Le leggi, le censure sono sempre *in ædificationem*; e tali leggi e censure sono sempre per tutelare certe persone e la dignità del loro ceto. Or se avvenisse mai, che in qualche circostanza di Governo anormale, tali leggi e censure, invece di esercitare quella tutela, piuttosto impedissero quell'unica che si potrebbe avere, si dovrebbe dire che in quella circostanza non abbiano più vigore. In quel caso il Giurato non interverrebbe in giudizio come giudice di colui, che non avrebbe diritto di giudicare, ma invece come suo avvocato e patrono, perchè il Giurato, appunto per quel fine, e così predisposto, interverrebbe al giudizio.

Non si potrebbe supporre che una legge emanata per tutelare un ceto di persone, dovesse in un dato caso rimanere in vigore per togliere alle persone medesime l'unica tutela che ancor potessero avere. La legge in quel caso cesserebbe *contrarie,* come abbiamo detto (n. 40). Nessuno poi impedirebbe al Giurato di manifestare le intenzioni avute portandosi a quel giudizio, per impedire lo scandalo, ossia ammirazione che potrebbe cagionare il suo intervento al giudizio medesimo.

Vorrei inoltre che il Giurato, trovandosi in detto caso, si consigliasse, se pure il potesse, col Superiore ecclesiastico del luogo, o almeno con altra persona dotta e prudente, la quale esaminasse l'utilità e l'importanza del suo intervento al giudizio.

Nota. 93

Pei casi nei quali il Giudice si trovi costretto a sentenziare contro le convinzioni della propria coscienza.

Nei luoghi dove l'Autorità civile si è francata, come vuol dirsi, da ogni dipendenza dalla Autorità religiosa, può avvenire fa-

Digitized by Google

cilmente che il Giudice cattolico (il quale per ciò stesso va a confessarsi), si trovi costretto a sentenziare dietro leggi, le quali, o per sè stesse, o pel modo in cui si vogliono applicare, ripugnano ai dettami della sua coscienza, e che quindi il Confessore si trovi in angustie nel riceverne la confessione.

In primo luogo è da notar bene esser cosa di somma importanza anzi di suprema necessità per la società religiosa e civile, che ai tribunali presiedano giudici coscienziosi e cattolici. Ciò veramente richiede il *bene comune*, di cui i teologi meritamente fanno il più gran conto, e per cui alcuni arrivano a richiedere sacrifizii forse eccessivi. Conseguita da questo che qualora si tratti di discutere ciò che possa essere lecito ai giudici cattolici e coscienziosi, perchè possano rimanere al loro posto, anche messo da parte l'utile e il bisogno dei medesimi e delle loro famiglie, si deve usare a loro riguardo di tutta la possibile tolleranza, nè mai sarà loro da ingiungere che lascino la carica, se pure non sia cosa evidente che sia incompatibile col dovere del cristiano. Per es., qualora i giudici si trovassero costretti a condannare coloro che non volessero rinunziare alla fede, dovrebbero ad ogni costo abbandonare l'ufficio. Ma questi e simili casi non sono per ora da ricordare.

Stabilito questo principio, è da osservare che vi possono essere leggi discordanti dal Gius ecclesiastico umano, leggi discordanti dal Gius ecclesiastico divino, e leggi discordanti dal Gius naturale. Le leggi poi possono discordare dai medesimi gius per due modi: *comandando cose proibite*, ovvero *autorizzando cose non permesse.*

Or dunque il giudice potrebbe trovarsi costretto dalla legge a fare atti, oppure autorizzarli, contrarii alle leggi ecclesiastiche, nelle quali il Papa può assolutamente dispensare, per es., le leggi riguardanti l'immunità, il possesso e l'amministrazione dei beni ecclesiastici; le quali leggi, quantunque abbiano il loro fondamento nel Gius divino o naturale, ciò non ostante stanno alla disposizione del Papa, potendo egli, nella pienezza della sua potestà, derogare sopra le medesime. In questo caso il giudice conscenziato e cattolico farà ricorso alla S. Sede, o al suo Vescovo, se avrà particolari poteri, e dimanderà di essere autorizzato a procedere a norma delle leggi in vigore; e poichè la Chiesa in certi frangenti concede tutto ciò che può concedere, otterrà assai agevolmente tutte le licenze opportune per poter rimanere al suo posto senza violar leggi, incorrere censure, ecc.

Digitized by Google

Se poi si tratti di leggi discordanti dal Gius divino o naturale, in quanto che comandassero al giudice di ordinare cose contrarie a questi Gius, per es., dovesse ordinare al Sacerdote di amministrare i Sacramenti all'indegno; alla concubina di rimanere in quella qualità presso l'amasio, in forza di un accordo già fatto tra loro; è chiaro che piuttosto di ordinare cose le quali sarebbero evidentemente illecite per sè stesse, il Giudice, a qualunque suo costo e a fronte di qualunque danno privato o pubblico, dovrebbe rinunziare al proprio ufficio.

Tuttavia di queste leggi, almeno finora, non si danno; si hanno invece qua o colà leggi che prescindono dal Gius divino e naturale, autorizzando azioni non permesse da questi gius. Non proferendo adesso giudizio su tali leggi, essendo cosa aliena dallo scopo prefissomi, osservo che tali leggi non sono emanate al fine di ordinare o patrocinare il peccato, sì bene al fine di facilitare l'amministrazione della giustizia, certo senza far caso di quelle remore che santamente e giustamente v'hanno messo l'Evangelio e il Decalogo.

Per ottenere questa facilitazione in alcuni luoghi lo Stato stabilisce ciò che esso crede meglio pel valore del Matrimonio, sia del cattolico, sia del protestante, sia dell'incredulo; e quando il contratto che fanno tra loro l'uomo e la donna, abbia i requisiti ordinati dal Codice, è riconosciuto come vero Matrimonio, anche pei cattolici, quantunque manchino i requisiti ordinati dal Concilio di Trento, la mancanza de' quali rende il matrimonio nullo ed invalido. Altrove per facilitare il commercio, lo Stato stabilisce che se i contratti abbiano certe date qualità, debbano essere riconosciuti come validi dai tribunali, sebbene contengano condizioni non conformi alle regole della giustizia; che per es. sia riconosciuto come valido un contratto di mutuo coll'eccessivo interesse del 20 del 30 per 100, non coonestato da alcun titolo; un contratto di vendita, in cui la merce fu comprata a un prezzo evidentemente ingiusto ecc.

Or è da cercare se per l'urgentissima ragione di conservare l'impiego, unico mezzo di sostentamento per sè e per la sua famiglia, e tanto più per l'altra gravissima del ben comune, possa il giudice conscenziato e cattolico rimanere al suo posto, trovandosi alle volte costretto a sentenziare in conformità di quelle leggi che prescindono dal gius divino e naturale.

È ben da notare primieramente, che non è ufficio del giu-

Digitized by Google

dice di dare sentenza sulla giustizia e sulla moralità delle azioni che giudica; per es. se quel matrimonio sia veramente valido; se quel contratto sia veramente giusto; ma è soltanto suo uffizio il dare sentenza sulla conformità delle azioni che giudica colla legge emanata dallo Stato; perciò egli giudica solamente che quel matrimonio giusta i requisiti della legge è valido, e similmente che è valido quel contratto. Qui non pare che possa esservi nulla di male, come non potrebbe esservi nulla di male giudicando che un turco, stando alle disposizioni dell'Alcorano, può avere più mogli; e che deve onorare Maometto come il profeta di Dio; s'intende bene, stando all'Alcorano, e non altrimenti.

Ma il giudice fa una cosa di più, emanando la sentenza in conformità degli articoli del Codice; egli obbliga per es. la donna a coabitare coll'uomo che è suo marito davanti la legge dello Stato, ma che non lo è davanti la legge di Dio: egli obbliga il contraente all'esecuzione del contratto che è valido similmente davanti alla legge civile, ma che è invalido davanti la legge divina: obbliga perciò la concubina a rimanere presso il concubinario, o il legittimo possessore a dare al ladro la roba propria. E qui è veramente dove la coscienza cattolica si trova a fronte di ardua difficoltà; e se non vi fosse quella ragione urgentissima, e l'altra gravissima sopra accennate, il giudice dovrebbe lasciare il suo uffizio per non prestarsi alla forzata esecuzione di quelle leggi, che prescindono da quei gius, dai quali non prescinde il cattolico.

È per altro anche da notare che il Giudice colla sua sentenza in sostanza non fa altro che dire alla donna: davanti al nostro Codice voi avete il torto di non volere abitare con quest'uomo col quale civilmente vi siete maritata, e io devo applicarvi la pena che il Codice prescrive: quando voi mancando al vostro dovere di cristiana avete accondisceso al matrimonio civile omettendo il religioso, vi siete messa da voi medesima in questa alternativa o di dover peccare o di dovere subire la pena; or se volete evitare il peccato, com'è il vostro dovere, subite questa pena in penitenza della vostra primiera cattiva azione. Ed in vero nè il giudice, nè la legge obbliga la donna a coabitare col supposto marito; ma soltanto la sottomette a una pena se non vi coabita; per ciò la donna non resta in verità sforzata al peccato; purchè essa si adatti, come deve, a subir la pena, è libera dal peccato. Sarebbe caso assai diverso se il giudice mandasse i carabinieri, i

Digitized by Google

quali arrestassero la donna e la consegnassero al supposto marito perchè la violentasse al peccato; la qual cosa sarebbe illecita a fronte di qualunque danno particolare o pubblico; perchè la donna sarebbe direttamente costretta a commetter l'offesa di Dio; ma nel nostro caso non si costringe se non a subire la prigionia o pena simile; pena che dovea prevedere, e cui, in sostanza, si sottometteva contraendo il matrimonio civile senza il religioso; pena da cui il giudice non la può dispensare senza danno gravissimo e proprio e pubblico; pena cui d'altra parte se non fosse sottomessa dal giudice conscenziato e cattolico, sarebbe sottomessa da un altro; poichè quegli rinunziando all'uffizio sarebbe surrogato da un altro che darebbe esecuzione alla legge.

Lo stesso deve dirsi riguardo a colui, che è condannato dal giudice a pagare l'interesse eccessivo, e per ciò ingiusto. Egli prevedeva che fermato il contratto, non volendo poi eseguirlo, metteva in necessità il giudice di sforzarlo al pagamento, perciò si sottometteva a quel danno; quindi il giudice, piuttosto che fargli vero torto, gli fa pagare la pena della sua imprudenza commessa in quel contratto medesimo. Il giudice d'altra parte si trova obbligato a fargli pagare questa pena per non potersene dispensare senza gravissimo danno e privato e pubblico. Nè anche in questo caso si obbliga alcuno a commettere peccato, mentre è chiaro che se il creditore non può esigere senza peccato l'ingiusto pagamento, il debitore può soddisfarvi senza peccato alcuno; come il padrone senza peccato alcuno può consegnare la sua roba al ladro.

Dietro queste riflessioni pare non potersi dire che il giudice dando la sentenza, faccia cosa per se stessa cattiva sicchè non possa farsi in nessun caso nè anche di danno gravissimo proprio o pubblico; e che perciò non sarebbe obbligato a dimettersi dall'uffizio. Le quali ragioni se non fossero giudicate valevoli, dovrebbe pure dirsi che ve ne sia alcun'altra più valida; mentre si vede che i buoni giudici non si dimettono dal loro uffizio, sebbene si trovino più volte costretti a dare sentenze nei casi summentovati in conformità di diversi codici; nè i Vescovi o la Chiesa ve li obbliga, sebbene il loro procedere sia pubblicamente noto. È ben da osservare che in certi luoghi tutti assolutamente i giudici conscenziosi e cattolici dovrebbero lasciare l'uffizio per essere surrogati da altri senza coscienza, e senza religione; lo che, anche a prima vista, si conosce che sarebbe un danno sì enorme da non poter essere nè calcolato nè appreso bastantemente.

Digitized by Google

PUNTO II.

Degli Avvocati e Procuratori.

296. L'Avvocato può sempre difendere il reo nelle cause criminali, ma non può difendere l'attore che lo accusa, se il delitto del reo non è certo. Nelle cause civili può difendere anche quelle che hanno minore probabilità, purchè avvisi il suo cliente del pericolo in cui si mette di fare inutili spese. Se patrocinasse una causa certamente ingiusta, sarebbe obbligato a restituire i danni al cliente e alla parte contraria. — L'avvocato è obbligato, anche con suo grave danno, a difendere colui che si trova in estrema necessità di difesa; ma non già se il bisognoso di patrocinio è in necessità solamente grave. Nelle necessità comuni è obbligato a giovare al suo prossimo, se ha proventi superflui al suo stato.

297. Se siasi convenuta la retribuzione per la difesa, qualora il cliente interrompa la lite, può esigere il convenuto. Se ha stipendio annuale, può percepirlo ancorchè in un anno non occorressero liti. Se sta molto tempo infermo nel tempo della lite, deve rinunziare ad una parte del prezzo convenuto. — Non può fissare la mercede mentre si tratta la causa, nè stabilire per mercede una quota di ciò per cui si litiga, per es. la terza parte della somma o dei beni in quistione. Se però in qualunque modo avesse esatto una mercede giusta, non sarebbe poi tenuto alla restituzione. (Tali disposizioni del gius non sono in vigore: quindi se la mercede fissata fosse giusta, non sarebbe da inquietare nè l'avvocato nè il cliente). Non è lecito all'avvocato assumersi un numero di liti da patrocinare maggior di quello cui possa attendere; nè addurre sutterfugi per portare in lungo la causa, eccetto che ne avesse bisogno per eludere le frodi dell'avversario, o l'ingiustizia del giudice corrotto. — Se il Procuratore ha un avvocato o scrivano, il quale in grazia del cliente gli presti *gratis* la sua fatica, non può esigere prezzo per l'avvocato o scrivano. Se sostituisce un altro procuratore in sua vece, deve egli rispondere dell'esito della causa. Se si offre spontaneamente a trattare la causa di un suo parente od amico, può non ostante esigere una giusta retribuzione.

Digitized by Google

PUNTO III.

Dell' Accusatore, de' Testimoni e del Reo.

298. L'accusa che si fa presso il giudice affinchè il reo sia punito, porta l'obbligo di provare il delitto. Se l'accusatore non prova il delitto, deve subire esso la pena. La semplice denunzia non porta quest'obbligo. — Ciascuno è obbligato ad accusare o denunziare i rei perniciosi al bene pubblico; e il giudice può obbligare l'offeso o danneggiato da costoro a manifestarli. V'ha lo stesso obbligo quando si tratti di salvare da un disastro un innocente, purchè non si debba incorrere un grave danno. Coloro però che sono stipendiati per fare queste denunzie, vi sono obbligati anche con incommodo grave. I Custodi dei campi e i Gabellieri sono tenuti a risarcire i danni, se non denunziano i dannificatori e i frodatori; per altro non sarebbero obbligati a restituire anche la pena che dietro la denunzia sarebbe stata inflitta ai rei, come s'insegna più comunemente. (A riguardo dei Gabellieri vedi la Diss. VII).

299. Per evitare un danno proprio o dei congiunti fino al quarto grado, o anche un danno della Chiesa, i Chierici possono accusare i rei anche in causa di sangue, purchè espressamente protestino ch'essi non intendono di volere punizione corporale. — Qualora si tratti di pericolo di danno pubblico si deve denunziare il reo senza premettere la correzione, ancorchè il delitto sia occulto; come si può provare dalla condanna della proposizione quinta tra le censurate da Alessandro VIII. Diversamente si deve dire quando il delitto è soltanto dannoso al reo. Nelle Comunità Religiose si può sempre denunziare il reo al Superiore senza aver premessa la correzione fraterna.

300. Quando per un pubblico monitorio si ordina la denunzia dell'autore di qualche delitto, questa non deve farsi se il reo non è già diffamato, almeno per qualche indizio, e se non vi è il danno del terzo. Di più se non v'ha pericolo di danno comune, deve premettersi la correzione, e il monitorio non obbliga con grave incomodo. — Quando i monitorii dei Vescovi comandano la denunzia di chi ritiene roba d'altri, non vi sono obbligati i congiunti fino al quarto grado, nè i servi che possono temerne grave danno: nè quelli che non possono provare ciò che essi sanno, ovvero hanno saputo il fatto da chi l'ha già denun-

Digitized by Google

ziato; nè colui che all'epoca del monitorio era fuori di diocesi, oppure se lo sa sotto segreto naturale commesso o promesso.

301. Si devono denunziare i sospetti di eresia, non però dai congiunti fino al quarto grado. Gli eretici formali devono denunziarsi da tutti fra il termine di un mese. Se la bestemmia non fosse proferita seriamente e avvertentemente non dovrebbe denunziarsi. Sono da denunziarsi le superstizioni qualificate coll'espressa invocazione del demonio, coll'abuso dei Sacramenti, delle preghiere e dei Salmi, e quelle che hanno conseguito il loro effetto. Contro coloro che omettono tali denunzie v'ha scomunica *ferendæ sententiæ*. (Vedi l'Op. Grande lib. IV, n. 264. Vedi pure ciò che fu detto nella Nota 14 al num. 40. — I testimonii non sono obbligati a manifestare al giudice il delitto, se ciò non è necessario a riparare un grave danno pubblico o privato. Sono però obbligati a rispondere con verità al giudice, quando legittimamente li interroga; quando cioè v'ha una semipiena prova della pubblicità del delitto. Se non v'ha pericolo di grave danno, non sono obbligati a manifestare un secreto loro commesso; e tolto il caso di danno pubblico, non sono obbligati a manifestare il delitto con danno grave proprio o de' loro congiunti.

302. Colui il quale attestando il falso cagiona un danno, è obbligato a risarcirlo; non però chi si fosse ricusato di fare la testimonianza, purchè non vi fosse obbligato per giustizia. È probabile che non sia obbligato alla restituzione chi soltanto nasconde la verità senza attestare il falso. — I testimonii non sono obbligati a rispondere se non sia certo che il giudice è legittimo e interroga legittimamente. — Non è improbabile che il reo non sia obbligato a manifestare o confessare il proprio delitto, se tema dalla confessione una gran pena; e il Confessore può lasciarlo nella sua buona fede se creda non esservi tenuto. Diversamente è a dire, se la pena non fosse di morte, galera, o altra gravissima (V. Nota 94).

303. È più probabile che l'innocente non possa confessare un delitto falsamente appostogli, per cui verrebbe condannato alla morte, per liberarsi dai tormenti della tortura: tuttavia il Confessore lo potrebbe lasciare nella sua buona fede, come sopra. — Chi ha calunniato l'innocente, a qualunque suo costo deve disdirsi. — L'innocente per liberarsi da una sentenza ingiusta non può calunniare il testimonio che lo accusa, come consta dalla proposizione 44 condannata da Innocenzo XI. Può per altro manifestare

Digitized by Google

a quel fine un delitto vero del medesimo, se in quel modo può liberarsi dalla condanna. Lo stesso si potrebbe fare a carico del testimonio che avesse denunziato un delitto del tutto occulto, perchè davanti alla legge ciò sarebbe lo stesso che denunziare un delitto falso.

304. Se il delitto è del tutto occulto, e se non è degli eccettuati che si debbano ad ogni modo manifestare, il reo non può propalare i suoi complici, a meno che non vi fosse costretto dalla forza dei tormenti. — L'innocente che prevedesse un'ingiusta condanna, non potrebbe uccidere i falsi testimonii, il giudice iniquo ecc. per liberarsene, essendo ciò condannato nella proposizione 18 proscritta da Alessandro VII. Può per altro fuggire, positivamente resistere, e anche spaventare colle armi gl'ingiusti aggressori, se ciò possa farsi senza scandalo pubblico (V. Nota 95). — Il condannato a morte non è obbligato, ma può fuggire, e rompere la carcere. Agli altri è lecito somministrargli mezzi per la fuga, ma non rompere la carcere.

Nota 94 al n. 302.

Se possa assolversi il reo che non vuole confessare la verità al Giudice.

È pratica comune di tutti i rei di negare il delitto, finchè abbiano speranza che negandolo possano evitare la condanna. D'altra parte costoro generalmente non possono e non sanno esaminare se sieno interrogati legittimamente, come richiede il gius, ovvero illegittimamente; nè distinguono tra pena e pena, se cioè si tratti di pena capitale o altra gravissima, ovvero di pena più comportabile e leggiera. Finchè abbiano speranza che negando il delitto possano evitare la condanna, stanno fermi sulla negativa; nè credono certamente di peccare, e tanto meno gravemente, seguendo questa pratica. Or il Confessore dovrà loro insegnare che secondo la sentenza di S. Tommaso comunemente abbracciata dai Moralisti, essi si trovano in errore, e che perciò quando sono legittimamente interrogati ecc. ecc. devono confessare il loro delitto, e così accelerarsi la condanna e la pena? Dovrà il Confessore metterli in mala coscienza, anche prevedendo che i rei non intenderanno le sue ragioni teologiche, e che, anche credendo di peccare, rimarranno sulla negativa? Pare evidente che il Confessore commetterebbe una imprudenza inutile all'amministrazione della giustizia,

Digitized by Google

e assai dannosa alla coscienza del reo. Per la qual cosa, come in tanti altri casi si è osservato, il Confessore che avvertirà dovere riuscire inutile il suo avviso da una parte, e pernicioso dall'altra, dovrà lasciare che il suo penitente se ne rimanga nella sua persuasione e segua la pratica che è pur comune, quanto può essere comune la sentenza che la condanna. Tanto più che le ragioni che persuadono doversi esigere la confessione del delitto, forse provano più che non si vorrebbe provassero. In fatti se il pubblico bene esige che il reo confessi il delitto, e con questa confessione attiri sopra di sè la condanna comminata dalla legge, perchè non esigerà similmente che commesso il delitto il reo si presenti al giudice per farsi condannare? Forse si troveranno distinzioni tra quel caso e questo, ma forse non saranno tali da rendere evidente la differenza che può passare tra l'uno e l'altro. Il che non dico per dichiararmi contrario a quella sentenza comune; ma per provare che quella sentenza non è poi una verità così chiara da non ammettere ignoranza incolpevole in chi ha interesse di non uniformarvisi, come lo hanno i rei.

È anche da osservare che la sentenza di S. Tommaso, sebbene comune, vien limitata e ristretta da gravi autori, come si può vedere nel Laymann (Lib. III, tract. 6, c. 6) e in S. Alfonso Op. Mag. Lib. IV, n. 274. Essi pensano che qualora il reo dovesse incontrare una pena gravissima di morte, galera, prigionia perpetua ecc. non sarebbe obbligato a confessare il delitto nè anche interrogato legittimamente dal giudice. Il giudizio poi che la pena fosse gravissima, o no, dipenderebbe molto dal modo di apprenderla. In fatti a me parrebbe pena gravissima non solo la prigionia perpetua, ma anche una prigionia di 10 anni, e forse ad altri potrà parere gravissima anche quella di 5, se altro non fosse pel danno anche gravissimo che probabilissimamente può apportare alla salute del condannato. Tali limitazioni e restrizioni fanno vedere che nemmeno i teologi riconoscono in quella sentenza una verità del tutto chiara e manifesta. Or non si dovrà pretendere che ve la riconosca il reo, che dovrebbe provarne le amare conseguenze; e così potrà lasciarsi nella sua buona fede.

E qui noterei che certe sentenze teologiche, le quali, come questa, non hanno alcun fondamento nè nella Scrittura, nè nelle definizioni o leggi della Chiesa, nè sono assistite da una ragione evidente, ancorchè sieno comuni, non hanno tanto peso da dovervisi sempre ciecamente uniformare. Fino al secolo trascorso era

Digitized by Google

sentenza comune fra i Moralisti che fosse lecito torturare i supposti rei per istrappare dalla loro bocca la confessione dei loro reati; adesso un Moralista che la sostenesse, si crederebbe disonorato; e pure la ragione, tante volte troppo nebulosa, del *pubblico bene*, giustificava la tortura. Osserva il Viva che non è sempre male l'abbandonare un' opinione comune presso i teologi, s' intende qualora sia del numero delle sopra accennate, e che ciò ha fatto lo stesso S. Tommaso. « Ita contigit in opinionibus, quas D. Thomas » primus omnium adversus communem antiquorum docuit, quod » optime advertit M. Gallego etc. » (Viva in Prop. 27, damn. ab Alex. VIII).

Pel caso poi che il reo dimandasse al Confessore, se può rimanersi sulla negativa, dietro le accennate riflessioni, io crederei che gli potrebbe rispondere: *se siete ben pentito dei vostri peccati, e risoluto di rimediare alle conseguenze dei medesimi, io vi do l' assoluzione; del resto farete ciò che crederete meglio.* Lascierei che al pubblico bene provveda l' amministrazione della giustizia con tutti i mezzi che essa ha.

Nè penserei che fosse da scrupoleggiare sulla bugia che direbbe il reo negando di avere commesso il delitto; imperocchè nè il giudice, nè ciascun altro crede al reo per quanto accerti di essere innocente: or non è mai bugia il dire una falsità, quando si sa certo che non è creduta. Vanno i Carabinieri per arrestare Tizio, e dimandano a sua madre se egli sia in casa: la madre nega che vi sia: forse i carabinieri lo credono? Non già: fanno la loro perquisizione, lo trovano, lo arrestano, e nemmeno sognano di dire alla madre: voi siete una mentitrice. Quindi nè anche il reo che nega il delitto, quando la confessione del medesimo gli costa una condanna, e che perciò da nessuno è creduto, può dirsi mentitore.

Nota 95 al n. 304.

Se l' innocente inquisito possa talora difendersi contro chi vuole arrestarlo.

Altro caso pratico viene accennato dal Gousset colle seguenti parole: « Se foste minacciato di una morte evidentemente ingiu- » sta o in tempi di anarchia o sotto il regno della tirannide, po- » treste resistere, respingendo la forza colla forza, a coloro che » volessero arrestarvi; eccetto che la vostra resistenza fosse mo-

Digitized by Google

» tivo di scandalo o occasione di qualche grande turbolenza. » *Aliquis damnatur ad mortem dupliciter: uno modo iuste; et* » *sic non licet condemnato se defendere. Alio modo iniuste;* » *et tale iudicium simile est violentiæ latronum... Et ideo sicut* » *liceret resistere latronibus, ita licet resistere in tali casu ma-* » *lis principibus: nisi forte propter scandalum vitandum, cum* » *ex hoc aliqua gravis turbatio timeretur* ». Così S. Tommaso e S. Alfonso de' Liguori. (Vol. 1, n. 1053).

E qui è da osservare che non può dirsi che si estenda a tale caso la proposizione 18 condannata da Alessandro VII: *Licet interficere falsum accusatorem, falsos testes, ac etiam iudicem, a quo iniqua certo imminet sententia, si alia via non potest innocens damnum evitare.* Imperocchè parlando di proposizioni condannate è sempre da avere in vista che esse sono condannate semplicemente come sono espresse; di modo che se si modifichino diversamente, non possono più dirsi condannate. Quindi se la proposizione suddetta si modificasse così: *a quo iniqua certo imminet sententia* MORTIS, non si potrebbe più dire che fosse la proposizione condannata da Alessandro VII. La proposizione quale è emessa dal Gousset, e comprovata con l' autorità di S. Tommaso, è modificata anche più gravemente, parlando essa di pena di morte, in tempo di anarchia, o di governo tirannico, ossia illegittimo.

Digitized by Google

TRATTATO XIV.

DEI SACRAMENTI IN GENERE DEL BATTESIMO E DELLA CONFERMAZIONE

CAPITOLO I.

DEI SACRAMENTI IN GENERE.

305. Il *Sacramento* si definisce: *Un segno visibile della grazia invisibile, istituito da Cristo per la santificazione del popolo di Dio.* — Alcuni Sacramenti sono necessarii di necessità di mezzo; cioè il Battesimo per tutti, la Penitenza pei caduti in peccato mortale dopo il Battesimo; e secondo la sentenza più probabile, anche l' Eucaristia per gli adulti, almeno *in voto implicito.* La Confermazione e l' Estrema Unzione sono necessarii di necessità di precetto. — Il Battesimo, la Confermazione, e l' Ordine imprimono carattere, e non si possono ricevere che una volta sola. — Il Battesimo, e la Penitenza conferiscono la grazia, e si chiamano *Sacramenti dei morti*; tutti gli altri accrescono la grazia, e si chiamano *Sacramenti dei vivi.* Anche questi Sacramenti alle volte, e *per accidens*, conferiscono la prima grazia; cioè mettono l' anima in grazia di Dio, quando alcuno li riceve in buona fede, credendo di avere la contrizione e non ha che la semplice attrizione.

306. La *materia* dei Sacramenti è la cosa sensibile che si applica al soggetto che li riceve; la *forma* sono le parole proferite dal Ministro dei medesimi, mentre li conferisce. — Si richiede che siavi simultaneità della forma colla materia, eccettuati i Sacramenti della Penitenza e del Matrimonio, nei quali può darsi intervallo tra la materia e la forma. — Se la materia e la forma subiscono qualche mutazione sostanziale, il Sacramento addiviene nullo. — Se nella materia propria del Sacramento si mescoli altra

Digitized by Google

materia diverse in maggiore, od anche uguale quantità, la materia addiviene inetta, e il Sacramento è nullo.

307. Se s' interrompa qualche poco la forma, in modo però che le parole non lascino di avere il loro senso, il Sacramento così amministrato è valido. — Non è lecito ripetere la forma, a meno che non sia cosa probabile che sia stata mal proferita. — Alcuni pensano probabilmente che il Ministro possa servirsi di materia e forma dubbia, quando vi sia costretto da minaccia di morte; purchè ciò non si esigesse da lui in disprezzo della Religione. — In caso di necessità o di grande utilità possono conferirsi i Sacramenti con materia dubbia; però sotto condizione.

308. Nel Ministro dei Sacramenti si richiede l' intenzione attuale o almeno virtuale di conferirli. — Al valore dei Sacramenti non si ricerca nel ministro lo stato di grazia; si ricerca tuttavia perchè gli amministri lecitamente. Per altro probabilmente sarebbe immune da colpa, quando vi fosse estrema urgenza di conferirlo, e non avesse tempo per eccitarsi alla contrizione (V. Nota 96). — Fuori di questo caso, è sentenza più probabile che pecchino mortalmente quelli che amministrano i Sacramenti in istato di colpa, ancorchè non sieno essi i ministri ordinati a ciò: per es. il laico che battezza, e gli sposi che contraggono tra loro il Matrimonio. — Il Confessore che ascolta le confessioni essendo in peccato, ma non dà l' assoluzione, più probabilmente non commette colpa grave. Se assolve più penitenti, commette più peccati. Se invece nello stesso tempo il Sacerdote amministra la SS. Eucarestia a più persone, più probabilmente commette un solo peccato. — I Diaconi, i Suddiaconi che servono all' altare, i Predicatori che amministrano la divina parola, e chi fa alcun *sacramentale*, per es. l'acqua benedetta, in istato di colpa, più probabilmente commettono soltanto peccato veniale.

309 Nemmeno pel timore della morte è lecito fingere l' amministrazione dei Sacramenti, come consta dalla proposizione 29 condannata da Innoc. XI. Perciò nè anche è lecito fingerne il ricevimento. Sarebbe simulazione di sacramento proferirne la forma senza intenzione di amministrarlo, ovvero proferire altre parole invece della forma per far credere agli altri che si conferisce il Sacramento. Tengono per altro gli Autori che non sarebbe illecita simulazione, se il Confessore costretto dal timore della morte, dicesse: *Io non ti assolvo*, proferendo con voce sommessa la parola *non*; e non la sarebbe neppure quando contraendosi matrimonio per forza, non si prestasse il consenso.

Digitized by Google

310. Il Ministro conferisce invalidamente il Sacramento, se non ha l' intenzione di fare ciò che fa la Chiesa; e non basta l' intenzione esterna, mediante la quale il ministro compie al sacro rito con serietà, dicendo frattanto tra sè, che non ha intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Il Sacramento amministrato in questo modo sarebbe da ripetersi sotto condizione. — Basta l' intenzione di amministrare il Sacramento, ancorchè si amministri per timore incusso; nè osta l' errore circa la persona; quando cioè si crede che sia una, e invece è un' altra. — Per la validità del Sacramento non si ricerca l' attenzione del ministro. Se il Sacerdote però si distraesse volontariamente nella consecrazione della Messa, peccherebbe mortalmente. Negli altri Sacramenti poi, tolto il pericolo di errare, peccherebbe venialmente. (La Croix e Mazzotta dicono che, tolto il pericolo di errare, peccherebbe solo venialmente anche chi si distraesse nella Consegrazione. (Vedi il Gury T. 2, n. 202).

311. Chi non fosse ancora battezzato, riceverebbe invalidamente tutti gli altri Sacramenti. Eccettuato il Battesimo, quando si dà a coloro che non hanno ancora acquistato l' uso della ragione, negli altri Sacramenti si ricerca in chi li riceve l' intenzione almeno abituale di riceverli, l' intenzione cioè già avuta e non ritrattata. — In caso di morte basta anche l' intenzione interpretativa; quella cioè che forse non si ebbe mai, ma si avrebbe se si potesse avvertire al bisogno di ricevere il Sacramento. Ciò vale per la Confermazione, per l' Eucaristia e per l' Olio Santo, quando dovessero amministrarsi ad infermi privi di sensi. — Per la Penitenza e pel Matrimonio si ricerca sempre l' intenzione almeno virtuale.

312. Perchè lecitamente si ricevano i Sacramenti dei vivi, si ricerca lo stato di grazia. Pel Sacramento dell' Eucarestia non basta che l' uomo caduto in peccato si rimetta in grazia colla contrizione, come basta per gli altri Sacramenti; ma deve ricevere prima il Sacramento della Penitenza; tolto però il caso che vi fosse necessità di comunicarsi e non vi fosse Confessore. — Colui che indisposto riceve il Sacramento della Penitenza, lo riceve invalidamente. Gli altri invece si ricevono validamente dagli indisposti, di modo che tolto poi l' obice del peccato, rivivono, cioè producono il loro effetto.

313. Eccettuata la sacra Ordinazione, i Sacramenti devono conferirsi ai peccatori occulti che li domandano pubblicamente, an-

Digitized by Google

corchè fossero occulti solo in quel luogo. Se il loro peccato è certo, e assolutamente pubblico, non si possono loro amministrare senza colpa grave; purchè una penitenza certa non avesse rimediato allo scandalo. Nè anche per timore della morte è lecito dare il Sacramento al pubblico peccatore. (V. Dissert. IX) — Non è lecito chiedere i Sacramenti al Sacerdote che si sa essere in peccato; purchè però non si abbia un giusto motivo; per es. se si dovesse compiere al precetto pasquale; se altrimenti alcuno dovesse rimanersi in peccato anche per breve tempo; se si dovesse acquistare l' Indulgenza ecc. Si può chiedere il Sacramento, purchè vi sia bisogno, anche al Sacerdote scomunicato tollerato. Al vitando poi non si può chiedere se non in caso di morte o di gran pericolo, come si dirà parlando della giurisdizione del Confessore. — In caso di grave necessità è lecito dar danaro al Sacerdote, il quale non vuole altrimenti amministrare il Sacramento. — (Quanto si dice in questo Capitolo, per la maggior parte si è tolto dall' Appendice per l' Esame degli Ordinandi).

DISSERTAZIONE VIII.

Sull' efficacia de' Sacramenti. Si prova che a riceverli con frutto basta qualunque disposizione, purchè sia tale da togliere l'affetto al peccato, e sieno ricevuti in buona fede.

È da notare che da tanti non si ha una completa idea dell' efficacia dei Sacramenti; di modo che mentre si dice e si crede, come è dogma di fede, che i Sacramenti conferiscano la grazia santificante, o l'aumento della stessa *ex opere operato*, cioè per quella virtù che hanno in se stessi, conferita loro da Gesù Cristo; ciò non ostante da tanti si pensa e si parla come se la loro efficacia provenisse più dalle disposizioni del soggetto che li riceve, che dalla virtù loro intrinseca. È per questo da osservare bene che i Sacramenti operano per virtù propria, come per virtù propria opera il fuoco, il quale, perchè abbruci, non fa bisogno di altro se non che sia tolto dall' oggetto infiammabile ciò che sarebbe d' impedimento alla fiamma. Fate che la stoppa sia inzuppata d' acqua, la stoppa per sè tanto infiammabile posta a contatto del fuoco non si accende; togliete l'acqua dalla stoppa, ed ecco che è tosto in fiamma. Or non si dirà che facciano ardere la stoppa le sue qualità infiammabili, ma sì bene la virtù infiammativa del fuoco.

Digitized by Google

I Sacramenti adunque producono la grazia nelle anime, come il fuoco la fiamma nei corpi; ma come l'acqua è impedimento al fuoco che produca la fiamma, per ugual modo l'attacco della volontà al peccato è d'impedimento perchè i Sacramenti producano la grazia; tolto questo impedimento, non si ricerca altro perchè la producano. E notate bene che non si dice: *tolto il peccato dall'anima*, ma *tolto dall'anima l'attacco*, cioè *l'affezione, l'amore al peccato;* imperocchè se fosse necessario togliere prima il peccato dall'anima, affinchè i Sacramenti potessero produrre la grazia, i Sacramenti non giustificherebbero i peccatori, ma li supporrebbero già giustificati; il che sarebbe un controsenso. Se i Sacramenti devono togliere il peccato dall'anima, è necessario che trovino il peccato nell'anima quando le sono applicati: allo stesso modo che se si ha da dire che il fuoco toglie il freddo da un corpo, è necessario che il corpo sia ancor freddo quando gli si applica il fuoco. Or dunque quando in qualunque maniera l'anima del cristiano perde l'attacco, l'affetto, l'amore al peccato, se le si applica il Sacramento, tosto il Sacramento ne toglie il peccato.

Il quale effetto non solo è prodotto dai Sacramenti dei morti che sono il Battesimo e la Penitenza, ma anche dai Sacramenti dei vivi, quando in buona fede sono ricevuti dal cristiano; dal cristiano cioè, che pensa di essere in istato di grazia, sebbene non vi sia, e in quella persuasione riceve un Sacramento dei vivi, per es. la Cresima, l'Eucaristia, l'Olio Santo. È vero che i Sacramenti dei vivi sono istituiti, non perchè producano la grazia santificante nelle anime, ma perchè ve l'accrescano, e che perciò il cristiano il quale conosce che ne è privo, se li riceve in quello stato, li profana e pecca di sacrilegio; ma tuttavia è pur vero che anch'essi essendo fonti di grazia, la infondono quando non trovino l'attacco al peccato, attacco che è l'unico impedimento alla loro azione.

Che i Sacramenti producano il loro effetto, cioè la grazia, ogni volta che è tolto dall'anima l'attacco al peccato, è sentenza certissima in teologia. Lo stesso Collet, quantunque rigido, spiegando le parole del Concilio di Trento, ove dice che i Sacramenti conferiscono la grazia a quelli che non vi mettono ostacolo, *non ponentibus obicem*, osserva che questo ostacolo altro non può essere se non l'affezione al peccato, e non il peccato per sè: *Peccator gratiæ obicem ponit, cum in peccato sibi complacere perseverat; sed obicem per se et immediate non ponit peccatum.* (De Euch-

Digitized by Google

P. 1, c. 8). S. Tommaso poi non teme d'insegnare che chi si accosta alla S. Comunione credendosi in grazia, ancorchè non vi sia, non solo non pecca, ma conseguisce la grazia per virtù del Sacramento; supponendo soltanto che il cristiano non abbia attacco al peccato mortale, perchè altrimenti sarebbe impossibile la sua giustificazione: « Si quis ad Corpus Christi accedat, aliquo peccato » mortali in ipso manente, quod eius cognitionem præterfugiat, » non peccat; immo magis ex *vi sacramenti* remissionem conse» quitur ». (In 4 Dist. 9, q. I, art. 3). Dice pure: « Potest ta» men hoc Sacramentum operari remissionem peccati... etiam per» ceptum ab eo qui est in peccato mortali, cuius conscientiam et » affectum non habet: forte enim primo non fuit sufficienter con» tritus; sed devote et reverenter accedens consequetur per hoc » Sacramentum gratiam charitatis, quæ contritionem perficiet, et » remissionem peccati ». (3 p., q. 79, art. 3).

Da questa autorità ricava Melchior Cano la seguente dottrina: « Si quæras quando ex attrito fiat contritus virtute Sacramenti; » respondeo, id primum evenire, quocumque attritionis genere homo » sit attritus, si existimat se se præstitisse quod necessarium erat, » ignoretque invincibiliter se non habere sufficientem dispositio» nem; quia is *non ponit obicem*, sed bona fide accedit ad Sa» cramentum: Sacramentum autem in *non ponente obicem sem*» *per habet effectum*. Quo fit, ut omnia Sacramenta ex huiusmodi » attrito contritum faciant, quod D. Thomas lucide tradit 3 p., » q. 79, art. 3; et in Comm. supor illud Ioan. c. 11 *solvite eum* ». (In Relec. de pœnit.).

Ma forse anche più chiaramente si spiega S. Tommaso (ibid. q. 69, art. 10), ove dice che l'obice ossia l'impedimento della grazia è la finzione, così che colui che si può appellare *finto*, se riceve il Battesimo in tale stato, non conseguisce la grazia; e nell'articolo precedente definisce per *finto* colui, la volontà del quale contraddice o al Battesimo o al suo effetto. « Quando aliquis bapti» zatur, accipit characterem quasi formam, et consequitur proprium » effectum, qui est gratia remittens omnia peccata. Impeditur autem » quandoque per fictionem. Unde oportet quod remota ea per pœ» nitentiam, baptismus statim consequatur suum effectum ». (Art. 10). « Dicitur autem aliquis *fictus* per hoc quod voluntas eius con» tradicit vel baptismo, vel eius effectui ». (Art. 9). Se dunque non vi sia una volontà cattiva, cioè l'affezione al peccato, non può esservi impedimento alla grazia prodotta dai Sacramenti.

Digitized by Google

Per questa ragione che quando l'uomo desidera e pensa di essere pentito, non può avere simultaneamente più attacco al peccato, insegna Domenico Soto, teologo del Concilio di Trento, (in 4) che nel battesimo degli adulti basta la contrizione, cioè il dolore dei peccati, non vero ma creduto tale, e che lo stesso è a dirsi pel Sacramento della Penitenza: « Ad Baptismum sufficit existi- » mata contritio. Idem autem paritate rationis dicendum de Sacra- » mento Pœnitentiæ res ipsa per se clamat ». Il Cardinale Toleto (in summa lib. 2, c. 4) dice: « Quando quis desiderat habere » contritionem, licet vere non habeat, sufficeret ad gratiam in » Sacramento percipiendam, si pœnitenti non constaret se non esse » vere contritum ». Il Navarro dopo aver raccomandato al Confessore che si adoperi per quanto può ad eccitare il suo penitente a un vero dolore dei peccati, soggiunge: « Quid si adhuc his » omnibus ad dolorem non sufficienter eum moveri consideret, » interroget, an doleat quod non doleat tantum quantum deberet, » et an vellet huiusmodi dolorem sufficientem concipere. Quod si » annuat, satis erit ». (In Man. cap. 10, n. 4).

Che i Sacramenti operino nelle anime così efficacemente da produrvi la grazia tosto che in esse non trovino cattiva volontà, cioè attacco al peccato, ne abbiamo un argomento nel Battesimo, il quale conferito ai bambini v'infonde la grazia senz'altra disposizione da parte loro, fuori di quella di non avere cattiva volontà, ossia attacco al peccato. È di fede che conferito ai bambini senz'altra disposizione all'infuori di questa, il Battesimo infonde la grazia. È poi certo che non troveremo argomenti da provare che sia meno efficace l'azione degli altri Sacramenti, i quali tutti producono come esso *ex opere operato* la grazia santificante nelle anime.

Tuttavia si obietterà che nei bambini non vi è, nè vi può essere attacco volontario al peccato, ma che invece nel peccatore adulto vi è, e che non può essere tolto se non da un pentimento sincero. Rispondiamo in primo luogo, essere ben persuasi che i Sacramenti non producano il loro effetto finchè la volontà del peccatore che li riceve, ha attacco, cioè affezione al peccato; ma rispondiamo pure in secondo luogo, essere falso che il peccatore non possa perdere l'attacco al peccato e avere un qualche pentimento senza che questo sia così perfetto da doversi dire essere il peccatore già appieno convertito.

Si vede in pratica che certi peccatori, senza convertirsi pienamente a Dio, lasciano di commettere questo o quell'altro pec-

Digitized by Google

cato, che commettevano per l'avanti, nel quale anzi erano abituati; il che prova che senza una completa conversione perdettero l'attacco a quel peccato, o a quell'altro. Or non potrà essere che perdano l'attacco al peccato in genere anche prima di una piena conversione? Anche questa è cosa che si vede in pratica. Non è caso troppo raro ad accadere che un peccatore angustiato dal rimorso, e dal timore dei divini castighi, concepisca un qualche dolore delle sue colpe, e il desiderio di convertirsi, e mentre sta differendo e titubando, prima di presentarsi a un Confessore, lasci di commettere i consueti peccati, di modo che quando la prima volta gli si presenta, dica: già da tanto tempo, per es. da un mese, non sono più caduto. Or in quel tempo non vi era ancora che un principio di conversione per anche imperfetta, ma sufficiente perchè fosse tolto l'attacco al peccato, senza di che sarebbe più volte ricaduto.

E appunto il peccatore perde l'affetto al peccato e comincia a detestarlo, quando ne sente pel rimorso l'amarezza, ne vede la bruttezza, ne teme le conseguenze eterne e temporali; e dico anche *temporali*, perchè, come vedremo dopo, l'opinione più comune e più probabile insegna, che anche il timore delle pene temporali, colle quali Dio castiga il peccato in questa vita, sia motivo sufficiente di attrizione valevole a giustificare il peccatore nel Sacramento della Penitenza. (Vedi il tratt. XVI, n. 17 di S. Alfonso). Per tutte le suddette cose il peccatore talora anche prima di convertirsi pienamente a Dio, perde l'attacco, cioè l'affezione che aveva al peccato, e cerca in qualche modo disporsi; e in questo stato, se egli in buona fede si creda già disposto a ricevere il Sacramento, ancorchè veramente nol sia, perchè davanti a Dio non detesta ancora il peccato, nè ancora lo odia sopra ogni male, ricevendo in quella buona fede il Sacramento, il Sacramento che non trova più in lui l'unico obice al suo effetto, v'infonde tosto la grazia e con questa la carità, colla quale di attrito insufficientemente addiviene sufficientemente contrito, e si trova riammesso alla divina amicizia.

Questa dottrina così chiaramente insegnata da S. Tommaso, come abbiamo veduto, e sostenuta da gravissimi teologi, è troppo conforme alla grande idea che noi dobbiamo avere della divina Misericordia, e dell'efficacia dei mezzi di salute che sono i Sacramenti. Quando l'uomo, secondo che sa e comprende, fa le sue parti per ricevere degnamente il Sacramento, ancorchè per igno-

Digitized by Google

ranza o poca riflessione ometta alcun che di necessario alla completa conversione, essendosi già liberato dall' attacco che aveva al peccato, è cosa troppo conveniente il supporre che Dio infinitamente benigno compatendo all' umana debolezza e miseria, lo rialzi mediante la virtù del Sacramento, dal suo infelice stato, e lo accolga e lo accetti nuovamente per figlio, come il buon padre fece col figliuol prodigo. Ed in vero come non dovrà accordarsi ai Sacramenti, che sono i mezzi della nostra giustificazione, e hanno una virtù corrispondente ai meriti del Sangue di Cristo, un' efficacia così ragionevole quale è questa d' infondere la grazia in chiunque abbia già rinunziato all' attacco al peccato, e per ciò stesso alla cattiva volontà? E qui notisi nuovamente che a riguardo del Battesimo egli è dogma di fede che abbia tanta efficacia da infondere la grazia nel soggetto, il quale non ha altra disposizione fuori quella di non avere attaccato al peccato.

Egli è perciò da conchiudere che qualunque Sacramento, sia dei vivi sia dei morti, ricevuto in buona fede dall' uomo, che, sebbene peccatore, non ha attacco al peccato, gl' infonde la grazia e lo giustifica davanti a Dio.

Nota 96 *al n.* 308.

Sui Sacramenti conferiti in caso di necessità da chi è in istato di colpa.

Se un Sacerdote si trovasse in istato di colpa, e s' imbattesse in un moribondo il quale fosse nello spirare, nè avesse ancora ricevuto l' assoluzione de' suoi peccati, il Sacerdote non dovrebbe mettersi all' evidente pericolo che quegli spirasse prima di essere assoluto, aspettando egli ad assolverlo dopo che si fosse eccitato alla contrizione per mettersi prima in istato di grazia. A me pare che il Sacerdote commetterebbe un altro peccato mortale contro la carità al povero moribondo, non provvedendo come potrebbe al suo estremo bisogno. Quella sentenza perciò non sarebbe semplicemente *probabile*, ma evidentemente *certa*. Perchè in fatti è peccato amministrare un Sacramento in istato di colpa? Certo per l' irriverenza che v' ha nel trattare non santamente le cose sante; ma è chiaro che in quel frangente non vi sarebbe ombra d' irriverenza. (Vedi il Tamburini Meth. Conf. Cap. 5, § 3).

Digitized by Google

DISSERTAZIONE IX.

Sull' amministrazione dei Sacramenti agl' indegni, quando li chiedono pubblicamente.

S. Alfonso nell' Opera grande (lib. VI, n. 45) fa il quesito se sia da negarsi il Sacramento al peccatore, che lo dimanda pubblicamente, quando il suo delitto è noto alla maggior parte dei presenti, ma non a tutti; e dice col Suarez e col Bonacina, essere sentenza più probabile che non gli si debba negare; che allora soltanto sia da negarglisi, quando tutti coloro che sono in Chiesa conoscano il suo delitto, e quindi la sua indegnità. Ammessa questa sentenza di S. Alfonso, sarà caso ben raro che debbasi negare ad alcun peccatore il Sacramento quando pubblicamente lo domanda; mentre che sarà caso ben raro che tutti coloro che si trovano in chiesa, specialmente in tempo di concorso, come avviene nei giorni festivi e nel tempo pasquale, ne conoscano il delitto e la indegnità.

D'altra parte pensando ai gravissimi sconcerti che suole produrre il pubblico diniego dei Sacramenti, tanto più dove la Potestà secolare si arroga l' autorità di giudicare eziandio dell' amministrazione delle cose nel più stretto senso sacre, quali sono appunto i Sacramenti, sarebbe tratto non di zelo, ma d' imprudenza, il pubblico diniego dei Sacramenti, eccettuato il caso di assoluta necessità, quando cioè altrimenti il Sacerdote dovesse tradire il proprio ministero. Perciò sarà da avvertire che giusta la dottrina riconosciuta dal Santo come più probabile, non si dovranno negare i Sacramenti a un peccatore notorio a molti, o per avere stampato un libro cattivo, o per avere dato un voto irreligioso, o per avere sostenuto una dottrina sovversiva, o per avere preso parte ad una cattiva impresa; ma frattanto sconosciuto a moltissimi che non sono capaci a giudicare della gravezza di tali falli; e specialmente sconosciuto alla massima parte dei presenti in Chiesa, i quali ignorano quei falli, o non vi badano, ovvero gli hanno già dimenticati, od anche benchè conoscano il soggetto di nome, nol conoscono di persona. Generalmente parlando, se in questi casi si dà il Sacramento al peccatore, specialmente se in Chiesa v' ha concorso, forse tre o quattro, o cinque o sei appena vi badano, e compatendo alle circostanze, non restano per nulla scandalizzati: che se invece si nega il Sacramento, si eccita un pub-

Digitized by Google

blico bisbiglio e mormorazione, e poi facilmente ne vengono ire di famiglie, e in certe circostanze insulti alla religione, violenze sacrileghe, processi, condanne, allontanamento dei Pastori dalle loro greggie, incorrimento nelle censure, e poi irritamento in chi si trova al potere, trionfo e baldoria nei tristi, scoraggiamento e avvilimento nei buoni; in una parola, un cumulo immensurabile di delitti e di mali, che tutti si sarebbero evitati dando il Sacramento a colui cui poteva certamente accordarsi giusta la sentenza d' insigni teologi, riconosciuta per la più probabile dal nostro Santo.

Ciò premesso non si potrà dire che facciano bene certi teologi, i quali domandati del loro giudizio, opinano sempre e sentenziano nel senso del maggior rigore in cose per certi tempi di tanta delicatezza e conseguenza. Trincierandosi dietro i cancelli della maggiore severità, credono mettersi al sicuro da ogni sbaglio, e frattanto compromettono insieme alle persone gl' interessi della Religione. Se v' ha un autore, per es. il Bonacina, che dia la maggiore latitudine a una parola di una Bolla Pontificia, essi scambiano il comento colla Bolla comentata; quindi danno all' autore l' autorità del Pontefice, e impongono che si segua l' opinione dell' autore come fosse sentenza del Papa. Noi diremo che dove la Bolla parla chiaro, non fa bisogno bi comento; che poi dove comincia il bisogno del comento, cessa per quel caso l' evidenza del senso della Bolla. Allora ci vuol altro per certo che l' autorità di un Teologo o di un Canonista per obbligarci ad agire in un senso più che in un altro, mentre dall' agire più in quel senso che in quell' altro ne possono e ne devono venire conseguenze gravissime, e spesse volte irrimediabili. Dove la Bolla, il Concilio, la Definizione della Chiesa, emanata, promulgata a modo di legge per autorità Pontificia, parla chiaro, si ubbidisca, segua che può seguire; ma quando tale chiarezza relativa al caso non si riscontra nella Bolla, nel Concilio, nella Definizione della Chiesa, e v' ha pericolo di provocar gravi mali, non si badi nè a questo nè a quello Autore, e si faccia quanto suggerisce la prudenza, necessarissima virtù cristiana.

Ma dunque quand' è che si dovranno negare i Sacramenti ai peccatori pubblici che pubblicamente li domandano? Primieramente quando il loro delitto sia veramente certo, e inescusabile. Quindi al concubinario che plausibilmente potesse dire di ritenere la donna in casa in qualità di cameriera o di domestica, non si potrebbe negare il Sacramento; nè similmente a colui che potesse dire di

Digitized by Google

avere preso parte ad una cattiva impresa, credendo di esserne giustificato dalle circostanze in cui si trovava; e tanto più se molti nella loro opinione lo giustificassero ugualmente. Vuolsi dunque in primo luogo un delitto certo e inescusabile: un delitto in fatti che ammetta una scusa plausibile, non è un delitto certo ma dubbio. Or un delitto dubbio non si considera più come delitto davanti a nessun Gius sia civile sia ecclesiastico. Dicendo S. Alfonso che si deve negare il Sacramento a chi è reo di un pubblico delitto certo, aggiunge: *secus autem, si delictum est dubium* (Tract. XIV, n. 4).

In secondo luogo è necessario che il delitto certo sia noto a tutti i presenti, cioè a tutti coloro che trovansi presenti in Chiesa. Sentiamo S. Alfonso (ibidem): « Si peccatum non est simpliciter » publicum, sed est notum maiori parti præsentium, et tantum » unus vel alter probus nescit, probabiliter etiam potest denegari » Sacramentum, ut dicunt Croix et Diana; sed *probabilius* non » debet denegari, ut tenent Suarez et Bonacina ». Si dirà che in tal modo sarà caso assai raro che debbasi negare il Sacramento al peccatore pubblico, che pubblicamente lo dimanda; ma così veramente è da pensare.

È anche dimanda pubblica del Sacramento quando si domanda il Viatico per un infermo; mentre che la domanda si fa dietro l'ordine del medico, che tosto si notifica ai parenti, ai vicini, agli amici, e perciò tutti sanno la domanda del Viatico che si fa al Parroco. Or avvenendo il caso che si domandi per un infermo riconosciuto pubblicamente per indegno di riceverlo, come dovrà diportarsi il Parroco? Non è a dire che il Parroco dovrà fare tutte le sue parti, perchè il peccatore si converta, rimedii agli scandali ecc. ecc. Ma supponendo che l'infermo non voglia arrendersi a quanto richiede il Parroco; che per es. non voglia fare quella restituzione, quella ritrattazione ecc. dovrà assolutamente rifiutar gli il Sacramento? Prima di tutto, se ha tempo, dovrà esporre il caso al suo Vescovo e fare quanto gli verrà prescritto: per tal modo sarà bastantemente giustificato davanti a Dio e anche davanti agli uomini. Se invece non avrà tempo per consultarsi, osserverà se il peccatore sia evidentemente indegno del Sacramento, e se ricusi di fare ciò che evidentemente è indispensabile. Per es. se avesse insegnato pubblicamente delle eresie e non ne avesse fatto ritrattazione, in tal caso dovrà ad ogni costo negargli il Viatico. Se invece avesse insegnato dottrine sovversive

Digitized by Google

politiche, dove l' uomo più fàcilmente può essere illuso dalle opinioni correnti; se si fosse mostrato mal pensante su i diritti temporali della S. Sede, e avesse anche operato giusta le sue false persuasioni, confermato in queste da persone da lui riputate autorevoli, specialmente se ecclesiastiche; se intanto il suo Confessore attestasse ch' egli è pronto a quanto sarà veramente di suo dovere, che farebbe di più se lo credesse suo obbligo; tanto più se si potesse indurre a promettere di rimettersi sopravvivendo al giudizio del Vescovo; che ad ogni modo si protestasse di voler essere figlio ubbidiente di S. Chiesa in tutto ciò che è veramente di suo diritto; non permettendo dilazione la malattia, sulla probabilità che sia in un inganno d' intelletto, che lo possa scusare da un grave reato, per aiutare quell' anima nel miglior modo in quel frangente, spargendo poi il Parroco la voce, per ovviare allo scandalo, che il moribondo ha manifestato de' buoni sentimenti; pare che trovandosi in quelle strette potrebbe amministrargli il S. Viatico; e se *potrebbe*, qualora dal diniego si temessero funeste conseguenze, *dovrebbe* amministrarglielo.

E qui è da osservare che se si avessero in proposito dichiarazioni della S. Chiesa, emanate cioè con espressa autorità del Pontefice, e convenientemente promulgate, così che avessero forza di legge, il Parroco vi si dovrebbe uniformare senza alcun dubbio od esitanza anche a fronte di conseguenze che ne potessero provenire; posciachè a nessuno è lecito disubbidire alla chiara e manifesta autorità della Chiesa per seguire i dettami della sua privata prudenza. Ma è caso assai diverso, quando si hanno Dichiarazioni di Congregazioni trasmesse a particolari persone dietro particolari domande, nelle quali non sono espresse le circostanze dei singoli casi, dei luoghi diversi, i pericoli particolari ecc. dichiarazioni perciò che non possono essere adattate per tutti i luoghi, per tutte le circostanze, e che inoltre se vogliamo stare ai principii teologici, sebbene sieno assai venerabili e autorevoli, non hanno però forza di legge, e quindi rigorosamente parlando non è peccato il non uniformarvisi nei casi simili.

La qual cosa è da osservarsi bene più che non si fa da certuni, i quali si direbbe che imparino certi principii teologici più per saperli che per praticarli. *Peccatum non cognovi nisi per legem*, grida alto l' Apostolo; perciò dove non è legge che mi obblighi, io non devo, nè posso temere di far peccato. Quindi nè una, nè due, nè dieci autorità, fossero pure le più rispettabili, se

Digitized by Google

non sono tali da obbligarmi ad uniformarmivi, perchè non hanno forza di legge, o almeno di precetto, che in sostanza per l'obbligazione è la stessa cosa, io non pecco, tenendo una via diversa da quella che mi tracciano tali autorità. E quando io tengo questa via diversa sforzato, quasi violentato da circostanze imperiosissime, quelle stesse autorità approveranno per quel momento il mio operato. Pongasi per esempio, che una particolare dichiarazione della Sacra Penitenzieria dica che non si debba amministrare il SS. Viatico a chi abbia dato quel tale pubblico scandalo, se prima pubblicamente alla presenza di varii testimonii non chieda perdono del suo operato, e non prometta, che quando risani, agirà un' altra volta diversamente. Io intanto che sono al suo letto, vedo che non posso indurlo a nulla di più che a permettermi di dire in generale ch'egli ha provveduto al bisogno della sua coscienza; d'altra parte considero che le persone conoscendo le circostanze dei tempi, compatirebbero lui, compatirebbero me, e intenderebbero bastantemente che non si è fatto di più, perchè di più non poteva esigersi senza certa rovina di quell'anima, e senza che incorressi io in processi, in condanne, la parrocchia in disastri ecc.; considero quindi che quelle parole che potrei dire, basterebbero, in tali circostanze, ad allontanare lo scandalo, ad impedire ogni funesta conseguenza, e che intanto il peccatore, se fosse persuaso veramente di non essere obbligato a far di più, potrebbe in tal modo salvarsi; in questo caso non sarà tratto di cristiana prudenza, il contentarmi di esigere solamente quanto posso ottenere, omettendo di esigere il di più che nell'ipotesi prescriverebbe la privata dichiarazione della Sacra Penitenzieria?

Aggiungo che in certi tempi la Chiesa stessa, da quella pia madre e prudentissima ch' Ella è, non vuole evidentemente di più da' suoi pastori Vescovi e Parrochi; non vuole cioè che essi facciano più di quello ch'essi conoscono di loro stretto dovere indeclinabile; e si astiene dal dare molti ordini precisi e perentorii che toglierebbero assolutamente ogni divergenza di opinare e di agire. La Chiesa conosce bene i tempi e gli uomini e le cose: or ella non potrebbe emanare per tanti casi dichiarazioni esplicite, le quali avessero chiara forma di leggi, cui tutti dovessimo a qualunque costo ubbidire? Certo il potrebbe; ma intanto in certi tempi più pericolosi tace, lasciando a ciascuno la libertà di eseguire i dettami della propria coscienza; e non condanna nessuno se non agisca evidentemente contro ciò che è vietato dalle leggi chiare e manifeste, sulle quali non cada dubbio.

Digitized by Google

Non vorrei per altro che alcuno, nè anche menomamente sospettasse, ch'io non faccia il debito conto dell'autorità delle Dichiarazioni eziandio private delle Congregazioni Romane. Si può vedere ciò che ho già espresso a questo riguardo nella Nota 6 al n. 29, dove parlando delle *Decisioni e Risposte delle Sacre Congregazioni di Roma* diceva che « i decreti e le dichiarazioni della » S. Congregazione dei Riti sono considerate come Oracoli Pontificii, e quindi hanno forza di vere leggi »; e parlando di quelle delle altre Congregazioni, ancorchè private, e perciò non aventi forza di legge, diceva che « partendo esse da un consesso di uo» mini dotti designati e autorizzati dalla Chiesa a proferire giu» dizio sulle materie dubbie ed oscure, tali decisioni sono rispet» tabilissime, e da farne gran conto pei *casi simili* ». Tali decisioni mi servirebbero sempre di regola invariabile, eccetto in certi casi eccezionali, nei quali per la gravità delle circostanze, si dovesse supporre, con ragionevole epicheia, che gli stessi Autori di tali decisioni, approverebbero il mio diverso operare, come pocanzi accennava.

Queste cose premesse, penso mi sarà lecito nuovamente riprovare lo zelo improvvido di que' teologi, i quali o per una ragione o per l'altra trovandosi, come suol dirsi, fuor di tiro nella battaglia (i molto severi son sempre dessi che non avventurano se non parole), pretendono dare rigorosa legge a chi è nella mischia, e lanciano facilmente peccati mortali e scomuniche su chi non combatte a modo loro, e non sfida la persecuzione e il martirio. La persecuzione, il martirio sono glorie della Chiesa, è vero, ma solo allora che si subiscono per necessità, nè possono evitarsi senza delitto. Adunque dove il dovere è chiaro, si usi impavida resistenza, si consigli, si esiga; ma dove il dovere non è chiaro, tanto più al pericolo di provocare mali gravissimi, e le più enormi divine offese, si adoperi tutta la moderazione e prudenza cristiana, e si esorti ciascuno a camminare sulla via tracciata da questa virtù.

Pel caso poi che il Parroco dovesse necessariamente rifiutarsi di dare il Sacramento alla persona indegna, tanto più se al suo modo di agire si potesse dare un colore politico, il Parroco, come suggerisce il Gousset, non dovrebbe dir altro se non che: *con dispiacere non amministro il Sacramento.* Interrogato del *perchè?* dovrebbe rispondere, che, essendone richiesto, lo dirà al Vescovo, cui solo deve dar conto dell'amministrazione dei Sacramenti. Il *perchè* non si dovrà dire pel motivo che in certi tempi e circo-

Digitized by Google

stanze, parlandosi di certi soggetti, il *perchè* del rifiuto s' intende da tutti senza che venga espresso; e anche per la ragione che il *perchè* manifestato ad altri fuori che al Vescovo, potrebbe mettere il Parroco in gravi angustie. Si veda il Gousset vol. 2, n. 52. Però si ritenga bene: se il Parroco ha tempo, consulti prima i Vescovo ad ogni modo; se non ha tempo, dia in seguito subito a lui, e a lui solo, ragione del suo operato, rimettendosi in tutto ai suoi ordini.

Aggiungiamo ancora una riflessione sulla sentenza del Santo, che cioè nè anche per timore della morte si possa dare il Sacramento al peccatore che ne è indegno. La sentenza contraria sostenuta dal Bonacina, la Croix, Sporer, Gobat ecc. i quali citano pure il Suarez, era già paruta probabile anche a lui, come si vede nell' Opera Grande (lib. 6, n. 49). Il Santo in seguito, come ivi dice, mutò parere; tuttavia una tale dottrina non lascia di avere una notevole probabilità, almeno estrinseca, pel peso che vi danno più rispettabili Autori; e l'essere paruta probabile al medesimo Santo, è argomento ch'essa è dottrina da mettersi nel numero di quelle che *movent assensum viri prudentis;* e che perciò fin che non sieno condannate, si possono seguire. Or trattandosi niente meno che della vita, non saprei come in pratica si potesse assolutamente condannare il Ministro del Sacramento, il quale, messo a quelle strette, facesse ciò che gli permettono quei gravi Autori. Se essi, non certamente coartati dal pericolo della vita, poterono senza peccato approvare quella dottrina, perchè altri non potrebbe pur senza peccato praticarla posto a quell' estremo pericolo? S' intende però che il peccatore non pretendesse che gli si amministrasse il Sacramento in disprezzo della Religione, come giustamente notano i suddetti Autori.

CAPITOLO II.

DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO.

PUNTO I.

Della materia, della forma, e del ministro del Battesimo.

214. Il Battesimo altro è di acqua, altro di desiderio, altro di sangue. Il primo è il Sacramento, di cui qui si tratta. Il secondo è il desiderio del Sacramento, che pure basta in caso di necessità. Il terzo è il martirio sofferto per la fede o altra virtù, il quale cancella la colpa e rimette la pena, se però il soggetto ha la contrizione dei peccati, o almeno, come altri dicono, l' attrizione.

Digitized by Google

315. La materia del Battesimo è l'acqua naturale sia del mare, sia del fiume, o anche minerale. Nel Battesimo solenne si adopera l'acqua consecrata. Se all'acqua si aggiunga qualche altra materia in sì poca quantità, che l'acqua ritenga la sua natura, il battesimo è valido. — Non è materia valida il latte, il vino ecc. È poi materia dubbia il brodo, la lisciva, la cervogia, l'acqua distillata dai fiori, l'acqua gelata, l'umore che stilla dagli alberi, e anche una o due goccie di acqua naturale. — Materia prossima del battesimo è l'abluzione che si può fare mediante l'immersione, l'aspersione, e l'infusione. — Per battezzare il fanciullo prima che muoia, non è lecito cacciarlo nel fiume, nel mare ecc. Neque incidere matrem adhuc viventem. Ea mortua, fieri debet incisio a chirurgo vel ab alio cui sufficit animus. (V. Gury T. II. n. 256-57-58-59 e T. I. n. 401 colla Nota del Ballerini).

316. In caso di pericolo si deve battezzare il fanciullo, sebbene *nondum egressus ab utero*: se però allora non si può battezzare sul capo, deve poi battezzarsi di nuovo, ma sotto condizione, e in quel caso, ancorchè fosse vicino il Sacerdote, dovrebbe battezzare la levatrice. (V. Nota 97). — Si battezzino subito i fanciullli illegittimi, quando v'ha pericolo che sieno uccisi, o esposti su di una strada. — I segni della prossima morte nel bambino sono: 1. Se nasce senza vagire o piangere. 2. Se poco respira, o è livido. 3. Se la levatrice ha da faticare assai. 4. Se non ha compiuto ancora il settimo mese. 5. Se ha il cranio troppo tenero o le giunture slogate, o se ha qualche membro disgiunto. — Si aqua potest pertingere usque ad infantem, valde probabiliter licet eum baptizare *in utero matris*, et ut aliqui docent, *etiam obvolutum in secundina*. (V. Gury T. II. n. 239).

317. La sentenza più comune è che sia valido il battesimo versando l'acqua sopra i capelli. È poi invalido se si versi sopra le vesti. Quando non si possa fare altrimenti, deve battezzarsi il fanciullo anche sulle dita. — La trina abluzione è necessaria soltanto di precetto. Non si deve finire la forma prima della terza abluzione.

318. Il battesimo sarebbe valido dicendosi: 1. *Io ti lavo* ecc. 2. *battizo* invece di *baptizo*. 3. *Fili* invece di *Filii*. 4. *Patria* invece di *Patris*. (Si esortino le persone rozze a battezzare nel loro dialetto). 5. *In nomine Patris Omnipotentis, et Filii Unigeniti* etc. come pure aggiungendo per ignoranza: *in nome di Maria Vergine*. 6. Omettendo la particella *ego*, che è sottintesa. — Sarebbe dubbio il battesimo, dicendosi: *In nomine Genitoris, et Ge-*

Digitized by Google

niti, et Spiritus Sancti 2. *In nomine Patris et Iesu Christi* etc. 3. *In nomine Patris et in nomine Filii.* 4. Omettendo l'ultima particella *et.* 5. Omettendo la particella *in.* (Non si deve aggiungere la parola *Amen,* che non è nel Rituale. Vedi la *Risposta della S. C. dei Riti* presso il Gury. Tom. 2. n. 241 in Nota). — Sarebbe invalido il Battesimo. 1. Omettendo le parole *te baptizo,* come consta dalla Proposizione 27 condannata da Alessandro VIII. 2. Omettendo la particella *te.* 3. Dicendo: *nei nomi del Padre* ecc. 4. *Nel nome della SS. Trinità;* ovvero *delle tre Divine Persone;* ed anche *in nome di Cristo.*

319. Il Battesimo è valido amministrato anche dagli infedeli; ma il suo ministro ordinario è il Parroco, che può delegare ad amministrarlo altri Sacerdoti, e in mancanza di questi anche un Diacono. Gli altri Chierici, e secondo la sentenza più probabile, anche i Diaconi, se non sono delegati, battezzando solennemente, incorrono l'irregolarità. (Quando il Diacono battezzasse solennemente in caso di necessità senza delegazione, giusta il Gousset, non incorrerebbe pena. (Vol. 2, n. 73). I laici in tale caso non incorrerebbero l'irregolarità; tuttavia sarà caso troppo strano che un laico battezzi solennemente). — Senza la licenza, almeno presunta, del Parroco, fuori del caso di necessità, è colpa grave amministrare il Battesimo. In caso di necessità deve sempre amministrarlo la persona più degna fra i circostanti; tolto però il caso che la modestia richiedesse battezzasse una donna e non un uomo, ovvero se l'uomo non sapesse battezzare, o si trattasse del padre del neonato, il quale non può battezzare mai, se non qualora manchi ogni altra persona. Similmente può battezzare il laico alla presenza del Sacerdote scomunicato. Altrimenti battezzando alla presenza del Sacerdote peccherebbe gravemente. Se battezzasse alla presenza di altri Chierici anche *in sacris,* probabilmente non commetterebbe colpa grave.

320. I Genitori, che, tolto il caso di necessità estrema, portassero a battezzare i loro bambini agli eretici, peccherebbero gravemente; e ciò ancorchè il facessero per ubbidire a qualche editto. — Peccano gravemente i genitori che portano a battezzare i bambini a chi non è Parroco. I figli dei vagabondi possono battezzarsi da qualunque Parroco. Può battezzare il Parroco del domicilio e del quasi domicilio. — Dilazionare il battesimo ai bambini per un mese, è peccato grave; e secondo la sentenza più comune, anche per dieci giorni.

Digitized by Google

321. I bambini dei Principi possono battezzarsi solennemente in casa: quelli dei Nobili più probabilmente non vi si possono battezzare: se però in qualche luogo vi fosse tale consuetudine, non sarebbe tosto da condannarsi. — Alcuni dicono che possa amministrarsi il Battesimo solenne in casa, se il bambino non può essere portato alla Chiesa senza infamia dei parenti, o senza pericolo di qualche grave danno. (Presso di noi non si potrebbe senza licenza del Vescovo). — Il Rituale Romano a riguardo dei nomi da imporsi ai bambini dice: « Curet (Parochus) ne obscœna, fabulosa, aut » ridicula, vel inanium Deorum, vel impiorum. Ethnicorum hominum » nomina imponantur, sed potius, quatenus fieri potest, Sanctorum » etc. ». — Il Battesimo è invalido, se uno applica la materia, e l'altro proferisce la forma. Similmente se battezzano molti insieme, non avendo nessuno di loro intenzione di battezzare da per sè.

Nota 97 al n. 316.

Se si debbano sempre ribattezzare i bambini battezzati dalla levatrice adhuc in utero matris.

Dice il Gousset (Vol. 2, n. 82) che quando il bambino sia stato battezzato dalla levatrice (adhuc in utero matris) debba ribattezzarsi « sotto condizione, anche quando si avesse versato l'ac» qua sul capo; perchè è difficile, generalmente parlando, l'assi» curarsi che la levatrice o altra persona che ha conferito il » Battesimo, non abbia omesso nulla di ciò che è essenziale al » Sacramento, atteso il turbamento o la preoccupazione cui una » levatrice è naturalmente esposta in simili casi ». Ma questa sua opinione è contraria assolutamente alla dottrina del Rituale Romano, il quale dice: « Si infans caput emiserit, et periculum » mortis immineat, baptizatur in capite, nec postea, si vivus eva» serit, erit iterum baptizandus ». Quindi tale opinione non può riguardarsi come probabile. Ed è pur falso che ordinariamente le levatrici soffrano in quelle circostanze tale turbamento o preoccupazione da trovarsi a pericolo di confendersi nell'amministrare il Battesimo: generalmente parlando, nessuno soffre turbamento o preoccupazione particolare nell'esercizio della propria professione. Per la qual cosa qualora la levatrice asserisse di aver battezzato il bambino con la debita accuratezza, sebbene *in utero matris*, s'intende sul capo, e non sopra qualunque altra parte del corpo, non si dovrebbe più battezzare nè anche sotto condizione.

Digitized by Google

Nota 98.

Sul Battesimo di sangue, *e morte incontrata per amore di qualche virtù.*

Colui, che non ancora battezzato, viene ucciso in odio della Fede, riceve il Battesimo di sangue. Nei fanciulli avanti i sette anni non si richiede se non il fatto dell'uccisione fatta in odio di Cristo, come avvenne ai Santi Innocenti; o in odio della sua fede, come quando dagl'infedeli si uccide un bambino, perchè figlio di parenti cristiani. Negli adulti poi, come dice S. Alfonso col Suarez ed altri, si richiede l'accettazione del martirio per un motivo soprannaturale; accettazione almeno abituale. (Op. Grande lib. 6, n. 97). Perciò un catecumeno abitualmente disposto a morire per la fede, ucciso per siffatto motivo, è martire.

È anche vero martirio subire la morte per amore di qualche altra virtù; e perciò sono veri martiri quelli che muoiono nell'assistere gli affetti da malattie contagiose. La qual cosa si vuol qui notata, affinchè i Ministri di Dio, qualora avvenga il caso, coraggiosamente assistano a tali infermi, persuasi che ove muoiano per tale esercizio di carità, avranno qui cancellamento di colpa e condonazione di pena, e poscia un'aureola di gloria particolare nel cielo.

E qui è da notare avere pigliato errore il Contensonio (lib. XI, P. 1, Diss. 3, cap. 2, Spec. 1), quando scrisse che la suddetta dottrina fu condannata nell'Opera di Raimondo Teofilo Gesuita (vedi il Feller). Il Contensonio si fondò sopra la presunzione che, condannato un libro, sia pur condannata la teoria sostenuta nel libro stesso. Ma questa è falsa presunzione, mentre che i libri si condannano per gli errori che contengono; e questi errori possono riguardare la teoria stessa, e possono anche esserle estranei. Sia per es.: alcuno potrebbe comporre un libro per provare che l'*Estrema Unzione è Sacramento da conferirsi agl'infermi in pericolo di morte*; dottrina cattolica senza alcun dubbio; ma se poi l'autore insegnasse in detto libro, che solo questo Sacramento deve amministrarsi agl'infermi; ch'esso solo basta, e supplisce per la Confessione e per la Comunione; questa sarebbe dottrina anticattolica, e la Chiesa condannerebbe quel libro, sebbene lo scopo e il titolo del medesimo fosse conforme alla cattolica verità. Or dunque, se la Chiesa condannò l'opera di Raimondo Teofilo, non vuol ciò dire che abbia condannato la teoria ch'è materia dell'O-

Digitized by Google

pera, ma sì bene gli errori presi nella sua trattazione, od anche ad essa estranei. La teoria di un' Opera può essere un dogma di fede: frattanto possono mettersi dieci eresie nello svolgimento di essa. In fatti dice S. Alfonso nel luogo sopra citato al n. 100, che la dottrina di Raimondo Teofilo, così condannata dal Contensonio, è difesa da 12 Accademie, da 13 Cardinali, e da più di 300 Autori.

Nota 99.

Intorno al Battesimo amministrato fuori del caso di necessità, omesse le cerimonie.

Osservando la pratica, almeno temporanea, di alcuna Diocesi, vediamo che spesso il Parroco domanda ed ottiene dall' Ordinario la licenza di amministrare il Battesimo privatamente, per l'assenza del padre del bambino, o del padrino già designato, o per altre simili convenienze, supplendo poi alle cerimonie quando sia presente il padre od il padrino, oppure cessato il motivo qualunque della dilazione. Tuttavia se si consultino i Teologi, non resta dubbio che solo per cause gravissime si possa amministrare il Battesimo in casa privatamente; altrimenti i teologi non ammettono che si possa separare il Sacramento dal Rito della sua solenne amministrazione.

Vediamo che ciascun Sacramento ha un rito proprio, ossia particolari cerimonie, colle quali viene amministrato; e questo per una prescrizione della Chiesa, di cui non si conosce il principio, e che perciò, almeno nella sostanza, deve riputarsi apostolica. Nessun teologo ha mai ardito insegnare che tali cerimonie si possano omettere per motivi di semplice comodità e convenienza.

Per la qual cosa il Parroco non dovrebbe mai dimandare per semplici motivi di comodo, di convenienza ed altri simili la facoltà di battezzare in casa. Nel caso per altro che i genitori del bambino si ostinassero a non volerlo portare alla Chiesa, fosse pure per motivi frivoli, e che perciò il bambino dovesse rimanere per un dato tempo senza battesimo, il pericolo a cui resterebbe esposta la sua eterna salute, formerebbe un caso di necessità, non assoluta, ma relativa, nel quale il Parroco potrebbe, anzi dovrebbe procurarsi la licenza di battezzarlo in casa. Il bambino ha vera necessità del battesimo, e ha diritto che gli si amministri almeno in casa privatamente, se per colpa dei parenti non può essergli amministrato solennemente in Chiesa.

Digitized by Google

È notevole che il Gury dice essere sentenza più probabile che sia peccato mortale non adoperare nel battesimo privato l'acqua consecrata pel battesimo solenne (T. 2, n. 253); lo che trovasi espressamente proibito nel nostro Sinodo (Synod. Emin. Tadini cap. 5, § 1, de Bapt.). Ciascuno pertanto dovrà seguire gli ordini del suo Vescovo; dove non si abbiano ordinazioni in proposito o la consuetudine del luogo.

PUNTO II.

Di coloro ai quali si può amministrare il Battesimo.

322. Si passono battezzare i bambini, e anche gli adulti che mai non ebbero l'uso della ragione. Se già lo ebbero, e non dimandarono il Battesimo, sarebbero battezzati invalidamente. (Tuttavia dice saviamente il Gury (T. 2, n. 247) che in punto di morte sarebbero da battezzarsi sotto condizione, non essendo certo che il Battesimo loro amministrato sia invalido in qualsiasi caso). — Qualora si ripeta il Battesimo, tanto il ribattezzante quanto il ribattezzato, se hanno l'uso della ragione, incorrono l'irregolarità. È dubbio se s'incorra da chi ribattezza sotto condizione, ma senza giusto motivo. (È certo che non s'incorrerebbe, qualora si ripetesse, non in frode della legge, ma per iscrupolo). — I feti abortivi devono battezzarsi sotto condizione, eccetto che constasse certamente essere inanimati; oggigiorno più comunemente si pensa che il feto sia animato nel suo concepimento. — Non possono battezzarsi più persone insieme, se non in caso di necessità; nel qual caso deve dirsi: *io vi battezzo* ecc.

323. I figliuoli degli infedeli non ancora giunti all'uso della ragione, non possono battezzarsi contro la volontà dei genitori; eccetto che si trovino in pericolo di morte, oppure sieno pazzi o fatui insin dalla nascita, o siano fuori della potestà paterna, o non debbano più ritornare sotto la soggezione de' parenti. Si potrebbero battezzare se fossero stati presi in guerra, o se uno dei genitori volesse che fossero battezzati. È anche probabile che, ove il figlio sia stato tolto ai parenti, si possa battezzare, sebbene essi vi si oppongano; il che non è certamente lecito rigardo ai figli degli ebrei, per l'editto di Giulio III. Se poi il figlio chiedesse il Battesimo, e si dubitasse se fosse per anche giunto all'uso della ragione, sarebbe da separarsi dai parenti, affinchè quando l'avesse certamente acquistato, potesse essere battezzato. È lecito poi assolutamente dare il Battesimo ai figli degli eretici contro la volontà

Digitized by Google

dei parenti (V. Nota 100). — Possono restituirsi agl'infedeli i loro figliuoli non ancora battezzati.

324. Non si può ripetere il Battesimo, nè anche sotto condizione, se non v'ha un dubbio fondato che non siasi conferito, o sia stato conferito invalidamente. I nati ed educati da parenti cristiani si suppongono battezzati, quando non si abbia qualche congettura in contrario. — Si devono battezzare sotto condizione gli esposti, se non consti per qualche scrittura autentica che sia già stato ad essi conferito il battesimo. Si suppliscano soltanto le cerimonie a coloro che in caso di pericolo furono bettezzati dalle levatrici o da altre persone; purchè non si abbia motivo di dubitare del valore del Battesimo amministrato. Lo stesso, assolutamente parlando, sarebbe a dire dei battezzati dagli eretici: ma perchè a' nostri giorni spesse volte gli eretici mancano nella materia del Sacramento e nell' intenzione di amministrarlo, si ribattezzino sotto condizione. — La condizione basta apporla mentalmente, quando non vi sia scandalo in occultarla; ma è sempre più sicuro esprimerla colle parole: « se non sei battezzato ecc. » (Anzi il Rituale Romano lo dice espressamente). Se il Battesimo già ricevuto si giudichi assolutamente invalido, è cosa più sicura ripetere anche le cerimonie.

325. Negli adulti si ricerca l'intenzione, almeno abituale, di ricevere il Battesimo. È valido ricevuto per motivo di grave timore; ma non già se amministrato a forza. — L'adulto che riceve il Battesimo, deve essere istruito nelle verità della fede, ed avere almeno l' attrizione dei peccati attuali. — Sarebbe grave peccato omettere le unzioni dell' Olio dei Catecumeni e del Crisma, od anche servirsi dei medesimi consecrati nell' anno antecedente. Se si veda che l' Olio benedetto sta per mancare, si può aggiungerne altro non benedetto in minor quantità. Non potendosi avere l' Olio nuovo ed il Crisma se non dopo dieci giorni incirca ed intanto il fanciullo fosse in qualche pericolo, si dovrebbe battezzare, ed in seguito adempiere le cerimonie. (V. Nota 101).

Nota 100 al n. 323.

Intorno al Battesimo dei figli degl' infedeli, eretici ecc.

Il Cardinale Gousset (vol. 2, n. 80 e seg.) riporta S. Tommaso il quale dice: « Si pueri nondum habent usum liberi arbi- » trii, secundum ius naturale sunt sub cura parentum..... et ideo

Digitized by Google

» contra iustitiam naturalem esset, si tales pueri invitis parenti-
» bus baptizarentur, sicut etiam si aliquis habens usum rationis
» baptizaretur invitus. Esset etiam periculosum taliter filios infi-
» delium baptizare, quia de facili ad infidelitatem redirent etc. »
Or pare evidente che la ragione addotta da S. Tommaso intesa senza la debita discrezione potrebbe provar troppo. Infatti se i parenti infedeli, per questo che hanno *sub cura* i loro figliuoli, avessero diritto a ritenerli in peccato, ad impedir loro di addivenire cristiani; sembra che in tanta parte si dovrebbe dare tale diritto ai Principi infedeli, d' impedire cioè la conversione al cristianesimo ai loro popoli, perchè gli hanno ugualmente *sub cura*. Pare evidente che lo stato di grazia, la rigenerazione spirituale, l' ammissione nel Regno di Dio sieno cose così superiori alla patria potestà da non potervi essere alcuna relazione ed attinenza. Ed in vero S. Tommaso stesso riconosce che arrivati i fanciulli all'uso della ragione, sebbene rimangano come prima sottomessi alla patria potestà, ciò non ostante possono farsi cristiani a piacimento. Nè vale in tutto il paragone dell' adulto che si battezzasse per forza; mentre che il battesimo dato a lui sarebbe anche invalido, ed invece il fanciullo si battezza validamente. Il fanciullo non ha volontà contraria; anzi come si suppone che i fanciulli dei cristiani arrivati all' uso della ragione approveranno ciò che fu fatto in loro favore nel battezzarli bambini, così può supporsi che l' approveranno i figli degl' infedeli, venendo a conoscere il gran bene loro procurato col santo Battesimo.

Di più sarebbero da condannare come violatori della legge naturale tutti i battezzatori della Cina e del Tonchino, i quali usano ogni industria per battezzare i figli degl' infedeli in pericolo di morte, sebbene *invitis parentibus*. Eppure questi hanno somme lodi da tutti i cristiani, e l' annuenza, anzi la più manifesta approvazione della Chiesa, nell' *Opera della S. Infanzia*.

Con ciò non si vuol dire che si debbano o si possano battezzare i figli degl' infedeli senza distinzione e discrezione; avendosi anzi ad usare tutta la precauzione e riguardo, perchè non ne venga il male che ne teme S. Tommaso, e tanti altri inconvenienti in danno della Religione: si vuole soltanto dire che la patria potestà non si estende tanto oltre da potere impedire che i figliuoli ottengano il bene supremo del S. Battesimo, e perciò la divina grazia, e se avvenga che muoiano, il paradiso.

Non possiamo poi per niun modo ammettere ciò che segue a

Digitized by Google

dire il Gousset: « Per le ragioni (di S. Tommaso) « noi pensiamo » *contro il sentimento comune* che non si debbano battezzare i » figli degli apostati e degli empi senza il consenso espresso o » presunto de' loro parenti ». E che ? l' apostasia e l' empietà possono conferire ai genitori un vero diritto di tenere i loro figliuoli in istato di perdizione, fosse anche soltanto sino all' età dei sette anni ? Nessun teologo in cosa di tanta importanza come questa potrà dichiararsi contro il *sentimento comune* e contro la pratica universale. Mettiamoci, come suol dirsi, nei panni di quei fanciulli; e quindi meglio considerando la cosa e le sue conseguenze, la penseremo assai diversamente.

Non solo il Parroco, ma anche il Confessore, qualora venisse a sapere esservi in una casa un bambino nato da parenti cristiani apostati, od empii, al quale non si volesse amministrato il Battesimo, dovrà senza dubbio esortare qualunque persona che abiti, o frequenti in quella famiglia, a conferirgli il Battesimo più presto che può, senza che se ne avvedano i genitori, affinchè se morisse nella infanzia, come spesso avviene, potesse conseguire la vita eterna. Nè io saprei come scusare da peccato mortale quel cristiano o cristiana, che potendo facilmente, e cautamente amministrare il Battesimo a quel povero bambino, lo lasciassero privo di un bene sì grande, e necessario, cui ha il più sacrosanto e incontestabile diritto, essendo nato da genitori cristiani, e sudditi (chè la ribellione non scioglie dalla sudditanza), sudditi di S. Chiesa. Certo che la cosa dovrebbe farsi con tutta la cautela, perchè i tristi genitori non ne venissero a saper nulla, e si evitassero tutti gl' inconvenienti che potrebbero derivare dal fatto conosciuto. Inoltre, se però si potesse fare senza pericolo, sarebbe anche da avvisarne il Parroco, il quale dovrebbe tenere nota a parte di quel Battesimo; perchè nel caso che in processo di tempo si volesse battezzare il fanciullo, non fosse ribattezzato.

Che se non vi fosse sicurezza in avvisarne il Parroco, non dovrebbe fare alcuna difficoltà il pericolo del ribattezzamento, poichè questo si eseguirebbe senza alcuna colpa del ribattezzante e del ribattezzato, e quindi senza alcuna ingiuria al Sacramento.

Non sono molti anni che una pia zitella conosceva un fanciullo di circa tre anni nato da due cattolici resisi valdesi, e battezzato dal loro ministro. Riflettendo ella che il fanciullo avrebbe potuto morire senza altro Battesimo che quello assai dubbio; sapendo inoltre che in tenera età erano già morti varii fratellini di

Digitized by Google

lui, si propose di ribattezzarlo sotto condizione. Non conosciuta nè dai parenti, nè dal fanciullo, nol perdeva giammai di vista, finchè una sera vedendolo entrare da solo in un portico, avendo essa l'acqua con sè, ivi stesso effettuò il suo divisamento. Dopo il fatto, ne diede avviso al Parroco.

Conchiudiamo: ogni umana creatura ha diritto al regno di Dio, e per ciò stesso al Battesimo che gliene apre la porta. Quindi, sempre colla debita cautela di non provocare contestazioni e disordini, i figli dei battezzati si devono battezzare, ogni volta che si possa; e i figli degli infedeli deggionsi battezzare nei casi accennati da S. Alfonso. I figli poi degli ebrei, non per anche giunti all'uso di ragione, stante l'ordine speciale di Giulio III, non si potrebbero battezzare che in punto di morte; ogni volta però che ciò si potesse fare con sicurezza, senza che i parenti se ne avvedessero, e per ciò non se ne avessero a temere disordini e danno alla Religione.

Nota 101 *al n.* 325.

Se possano adoperarsi nel Battesimo l' Olio ed il Crisma consecrati nel Giovedì Santo dell' anno antecedente.

Questo è un caso assai pratico, poichè avviene continuamente che si portino a battezzare bambini al Giovedì Santo, o al Venerdì e Sabbato Santo, o il dì di Pasqua, quando i Parrochi non hanno ancora l'Olio ed il Crisma nuovo. Alle volte non gli hanno, perchè sono negligenti a procurarseli; ed alle volte anche perchè essendo distanti dalla Città di residenza del Vescovo non possono averli prima. Or la pratica è che i Parrochi battezzino i bambini loro presentati adoperando l' Olio e il Crisma vecchio senza alcuno scrupolo, almeno per varii giorni dopo il Giovedì Santo. Quindi alla legge che non si possano adoprare se sono vecchi, si dà una certa latitudine; non è interpretata in senso così stretto da riguardare alla sera del Giovedì Santo come già vecchi l' Olio e Crisma benedetti l' anno avanti, e che perciò sia peccato, e peccato mortale adoperarli. Tra noi vige questa pratica e si deve supporre che tale sia anche altrove, senza che intanto i Vescovi riclamino. Nè pare che i Parrochi pecchino, quando non sieno notevolmente trascurati a provvedersi l'Olio e Crisma nuovo; stante la consuetudine, la quale è sempre interprete delle leggi, ed ha pur anco forza di abrogarle. Lasciando poi da parte anche siffatta pratica e consuetudine, dice il Gury che qualora per aspettare l'Olio e Crisma

Digitized by Google

nuovi si dovesse differire il Battesimo al fanciullo, anche per breve tempo, il Parroco dovrebbe servirsi dei vecchi; e cita una decisione della Congregazione dei Sacri Riti del 1859 19 settembre, data precisamente in questo senso. Giusta la quale decisione il Parroco che al Sabbato Santo non avesse ancora potuto avere l'Olio e Crisma nuovi, dovrà servirsi dei vecchi per fare il Fonte (vedi Gury T. II, n. 354). Laonde non si dovrebbe attendere a ciò che dice S. Alfonso, che cioè se non si potessero avere gli Olii e Crisma nuovi nel tratto di 10 giorni, e il fanciullo fosse in qualche pericolo, si dovrebbe battezzare ed in seguito adempiere le cerimonie. È anche da notare che S. Alfonso avea già detto che differire il battesimo ai fanciulli anche solo per 10 giorni, è colpa grave, secondo la più comune sentenza (v. n. 320). Osserverei anche che parrebbe disordine molto più grave amministrare il Battesimo senza le cerimonie, cioè, come abbiamo detto (Nota 99) separare il Sacramento dal suo rito, che adoprare l'Olio e Crisma dell'anno antecedente.

PUNTO III.

De' Padrini, e de' doveri che loro incombono.

326. I Padrini sono quelli che tengono il battezzato al sacro Fonte e accettano di averne cura spirituale; sebbene possano supporre che gliela presteranno i genitori. Essi devono essere battezzati, e dotati dell'uso di ragione. — È necessario che abbiano l'intenzione di essere padrini; che per sè o per mezzo d'un procuratore tengano con tatto fisico il bambino mentre si battezza, o lo prendano dalle mani del battezzante; che sieno designati da genitori, o dal Parroco, quando essi genitori non li avessero destinati. Il Parroco però non può, almeno lecitamente, mutare i padrini designati dai parenti. (Quanto al rifiutarli, veggasi la Nota 102). — Padrini se ne permettono soltanto due, uno maschio e l'altra femmina; onde sarebbe colpa il designare due maschi o due femmine. Designarli poi tutti due di sesso diverso dal sesso del bambino, sarebbe peccato mortale; il che per altro è negato da Sanchez, e da La Croix. Se v'ha un solo padrino, è cosa più probabile, che possa essere sì di un sesso, che dell'altro. — Nel Battesimo privato non si ricerca padrino. — Non si possono accettare per padrini gli eretici, gli apostati, gl'infami. È vietato questo uffizio a tutti i Regolari. Due coniugi possono essere padrini di un

Digitized by Google

fanciullo. Il coniuge non può servire di padrino all'altro coniuge; nè i parenti ai loro figliuoli. I cattolici potrebbero essere padrini dei figli degli eretici; purchè con ciò non venissero ad approvare il loro rito.

327. Nel battesimo privato i padrini non contraggono la cognazione spirituale, ma la contrae soltanto il battezzante. Nemmeno la contraggono se il battesimo si dà sotto condizione essendovi positivi argomenti per la validità del primo battesimo. Più probabilmente la contraggono quando vi sia errore di persona; purchè però non intendessero espressamente di essere padrini non di Caio ma di Sempronio. Quando v' ha il procuratore, secondo la più vera e comunissima sentenza, contrae la cognazione il solo principale. — I genitori, i quali in caso di necessità o per errore battezzano la loro prole, non contraggono cognazione. Se facciano questo senza necessità, peccano gravemente; ma non è certo che contraggano l'impedimento ad *reddendum aut petendum debitum*. (Perciò nel caso pratico non si dovrebbero inquietare; mentre che le pene non s' incorrono se non sono certe). — Il Parroco peccherebbe gravemente ammettendo più di due padrini. Se molti designati dai parenti toccassero nello stesso tempo il fanciullo, più probabilmente tutti contrarrebbero la cognazione. Lo stesso, secondo la sentenza comunissima, dicasi del caso in cui nessuno fosse designato. Se poi uno fosse designato, non la contrarrebbero gli altri. Se tra i designati due toccano il fanciullo successivamente per i primi, essi solo la contraggono. Se non si sa quali siano stati i primi a toccare il neonato, la contraggono tutti.

Nota 102.

Sui Padrini.

Riguardo ai padrini il Parroco osserverà ciò che prescrive il Rituale: tuttavia attenderà a non giudicare che alcuno sia peccatore pubblico da doversegli vietare quest' uffizio, se non ne ha certo e notorio argomento. Dico *certo*, perchè non dovrebbe badare a relazioni o rapporti pervenutigli da persone non meritevoli di tutta fede; e dico *notorio*, perchè sebbene constasse al Parroco che il designato a padrino fosse persona o scostumata o irreligiosa, qualora pubblicamente non constasse di ciò, si dovrebbe ammettere.

Per questo motivo non sarebbe da rifiutare colui che non avesse compiuto al precetto pasquale; purchè non fosse in luogo

Digitized by Google

dove da tutti si sapesse il suo reato, od egli stesso pubblicamente se ne gloriasse, mostrandosi in questa o in altra maniera sprezzante delle leggi di S. Chiesa. Ordinariamente è il solo Parroco che conosce chi non si accosta ai SS. Sacramenti nè anche a Pasqua; gli altri comunemente possono soltanto sospettarne.

CAPITOLO III.

DELLA CONFERMAZIONE.

328. La materia *rimota* di questo Sacramento è il Crisma composto di olio d'olive e di balsamo benedetto dal Vescovo. L'olio di olive è certamente necessario alla validità di questo Sacramento; e lo stesso più probabilmente e più comunemente dee dirsi pure del balsamo. Basta il balsamo di qualunque paese, e devesi rinnovare *sub gravi* ogni anno. — È dubbio se sia materia valida il Crisma benedetto da un semplice Sacerdote. — Materia *prossima* di questo Sacramento è l'unzione fatta sulla fronte per mano del Ministro in forma di croce: il che è necessario per la validità. La prima imposizione delle mani che fa il Vescovo pregando sui confermandi, non si richiede alla validità del Sacramento. — L'unzione deve farsi, se si può, col pollice della mano destra. Sarebbe invalida fatta con qualche istrumento. La quantità del Crisma dee esser tanta che basti a formar la croce, quando si unge la fronte.

329. La forma del Sacramento è questa: *Signo te signo crucis, et confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen.* — Il Vescovo è il ministro ordinario di questo Sacramento; il Sacerdote delegato dal Papa ne è ministro straordinario. — Se il Vescovo amministra questo Sacramento fuor di Diocesi, fosse anche a' proprii diocesani, pecca gravemente, e incorre la sospensione dai Pontificali. Nella sua Diocesi poi, stante la consuetudine, può amministrarlo anche agli estranei. — Il Vescovo che per lungo tempo, es. gr. per otto o dieci anni, omettesse di dare la Cresima a' suoi diocesani, peccherebbe gravemente. Quindi sarebbe perciò obbligato a percorrere almeno i paesi principali della Diocesi; ed anche a proprie spese, quando non siavi giusta consuetudine in contrario. Probabilmente è scusato dal cresimare i moribondi sì pel troppo incomodo, che pel vigente uso in contrario.

330. Coloro che ricusano, o trascurano di ricevere, potendo, questo Sacramento, commettono peccato grave. Non sarebbe pec-

Digitized by Google

cato grave ricevere la Tonsura, o gli Ordini prima della Cresima; e basterebbe la probabilità di averla ricevuta. — La Cresima ordinariamente non si dà se non a' fanciulli già arrivati all' uso della ragione; e può darsi a quelli che mai non l'acquistarono. — Se il Vescovo, cresimando, omettesse alcuna delle sacre vesti, non peccherebbe gravemente; similmente se omettesse di dar la guanciata. Deve darsi in Chiesa o nella Cappella del Vescovo. Non v' ha ora fissa per darla, nè si richiede il digiuno.

331. Si richiede, sotto colpa grave, il Padrino; e questo ha da essere: 1.° Unico; 2.° Confermato; altrimenti è sentenza più probabile che non contragga cognazione; 3.° Dello stesso sesso del confermando, e diverso dal padrino del Battesimo. Esso non può essere Religioso. Deve poi mettere la mano destra sulla destra spalla del Confermando. — I Confermati non partano prima dell' ultima benedizione del Vescovo; e tengasi nota in un libro dei loro nomi. — Tre sono gli effetti di questo Sacramento. 1.° Il Carattere; 2.° La Grazia, cioè una forza speciale per vincere i nemici dell'anima; 3.° La Cognazione spirituale, che si contrae tra il confermato e il suo padrino, e tra questo e i genitori del confermato.

Digitized by Google

TRATTATO XV.

DEL SACRAMENTO DELL' EUCARESTIA.

CAPITOLO I.

DELL' ESSENZA DELL' EUCARISTIA.

332. L' Eucarestia si definisce: *Il Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo sotto le specie del pane e del vino, divinamente istituito a spirituale alimento delle anime.* — Questo Sacramento, per chi può riceverlo, è certamente necessario alla salute di necessità di precetto divino-ecclesiastico; e secondo la sentenza più probabile è pur necessario di necessità di mezzo, almeno *in voto,* cioè in desiderio. Colui che conoscesse essergli necessario comunicarsi più volte l' anno per evitare i peccati mortali, peccherebbe se si comunicasse alla Pasqua soltanto.

333. La materia rimota di questo Sacramento, è il pane e il vino. Non si può mai per qualsiasi causa consacrare uno senza l' altro; poichè è molto probabile che esso Sacramento non si faccia se non nel Sacrifizio, al quale, secondo la vera sentenza, è necessaria la consacrazione di ambedue le specie. — Tuttavia sarebbe valida la consecrazione di una specie, se interrompendosi per necessità il Sacrifizio, non si potesse consecrare l' altra.

334. Gli effetti della SS. Eucarestia sono: 1. L' aumento della grazia, ed anche la infusione di essa quando alcuno dimentico di un peccato mortale, colla sola attrizione, senza confessarsi, si comunicasse. 2. La remissione dei peccati veniali. 3. La preservazione dai mortali. 4. La remissione della pena temporale dovuta ai peccati. 5. La consolazione spirituale. 6. Una speciale unione con Cristo. 7. L' acquisto della gloria. — È molto probabile che la grazia tanto più si accresca, quanto più durano le specie nello

Digitized by Google

stomaco. Tuttavia non possono darsi più particole, nè più grandi delle consuete. — Colui che si comunica con attuale colpa veniale riguardante la Comunione, come sarebbe comunicandosi per vanagloria, con volontaria distrazione ecc. si fa reo di altro peccato veniale; ma non già se trattisi di peccato veniale, che sia circa altra materia.

335. La materia prossima dell'Eucarestia è Cristo Signor Nostro, realmente esistente sotto le specie del pane e del vino, il quale si rende sufficientemente sensibile per le stesse specie Sacramentali. — Il pane consacrando dev'essere composto di farina di grano triticeo e d'acqua naturale. Se il pane è corrotto, non è più materia valevole per la consecrazione. — I Greci consacrano il pane fermentato, e i Latini il pane azzimo. Quando gli uni e gli altri sono fuori del loro paese, nè trovano Chiese del proprio rito, possono consecrare il fermentato o l'azzimo a piacimento. — Se si consecrasse un'ostia enormemente macchiata, o rotta, si commetterebbe peccato mortale. Se poi trovasi rotta dopo l'Offertorio, allora, se non v'è timore di scandalo, si consacra lecitamente. L'Ostia dev'essere rotonda e maggiore delle Particole. Tuttavia nel caso che abbia a portarsi il Viatico ad un infermo, e manchi l'Ostia, avvisato il popolo di tal mancanza, deve consecrarsi una Particola. Ciò poi il Sacerdote probabilmente può fare anche celebrando per causa di divozione.

336. Il vino dev'essere di uva. Vi si deve mischiare alquanto di acqua, non più però della terza parte del vino; anzi meno, se il vino è debole: basta per altro una sola goccia. Ogni altro vino è materia inetta, come anche l'aceto, l'acquerello e il vino svanito. Se il vino comincia ad inacetire e a guastarsi, è materia illecita, fuorchè in caso di necessità. Similmente il mosto da poco spremuto. Mancando il vino perfetto, può consecrarsi il vino, che comincia ad aver soltanto qualche picciola parte d'agrezza, ma non ha per anche pigliato lo spunto. Se il vino fosse congelato, dovrebbe prima liquefarsi. Se il Sacerdote nella Comunione si avvede che il vino, perchè guasto, od alterato, non era materia atta, deve consecrare altro vino, e meglio, giusta la Rubrica, se lo può senza scandalo, anche un'altra Ostia, incominciando dalle parole: *Qui pridie* etc.

337. Se la materia da consecrarsi è così piccola che sfugga alla vista, o non è moralmente presente, la consecrazione è invalida. È necessario che la materia sia certa e determinata almeno

Digitized by Google

in qualche modo; v. gr. le particole poste nella Pisside, ovvero le prime due particole alla destra nel Corporale ecc. Tuttavia essa materia resta consecrata, benchè il Sacerdote se ne dimentichi alla Consecrazione; se per es.: non riflette in quel tempo di dovere consecrare un' altra ostia che ha sul Corporale. Se la Pisside fosse rimasta fuori del Corporale al tempo della consecrazione, si dovrebbero consecrare di nuovo, ma sotto condizione, le particole in essa contenute. Circa le goccie del vino separate nel calice, è meglio avere intenzione di consecrare soltanto quelle più vicine al fondo del calice stesso (V. Nota 103). — Se portino all' altare particole da consecrarsi dopo l' Offertorio, ossia dopo l' obblazione, si deve ripetere l' obblazione mentalmente. Lo che si potrebbe fare anche cominciato il Canone, almeno se altrimenti dovessero molti rimaner privi della Comunione, o il comunicando non potesse aspettare, o dimandasse di comunicarsi qualche personaggio ragguardevole, e non vi fossero particole consecrate. Per siffatte cagioni poi molti Autori permettono anche di dare parte dell' Ostia grande, o dividere le particole in più parti.

338. Forma dell' Eucaristia sono le parole della consecrazione. È dubbio se per la valida consecrazione del vino bastino le parole *Hic est calix Sanguinis mei*, o pure si richiedano anche le rimanenti. È probabile l' una e l'altra sentenza; ma peccherebbe gravemente chi dicesse soltanto le prime. Si nega poi comunemente che sieno necessarie al valore della consecrazione d' ambe le specie le parole *Qui pridie* etc. — La Forma si deve proferire *recitative et significative*. (V. Nota 104). — Il Sacerdote balbuziente, quantunque non proferisca bene le parole della consecrazione, pure essa consecrazione è valida: per es. se dicesse *colpus* o *copus* o *corpu* invece di *corpus*, oppure *calis*, o *zanguinis*. — Se il Sacerdote non si ricordasse d'aver fatta la consecrazione, vada avanti senza ripeterne la forma; altrimenti è da dire, se avesse un dubbio molto probabile di non aver consagrato. — Dal n. 335 al n. 338 è compendiata la dottrina posta dal Santo nell' Appendice per l' esame degli Ordinandi).

Nota 103 *al n.* 337.

Se debbasi avere l' intenzione di consecrare le goccie che nel calice sono le più vicine al fondo.

Io direi essere sempre meglio avere intenzione di consecrare tutto ciò che è lecitamente consecrabile. Chi potrebbe infatti de-

Digitized by Google

terminare quella vicinanza? Le più vicine sarebbero le lontane due millimetri? oppure un solo? od anche mezzo? Certe intenzioni particolari mentre da una parte possono generare degli scrupoli, dall'altra non giovano a nulla. Senza alcuna intenzione speciale la consecrazione si fa, e resta consecrato ciò che dev'essere consecrato.

Nota 104 *al n.* 338.

Con quale intenzione si debba pronunziare la Forma.

Io non esorterei i Sacerdoti ad attendere a proferire le parole della forma *recitative* e *significative*, ma piuttosto a proferirle colla semplice intenzione di consecrare, come fanno tutti generalmente. Quella duplice attenzione a recitarle in quel modo, produrrebbe in molti confusione e scrupoli. È già notevole il numero dei Sacerdoti, i quali per recitare nel miglior modo possibile le parole della Consecrazione, le alterano, le stiracchiano, e talora le ripetono indebitamente: guai a loro se per soprappiù dovessero attendere ad avere l'intenzione di proferirle *recitative* e *significative!* Quanto più l'azione che dobbiamo compiere è santa e meritevole di raccoglimento, tanto più dobbiamo evitare le sottili riflessioni nel farla. Dice il Gury: *scrupulus non est habendus de prolatione verborum in sensu debito* (che è il duplice anzidetto) *non facta.* (T. II, n. 286). È poi anzi da raccomandare ai Sacerdoti che recitino le parole della Consecrazione posatamente sì, ma semplicemente e naturalmente, come tutte le altre parole della Messa, per evitare lo sconcio accennato assai frequente di sentirle proferire storpiate e malconcie per istudio soverchio di precisione.

CAPITOLO II.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'EUCARISTIA.

339. I soli Sacerdoti, e rigorosamente parlando, i soli Pastori delle anime, possono amministrare la SS. Eucarestia. I Regolari l'amministrano in forza dei loro privilegi; e tutti i Sacerdoti, giusta la consuetudine, eccettuato il Viatico, e la Comunione Pasquale. — L'Eucarestia deve sempre conservarsi nelle Chiese parrocchiali in un decente Tabernacolo colla lampada accesa la notte e il dì. Se la lampada si lasciasse smorzata per una sola ora, non sarebbe colpa grave. — I Parrochi devono amministrare il SS. Sacramento

Digitized by Google

non solo ai moribondi, ma a tutti quelli ancora che ragionevolmente lo dimandano. — Se i Diaconi amministrano l'Eucaristia senza l'ordine del Parroco, incorrono l'irregolarità. Tale amministrazione non è da commettersi ai Diaconi senza notevole necessità o grave causa.

340. Quando v'abbia necessità di amministrare il Viatico, in mancanza del Parroco, oppure qualora irragionevolmente il Parroco si rifiutasse, qualunque Sacerdote o Diacono potrebbe amministrarlo. Varii Autori dicono che lo stesso potrebbero fare i Chierici inferiori, ed i laici eziandio, avvisato prima il popolo essere ciò lecito in caso di necessità. — In mancanza di chi amministri la S. Comunione, i Sacerdoti possono comunicarsi da per se stessi anche per pura divozione; ed alcuni concedono tale facoltà eziandio ai Diaconi.

341. Portare la Comunione agl'infermi senza stola e senza cotta insieme, sarebbe peccato mortale; sarebbe poi veniale soltanto, se non mancassero che i lumi. Anzi in caso di necessità può darsi anche senza le vesti sacre. (Dice il Gury che se il Sacerdote non può portare il Viatico col capo scoperto *ob infirmitatem, vel æris inclementiam, aut pluviam, potest cooperiri pileolo seu bireto vel etiam galero.* T. 11, n. 210 Edit. Neap. 1855. Ciò poi s'intende pel caso che non potesse portare ii Viatico altro Sacerdote se non l'infermo, o che fosse tale l'acerbezza del tempo, che il Sacerdote non potesse portare il capo scoperto senza vero pericolo di grave danno: altrimenti vi sarebbero decisioni contrarie della S. Congregazione dei Riti accennate dallo stesso Gury nella edizione di Roma (1866) T. II, n. 307. I Parrochi poi che prevedessero doversi trovare in tale necessità, dovrebbero premunirsi della opportuna licenza dal Vescovo o anche dalla S. Sede.

342. Portando il Viatico agl'infermi, è lecito in caso di grande urgenza, correre; e può portarsi anche andando a cavallo, quando il luogo sia distante, o il tempo sia tempestoso, o siavi fretta di giungere presto. Probabilmente in tempo di peste si può adoperare un qualche istrumento per evitare il contatto della mano coll'appestato; e così potrebbe darsi la particola in un po' d'acqua, se l'infermo non potesse altrimenti inghiottirla. (Perchè la inghiottisca più facilmente, si può dare mezza particola, od anche meno). Non è lecito portare il SS. Sacramento agl'infermi pel solo motivo che lo adorino. — In caso di estrema o gravissima necessità, infermo il pollice o l'indice, si può amministrare colle altre dita. Tuttavia

Digitized by Google

il Sacerdote dovrebbe astenersi dal celebrare. (S'intende fuori il caso di urgente necessità). — Non è lecito nè anche pel Viatico dar la Comunione sotto ambedue le specie, e sotto la specie del vino. — Se il Sacerdote senza giusta causa rompesse l'ostia per darne una parte a chi volesse comunicarsi, peccherebbe venialmente; e giusta causa sarebbe l'incomodo di aspettare ulteriormente, ancorchè la Comunione si facesse per semplice divozione.

343. Devesi negare la Comunione ai peccatori pubblici, se non consta pubblicamente della loro penitenza. Se il loro delitto è cosa esterna, per es. il concubinato, allora si giudica pubblico quando sia stato dichiarato o confessato in giudizio, o quando il delitto è altrimenti del tutto, *omnino*, evidente, e si ha certezza morale che il reo non siasi emendato. Se invece il delitto dipende dall'interna disposizione dell'animo, per es. l'eresia, non si deve attendere a rumori e a voci incerte; che se vi fossero forti prevenzioni contro il reo, sarebbe da avvisarlo prima che si comunicasse (s'intende quando ciò si potesse fare senza dare ammirazione), ma non si dovrebbe negargli la Comunione (vedi la Dissert. IX). — Devesi amministrare l'Eucaristia ai condannati a morte. — Chi amministra l'Eucaristia in istato di colpa mortale, pecca gravemente. — Nella Messa di *Requiem* celebrata con pianeta nera si amministra la S. Eucaristia soltanto colle particole consecrate nella stessa Messa.

344. L'Eucaristia può amministrarsi in qualunque ora del giorno, non però di notte; anzi, senza una giusta causa, nè anche nell'estrema parte del giorno. È a dire altrimenti del Viatico. È illecito amministrare l'Eucaristia alla Messa di mezza notte del Natale, e al Venerdì Santo. Puossi però amministrare dopo la Messa del Sabbato Santo (v. Nota 105). — Se il Sacerdote presa l'abluzione, avverta essere rimasti sul corporale, o nella patena, alcuni frammenti dell'Ostia consacrata, se è ancora vestito degli abiti sacri, sieno piccoli o grandi, li prenda; se poi si è già spogliato, o quei frammenti sono particole intere, li riponga nel Tabernacolo, o li riserbi per altra Messa; che se non c'è nè Tabernacolo nè altra Messa, dee consumarli. — Trovandosi una particola fuori del corporale, nel dubbio se sia consecrata o no, si prenda dopo l'abluzione; e meglio colla stessa abluzione. Se portato il Viatico ad un infermo, rimanesse una particola, e non potesse riportarsi alla Chiesa, si dia al medesimo infermo; e alcuni dicono che potrebbe prenderla anche il Sacerdote vestito degli abiti sacri.

Digitized by Google

345. Un Decreto di Innocenzo XI dell' anno 1679 ordina che i Vescovi e i Parrochi lascino al giudizio dei Confessori il determinare la più, o meno frequente partecipazione dei fedeli alla Mensa Eucaristica; che attendano anzi a non permettere che ad alcuno sia negata la frequente ed anche la quotidiana Comunione, non dovendosene escludere nè anche i coniugati, o le persone addette al negozio; che anzi la favoriscano, e ringrazino Iddio, se tale frequenza anche quotidiana esiste nelle loro Diocesi o Parrocchie. (Vedi l' Opera Grande lib. VII, n. 256, e la Dissert. X.).

Nota 105 *al n.* 344.

Sulla Comunione nel Sabbato Santo.

Non è da attendersi a coloro che vogliono scrupoleggiare sulla Comunione amministrata nel Sabbato Santo. La consuetudine assai generalizzata di amministrarla in quel giorno, fa supporre una permissione bastantemente espressa della Chiesa. Nel Calendario di Genova per l' anno 1865 si riporta una risposta della Sacra Congregazione dei Riti del 7 settembre 1850 che dice: « In Sab» bato Sancto intra Missæ actionem clerus et populus non possunt » sumere Eucharistiam, sed expleta Missa possunt fideles cum par» ticulis præconsecratis, seu per modum Sacramenti, communicari ».

DISSERTAZIONE X.

Sulla Comunione quotidiana.

Parlando della Comunione quotidiana, è da' osservare quale sia a questo riguardo la dottrina e pratica della Chiesa. Posta in chiaro questa dottrina e questa pratica, si avrà una norma per conoscere come e quando si abbia a concedere o a negare ai fedeli la Comunione quotidiana.

Non può essere dubbio che una dottrina chiaramente espressa nel Concilio di Trento, ed anche nel Catechismo Romano, debba dirsi dottrina della Chiesa. Or ecco come parla il primo: « Opta» ret quidem Sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis fideles » adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam » Eucharistiæ perceptione comunicarent ». (Sess. 22, c. 6). Intorno alle quali parole scrive il Barbosa: « Exoresse Concilium » in præsenti supponit esse conveniens, laudabile, et consulendum, » ut quotidie Eucharistiam sumant fideles, dum optat ut singulis

Digitized by Google

» Missis adstantes communicent, quod sic intellexit sacra Congre» gatio Cardinalium etc. Coll. Doct. in Con. Trid. hoc loco) ». Per la qual cosa la Comunione quotidiana dei cristiani laici è niente meno che un espresso desiderio del sacrosanto Concilio di Trento, che è quanto dire, un desiderio della Chiesa insegnante infallibilmente.

Sentiamo poi il Catechismo Romano: « Illa est S. Augustini » norma certissima, *sic vive, ut quotidie possis sumere.* Quare » Parochi partes erunt, *fideles crebro adhortari*, ut, quemadmodum » corpori in singulos dies alimentum subministrare necessarium » putant, ita etiam *quotidie* hoc Sacramento alendæ, et nutriendæ » animæ curam non abjiciant. Neque enim minus spirituali cibo » animam, quam naturali corpus indigere, perspicuum est. Vehe» menter autem proderit hoc loco repetere maxima illa et divina » beneficia, quæ ex Eucharistiæ Sacramentali Communione conse» quimur. Illa etiam figura erit addenda, cum singulis diebus » corporis vires Manna reficere oportebat; itemque sanctorum » Patrum auctoritates, quæ frequentem hujus Sacramenti percep» tionem magnopere commendant. Neque enim unius sancti Pa» tris Augustini ea fuit sententia, *Quotidie peccas, quotidie sume;* » sed si quis diligenter attenderit, eumdem omnium Patrum, qui » de hac re scripserunt, sensum fuisse, facile comperiet ». (De Euch. c. 4. n. 60).

Presso i Cattolici la dottrina del Catechismo Romano è dottrina della Chiesa. Or da questa troppo chiaramente si rileva che i Parrochi debbano esortare i fedeli alla Comunione quotidiana; e non soltanto i fedeli santi e perfetti, ma anche i fedeli deboli ed imperfetti, quali si debbono supporre quelli dei quali si può dire che *peccano quotidianamente: quotidie peccas*; e tutto ciò dietro l' esempio di tutti i Padri assolutamente.

La Comunione adunque quotidiana è assolutamente approvata dalla Chiesa anche pei fedeli deboli ed imperfetti. In appoggio di questa dottrina vi è la condanna fatta da Alessandro VIII della proposizione 23 di Baio, che diceva: « Similiter arcendi sunt a Sacra » Communione, quibus nondum inest amor Dei purissimus, et om» nis mixtionis expers; » ed evvi pure il Decreto d' Innocenzo XI sopra accennato (n. 345), con cui si ordina che non si allontanino dalla Comunione quotidiana nè anche i coniugati, e gli addetti al negozio, nelle quali persone più facilmente s' incontrano i difetti quotidiani prodotti dalle due passioni più forti, ed in tanta

Digitized by Google

parte necessariamente alimentate; decreto che ingiunge allo stesso Vescovo che *omnino provideat ut nemo a Sacro Convivio, sive frequenter, sive quotidie accesserit, repellatur*; ed in cui finalmente vien detto che i Vescovi, i quali trovano nelle loro Diocesi l' uso della Comunione anche quotidiana, devono ringraziarne Iddio, ed esso uso alimentare colla debita prudenza: *ubi viget huiusmodi devotio, per illam gratias Deo agant, eamque ipsi, adhibito temperamento, alere debebunt.*

Che tale sia la dottrina della Chiesa non si può adunque mettere in dubbio. Nè si può tampoco dubitare che tale fosse la sua antica pratica; che anzi l' uso che aveano anticamente i cristiani d' accostarsi alla Sacra Mensa, è sì accertato che nè anche coloro i quali adesso la disapprovano, ardiscono negare una tale storica verità: ma in quella vece per togliere forza all' argomento, mettono una grandissima differenza tra i cristiani antichi e tra i moderni, quasi che appunto gli antichi fossero tutti santi e perfetti, meritevoli della Comunione quotidiana, e i moderni invece tutti così imperfetti e peccatori da doverne stare molto lontani. Pretesto veramente specioso! pel quale ammettendo che i cristiani antichi fossero comunemente tutti assai migliori degli odierni, dalla pratica della Chiesa antica non si potrebbe più fare alcuna induzione per la pratica della Chiesa dei nostri dì; poichè giustamente allora ci direbbero gli avversarii: dateci adesso un popolo cristiano che si possa paragonare con quello della Chiesa dei primi secoli, e noi permetteremo ora la frequenza della S. Comunione, ch' era permessa in que' tempi felici.

Sì, lo ripetiamo, questa differenza nella sua sostanza non è che uno specioso pretesto. Dico *nella sua sostanza;* poichè pur troppo è vero che nei cristiani dei primi secoli erano i Santi in maggior numero che non sono nei secoli presenti. Il dottissimo Marchetti nella sua critica al Fleury art. 1. § VII, dimostra i vantaggi che avevano i fedeli dei primi tempi per essere migliori di noi. Il gran numero dei miracoli che si operavano comunemente, i rigori delle persecuzioni, gli esempli dei martiri servivano mirabilmente a tenere più risvegliata che non è ora la fede nei cristiani; quindi gli atti di eroica virtù dovevano essere necessariamente più frequenti che a' nostri giorni; e perciò dovevano essere anche più che oggi nol sono, numerosi i Santi. Ma è ben da osservare che il popolo, cioè la gran maggioranza, non è mai capace di perfezione, come noteremo poi con Benedetto XIV; che

Digitized by Google

per ciò un popolo di perfetti è una chimera, è un' utopia; che nella sua totalità il popolo cristiano di quei tempi non era dissimile da quello dei tempi nostri; il che provasi ad evidenza dal medesimo Marchetti nel luogo citato con alla mano numerosissimi ed incontestabili fatti storici tratti dai Libri Canonici e dagli Scrittori ecclesiastici di que' primi secoli. Quei che decantano quasi un popolo di santi l' antico popolo cristiano, sentano che cosa ne dice in più luoghi S. Paolo: « Cum enim sit inter vos zelus, et con» tentio: nonne carnales estis, et secundum hominem ambulatis? ». (1. Corinth. 3. v. 3). « Omnino auditur inter vos fornicatio, et » talis fornicatio, qualis nec inter Gentes... Et vos inflati estis: et » non magis luctum habuistis, ut tollatur de medio vestrum qui » hoc opus fecit (cap. V. v. 1. 2). Frater cum fratre iudicio con» tendit; et hoc apud infideles... Vos iniuriam facitis, et frauda» tis: et hoc fratribus (c. 6. v. 6. 8). Timeo... ne forte cum ve» nero, non quales velo inveniam vos.... ne forte contentiones, » æmulationes, animositates, dissensiones, detractiones, susurra» tiones, inflationes, seditiones sint inter vos;... et lugeam MULTOS » ex iis qui peccaverunt et non egerunt pœnitentiam super im» munditia, et fornicatione, et impudicitia quam gesserunt. (2. Cor. » 12. v. 20, 21). O insensati Galatæ! quis vos fascinavit non » obedire veritati; ante quorum oculos Jesus Christus præscriptus » est in vobis crucifixus?... Sic stulti estis, ut cum spiritu cœpe» ritis, nunc carne consummemini? (Ad Gal. cap. 3 v. 1-3). Cum » cognoveritis Deum..., quomodo convertimini iterum ad infirma » et egena elementa, quibus denuo servire vultis? (Ibid. c. 4, » v. 9). Omnes quæ sua sunt quærunt, non quæ Jesu Christi.... » (ad Philip. c. 2 v. 21). MULTI... ambulant, quos sæpe dicebam » vobis, nunc autem et flens dico, inimicos crucis Christi: Quo» rum finis interitus: quorum Deus venter est ». (Ibid. c. 3. v. 18, 29). E non erano privi delle nozioni più elementari della Religione quei discepoli trovati dall' Apostolo in Efeso, i quali candidamente gli confessarono: « Neque si Spiritus Sanctus est, audi» vimus? » (Act. XIX. v. 2). San Giacomo scrivendo agli Ebrei convertiti al Cristianesimo, lor dice: « Unde bella et lites in vo» bis? nonne hinc? ex concupiscentiis vestris, quæ militant in » membris vestris? Concupiscitis, et non habetis: occiditis, et ze» latis.... litigatis, et belligeratis etc. » (Jac. c. 4, v. 1, 2). San Giovanni nella sua prima Epistola scritta ad ammaestramento di tutti i Cristiani, annunzia ad essi che: « antichristi MULTI facti

Digitized by Google

» sunt ». (Jo. 1, c. 2, v. 18); e nella seconda, scrivendo ad Eletta e ai figliuoli di lei, li ammonisce che: « MULTI seductores » exierunt in mundum etc. » (Jo. 2, v. 7). Nell' Apocalissi poi scritta da questo Santo Evangelista non troviamo noi delle severe riprensioni fatte a' Vescovi da lui stesso eletti? Eppure qui si tratta de' cristiani de' tempi apostolici, i quali certamente dovevano essere i più perfetti; si vede intanto che tra essi erano tutti i vizii che sono nel popolo cristiano d' oggigiorno.

Venendo al secondo secolo, sebbene abbiamo di esso scarsissime memorie, ciò non ostante, come può vedersi nell' Opera citata, troviamo e Vescovi e Preti discacciati dalle loro Chiese dai cristiani sediziosi, ed altri intrusi in loro luogo; troviamo un nugolo di eresie le più laide e le più vergognose, che sbocciavano da ogni parte; troviamo le Sacre Scritture contraffatte e corrotte, e le agapi che profanavano le chiese; troviamo gl' infami lupercali per cui i cristiani somigliavano ai gentili; e troviam pure che da' cristiani stessi si fabbricavano gli idoli per farne traffico coi pagani, in quella guisa appunto che si fabbricano a' giorni nostri nelle officine di Manchester, e di Liverpool per venderli ai loro adoratori nelle Indie; ond' è che Tertulliano gridava: « Tota » die ad hanc partem zelus fidei peroravit ingemens, christia- » nos ab idolis ad ecclesiam venire; de adversaria officina in » domum Dei, attollere ad Deum Patrem manus matres idolorum ». In somma traccie di tutti i vizi scorgonsi in questo secolo, senza che vi manchino nè anche le vanità donnesche dagli adornamenti del capo fino alle lunghe code, *quæ sordes secum attrahunt*, come dice Clemente Alessandrino. E ci fa anche maggior meraviglia il vedere che gli uomini cristiani *voluntate placendi fœminis* si studiavano « barbam acrius cædere, intervellare, circumdare capil- » lum, disponere, etiam colorare canitiem, primam quamque » subducere totius corporis lanuginem, pigmento quoque muliebri » distinguere, cetera pulveris cuiusdam asperitudine levigare, tum » speculum omni occasione consulere, anxie inspicere etc. » (Tert. de cultu fœm.) Or saprebbero mai far di più i ganimedi de' nostri giorni?

Passando al terzo secolo, del quale si hanno più copiose memorie, dice a ragione il Marchetti che gli si presenta sì ampia materia di peccati e delitti da poterne riempere un volume. Sentiamo S. Cipriano che scrive al suo Clero intorno a quei Confessori della Fede, che con lividure e cicatrici ancora fresche e recenti

Digitized by Google

uscivano dallo squallore delle carceri loro aperte al mitigarsi della persecuzione di Decio. « Doleo, quando audio quosdam improbe » et insolenter discurrere; et ad ineptias, vel ad discordias vacare: » Christi membra et jam Christum confessa, per concubitus illici- » tos coinquinari, nec a Diaconis aut Præsbyteris regi posse ». (Ep. v.) E scrivendo direttamente ad essi Confessori, dice: « Cum » quanto nominis vestri pudore delinquitur, quando aliquis temu- » lentus, et lasciviens demoratur alius... inflari aliquos, et tumere... » Cognovimus non deesse, qui Dei templa post confessionem » sanctificata, et illustrata membra, turpi et infami concubitu plus » maculent.. illorum scandalo in aliorum ruinas exempla nascun- » tur. Contentiones quoque et æmulationes etc. » (Ep. VI.) Sentiamolo poi parlare alle Vergini cristiane, e vergini già consecrate a Dio. Egli accennando all' abuso che facevano delle loro ricchezze, scrive: « ut te sumptuosius comas, et per publicum notabiliter » incedas, oculos in te iuventutis illicias, suspiria adolescentium » post te trahas, concupiscendi libidinem nutrias etc. « E nota che non mancavano tra esse Vergini sacre, quelle che solevano » oculos circumducto nigrore fucare, et genas mendacio ruboris » inficere, et mutare adulterinis coloribus crinem etc. » Inoltre osserva che « quasdam non pudet nubentibus interesse, et in illa » lascivientium libertate sermonum, colloquia incesta miscere; » observari et esse præsentes inter verba turpia et temulenta con- » vivia etc.... Quid vero quæ promiscuas balneas adeunt, quæ » libidinem curiosis, pudori, et pudicitiæ corpora dicata prosti- » tuunt etc. Sic ergo FREQUENTER Ecclesia virgines suas plangit; » sic ad infames earum ac detestabiles fabulas ingemiscit... sic dum » ornari cultius, dum liberius evagari virgines volunt, esse vir- » gines desinunt, non mariti, sed Christi adulteræ. (S. Cyp. de Virg.) Or se tali disordini si verificano nei Confessori della Fede e nelle Vergini consecrate a Dio, disordini pubblici e frequenti, potremmo mai dire che il rimanente dei cristiani formasse un popolo tutto di santi?

Se poi si legge il libro *de lapsis*, si vedrà come prima della persecuzione di Decio, cioè alla metà del terzo secolo, i cristiani generalmente attendevano con insaziabile cupidigia ai mondani interessi; si scorgerà che non si trovava religione divota nei Sacerdoti, non fede intatta nei Ministri, non misericordia nelle opere, non disciplina nei costumi; che i cristiani contraevano matrimonio cogl' infedeli, e non temevano di giurare e spergiurare; e, quel che

Digitized by Google

più monta, che anche molti (plurimi) Vescovi, non curandosi dei popoli loro affidati, andavano qua e là negoziando per accumulare oro ed argento; essendo facile da ciò argomentare qual santità poteva essere nelle popolazioni alla lor cura affidate. Descrive poi come, venuta la persecuzione, si presentavano in folla i cristiani a sacrificare agli idoli; il che confessa a malincuore, costrettovi dalla forza della verità, come apparisce da queste sue parole: ***dissimulanda, fratres dilectissimi, veritas non est.*** E nel libro ***de duplici martyrio*** asserisce: ***Temulentia adeo communis est Africæ nostræ, ut propemodum non habeatur pro crimine.***

Eppure, cosa da dover essere ben notata, la Chiesa d'Africa era in assai florido stato; e se non vogliamo asserire coi moderni critici, ch'essa fosse la più fiorente e fervorosa, credendo bene che le Chiese di Egitto, di Palestina, della Grecia, e specialmente la Romana fiorissero in santità quanto la Chiesa d'Africa, non siam però lontani dal credere che in que' primi secoli della Chiesa ciò che avveniva in Africa, avvenisse pure, poco più poco meno, in tutte le altre parti del mondo cristiano. Da per tutto eranvi Santi di gran santità, e, come abbiam già notato, anche in maggior numero che non sieno stati nei secoli posteriori, e non sieno in questo nostro; ma da per tutto aveansi pure a deplorare le grandi miserie, le grandi malizie, dalle quali non vanno immuni i figliuoli di Adamo eziandio battezzati. Per lo che hassi a confessare che il popolo cristiano, nella sua totalità, non fu mai, come non l'è attualmente, un popolo di santi, vale a dire, di persone perfette. La qual verità è confermata dal gran Pontefice Benedetto XIV nella sua celebre Opera *De Synodo* (lib. XIII, cap. 11, n. 7), ove riporta con molta lode questo bellissimo tratto del P. Francesco Ribera: « Si quis putat in magna hominum multitudine, mortificationem, et humilitatem, et pacem, concordiamque animorum » conservari posse diu; id putat quod neque in hunc diem usque » factum est, neque fiet. Quid est, inquit Salomon, quod fuit? » Ipsum quod futurum est. PAUCI qui perfecti essent, aut qui ex » animo ad perfectionem properarent, omni tempore inventi sunt; » multi, qui diu, NULLO (tempore). Senex est iam mundus, non » mutabit mores, opinor. Quod prætiosum est, RARUM SEMPER FUIT, » et stultorum infinitus est numerus ». Giustissima osservazione, che trovasi pur fatta da Monsignor de Ségur nell'aurea sua Operetta *La SS. Comunione;* operetta tanto lodata dal Sommo Pontefice felicemente regnante, il quale desidera che sia data a tutti i

Digitized by Google

fanciulli quando sono ammessi alla SS. Comunione; e la quale vorrebbe che avessero tutti i Parrochi, siccome quella che contiene le vere regole della Comunione giusta il senso del Concilio di Trento, secondo che Egli vuole sieno applicate. (Vedi l' ediz. 2, di Firenze fatta sulla 58 di Parigi). Egli pure adunque, Monsignor de Ségur, osserva l' esagerazione che v' ha nel dire che i fedeli antichi fossero generalmente Santi e perciò meritevoli della quotidiana Comunione; e dopo avere accennato ai monumenti della storia ecclesiastica sopra riferiti, dice: « dunque i primi cristiani » erano ben lontani dall' essere tanti santi; » e conchiude che molti lo addivenivano per la Comunione quotidiana (vedi § VIII).

Or da tutto questo che cosa vogliamo noi inferire? Quello stesso che abbiam detto più sopra, essere cioè in sè uno specioso ritrovato quella grandissima differenza che taluni pongono tra la santità del popolo cristiano de' primi secoli, e quella del popolo cristiano presente, onde dedurne che i primi cristiani potevano essere ammessi alla Comunione quotidiana, ma non già i moderni. Nel popolo cristiano i peccatori con tutte le gradazioni dagli empii agli imperfetti furonvi sempre; e perciò anche nei primi tempi della Chiesa. Quei che vivevano in peccato mortale, non potevano certo comunicarsi tutti i giorni, e nemmeno più raramente; gl' imperfetti poi potevano comunicarsi, ed in fatto si comunicavano tutti i giorni; nè apparisce che alcuno vietasse loro di accostarsi con tanta frequenza alla Mensa Eucaristica.

Dico non apparire che nessuno loro vietasse di accostarvisi tanto frequentemente; perchè non vedo che gli avversi a questa dottrina trovassero mai nei volumi dei Santi Padri una sola autorità, la quale esiga per la Comunione anche quotidiana qualche cosa di più del semplice stato di grazia. Questa è cosa da dover essere ben ponderata: ne' primi secoli della Chiesa, e per tutto il tempo in cui continuò l' usanza della Comunione quotidiana, non si trova mai un tratto d' un Santo Padre, che avverta i cristiani e loro dica: *comunicatevi pure tutti i giorni; ma osservate bene che a ciò fare, oltre allo stato di grazia, vi sono necessarie queste e queste disposizioni di maggior perfezione.* No, dice l'esimio Suarez, a comunicarsi degnamente e con frutto, non è necessario altro che la disposizionee richiesta da Cristo, spiegata dall' Apostolo Paolo, e dichiarata dal Concilio Tridentino, quella cioè di essere in istato di grazia; niun Concilio, niun Pontefice, niun Padre ricercane altra. Ecco le sue parole: « Christus solum dixit:

Digitized by Google

» *qui manducat me, vivet propter me.* Paulus autem explicat hoc » esse intelligendum de manducante digne; declarat autem eum » digne manducare, qui prius probat seipsum, et sic de pane illo » edit. Addit vero Concilium Tridentinum, ex doctrina Patrum, » illam probationem in hoc consistere, *ut nullus sibi conscius mor-* » *talis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque præ-* » *missa sacramentali confessione ad sacram Eucharistiam acce-* » *dere debeat;* in quibus omnibus nulla est mentio actualis dispo- » sitionis, cum tamen illa probatio sui ad dignam manducationem » sufficiat, per quam vita comparatur. Neque aliud institutionis » genus ab aliquo Concilio, aut Pontifice, aut ab aliquo sanctorum » Patrum traditur; nam licet omnes hortentur ad accedendum ad » hoc Sacramentum cum magna reverentia et devotione, nullus » tamen docuit actualem dispositionem necessario debere simul » concurrere cum ipsa sumptione ut illa digne vel fructuose » fiat ». (Q. 79, art. 8, disput. 63, sect. 3). — Or questo è argomento fortissimo, e tale da mostrar chiaramente che certe dottrine intorno alla frequenza della Comunione vogliono essere non poco modificate.

Ma dunque, dirà forse alcuno, vorreste voi predicare ai cristiani che si comunichino tutti i giorni, come costumavano i fedeli dell'antica Chiesa, purchè non rimorda loro la coscienza di peccato mortale? Io non voglio ciò, lasciando ai Direttori spirituali che nei casi particolari provvedano essi, giusta il Decreto di Innocenzo XI sopra indicato. Vorrei però che mi fosse provato il danno che dal comunicarsi tutti i giorni verrebbe ai cristiani, i quali vivono abitualmente in grazia di Dio. Io veggo il vantaggio, che ne avrebbono, ma non il danno, almeno tale, che comparativamente a quel vantaggio stesso abbia ad essere considerato.

Ella è dottrina cattolica che la Comunione fatta da chi è in grazia di Dio, è Comunione ben fatta, e che nell'anima dove trova la grazia santificante, ivi l'accresce; e ciò in forza di quella virtù che la SS. Eucaristia ha intrinseca, conferitagli da Cristo, che è l'autore e insieme la sostanza di questo augustissimo Sacramento. E poichè questa virtù, per sè indipendente dalle disposizioni di chi riceve il Sacramento, agisce necessariamente *ex opere operato*, giusta la dottrina del Concilio di Trento; quindi purchè non trovi nell'anima il peccato mortale, od anche meglio, come abbiamo veduto sopra (Dissertazione VIII), l'attacco al peccato mortale, infonde in essa la grazia ch'esso Sacramento produce. V'infonde la

Digitized by Google

grazia prima, se il cristiano in buona fede si crede giustificato, e non ha più attacco al peccato; sempre poi produce l'aumento della grazia stessa, quando il cristiano già la possiede. Per la qual cosa ogni volta che il cristiano va a ricevere il SS. Sacramento, sia ciò di frequente o di raro, sia ogni giorno, o una volta l'anno, non fa differenza, ogni volta che il cristiano va a ricevere il SS. Sacramento colla volontà distaccata dal peccato, riceve la grazia o l'aumento della medesima. Che se quanto al primo può nascere qualche difficoltà, per esservi alcuni teologi che negano, la SS. Eucaristia produrre la grazia prima; non può esservi ombra di difficoltà sull'altro punto; mentre che nessuno ha mai potuto mettere in dubbio che il SS. Sacramento produca l'aumento della grazia nell'anima che già la possiede. Ogni qual volta adunque, giova ripeterlo, ogni qual volta il cristiano in grazia, sebbene ancora imperfetto, si accosta al SS. Sacramento, riceve l'aumento della grazia santificante; di quella grazia che santifica tutte le anime giuste in terra, e costituisce santi tutti i Comprensori, e la loro Regina Maria Santissima in Paradiso; l'aumento di quella grazia che è seme della gloria, ed al cui grado posseduto in terra, corrisponderà poi il grado di gloria che si avrà nel cielo. Quindi il cristiano, che tutti i giorni si comunica, sebbene ciò faccia con imperfezioni e peccati veniali, riceve tutti i giorni un aumento di grazia santificante. Ecco il bene che io vedo; e mi pare veramente gran bene. Gran bene, e questo è anche più da notare, gran bene che si conseguisce pure da chi si comunica coll'affetto al peccato veniale. Sentiamo in fatti San Tommaso. « Peccata venialia, egli dice, dupliciter accipi » possunt. Uno modo prout sunt præterita; alio modo prout sunt » actu exercita. Primo quidem modo peccata venialia nullo modo » impediunt effectum huius Sacramenti. Potest enim contingere » quod aliquis post multa peccata venialia commissa, devote acce- » dat ad hoc Sacramentum, et plenarie huius Sacramenti conse- » quatur effectum ».

» Secundo autem modo peccata venialia non ex toto impe- » diunt huius Sacramenti effectum, sed in parte; dictum est enim » quod effectus huius Sacramenti non solum est adeptio habitualis » gratiæ vel charitatis, sed etiam quædam actualis refectio spiri- » tualis dulcedinis; quæ quidem impeditur, si aliquis accedat ad » hoc Sacramentum per peccata venialia mente distractus. NON AU- » TEM TOLLITUR AUGMENTUM HABITUALIS GRATIAE, VEL CHARITATIS ». (3 p., q. 79, a. 8, in o.). La quale ultima sentenza, che cioè pel

Digitized by Google

peccato veniale commesso nel ricevimento stesso della SS. Eucaristia non venga impedito l'aumento della grazia e della carità, si prova, dice il citato Suarez, da questo che il peccato veniale non ha sì fatta forza nè in sè stesso e per sua natura, nè relativamente a questo Sacramento. Non l'ha in sè stesso, perchè se può trovarsi in un'anima che possegga la grazia in qualsiasi grado d'aumento, potrà pur essere in un'anima nell'atto stesso che in essa producesi il detto aumento, quando la causa produttiva di esso può essere applicata; il che si avvera nel nostro caso, poichè non è che il peccato mortale che impedisca ai fedeli di comunicarsi. Non l'ha poi rispetto all'Eucaristia; poichè non se n'ha alcun positivo fondamento; ed anche perchè non sarebbe stata questa una disposizione conveniente, nè accomodata alla fragilità degli uomini. Inoltre, e questo si noti bene, posto che il peccato veniale commesso nell'atto stesso della Comunione impedisca l'aumento della grazia, si deve pure a tutto rigor di logica ammettere contro la dottrina cattolica che il comunicarsi commettendo attualmente un peccato veniale, è colpa mortale, per la gran ragione che ricevere un Sacramento ponendo obice al primario effetto del Sacramento stesso, è un fargli grave irriverenza ed abusarne. Ma pongansi qui le parole stesse d'un sì profondo teologo: « Gratis et sine fundamento dicitur peccatum veniale posse per se impedire augmentum gratiæ, præstandum ab alia causa sufficiente et actualiter applicata; quia peccatum veniale hoc non habet ex se et ex natura sua, neque specialiter hoc habet in hoc Sacramento ex singulari institutione Christi. Primum patet, quia peccatum veniale in ceteris sacramentis hoc non impedit, ut omnes fatentur; neque in augmento ex opere operantis, si homo simul cum actu simpliciter bono et merito habeat concomitanter aliquam culpam venialem. Et ratio a priori est, quia peccatum veniale non pugnat cum gratia habituali, neque cum quocunque augmento eius in facto esse: ergo neque etiam IN FIERI, si aliunde possit simul applicari causa sufficiens. Peccatum enim mortale ideo ex se est obex effectui gratiæ sacramenti, quia ex natura sua non potest simul esse cum illa: ergo e contrario, si peccatum veniale ex natura sua simul esse potest cum quocumque augmento gratiæ habitualis, ex se non est obex respectu talis effectus. Secundum autem, id est, quod hoc non habeat in hoc Sacramento ex speciali Christi institutione, probatur, tum quia nullo fundamento constat de tali institutione, neque ex Scri-

Digitized by Google

» ptura, neque ex Patribus; et ideo non est asserendum sine suf-
» ficiente fundamento aliquid extraordinarium et novum in re
» tam gravi; tum etiam quia talis institutio non fuisset conve-
» niens, neque fragilitati hominum accommodata; veniale enim
» peccatum levis res est, et facile ab homine committitur; et ideo
» non est verisimile, voluisse Christum, ut tantum fructum huius
» Sacramenti impediat. Secundo, si peccatum veniale esset obex,
» magis certe consequenter diceretur, accedere ad hoc Sacramen-
» tum cum tali dispositione, esse peccatum mortale, et indignam
» sumptionem huius Sacramenti; quia accipere Sacramentum po-
» nendo obicem principali effectui Sacramenti, est gravis irrive-
» rentia et abusus ipsius Sacramenti » (loc. cit.). Adunque il pec-
cato veniale, sebbene commesso nell'atto stesso del comunicarsi, non impedisce il gran bene ch'è l'aumento della grazia santificante.

Ora da questo gran bene devono seguire altri beni. Corrispondendo alla grazia santificante la carità diffusa nel cuore dallo Spirito Santo, ne conseguita, che accrescendosi nell'anima la grazia, ivi pure si accresca l'amor di Dio; ed accrescendosi il divino amore, crescano eziandio tutte le virtù che sono a lui inseparabilmente congiunte; cosicchè perseverando la persona nella frequenza della Comunione, avverrà che a poco a poco migliori la propria condotta, e vada insieme emendandosi dalle sue imperfezioni e veniali mancanze.

Parevami per tutto ciò di poter dire che io vedo il vantaggio che dalla Comunione quotidiana verrebbe ai cristiani viventi abitualmente in grazia; ed aggiungeva di non vederne il danno, almeno tale da doverne tener conto a fronte di quel vantaggio stesso. Ma forse qui alcuno si meraviglia che io non vegga ciò che vedesi comunemente dai Maestri di spirito; la mancanza cioè di rispetto al SS. Sacramento, in cui cadrebbero i cristiani non fervorosi, quando si lasciassero abituare alla Comunione quotidiana.

In primo luogo rispondo che di questo timore non abbiamo traccia negli antichi Padri, che scrivevano in quo' secoli nei quali era in uso la quotidiana Comunione; quando invece avrebbero dovuto parlarne in un modo tutto speciale come di cosa pratica, e perciò di un male che probabilmente poteva avvenire tutti i giorni. Lo abbiamo già osservato: nessun Padre, a riguardo della Comunione quotidiana, richiedeva alcuna cosa di più dello stato di graza; e null'altro temevasi fuora del peccato mortale.

Rifletto di più che questo timore non si ha neppure a' nostri

Digitized by Google

giorni quanto ai Sacerdoti non fervorosi; ai quali senza esigere nulla più che lo stato di grazia, si lascia celebrare quotidianamente la S. Messa, come anticamente si permetteva a tutti i cristiani la quotidiana Comunione. Infatti quei medesimi Direttori spirituali, che vietano la Comunione quotidiana ai cristiani tiepidi, accordano la celebrazione quotidiana della S. Messa ai tiepidi Sacerdoti, senza temere la mancanza di rispetto al SS. Sacramento, che anche in essi potrebbe provenire dalla Comunione di tutti i giorni. Inoltre aggiungerei che i Sacerdoti celebrando la S. Messa, fanno cosa infinitamente maggiore che non è il semplice comunicarsi; e che ad ogni modo si avrebbe a richiedere in essi perfezione maggiore che nei secolari.

Per le quali cose tutte mi pare di poter conchiudere che quel male ch' io non saprei vedere, nol sapessero vedere assolutamente i Direttori spirituali dei tempi antichi, nè i Direttori spirituali dei tempi posteriori ed odierni a riguardo dei Sacerdoti. Ond' è ch' io dico chiaro di non sapermi rassegnare ad essere appellato uomo di corta vista, se dico di non vedere ciò che non vedevano assolutamente i Maestri più illuminati, quali erano i Santi Padri, e ciò che non vedono al giorno d' oggi nei Sacerdoti coloro che forse meravigliano che non lo vegga io nei secolari.

Inoltre rifletto che ove la frequenza nell' usare alle cose sante avesse a cagionare mancanza di rispetto alle medesime, ciò dovrebbe avverarsi eziandio nella frequenza alla S. Messa, all' adorazione del SS. Sacramento ecc.; e che quindi sarebbe da raccomandare ai cristiani d' ascoltare raramente la Santa Messa, raramente prostrarsi all' adorazione del SS. Sacramento, per non venire in mancanza di rispetto; eccetto che fossero cristiani sì perfetti e ferventi da non doversi temere sì fatto pericolo. Io piuttosto distinguerei tra il rispetto alle cose sante, e il senso che se ne prova. Questo certamente diminuisce molto per l' uso, e lo sappiamo noi Sacerdoti, i quali quando abbiam celebrato la prima Messa e le altre nei primi giorni del nostro Sacerdozio, avevamo pel santo Sacrifizio un sentimento di rispetto maggiore che non abbiamo ora dopo molti anni di quotidiana celebrazione. Ma dovremo per questo credere di avere adesso meno rispetto pel santo Sacrifizio di quel che ne avessimo le prime volte che l' abbiamo offerto al sacro Altare? Che siasi in noi diminuito il sentimento del rispetto alla S. Messa per la consuetudine di celebrarla, è cosa evidente; ma non dobbiamo per ciò stesso credere che sia in noi mancato sostanzialmente il rispetto per questa sacrosanta e tremenda azione.

Digitized by Google

Tutti siamo persuasi che se una sola volta l'anno si esponesse alla pubblica venerazione il SS. Sacramento, e una sola volta parimente si celebrasse la S. Messa, i cristiani vi accorrerebbero e vi assisterebbero con molto maggiore commozione di affetti, e divoto raccoglimento di quel che usino nelle esposizioni del Santissimo frequentissime, e alle Messe che si celebrano in sì gran numero in tutti i giorni dell'anno; ma a quel sentimento maggiore di rispetto, e a quel più divoto raccoglimento sarebbero mai da sacrificare i beni che derivano dalla frequenza di quelle sante azioni?

E poi che cosa si vorrebbbe intendere per mancanza di rispetto alla SS. Comunione? La mancanza della divozione sensibile? Questa non già; chè tante volte la provano anche le anime più amanti di Dio e desiderose della perfezione. Sarebbe piuttosto vera mancanza di rispetto accostarsi con incompostezza alla sacra Mensa, senza premettere alcuna preparazione, e omettendo poi il debito ringraziamento. Ma perchè avrebbe a supporsi che il cristiano che ha fede, e che vive abitualmente in istato di grazia, per questo solo che frequentemente si accosti al sacro Altare, abbia a pigliar l'uso di farlo senza prima apparecchiarvisi alcun poco, e senza farvi seguire il conveniente ringraziamento? Io penso che qualora venisse il cristiano a tanta mancanza di rispetto e di divozione, lascierebbe facilmente la Comunione quotidiana, e non avrebbesi quindi a lamentare quel disordine che ora si teme. In fatti non è probabile che chi non gusta le dolcezze della sacra Mensa, e certo non le potrebbe gustare un sì fatto uomo, voglia continuare a frequentare il SS. Sacramento, anche a costo di dare ammirazione e procurarsi la disapprovazione dei fedeli, i quali noterebbero certo e condannerebbero in lui quella mancanza di rispetto. Che se si dica non bastare l'ammirazione e disapprovazione dei fedeli per impedire che certi inconsiderati Sacerdoti celebrino quotidianamente la S. Messa, è da notare, che si fatti Preti, cosa dolorosa a dirsi, ma vera, la celebrano per non perderne lo stipendio; conciossiacchè essi, se, per es. avendo male a una mano, non possono celebrare, non fanno mai una Comunione; debbano pur passare settimane e mesi prima di poter nuovamente celebrare la S. Messa. Osserverei in fine che un qualche disordine particolare non potrebbe essere motivo sufficiente per impedire un bene generale, quale sarebbe una maggiore frequenza della Comunione quotidiana; il che è riconosciuto vero a riguardo della celebrazione quotidiana della S. Messa, di cui non può negarsi che si abusino

Digitized by Google

alcuni inconsiderati tra i Sacerdoti. Per la quale ragione dico per la terza volta di non vedere qual male potrebbe provenire dalla Comunione quotidiana permessa ai cristiani che vivono abitualmente in grazia di Dio; *male*, s'intende, *per cui si debba loro vietare essa Comunione quotidiana, nonostante il vantaggio generale che si avrebbe dal farla.*

Inoltre a questo riguardo vorrei far notare che il fine ch'ebbe N. S. Gesù Cristo nell'istituire il SS. Sacramento, non fu quello di farsi rispettare, ma sì bene di farsi amare. Siamo pienamente d'accordo nell'asserire che Sua Divina Maestà nel SS. Sacramento merita tutto il rispetto, e infinitamente più grande che non potè essere quello mostratogli dai più gran Santi. Quindi non v'ha dubbio che sarebbe meno male non accostarsi mai alla sacra Mensa, che accostarvisi con grave mancanza di rispetto; e dico *grave*, perchè delle piccole mancanze di rispetto, stante la nostra debolezza, ne commettiamo pur troppo non solo nella SS. Comunione, ma per anche tutte le altre volte che trattiamo con Dio lodandolo, adorandolo, pregandolo ecc. Siamo dunque d'accordo in dire che devesi portare rispetto al SS. Sacramento. Contuttociò noi ripetiamo che il fine diretto per cui Nostro Signore l'ha istituito, non fu quello di farsi rispettare, ma sì bene di farsi amare. In fatti se il suo fine fosse stato quello di conciliarsi il nostro rispetto, si sarebbe mai lasciato sotto le specie di pane? si sarebbe lasciato in mano degli uomini? e in tutte le chiese anche le più povere e miserabili? o soffrirebbe di starvi così solo e abbandonato il dì e la notte? Non fu adunque suo fine conciliarsi il nostro rispetto, ma sì bene eccitare il nostro amore. Ora se il rispetto comporta che noi ci teniamo ad una conveniente distanza dalla persona rispettata, l'amore non soffre di tenersi lontano dalla persona amata, perchè esso tende all'unione. L'amico non dice mai all'amico: statti più in là, amiamoci da lontano; ma per contrario invita l'amico ad accostarglisi e gode di passare con lui le intiere giornate. Quindi si vede che gli stessi Sovrani, non eccettuati quelli che fanno maggior pompa di loro terrena maestà, se degnino di vera amicizia alcuno dei loro vassalli, lo ammettono alla loro più intima famigliarità, e seco lo vogliono continuamente, nè più comportano che siavi per lui antiporta od anticamera; per esso il gabinetto del Sovrano è sempre aperto.

Appunto perchè si è lasciato nel SS. Sacramento onde conciliarsi il nostro amore, Gesù ha voluto lasciarsi sotto le specie di

Digitized by Google

poco pane, e nelle mani degli uomini, e in tutte le chiese anche più povere e miserabili. E ciò ha fatto affinchè noi potessimo accostarci a Lui ogni volta che lo volessimo, e unirci a Lui nel modo più intimo, e tramutandoci in Lui, farci con Lui una cosa; lo che non può fare nessun amico coll'amico suo, per quanto intensamente si amino.

Or questo sentimento dell'amore che non comporta distanza e allontanamento, deve senza dubbio prevalere al sentimento del rispetto che comporta l'una e l'altra cosa. Gesù molto più gode del primo che del secondo; nè si dovrà temere di fare a Lui cosa spiacente, se si sacrifichi il secondo al primo.

Questa d'altra parte non è mia dottrina, sì bene di S. Tommaso. « Utrumque, egli dice, pertinet ad reverentiam huius Sa» cramenti, et quod quotidie sumatur, et quod aliquando absti» neatur. Amor tamen et spes, ad quæ semper Scriptura nos pro» vocat, præferuntur timori » (3 p. q. 80, a 10, ad 3).

Qui tuttavia mi si opporrà che S. Tommaso nel medesimo articolo non approva la Comunione quotidiana per tutti i cristiani generalmente, dicendo: « Circa usum huius Sacramenti duo pos» sunt considerari. Unum quidem ex parte ipsius Sacramenti, cuius » virtus est hominibus salutaris, et ideo utile est quotidie ipsum » sumere, ut homo quotidie eius fructum percipiat; unde Ambro» sius etc. Alio modo potest considerari ex parte sumentis, in quo » requiritur, ut cum magna devotione et reverentia ad hoc Sacra» mentum accedat, et ideo si aliquis se quotidie ad hoc paratum » inveniat, laudabile est quod quotidie sumat. Unde Augustinus » etc. Sed quia multoties in pluribus hominum multa impedimenta » huius devotionis occurrunt.... non est utile omnibus hominibus » quotidie ad hoc Sacramentum accedere ». (in o.)

Veramente questo testo di S. Tommaso, specialmente dove parla di gran divozione e riverenza, non pare incoraggiare i fedeli alla Comunione quotidiana, ma piuttosto doverneli allontanare; imperocchè molto pochi sarebbero quelli che potessero giudicare d'avere grande divozione e riverenza verso l'augustissimo Sacramento. Ciononostante è da osservar bene che cosa abbiasi ad intendere per questa grande divozione e riverenza. Certamente non è da intendere divozione sensibile e riverenza, che passi ad atti singolari o straordinarii di rispetto; le quali cose molto frequentemente mancano alle anime più desiderose della perfezione cristiana, alle quali non si potrebbe mettere in dubbio essere da permettere la Comu-

Digitized by Google

nione quotidiana. A potere pertanto precisare il significato della parola *grande divozione*, *magna devotio*, vediamo che cosa sia essa divozione. « Devotio, così la definisce lo stesso S. Tommaso, » nihil aliud esse videtur, quam voluntas quædam prompte tradendi » se ad ea quæ pertinent ad Dei famulatum (2. 2. q. 83. a. 1, » o. ». La divozione adunque non è altro che la volontà di darsi con prontezza all'eseguimento delle cose che spettano al divino servizio. Or io domando se l'uomo, quando non ha una volontà pronta a servire il Signore, possa vivere abitualmente in grazia di Dio, e perciò ribattere sempre tutte le tentazioni che gli provengono da parte del mondo, del demonio, e specialmente della carne? Bisognerebbe proprio non conoscere la moltiplicità e la fierezza degli spirituali combattimenti che soffre l'uomo sulla terra, per poter dire che senza quella pronta volontà, possa quotidianamente tutti vincerli e superarli, e così conservarsi in grazia. Pigliando adunque il vocabolo *divozione* nel suo vero significato, cioè per *la prontezza di volontà ad eseguire le cose che spettano al servizio di Dio,* (le quali cose tutte si compendiano sostanzialmente nell'osservanza dei Comandamenti di Dio e della Chiesa), è chiaro che l'uomo non può essere così costantemente vittorioso ne' combattimenti co' suoi nemici, senza una vera e grande divozione. Questa divozione sarà in parte minorata dai difetti e peccati veniali ch' egli forse commette, ma sarà tuttavia sempre grande fin che basti a far sì che non ceda, nè si dia vinto in tanti combattimenti. Quando poi vi sia una tale divozione, non potrà mancare la debita riverenza, che è della divozione stessa indivisa compagna. Per lo che non mi pare potersi dire che S. Tommaso per la Comunione quotidiana richieda espressamente qualche cosa di più di quello che espressamente richiedessero tutti gli antichi Padri.

Questo poi si conferma maggiormente da ciò che lo stesso Santo Dottore dice altrove (in 4 sent. dist. 12, q. 3, art. 2): « Simpliciter loquendo melius est Eucharistiam sumere quam ab » ea abstinere; sed in casu aliquo nihil prohibet esse melius ab- » stinere, quando aliquis probabiliter præsumit ex sumptione re- » verentiam minui. Si autem hæc duo ad invicem comparemus, » adhuc invenitur prævalere sumptio Sacramenti abstinentiæ a » Sacramento, tum ratione effectus Sacramenti, tum ratione præ- » parationis, *quantulacumque* sit; tum etiam ratione virtutis eli- » cientis actum; quia sumere videtur esse charitatis, in qua radix » meriti consistit ». (Vedi il Bancel, verbo *Communio* q. 3). Dal

Digitized by Google

che manifestamente si vede che, giusta S. Tommaso, anche posto il caso che dietro il ricevimento frequente o quotidiano della Comunione il cristiano provasse in sè una diminuzione di riverenza verso il SS. Sacramento; ciò non ostante all'astenersi dalla Comunione sarebbe da preferire il riceverla, pel gran bene che verrebbe al cristiano dall'effetto del Sacramento, che è l'aumento della grazia, tesoro sempre inapprezzabile; pel merito che ritrarrebbe dalla preparazione a quel ricevimento, sebbene piccola e poca, *quantulacumque*, il che è da notarsi bene da quelli che richiedono preparazione molta e grande; e pel pregio della virtù che lo fa accostare alla sacra Mensa, che è la carità. Il che per lo meno vuol dire, che quando l'uomo vive *abitualmente* in grazia di Dio, può comunicarsi ogni volta che vuole, anche quotidianamente: e dico *per lo meno*; mentre che stando alla forza delle parole del Santo pare potrebbe anche dirsi che ciascuno anche non conducendo una vita abitualmente grata a Dio, possa comunicarsi ogni qualvolta trovisi *attualmente* in istato di grazia; dottrina, ripetiamolo, non mai posta in dubbio dai Santi Padri.

Per la qual cosa nessuno mi vorrà condannare, se appigliandomi senza restrizioni a questa dottrina di San Tommaso, e lasciando a ciascun altro la libertà di pensare e fare a suo libito, io non consiglierò mai a' miei penitenti, che si astengano qualche giorno dalla Comunione per semplice atto di rispetto; e se consiglierò anche agli altri Confessori di non ordinare simili astinenze ai loro penitenti. Vedo che S. Alfonso consigliava sì fatta astinenza una volta la settimana; ma vedo pure ch' egli per sè non voleva farne volontariamente nè anche una in tutto l'anno. Ordinato Sacerdote da poco tempo, io leggeva nel compendio della Vita del Santo, premesso all'edizione delle sue opere fatta in Torino dal Marietti: « Ordinato che fu Sacerdote, non solo non lasciava giam» mai di celebrare la S. Messa, ma se mai si fosse trovato in Mis» sione nella Settimana Santa, procurava di tornarsene in que' » giorni a casa per poterla celebrare, e non rimanere privo in » alcun giorno del Pane Eucaristico ». E vado debitore al suo esempio, se ho sempre celebrato tutte le funzioni della Settimana Santa nei trentaquattro anni da che son Parroco, tolti gli anni 1848-1849, nei quali, in grazia dei liberali, non ho potuto essere alla mia residenza.

Vedo pure che tali astinenze erano approvate da San Francesco di Sales, anche per la ragione che l'anima dopo alcuni giorni

Digitized by Google

di digiuno sente più gustosa quella Manna divina. Tuttavia egli mi perdonerà, se dirò che tale ragione non mi persuade, credendo che al gusto del Sacramento sia da preferire il frutto che produce, cioè l'aumento della grazia santificante. « Chi mangia di rado, » dice il citato Sant'Alfonso, si ciba, è vero, con più appetito, ma » con minor giovamento; e così comunicandovi di rado, forse sen- » tirete un poco più di divozione sensibile, ma sarà più scarso il » vostro profitto, essendo mancato all'anima il cibo, che le dava » forza a fuggire i difetti ». (*Monaca Santa*, c. 18, § 3, n. 14). Lo dico francamente, io preferisco il sostentamento che tutti i giorni ricevo dalla mia congrua porzione di pane, al gusto speciale che il pane mi darebbe mangiandone più raramente. L'astinenza dalla SS. Comunione io non saprei ad altro paragonarla che all'astinenza che avrebbe potuto fare Adamo nel paradiso terrestre dal frutto dell'albero della vita, che fu la figura più espressiva del SS. Sacramento. Queste d'altra parte sono cose libere, nelle quali è lecitissimo dissentire dall'opinione di uno o più Santi, essendo nel numero di quelle, di cui diceva l'Apostolo: *unusquisque in suo sensu abundet* (ad Rom. 14, v. 5). D'altra parte potrebbero mai applicarsi al Pane degli Angeli le parole dette da Sant'Ambrogio (de Elia et ieiunio cap. 9) riguardo alle terrene vivande: *dulciores post famem epulæ fiunt, quæ assiduitate fastidio sunt?* Io per nissun modo vorrei fare una tale applicazione; nè mi piacerebbe fatta anche da un Santo.

Ma e che? ripiglierà forse qui alcuno: vorrete adunque che tutti i cristiani, che sono in grazia di Dio, facciano la Comunione quotidiana senza lasciarla, ove sia possibile, neppure un giorno in tutto l'anno? Non è questo il mio intento. Pei casi particolari giudicheranno i Direttori a quali anime sia bene che accordino la Comunione quotidiana, e a quali no. Soltanto dico di non vedere qual male potrebbe venire alla Chiesa di Dio, ove tutti i cristiani, che abitualmente vivono in grazia, si comunicassero quotidianamente. Quando considero che anticamente tutti i cristiani viventi in grazia di Dio, e continenti e coniugati, e persone di lettere e di negozio, e grandi e piccoli, si comunicavano tutti i giorni, mi pare di poter dire che nè anche allora si vedesse o si temesse quel male, che da alcuni si vorrebbe ora temere.

Lo scopo pertanto di questo mio lavoro si è d'indurre alcuni Confessori ad essere un po' più facili a concedere la Comunione frequente, anzi quotidiana; la quale essendo espressamente deside-

Digitized by Google

rata dalla Chiesa, non si può credere che sia da essa temuta, od approvata pei soli perfetti. In fatti il desiderio insieme ed il timore d'una stessa cosa sono sentimenti tra sè inconciliabili, e l'uno all'altro ripugnanti. Di più se si avesse a supporre che la Chiesa approvi la Comunione quotidiana pei soli perfetti, ne verrebbe che il desiderio da essa esternato fosse di cosa vana e ineseguibile; poichè sa bene la Chiesa che la speranza di vedere generalmente tutto il popolo cristiano un' accolta di gente perfetta, sarebbe una vana lusinga, a cui non corrisponderebbe mai l'effetto, insino a che il popolo cristiano fosse composto di miserabili peccatori figli di Adamo. Or la Chiesa non può mai nutrire vane speranze, nè metterle a base de' suoi desiderii.

Inoltre in quella ipotesi il Catechismo Romano avrebbe mai potuto incaricare i Parrochi di esortare generalmente i fedeli alla Comunione di tutti i giorni? avrebbe dovuto certamente avvisarli che la regola ivi accennata di S. Agostino riguardava i soli perfetti, e che, non i fedeli in generale, ma solamente i pochi perfetti sarebbero stati meritevoli della Comunione quotidiana.

Laonde, lo dico nuovamente, io non farò ai Confessori un dovere di ordinare la Comunione quotidiana a tutti generalmente i cristiani che vivono in grazia di Dio; ma certo gli esorterò a raccomandarsi bene al Signore, affinchè loro dia lume per conoscere il gran bene che i loro penitenti ritrarrebbero dalla Comunione frequente e quotidiana, e quindi dietro la sua divina inspirazione l'accordino volentieri a tutti coloro che conoscono averne a profittare.

E pei luoghi dove fossero in qualche numero le anime disposte, o da potersi disporre alla Comunione quotidiana, e intanto fosservi pochi Confessori, farei osservare una cosa assai giovevole, anzi necessaria ad ottenere l'intento. Questa è che non fa bisogno della confessione settimanale per la Comunione di tutti i giorni. La confessione settimanale è lodevolissima, e dove si possa praticare, non è certo da omettersi; ma d'altra parte non è per nulla necessaria. Vorrei riflettessimo che anticamente presso i cristiani quanto era frequente la Comunione, altrettanto era rara la confessione sacramentale: generalmente i cristiani si confessavano, se cadevano in peccati mortali, come osservano i teologi comunemente: « Ex libris Patrum, dice tra gli altri l'Antoine, patet con» fessionem omnium et singulorum mortalium peccatorum usita» tam fuisse in Ecclesia priscis illis temporibus etc. Confessio au-

Digitized by Google

» tem venialium primis Ecclesiæ temporibus ob Sacerdotum pe-
» nuriam minus frequens erat quam nunc est ». (Th. Dog. de Sac. Pœn. cap. III. § 4, ob. 6). E S. Alfonso soggiunge: « Scrive
» Monsignor Milante nella proposizione 16 dannata da Alessan-
» dro VIII che sino all' ottavo secolo non vi era l' uso di confes-
» sare che i soli peccati mortali » (Conf. Diretto cap. 22, p. 2, § 3, n. 32). Per le imperfezioni e peccati veniali avevano in pronto il *Pater noster;* e col *dimitte nobis debita nostra* recitato con cuore contrito si accostavano alla SS. Comunione. Si notino a questo proposito le parole di S. Agostino, che leggiamo nell' Ottavario del SS. Sacramento (Fer. 3, inf. oct.) « Innocentiam ad al-
» tare apportate (cioè lo stato di grazia). Peccata, etsi sunt quo-
» tidiana, vel non sint mortifera (purchè almeno non sieno pec-
» cati mortali): antequam ad altare accedatis, attendite quod di-
» catis: *dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus de-*
» *bitoribus nostris.* Si dimittis, dimittetur tibi: securus accede,
» panis est, non venenum ». Pare che S. Agostino, a riguardo della Comunione, non avesse tanta paura dei peccati veniali, quanta ne hanno alcuni Maestri di spirito de' nostri tempi. Certo non esigeva che i cristiani prima di comunicarsi andassero a confessarli. Nè altro de' Padri raccomandò mai tale pratica, sebbene in sè stessa lodevolissima.

Or è da notare bene il principio verissimo: *non poter essere necessario nella Chiesa ciò che non fu sempre nella Chiesa.* Quindi una pratica che non fu sempre nella Chiesa, potrà benissimo essere utile e vantaggiosa, ma necessaria non mai: altrimenti per quel tempo in cui non vi fosse stata quella pratica, sarebbe mancata alla Chiesa una cosa a lei necessaria; lo che la Divina Provvidenza non può mai permettere.

Fissato questo principio, è da riconoscere che dove per la mancanza dei Confessori i cristiani dovessero omettere o la confessione settimanale o la Comunione quotidiana, piuttosto che lasciar questa, dovrebbero omettere quella. La quale osservazione è doppiamente necessaria ai nostri giorni, nei quali va diminuendo il numero dei Sacerdoti, e va crescendo (ne sia lode a Dio!) il numero delle Comunioni quotidiane. Se si vorrà esigere che chiunque fa la Comunione tutti i giorni, si confessi una volta la settimana, verrà di conseguenza che ai Confessori di troppo occupati intorno alle anime pie sarà più difficile che si accostino i poveri peccatori, i quali certamente hanno maggior bisogno del loro mi-

Digitized by Google

nistero. Le stesse anime pie dovrebbero inoltre occupare attorno al confessionale, ogni otto giorni, un tempo più lungo di quello del quale possano disporre molte di esse; e forse i Confessori stessi resterebbero di troppo aggravati.

E qui sarà da osservare che le anime pie, le quali fanno la Comunione assai frequente, od anche quotidiana, generalmente non hanno materia di certo sufficiente alla sacramentale confessione: in fatti quasi sempre è necessario esortarle a confessare qualche peccato della vita passata, onde non esporre il Sacramento al pericolo di nullità. Quindi non potrebbevi essere necessità che tali anime si portassero al confessionale una volta la settimana. Abbondando i Confessori, e avendo esse tempo, sarà pur bene che si confessino ogni otto giorni, massime per l' aumento della grazia che ricevono colla santa assoluzione; ma ciò non potrà essere necessario. Si potrà invece permettere la Comunione a tali anime, ancorchè si confessassero ogni quindici giorni, ogni venti, ed anche ogni mese, come prescrive per le Monache il Concilio di Trento. Temerebbe forse alcuno che tali anime si accostassero al SS. Sacramento in peccato mortale e commettessero sacrilegi ? C' insegna l' esperienza che tali anime si guardano cautamente, non solo dal peccato mortale, ma anche dal veniale pienamente avvertito. Se commettessero un peccato mortale, lo conoscerebbero, perchè non può farsi senza piena avvertenza; e siamo pur certi che in questo caso non farebbero più la Comunione senza prima confessarsi, nè anche se il Papa stesso loro avesse suggerita, anzi comandata, la Comunione quotidiana (1).

Qui si opporrà che i cristiani confessandosi più raramente, si accosteranno alla sacra Mensa con minore purità di coscienza, e quindi meno bene disposti. Ma noi risponderemo, che i cristiani quella purità di coscienza che acquisterebbero mediante la confessione sacramentale fatta più di frequente, se la procacceranno cogli atti di contrizione e di amor di Dio, che potranno a quell' uopo

(1) Alcuni quando permettono ai loro penitenti di fare più Comunioni la settimana sogliono dare questa regola: *fate la Comunione fin che vi trovate quieto.* Questa è una regola poco prudente; perchè si sa bene che le anime pie facilmente sogliono avere delle inquietudini che devono disprezzare. Se loro si dice: *fate la Comunione fin che vi trovate quiete,* s' ingiunge loro di far conto di quelle inquietudini, e di farne tanto conto da omettere per esse la Comunione. Perciò si deve piuttosto dire alle medesime: fate la Comunione per queste volte che ve la do, e non badate ad ansietà o timori. Caso che facessero qualche peccato mortale, non vi sarà pericolo che vadano a comunicarsi senza confessarsi prima

Digitized by Google

moltiplicare, come espressamente insegna Sant' Alfonso, dicendo: » Quando (la persona) non avesse comodità di confessarsi, allora » benchè si trovasse aggravata di qualche colpa veniale, dice » dice S. Francesco di Sales, che non perciò dee lasciare la Comunio- » ne, potendo ottenere la remissione di quella colla contrizione, » o coll' atto d' amore ». (Conf. dir. c. 22, p. 2, § 3); e lo stesso potranno ottenere colla recita del *Pater noster*, fatta dagli antichi a questo fine; come pure coll' uso degli altri Sacramentali. Aggiungasi che la SS. Comunione, cancellando, secondo che insegna il Concilio di Trento (sess. 13, c. 2) i peccati veniali, produrrà essa stessa quella maggiore purità che si desidera. Che se il cristiano per la ragione di non aver comodo di confessarsi ogni otto giorni, ometterà la SS. Comunione, non acquisterà per nessun modo quella maggiore purità di coscienza. « Capitela bene, dice egregiamente » a questo proposito Mons. di Segur, capitela bene questa sen- » tenza: non è già la confessione, ma la Comunione, questa Co- » munione di cui avete paura, che è stata istituita per togliere le » vostre giornaliere mancanze ». La Confessione, sebbene tolga anche i peccati veniali, fu istituita per togliere i peccati mortali. Adunque se noi pretenderemo che i cristiani si accostino alla S. Comunione già mondi da tutti i peccati veniali, verremo a pretendere che essa non produca più quell' effetto, che le attribuisce il Concilio di Trento, cioè la cancellazione dei peccati veniali.

Contuttociò si vorrà dire che tutti i buoni cristiani, che frequentano la Comunione, credono di dover cercare nella settimanale confessione la richiesta purità di coscienza. Noi nol neghiamo, almen quanto al maggior numero; ma in pari tempo francamente affermiamo, essere ciò un pregiudizio prodotto in essi da una buona abitudine. Appunto per esservi l' abitudine di confessarsi almeno ogni otto giorni quando vogliasi frequentare la Comunione, son venuti molti nell' opinione che non abbiasi a permettere la Comunione quotidiana od anche solo frequente a chi non si confessa in ogni settimana; opinione ch' è un vero pregiudizio, poichè, oltre il non aver solide ragioni in appoggio, discorda apertamente, come abbiam già veduto, dalla pratica degli antichi cristiani.

Pertanto ove da una parte i Confessori sono in numero bastante, e dall' altra le anime divote abbiano tempo a confessarsi ogni otto giorni, si tenga pure la pratica della confessione settimanale; ma nel caso che non si possa ciò fare, non si lasci per questo la frequente ed anche quotidiana Comunione.

Digitized by Google

E qui mi si permetta una osservazione a riguardo di quei Confessori, i quali a permettere la Comunione frequente non solo esigono la confessione settimanale, ma di più tengono i penitenti, che sono sempre quasi esclusivamente donne, delle mezz' ore, ed ore intiere al confessionale, e Dio volesse una volta sola la settimana, ma invece anche le due e più volte. È certo che questi Confessori perdono il tempo essi, lo fanno perdere agli altri, e sono per soprappiù cagione di ragionevolissime, se si può dire, mormorazioni. Noi riserbandoci di parlare di ciò altra volta più di proposito (V. Diss. XV. § 5.), notiamo per ora che le confessioni frequenti devono essere assai brevi, affinchè nè il Confessore, nè il penitente, nè gli altri che aspettano, abbiano a sacrificare più lungo tempo, che non è necessasio, al confessionale. Senza questa avvertenza poche anime potranno frequentare la SS. Comunione, e i poveri peccatori non potranno accostarsi al confessionale di coloro che coltivano le anime pie. Le anime che sono tenute più a lungo in confessionale settimanalmente, sono in genere le più minuziose, le più imbrogliate, le più inquiete, le più imperfette, e quel che più importa si è, che forse appunto sono tali a motivo di quelle perpetue indiscrete conferenze. Anche in questo però ammettiamo qualche eccezione, come si ammette in qualsiasi regola generale.

Voglio aggiungere una osservazione sopra quel testo di Gennadio, che per molto tempo fu attribuito a S. Agostino: « Quotidie » Eucharistiæ Communionem percipere nec laudo nec vitupero ». Dirò dapprima che S. Agostino apertamente loda ed approva la Comunione quotidiana, e come tutti gli altri S. Padri, esorta i fedeli a praticarla, dicendo loro: il Pane Eucaristico è pane quotidiano; prendetelo adunque ogni giorno, affinchè ogni giorno vi giovi: *iste panis quotidianus est: accipe* QUOTIDIE, *ut quotidie tibi prosit.* (De verb. Dom. Serm. 28). Quindi soggiungerò che dopo essere la Comunione quotidiana tanto desiderata, e lodata dalla Chiesa stessa nel Concilio di Trento, e nel suo Catechismo, non sarebbe più lecito ad alcuno la espressione: *nec laudo nec vitupero.* Perchè in fatti non lodare ciò che loda la Chiesa? E che significato potrebbe avere il *nec vitupero?* Sarebbe veramente un far grazia alla Chiesa, astenendoci dal censurare ciò ch'essa approva. Per la qual cosa quel testo di Gennadio, che non ebbe mai l' autorità di un S. Padre, non potrebbe ormai averne alcuna benchè minima; e se alcun Maestro di spirito, fosse pure un Santo, dopo

Digitized by Google

il Concilio e il Catechismo volesse ancora valersene, ciò non potrebbe avvenire se non per mancanza di considerazione, o, come direbbesi, per una svista.

Ora dal fin qui detto potremo argomentare come debbano intendersi alcune espressioni che adoprano certi Maestri di spirito assai autorevoli, quando parlano della Comunione quotidiana, accordandola soltanto alle persone che aspirano con tutte le forze alla perfezione cristiana; e asserendo che per praticarla si richiede una grande e squisita preparazione. Certo tali espressioni non sono da intendersi nel loro proprio e letterale significato, chè altrimenti sarebbero in contraddizione colla pratica antica della Chiesa, colla comune dottrina dei Santi Padri, e collo stesso Concilio di Trento e Catechismo Romano. Il primo in fatti desidera il ripristinamento della Comunione quotidiana nel popolo cristiano, e il secondo vuole che si esortino i fedeli in genere a praticarla; con che addimostrano chiaramente che non esigono per essa nè gran santità nè squisita preparazione. La Chiesa insegnante nel detto Concilio e Catechismo conosce troppo bene che sarebbe cosa vana desiderare e cercare nelle moltitudini una santità e una preparazione squisita. Sa ella bene che dalle moltitudini non si può pretendere di più dell' adempimento della legge con molte imperfezioni, e una disposizione ordinaria che non conosce di squisitezze. Perciò quando quei Maestri di spirito usavano quelle espressioni, dovevano parlare enfaticamente, più da oratori che muovono gli affetti, che da teologi, i quali accuratamente illuminano gl' inlelletti. Quei Maestri di spirito pieni essi e ridondanti di amore, di riverenza, e quasi direi di un sacro terrore per la Maestà di Cristo nel SS. Sacramento, avrebbero voluto vedere in tutti la perfezione di vita, e riversare in tutti la piena dei santi affetti colla quale si accostavano essi alla SS. Comunione; quindi parlando più per commozione di cuore che per convinzione di mente, è avvenuto ad essi ciò che San Bonaventura nota di Sant' Agostino, il quale talvolta, secondo lui, è *plus dicens et minus volens intelligi.* Che se le loro severe espressioni ad ogni modo si dovessero intendere letteralmente come suonano, non v'ha dubbio che sarebbero da preferirsi a queste e la pratica antica della Chiesa, e la dottrina dei Padri, e il sentimento del Concilio di Trento e del Catechismo Romano, non che la pratica universale odierna che non esige nè la gran santità, nè la squisita preparazione in coloro, nei quali più ragionevolmente dovrebbe esigersi, cioè nei Sacerdoti, i quali quotidianamente si

Digitized by Google

comunicano, celebrando ogni giorno la S. Messa. Sentiamo un bel tratto di Fénélon tutto nel senso del Concilio di Trento. « Essendo istituita l' Eucaristia per tener vece degli antichi sacrifizii che » si chiamavano *pacifici*, in cui la vittima era offerta e mangiata » dagli astanti, si fa una specie di violenza al sacrifizio di Gesù » Cristo, quando l' uomo si unisce al Sacerdote per offerirlo senza » volere unirvisi per consumarlo. Quello che trattiene il Concilio » e lo mantiene in timore si è un cristiano, cui la coscienza rim- » provera un peccato mortale: *Sibi conscius mortalis peccati* ». (Lett. sulla Com. Vedi Gousset vol. 2, n. 256). Egli è un Maestro spirituale odierno che corrisponde assai bene agli antichi, cioè ai SS. Padri. Ei pure osserva che nessuno si scandalizza vedendo che i Sacerdoti non ostante le loro imperfezioni celebrano quotidianamente la S. Messa, e che i cristiani de' primi secoli si comunicavano quotidianamente con notabili e notorie imperfezioni (ibid).

Ma è ormai tempo di mettere termine a questa Dissertazione; poichè non si finirebbe mai più, se si volesse dire quanto si potrebbe in questa materia. Voglio però prima ripetere che non intendo di esortare i Confessori ad accordare, o consigliare la Comunione quotidiana a tutti assolutamente i cristiani, quando vivano in grazia di Dio. L'accorderanno, la consiglieranno secondo i lumi che avranno da Dio. Intendo per altro far loro riflettere che le dottrine invalse sulla Comunione frequente presso molti Maestri di spirito, e molti Direttori di coscienze, devono essere modificate; e che mentre da quasi tre secoli s'è andato gridando: *restringete, restringete*, è ormai tempo di gridare più alto: *allargate, allargate*. Le autorità che mi conducono a questa conchiusione sono troppo chiare e irrefragabili. Avendo dalla mia parte la pratica dell'antica Chiesa, tutta la schiera dei Santi Padri, S. Tommaso d' Aquino, la dottrina del Concilio di Trento (1), e del Catechismo Romano, non temo che mi si oppongano autorità di maggiore od anche solo di ugual peso. Ripeterò dunque coraggiosamente: *allargate, allar-*

(1) A proposito del Concilio di Trento, il Card. De Lugo (*De Euchar.* disp. 17, sect. 1) reca una Decisione della Congregazione preposta ad interpretarne, e farne eseguire i decreti, emanata l'anno 1597, in occasione che un Vescovo volea proibire a' suoi Curati di dare la Comunione ai fedeli più di tre giorni la settimana, cioè alla domenica, al mercoledì e venerdì, per conciliare, com'ei diceva, maggiore riverenza al Sacramento, ed impedirne la dimestichezza col troppo uso. Essa Congregazione si oppose con queste parole: *Obstare, quia antiquo tempore, peracta consecratione, omnes adstantes Eucharistiam sumebant; et ideo licitum est quotidie Eucharistiam sumere.* (Scaramelli Diret. ascet. Trat. 1. art. 10, cap. 4, n. 427).

Digitized by Google

gate; lasciate che i fedeli in più gran numero si accostino colla maggiore frequenza alla Mensa eucaristica; invitateli anzi, incoraggiateli, fate loro una santa violenza, perchè prendano parte al gran Convito che Cristo tiene quotidianamente apparecchiato nella sua Chiesa: *Compellite intrare, compellite intrare.* Di che temete? che paventate? Oh! finalmente nessuno di quanti entrarono nella gran sala, nessuno ne fu *discacciato*, fuora quello che avea ardito d'entrarvi senza la *veste nuziale.* Or temerete voi di essere indulgenti siccome Cristo? Oh se si riflettesse meglio alla gran cosa che è la grazia santificante! Un cristiano che vive in grazia, abbia pure imperfezioni, cada pure in veniali mancanze, egli è amico di Dio, è figlio di Dio, è erede del paradiso, è fratello di Cristo. Egli è santo; sì, veramente santo di quella stessa santità che rende santi i beati in cielo; e purchè perseveri in questo stato, egli ha già assicurato il suo posto nell'eterno Convito del Cielo. Or vorrete voi così di leggieri vietargli di prender posto al sacro quotidiano Convito di questa terra? Oh se avessimo più alta idea della bellezza, della nobiltà, della santità di un'anima in grazia! È pur vero che tante volte anche a noi sarebbe bisogno di ravvivare la fede, perchè ciò che operiamo fosse più conforme a ciò che crediamo. Allontanare gli amici, i figli di Dio, i fratelli stessi di Cristo dalla Mensa Eucaristica, perchè non sono quali noi li vorremmo, è pur cosa che dee farci cadere sopra grande responsabilità in faccia a Lui, al quale pare crediamo di poterci accostare con maggiore confidenza, potendo tuttavia aver giusto motivo di credere di non avere maggiori meriti. Qui non posso contenermi dal ripetere le parole di Monsig. Ségur ai Sacerdoti restii ad accordare la Comunione quotidiana. « Che avremo da far noi Sacer-
» doti, che abbiamo il santo costume di celebrare la Messa ogni
» giorno? Non abbiamo forse anche noi, come gli altri fedeli, le
» nostre miserie, le nostre imperfezioni, le nostre debolezze quoti-
» diane?... Vorremmo noi avere due pesi e due misure; una per
» noi, ed un'altra pei nostri fratelli? Chi è di noi che voglia fare
» come i Farisei del Vangelo, che imponevano pesi addosso agli
» altri, che non avevano il coraggio d'imporre a se stessi? » Mi pare che per lo meno non dovremmo negare la Comunione quotidiana a nessuna di quelle anime, che possiamo conoscere avere davanti a Dio tanta virtù quanta ne abbiamo noi. Frattanto se tenessimo questa regola, senza dubbio si moltiplicherebbero di molto le comunioni quotidiane. Ohimè! se non ci permettessimo di dir

Digitized by Google

Messa quotidianamente, se non qualora avessimo una gran santità, e vi premettessimo una preparazione squisita, quanti dovremmo cessare dalla celebrazione quotidiana! Via dunque le due diverse misure; via i due differenti pesi.

E v'ha ancora un' altra cosa da notare che veramente non ci fa onore; e qui mettendola, non posso a meno di ricordare le parole di David: *nolite annunciare in Geth, neque annuncietis in compitis Ascalonis, ne forte lætentur filiæ Philistiim!* Questa è che alcuni di noi sono tanto rigorosi nel permettere le Comunioni frequenti, perchè non vogliono attendere al confessionale, come bisognerebbe, qualora i cristiani in gran numero si accostassero molto spesso alla sacra Mensa. So d'un Parroco, che andato al reggimento d'una parrocchia, dove erasi introdotta la Comunione frequente, vedendo che per ciò stesso doveva starsene in confessionale, non solo alle feste, ma anche per qualche ora tutti i giorni, disse apertamente: LEVERO' BEN IO QUESTO ABUSO. Ah! *Nolite annuntiare in Geth!* Per alcuni questa è la ragione potissima del rigore che hanno estremo a riguardo dei poveri secolari, e nè anche minimo a riguardo di se medesimi. Oh! se tutti ci mettessimo una mano al petto, saremmo più larghi cogli altri, e più stretti con noi! Quanto a me non potrò mai esprimere l'impressione profonda che ha sempre fatto sull'animo mio ciò che leggesi di S. Alfonso de' Liguori. « Vorrei, disse una volta quasi piangendo, che di » quella disposizione che taluni Confessori esigono ne' penitenti, » essi ne avessero almeno la metà per celebrare degnamente ». (Tannoia. Vita, lib. 2, cap. 56).

Finisco ponendo qui le parole, con le quali cominciava la sua Operetta il Ségur: « Io vorrei aiutare i buoni Sacerdoti negli sforzi » che fanno per risuscitare lo spirito di pietà, e per fare rivivere, » se è possibile, l'antico fervore per mezzo dell' uso frequente della » Comunione, che ha santificato i primitivi fedeli. Vorrei colla mia » debole industria contribuire alla grand'opera di rigenerazione » che preoccupa tutto il mondo, e che non può effettuarsi se non » col mezzo dei miracoli della grazia. Adesso, assai più che in » altri tempi, abbiamo bisogno di aver dei Santi, e la Comunione » sola fa i Santi ».

La Comunione quotidiana fa i Santi. È questa una verità per se stessa innegabile davanti la dottrina della fede; e per me è anche una verità innegabile davanti i lumi di una lunga esperienza. Che grazia grande sarebbe per la S. Chiesa, se Dio illu-

Digitized by Google

minasse e incoraggiasse tutti i Direttori di spirito a promuovere nel popolo cristiano la frequente ed anche la quotidiana Comunione! Preghiamo gl' illumini e gl' incoraggi giusta il bisogno.

APPENDICE

Sopra alcuni abusi riguardanti la SS. Comunione.

Sonvi Comunità Religiose, nelle quali è vietata, se non dalla Regola, dalle costumanze delle medesime, la Comunione quotidiana. In tali Comunità sono *giorni* così detti *di Comunione*, la Domenica per es., il Mercoledì, il Venerdì. In tali giorni è lecito alle Monache o Suore accostarsi alla SS. Comunione; ma negli altri giorni il Tabernacolo è chiuso per tutte. Che se in qualche Comunità non è chiuso per tutte, è aperto, a modo di privilegio, soltanto per alcune, cui la Superiora crede bene accordare la grazia della Comunione. Tuttavia nè anche a queste privilegiate si concede la Comunione quotidiana, portando il costume che nessuna si comunichi tutti i giorni (1).

Or pare non potersi errare, se tale costumanza si appelli col nome di abuso. Imperocchè mentre il Concilio di Trento desidera che i cristiani in genere si comunichino tutti i giorni; mentre il Catechismo Romano incarica i Parrochi di esortare i fedeli a comunicarsi quotidianamente; mentre il Decreto approvato da Innocenzo XI prescrive che si permetta la Comunione quotidiana anche ai negozianti e ai coniugati, di modo che nessuno si possa allontanare dalla Sacra Mensa in nessun giorno, purchè abbia il permesso di accostarvisi dal proprio Confessore; sarà mai cosa da approvarsi che, almeno nel fatto, si vieti la Comunione quotidiana a quelle anime, che segregate dal mondo, viventi nella pratica dei

(1) Si noti che qui io non intendo censurare le Regole o Costituzioni di varie Comunità Religiose, nelle quali si assegnano alcuni giorni della settimana come giorni di Comunione: per es. la domenica, il mercoledì e il venerdì; nei quali giorni restano esortate le Monache o Suore a non omettere la Comunione, senza però proibire che si faccia negli altri giorni. Io non intendo censurare tali Regole o Costituzioni, primieramente perchè alcune di queste hanno approvazione Pontificia; e poi perchè non hanno relazione alcuna coll'abuso cui accenno. In fatti esortando esse le Religiose a comunicarsi in que' tali giorni, senza vietare che si comunichino negli altri, non si può dire che impediscano la Comunione quotidiana. Portiamo un esempio: quando dico ai miei penitenti: accostatevi ai SS. Sacramenti una volta al mese, non resta loro vietato di accostarvisi ogni quindici giorni, ed anche ogni otto. È chiaro che accostandovisi più di spesso, non disubbidirebbero all'ordine da me dato.

Digitized by Google

Consigli Evangelici, aspirano al conseguimento della perfezione cristiana? Se fosse mai lecito vietarla a tali anime, sarebbe maggiormente lecito vietarla a tutti gli altri fedeli, i quali, generalmente parlando, devono esservi mono bene disposti.

A chi non sembrerà un paradosso e una pratica di contro senso, vietare alle anime che professano una vita di perfezione, quella Comunione che non si vieta, e non si può vietare a chi professa vita ordinaria e comune?

Quando una pia zitella, che vivendo in mezzo al mondo, nei disturbi e divagamenti di una famiglia secolare, fa quotidianamente la S. Comunione, desiderosa di meglio unirsi a Dio in vita di maggiore perfezione entrerà nella pace e nel raccoglimento di una Comunità Religiosa, dovrà allora appunto vedersi vietato l'accesso alla Sacra Mensa per tre, quattro giorni, od anche cinque ogni settimana? Questo divieto potrà mai essere ragionevole, o giovare alla maggiore unione dell'anima sua con Dio? Se altro non fosse, non dovrebbe ella far conto di tanta perdita di grazia santificante e sacramentale ch' ella sarebbe costretta a subire? Io sarei tentato a dirle: vedete bene che cosa fate entrando in Comunità; il vostro spirito vi guadagnerà per altri modi e mezzi di perfezione che non avete in casa vostra; ma temo che sia per essere maggiore il suo discapito per tante e tante Comunioni che voi dovrete omettere.

Questo divieto della Comunione per tre, quattro, o anche cinque giorni la settimana pare evidentemente un abuso da correggersi; e pare che nella medesima maniera in cui si permette alle persone secolari la S. Comunione ogni volta che loro sia accordata dal Direttore spirituale, si dovrebbe ugualmente, e con più ragione, permettere alle persone viventi in Religiose Comunità.

Nè può avere alcuna forza un argomento che ho sentito addurre in giustificazione della lamentata costumanza. Nelle Comunità Religiose, mi fu detto, se viene lasciata libera la Comunione quotidiana, avviene che certe teste leggiere, delle quali nelle Comunità di donne è sempre un qualche numero, non per sentimento di divozione, ma per fare come vedono che fanno altre, pretendono anch' esse accostarsi tutti i giorni alla sacra Mensa; e quindi si vogliono comunicare quotidianamente, sebbene esse non abbiano le disposizioni che si richiedono per comunicarsi ogni dì. È dunque necessario un ritegno che vieti a tutte ciò che a tutte non sarebbe opportuno accordare.

Digitized by Google

Primieramente io osservo che tali teste non si trovano soltanto nelle Comunità Religiose: se ne trovano ugualmente, ed anche più, tra le donne e le zitelle divote viventi al secolo: anzi è un fatto che tra queste v'ha un numero che pretende accostarsi alla sacra Mensa quotidianamente per la semplice ragione che tante altre loro conoscenti ed amiche quotidianamente vi si accostano. Or dunque se tale argomento valesse per vietare la Comunione quotidiana a tutte le divote che vivono in Comunità, dovrebbe ugualmente valere per vietarla eziandio a tutte le divote che vivono al secolo. Si dovrebbe per altro dire che questo così specioso argomento sia sfuggito alla sapienza dei Padri Tridentini, dei Compilatori del Catechismo Romano, del S. Pontefice Innocenzo XI; chè altrimenti il Concilio, il Catechismo, il Pontefice avrebbero parlato assai diversamente, e per ovviare a questo pericolo avrebbero piuttosto stabilito che la Comunione quotidiana restasse vietata comunemente. Ma il Concilio, il Catechismo, il Pontefice avrebbero mai potuto ragionare di questo modo: *affinchè alcune persone che mancano di giudizio, non si abusino della Comunione quotidiana, la Comunione quotidiana si proibisca a tutte le persone che hanno giudizio?* Il Concilio, il Catechismo, il Pontefice non avrebbero potuto ragionare di questo modo. Il semplice enunciare tale proposizione basta per confutarla, tanto apparisce da per sè stessa strana, per non dirne peggio.

La Comunione quotidiana deve permettersi dai Direttori spirituali tanto alle persone viventi in Comunità religiose quanto alle persone viventi al secolo, quando si possa loro accordare. Or i Direttori spirituali l'accorderanno soltanto a quelle cui crederanno doverla accordare, e non già a tutte quelle che la pretenderanno; quindi anche nelle Comunità religiose la negheranno a tutte quelle cui si dovrà negare.

E poi, se certe teste leggiere saranno immeritevoli della Comunione quotidiana, non potranno anche essere immeritevoli di comunicarsi due, tre, quattro volte la settimana? Senza alcun dubbio sarannovi quelle che non converrà si comunichino nè anche una volta ogni sette dì: or come sarà da fare in questo caso? Il Confessore dovrà loro accordare le tre e le quattro Comunioni per la ragione che le altre le fanno, mentre esse non sarebbero disposte nè anche a farne una? O sarà da temere la profanazione del Sacramento soltanto quando sarà quotidiana, e non quando fosse di tre o quattro giorni ogni sette? Io sono persuaso che il Confessore non vorrà permettere una profanazione nemmeno una volta l'anno.

Digitized by Google

Inoltre se la testa leggiera, essendo in istato di grazia, quantunque non molto fervorosa e perfetta, farà qualche Comunione di più, qual male ne verrà mai? Io vedo un bene che ne verrà, l'aumento della grazia all' anima.

Ma poi, torno a dire, alle disposizioni necessarie e convenienti alla frequente e quotidiana Comunione devono pensare i Confessori. Non sono io che lo dico, lo dice il Decreto d' Innocenzo XI, non devono pensarvi nè anche i Parrochi, nè anche i Vescovi; i Confessori vi penseranno accordando quella frequenza di Comunione che crederanno opportuna alle teste leggiere, alle non leggiere, e a tutti in generale i fedeli, dei quali essi soltanto conoscono le interiori disposizioni.

Che dovrà poi dirsi di quell' altra costumanza la quale porta che la Superiora della Comunità accordi essa alle proprie suddite quel numero di Comunioni che meglio crede? In tali Comunità il Confessore non può dare altra licenza alle penitenti, se non quella di fare le Comunioni che loro saranno concedute dalla Superiora. Per tal modo essa sola rimane padrona delle Comunioni da farsi o da omettersi nella Comunità. Il Confessore dirà alla penitente: *fate pure la S. Comunione tutti i giorni.* Se frattanto la Superiora dice a costei: ve la permetto soltanto alla Domenica, la licenza del Confessore non vale più nulla. Anche questa costumanza pare un abuso manifesto. Ordinando il Decreto di Innocenzo XI che si lasci ai Confessori la facoltà di determinare la frequenza delle Comunioni che si hanno a permettere, non intendeva certo che dovesse surrogarsi al Confessore una donna, cioè la Superiora della Comunità; non intendeva che la licenza del Confessore non dovesse valer nulla, e quella della Superiora valesse il tutto.

Ed in fatti a che cosa vale la licenza del Confessore, se va sottoposta al totale beneplacito della Superiora? Quella licenza vale un bel nulla. Al Confessore vien surrogata la Superiora, una donna al Ministro del Sacramento; e la Comunione da farsi o da non farsi rimane in balia di costei. Or questo non sarà un vero abuso?

Vedo che tale pratica è pur giudicata un vero abuso dal ch. teologo Ballerini in una delle sue Note al Gury (T. 2, n. 341). » Quod vero, egli dice, in re præsenti prorsus intolerabile videri » merito debet, illud est, quod facultatem concedendi aut negandi » accessum ad sacram Communionem temere sibi usurpare non » dubitent etiam fœminæ, quæ in monasteriis aut pia aliqua Con» gregatione potestatem forte aliquam exerceant vel in moniales

Digitized by Google

» sibi subjectas vel in puellas, quæ in iisdem monasteriis edu-
» cantur, aut etiam mere scholas, aut sodalitates ibidem frequen-
» tent. Iste nimirum abusus olim iansenianis fraudibus in aliqua
» Galliæ monasteria invectus, nescio quomodo, haud minima ex
» parte sensim sine sensu recentiores præsertim fœminarum Con-
» gregationes pervasit, ut *Magisterium spiritus*, ac quemdam ve-
» luti *episcopatum* fœminæ sibi vindicent... Hinc quod ad prudens
» Confessarii iudicium pertinet, quæ cuique monialium frequentia
» SS. Communionis sit consentanea, hoc sibi officium monasterii
» Præses utpote conscientiarum moderatrix arripit; ideoque quod
» hæc monialis semel, illa ter, ista bis in hebdomada, alia quoti-
» die ad S. Communionem accedere valeat, decretorio mulierculæ
» arbitratui definiendum relinquitur... Neque id solum cum mo-
» nialibus subiectis monasterii Præses factitare levi negotio solet,
» sed iuxta proverbium, *a bove maiori discit arare minor*, etiam
» singulæ Magistræ puellarum, quæ in monasteriis educantur,
» hanc temere sibi potestatem assumunt; et ubi putares, levem
» aliquam puellæ inobedientiam, aut molestiam aliquam alteri
» alumnæ factam, aut silentii violatam legem congrue puniri
» posse subtracto pomo aut dulciario aut etiam parte ientaculi,
» levissima ista capita, cœlestem Eucharistiæ cibum et gratiam
» Sacramenti insipientissime ex æquo ac crudeliter subtrahunt ».

È da osservare che quivi il Ballerini inveisce con forza contro altri due non meno notevoli abusi. Il primo è che la Superiora si faccia dar conto della coscienza delle proprie suddite per esserne essa la Direttrice dello spirito invece del Confessore, al quale in certi luoghi non si lascia altra incombenza fuor quella di dare l' assoluzione dei peccati; abuso, cui, com' egli osserva, ha già provveduto la Congregazione dei Vescovi e Regolari (Vedi Method. S. Congr. E. et R. in approbandis novis Institutis etc. pag. 30 31)

Il secondo abuso è, che in alcune Comunità si castigano le fanciulle col non permettere che possano confessarsi per quella o quell' altra volta; castigo, che se non fosse irreligioso e temerario, sarebbe per lo meno il più ridicolo e sciocco, e proverebbe da per sè di che sia capace la leggerezza femminile, quando le venga dato il Magistero dello spirito.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

DELLA PERCEZIONE DELL' EUCARISTIA.

PUNTO I.

Dell' obbligo di comunicarsi.

346. L' obbligo di comunicarsi è pel tempo pasquale, e in pericolo di morte. — Se l' infermo da viaticarsi soffre continuo vomito, non si può comunicare ove non sia quello cessato almeno da sei ore. Rimanendo il dubbio se l' infermo sia per rigettar la particola, più probabilmente non è lecito comunicarlo, perchè la riverenza al Sacramento si dee preferire all' utilità del malato. In pratica, quando il vomito è eccitato dal cibo, si faccia l' esperimento di dargli prima una particola non consecrata; e se la ritiene, può indi comunicarsi. — Lo stesso è da farsi in caso di delirio, per osservare se non si abbia a temere qualche irriverenza al Sacramento. Se l' infermo soffre di tosse, purchè abbia tempo per inghiottire la particola, si può cautamente comunicare; poichè il canale per cui tramandasi il cibo, è diverso da quello per cui si respira.

PUNTO II.

Della disposizione dell' anima.

347. Chi si conosce reo di peccato mortale, deve alla SS. Comunione premettere la confessione, nè gli basta mettersi in grazia colla contrizione perfetta. Si eccettua il caso, in cui mancasse il Confessore, e frattanto vi fosse necessità di comunicarsi, o celebrare; poichè allora basta la contrizione; rimanendo però in questo caso al sacerdote celebrante l' obbligo di confessarsi *quanto prima, quam primum*, come dice il Tridentino (Sess. 13, cap. 7). — Caso poi di necessità, in cui basta la contrizione, sarebbe se si dovesse consecrare per amministrare il S. Viatico. Così pure se il Parroco, e non già un semplice Sacerdote, dovesse celebrare, affinchè il popolo potesse ascoltare la S. Messa, e non vi fosse altri che celebrasse, o non potesse egli lasciare di dirla senza nota d' infamia. (V. Nota 106).

348. Se portatosi il Viatico ad un infermo, domandasse questi di confessarsi, e il Sacerdote venisse a di non conoscere poter

Digitized by Google

finire la confessione, senza pericolo di morte o d'infamia di esso infermo, il Sacerdote dovrebbe assolverlo dopo avere ascoltato qualche peccato, e dargli la Comunione, con imporgli che appresso compia la confessione. — Non è necessità sufficiente per comunicarsi senza essersi prima confessati, e perciò colla semplice contrizione, nè una gran divozione, nè la povertà del Sacerdote che abbisognasse dello stipendio della Messa, purchè non fosse una necessità assai grave. Parimente il Sacerdote (contro ciò che dicono Soto e Silvest.) non può celebrare senza confessione, ancorchè non potesse altrimenti ascoltare la Messa in giorno di festa. Si controverte se potrebbe bastare la necessità di celebrare la Messa per compiere al precetto pasquale. È probabile l'una e l'altra sentenza. (Dice il Gousset che potrebbe scusarsi colui che si comunicasse colla sola contrizione, non potendosi confessare se non da un sacerdote cui sentisse una « ripugnanza più o meno legittima, ma insuperabile », giudicandolo indiscreto, sospetto nel sigillo ecc. Vol. 2, n. 193).

349. Colui che dopo la confessione fatta con dolore universale delle proprie colpe, si ricorda di qualche peccato mortale dimenticato, è molto probabile, anzi probabilissimo, che si possa comunicare prima di confessarsi nuovamente e senza eccitarsi alla contrizione. Però del peccato dimenticato dovrà confessarsene nella prima confessione che farà o per obbligo o per divozione. (V. Nota 107). — Se il Sacerdote dopo la consecrazione si ricorda di un peccato mortale, faccia un atto di contrizione e prosegua la Messa. Se poi se ne ricorda prima della consecrazione, e specialmente se avanti il Canone, se può senza pericolo d'infamia, si confessi; che se non può confessarsi, nè v'è pericolo d'infamia, più probabilmente deve lasciare la Messa. (V. Nota 108). — Si considera che manchi il Confessore, se abbiansi a fare due o tre ore di cammino per ritrovarlo; e scuserebbe anche una distanza minore, se non si potesse differire la celebrazione della Messa. Similmente se il Confessore non conoscesse la lingua del penitente; o se questi temesse, come abbiamo indicato, d'incorrere un grave danno confessandosi da lui.

350. Chi avesse commesso soli peccati riservati, e non vi fosse che un Confessore semplice, avendo la contrizione, non è obbligato a fare la confessione; ma se avesse la sola attrizione, sarebbe obbligato a confessarsi di qualche peccato della vita passata, per essere almeno indirettamente assoluto dai riservati. Se ha

Digitized by Google

peccati riservati, e non riservati, secondo la sentenza comunissima, e più probabile, è tenuto alla confessione; ma forse più probabilmente alla confessione dei soli peccati non riservati. Nel caso però che nei riservati fosse abituato, allora dovendo il Confessore conoscere l'abito cattivo per potere giudicare della di lui disposizione, sarebbe egli *per accidens* obbligato a confessarli. (Questa però potrebbe parere ricercatezza soverchia da non doversi attendere se non nel caso che il medesimo penitente potesse giudicar male della propria disposizione). — Colui che fosse incorso in una scomunica riservata, nè vi fosse chi potesse assolverlo, trovandosi in grave necessità di comunicarsi, ed avendo la contrizione, potrebbe comunicarsi senza essere prima assoluto da quella. Se poi vi fosse un Confessore semplice, più probabilmente dovrebbe confessarsi da lui per ricevere l' assoluzione dai peccati, che in quel caso di necessità sarebbe valida.

351. È da notare che la proibizione fatta dalla Chiesa agli scomunicati di ricevere i Sacramenti, cessa in concorso del precetto naturale di evitare lo scandalo, ed anche quando il soggetto dovesse incorrere il grave danno dell' infamia. Dal che il De Lugo argomenta che posto il pericolo dello scandalo, o dell' infamia, lo scomunicato come potrebbe, avendo la contrizione, ricevere la Comunione, potrebbe pure lecitamente confessarsi anche dal Confessore semplice: ma se può, in questo caso deve; poichè vi è il precetto divino di premettere la confessione de' peccati mortali alla Comunione. Nota anzi il Suarez che la proibizione ecclesiastica fatta agli scomunicati di ricevere i Sacramenti, non ne può irritare il valore, che è cosa di gius divino; che se frattanto gli scomunicati ricevono invalidamente l'assoluzione, ciò avviene perchè sono indisposti come disubbidienti, e contumaci alla Chiesa. Ma nel caso di urgente necessità, se sono veramente pentiti, e risoluti di adempiere ad ogni loro dovere, quella indisposizione cessa, e ricevono anche degnamente l'assoluzione. (Vedi Op. Grande lib. VI, n. 265, quæs. III). Questa è cosa da notarsi bene, che può liberare dalle angustie un Confessore quando gli si presenti un penitente innodato da censura riservata, il quale si trovi in vera necessità di celebrare o comunicarsi. In quel frangente lo assolva, e gli permetta di comunicarsi o celebrare, obbligandolo a presentarsi poi a chi ha facoltà di assolvere dalla censura. (Vedi le Note 182 e 183).

352. Il precetto del Tridentino, che si confessino subito, *quam primum*, i Sacerdoti che han celebrato in caso di necessità senza

Digitized by Google

prima essersi confessati del loro peccato, s'intende comunemente fra lo spazio al più di tre giorni. Se però il Sacerdote avesse a mettersi in viaggio, oppure dovesse celebrare prima, allora non potrebbe aspettare i tre giorni, ma sarebbe tenuto a confessarsi prima di mettersi in viaggio, e prima di nuovamente celebrare. Fu condannata da Alessandro VII la proposizione 39, in cui dicevasi che il *quam primum* s'intende pel tempo in cui il Sacerdote vorrà confessarsi, o è solito di farlo; e la 38, la quale asseriva che queste parole *quam primum* non inchiudono un precetto, ma un semplice consiglio. (Si noti che durando la necessità di celebrare e la mancanza del Confessore, il Sacerdote può sempre continuare a celebrare). — Questo precetto riguarda anche il Sacerdote che si ricordasse del peccato dopo aver celebrato in buona fede; e secondo la sentenza più comune e forse più probabile, obbliga pure quel Sacerdote, il quale si ricordasse del peccato dopo la consecrazione. Vedi l'Opera grande lib. VI, n. 267, quær. 7, ove S. Alfonso lascia la quistione indecisa, chiamando però l'opinione contraria *meritamente probabile*. Laonde, stante la regola *lex dubia non obligat*, il Sacerdote che si ricordasse del peccato mortale dopo la consecrazione, non sarebbe obbligato a confessarsi *quam primum*, ma sì bene a suo tempo, e prima di nuovamente celebrare.

353. Questo precetto non riguarda nè i Sacerdoti che celebrano sacrilegamente, nè i laici. Non riguarda neppure i Sacerdoti, i quali nella confessione premessa alla celebrazione della S. Messa avessero dimenticato un peccato, di cui si ricordassero prima o dopo di celebrare o nell'atto stesso di celebrare. Essi possono aspettare a confessarsi di quel peccato la prima volta che faranno la loro confessione. (Qualche teologo dice, che costoro non potrebbero più celebrare senza essersi prima confessati; ma questa è una asserzione che non ha solido fondamento. Il Sacerdote che ha premesso la confessione alla celebrazione della S. Messa, non è compreso per nulla nel Decreto del Tridentino, il quale non riguarda se non chi avendo coscienza d'un peccato mortale, non ne ha ricevuto la sacramentale assoluzione almeno indirettamente. Quindi il Sacerdote, di cui parliamo, può celebrare quante volte vuole prima di confessarsi; come nello stesso caso un secolare potrebbe prima di ritornare a confessarsi ricevere quante volte volesse la SS. Comunione. L'uno e l'altro non avrebbero che l'obbligo di confessare il peccato dimenticato nella prima confessione che facessero o per divozione o per obbligo). — Chi dubita di avere peccato o no

Digitized by Google

gravemente, può, facendo l'atto di contrizione, comunicarsi senza premettere la confessione. Colui invece che fosse certo di aver peccato gravemente, e dubitasse del valore della confessione fatta; o avendo necessità di comunicarsi senza confessione, dubitasse della sua contrizione, non potrebbe comunicarsi. (V. Nota 109).

Nota 106 *al n.* 347.

Se il semplice Sacerdote, che è in istato di colpa, possa celebrare colla sola contrizione, quando vi sia giusta causa.

Sebbene S. Alfonso, come si accenna al n. 347, conceda soltanto al Parroco di celebrare la S. Messa colla sola contrizione, se altrimenti il popolo non potesse ascoltare la S. Messa in dì festivo, è da riflettere che qualora il semplice Sacerdote dovesse celebrare in vece del Parroco, e non potesse farsi supplire da altro Prete; oppure se non celebrando esso, restasse infamato presso il popolo, non potendo confessarsi, potrebbe celebrare colla sola contrizione, essendovi per lui quella giusta causa, che vi sarebbe in favore del Parroco.

Nota 107 *al n.* 349.

Se colui che si ricorda d'un peccato dimenticato nella confessione, possa comunicarsi senza prima confessarsene.

Accade frequentemente, ed in ispecie nelle confessioni generali, che il penitente prima di comunicarsi ricordi qualche peccato omesso per dimenticanza. Ora molti teologi insegnano che se il penitente ha comodo di confessarlo prima di fare la Comunione, lo debba confessare; e molti altri per lo contrario vogliono che si possa comunicare differendo la confessione. Questa seconda sentenza è intrinsecamente più probabile; imperocchè in questo caso si è premessa la confessione alla Comunione, come vuole il Concilio di Trento, e il penitente mediante la confessione è già giustificato anche del peccato omesso per dimenticanza, essendo questo stato assoluto indirettamente, e veramente già perdonato. Ad ogni modo qui vale il principio: *lex dubia non obligat.* È dubbio che vi sia una legge che induca questa obbligazione; dunque in pratica questa obbligazione non c'è. Tale dottrina può insegnarsi cautamente in confessionale, e dal pulpito; e al penitente che andasse per confessare il peccato dimenticato, potrebbe il Confessore dire: *andate tranquillo a comunicarvi, chè lo accuserete nella vostra prima confessione.*

Digitized by Google

Nota 108 *al n.* 349.

Se il Sacerdote sia obbligato a confessarsi all'altare, ricordandosi ivi di essere reo di peccato mortale.

Quanto sarà caso strano che il Sacerdote all'altare si ricordi di un peccato mortale da lui commesso dopo l'ultima confessione, di cui non siasi ricordato prima di uscire dalla sacristia, altrettanto sarà caso strano che possa confessarsi all'altare, o interrompere la Messa, senza suo disonore ed infamia. Quindi, accadendo quel caso strano, qualora fosse già all'altare, od anche solamente vestito dei sacri paramenti per andarvi, dovrebbe far l'atto di contrizione, e poi confessarsi *quam primum*, come diremo. È da notare che il Sacerdote non solo potrebbe, ma dovrebbe far ciò; perchè qualora non gl'importasse del disonore e dell'infamia, gli dovrebbe però importare dell'ammirazione e scandalo che cagionerebbe o in chiesa o nella stessa sacristia, facendosi vedere a spogliarsi dei sacri abiti, confessarsi, e poi di nuovo vestirsene per celebrare la Messa. Lo stesso sarebbe se si confessasse cogli abiti sacri; imperocchè ciò equivarrebbe a confessarsi in pubblico per reo di qualche peccato mortale; anzi meritamente si giudicherebbe di lui che fosse stato già pronto a commettere il sacrilegio, e che non avendo potuto resistere al rimorso, abbia cercato di confessarsi. Dico *meritamente*; perchè non è supponibile che il Sacerdote reo di peccato mortale, commesso dopo l'ultima confessione, aspetti a ricordarsene dopo avere indossati i sacri abiti. Dico inoltre *peccato mortale commesso dopo l'ultima confessione;* perchè se si trattasse di peccato mortale della vita passata dimenticato nelle confessioni, o confessione fatta avanti, non sarebbe certamente obbligato a confessarsene, nè anche ricordandosene prima di prendere gli abiti sacri; e potrebbe aspettare a confessarlo la prima volta in cui ricevesse il Sacramento della Penitenza, come fu detto nella Nota antecedente.

Nota 109 *al n.* 352.

Se chi dubita della validità della sua confessione, possa comunicarsi.

Qui è da osservare, come dice il Santo (Tratt. XVI, n. 46), che quando non consti della nullità delle confessioni, si devono supporre valide; e che perciò non si devono fare ripetere. Nel

Digitized by Google

nostro caso, qualora vi fosse fondato timore che la confessione fosse stata nulla, e che perciò vi fosse pericolo che il cristiano si accostasse alla sacra Mensa in istato di colpa, sarebbe necessario premettere almeno l'atto di contrizione, fatto veramente di cuore. E dico *almeno*, perchè sarebbe molto meglio premettere una nuova confessione, permettendolo il tempo. Dico inoltre *molto meglio*, perchè, come abbiam detto, non vi è l'obbligo di rifare le confessioni nel dubbio se sieno state valide, ma solo vi è quest'obbligo, qualora consti veramente della loro invalidità. Nè si opponga che ammesso doversi premettere almeno l'atto di contrizione pel pericolo di ricevere il SS. Sacramento in istato di colpa grave, seguirebbe doversi pure rifare le confessioni dubbie pel pericolo che rimangano sull'anima i peccati forse non ancora perdonati. Imperocchè non premettendo la contrizione alla Comunione, se la vostra confessione fosse stata nulla, voi ricevete il Corpo del Signore privo della grazia santificante; lo che è tale disordine da non doversi permettere che avvenga nè anche solo probabilmente. Ma se per lo contrario voi fate adesso una buona confessione, senza rifare le antecedenti dubbie, qualora esse fossero state veramente nulle, rimedia a tutto l'attuale confessione ben fatta, rimanendo in questa perdonati tutti i peccati confessati male nelle prime; ond'è che l'anima vostra in tale ipotesi non ha alcun danno, ed al Sacramento non si fa alcuna ingiuria. Ma di questo parleremo più diffusamente a suo luogo. (Vedi la Dissertazione sulla Confessione generale).

PUNTO III.

Della disposizione del corpo.

354. A ricevere lecitamente la Comunione richiedesi, regolarmente parlando, il digiuno naturale; che cioè nulla siasi inghiottito per modo di cibo o di bevanda dal punto di mezza notte. Tra i varii orologi possiamo servirci di quello che più ritarda; purchè non ci consti che veramente erra, o che è tale da non potersene fidare. Al primo dei tocchi dell'orologio è il punto della mezza notte. — Questo precetto del digiuno non ammette parvità di materia. A frangere però questo digiuno ricercasi in primo luogo che ciò che s'inghiottisce, si prenda dal di fuori. Quindi non si rompe il digiuno se s'inghiottisce di proposito il sangue che esce dalle gengive, o le reliquie dei cibi rimaste tra i denti,

Digitized by Google

purchè non siensi già staccate dai denti, e avendole sulla lingua s' inghiottiscano volontariamente. (V. Nota 110.) — Le goccie d' acqua che a caso s' inghiottissero nel lavarsi la bocca, non rompono il digiuno. Questo poi rimarrebbe rotto, se essendoci messi in bocca zucchero, miele, gomma ecc. prima della mezza notte, s' inghiottissero dopo. Similmente se s' inghiottisse il sangue succhiato da un dito, ovvero le lagrime scorse dagli occhi; come pure se ad alcuno si facesse bere per forza un qualche liquore; e se alcuno inghiottisse acqua cadendo in un fiume.

355. In secondo luogo perchè si rompa il digiuno è necessario che si prenda qualche cosa per modo di cibo o di bevanda. Perciò non rompe il digiuno il tabacco che dalle narici passa alle fauci e s' inghiottisce; nè il tabacco preso in fumo; nè il tabacco stesso ed altri aromi che si masticano e poi si sputano; e ciò anche nel caso che se ne inghiottiscano casualmente alcune insensibili particelle. Altrimenti poi si dee dire quando sensibilmente si trangugiasse, benchè casualmente, qualche granello intero di tale materia. Tuttavia questa masticazione prima della Comunione, fatta senza giusta causa, è cosa indecente e colpa veniale. — Se alcuno di proposito inghiottisse acqua o tabacco facendo passare queste materie dalle narici, romperebbe il digiuno. Nol romperebbe poi chi inghiottisse casualmente per modo di respirazione una goccia di pioggia, un insetto, un poco di polvere e cose simili. — Finalmente per rompere il digiuno è anche necessario che ciò che si prende, possa considerarsi come materia cibaria, od abbia ragione di bevanda. Quindi non frangono il digiuno i metalli, i capelli, i fili di lana, il cristallo, le unghie e altre cose che non sono digeribili. Altrimenti è da dire delle cose che possono digerirsi, come la carta, le paglie, i fili di lino o di canapa, il legno, la cera, la creta ecc. (V. Nota 110.)

356. Celebrare, o far la Comunione subito dopo la cena, o senza avere dormito la notte, è cosa lecita, purchè dal cibo o dalla vigilia non sia stato prodotto un inconveniente torpore di spirito; il quale per altro non potrà impedire la Comunione, quando la persona siasi adoperata per vincerlo e liberarsene. — Non è peccato sputare subito dopo la Comunione, quando non siavi ragionevole sospetto che sia rimasto in bocca qualche frammento della Particola. Nè è peccato il mangiare o bere immediatamente dopo la Comunione, quando siavi giusta causa di farlo; altrimenti sarebbe peccato veniale.

Digitized by Google

357. Questo precetto del digiuno non obbliga gl' infermi in pericolo di morte; ed è cosa lodevole comunicarli per viatico più volte durante un tale pericolo. Più comunemente si permette loro la Comunione ogni otto giorni; ma alcuni probabilmente pensano che si potrebbe dare ad essi il viatico anche tutti i giorni, almeno (come dice Layman) quando erano soliti di comunicarsi spesso. (Questa opinione rendendo dubbia la legge del divieto, si potrebbono cautamente viaticare ogni giorno; nè sarebbe da far conto della restrizione del Laymann, che non ha teologico fondamento). — Chi si fosse comunicato alcuni giorni avanti per divozione, sopravvenendo il pericolo di morte, più probabilmente dovrebbe viaticarsi. Chi poi si fosse comunicato nella stessa mattina per divozione, sopravvenendogli il pericolo di morte, potrebbe di nuovo comunicarsi per viatico nello stesso giorno, come dice Benedetto XIV con altri, non per obbligo, ma per divozione.

358. Se l' infermo avesse molto a perturbarsi all' udire che dee pigliare il Viatico, è probabile che si possa comunicare nel modo consueto, omettendo le parole *accipe Viaticum* ecc. poichè per soddisfare al precetto non è necessaria l' intenzione di adempierlo, ma basta porre l' opera comandata. — È probabile che il Sacerdote possa celebrare non digiuno per viaticare un infermo, benchè ciò più comunemente, e più probabilmente si neghi. (V. Nota 111).

359. Se vi fosse pericolo che la SS. Eucaristia andasse a perire, o fosse maltrattata, anche un laico, mancando il Sacerdote, potrebbe consumarla, sebbene non digiuno; anzi il Sacerdote stesso potrebbe darla ad esso laico non digiuno. Similmente se il Sacerdote, dopo aver cominciata la Messa, si ricordasse d' avere rotto il digiuno, e vi fosse pericolo di scandalo o d' infamia, se la interrompesse; il qual pericolo può sempre temersi, quando il celebrante non sia di nota, o almeno presunta probità presso del popolo; il quale altrimenti potrebbe giudicare un falso pretesto il motivo che esso celebrante adducesse del digiuno inavvertentemente violato. Fatta poi la consecrazione, anche d' una sola specie, dovrebbe ad ogni modo continuare la Messa e perfezionare il Sacrifizio.

360. Il Sacerdote può comunicarsi non digiuno onde non resti imperfetto il Sacrifizio. Per es. se avesse consecrato acqua per vino, e l' avesse di già bevuta, essendo ancora all' altare, dovrebbe consecrare altro pane e vino; ovvero celebrando in luogo

Digitized by Google

pubblico, potrebbe consecrare solamente il vino, e quindi consumarlo. Se avvertisse l'errore al mettersi l'acqua in bocca, dovrebbe inghiottirla per evitare il pericolo di sputare con essa un qualche frammento dell'Ostia già consumata. — Se fatta la consecrazione, od anche dopo la sunzione, avesse il Sacerdote un prudente dubbio della idoneità della materia consecrata, ne dovrebbe consecrare altra sotto condizione. Se dopo la consecrazione il celebrante non potesse più continuare la Messa, un altro Sacerdote anche non digiuno dovrebbe, non essendovi altri digiuno, proseguirla. — Se dopo la Comunione del Sangue, la particola dell'Ostia rimane nel calice, oppure attaccata al palato, si può col dito staccare, od accostarla al labbro del calice per sumerla; e si può anche prendere colla prima purificazione, senza alcun timore d'offendere la legge del digiuno, inghiottendo prima il vino.

361. È molto probabile che il Sacerdote per evitare il pericolo di morte possa celebrare la Messa non digiuno; purchè ciò non si esiga in disprezzo della Chiesa. (Pare che se il Sacerdote dicesse apertamente: *io non celebro la S. Messa non digiuno per disprezzo della Chiesa, come voi m' ingiungete; ma celebro non digiuno, perchè in questo caso di minaccia di morte mi è lecito;* il Sacerdote non farebbe male a celebrare, perchè protesterebbe contro il disprezzo). — Non può dirsi la Messa, nè anche per timor della morte, senza le vesti sacre, e senza l'altare, cioè senza la pietra sacra, fosse anche per dare il Viatico ad un infermo, pel disprezzo, od almeno per lo scandalo e grave irriverenza che vi è in così celebrare; sicchè viensi a trasgredire il precetto naturale del rispetto dovuto al Sacrificio; dal qual precetto non può scusare il timor della morte. (Il Diana, il Silvio, il Busembaum ammettono che si possa celebrare in tal modo in caso di pericolo di morte, escluso, come s'è detto sopra, il disprezzo. E veramente il celebrare senza vesti sacre ecc. non pare per sè una tanta irriverenza da doversi giudicare cosa per sè intrinsecamente mala, come la giudica S. Alfonso; s'intende, purchè il Sacerdote sia decentemente vestito. Anche qui pertanto ha luogo l'assioma *lex dubia non obligat*).

362. Pollutio voluntaria, absolute loquendo, non impedit Communionem, dummodo debita præcesserit confessio. Tenetur tamen pœnitens sub veniali abstinere ea die a communicando propter reverentiam tanto Sacramento debitam; nisi periculum scandali, vel alia iusta causa Communionem exigat, iuxta prudentis Confes-

Digitized by Google

sarii indicium. Communicare autem post pollutionem involuntariam, est veniale, si adhuc perseverat mentis perturbatio ex turpi immaginatione orta, nisi necessitas immineat, vel devotio exposcat. Cæterum sufficit tunc, ut homo perturbationem repellere conetur, atque media ad devote accedendum adhibeat. — Peccat venialiter accedens ad Eucharistiam post copulam coniugalem, quam habuit petendo eam causa voluptatis; nisi excusans adsit alia causa, v. gr. solemnitas, Indulgentia ea die occurrens, evitatio scandali aut notæ, specialis devotio etc. Si vero copulam petivit ad prolem gignendam, vel habuit reddendo debitum, non prohibetur communicare, cum sit tantum consilii a communione abstinere. Qui raro communicat, roget coniugem ut pro illa die abstineat; et si rogatio non proficit, communicet. Quod si ex redditione perturbationem passus fuerit, conetur illam repellere. Post Communionem petere debitum aliqui dicunt esse veniale, nisi iusta adsit causa; alii vero tantum incongruum; reddere vero ab omni culpa excusatur. — Mulieres tempore menstrui non tenentur nec sub veniali abstinere a Communione, cum probabilius sit tantum consilii quod abstineant. (V. Notam 112).

362. Dee negarsi la Communione alle donne, che vi si accostano vestite immodestamente; ex. gr. pectore denudato. Inoltre è conveniente che chi si comunica, deponga le armi. (V. Nota 113). — Appartiene anche alla disposizione del corpo il non accostarsi alla santa Mensa con qualche lordura notabile esterna che possa togliersi facilmente. Il Sacerdote lebbroso o che ha altro morbo che mette orrore, non può celebrare la S. Messa in pubblico. — I Sacerdoti, i quali per infermità o per altra causa si comunicano a guisa dei laici, devono mettersi la stola; non però sotto obbligo grave.

Nota 110 *ai n.* 354 *e* 355.

Sulle reliquie dei cibi rimaste fra i denti, e su certe materie non commestibili inghiottite prima della Comunione.

L' opinione di S. Alfonso, che rompano il digiuno le reliquie de' cibi rimaste fra i denti, se s' inghiottiscano di proposito, non ha sì valido fondamento da indurre obbligo di seguirla in pratica. Imperocchè mentre la Rubrica del Messale dice semplicemente: » si reliquiæ cibi remanentes, in ore transglutiantur, non impediunt Communionem », non si vede la ragionevolezza della distinzione che fa il Santo tra le reliquie che rimangono fra i denti, e poscia

Digitized by Google

staccatesi s' inghiottiscono casualmente, e tra quelle che pure staccate dai denti si sentono sulla lingua, e invece di sputarle, volontariamente si trangugiano. La Chiesa proibisce qualunque sorta di cibo prima della Comunione; ma per potersi dire con proprietà che alcuno si ciba, bisogna che egli si metta qualche cosa in bocca e quindi l' inghiottisca. Non si potrebbe dire che abbia mangiato oggi colui, che avendo mangiato ieri, inghiottisce oggi una particella di cibo rimastagli ieri fra i denti. Quella distinzione pare una distinzione arbitraria, la quale non abbia sodo fondamento nella legge. È vero che in appoggio di sì fatta distinzione S. Alfonso cita S. Tommaso, il quale dice (3. p. q. 80, a. 8 ad 4): *Reliquiæ cibi remanentes in ore, si casualiter transglutiantur, non impediunt Communionem* (Th. Mor. lib. 6, n. 279); donde argomenta: *Ergo si transglutiantur ex proposito, impediunt.* Tuttavia il Gury cita S. Tommaso a favore della nostra sentenza, e il Ballerini ne riporta il seguente tratto: « Comestio... principaliter » dicitur a sumptione exterioris cibi, quamvis terminetur ad traiectio» nem cibi in ventrem, et ulterius ad nutritionem: et ideo quæ inte» rius geruntur sine exterioris cibi sumptione, non videntur solvere » ieiunium naturæ, nec impedire Eucharistiæ perceptionem, sicut de» glutio salivæ: et similiter videtur de his, quæ intra dentes remanent, » et etiam de eructationibus » (in 4 D. 8. q. 1. art. 4, q, 2 ad 3. — Gury T. 2. n. 330. Nota 1.). Non pare dunque doversi dare tanta importanza a quel *casualiter,* poichè quivi ragionando sull' argomento troppo chiaramente dice: *non videntur solvere ieiunium naturæ.* Ma dato pure che S. Tommaso fosse stato di contrario parere, alla sua autorità starebbe sopra l'autorità della Rubrica del Messale, che forma legge della Chiesa. Dice il Messale assolutamente che quelle reliquie *non impediunt Communionem;* dunque si potrà dire assolutamente che non sia da farne caso, ancorchè di proposito s' inghiottiscano. Credo poi cosa di qualche importanza l' appigliarsi a questa sentenza, perchè la contraria può cagionare molti scrupoli, specialmente a coloro che predicano *infra Missam.* In tal tempo più facilmente si staccano dai denti quelle reliquie di cibo, e si sentono in bocca e sulla lingua, ed ecco tosto lo scrupolo di doverle sputare anche predicando, o di dovere interrompere la Messa se s' inghiottiscano. È vero che S. Alfonso dice col Suarez che in questo punto *non sit scrupolose agendum;* ma qui non c' è via di mezzo: quelle reliquie che si sentono sulla lingua o si sputano o s' inghiottiscono: se si sputano, non si può evitare l'indecenza di cessare dal dire

Digitized by Google

per isputare; se s' inghiottiscono, non si può più proseguire la Messa. A chi mi dicesse: tenete questa sentenza, ma non procedete con iscrupoli, io sarei tentato a rispondere: *se non volete ch' io abbia scrupoli, non me li mettete.* In fatti ho veduto qualche Sacerdote meticoloso, che teneva quell' opinione, sputare le cento volte prima di dir Messa, nonostante che sapesse *non esse scrupulose agendum.* Inoltre sarebbe mai irreverenza al SS. Sacramento l' inghiottire insieme colla saliva qualche granellino di cibo rimasto in bocca nel giorno avanti? Direi adunque col medesimo Suarez ed altri teologi citati dal Santo, che in pratica assolutamente non sia da far caso di queste minuzie, dalle quali altro non si può ritrarre che materia di scrupoli senza alcuna vera utilità.

Vogliamo poi anche notare che per potersi dire che siasi rotto il digiuno, è necessario che ciò che s' inghiottisce, abbia ragione di cibo, che cioè sia cosa commestibile. Non si nega esser probabile l' opinione del Santo, il quale dice rompere il digiuno tutte le materie digeribili, e non potersi quindi comunicare chi avesse inghiottito, per esempio, un po' di carta, di filo, o di paglia, ecc.; ma è pur probabile la sentenza contraria, sostenuta da varii teologi, ed anche da Sant' Agostino, che dice: « Placuit Spiritui Sancto » ut in honorem tanti Sacramenti prius in os christiani Corpus Dominicum intraret quam ceteri cibi ». Le suddette cose non entrano nel novero degli altri cibi, per es. pane, frutta, carne, zucchero ecc. E poi se altro non fosse, il principio *lex dubia non obligat* ci vieterebbe di proibire la Comunione in tali casi. (Vedi S. Alf. Op. Grande lib. VI, n. 281).

Nota 111 *al n.* 358.

Se il Sacerdote possa celebrare non digiuno per viaticare un infermo.

Sebbene S. Alfonso dica che più comunemente e più probabilmente si nega che il Sacerdote non digiuno possa celebrare per viaticare un infermo, ciò non ostante, poichè la sentenza contraria è sodamente probabile, il Sacerdote che celebrasse non digiuno a potere comunicare per Viatico un infermo, non farebbe male. Non farebbe neppur male se celebrasse non digiuno per non lasciare senza Messa la popolazione in qualche grande solennità, oppure semplicemente in qualunque festa di precetto, ed anche in una festa di gran divozione, quando altrimenti si temesse un grave

Digitized by Google

scandalo, o infamia al medesimo Sacerdote. Il precetto del digiuno prima della Comunione è certamente assai rigoroso, come consta dalla tradizione della Chiesa; ma non si deve dimenticare che è legge puramente ecclesiastica, dalla quale un gravissimo motivo può sempre dispensare. In questi casi poi sarebbe sempre dubbio che la legge obbligasse; e perciò pel principio riflesso *lex dubia non obligat*, sarebbe certo che la legge del digiuno non potrebbe obbligare. S. Alfonso ammette questa dottrina pel caso quasi impossibile, in cui l'infermo non potesse ricevere altro Sacramento. (Vedi Gousset v. 2, n. 196-197).

Nota 112 *al n.* 362.

De pollutione involuntaria. De copula coniugali. De tempore menstrui.

De rebus istis cavere debet Confessarius ne plus quam sit necesse aut conveniens sermonem habeat cum pœnitentibus. Hinc pro praxi consulendum erit ne pœnitentes, iuvenes præsertim et puellæ, se accusent de miseriis, quæ aliquando ipsi inviti patiuntur, et a quibus abhorrent. Satis erit, si Confessarius sciat generatim plus vel minus tentationibus seu molestiis pœnitentes subiectos esse, quin toties quoties earum audiat enumerationem; huiusmodi enim generalis cognitio sufficiet, ut necessaria seu convenientia eis suggerat remedia. Ipse autem cum dignoverit, invite pati illas miserias, iisque oratione et firma voluntate obsistere, non erit cur eos admoneat ut a Comunione abstineant. Hi virtutis castitatis satis nobilem magnique meriti actum exercent, violentam repellendo tentationem; non erunt ergo propter hanc a sacra Mensa arcendi, neque Sacramenti gratia privandi.

Si vero agatur de coniugibus, præsertim iuvenibus et mulierculis, satius mihi videtur, Confessarium ne verba quidem facere super debito petito vel reddito, neque sciscitari an causa voluptatis, vel suscipiendæ prolis rem habuerint, ut inde permittat vel non Communionem. Mos nunc est satis generalis prudentum Confessariorum de his non loqui absque necessitate. Cum sciant Coniuges opus coniugii sibi licitum esse, non advertunt, venialiter (quod certum per se est) peccare, si ex sola, ut fere semper accidit, voluptatis causa illud exerceant; neque admonitio proderit; voluptatis enim causa, post monitionem, generaliter convenient. Si autem eadem die ad Communionem accesserint, culpa utique vacabunt ex

Digitized by Google

inadvertentia seu ignorantia. Insuper dubium non erit quod Sacramentum cum fructu sint suscepturi. Si vero ipsi sciscitaverint quid agendum cum petierint vel reddiderint, Confessarius absolute respondeat posse communicare; quod si voluptatis causa id fecisse dicant, tunc brevioribus verbis docebit ipsos quid de hoc theologi sentiant. At legere id non prætermittat, quod hac de re solide ac diserte habet cl. Ballerini (Gury T. I, n. 28, ac T. II, n. 908 in Notis).

Si agatur de tempore menstrui, Confessarius potiori iure tacebit, neque scrupulum ingeret super Communionem iis diebus peragendam. Siquidem cum nulla clara ratio, nec ulla lex Communionem pro eo tempore reprobet, non est cur pœnitentes ab ipsa arceantur, præsertim si quotidie sumant. Quod si consilium petant, dici iis poterit: *nulla lex a sacra Mensa vos arcet; neque ego arceam.*

Nota 113 *al n.* 363.

Per le donne che si accostano alla sacra Mensa vestite indecentemente.

È grande profanazione che le donne entrino in Chiesa ed assistano alle sacre funzioni vestite indecentemente; ma è profanazione maggiore, se così vestite si presentino alla SS. Comunione. E veramente i Ministri di Dio devono adoperarsi quanto possono per impedire tali profanazioni, che sono sempre con grande scandalo dei fedeli. Pare che singolarmente riguardi queste donne il testo *nolite dare Sanctum canibus;* imperocchè quelle che portano l'immodestia, non solo in Chiesa, ma anche alla santa Mensa nell'atto stesso sì sublime e venerando di ricevere le carni dell'Agnello Immacolato, bisogna ben dire che abbiano perduto tutto il pudore. Tuttavia poichè i Sacramenti non si possono negare a coloro che pubblicamente li domandano, se non ne siano apertamente indegni, non si dovrà negare la SS. Comunione se non a quelle donne che sono evidentemente e gravemente immodeste. La gravità poi del disordine dovrà misurarsi dagli usi, e dal senso comune del paese. In fatti dove generalmente è invalsa maggiore libertà nel vestire, ivi fa meno colpo una moda di vestire più libera; e così viceversa. Per la qual cosa il Sacerdote non dovrebbe mai negare la SS. Comunione ad una donna che si presentasse vestita con indecenza, se non vedesse chiaramente che atteso il costume del paese quella donna desse col suo vestire un grave scandalo, giudicato tale ivi universalmente. Se poi non presentasse

Digitized by Google

una indecenza così grave, potendosi, si dovrebbe correggere privatamente, chiamandola dopo la Comunione in Sacristia, ed ivi facendole osservare il disordine, la profanazione e lo scandalo. Ciò s' intende quando cautamente e prudentemente si potesse fare. Sarebbe poi anche meglio farla avvisare da qualche pia donna, la quale potrebbe farle la correzione all' orecchio in Chiesa.

CAPITOLO IV.

DEL SACRIFIZIO DELLA MESSA.

364. La Messa è la consecrazione e l' obblazione del Corpo e del Sangue di N. S. Gesù Cristo. È vero sacrifizio; anzi è lo stesso che quello della Croce, differendo solamente nel modo di offerirsi. L' essenza della Messa più probabilmente consiste nella consecrazione dell' una e dell' altra specie, e nella loro consumazione. (Exam. Ordin. cap. 3, art. 3, § 2, n. 96). Nella Messa il primo offerente è Gesù Cristo; il secondo è la Chiesa; il terzo è il Sacerdote come Ministro di Gesù Cristo. Gli effetti della Messa sono quattro: 1. la remissione de' peccati, per l' aiuto che nella Messa si ottiene ad avere il pentimento, onde i peccati son poi perdonati: 2. la remissione delle pene a coloro, per cui la Messa si offerisce: 3. l' aumento della grazia: 4. l' impetrazione de' beni spirituali.

365. È lecito ai Sacerdoti, sebbene ricchi, prendere lo stipendio della Messa, ed anche farne il patto. — A nessuno è lecito prendere lo stipendio doppio, applicando per la seconda limosina il frutto specialissimo del Sacrifizio, che è proprio del Celebrante. — Sarebbe peccato contro la giustizia il voler soddisfare a più oneri di Messe con celebrarne una sola, o in minor numero dello stabilito. Che si possa ricevere lo stipendio duplicato, e che con una Messa si possa soddisfare a più oneri di Messe, sono proposizioni condannate da Alessandro VII sotto il n. 8 e 9.

366. Lo stipendio della Messa è determinato o dalla Consuetudine, o dal Sinodo, o dal Vescovo; esso non può essere determinato dal costo del vitto ordinario del Sacerdote. Se il testatore non determinò l' elemosina delle Messe, devono queste soddisfarsi secondo la tassa comune, o secondo quella determinata dal Vescovo in conformità della consuetudine del luogo, avuto per altro riguardo alla ricchezza od alla tenuità dell' eredità. Anche i Regolari sono

Digitized by Google

obbligati a questa tassa. — Si può ricevere maggior limosina della tassata, se venga offerta spontaneamente; nè può vietarlo il Vescovo. Esso però può ordinare che non si accetti una limosina minore dell'infima, che si usa nel luogo. Qualora però il Sacerdote avesse già accettato quella minore limosina, non può diminuire il numero delle Messe, eccettochè vi fosse intervenuto inganno; nel qual caso si dovrebbe ridurre la limosina alla consueta tassa.

367. Colui che avesse promesso di celebrare le Messe prima di riceverne lo stipendio, deve stare al patto. Chi avesse promesso di celebrare una Messa con tenue stipendio, sarebbe obbligato a celebrarla *sub gravi;* che se avesse promesso di celebrarla senza stipendio, probabilmente vi sarebbe obbligato soltanto *sub levi;* essendo probabile la sentenza che le semplici promesse non inducano grave obbligazione. — Colui che riceve lo stipendio per la Messa, non può farla celebrare da altri, ritenendosene una parte. Ritenuta questa parte, dovrebbe essa, giusta l'opinione più probabile, restituirsi al celebrante, e non già a chi avesse dato la limosina. — Coloro i quali dessero ad altri a celebrar le Messe, ritenendosi parte dello stipendio ricevuto, incorrerebbero la sospensione *ipso facto,* riserbata al Papa, se chierici; la scomunica papale, se laici. È però da eccettuare il caso, in cui lo stipendio maggiore fosse dato al Sacerdote per riguardo della persona, p. es. perchè parente, o amico, o povero; o per retribuirlo d'un servizio da lui prestato ecc. il che dee giudicarsi dalle circostanze.

368. Chi riceve lo stipendio, non può ritenersene una parte, ancorchè faccia sapere al Sacerdote prima di celebrare che lo stipendio dato è maggiore, e questi di buona voglia lo condoni. (V. Nota 114.) Parimente niente può ritenersi della limosina ricevuta chi fa celebrare le Messe in un luogo ov'è minore la tassa. — I Beneficiati, e i Cappellani, anche amovibili, od aventi un legato perpetuo, facendo celebrare da altri le Messe del legato, delle cappellanie o del beneficio, possono ritenersi la parte eccedente lo stipendio ordinario, perchè i Decreti contrarii parlano delle sole Messe manuali. — Gli Amministratori delle chiese nulla possono ritenersi, neppure per le spese che si devono fare per la celebrazione delle Messe, eccetto che la chiesa non avesse rendite sufficienti. Chi raccoglie le limosine delle Messe per farle celebrare da altri, può ritenersi qualche cosa corrispondente alla sua fatica. Bisogna però che sia a ciò designato di uffizio.

369. Quando alcuno avesse dato a un Sacerdote uno stipen-

Digitized by Google

dio maggiore a riguardo della sua pietà, perchè egli stesso celebrasse la Messa, un tal Sacerdote peccherebbe, se la facesse celebrare da un altro, anche dandogli l'intiero stipendio. Peccherebbe però venialmente; eccetto il caso in cui si stimasse che ciò gravemente dispiacerebbe a chi ha dato quello stipendio. — Un Sacerdote cui si dà una limosina pingue perchè applichi oggi la Messa, può farla applicare da un altro, ritenendosi detta limosina, e celebrando il giorno seguente per soddisfare all' onere che quegli ha di celebrare un' altra Messa per cui ricevette lo stipendio. Così La Croix e Mazzotta, i quali dicono che ciò non sarebbe ritenere parte dello stipendio, ma commutare i giorni dell' applicazione delle messe. S. Alfonso però aderisce al Concina, il quale riconosce in questo mutamento un turpe mercimonio, che non si può scusare da colpa veniale. Vedi l' Op. Gran. lib. VI, n. 322. (V. Nota 115).

370. I semplici Beneficiati devono celebrare pei fondatori, ancorchè ciò non si esprima nella fondazione del Benefizio. Similmente i Cappellani delle Confraternite e delle Monache devono celebrare pei confratelli e per le monache. Possono però alcune volte all' anno, anche 6 o 7 volte, celebrare per l' anima propria, o per qualche amico o parente, purchè non ne ricevano limosina. — Il Cappellano potrebbe, *reverentiæ causa*, astenersi dalla celebrazione un giorno per settimana, quando nella fondazione della Cappellania non fosse stabilito il contrario. Se poi fosse malato per un mese od anche per due, è sentenza probabile che non sarebbe obbligato a far celebrare da altro Sacerdote. — Secondo la sentenza più vera, non si dà prescrizione riguardo alle condizioni apposte nella fondazione della Cappellania, nè quanto al numero delle Messe ivi stabilito. (V. Nota 116).

371. Se il Cappellano frequentemente, o senza giusta causa, o senza dispensa, lascia di celebrare nella chiesa, o nell' altare, o nell' ora destinata dal fondatore, pecca gravemente. Il Vescovo poi per giusta causa potrebbe in ciò dispensare, eccetto che il fondatore in designare la chiesa o l' ora avesse avuto speciale riguardo alla comodità del popolo. Il Ferrari per altro nella sua Biblioteca riferisce più decreti della Congregazione del Concilio, i quali per tale dispensa richiedono che si faccia ricorso alla S. Sede. (Per la pratica qualora il Vescovo dispensasse a riguardo dell' ora o del luogo in cui si dovesse celebrare la Messa, il Cappellano potrebbe valersi della dispensa, essendo comune la sentenza che attribuisce al Vescovo tale facoltà, come dice S. Alfonso. Quanto

Digitized by Google

ai Decreti in contrario si veda la Nota 6. — Se il Cappellano deve celebrare all' altare privilegiato, e celebra altrove, dicono esser tenuto alla restituzione, se la limosina è pingue, e non già se è ordinaria; e neppure se supplisse lucrando a quel fine altra Indulgenza plenaria applicabile ai defunti. Non basterebbe poi che applicasse le indulgenze de' Rosarii o Medaglie benedette, non essendo tali indulgenze certe come quelle degli Altari privilegiati. — (Il Gury non ammette questa strettezza — T. 2 n. 376, e Casus Consc. T. 2, n. 344). — Il Cappellano può soddisfare per mezzo d' altro Sacerdote, purchè nella fondazione non sia stabilito altrimenti.

372. La riduzione del numero delle Messe spetta alla S. Sede. Però dice il Fagnano che il Vescovo può fare la riduzione, quando la rendita prima sufficiente si fosse in appresso così attenuata da non bastare più affatto. (Il Fagnano: in C. *Ex Parte De Const.* n. 28, 29, ciò afferma solamente quando si tratti o dell' erede o del Rettore di una Chiesa, il quale per la diminuzione della rendita non ha come *dare lo stipendio* pel numero stabilito delle Messe; ma quando si tratti di chi ha da celebrare le Messe in forza del Benefizio, per la riduzione è necessario ricorrere alla S. Sede, anche secondo il Fagnano). — Se il Fondatore non ha determinato il numero delle Messe, ma la quantità dello stipendio, il Cappellano, mancando la rendita, può diminuirle di propria autorità, riducendole al numero corrispondente allo stipendio designato. Se poi il Fondatore ha determinato il numero delle Messe, allora mancando le rendite sino a mancare anche lo stipendio ordinario, consulti il Vescovo, o almeno qualche persona dotta. — Se il Cappellano per l' avanti ha ricevuto uno stipendio maggiore dell' ordinario, mancando poi la rendita, deve celebrare le Messe anche con stipendio minore del consueto, essendo giusto che soffra l' incomodo chi ha goduto del comodo. (V. Nota 117).

373. Sono proibite le 30 Messe Gregoriane, come ripiene di cose non convenienti. — Se il Religioso applica la Messa contro la volontà del suo Superiore, pecca, ma l' applicazione è valida. — L' applicazione della Messa deve farsi almeno prima della consecrazione; altrimenti è invalida. Vale l' applicazione abituale, cioè fatta una volta e non più rivocata. — Avendo presi dieci stipendii da dieci persone, se si applichi ciascuna Messa per ciascuna di esse senza determinare più l' una che l' altra, l' applicazione è invalida. Se poi si applichi ogni volta per tutte dieci, applican-

Digitized by Google

dosi a ciascuna di esse la decima parte del frutto di ciascun Sacrifizio, l' applicazione è valida.

374. È valida l' applicazione condizionata, quando la condizione riguarda il passato, o il presente, ma non già se riguarda il futuro. Il Sacerdote che applicasse la Messa pel primo che gli darà lo stipendio, peccherebbe, essendo ciò vietato da Paolo V; ma tuttavia sarebbe valida l' applicazione, se già esistesse la causa per cui si facesse celebrare. Se un Sacerdote prevedesse che gli si ordineranno Messe per qualche defunto o per qualche altro fine determinato, potrebbe celebrare anche prima d' esserne richiesto. — Nel giorno della Commemorazione de' defunti non vi è obbligo di applicare la Messa pei defunti.

375. Non si guadagna la Indulgenza dell' Altare privilegiato, se non si celebri la Messa *de Requiem* quando il rito lo permette. Il tempo del privilegio comincia dal giorno della concessione, e non già dal giorno della pubblicazione. Se nel privilegio si mette la clausola: *purchè nella Chiesa si celebrino cinque o sette Messe*, non celebrandosi in quel numero, il privilegio resta sospeso; eccetto che ne mancasse alcuna per l' infermità di un Sacerdote, od anche perchè i Religiosi per comando del Prelato si portassero altrove a celebrare; e ciò per altro non avvenisse frequentemente. — Si può incominciare la Messa venti minuti prima dell' aurora, e venti minuti dopo mezzo giorno. Secondo l' opinione più comune, non si commette colpa grave se non quando si comincia la Messa un' ora intera prima dell' aurora, o un' ora dopo mezzo giorno: altrimenti è solo colpa veniale, da cui scusa ogni causa ragionevole; anzi quando vi fosse causa più grave, come sarebbe quella di amministrare il Viatico, d' un viaggio da intraprendersi, d' una solenne funzione, o d' un funerale da farsi che richieda tale variazione, è lecita anche la dilazione d' un' ora intera. (V. Nota 118).

376. È peccato veniale celebrare la Messa privata prima di avere recitato il Mattutino colle Lodi, quando non v' abbia un motivo. S' è detto, la *Messa privata*; perchè quanto alla *Conventuale* non si dubita esser peccato grave. (Il Ballerini nelle Note al Gury. (T. 1, n. 381 e 382) dubita assai se possa dirsi peccato veniale il celebrare la S. Messa prima del Mattutino, anche senza motivo. Il Tamburini ed altri lo negano, perchè la Rubrica è direttiva, non precettiva. Vedi anche S. Alfonso Op. Grande lib. VI, n. 347). — Chi celebrasse in una chiesa polluta o sconsacrata, peccherebbe gravemente; ma secondo la sentenza più probabile non incorrerebbe alcuna pena, ossia censura.

Digitized by Google

377. La Messa ordinariamente non sia più lunga di mezz' ora, nè più breve di venti minuti. Chi la celebra in minor tempo d' un quarto d' ora, fosse anche *de Requiem*, difficilmente, per non dire impossibilmente, è scusato da peccato mortale. Anzi dovrà impiegarvisi più d' un quarto d' ora sotto pena pure di colpa grave, se si tratti di Messa più lunga con *Gloria* e *Credo*, o altre preci straordinarie.

378. Le Risposte della Sacra Congregazione de' Riti non sono precettive, se non quando sono pubblicate a modo di Decreti generali. (V. Nota 6). — I Sacerdoti non accettino un numero di stipendii di Messe da non potersi celebrare fra due mesi. Se poi le Messe sono ordinate per defunti, è grave la dilazioue d' un solo mese. Anzi se la Messa fosse da dire per una necessità urgente, per es. per un moribondo, per la felice conchiusione d' una lite, se si tarda a dirla sin dopo il ristabilimento o la morte dell' infermo, e dopo la conclusione della lite, si pecca mortalmente, e vi è obbligo di restituire lo stipendio ricevuto. (Exam. Ord. n. 107). — L' Immagine del Crocifisso che dev' essere sull' altare, sia visibile al Sacerdote e al popolo. Basta che sia dipinta nel maggior quadro dell' altare, od anche scolpita. Celebrandosi senza di quest' Immagine, si peccherebbe venialmente. (Dal n. 375 a tutti i seguenti vedi Exam. Ordin. n. 113 et seq.) — Non è lecito senza licenza del Papa conservare la SS. Eucaristia nelle Chiese non parrocchiali.

Nota 114 *al n.* 368.

Se si possa ritenere parte dello stipendio, qualora liberamente la condoni il Sacerdote che si assume di celebrare la Messa.

Sebbene S. Alfonso sostenga che non si possa ritener parte dello stipendio della Messa nè anche nel caso in cui il Sacerdote, che la celebra, la condoni liberamente, si deve nondimeno riconoscere che la sentenza contraria del Viva e del Roncaglia è bastantemente probabile, e da potersi quindi praticare. Imperocchè non paro doversi porre in dubbio che un Sacerdote qualunque si possa lecitamente assumere l'onere di soddisfare in mia vece a tutte le obbligazioni di Messe che io potessi avere. Un Sacerdote mio amico viene a conoscere che mi furono date 100 lire perchè applichi 10 Messe: gli può essere mai vietato di dirmi: *permettetemi che celebri le* 10 *Messe in vostra vece; frattanto vi fo un regalo di tutto lo stipendio?* Pare evidente che ciò non gli

Digitized by Google

potrebbe essere vietato, come non gli potrebbe essere vietato di regalarmi 100 lire, un orologio, una veste ecc. Ora se potrebbe regalarmi tutto lo stipendio, non potrà poi regalarmene una parte?

Nè si può dire che Benedetto XIV abbia definito il contrario. Ecco le sue parole: « Non posse alteri stipendium minoris » pretii erogare, etsi eidem sacerdoti celebranti se maioris pretii » eleemosynam accepisse indicasset ». Il caso pertanto indicato da Benedetto XIV, sarebbe questo: Io so che un Sacerdote mancante di limosine di Messe si adatterebbe ad applicarle per qualunque stipendio, e perciò gli dico: *avrei da far celebrare cinquanta Messe; se volete applicarle, ecco la limosina di* 50 *lire: vi avverto però che veramente io ho ricevuto qualche cosa di più.* Egli che forse ha bisogno di quel danaro, lo riceve tostamente, e promette di celebrare le 50 Messe, dicendo frattanto tra sè: *pazienza! vuol guadagnare sulle Messe, che mi fa celebrare.* Un tal caso è affatto diverso dal nostro, il quale così proponiamo: A me Prete povero sono date 50 Messe da celebrare colla limosina di due lire per ciascuna; ma avendo altre Messe da celebrare, dico a un Sacerdote benestante mio amico: *vorreste celebrare* 50 *Messe per me colla limosina di* 50 *lire? vi avverto che dovrei darvene cento secondo la limosina che ne ho avuto; ma per voi* 50 *lire di più sono presso che un nulla; per me invece sono molto; me ne compro una veste, di cui ho bisogno;* oppure: *me ne servo per alcune mie necessità.* L'amico tosto mi dice: *volentieri, volentierissimo; tenete pure le* 50 *lire, e fatene ciò che vi piace meglio.* Nel primo caso, che è quello di Benedetto XIV, non v'ha che la semplice indicazione di avere ricevuto qualche cosa di più, e, naturalmente parlando, il Sacerdote supplente è invito, e ragionevolmente invito, che gli sia sottratta quella parte dello stipendio; nel nostro caso invece, essendovi il pieno consenso alla sottrazione d'una parte dello stipendio, diviene essa, anzi è un vero regalo che ciascuno può fare di ciò che ha di proprio. Altro è semplicemente *indicare celebranti se accepisse maioris pretii eleemosynam;* ed altro è *retinere partem sponte omnino remissam,* cioè *dono datam.*

Venendo poi alla pratica, chi si facesse condonare una parte dello stipendio senza un motivo ragionevole, per solo amore del danaro, farebbe cosa riprovevole e da non permettersi; non potendosi nè anche supporre che il Sacerdote celebrante le Messe potesse essere veramente contento di quella condonazione. Che se

Digitized by Google

invece vi fosse un motivo ragionevole, per es. di povertà, di cooperazione a qualche pia opera, o d'altre simili cose, usando per tal motivo della parte dello stipendio liberamente condonata, si dovrebbe permettere tale condonazione e ritenimento. E poi ancorchè rimanesse un dubbio su questa controversia, se cioè sia lecito o no di ottenere la condonazione d'una parte dello stipendio dato per la celebrazione di Messe, il principio *lex dubia non obligat* dovrebbe togliere ogni difficoltà pel caso in cui vi fosse una congrua ragione di farlo.

Nota 115 *al n.* 369.

Sulla mutazione delle Messe ritenuto da ciascuno il proprio stipendio.

S. Alfonso riconosce in questa mutazione un turpe mercimonio; ed io aggiungeva nelle precedenti edizioni che ci vedrei qualche cosa di maggior male, cioè una qualche frode per eludere la legge, perchè in sostanza quella Messa per cui si danno per es. cinque franchi, viene celebrata da un Sacerdote il quale non ne percepisce ex. gr. che uno, e quegli che la fa celebrare ne ritiene quattro per sè senza alcun titolo ragionevole. Tuttavia devo ora osservare che questa mutazione permessa dai teologi e praticata dai pii sacerdoti ha da essere lecita come conseguenza di ciò che fu detto nella Nota antecedente. In fatti con mutare l'intenzione, spontaneamente i due Sacerdoti cedono scambievolmente in ciò che possa loro spettare riguardo allo stipendio. Vedi il Gury T. 2, n. 372, e la Nota del Ballerini.

Nota 116 *al n.* 370.

Se si dia prescrizione circa le fondazioni delle Cappellanie.

Laymann, ed altri tengono che si dia prescrizione a riguardo delle condizioni apposte nelle Fondazioni, ed anche a riguardo del numero delle Messe ivi determinato; opinione assai probabile, che non pare potersi confutare coll'argomento che trae S. Alfonso dalla costituzione del Concilio di Trento (Sess. 24 de Ref. cap. 5), dove non si parla di prescrizione, ma di deroga. Gli altri argomenti che da lui si vorrebbero cavare dalle Bolle di Innocenzo XIII e di Benedetto XIII non sono decisivi, nè appropriati al caso, perchè sono argomenti, i quali suppongono appunto che il Concilio abbia

Digitized by Google

parlato di prescrizione, mentre invece parlava di deroga. Laonde in pratica si potrebbe seguire la sentenza contraria a quella del Santo.

Nota 117 al n. 272.

Se il Cappellano che per l'avanti ha percepito uno stipendio maggiore del consueto, cioè dello stabilito nella Diocesi, sia obbligato, mancando la rendita, a celebrare con uno stipendio minore.

S. Alfonso (Op. Gr. VI, n. 331) dice col Tamburini: « Quod » si Capellanus per annos præteritos acceperit stipendium maius » solito, tenetur compensare, eumdem numerum Missarum cele- » brando: qui enim antea stetit commodo, deinde stare debet in- » commodo ». Non pare tuttavia bastantemente probabile questa sentenza, se si consideri, che il Fondatore lasciando fondi per la Cappellania, i quali dessero uno stipendio maggiore del consueto, era sua volontà che il Cappellano ne ritraesse appunto uno stipendio maggiore. Il Fondatore lasciando un fondo, che dà due lire di rendita per giorno, il doppio della limosina stabilita, fa vedere essere sua volontà che il Cappellano percepisca lire due per ogni Messa. Or se la rendita mancherà anche della metà, sicchè non percepisca più che la limosina consueta; allora, ove non voglia implorarne la riduzione, dovrà certo applicare la Messa quotidianamente, perchè quella limosina si considera sempre come giusta e congrua; ma se la rendita diminuirà in modo che non possa più percepire la consueta e perciò giusta e congrua limosina, non sarà mai da supporre che il Fondatore, mentre manifestamente voleva che il Cappellano percepisse più del giusto e del congruo, volesse pure che in qualche caso avesse a contentarsi di ciò che non è più nè congruo, nè giusto. Inoltre chi obbligherebbe il Cappellano a ritenere la Cappellania, mancando la rendita? Non potrebbe egli rinunziarvi ogni qual volta volesse? Gli si potrebbe forse dire: avete goduto la Cappellania quando aveva 730 franchi di rendita; ora siete obbligato a ritenerla, ancorchè non ne abbia più di 300 o 200? certo che no. Se dunque non è obbligato a ritenerla, ma può ad essa liberamente rinunziare, potrà nel nostro caso esigere, ritenendola, una riduzione di Messe per cui venga a percepire almeno la limosina congrua e giusta assegnata generalmente. Conchiudiamo pertanto che la sentenza del Santo non pare bastantemente probabile; e che perciò non si può obbligare alcun Sacerdote a tenerla in pratica.

Digitized by Google

Nota 118 *al n.* 375.

Se si possa celebrare la Messa un' ora prima dell' aurora.

Osserva il Gury che dove una costumanza ragionevole lo esiga, è lecito celebrare la Messa anche un'ora prima dell'aurora, per es. se fosse per dare tempo agli artefici, e simile gente di ascoltare la S. Messa anche ne' dì feriali. Nelle nostre campagne specialmente v'ha questa costumanza per la Novena della S. Concezione, del S. Natale ecc. e anche per tutti gli altri giorni d'inverno; poichè altrimenti nei giorni feriali il più gran numero delle persone non potrebbe nè ascoltare la S. Messa, nè fare la SS. Comunione. Quindi non si dovrà avere scrupolo di anticipare la celebrazione della Messa d'una ora avanti l'aurora, quando ciò sia conveniente per alimentare la divozione nel popolo. Per dare poi il Viatico ad un moribondo si potrebbe celebrare anche alla mezza notte. (V. Gury T. 2, n. 382 q. 2, e la Nota del Ballerini).

Digitized by Google

TRATTATO XVI.

DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

CAPITOLO I.

DELLA MATERIA E DELLA FORMA.

379. La Penitenza presa come virtù, si definisce: *Una virtù diretta alla distruzione del peccato, in quanto è offesa di Dio, mediante il dolore e la soddisfazione.* Considerata poi come Sacramento, si definisce: *un Sacramento che consiste negli atti del penitente e nell'assoluzione data dal Sacerdote.* — La Penitenza, come virtù, è sempre stata necessaria alla salute per tutti i caduti in peccato mortale. Come Sacramento poi della nuova legge, è necessaria, almeno *in voto*, a coloro soltanto che hanno commesso qualche grave colpa dopo essere stati battezzati.

380. Materia *rimota* di questo Sacramento sono i peccati commessi dopo il Battesimo. I peccati mortali non ancora confessati, sono materia necessaria; i peccati mortali già confessati e i veniali, sono materia *sufficiente*. Materia *prossima* sono gli atti del penitente, cioè la contrizione, la confessione, e la soddisfazione. I due primi atti sono materia essenziale; ma il terzo è materia soltanto integrale. (V. Nota 119 — V. Gury T. II, n. 414, e la Nota del Ballerini).

381. Più comunemente s'insegna che i Religiosi sono obbligati a confessarsi una volta al mese, ma non *sub gravi*; eccetto che le loro particolari Costituzioni obblighino sotto colpa grave. Molti poi tengono che la Confessione e Comunione mensile ad essi ordinata, sia cosa di puro consiglio.

382. Nella confessione non siamo rigorosamente obbligati a distinguere i peccati già confessati altre volte dai peccati non ancora confessati; purchè non voglia altrimenti una qualche ragione;

Digitized by Google

per es. se si dovessero distinguere per fare conoscere l'occasione prossima in cui ci trovassimo. (V. Gury T. II, n. 488 e le N. del Ballerini). — Per la validità dell'assoluzione è necessario esprimere la parola *te;* e molti dicono lo stesso delle parole *a peccatis tuis.* Le parole *in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti* non sono di necessità, e dicono comunissimamente che ometterle non sarebbe che peccato veniale. Le orazioni *Misereatur* etc. *Indulgentiam* etc. possono omettersi senza peccato. Lasciare poi le parole: *Dominus noster J. C.* etc., è colpa veniale. — In articolo di morte temendosi che il tempo manchi, si potrà dire: *Ego te absolvo ab omnibus censuris et a peccatis tuis, in nomine Patris* etc. Comunemente s'insegna che colle parole *te absolvo* si può assolvere dalle censure e dai peccati; lo che facendosi senza ragione, sarebbe peccato veniale.

383. La forma, perchè sia valida, deve proferirsi presente il penitente. Però vale in quella distanza in cui siamo soliti di parlare con voce comune, benchè alta. Se il penitente s'è partito dal confessionale prima che sia data l'assoluzione, si richiami per assolverlo, qualora si possa fare comodamente; se poi è pochi passi lontano, si assolva senza richiamarlo. Se si vedesse taluno precipitare da alto, per es. da un tetto, si dovrebbe assolvere sotto condizione. È certo che non fa bisogno che il penitente senta le parole dell'assoluzione; anzi è consiglio che si proferiscano sotto voce, acciocchè se mai si manda alcuno non assoluto, i circostanti non se ne accorgano. Clemente VIII condannò la proposizione che diceva essere lecita l'assoluzione data per lettera, o per mezzo d'un messaggiero; e Paolo V proibì ciò anche pel caso che il penitente avesse già fatto la sua confessione di presenza. E qui si noti che l'assoluzione data all'assente, essendo stata dichiarata illecita, si dee pure tener per invalida; poichè altrimenti il Papa nei casi di necessità non avrebbe potuto vietarla.

384. L'assoluzione data sotto condizione riguardante il futuro, è invalida. Se invece la condizione riguarda il presente o il passato, è valida, ed anche lecita, quando abbiavi giusta causa. Giuste cause sarebbero: 1. Se il Confessore dubita prudentemente di non aver data l'assoluzione: si dice *prudentemente,* perchè non dovrebbesi ripetere l'assoluzione, neppure sotto condizione, per semplice scrupolo. 2. Se dubita delle disposizioni del penitente, ed urge la necessità di assolverlo; per es. perchè moribondo. 3. Se si confessano persone che non hanno materia certa, e dovessero perciò restare sempre prive del benefizio dell'assoluzione: queste po-

Digitized by Google

trebbero assolversi sotto condizione una volta al mese. 4. Se il Confessore dubita della sua giurisdizione; e frattanto il penitente che si trova in istato di peccato mortale, dovesse per lungo tempo rimanersi senza assoluzione. (Queste parole *per lungo tempo*, trattandosi di un' anima che rimane in peccato mortale, si devono cangiare in quelle *per qualche tempo*. Quando l' anima è in istato di peccato mortale, si deve aiutare a levarsene al più presto possibile meglio che si può, e per ciò anche con una assoluzione data sotto condizione, essendo troppo orribile il pericolo in cui si trova. Vedi il n. 313 dove dice S. Alfonso che il peccatore per non rimanersi in peccato anche *per breve tempo*, potrebbe confessarsi dal Sacerdote che sapesse trovarsi in istato di peccato mortale).

Questo però deve intendersi riguardo al solo dubbio di *fatto;* (quando cioè si dubita se abbiasi giurisdizione in questo o quel penitente, in questo od in quel caso); poichè, trattandosi di dubbio positivo *de iure*, (cioè quando è probabile per l'autorità dei dottori che abbiasi la facoltà d'assolvere in questa o quella materia, in questo od in quel tempo), allora ben può darsi l'assoluzione *assolutamente*, conciossiachè supplisca la Chiesa, quando siavi grave causa. (Vedi il Gury T. II, pag. 946, Addenda ante n. 550, e la Nota *a* del Ballerini dove si prova che può darsi l'assoluzione colla giurisdizione probabile ancorchè non siavi *grave causa*. Vedi la Nota 133).

Nota 119 *al n.* 380.

Sul modo di accusare i peccati della vita passata perchè servano di materia nella sacramentale Confessione.

È da avvertire che le persone pie non bene istruite sono a pericolo di fare confessioni nulle per mancanza di materia sufficiente all' assoluzione. Esse si confessano talvolta piuttosto d' imperfezioni che di peccati, e se confessano veri peccati veniali, non ne hanno sempre il necessario dolore; quindi se i Confessori non avvertano a ciò, daranno molte assoluzioni nulle. Un giorno essendosi presentato ad un Confessore un Sacerdote prima di celebrare la S. Messa per accusarsi di non so quale timore d'aver peccato, il Confessore, ascoltato lo scrupolo, tosto gli disse: *non c' è niente, non c' è niente; faccia l' atto di contrizione, chè gli do l' assoluzione.* Il Sacerdote penitente a tali parole rimase non poco sorpreso; e con tutto il possibile rispetto gli fece intendere che sul *niente niente* non avrebbe potuto dargli l'assoluzione. Tali

Digitized by Google

Confessori sono in maggior numero di quel che si crede. Qualunque accusa, anche di vano scrupolo, basta ad essi per dare l'assoluzione; e non s'avveggono che in ciò somigliano a colui che battezza senz'acqua, poichè amministrano il Sacramento senza materia.

Alcuni altri in buon numero, quando la materia della confessione è insufficiente o dubbia, hanno l'avvertenza di fare accusare i peccati della vita passata con questa formola: *mi accuso dei peccati della vita passata commessi con pensieri, parole, opere, ed omissioni.* Ma poichè ogni volta che si pecchi, bisogna necessariamente peccare o con pensieri, o con parole, o con opere, o con omissioni, è chiaro che questa formola equivale a dire semplicemente: *mi accuso di aver peccato.* Ora secondo la sentenza di non pochi teologi, quest'accusa affatto generale de' peccati non sarebbe sufficiente alla validità del Sacramento della Penitenza, instituito per modo d'accusa e di giudizio; accusa e giudizio, che, ordinariamente parlando, devono farsi circa una materia certa e determinata, almeno quanto alla specie, *in specie.* Quindi, eccettuato il caso di necessità, non sarebbe da tenersi una tal pratica.

Perciò il Confessore volendo meglio assicurare l'effetto della sacramentale assoluzione, procurerà d'indurre tali penitenti, che non presentano materia sufficiente e certa, ad accusarsi dei peccati della vita passata notandone la specie: per es. *mi accuso dei peccati commessi contro la carità del prossimo, contro la pazienza, contro la castità* ecc. E poichè è pur troppo vero che certi penitenti non assuefatti a tale accusa, nè capaci d'intendere la ragione per cui si esige, trovano difficoltà a farla, il Confessore prima li ecciterà al dolore di tutti i peccati della loro vita, perchè un'accusa senza dolore non gioverebbe, e poi ne suggerirà esso l'accusa *in specie*, procurando che si accusino di que' peccati, nei quali verosimilmente può supporre che sieno già caduti: per es. *vi accusate anche dei peccati della vita passata, specialmente di quelli commessi contro la carità del prossimo, contro la pazienza* ecc.? Il penitente risposto che abbia di *sì*, l'accusa è fatta. Per ogni caso si avverta bene che quest'accusa non sia semplicemente materiale; ma sempre accompagnata dal debito dolore e proponimento.

È però da osservare che qualora il penitente si accusi de' peccati della vita passata in genere, intendendo di confessarsi dei peccati già altre volte manifestati a quel Confessore, e il Confessore comprenda questa sua intenzione, anche l'accusa in

Digitized by Google

genere basta; poichè quando capisco che il penitente dicendomi: *mi accuso dei peccati della mia vita passata,* intende confessarsi dei peccati, per es. d' impurità, già confessatimi prima d' ora, la sua accusa, sebbene sia per sè stessa generica, pure fatta con quella intenzione da me conosciuta, addiviene un' accusa veramente specificata, e perciò senza dubbio materia valida del Sacramento. Anzi il P. Ballerini prova solidamente che la confessione generica è assolutamente bastante per la validità del Sacramento. (Gury. n. 421, e la Nota). Tuttavia essendo cosa tanto facile ottenere un' accusa specificata, come abbiamo detto, in pratica amerei sempre richiederla dai penitenti.

CAPITOLO II.

DELLA CONTRIZIONE, E DEL PROPONIMENTO.

PUNTO I.

Della contrizione.

385. La contrizione è *un dolore dell' animo, e una detestazione del peccato commesso, col proposito di non peccar più per l' avvenire.* Alcuni vogliono che la contrizione consista nel dolore; altri invece meglio e comunemente dicono con S. Tommaso, consistere nella detestazione. Per altro, come rettamente dicono non pochi, l' uno si contiene nell' altra; poichè chi detesta il peccato, certamente se ne duole, e chi si duole del peccato, certamente lo detesta. La contrizione altra è *perfetta,* che nasce dal motivo di carità; altra è *imperfetta,* chiamata attrizione, la quale si concepisce per motivo o della perdita del paradiso, o della bruttezza del peccato conosciuta per lume di fede, o dell' inferno meritato, la quale escluda la volontà di peccare, e sia congiunta colla speranza del perdono. (V. Nota 120).

386. La contrizione perfetta procede propriamente dal motivo dell' offesa fatta alla divina Bontà, in quanto questo attributo comprende tutte le perfezioni di Dio. Il precetto poi della contrizione obbliga l' uomo quando è in pericolo di morte, ed anche in vita, quando taluno si trovasse in peccato mortale da molto tempo, per es. da un mese; sebbene i peccatori, specialmente i rozzi, difficilmente avvertendo a quest' obbligo, sieno il più delle volte, anzi quasi sempre scusati dal peccato di differita penitenza. (Il

Digitized by Google

Gury dice, che la sentenza che tiene esservi obbligo della contrizione od atto di carità una volta al mese, non ha alcun solido fondamento. — T. 1. n. 218, e la Nota del Ballerini). Che poi il precetto della contrizione non obblighi neppure ogni cinque anni, è proposizione condannata da Innocenzo XI sotto il n. 6. I moribondi, ancorchè abbiano l' attrizione, sono da eccitare ad atti di contrizione; anzi dee ciò farsi, ove trovinsi in punto di morte, poichè essendo in allora tenuti a far l' atto di carità, devono, per soddisfarvi, detestare per motivo appunto di carità, i peccati, se occorrono loro alla mente. Non v' ha poi l' obbligo di fare l' atto di contrizione ne' giorni festivi.

387. Per la giustificazione del peccatore, sì nella confessione che fuori, non è necessario di fare un particolare atto di dolore per ciascun peccato commesso; ma basta il dolore generale di tutte le offese fatte a Dio. Non si richiedono poi nella confessione gli atti espliciti della fede o della speranza; i quali d' altra parte sono inchiusi nel dolore dei peccati, poichè chi si pente delle proprie colpe, per ciò stesso e crede e spera, che pel Sacramento in virtù de' meriti di Cristo gli sieno perdonate.

388. Nella confessione basta l' attrizione, purchè sia accompagnata dall' amore incoato; ma questo amore non si richiede che sia carità perfetta, nè anche in grado rimesso. La ragione si è, che se fosse necessaria al dolore la carità perfetta, ogni penitente riceverebbe l' assoluzione già posto in grazia; poichè la carità perfetta, cioè la carità colla quale si ama Dio sovra ogni cosa, sebbene in grado rimesso, non può stare col peccato mortale; onde la Penitenza non sarebbe più Sacramento de' morti, ma de' vivi, giacchè non si verificherebbe mai che questo Sacramento producesse l' effetto di dar la vita al peccatore in atto, quando riceve l' assoluzione de' peccati (L'amore incoato, di cui parla il Santo, non potrebbe essere, secondo il Ballerini, se non la volontà di osservare la legge di Dio; ossia un vero proposito di non peccare; ancorchè ciò sia pei soli motivi di mera attrizione. (V. Gury. T. 2. *Addenda*. n. 453, e le Note). — È sentenza più probabile e più comune che basti l' attrizione concepita pel solo timore delle pene temporali in quanto sono da Dio inflitte al peccato. Però questa opinione non essendo la più sicura, in pratica non potrebbe seguirsi. (V. Nota 121).

389. Se alcuno reo di due peccati, per es. d'un sacrilegio, e d' un furto, dimenticandosi il furto, si accusa solamente del

Digitized by Google

sacrilegio, e se ne pente soltanto per la deformità speciale di questo peccato, senza pentirsi del furto, costui fa una confessione valida, ma informe, e non riceve la grazia innanzi che si penta anche del furto, o concepisca un dolore generale de' peccati pel motivo generale dell' offesa di Dio; anzi quest' ultimo sarà necessario nel caso che avverta di poter essere reo di altri peccati mortali, de' quali non abbia attualmente memoria. — I teologi più comunemente non richiedono che si faccia l'atto di dolore prima della confessione. Questa dottrina pare chiaramente insegnata dal Rituale Romano, il quale dice, *audita confessione* (Confessarius) *ad dolorem adducet*. Sembra quindi che basti concepire il dolore dopo la confessione e prima di ricevere l' assoluzione. Ciò non ostante essendo l' opinione contraria bastantemente probabile, dovrebbe essa seguirsi in pratica. Per altro basterebbe che il penitente, dopo l' atto di dolore, dicesse: *mi accuso nuovamente di tutti i peccati che ho confessati*. (V. Nota 122).

390. Ogni qual volta uno si muove a confessarsi pel dolore che ha de' suoi peccati, il dolore dura virtualmente almeno per uno o due giorni; poichè quella confessione è effetto del dolore. Altrimenti poi dee dirsi, se uno si confessa per mera divozione, per adempiere ad un voto, alla penitenza ecc. — È più probabile che basti il dolore, ancorchè non sia conceputo in ordine alla confessione. Tuttavia perchè la sentenza contraria non lascia d' esser probabile, in pratica deve seguirsi. — Colui che ricevuta l' assoluzione si ricorda di un peccato e lo confessa, non fa bisogno, come più probabilmente insegnano i teologi, che faccia un nuovo atto di dolore per ricevere nuovamente l' assoluzione. Tuttavia essendo probabile la sentenza contraria, in pratica deve rinnovare l' atto di pentimento, benchè si confessasse subito dopo ch' è stato assoluto. (V. la Nota 122).

391. È da notare che in tutti i detti casi, cioè se l' atto di dolore non avesse preceduto l' accusa dei peccati, se non fosse stato fatto in ordine alla confessione, se non si fosse rinnovato l' atto di dolore pel peccato dimenticato; e di più se il dolore fosse stato implicito, avendo per es. fatto un atto di carità, non si dovrebbero ripetere la confessioni fatte in tal modo; perchè la loro validità è bastantemente probabile; e chi probabilmente ha ricevuto il Sacramento valido, non è obbligato a ripeterle, poichè allora cessa il pericolo dell' ingiuria al Sacramento di frustrarlo. (Anche a riguardo dei Sacramenti è da tenersi la sentenza, che,

Digitized by Google

se non consta dell' invalidità dell' atto, deve giudicarsi che l' atto sia valido).

392. Sebbene a cancellare i peccati veniali fuori del Sacramento basti l' atto di carità; ciò non ostante colui che si confessa soltanto di peccati veniali, deve pentirsene con dolore formale; ond' è che pecca mortalmente chi avvertitamente senza un tal dolore si confessa e riceve l' aasoluzione de' peccati veniali, poichè in questo modo fa grave ingiuria al Sacramento, rendendolo nullo. Basta per altro pentirsi d' un solo veniale, senza pentirsi degli altri, e basta ancora pentirsi della loro moltitudine senza pentirsi di alcuno in particolare; imperocchè chi si duole della loro moltitudine, è impossibile che non si dolga almeno degli ultimi che costituiscono la moltitudine stessa. (È tuttavia da notare che sebbene di tali confessioni nulle se ne facciano in buon numero, nessuno pecca mortalmente per l' innavvertenza, ed anche per l' ignoranza di tale verità teologica).

Nota 120 *al n.* 385.

Sulla premura che deve prendersi il Confessore di eccitare i penitenti al vero dolore de' peccati.

Chiunque ha pratica di confessionale non può negare che più volte i penitenti, non escluse le persone pie, si accostano alla sacramentale confessione senza essersi eccitati al dolore dei proprii peccati. Più volte i peccatori, che vanno a confessarsi, o perchè è Pasqua, o perchè si fa in Parrocchia la Comunione generale, non si prendono altra premura fuor quella di fare un po' di esame dei loro peccati, e poi un materiale atto di contrizione a fior di labbra, senza intima detestazione dei peccati stessi; e così mal disposti si accostano al confessionale dove raccontano come storia i peccati commessi. Anche certe persone pie, rozze, e poco riflessive, vanno a confessarsi anche di frequente; non omettono di fare un po' di esame sulle loro consuete, e si potrebbe dire, invariabili imperfezioni, e piccole mancanze; quindi recitano un atto di contrizione, e lo recitano con quella intelligenza colla quale recitano il salmo *De profundis* per le Anime del Purgatorio, che essendo latino nulla ne comprendono, e poi si accostano anch' esse così mal disposte al confessionale. Se il Confessore, dopo avere ascoltati quelli e queste, non si prenda altra premura fuor che dir loro: *or via fate l' atto di contrizione*; i primi se ne vanno

Digitized by Google

coi loro peccati mortali, e le seconde colle loro veniali colpe, senza riportare vantaggio dal Sacramento, poichè sì gli uni che le altre se ne vanno con una assoluzione nulla. « Si avverta ciò » bene, dice il nostro Santo, perchè in questo punto mancano » molti Confessori ». Ed in vero molti Confessori così costumano specialmente colle persone pie, credendo non esservi alcun pericolo dalla parte del dolore, perchè, se pure manchi, quelle anime ad ogni modo sono in grazia di Dio. Non riflettono per altro che il pericolo vi ha dalla parte della validità del Sacramento amministrato invalidamente a chi vi si accosta senza dolore. Or tutti i Teologi concordano nell'affermare che pecca gravemente colui che lo amministra invalidamente, per l'ingiuria che fa al Sacramento medesimo.

Per lo che il Confessore trovando peccatori trascurati o poco riflessivi, e di cotali ce n'è gran numero, ascoltata la loro confessione, dovrà impegnarsi di eseguire ciò che gli suggerisce il Rituale, cioè di eccitare il penitente al dolore delle sue colpe, mettendogli davanti e la bruttezza del peccato considerata al lume della fede, e il danno che gli porta col privarlo dell'amicizia di Dio, e renderlo schiavo del demonio; e il castigo terribile meritato di una eternità di pene, nelle quali, commesso il peccato, da un istante all'altro può essere precipitato. Per questi motivi soprannaturali lo ecciti alla detestazione del peccato. Non ometta poi di eccitarlo anche alla perfetta contrizione, facendogli osservare quanto sia buono ed amabile il Signore da lui offeso, che tanto ha fatto e sofferto per la nostra salute, che merita di essere amato sopra ogni cosa, che anzi merita un infinito amore, di cui non sono capaci nemmeno i cuori dei Santi in cielo; quindi procuri muoverlo ad abborrire i commessi peccati appunto per la ragione che recarono grave offesa ad una infinita Bontà. Nè abbia fretta di dare l'assoluzione prima di fare le sue parti perchè il penitente resti commosso e addolorato pel male commesso co' suoi peccati; imperocchè è da avvertire che nulla importerebbe dare l'assoluzione, se poi non se ne ottenesse l'effetto, che è la giustificazione del penitente. Or senza il conveniente dolore è certo che non si otterrebbe giustificazione.

Nè ci si opponga la dottrina insegnata sopra sull'efficacia dei Sacramenti, che cioè qualora il penitente sia in buona fede, ancorchè non abbia tutto il dolore che si richiede, purchè non abbia più attacco al peccato, per la virtù del Sacramento ottiene

Digitized by Google

la giustificazione. Imperocchè è da osservare in primo luogo che quella è una opinione teologica, e non è una dottrina certa da potersi adoperare nell' amministrazione dei Sacramenti, quando trattasi, com' è appunto nel nostro caso, della loro validità. Inoltre chi ci assicura che il penitente sia veramente in buona fede, e che abbia fatto tutte le parti che credeva di potere e di dover fare per pentirsi dei peccati? Chi ci assicura che non abbia più attacco al peccato? Si noti bene che quella è dottrina, ossia opinione teologica, da valere in speculativa; e non già, come abbiamo osservato, da ridursi alla pratica. Essa vale per consolare e incoraggiare i Confessori quando dopo aver fatto tutte le loro parti per disporre i penitenti all' assoluzione, non restano pienamente soddisfatti, sebbene probabilmente e prudentemente possano assolverli; ma non vale certamente per disobbligare i Confessori dal prendersi tutto l' impegno, affinchè i loro penitenti ricevano l' assoluzione disposti nel miglior modo, e perciò nel miglior modo pentiti e risoluti di emendarsi.

Non pensi poi alcuno che sia cosa troppo difficile eccitare i peccatori, anche i più aggravati di colpe, alla contrizione perfetta dei peccati; imperocchè l' uomo che considera i motivi e le ragioni che ha di amare Iddio Bene Infinito, aiutato dalla divina grazia, come si deve supporre, facilmente si sente mosso ad amarlo sopra ogni cosa. Quelli che trovano tanta difficoltà nella contrizione perfetta, non riflettono che sono in contraddizione con se medesimi, quando insegnano che l'uomo è obbligato anche con qualche frequenza a fare atti di amor di Dio. Se l' uomo è obbligato a fare con qualche frequenza atti di carità, non può provarvi straordinaria difficoltà; mentre che l' atto di perfetta contrizione non è che lo sviluppo, anzi la conseguenza dell' atto di amor di Dio. Come sarebbe possibile che l'uomo amasse Dio sopra ogni cosa, e frattanto non fosse pentito di averlo gravemente offeso? Per altro i Confessori non avranno a stancare con lunghe prediche i penitenti per eccitarli al necessario dolore dei loro peccati; ma ad ottener questo basterà che con poche, efficaci e toccanti parole ne propongano ad essi i motivi da noi sopra notati, ed altri simili.

Nè per la pratica gioverebbe opporre che nel Sacramento non si richiede la contrizione perfetta, e che basta l' attrizione. Imperocchè, sebbene ciò sia verissimo, nondimeno il Confessore non dovrà omettere di fare le sue parti per ottenere che il penitente riceva il Sacramento colle migliori disposizioni, e così sia meglio

Digitized by Google

premunito contro le ricadute; e per questo stesso sarà da eccitare alla contrizione perfetta, la quale è disposizione ottima per ricevere il Sacramento, e la più valevole ad accertare la perseveranza nel bene, non essendovi dubbio che sul cuor dell' uomo ha maggiore efficacia l'amore che il timore.

Quanto poi alle persone pie, che si confessano delle loro imperfezioni e venialità senza il necessario dolore, è da avere un'altra avvertenza, ed è quella posta nella Nota antecedente, di procurare cioè che aggiungano alla confessione delle loro mancanze attuali l'accusa dei peccati della vita passata, dei quali essendosene di già emendate, più facilmente si pentono, ossia rinnovano il dolore che ne hanno già avuto. Ma avverta il Confessore di suggerire anche ad esse qualche motivo di pentimento, e di eccitarle ad un formale atto di dolore, affinchè anche l'accusa dei peccati della vita passata non si risolva in una inutile materialità.

Nota 121 *al n.* 386.

Sull'attrizione concepita pel timore delle pene temporali inflitte da Dio al peccato.

Sebbene non manchino dei teologi, i quali sostengono che l'attrizione concepita pel timore delle pene temporali inflitte da Dio al peccato, non basti per ottenere la giustificazione nel Sacramento della Penitenza; ciò non ostante la sentenza contraria di Suarez, De Lugo, Viva, Croix ecc. pare non solo probabilissima, ma anche certa, se si attenda alla dottrina del Concilio di Trento, il quale dice bastare l'attrizione concepita *ex metu gehennæ, et pœnarum*. Qui pare chiaramente distinto il timore dell'inferno da quello delle altre pene colle quali Dio castiga il peccato; e il dire che il Concilio col termine *pœnarum* non ha voluto significare altro se non quello che aveva già significato col termine *gehennæ*, non pare un felice ritrovato, perchè suppone che il Concilio abbia usato un inutile pleonasmo, capace soltanto ad indurre in errore la maggior parte dei teologi, come sarebbe di fatti avvenuto, ammessa sì fatta ipotesi.

E perchè d'altra parte si avrà da dire che tale attrizione non basti? Tizio, per esempio, che ha preso un falso giuramento, dopo qualche tempo sente raccontare che Sempronio, Caio ecc. avendo anch'essi spergiurato, ebbero tutti poco dopo infelicissima fine, seguita dalla rovina delle loro famiglie. Preso egli dal timore che

Digitized by Google

gli accada altrettanto, si pente tosto del suo delitto, propone di non cadervi mai più, sperando che Dio gli perdoni il peccato e i castighi che paventa. Così disposto va a confessarsi e riceve la sacramentale assoluzione: dovrà ora dirsi che tale assoluzione sia nulla? Si avvera che egli detesta il suo peccato, e che lo detesta per sentimento di timor di Dio, che nella sua giustizia castiga la colpa in questo e nell'altro mondo; a lui non resta alcun attacco al peccato; anzi ne ha grande abborrimento, e per nessun conto vorrebbe ricadervi. Qui v'ha dolore, e dolore soprannaturale eccitato dal sentimento della divina giustizia; più non esiste l'affetto alla colpa, e v'ha il proponimento di non più commetterla: che cosa manca perchè Tizio mediante il Sacramento resti giustificato? Si osservi di più ciò che abbiamo provato sopra, che cioè l'efficacia del Sacramento è tanto grande, da cancellare il peccato e infondere la grazia soltanto che vi sia un pentimento tale che tolga l'affetto al peccato; di modo che se l'uomo in buona fede si creda ben disposto, ancorchè poi realmente nol sia, quando abbia deposto l'affetto al peccato, ottiene per mezzo del Sacramento la giustificazione. (Vedi la Dissert. VIII).

Queste cose abbiam voluto qui porre a mostrare il gran conto che dal Confessore dee sempre farsi dei principii morali che hanno a servirgli di guida in tutti i suoi giudizii; poichè quanto alla presente quistione sarà in pratica quasi impossibile il caso, in cui il Confessore abbia a dare l'assoluzione a chi non avesse altro dolore se non quello nato dal timore delle pene temporali. Potrà certo avvenire che alcuno si presenti al Confessore non avendo altro dolore che questo; ma potrebbe mai essere che il Confessore suggerendogli altri motivi di amore e timor di Dio, nol possa muovere a miglior pentimento? Se il Confessore farà il suo dovere, come abbiamo indicato sopra, la quistione or trattata sarà al tutto inutile per la pratica. Il penitente aiutato dal Confessore si pentirà del peccato e per avere offeso Dio sommo bene, e per avere perduto il paradiso, e meritato l'inferno ecc., e non già solamente per le temute pene temporali.

Digitized by Google

Nota 122.

Dell' accusa dei peccati fatta senza il previo dolore. Dell'atto di dolore non fatto in ordine alla confessione. Dell' accusa di un peccato dimenticato, fatta immediatamente dopo l' assoluzione senza un nuovo atto di dolore. Del dolore implicito, e dell' implicito proponimento.

S. Alfonso, come abbiamo veduto al n. 391, riconosce che non è da far conto di queste teologiche controversie, se si tratti delle confessioni passate; ed in tal modo addimostra ch' egli trovava poca probabilità nei dubbi mossi da parecchi Autori su questi punti. Tuttavia vuole che se ne faccia conto per le confessioni da farsi, mentre che nelle cose riguardanti la materia dei Sacramenti si deve seguire l'opinione più sicura. Io però non crederei che nelle cose riguardanti la materia dei Sacramenti avessimo a dipendere talmente dai teologi, da poterci alcuni di essi obbligare ad amministrarli a seconda delle loro osservazioni, ovvero dubbi. Un teologo comincia a dubitare della validità del Battesimo, se l'acqua invece della pelle tocchi i capelli del battezzando; alcuni altri gli vanno dietro e riconoscono qualche probabilità nella sua opinione. Un altro teologo comincia a dubitare che se il penitente si dimentica di far l' atto di contrizione prima dell' accusa dei peccati, la confessione sia nulla; ed alcuni altri aderiscono al sentimento di lui. Vorrà ora subito dirsi che pecchi mortalmente chi non bada a fare scorrere l'acqua sulla pelle del battezzando; e chi standosene al Rituale Romano si contenterà di eccitare al dolore il suo penitente terminata ch' abbia l'accusa, e quindi senz' altro l' assolverà? E se dimani sorgerà un teologo ad insegnare che l' acqua minerale sulfurea non è materia certa pel Battesimo, stante che ha quantità di particelle eterogenee all'acqua pura e naturale, quale piove dal cielo? E se muoverà dei dubbi intorno all'acqua del mare, pensando che Cristo quando istituì il Battesimo gli assegnasse per materia l' acqua dolce di cui ci serviamo per gli usi della vita, e di cui si servirono per battezzare i SS. Apostoli, e poi generalmente tutti i battezzatori? E se un altro osservasse che dovendo esservi unione tra la materia e la forma, l'atto di dolore non vale a nulla, se non sia simultaneo all' assoluzione, di modo che l' atto di dolore non valga non solo fatto un giorno prima, come insegna che vale S. Alfonso, ma che non vale nè anche fatto cinque mi-

Digitized by Google

nuti primá della confessione, come non varrebbe il Battesimo, se si versasse l'acqua sul capo al battezzando cinque minuti prima di proferire la forma? E così andate dicendo di cento altri dubbi che si potrebbero mettere in mezzo sull' amministrazione di questi e degli altri Sacramenti. Se quindi alcuni altri teologi per maggior sicurezza si mettessero dalla parte di cotestoro, saremmo noi obbligati a rifiutare l'acqua minerale e l'acqua salsa pel Battesimo, e a non far più conto di tutti gli atti di contrizione fatti cinque minuti prima dell' assoluzione ovvero della confessione? Io ho tutto il rispetto pei teologi, ma non vorrei mai attribuir loro cotanta autorità. Non v' ha dubbio che come in questi ultimi secoli si mossero i dubbi surriferiti, coll' andare del tempo se ne moveranno altri, ai quali ora non pensiamo; e quindi di mano in mano andranno crescendo le avvertenze per l' amministrazione dei Sacramenti; e insieme, volendosi applicare la regola della maggiore sicurezza, andranno crescendo le obbligazioni a coloro che gli amministrano.

In fatti da quando s' è cominciato ad amministrar il Battesimo fino ai nostri ultimi tempi, chi avrebbe mai posta in dubbio la validità del Sacramento, se, per es. battezzandosi un adulto di folta chioma si fosse dato il caso che l' acqua versatagli sulla testa scorrendogli sui capelli non gli fosse pervenuta alla pelle? I capelli che cuoprono il nostro capo, non sono parte dell' uomo, come l' epidermide che tutta ne cuopre la carne? Similmente da che si amministra il Sacramento della Penitenza fino ai teologi moderni, alcuno avrebbe mai dubitato della validità della confessione, se l' atto di dolore non avesse preceduto, ma fosse stato fatto dopo l' accusa de' peccati? Or dunque possiamo bene supporre che coll' andare del tempo si muoveranno altri dubbi non mossi ancora; ma allora saran forse necessarie altre nuove avvertenze, e si avranno forse altre nuove obbligazioni nell' amministrazione dei Sacramenti?

Inoltre crederem noi che il Divin Redentore abbia instituito i Sacramenti in modo da far dipendere la loro validità da certe sottigliezze, cui non avvertono e non potrebbero avvertire se non gli esercitati negli studi scolastici? E quando ciò fosse, che cosa sarebbe a dire dei dodici secoli, ne' quali in tutta la Chiesa Cattolica si amministrò il Sacramento della Penitenza senza che un Confessore avesse mai potuto avere alle mani il più misero Corso di Teologia Morale? Fa maraviglia al Zaccaria nella sua *Disserta-*

Digitized by Google

zione sulla Teologia Casuistica (Pars historica cap. IV) che siasi potuto amministrare il Sacramento della Penitenza pel corso di tutti quei secoli *in tanta librorum paucitate atque etiam imperfectione;* cioè con non altro sussidio che un Rituale, e una raccolta di Canoni (molto indigesta e di varia autorità, perchè ricavati per lo più da Sinodi particolari, come mostra il Marchetti nella sua Critica al Fleury). Anche a me farebbe ciò meraviglia, se fossi persuaso che nell' amministrazione dei Sacramenti fossero necessarie tutte le avvertenze teologiche che si sono messe in mezzo ne' soli ultimi secoli. Ma essendo invece persuaso che Cristo abbia istituiti i Sacramenti in modo da potere essere amministrati e ricevuti colla maggiore semplicità e facilità, io vedo chiaro che senza un Corso completo di teologia morale si poteva amministrare benissimo il Sacramento della Penitenza, come si amministrò in fatti nei primi dodici secoli. Conosciuta la materia e la forma dei Sacramenti, basta il solo buon senso per amministrarli validamente. Le sottigliezze non potevano entrare per alcun modo nelle intenzioni di Cristo, il quale altrimenti avrebbe dovuto provvedere alla Chiesa fino da' suoi primordii buoni Casisti scolastici, come le ha suscitati Dottori e Santi Padri. Ciascuno vorrà credere con me che nella Chiesa i Sacramenti siensi sempre amministrati non solo validamente, ma anche utilmente, come vi si amministreranno sino alla fine del mondo; e che se per dodici secoli le mancarono i Teologi Scolastici, vuol dire che non le erano punto necessarii. Dico *necessarii;* non volendo certamente mettere in dubbio la loro utilità constatata in tanti casi e riconosciuta dalla stessa Chiesa. Mi pare adunque di potere conchiudere che si possano validamente ed utilmente amministrare i Sacramenti senza le sottili avvertenze teologiche, che non si avevano e non si potevano avere pel non breve corso di dodici secoli; che basti a quell' uopo il solo buon senso, di cui ogni uomo, anche non teologo scolastico, generalmente è fornito; e che per ciò nell' amministrazione dei Sacramenti tutte le avvertenze che hanno del sottile e del nuovo, debbano considerarsi come aliene dalle intenzioni del Redentore, il quale istituiva i Sacramenti stessi per gli uomini nel massimo numero rozzi ed ignoranti, e lasciavali in mano di uomini che dovevano amministrarli senza che fossero, e senza che per tanti secoli potessero essere versati nella Teologia Scolastica.

È poi anche da notare non doversi spingere troppo avanti la vera dottrina, la quale insegna che in materia di Sacramenti si

Digitized by Google

deve sempre seguire la sentenza più sicura; dottrina sanzionata dalla Chiesa colla condanna della prima proposizione tra le proscritte da Innocenzo XI. Questa dottrina vieta che si seguano le opinioni semplicemente probabili in concorso delle opinioni più sicure. Per esempio, è opinione probabile che il Battesimo conferito col brodo, colla liscivia ecc. sia valido; contuttociò peccherebbe gravissimamente chi battezzando preferisse il brodo e la liscivia all'acqua semplice e naturale. Ma non vieta poi questa dottrina che si seguano le opinioni ossia le sentenze certe in concorso delle più sicure, come avverte in più luoghi S. Alfonso; il quale dice che si può assolvere il penitente, sebbene abbia la semplice attrizione senza un principio di amore predominante; appunto perchè la sentenza della sufficienza dell'attrizione è sentenza certa, quantunque quella che esige un principio di amore predominante sia più sicura. Se nella materia dei Sacramenti si dovesse seguir sempre indistintamente la sentenza più sicura, si aprirebbe la via a mille scrupoli ed ansietà, e ne seguirebbe un rigorismo intollerabile. Perchè vi fu qualche Autore, il quale disse che nella confessione si richiede la carità perfetta, si dovrebbe negare l'assoluzione a tutti quelli che non l'avessero; e si verrebbe così a pretendere che l'assoluzione si desse soltanto ai già giustificati. Perchè vi fu qualche Autore, il quale pretendeva fosse necessario un atto di dolore per ciascun peccato, si dovrebbe rimandare indietro quel penitente, il quale reo di cento peccati non avesse ancor fatto cento atti di dolore. Per la qual cosa quando una sentenza è non semplicemente probabile, ma moralmente certa, si può seguire anche in materia di Sacramenti, sebbene la sua contraria sia più sicura.

Or dopo tutto questo conchiuderemo, che qualora nel Sacramento siavi la debita accusa, fatta secondo che porta la capacità del penitente, e siavi, o avanti o dopo l'accusa, il dolore e il proponimento necessario, che preceda l'assoluzione, la confessione sarà sempre valida, e il penitente se ne andrà giustificato. Ed invero io non vedrei che cosa possa mai importare davanti a Dio la differenza per nulla sostanziale che il dolore e proponimento sia esplicito o soltanto implicito. Quando v'ha la sostanza del dolore e del proponimento, non è credibile che Dio la rifiuti per una mancanza di forma, per una accidentalità. Quando vi ha sostanzialmente il dolore e il proponimento, onde l'anima odiando il peccato, ne ha deposto l'affetto, l'assoluzione deve produrre il suo effetto, ch'è la giustificazione.

Digitized by Google

Per la pratica poi, non pare esser da fare gran conto di tutte queste questioni, ovvero casi. Non pare che sia da fare gran conto del primo, cioè dell'accusa dei peccati fatta senza il previo dolore; perchè non facendone conto il Rituale Romano, nè anche saremo obbligati a farne conto noi. Nè del secondo, perchè in pratica chi va a confessarsi, fa sempre l'atto di dolore in ordine alla confessione, e se non lo avesse fatto, gli vien suggerito dal confessore, il quale anzi, se è d'uopo, lo eccita al dolore medesimo. Nè del terzo; perchè confessando il peccato dimenticato, se il Confessore gli rinnova l'assoluzione, senza quasi avvedersene, ordina al penitente di rinnovare l'atto di contrizione mentre di nuovo lo assolve. Nè del quarto, perchè nella formola dell'atto di contrizione che recita il penitente prima o dopo dell'accusa dei peccati, v'ha esplicito il dolore e il proponimento. Di più è cosa molto difficile che il Confessore ometta di dimandare al penitente: *vi pentite adunque dei vostri peccati? promettete adunque di non più ricadervi?* e il penitente rispondendo che *sì*, esprime esplicitamente e il dolore e il proponimento. Molte questioni hanno grande importanza in teoria, e ne hanno ben piccola, od anche nulla nella pratica, che sola per altro importa veramente.

PUNTO II.

Del proponimento.

393. La prima condizione che deve avere il proponimento, è che sia *fermo*, di modo che il penitente sia risoluto di non più peccare in qualunque caso. Questa risoluzione vera e ferma può stare insieme col probabile timore della ricaduta, ma non potrebbe stare colla certezza che uno avesse di ricadere. — La seconda condizione è che sia *universale*, cioè di non cadere in nessun peccato mortale. Perciò non vale il proponimento particolare di non ricadere in qualche peccato, come vale il dolore particolare quando l'uomo non ha che un peccato, e se ne pente per la sua particolare bruttezza, pentendosi per es. del sacrilegio, per la malizia che ha speciale. — A riguardo dei peccati veniali basta il proposito di astenersi da alcuno di essi senza proporre di astenersi dagli altri. Trattandosi di veniali pienamente avvertiti, l'uomo può proporre di evitarli tutti; ma quanto agli indeliberati, a quelli cioè che si commettono con semi-piena avvertenza, i quali ci è impossibile stante la nostra corrotta natura evitarli tutti, basta proporre di evitarli per quanto comporta l'umana fragilità.

Digitized by Google

394. La terza condizione del proponimento è che sia *efficace;* cioè che il penitente non solo proponga di evitare il peccato, ma anche di adoperare i mezzi necessari all'emenda, e specialmente quello di evitare le occasioni prossime. — Le ricadute non sempre sono prova che sia mancato il vero proponimento; imperocchè le ricadute spesse volte sono segno solamente della volontà mutata e pervertita dalle susseguenti tentazioni. Sarebbe poi a dire altrimenti, quando il penitente dopo le confessioni, sempre o quasi sempre è ricaduto negli stessi peccati subito, uno, due o tre giorni appresso senza fare alcuna resistenza, o senza prendere alcun mezzo per emendarsi, o senza toglier l'occasione. (Quanto ai recidivi vedi la Diss. XIV). — Vale il proponimento virtuale ossia implicito, che è sempre inchiuso nel dolore, se questo è sincero. Nella pratica si deve fare il proponimento esplicito, tanto più se l'uomo pentendosi pensa all'avvenire. (Di questo proponimento implicito abbiamo parlato nella Nota 122).

Nota 123 *al n.* 393.

Intorno ai peccati veniali.

È da osservare che la dottrina del Concilio di Trento (sess. 6, c. 23) riguardante i peccati veniali, che cioè non si possano, stante l'umana debolezza, tutti evitare per l'intero corso della vita senza uno speciale privilegio del Signore, si dee intendere dei peccati veniali poco avvertiti; imperocchè i peccati veniali pienamente avvertiti, cioè quelli che si commettono ad occhi aperti, con piena cognizione della loro malizia, si possono evitar tutti egualmente che i peccati mortali, come appunto insegna il Santo. Ed in vero se io posso astenermi dal prendere un giuramento falso, perchè non potrò egualmente astenermi dal dire una bugia giocosa, quando tanto in un caso come nell'altro avverto la malizia dell'uno e dell'altro peccato? Importa molto fare intendere questa verità ai penitenti, poichè molti commettono peccati veniali avvertiti assai facilmente, appunto perchè sono persuasi che sieno inevitabili. Se si persuadessero che tutti i peccati veniali commessi con piena avvertenza si possono evitare egualmente che i peccati mortali, attenderebbero ad evitarli, e in tal modo li eviterebbero; persuasi invece che sia ineseguibile impresa il tentare di evitarli, nemmeno vi si accingono; e quindi sarebbe una meraviglia, anzi un miracolo, se non attendendo ad evitarli, riuscissero a non commetterne.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

DELLA CONFESSIONE.

PUNTO I.

Delle condizioni che deve avere la Confessione.

395. La prima condizione della Confessione è che sia *vocale*, cioè fatta a voce, e non per segni o scrittura. Tuttavia se fossevi una grave causa, come se il penitente avesse una grandissima e straordinaria verecondia, oppure fosse impedito di lingua, basterebbe la scrittura, purchè il penitente, dopo che il Confessore ha letto la Confessione, dica: *Mi accuso di tutti questi peccati.* Chi poi non potesse affatto confessarsi a voce, è tenuto a far la Confessione per segni, o scrittura, se sa scrivere, e se può farlo senza alcun pericolo di rivelazione, e senza un grande incomodo. I muti sono obbligati a confessarsi per mezzo di segni; e se sanno scrivere, deggiono farlo in iscritto, quando ciò non rechi loro uno straordinario incomodo, o non siavi pericolo che si sappiano da altri i loro peccati. — La seconda è che sia *secreta*; poichè nessuno è obbligato a confessarsi per mezzo d'interprete, nè pubblicamente; eccetto che un reo di peccato mortale, trovandosi in pericolo di morte, dubitasse d'avere la contrizione perfetta; e in questo caso basterebbe accusare un solo peccato veniale.

396. La terza è che sia *vera*: quindi pecca gravemente chi tace o nega un peccato mortale commesso, e non confessato; ed anche chi si accusa maliziosamente d'una colpa grave non commessa. Peccano costoro doppiamente, cioè contro la virtù della veracità, e contro la virtù della religione. V'ha talvolta (cioè *se* o *quando il Confessore interroga*) l'obbligo di palesare anche i peccati già confessati per dichiarare l'abito contratto, come si rileva dalla condanna della proposizione 60 tra le proscritte da Innocenzo XI. Il dire poi nella Confessione qualche bugia leggiera, oppure negare qualche peccato veniale commesso, o mortale già confessato, non è colpa grave, nè rende invalida la Confessione. — La quarta è che sia *intiera*, e assolutamente parlando, intiera materialmente, spiegando così le specie come il numero dei peccati mortali. È più comune e più probabile della contraria la sentenza di S. Tommaso, che non debbano accusarsi le circostanze che non cangiano la specie, ma

Digitized by Google

solo aggravano il peccato. Tuttavia nei peccati di furto il Confessore farà accusare la quantità del furto per meglio provvedere alla restituzione che deve ordinare. Si dice *assolutamente parlando* dovere essere la confessione intiera materialmente; perchè in pratica basta sempre l' *integrità formale,* che è quella che può ottenersi avuto riguardo alle diverse circostanze de' penitenti. (V. Nota 126).

397. È sentenza comune che non sia necessario accusarsi de' peccati positivamente dubbi. Se però alcuno avendo di tali peccati si trovasse in articolo di morte e dubitasse della contrizione perfetta, dovrebbe confessarsi almeno di qualche peccato certo della vita passata per accertarsi della giustificazione. È pure sentenza più probabile che non abbiano a confessarsi i peccati dubbi negativamente. (Quindi giusta la regola *lex dubia non obligat,* non siamo obbligati a confessare nè gli uni nè gli altri). — Tuttavia è bene esortare i penitenti a confessare i peccati dubbi per la tranquillità della loro coscienza, eccettuati gli scrupolosi, a' quali si deve vietare assolutamente che ne parlino. In pratica è da notare, che qualora le persone pie, le quali mai o quasi mai commettono peccati mortali, dubitino di avere acconsentito alle tentazioni, si deve giudicare che i loro dubbi sieno vani timori. Se invece abbiano questi dubbi le persone di rilassata coscienza abituate nel peccato, si deve giudicare il contrario, che cioè abbiano acconsentito.

398. Il penitente che è in dubbio di aver confessato un qualche peccato mortale, se ne dubita negativamente, cioè senza avere argomento di averlo accusato, certamente deve confessarlo; ma se ne dubita positivamente, se cioè crede probabilmente di averlo già confessato, molti lo esimono dal confessarlo; ma si deve tenere il contrario; poichè essendo stato certo il peccato, in dubbio possede l' obbligo di confessarlo, finchè non vi sia certezza almeno morale che sia stato confessato. Tuttavia colui che fu sempre diligente a dir le sue colpe, o fece con accuratezza la sua confessione generale, se poi dubita d' aver detto alcun peccato commesso da molto tempo, può esser moralmente certo d' averlo confessato, e quindi non è più obbligato a confessarlo. (V. Nota 124). A riguardo del peccato probabilmente confessato dice il De Lugo: « Communiter docent omnes, non teneri (quempiam) ad » confitendum illud (peccatum) quod probabiliter judicat se... con» fessum jam fuisse; quia jam sequitur judicium probabile, quod

Digitized by Google

» sicut in aliis materiis, ita etiam in hac sufficit ad implendum » præceptum ». Inoltre: « Nil frequentius apud Theologos quam » excusare a reiteranda confessione eum qui confessus est... juxta » probabilem aliquam sententiam de ejus valore ». (Disp. 6, n. 58-59) — Chi ha confessato un peccato come dubbio, e poscia avverte che era certo, deve, secondo la vera e comunissima sentenza, confessarlo di nuovo. (Tuttavia non lasciando d'esser probabile la sentenza contraria patrocinata da Sporer, dal De Lugo ecc. non si potrebbe condannare chi volesse seguirla in pratica. (Vedi l' Op. Gr. lib. VI, n. 478). Chi poi avesse confessato di aver commesso dieci peccati all' incirca, riconoscendo in seguito che erano undici, non deve più confessare l' undecimo. Se alcuno accusa un peccato, che nè esso nè il Confessore sa esser grave, e poi viene a conoscerlo per tale, probabilissimamente non è tenuto a confessarlo di nuovo. (Vedi l' Op. Gr. lib. VI, n. 478).

399. Sono scusati dall' integrità materiale 1. i muti, ai quali basta in tempo del precetto pasquale, e in pericolo di morte, che si confessino con segni di un solo peccato in quel modo che possono; s' intende, se non è loro possibile spiegarsi di vantaggio. I muti che sanno scrivere, come s' insegna più comunemente, e più probabilmente, devono anche confessarsi in iscritto; purchè non dovessero subire un incomodo straordinario, o non vi fosse pericolo di manifestazione dei loro peccati. (Il Gury dice essere più comune la sentenza che scusa i muti dal confessarsi mediante la scrittura. T. 2. n. 503 q. 7. Quindi un tale obbligo non dovrà mai loro imporsi). — Ne sono scusati i sordi, se non sanno spiegarsi convenientemente, nè sentono le interrogazioni del Confessore. (Per essi basta che si confessino come possono). I sordastri però devono confessarsi intieramente in qualche luogo appartato, ove non siavi pericolo che altri li senta.

400. Ne sono scusati coloro che ignorano la lingua del Confessore. Questi al tempo del precetto pasquale, o d' altra necessità, possono assolversi; purchè coi segni esterni manifestino il dolore dei loro peccati. (Dovrebbero tuttavia manifestare coi segni qualche peccato, almeno un atto d' impazienza, che facilmente si può esprimere). Non sono poi, secondo la sentenza probabile, obbligati a confessarsi per mezzo di un interprete, neppure in punto di morte, se non quando si trovassero in peccato mortale, e dubitassero di avere la contrizione perfetta; ma in questo caso basterà che per mezzo dell' interprete si confessino d' un solo peccato

Digitized by Google

veniale, affinchè vengano almeno indirettamente assoluti di tutte le loro colpe.

401. Ne sono scusati e possono assolversi quei moribondi, i quali sebbene sieno in sensi, non possono parlare nè spiegarsi in altro modo, se danno segni di penitenza, o di voler l'assoluzione; anzi possono essere assoluti ogni qual volta essi replicano tali segni. Se poi l'infermo è uscito di senso, e non dà alcun segno di pentimento, o di cercare l'assoluzione, basterà dargliela ogni tre o quattro ore, sotto condizione. Gli si darà poi più spesso, se la sua spirituale necessità lo richiegga, ed anche quando sarà vicino a spirare. Ne sono pure scusati, se il Confessore od essi sono al pericolo di mancare prima di poter terminare la confessione; o se essendo portato loro il Viatico, non potessero compier la confessione senza scandalo. Similmente quando si tratti di malattie contagiose, il Confessore non è obbligato a sentire intiera la confessione col pericolo dell'infezione; bastando in tal caso che prima di dare l'assoluzione ascolti un solo peccato, avvisando di ciò il penitente affinchè rimanga tranquillo. Ugualmente in pericolo di naufragio o combattimento, bastando allora che ciascuno della moltitudine si confessi peccatore in generale, o dica un sol peccato veniale, per esser tutti in generale assoluti dal Confessore, il quale dica: *Ego vos absolvo* etc. Ne sono anche scusati quelli che temono prudentemente un grave danno spirituale o temporale proprio o d'altrui, dalla integrità della Confessione; per es. se avesse alcuno un timore ragionevole che il Confessore si abusasse della cognizione della Confessione, e vi fosse intanto urgenza di prendere l'assoluzione. Basterebbe per motivo di urgenza, se l'uomo altrimenti dovesse rimanersi in istato di peccato mortale anche per un solo giorno. Così pure ne sono scusati coloro che non possono confessarsi intieramente senza scandalo o grave ammirazione; per es. un Sacerdote che avesse a celebrare quanto prima la Messa; od un laico che avesse a far subito la Comunione. Ne sarebbe similmente scusato colui il quale non potesse confessare il suo peccato senza pericolo di violare il sigillo sacramentale. In tutti i suddetti casi rimane l'obbligo di fare per quando si potrà, la confessione intera. (Pel caso di malattia contagiosa vedi Nota 49). — Sono pure scusati dalla integrità materiale quegli scrupolosi che sono continuamente vessati dal timore delle confessioni passate. (Quanto a questi veggasi la Dissertazione II).

402. Non è motivo sufficiente per esimere i penitenti dal-

Digitized by Google

l' integrità della confessione il loro concorso anche straordinario, come si rileva dalla proposizione 39 condannata da Innocenzo XI. Nemmeno la necessità di rivelare il complice del peccato. Tuttavia il penitente, se potesse, dovrebbe confessarsi ad un altro, il quale non conoscesse il complice; eccettochè avesse necessità di subito comunicarsi o di celebrare, o altro Confessore stesse molto lontano, o gli fosse di grave incomodo il manisfetare ad altro Confessore la sua coscienza, o dovesse restare in peccato anche un solo giorno, o avesse a lasciare la solita Comunione, o finalmente credesse trovare miglior consiglio o maggior quiete di coscienza presso il suo Confessore ordinario. Di più, spesse volte sono scusate le madri e le mogli, quando riferiscono al Confessore le mancanze dei figliuoli o dei mariti; poichè tale manifestazione giova ad alleggerire i loro affanni, ed a ricevere utili consigli. (V. Gury T. II, n. 499-500, e le Note del Ballerini).

403. È peccato mortale il domandare anche a buon fine il nome del complice; e se il Confessore obbligasse il penitente a manifestarglielo con minaccia di negargli altrimenti l' assoluzione, incorrerebbe la sospensione *ferendæ sententiæ* della confessione. Chi presumesse d' insegnare l' opposto, incorrerebbe la scomunica Papale *ipso facto*. — Coloro i quali sapessero che qualche Confessore ha obbligato i suoi penitenti alla manifestazione del complice negando loro l' assoluzione, sarebbero obbligati a denunziarlo all' Ordinario, eccettochè si sapesse esso Confessore aver operato per semplicità. Non sono però mai obbligati a questa denunzia i penitenti. — È lecito interrogare circa i pericoli e le occasioni del peccato, e indagare le circostanze che ne mutano le specie, o son necessarie a sapersi per ben dirigere il penitente, ancorchè preveda il Confessore che dalle risposte verrà a conoscere il complice. Se poi il pubblico bene esigesse la manifestazione del complice, il Confessore dovrebbe obbligare il penitente a manifestarlo, non a lui stesso, ma ad alcun altro, che direttamente o indirettamente potesse ovviare al danno temuto. Che se poi il penitente volesse manifestare al Confessore il complice di sua libera volontà trattandosi d' impedire un danno pubblico, ciò sarebbe lecito; peraltro sarebbe cosa da evitarsi. Che se poi non si temesse un danno pubblico, non sarebbe da accettarsi la manifestazione per alcun modo. (V. Nota 125).

Digitized by Google

Nota 124 al n. 398.

Sulla confessione delle colpe, delle quali si dubita d' essersi confessati.

Avviene frequentemente che alcuni dopo un dato numero di anni non si ricordino più d' aver confessato certi gravi peccati nelle loro confessioni ordinarie o nella generale; e avviene ciò tanto più facilmente, se sono persone che hanno memoria labile. Or se costoro fossero obbligati a mettersi al sicuro col confessarli, di mano in mano che crescesse il numero degli anni, e che moltiplicandosi le dimenticanze, dubitassero, sempre nuovamente di avere confessato altri peccati, dovrebbero rinnovare tutte le loro confessioni. Per esempio, un vecchio di 60 o 70 anni ricorderà facilmente i peccati della sua gioventù; ma potrà anche ricordarsi di avere confessato quelli e quelli altri 30 o 40 anni avanti? Ella è cosa impossibile. Perciò quando alcuno sa di essersi confessato colla debita attenzione e diligenza, la quale, come vedremo, non si ricerca se non ordinaria, ancorchè non ricordi di aver confessato alcuni peccati, per es. 10 anni prima, deve supporre di averli confessati, nè ha da confessarsene più. Agli scrupolosi poi non si deve mai permettere di confessare peccati della vita passata pel timore che non gli abbiano confessati, se non sono talmente certi da poterlo giurare, di averli commessi, e poi di non averli mai confessati. Quanto a questi però si vegga la Dissertazione II.

Nota 125 al n. 403.

Sulla manifestazione del complice.

Che cosa sarebbe a dire se il penitente non volesse o non potesse manifestare che al Confessore il complice, e questa manifestazione fosse necessaria per impedire un danno privato gravissimo, come sarebbe un omicidio, la rovina di una famiglia ecc.? Pare evidente che la legge naturale obbligherebbe il Confessore ad accettare quella manifestazione; la quale d' altronde non è per nulla contemplata dalla Bolla di Benedetto XIV. La Bolla di Benedetto non parla in fatti di una libera e spontanea manifestazione fatta dal penitente a qualche buon fine; ma parla di una manifestazione che il Confessore vuole e pretende che sia fatta a sè stesso, sia pure per buon fine. Ciò premesso, qualora il Confessore vedesse che i

Digitized by Google

suo penitente è obbligato a manifestare il suo complice per ovviare a un danno pubblico od anche privato; vedendo che vi è obbligato *sub gravi*, di modo che rifiutandosi sarebbe indegno dell' assoluzione, in questo caso sebbene non possa mai dirgli che manifesti a lui stesso il nome del suo complice, tuttavia gli potrà dire, e anzi gli dovrà dire, che lo manifesti a chi può impedire quel danno altrimenti inevitabile: gli dovrà dire apertamente: *Se voi non manifestate, non a me, ma a chi spetta, chi vuole uccidere il Principe, chi vuole avvelenare quei convitati, chi vuole puellam rapere ecc. io non vi posso assolvere.* Fin qui non peccherà contro la Bolla; anzi opererà conformemente alla legge naturale, che obbliga a tutto ciò il penitente. Ora se il penitente rispondesse: *Padre, io non mi sento il coraggio, nè posso fidarmi di fare questa manifestazione, se non a voi, affinchè nella vostra prudenza facciate pervenire l' avviso a chi può impedire il danno, e vi prego di farmi questa carità* (tanto più se veramente il penitente fosse impossibilitato a far quella manifestazione, come potrebbe accadere se si trovasse in punto di morte); in questo caso, che male vi sarebbe se il Confessore ascoltasse quella manifestazione, e con tutta prudenza, anche con lettera anonima, avvisasse del pericolo chi dovesse esserne avvisato? Non sarebbe il Confessore che richiederebbe il nome del complice, ma sì bene il penitente che lo pregherebbe ad ascoltarlo. È da notare che S. Alfonso nell' Opera grande (lib. VI, n. 492) accorda che si faccia tutto ciò, sebbene con grande prudenza. Accorda parimente che il Confessore, pregato dal penitente, ascolti il nome del complice, sia pure pel solo motivo di correggerlo, quantunque dica ordinariamente non convenire che il Confessore accetti tali incumbenze.

DISSERTAZIONE XI.

Sulla integrità necessaria alla Confessione.

L' integrità della Confessione, altra è *materiale* e altra *formale*. La materiale consiste nell' accusa che il penitente fa di tutti i peccati mortali, commessi dopo il battesimo, e non ancora confessati. La formale invece si è quando il penitente accusa que' soli peccati mortali, che di presente, *hic et nunc*, può e deve confessare. Così il Roncaglia.

Premessa questa distinzione, facilmente s' intende che a ricevere il Sacramento della Penitenza si richiede soltanto ed è sem-

Digitized by Google

pre sufficiente l'integrità formale; che per ciò non è di necessità assoluta la integrità materiale, la quale anzi in tanti casi non si può o non si deve avere. Per es. havvi un uomo di labile memoria, il quale sa di avere commesso molti peccati di bestemmia, ma non può ricordarne il numero: non si può da lui pretendere la integrità materiale, siccome impossibile. Parimente uno non può confessare il peccato commesso senza che violi il sigillo sacramentale: non si *dee* pretendere da esso la integrità materiale, perchè apertamente illecita e criminosa. Portandosi il S. Viatico ad un infermo, questi domanda al Sacerdote di ascoltarlo in confessione prima di comunicarlo. Il Sacerdote viene a conoscere ch'egli dovrebbe fare una lunga confessione generale, la quale cagionerebbe grande ammirazione a tutto il popolo che accompagnò il SS. Sacramento alla sua casa, e farebbe conoscere a tutti aver lui da confessare gravi numerosissimi peccati di molte specie; che farebbe nascere ragionevolissimo sospetto ch'egli almeno da gran tempo si confessasse e comunicasse sacrilegamente, e che sacrilegamente si fosse confessato anche poco prima per disporsi al Viatico. In questo caso l'esigere l'integrità materiale sarebbe cosa che porterebbe manifesto scandalo al popolo, ed infamia all'infermo. Il Confessore dovrà allora contentarsi di conoscere con poche parole lo stato di coscienza dell'infermo, e dovrà tosto dargli l'assoluzione. Vien chiamato il Parroco da un appestato, e conosce che dovrebbe fermarsi al suo fianco una mezz'ora se dovesse ascoltare tutti i suoi peccati, col più manifesto pericolo di contrarre la peste; basterà senza dubbio che ne ascolti alcuni, e tosto lo assolverà per allontanarsi dal suo letto il più presto possibile, e risparmiare la sua vita per sovvenire ad altri appestati che ha in parrocchia.

Questi casi ed altri molti che si potrebbero riferire, provano ad evidenza che nella Confessione sacramentale non sempre si può esigere la materiale integrità nell'accusa dei peccati, e che la formale basta.

Stabilito questo principio, che cioè l'integrità formale sempre sia sufficiente per ricevere con frutto il Sacramento, sarà da osservare da prima quale esame di coscienza sia necessario premettere alla confessione, e poi quale possa essere l'obbligazione del Confessore d'interrogare il penitente.

Se il penitente non è obbligato a confessare se non i peccati che può e deve confessare, ne conseguita che per lui basti quell'esame di coscienza che è necessario, affinchè egli ricordi tali peccati, quelli cioè che *hic et nunc* ei può e deve confessare.

Digitized by Google

Or questo *può e deve* è cosa morale e relativa; non essendo certamente da cercare che cosa l'uomo possa o debba fare assolutamente parlando, ma sì bene ciò che possa o debba fare nelle circostanze in cui di presente si trova. Per es. un infermo di mente assai indebolita, assolutamente parlando, prescindendo cioè dalla sua malattia e dalla debolezza in cui per essa è venuto, potrebbe fare un accurato esame, e così numerare distintamente tutti i suoi peccati; ma trovandosi in quello stato, e appunto perchè si trova in quello stato, non può fare quella diligente ricerca ed esame senza mettersi ad evidente pericolo di aggravare il suo male, e perdere anche l'uso dei sensi. Così pure è chiaro esser capace di fare più accurato esame un uomo di buono e colto ingegno, che un altro rozzo, d'ingegno tardo e di mente confusa; più un teologo moralista, che un contadino od un soldato. « Cum pœni» tens, dice appositamente S. Alfonso, licet rudis videatur suffi» cienter instructus et diligens in confitendo peccata cum suis cir» cumstantiis *iuxta statum suum et capacitatem* (alio enim modo » tenetur se examinare doctus, et alio rudis) tunc Confessarius » nihil aliud tenetur interrogare ». (Praxis n. 20).

Per la qual cosa deve osservarsi ciò che può *moralmente* fare il penitente, considerandone la memoria, l'ingegno, la scienza, il tempo più o meno lungo passato dall'ultima sua confessione, lo stato di salute ecc. Quindi qualora egli abbia fatto ciò che moralmente era capace di fare, il Confessore dovrà giudicare ch'egli abbia fatto un buon esame della propria coscienza. Si guardi adunque il Confessore dall'osservare qual esame potrebbe fare egli stesso se dovesse egli confessarsi, e si guardi dal pretendere che faccia altrettanto il suo penitente; imperocchè egli sarebbe obbligato a fare un esame corrispondente alla capacità di un uomo intelligente e ammaestrato nella teologia morale; il penitente invece è obbligato a fare un esame corrispondente alla capacità di un uomo per lo più rozzo, e generalmente ignaro delle materie teologiche. Perciò quella accuratezza di esame che dovrebbe pretendersi dal Confessore, non può pretendersi dal penitente, se pure non fosse anch'egli uomo intelligente e versato nella teologia. In tutto ciò siamo d'accordo con tutti i Moralisti.

Conveniamo poi parimente con tutti i Moralisti nello stabilire il principio che il *Confessore colle sue interrogazioni deve supplire ai difetti commessi nell'esame dal penitente.* Ma poichè questo principio da tutti riconosciuto, può variamente allargarsi o

Digitized by Google

restringersi, nascono in pratica molte difficoltà, che devono appianarsi, e non poche allucinazioni, che deggiono togliersi. Per lo che sarà necessario distinguere in quanti modi esso principio si possa intendere.

Il principio che *il Confessore è obbligato colle sue interrogazioni a supplire ai difetti dell'esame del penitente*, può essere inteso in tre maniere.

1. Che il Confessore sia obbligato a supplire ai difetti colpevoli dell'esame del penitente; quando cioè il penitente non ha adoperato nel suo esame quella diligenza che poteva adoperare, avuto riguardo alla sua capacità.

2. Che il Confessore sia obbligato a supplire anche a quei difetti dell'esame del penitente, i quali sebbene non sieno colpevoli, sono però tali che impediscono al Confessore di conoscere lo stato della di lui coscienza: per es. i mali abiti, le occasioni pericolose di peccato nelle quali si trova, le pericolose sue consuetudini ecc. le quali cose tutte, ove sieno ignorate dal Confessore, non può prescrivere al suo penitente i rimedii necessarii od utili ad ottenerne l'emenda.

3. Che il Confessore non solo debba supplire ai difetti colpevoli, e anche non colpevoli, sebbene dannosi alla salute spirituale del suo penitente; ma che inoltre debba supplire a tutti gli altri difetti che non nuocono se non all'integrità materiale della Confessione in cose non necessarie perchè il Confessore formi un prudente giudizio dello stato di coscienza del suo penitente, e perchè gli suggerisca i rimedii opportuni ad emendarsi.

Or se quel principio sia inteso nella prima e nella seconda maniera; che cioè il Confessore colle sue interrogazioni debba supplire ai difetti commessi dal penitente nel suo esame, difetti colpevoli, o almeno dannosi alla sua salute, quel principio è verissimo, e il Confessore vi si dee strettamente attenere; poichè se non si supplisce ai difetti colpevoli, la confessione è sacrilega o almeno nulla; e ove non si supplisca ai difetti, che sebbene non colpevoli, sono per altro nocivi all'emenda, o semplicemente impediscono il miglioramento del penitente, la confessione o è parimente nulla, od almeno inefficace a produrre gli effetti desiderati. Se poi quel principio si volesse intendere nella terza maniera, sarebbe assolutamente falso; imperocchè l'obbligo dell'esame non è del Confessore, ma del penitente. Chi ha commesso i peccati, e per ciò è obbligato a confessarli, egli, e non altri è tenuto a farne l'esame.

Digitized by Google

È chiaro che sarebbe cosa impraticabile e poco meno che ridicola obbligare il Confessore a far esso l'esame della coscienza de' suoi penitenti, come sarebbe obbligato a farlo, se avesse commessi i loro peccati; esame di coscienza di penitenti per la maggior parte rozzi, ignoranti, tante volte smemorati e assai confusi di mente. Sì, sarebbe cosa impraticabile e poco meno che ridicola obbligarlo a far quest'esame, affinchè non avvenisse che i suoi penitenti mancassero all'integrità materiale teologica delle loro confessioni. Chi credesse possibile una tal pratica, e chi seriamente la esigesse dai Confessori, darebbe a vedere di non conoscere per nulla che cosa voglia dire ascoltare le sacramentali confessioni della moltitudine de' cristiani. Quindi è che Teologi sapientissimi sono concordi in questa aurea sentenza, che a riguardo dell'integrità materiale della confessione *il Confessore non è obbligato a interrogare di più, di quello che sia obbligato il penitente ad esaminarsi*: CONFESSARIUM NON OBLIGARI PLUS AD INTERROGANDUM, QUAM IPSE POENITENS AD SE EXAMINANDUM. Ascoltiamo il dottissimo De Lugo (Disp. 16 de Pœn. sess. 14, n. 589): « Confessarius non obligatur ad » examinandum pœnitentem exquisita industria, et exactissimo exa» mine, sed suavi et humano. Ad cognoscendum autem gradum » huius diligentiæ, quam Confessarius adhibere debet, advertendum est in hoc errari posse vel per defectum, prout rudiores et ignari Confessarii deficere solent nihil interrogando et » examinando; vel per excessum, in quo docti Confessari maius » periculum habent, quia ipsis occurrunt plures et plures interrogationes, quæ circa peccata fieri possunt ad melius speciem » vel numerum cognoscendum.

» Circa hoc itaque advertendum est, per se loquendo, *non* » *esse in hoc puncto maiorem obligationem Confessarii ad in*» *terrogandum, quam sit ipsius pœnitentis ad examinandum suam* » *conscientiam, et recogitanda sua peccata.* Imo pœnitens obligatur primo loco, et in eius defectu obligatur Confessarius ad » eum iuvandum iuxta ipsius capacitatem; atque ideo minus obligatur quam ipse pœnitens. Certum autem est, pœnitentem ipsum » non obligari ad exactissimum examen suorum peccatorum, sed » ad humanum, hoc est tale, quo Sacramentum istud non reddatur nimis grave et onerosum: minus ergo tenebitur Confessarius » ad examen et interrogationes tales, quibus confessio reddatur » pœnitentibus gravis et onerosa nimis. Unde non est bona regula » illa si dicas: *talis vel talis interrogatio faciet aperire magis*

Digitized by Google

» *distincte numerum vel speciem peccatorum; ergo illa etiam in-*
» *terrogatio adhibenda erit;* sicut nec in ipso pœnitente est bona
» regula si dicas: *si hic homo cogitaret adhuc alia hora de suis*
» *peccatis, recordaretur alicuius peccati, cuius non recordatur,*
» *vel posset computare melius numerum peccatorum: ergo tenetur*
» *cogitare alia etiam hora* ». (Si veda anche S. Alfonso nell' Op. gr. lib. 6 n. 471; nella Prat. n. 20; e il Gury Appendix. de Exam. Consc. T. 2, n. 507, colle Note del Ballerini).

Non v'ha dubbio che il De Lugo è da mettersi nel numero dei più sani e segnalati teologi. Egli era tanto stimato da S. Alfonso, che non temette asserire non aver trovato nessun teologo, dopo S. Tommaso, il quale rilevasse altrettanto bene le ragioni intrinseche delle cose. (Th. Mor. lib. 3, n. 552). Il Cardinale Sforza Pallavicini scriveva poi del medesimo: « Memini ad ipsum ceu
» ad sacram cortinam consultores undique adire in arduis qui-
» busque magnisque conscentiæ negotiis... Hac gemina laude sem-
» per inclaruit, ut nemini ætatis suæ vel ingenii acumine, vel
» iudicii soliditate concesserit; neque fuit in Contemplatrice Theo-
» logia subtilior, quam in Morali prudentior ». (In Prol. Resp. Mor.)

Per la qual cosa con bastante sicurezza addiverremo a questa conclusione, che sia da osservarè, a riguardo dell' integrità materiale, che cosa possa fare il penitente, abbandonato a se stesso, nell'esaminare la propria coscienza colla debita diligenza; e che quando può supporsi aver fatto ciò che per sè solo e da solo poteva, il Confessore non debba interrogarlo di più.

Dico però *a riguardo dell' integrità materiale;* perchè il Confessore come medico e maestro del suo penitente, è obbligato, come s'è accennato sopra, a fare interrogazioni intorno ad altre cose, che il penitente anche incolpabilmente ometterebbe. Deve interrogarlo sulle occasioni de' suoi peccati, sulla loro forza e frequenza, cercare se sono necessarie o libere, ed in tal modo mettersi al caso di potere prescrivere i mezzi necessarii onde rendere rimote le occasioni prossime, e togliere assolutamente quelle che sono libere. È obbligato a fare interrogazioni sull'uso dei mezzi prescritti al penitente dagli altri Confessori o da lui stesso, sulla determinazione della volontà per l'avvenire, e sopra tutte le altre cose che giudicherà necessarie affinchè sia convenientemente ammaestrato nei proprii doveri e premunito dalle ricadute. Tutto ciò indicava il De Lugo, dicendo, *per se loquendo non esse in hoc puncto maiorem obligationem Confessarii etc.*

Digitized by Google

Che se alcuno obbietterà essere dovere del Confessore di fare una più diligente ricerca, affinchè non resti violata l'integrità materiale della Confessione, ripeteremo che l'integrità *materiale* della confessione non si ricerca *assolutamente*, ma sì bene la *formale* soltanto; cioè quella che si può pretendere dalla capacità del penitente. Questa integrità poi, voglio dire quella proporzionata allo stato del penitente, trattandosi di confessioni brevi, alle volte sarà veramente *materiale*, per es. quando esso penitente ricorda di avere commesso tre adulterii, e perciò può, e deve confessarne tre, nè più nè meno; ma nol sarà sempre, e forse nol sarà mai, ove trattisi di confessioni lunghe; per es. se alcuno fosse convivuto coll'adultera per un anno: in questo caso gli sarebbe troppo difficile trovare il numero preciso dei peccati esterni, e del tutto impossibile trovare il numero dei peccati interni commessi nel decorso dell'anno.

Ascoltiamo nuovamente il De Lugo: « Cum solum requiratur » diligentia et examen humanum, hoc autem sit illud quod non » generat ex se fastidium et tædium huius Sacramenti, consequens » est, ut minus distincta notitia requiratur ab eo qui propter in- » capacitatem, vel propter morbum, vel propter peccatorum mul- » titudinem, vel aliam ob causam difficilius posset exactam noti- » tiam reddere. Nam illi, qui confiteri debebit peccata totius vitæ, » quam in omni genere peccatorum expendit, difficillimum esset, » et aptum ex se ad reddendam confessionem odiosam et gravem » nimis, examen illud, quod alteri facienti confessionem men- » struam non esset difficile sed facile. Et hæc est ratio cur a me- » retrice et concubinario et similibus minus exacte et distincte » petamus numerum peccatorum, quam si per mensem, vel per » hebdomadam solam ex. gr. in eo peccato fuissent ». (Ubi sup. n. 594).

Or facilmente s'intende che se il Confessore fosse obbligato *assolutamente* a procurare che non restasse violata la materiale integrità della confessione, ne seguirebbe che non dovrebbesi mai avere riguardo alla capacità del penitente, ma sì bene alla possibilità dell'esame considerata in se stessa, di modo che il penitente si dovrebbe sempre esaminare per quanto fosse possibile di esaminarlo, onde sempre si avesse tutta la possibile integrità. La quale pratica renderebbe il Sacramento quasi un supplizio intollerabile e pel penitente e pel Confessore.

E qui non intendo parlare con alcuni, i quali attendono allo

Digitized by Google

studio della Teologia morale nelle loro celle, senza venirne alla pratica applicazione in confessionale; o se pure confessano, non si occupano che di monache e persone divote. Essi non possono bastantemente sapere che cosa sia il ministero di Confessore, non ostante che abbiano letto di molti libri, od anche ne abbiano pubblicato per le stampe. Nemmeno intendo parlare con altri, i quali ove loro si presentino penitenti bene disposti, come essi richiedono, li ascoltano; altrimenti freddamente li rimandano perchè si dispongano. Tutti questi, non v'ha dubbio, esercitano senza alcuna angustia e fastidio il ministero di Confessore, ancorchè intendano quel principio nel suo più rigoroso significato. Confessando soltanto persone che non hanno da accusare se non venialità e imperfezioni; oppure persone, che hanno già fatto l'accuratissimo esame ch'essi pretendono, non v'ha pericolo che abbiano ad angustiarsi sull'integrità materiale richiesta nel più rigido senso. Io intendo invece parlare con quei Confessori, i quali faticano alacremente nelle sacre Missioni, che accolgono volentieri anche i più rozzi, ignoranti, e invecchiati peccatori, nei contadi, nelle ville, nelle carceri, nelle galere; e che quanto meno trovano disposti i poveri peccatori, tanto più si adoperano con ardente zelo per disporli ad ottenere il perdono dei loro peccati.

Costoro sanno veramente che cosa voglia dire ascoltare le sacramentali confessioni. Essi sanno che si presentano al confessionale molti penitenti che hanno pochissima intelligenza, di mente assai confusa, i quali, sebbene abbiano buona volontà, difficilmente comprendono il senso delle interrogazioni del Confessore; dal che proviene che rispondono al Confessore negativamente o affermativamente senza quasi intendere se neghino o affermino. Se talora saranno interrogati intorno alle volte che hanno bestemmiato, risponderanno che *tre o quattro volte*, perchè tre o quattro volte hanno bestemmiato l'altro ieri, senza riflettere alle centinaia di volte che hanno bestemmiato nell'anno. Altre volte interrogati sul numero dei pensieri cattivi, rispondono intorno al numero delle opere cattive che hanno fatto. Non è raro che avvenga che il Confessore dopo molte interrogazioni giudichi fra sè d'essersi formata più precisa idea dello stato della coscienza del penitente, e di aver meglio accertato il numero de' suoi peccati; e che frattanto poco dopo si debba ricredere, e debba giudicare di avere piuttosto franteso, e di non avere fatto altro colle sue interrogazioni che confondere e confondersi; e di saperne quindi meno di prima. Più volte m' è

Digitized by Google

avvenuto di rimandare qualche penitente come assolutamente indisposto e per soprappiù bisognoso di fare una confessione generale dietro molte interrogazioni fattegli sulle sue disposizioni, sugli abiti cattivi, sulle ricadute ecc. Or quando il penitente ritornava per fare la confessione generale prescrittagli, mi era forza riconoscere che la volta innanzi aveva sempre risposto alle mie interrogazioni propriamente a casaccio, che quindi aveva errato assaissimo nel mio giudizio, e che non v'era alcuna necessità, anzi niuna convenienza di ordinargli una confessione generale. Chiunque ha buona pratica, conosce che certi penitenti quanto più s' interrogano tanto più si confondono, e che si percepisce meglio lo stato della loro coscienza alla prima esposizione ch'essi ne fanno, quantunque assai incompleta, di quello che si percepisca dopo le molte interrogazioni che loro si fanno per meglio intenderlo.

Or dunque vorrei mi si dicesse, come mai il Confessore in tanti casi potrebbe esercitare il sacro ministero senza innumerevoli ansietà ed angustie, se egli dovesse colle sue interrogazioni supplire a tutti i difetti anche incolpevoli commessi nell'esame dai suoi penitenti.

Frattanto avviene che per lo scrupolo che resti offesa l'integrità materiale della confessione, certuni moltiplicano interrogazioni sopra interrogazioni che rendono quasi interminabili le confessioni già lunghe per se medesime, sicchè stancano e opprimono i poveri penitenti; e avviene pure che per compiere una confessione generale, li facciano ritornare non solo due o tre volte, ma quattro, cinque, sei, sette ed anche più: lo che richiede nei penitenti una pazienza assai rara, ed allontana molti dal Sacramento. Più volte ho sentito io chi diceva: farei volentieri la mia confessione generale, se si potesse compiere in una o due volte; ma non ho pazienza a ritornare tante volte di più.

E qui si noti che sebbene parlisi specialmente delle confessioni delle persone rozze e ignoranti, nondimeno la dottrina già esposta deve pure in tanta parte tenersi eziandio colle persone fornite d'ingegno e addottrinate; imperocchè neppur esse possono essere sempre obbligate ad un esame metafisicamente accurato ed esatto. In fatti se un uomo dotto, e anche teologo moralista, dovesse fare una lunga confessione d'una vita disordinata, basterebbe che anch' egli ne facesse un esame *umano*, come dice il De Lugo; di modo che non gli dovesse riuscire troppo difficile e odiosa la confessione. Coloro i quali si abbandonano ai trasporti delle pro-

Digitized by Google

prie passioni, sieno idioti o sieno dotti, ciò poco importa, si aggravano di tanti peccati, specialmente di pensiero, che addiviene loro quasi impossibile il trovarne non solo il numero preciso, ma anche il numero probabile soltanto. Il numero delle cadute corrisponde sempre alle occasioni che ne hanno; peccano quindi or dieci, or venti, or cinquanta, or cento e più volte al giorno indifferentemente. Or chi sarebbe colui, sebbene dotato della migliore memoria, e assai istruito, che potesse ritrovare il numero veramente probabile dei proprii peccati dopo una lunga vita di tal fatta? In simili casi un uomo dotto facilmente potrà conoscere le varie specie dei peccati commessi, e anche la verosimile frequenza degli atti e pensieri peccaminosi, per es. *all' incirca tutti i giorni, due o tre volte la settimana*, trattandosi di atti esterni; ed ove trattisi di pensieri, *moltissime volte al giorno*; ma non potrà ritrovare il numero veramente probabile di quegli atti, e tanto meno di quei pensieri. Laonde la suddetta dottrina è sempre da aversi presente anche allorchè si ascoltano confessioni di persone istruite, per non rendere altrimenti il Sacramento troppo gravoso a chi lo riceve e a chi lo amministra. Si osservi inoltre che quelle soverchie interrogazioni fanno perdere il tempo ai penitenti, stancano la loro mente, sicchè restano meno abili a concepire il dolore dei peccati; e impediscono che il Confessore ascolti tanti altri penitenti che potrebbe ascoltare.

Importerebbe assai che i Confessori si persuadessero bene della verità di tale dottrina, affinchè si evitassero questi inconvenienti. Tuttavia importa infinitamente di più, perchè si eviti un disordine al tutto detestabile, quale è quello di fare interrogazioni non necessarie in materia *contra sextum*.

Sane nunquam satis detestari poterimus praxim illam aliquorum Confessariorum, qui, ut ipsi dicunt, pro integritate confessionis servanda, nesciunt imponere modum interrogationibus circa res turpes, præsertim cum mulieribus et puellis. Quæcumque in theologis ipsi legerint spectantia ad distinctionem specificam peccatorum turpium, ad eorum modos, et varietates, perfricata fronte pergunt interrogare. Et dico *perfricata fronte*; quis enim piæ, vel saltem sanæ mentis Sacerdos, inter sacra Ecclesiæ septa, medius inter altaria, super quæ immolatur Agnus Dei, in administratione Sacramenti quod est lavacrum eiusdem Sanguinis, quis audeat et non horrescat vocabula adhibere lupanaribus potius consona, præsertim alloquendo mulierculas, ut exquisite exquirat omnium spur-

Digitized by Google

citiarum genera? Faxit Deus ne quis detestabilem huiusmodi praxim sectetur, ut suo malo ingenio indulgeat! Plerumque simplicitati seu scrupulo tribui solent exosæ illæ interrogationes; attamen nec scrupulus, nec simplicitas quævis potest excusare hunc teterrimum abusum rei tam sacræ.

Nonne semper Sacerdotes habere deberent præ oculis effatum S. Pauli: *omnis immunditia..... nec nominetur in nobis..... sicut decet sanctos?* (Ad Eph. 5, 3). Quod si in audiendis confessionibus non potest adamussim hujusmodi monitum observari, nonne vitandum erit in colloquendo quidquid immunditiæ vitari poterit, præcipue cum fiat quasi quidam accessus stupæ ad ignem in hac collocutione tam intima et confidentiali hominis confessarii cum muliere confitente?

Quis non fateatur gratiam peculiarem requiri, ut homines infirmi, qui vitam angelicam ducere tenentur in terris, colloquantur ad aures mulierum puellarumque de rebus etiam turpibus, et colloquantur ad horas, et quotidie, quin tamen unquam candorem mentis et cordis inquinent? Qui hanc gratiam non requiri putet, inexpertus prorsus, vel iam prorsus inquinatus dicendus est. Hanc gratiam dat quidem Deus abundantissimam Confessariis prudentibus, et iis qui de sua virtute timent, atque sedulo verecundiæ student, ne, etiam calente iuventa, ullum quidem lapsum plorare cogantur; verùmtamen hanc gratiam denegari iis etiam senibus, qui secus fecerint, miseranda docet experientia.

Insuper nonne respectus haberi debebit infirmitati ipsarum mulierum, quæ aliquando lapsibus assuetæ facillime relabuntur, quæque etiam in actu confessionis miserias gravissimas patiuntur? Quis ergo tollerare unquam poterit quod Confessarii adhibeant interrogationes circa turpia, præter eas quæ sunt absolute necessariæ, speciatim dum confessiones mulierum excipiunt?

Nitendum potius est, ne mulieres sua pandant crimina liberioribus verbis; quæ si adhibeant, sunt increpandæ. Insuper admonendæ sunt ne explicent modos, vel circumstantias aliquas, quæ stricte non sint necessariæ ad intelligendam substantiam peccati. Quoties autem Confessarius poterit intelligere substantiam peccati, quomodocumque pœnitens sese expresserit, finem faciat ceteris interrogationibus, neque iam curiosius scrutetur.

Scire enim debemus et præ oculis semper habere, pœnitentes in tutto esse, dummodo peccata accusent eo modo quo putant se teneri ad accusandum: quod si aliquid casu omittant, parvi refert.

Digitized by Google

Sic ex. gr. si in actu peccati aliquam specialem malitiam non advertérint, eam nec exprimere tenentur, ut scite docet Pallavicinus. (Vedi la Diss. IV. Intorno alla distinz. spec. e num. dei peccati). Siquidem non materialia, sed formalia tantum peccata, quæ sunt vera peccata, christiani confiteri tenentur. Qui peccavit cum muliere, non advertens eam esse coniugatam, non peccat peccato adulterii; et bene confitetur, si dicat simpliciter: peccavi cum muliere, cum enim adulterii abfuerit malitia, adulterii abfuit et reatus. Quapropter si ipse confiteretur, se commisisse peccatum adulterii, haud bene theologice confiteretur; accusaret enim malitiam, quam ob inadvertentiam non contraxit. (V. Notam 18, super delectatione morosa).

Item curiosius non scrutetur Confessarius, commotus scrupulo ne aliqua mulier malitiose taceat quæ essent aperienda; sed generalibus verbis hortetur mulieres ut manifestent omnia peccata quæ in propria conscientia repererunt. Quod si timorem et perplexitatem, seu nimiam verecundiam ostenderint, ipsis animum addat paternis (non blandis) verbis; attamen nunquam liberius interroget. Super omnia enim nobis cordi esse debet ut sancta sancte tractentur, et ut cuilibet indecentiæ et scandalo in administratione huius Sacramenti aditus præcludatur; ne forte Confessariorum culpa lavacrum Christi fiat volutabrum diaboli.

Audiatur De Lugo (ubi supra n. 595): « Advertendum est, » hanc temperantiam in interrogationibus potissimum desiderari » in rebus turpibus et obscenis, tum ne forte ex eiusmodi interrogationibus pœnitens male discat quæ bene ignorabat; tum » etiam ne refricata memoria periculum generet novum, aut ipsemet Confessarius descendendo nimis ad particularia sibi scandalum præparet et ruinam ».

Si autem quis opponat theologos moralistas apposite valde subtiliter pertractare de peccatis turpibus, ut Confessarios doceant quomodo et de quibus interrogare debeant pœnitentes; et proinde non esse ingerendum scrupulum Confessariis quod diserte et minutim interrogent; reponimus cum Tamburini (tract. 2, de 2 Eccl. Præc. cap. 17) a theologis moralistis longos et etiam minutos tractatus, controversiasque haberi super rebus turpibus, ut doceant Confessarios naturam peccatorum, quidque ipsi iudicare debeant de malis actibus diversarum specierum; non vero ut ipsi Confessarii interrogent pœnitentes absque summa prudentia, cautela et parsimonia: quod monitum passim apud theologos reperitur, qui affirmant me-

Digitized by Google

lius fore deficere in integritate materiali confessionis, quam in castitate et prudentia interrogationum. (V. Notam 178).

Dolendum tamen est, quod sæpius theologi monitum hoc dent generalibus verbis, quæ, quia generalia sunt, nimis etiam facile accomodantur diversis intelligentiis: id quod vitavit Tamburinus congerens supradicto loco nonnullas auctoritates, quæ ad peculiaria descendunt, et multum ad praxim lumen afferunt. Has referre libet.

» Valde caute debet se gerere Confessarius in examine pœ» nitentis circa peccata turpia. Inde notant multi quod si vir vel » fœmina confiteatur habuisse copulam extra vas naturale, non » debet Confessarius inquirere (addo ego quod non permittat de» clarare) in qua parte corporis, quia sufficit cognoscere peccatum » illud esse contra naturam ». (Delgaldillus de Pœnit. cap. 17, n. 99). Idem cum Angelo et Fagnano docet Diana.

» Quando concubina se accusat per annum singulis diebus » semel aut bis cognitam fuisse, quis non videt quam turpe sit, » quantumque periculi affert tam Sacerdoti quam pœnitenti eam » interrogare quot vicibus penetravit vas? » (Vericelli tract. 4, Resp. Mor. q. 1.).

» Confitetur mulier quod fuerit cognita extra vas debitum; » non quærat postea Confessarius in quo loco vel quomodo, et » huiusmodi, sicut faciunt quidam, QUI POTIUS SUNT CONTAMINATORES » QUAM CONFESSORES ». (Angelus in Summ. Verbo *Interrogationes* n. 1).

Videat ergo Confessarius et perpendat quam paucas interrogationes facere possit pœnitentibus, præcipue mulieribus, in re turpi, et minus quam potest interroget, ut contrariam detestabilem praxim prorsus effugiat.

Hic autem movenda quæstio est super re in praxi frequentissima; scilicet an cum mulieres se accusant de actibus turpibus habitis secum ipsis, vel cum aliis, interrogari debeant, si ipsæ non exprimant, adfuerit pollutio nec ne? Nulla est controversia pro puellis quæ propter illam interrogationem possent adiscere quæ ignorant: eas certum est apud omnes non esse interrogandas. Loquendo vero de mulieribus, controversiæ fit locus ex eo quod, ut aiunt, sæpe, in fœminis pollutio locum habeat tantum interius, ita ut neque ipsæ scire possint an reapse pollutæ sint. Cum res ergo dubia sit, interrogatio isthæc plerumque erit inutilis. Nam multæ respondebunt se nescire; aliæ vero negabunt absolute, etsi pollutio, ipsis insciis, locum reapse habuerit; quo in casu huiusmodi interrogatio tantummodo inserviet ut Confessarius erret in

Digitized by Google

suo iudicio. Si igitur futurum est, ut sæpe veritas dignosci non possit; cum eadem malitia sit in actibus turpibus sive eveniat, sive non eveniat pollutio (differentia enim esset per accidens, si actus per se capaces sunt producendi illum effectum, ut supponitur); cum insuper mulieres generatim putent se bene confiteri peccatum, exprimendo simpliciter actus turpes; cumque vitandæ sint hac in materia omnes interrogationes quæ non sint stricte necessariæ, videtur hæc interrogatio per se valde turpis semper omittenda. In illis actibus Confessarius supponere debet pollutionem adfuisse; ii enim sunt, si non ordinati, saltem capaces ad eam producendam: quod si forte non eveniat, hoc fieret præter intentionem mulieris peccantis, nec propterea deesset pollutionis malitia; quapropter sive locum pollutio habuerit sive non, iudicium Confessarii quoad malitiam pœnitentis variare non potest. Nisi ergo mulieres id exprimant per se, quod generatim non faciunt, Confessarius tuto effermet iudicium de pollutionis malitia, et abstineat ab omni ulteriori interrogatione.

Videndum nunc quales interrogationes fieri debeant pueris et puellis in materia turpi. Hic autem iterum bene notandum est, obligationem perficiendi examen conscientiæ non esse Confessarii sed pœnitentis, et pœnitentem teneri se examinare non secundum scientiam theologicam, quam non habet, sed secundum suam capacitatem; proinde *Confessarium non obligari plus ad interrogandum, quam ipse pœnitens ad se examinandum.* Videndum ergo est quæ possit esse capacitas puerorum et puellarum ad se examinandum in materia turpi. Porro si dixerimus pene nullam ipsos habere capacitatem ad se examinandum in hac materia, a vero non aberrabimus.

Adolescentes apposite detinemus in maxima ignorantia rerum turpium, ita ut dum de cæteris rebus et vitiis eos instruimus et commonefacimus, enitimur ut nec audiant luxuriæ nomen. Ex quo plerumque fit ut ipsi aliam malitiam luxuriæ non agnoscant, nisi illam moralem indecentiam, quam generaliter apprehendunt in actibus turpibus. Hinc fit ut si quis adolescens, postquam plura et diversæ speciei peccata luxuriæ commiserit, vellet accuratissimum examen præmittere suæ confessioni, impossibile prorsus esset ut ea dignosceret vel cogitaret, quæ theologi magis cummuniter docent; proinde etsi omnem suam sollicitudinem poneret ut se probe examinaret, eius capacitas ipsi non permitteret nisi confusissimum examen et confusissimam confessionem. Pene ergo dixerim: quomo-

Digitized by Google

dcumque se examinent adolescentes hac in materia, bonum erit examen; et quomodocumque confiteantur sua peccata, bona erit confessio. Ipsis enim cognitiones deficiunt ad plenius examen, et ad confessionem accuratiorem necessariæ. Nihil interim refert quod Confessarius habeat tot alias cognitiones, quas non habent adolescentes, nec habere possunt, quia in aliis vitiis et peccatis posset Confessarius suum instruere pœnitentem, nefas autem foret instruere adolescentem in hac materia, edocendo scilicet diversas malitias pollutionis, incestus, adulterii etc.

Certum est, etiam ex lege integritatis rigidiore modo intellecta, neminem teneri ad confitendum nisi malitiam apprehensam in peccatis; adolescentes autem nullam aliam malitiam apprehendunt in actibus turpibus, nisi malitiam indecentiæ; ergo aliam non tenentur confiteri.

Quapropter inutiliter et male angitur Confessarius, cum audit adolescentes turpia perpetrasse, inquirens modum quo prudenter possit dignoscere eorum peccata et circumstantias aperiendas in confessione. Audiat simpliciter quæ a pueris et puellis manifestantur; contentus sit cognoscere eos turpia commisisse, nec aliud interroget, nisi, (et hoc etiam prudentia multa atque cautela) an secum ipsis, seu cum personis eiusdem vel alterius sexus, vel etiam cognatis et familiaribus, ut possit ipsis præscribere apta remedia, proximas occasiones tollere, seu remotas facere etc. Caveat tamen ab interrogando an adfuerit pollutio, actus completus, vel alia huiusmodi, quæ iuxta eorum capacitatem non tenentur examinare, nec confiteri, et quæ fortasse ignorant. Curet potius ut ipsis magnum ingerat horum peccatorum horrorem, ne adolescant in sordibus cum periculo admodum gravi in iisdem senescendi.

Si vero aliquando reperiantur adolescentes iam satis malitiam edocti, ipsi melius ex se confitebuntur; et Confessarius hoc advertens, aget cum ipsis iuxta normam adhibendam cum adultis, cautelæ tamen et parsimoniæ maxime studens. Si tamen quis dixerit adolescentes esse sollicite interrogandos in materia turpi, propterea quod eos pudet huiusmodi peccata confiteri; reponimus esse quidem interrogandos sollicite ut dignoscatur an turpiter peccaverint nec ne; si enim eos non interrogaverit Confessarius de hisce culpis, facile eveniet ut malitiose taceant quæ essent aperienda. Attamen aliud est interrogare an turpia perpetraverint, et quidem cautis et generalibus verbis, ut nihil possint addiscere eorum quæ ignorant; aliud vero interrogare qui fuerint actus turpes, ut di-

Digitized by Google

stincte eorum modi et circumstantiæ dignoscantur. Primum est necessitatis, ut integre peccata confiteantur; alterum vero foret imprudentissimæ procacitatis.

Or dunque, riepilogando, diremo che il Confessore non deve esigere assolutamente l'integrità *materiale*, ma solo la *formale*, che è quella che può aversi, considerata la capacità del penitente; che quindi qualora il Confessore conosca che il penitente ha fatto quell'esame di cui era capace secondo la sua età, il suo ingegno, e la sua istruzione, non è obbligato a fare egli altre interrogazioni, sebbene conosca che facendo egli tali interrogazioni potrebbe venire a conoscere più distintamente il numero e le specie dei peccati; che tuttavia è obbligato a fare quelle interrogazioni che son necessarie per conoscere i pericoli nei quali si trova il penitente, gli abiti cattivi da lui contratti, per potere così prescrivergli i rimedii opportuni, e impedirne le ricadute. Diremo che in tal maniera si provvederà abbondevolmente ai veri bisogni delle anime, non si sprecherà il tempo in lungaggini e ritorni, che rendono gravosissimo il Sacramento della Penitenza a chi lo riceve e a chi lo amministra; e, il più che importa, si ometteranno tutte le interrogazioni non strettamente necessarie in materia *contra sextum*, specialmente amministrando il Sacramento a donne e a fanciulli dell'uno e dell'altro sesso. La teoria dell'integrità materiale spinta troppo innanzi, e portata a un soverchio rigore, è dannosissima per più modi, come addimostra una continua esperienza; quindi è necessario che il Confessore si attenga alla intelligenza benigna, che è pur la vera, che vien data a quella teoria da tutti i Teologi sani, gravi, e prudenti.

Or poi parlando dell'integrità materiale della confessione, sarà da richiamare alla memoria ciò che già abbiamo osservato trattando della distinzione specifica e numerica dei peccati; altrimenti il Confessore non potrebbe ridurre alla pratica in un modo conveniente la sopraddetta dottrina.

Come abbiamo veduto nell'apposita Dissertazione, a riguardo della distinzione specifica e numerica dei peccati, pare potersi dire che non sia nulla di certo in morale, se non ciò che insegna a tutti il senso comune. In questa materia, che è più metafisica che teologica, gli autori sono in piena discordanza, se appunto si cerchi qualche cosa di più di quello che il senso comune insegna a tutti generalmente. Dietro questa regola del senso comune i penitenti anche più rozzi ed ignoranti, se hanno peccato in chiesa, se

Digitized by Google

hanno ingiuriato i loro genitori, se hanno commesso disonestà con persone in stretto grado consanguinee ed affini, se hanno fatto violenze, se sono caduti in altre mostruosità, non lasciano di accusare le debite circostanze; cosicchè per la pratica si potrà conchiudere col Pallavicino, *Confessarium in universum excusari posse ab onere interrogandi de circumstantiis etiam mutantibus speciem.* (Si rilegga il savissimo tratto di questo teologo poc'anzi citato).

A riguardo poi della distinzione numerica dei peccati, sarà pure da leggere nuovamente la citata Dissertazione, dove parimente si addimostra che in ciò, a quanto pare, nulla v'ha di certo presso i teologi, se non quello che il senso comune insegna a tutti generalmente, sieno o non sieno teologi.

Inoltre qui è dove i Confessori, o inesperti, o troppo rigidi, sogliono perdere molto tempo, rendendo soverchiamente gravosa a sè e ai penitenti la sacramentale confessione. Si legga pertanto attentamente la suddetta Dissertazione; e si conchiuderà che nulla essendovi di certo nei Moralisti per tutto ciò che riguarda le tante distinzioni scolastiche, il Confessore non è obbligato ad osservarne alcuna. In fatti stando al principio di S. Alfonso, che la legge dubbia non obbliga, viene di conseguenza che non siamo tenuti a seguire nessuna opinione teologica, finchè è soltanto *opinione*, e non è corroborata o da una autorità certa della Divina Scrittura, o da una definizione della Chiesa, o dal consenso universale dei teologi. Or pare che nulla di ciò v'abbia a favore di quelle opinioni teologiche, che in questa materia prescrivono qualche cosa di più di quello che insegna a tutti il senso comune. Perciò quantunque molti teologi insegnino il contrario, il Confessore non è obbligato ad interrogare sul numero delle brevi fisiche interruzioni del peccato, nè sul numero delle ritrattazioni della volontà quando il peccato procede da un atto solo e per quel solo atto si compie; come sarebbe, se uno messosi a mangiar grasso in venerdì, si fermasse proponendo di astenersene, e poi tirato dalla gola continuasse. Parimente il Confessore non è obbligato ad interrogare sulla lunghezza del tempo che durò la cattiva volontà, per es., di non restituire, nè sul numero delle bestemmie proferite in un impeto d'ira, bastando che dica *ho bestemmiato;* nè sul numero dei giuramenti falsi presi in una sola volta, bastando che dica *ho giurato* il falso; nè sul numero delle persone delle quali ha denigrato la fama con una stessa mormorazione, bastando che dica *ho denigrato la fama di più persone;* nec interrogare debebit de tactibus habitis statim

Digitized by Google

post copulam, nec super delectationem copulæ habitam statim post ipsam. Addimus ex De Lugo (loco cit. sess. 15) quod bene quis confitetur si dicat: *per noctem peccavi cum fœmina*, quin exprimat duas vel tres copulas habitas. E la ragione si è, perchè non è certo che in questi casi si moltiplichino i peccati; e quantunque molti teologi dicano *essere certo* che si moltiplichino, vi sono altri teologi, i quali non solo ne dubitano, ma propendono anzi a credere il contrario, pensando che un atto di volontà cattiva sia sempre un solo peccato, purchè non vi sia tale interruzione da costituire evidentemente più atti. Qui abreptus mala voluntate adit mulierem ad pernoctandum apud eam, quid quid mali ea nocte fecerit, procedit ex una eademque voluntatis determinatione; neque poterit evidenter probari, plures turpitudines ea ipsa nocte patratas plura distincta peccata, et non potius unum tantummodo peccatum multiplici affectum malitia constituere. Excipe si actus egerit diversæ speciei; essent enim hi confitendi ex lege distinctionis specificæ. E contra si quis prima nocte mulierem adiret, et post plures malos actus, ea dimissa, domum regrediens, alteram peteret, quis poterit dubitare aliud distinctum committere peccatum? Sane de hoc ex sensus communis vi nequit dubitari, cum e contra verum adsit dubium in primo casu.

Non saprei frattanto trovare una buona ragione, per cui i Moralisti debbano in questo punto inculcare ai Confessori la pratica delle opinioni più rigorose. Se il Confessore, ove non parlisi di bestemmie che cangiano specie, per es., ereticali ed eretiche, le quali dovrebbono esprimersi, se il Confessore esigerà dal suo penitente che dichiari le volte che ha bestemmiato nel medesimo impeto d'ira, se due, se cinque, se otto, qual maggiore gloria ne verrà a Dio, e qual maggior vantaggio al penitente, di quello che ne verrebbe se si contentasse che il penitente dicesse soltanto: *ho bestemmiato?* Se vi fosse una legge certa, cioè un'evidente obbligazione di fare quella enumerazione, sarebbe buona ragione l'adempimento della legge, la soddisfazione dell'obbligo; ma non constando di questa legge nè di quest'obbligo, qual buona ragione rimane? Lo stesso dicasi degli altri casi. Io vedo piuttosto una buona ragione di lasciare quelle indagini ed interrogazioni; cioè per risparmio di tempo, e quando si tratti di materie turpi, per non doversi fermare in discorsi impuri più di quello che sia strettamente necessario.

Nè si dica che quelle interrogazioni e indagini giovano per

Digitized by Google

conoscere meglio la malizia del penitente; poichè in molti casi ciò è falso, comprendendosi benissimo tutta la malizia alla prima semplice esposizione. Per es. se alcuno mi dice: *per noctem peccavi cum fœmina*, capisco subito pienissimamente la sua malizia; eccetto che abbia commesso qualche delitto di specie diversa da quella che si suppone; il che dovrebbe espressamente confessare. Inoltre se il Confessore dovesse sempre mettersi a giorno di tutta la malizia del penitente, guai a lui e al penitente! le interrogazioni non finirebbero così presto; e verrebbe subito di conseguenza che sarebbero da confessare le circostanze aggravanti egualmente che quelle le quali mutano specie; il che vedremo essere falso. Non è bisogno che il Confessore conosca tutta la malizia del suo penitente; ma basta che sappia se vi fu malizia di peccato mortale; basta che conosca il numero de' peccati mortali, *certamente*, non *probabilmente*, distinti, e le circostanze che ne cangiano *certamente, non probabilmente*, la specie. Dal Confessore non si può esigere di più se non arbitrariamente, non essendovi in contrario nè una autorità certa della divina Scrittura, nè una definizione della Chiesa, nè il consenso universale dei teologi.

Lo ripetiamo, la distinzione specifica e numerica dei peccati, i quali sono atti umani, oltre ciò che insegna il senso comune, è cosa che riguarda molto più la metafisica che la teologia; cosa per ciò in cui i teologi non hanno la più irrefragabile autorità, e nella quale nè anche la Chiesa entrerebbe a definire qualche cosa, se non allorchè se ne volessero trarre conseguenze nocive alla fede o ai buoni costumi. Or è evidente che nella esposta dottrina non può pericolare nè la fede, nè il buon costume. Il dogma dell'integrità della confessione resta intatto, e non si dà alcuna libertà ai penitenti di far cosa contro le prescrizioni della legge naturale, divina, od umana.

Per maggior lume aggiungerò che « de meretrice inveterata » (ut ait De Lugo ubi supra sess. 15) loquentes, dicunt aliqui suf» ficere quod manifestet tempus quo fuit in officio: ita Canus, » Petrus Soto, Navarrus, Caietanus » quam sententiam approbat ipse De Lugo eam temperando cum Vasquez, qui exigit, ut meretrix ulterius explicet si cum Religiosis, coniugatis, et consanguineis peccaverit: quam doctrinam etiam recipit pro eo qui diuturno tempore concubinam apud se retinuit, seu fœminas concupivit, vel morose delectatus est, vel turpes cum sociis sermones habuit. Idem sentit Billuart, et Cardinalis Gousset (vol. II, n. 417).

Digitized by Google

En verba Billuart: « Si tandem nullus certus vel probabilis nu-
» merus reperiri potest, sufficit si pœnitens exponat suum statum,
» consuetudinem, et moram in peccato... v. gr. meretrix: a decem
» annis me exibui paratam ad omnes obvios; concubinarius: a
» quinque annis usus sum concubina tamquam uxore ». (De Sac. Pœn. Diss. 8, a. 2, § 5). Insuper cum Cano alii docent, peccata interna non multiplicari nisi per voluntatem contrariam, quæ prorsus dispositionem animi mutaverit; ita ut sufficiat dicere: *per mensem turpiter adamavi fœminam.*

Or poi sebbene molti teologi combattano fortemente queste sentenze, dove troveremo noi chiare ed evidenti ragioni, le quali ci persuadano che noi in pratica siamo obbligati a seguire le sentenze contrarie? Dopo la più accurata considerazione di tutte le cose, e dopo la ponderazione di tutta l'autorità che quei teologi possono avere, resteremo sempre nel dubbio, e dovremo confessare che tutta la diversità delle sentenze tra sè contrarie, sta nella diversità del modo di vedere de' loro sostenitori.

Il Confessore adunque a riguardo dell'integrità materiale non si faccia legge di seguire questo o quello Autore, e non faccia se non quelle interrogazioni che sono suggerite dal senso comune; e ciò nel caso che il penitente si confessi così confusamente da mancare anche in questo. Per es. se il penitente dicesse soltanto: *Ho perduto delle Messe alla festa;* interroghi *quante volte*: se invece dicesse: *in quest'anno ho perduto quasi sempre la Messa;* non dovrà più interrogar nulla, perchè bastantemente si è spiegato. Se dice: *ho consentito a cattivi pensieri,* interroghi di quale qualità e quante volte: se invece dice: *in questo mese andando per le strade trovando persone che mi davano nel genio mi compiaceva disonestamente in mirarle e desiderava spesso di peccare con esse;* non interroghi più nulla; perchè quegli ha detto quanto faceva bisogno. Se dice: *ho fatto discorsi disonesti,* interroghi quante volte; se invece dice: *da sei mesi coi miei compagni di lavoro ho tenuto sempre discorsi cattivi;* non interroghi più nulla; perchè deve aver capito quanto bisogna. Ma trattandosi di cattivi pensieri, non dovrà distinguere se le persone desiderate erano maritate o libere? No; perchè generalmente non le può conoscere, e facilmente s'intende che ve n'erano delle libere e delle maritate, poichè sì le une che le altre passeggiano per le strade. E trattandosi dei cattivi discorsi, non dovrà interrogare se quei compagni erano due, tre, quattro ecc.? No; perchè non è certo ch'egli

Digitized by Google

commetta tanti peccati distinti quante sono le persone che scandalizza co' suoi discorsi scorretti; ed il più o il meno numerico, probabilmente, costituisce più o meno grave lo stesso peccato, senza moltiplicare il numero delle colpe.

Se ben si consideri, è della più grande importanza che il Confessore abbrevii il più che può le confessioni quanto alla semplice integrità materiale; e ciò: 1. Per non istancare il penitente con interrogazioni, delle quali esso penitente non teologo non si sa dare la ragione; 2. Per non perdere il tempo in materialità non necessarie, dal che facilmente deriva che poi non si ha più tempo da occupare col penitente per istruirlo, indirizzarlo, commuoverlo e curarne l'emenda, come sarebbe opportuno; 3. Per potere in minor tempo ascoltare più confessioni e riconciliare più anime con Dio. Ciò particolarmente importa pei luoghi dove i Confessori sono pochi; specialmente per quelle parrocchie dove non v' ha che il Parroco e deve esso solo confessare uomini e donne, e ordinariamente alla Festa. In questo caso il Parroco che colle sue soverchie interrogazioni ed indagini rende lunghe le confessioni, è una rovina per la parrocchia, dove rende impossibile la frequenza dei Sacramenti, e perciò chiude alla moltitudine i fonti della grazia; 4. Per non trattenersi, senza necessità, in discorsi intorno a materie lubriche, le quali sventuratamente sono argomento assai frequente delle confessioni dei fedeli.

Nè ci si opponga la proposizione 59 condannata da Innocenzo XI, la quale diceva « che è lecito assolvere sacramentalmente quelli che si confessano per metà a ragione d' un gran concorso di penitenti, come potrebbe accadere in giorno di grande Festività o d' Indulgenza ». Imperocchè qui si dispensano i penitenti dall' integrità comandata da Cristo, e si approva che dicano la metà soltanto dei loro peccati; errore manifesto e intollerabile anche prima che fosse condannato dalla Chiesa: noi invece non dispensiamo per nulla i penitenti dalla integrità comandata da Cristo, ma soltanto dall' integrità voluta da alcuni teologi e da altri teologi contraddetta; da una integrità che potrebbe dirsi arbitraria, non avendo alcun solido fondamento nè nella Divina Scrittura, nè nelle definizioni della Chiesa; da una integrità che senza potere apportare alle anime alcun vero bene, è fonte di notevoli inconvenienti. Noi vogliamo che i penitenti confessino intieramente i loro peccati mortali, tutti in numero e in ispecie, tanto dov' è poco concorso, come dove è molto; s' intende però secondo la loro

Digitized by Google

capacità, e non secondo la capacità dei Confessori, i quali non avendo fatto i peccati, non devono portare il peso del loro esame: vogliamo che li confessino tutti secondo la loro capacità, e mancando essi colpevolmente nell'esame, vogliamo che i Confessori suppliscano colle loro interrogazioni a quella colpevole mancanza, affinchè salva rimanga la necessaria integrità, ed essi penitenti ricevano degnamente il Sacramento. Vogliamo di più che i Confessori facciano ai penitenti tutte le altre interrogazioni che fossero necessarie ed opportune per la loro cura spirituale ed emenda dai peccati. Dopo tutto ciò non ci si potrà opporre nè la suddetta proposizione condannata, nè altro valido argomento che ci obblighi a cangiare parere o pratica; purchè la Chiesa non emetta in proposito qualche nuova definizione, alla quale umilissimamente e prontissimamente ci arrenderemo, non calcolando allora più nulla nè il De Lugo, nè il Cano, nè il Navarro, nè altri mille teologi che favorissero la nostra sentenza.

Nota 126 *al n.* 396.

Sulla necessità di accusare le circostanze aggravanti.

Parlando in astratto, sono intorno a ciò due sentenze probabili; quella che sostiene doversi confessare quelle circostanze soltanto, le quali cangiano la specie del peccato, secondo che insegna il Concilio di Trento; e l'altra che vuole si abbiano a confessare eziandio quelle che solo ne aggravano notevolmente la malizia, quelle cioè che gravemente l'accrescono entro la stessa specie.

Ho detto: *parlando in astratto*, in quanto che tutte e due queste sentenze, considerate in sè stesse, hanno buone ragioni in loro favore; e ciascuna è sostenuta da un gran numero di teologi. Tuttavia dall'astratto venendo al pratico, la seconda non pare sodamente probabile: imperocchè ammesso il principio che *la legge dubbia non obbliga*, per quanto abbia buone ragioni e numerosi difensori, non potrà mai essere che i Confessori abbiano diritto d'imporla, e che i penitenti abbiano l'obbligo di praticarla. O bisogna assolutamente negare la verità di quel principio, o bisogna assolutamente affermare che nessuno può essere obbligato a confessare le circostanze aggravanti. Finchè i Teologi non trovino un'autorità della Divina Scrittura, e la Scrittura non ne parla; finchè non trovino una definizione della Chiesa, e questa per confessione degli stessi avversarii, non l'abbiamo; finchè non trovino

Digitized by Google

almeno una ragione evidente, e questa non essendo stata per anche trovata dopo tante ricerche, possiamo credere non si abbia a trovare mai più; finchè in una parola, non ci si presenti un argomento irrefragabile che ci faccia conoscere esistere una legge certa, la quale prescriva di Confessare quelle circostanze aggravanti, noi con tutta sicurtà asseriremo non esservi l'obbligo di confessarle. Abbiamo evidentemente provato fin da principio che una obbligazione dubbia, che è quanto dire una legge dubbia, non è obbligazione; dunque finchè l'obbligazione di confessare le circostanze aggravanti, fosse pure nel numero delle obbligazioni più probabili, non addivenga una obbligazione certa, di cui non si possa ragionevolmente dubitare, dovremo sempre dire che non è vera obbligazione, e che perciò i Confessori non possono imporla, nè i penitenti sono obbligati ad osservarla (1). E ciò tanto più se si consideri che l'opinione contraria è sostenuta dal maggior numero de' Dottori, dai Teologi di maggiore autorità, capitanati da S. Tommaso, come si può vedere in S. Alfonso, e in tutti i Moralisti che parlano di questa controversia. Per il che se un Confessore volesse obbligare i suoi penitenti a confessare tali circostanze, eccederebbe i limiti della propria autorità; mentre che egli non ne ha e non ne può avere nessuna d'imporre ai medesimi più l'una che l'altra di quelle sentenze, intorno alle quali i teologi discutono liberamente.

Nè ci si opponga che i teologi anche benigni spesse volte esortano i fedeli a confessare eziandio le circostanze semplicemente aggravanti; imperocchè gli esortano a confessarle quando ciò possa loro tornare utile, perchè il Confessore meglio possa provvedere al bisogno della loro coscienza; ma appunto perchè gli esortano, fanno vedere che non vi conoscono una *obbligazione*. Così i teologi esortano i fedeli a frequentare i Sacramenti, ma per altro non ve li obbligano che alla Pasqua.

Tutto ciò non ostante, il Confessore in un solo caso sarà tenuto ad interrogare il penitente sulle circostanze aggravanti il pec-

(1) A proposito di questa quistione, come di tante altre che si agitano da' Moralisti, si dovrà sempre avere dinanzi agli occhi ciò che nota il Ballerini e abbiamo accennato nella Diss. III. " Praestat me„ minisse, incassum proponi aut urgeri obligationes, quoties probabi„ litatis finibus res continetur. Probabilis enim aut etiam probabilior „ obligatio NON EST OBLIGATIO, neque imponi licite potest ceu vera obli„ gatio. Quocirca probabilium eiusmodi obligationum mentio ad erudi„ tionem aliquam deservire forte poterit, ad praxim vero et ad regen„ dos mores conferre nihil potest „. (GURY, t. I, n. 343, in Nota).

Digitized by Google

cato. Questo è il caso del percotitore del Chierico, del quale dice il Gousset: « Chi ha percosso un Ecclesiastico, dee dire se la vio- » lenza è stata leggiera, grave od enorme; se ha percosso un » Chierico semplice, o un Vescovo; se non lo dice, il Confessore » deve interrogarlo, per sapere a chi deve ricorrere per ottenere » la facoltà di assolvere dalla scomunica ». (Vol. 2, n. 423). S. Alfonso aggiunge anche il caso del furto; ma non v' ha ragione teologica che possa provare il suo asserto. Imperocchè se il penitente dirà: io ho commesso un furto in materia grave, so il mio dovere, e sono pronto a soddisfarlo, il Confessore non avrà certo diritto di voler sapere se abbia rubato o 100, o 1000, o 10000 lire. Quindi alla teoria generale che insegna non esservi obbligo di confessare le circostanze aggravanti non è da fare nemmeno l' eccezione del furto.

Or dunque senza cercare tutte quelle ragioni intrinseche che militano per la nostra sentenza, e che l' han fatta abbracciare dai teologi più insigni, compreso San Tommaso, che non vi sia obbligo di confessare le circostanze aggravanti, noi colla sola ragione del dubbio della legge conchiuderemo che non sia bisogno confessare le circostanze aggravanti. Tutte le altre ragioni potrebbero andar soggette ad una qualche confutazione; ma il principio *lex dubia non obligat* non si può confutare, equivalendo ormai ad un' assioma morale. Quindi sarà da esonerare il Confessore dal fare interrogazioni su tali circostanze; eccettuato il caso anzidetto. Sarà però bene che le faccia ogni volta che egli conosca potere tornar utili al suo ponitente, per meglio conoscerne le disposizioni dell' animo, per eccitarlo più facilmente al dolore ecc. Che se vedrà tali interrogazioni non essere per arrecare alcuna utilità, le ometterà sempre per non ispendere vanamente il tempo.

Sonvi per altro certe circostanze aggravanti il peccato, le quali assolutamente si devono tacere dal penitente, e sulle quali perciò il Confessore non deve mai ardire di fare interrogazioni: queste sono le circostanze aggravanti i peccati turpi. Se il Confessore farà interrogazioni non necessarie sulle circostanze aggravanti i peccati di avarizia, di odio, di gola ecc. non si potrà avere danno dalle medesime; ma se invece farà interrogazioni non necessarie sopra le circostanze aggravanti i peccati turpi, se ne avrà il danno molto notevole accennato sopra. Ecco ciò che ne dice il Gousset: « Il Confessore può senza mancare al proprio ministero » limitarsi alle domande ch' ei giudica necessarie per conoscere

Digitized by Google

» le circostanze che mutano la specie del peccato. Aggiungeremo » di più che la prudenza lo richiede, almeno quando si tratta » delle domande che concernono il sesto precetto, e le obbliga- » zioni dei coniugi » (Vol. 1, n. 254). Lo stesso ripete al n. 424 del secondo Volume; ed è lodato questo avviso dallo Scavini, parlando dell' integrità della confessione.

Affinchè poi meglio apparisca quanto importi cotesto avviso, è da osservare, che i peccati, anche i più turpi, appellati coi loro proprii vocaboli, come sarebbe *adulterio, sodomia, bestialità* ecc. poco o nulla commuovono la fantasia; mentre invece le circostanze aggravanti i peccati stessi, la commuovono assai vivamente; conciossiachè il racconto delle circostanze aggravanti non si può fare generalmente senza una descrizione del peccato sì circostanziata, da farne una tanto viva pittura, che paia di vederlo co' propri occhi. Prendiamo un esempio da materia diversa. Quando voi sentite raccontare che Nerone fece uccidere Seneca, vi si presenta semplicemente l' idea della morte dell' innocente filosofo, e la sevizie di quel tiranno: che se invece vi è esposto il racconto colla sua circostanza delle vene tagliate nelle braccia e nelle gambe per farlo morire dissanguato, ecco che vi par tosto vedere i zampilli del sangue, e parvi essere presente al crudele spettacolo.

Quindi noi raccontiamo senza alcun pericolo d' indecenza e di scandalo le nefandità dei Sodomiti, il delitto delle figlie di Lot, i peccati di Davide, di Ammone, di Assalonne ecc. quantunque questi peccati, presentino circostanze gravissime mutanti specie; ma sarebbe impossibile senza indecenza e pericolo di scandalo narrare i modi di quei peccati, per farne rilevare qualche più grave malizia, cioè qualche circostanza che li avesse aggravati nella loro specie.

Notiamo di più che l' indecenza e il pericolo dello scandalo è in questi casi così evidente, che quelli stessi i quali pensano esservi obbligo di confessare generalmente tutte le circostanze aggravanti, fanno un' eccezione per le circostanze aggravanti i peccati turpi. Vedi il Gousset (Vol. 2, n. 424). Vorremmo però che ci sapessero dire con quale ragione od autorità possano fare questa eccezione. Imperocchè se la legge divina, secondo la loro sentenza, obbliga alla confessione delle circostanze aggravanti, come obbliga alla confessione delle circostanze mutanti specie, potrà mai mettersi a mezzo un' eccezione tutta arbitraria? Da sì fatta eccezione intanto si rivela altro argomento a favore della nostra sentenza; mentre che i propugnatori della sentenza contraria, i quali la di-

Digitized by Google

fendono contro San Tommaso, contro S. Antonino e contro la massima parte de' più insigni teologi, riconoscono che tale sentenza non può ridursi alla pratica se non venga temperata con una restrizione, la quale per altro, come abbiam notato, è affatto arbitraria.

Dopo tutto ciò non è da far caso dell' obbiezione che alcuni ricavano dalla proposizione I condannata da Innocenzo IX, la quale permetteva l' uso dell' opinione probabile nell' amministrazione dei Sacramenti. Lo dice chiaramente S. Alfonso: « Nec » obstat hic dicere, così egli scrive, quod in Sacramentorum » materia non possimus sequi opiniones solum probabiles, quia » hoc procedit cum agitur de valore Sacramenti, secus de inte» gritate ». (Tract. 16, n. 29).

Conchiudiamo adunque che il Confessore non può obbligare i penitenti alla confessione delle circostanze aggravanti la malizia del peccato; e che tale confessione non si dee assolutamente permettere nè tollerare, ove trattisi delle circostanze aggravanti la malizia dei peccati turpi.

PUNTO II.

Quando sia invalida la confessione e come debba riconvalidarsi.

404. La confessione può essere invalida o per parte del Confessore, o per parte del penitente. — La Confessione è invalida da parte del Confessore 1. Se è privo di giurisdizione; 2. Se non proferisce la forma; 3. Se non abbia inteso niun peccato. Dicesi *niuno*, poichè se n' ha inteso alcuno, e il penitente è in buona fede, cioè se allora non se ne avvede, la Confessione è valida. Tuttavia ove in seguito se ne avvegga, è obbligato a confessare i peccati non uditi dal Confessore. Se il penitente dopo la Confessione si avvegga che il Confessore non ha inteso alcuni de' suoi peccati, ma non può sapere quali, allora se la confessione è stata breve, deve ripeterla intieramente; se poi fu lunga, non ha tale obbligo; e basta che si confessi che dubita che il Confessore non abbia inteso qualche suo peccato. La confessione fatta in buona fede a un Confessore ignorante che non sa distinguere nè la specie, nè il numero dei peccati, nè sa discernere i mortali dai veniali, anche ne' casi ovvii, è valida. Tuttavia se fu omesso qualche peccato grave, o qualche circostanza che ne muti la specie, li deve poi confessare.

405. È invalida la confessione da parte del penitente 1. Se è scomunicato; 2. Se lascia per malizia, o per colpevole trascu-

Digitized by Google

ranza di confessare qualche peccato grave; 3. Se non ha le necessarie disposizioni; 4. Se è complice del Confessore in peccato turpe. — Quando la confessione fu invalida per qualsivoglia motivo, se si rinnova presso il medesimo Confessore, non fa bisogno di ripeter di nuovo tutti i peccati, ma basta accusarsi in generale de' peccati già detti, e che il Confessore si ricordi di essi almeno in confuso; e non ricordandosi di niente, basta che ripigli in confuso la notizia dello stato del penitente (il che tanto maggiormente corre pel caso che siasi differita al penitente l' assoluzione); ed è pur sufficiente che si ricordi della penitenza imposta. (A S. Alfonso pare troppo benigna la sentenza di S Antonino e d' altri, i quali dicono bastare che il Confessore ricordisi d' avere imposta la penitenza senza più sapere quale sia). (V. Gury, Cas. Consc. T. II, n. 678).

406. I penitenti non sono obbligati a ripetere le confessioni, se non sono state certamente invalide. Qualora pertanto dopo la confessione il penitente abbia fuggite le occasioni ed abbia resistito per qualche tempo alle tentazioni, si può prudentemente giudicare che sia stata valida; ma se alle prime occasioni facilmente è sempre ricaduto senza emenda, e senza contrasto, allora è moralmente certo, che la Confessione è stata nulla, come priva di vero dolore e proposito. (Si veda la Dissertazione *sull' assoluzione da darsi agli abituati e ai recidivi*, ove si tratta diffusamente questa materia). — I fanciulli e i rozzi che sempre si sono confessati senza dichiarare nè la specie nè il numero delle loro colpe, ancorchè abbiano ciò fatto in buona fede, debbono ripeter nuovamente i peccati per fare intera la Confessione. (Il Tamburini dice che nel caso di buona fede non sono obbligati a ripetere le confessioni; ma questa sentenza è dichiarata dal Santo per improbabile. Il Segneri poi dice che i rozzi, i quali hanno accusati i loro peccati confusamente, a modo appunto dei rozzi, non hanno da obbligarsi a ripetere le confessioni; ma neppure questa sentenza piace a S. Alfonso. Vedi però sì per l' una che per l' altra sentenza la Dissertazione XIII).

DISSERTAZIONE XII.

Sulla Confessione generale.

Affinchè il Confessore non prescriva con troppa facilità la Confessione generale a' suoi penitenti con loro indebito gravame e perdita reciproca di tempo, si deve osservare quando egli possa essere tenuto a richiederla.

Digitized by Google

La Confessione generale, o anche parziale della vita passata, allora solo si deve esigere, quando tutte, ovvero un numero di confessioni sono state certamente sacrileghe o nulle; imperocchè nel dubbio si devono supporre buone e valide.

E qui è da notar bene, e non dimenticare giammai, che non può venire alcun danno alle anime mettendo in pratica questa dottrina; poichè se avvenisse che una Confessione e molte Confessioni dubbie agli occhi nostri, fossero veramente sacrileghe o nulle davanti agli occhi di Dio, non avendosi la debita certezza della loro malizia o nullità, nella prima confessione che il penitente faccia ed alla quale non manchino le condizioni necessarie, viene rimediato a tutto; cioè restano cancellati tutti i peccati accusati già sacrilegamente o inutilmente in quella o quelle confessioni mal fatte. Nessun teologo ha mai potuto mettere in dubbio che ad uno, il quale si fosse confessato male pel tratto anche di cinquant'anni, e poi in buona fede (pensando cioè di essersi confessato bene) facesse una buona confessione, in questa buona confessione gli vengano perdonati tutti i peccati commessi nei cinquant'anni. Il caso è lo stesso di colui che nella confessione dimentica uno o più peccati; è dottrina cattolica che egli riceva il perdono dei dimenticati egualmente che dei confessati. In fatti il Sacramento attualmente ricevuto bene, dee necessariamente infondere la grazia; e poichè la grazia non si può infondere, quando un solo peccato mortale resti sull'anima, ne viene di conseguenza che il Sacramento ricevuto in buona fede, cancellerebbe tosto dall'anima anche un milione di peccati male confessati o dimenticati. Per il che torno a dire che il penitente non potrebbe avere alcun danno, qualora si avverasse che una o più confessioni supposte buone, tali cioè da non doversi rinnovare, fossero veramente mal fatte davanti a Dio. Ecco ciò che ne dice il Gousset: « In questo caso (il penitente) riceverà direttamente la remissione dei peccati onde egli si accusa » nella confessione presente, e indirettamente la remissione dei » peccati che ha dichiarato nelle precedenti. Ma essendo nulla » una o più confessioni, quelle che seguiranno non saranno colpite di nullità?..... No, perchè nell'ipotesi, di cui si tratta, il » penitente è di buona fede, sia che non abbia verun dubbio » sopra la validità delle sue confessioni, sia che abbia deposto il » dubbio per parere del suo Confessore » (Vol. 2, n. 444). E si noti bene che colui il quale volesse dubitare di tali verità, dovrebbe per ciò solo rinunziare al nome di teologo, non trovandosene un solo, il quale ne dubiti.

Digitized by Google

È ben vero però che se il penitente venisse in seguito a conoscere che le sue confessioni sono state sacrileghe, o nulle, sarebbe obbligato a rinnovarle; ma non già, e questo si noti bene, non già per ottenere il perdono dei peccati, i quali nell'attuale confessione ben fatta sarebbero stati indirettamente perdonati, ma soltanto per soddisfare al precetto di fare di que' peccati una buona e valida confessione. Avverrebbe allora ciò che accade quando alcuno prima di confessarsi ha la contrizione perfetta de' suoi peccati. Costui si accosta al confessionale coi peccati già cancellati, e perciò di già in istato di grazia, perchè la contrizione perfetta ha già cancellato tutte le sue colpe; ma ciò non ostante è obbligato a confessare le colpe medesime per soddisfare al precetto divino, il quale obbliga alla confessione di tutti i peccati mortali non ancora confessati o confessati male. Si farebbe poi torto ad un teologo, se gli si volesse insegnare che tanto in un caso come nell'altro, qualora il penitente ricusasse di soddisfare alla sua obbligazione, non volendo più confessare quei peccati, quei peccati stessi non gli potrebbero più ritornare sull'anima, nè morendo avrebbe più a darne conto a Dio. Per quella cattiva volontà di non più confessarli, commetterebbe un nuovo peccato mortale, e ricadrebbe in disgrazia di Dio; ma morendo, solo di questo nuovo peccato, e non degli altri, dovrebbe dar conto; perchè i peccati cancellati una volta in qualunque modo, è impossibile che ritornino a macchiar l'anima. Se ne potranno commettere degli altri; ma i perdonati sono distrutti in eterno.

Ciò premesso, sarà da riflettere che la confessione generale o parziale della vita si fa facilissimamente, e con poche parole, se voglia farsi presso il medesimo Confessore che ha già ascoltato le confessioni sacrileghe o nulle che sono da rinnovare: basta che il penitente dica: *mi accuso nuovamente di tutti i peccati già confessati male a vostra Paternità.* Abbiamo veduto sopra, bastare che il Confessore ricordi in confuso i peccati sentiti o almeno la penitenza assegnata, come dicono Sant'Alfonso, Navarro, Toleto, Vasquez, Sa, Laymann, e tanti altri. Che se il Confessore a prima vista non ricordasse più nulla, potrebbe il penitente con tutta facilità richiamargli a memoria le cose principali, per rinnovargli un'idea almeno confusa dello stato di sua coscienza, pel tempo in cui si confessava male. Per la qual cosa è da dire che, generalmente parlando, non si ha da fare vera confessione generale o parziale, che cioè non si ha da rinnovare la distinta accusa dei pec-

Digitized by Google

cati mal confessati, se non nel caso che il penitente si presenti ad un Confessore, al quale non avesse ancora narrati i peccati stessi. Si noti inoltre che questa distinta accusa non riuscirà mai troppo difficile o prolissa, se si esigerà secondo porta la capacità del penitente, come abbiamo detto sopra. Le confessioni generali, o parziali di molti anni sono difficili e lunghe, perchè si pretende che le persone anche più rozze ed ignoranti si confessino con accuratezza teologica; cioè con quella accuratezza, con cui dovrebbero confessarsi i teologi, se dovessero accusare i medesimi peccati. Di qui vengono interrogazioni sopra interrogazioni, alle quali tante volte i penitenti, confusi e imbrogliati dalle medesime, rispondono a casaccio; di qui proviene che quelle confessioni che si potrebbero fare in una volta nello spazio di venti minuti, durano lunghe ore per tre o quattro volte.

È anche da osservare che se il penitente avesse fatto una confessione sacrilega, e poi, dimenticatosi di tale sacrilegio, come avviene facilmente ai giovinetti che poco o niente riflettono, e alle persone assai rozze, avesse fatto altre confessioni in buona fede, tutte queste non sarebbero da ripetere, ma solo quella o quelle che fossero state fatte con coscienza di sacrilegio. E questa cosa tanto più è da notarsi pel caso che la confessione fosse stata soltanto nulla; per esempio, per mancanza non avvertita di dolore.

Nota di più il Gousset che non sarebbe da esigere la confessione generale nè anche da quel penitente, le cui confessioni fossero state certamente nulle, quando egli in buona fede le credesse valide, e d'altra parte si prevedesse che l'ingiunzione di far confessione generale produrrebbe in lui cattivo effetto. « Pen» siamo anche, egli dice, che non è prudente parlare di confes» sione generale ad un penitente, le cui confessioni precedenti sono » nulle, s'egli non ha verun dubbio sulla loro validità, e si abbia » luogo a temere di gettarlo nello scoraggiamento traendolo dalla » sua buona fede. Supponiamo d'altra parte che sia presentemente » ben disposto, e che il Confessore abbia fatto tutto quello che la » prudenza gli permetteva per farlo ritornare sopra il passato ». (Vol. 2, n. 444). Ciò vuol dire, che se il Confessore, senza mostrare di volere che faccia confessione generale, potesse con prudenti interrogazioni raccappezzare un'accusa dei peccati mal confessati, dovrebbe farlo; interrogarlo cioè da quanto tempo trovasi immerso in quei vizii; se vi cadeva sempre colla stessa frequenza ecc. e quindi dirgli: *vi pentite adunque di cuore, e vi accusate*

Digitized by Google

anche di tutti questi peccati della vita passata, insieme a quelli della vita presente; ne domandate umilmente perdono al Signore ecc. In tal modo si possono ottenere confessioni generali, che rimedino a tutto senza che i penitenti neppur si avvedano di farle. Ciò poi è conforme alla dottrina appellata vera e comune da S. Alfonso, il quale dice: « Si pœnitens laborat ignorantia inculpabili » (come si suppone, poichè altrimenti mancherebbe la buona fede) » sive sit iuris humani, sive divini, et non speratur fructus, imo » prudenter iudicatur monitio fore magis obfutura quam profutura, » tunc Confessarius *potest* et *tenetur* eam omittere, relinquendo pœ- » nitentem in sua bona fide ». (Op. M. lib. 6, n. 610).

Il Confessore adunque se avverte che le confessioni fatte dal suo penitente sono nulle, e vede frattanto ch' egli non ha alcun dubbio su di ciò, e che pertanto è in buona fede, non sia precipitoso nell' ordinare subito la confessione generale; ma prima osservi se è in tanto buona disposizione di animo di arrendersi alla sua richiesta; e qualora preveda che, o per la lunghezza della confessione, o per la gravezza dei peccati che dovrebbe nuovamente manifestare, il penitente si rifiuterebbe di fare la sua confessione generale, e levandosi perciò dalla sua buona fede, si rimarrebbe nel suo peccato, e quindi l'anima sua ne avrebbe danno e rovina, non parli di confessione generale, e lo lasci nella sua buona fede, adoperandosi soltanto con zelo perchè attualmente si disponga bene all' assoluzione, e quindi si rimetta in istato di grazia con essere assoluto direttamente dai peccati attuali, e indirettamente da quelli già male confessati.

Si avverta però che non si potrebbe dire altrettanto, ove le confessioni non solo fossero state nulle, ma anche sacrileghe; per es. per avere taciuto maliziosamente peccati gravi; imperocchè in questo caso il penitente non potrebbe essere in buona fede, e credere buone quelle confessioni che sapesse egli di aver fatto malamente, sacrilegamente. In questo caso bisognerebbe ad ogni modo avvisare il penitente dell' obbligo di rifare le confessioni sacrileghe.

Fuori di questo caso, il Confessore deve procedere con molta prudenza nell' esigere la confessione generale, la quale, come dice il Gousset nel luogo citato, « è peso così grave e penoso, sì a mo- » tivo delle difficoltà di esaminare la propria coscienza, sì a mo- » tivo della vergogna, o della ripugnanza a dichiarare di nuovo » certi peccati più o meno gravi, che non si può senza inconve- » nienti imporre a coloro che non ne sentono la necessità ». Ci-

Digitized by Google

tando poi il Segneri, aggiunge: « Si deve evitare, dice questo pio » e dotto missionario, di essere troppo curioso ad informarsi delle » confessioni passate, e di volere obbligare i penitenti a ripeterle » di nuovo, se non in caso di necessità ». Del quale ricordo hanno bisogno quei Confessori, i quali per mettersi meglio al sicuro di non errare, specialmente in occasione di Esercizii spirituali e di Missioni, sono troppo facili a dubitare che i penitenti si sieno confessati male per lo passato: quindi vanno interrogandoli sulla vita antecedente, e trovando materia da sospettare che forse sia loro mancato il necessario dolore, o che non abbiano enumerato bene i loro peccati, ordinano tosto ai medesimi la confessione generale; e così tediano i penitenti, e perdono essi un tempo assai prezioso in quelle circostanze. Non sieno troppo curiosi d'investigare il passato, ripeteremo loro col Segneri. Delle confessioni antecedenti ne sono risponsabili quei Confessori che le ascoltarono: si deve supporre ch' essi abbiano fatto il loro dovere. Essi pensino alla confessione presente e solo quando trovino che le confessioni precedenti furono evidentemente mal fatte, esigano la confessione generale o parziale, secondo il bisogno (1).

È però da osservare che se il Confessore continuerà ad ascoltare le confessioni di quel penitente, quando in seguito lo trovasse in migliori disposizioni di animo, di modo che non si avessero più a temere i primi inconvenienti nell'ingiunzione della confessione generale, dovrebbe avvisarlo dell'obbligo di rifare le confessioni mal fatte. Così un Confessore che non avesse ardito di notificare al penitente l'obbligo di una qualche restituzione, e lo avesse lasciato nella sua buona fede, temendo cattivo esito dalla sua ammonizione, quando in processo di tempo trovasse il penitente in migliori disposizioni, cosicchè si avesse a credere che conosciutone l'obbligo, sarebbe pronto alla restituzione, dovrebbe avvisarlo del suo dovere.

E qui è da richiamare alla memoria la norma che danno il

(1) Quanto a quelli che prima di accettare sotto la loro direzione un nuovo penitente gli consigliano od anche impongono la confessione generale per la goffa ragione di poterlo così meglio dirigere, sentiamo ciò che ne dice il Ballerini " Istiusmodi Confessarii plane criterii inopes per hoc se produnt, cum palam faciant, non assequi se se, quantopere importuna hæc exactio cum omnibus indiscriminatim, qui malo fato ad eos accedant, idonea sit ad aliorum quidem conscientiam gravissime perturbandam, ad aliorum vero etiam scandalum inducendum, quasi Confessarii sacro ministerio abutantur, et cum gravi pœnitentium onere ac molestia seriem totius vitæ sine causa exquirant, ut curiositati propriæ satisfaciant „. Gury, t. 2, n. 518 in Nota.

Digitized by Google

Cano, il Navarro, Pietro Soto, il Caietano, De Lugo, Vasquez, Billuart e Gousset, riferiti nella Dissertazione antecedente, per ascoltare le confessioni di coloro che da lungo tempo sono abituati nei medesimi peccati, per es. le meretrici, i concubinarii ecc. Quei teologi pensano che le confessioni di tali peccatori si possano rendere assai brevi col far loro esporre soltanto il tempo da che vivono in quello stato. Per es. la meretrice basterà che dica: *decem ab hinc annis meretriciam vitam duco; cum quibuscumque ad me venientibus etiam Religiosis, atque coniugatis, ac sæpe cum consobrino, et cum cognato peccando; sermones mei de rebus turpibus, malique exempli fuere semper; carnales delectationes semper habui; in desiderio turpium sæpe fui.* Il concubinario basterà che dica: *quinque ab hinc annis simul cum muliere vivo; ea tamquam legitima usus sum uxore, atque de ipsa uti de uxore semper cogitavi.* L'abituato in compiacenze morose e desiderii basterà che dica: *sex ab hinc annis peccata mea Confessario non aperui, vel confessiones meas male peregi: de omnibus mulieribus aut viris mihi placentibus, in quos incidebam, turpiter delectabar, illasque turpiter concupiscebam.* I citati Dottori certamente assai autorevoli danno questa norma per le confessioni lunghe; e tanto più sarà essa da applicare alle confessioni generali, che sono le più lunghe che possono farsi.

È vero che vi sono molti teologi, i quali non sarebbero contenti di tanta brevità; tuttavia quali argomenti irrefragabili si potrebbero addurre per dimostrare che sono piuttosto da seguire questi e non quelli? E dico *argomenti irrefragabili*, perchè si sa che gli argomenti soltanto probabili non bastano per indurre vera obbligazione; tanto più quando se ne hanno altri similmente probabili in contrario. Io vorrei poi sapere se il Confessore, esigendo un'accusa più distinta e prolissa, verrebbe a conoscere meglio lo stato dei penitenti; se i penitenti concepirebbero maggior dolore dei peccati, e se meglio ne sarebbe assicurata l'emenda. Un Confessore, che da lungo tempo esercita il suo ministero, non può ignorare che qualora si presentino certi peccatori abituati già da molto in qualche vizio, si conosce perfettamente il loro stato quasi alle prime parole; di modo che in sostanza dopo una accurata confessione di una o più ore non si sa nulla di più di ciò che si era capito al principio. Più volte confessando certe donne di mal affare, per minore perdita di tempo, diceva io ad esse i peccati che avevano commesso, ed altro non doveano elleno fare, se

Digitized by Google

non che rispondere dei *sì* a tutto ciò di che le interrogava; lo che non sarebbe stato possibile, se appunto dalle prime parole di loro accusa, non avessi acquistato una compiuta notizia dello stato di loro coscienza. Or io domando: se da una confessione fatta quale è richiesta da molti e gravi teologi, sebbene assai breve, si viene a conoscere tutto ciò che si può conoscere da una confessione molto prolissa, perchè dovremo preferire questa a quella? Se in poco d'ora si può sbrigare, perchè vorremo che il Confessore sia obbligato a volgere e rivolgere quel profondo pantano per ore ed ore, e forse per giorni e giorni? Chi potrà persuadersi di non potere seguire la sentenza del Cano, di Pietro Soto, del Navarro, del Caietano, del Vasquez, del De Lugo, del Billuart e del Gousset, per la ragione che teologi più rigorosi richiedono accuratezza, e prolissità maggiore nell'accusa dei peccati?

Tutti i teologi cattolici riconoscono la legge dell'integrità della confessione, sempre riconosciuta dalla Chiesa, e sanzionata solennemente nei Concilii Generali Lateranese IV, e Tridentino; intorno a ciò non v'ha questione. Ma se si tratta del modo d'intendere e di applicare quella legge, altri si mostrano più rigorosi, ed altri più benigni. Or chi vieterà di metterci dalla parte di questi ultimi per la grave ragione di risparmio di tempo, che specialmente quando v'ha concorso di penitenti, e quando i Confessori sono pochi, è preziosissimo; e per la ragione gravissima che i Confessori e i penitenti non debbano trattenersi senza vera necessità in discorsi di cose turpi? Ciascuno poi facilmente si persuaderà che questa *vera necessità* non può derivare o stabilirsi in forza delle opinioni di alcuni teologi, nè di molti teologi, quando ad essi contraddicono più altri teologi, anche di prim'ordine. Questa *vera necessità* non può derivare o stabilirsi se non in forza d'una chiara autorità della Divina Scrittura, d'una definizione della Chiesa, o d'una ragione così evidente, che debba riconoscersi generalmente da tutti i teologi. Queste tre cose mancano evidentemente in questa controversia, la quale si raggira non intorno alla sostanza della legge, ma sì bene intorno alla maggiore o minore larghezza, nella quale può essa legge essere intesa.

Nessuno poi vorrà dire che le confessioni più lunghe giovino perchè i penitenti concepiscano maggior dolore dei loro peccati, e perchè più facilmente se ne emendino. I Confessori stanchi, e alle volte quasi affranti da quelle lungaggini, quando il materiale della confessione è posto in sicuro, secondo che esigono le più rigorose

Digitized by Google

sentenze, in poche parole si sbrigano di ciò che riguarda il formale della confessione stessa, e suppongono più che non converrebbe supporre, che i penitenti abbiano quel dolore a cui dovrebbero eccitarli per assicurare veramente la loro giustificazione ed emenda.

Crediamo dunque di potere conchiudere, che i Confessori non devono esigere confessioni generali senza necessità, e che avendone a prescrivere, debbano procurare che sieno ridotte a quella brevità, che sapientissimi teologi credono sufficiente, massime ove si tratti di confessioni generali, che versino su materie turpi.

DISSERTAZIONE XIII.

Sulle confessioni dei rozzi e dei fanciulli fatte confusamente, od ignorando le verità della fede.

Questo punto essendo di grande importanza per la pratica, dobbiamo trattarlo alquanto diffusamente. S. Alfonso, come abbiamo veduto sopra (num. 406), riprova l'opinione di quei teologi, i quali col Tamburini e col Segneri insegnano, « rudes et pueros, » qui semper in confuso confessi sunt sine specierum et numeri » peccatorum distinctione, sed in bona fide, hos non teneri ad repe- » tendas confessiones ». (Trac. 16, n. 45. Op. M. lib. 6, n. 504). Noi non vorremo così facilmente riprovare la loro sentenza, osservando primieramente che non può credersi, aver voluto essi insegnare, che non fossero obbligati a ripetere le confessioni i rozzi ed i fanciulli, i quali avessero confessato i proprii peccati assolutamente in confuso senza alcuna distinzione di specie e di numero: imperocchè se si fossero confessati di questo modo, non avrebbero potuto dire se non queste parole: *noi abbiamo commesso dei peccati;* questo soltanto sarebbe un confessarsi senza esprimere nè specie, nè numero, e non vorrebbe dir altro, se non che: *noi siamo peccatori;* confessione che è ammessa dai protestanti, non dal Tamburini, dal Segneri, nè da altro teologo cattolico. D'altra parte ciascuno è persuaso che nessun rozzo o fanciullo si è mai confessato in tal maniera. I rozzi e i fanciulli ordinariamente si confessano in quest'altro modo: *ho rubato, ho bestemmiato, ho mangiato di grasso in venerdì e sabbato, ho perduto Messa alle feste, mulieres adii* ecc. ed ecco che per ciò stesso esprimono, almeno almeno all' ingrosso, le specie dei peccati; ed il Confessore, conoscendo il tempo da che non si sono più confessati, potrà formarsi

Digitized by Google

una qualche idea, sebbene molto indeterminata, del numero dei peccati. Se per es. sono due mesi da che il penitente non si è confessato, capisce bene che non può avere perduto venti Messe, nè quindici, e nè anche dodici.

Eccettuato adunque il caso, in cui i rozzi e i fanciulli si fossero confessati nel modo assolutamente confuso da noi accennato; ed ammesso che nelle confessioni fatte nel modo ordinario da noi riferito, avessero proceduto in buona fede, e avessero perciò fatto quanto portava il loro intendimento, vuol dire la loro capacità, non vediamo per quale ragione si potessero obbligare a rifarle. Quelle confessioni fatte in buona fede, e secondo la loro capacità, appariscono formalmente integre, e per ciò in sostanza ben fatte.

Inoltre per quanta ignoranza e negligenza vogliamo supporre nei loro Confessori, è cosa più che probabile che a questi rozzi e fanciulli abbiano fatto alcune interrogazioni, dietro le quali abbiano inteso meglio ciò che troppo confusamente avessero confessato; e d'altra parte è facile che quei rozzi e fanciulli poco abbiano atteso a quelle interrogazioni, le abbiano dimenticate, e quindi dicano non essere loro state fatte. Mettiamo che il rozzo si confessi: *ho tenuto una donna in casa mia*: naturalmente il Confessore gli dimanda: *per quanto tempo?* Poniamo che dica: *ho rubato*: è quasi impossibile che il Confessore non lo interroghi: *che cosa avete rubato?* Certe interrogazioni vengono così spontanee, e sono così ovvie che non si omettono nemmeno dai Confessori più ignoranti e trascurati nel loro ministero: nè d'altra parte è meraviglia che non ne ritengano memoria i rozzi o fanciulli, ai quali vengono fatte. Per il che, considerate le cose come moralmente accadono, è cosa assai probabile che i rozzi e fanciulli sieno stati qualche poco aiutati dal Confessore, e che perciò qualche poco abbia egli supplito colle sue interrogazioni alla mancanza del loro esame.

Per altro ancorchè il Confessore non avesse fatto ai medesimi nessuna interrogazione, lo che non può supporsi; dato che eglino si fossero confessati secondo che portava la loro capacità, non seguirebbe che le confessioni fossero nulle per mancanza di esame: imperocchè è troppo certo il principio, che non il Confessore, ma il penitente è tenuto a far l'esame; e quando questo sia fatto come porta la capacità del penitente, per quanto sia in sè manchevole, deve essere sufficiente. La qual cosa d'altra parte è riconosciuta da S. Alfonso stesso, dicendo: « Quamvis confessiones

Digitized by Google

» illæ fuerint validæ ob integritatem formalem, et peccata directe » absoluta fuerint (lib. 6, n. 504). » Ammesso intanto che le confessioni sieno state valide per la integrità formale, che è quella appunto che non manca mai, quando il penitente si accusa giusta la propria capacità; ammesso che i peccati sieno stati direttamente assoluti, che cosa si può pretendere di più? Veramente dopo ciò non si saprebbe intendere per qual ragione si potesse esigere che si rifacessero quelle confessioni.

È da osservare inoltre che, riprovata l'opinione del Tamburini e del Segneri, verrebbe di conseguenza che i rozzi dopo di avere acquistato una qualche istruzione, e i fanciulli dopo che fossero addivenuti adulti, sarebbero tutti obbligati a rifare le loro confessioni; imperocchè il rozzo alquanto più istruito, e il fanciullo fatto adulto meglio conosce come si abbiano da confessare i peccati. Rare volte accadrà che il rozzo addivenga meglio addottrinato; ma avverrà sempre che il fanciullo, purchè viva, diventi uomo fatto: quindi riprovata quella opinione, e ammessa la sentenza del Santo, si dovrebbe stabilire come regola generale, che tutti gli adulti fossero obbligati a ripetere tutte le confessioni dei peccati mortali commessi e confessati nella puerizia; mentre che cresciuti in età conosceranno meglio certissimamente le specie dei loro peccati, e meglio certissimamente sapranno computarne il numero. Io penso che nessun teologo, anche dei più rigidi, vorrebbe stabilire questa regola generale, la quale obbligasse le persone adulte a rifare tutte le confessioni da esse fatte nella puerizia; e pure questa regola necessariamente dovrebbe stabilirsi, ammesso il principio che sieno da ripetersi le confessioni dei rozzi e dei fanciulli fatte in buona fede, qualora fossero state manchevoli nell'integrità materiale.

Ascoltiamo il Viva dove parla della Proposizione XI condannata da Alessandro VII. « Praxis communis fidelium, egli dice, » fert, quod pueri et rustici, qui crasso modo confitentur, minus » subtiliter exprimendo numerum peccatorum, non obligentur ad » confessiones repetendas, quando magis instructi possent peccato- » rum numerum magis certum aperire; sufficit enim quod ea » fuerint tunc clavibus subjecta *bona fide, prout erant in con-* » *scientia,* et Confessarius ex tali modo confitendi cognoverit nu- » merum peccatorum *confusum*, quantum ab iis explicari po- » terat, ut aperte docet Suarez d. 22 sec. 5 n. 38, et alii » passim ».

Digitized by Google

Questa dottrina poi del Suarez, del Viva, del Tamburini, del Segneri e di tanti altri differisce molto da quella proposizione condannata, che asseriva non doversi più accusare i peccati dimenticati nella confessione, o taciuti per qualche giusta causa. Imperocchè nel nostro caso non si tratta di peccati dimenticati, o taciuti nella confessione per qualche giusto motivo; ma si tratta di peccati già confessati, sebbene in confuso, come portava la poca capacità del penitente; e niuno dubiterà che il rozzo o il fanciullo o un altro fedele qualunque ricordandosi di un peccato o di più peccati mortali non ancora confessati, dovrà accusarsene la prima volta che si presenterà al tribunale della Penitenza. V'ha troppo gran differenza tra la necessità di confessare i peccati non mai confessati, necessità riconosciuta come un dogma di fede, e la necessità di confessare nuovamente i peccati già confessati, sebbene confusamente, giusta la capacità del penitente; necessità che non è riconosciuta nemmeno probabile da un grandissimo numero di teologi cattolici.

La dottrina adunque del Tamburini, del Segneri, del Suarez, del Viva ecc. pare assai ragionevole e bastantemente certa, da tenerne conto specialmente all'epoca di Missioni, Spirituali Esercizii, Comunioni generali, e Tempo Pasquale, quando si presentano a confessarsi molti rozzi, i quali probabilissimamente avranno mancato nelle loro confessioni all'integrità materiale. Il tempo in quelle circostanze suole essere assai prezioso, e da non spendersi senza necessità in fare ripetere confessioni, le quali non siano certamente mal fatte. E si avverta, come già abbiamo notato altra volta, che dato il caso che quelle confessioni dubbiamente valide, fossero realmente invalide davanti a Dio, il penitente che in buona fede non le ripetesse, credendo cioè di non essere obbligato a ripeterle, non ne avrebbe alcun danno; imperocchè facendo attualmente una buona confessione, non mancante delle debite disposizioni, resterebbe pienamente giustificato, ottenendo indirettamente il perdono delle colpe malamente confessate prima.

Conchiudiamo adunque che se nascono dubbi sulle confessioni de' fanciulli o de' rozzi, riguardanti la loro integrità materiale, qualora si possa, come ordinariamente si dee, supporre, ch' essi siensi confessati secondo che portava la loro capacità, non si hanno da fare ripetere, sebbene apparisse chiaramente che, ripetendole, le farebbero più accurate e compiute. Non si ha mai da perdere di vista che Cristo ha istituito il Sacramento della Penitenza tanto

Digitized by Google

pei fanciulli come per gli adulti, tanto pei dotti come per gli ignoranti, tanto pei rozzi come per gli intelligenti; che l' obbligo della confessione è tutto pei penitenti, e niente pel Confessore; che quindi tutto per essi è l' obbligo dell' esame; e che il Confessore non deve far altro se non supplire dove eglino manchino colpevolmente; o se mancano incolpevolmente, quando ciò sia in cose, le quali ignorate dal Confessore, non può curare e risanare le loro spirituali infermità, come sarebbe, se per ignoranza, anche incolpevole, non esprimessero le occasioni di peccato, nelle quali si trovassero, le cattive disposizioni di animo, ecc.: sopra ciò il Confessore deve fare interrogazioni, perchè è nececcassario che provveda al bisogno de' suoi penitenti. Ma è caso ben diverso quando si tratti di semplice integrità materiale, e quando non può avvenire che i penitenti abbiano impedimento alla loro eterna salute, se per incapacità di giudizio o d' istruzione, confessino meno adequatamente i loro peccati. Guai ai Confessori, se avessero essi il carico di far l' esame pei penitenti! Dovrebbero da tutti, anche dai fanciulli e dai rozzi, esigere un esame teologicamente accurato, ed essendo quelli impossibilitati a farlo, dovrebbero sottilmente esaminarli essi stessi; cosa in pratica non fattibile, intollerabile, e che parrebbe dovesse appieno giustificare tanto i Confessori, che rifuggono dal confessare fanciulli e persone ignoranti, quanto quelli che ai primi non danno mai assoluzione, e sempre rimandano i secondi perchè vadano a far l' impossibile, com' è per essi il *prepararsi meglio.*

Non perdiamo di vista, specialmente a questo riguardo, l' aureo ricordo del Segneri surriferito, cioè di *non essere troppo curiosi ad informarsi delle confessioni passate.* Quando abbiamo valevoli argomenti per giudicare che sieno state veramente mal fatte, dobbiamo certo adoperarci perchè sieno rifatte. Ove poi tali argomenti non si abbiano, dabbiamo supporre che sieno state fatte bene; procurando intanto che il nostro penitente si confessi al momento come conviene, e che specialmente non manchi del debito dolore e proponimento: ciò basterà perchè gli sieno perdonati, almeno indirettamente, tutti i peccati della vita passata, e così sia rimesso in grazia.

Quanto poi al dubbio che può angustiare il Confessore sulla validità delle confessioni passate dei fanciulli e dei rozzi, quando li trovi ignoranti nelle primarie verità della fede, faremo notare al Confessore, che sonvi molti, i quali sebbene venendo interrogati sui Misteri principali della Religione, non sappiano rispondere ade-

Digitized by Google

guatamente, nondimeno ne conoscono la sostanza. Non è vero che non sappiano i Misteri della fede; è vero soltanto che non sanno enunciarli; e d'altra parte quando ne sappiano la sostanza, non è da dubitare della validità delle loro confessioni. Or la sostanza dei principali Misteri di nostra Religione generalissimamente si sa anche dai rozzi e dai fanciulli, come vedremo parlando dell'obbligo che hanno i Parrochi d'interrogare i novelli sposi sulle verità della dottrina cristiana. (Vedi del Sacramento del Matrim. nota 175).

CAPITOLO IV.

DELLA SODDISFAZIONE OSSIA DELLA PENITENZA.

PUNTO I.

Dell' ingiunzione della Penitenza.

407. Il Confessore è obbligato sotto colpa ad ingiungere ai penitenti la penitenza sacramentale; e sotto colpa grave, quando la confessione sia di peccati mortali non ancora confessati. Regolarmente deve imporre la penitenza prima di dare l'assoluzione, quantunque si possa anche imporre immediatamente dopo. Se il penitente dopo l'assoluzione confessa qualche altro peccato, gli si deve ingiungere altra penitenza almeno leggiera. Il Confessore poi può imporre una penitenza grave sotto obbligo di peccato veniale. — La penitenza dev'essere in qualche modo proporzionata alle colpe. Può tuttavia diminuirsi. 1. Se il penitente è molto contrito oppure ha fatto prima molte opere penali. 2. In tempo di Giubileo, o d'Indulgenza plenaria; ma anche in tali tempi, come ha dichiarato Benedetto XIV, dee sempre imporsi qualche penitenza per integrare il Sagramento; specialmente, se v'è bisogno di penitenza medicinale. 3. In tempo d'infermità; assegnandone per altro una più grave da farsi dall'infermo se risanerà.

408. Se l'infermo è in articolo di morte, o alienato dai sensi, può assolversi senza alcuna penitenza: quantunque sia sempre bene imporgli qualche picciola cosa, per es. di baciare il Crocifisso, o d'invocare almeno col cuore i Nomi SS. di Gesù e Maria; e simili. — Non è cosa conveniente imporre agl'infermi la penitenza di soffrire pazientemente i dolori e le pene della loro infermità, poichè ciò può recar loro molte angustie e scrupoli. Se però l'infermo può soddisfare con limosine, il Confessore deve

Digitized by Google

imporgliele. (Ciò dovrebbe farsi con grande prudenza, nè sempre potrebbe farsi; perchè quelle limosine ordinariamente dovrebbero passare per le mani dei congiunti dell' infermo, e potrebbero suscitare sospetti di obbligazioni che potesse avere, massime se fossero di somma considerevole).

409. Quando il penitente, come assai ordinariamente accade, è infermo di spirito, gli si dee imporre quella sola penitenza, che verisimilmente adempirà, e non più. E se protestasi che non ha forza di fare la penitenza che si conviene, si dovrà nondimeno assolvere, imponendogli una tenue penitenza insieme con qualche opera già precettata, come sarebbe udir la Messa alla festa ecc., bastando anche in tal caso, come dice S. Antonino, imporre la penitenza che viene espressa dalle parole del Rituale; *Quid quid boni feceris, vel mali sustinueris.* Fuori il caso però di gravissima infermità, o d' una straordinaria compunzione, si deve imporre pei peccati mortali una penitenza grave, tale cioè che induca grave obbligazione. (In caso di grave infermità sarebbe da imporre una penitenza leggiera da farsi subito, e poi un' altra più notevole da adempiersi dal penitente per quando risanerà; ciò s' intende qualora vi fosse veramente speranza di risanamento; altrimenti si dovrebbe imporre la sola leggiera penitenza che il malato può fare al momento).

410. Non s' impongano penitenze perpetue, o molto pesanti, come di entrare in Religione, di contrarre matrimonio ecc., nè voti perpetui di non ricadere; e neppure penitenze pubbliche, eccetto che queste fossero necessarie a riparare il pubblico scandalo dato. I pubblici peccatori se non volessero accettare una penitenza pubblica, sarebbero da assolvere, purchè promettessero di ovviare allo scandalo con l' esercizio pubblico delle opere buone, per es: colla frequenza dei Sacramenti. — Le opere ingiunte per penitenza devono essere penali; tali tuttavia si considerano tutte le opere pie. Si può dare per penitenza un' opera già comandata, come la Messa alle feste. Ciò per altro non si potrebbe fare se non nel caso di una straordinaria infermità di spirito. (Osserverei che se il penitente non rifiuta di ascoltare la Messa alle feste, tanto meno si rifiuterebbe a quella di recitare almeno un *Pater* od un' *Ave*; perciò crederei che non si dovesse mai mettere in pratica questa dottrina; ma attenersi a quanto abbiam notato sopra (n. 408) collo stesso Sant' Alfonso. (Ved. Conf. dir. C. 15 p. 4. n. 25). — Se il Confessore ingiunga al penitente di ascoltare la Messa per il decorso di un mese, egli non è obbligato ad ascoltarne due alle feste.

Digitized by Google

411. Si può dare per penitenza l' astensione da un' opera pia, quando ciò possa considerarsi come esercizio di virtù, per es. di ubbidienza; e quando non possano gli altri sospettare che tale astensione sia stata ordinata dal Confessore per penitenza. (Mi scriveva un dotto teologo che presso i Dottori più antichi e gravi non v' ha vestigio di tale penitenza, la quale pare strana ricercatezza; mentre che vi sono altri modi da fare esercitare l' ubbidienza senza cercare l' astensione delle opere pie). — Il penitente non può sostituire altra persona che compia alla penitenza in vece sua, come consta dalla proposizione 15 condannata da Alessandro VII. Tuttavia il Confessore potrebbe dare licenza di far ciò al penitente; nel quale caso gli verrebbe assegnata come opera penitenziale il dover esso cercare un terzo che facesse la penitenza a lui imposta.

412. Generalmente si assegnino in penitenza opere mortificative del corpo pei peccati carnali, limosine pei peccati di avarizia, orazioni per le bestemmie o spergiuri ecc. Tuttavia ciò non è di obbligo; anzi dove assegnarsi in penitenza ciò che pare più conveniente, ed utile al penitente. — L' orazione mentale, o la frequenza dei Sacramenti, sarebbero le penitenze più profittevoli; ma non è spediente imporle, almeno per lungo tempo, a persone che non sono usate a praticarle. Le penitenze generalmente utili a tutti sono per es. ascriversi a qualche Congregazione; udir la Messa ogni giorno; far la visita al SS. Sagramento ed alla B. Vergine, domandando la perseveranza; in levarsi la mattina, ed in coricarsi la sera domandare a Dio ed alla Madonna l' aiuto per non cadere in peccato; usare spesso le orazioni giaculatorie; a chi sa leggere, e specialmente agli Ecclesiastici, la lettura quotidiana di qualche libro spirituale ecc. Non si assegnino però molte cose insieme per non recare confusione.

PUNTO II.

Dell' accettazione e soddisfazione della Penitenza.

413. I penitenti sono obbligati sotto peccato mortale ad accettare la penitenza grave loro imposta dal Confessore pei peccati gravi. Tuttavia se ad alcuno paresse troppo grave la penitenza a lui imposta, potrebbe rivolgersi ad altro Confessore, lasciando di ricevere l' assoluzione dal primo. — Colui che omette di fare la grave penitenza impostagli per gravi colpe, pecca mortalmente. Pecca poi venialmente, se la penitenza è leggiera, come sarebbe

Digitized by Google

un *Miserere*, data per peccati veniali, o per peccati mortali già confessati. Il Rosario della Beata Vergine, benchè di cinque poste, sarebbe una penitenza grave. (Osserva il Gury che non v' è obbligo di fare la penitenza imposta, quando la confessione sia stata nulla. Perciò il Confessore non dovrebbe esigere dal penitente che egli adempisse alle penitenze delle confessioni mal fatte, se non le avesse per anche adempiute. (T. 2, n. 534). — Quando si trattasse di peccati veniali i quali disponessero assai alle cadute nel peccato mortale, il Confessore potrebbe imporre pei medesimi una grave penitenza, che si dovrebbe adempiere sotto obbligo grave. (Insino a tanto che il pericolo di cadere non sia grave o per sè stesso o quanto al penitente, non vi può essere grave obbligo di fuggirlo, e perciò nemmeno grave trasgressione. Or giusta la più probabile e comune sentenza de' teologi, il Confessore non può imporre per una trasgressione leggiera una penitenza *sub gravi*, nè il penitente è tenuto *sub gravi* ad adempierla). Le circostanze della penitenza, come sarebbe l' orazione da recitarsi in ginocchio, la visita da farsi ad un santuario a piedi nudi, ed altre simili, importano obbligazione grave o leggiera, secondo che è grave o leggiera, in se stessa, o riguardo al penitente, la molestia che arrecano.

414. Sarebbe peccato mortale differire la penitenza per lungo tempo, per es. pel tratto di sei mesi; ma non già se si differisse per un mese, purchè non fosse penitenza medicinale, della quale il penitente avesse grave bisogno per non ricadere, e purchè in appresso potesse adempierla. Si ricava poi dalla proposizione 22 condannata da Innocenzo XI che non vi è obbligazione di soddisfare alla penitenza prima della SS. Comunione. (V. Gury T. II. n. 530 e la Nota del Ballerini). — Non pecca gravemente colui che differisce d' un giorno il digiuno ingiunto, nè chi differisce per otto giorni la Comunione ingiunta ogni mese, eccettochè tal penitenza fosse medicinale. La Croix ed altri dicono che non peccherebbe gravemente colui, il quale di dieci Comunioni prescritte, ne facesse soltanto nove.

415. Se la penitenza viene assegnata per un giorno determinato, tralasciata in quel giorno, deve adempiersi dopo. Alcuni dicono che sarebbe da eccettuarsi il caso, in cui il Confessore avesse assegnato quella penitenza precisamente a riguardo di quel giorno, come sarebbe il digiuno in ogni Sabbato in onore di Maria SS., o la Comunione in ogni sua festa (Tuttavia quando il digiuno o la

Digitized by Google

Comunione non fosse assegnata per un tratto di tempo, come sarebbe in tutti i sabbati, o in tutte le feste d' un mese, d' un anno, ma soltanto per una volta, per es. nella vigilia della tal festa della Madonna, allora non facendosi in quel giorno, dovrebbe farsi in appresso, se il penitente tralasciando per es. quel digiuno, non venisse a fare alcuna penitenza; poichè il Confessore non avrebbe avuto, nè avrebbe potuto avere l' intenzione di dispensarlo da ogni penitenza, essendo essa parte integrale del Sacramento).

416. La penitenza si può adempiere nello stesso tempo che si soddisfa ad un altro precetto. Per es. si possono recitare i *Pater* ed *Ave* ingiunti per penitenza, mentre si ascolta la Messa festiva. Se si ingiungono due Messe, non si possono ascoltare simultaneamente, ma devono ascoltarsi l' una dopo l' altra. — Si soddisfa alla penitenza, ancorchè non si abbia intenzione di soddisfarvi; s' intende purchè l' opera ingiunta non si applichi ad altro fine, e si abbia avuto intenzione di soddisfare alla penitenza quando fu imposta. — Chi avesse dimenticato la penitenza, ritorni, potendo, dal Confessore per vedere se egli se ne ricorda. Non ricordandola, il penitente non è obbligato a ripetere la confessione. (V. Nota 127).

417. Si soddisfa alla penitenza da colui che la fa dopo essere ricaduto in peccato mortale. Tuttavia, secondo la sentenza più probabile, ciò sarebbe una colpa veniale. (Non è forse vero che tale sentenza sia più probabile: il De Lugo e i Salmaticesi tengono il contrario. Vedi il Gury T. 2, n. 529 e la Nota del Ballerini) (V. Nota 128). — Il Confessore nell' atto della confessione può cangiare la penitenza anche imposta da un altro, sebbene non gli si rinnovi la confessione. Tuttavia l' inferiore senza urgente necessità non può cangiare la penitenza imposta per casi riservati dal Superiore, o da chi ha facoltà d' assolverli. Fatta la commutazione, il penitente è in arbitrio di eleggere la prima penitenza. (V. Nota 129).

Nota 127 al n. 416.

Pel caso che siasi dimenticata la penitenza.

Dice il Gousset che se il Confessore si dimentica di dare la penitenza, avvedendosene il penitente dopo che è partito dal confessionale, deve ritornare per farsela assegnare; perchè allora vi è ancora unione morale tra la confessione e l' assegnazione della penitenza: avvedendosene più tardi, non avrebbe quest' obbligo. Osserva ancora che deve ritornarvi, quando si ha dimenticata la

Digitized by Google

penitenza assegnata, se pure, potendo farlo comodamente, avesse argomento di credere che il Confessore se ne ricordi; e dice che trattandosi di penitenze leggiere, le persone pie, senza ritornarvi, se ne impongano una da per sè. (Vol., n. 2. 468 469).

Nota 128 *al n.* 417.

Sulla penitenza fatta in peccato mortale.

Ancorchè fosse più probabile, e vera la sentenza del Santo, lo che non si può provare, io direi che non sarebbe da mettere il penitente sull'avvertenza che facendo la penitenza in peccato mortale, commetterebbe colpa veniale; poichè un tale avviso non gioverebbe a trattenerlo dal cadere altra volta in colpa mortale, nè ad eccitarlo a confessarsi subito, onde poter fare la penitenza senza commettere quel peccato veniale. Conoscendo che con fare la penitenza in quello stato commette peccato veniale, potrebbe essere tentato a lasciarla, e quindi a commettere un peccato mortale. Una persona istruita potrebbe rimediare a ciò con fare un atto di contrizione; ma il rozzo generalmente non vi riflette. È anche da considerare che quel peccato veniale sarebbe un peccato veniale teoretico e materiale, non pratico e formale, appunto per l'inavvertenza, e perciò non sarebbe vera offesa di Dio.

Nota 129 *al n.* 418.

Sulla commutazione delle penitenze assegnate da altri.

Alle volte si trovano penitenti, ai quali furono imposte penitenze indiscrete, non proporzionate alla debolezza del loro spirito, e che perciò omettono di adempiere: in questi casi si devono loro commutare, anche senza sentire i peccati pei quali furono imposte; e se ne devono assegnare altre più leggiere e facili che si può supporre verranno adempiute. In tal caso il secondo Confessore non fa che correggere un errore commesso dal primo. Concediamo pure che i peccati pei quali furono imposte quelle penitenze, fossero gravissimi e numerosissimi; con tutto ciò non si doveva mai imporre a que' penitenti una penitenza più grave di quello che comportasse la debolezza del loro spirito, come già si è osservato. « Le penitenze, dice Sant'Alfonso, che non sono proporzionate alla debolezza di spirito de' penitenti, non sono nè salutari, nè convenienti ». (Conf. dirett. c. XV, p. 4, n. 23).

Digitized by Google

PUNTO III.

Della soddisfazione per mezzo delle Indulgenze.

418. L' indulgenza « è una grazia, colla quale, mediante l' adempimento di un' opera prescritta, si rimette la pena temporale dovuta ai peccati ». L' indulgenza si conferisce ai sudditi a modo di assoluzione; e ai defunti a modo di suffragio. — Colui che dicesse non esservi nella Chiesa facoltà di conferire le indulgenze, oppure che esse non sono di giovamento, come eretico, incorrerebbe la scomunica. — Tre cose sono necessarie per l' acquisto delle indulgenze. 1. Una causa ragionevole e proporzionata; del che deve giudicare chi ha l' autorità di conferirle. 2. L' adempimento delle opere prescritte. 3. Lo stato di grazia, almeno pel momento in cui si compie l' ultima delle opere prescritte, pel caso che se ne ricerchi più di una. Senza ciò non si possono acquistare nemmeno pei defunti. (Suarez e Billuart pensano che anche non essendo in grazia, pei defunti si possano acquistare. — Gury T. 2, n. 1050.

419. Le indulgenze conferite *ad nostrum beneplacitum* cessano alla morte di chi le concede. Se sono date assolutamente, si giudicano perpetue. È da osservare che l' errore anche comune non rende valide le indulgenze o false o cessate. — L' indulgenza *parziale* libera da una parte della pena dovuta; la *plenaria* libera da tutta la pena. Questa poi addiviene parziale per colui che cercasse acquistarla, senza detestare ogni colpa veniale.

420. A riguardo del Giubileo ha dichiarato Benedetto XIV 1. che in forza della clausola *vere pœnitentibus et confessis*, devono confessarsi anche quelli che sono in istato di grazia. 2. Che le visite delle chiese devono farsi nel tratto di un giorno computato da vespro a vespro, o da mezza notte a mezza notte. 3. Che le indulgenze concesse pei vivi non possono applicarsi alle anime del Purgatorio. 4. Che in forza del Giubileo non si può assolvere dall' eresia esternata. 5. Che la clausola *commutatio votorum fiat dispensando* importa che la commutazione non si faccia in un' opera molto inferiore all' opera promessa. (V. Nota 130.)

421. Non si possono commutare le opere in altre già comandate; nè i voti in danno di un terzo; nè quelli di perseveranza che si emettono in alcune Congregazioni. I voti possono commutarsi solo nella confessione. — Colui che dopo la confessione

Digitized by Google

prescritta ricade in peccato mortale, è obbligato a confessarsi nuovamente, non però a ripetere le visite prescritte, cui già avesse adempiuto. — A riguardo dell'orazione prescritta non basta la sola mentale, se non è accompagnata dalla vocale. — Delle facoltà del Giubileo nessuno può godere più d'una volta; ma le Indulgenze si possono guadagnare più volte, replicando le opere ingiunte. Ciò però non s'intende delle Indulgenze concedute a chi visita alcuna Chiesa in certi giorni.

422. Le Monache possono confessarsi da qualunque Sacerdote approvato per le Monache. I Regolari poi possono confessarsi a qualunque Confessore anche secolare, approvato dall'Ordinario. — Tutte le opere prescritte devono adempiersi in una delle due settimane. La confessione però e la comunione possono farsi così nella prima come nella seconda Domenica. — Colui che avesse trascurato di guadagnare il Giubileo nel proprio paese, potrebbe, secondo alcuni, guadagnarlo in altro luogo dove ancora durasse; e similmente, com'essi dicono, potrebbe guadagnarlo nel proprio paese dopo che ivi fosse terminato, se invincibilmente ne avesse ignorato la pubblicazione.

423. A riguardo dell'orazione prescritta, altri richiedono sette *Pater* ed *Ave*, altri cinque. — A riguardo dell'elemosina, se v'ha la clausola *prout devotio suggerit*, basta qualunque limosina: se invece v'ha l'altra *iuxta uniuscuiusque facultatem*, deve essere proporzionata allo stato di chi la fa. Similmente se viene imposta in sussidio di qualche pia Opera, dee essere proporzionata alle forze di ciascuno; se poi è per esercitare soltanto la misericordia, allora basta dare qualunque picciola somma. — A riguardo dei Religiosi, delle mogli, e dei figli di famiglia, basta che la faccia per essi il Superiore o il Capo di casa, con loro intelligenza.

424. Le opere prescritte si possono da chi ne ha la facoltà commutare anche fuori di confessione, (s'intende purchè non fosse espressamente ordinato altrimenti). — Con una confessione sacrilega o invalida non si toglie la riserva dei peccati, nè può ottenersi l'assoluzione dalle censure. (L'unico caso nel quale convengono i Dottori che non si tolga la riserva per una confessione invalida è quando sacrilegamente si tace il peccato medesimo riservato (V. Gury n. 580, Q. 9, e n. 581, e le Note del Ballerini). — Colui che ha vera intenzione di guadagnare il Giubileo e riceve l'assoluzione dai peccati riservati e dalle censure, se dopo cangiando di volontà non soddisfacesse alle altre opere prescritte,

Digitized by Google

non peccherebbe gravemente, come più comunemente s' insegna. È poi certo che non ricadrebbe nelle censure, nè più dovrebbe confessarsi dei peccati riservati. Se poi non avesse avuto quella intenzione fin dal principio, non potrebbe godere in nulla del Giubileo.

425. Colui che si confessa nel Giubileo, e si dimentica d'un peccato riservato, o l'ha taciuto per giusto motivo, ben può essere assoluto in appresso da ogni altro Confessore. E lo stesso dicono più Dottori della commutazione de' voti, perchè in virtù del Giubileo il penitente ha acquistato un certo diritto a tale commutazione. Colui che cominciò la sua confessione durante il Giubileo, può essere dallo stesso Confessore assoluto anche dai riservati commessi dopo. Inoltre il penitente può essere assoluto dai peccati riservati, che ha commessi colla speranza di ottenerne l' assoluzione in forza del Giubileo.

426. Se v' ha la clausola *non absolvatur nisi satisfacta parte*, prima di questa soddisfazione non potrebbe assolversi il penitente dalla censura lecitamente (v. Gury T. 2, n. 956), eccettocchè per allora fosse impossibilitato a dare la soddisfazione richiesta; ed in tal caso dovrebbe prendere giuramento di soddisfare tosto che potesse. Se poi, potendo, omettesse di soddisfare, più probabilmente non ricadrebbe nella censura. Tuttavia il debitore resta esonerato da ogni obbligo di soddisfazione, se la parte offesa gli condona l'ingiuria o il danno (eccetto che l'offeso fosse Monaco e l'offesa ridondasse in disonore del Monastero). Similmente resta esonerato dall'obbligazione, se la parte offesa rifiuta un giusto soddisfacimento.

427. Durante il Giubileo si assolvono tutti i peccati ad eccezione dell'eresia esternata; e si assolvono tutte le censure, eccettuate quelle inflitte *ab homine*, le quali possono essere assolute ad effetto soltanto di acquistare il Giubileo. (Le censure inflitte *ab homine* sono quelle che non stanno nel gius, nelle Bolle, nei Sinodi ecc. ma sono inflitte dal Vescovo, dal Prelato contro qualcuno. Quanto poi alle irregolarità, possono dispensarsi le sole incorse per violazione di censura. — Nel tempo del Giubileo dell'Anno santo restano sospese tutte le Indulgenze Plenarie concesse dalla S. Sede da lucrarsi dai vivi, eccettuate quelle che riguardano i costituiti in articolo di morte. Resta allora sospesa ogni facoltà di assolvere da casi papali ecc. conceduta al solo fine che si possano lucrare le Indulgenze Plenarie. Non restano sospese ai Vescovi le facoltà loro accordate dal gius comune (V. Nota 131).

Digitized by Google

Supplemento dal Gury (Appendice).

I fedeli che si confessano ogni otto giorni, possono guadagnare le Indulgenze Plenarie occorrenti nella settimana senza confessarsi nel giorno cui è assegnata l'Indulgenza. Basta poi per tutti che si confessino otto giorni prima della festa in cui cade l'indulgenza.

Se si danno ad altri gli oggetti cui sono annesse le indulgenze, per es. le corone, le croci ecc. ritenendone il dominio, senza intenzione di comunicar loro il beneficio delle indulgenze stesse, ma semplicemente perchè le adoperino, non perdono le indulgenze.

Si può guadagnare l'indulgenza per un altro che sia in istato di grazia, applicandola a suo favore per modo di satisfazione. Ma a ciò richiedesi una speciale intenzione di guadagnar l'indulgenza per quella determinata persona, la quale non è bisogno che ne sia consapevole.

Si possono benedire le Corone anche di vetro, purchè non sieno fragili da rompersi facilmente.

I moribondi che hanno oggetti, ai quali sono annesse le indulgenze, come sarebbero Corone, Crocifissi ecc. quantunque sia cosa più sicura che le tengano sopra di sè al collo, in mano ecc. si deve tuttavia credere che possano guagagnare le indulgenze, ancorchè le abbiano solo sopra del letto, o appesi vicino a sè, sebbene non li veggano, nè li tocchino, nè sappiano o si ricordino d'averli.

Nota 130 *al n.* 420.

Se oltre la confessione sia necessaria l'assoluzione per lucrare le Indulgenze concesse ai vere pœnitentibus et confessis.

Non è necessario che prendano l'assoluzione, se sono in istato di grazia, ma basta che facciano la confessione. Quindi anche nel caso che il Confessore desse loro soltanto la benedizione, potrebbero lucrare il Giubileo. (Vedi il Gury T. 2, n. 1051).

Nota 131 *al n.* 427.

Sul Giubileo.

Durante il Giubileo si possono guadagnare le Indulgenze concesse per la recita dell'*Angelus Domini*, per la visita del SS. Sacramento esposto nelle Quarant'ore, e per l'accompagnamento del

Digitized by Google

SS. Viatico, le indulgenze pei moribondi, e tutte quelle che si concedono da' Prelati inferiori al Papa. (V. Gury T. 2, n. 1077). È pure da notare che nelle Bolle dei Giubilei si danno variazioni. Per es. nei conceduti ultimamente si poteva assolvere anche dall'eresia esternata. Perciò è sempre da attendere alla Bolla di concessione, e veder bene che cosa essa richieda a riguardo delle opere ingiunte, e che cosa conceda a riguardo delle facoltà accordate ai Confessori.

CAPITOLO V.

DEL MINISTRO DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA.

428. Ministro di questo Sacramento è il solo Sacerdote; e se alcuni dissero che in pericolo di morte si possono confessare i peccati anche ad un laico, vollero soltanto significare che con ciò si farebbe atto di umiltà molto giovevole, ma non già che si potesse prendere dal laico l'assoluzione sacramentale. — Il Sacerdote per potere amministrare questo Sacramento deve essere approvato e ricevere la giurisdizione dal Vescovo. Pei Regolari basta la licenza del Prelato, il quale può accordare che il suddito si confessi da un semplice Sacerdote anche non approvato per le confessioni. Ma ciò non vale per le Monache. Esse, benchè esenti, non possono confessarsi se non a Sacerdoti approvati specialmente per esse dall'Ordinario del luogo, in cui dimorano.

PUNTO I.

Dell' approvazione del Confessore.

429. L'approvazione è il giudizio che dal Vescovo si forma dell' idoneità del Sacerdote per conferirgli la giurisdizione di assolvere dai peccati. Se poi il Vescovo negasse ad alcuno questa approvazione anche ingiustamente, quegli non potrebbe validamente assolvere, come si ricava dalla proposizione 13 fra le condannate da Alessandro VII. — Per l'approvazione non è necessario l'esame, e quando alcuno la ottenga dal Vescovo, assolve validamente, sebbene il Vescovo interiormente lo giudicasse inabile. Questa approvazione può anche darsi per mezzo di un delegato. — Il Vescovo può limitare detta approvazione pel tempo, pel luogo e per la qualità delle persone. Se la revoca senza giusta causa, pecca;

Digitized by Google

ma in pratica la revoca si ha da avere per valida. — Il Vescovo può richiamare all' esame gli approvati dal suo Predecessore, e anche gli stessi Parrochi, purchè vi sieno forti indizi della loro imperizia. Si possono anche richiamare all' esame i Regolari, non però dal Vicario Capitolare, eccettochè avessero avuto l' approvazione *ad beneplacitum* del Vescovo cessato.

430. Le confessioni dei peccati veniali fatte a un Sacerdote non approvato, sono illecite, e molto probabilmente anche invalide. — Si controverte se al Parroco sia permesso invitare i parrochi di altra Diocesi a confessare nella propria parrocchia. A S. Alfonso piace più la sentenza negativa, che cioè non gli sia permesso invitarli. V. Gury. T. 2. n. 552. — Può certamente invitare quelli della stessa Diocesi, almeno dove tale è la consuetudine. Il Parroco che ha rinunziato alla cura, perde ogni giurisdizione. — Per Vescovo s' intende ogni Prelato che goda di giurisdizione vescovile, alcuni Abati, i Capitoli *sede vacante*, il Vescovo non semplicemente eletto, ma già confermato, sebbene non ancora consecrato. — Sotto il nome di *Vescovo proprio* s' intende l' Ordinario del luogo, e non del penitente. Il Parroco però può assolvere i propri parrocchiani in qualunque Diocesi si ritrovi.

PUNTO II.

Della Giurisdizione del Confessore.

431. Hanno giurisdizione ordinaria, e perciò possono suddelegarla a riguardo dei loro sudditi, non solo il Papa ed i Vescovi, ma anche gli Arcivescovi quando visitano le diocesi dei loro suffraganei, i Prelati delle Religioni, e i Vicari Generali. Secondo il gius comune l' hanno anche i Parrochi. Essi per altro non possono più valersi di questo diritto; di modo che se delegassero un semplice Sacerdote, od anche un Confessore di altra diocesi ad ascoltare la confessione di un loro parrocchiano, l' assoluzione sarebbe nulla. — La giurisdizione generale delegata avuta dal Papa o dal Vescovo per un tempo determinato, non cessa alla morte di chi l' ha conceduta. Altrimenti è da dire, se quella giurisdizione è delegata *ad nostrum beneplacitum*, o è data per ascoltare una confessione che non sia ancora incominciata (Vedi l' Op. grande, n. 559). A riguardo di coloro che possono suddelegare, si veda il trattato delle leggi, ove parlasi — *Di coloro che possono dispensare.*

Digitized by Google

432. Per la giurisdizione si richiede l' espresso ed esterno consenso del Vescovo, almeno presunto *de præsenti*, come sarebbe se il Vescovo vedesse che quel Sacerdote confessa alla sua presenza e non si opponesse. — Il Confessore potrebbe con dubbia giurisdizione assolvere per qualche motivo urgente, e il penitente in caso di necessità grave potrebbe anche comunicarsi, se pure avesse il dolore di contrizione; altrimenti non potrebbe se non in articolo di morte, quando ogni Sacerdote ha giurisdizione certa per tutti i casi. (V. Nota 133).

433. Quei Principi, che hanno supremo dominio, e i domestici del Papa si possono scegliere quel Confessore che loro aggrada. I Cardinali che stanno in Roma, se lo possono sciegliere per sè e per la propria famiglia, e possono valersene in qualunque luogo essi vadano. Lo stesso possono fare i Vescovi. (In diocesi possono sciegliersi a Confessore qualunque Sacerdote anche non loro suddito; fuori di diocesi possono bensì sciegliersi un proprio suddito, ma non già uno non suddito che non sia approvato dall' Ordinario del luogo). Nol possono però i Parrochi, come consta dalla condanna della proposizione 16 fatta da Alessandro VII. I Cappellani militari non possono assolvere i soldati se non ne hanno l' autorità dal Papa, o dagli Ordinarii dei luoghi ove si trovano. — Qualunque secolare può confessarsi da qualsiasi Sacerdote approvato, anche contro la volontà del Parroco; e ciò eziandio per l' adempimento del precetto. I pellegrini si confessano ovunque dagli approvati per quel luogo.

434. I Religiosi non possono confessarsi se non dai Sacerdoti del loro Ordine. Quando viaggiano, e non hanno un compagno del loro Ordine, possono confessarsi da qualunque Sacerdote idoneo, (sebbene non approvato ivi per le confessioni; e secondo la Costituzione di Bened. XIV *Quod communi*, se hanno dei riservati, possono essere assolnti direttamente anche da questi; restando però loro l' obbligo di manifestarli poi anche ai loro Superiori, o a chi abbia la facoltà di assolverli). I Cappuccini però non possono confessarsi se non dagli approvati per le confessioni. — I Confessori delle Monache, comprese le esenti, devono essere approvati dal Vescovo del luogo, e durano nell' ufficio per tre anni soltanto. Le Monache, se vi abbiano giusta causa, possono rifiutare il Confessore loro assegnato. Generalmente parlando, non possono eleggersi a questo uffizio i Vicari Generali, i Parrochi, quando ne avesse notabile danno la parrocchia, i Regolari, e i Canonici Penitenzieri.

Digitized by Google

435. I Vescovi due o tre volte l'anno devono assegnare alle Monache un Confessore straordinario, al quale tutte si devono presentare, sebbene non sieno obbligate a fargli la loro confessione. Se il Vescovo non lo assegnasse, dovrebbe assegnarlo il Penitenziere Maggiore. Lo stesso è da dirsi del pericolo di morte, se la Monaca dimandi uno straordinario. I Vescovi devono essere facili in questo punto. Alle Monache esenti provvedano i loro Prelati; e se questi fossero negligenti, vi provveda il Vescovo o il Penitenziere Maggiore. Nel tempo dello straordinariato, il Confessore ordinario non può confessare nè anche la Badessa o le Novizie.

436. Se al Confessore manchi la giurisdizione, qualora ne abbia il *titolo colorato*, il quale suppone la giurisdizione, per es. se avesse un Benefizio con cura di anime mal conferito, e perciò mancasse della giurisdizione supposta, e insieme fossevi l'errore comune, che cioè comunemente si credesse avere egli la giurisdizione per ascoltare le confessioni, è cosa certissima che la Chiesa supplisce a tale mancanza. È anche molto probabile che la Chiesa supplisca, quando siavi l'errore comune, ancorchè il Sacerdote non avesse il titolo suddetto.

437. In articolo o pericolo di morte ogni Sacerdote, anche scomunicato vitando o degradato, ha la facoltà di assolvere da qualunque peccato e censura. Si reputa che siavi pericolo di morte in una battaglia, in una lunga navigazione, in un parto difficile, in ogni malattia pericolosa e simili. — In pericolo di morte non può assolvere il semplice Sacerdote alla presenza di un approvato per le confessioni: potrebbe per altro assolvere in certi casi, per es. se l'approvato non volesse, o non potesse assolvere il moribondo; se fosse nominatamente scomunicato, o sospeso; se fosse approvato per un'altra diocesi; se il moribondo sentisse tale orrore di confessarsi all'approvato che fosse a pericolo di fare con lui una confessione sacrilega; se l'approvato fosse complice in peccato turpe colla persona che dovesse assolvere; se il moribondo avesse già cominciato la sua confessione col semplice Sacerdote prima che comparisse l'approvato; ed alcuni aggiungono, se il moribondo non potesse confessarsi all'approvato senza una grande difficoltà o incomodo, oppure se credesse essergli cosa manifestamente più utile confessarsi dal semplice Sacerdote. (È da notare essere sentenza probabile che il semplice Sacerdote possa assolutamente assolvere il moribondo, anche alla presenza dell'approvato. V. Gury T. 2. Addenda ad n. 561. Q. 8).

Digitized by Google

438. Chi assolve il suo complice in peccato turpe (questo peccato dev' essere grave anche esternamente, consumato da una parte e dall' altra, e volontario e malizioso) incorre la scomunica papale, e l' assoluzione è nulla, eccettochè fosse data in articolo di morte, nel quale caso è sempre valida. (Se il Confessore desse l' assoluzione alla complice, la quale, confessandosi sacrilegamente, tacesse il peccato della complicità, pare che non incorrerebbe la scomunica, perchè non l' assolverebbe da quel peccato. È chiaro che tuttavia peccherebbe anch' esso gravemente di sacrilegio; purchè non potesse supporre che quel peccato lo avesse confessato ad altro Confessore). (V. Nota 135). — Il Sacerdote approvato, ma complice, dovrebbe anche in articolo di morte cedere il luogo al Sacerdote semplice, purchè ciò potesse fare senza infamia. Anzi dovrebbe fare tutte le sue parti per evitare di dover egli assolvere la persona complice anche in tal punto: e non facendo per ciò le sue parti, l' assoluzione sarebbe valida, ma egli incorrerebbe la scomunica. — Il complice che fingesse di assolvere, ma realmente non assolvesse, non incorrerebbe la scomunica. Da questa scomunica, se il caso è occulto, probabilmente può assolvere il Vescovo. (*De priv. Episc.*) (Il Gury accenna ad una Decisione della S. Inquisizione dell' anno 1860 ai 18 di Luglio, che dice non potersi assolvere questa scomunica dal Vescovo nè anche se il caso sia occulto. T. 2 n. 588).

439. Il Confessore approvato può assolvere il moribondo dai casi riservati anche alla presenza del Vescovo; non però dalle censure riservate. Colui che in articolo di morte fosse assoluto dalle censure riservate, sopravvivendo, deve presentarsi al Superiore per attestargli la debita sommessione; altrimenti ricade nelle censure stesse. (Quanto a questo si vegga il Gury T. II, n. 576, e la Nota del Ballerini). — Presente il Vescovo, il Confessore semplice non può assolvere dai casi papali. Non è però improbabile che possa assolvere, se i casi sono pubblici, eccettuata la percussione del Chierico o Monaco. — Inoltre il Confessore semplice potrebbe, secondo la sentenza più comune e più probabile, assolvere il moribondo dai casi papali, ancorchè avesse tempo a dimandarne per lettera la facoltà al Vescovo. (V. Nota 136). (È sentenza sodamente probabile che in punto di morte qualunque Confessore possa assolvere da tutti i peccati e censure, anche presente il Vescovo, stante i termini che usa il Tridentino *quilibet Sacerdos, — quoslibet pœnitentes — a quibuslibet peccatis et censuris*).

Digitized by Google

Nota 132.

Se i semplici Confessori quando viaggiano per mare, possano ascoltare le confessioni dei viaggiatori lontani dalla loro Diocesi.

Il Gury (T. 2, n. 555) risponde che i semplici Confessori non avrebbero alcuna giurisdizione per assolvere quei viaggiatori, ma che tuttavia stante la consuetudine universale basta l'approvazione ossia giurisdizione che in questo caso dà al semplice Confessore il Vescovo del luogo da cui parte il bastimento; e gli basta per tutto il tempo che dura la navigazione.

Nota 133 *al n.* 432.

Quando il Confessore possa assolvere con giurisdizione probabile.

Il Gury già osservava essere da supporre che qualora vi sia giusta causa di servirsi della giurisdizione probabile, la Chiesa supplisca al difetto nel caso che esso difetto realmente vi fosse. Assegnava poi per giuste cause le seguenti: « 1. Si urgeat præ» ceptum annuæ confessionis, nec alius adsit Confessarius. — 2. » Si pœnitens indigeat auxilio talis Confessarii. — 3. Si pœnitens » deberet complicem patefacere, alium adeundo. — 4. Si pœnitens » secus diu remaneret in statu peccati mortalis. — 5. Si Confes» sarius jurisdictione dubius timeat, ne pœnitens secus sacrilege » confiteatur ». (T. 2, n. 424, Ediz. di Nap.). Io primieramente osservo che nella quarta causa sarebbe stato da mutare quella parola *diu* in queste altre *aliquo tempore*. Lo stato di peccato mortale è così terribile, che sebbene l'anima non dovesse rimanervi se non per qualche tempo, mi parrebbe causa più grave delle altre quattro, perchè il Confessore con giurisdizione probabile potesse assolvere il penitente. (Vedi i n. 313 e 384). Osservo in secondo luogo che dietro la sentenza non solo probabile, ma probabilissima e comune, che la Chiesa supplisca in caso di giurisdizione probabile, non pare ben fondata la restrizione di S. Alfonso, il quale non permetterebbe la Comunione se non a chi avesse il dolore di contrizione. Quando si riceve l'assoluzione data sull'appoggio di un'opinione probabile, colla probabilissima supposizione che la Chiesa supplisca al difetto, se pure vi è, non mi pare potersi dire

Digitized by Google

si faccia ingiuria al SS. Sacramento, se si accosti il cristiano alla sacra Mensa. Osserverei di più che dato il caso poco probabile che la Chiesa non supplisse alla giurisdizione probabile, e che ve ne fosse veramente difetto, il cristiano il quale si accostasse alla sacra Mensa colla sola attrizione, e perciò senza più avere affetto al peccato, essendo in buona fede, credendo cioè di potervisi accostare, riceverebbe dal SS. Sacramento la grazia santificante, come insegna S. Tommaso, e la comune dei teologi, secondo che abbiamo veduto sopra trattando dell'efficacia dei Sacramenti. Laonde si dovrebbe dire che uno il quale fosse stato assoluto per grave causa da un Confessore avente giurisdizione probabile, potrebbe accostarsi alla S. Comunione, ancorchè non fosse in pericolo di morte, e non avesse dolore di contrizione. Devo inoltre notare che il medesimo Gury nell'Edizione ultima romana omette le cause surriferite, e dice che il Confessore assolutamente può assolvere i penitente colla sola giurisdizione probabile, quando cioè vi sono buone ragioni per dire che in quel dato caso il Confessore abbia facoltà d'assolverlo; ed è da leggere una Nota eruditissima del P. Ballerini, il quale prova che per dare allora l'assoluzione non si richiede nessuna grave causa, essendo sentenza comune e comunissima, e quindi per principio riflesso, sentenza certa, che qualora sia veramente probabile la giurisdizione nel Confessore, può egli assolvere cautamente il suo penitente. È poi, come abbiam detto, veramente probabile la giurisdizione, quando sode ragioni e autorevoli teologi insegnano che in quel dato caso al Confessore non manca la giurisdizione per assolvere. Sia per esempio: Si mulier incidisset in excommunicationem nolens Confessarium sollicitantem denunciare infra mensem; si postea denunciaverit, poterit absolvi a simplici Confessario, quia probabiliter, immo probabilius ipsi non deest necessaria jurisdictio ad eam absolvendam; juxta dicenda n. 504.

Nota 134.

Super casus complicitatis extraordinarios.

Cum aliquando casus eveniant qui incredibiles putarentur, eaque forte de causa apud Theologos haud facile sit invenire, unum hujusmodi huc referam, qualis ad me, fuit transmissus ut judicium meum super eodem deferrem.

« Cajus sacerdos et confessarius agit familiariter cum Lucilla virgine, et sua pœnitente, ætatis annorum 40, absque ulla prorsus carnali affectione. Hæc laborat morbo vulgo *ernia*, et cum inter-

Digitized by Google

dum indigeat aliquo servitio, et parata sit potius mori quam morbum suum detegere, ad Confessarium recurrit, qui ex pura charitate ad hoc præsto est; et vicissim cum Cajus hemorroïdum incommodo laboret, ad Lucillam recurrit, balnei et hirudinum causa, quæ libenter, et absque ulla sensualitate se præstat, addendo interdum totius corporis lotionem. Cajus tamen scrupulis angitur, et sæpius objurgat Lucillam de periculo, quæ aliud adit consultum Confessarium, a quo responsum habet: dummodo ab hoc servitio absit omnis affectus venereus, et sit ex mera charitate, nullum est peccatum. Addendum quod Cajus hac responsione fretus, defectu Lucillæ, a duabus aliis pœnitentibus, de quibus securus est, quod nullum scandalum ac periculum sit, hoc servitium sibi præstandum curavit; et quandoque gratitudinis et charitatis ergo his similia ipsis præstat ».

Quæritur etc.

Aliquando accidit quod Confessarii parum prudentes et timorati liberius cum mulierculis loquantur, cum agitur de peccatis, seu etiam de tentationibus turpibus, eo prætextu ut melius illæ confiteantur, et interim ut majori conscientiæ tranquillitate gaudeant. Mulieres, si ea sint prudentia præditæ, qua Confessarius caret, statim Confessarium relinquunt, et prudentiorem inquirunt; quod si et ipsæ prudentia egeant, liberius et ipsæ Confessario respondent absque ullo scrupulo. Dicunt enim: si Confessarius ita libere loquitur, quid mali est si libere pariter respondemus? Hoc porro argumentum valet etiam, ut prorsus parvi pendant miserias quoque gravissimas, quas in hujusmodi confabulationibus patiuntur. Hae mulierculæ, quam crebro Confessarium adeunt, etiam sæpius in hebdomada, et semper cum ipso miscent sermones, prorsus amittunt omnem pudoris sensum; et quin ipsæ advertant, carnali affectu erga Confessarium incenduntur, et timoris Dei expers confessarius vicissim erga ipsas. Diabolus autem aliquando neque hunc, neque illas desideriis prorsus inhonestis tentare pergit, illa carnali reciproca affectione contentus.

Postquam autem liberius loqui inter se consueverunt, quid mirum si liberius inter se agant, nulla prorsus pudoris lege detenti? Nil mirum si meretricia facie hujusmodi mulierculæ postea Confessarium adeant, et ea quæ in casu exponuntur patiantur et peragant. Interim ipsæ et confessarius ita obcœcantur, ut sibi persuadeant, nil impurum adesse neque in affectu neque in opere: immo charitatis ergo et pati et facere quæ infanda sunt. Hinc omne ser-

Digitized by Google

vitium magis pudendum sibi invicem præstant, ut in relato casu, ac etiam illa quæ nulla ne falsa quidem specie boni, seu utilitatis excusari possent. Hujusmodi Confessarii, quod chirurgi muneris foret libentissime exercent, plagas intuentur, tumores palpant impudentissima procacitate. Heu! heu! contaminatores et contaminatæ! quot sacrilegiis inficiamini in celebratione Missæ, in administratione et susceptione Sacramentorum! Quis enim auderet asserere, dari posse his in turpitudinibus ignorantiam invincibilem quæ confessarios et pœnitentes excuset? Conscientiæ stimulis persæpe anguntur, etsi incredibili obcœcatione laborent, et aliquando consiliarios adeunt, sed non viros Dei qui lumen præstent, bene vero alios cœcos, qui cœcis presto sint manum dare, ut ambo in foveam æternæ perditionis cadant, ut in dicto evenit casu.

Caveamus ergo a minimis etiam principiis libertatis tum in loquendo tum in agendo cum mulieribus, ne passio maxime fera et fraudulenta sensim sine sensu nos trahat præcipites in incredibiles abissos luxuriæ. Si quas autem animas eo modo deceptas invenerimus, doceamus statim omnes earum confessiones apud tales Confessarios peractas prorsus nullas esse, immo sacrilegas, et sub reatu peccati mortalis ipsis vetitum esse ad illos iterum accedere, eorum domus adire, vel in proprias excipere. Si eas deterrere timebimus, facile interibunt.

In relato casu complicitatis crimen haberi cuique perspectum erit.

Nota 135 *al n.* 438.

Sull' assoluzione del complice pel caso che non potesse confessarsi da altro Confessore.

Potrebbe avvenire il caso che la persona la quale avesse mancato coll' unico Confessore ch' è nel luogo, non permettendolo o la madre o il marito, non si potesse recare da altro Confessore, nè anche pel compimento del precetto pasquale, e che dovessero passare molti e molti anni senza potere ottenere l'assoluzione de' suoi peccati. Avverandosi questo caso, sarebbe intenzione della Chiesa che quella infelice aspettasse a prendere l'assoluzione de' suoi peccati in punto di morte, od anche mai più, se per la qualità dell'ultima malattia non si potesse allora confessare?

Non v' ha dubbio che la Bolla Pontificia, la quale toglie ogni giurisdizione al Confessore circa l'assoluzione del complice, è giustamente severissima, e non v'ha dubbio che deve essere seve-

Digitized by Google

ramente interpretata, poichè altrimenti facilmente se ne potrebbe eludere la savissima disposizione; nè si può aver dubbio che ancorchè la penitente dovesse restare un tempo notevole senza poter prendere l'assoluzione, ed anche senza compiere al precetto pasquale, dovrebbe così rimanersi, appunto come se non potesse confessarsi da nessun Sacerdote, mentre quell'unico non ha per lei giurisdizione; e se non potesse lasciare di compir Pasqua senza infamia, potrebbe comunicarsi, mettendosi in grazia mediante la contrizione: la qual cosa di mettersi in grazia mediante la contrizione perfetta, ad ogni modo dovrebbe fare al più presto, per levarsi dallo stato di peccato mortale. Ciò non ostante qualora il caso fosse irrimediabile, nè si potesse prevedere quando quell'anima potrà avere la sorte di prendere l'assoluzione de' suoi peccati, mi parrebbe doversi supporre che in allora la Chiesa volesse temperare in parte il suo giusto rigore, e che il Confessore potrebbe assolverla validamente senza incorrere la scomunica; che almeno potrebbe assolverla direttamente dagli altri peccati, e indirettamente da quello di cui fosse complice.

È vero che la Bolla esclude il solo caso di morte; ma il nostro caso sarebbe quasi equivalente. Inoltre generalmente le scomuniche e casi papali non si possono assolvere da altri se non in caso di morte; tuttavia quando v'ha pericolo di morte, come nell'intraprendere una lunga navigazione, si possono assolvere indirettamente anche da chi non ha tale facoltà; appunto perchè si suppone che la Chiesa quando v'ha quel pericolo rimetta del suo giusto rigore. Ora nel nostro caso, dovendo la penitente rimanersi anni ed anni senza assoluzione, sarebbe veramente a manifesto pericolo di dovere passare all'altra vita prima di ricevere l'assoluzione de' suoi peccati. Finalmente è pure da dire che la Bolla suppone potersi la penitente confessare da altri, come è vero, assolutamente e generalissimamente parlando.

Ciò poi sia detto a riguardo del bisogno della penitente. Che se si parli direttamente del Confessore, mi pare che conoscendo che la penitente non potrebbe confessarsi se non da lui, dovrebbe egli per provvedere al bisogno di lei, e mettere in sicuro la propria coscienza, ricorrere quanto prima, per mezzo del suo Confessore, alla sacra Penitenzieria per avere la debita autorizzazione, la quale in caso di tanta necessità non gli sarebbe negata.

Digitized by Google

Nota 136 al n. 439.

Sulla riserva dei casi.

Qui sarebbe da parlare di altri casi, nei quali i Vescovi e per sè e per mèzzo dei loro delegati, possono assolvere dai peccati riservati, anche con censura; vedere cioè quando possano assolvere, e delegare la facoltà di assolvere, ove i delitti sieno occulti, ove il reo sia impedito di portarsi a Roma, o v' abbia pericolo *in mora*. Ma di ciò parleremo nel Trattato *de' privilegi* al cap. 2. Frattanto osserviamo qui per la pratica, che qualora un Confessore trovasse un penitente, il quale essendo reo di casi e di censure riservate anche al Papa, dovesse immediatamente partire per lontani paesi, sicchè avesse ad intraprendere un viaggio in sè pericoloso, o tale almeno nella sua apprensione, oppure non potesse omettere di ricevere subito i Sacramenti, o di celebrare la Santa Messa ecc. senza pericolo d' infamia o di scandalo, il Confessore dovrebbe assolverlo, intendendo di assolverlo direttamente dai peccati non riservati, e indirettamente dai riservati. Se però fossevi tempo a consultare il Vescovo, si dovrebbe ciò fare, potendo esso avere delle facoltà straordinarie dalla S. Sede. (V. i n. 350, 351, e le Note 182 e 184).

CAPITOLO VI.

DELL' UFFIZIO E DE' DIVERSI OBBLIGHI DEL CONFESSORE.

440. Il Confessore deve attendere assiduamente allo studio della Teologia Morale. Colui che chiaramente conoscesse di essere inabile a confessare, peccherebbe mortalmente non rinunziando a quest' uffizio. Quando poi l' inabilità non fosse assolutamente chiara, dovrebbe rimettersi al giudizio del Vescovo. (Pare potersi assolutamente dire che il Confessore dovrebbe rimettersi al giudizio del Vescovo; perchè non è probabile che il Vescovo consigli un Sacerdote a confessare, qualora sia manifesta la sua inabilità).

441. Il Confessore deve conoscere la coscienza del suo penitente. Tuttavia l' obbligo principale dell' esame non essendo del Confessore, ma del penitente, il Confessore non è obbligato se non a supplire alle mancanze di negligenza colpevole commesse dal penitente stesso nell' esame. — I Confessori illuminati e caritatevoli

Digitized by Google

non rimandano i rozzi ad esaminarsi, ma essi stessi li aiutano a far l'esame; lo che è cosa assai facile; mentre che i rozzi sono obbligati soltanto a quell'esattezza di esame che corrisponde alla loro capacità. Che se i rozzi si fossero esaminati secondo che porta la loro capacità, il Confessore non dovrebbe fare interrogazioni. Per la pratica è cosa meglio fatta interrogare i penitenti nel decorso della confessione, che aspettare alla fine.

442. Errano coloro che vogliono fare un giudizio certo della gravità di tutti i peccati, e perciò domandano ai rozzi, se facendo quelle tali azioni intendevano di peccare gravemente o leggermente; poichè i rozzi rispondono a caso, e come loro pare in quel momento. Il Confessore giudichi che sieno peccati mortali quelli che manifestamente appariscono tali; ed assolva gli altri come sono davanti a Dio. — Circa il numero dei peccati non sia troppo ansioso e sollecito di formarne un giudizio certo. Non moltiplichi le interrogazioni confessando gli abituati, poichè molte interrogazioni portano confusione. Procuri il Confessore che ciascuno si accusi secondo la propria capacità; e questo basta. — Le Confessioni generali sono utili; ma non sono da esigere senza che sia manifesta la nullità delle confessioni antecedenti. — Se il penitente avvertisse che il Confessore non avesse inteso la gravità di qualche peccato, o qualche grave peccato, dovrebbe spiegarsi meglio; altrimenti la sua confessione sarebbe mal fatta.

443. Il Confessore deve ammaestrare il suo penitente circa le cose necessarie a sapersi di necessità di mezzo, oppure farlo istruire; e deve procurare di disporre all'assoluzione quelli che si presentano indisposti. Quando si tratti di cose necessarie alla salute eterna o riguardanti il bene comune, dia gli opportuni avvisi, ancorchè preveda che saranno infruttuosi. (V. Nota 137 e 138). — Se l'ignoranza riguarda altre cose non necessarie a sapersi di necessità di mezzo, e non si spera frutto dall'avviso, e il penitente si suppone in ignoranza non colpevole, il Confessore deve omettere l'avviso, poichè sarebbe certamente dannoso. Il Confessore potrebbe facilmente avere occasione di mettere in pratica questa dottrina, trovando dei matrimonii nulli.

444. Se il Confessore trova che il penitente ha contratto in buona fede un matrimonio nullo per qualche impedimento occulto, e vede che se gli fosse palesata la nullità, vi sarebbe pericolo d'incontinenza, di risse, o grave scandalo, sicchè giudica che l'avviso non avrebbe buon risultato, nè che subito potrebbesi avere la di-

Digitized by Google

spensa, lasci il supposto coniuge in buona fede, e frattanto si adoperi per ottenere la dispensa dal Papa, oppure dal Vescovo, il quale, dopo contratto il matrimonio, può dispensare anche dagl'impedimenti dirimenti, quando il pericolo non soffre indugio. (Vedi *De privilegiis* n. 56).

445. Se il matrimonio fosse ancora da contrarsi, dovrebbe darsi l'avviso, eccettochè non si sperasse assolutamente alcun frutto, nel qual caso sarebbe da tacere insino a tanto che si ottenesse la dispensa. Se poi gli sposi fossero già venuti in chiesa per fare le nozze, e si venisse a scoprire l'impedimento nella confessione che essi od alcuno di essi facesse, se si avesse tempo, ottenuta la debita licenza per non violare il sigillo, sarebbe da ricorrere al Vescovo, che in questo caso ha le opportune facoltà; altrimenti potrebbe dichiarare il Confessore stesso che la legge dell'impedimento per quel caso non obbliga, stante l'infamia che dovrebbe risultare agli sposi dal differire il matrimonio; e dovrebbe lasciare che lo contraessero. Quindi poi, per maggior sicurezza, ed anche pel rispetto dovuto alla legge, dovrebbe ricorrere per l'opportuna dispensa alla Sacra Penitenzieria. — Se dopo contratto il matrimonio conoscesse il Confessore la nullità dello stesso, ed essendovi le circostanze accennate sopra (n. 443), la donna *confiteretur se non reddidisse debitum*, le dovrebbe rispondere con parole generiche che essa non può essere assoluta, se non vuole adempiere al suo obbligo; e che già si sa che *uxor tenetur debitum reddere marito*; e poi rimediare alla nullità nel modo detto pur sopra. (V. Gury T. II. n. 612, e la Nota).

446. Qualora il Confessore disperasse che l'avviso facesse frutto, e tanto più se ne temesse gravi danni, dovrebbe ometterlo. Sarebbe poi a dire altrimenti, qualora vi fosse speranza che il danno che se ne teme, dovesse essere di poca durata e conseguenza; se fossevi pericolo che non avvertito il penitente si ostinasse con iscandalo d'altri nel male, o rimanesse nell'occasione prossima di peccato almeno di pensieri, ai quali sia stato solito acconsentire per lo passato. Si può anche differire l'avviso ad un tempo più opportuno, qualora temasi che il penitente, il quale per altro sia in buona fede, non sia attualmente disposto a ricevere di buon animo l'ammonizione. — In certi casi non si può omettere l'avviso o correzione, sebbene non siavi speranza di frutto; e sono 1. Quando l'ignoranza è circa le cose necessarie alla salute. 2. Qualora il penitente interroghi il Confessore, il quale dee certo

Digitized by Google

rispondergli giusta la verità. 3. Quando l'ignoranza del penitente apporti danno spirituale comune; poichè il Confessore è ministro costituito non solo a favore de' suoi penitenti, ma anche di tutta la repubblica cristiana. E perciò in ogni caso debbonsi dal Confessore ammonire i Vescovi, i Parrochi, i Confessori, i Governatori e tutti i Ministri pubblici, se manchino nel loro uffizio; e lo stesso dee praticarsi con coloro che frequentano i Sacramenti, per evitare che gli altri non piglino da essi malo esempio.

447. Il Confessore deve eccitare i penitenti poco istruiti e rozzi al dolore dei peccati; imperocchè è cosa certa che costoro privi d'un tale aiuto spesse volte ricevono l'assoluzione senza averne il necessario dolore. — Non deve assolvere i penitenti, se non giudica prudentemente che sieno disposti all'assoluzione: tuttavia li deve assolvere, se non può giudicare che loro manchi assolutamente la debita disposizione. Sono troppo notevoli le parole del Rituale Romano: « Si audita confessione (Sacerdos) iudicaverit » neque in enumerandis peccatis diligentiam, nec in detestandis » dolorem pœnitenti *omnino* defuisse, absolvere poterit » (V. Nota 139).

448. Se il penitente essendo capace di formarsi buona coscienza, vuole seguire un' opinione benigna che tiene per probabile, sebbene non sia giudicata tale dal Confessore, ha diritto che ciò non ostante gli si dia l'assoluzione; purchè il Confessore non vegga che quell'opinione si appoggia ad un fondamento certamente falso. « La ragione si è, perchè il Confessore non è giu- » dice delle controversie, com'è il Papa, ma solo è giudice della » penitenza che meritano i peccati, e della disposizione de' peni- » tenti; onde quando il penitente ha confessate le sue colpe, e » tiene per certo di poter lecitamente seguire qualche opinione, » che ha fondamento sodo di potere esser vera, ed è riputata già » probabile da autori di provata autorità, allora il penitente è cer- » tamente ben disposto, e perciò ha *ius* all'assoluzione, e il Con- » fessore non può negargliela senza grave ingiustizia ». (Conf. dir. c. 15, p. 6, n. 39) (V. Nota 140).

449. Se il Confessore sa di propria scienza, non pervenutagli dalla confessione sacramentale, che il suo penitente ha commesso un delitto e vede che lo nega o lo tace, è certo che non può dargli l'assoluzione; purchè non siavi prudente dubbio che il penitente l'abbia già confessato ad altri. — Se poi ne avesse soltanto un sospetto, o lo sapesse per relazione d'altri, regolarmente gli dovrebbe

Digitized by Google

dare l'assoluzione, perchè il Confessore deve, piuttosto che agli altri, credere al penitente. Ma se mai vi fossero tali testimoni del peccato, che ne rendessero il Confessore moralmente certo, il quale d'altra parte fosse certo che il penitente non l'ha potuto dimenticare, allora se lo nega, non può assolverlo. Che se poi avesse avuto cognizione di quel delitto dalla confessione ascoltata da altra persona, per es. dal complice, se vede che il penitente non se ne accusa, può fare soltanto quelle interrogazioni che comunemente sogliono farsi a persone di simile condizione; e se vede il penitente ostinato a non confessarsi di quel peccato, allora non può assolverlo, ma dee sotto voce recitare qualche orazione per occultare l'assoluzione che gli nega. (V. Nota 148.)

450. Il Confessore non sarebbe obbligato con suo grave danno a rimediare al proprio errore commesso incolpevolmente, quando questo riguardasse la validità del Sacramento: per es. se partito il penitente, si avvedesse di non avergli data l'assoluzione a motivo di una distrazione cagionatagli da un evento improveduto, oppure conoscesse di avergliela data senza averne la facoltà. Il Santo eccettua il caso, in cui il penitente fosse a pericolo di non confessarsi più altra volta; per es. se fosse moribondo: in tal caso anche con suo grave danno dovrebbe rimediare all'errore con provvedere che il moribondo fosse assoluto. Eccettua anche il caso, se il Confessore fosse parroco del penitente. Se poi il Confessore avesse errato con sua grave colpa, sarebbe obbligato a rimediare all'errore anche con suo grave danno.

451. Se il Confessore con sua grave colpa, per es. a cagione dell'odio che nutre contro Tizio, disobbliga Sempronio che lo ha danneggiato, dal rifacimento del danno, è obbligato (chiedendo prima licenza di parlargli) ad avvisare Sempronio del suo obbligo; altrimenti resta egli obbligato a ricompensare Tizio del danno avuto pel suo cattivo consiglio. E vi sarebbe pure obbligato, se avvisando poi Sempronio, questi fosse addivenuto impotente a fare la restituzione, o pure avesse cangiato di volontà; e vi sarebbe anche tenuto, se avesse errato senza colpa, e frattanto senza suo grave danno potesse dare quell'avviso a Sempronio, e non volesse darlo; perchè essendo stato, sebbene incolpevolmente, causa del danno, potendovi rimediare senza suo grave incomodo, è obbligato per giustizia a rimediarvi.

452. Quando il Confessore abbia solamente lasciato di avvisare il penitente dell'obbligo della restituzione, se ciò non è stato

Digitized by Google

con sua grave colpa, è tenuto ad ammonirlo con qualche incommodo ma non grave; ma se v'è stata sua colpa grave, è tenuto con grave incommodo. Se però non l'ammonisce, pecca, ma non è tenuto ad alcuna restituzione; perchè il Confessore è obbligato ad avvisare i penitenti, non per giustizia, ma per carità, la qual virtù non induce obbligo di restituzione. E ciò vale, ancorchè il Confessore fosse Parroco, oppure avesse lasciato maliziosamente di obbligare il penitente alla restituzione; poichè anche in questo caso egli non avrebbe influito efficacemente sul danno del prossimo, non avendolo già procurato, ma semplicemente permesso.

453. Il Confessore non può avvisare il penitente dell'errore commesso, se prima non ottenga da lui licenza di parlare; eccettochè non avesse ancora data l'assoluzione, e il giudizio fosse perciò ancora incompleto, oppure si trattasse di errore commesso nel dare l'assoluzione, nel quale caso il penitente non avrebbe alcun gravame, non trattandosi di dover parlare di qualche sua colpa. (V. Nota 142.) — Anche i Sacerdoti semplici sono obbligati, eziandio col pericolo della vita, ad ascoltare la confessione di quei moribondi che certamente fossero in istato di peccato mortale. — Sono pure obbligati ad abilitarsi per ascoltare le confessioni, se il popolo è in grave bisogno del loro aiuto.

Nota 137 al n. 443.

Se abbiano sempre ad avvisarsi i delinquenti, quando la loro ignoranza è intorno a cose necessarie alla vita eterna, e non si spera frutto dall'ammonizione.

Se si tratta di cose assolutamente necessarie alla salute eterna, dove non si possa dare ignoranza invincibile, come sarebbe non nutrire odio grave contro il prossimo, disdirsi delle gravi calunnie, restituire la roba d'altri che si ha nelle proprie mani ecc. il Confessore dovrà certo avvisare il penitente, ancorchè preveda che non farà frutto; giacchè ad ogni modo il penitente resterebbe in istato di colpa e di dannazione, e quell'avviso se non gli giova al presente, potrà forse giovargli in altro tempo. Se si parli poi di altre cose anch'esse necessarie, ma che tuttavia non siano di un obbligo chiaro e manifesto per tutti, nelle quali perciò si possa dare nei rozzi ignoranza incolpevole, allora quando si preveda che l'avviso non produrrà alcun frutto, e sarà per ciò stesso rovinoso alla coscienza del penitente, io non direi che l'avviso dovesse darsi ad

Digitized by Google

ogni costo; perchè ciò sarebbe un far male al penitente senza fargli alcun bene. Ciò ben s' intende, pel caso che si conoscesse che l' avviso sarebbe certamente inutile; perchè quando se ne temesse, sarebbe da darsi, essendovi in allora fondata speranza che il Confessore potesse indurre il penitente a soddisfare alla propria obbligazione, esponendogli tutte le ragioni che sarebbero del caso.

Nota 138 *al n.* 443.

Sull' obbligo della correzione pel caso che pericoli il pubblico bene.

Io osserverei che qualora un Superiore per ignoranza incolpevole, la quale se sia parziale, può trovarsi in tutti, anche nei soggetti bene istruiti; oppure per debolezza proveniente da vecchiaia, da malattia ecc. mancasse a qualche suo dovere, anche grave, senza malizia, in buona fede, e si prevedesse che la correzione a lui fatta sarebbe inutile, osserverei, dico, che la prudenza cristiana suggerirebbe piuttosto il silenzio che la correzione. Mettiamo il caso che si presentasse a confessarsi un Parroco vecchio decrepito, il quale mancasse a varii doveri pastorali anche notevoli, ma mi avvedessi che ciò provenisse da ignoranza ormai irrimediabile, da qualche pregiudizio inveterato, contro cui in quell' età non valesse forza di persuasione; se conoscessi che *hic et nunc* la correzione sarebbe al tutto inutile, e che perciò la sua popolazione non ne avrebbe alcun bene; che d' altra parte stante la debolezza mentale cagionata dall' età potrebbe essere scusato attualmente davanti a Dio, e che al momento potrebbe trovarsi in buona fede, non vedrei qual legge potesse obbligarmi a fargli la correzione. Io preferirei di adoperarmi con buona grazia a cavargli di bocca una confessione categorica, generica delle mancanze ai suoi doveri per tutto il tempo della sua cura, lo ecciterei a pentirsene di tutto cuore, e quindi raccomandandogli di far meglio che potesse per l' avvenire, gli darei l' assoluzione, confidando che sarebbe dalla misericordia di Dio ratificata. Io pertanto direi, che quando nel penitente si può supporre buona fede, sicchè al momento nulla osti a che possa esso ricevere con frutto il Sacramento; e d' altra parte si conosce vana, ed anzi per lui dannosa la correzione, si debba questa omettere in qualunque caso, non parendomi poter esservi legge che mi obblighi a un atto per sè stesso inutile da una parte, e dall' altra pernicioso; e appunto nel nostro

Digitized by Google

caso la correzione, mentre sarebbe inutile, sarebbe anche perniciosa, in quanto che leverebbe il penitente dalla sua buona fede; e quindi quei peccati che in lui si dovrebbero supporre materiali, addiverrebbero formali. Nè si dica che questa teoria riuscirebbe dannosa al ben pubblico: imperocchè se l'avviso o correzione si omettesse soltanto quando si conosce che riuscirebbe inutile, il pubblico bene non avrebbe alcun danno dall'omissione. Certo che qualora vi fosse una qualche speranza di frutto, non dovrebbe omettersi giammai. Che se poi si obbiettasse, che i Confessori talora potrebbero errare, e giudicare che non vi fosse speranza dove potrebbe aversi, e che in tal modo potrebbero omettere le correzioni anche proficue; risponderei, che sarebbe la più pericolosa delle teorie quella che volesse stabilire principii impeditivi di tutti gli sbagli: il tuziorismo con cui volessimo evitare tutti gli sbagli, c'indurrebbe nei più frequenti e gravi errori. *Errare humanum est*; e bisogna lasciare d'essere uomini, e addivenire angeli, per mettersi nella sicurezza di non errare giammai. I Confessori lassi danno le assoluzioni indebite, i tuzioristi negano le assoluzioni debite; da che parte sarà il minor male? Quanto è certo che sono cattive le teorie le quali per se medesime aprono l'adito agli errori, altrettanto è certo che sarebbero impraticabili e cagione d'innumerevoli errori quelle che volessero rendere impossibili gli errori agli uomini.

Noterei pure che la ragione del *pubblico bene* talora presso i Moralisti è troppo spinta, e che inoltre tante volte è troppo nebulosa, come mi pareva dovere osservare nella Nota 94. Le leggi naturali, divine, ecclesiastiche, e civili, tutte riguardano il pubblico bene. Quindi se non procederemo con tutta la debita discrezione, saremo facilmente indotti a credere che le infrazioni tutte delle leggi sieno contro il pubblico bene. Frattanto sono contro il pubblico bene soltanto quelle che apportano un danno veramente pubblico e comune. (V. Nota 169).

Nota 139 *al n.* 447.

Sulle parole omnino defuisse diligentiam et dolorem *che si leggono nel Rituale Romano.*

Dicendo il Rituale che il Confessore *absolvere poterit* il penitente, qualora giudichi che non gli sia *del tutto* mancata la diligenza nel ricercare i peccati, e il dolore nel detestarli, quel

Digitized by Google

potcrit equivale al *debebit*; imperocchè fatta la confessione, il penitente ha vero diritto che gli si dia l'assoluzione, ogni volta che gli si possa dare. Si noti adunque che l'assoluzione deve darsi, purchè *del tutto* non sia mancata la diligenza nell'esame, e non manchi *del tutto* il dolore. Questa poi è dottrina più autorevole di quella che ci fosse proposta dai teologi, fossero pure i più insigni, perchè il Rituale è libro messo in mano ai Confessori dalla stessa Chiesa. Con ciò non vuol dirsi che il Confessore non debba fare tutte le sue parti per eccitare i penitenti al dolore dei peccati. Egli deve fare quanto può per eccitarli a questo dolore; al dolore di attrizione e al dolore di contrizione; deve anzi procurare che lo concepiscano grande ed intenso, affinchè resti meglio assicurata non solo la loro giustificazione, ma anche il loro ravvedimento, ossia emenda efficace. Tuttavia quando il Confessore abbia fatto le sue parti, ancorchè poi non si trovi contento e soddisfatto come vorrebbe a riguardo del pentimento che mostrano, se non potrà giudicare che in loro il dolore manchi *del tutto, omnino*, li dovrà assolvere. Ricorderà il Confessore che pel penitente in buona fede, basta alla giustificazione un dolore che tolga l'affetto al peccato. Or quantunque tante volte il dolore non sia quale si vorrebbe, è per altro sufficiente perchè al momento sia tolto l'affetto, l'attacco al peccato; e ciò basta perchè il Sacramento coll'efficacia che ha da Cristo, infonda la grazia, come abbiamo già evidentemente provato (Diss. VIII).

Nota 140 *al n.* 448.

Se al penitente che vuole seguire una opinione teologica sodamente probabile, possa negarsi l'assoluzione dal Confessore, a cui quella opinione pare assolutamente falsa.

Per la ragione che i Confessori non sono autorizzati a giudicare perentoriamente delle opinioni teologiche, mi pare evidente col De Lugo ed altri citati dal Santo, che il penitente abbia diritto di mettere in pratica la propria opinione, purchè sia opinione riconosciuta da buoni teologi, e che perciò abbia una soda probabilità, almeno estrinseca; e ciò anche quando esso penitente fosse il più ignorante uomo del mondo, e quell'opinione paresse falsissima al Confessore. In fatti il giudizio del Confessore che forza ha sulla probabilità dell'opinione? Se l'opinione è sodamente probabile o per ragioni ad essa intrinseche, o per l'estrinseca autorità di

Digitized by Google

buoni teologi, qual detrimento può aver mai dal giudizio di un Confessore? Fosse pure giudicata falsa da cento Confessori, da un Concilio diocesano, provinciale, nazionale, essa avrebbe sempre la sua probabilità, nè la perderebbe finchè non fosse condannata dalla Chiesa, Mettiamo per un es. l'opinione di S. Alfonso e di altri teologi. la quale insegna che colui il quale ha incendiato la casa di Caio, credendo d'incendiare la casa di Sempronio, non è obbligato a risarcire il danno a Caio (V. Nota 66). Se ho da dire il vero, una tale opinione a me pare falsa, quanto pare falso, a così dire, che due e due facciano cinque. Con tutto ciò, se un mio penitente, fosse pure ignorantissimo, volesse seguire in pratica quell'opinione di S. Alfonso, potrei mai negargli l'assoluzione? Pare evidente che no, non avendo nessun diritto a dirgli: se voi volete seguire l'opinione di S. Alfonso invece della mia, non vi do l'assoluzione. È dunque da stabilire che il penitente possa seguire qualunque opinione teologica sodamente probabile, sia egli ignorante, sia dotto; sembri essa vera, sembri falsa e falsissima al Confessore. (Vedi Diss. III).

Nota 141 *al n.* 449.

Come debba diportarsi il Confessore col penitente che tace un peccato noto ad esso Confessore per confessione.

Dice S. Alfonso che qualora il Confessore si avvedesse che il penitente gli tace un peccato di cui direttamente non lo potesse interrogare senza pericolo di rompere il sigillo sacramentale, dovrebbe recitare una qualche orazione invece della formola dell'assoluzione. Tuttavia è da osservare che bisognerebbe che il Confessore fosse veramente certo che il penitente non avesse già confessato quel peccato ad altro Confessore, o che non lo avesse dimenticato. Alle volte le persone rozze, che fanno poco esame, dimenticano peccati che sembra impossibile se li dimentichino, nè loro vengono in memoria per qualche interrogazione generica che loro faccia il Confessore. Per richiamare alla loro memoria i peccati dimenticati, bisognerebbe interrogarli precisamente e chiaramente intorno ai medesimi; lo che d'altra parte non si potrebbe mai fare, trattandosi di peccati dei quali si avesse avuta conoscenza in confessione, cioè sotto il segreto del sigillo sacramentale. Per ciò il Confessore, se non fosse veramente certo che il penitente tacesse quel peccato volontariamente in mala fede, dovrebbe dargli l'assoluzione.

Digitized by Google

Nota 142 al n. 452.

Sulla licenza che il Confessore ha da prendere dal penitente per parlargli di un errore commesso nella confessione.

Qualunque fosse l'errore commesso in confessione, io vorrei sempre chiedere la licenza al penitente. Tuttavia se fossi certo, come in tanti casi si potrebbe essere certissimi, che il penitente non ha alcuna difficoltà, che anzi desidera che gli si dia l'avviso, io crederei col Suarez ed altri teologi che non vi potesse essere alcuna infrazione di sigillo nel dargli l'avviso opportuno senza prima chiedergliene licenza. E mi pare di potermi attenere all'opinione del Suarez, perchè quell'avviso che si darebbe al penitente dopo la confessione, sarebbe un' appendice, ossia continuazione della confessione; ed anche perchè si suppone essere volontà e desiderio del penitente di essere illuminato dal Confessore sopra un punto, nel quale o con colpa o senza colpa il Confessore stesso l'ha ingannato, per es. esentandolo da qualche obbligazione, dalla quale non lo poteva esentare. Con tutto ciò, lo ripeto, io domanderei la licenza, perchè tale delicatezza fa buono effetto nell'animo del penitente, vedendo che il Confessore nemmeno con lui parla di cose udite in confessione senza domandargliene la licenza.

L'eccezione poi che fa il Santo pel caso che non fosse ancora data l'assoluzione, e che perciò il giudizio fosse ancora incompleto, non mi parrebbe da ammettere; stante che l'obbligo del sigillo vige ugualmente tanto per la confessione completa, come per la confessione soltanto incominciata. È certo che se il Confessore manifestasse qualche cosa che portasse gravame al penitente sentita da lui in una confessione non ancora ultimata per aver differita l'assoluzione, peccherebbe di sacrilegio egualmente che se manifestasse la stessa cosa sentita in una confessione già terminata per avere data l'assoluzione. Per il che se si dovesse riconoscere cosa lecita il dare l'avviso al penitente senza dimandargli licenza quando non è ancora assoluto, si dovrebbe parimente riguardare come cosa lecita il dargli l'avviso medesimo dopo che è di già assoluto. Se non vi fosse frazione del sigillo nel primo caso, non vi potrebbe essere neppure nel secondo.

Digitized by Google

Della carità e prudenza del Confessore.

(Estratto dal Trattato ultimo).

454. Il Confessore deve usare gran carità coi peccatori, sebbene gravatissimi di peccati, e dee prendersi e mostrare grande sollecitudine per la salute delle loro anime. — Potrà talora riprenderli con parole forti e vive, quando li trovi insensibili e quasi petulanti nel racconto dei loro peccati, affinchè meglio ne comprendano la gravezza, e quindi li detestino come conviene. Tuttavia dopo tali parole deve adoperarne altre più miti, affinchè non si dipartano da lui più esasperati che pentiti. Specialmente è da avere questa avvertenza, quando si debbano rimandare senza assoluzione, affinchè altrimenti non omettano di ritornare al tempo loro prefisso.

455. Attenda a fare le interrogazioni e le convenienti correzioni a qualsiasi persona, fosse pure ragguardevolissima e potente. Imperocchè sebbene la prudenza voglia che verso tali persone si usino tutte le convenienze e riguardi dovuti alla loro posizione sociale, per non alienarne gli animi, e perciò unicamente per meglio giovare alla loro spirituale salute; ciò non ostante il Confessore come loro medico deve parlare con esse con tutta la necessaria evangelica libertà; poichè diversamente tali anime sarebbero da lui tradite.

456. Quando il Confessore trova i penitenti indisposti, se può li disponga, e li assolva subito, senza rimandarli perchè ritornino meglio disposti. Specialmente poi li aiuti perchè si eccitino al necessario dolore e proponimento. — Il Confessore, ove sia necessario impiegare un po' più di tempo per disporre il suo penitente, non ometta di farlo per la ragione che vi sono altri che aspettano per confessarsi; poichè a lui deve in particolar modo importare di quel penitente che sta allora a' suoi piedi. (V. Nota 143). — Il Confessore deve pure suggerire ai penitenti i rimedii opportuni al loro stabile ravvedimento, quali sono la considerazione delle massime eterne, la frequenza dei Sacramenti, la preghiera, la divozione a Maria SS. e all'Angelo Custode, l'esame quotidiano della coscienza ecc.

457. Assegnerà poi rimedii particolari a' particolari bisogni: per es. a chi sarà tentato di odio, prescriverà che ogni giorno reciti qualche preghiera pe' suoi nemici: A chi facilmente cade in

Digitized by Google

disonestà, prescriverà di evitare non solo le occasioni prossime, ma per quanto può anche le rimote; di recitare ogni giorno tre *Ave* in onore della Purità di Maria SS., e particolarmente di frequentar molto i SS. Sacramenti: A chi facilmente proferisce bestemmie, ordinerà di far colla lingua un numero di croci per terra ecc. (Dal Trattato 21).

Nota 142 al n. 456.

Pel caso che il Confessore in giorno di gran concorso trovi un penitente di coscienza molto imbrogliata.

Sebbene, come dice il Santo, il Confessore non debba attendere al gran numero de' penitenti che aspettano per confessarsi, ma al bisogno di quello che è a' suoi piedi; ciò non ostante qualora fosse giorno di gran concorso, per es. di Comunione Generale, e vedesse che presso un penitente di coscienza molto imbrogliata dovesse occupare un tempo lungo assai, potrebbe pregarlo con buona maniera che ritornasse dopo sbrigati gli altri, o al più presto possibile; eccitandolo però vivamente alla contrizione de' suoi peccati, ove non potesse ritornare che dopo qualchè giorno, affinchè altrimenti non rimanesse per quel tempo in istato di peccato mortale: e come abbiamo già mostrato nella Nota 120, il far ciò non sarà pel Confessore cosa difficile. Tuttavia siccome il ricevimento dell' assoluzione sacramentale è il mezzo di giustificazione più cauto e sicuro; mentre che essa toglie il peccato dall' anima, ancorchè sia priva della carità, quando non abbia attuale attacco al peccato, come abbiamo veduto (Dissert. VIII.); il Confessore dovrebbe fare ritornare il penitente al più presto possibile, e al più presto possibile dovrebbe dargli la sacramentale assoluzione. Ciò poi s' intende, come si diceva, qualora il Confessore nell'ascoltare e terminare quella confessione dovesse occupare un tempo assai lungo, di modo che in quel concorso di gente un numero di altri penitenti non si potessero più confessare. Che se la confessione riuscisse bensì lunga, ma di lunghezza ordinaria, dovrebbe ascoltarsi intiera e dar subito l'assoluzione. Per altro se si osserverà ciò che fu notato parlando dell'integrità della confessione, e della confessione generale (Diss. XI e XII), si vedrà che possono ridursi a molta brevità le confessioni che sogliono essere le più lunghe.

Digitized by Google

Come debba diportarsi il Confessore con diversi generi di persone.

Di coloro che sono in occasione prossima di peccato.

458. L' *occasione* si divide in *volontaria*, e in *necessaria*. La *volontaria* è quella, che facilmente si può evitare. La *necessaria* è quella, che non si può togliere senza grave danno o senza grande scandalo. — Si divide anche in *rimota* e *prossima*. La *rimota* è quella, nella quale l' uomo pecca raramente, e che facilmente ovunque si trova. La *prossima* è quella, nella quale gli uomini comunemente sogliono cadere. Vi è anche l' occasione prossima *per accidens*, cioè rispettivamente al soggetto; ed è quella in cui alcuno cade per la sua particolare fragilità. Pertanto in generale si chiama occasione prossima quella, nella quale frequentemente l' uomo ha già peccato.

459. Si trova perciò nell' occasione prossima: 1. chi ritiene in casa una donna, colla quale spesse volte è stato solito peccare; 2. colui che nel giuoco prorompe facilmente in bestemmie, o adopera frodi; 3. chi in una casa od osteria è stato solito cadere in ubbriachezze, o risse, oppure in disonestà di atti, parole, o semplici pensieri. Costoro non si possono assolvere se non dopo che han tolta l' occasione, o almeno se non promettono di toglierla, secondo che si dirà in appresso. Sarebbe pure a dirsi occasione prossima l' andare anche una sola volta l' anno in una casa, qualora sempre vi si commettesse un peccato, per es. un adulterio. — Nemmeno sono capaci di assoluzione coloro, i quali non vogliono lasciare l' occasione, nel frequentare la quale sebbene realmente non pecchino, tuttavia apportano grave scandalo agli altri.

460. Si dee negare l' assoluzione a chi non lascia l' occasione esterna, quando v' è congiunto un abito vizioso, o una gran tentazione, od una veemente passione, benchè sino allora non v' abbia peccato; e ciò pel gravissimo pericolo di cadervi in appresso. Quindi se alcuna fantesca, conoscendosi facile a cadere, fosse molto tentata dal padrone, dovrebbe abbandonare quella casa, se potesse farlo senza grave incomodo; poichè lo stimarsi ivi sicura sarebbe temerità. — Si guardino i Confessori dal permettere agli sposi di portarsi a visitare le spose; e non consenta alle spose, nè ai loro genitori di ammettere gli sposi in casa. Parlando poi in generale di coloro che amoreggiano, sebbene non si debbano indistintamente

Digitized by Google

condannare di peccato mortale, pure ordinariamente è difficile che sieno fuori dell' occasione prossima di peccare. (V. Nota 46. e 144.)

461. Alcune delle occasioni prossime si appellano *in esse*, occasioni che l' uomo tiene con sè; come sarebbe ritenere in casa la concubina, o la domestica che facilmente consente al peccato. Altre non sono *in esse;* quelle cioè che l' uomo deve cercarle, come sarebbe andare in una casa dove suole peccare. — Quando si tratti delle prime occasioni, ordinariamente è da negare l' assoluzione finchè non sia tolta l' occasione, finchè per es. non sia scacciata la concubina o la domestica. (Si dice *ordinariamente*, perchè qualora si vedesse il penitente così risoluto e disposto, che non si potesse dubitare della sua buona volontà di togliere prontamente l' occasione, tanto più se vi fosse urgenza di permettergli la S. Comunione, gli si potrebbe dare l' assoluzione anche prima che l' occasione fosse tolta; eccettochè il peccato fosse pubblico e dovesse rimediare allo scandalo prima di accostarsi alla S. Mensa). — A coloro poi che frequentano occasioni della seconda specie, se promettano seriamente di lasciarle, per es. di non mettere più i piedi in quella casa, di non andar più in quella conversazione ecc. si potrà dare l' assoluzione per due ed anche tre volte; ma se poi non si emendano, si dee lor differire l' assoluzione insino a che tolgano in effetto l' occasione. Anzi quando v' è l' abito invecchiato, è bene differire l' assoluzione anche la prima volta, per vedere se colui toglie l' occasione, o se almeno si va emendando. (Questo è un rigore necessario; perchè se si vedono sempre assoluti anche mancando alle promesse, più difficilmente si fanno la forza necessaria per troncare l' occasione del peccato. In questo caso, di venir cioè sempre meno alle promesse fatte di lasciar l' occasione, il Confessore dovrebbe differire l' assoluzione anche quando potesse supporre che il penitente *hic et nunc* fosse veramente pentito, e perciò bastantemente disposto a ricevere l' effetto dell' assoluzione, cioè la grazia del Sacramento; mentre che il differirgli un tal bene, d' altra parte sempre incerto, gioverebbe a metterlo nell' impegno di troncare risolutamente la pratica, e d' intraprendere una vita timorata, come si dirà parlando dei recidivi.)

462. Se il penitente mostrasse segni straordinarii di dolore, e più non potesse ritornare, allora, promettendo egli di togliere l' occasione, si dovrebbe assolvere anche dopo aver mancato più volte alle promesse. Che se non desse segni straordinarii di dolore, e avesse ingannato altri Confessori colle sue promesse, non

Digitized by Google

sarebbe da assolvere nè anche pel caso che non potesse più ritornare (V. Nota 145). — Coloro che si trovano in occasione prossima *necessaria fisicamente*, come sarebbe se alcuno si trovasse in carcere con cattiva compagnia, o, essendo in punto di morte, non avesse tempo o modo di discacciare la persona complice; oppure *necessaria moralmente*, come se alcuno non potesse evitare l'occasione senza grande scandalo, o senza suo grave danno di vita, di fama, o beni di fortuna; questi non si possono obbligare a togliere l'occasione; ma, ordinariamente parlando, basterà assegnar loro i mezzi opportuni a rendere rimota l'occasione prossima, i mezzi cioè che le tolgono la forza; e questi sono principalmente tre: 1. frequentare i Sacramenti; 2. raccomandarsi spesso a Dio ed a Maria SS., con rinnovare più volte al giorno il proposito di non ricadere; 3. sopra tutto fuggire la famigliarità ed anche la presenza della persona che fosse complice, procurando di trattarvi il meno possibile; e dovendovi trattare per necessità, parlarle e risponderle con viso austero, e come suol dirsi, *di mala grazia*. Tuttavia se nell'occasione prossima moralmente necessaria l'uomo, anche dopo aver messi in pratica i rimedii opportuni, cadesse quasi sempre allo stesso modo, sicchè non vi fosse fondata speranza d'emenda, dovrebbe anche con suo grave danno toglierla per provvedere al bisogno dell'anima sua. Quindi per es. il chirurgo dovrebbe lasciare la sua professione, se vedesse di non saperla esercitare senza frequenti cadute in peccato (V. Nota 146).

462. Quando i penitenti sono in occasioni prossime necessarie, il Confessore ben può, anzi è tenuto, ordinariamente parlando, a differir l'assoluzione, affinchè sieno più attenti a praticare i mezzi dati. Dico *anzi è tenuto*, perchè essendo il Confessore medico spirituale de' suoi penitenti, dee loro applicare i rimedii più atti a guarirli. Ho detto di più *ordinariamente parlando*, perchè in certi casi, v. gr. se il penitente non potesse lasciar di comunicarsi allora senza nota d'infamia, o non potesse più ritornare, o non ritornare se non dopo molto tempo, ed all'incontro dimostrasse un proposito fermo di praticare i mezzi, ed anche di toglier l'occasione, subito che può, allora ben può assolverlo il Confessore, purchè non sia stato quegli ammonito più volte a toglier l'occasione, o pure a mettere in pratica i mezzi, e niente abbia eseguito. (Conf. dir. c. 15, p. 2, n. 11). — Qualora le opinioni più benigne giovino nel caso pratico a minorare il pericolo della caduta in peccato formale, il Confessore deve seguirle, ed anzi

Digitized by Google

suggerirle ai suoi penitenti, per quanto la cristiana prudenza il permette; ma se ridotte alla pratica facessero invece crescere quel pericolo, sarebbero allora da seguire e suggerire le contrarie più rigide (V. Nota 147).

Nota 144 al n. 460.

Sulle visite che si sogliono fare dagli sposi alle loro fidanzate.

A riguardo delle visite che gli sposi sogliono fare alle loro fidanzate, è da distinguere. Altre sono semplicemente *ut amori dent operam*, come avviene in certe veglie che si costumano qua e colà, specialmente pei borghi e per le ville, dove i giovani sogliono amoreggiare colle fanciulle, anche per anni ed anni, col pretesto, od anche con una vaga lusinga di unirsi in matrimonio; veglie, dove necessariamente i giovani si fanno arditi, e le fanciulle divengono spudorate; dove l'innocenza prematuramente si perde, e da dove facilmente emergono conseguenze disonoranti: or se si tratta di queste visite, il Confessore dovrà energicamente proibirle ai giovani e alle fanciulle, e sopra tutto dovrà proibire ai genitori che le permettano. Altre visite sono quelle che fanno gli sposi alle spose quando è già fermata la promessa del matrimonio, e le fanno bensì tratti dall'amore delle fidanzate, ma da un amore legittimo che ha per fine il matrimonio. Queste visite, purchè sieno discrete nella frequenza, moderate nella durata, e sempre sorvegliate dai genitori prudenti ed avveduti, non sono da condannarsi; anzi generalmente parlando, sono poco meno che necessarie, affinchè gli sposi possano convenientemente conoscersi prima di passare al contratto per sempre indissolubile del matrimonio.

Inoltre è da riflettere che ordinariamente sarebbe inutile il vietare queste visite ai novelli sposi, mentre che ad ogni modo si vorrebbero visitare tratti dalla forza dell'affezione reciproca, la quale d'altra parte, come abbiamo già accennato, riguardando il matrimonio, non è cosa per sè da potersi condannare. Inoltre come abbiamo osservato nella Nota 46, non è poi vero che tali visite sieno per sè stesse tanto pericolose da doversi vietare assolutamente.

Laonde il Confessore si adoprerà per ottenere dai novelli sposi, ma sopra tutto dai genitori, che tali visite non sieno di tutti i giorni, nè troppo lunghe, e specialmente che non durino per mesi e mesi, esigendo poi rigorosamente che non abbiano giammai luogo se non alla presenza dei genitori. Quando poi la fanciulla fosse sforzata a

Digitized by Google

subire queste visite anche assai frequenti e protratte, dovrà premunirla suggerendole i mezzi opportuni perchè non le riescano veramente pericolose. Questi mezzi sarebbero un particolare riserbo nel suo tratto, la frequenza dei Sacramenti, l' uso delle giaculatorie, l' attenzione a scacciare tutti i pensieri meno pudici ecc. Ciò che assolutamente non le potrebbe permettere, sarebbe il trattenersi da sola a solo collo sposo, e ciò per nessuna ragione o pretesto, e nè anche se i genitori stessi ve la inducessero.

Nota 145 *al n.* 462.

Sul diniego dell' assoluzione agli occasionarii, che non possono più ritornare.

Quando si tratti d' occasionario che non possa più ritornare, è da distinguere. Se non potesse più ritornare dal medesimo Confessore, ma si potesse presentare ad altri, non sarebbe da assolvere se non desse speciali segni di dolore. Se invece non si potesse presentare ad altro Confessore, non essendo in quel luogo un Sacerdote cui avesse confidenza, nè si potesse portare altrove, come potrebbe avvenire se si trattasse di qualche zitella che non potesse partirsi da quel luogo, di modo che si prevedesse che il penitente rimandato senza assoluzione se ne rimarrebbe in istato di colpa, in questo caso il Confessore dovrebbe fare tutto il possibile per eccitarlo al dolore de' suoi peccati, e al proponimento di abbandonare l' occasione, e quindi ancorchè non desse segni speciali di dolore, purchè seriamente promettesse di togliere l' occasione, sarebbe da assolversi. In questo caso non sarebbe imprudente il giudizio del Confessore, il quale supponesse che il penitente, almeno *hic et nunc*, ascoltando le considerazioni che gli mettesse davanti, e le calde esortazioni che gli facesse, fosse bastantemente pentito; e la seria promessa di togliere l' occasione, se non sarebbe segno straordinario di dolore, ne sarebbe almeno un segno veramente probabile, sicchè vi sarebbe speranza veramente probabile di emenda. È da notare che la mancanza alle promesse antecedenti non influisce nulla sulla promessa presente; e che di più il non avere adempiuto alle promesse, non è certo argomento che quelle promesse fossero false. Potevano essere promesse vere al momento che riceveva l' assoluzione, rese poi inefficaci da nuovi assalti di passioni, ai quali non avesse saputo resistere; nel quale caso tutte le volte avrebbe ricevuto l' effetto del Sacramento, cioè

Digitized by Google

la grazia; sebbene poi l'avrebbe presto nuovamente perduta col ricadere nell'occasione per non averla tolta. Come vedremo dopo, S. Tommaso riconosce che la volontà assai facilmente si cangia di cattiva in buona, e per conseguenza anche facilmente di buona in cattiva. Per la qual cosa non possiamo esere mai sicuri che le ricadute sieno avvenute per mancanza di proponimento, essendo potute sempre avvenire per mutazione di volontà.

Nota 146 *al n.* 463.

Se alcuno debba lasciare la propria onesta professione, qualora siagli occasione prossima di peccato.

Io direi che il caso, in cui l'uomo abbia a lasciare la propria onesta professione, perchè gli è occasione prossima di peccato, sia un caso più ipotetico che reale; imperocchè non potrebbe mai avvenire che l'uomo, il quale sollecitamente e sempre mettesse in pratica i mezzi opportuni per resistere alle tentazioni nell'occasione prossima necessaria, non avesse tanta forza di grazia da vincerle costantemente. Questa grazia gli mancherebbe trattandosi di occasioni prossime libere, nelle quali volesse trattenersi, ma non gli potrebbe mancare giammai trattandosi di occasioni prossime necessarie, quali sarebbero pel chirurgo l'esercizio della sua professione, pel Parroco ascoltare le confessioni ecc. Le cadute e le ricadute hanno luogo, quando l'uomo manca nell'adoperare i mezzi che ha in pronto, valevoli a togliere la forza alle tentazioni e a vincerle. Per tanto io non crederei che debba avverarsi il caso, in cui il Confessore sia obbligato ad esigere dal suo penitente che abbandoni la propria professione onesta, per la ragione che non possa esercitarla senza peccare; purchè però questi non ricusi di valersi dei mezzi che gli prescrive. Certo che ricusando egli di valersi di tali mezzi, il Confessore dovrà dirgli: *poichè voi siete ostinato nel rifiuto dei mezzi che vi sono necessarii per vivere col santo timor di Dio nella vostra professione, abbandonatela; altrimenti non posso darvi l'assoluzione.* Anche al navigante, il quale non volesse provvedere la sua nave di timone, si direbbe: *poichè voi rifiutate una cosa indispensabile alla navigazione, qual è il timone, voi non potete navigare.*

Digitized by Google

Nota 147 al n. 463.

Quando si abbiano a seguire le opinioni più benigne, e quando le più severe.

Parlando dell' opportunità o dovere di seguire le opinioni più benigne o più rigide, sono da farsi due osservazioni. La prima è, che nelle opinioni teologiche sopra tutto si deve avere riguardo alla verità; sieno benigne, sieno rigorose, le opinioni non devono mai seguirsi o suggerirsi, se non hanno una soda probabilità. Quindi trattandosi d' un' opinione che non sia sodamente probabile, almeno estrinsecamente per l' autorità dei Dottori che la difendono, non può adottarsi dal Confessore, nè devesi da lui suggerire ai penitenti. La seconda osservazione è che le opinioni più rigide tante volte sono le più adattate e proprie per allontanare il pericolo del peccato in astratto, cioè considerate in sè stesse, ma non già in pratica, stante la difficoltà che si trova nel loro eseguimento, e le conseguenze che talora ne vengono per indiretto. Poniamone qui un esempio. L' opinione che insegna non doversi permettere agli sposi di far visite alle loro spose, è opinione più rigorosa, e per sè impeditiva di molti peccati; imperocchè se gli sposi prima del matrimonio non si visitassero, s'impedirebbero molte tentazioni, ed anche buon numero di peccati. Tuttavia poichè in pratica sarebbe cosa impossibile persuadere generalmente agli sposi di non visitarsi prima di congiungersi in matrimonio; se il Confessore esigesse da essi questo astenimento, non solo non otterrebbe nulla, ma di più gli allontanerebbe dai Sacramenti. Qui un' opinione rigorosa, che per sè, in astratto, allontanerebbe dal pericolo di peccare i penitenti, praticamente poi non solo non allontanerebbe quel pericolo, ma lo accrescerebbe; poichè gli sposi stando lontani dai Sacramenti, e continuando tuttavia a visitarsi, si troverebbero sempre più deboli, e quindi più disposti alle cadute.

Per la qual cosa il Confessore dovrà osservare se fondatamente possa sperare che il suo penitente sia per arrendersi a praticare l' opinione più rigorosa, che meglio allontana dal pericolo del peccato; e in questo caso, come buon medico, il quale prescrive la medicina di più sicuro effetto, si adoprerà con tutto lo zelo per ottenere che nella pratica si diporti in conformità dell' opinione più rigorosa, e per lui più salutare. Che se conosca di non potersi ripromettere quella condiscendenza, dovrà contentarsi di esigere

Digitized by Google

soltanto ciò che assolutamente deve esigere; per es. che lo sposo visitando la sposa non si prenda con essa libertà licenziose, che non si fermi da solo a sola con essa, ed in genere che si guardi da tutto ciò che sarebbe assolutamente peccato, ovvero incentivo, ed occasione prossima, almeno per lui, di peccato. Qui è da attendere al proverbio: *chi troppo vuole, niente ha.* Più volte ho trovato anime, le quali per lungo tempo stettero lontane dai Sacramenti, perchè il rigore del Confessore vietava ad essi ricisamente ciò che con certe avvertenze e riguardi avrebbe potuto loro permettere.

Come debba diportarsi il Confessore cogli abituati e recidivi nel peccato.

464. *Abituati* si dicono coloro, i quali han contratto l'abito di cadere in qualche peccato, di cui non si sono ancora confessati; per es. un giovine, che caduto in disonestà, lascia di accostarsi ai Sacramenti, e continua per mesi od anni a commettere quei peccati. Ai semplici abituati, se sono pentiti, e propongono fermamente di usare dei mezzi opportuni per estirpare il cattivo abito, si può dare subito l'assoluzione. Tuttavia se il mal abito è molto radicato, può ben anche il Confessore differir loro l'assoluzione, affinchè concepiscano maggiore orrore al loro vizio, e si mettano con più attenzione a praticare i mezzi loro assegnati. (V. Nota 148). — Se alcuno cade cinque volte al mese in peccati esterni con qualche intervallo tra di essi, deve dirsi abituato. Se poi si tratta di peccati osceni, per es. di fornicazione, di bestialità, di sodomia, un molto minor numero può costituire l'abito. Chi per es. fornicasse una volta al mese per un anno, dovrebbe dirs abituato.

465. *Recidivi* diconsi coloro, i quali dopo la confessione sono ricaduti nella stessa o quasi stessa maniera senza emenda. A costoro generalmente devesi differire l'assoluzione, se non presentano segni straordinarii di dolore. Innocenzo XI ha condannato la seguente proposizione (LX): « Pœnitenti habenti consuetudinem pec» candi contra legem Dei, Naturæ, aut Ecclesiæ, etsi emenda» tionis spes nulla appareat, nec est neganda, nec differenda abso» lutio, dummodo ore proferat se dolere et proponere emendatio» nem ». (V. Nota 149).

466. Ai recidivi deve differirsi l'assoluzione per qualche tempo, insino a tanto che apparisca in essi un qualche prudente segno d'emenda. Quindi non si dovrà dar loro l'assoluzione nè anche

Digitized by Google

per tre o quattro volte soltanto, come alcuni dicono. Ciò si deve intendere anche di coloro che sono recidivi nei peccati veniali (nè presentano altra materia per l'assoluzione). A costoro deve darsi l'assoluzione, purchè almeno si mostrino pentiti di qualcuno dei medesimi peccati veniali, o purchè si accusino di peccati della vita passata, di cui abbiano pentimento; s'intende di peccati in genere contro qualche virtù, per es. di peccati contro il sesto precetto, non avendosene più a dire il numero nè la specie particolare. Tuttavia i recidivi nei peccati veniali si possono assolvere più facilmente. — Non è però necessario differir loro l'assoluzione per anni o mesi, come troppo rigidamente vogliono alcuni. (Opinione inaudita prima del rigorismo gianseniano). Per le ricadute che procedono da fragilità intrinseca, per es. bestemmie, polluzioni ecc. basta la dilazione di otto o dieci giorni. Basterebbe poi generalmente anche per le ricadute che avvengono per occasione estrinseca, per es. fornicazioni, la dilazione di un mese; e ciò ancorchè fosse in tempo del precetto pasquale, in cui si deve usare maggiore cautela. Tuttavia non sarebbero da rimandarsi per un mese, ma per soli quindici giorni, e poi con buona maniera per altri quindici.

467. I recidivi se mostrino segni straordinarii di dolore e di proposito, sono da assolversi subito. (Prego il Confessore ad osservare bene tutti e singoli i segni straordinarii posti al numero seguente; e a riflettere che è caso assai raro che nei recidivi che si confessano, non si trovi alcuno di questi segni, o che almeno non si possa procurare che lo abbiano mediante le riflessioni, i suggerimenti, e le calde esortazioni che può e deve fare ai medesimi lo zelante Ministro di Dio, quando sono a' suoi piedi; di modo che attendendo a questi segni detti *straordinarii*, varii dei quali sono assai ovvii e facili a trovarsi nei penitenti, pochi assai saranno i recidivi, ai quali non si debba dare subito l'assoluzione senza rimandarli nè anche per otto giorni; eccettuati, ben s'intende, quelli che si trovano in occasione prossima e libera di peccato, dai quali si deve assolutamente pretendere che levino l'occasione, come fu detto).

468. I detti segni straordinarii sono: 1. Una gran compunzione palesata con lagrime, od anche con parole che mostrino di partire dall'intimo dell'animo. 2. Il numero dei peccati notabilmente diminuito, essendosi ritrovato già il penitente nelle stesse occasioni e tentazioni; per es. se il penitente si astenne per 20 o 30 giorni da quel peccato, nel quale cadeva più volte la settimana;

Digitized by Google

(s' intende ancorchè fosse peccato, nel quale cadesse per occasione estrinseca, come sarebbe di adulterio ecc.) Parimente se il penitente fosse ricaduto, ma dopo aver fatto forte resistenza alla tentazione. 3. La diligenza usata per emendarsi con evitare l' occasione del peccato, e praticare i mezzi prescritti dal Confessore. 4. Se il penitente dimandi rimedii, o nuovi mezzi al Confessore per vincere il suo abito cattivo; o se promette di praticare i mezzi che allora gli dà il Confessore, massimamente se non è mai stato avvertito dagli altri ad usarli, quantunque alle semplici promesse non sia molto da attendere. 5. Se viene a confessarsi non per uso, nè costretto da genitori, padrone, o maestro, ma spontaneamente, ed unicamente mosso da lume divino per rimettersi in grazia di Dio; e specialmente se viene da lontano, o con grande incomodo, o dopo un gran contrasto con se stesso. 6. Se ha ricevuta la spinta a confessarsi da qualche straordinario impulso; per es. da qualche predica intesa che lo avesse commosso, o dalla morte d' alcuno disgraziatamente avvenuta, o dal timore d' una epidemia che si estendesse nel luogo. 7. Se scuopre peccati taciuti prima per rossore. 8. Se prima di presentarsi, ha già riparato ai danni dati, alla fama o alle sostanze del prossimo. 9. Se dietro gli avvisi e riflessioni suggerite dal Confessore, mostri di apprendere meglio la malizia de' suoi peccati, e il pericolo di dannarsi. Sono poi altri segni più leggieri, che da per sè difficilmente basterebbero a muovere prudentemente il Confessore a dare agli abituati l' assoluzione; tali sarebbero l' accettare una grave penitenza, e fare promesse di ravvedimento. (Qui giova ripetere che di rado avverrà, specialmente a' nostri giorni, che non si trovi nei recidivi alcuno di que' nove segni appellati straordinarii, o che almeno non si possa ottenere che si trovi nei medesimi dopo gli avvisi, eccitamenti, ed esortazioni che sentono dallo zelante Confessore. Dico poi *specialmente a' nostri giorni;* poichè ora generalissimamente si trova in tutti, recidivi e non recidivi, il quinto segno, cioè la confessione spontanea. Prima d' ora il riguardo umano, particolarmente alla Pasqua, induceva i peccatori a confessarsi, perchè il peccato di non compier Pasqua era cosa di cui tutti generalmente si vergognavano; adesso invece ben molti devono combattere il riguardo umano per recarsi a compier Pasqua. E vi sono in fatti coloro che domandano licenza di non compierla alla parrocchia, per non comunicarsi dove sono conosciuti. Generalissimamente le confessioni che adesso si ascoltano, sono tutte spontanee. Ma di questa materia parleremo in seguito più di proposito).

Digitized by Google

469. Non sempre però è obbligato il Confessore a dare subito l'assoluzione, quando si vedano nel penitente segni straordinarii di dolore e proponimento: imperocchè quando vi fosse ragione di differirla, e il penitente non ne soffrisse gravame o nota d'infamia, (come sarebbe se i genitori dal vedere che un loro figlio non fa la Comunione consueta venissero a conoscere che il Confessore gli ha negato l'assoluzione), gli si potrebbe differire. (Qui si ha da osservare ciò che si dirà nella Nota 148, dove si parla degli abituati, ed è specialmente da considerare la sentenza ivi posta di S. Alfonso: *Dico cum sententia communissima Doctorum* etc.) — Il Confessore deve essere più facile a dare l'assoluzione ai recidivi, i quali peccano per fragilità intrinseca, che a quelli che peccano per occasioni esterne, benchè non sieno esse totalmente prossime, ed ancorchè sieno in qualche modo necessarie; specialmente se l'occasione del peccato da doversi abbandonare, fosse volontaria, come già fu accennato.

470. È da notare che qualora si trattasse di abituati e recidivi, specialmente in peccati turpi, i quali domandassero l'assoluzione per ordinarsi *in sacris*, sarebbe da tenere con essi una regola diversa. Eglino volendo prendere gli Ordini sacri e abbracciare uno stato irrevocabile di continenza perfetta, devono dar prova di positiva bontà di vita già acquistata. Quindi se fossero recidivi, specialmente in disonestà, si dovrebbe far di loro un lungo sperimento di più mesi; e se volessero l'assoluzione subito per ordinarsi, ancorchè attualmente sembrassero pentiti, ne sarebbero indegni, essendo audacia ed imprudenza manifesta il voler passare ad uno stato di santità e di perfetta continenza dopo quelle ripetute e recenti cadute. Essendo disposti, si potrebbero assolvere, purchè promettessero di non ordinarsi, se non dopo una prova conveniente. Sarebbe da fare eccezione per qualche caso rarissimo, in cui alcuno di tali recidivi si vedesse tocco siffattamente dalla grazia, da non rimanere dubbio d'una conversione straordinaria, mediante la quale, come dice S. Tommaso, i peccatori *subito perfecte consequuntur sanctitatem spiritualem.* (V. Nota 150.)

Nota 148 *al n.* 464.

Intorno al differire l'assoluzione al penitente, che si suppone disposto per riceverla attualmente.

Sebbene il Santo approvi che talvolta si possa differire l'assoluzione al penitente, che si suppone ben disposto a riceverla at-

Digitized by Google

tualmente, affinchè così concepisca maggiore orrore al peccato, e con maggiore risoluzione d'animo si metta a praticare i mezzi necessarii al suo ravvedimento, io nondimeno confesso che andrei molto ritenuto nel seguire questa dottrina. Considerando quanto sia terribile e spaventoso lo stato di un'anima gravata di colpa mortale, qualora potessi supporre che il penitente probabilmente fosse ben disposto o disponibile a tosto ricevere l'assoluzione, io vorrei, generalmente parlando, assolverlo senza dilazione. Ho detto se fosse *probabilmente ben disposto, o disponibile;* e ciò dietro l'autorità del Suarez, il quale insegna che *necesse est ut Confessor prius quam absolvat, prudenter ac probabiliter iudicet pœnitentem esse dispositum.... ita Doctores omnes.* Ho detto pure che darei l'assoluzione *generalmente parlando;* perchè se in qualche caso l'esperienza mi mostrasse che il mio penitente, quantunque mi apparisse sufficientemente disposto, pure ricadesse sempre allo stesso modo; e in pari tempo potessi supporre che se si vedesse negata l'assoluzione, si riscuoterebbe da quello stato di abituale tiepidezza e indolenza, che lo fa tanto facilmente ritornare alla colpa; considerando in primo luogo che forse potrei ingannarmi nel crederlo disposto a sufficienza; e volendo inoltre da prudente medico sperimentare ogni rimedio che potesse essere salutare alla sua cura, mi appiglierei anche a questo di negargli qualche volta l'assoluzione. Tuttavia nell'uso di questo rimedio, il ripeto, andrei molto a rilento; e ciò per la gran ragione accennata. Si notino queste parole del Santo (n. 14): « Dico cum sententia communissima » Doctorum, quod raro expedit differre absolutionem recidivo, cum » ille est dispositus; nam sperari debet magis gratiam Sacramenti » quam dilationem absolutionis illi prodesse posse ».

Nota 149 *al n.* 465.

Sulla proposizione 60 *condannata da Innocenzo XI*
Pœnitenti habenti consuetudinem etc.

È da osservare che quando si hanno ragioni da credere che probabilmente il penitente sia disposto a ricevere l'assoluzione, è impossibile che nello stesso tempo possa apparire che non vi sia alcuna speranza del suo ravvedimento; mentre che le ragioni le quali ci persuadono che probabilmente sia disposto a ricevere con frutto l'assoluzione, ci persuadono pure che sia probabile la sua emenda. Perchè mai dovrà dirsi improbabile l'emenda di un pec-

Digitized by Google

catore, il quale probabilmente non manca del debito dolore e proponimento? Non può esso durare nel buon volere? Si dovrà supporre che debba mancargli la grazia necessaria a quest'uopo? Non si può ammettere nè l'una cosa, nè l'altra. La probabilità adunque della buona disposizione distrugge l'improbabilità dell'emenda. Inoltre è da osservare quanto sia stolto quell'inciso *dummodo ore proferat*. Il dire che un uomo parla colla bocca, equivale a dire che non parla col cuore. Or quale disposizione potrà essere pel ricevimento dell'assoluzione il dire semplicemente colla bocca, come potrebbe dirlo un pappagallo, *mi pento dei miei peccati, e propongo di non cadervi più?* Un atto così materiale di bocca, in contraddizione coi sentimenti del cuore, sarebbe una bugia, una impostura, che non potrebbe avere altro effetto, se non la profanazione del Sacramento.

Nota 150 *al n.* 470.

Degli Ordinandi in sacris *abituati nei peccati, e specialmente in quelli* contra sextum.

Sebbene si debba riconoscere che talora sono avvenute conversioni così straordinarie che i peccatori acquistassero in un tratto la perfetta santità; ciò non ostante è forza confessare che casi simili sono oltremodo rari, nè è da supporre che allora si avverino, quando gli aspiranti al Suddiaconato, nel tempo degli Esercizii spirituali che si premettono all'Ordinazione, sembrano molto colpiti dalla impressione che fanno sul loro spirito le verità eterne che sentono esporre, e quando in tale circostanza fanno serii propositi e versano anche lagrime sui loro peccati. È da osservare che un Ordinando, il quale debba uscire dagli Esercizii senza andare all'Ordinazione, deve affrontare sospetti e rimproveri di mala vita, specialmente dai parenti, e danni nell'interesse; quindi si trova come coartato ad andare avanti, e anche a fingere più commozione e contrizione di quella che abbia in realtà. Tra quelli che vanno cattivi Chierici alle sacre Ordinazioni, contuttochè abbiansi la prova degli spirituali Esercizii, è quasi miracolo se uno fra cento riesce poi un buon Sacerdote. Or l'esperienza è tale maestra da non potersi dare impunemente mentite ai suoi insegnamenti. Il Chierico che privo di timor di Dio, abituato nel peccato mortale, e specialmente nel disonesto, ha l'audacia di presentarsi all'Ordinazione del Suddiaconato, ha già fatto i suoi

Digitized by Google

conti, di ascoltare cioè gli esercizii *pro forma* per non poterne fare di meno, e di vivere poi quando sia in *maioribus*, come viveva in *minoribus*. Generalissimamente questi tali non si convertono sinceramente mai più, giusta la sentenza di S. Giovanni Grisostomo: *Clerici si mali fuerint, inemendabiles sunt.* (Hom. 43 in Matth.) Il che S. Giovanni Grisostomo non diceva certo per indicare una impossibilità di ravvedimento, ma per segnalare quella terribile difficoltà che l' esperienza sempre fece e fa tuttavia non che vedere, toccar con mano.

Le quali cose si dicono affinchè il Confessore del Chierico abituato non si lasci smuovere nè per promesse, nè per proteste, nè per lagrime o scongiuri, dalla necessaria inflessibilità di negargli l' assoluzione, se prima d' una prova di stabile e sicuro ravvedimento pretende di passare al Suddiaconato. Ma se il Confessore trovasse il Chierico così disposto d' animo da prendere ad ogni modo la sacra Ordinazione, oppure risoluto di rivolgersi ad altro Confessore ignorante o rilassato che gli darebbe assoluzione e piena licenza, come dovrebbe diportarsi? Il Confessore prudente che non voglia rendersi reo davanti a Dio e alla Chiesa della mala riuscita di tale Ordinando, dovrà lasciare che faccia a sua posta, che si rivolga a chiunque voglia, e intanto stare fermo sul negargli l'assoluzione. Escluderemo tuttavia con S. Alfonso qualche caso di straordinaria, e meglio direbbesi, miracolosa conversione, che avesse tali caratteri da persuadere che l' Ordinando *subito perfecte consecutus est sanctitatem spiritualem. — Quis erit hic? Laudabimus eum.*

DISSERTAZIONE XIV.

Sull' assoluzione da darsi agli Abituati e ai Recidivi.

Primieramente sarà da stabilire quale certezza debba avere il Confessore della disposizione del penitente, perchè gli possa dare la sacramentale assoluzione. Or sarà bastante che il Confessore abbia ragioni *probabili* da giudicare il penitente bene disposto; o sarà necessario che n' abbia ragioni *certe*, cosicchè debba essere moralmente certo della buona disposizione di esso penitente?

Se di tale disposizione potesse constare in quel modo che ci può constare e consta della idoneità della materia del Battesimo, dell' Eucaristia, della Cresima ecc., non v' ha dubbio che si dovrebbe esigere una certezza di buona disposizione prima di dare

Digitized by Google

l' assoluzione; ma poichè questa disposizione è cosa tutta interna che non cade sotto i nostri sensi, e che solo si può riconoscere da indizii più o meno probabili, quindi qualora si abbia una vera e soda probabilità che quella buona disposizione sia nel penitente, gli si dee dare l' assoluzione.

Il Confessore dal Concilio Lateranense IV (in Cap. *utriusque sexus*) è riconosciuto medico delle anime; e perciò il Sacramento della Penitenza è riconosciuto una medicina delle anime applicata loro da tale medico Or se il medico potesse vedere interiormente la fisica disposizione dell' infermo, e conoscere con certezza l' utilità o l' inutilità della medicina che vorrebbe adoperare, conoscendo egli evidentemente che la sua medicina riuscirebbe inutile alla cura del morbo, sarebbe stolto se ad ogni modo la volesse applicare al suo malato; che se invece, come accade in tutte le malattie, il medico deve contentarsi d' indizii probabili, i quali lo mettano nella speranza, che la medicina sia per giovare al suo infermo, in questo caso il medico non cerca la certezza del buon effetto della medicina, ma si contenta della probabilità del medesimo. Similmente se il Confessore potesse vedere interiormente nel cuore del penitente, qualora in questo intuito conoscesse che il suo penitente fosse certamente ben disposto, dovrebbe senza dubbio dargli l' assoluzione, e conoscendo il contrario, non dovrebbe darla; ma poichè il Confessore è precisamente nel caso del medico che non può vedere dentro al suo malato, perciò quando abbia indizii sufficienti da potere supporre che probabilmente l' assoluzione data da lui gioverà al penitente, la deve dare; e come mancherebbe al suo dovere il medico, che in caso di probabilità di buono effetto, privasse l' infermo della medicina, mancherebbe pure al suo dovere il Confessore, che in caso di probabilità di buona disposizione del suo penitente, lo privasse del benefizio dell' assoluzione.

D' altra parte questa è la dottrina di tutti i teologi che scrissero prima del Suarez, e di tutti coloro che scrissero dopo, seguendo gli antichi teologi capitanati da S. Tommaso. « Necesse est, » dice il Suarez, ut Confessor prius quam absolvat, prudenter ac » probabiliter iudicet pœnitentem esse dispositum: ita Doctores » omnes. » (De pœnit. disp. 32 sec. 2). E dico che gli antichi teologi, e i moderni seguaci degli antichi, sono capitanati da S. Tommaso, perchè tale è la dottrina di questo Santo Dottore, il quale parlando del Battesimo, dice: « Sacramentum Baptismi non

Digitized by Google

» est exhibendum nisi ei in quo interioris conversionis *aliquod* » *signum* apparet (ALIQUOD SIGNUM, non una *morale certezza*); » sicut nec medicina corporalis adhibetur infirmo, nisi in eo ali- » quis motus vitalis naturæ appareat ». (3 p. q. 68, a. 4 ad 2). È poi evidente che debba correre la stessa ragione pel Battesimo e per la Penitenza, mentre che il Battesimo negli adulti richiede le disposizioni che richiede la Penitenza, e ambedue sono Sacramenti dei morti.

Per lo che non si potrà dubitare essere sentenza bastantemente sicura, e da potersi ridurre alla pratica, il doversi dare l' assoluzione al penitente, sempre che si trovino in lui indizii probabili di buona disposizione, sebbene il Confessore non vi riscontri la morale certezza di essa buona disposizione. Frattanto si noti bene che qui nulla si dice che possa favorire la proposizione 1 tra le condannate da Inn. XI; mentre che quella proposizione asseriva che si potesse usare nell' amministrazione dei Sacramenti materia probabile, cioè dubbia, anche quando si potesse adoprare la materia certa, come sarebbe battezzare con brodo, quando si avesse in pronto l' acqua naturale.

Se in materia di Sacramenti, preso il termine in tutta la sua estensione, in quanto cioè abbraccia anche le disposizioni interne necessarie al loro ricevimento, si dovesse sempre tenere l' opinione più sicura, ne verrebbe di conseguenza che non si potrebbe assolvere il penitente, il quale avesse la sola attrizione senza l' amore iniziale, perchè la sentenza che esige questo amore iniziale è certamente più sicura della sua contraria che non lo esige. E poichè vi furono teologi, i quali pretendevano essere necessaria la stessa contrizione perfetta, per la medesima ragione ne conseguirebbe non potersi dare l' assoluzione se non a coloro che vanno a confessarsi colla carità perfetta, e che per ciò stesso vi si accostano di già giustificati. E poi potrebbe mai dirsi che nè S. Tommaso, nè alcun altro degli antichi teologi sapessero che cosa si debba richiedere per la buona amministrazione dei Sacramenti?

E poichè siamo a parlare di antichi teologi, mi pare si possa dire che assai poco si curavano degli abituati e dei recidivi considerati come tali. Essi distinguevano, come fu ed è sempre necessario distinguere, tra i disposti e gl' indisposti; e riconoscendo i primi meritevoli dell' assoluzione sacramentale, ne riputavano indegni i secondi; che fossero poi abituati o no, recidivi o non recidivi, pare che loro poco importasse. Voleva un giorno ve-

Digitized by Google

dere che cosa dicesse degli abituati e dei recidivi S. Tommaso, e preso l'indice della Somma, indice, che è un completissimo compendio della Somma stessa, vi cercai la parola *habituatus* e *recidivus*, ma non mi fu dato di trovarvi nè l' uno nè l' altro, cosicchè mi sono persuaso che in essa non si parla nè dell' uno nè dell' altro. Or se di questi abituati e recidivi presi come tali, facevano così poco conto i teologi antichi, parrebbe potersi dire che non sia obbligato a farne gran conto il Confessore odierno: imperocchè bisogna bene persuadersi, che se non si avessero nella Chiesa i teologi moderni, coll' aiuto dei soli teolegi antichi si potrebbe ora amministrare salutarmente il Sacramento della Penitenza, come salutarmente si amministrava in antico; purchè, s' intende, si tenesse conto delle definizioni, e delle ordinazioni recentemente emanate dalla Chiesa, che sono religiosamente da osservarsi, e che nei teologi antichi non si possono rinvenire. (V. Nota 122).

Ed in vero, dal modo in cui S. Alfonso, e gli altri teologi moderni trattano degli abituati e dei recidivi, si viene a conoscere che anche ai moderni (non parlo dei rigoristi) poco importa di questi stessi, presi come tali; mentre dicono che anch' essi ed abituati e recidivi si possano assolvere, quando presentano segni straordinarii di dolore. Or poichè mettono nel numero dei segni straordinarii di dolore tutti i segni semplicemente probabili, vengono essi pure ad insegnare che qualora i penitenti presentino segni probabili di dolore, si devono assolvere, non ostante che sieno abituati e recidivi; vengono essi pure ad insegnare che sono da assolvere senza distinzione tutti i penitenti, i quali danno probabili indizii di buona disposizione.

Che poi annoverino tra i segni straordinarii di dolore i segni semplicemente probabili lo abbiamo veduto. Tale è il primo segno, quello cioè delle *parole* proferite dal penitente, che appaiono *provenire dall' intimo del cuore*. Tale è il secondo del *numero dei peccati diminuito* dopo l' ultima confessione. Tale è il terzo della *diligenza usata per emendarsi con fuggir l' occasione e coll' adoperare i mezzi suggeriti dal Confessore*. Tale è il quarto di *domandare nuovi mezzi al Confessore* per riuscire all' emenda. Tale sopra tutti è il quinto della *confessione spontanea*; ed anche gli altri fino al nono pare che sieno tutti segni, i quali piuttosto che dare al Confessore una vera certezza di buona disposizione nel penitente, gliene dieno invece soltanto una buona e soda probabilità; probabilità che tutti riconosciamo indispensabile perchè possa

Digitized by Google

darsi l'assoluzione dei peccati. Laonde quasi direi che non sarebbe forse gran danno, se noi ripigliando l'antica usanza, quanto al dare o al negare l'assoluzione, poco ci curassimo di osservare se i peccatori sieno o non sieno abituati o recidivi, ma invece attendessimo soltanto ad osservare se sieno o non sieno attualmente, *hic et nunc*, pentiti delle loro colpe; e quindi indistintamente a coloro che non ci dessero, e dai quali non potessimo ricavare probabili segni di pentimento, noi negassimo l'assoluzione, ancorchè non fossero nè abituati nè recidivi; agli altri poi che ci dessero, o dai quali potessimo, mediante le caritatevoli nostre industrie, e le calde nostre esortazioni, ricavare quei segni, dessimo l'assoluzione, sebbene fossero abituati e recidivi nei peccati.

Ed in fatti poco importa per la loro giustificazione che i penitenti abbiano o non abbiano ancora contratto l'abito del peccato; che nel peccato sieno caduti una volta, o ricaduti molte volte. Se hanno le debite disposizioni (noi dobbiamo argomentarle dagl' indizii o segni che ce ne danno), ancorchè fossero abituati da cinquant'anni, e sempre da cinquant'anni recidivi negli stessi peccati, ricevendo l'assoluzione restano immediatamente giustificati; mentre che se mancassero loro le buone disposizioni, anche confessandosi di un solo peccato commesso cinquant'anni prima, e nel quale non fossero mai più ricaduti, rimarrebbero nella disgrazia di Dio, e nulla varrebbe l'assoluzione loro data. L'abito del peccato e le mille ricadute in esso non possono ritardare d'un momento il perdono del peccato e la giustificazione al peccatore ben disposto a ricevere l'assoluzione. La buona disposizione poi è cosa che unicamente dipende dalla grazia di Dio e dalla cooperazione dell'uomo alla medesima; è cosa indipendente al tutto da un abito quanto si voglia inveterato, e da un numero quanto si voglia grande di ricadute.

E dicevamo doversi attendere ed osservare se il peccatore sia *attualmente*, *hic et nunc*, pentito, cioè ben disposto; perchè la sola buona disposizione *attuale* giova per la sua giustificazione, ed essa sola basta; essendo cosa impossibile che il Sacramento applicato al soggetto ben disposto non produca il suo effetto. Come il fuoco applicato al legno arido tosto lo accende; così il Sacramento applicato al peccatore pentito tosto lo giustifica. Questa è verità cattolica; nè si potrebbe trovare teologo cattolico che volesse dubitarne. Per lo che scriveva il Suarez: « Non oportet ut Confes» sarius iudicet illum (pœnitentem) non amplius peiuraturum; sed

Digitized by Google

» satis est ut iudicet illum in præsenti habere tale propositum ». (Tom. 2, de Rel. lib. 3 cap. 8). E in altro luogo: « Neque oportet ut Confessor sibi persuadeat et iudicet etiam probabiliter ita » esse futurum ut pœnitens a peccato abstineat: sed satis est ut » existimet tunc habere tale propositum, quamvis post breve tempus illud sit mutaturus. Ita docent Doctores omnes. (Disp. 32 » de Sac. Pœnit. sect. 1) ». « La ragione è, perchè la risoluzione » presente che ha di emendarsi, dice il P. Segneri, è la materia » del Sacramento, non l'emendazione futura » (Confess. Istr. cap. 4).

Laonde se noi seguendo i teologi antichi, quanto al dare l'assoluzione poco attenderemo all'abito e alle ricadute dei penitenti, ma piuttosto ponendo mente alle loro disposizioni attuali, quando potremo giudicare con solida probabilità che sieno attualmente ben disposti, gli assolveremo, non pare che saremo da rimproverare, eccettuando sempre certi rari casi già sopra accennati, nei quali il Confessore, come buon medico, debba anche tentare il rimedio del diniego dell'assoluzione per iscuotere dalla sua abituale indolenza il peccatore. Ripeto che se noi confesseremo colla norma dei teologi antichi, confesseremo bene; perchè non si può credere che nell'amministrazione dei Sacramenti non siensi usate sempre nella Chiesa norme giuste e convenevoli ai bisogni del popolo cristiano.

Con tutto ciò si dirà che l'abito cattivo è argomento di continuata mala volontà, che rende più facili le ricadute; e che queste ricadute sono argomento di mal fermo proposito nelle confessioni antecedenti.

Rispondiamo che l'abito cattivo non è sempre argomento di *continuata* mala volontà, ma piuttosto di *frequente* mala volontà; imperocchè avviene che molti abituati nel peccato, di tempo in tempo, ed anche frequentemente, propongano di emendarsi, e tuttavia con facilità ricadano. Ciò è evidente in coloro, i quali, non ostante l'abito cattivo, non lasciano di frequentare la sacramentale Confessione, e quando si confessano propongono, e pel momento seriamente promettono di emendarsi. Costoro non hanno una mala volontà continuata, ma una volontà spesso interrotta da buoni propositi. Spiega poi S. Tommaso come possa seguire questa alternativa di cattiva e buona volontà, dicendo: « Passio quæ in» clinat voluntatem ad peccandum, cito transit, et sic homo cito » redit ad bonum propositum, pœnitens de peccato ». (1. 2. q. 78, a. 4). Lo che avea già notato S. Giov. Gris. dove dice: « lubrica » est natura humana; cito decipitur, sed cito a fraude se expedit:

Digitized by Google

» et sicut confestim cadit, ita confestim erigitur ». (Adhort. ad Theod. laps. lib. 2. n. 2.) Se ben si consideri, l'abituato generalmente non pecca per una continuata mala volontà, ma piuttosto per gli assalti della passione, ai quali non sa resistere; e vediamo infatti che l'abituato ricade facilmente quando si trova in occasioni di peccato, perchè si è in queste che la passione rinnova appunto i suoi assalti. Egli è per ciò che raccomandiamo agli abituati la fuga delle occasioni, persuasi che queste allontanate, la passione si attutisce o perde molto della sua forza, e s'impediscono perciò le ricadute, e gli abituati si emendano. Ma il non mettersi in pratica dall'abituato tale consiglio non toglie ch'egli di volta in volta concepisca una volontà veramente buona che pel momento inchiuda anche il proposito della fuga delle occasioni, e che perciò di volta in volta sia disposto a ricevere l'assoluzione, mediante appunto la disposizione attuale che sempre basta per ottenere il perdono dei peccati; dottrina provata sopra, e riconosciuta vera e comune dal De Lugo, il quale dice: « In quo puncto doctrina communis et » vera est, si Sacerdos *hic et nunc*, non obstante consuetudine » præterita, iudicet pœnitentem habere verum dolorem et proposi» tum non-peccandi, posse eum absolvere, quia dispositio sufficiens » est dolor et propositum præsens, non emendatio futura; atque » ita poterit absolvi, licet iudicetur relapsurus ». (Disp. 14, sect. 10, n. 166).

È poi verissimo che l'abito cattivo rende più facili le ricadute; ma da ciò non viene di conseguenza che dunque non debbasi assolvere l'abituato; piuttosto ne conseguita che si debba assolvere ogni volta che mostra di essere attualmente disposto a ricevere l'assoluzione, per corroborarlo colla forza ed efficacia del Sacramento. Nessuno vorrà negare che l'abituato più facilmente cadrà abbandonato a sè stesso, che fortificato dalla grazia sacramentale.

Finalmente non è vero, assolutamente parlando, che le ricadute sieno argomento di mal fermo proposito nelle confessioni antecedenti. « Nunquam, dice S. Tommaso, nunquam veritas prioris » actus excluditur per actum contrarium subsequentem. Sicut enim » vere cucurrit qui postea sedet, ita vere pœnituit qui postea pec» cat » (3 p. q. 84, a. 10, ad 4). Dico però *assolutamente parlando;* perchè non v'ha dubbio che più volte i peccatori ricadono per la ragione che neppure quando si confessano, si pentono veramente dei peccati, e non ne propongono sinceramente l'emenda; e quindi perseverando nella loro cattiva volontà, ricadono sempre

Digitized by Google

allo stesso modo. In tal caso quando ricadono non è che in essi avvenga mutazione di volontà cagionata dalla forza dell' abito; ma è piuttosto che perdurando in essi la stessa cattiva volontà, continua essa a produrre i suoi atti, cioè le ricadute nel peccato. Per altro bisogna riconoscere che ordinariamente i peccatori anche abituati, quando spontaneamente vanno a confessarsi con intenzione di riconciliarsi con Dio, tanto più se siano aiutati dalle esortazioni del Confessore, nel tempo della confessione distaccano veramente il cuore dal peccato, al momento lo detestano, e sono risoluti di non più ricadervi. Il che succede assai facilmente, presupposta la grazia di Dio, senza della quale niuno può pentirsi salutarmente de' suoi peccati. Questa grazia poi non manca mai; perchè essendo il peccatore sempre obbligato a detestare i suoi peccati, e non potendo ciò fare senza la grazia, Dio che non comanda cose impossibili, è sempre pronto a conferire essa grazia al peccatore, affinchè possa adempiere all' obbligo che ha di pentirsi de' suoi peccati. Presupposta adunque la grazia di Dio, il peccatore assai facilmente distacca il cuore dal peccato, lo detesta, e propone di non ricadervi; della qual cosa agevolmente ci persuaderemo, considerando che in sostanza il peccato non piace se non al momento che si commette; e che dopo averlo commesso, ed esser cessato l' impeto della passione, il peccato dispiace a tutti. Per lo che, come abbiamo veduto, S. Tommaso diceva: « Passio quæ inclinat voluntatem ad » peccandum cito transit, et sic homo cito redit ad bonum pro» positum, pœnitens de peccato ». Ciò poi si vede chiaro in certi peccatori, i quali si confessano assai spesso, e con molta facilità ricadono. Al vedere la puntualità colla quale essi ritornano al Confessore giusta i suoi ordini, al sentire le loro espressioni di dolore e proteste di emenda, non si può dubitare che il peccato loro dispiaccia, che pel momento lo abborriscano e propongano di evitarlo, sebbene poi colla più deplorabile facilità, stimolati dalla passione, ritornino a commetterlo. Costoro se vengano assoluti, essendo attualmente disposti, ottengono il perdono dei peccati, e per essi le ricadute non potranno essere argomento di non avere avuto vero dolore e fermo proposito nelle loro confessioni: le ricadute saranno in essi argomento soltanto di cangiata volontà.

Ma dunque, ci obbietteranno, è da credere che Dio perdoni i peccati all' uomo, il quale oggi li detesta, domani li commette, e continua così di giorno in giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, menando la vita in una alternativa di pentimenti

Digitized by Google

e di peccati? Rispondiamo che non avremo difficoltà a riconoscere che gli abituati i quali spesso si confessano e spesso ricadono, vivano una vita assai pericolosa, anzi veramente deplorabile, riguardata al lume della fede. Tuttavia che Dio perdoni ai recidivi, qualora si pentano di vero cuore, è proposizione cattolica, della quale non potrà mai dubitare nessun teologo, nè anche tra i più rigidi e severi. Che *Dio perdoni i peccati a quelli che di vero cuore si pentono,* l'imparammo nel piccolo Catechismo da fanciullini. Sarebbe poi troppo difficile ai teologi assegnare quella frequenza di ricadute che si debba supporre ottenere misericordia da Dio, e quella che non si debba supporre doverla ottenere. Se un peccatore commettesse un peccato mortale ogni anno, e poi pentendosene resistesse per tutto un anno intiero a tutte le tentazioni anche più violente di ricadere, parrebbe, anche al teologo più rigoroso, che sarebbe da supporre ch'egli otterrebbe misericordia da Dio, ancorchè fosse recidivo in tal maniera per 10 o 20 anni. E se un altro cadesse una volta al mese, ed ugualmente si pentisse, e resistesse a tutte le più forti tentazioni pei 30 giorni, non si potrebbe egualmente supporre che Dio gli userebbe misericordia? E se un altro cadesse una volta la settimana, e facesse altrettanto, con quale argomento proveremmo che per lui non vi fosse misericordia? Io non vorrei mai dimenticare quella gran verità che, così espressa, per quanto ricordo, ho trovato una volta sola in S. Giovanni della Croce, che cioè *Dio opera da Dio,* verità che appiana e manda in fumo tante difficoltà che ci nascono in capo per voler troppo ragionare all'umana. *Dio opera da Dio;* e come sono incomprensibili le opere della sua giustizia, lo sono pure quelle della sua misericordia. Altri al primo peccato commesso ai sette anni, è punito, dannato, e per lui non v'ha più misericordia; altri commette migliaia e milioni di peccati, peccando sempre gravissimamente arriva agli ottanta anni, e ottiene misericordia! « O » altitudo divitiarum sapientiæ et scientiæ Dei: quam incompre» hensibilia sunt iudicia eius et investigabiles viæ eius! Quis e» nim cognovit sensum Domini? Aut quis consiliarius eius fuit? » (Ad Rom. II, v. 33, 34). Noi di tali altissimi giudizii non possiamo conoscer nulla, sebbene, come osserva S. Agostino (in Enchir. q. 95), e S. Bonaventura (in Sent. dist. II, q. 2), Iddio abbia nella sua sapienza buona ragione perchè in un dato caso operi in un modo, e tanto diversamente operi in un altro. Dio, non v'ha dubbio, ha buona ragione per cui al primo peccato mortale manda all'inferno il fanciullo ai sette

Digitized by Google

anni, e ha buona ragione per cui sopporta che altri commetta migliaia e milioni di peccati mortali, e per cui usandogli misericordia dopo una vita di ottant'anni consumata nella iniquità, gli dia poi il paradiso. Quelle ragioni intanto sfuggono a tutti i nostri raziocinii, nè le vedremo che nella luce dell'eternità; potremo allora solo conoscere i misteri adesso così occulti e reconditi della sua giustizia e della sua misericordia, l'una e l'altra infinita. Sarebbe perciò nostra gran presunzione voler conoscere adesso qual numero di peccati, e quale frequenza di ricadute voglia Dio perdonare al peccatore. Per la qual cosa il Confessore, senza cercare ciò che non può sapere, dovrà contentarsi di osservare se il penitente mostri di essere disposto con attuale dolore e proponimento; e qualora trovi in lui siffatta probabile disposizione, disposizione sodamente probabile, lo assolva sempre, sia abituato, sia recidivo, eccettuati quei rari casi, dei quali abbiamo già ripetutamente parlato.

Tuttavia contro questa dottrina si obbietterà la celebre sentenza di S. Ambrogio: « Pœnitentia est mala præterita plangere, » et plangenda iterum non commitere »: la sentenza di S. Gregorio: « Pœnitentia est anteacta peccata deflere, et deflenda iterum » non committere »: e l'altra di S. Isidoro: « Irrisor est et non » pœnitens, qui adhuc agit quod pœnitet ». Per altro chi non vede che queste sentenze, prese nel loro significato letterale, proverebbero troppo? Proverebbero infatti che ogni ricaduta è argomento di falsa penitenza; di modo che se uno si confessasse oggi di un peccato, e poi resistendo a tutte le occasioni di tornare a commetterlo, avesse la debolezza di ricadervi da qui a un anno, da qui a dieci anni, si dovrebbe allora dire essere per ciò stesso mal fatta la confessione di questo giorno. Anzi se ha da dirsi falsa la penitenza di chiunque ricade in peccato, niuno, nè anche dopo i dieci e i vent'anni, potrebbe fidarsi della sua penitenza; ma resterebbe sempre a vedere se in progresso di tempo non ricadesse più; e poichè la ricaduta è sempre possibile, non potrebbe fidarsi della sua penitenza fino al punto della sua morte; la quale dottrina è dei Novaziani e Giansenisti. Che se la ricaduta dopo venti, dieci, un solo anno, non può essere argomento di confessione mal fatta, perchè lo dovrà essere dopo un mese, dopo una settimana, dopo un giorno? Che uno stia un anno senza ricadere, resistendo ogni giorno alle tentazioni, e dopo 365 giorni di resistenza ricada, non vuol dir altro, che al momento della ricaduta ha cangiato di volontà; similmente che uno dopo aver resistito per 24 ore,

Digitized by Google

venga di nuovo a cadere, altro non mostra se non che ha similmente cangiato di volontà. Nessuno potrà dubitare, che se il penitente è ben disposto al momento dell' assoluzione, riceve il perdono de' peccati; e che se, cangiando di volontà, ricadesse, non dopo un giorno, ma dopo un minuto, questa ricaduta non guasterebbe nulla la confessione ultimata un minuto prima. Si sa bene che ad un cangiamento di volontà non si richiede nè anche un minuto di tempo, facendosi sempre *in instanti*. Ecco poi come risponde S. Tommaso alle autorità surriferite: « Dicendum quod » pœnitere est anteacta peccata deflere et flenda non committere, » scilicet simul dum flet vel actu vel proposito: ille enim est irri- » sor, et non pœnitens, qui simul dum pœnitet, agit quod pœ- » nitet, vel proponit iterum se facturum quod gessit, vel etiam » actualiter peccat eodem vel alio genere peccati. Quod autem » aliquis postea peccat vel actu, vel proposito, non excludit quin » prima pœnitentia vera fuerit; nunquam enim veritas prioris » actus excluditur per actum contrarium subsequentem. Sicut enim » vere cucurrit, qui postea sedet; ita vere pœnituit, qui postea » peccat ». (3, P., q. 84, a. 10 ad 4).

Laonde è chiaro che quelle sentenze non provano nulla contro ciò che insegnano comunemente i teologi; non essere cioè le ricadute per sè stesse argomento di falsa Penitenza, e quindi di nullità delle antecedenti confessioni. Con che non si vuol dire, come abbiamo già osservato, che tante volte non avvengano le ricadute per mancanza di buone disposizioni in coloro che si confessano; ma si vuol dire soltanto che le ricadute per sè non sono, anzi non possono essere argomento della mancanza di buone disposizioni: in quella guisa appunto che il vedere che uno passeggia, non sarebbe e non potrebbe essere argomento, ch' egli non fosse prima seduto.

È anche poi da notare che ordinariamente il Confessore deve credere al suo penitente, secondo che insegnano i Teologi con S. Tommaso: « In Confessione est credendum peccatori confitenti » et pro se et contra se » (Op. 12, q. 2); le quali parole son ripetute da S. Antonino (in Summa tit. 14, c. 19, § 19). La ragione stessa poi ce ne persuade, perchè nessuno può testificare delle interne intenzioni dell' uomo, se non l' uomo stesso. Perciò, generalmente parlando, si deve credere al penitente, quando seriamente, senza riserva o titubanza, asserisce di essere pentito de' suoi peccati, e di avere fermo proposito di non tornare a commetterli.

Digitized by Google

Per altro qui ci opporranno la proposizione 60 tra le condannate da Innocenzo XI, la quale dice: « Pœnitenti habenti consuetudi- » nem peccandi contra legem Dei, Naturæ, aut Ecclesiæ, etsi » emendationis spes nulla appareat, nec est deneganda nec diffe- » renda absolutio, dummodo ore proferat se dolore et proponere » emendationem »; e penseranno alcuni che il nostro asserto sia veramente quello della condannata proposizione.

Primieramente è da osservare che quando una proposizione condannata, si deve intendere condannata intiera come sta; che quindi una parte od anche la metà di una proposizione condannata, non può dirsi condannata. Questa è una avvertenza che deve sempre aversi quando si parla di proposizioni condannate, la quale avvertenza da tutti non si ha; e quindi quando trovano una proposizione, la quale fa parte di una proposizione proscritta, tostamente ne pronunziano la condanna, dovuta soltanto alla proposizione condannata presa nel suo tutto. Per es., se alcuno dicesse che « Pœnitenti habendi consuetudinem peccandi contra legem » Dei, Naturæ, aut Ecclesiæ, etsi emendationis spes nulla appa- » reat, non est neganda neque differenda absolutio »: potrebbe forse asserirsi che questa fosse una proposizione condannata? Non mai; poichè non sarebbe questa la proposizione condannata da Innocenzo XI, ma soltanto una parte della medesima, mancandovi l' altra parte *dummodo ore proferat*, etc. Or è chiaro che il nostro asserto non contiene tutta intiera la proposizione condannata da Innocenzo XI, e perciò non va soggetto a condanna.

Bisogna poi osservare di più che nel nostro asserto non v' ha nemmeno una parte della proposizione condannata; mentre che noi neppur diciamo doversi dare l' assoluzione quando *emendationis spes nulla appareat.* Noi supponiamo, come abbiamo già osservato sopra (Nota 147), che vi sia sempre una speranza di emenda, come vi è indubitatamente ogni volta che l' uomo seriamente propone di emendarsi. In fatti ogni volta che seriamente propone di emendarsi, può emendarsi in realtà, e non v' ha alcuna necessità che ricada; se ricadrà, ciò avverrà per un nuovo cangiamento di volontà, cangiamento sempre evitabile, e perciò si avrà sempre speranza di emenda nell' uomo che seriamente la propone. Allora veramente non v' ha speranza di emenda, quando l' uomo la propone non seriamente e di cuore, ma apparentemente e di bocca, come dice la seconda parte della proposizione condannata, la quale esprime tutto il contrario del nostro asserto.

Digitized by Google

Noi diciamo doversi dare l' assoluzione quando l' uomo seriamente e perciò *di cuore* promette l' emenda; la proposizione condannata dice invece doversi dare a chi la promette soltanto *di bocca*, e perciò illusoriamente. Quando vogliamo accertarci d' una promessa, siamo noi soliti a dire: *me la prometti di cuore questa tal cosa, o me la prometti di bocca?* con che diamo a vedere che una promessa di bocca la riputiamo tutto il contrario di una promessa di cuore. Laonde, se ben si consideri, la proposizione condannata non solo è falsa ed empia, ma è ancora stolta, volendo che si abbia in conto di una vera promessa una promessa per sè manifestamente illusoria. Dal che apparisce chiaro che la proposizione condannata non ha nulla che fare col nostro asserto.

Or poi vorrei che considerassimo quanto importi dare l' assoluzione ai penitenti subito che prudentemente si possa loro dare.

Primieramente importa dare l' assoluzione ai penitenti subito che possa loro darsi, per rimetterli nello stato di grazia col mezzo più efficace di giustificazione che possa aversi. I penitenti potrebbero rimettersi nello stato di grazia colla contrizione; ma questa si trova nei peccatori più raramente e più difficilmente che l' attrizione, la quale basta a giustificare nel Sacramento della Penitenza; anzi abbiamo provato con S. Tommaso ed altri insigni teologi, che per ottenere la giustificazione nel Sacramento basta che il peccatore non abbia più attacco al peccato, e che in buona fede si creda ben disposto; essendo appunto tanta l' efficacia del Sacramento da togliere ogni peccato dell' anima, purchè non vi trovi l' unico obice, ovvero impedimento all' infusione della grazia, che è l' attacco della volontà al peccato. Per il che non può dubitarsi che l' assoluzione sacramentale sia il mezzo più efficace di giustificazione che possa aversi, e che a tanta efficacia non possa trovarsi supplemento.

Or se un medico avesse in pronto il rimedio più efficace al risanamento del suo malato, potrebbe mai omettere di applicarlo, e lasciare che il suo malato provvedesse da per sè al suo bisogno con rimedio di minore sicurezza ed efficacia? Nessuno perdonerebbe al medico tale omissione; nè noi la perdoneremmo al Confessore.

E notiamo che sarebbe assai più da disapprovare questa omissione nel Confessore, in quanto che il pericolo del penitente è assai più grave che il pericolo del malato; mentre che il malato resta esposto al pericolo della morte temporale, ma il penitente rimane esposto al pericolo della morte eterna. Rimandandosi il

Digitized by Google

penitente senza assoluzione, tolto il caso che già avesse la contrizione perfetta, lo che generalmente non si suppone, e tanto meno negli abituati e recidivi, ai quali si nega l' assoluzione, egli rimane nello stato orribile di peccato mortale; e perciò se prima del suo ritorno al Confessore fosse sorpreso dalla morte, andrebbe infallibilmente perduto. Or questo per tutti i viventi è un pericolo vero, evidente, e insieme il più spaventoso.

Dietro la quale osservazione sarà da conchiudere nuovamente, doversi dare ai penitenti l'assoluzione ogni volta, e tosto che possa darsi, senza differirla nè anche di un giorno; perchè la dilazione anche di un giorno potrebbe riuscire loro irreparabilmente funesta. Ed è pur da conchiudere che assai poco riflessivi sieno quei Confessori, i quali così facilmente e freddamente dicono ai penitenti non assoluti: *ritornerete da qui a otto giorni, da qui a quindici,* o anche *da qui a un mese*; e di più li rimandano senza fare nemmeno le loro parti per eccitarli alla contrizione dei loro peccati, il che costerebbe poco, e potrebbe intanto più volte rimetterli in grazia. In fatti se mettessero ad essi sott' occhio quanto ha fatto e patito Cristo per la loro salute, e facessero loro considerare quanto meriti di essere amata l' infinita Divina Bontà, potrebbe essere che al momento si pentissero con dolore di contrizione, e quantunque non assoluti, partissero dal confessionale giustificati. Veramente tanta, per non dir altro, inconsideratezza, pare impossibile che si possa rinvenire nei Ministri di Dio, e pure pur troppo vi si trova. (Si vedano le avvertenze per la Confessione dei fanciulli § 84 in fine).

Si osservi per altro, e lo diciamo per la quarta volta, che questo rimedio della contrizione in vece dell' assoluzione, non si vuole approvare se non pel caso in cui al penitente non si potesse assolutamente dare l' assoluzione; come sarebbe se fosse in occasioni libere di peccato che non volesse lasciare; oppure si dimostrasse così indolente e indifferente alla sua conversione da doversi qualche volta tentare il rimedio della dilazione dell' assoluzione, per vedere se con ciò si potesse riscuotere e risvegliare da quel funesto letargo.

È pur anche da osservare che quanto noi decidiamo, corrisponde alla pratica di tutti i Confessori zelanti che amministrano il Sacramento della Penitenza a coloro che maggiormente ne abbisognano nelle Carceri, negli Ergastoli, nel tempo delle Missioni e de' santi spirituali Esercizii, dove e quando più facilmente si trovano

Digitized by Google

abituati e recidivi. Questi Confessori zelanti non danno l'assoluzione indistintamente a tutti i peccatori che si presentano. La negano in fatti a tutti coloro, che non vogliono lasciare le occasioni prossime e libere di peccare; la negano a coloro, i quali addimostrano di confessarsi per una tal quale formalità, e non promettono seriamente di emendarsi, quando però, si noti bene, quando non riescano ad ammollire il loro cuore colle calorose esortazioni, che ad essi fanno, sicchè appariscano sempre insensibili e indifferenti sul gran male del peccato; a tutti questi negano, o a meglio dire, differiscono l'assoluzione, per non profanare il Sacramento, che d'altra parte non potrebbe loro giovare per mancanza di disposizione, ritenendo sempre l'affetto al peccato. Tuttavia non assegnano loro una lunga dilazione, ma la più breve e quella che credono più strettamente necessaria; seguendo in ciò l'esempio di S. Francesco Xaverio, il quale assegnava loro la dilazione di due o tre giorni; e non v'ha dubbio che può vedersi in quel poco tempo se si sono adoperati seriamente per vincere l'abito cattivo; il quale adoperarsi basta per avere argomento di cangiata volontà (1). A tutti gli altri poi, sebbene abituati e recidivi, quando possono probabilmente giudicare che al momento, *hic et nunc*, almeno dopo le loro calde caritatevoli esortazioni, sieno pentiti e risoluti di emendarsi, danno subito l'assoluzione; e la danno ancorchè prevedano che ricadranno nuovamente; facendo come usa di fare il medico con alcuni di mal ferma salute, che passano la loro vita in abituali infermità. Questi malati quando sentono gli accessi della loro abituale infermità chiamano il medico, il quale loro appresta il rimedio opportuno per risanarli al momento nel miglior modo possibile; ed il rimedio lo appresta loro, sebbene preveda che altri accessi poi seguiranno, e ricadranno essi malati. Sarebbe prudente e caritativo il medico, se per la ragione che non riesce a ristabilirli in perfetta e ferma salute, e che non può impedirne le ricadute, si rifiutasse di apprestare il rimedio che al momento ferma il male, e assicura la vita all'infermo?

Si noti intanto che il medico in quella sua cura non ha speranza probabile di verace e stabile risanamento, perchè conosce dalla costituzione del suo infermo che il male è cronico, e radi-

(1) È già molto tempo che qualora io debba rimandare senza assoluzione un penitente, seguo la pratica di questo gran Santo, assegnandogli la dilazione, non di otto giorni, ma di due o tre soltanto. Vedo che è sufficientissima, e mi trovo assai contento di così praticare.

Digitized by Google

calmente incurabile; sicchè è certo delle ricadute, ed eziandio che di quel male avrà inevitabilmente a morire. Per lo contrario il Confessore ha sempre speranza probabile che il penitente si ravveda; mentre che il ravvedimento dipende dalla di lui volontà, la quale essendo libera, lascia sempre speranza che si raffermi nel bene, e quindi ne segua il risanamento desiderato, cui tenga dietro la vita eterna.

Tale poi non è soltanto la pratica dei Confessori zelanti che amministrano il Sacramento della Penitenza a coloro che maggiormente ne abbisognano; ma tale era pure la pratica dei Santi, come si potrebbe provare con innumerevoli esempi. Seguiva questa pratica S. Giovanni Grisostomo, mentre che accostandosegli alcuno, soleva dire: « Si iterum peccasti, iterum pœnitentiam age: et » quoties peccaveris, veni ad me, et ego te sanabo » (nella *Vita* scritta dai Maurini); e fu perciò accusato da Isacio quasi licenziasse i peccatori a peccare. Tale era pure la pratica di San Filippo Neri, di cui si legge: « Andò per confessarsi da lui un » penitente così immerso in un difetto che quasi ogni giorno vi » cadeva; a cui il Santo non diede altra penitenza, se non che, » quando avesse commesso qualche errore, subito senza prolungar niente tornasse a confessarsi, e non aspettasse di cadervi » la seconda volta. Ubbidì il penitente, e S. Filippo sempre l'assolveva, non gli dando altra penitenza che quella. Mirabil cosa! » Con questo lo aiutò in modo, che in pochi mesi restò libero » non solo da quel peccato, ma da molti altri ancora, arrivando » a tal segno di perfezione, che, come disse lo stesso Santo Padre, » in brevissimo tempo diventò come un angelo ». (*Vita* scritta dal Bacci). Nè si può dire che S. Filippo avesse così operato in questo caso particolare per qualche straordinaria inspirazione di Dio; imperocchè, come si legge nella *Scuola di S. Filippo*, tale era il suo costume confessando recidivi ed abituati; e ne ritraeva frutto mirabile, mentre avveniva che coloro, i quali si mostravano ubbidienti a ritornare subito dopo le loro cadute, in pochi mesi risanavano dalle loro spirituali infermità; lo che manifestava il Santo ai Confessori suoi famigliari, perchè anch'essi adoperassero questo rimedio, quando avessero dovuto curare peccatori abituati o recidivi.

Questo meraviglioso effetto poi si vede continuamente, come sanno quei Confessori, i quali hanno lunga pratica di confessare, non soltanto Monache e persone divote, ma specialmente peccatori

Digitized by Google

abituati e recidivi; e i quali senza tanto attendere a certe più severe dottrine invalse negli ultimi tempi, anche agli abituati e recidivi danno l'assoluzione ogni volta che possono probabilmente giudicare che al momento sieno pentiti e ben disposti. Essi vedono col fatto l'efficacia di questo rimedio; e avviene anche ad essi ciò che avveniva a S. Filippo Neri, che cioè i peccatori perseverando a ritornare al tempo prescritto, si emendano facilmente delle peccaminose consuetudini anche più inveterate. Il gran male si è che tanti e tanti non perseverano a ritornare; e quindi la loro stabile guarigione non può effettuarsi.

Nè sarebbe ormai più da ripetere la sentenza del Bellarmino: *Non esset tanta facilitas peccandi, si non esset tanta facilitas absolvendi.* Non sarebbe ormai più da ripetere, perchè non fa pei nostri tempi, come faceva per quelli in cui esso viveva. La qual cosa già osservava il Cardinale Gousset, scrivendo: « Il Cardinale » Bellarmino levasi fortemente contro certi Ministri, *più comuni* » *al suo tempo che in oggi*, i quali... davano l'assoluzione a tutti » con facilità estrema: *Summa facilitate omnibus manus impo-* » *nunt* ». (*Teol. Morale* v. 2, n. 532).

V'ha troppo grande differenza tra i tempi del Bellarmino, e i nostri. Ai tempi del Bellarmino era nei Sacerdoti, e anche nei Parrochi, una ignoranza gravissima, della quale a' nostri tempi non rimane vestigio. Nel secolo XVI sebbene fiorissero assai le lettere, e sebbene si avessero nelle scienze sacre uomini eminentissimi, ai quali forse non avrebbero da contrapporne degli eguali i tempi nostri; ciò non ostante una compiuta istruzione, una scienza anche discreta si ritrovava in pochi. Communiter Sacerdotes grammaticæ rudes, et sacrarum scientiarum ignari reperiebantur; et facile erat videre inter ipsos, etiam Parochos, portenta inscitiæ, ut clare patebit, si parochiales libri a parochis conscripti inspiciantur. « Tanta erat, loquens de Sacerdotibus Diœcesis Mediolanensis » inquit Giussano, tanta erat illorum ignorantia, ut plures ani- » marum pastores sacramentalem confessionis formam nescirent, » atque casus censurasque reservatas extare ignorarent. Quin immo » in aliquibus Diœcesis partibus ignorantia (lacrymabile auditu!) » eo processerat, ut animarum pastores peccata sua non confite- » rentur, putantes se ad id non teneri, eo quod aliorum excipe- » rent confessiones ». (*Vita di S. Carlo Borromeo*, lib. 2, c. 1). Quid plura? In Diœcesi Genuensi Rev.mus Episcopus Bosius Visitator Apostolicus suspendebat *a Curæ administratione Parochum*

Digitized by Google

S. Fidei, cum adeo se ignarum exhibuerit in examine de se habito, ut nec rudimenta fidei recitare sciverit: et Parochum S. Silvestri, *qui linguam latinam non callet, et fidei rudimenta ignorat. (Atti di visita di Monsignor Bosio* ecc.) Nunc vero si tanta detinebantur inscitia Parochi, quid de simplicibus dicendum Presbyteris? Si sa bene che tale ignoranza era comune in tutta l'Europa; e fu appunto per tale ignoranza che si potè introdurre la così detta Riforma in Germania, e consumare lo scisma in Inghilterra.

A questa ignoranza si provvide felicemente dal Concilio di Trento co' suoi decreti; ma era cosa impossibile rimediarvi subito. Quindi anche dopo il Concilio durò lungo tempo l'ignoranza nel Clero, sebbene sia andata sempre attenuandosi, fin che per lo zelo dei Vescovi, che sempre si sforzarono di attuare l'osservanza di que' salutari decreti, quell'ignoranza scomparve in modo da non trovarsene più vestigio.

Con questo però non si vuol dire che nel secolo XVI non si avessero che Parrochi e Confessori enormemente ignoranti; anche allora se ne avevano certo dei bene istruiti, ma senza dubbio pochi e rari. Ai tempi del Bellarmino vi erano innumerevoli Confessori, i quali pienamente ignoravano la Teologia morale, e quindi senza alcuno discernimento e discrezione davano l'assoluzione a quanti si accostavano al Sacramento della Penitenza. Battezzare e Confessare per essi era la stessa cosa. Come l'acqua basta per materia del Battesimo, così credevano che bastasse la semplice e nuda accusa dei peccati, fatta in qualunque modo, per materia della Confessione. Allora era ben da gridare: *non esset tanta facilitas peccandi, si non esset tanta facilitas absolvendi.* Adesso siamo in condizioni assai diverse. Nessuno domanda la facoltà di confessare, senza avere studiato da capo a fondo un qualche Autore di Morale; e a nessuno tal facoltà si concede, se non ha subìto un esame con esito soddisfacente.

Inoltre è da notare che ai tempi del Bellarmino tutti generalmente i fedeli venuta la Pasqua andavano a confessarsi, quantunque infetti di tutti i vizii e viventi in occasioni prossime volontarie; i quali tutti volevano partecipare alla sacra Mensa, per evitare le censure che erano inflitte ed applicate contro coloro che non compievano al precetto. Pertanto allora si accostava al Sacramento della Penitenza un grandissimo numero di peccatori assolutamente mal disposti, a' quali que' Confessori ignoranti davano

Digitized by Google

indistintamente l'assoluzione perchè si potessero comunicare. Per lo contrario ai nostri giorni i male disposti stanno generalmente lontani dai Sacramenti. Ma sentiamo il medesimo Bellarmino ivi stesso dove dice *non esset tanta facilitas* ecc. e vediamo di quali Confessori espressamente egli parli. « Multi hodie reperiuntur im» periti œconomi, qui nec munus, nec locum, nec gradum suum » intelligunt..... qui quasi non essent Domino rationem reddituri, » *summa facilitate omnibus* manum imponunt et tam contritos » quam non contritos, tam plene et perfecte confitentes quam » peccata confusa quadam generalitate involventes, tam satisfacere » paratos quam non paratos, quasi propria potestate et auctoritate » absolvunt: isti sua imperitia et superbia corrumpunt populos, et » iis veræ pœnitentiæ viam procludunt. Hæc enim non esset ho» die tanta facilitas peccandi si non esset tanta facilitas absolven» di ». (Conc. 8 Dom. 4 Adventus).

Per le quali ragioni la sentenza del Bellarmino non ha più forza pei nostri tempi; anzi non pare doversi dubitare che s' egli adesso scrivesse, la muterebbe in quest' altra: *maior esset concursus peccatorum* (oh cosa troppo desiderabile!) *ad Sacramentum Pœnitentiæ, si esset maior facilitas absolvendi;* sentenza che concorda con quella dell'Em. Gousset: « Quanto più la fede si è in» debolita fra noi, tanto più è necessario far uso di condiscen» denza verso i peccatori che ritornano a Dio ». (Vol. 2 n. 547).

Conchiuderò con un tratto del Catechismo Romano, il quale ordinato dal Sacrosanto Concilio di Trento, e pubblicato coll' autorità del Sommo Pontefice S. Pio V, può veramente dirsi il Catechismo della Chiesa Cattolica. « Sunt qui vel quod raro peccata sua confiteri » solent, vel quod nullam curam et cogitationem in pervestigan» dis suis sceleribus posuerunt (osservisi bene *nullam curam et* » *cogitationem*), nec Commissa Confessione expedire, nec unde eius » officii initium ducendum sit, satis sciunt. Quos certe acrius o» biurgare opus est, atque in primis docere, priusquam ad Sa» cerdotem aliquis adeat, omni studio curandum esse, ut peccato» rum suorum Contritione commoveatur; id vero præstari nullo » modo posse, nisi ea reminiscendo singillatim recognoscere stu» deat. Quare si Sacerdos huiusmodi homines prorsus imparatos esse » (assolutamente indisposti) cognoverit, humanissimis verbis a se » dimittet, hortabiturque, ut ad cogitanda peccata aliquod spatium » sumant (che facciano un po' di esame, non avendone fatto nulla, » *nullam curam* etc.), ac deinde revertantur (s'intende subito fatto

Digitized by Google

» l'esame). Quod si forte affirmaverint, se in eam rem omne stu-
» dium, et diligentiam suam contulisse, quoniam Sacerdoti maxime
» verendum est, ne semel dimissi amplius non redeant, audiendi
» erunt (si dovrà credere alla loro parola, e si dovrà temere so-
» pra tutto che più non ritornino, caso probabilissimo; e dovrà
» ascoltarli); præsertim vero si emendandæ vitæ studium aliquod præ
» se ferant, adducique possint, ut negligentiam suam accusent, quam
» se alio tempore diligenti et accurata meditatione compensaturos
» promittant. In quo tamen magna cautio adhibenda est. Si enim,
» audita Confessione, iudicaverit, neque in enumerandis peccatis
» diligentiam, nec in detestandis dolorem pœnitenti omnino de-
» fuisse, absolvi poterit ». (Questo *omnino* deve pure significare qualche cosa; e non può significare nulla più e nulla meno di quel che abbiamo detto, cioè che quando il Confessore può giudicare probabilmente, non già certamente, essere disposto il penitente all'assoluzione, lo possa assolvere, come abbiamo già osservato al n. 446). « Sin autem utrumque (cioè l'esame e il dolore) in eo
» desiderari animadverterit, auctor illi et suasor erit, ut maiorem
» curam, quod antea dictum est, in excutienda conscientia adhi-
» beat; hominemque, ut blandissime poterit, tractatum dimittet ».
(de Pœn., n. 60). Ecco dunque il caso nel quale si ha da rimandare il penitente senza assoluzione, quando cioè il Confessore non può avere la necessaria cognizione dello stato di coscienza del suo penitente, e lo trova così mancante di dolore, che amministrargli il Sacramento sia lo stesso che profanarlo; e perciò s'intende pel caso in cui il Confessore non riesca a conoscere lo stato del suo penitente nè anche coll'aiuto delle sue interrogazioni, nè possa muoverlo al pentimento colle sue paterne e fervorose esortazioni, come è da supporre che faccia ogni Confessore zelante, e come suppone lo stesso Catechismo, specialmente a riguardo del dolore: « Sin autem Sacerdos intellexerit, eum, qui velit confiteri, adeo
» peccata sua non dolere, ut vere contritus dicendus sit, conetur
» magno Contritionis desiderio eum afficere » (n. 58).

Dopo le quali cose dovremo persuaderci, che quando il Confessore probabilmente può giudicare che il suo penitente *hic et nunc* sia disposto all'assoluzione, ancorchè sia abituato e recidivo, purchè non sia in occasioni prossime e libere di peccato che non voglia abbandonare, lo debba assolvere; tolto il caso accennato più volte, quello cioè, in cui la dilazione dell'assoluzione si dovesse tentare come estremo rimedio per iscuoterlo da un funesto letargo, da cui per altro modo non si volesse risvegliare.

Digitized by Google

Delle interrogazioni da farsi ai penitenti; e come debba diportarsi il Confessore con varie sorte di persone.

471. Il Confessore non ometta d'interrogare i penitenti di coscienza poco meticolosa a riguardo dell' osservanza dei Precetti della legge di Dio e della Chiesa, come pure dei loro particolari doveri ed uffizi; imperocchè egli è obbligato a supplire per la loro negligenza. (S'intende sempre negligenza *colpevole*; perchè, come abbiamo veduto nella Dissertazione XI *Sull' integrità necessaria alla Confessione*, il Confessore è soltanto obbligato a supplire alle mancanze di esame colpevoli nel penitente; quando cioè omette egli di esaminarsi secondo porta la propria capacità. Veggasi di nuovo ciò che abbiamo detto su questo punto assai importante per la pratica).

472. Ordinariamente parlando è pei barbieri occasione prossima l'acconciare la chioma alle donne. È questo un costume *malvagio* da non seguirsi dalle donne timorate. (V. Nota 151.) — Il Confessore dovrà obbligare i figliuoli a chiedere ai genitori perdono dei torti gravi che loro avessero fatto; e ciò anche alla presenza di coloro, davanti ai quali li avessero gravemente ingiuriati. (V. Nota 152.) — Coi fanciulli e colle fanciulle è da avere grande cautela nelle interrogazioni riguardanti il sesto precetto; ed è meglio mettersi a pericolo di mancare nell' integrità materiale, che mettersi a pericolo d' insegnare loro malizie ad essi ancora ignote. (Veggasi la citata Dissertazione XI *sulla integrità ecc.*). Si devono tuttavia interrogare se hanno commesso azioni immodeste, affinchè non le taciano per vergogna. — Si devono pure interrogare se per vergogna abbiano taciuto peccati nelle confessioni della vita passata.

473. Quando i fanciulli mostrano tale leggerezza di giudizio da doversi dubitare che non abbiano ancora il completo uso della ragione, allora se si accusano di peccati mortali, si devono sempre assolvere sotto la condizione *se sono disposti*. Se poi non hanno peccati mortali, si assolvano di tempo in tempo, per es., ogni due o tre mesi, sempre sotto condizione; affinchè non debbano rimanere sempre privi della grazia del Sacramento. Sono però da suggerire ai medesimi i motivi di dolore, affinchè non facciano una confessione tutta materiale. Inoltre, se hanno piena discrezione, devono sempre assolversi come gli adulti; e se sono recidivi, è da tenere con essi la stessa regola che si tiene cogli adulti.

Digitized by Google

474. Il Confessore si adoperi perchè i giovani prendano lo stato, al quale sono chiamati da Dio. Non permetta però loro di entrare in Religioni poco osservanti, perchè sarebbe cosa assai dannosa alla loro spirituale salute; nè permetta che aspirino al Sacerdozio, se non danno segni di ecclesiastica vocazione.

Nota 151 *al n.* 472.

Dei barbieri che acconciano la chioma alle donne.

Sebbene sia pericolosa usanza quella che tengono certe Signore di farsi acconciare i capelli dai barbieri; ciò non ostante se il marito volesse che sua moglie, e la madre volesse che sua figlia si facesse acconciare la chioma dal barbiere, nè esse potessero esentarsene senza produrre sconcerto o malcontento in famiglia, non vedrei come si potessero obbligare a rifiutarsi di seguire tale costume; il quale d'altra parte, purchè esse osservino tutta la debita modestia, non parrebbe assolutamente scandaloso. Per la stessa ragione non pare che sarebbe assolutamente da vietarsi ai barbieri tale esercizio della loro professione, purchè non si vedesse in pratica riuscire ai medesimi di vera occasione prossima di peccato.

Nota 152 *al n.* 472.

Sul perdono che devono chiedere i figliuoli ai genitori da essi ingiuriati.

Sebbene i figliuoli, come dice il Santo, sieno obbligati a chiedere ai genitori il perdono delle ingiurie loro fatte; tuttavia, qualora il Confessore prevedesse che i figliuoli non sarebbero disposti nè disponibili a fare tale atto di umiliazione, il che facilmente può avvenire; e se d'altra parte potesse supporre che fossero in buona fede, non credendo di aver tale obbligazione, come altresì può accadere, trattandosi di figliuoli rozzi e mal educati, il Confessore dovrebbe lasciarli nella loro buona fede. È anche da avvertire che tante volte i genitori sarebbero più che contenti che i loro figliuoli si emendassero e non si mostrassero più irriverenti per l'avvenire, prontissimi a perdonare loro ogni riparazione d'onore che dai medesimi potessero esigere. Vedi le Note 45, e 81.

Digitized by Google

DISSERTAZIONE XV.

Sulla pratica di ascoltare le confessioni.

§ 1.

Sull' assiduità al Confessionale.

Nel Confessionale il Ministro di Dio può fare il maggior bene; perchè quivi è dove si sradicano i vizi dalle anime dei cristiani, e dove vi s' inseriscono le virtù. La conversione dei peccatori, e la santificazione dei giusti si opera segnatamente nel Confessionale.

È vero che i Pastori di anime riconoscono come loro particolare dovere attendere assiduamente ad ascoltare le confessioni, perchè essi hanno debito speciale di procurare la conversione dei peccatori, e la santificazione dei giusti; ma è vero altresì che tutti gli altri zelanti Ministri di Dio, i quali attendono a dare a Lui la maggior gloria che essi possano, secondo i mezzi loro accordati dalla sua Provvidenza, non si fermano a considerare che cosa debbano fare per obbligo di coscienza più o meno stretto, ma si accingono con tutta la buona volontà, ed anzi con trasporto di cuore, a fare tutto quel poco o molto bene che possono per glorificare il Signore; il che si fa segnatamente col procurare la salute e la santificazione delle anime.

Costoro, ancorchè non sieno pastori di anime, si abilitano ad ascoltare le confessioni dei fedeli, e poi con tutto l' impegno si esercitano in questo santo ministero.

Essi non solo procurano di seguitare una Morale sana, facile e benigna, quale fu sempre quella del nostro divin Redentore, e dei Santi che camminarono sulle sue pedate, per non allontanare da sè le anime peccatrici e per non costernare le giuste, della qual cosa abbiamo già altre volte parlato; ma procurano altresì di essere assidui al Confessionale per trovarsi sempre pronti a soddisfare alle richieste e ai bisogni delle une e delle altre. Per essi non vi sono alcuni giorni soltanto destinati al confessionale: essi vi si trovano tutti i giorni, purchè non ne siano veramente impediti; e non solo vi si trovano tutti i giorni, ma vi si trovano in ora comoda alla generalità dei fedeli.

Quest' ora comoda è la mattina molto presto; poichè la mattina è il tempo di cui generalmente può più comodamente disporre la massima parte dei cristiani, dovendo più tardi accudire ai loro

Digitized by Google

lavori ed impieghi, alla famiglia ecc. Pertanto il Confessore che vorrà fare molto bene, procurerà di trovarsi in confessionale alla mattina per tempissimo.

Ma non converrà che il Sacerdote prima di mettersi in confessionale, faccia la sua ora, o almeno mezz' ora di meditazione, e che per non ometterla, vada anche più tardi in confessionale?

Noto in primo luogo che io non parlo dei Regolari, o addetti a Congregazioni Religiose che possono avere regole particolari, ore fisse per l'orazione ecc. Essi faranno ciò che esigono le loro Costituzioni, e l'ubbidienza ai loro Superiori. Vedo per altro che i Confessori zelanti viventi in Comunità Religiose, sono assai per tempo in confessionale; ciò vuol dire che anch' essi possono trovar modo d'industriarsi a tal uopo.

Osservo in secondo luogo che forse alcuni hanno un poco esagerato la necessità dell'orazione mentale metodica, misurata a tempo ecc. Si nota in fatti che le autorità della Scrittura e dei Padri che alcuni citano per provare la necessità di tale orazione, provano soltanto la necessità dell'orazione attenta e divota, e della ricordanza e della riflessione sulle Massime eterne; necessità incontrastabile, a soddisfare alla quale per altro non fanno bisogno nè proloqhi, nè preludi, nè punti, nè ore, nè mezz' ore. È anche cosa notevole avere permesso il Signore che la *necessità* della meditazione metodica fosse apertamente negata, come vedremo dopo (§ 5), da que' grandi luminari della scienza spirituale, che sono S. Giovanni della Croce (*Tratt. delle Spine* Colloq. VIII) e S. Teresa (*Cammino di Perf.* cap. 19 e 24). Non pare inoltre che tale necessità sia mai stata riconosciuta dai Padri e dai Maestri di spirito prima del secolo XVI; del che è prova, che forse indarno prima di quel tempo si cercherebbe un libro di meditazioni metodiche sul fare degli innumerevoli che si pubblicarono da quell'epoca in poi. E mi pare non doversi mai perdere di vista la gran verità, che non può essere necessario nè alla salute, nè alla santificazione delle anime, ciò che nella Chiesa non è sempre stato. Inoltre una lunga esperienza mi ha insegnato, e mi ha fatto toccar con mano, che la mancanza di meditazione metodica non impedisce nè ai Sacerdoti, nè ai secolari, di adempiere bene ai doveri del loro stato, e di aspirare con buon successo a vita di perfezione. Ho conosciuto, anzi fui in intima relazione con un Vescovo di singolare virtù e pietà, il quale, essendo stato molti anni Parroco, oppresso dalle fatiche del ministero, e specialmente del con-

Digitized by Google

fessionale, non faceva meditazione metodica. Fatto Vescovo, avendo più tempo libero alla mattina, intraprese quel santo esercizio, e quindi pubblicò una Lettera pastorale sulla necessità della meditazione provata cogli accennati argomenti. Egli frattanto era un argomento vivo e parlante, che, a così dire, confutava il suo scritto; perchè chi lo avea conosciuto, non poteva dubitare ch' ei fosse sempre stato un Ecclesiastico di segnalata pietà e zelo senza la pratica di quella orazione.

Frattanto si noti bene che io con questo non voglio certamente negare, anzi neppur mettere in dubbio l'utilità della meditazione metodica. Che sia cosa utile, e che porti alle anime singolari vantaggi, è troppo evidente; sarebbe anzi stolta temerità l' insegnare altrimenti. Io dico soltanto che non mi saprei persuadere della sua assoluta necessità per le ragioni accennate. Io crederei che alla salute e alla santificazione delle anime bastasse sempre l' orazione attenta e divota, che si risolve in orazione mentale, ancorchè di suo genere sia orazione vocale, non che il frequente e riflessivo ricordo delle Massime eterne. Questa mi pare l' orazione mentale inculcata dalla Scrittura e dai Padri, sempre praticata dai Santi, e che fu e sarà sempre necessaria a ravvivare la fede del cristiano, e sacerdote e secolare, affinchè sia costante nell' osservanza della divina legge, meni vita fervorosa, e aspiri efficacemente alla perfezione.

Premesse queste osservazioni, se il Sacerdote Confessore potrà alzarsi alla mattina per tempissimo, e fare la sua orazione di meditazione metodica prima che sia tempo da portarsi ad ascoltare le confessioni, non voglia ometterla, chè ritrarrà grande vantaggio spirituale dal fare un' ora o mezz' ora di tale preghiera, prima di mettersi in confessionale. Ma se invece la sua salute non gli permettesse di alzarsi così per tempo, e per non omettere la meditazione metodica dovesse portarsi al confessionale ad ora più tarda, io lo esorterei a lasciare la meditazioue e recarsi ad ascoltare le confessioni. La meditazione potrebbe farla in altra ora del giorno; se tolto il tempo della prima mattinata, non ne trovasse più altro per trattenersi un' ora o mezz'ora in quella specie di orazione, potrebbe supplirvi in altro modo, facendo cioè più lungo il ringraziamento della santa Messa, trattenendosi allora in divote considerazioni; leggendo e ponderando qualche capitolo del Tommaso da Kempis, od altro libro spirituale, ed oltre a ciò coltivando lungo la giornata il pensiero della presenza di Dio, e facendo frequenti

Digitized by Google

giaculatorie, le quali servono assaissimo per tenere lo spirito raccolto e unito con Dio. Importa sommamente che il Sacerdote si consideri come un uomo che vive al mondo separato dal mondo; che quotidianamente si offerisca a Dio perchè faccia di lui ciò ch' egli vuole, di null' altro desideroso che di dare a Dio tutta la gloria che da lui vuole, ed in quel modo che vuole; che attenda a celebrare bene la santa Messa, a recitare bene il divino Uffizio; che sopra tutto schivi ogni peccato, anche leggerissimo pienamente avvertito; che spesso osservi e consideri Cristo in croce; che si ricordi dei Novissimi; che dia pascolo al suo spirito con qualche buona lettura. In tal modo il Sacerdote sarà sempre uomo di orazione e di orazione mentale. Se potrà fare la meditazione metodica, sarà un bene di più, che io stesso esorto a non omettere; ma certo a me non piacerebbe che per fare tale meditazione, lasciasse di aiutare le povere anime che hanno bisogno di lui per frequentare i Sacramenti, e non possono frequentarli se non nelle prime ore del giorno. Io sono certo che il Signore non lascierebbe d'infondere in questo suo Sacerdote il suo buono spirito, e che acquisterebbe nell'esercizio del santo ministero tutto quell'aumento di amore e di grazia, che altri acquisterebbe dalla meditazione di cui parliamo.

Prevedo che alcuni non me la vorranno passare; ma avendo per me la pratica di quindici secoli; avendo per me S. Giovanni della Croce e S. Teresa, e poi in sostanza la pratica anche odierna della massima parte dei buoni Confessori, i quali non si fanno scrupolo di omettere più e più volte la meditazione metodica per attendere al confessionale assai per tempo, io non crederei di dover cangiare d' opinione.

Questo poi lo credo punto di grande importanza, perchè, a paragone del bisogno, sono pochi i Confessori, i quali assai per tempo si trovino in confessionale. Sono chiese dove i Confessori sono numerosi; ma frattanto, o perchè vogliono prima fare orazione (questi son forse i più rari), o perchè prima vogliono celebrare la santa Messa, o perchè si levano tardi, avviene che in tali Chiese sieno molto pochi, od anche nessuno, che si trovino in confessionale di buon mattino. Giunta poi l' ora in cui la gente è già tutta occupata ne' suoi lavori e faccende, tutti i Confessori sono pronti a portarsi al confessionale; ed allora in una Chiesa saranno cinque, in un'altra dieci, in un'altra quindici e più, tutti pronti a confessare; ma i penitenti più non ci sono.

Il Confessore sia dunque sollecito di ascoltare per tempo le

Digitized by Google

confessioni, e non distingua dall'essere in villa o in città; mentre che se nelle ville i contadini e le loro donne devono portarsi al lavoro di buon mattino, ugualmente di buon mattino devono attendere alle loro faccende e negozii le persone povere e faticanti in città.

§ 2.

Avvertenze per la confessione degli uomini.

Qui si vuole parlare degli uomini non dati alla pietà, e che si confessano raramente. Per questi il Confessore avrà particolari avvertenze; e la prima sarà di non farli aspettare quando si presentano; mostrandosi anzi pronto ad ogni loro richiesta; e quando vi sieno uomini e donne da confessare, ascoltando gli uomini per i primi. Essi oltre l'avere generalmente occupazioni più importanti che le donne, sogliono essere più impazienti che esse; e se non vedansi subito accolti ed ascoltati, vanno via e non ritornano più. Le donne invece, oltre all'avere maggiore libertà, hanno maggiore pazienza ed aspettano più lungamente.

La seconda avvertenza sarà di accoglierli sempre in modo non solo urbano, ma allegro e festivo, quasi gli riesca di gradito trattenimento ascoltarne le confessioni. Ancorchè fossero dell'infima condizione, parli sempre con essi col miglior garbo ed affetto, appunto come parlerebbe con un suo caro amico. Queste dolci e insinuanti maniere fanno ottima impressione sul loro spirito, li dispongono a confessarsi bene, e quindi poi a frequentare i Sacramenti. Quanto l'ilarità e il parlare festivo e amorevole è sempre da evitarsi dai Ministri di Dio, se abbiano a parlare colle donne; tanto per lo contrario è sempre da adoperarsi da essi, quando per cose del loro ministero parlano cogli uomini.

Una terza avvertenza sarà che il Confessore si guardi dal suggerire a tali uomini regole di perfezione, le quali non sarebbero da essi nonchè gustate, neppure intese. Ordinariamente dovrà contentarsi d'instillare ne' loro cuori l'odio al peccato mortale, ed inculcare loro l'adempimento dei precetti, mostrandosi intanto franco, disinvolto, indulgente e benigno. Ciò è necessario, affinchè nol tengano in conto di uomo bigotto, com' essi dicono, e non rifuggano dal ritornare a' suoi piedi. Ciò per altro va inteso con discrezione, specialmente quando si tratti di allontanarli dalle occasioni del peccato; mentre che se il Confessore fosse indulgente e benigno nel permettere ai penitenti ciò che riuscirebbe di vero

Digitized by Google

pericolo alle loro anime, invece di buon medico e padre, ne sarebbe un traditore. Si mostri adunque indulgente e benigno per quanto può, senza per altro giammai disconoscere i principii della giustizia, dell'onestà, della carità ecc.

§ 3.

Avvertenze per la confessione delle donne.

Non può esservi dubbio che l'ascoltare le confessioni delle donne sia lo scoglio più pericoloso e funesto che incontra il Ministro di Dio nel procelloso mare di questo secolo. Quindi un Confessore, e tanto più un Confessore giovine, se è accorto e prudente, non può essere che non tema questo scoglio. Per altro questo timore sarà la sua salvaguardia; perchè mostra l'esperienza che chi lo teme, non vi rompe. Ed ecco le avvertenze che ha chiunque lo teme.

Chi lo teme, prega, e prega assiduamente e fervorosamente per ottenere il divino aiuto; e quando sta lì seduto esercitando il suo ministero, non lascia d'innalzare frequentemente il suo cuore a Dio per conservare quella indifferenza ed insensibilità, che non si può bastantemente apprezzare.

Chi lo teme, custodisce gli occhi, non osserva mai quali abbia intorno al confessionale, nè parla volgendosi volto a volto con quella che ascolta. Alcuni conoscono tutte le loro penitenti, ancorchè le confessino da poco tempo. Felici quelli che non ne conoscono nessuna, se pure non abbiano dovuto parlare con talune fuori di confessionale! Vuol dire che costoro hanno saputo custodire bene i loro occhi; certo indizio che hanno benissimo custodito il loro cuore.

Chi lo teme, non usa mai alcun termine di confidenza e famigliarità, ma usa parole tutte riserbate, serie, e rispettose, ancorchè la penitente non sia di grado o condizione da inspirare rispetto. E qui osserverei che dove, come tra noi, il dare del *tu* alle persone è un tratto di confidenza, non è da usare se non colle fanciullette. Per qual motivo il Sacerdote che fuori del confessionale alle fanciulle civili darebbe del *vossignoria* e alle volgari darebbe del *voi*, dovrebbe in confessionale dare del *tu* alle une e alle altre?

Chi lo teme, parla a ciascuna come parlerebbe ad uno spirito; cioè come parlerebbe ad anima separata dal corpo, non riguardando in quelle creature che l'imagine di Dio riscattata e fatta

Digitized by Google

preziosa dal Sangue di N. S. Gesù Cristo. Guai se riguardasse in esse ad avvenenza, a brio, a grazia di gioventù o ad altre tali vanità e pericolose miserie!

Chi lo teme, severamente tien chiuso il cuore a qualunque sentimento di affezione, nascesse pure dalle più belle qualità di spirito, e dalle più singolari virtù che in alcuna si discoprissero. Per quest'ultimo caso di virtù singolare, è da avere speciale avvertenza; perchè quivi l'illusione è più facile; e più agevolmente il demonio può prendere con tale amo eziandio i più illuminati e meglio intenzionati.

Chi lo teme, interroga tutto il meno che è possibile in certe materie, contento di conoscere la sostanza, ossia la specie del peccato; e si guarda bene dall'indagare quelle circostanze che non riguardano se non il modo del peccato stesso, e sono perciò in linea delle aggravanti; del che abbiamo diffusamente parlato nella Nota 126.

Chi lo teme, non contrae famigliarità od amicizia colle sue penitenti, le quali restangli estranee e come forestiere anche dopo i dieci, i vent'anni che le confessa. — Da quanto tempo quel Reverendo si ferma per la strada con colei, le va per la bottega, le va per la casa? — Dopo che la confessa. — Non è questo argomento di prudenza e cautela sacerdotale.

Il Confessore dovrà avere tutte queste avvertenze, se è giovine, perchè ne ha un particolare bisogno; e se è già avanzato negli anni, ed anche vecchio, per dare buon esempio agli altri, e perchè, come mostra l'esperienza, per gli attempati e pei vecchi il pericolo, sebbene un po' minore, è sempre grande.

Usando di tutte queste precauzioni, il buon Confessore vedrà avverato in sè medesimo un miracolo che è una tra le più belle prove della Religione cattolica, il miracolo che tutti i Sacerdoti, i quali serbano in cuore il santo timor di Dio, ascoltano le confessioni di quelle creature i dieci, i venti, i trenta, i quaranta, cinquant'anni, finchè loro dura la vita, senza che abbiano a deplorare che il sacro ministero sia mai stato loro una volta occasione di peccato. Questa è cosa che senza una particolare e mirabile assistenza di Dio sarebbe impossibile, e di cui il mondo non vuole persuadersi; ma che tuttavia è un fatto costantissimo per coloro che ne hanno l'esperienza. Questa frattanto ha sempre addimostrato che gl'incauti Confessori fanno miserabile naufragio in quello scoglio che è confessare tali persone, e che sono a pericolo di dare nei più deplorabili eccessi d'un quasi incredibile pervertimento.

Digitized by Google

Inoltre il Confessore si guardi dal mostrarsi mai geloso che le sue penitenti si confessino ad altri. Oltre che questa gelosia potrebbe nascere da attacco disordinato, potrebbe pure essere cagione che alcune si confessassero male per anni ed anni, come non di rado è già avvenuto. Taluno avendo sempre confessato fin dall'infanzia certe fanciulle e donne, pensa che abbiano con lui pienissima confidenza per accusarsi di qualunque peccato; ma accade per lo contrario che abbiano sommo rossore a manifestargli alcune debolezze più vergognose, e serbino sopra questo perpetuo silenzio. Per tanto se alcuna sua penitente gli manifestasse il desiderio di confessarsi ad un altro Sacerdote, egli dovrebbe mostrarsene contentissimo, eccetto che gli chiedesse il permesso di presentarsi ad un soggetto incapace o poco timorato; nel quale caso, potendo così esigere il bisogno di quell'anima, dovrebbe adoperarsi perchè si confessasse, almeno qualche volta, da alcun altro che non la conoscesse di persona. Quando poi potesse sospettare che alcuna sua penitente si fosse confessata ad un altro, non le dovrebbe neppur domandare da quanto tempo si fosse confessata.

§ 4.

Avvertenze per la confessione dei fanciulli.

Il Confessore zelante e illuminato fa molto conto delle confessioni dei fanciulli, s'intende anche di quelli che non sono ancora ammessi alla santa Comunione. Li confessa quindi volentieri, e dà loro la sacramentale assoluzione.

Li confessa volentieri, perchè conosce che hanno bisogno speciale di coltura, onde i vizi nascenti sieno sradicati dai loro cuori, e sienvi per tempo inserite le cristiane virtù. Li confessa volentieri, perchè ricorda che Cristo si prendeva dei fanciulli particolare premura, e che dietro il suo esempio se ne prendevano particolare premura i santi suoi Ministri.

Dico inoltre che dà loro la sacramentale assoluzione, il che parrà la stessa cosa che confessarli, perchè appunto si ascoltano le confessioni per dare l'assoluzione a coloro che si confessano. Tuttavia, parlandosi di fanciulli, in pratica non si può dire che sia la stessa cosa confessarli ed assolverli. Ho sentito io un Dottore in sacra Teologia, il quale confessava assaissimo, che si pregiava di non aver mai dato l'assoluzione sacramentale ai fanciulli non ancora ammessi alla s. Comunione. E appunto così costumano tanti

Digitized by Google

e tanti, i quali per tal modo, vogliamo credere senza avvedersene, danno la burla ai poveri fanciulli, e parodiano la Santa Confessione. Taluni gli ascoltano, anzi gli interrogano, e procurano che facciano intiera accusa dei loro peccati, fanno loro le convenienti correzioni ed esortazioni, gli eccitano anche al debito pentimento, e dopo tutto questo finiscono con un *Benedictio Dei Omnipotentis* etc. Or io domando se questo non è veramente un dar la burla ai poveri fanciulli, i quali dicono i loro peccati per ottenerne l'assoluzione, intendendo di ricevere il Sacramento della Penitenza; e intanto, senza saperne essi nulla, nulla ottengono di ciò che si aspettano, e avrebbero diritto di ottenere, e non si portano a casa se non una benedizione che riceverebbero ugualmente assistendo al finire di una Messa? Una benedizione per una assoluzione sacramentale non è una burla? Non può essere che una burla, se si consideri che tra una semplice benedizione ed una assoluzione sacramentale v'ha la diversità enorme che passa tra un segno di croce e un sacramento. I fanciulli ai sette anni possono peccare, e peccano; e tanto più agli otto, ai nove, ai dieci, agli undici, ai dodici, ai tredici; età per altro in cui alcuni di loro non sono ancora ammessi alla santa Comunione. Or peccando, talora anche gravemente, e presentandosi a confessarsi, dovranno essere burlati in quella maniera, e rimandati coi loro peccati sull'anima inutilmente confessati? E frattanto il Confessore, il quale confessa i fanciulli colla disposizione preventiva di non dar loro l'assoluzione, e fa premettere e premette quanto è necessario per ricevere e amministrare il Sacramento della Penitenza coll'intenzione di ometter ciò che ne costituisce la sostanza, com'è senza dubbio l'assoluzione, non deve dirsi che parodia il Sacramento? Io domanderei se si potrebbe trovare un Teologo, il quale avesse coraggio a scusare da peccato mortale il Confessore, il quale ascoltando le confessioni dei fanciulli già rei di peccati mortali, disposti o disponibili all'assoluzione sacramentale, si contenta di dar loro una semplice benedizione, lasciandoli, da parte sua, per mesi ed anni in disgrazia di Dio.

Nessuno potrà dubitare che il Confessore, quando confessa i fanciulli, deve avere l'intenzione di amministrare il Sacramento della Penitenza, come deve averla quando confessa gli adulti; e quindi se sono disposti, o non essendo disposti, se può disporli all'assoluzione, è obbligato a darla ai medesimi, com'è obbligato a darla agli adulti.

Digitized by Google

Ma i fanciulli, dirà taluno, talvolta mancano ancora di giudizio. Si dovrà allora avventurare un'assoluzione che sarebbe nulla?

Dicendo che noi dobbiamo confessare i fanciulli coll'intenzione di dare ad essi l'assoluzione, non intendo dire che assolutamente si debba sempre loro dare, poichè nemmeno agli adulti si deve e si può dare l'assoluzione tutte le volte che si confessano. Quindi quando il Confessore troverà che i fanciulli non hanno veramente ancor giudizio, darà loro soltanto la benedizione; in quello stato non hanno nè diritto, nè bisogno di essere assoluti. Ma è caso raro che si trovino fanciulli dopo i sette anni, dei quali si possa asserire che veramente non abbiano ancor giudizio; sarà caso più frequente che se ne possa dubitare anche fino agli otto, ai nove, e qualche volta ai dieci anni, ma non più in là, se non sono di natura scemi. Ora nel caso che si possa ragionevolmente dubitare del loro giudizio, essi o si accusano di peccati che sono gravi per sè, oppure possono essere gravi, ovvero si confessano soltanto di leggerezze. Se si accusano di cose gravi o notevoli, il Confessore deve adoperarsi per disporli nel miglior modo che si può all'assoluzione, eccitandoli al pentimento; e quindi, come dice S. Alfonso, deve assolverli sotto condizione *si es capax*, ovvero *si es dispositus*. Se invece si accusano di sole leggerezze, ordinariamente dovrà dar loro la semplice benedizione: e dico *ordinariamente*, perchè di volta in volta, ogni due o tre mesi, come dice il medesimo Santo, si dovrà anche ad essi dare l'assoluzione sotto condizione, affinchè non restino sempre privi della grazia del Sacramento, pel caso che ne fossero essi capaci contro la probabile supposizione del Confessore. Quando poi, per lo contrario, mostrino di avere giudizio sufficiente (giudizio da fanciulli, non da uomini adulti), senza dubbio dovranno essere trattati come gli adulti stessi; cioè si dovranno sempre assolvere, come si devono assolvere gli adulti che si trovano disposti, o si può riuscire a disporli; e ciò s'intende ancorchè non sieno ancora ammessi alla Comunione.

E dico questo, perchè alcuni col Dottore in Teologia sopra accennato, pensano che ai fanciulli prima di essere ammessi alla Comunione non faccia bisogno dare l'assoluzione, appunto per la ragione che non devono comunicarsi. Quindi se il fanciullo che si confessa agli undici, ai dodici anni, è già ammesso alla sacra Mensa, gli danno ogni volta l'assoluzione, perchè avrebbero scrupolo di lasciarlo comunicare macchiato delle colpe accusate; che se invece, non essendo ancora ammesso alla Comunione, non deve

Digitized by Google

comunicarsi, sebbene sia ai dodici e ai tredici anni, lo lasciano privo di assoluzione, e quindi coll' anima aggravata de' suoi peccati; standosi essi intanto tranquilli, perchè non temono il pericolo di una Comunione mal fatta. Vuol dir dunque, secondo essi pensano, che allora importa aver l' anima pura dai peccati, quando si abbia a ricevere il SS. Sacramento, e che in caso diverso importi nulla tenerla macchiata di colpa. Dicono col fatto: non v' ha pericolo di Comunione sacrilega; dunque si può risparmiare l' assoluzione, si può lasciar l'anima in peccato. Ma Cristo ha istituito il Sacramento della Penitenza perchè i cristiani possano con questo riacquistare la divina grazia, se l' hanno perduta; o l' ha istituito soltanto perchè non facciano Comunioni sacrileghe? L'irragionevolezza di tale pratica dovrebbe capirsi non solo dai Confessori che hanno studiato Teologia, ma dagli stessi fanciulli che hanno studiato appena il Catechismo piccolo.

Inoltre non sono essi questi Confessori che insegnano, i fanciulli dopo i sette anni essere obbligati a confessarsi, ed essere colpevoli i genitori, ove non si adoperino perchè i loro figliuoli compiano a questo dovere? Che cosa direbbero a un padre, a una madre, se si accusassero di aver figliuoli ai dieci, agli undici, ai dodici, ai tredici anni non mai confessatisi? Facilmente li giudicherebbero rei di peccato mortale; e se non promettessero di mandar quanto prima quei loro figliuoli a confessarsi, ricisamente negherebbero loro l' assoluzione. Ma e perchè saranno obbligati i fanciulli a confessarsi? Perchè si dovrà esigere così severamente dai loro genitori che ve li mandino? Perchè prendano una benedizione? Ma sarebbe pure la cosa più ridicola del mondo obbligar l' uomo, sia grande, sia piccolo, a confessare distintamente i proprii peccati per prendere una semplice benedizione.

Ella è cosa ben da notare che i più rigorosi in morale sono quelli che tante volte, per meglio accertarsi di non commettere errori, ne commettono in maggior numero; e mentre si affaticano per premunirsi contro tutti gli errori possibili, cadono nei più certi. Essi per evitare ogni pericolo di dare ai fanciulli qualche assoluzione indebita, si mettono nella certezza di negare loro tutte le assoluzioni debite; temendo il pericolo di profanare qualche volta il Sacramento col dare qualche assoluzione nulla, la profanano tutte le volte parodiandolo di proposito continuamente.

Tuttavia per giustificare una pratica tanto ingiustificabile, non lasceranno di addurre alcune ragioni: 1.° Che i fanciulli avanti di

Digitized by Google

essere ammessi alla Comunione, non sogliono essere ancora bene istruiti, e si accusano troppo confusamente dei loro peccati: 2.° Che anzi spesso mancano del necessario pentimento; 3.° Che tante volte non hanno nemmeno una cognizione sufficiente dei principali Misteri della Fede; 4.° Che quando si presenta per confessarsi uno di tali fanciulli, non si può sapere se sia già stato assoluto dai peccati confessati altre volte, o se invece i Confessori gli abbiano dato una semplice benedizione. Dalle quali ragioni inferiscono non essere prudenza avventurarsi a dare assoluzione a tali fanciulli finchè non facciano la confessione generale per essere ammesi alla Comunione. Or queste a taluno sembrano ragioni così forti, per non dire insolubili, da doversi per le medesime sempre far mostra di amministrare il Sacramento della Penitenza ai fanciulli senza amministrarlo loro giammai; da doverli lasciare coi loro peccati anche mortali sull' anima fino agli undici, ai dodici, ai tredici, ai quattordici anni, finchè cioè vengano ammessi alla SS. Comunione; errore incredibile in chiunque dovrebbe sapere che cosa sia amministrazione di Sacramenti, in chiunque dovrebbe conoscere quale orribile stato sia quello di peccato mortale.

Ponderiamo tali ragioni, e vediamo se sieno meritevoli di questo nome. Si dice in primo luogo che i fanciulli poco istruiti accusano troppo confusamente i loro peccati; il che tante volte è vero. Tuttavia è qui da ricordare ciò che dicevamo *nelle Dissertazioni XI e XII,* dimostrando che ciascuno è obbligato a confessarsi secondo la propria capacità; e che quando alcuno si confessa secondo comporta la sua capacità, ancorchè si confessi confusamente, si confessa bene; dimostrando che le confessioni dei fanciulli e dei rozzi fatte da essi confusamente secondo porta la loro capacità, non sono più da rifarsi, nè anche dopo che abbiano acquistato maggiore maturità di giudizio, e migliore istruzione. È ben da notare che il teologo deve confessarsi da teologo, l' uomo maturo, assennato, da uomo maturo ed assennato, ed il fanciullo da fanciullo, e nulla più. Quindi dobbiamo persuaderci che se i fanciulli si confesseranno confusamente, per non sapere confessarsi meglio, si confesseranno bene, e saranno capaci dell' assoluzione. Chi vieta frattanto che il Confessore colle sue interrogazioni supplisca nelle cose più rilevanti al difetto d' integrità? Se il fanciullo dirà: ho perduto Messa alle feste, ho rubato, ho bestemmiato ecc., il Confessore non potrà interrogarlo: *quante volte?* Per altro sarà sempre vero che non interrogandolo il Confessore, se esso si confessa giusta la sua capacità, si confessa bene.

Digitized by Google

Si dice in secondo luogo che i fanciulli si confessano senza il necessario dolore; e ciò tante volte è verissimo. Tuttavia non avviene spesso che senza il necessario dolore si confessino anche gli adulti? Che cosa fa il Confessore zelante in questo caso? Li rimanda forse con una benedizione? No certamente; si adopera invece con diligenza e carità per eccitarli al necessario pentimento, e quindi li assolve. Or bene, si faccia altrettanto a riguardo dei fanciulli, e anch' essi potranno essere assoluti dai loro peccati. Anzi è da notare che i cuori dei fanciulli ancora semplici, nè tiranneggiati da vecchie passioni, si muovono al dolore dei peccati più facilmente che i cuori degli adulti.

Si vede in fatti che se vengano loro suggerite alcune considerazioni sul male del peccato, sul disgusto che esso dà al Signore, sul castigo che ne provoca ecc., si mostrano commossi più facilmente che gli adulti; la qual cosa deve stimolarci a fare tutte le nostre parti per disporli alla sacramentale assoluzione, e quindi incoraggiarci a darla loro, avendo per ciò stesso buon argomento che la sua validità sia bastevolmente assicurata. La quale osservazione è tutta in conformità di quanto mi scriveva a questo riguardo il chiarissimo P. Antonio Ballerini, Professore di Teologia Morale nel Collegio Romano: « Non essendo nei fanciulli attacchi » e passioni inveterate ecc., pochissimo ci vuole per averli dispo» sti, sempre supposta la grazia di Dio, la quale certamente non » manca: anzi credo difficile trovare un fanciullo che non senta » subito rimorso, e grave, del mal fatto; onde essendo annessa » all' idea di confessarsi anche quella di dovere e voler essere » buoni, niente pare più facile che l' avere i fanciulli disposti a » ricevere la grazia del Sacramento ».

Che se dopo la confessione con facilità ricadono, non è a credere che fossero male disposti quando furono assoluti; ma invece è da giudicare che sieno ricaduti per mutazione di volontà in essi tanto volubile ed incostante.

Ed è per questa ragione che ritornando a confessarsi, con molta facilità si devono nuovamente assolvere, perchè assai agevolmente si farà loro concepire nuovo dolore dei peccati, il quale basti per la loro giustificazione; il che s' intende quando non sieno in occasioni libere di peccato che non vogliano abbandonare.

E qui bisogna ricordare la dottrina già sopra esposta (vedi la Dissertazione VIII sull' efficacia dei Sacramenti), la quale insegna che tutti i Sacramenti, quando sieno ricevuti in buona fede, ricc-

Digitized by Google

vuti cioè dal cristiano che si crede ben disposto a riceverli, conferiscono la grazia al peccatore, purchè non abbia cattiva volontà, cioè attacco al peccato; dottrina insegnata da S. Tommaso e da altri insigni teologi. Questa dottrina deve molto consolare i Confessori, specialmente dei fanciulli e dei rozzi, nei quali più facilmente, anzi ordinariamente, è buona fede. Facciano i Confessori tutto ciò che possono per disporli bene all' assoluzione, cioè procurino di eccitarli al vero dolore dei peccati, e all' efficace proponimento di non più commetterli, e poi non si mostrino troppo paurosi, nè sieno troppo ritenuti a dare l' assoluzione. Quand' anche non fossero riusciti a disporli bene come da loro si vorrebbe, non ritenendo cattiva volontà, cioè attacco al peccato, resteranno giustificati per l' efficacia del Sacramento, alla quale quella cattiva volontà e quell' attacco soltanto può fare ostacolo.

Si oppone in terzo luogo, che i fanciulli più volte sono ignoranti dei Misteri principali della Fede; la quale ignoranza in alcuni luoghi è certo da lamentare, specialmente dove alla negligenza dei genitori si unisca quella del Parroco. A ciò rispondiamo in primo luogo indirettamente, dicendo che tale ignoranza di giorno in giorno si fa sempre più rara, stante che alla negligenza dei genitori, e di qualche Parroco, supplisce l' istruzione delle scuole tanto generalizzate. Rispondiamo poi direttamente con dire che il Confessore quando potrà dubitare che il fanciullo sia così ignorante da non sapere le cose necessarie, caritatevolmente lo interrogherà e procurerà instruirlo esso stesso, se può, essendo assai poche le cose strettamente necessarie a sapersi, o almeno gli suggerirà come possa farsi instruire o da' parenti o da altri. È però da avvertire che dai fanciulli non si ha da pretendere che poca istruzione anche a rispetto dei Misteri principali, bastando che ne abbiano una cognizione grossolana giusta la loro capacità. Aggiungiamo che il Confessore dei fanciulli dovrà farsi poco scrupolo, generalmente parlando, della loro ignoranza, se attenderà a ciò che diremo trattando dell' *obbligazione del Parroco d' interrogare gli sposi sulla Dottrina cristiana.* (Nota 172).

Si dice in quarto luogo che il Confessore tante volte non può sapere se il fanciullo che ascolta, sia già stato assoluto dai peccati confessati in altre confessioni, o se invece gli sia stata data la semplice benedizione; il che è pur vero per la cattiva usanza che tengono certi Confessori di rimandare i fanciulli privi di assoluzione senza avvisarneli. Tuttavia quando io confesso un fanciullo,

Digitized by Google

devo supporre che i Confessori antecedenti abbiano fatto il loro dovere, e che se vi era bisogno di dare l'assoluzione, l'abbiano data. Non tutti i Confessori tengono la lamentata costumanza; quindi io suppongo che sia stato fatto ciò che si doveva fare. Inoltre nelle confessioni fatte innanzi, avendo il fanciullo già accusato i suoi peccati per ottenerne l'assoluzione, se era disposto, avea diritto che gli fosse accordata; e se non era disposto, avea diritto di essere avvisato che si lasciava senza assoluzione. Forse i fanciulli sono obbligati a confessarsi per complimento e cerimonia? Essi ugualmente che gli adulti non sono obbligati a confessare due volte i loro peccati. Quindi presentandosi adesso ad un novello Confessore, se sono disposti o da potersi disporre, si devono assolvere sulla supposizione che se altra volta si saranno confessati di peccati gravi, il Confessore li avrà debitamente assoluti. Che se qualche Confessore non li avesse assoluti senza avvisarli del diniego dell'assoluzione, non si può dubitare che i loro peccati antecedenti, anche mortali, resterebbero perdonati come se fossero peccati dimenticati, in forza dell'assoluzione che al presente riceverebbero. Del disordine che verrebbe dal non essere il fanciullo assoluto direttamente da que' primi peccati, non sarebbe reo nè il Confessore attuale, nè il fanciullo, ma il Confessore primo, che avrebbe negato al suo penitente l'assoluzione senza avvisarnelo.

Dopo ciò avremo diritto a ripetere che sarebbe assai ignorante quel Confessore, il quale per le accennate ragioni, non meritevoli certo di questo nome, volesse sempre far mostra di amministrare il Sacramento della Penitenza ai fanciulli senza amministrarlo mai, e credesse poterli lasciare coi loro peccati sull'anima fino ai 10, agli 11, ai 12, ai 13 anni, finchè cioè non facessero la Confessione generale per essere ammessi alla prima Comunione. È troppo chiaro che i fanciulli si devono assolvere come gli adulti, tutte le volte che si confessano, se sono disposti, o disponibili. Quando poi resteremo dubbiosi sulle loro disposizioni, allora confessandosi essi di cose notevoli, dovremo dar loro l'assoluzione sotto condizione; e se si confesseranno soltanto di leggerezze, non lasceremo di darla loro, pur condizionatamente, qualche volta di tempo in tempo, come già abbiamo detto. Sarà poi un dei vantaggi della confessione generale, che accusando di nuovo tutti i loro peccati, saranno allora assoluti direttamente anche da quelli, da' quali, per l'abuso invalso presso alcuni Confessori, nol fossero forse stati per lo passato. Parlando poi di questa Confessione gene-

Digitized by Google

rale, che si fa precedere alla prima comunione, vorrei far notare ch'essa non è necessaria per sè stessa, mentre che se i fanciulli hanno già confessato i loro peccati mortali commessi prima, e ne hanno avuto l'assoluzione, non vi può essere bisogno che li confessino nuovamente e nuovamente ne ricevano l'assoluzione prima della SS. Comunione.

Or ciascuno vede quanto sieno frivole tali obbiezioni, e come sieno tutt' altro che capaci a giustificare un abuso tanto ingiustificabile, quale è quello di cui parliamo. V' ha però un' altra obbiezione veramente forte nel fatto; obbiezione che non saprebbe sciogliere con ragioni nè anche S. Tommaso. Questa è che NON SI VUOL PERDERE TEMPO COI FANCIULLI. Se si ha da dar loro l'assoluzione, è necessario attendere all' integrità della confessione, eccitarli al dolore, proponimento ecc.; tutte cose che non fanno bisogno se si ha da dare una semplice benedizione; quindi col dar loro la semplice benedizione si sbrigano assai più presto. Per ciò è da pregare il Signore che ci conceda zelo illuminato; ed ottenuto questo zelo, arderemo della brama di giovare alla più cara porzione del popolo cristiano, quali sono i fanciulli riguardati al lume della fede. Quindi non crederemo di perdere il tempo ascoltandone pazientemente e diligentemente le confessioni; crederemo invece che quello sia tempo savissimamente occupato, speso santissimamente. Quale agricoltore ha mai pensato che gli alberi non sieno da coltivare ancor tenerelli? E qual Teologo ha mai giudicato che i Sacramenti non debbano amministrarsi come ai grandi, così ai piccoli, giusta la divina istituzione? Or la divina istituzione del Sacramento della Penitenza è senza dubbio, che si confessino i peccatori, perchè ricevano l'assoluzione dei loro peccati, e non già una semplice benedizione.

Non voglio omettere di notare che questo enorme disordine di negare l'assoluzione Sacramentale ai fanciulli prima che siano ammessi alla SS. Comunione, estesosi anche in varie Diocesi della Francia, essendo stato notificato al Papa, ordinò Egli all' E.mo Cardinale Antonelli di scrivere a varii Vescovi una lettera, in cui è il seguente tratto. « È stato riferito (a S. Santità) che avanti » il tempo della prima Comunione non si dà ai giovinetti l'asso» luzione sacramentale, lasciandoli così, non si saprebbe dire in » forza di quali principii teologici, fino all' età di dodici ed an» che di quattordici anni, in uno stato veramente rovinoso, » riguardato al lume della fede »,

Questa Lettera è riportata in una Pastorale del Vescovo del

Digitized by Google

Puy in data dei 12 Marzo 1866, preceduta dalle seguenti parole: » Voi mediterete, o Signori, con rispetto religioso e figliale parole » che scendono così da alto ». Anche in Italia vanno meditate queste parole. (Vedi l' Archivio dell' Eccles.: Fasc. 37, pag. 107. — Firenze 1867).

Discendiamo ora ad altre avvertenze. Una tra le più importanti sarà di non isgridare mai il fanciullo, od aspramente rimproverarlo nel momento che si confessa. Ad una severa parola il fanciullo subito tace, se ha altri peccati da accusare non li accusa più, a qualunque interrogazione risponde un *no*, nè v'ha più luogo a cavargli di bocca la verità. Laonde gli si deve sempre parlare con buona grazia, ancorchè accusi peccati molto gravi; anzi in questo caso è necessario incoraggiarlo assai, e promettergli anche espressamente di non isgridarlo. Questa avvertenza è specialmente necessaria confessando fanciulle, le quali sono naturalmente più timide e vergognose.

È poi da usare molta diligenza per indagare nei fanciulli le occasioni dei peccati; se provengano cioè da compagni di scuola, di lavoro, di passatempo; oppure dai congiunti ecc.; affinchè il Confessore possa loro suggerire i rimedii opportuni. Se si viene a conoscere che un fanciullo abbia occasione di peccato da alcuno di costoro, il rimedio opportuno, e generalmente necessario, sarà d'indurlo a manifestare a' suoi genitori, tutori, maestri ecc. il seduttore. Non è caso molto raro che qualche fanciullo, e segnatamente qualche fanciulla, con lusinghe, ovvero regali, sia tentata a commettere o a permettere tresche maliziose da qualche congiunto o confidente della famiglia; ed altre volte i fanciulli incontrano tali occasioni di scandalo nella scuola, nella bottega, nel lavorerio ecc. Deve persuadersi il Confessore che, generalmente parlando, non v'ha altro mezzo efficace per salvare l' innocenza tradita, fuor quello di svelare gli autori della seduzione a chi può impedirla. Nè il Confessore deve restarsi dal suggerire questo mezzo pel timore che ne seguano dissapori, liti, od altri guai in famiglia, avessero pur da seguire tra marito e moglie. L'innocenza tradita merita il primo riguardo, e quando non si conosca altro mezzo efficace per tutelarla, non si ha da badare a disgustose conseguenze che ne possano seguitare; tanto più se si rifletta che da un' ora o dall'altra si scoprirebbe il disordine; e quindi, anche tollerato quel tradimento, non si eviterebbero le conseguenze temute. Toglierà poi ogni perplessità il considerare che il Confessore deve cercare

Digitized by Google

prima di ogni altra cosa il bene spiritale del suo penitente; tanto più se sia un povero fanciullo, che assai meno di un adulto può provvedere da per sè al proprio bisogno.

Altra importantissima avvertenza sarà di adoperare somma cautela e discrezione nelle interrogazioni in materia di cose turpi; del che nulla diremo al presente, bastando ciò che abbiamo notato nella Dissertazione XI, *Sull' integrità della confessione.*

Non lascieremo però qui d'avvertire quanto sia importante, anzi necessario instillare nel cuore dei fanciulli un grande orrore al peccato della disonestà, quando si trovi che vi sono di già caduti, ovvero si conosca che sono a pericolo di cadervi. Se sono ancora di poca età, non si dovrà loro dire che tutti i peccati contro la purità sieno peccati mortali; imperocchè molti di essi non conoscono la gravezza della malizia di quelle colpe, e o per leggerezza, o per l'abito già contratto, o per le occasioni che ne hanno, non se ne asterrebbero nè anche sentendo che quelle indecenze sono peccati mortali, e quindi commetterebbero peccati certamente mortali, mentre forse per l'ignoranza sarebbero in essi non più che peccati veniali. Tuttavia è pur necessario far loro concepire orrore ed orror grande ad un vizio così funesto, affinchè cautamente se ne guardino. Quindi il Confessore sentendo che si accusano di aver commesso tali mancanze, ovvero che sono stati tentati a commetterne, con tutto il buon garbo, per non parere che li voglia sgridare, ma insieme con sentimento di commozione pel loro male e pericolo, dovrà avvertirli che questo è il più brutto peccato che possano commettere davanti agli occhi di Dio; che Dio lo castiga tanto; e ch'Egli teme assai per essi, ove non se ne guardino. Potrà aggiungere che, a così dire, l'Angelo custode deve fuggire, e non può stare più dappresso alle anime di quei fanciulli che si bruttano di tali peccati; che la Madonna se in Paradiso potesse piangere, ne piangerebbe ecc. Importa assaissimo inspirare ai fanciulli orrore al peccato, e specialmente a questo, nel modo più sensibile, e più capace a fare impressione nei loro cuori.

Voglio poi qui notare una peste, che non può chiamarsi con altro nome, la quale facilissimamente infetta i giovinetti d'ambo i sessi, anche più ben educati, e ben custoditi, che si trovano insieme nelle lavorerie, che frequentano le scuole, e segnatamente quelli che sono accolti negli Educandati, nei Collegi e negli stessi Seminarii. Tale peste è quella delle amicizie sensuali, che gli adolescenti, e specialmente le fanciulle, senza quasi avvedersene, con-

Digitized by Google

traggono con altri del loro sesso. Ancorchè nelle lavorerie, nelle scuole, negli educandati e collegi si adoperi tutta la vigilanza (guai dove non ve n'ha nessuna!), non si possono nondimeno isolare gli adolescenti stessi, sicchè non contrattino tra di loro. Avviene quindi che sebbene essi sieno bene educati ed anche pii e divoti, facilmente contraggano speciale amicizia con altri che sono di migliore indole, di maniere più amabili, dotati di maggior bellezza e grazia. Sul principio non v'ha altro che una particolare amicizia sensibile; ma in seguito crescendo questa in forza della reciproca confidenza, si cangia funestamente in amore sensuale, e ne seguono poi i disordini, ed anche gli eccessi, ch'esso amor sensuale è capace di produrre. Chi dirige e sorveglia l'adolescenza nelle Scuole, negli Educandati ecc., ha una grande responsabilità, permettendo, come in più luoghi si fa, che sia i giovinetti, sia le giovinette stieno da soli, e da sole, che si prendano tutta la confidenza di mettersi le mani addosso, ed anche di abbracciarsi e di baciarsi. Dico *ha una grande responsabilità*, perchè seguono molti peccati e rovina delle più belle anime, che inconscie del pericolo e del male, credendo non possa esservi nulla a temere trattandosi di persone dello stesso sesso, si trovano poi impaniate nell'amore sensuale, e quindi veramente tradite da chi doveva tutelarne l'innocenza colla maggiore cautela.

Ma parlando ai Confessori, devo loro raccomandare che invigilino assiduamente su questo pericolo, e che, specialmente negli Educandati e Collegi, dove per la continua diurna e notturna coabitazione il pericolo è maggiore, interroghino i giovinetti e giovinette se abbiano particolari amicizie coi loro compagni o compagne, se per ischerzo si mettano le mani addosso, se treschino da soli e da sole; tutte dimande colle quali non si può mettere malizia dove ancor non sia, dicendo loro che ciò non devono fare, perchè non istà bene, nè si fa dalle persone che hanno buona educazione. Se si accorgano poi che vi sono altre confidenze più pericolose, cioè di baci, abbracciamenti, ecc. dovranno proibirle con tutta la severità, e negare anche la Comunione se non si emendino. Che se li trovino poi già guasti e infetti dalla passione sensuale, dovranno portarsi con essi come con coloro che sono nella occasione prossima necessaria, e negar loro l'assoluzione ricisamente, se non ubbidiscano e non si correggano. Sopra tutto, se pure può riuscirvi, si adoperi perchè manifestino ai Superiori i loro complici, se questi non lasciano di tentarli.

Digitized by Google

L'ultima avvertenza sarà, che quando i fanciulli non si trovano disposti, nè da potersi disporre all'assoluzione, non si rimandino con una semplice benedizione, come da tanti si fa; ma che si eccitino all'amor di Dio e alla contrizione dei loro peccati.

Questa è cosa che deve farsi sempre, non solo coi fanciulli, ma con tutte le persone rozze, poco istruite, od anche poco riflessive, delle quali è buon numero anche tra le persone che fanno vita divota; persone, le quali, quando abbiano detto tutti i loro peccati ed abbian fatto materialmente un atto di contrizione, si credono ben disposte a ricevere la sacramentale assoluzione. Il Confessore, come abbiamo osservato nella Nota 120, deve prendersi tutta la premura di eccitarle al dolore dei peccati, affinchè facciano atto di pentimento interno e formale; e ciò specialmente deve farsi coi fanciulli, naturalmente più inconsiderati, ogni volta che si confessano e si dà loro l'assoluzione. Che se non possono assolversi, sono tuttavia da eccitare all'amor di Dio e alla contrizione dei peccati; e ciò per due motivi.

Il primo è affinchè si avvezzino alla pratica degli atti di amor di Dio, e soddisfino nel miglior modo all'obbligo che ne hanno. Egli è notevole che mentre tutti i teologi insegnano essere obbligati i fanciulli a fare atti di amor di Dio appena arrivano all'uso della ragione, nessuno generalmente s'impegni di eccitarli a questi atti. I fanciulli non vi pensano, perchè niente o pochissimo riflettono; i genitori, se sono buoni, loro insegnano materialmente la formola dell'atto di carità, che quindi recitano senza considerazione, e se son negligenti, non insegnano loro nè anche una tal formola; nelle Dottrine s'insegna pure l'obbligo che v'ha di fare atti di amor di Dio, ma non s'insegna ai fanciulli come possano e debbano farli veramente di cuore, affinchè non sieno atti fatti a fior di labbra; il fatto è che sarebbe facile trovare fanciulli venuti grandicelli senza aver mai fatto atti di amor di Dio veramente formali. I Confessori pertanto dovrebbero avere almeno questa avvertenza, di eccitarli a tali atti di amore, proponendone ad essi i motivi secondo la loro capacità, e nel modo che ora diremo.

Il secondo motivo per cui sono da eccitarsi a fare atti di amor di Dio e di contrizione, è di provvedere nel miglior modo al bisogno delle loro anime; avvertenza che deve aversi anche per gli adulti, quando si rimandano senza assoluzione. Come abbiamo già notato a suo luogo, l'atto di carità, e l'atto di contrizione che è il suo prodotto, mettono l'anima in grazia cancellando ogni pec-

Digitized by Google

cato e qualunque numero di peccati anche fuori del caso di necessità; e la dottrina contraria fu condannata in Baio (prop. 32, e 70). Or se il fanciullo o l'adulto, rimandati senza assoluzione, vengano eccitati, o riescano a fare un atto di sincera contrizione, ecco che tosto si mettono in istato di grazia e se ne tornano a casa giustificati, sebbene creduti indisposti dal Confessore; il che può avvenire per due modi. In fatti il Confessore nega l'assoluzione al penitente, o perchè non ha facoltà di assolverlo da' suoi peccati e censure incorse, ovvero perchè giudica che non sia disposto sufficientemente. Nel primo caso il penitente può avere buone disposizioni a rimettersi in grazia, sebbene non possa essere assoluto per mancanza di giurisdizione nel Confessore; ed ecco che eccitato efficacemente alla contrizione, resterebbe per essa giustificato. Nel secondo caso, sebbene il Confessore lo giudichi indisposto, e sebbene possa esser vero che siasi accostato al Sacramento indisposto veramente, ciò non ostante, poichè quando si giudica delle disposizioni interne, si può errare, è cosa possibile che il Confessore s'inganni nel suo giudizio; e può anche accadere che venuto quegli indisposto, mediante una fervorosa esortazione del Confessore si disponga al momento, perchè il mutamento della volontà, che avviene principalmente per opera della grazia, si può fare in pochi istanti: frattanto essendo questo cangiamento tutto interiore, può rimanere occulto al Confessore, che giudica suo dovere rimandarlo senza assoluzione. In questa ipotesi, come nella prima, se il penitente, o adulto o fanciullo, facesse un atto di sincera contrizione, resterebbe giustificato, sebbene non assoluto.

Or dunque anche per provvedere nel miglior modo al bisogno delle anime dei fanciulli, allorchè si crede, per qualsivoglia motivo, di doverli rimandare senza assoluzione, si dovranno eccitare ad atti di amor di Dio e di contrizione; il che si potrà fare in questo od altro simile modo per meglio adattarsi alla loro capacità. *Sai tu che il Signore è così buono, che nessuno gli può volere tanto bene quanto si merita? Sai che ha fatto e patito tanto per noi, e che per noi è morto sopra la Croce? Oh come è buono il Signore! bisogna volergli bene più che a tutto — Gli vuoi bene con tutto il tuo cuore? — Sì, non è vero che appunto perchè è così buono, gli vuoi bene con tutto il cuore?* — Quindi — *Non ti penti di avergli dati tanti disgusti co' tuoi peccati? — Sì, te ne penti con tutto il cuore, e gli prometti di non farne più ecc.*

Digitized by Google

§ 5.

Avvertenze per le confessioni delle persone pie.

Il Confessore deve adoperarsi perchè le persone pie frequentino i SS. Sacramenti; la Confessione, se possono, ogni otto giorni; e la Comunione più frequentemente, anzi, se possono, anche quotidianamente, secondo che abbiamo detto nella Dissertazione X.

La confessione ogni otto giorni, e non di più, generalmente parlando; e ciò per più ragioni. 1. Perchè le persone pie secolari hanno le loro occupazioni di professione o di famiglia, cui facilmente potrebbero mancare andando al confessionale più volte la settimana. 2. Perchè al Confessore che spende assai tempo presso alcune persone divote, manca poi il tempo necessario per attendere alle confessioni dei peccatori, che hanno molto più bisogno del Sacramento. 3. Perchè quelle persone, e sono sempre donne, le quali quasi tutti i giorni si vorrebbero confessare, sono, generalmente parlando, teste deboli, e più si confessano, lo addivengono sempre più. Il Confessore che sempre le ascolta, nè mai se ne stanca, viene anch'egli in voce di uomo leggiero, e peggio, se quelle sieno giovani e ciarliere. Quando poi confessa alcuna di queste ultime più volte la settimana, ed ha la pazienza di ascoltarla pel tratto di qualche ora, bisogna proprio che si rassegni a lasciarsi bistrattare nella riputazione.

Mi si opporrà che alle volte si trovano anime bisognose di coltura particolare per le prove di spirito nelle quali sono tenute da Dio; che è necessario ascoltarle frequentemente, e che non si possono sempre sbrigare in poche parole. Rispondo che queste anime sono oltremodo rare, e inoltre non sono nel numero di quelle, delle quali con facilità dice la gente. Di più osservo che quando un Confessore occupa tanto tempo presso alcune giovani divote da dar motivo alle persone di ciarlare sul conto suo, deve persuadersi di non fare la volontà di Dio, anzi di fare contro la volontà di Dio; perchè non può essere conforme all'ordine di sua provvidenza un procedere inconveniente, imprudente, che invece di recare edificazione, reca scandalo, o per lo meno molta ammirazione.

Pertanto, tolta qualche rara eccezione, il Confessore non ascolti le divote più d'una volta la settimana, e sia molto breve, affinchè le loro confessioni non occupino il tempo necessario a sentire quelle

Digitized by Google

Delle altre persone più bisognose. Se vuole ammaestrarle nelle cose dello spirito, le provveda di qualche buon libro che le mantenga nella semplicità, nell' umiltà, e che le infervori nell' amor di Dio. A quest' uopo non troverà nulla di meglio della *Pratica di amar Gesù Cristo* e delle *Opere Spirituali* di S. Alfonso. Se alcuna non sapesse leggere, caso raro ai nostri giorni, le insinui le massime del Santo con brevità e semplicità, evitando sempre le lunghe conferenze, che non saranno mai utili nè alla penitente nè al Confessore. Queste lunghe conferenze sono nate fatte per produrre genialità e attacchi reciproci, i quali, per quanto sieno innocenti, non lasciano di essere difettosi. È poi cosa sommamente importante mantenere le divote in molta semplicità ed umiltà, perchè grande è la leggerezza femminile; ed essendo le donne, como dice Santa Teresa, *la maggior parte amiche d' essere onorate, e tenute in buon concetto*, facilmente esse s' invaniscono, s' illudono, e deviano dalla retta strada. Giova inoltre qui ricordare ciò che abbiamo osservato nella Dissertazione X, che, cioè dove fossero pochi Confessori, sarebbero da esortare le persone pie a fare la Comunione anche quotidiana confessandosi ogni 15 e anche più giorni, non essendovi alcun bisogno della confessione settimanale per la Comunione frequente e quotidiana. Ricordiamo che, come ivi dice l' Antoine, Mons. Milante e S. Alfonso che cita quest' ultimo, gli antichi cristiani si confessavano assai più raramente che gli odierni; e che frattanto facevano la S. Comunione anche tutti i giorni.

Osserveremo poi che sebbene le persone date alla pietà debbano assai coltivare la virtù dell' orazione, se vogliono mantenersi e progredire nella via della perfezione cristiana, ciò non ostante non è da esigere da tutte l' esercizio della meditazione, come abbiamo detto sopra (§ 1°).

E qui sarà bene porre la dottrina di S. Giovanni della Croce, e di S. Teresa ivi accennata, la quale potrà dare molto lume anche per altre pratiche divote, affinchè non si esigano da tutte le anime pie senza discrezione o distinzione. S. Giovanni della Croce mette in bocca al Divino Maestro queste parole: « Se attendessero » i miei servi con riflessione alle mie strade, vedrebbero che non » è una sola, ma molte sono quelle onde le anime a me conduco; » e se considerassero che la celeste Gerusalemme non ha una, ma » dodici porte, e ponessero mente che nella casa di mio Padre » non vi è una sola, ma parecchie mansioni, e pensassero che la » terra dei loro cuori in varie parti dà varii frutti, non si affa-

Digitized by Google

» ticherebbero indarno in voler indirizzare tutte le anime per una » via, e farle entrare per una porta, e alloggiarle in uno stesso » soggiorno, e chiedere da tutte lo stesso frutto..... Non ti ricordi » che nel ripartire i miei talenti e le mie grazie, a uno diedi un » talento; a un altro due e al terzo cinque? Non giova che si » adoprino alcuni miei servi in volere che acquisti due talenti di » orazione chi da me ne ha ricevuto un solo, e che ne abbia » cinque colui al quale non ne ho dato più due. Più forte è la » mia vocazione della loro, e quindi come che chiamino le anime » per una strada, serve loro poco quando io le invito per un' al- » tra. (Tratt. delle Sp. Coll. VII).

» La prima strada è quella dell' orazione vocale. A chi la dò, » consegno un talento, e tanto buono, che se lo saprà trafficare » acquisterà il cielo....

» Non poche anime aprendo la bocca a recitare il Rosario » ed altre orazioni e divote parole, si accendono tosto nello spi- » rito, e chiudendo poi le labbra si chiude in loro tutta la divo- » zione, e lo spirito agghiaccia. Or costoro debbono battere questa » strada, e in essa deve prestare loro braccio il Confessore.....

» Se non puoi meditare, figliuola mia, non desiderare quel » che non voglio che tu possa: poichè a volere quello che io non » voglio, non si adempie il tuo desiderio, e ti è di tormento che » non si adempia. Comincia dunque a voler quel che voglio io, » e lo conseguirai, e ti porterà la pace. Se io non ti do questi » due talenti, vuoi tu cavarmeli di mano per forza? (dice che dà » due talenti a chi dà il dono della meditazione) No certamente: » umiliati e prendi quel che ti porgo, ed è senza dubbio meglio » per te di ciò che brami ». (Ivi Coll. VIII). Per la qual cosa l'esercizio della meditazione sarà soltanto da richiedere da quelle anime, che, secondo conoscerà il Confessore, vi avranno la necessaria disposizione, sicchè si possa credere che ne abbiano il dono da Dio.

Con S. Giovanni della Croce concorda S. Teresa, la quale nel *Cammino di perfezione*, dopo aver assai lodato la meditazione metodica, dice: « Quello di cui vorrei qui trattare è di dare » qualche rimedio per chi non potesse andare per questo cam- » mino (della meditazione metodica) se piacesse al Signore che » io in questo dessi nel segno; e quando no, servirà almeno a » farvi conoscere che vi sono MOLTE anime che patiscono questa » difficoltà (di far tale meditazione), acciocchè se alcuna di

Digitized by Google

» voi lo prova, non se ne prenda travaglio..... Sono tali di lor » propria natura (da non poter meditare), o perchè Dio così per- » mette ». (Cap. 19). Segue poi a dire: « Or su torniamo a parlare » con quelle anime, le quali già dissi che non si possono racco- » gliere, nè possono fermare l' intelletto nell' orazione mentale, nè » avere meditazione..... se per sorte ne verrà alcuna simile in » questo Monastero (atteso che, come ho detto, non tutti vanno » per una strada) voglio io dir qualche cosa..... come avete da » fare orazione vocalmente » (Cap. 24). Dal che si vede che la Santa applica la sua dottrina non solo alle persone pie secolari, ma anche alle stesse Monache, e a quelle tra esse, che, come le Carmelitane Scalze, fanno vita quasi del tutto contemplativa.

Anche la virtù della mortificazione è da praticare in modo distinto dalle persone spirituali; ma è da avvertire che non si trapassino i limiti della moderazione. Sono da approvarsi, anzi da esigersi quelle mortificazioni che non possono fare alcun danno alla sanità corporale, ma che anzi le giovano; per es. la parsimonia nel mangiare e nel bere, il non mangiar fuor de' pasti consueti, contentarsi del sonno necessario ecc. Sono pure da approvarsi altre mortificazioni generalmente innocue, come sarebbe qualche moderato digiuno, l' astinenza da qualche frutto o piatto più gradito ecc. I digiuni però non si devono permettere a coloro che hanno salute infermiccia, o abbisognano di frequente alimento.

Sonvi altre mortificazioni, le quali praticate con discrezione da persone godenti buona sanità, non possono essere nocevoli, per es. l' uso moderato di qualche disciplina e catenella. Veramente il nostro secolo si è fatto molto alieno da questo genere di mortificazioni, e sono ora arnesi di penitenza che si ha quasi ribrezzo a nominare; tuttavia è chiaro che tali mortificazioni non si potrebbero assolutamente riprovare senza riprovare la pratica e il senso comune dei Santi e dei Maestri di spirito; lo che sarebbe vera temerità. Sono però da vietare alle persone malaticcie e di debole complessione, specialmente le catenelle e i cilizii irritanti il sistema nervoso.

Le altre mortificazioni più gravi, quali sarebbero dormire sul terren nudo o appena poche ore della notte, i digiuni straordinarii, flagellarsi a lungo, vestire abitualmente il cilizio, mangiare cose stomachevoli, intirizzire dal freddo per la leggerezza delle vesti, ed altre simili per se stesse veramente dannose alla salute corporale, non si hanno mai da permettere senza avere buoni argo-

Digitized by Google

menti che chi le pratica sia chiamato da Dio ad un tenore di vita straordinariamente penitente e mortificato.

È vero che tutte queste penitenze ed altre anche più gravi si praticavano dai Santi; ma appunto i Santi avevano uno straordinario divino impulso a praticarle; quindi loro non riuscivano funeste e micidiali, come lo sono naturalmente; vediamo anzi che non estante la vita asprissima che essi menavano, sopportavano lunghe, incessanti, gravissime fatiche, e molti di loro vivevano sino all' ultima decrepitezza. È precisamente un volere tentare Iddio praticare queste penitenze senza un certo divino impulso. Il conoscere poi quando questo divino impulso certamente si abbia da taluno, è cosa molto difficile, e farebbe bisogno di molta preghiera e del consiglio di persone molto prudenti e sperimentate prima di persuaderci ch' esso non manchi. Il Direttore non tema di vietare tali penitenze, persuaso che quando quel divino impulso non mancherà, il Signore lo farà conoscere chiaramente.

È da notare di più a riguardo dei Santi, che quelli, i quali costumavano austerità singolari, abbondavano pure di singolari straordinarii conforti, da cui l' umana debolezza restava mirabilmente refocillata e fortificata, sicchè da quelle asprezze, per altri intollerabili, non avessero nocumento. Per qualche tempo ho diretto un' anima che passava tutta intiera la giornata in gravissime fatiche, e poi quasi intiera la notte in orazione. Io temendo che la sua salute ne avesse grave danno, le ordinai di prendersi non saprei più quante ore di *riposo*; ed ella ubbidiente voleva opporsi all' impeto dello spirito che la rapiva in contemplazione, ma sentì allora una voce che le domandò: *e questo non è riposo?* Non ebbe ella quindi alcun male, ed io un po' di ammaestramento.

Si noti eziandio che qualora si permettessero quelle austerità senza che fossevi un divino impulso, non solo si rovinerebbe la salute corporale, ma eziandio la spirituale dei penitenti; imperocchè vedendo che loro si permettono cose singolari, facilmente monterebbero in istima propria e addiverrebbero miserabili vittime della superbia. Il che non avviene, quando Dio dà quell' impulso, mentre Egli custodisce i suoi doni, e non può permettere che le sue creature abbiano danno a cagione dei medesimi.

Ricordo aver letto che San Filippo Neri diceva essere meno male che il nostro corpo abbia un po' più di vigore del necessario, che un po' di meno, posciachè questa deficienza di forze potrebbe essere più dannosa e difficile a rimediarsi che quell' ec-

Digitized by Google

cesso. S. Francesco di Sales diceva pure che « la mancanza di » moderazione dei digiuni, delle discipline, dei cilizii, e delle » asprezze rende inutile al servizio della carità i migliori anni di » molti ». (Vedi Gousset, Teol. Mor. Vol. 2. n. 456). Laonde sarà necessario che il Confessore invigili sui trasporti del fervore delle anime pie, e loro non permetta le mortificazioni esteriori, se non colla conveniente parsimonia.

Or quanto ad alcuna di queste mortificazioni pongo qui un' avvertenza comunemente non toccata: essa riguarda quelle persone, le quali sono di tanta sensibilità, che le discipline e catenelle cagionano loro le molestie, che alle anime caste sono le più disgustose. Non pare potervi essere dubbio che in tal caso siano lor da vietare, imperocchè riguardo ad esse ciò che si suppone adoperarsi per rimedio, cangerebbesi manifestamente in incentivo al male. Codeste persone tanto sensibili sogliono averne già troppo di così fatte molestie, nè sarebbe cosa ragionevole che se ne procurassero altre senza necessità. È chiaro potersi esercitare la virtù della mortificazione per tanti altri modi; e spetta al Direttore spirituale scegliere quelli che troverà più opportuni per le anime che gli sono affidate. Trattandosi poi di persone viventi in Religiosa Congregazione, ove la disciplina sia prescritta da farsi in comune, dovrebbero esse adempiere alla formalità esteriore in modo da non risentirne (Vedi Mocchetti. Discorsi sacri ecc., n. X. — Schram, Instit. Theol. Myst. tom. 1. § 98, schol. 2).

§ 6.

Sulla direzione delle anime che hanno grazie straordinarie da Dio.

Non si può mettere in dubbio che il Signore abbia qua e colà anime predilette, alle quali fa singolari favori per distaccarle più efficacemente dal mondo, e portarle alla sua più intima unione; anime adorne delle produzioni più nobili e delicate della grazia, ammesse ai secreti ed ineffabili gaudii della divina contemplazione. Si trovano di tali anime anche dove meno si supporrebbe doverne essere, dove è meno istruzione e coltura, perchè *Spiritus ubi vult spirat.* L' aver trovato *alcuna di tali anime quasi in ogni luogo* nelle missioni, in cui avea faticato continuamente per trent' anni, induceva il p. Scaramelli a scrivere il suo pregiatissimo *Direttorio mistico* (Vedi il cap. 1). È pertanto cosa facile che il Confessore trovi alcuna di tali anime e ne debba avere la direzione.

Digitized by Google

Tra le osservazioni che sono da fare a questo riguardo, la prima è che il Confessore farebbe torto al suo carattere e ministero, e mostrerebbe di essere grandemente ignorante, se in genere non volesse credere alla realtà delle grazie straordinarie, riputandole tutte imposture di gente furba, o illusioni di menti inferme. Costui crederebbe d'essere più illuminato e più spregiudicato che tutti i Dottori della Chiesa, che tutti i Santi, che tutti i Maestri di spirito, i quali costantemente in tutti i secoli riconobbero la realtà di quelle grazie.

Questa sarebbe audacia incredibile, e presso che indizio d'infedeltà, perchè la credenza di lui sarebbe in opposizione con innumerevoli decreti e decisioni della Chiesa che ammettono tali grazie. La realtà poi delle medesime è cosa evidentemente provata davanti alla scienza; è un fatto storico, di cui ormai non possono più dubitare se non appunto i grandi ignoranti.

Nè si potrebbe giustificare con dire che egli riconosce le grazie singolari compartite ai Santi nei secoli trascorsi, e disprezza soltanto quelle che si raccontano come avvenimenti del giorno, le quali non hanno alcuna approvazione dal suffragio dei Dottori, nè dall'autorità della Chiesa; imperocchè costui non peccherebbe di temerità e di audacia contro l'autorità dei Dottori e della Chiesa, ma peccherebbe di manifesta irragionevolezza. In fatti quelle grazie singolari che hanno adesso l'approvazione sopra accennata, non la ebbero per un tempo, e quindi impunemente per questa stessa ragione tutte sarebbero state da disprezzare. Sarebbero state da disprezzare tutte le grazie singolari accordate da Dio a S. Brigida, a S. Geltrude, a S. Caterina da Siena, a S. Maria Maddalena de' Pazzi, a S. Teresa, a S. Pietro d'Alcantara, a San Giovanni della Croce, a S. Giuseppe da Copertino, e ad altri innumerevoli; mentre che, essi viventi, nè i Dottori avevano scritto in favore od approvazione delle loro grazie, nè la Chiesa aveva ancora dichiarato nulla.

Non v'ha poi dubbio che alcune di quelle grazie che ora si raccontano come avvenute di presente, e si vorrebbero disprezzare appunto perchè moderne, o ancor mancanti del suffragio dei Dottori e dell'approvazione della Chiesa, in un tempo avvenire avranno questo suffragio, e questa approvazione, quando cioè si canonizzeranno i Santi di questo nostro secolo. Tutti i secoli hanno avuto i loro Santi, ricchi di grazie straordinarie: sarebbe per lo meno stoltezza il pensare che debbano mancare nel secolo in cui

Digitized by Google

viviamo. Laonde, riguardate le grazie in sè stesse, sarebbe sciocca la distinzione che si vorrebbe da taluni introdurre tra le antiche e le presenti.

La seconda osservazione è, che dovrebbe per lo contrario giudicarsi somma bonarietà il voler credere operazioni della grazia di Dio, e veri celesti favori, tutte le straordinarietà che spesso si trovano in alcune persone, specialmente donne, quando dicono aver avuto visioni, estasi ecc., constando manifestamente che molte di tali cose sono produzioni della loro fantasia, e talvolta finzioni della loro malizia.

Laonde il Direttore non vorrà essere nè incredulo, nè troppo credulo, ma procedere ne' suoi giudizii con vera cristiana prudenza, la quale esige che le cose siano saviamente considerate; che risultando chiaramente vere, oppure false, abbiano la nostra credenza o il nostro rifiuto; che apparendo dubbie, non se ne dia definitiva sentenza.

Frattanto per procedere colla prudenza debita dovrà procurare d' istruirsi almeno nei principii della Scienza Mistica. Senza di questo sarebbe vera temerità volerne menomamente giudicare, come sarebbe vera temerità il trattare di qualunque scienza o professione senza averne cognizione alcuna.

A questo fine io vorrei che il Confessore studiasse almeno la breve Appendice che ne ha scritto S. Alfonso annettendola alla sua Morale. *Appendix 1. Quomodo se gerere debeat Confessarius in dirigendis animabus spiritualibus.*

Veramente è poca cosa, ed estremamente concisa; tuttavia non lascia che il Direttore sia al tutto digiuno della scienza mistica. Vorrei pure che leggesse le Opere di S. Teresa, dalle quali ricaverebbe molti lumi e un pascolo singolare pel proprio spirito. Si direbbe che queste Opere non si possano leggere da alcuno senza che ne ricavi assai frutto. Quanto sarebbe bene che non fossevi Confessore che non le avesse lette!

Dopo avere acquistato per questo modo un po' di scienza mistica, se trovi anime che mostrino avere grazie e doni straordinarii, potrà prudentemente indagare se questi si debbano attribuire a Dio, ovvero al demonio, o a giuoco di fantasia, od anche ad impostura.

Se avvenga che li trovi in persona dotata di profonda umiltà e diffidamento di sè stessa, di pronta ubbidienza, di colombina semplicità, di un totale distacco dalle cose del mondo, potrà cre-

Digitized by Google

dere che quelle grazie e doni sieno da Dio; e senza dimostrare alcuna stima dell' anima che n' è favorita, dovrà mettersi a coltivarla con ispeciale impegno, come sempre è da fare quando il Signore dà ad un' anima particolari prove della sua predilezione.

Per altro non dovrebbe nemmeno pretendere che fosse immune da ogni difetto per giudicare favorevolmente delle sue grazie particolari; poichè il Signore lascia dei difetti anche ai Santi perchè si mantengano in umiltà. È sempre da avere presente quella sapientissima osservazione di San Bernardo: *Sic.... conservandæ humilitatis gratia, divina solet pietas ordinare, ut quanto quis plus proficit, eo minus se reputet profecisse. Nam et usque ad supremum exercitii spiritualis gradum, si quis eo usque pervenerit, aliquid ei de primi gradus imperfectione relinquitur, ut vix sibi primum videatur adeptus.* (Sermo de quatuor modis orandi). La pretesa che le anime sante e molto favorite da Dio debbano essere senza difetti, ha fatto giudicare ripetutamente che le grazie singolari, delle quali era largo Iddio con S. Teresa, fossero operazioni del demonio; e così ne giudicò lo stesso suo Confessore. (Vedi la vita scritta da lei stessa cap. 23 e cap. 25).

Trovando il Direttore spirituale alcun' anima che probabilmente fosse favorita da Dio con delle grazie straordinarie, dovrebbe sommamente attendere a mantenerla in umiltà, e prima di tutto la dovrebbe persuadere che la virtù non istà per nulla in que' favori di Dio; che li fa molte volte alle anime deboli ed incostanti per fortificarle e sostenerle onde non cadano in gravi peccati; che talvolta per convertirli, li fa assaggiare anche a coloro che sono in sua disgrazia, come insegna S. Teresa. (Camm. di Perf. c. 16).

Dovrebbe aggiungere che tali favori, generalmente parlando, sono cose assai dubbie, dove spesso si rinvengono inganni; di modo che, sebbene appariscano operazioni di Dio, si rileva talora altro non essere che illusioni del demonio o giuochi di fantasia. Le dovrebbe quindi raccomandare di non farne conto, e di non parlarne con nessuno, lui eccettuato, come inculca in più luoghi S. Giovanni della Croce. In fine l'accerterebbe che così facendo, non ne avrebbe danno alcuno, ancorchè fossero illusioni diaboliche; e che altrimenti operando, le potrebbero riuscire di nocumento, sebbene fossero vere grazie di Dio, potendo farla cadere in qualche pensiero di vanità e stima propria.

E qui non si può abbastanza deplorare l'imprudenza di certi

Digitized by Google

Direttori, i quali quando trovino alcun'anima che mostri avere qualche straordinarietà, pensano di leggieri avere alle mani una S. Teresa, od una S. Caterina, e vogliono riconoscere in lei i gradi supremi della Contemplazione.

Confrontano essi ciò che ascoltano da lei con ciò che i Mistici dicono dello Sposalizio od anche del Matrimonio spirituale, e al loro modo di vedere quell'anima è a tanta sublimità, quanta ne può essere in creatura vivente al mondo. Vogliono allora sentirne il parere nelle determinazioni più importanti che abbiano a prendere, la interrogano sulle cose occulte o future, ed alle volte non temono di ordinarle che scriva la propria vita. Per tal modo mettono la poveretta nella persuasione di essere una Santa e gran Santa, e si può imaginare con quale suo pericolo e danno, se Dio mirabilmente non l'assista, o non la tolga da una direzione cotanto spropositata.

È vero che molte anime godono di volta in volta, altre più, altre meno, di grazie e favori particolari di Dio; ma è pur vero che le sante Terese, e le sante Caterine sono sommamente rare. Quindi il trattare quelle anime di quella maniera in cui alle volte i loro Direttori trattavano quelle Sante, è gravissima imprudenza, e può essere cagione della loro rovina. Quando ci paresse cosa certa ed evidente che alcun'anima fosse straordinariamente favorita da Dio, dovremmo prima di tutto adoperarci di mantenerla in umiltà, affinchè non demeritasse quelle grazie, se pur fossero vere. E dico *se pur fossero vere*, perchè in tali cose si danno facili inganni. È poi sempre da procedere con tutta cautela e col consiglio di uomini di Dio, bene ammaestrati e molto prudenti.

È da notare con S. Teresa che se le anime sono tenute nell'umile conoscimento di sè medesime, non possono avere alcun danno dalle grazie straordinarie, ancorchè fossero contraffatte dal demonio. *(Camm. di perf.* cap. 38).

È anzi da riflettere, com'ella osserva, doversi guardare i Direttori dal mettere in angustia quelle anime, sebbene fossero veramente dubbiosi intorno alla realtà dei loro singolari favori. Le tengano nell'umiltà e semplicità, ma non le spaventino con dire alle medesime che quanto provano di straordinario, tutto è illusione del demonio. È troppa costernazione per le anime amanti di Dio sentire che il Confessore giudica ch'esse, a così dire, sieno nelle mani del nemico infernale; ch'esso abbia licenza d'illuderle ed ingannarle a suo piacimento.

Digitized by Google

Qualora poi conoscesse il Direttore, quelle riputate grazie non essere altro che giuochi di fantasia, e parti di mente inferma, dovrebbe adoprarsi nel miglior modo perchè non ne facessero conto. Dovrebbe tuttavia guardarsi dall' esigere ch' esse credessero come egli crede, che cioè si persuadessero di essere illuse, cosa d' ordinario impossibile ad ottenersi, e che persona di giudizio non pretenderebbe mai. Tali fantasie alterate e menti inferme sono da compatire e trattare con somma delicatezza, perchè il loro male non cresca sempre più, e non vadano peggiorando nelle loro illusioni.

Metterò qui una parola riguardo alle prove che certi Confessori danno alle anime per meglio conoscerne lo spirito. Certi Confessori trovando nelle Vite dei Santi che costoro davano prove alle anime per accertarsi del buono o cattivo spirito da cui fossero informate, senza avere i lumi e il discernimento che avevano essi Santi, costumano di dare cotali prove, e non avvertono al pericolo che può essere nelle medesime. In fatti se le anime cui danno le prove, non sono assai semplici, facilmente se ne avvedono, e allora v' ha pericolo che l' amor proprio le tenti a subir bene quelle prove che loro sono date, onde non iscapitare nella stima che mostrano avere di esse i Confessori; i quali allora invece di restare meglio illuminati sullo stato di quelle anime, restano positivamente ingannati. Dato poi che quelle anime corrispondessero a tali prove con semplicità, senza volersi infingere, ne resterebbe solleticata la naturale ambizione, sapendo esse che non sogliono darsi se non alle persone che hanno qualche cosa di straordinario. A me, ordinariamente parlando, non piacerebbero quelle prove, le quali non fossero così semplici da non apparir tali (1).

È finalmente da notare che è cosa di molto pericolo il concepire troppo alta stima di quelle anime che appariscono più favorite da Dio. Coloro, che perciò stesso le credono grandi Sante, dietro i loro supposti lumi, rivelazioni, ecc. possono prendere determinazioni poco prudenti che abbiano funeste conseguenze, come sarebbe

(1) Mostrava una Monaca spirito di straordinaria pietà, e la Superiora del Monastero volendosi accertare sulla veracità del medesimo, consigliatasi e messasi d'accordo con chi dovevasi in tale caso, le fece dar questa prova dal Confessore del Monastero. Si presentò la Monaca giusta il costume a fare la S. Comunione, e il Confessore che amministrava la SS. Eucaristia alla Comunità, appena vedutala si ristette gridando alto: *indietro indegna.* Ella abbassò il capo e si ritirò. La Superiora radunò poscia tutte le Monache, e si mise ad esagerare l'ingiuria fatta dal Confessore a quella loro Consorella, che riconosceva essere tra il numero delle più osservanti ed esemplari del Monastero; quindi domandava loro consiglio circa il richiamo che sarebbe stato da farsi

Digitized by Google.

divulgarne le supposte grazie e profezie, le quali tante volte riconosciute inconsistenti e fallaci, son prese a giuoco dai miscredenti, e fanno cadere in discredito la pietà. Laonde il Direttore illuminato primieramente considererà che le grazie straordinarie non sono misura della santità; e che perciò tra le anime, in cui nulla si trova di singolare, sono alcune, come insegna S. Teresa, le quali in virtù e in merito davanti a Dio sono superiori a quelle altre. Quando poi venga da quelle esortate a promuovere un qualche bene, lo promuova, se sia cosa semplicissima, di modo che non possa far male, anche qualora fosse suggerito dal demonio; per es., dare gli esercizii spirituali al popolo, far pregare per la conversione dei peccatori, ecc.

Conchiuderò con due dottrine molto notevoli, e che danno molto lume. La prima è di S. Tommaso d'Aquino, il quale dice che coloro i quali hanno vero spirito di profezia, non sempre parlano per impulso di quello spirito, e che per ciò non sempre si può avere la certezza che debbano avverarsi le loro parole.

La seconda è di S. Giovanni della Croce, il quale avverte che quando il demonio conosce essere un'anima guidata da Dio per via straordinaria, per questa medesima via cerca d'illuderla e d'ingannarla. Laonde in queste cose, finchè non intervenga il giudizio della Chiesa, non si può aver sicurezza che non ammetta dubbio.

CAPITOLO VII.

DELLA RISERVA DEI CASI.

475. La riserva dei casi si definisce: la negazione della giurisdizione a riguardo di qualche peccato. Questa riserva ha il suo valore anche rispetto a quelli che invincibilmente la ignorano, non essendo una pena che riguarda il peccatore, ma una restrizione

al Vescovo, perchè il Confessore ricevesse da lui la debita riprensione e castigo. Finito ch'ebbe la Superiora di parlare, la Monaca oltraggiata tosto si alzò, e si diè a riclamare con tutta la forza contro l'improntitudine del Confessore, invocando essa per la prima e riprensione e castigo. Tutta la Comunità restò scandalizzata di quello risentimento, e riferito ciò a chi aveva consentito la prova, si venne a giudicare che non fosse in lei soda virtù, ma piuttosto amor proprio, e forse ipocrisia. Poteva ella dirsi questa una retta conchiusione? Io sarei tentato a dubitarne. Io direi piuttosto che la pia Monaca, conosciuta la prova che le si dava, cogliesse quell'occasione per fare tutte persuase le sue Consorelle della sua poca virtù, e liberarsi per sempre dal pericolo che sperimentava la sua umiltà nelle dimostrazioni di stima che già le davano. Io direi che si fosse piamente burlata di tutti loro.

Digitized by Google

di giurisdizione pel Confessore. — Nei casi papali, a' quali è annessa la censura, è riservata principalmente la censura; perciò se per ignoranza, o mancanza di contumacia, non s'incorre la censura, il peccato può essere assoluto da qualunque Confessore. Nei casi invece riservati al Vescovo, è principalmente riservato il peccato; quindi sta la riserva, ancorchè il peccatore non abbia saputo che quel caso era riservato.

476. I Vescovi e gli altri Superiori che godono di giurisdizione vescovile, non che i Prelati delle Religioni, possono riservarsi dei peccati. Se li riservano senza giusta causa, peccano; ma la riserva è valida. — Il Superiore non può assolvere il penitente dai peccati riservati, rimettendolo poi ad un altro per l'assoluzione dei non riservati. — Si devono soltanto riservare i peccati gravi ed esterni; e non conviene riservare i veniali, nè i mortali interni. Inoltre non si riservano se non i peccati completi nella loro specie; quindi la sodomia tra uomo e donna non è riservata, se non si esprima.

477. In caso che non possa ricorrersi al Superiore, può il semplice Confessore *indirettamente* assolvere dai peccati riservati, quando siavi causa urgente, per es. di evitare lo scandalo o l'infamia, o di soddisfare al precetto pasquale; oppure se altrimenti il penitente dovesse rimaner lungo tempo in peccato mortale. Tuttavia cessato l'impedimento, il penitente deve presentarsi al Superiore per essere assoluto *direttamente*, eccettuato il caso di pericolo di morte, in cui cessa ogni riserva. Se il caso però avesse annessa la censura, ancorchè il penitente fosse stato assoluto in pericolo di morte, risanato, dovrebbe presentarsi al Superiore; altrimenti ricadrebbe nelle censure. (V. n. 351 e Nota 183; Vedi pure il Gury T. 2, n. 576, e la Nota del Ballerini.

478. Il Superiore che senza giusta causa negasse la facoltà di assolvere dai riservati, peccherebbe gravemente, e talora anche contro la giustizia. — Se il Superiore Regolare nega la facoltà di assolvere dai riservati al *Confessore deputato*, può esso Confessore assolvere *per quella volta*, *pro ista vice*, il penitente. Le parole *per quella volta* s'intendono per tutte quelle volte, nelle quali il Superiore nega ingiustamente la facoltà di assolvere dai riservati. Questa facoltà altri la estendono anche ai Confessori dell' Ordine non *deputati*, purchè sieno dei più dotti e prudenti; ed anche a qualunque altro dell'Ordine, se il penitente domandi esso stesso la facoltà per potere essere assoluto.

Digitized by Google

479. I pellegrini circa la riserva dei casi si considerano come se fossero abitanti del luogo; tuttavia essi non essendo sudditi, non incorrono le censure vigenti nel luogo dove sono di passaggio. Se poi si partono dalla loro patria e vanno a confessarsi in altra Diocesi, dove quel peccato non è riservato, e ciò fanno in frode della riserva, non possono essere ivi assoluti. Probabilmente potrebbero essere assoluti in un'altra Diocesi, dove il caso fosse ugualmente riservato, confessandosi da un Sacerdote autorizzato a ciò, sebbene vi si portassero per non doversi presentare al proprio Superiore. (V. Gury T. 2, n. 573 e le Note del Ballerini). — Le parole *in frode della riserva* s'intendono pel caso in cui il penitente va altrove *principalmente* pel fine di esservi assoluto, e di evitare il giudizio del proprio Superiore. (Per la qual cosa se egli andasse fuora diocesi *principalmente* per qualche suo negozio, e intanto si approfittasse di quella occasione per farsi assolvere dal peccato, anche compiacendosi di sfuggire in tal modo il giudizio del suo Superiore, resterebbe assoluto).

480. Chi ha peccato in un luogo, dove non v'ha riserva, non può essere assoluto ritornato in patria, se ivi quella colpa è riservata. — Il semplice Confessore non può assolvere il pellegrino che fosse innodato da censura riservata nella sua patria, e non riservata nella Diocesi di esso Confessore. — Colui che in buona fede riceve l'assoluzione dai peccati riservati da un Confessore che non ha facoltà di assolverlo, resta assoluto indirettamente dai medesimi. — Colui che si confessa dal Superiore e si dimentica di accusarsi di un peccato riservato, più probabilmente non può confessarlo ad altro Confessore, al quale manchi la facoltà di assolvere da quel caso. (È da dire senza tema di errare più probabile l'opposta sentenza. V. Mazzuchello *De cas. reserv.* Disp. I, q. 3, n. 93 e seg.).

481. Mediante una confessione invalida, ed anche sacrilega, fatta al Superiore, è tolta la riserva. Ciò non corre pel Giubileo, nè pel caso che il penitente avesse colpevolmente taciuto il peccato riservato; ovvero lo avesse accusato con animo di non emendarsene, o di non eseguire l'imposta penitenza, non mutando in seguito quella cattiva intenzione. (Eccettuato il caso della confessione sacrilega, anche in tempo del Giubileo è tolta la riserva delle censure, e dei peccati. V. Gury T. 2, n. 580, q. 9, e la Nota del Ballerini.) — Nel dubbio di *fatto* se il penitente sia caduto nella riserva, il semplice Confessore può dare l'assoluzione. Più

Digitized by Google

comunemente e più probabilmente insegnano i teologi che possa darla anche nel dubbio di *diritto*, sia negativo, sia positivo; eccetto che il dubbio riguardasse la grave percussione d'un Chierico o Monaco (V. Nota 133). — Se al semplice Confessore si espone il peccato riservato come dubbio, ancorchè dopo si trovi che quel peccato era veramente riservato, si toglie la riserva. — Coloro che hanno facoltà di assolvere dai peccati riservati, possono anche assolvere quelli che avessero peccato *in confidentiam licentiæ*, sapendo cioè che facilmente sarebbero assoluti da chi ha quella facoltà. — Dai termini coi quali si dà la facoltà di assolvere dai peccati riservati, bisogna argomentare se estendasi anche ai peccati commessi dopo di essa.

CAPITOLO VIII.

DEL SIGILLO DELLA CONFESSIONE.

482. Il sigillo sacramentale porta l'obbligo di tacere anche collo stesso penitente tutti i peccati sentiti in confessione, le cose ivi manifestate in ordine a spiegare i peccati, o a ricevere l'assoluzione, e tutto ciò che potrebbe rendere odiosa essa confessione sacramentale. Il Confessore che violasse il sigillo, peccherebbe di sacrilegio, d'ingiustizia, ed anche di detrazione, quando il peccato non fosse pubblico. — Il Confessore interrogato delle cose udite in confessione, deve rispondere, anche con giuramento, di non saperle; ed essendo interrogato se le sa almeno come Dio, o in qualunque altro modo, dovrebbe sempre rispondere di non saperle. E ciò non potrebbe essere bugia, perchè si dovrebbe sempre sottintendere: *non le so per manifestarle.* — Se il Confessore fosse interrogato, se abbia dato o no l'assoluzione, dovrebbe rispondere: ho fatto l'ufficio mio; ma sarebbe meglio che a dirittura rimproverasse il temerario interrogatore. Se l'inserviente alla Chiesa gli dimandasse, se il penitente vuol fare la Comunione, gli dovrebbe dire che lo domandi al penitente stesso.

483. Sono obbligati al sigillo i Prelati che danno la licenza per assolvere alcuno dai peccati riservati; gl'interpreti, e quelli che casualmente avessero ascoltato qualche peccato, o l'avessero saputo da altri che l'hanno udito, parlando forte o il Confessore o il penitente; similmente colui, al quale, cosa da non supporsi, fosse stato manifestato qualche peccato dall'empio od imprudente

Digitized by Google

Confessore. Così pure il laico che fingendosi Sacerdote, avesse ascoltato la Confessione; e colui che avesse scritto i peccati a un penitente idiota, perchè poi ne facesse la Confessione. — Il penitente non è tenuto al sigillo a riguardo del Confessore; tuttavia è obbligato al più stretto segreto naturale, cosicchè non potrebbe manifestar nulla che fosse di aggravio al Confessore. (V. Nota 153).

484. Secondo la vera sentenza, è obbligato al sigillo il Dottore, il quale fosse consultato dal Confessore colla licenza del penitente. Che se due Confessori del medesimo penitente con sua licenza dimandassero consiglio ad un Dottore, costui potrebbe parlando con uno manifestargli qualche notizia o circostanza ascoltata dall' altro; perchè è da supporre che il penitente voglia un consiglio retto. — Se il penitente domanda un consiglio riguardante la Confessione che vuol fare da un altro, quegli, cui domanda il consiglio, non rimane obbligato al sigillo sagramentale, ma soltanto al naturale. Diversamente è da dire, se lo dimanda a quel Confessore, cui deve poi confessarsi; perchè la dimanda di quel consiglio si riguarda come una confessione incominciata. (V. Nota 154).

485. Non viola il sigillo chi legge una carta dove sono scritti i peccati del penitente. Si eccettua però 1.° se la carta contenesse la confessione di un muto, che non ha altri mezzi per confessarsi; 2.° se fosse una lettera mandata al Superiore per ottenere da lui la grazia di potere essere assoluto da un peccato riservato; 3.° se quella carta fosse già stata consegnata al Confessore per la confessione da farsi, o pure casualmente fosse stata dimenticata nel Confessionale. Tuttavia fuori di questi casi chi leggesse una tal carta, e tanto più chi la manifestasse, peccherebbe gravemente contro il segreto naturale; purchè non fosse certo che tale carta contenesse leggerissimi peccati.

486. Cadono sotto il sigillo tutti i peccati e difetti anche minimi manifestati dal penitente con animo di accusarsene; poichè a riguardo del sigillo non si dà parvità di materia. Vi cadono anche tutti i peccati del complice manifestati dal penitente anche senza necessità. — Se si dovessero manifestare i peccati del complice, basterebbe la licenza del penitente senza quella di esso complice, poichè il sigillo è tutto in favore del penitente. (V. Nota 155). — Il Confessore non sia importuno nel dimandare licenze; e noti che se le licenze non sono affatto spontanee, e pienamente libere, non se ne può servire.

Digitized by Google

487. Cade sotto sigillo l' oggetto del peccato confessato; per es. se il figlio si accusa d' aver ingiuriata la madre per un furto da essa fatto, questo furto non può rivelarsi. Sarebbe però a dire altrimenti, se l' oggetto del peccato fosse pubblico; per es. se alcuno si fosse rallegrato di un omicidio avvenuto in pubblica piazza, l' omicidio non cadrebbe sotto sigillo. (V. Nota 156). — Cade sotto sigillo la penitenza ingiunta al penitente; purchè non fosse una penitenza molto piccola. Similmente tutte le circostanze dei peccati spiegate in ordine alla confessione. Per es. se alcuno si accusasse di essersi vantato per dotto, essendo ignorante, l' ignoranza cadrebbe sotto sigillo. Lo che deve dirsi anche nel dubbio se quelle circostanze sieno state narrate in ordine alla confessione.

488. Non cadono sotto sigillo le cose che si raccontano al Confessore casualmente *per accidens*, e non appartengono per nulla alla confessione, od alla manifestazione del peccato. — Cadono sotto sigillo anche le virtù, rivelazioni, ed altri doni straordinarii, se si manifestino in confessione per dichiarare i difetti commessivi, o la ingratitudine propria verso Dio; e non già se si manifestino soltanto perchè il Confessore conosca lo stato dell' anima. (V. Nota 157). — Cadono sotto sigillo gli scrupoli e la scrupolosità, se pure non si dicesse essere scrupoloso un secolare, e questo si dicesse in tali circostanze da apparire che con ciò si vuole intendere essere di timorata coscienza. — Cadono sotto sigillo i difetti naturali, come d' essere ignobile, ignorante, povero, sordo, balbuziente ecc. quando si espongano per meglio spiegare i peccati, e il manifestarli potesse rendere in qualche modo odiosa la confessione; purchè questi difetti non fossero pubblicamente noti, e non apportassero alcun rossore al penitente, come sarebbe se fosse cieco, mendicante ecc. Similmente cadono sotto sigillo i difetti morali commessi dal penitente nella confessione, per es. se si fosse mostrato insolente, impaziente ecc.

489. Se il Confessore si avvedesse che il penitente è sordo fin dal principio della Confessione, dovrebbe dirgli ad alta voce che lo porterà in luogo appartato ecc. Avvedendosene poi nel decorso della confessione, poichè potrebbe dare sospetto che abbia narrato gravi peccati, ove gli dicesse ad alta voce che si alzi e vada con lui in luogo appartato, dovrebbe dargli ad alta voce una leggiera penitenza, e in dubbio se fosse disposto, assolverlo sotto condizione. (V. Nota 158). Non v' ha obbligo di sigillo quando consti che la confessione sia stata finta, o fatta con pravo

Digitized by Google

fine, come sarebbe per illudere o pervertire il Confessore ecc. (V. Nota 159). — Non vi può essere obbligo di sigillo se non v' ha confessione sacramentale; quindi non vi potrebbe mai essere obbligo di sigillo in favore di colui, il quale fuori di confessione dicesse a un Confessore: *gli faccio questo racconto sotto obbligo di sigillo di confessione.*

490. Non rompe il sigillo il Confessore, il quale dice: Tizio ha fatto la sua confessione presso di me, e non vi aveva materia se non leggiera; perchè nessuno potrebbe confessarsi senza accusare almeno qualche peccato veniale; tuttavia romperebbe il sigillo, se manifestasse un peccato veniale in ispecie. — Non rompe il sigillo chi dice di avere ascoltato la confessione di Tizio; eccettochè questi si fosse accostato al Confessore occultamente, o gli avesse proibito di farlo sapere ad alcuno. (V. Nota 160). — Non rompe il sigillo il Confessore, se manifesta il peccato sentito in confessione senza accennare da chi lo abbia sentito; purchè dalle circostanze del peccato non si possa venire in sospetto del penitente. È perciò necessaria in questo punto molta cautela; massimamente se si tratti di peccati sentiti in piccoli luoghi, dove più facilmente si potrebbe conoscere o almeno sospettare chi fosse il reo.

491. Il Confessore può parlare dei peccati sentiti in Confessione, se ne ha la licenza dal penitente. Questa licenza poi deve essere espressa, affatto spontanea, che non sia data per timore riverenziale, e che non sia stata rivocata nè espressamente, nè tacitamente, nè presuntivamente. Anzi è bene indurre i penitenti a manifestare fuori di confessione le cose, delle quali si avesse a parlare per rimediare a qualche male, prendere consiglio, ecc. — Nel dubbio che il Confessore abbia parlato con licenza, o no, è da presumere che abbia parlato con licenza, e si deve credere più a lui che al penitente. — Quando il penitente si mette a parlare col Confessore delle cose manifestategli in Confessione, vuol dire che per quella volta gli dà licenza di parlarne liberamente con lui. Si dice *con lui*; poichè in questo caso persevera il sigillo rispetto agli altri.

492. Dentro la confessione, e anche immediatamente dopo l' assoluzione, non v' ha obbligo di sigillo pel Confessore a riguardo del penitente. — Non resta offeso il sigillo, se il Confessore si vale delle notizie avute fuori di confessione; ma in ciò deve usare molta cautela per evitare ogni scandalo.

493. Violerebbe il sigillo quel Confessore che dicesse di

Digitized by Google

avere ascoltato un grave peccato nel tale Monastero, o anche di averlo ascoltato da un Religioso d' un Ordine, il quale fosse poco numeroso, o di stretta osservanza. Similmente se predicando alle Monache manifestasse un peccato particolareggiato colle sue proprie circostanze, ascoltato da una di esse. — Violerebbe pure il sigillo un Confessore, se parlando d' un paese piccolo, dicesse che ivi si commettono certi particolari peccati gravi, o pure molti gravi peccati in generale. Si dovrebbe poi dire altrimenti, se i peccati fossero pubblici, e il paese fosse grande, per es. di tre mila anime. Se però il peccato portasse infamia, per rivelarlo (ma senza nominare circostanze particolari) bisognerebbe che il paese fosse almeno di sei o sette mila persone.

494. Non è lecito servirsi della cognizione avuta in confessione, per l' esterno regime della Comunità, famiglia ecc. con gravame del penitente. Perciò non è lecito allontanare il reo dal concorrere a un Benefizio, negargli i Sacramenti, o i soliti segni di amicizia e urbanità, negargli il voto perchè non abbia una carica ecc. Nè potrebbe valersi di tal notizia, benchè dal non farne uso ne venisse al penitente un gravame maggiore, come fu definito da Innocenzo XI. È poi lecito servirsi di quella cognizione per pregare pel penitente, per diportarci con maggior cautela nell' ascoltare le confessioni degli altri, e generalmente ogni volta che non v' è pericolo nè di rivelazione neppure indiretta della confessione, nè di gravame alcuno del penitente. (Se ne avesse gravame una terza persona, colla quale il penitente non ha alcuna relazione nè d' interesse, nè di amicizia, nè di parentela, cosicchè il penitente nè per diretto nè per indiretto ne avesse gravame, non pare che vi possa essere frazione di sigillo, mentre che il sigillo è tutto e unicamente in favore del penitente).

495. Il Confessore il quale conoscesse per confessione il cattivo stato del suo penitente, violerebbe il sigillo, piantandolo per questa sola causa al confessionale, o ricusando di recarvisi, fosse pure trovandovi qualche pretesto; purchè non avesse già stabilito di partirsi dal confessionale, o di non più recarvisi per quella mattina. — Il Confessore richiesto dell' attestato della confessione, deve rilasciarlo anche a coloro che non avesse potuto assolvere; e dovrebbe rilasciarlo, ancorchè nella scheda stampata fosse scritto *aver data l' assoluzione*; il che i Vescovi devono sempre vietare. — Il Confessore minacciato dal penitente a motivo dell' assoluzione che gli vien negando, potrebbe fuggire senza timore di rompere

Digitized by Google

il sigillo, quando con ciò non desse sospetto agli altri dell' assoluzione negata. — Il Confessore non può guardarsi neppure con giusti pretesti da un male o pericolo che dalla confessione avesse conosciuto soprastargli, quando non potesse guardarsene senza diretta o indiretta violazione del sigillo. (V. Nota 162).

496. Non è lecito servirsi dell' opinione probabile in materia di sigillo; cosicchè non si può parlare delle cose sentite in confessione, se non quando sia moralmente certo, o almeno probabilissimo (sicchè l' opposto non sia probabile), che non vi sia frazione alcuna di sigillo, o alcun gravame del penitente. (Vedi Nota 163).

Nota 152 al n. 482.

A quale segreto sia obbligato il penitente a riguardo del Confessore.

Il penitente per obbligo di severissimo segreto naturale è obbligato a non manifestare mai nulla, che possa riuscire di aggravio al proprio Confessore. Si deve però eccettuare il caso che il penitente dovesse fare qualche denunzia, o avvisare alcuno di non affidare a quel Confessore l' anima propria, qualora conoscesse che non ha sufficiente scienza o timor di Dio. Per es. se una giovane, anche prescindendo dal caso di sollecitazione, trovasse che un Confessore non avesse bastante prudenza o serietà a suo riguardo, non farebbe alcun male, se avvisasse altre giovani perchè non affidassero a lui la propria coscienza. È chiaro che questo segreto quantunque severissimo, essendo semplicemente naturale, non può avere alcuna forza, quando la legge naturale della carità dispensi alcuno dall' osservarlo, ed anzi richieda che non si osservi, come può avvenire in molti casi, e specialmente quando il Confessore manchi di timor di Dio, e non tema di farsi alle anime pietra d' inciampo. Neque quis dicat huic periculo providere Episcopum; dum ipsi generaliter loquendo non referuntur nisi veræ propriæque dicte sollicitationes. Interim habentur impii satis callidi, qui huiusmodi excessus vitantes, pluribus aliis modis, etsi non sollicitando expresse, gravia inferunt animabus damna. Insuper notandum est, non omnia crimina sollicitationis ad Episcopi notitiam pervenire; quod si perveniant, non semper prudentia sinit reum statim puniri Confessarium. Accidit proinde, ut impii seductores etiam ad longum tempus pergant confessiones excipere maximo animarum detrimento. Per la qual cosa quando si conosca, anche

Digitized by Google

in confessione, che un Confessore è cattivo, che cioè s'abusa del suo ministero, è gran carità avvisarne le anime semplici ed incaute, e procurare che si cerchino un buon Direttore.

Nota 154 al n. 484.

Se vi sia obbligo di sigillo sacramentale, quando il penitente si consiglia col Confessore prima di cominciare la confessione.

Quando il penitente prima di cominciare la sua confessione domanda consiglio al Confessore con quella indifferenza colla quale lo dimanderebbe ad un altro, non intendendo di cominciare la sua confessione, io direi coll'Henriques, che non vi fosse obbligo di sigillo; anzi penserei col medesimo che quest'obbligo generalmente non vi sia, perchè chi domanda un consiglio al proprio Confessore fuori di confessione, non intende mai di confessarsi, nè di cominciare in alcun modo la sua confessione. È anche da notare che il penitente nemmeno potrebbe mettere obbligo di sigillo dove non fosse; e mi parrebbe che un consiglio preso prima della confessione, non potesse fare parte della confessione medesima, eccetto che dicesse: *osservi vostra Paternità, che adesso comincio la mia confessione.* Pare che dalla rivelazione del consiglio non seguirebbe che addivenisse odiosa la confessione, ma soltanto la consultazione, come osserva bene il Santo parlando del primo caso, quando cioè si domanda consiglio ad uno, a cui non s'intende di fare la confessione.

Nota 155 al n. 486.

Del sigillo riguardo ai peccati del complice.

Trattandosi di peccati, nei quali il penitente in qualche modo fosse complice, è certo che cadrebbero sotto il sigillo. Per lo contrario pare che si dovesse dire altrimenti, quando il penitente non avesse avuto in que' peccati alcuna complicità. Per es. si confessa una donna di aver peccato con suo cognato, e inutilmente aggiunge la particolarità, che dieci anni avanti quegli fu imprigionato a motivo di un furto; io non saprei intendere come possa cadere sotto il sigillo sacramentale quell'imprigionamento, quel furto, nel quale la donna non ha nulla che fare; furto e imprigionamento che non fu menomamente, nè poteva essere materia di confessione, e la cui rivelazione non reca alla penitente alcun danno. Io per ciò direi che quell'imprigionamento, quel furto, cadano sotto segreto naturale, e nulla più; eccettochè fosse cosa pubblicamente nota e non

Digitized by Google

peranche obliata; nel quale caso non vi sarebbe nè anche violazione di secreto naturale. È ben da notare che non cadono sotto sigillo nè anche i peccati del penitente, qualora consti che li racconta senza animo di accusarsene. Per es. se negandogli il Confessore l'assoluzione, il penitente dicesse: *sappia vostra Paternità che una volta negandomi un Confessore l'assoluzione, gli ho dato uno schiaffo,* e se ne andasse; questo schiaffo non potrebbe cadere sotto sigillo sacramentale, ma solo sotto segreto naturale, obbligandolo la carità a non manifestare quel delitto senza bisogno.

Nota 156 *al n.* 487.

Quali oggetti del peccato cadano sotto sigillo.

S. Alfonso ottimamente osserva: « Est regulariter accepta ab » omnibus illa regula, quod non cadunt sub sigillo omnia illa, » quorum manifestatio non inducit periculum revelationis directe » aut indirecte, nec gravamen pœnitentis » (n. 133). Stabilito questo principio, non saprei come si possa ammettere per regola generale che l'oggetto del peccato cada sotto sigillo *assolutamente.* Sia per esempio: Tizio mio penitente, avendo odio contro Sempronio, si rallegra che una di lui figlia sia stata calunniata di grave delitto presso il suo fidanzato, il quale perciò non vuole più sposarla; quindi confessa il peccato di essersi rallegrato ecc. indicandomi le persone ecc. Se io servendomi di questa cognizione manifestassi a un mio amico che la figlia di Sempronio ha sofferto una tale accusa, senza accennargli da chi l'abbia io saputa, non vedo come direttamente o indirettamente possa essere svelato il cattivo pensiero fatto dal mio penitente, nè quale gravame a lui ne possa venire. È impossibile che il mio amico da tale racconto venga a conoscere direttamente che il mio penitente, a lui pienamente ignoto, abbia commesso quel peccato interno; il gravame poi sarebbe a carico unicamente di Sempronio e di sua figlia, e non del penitente. Io perciò direi che cada sotto sigillo l'oggetto del peccato allora soltanto quando dalla manifestazione di quell'oggetto possa provenire al penitente alcuna diffamazione o gravame; come sarebbe se alcuno si accusasse d'avere portato odio a suo padre pel motivo che si fosse impegnato in una rissa: quella rissa, oggetto del suo peccato, cadrebbe sotto sigillo, perchè il delitto del padre fa disonore al figlio, giusta l'esempio che porta S. Alfonso in questo luogo; e non potrei quindi manifestare quella rissa senza violare il sigillo.

Digitized by Google

Nota 157 *al n.* 488.

Se cadano sotto sigillo le virtù, rivelazioni ecc.

Se il penitente per manifestare un proprio difetto al Confessore, gli facesse sapere ch'egli sa di aritmetica, di astronomia ecc., l'aritmetica, l'astronomia o altra scienza in cui fosse istruito, potrebbero cadere sotto sigillo? Il Confessore commetterebbe un sacrilegio, manifestando a qualcuno che quel suo penitente s'intende di calcolo, del corso dei pianeti ecc.? Manifestando che il penitente s'intende di tali scienze, non verrebbe a manifestare nè direttamente, nè indirettamente il di lui difetto, nè esso penitente ne avrebbe gravame alcuno, ma piuttosto onore e gloria. Laonde dietro il principio stabilito sopra, non pare che potrebbe esservi violazione di sigillo. Or potrà esservi, se io manifesterò che il mio penitente ha dono di singolare umiltà, di specchiata castità, di contemplazione ecc.? Con manifestare ciò non verrei a svelare per niun modo il difetto che avrebbe potuto commettere a riguardo di quelle virtù o doni, nè potrebbe soffrirne aggravio alcuno; anzi ne avrebbe gloria ed onore. Sarebbe da eccettuare il caso, in cui il Confessore manifestasse tali cose a qualche beffardo, il quale ne togliesse occasione di deridere e proverbiare il penitente, lo che non voglio qui supporre; supponendo invece che io le manifestassi a persona proba, prudente ecc. Tuttavia non approverei mai che il Confessore senza motivo sufficiente, e licenza del penitente, manifestasse tali cose; anzi crederei imprudente il Confessore che facesse altrimenti: dico solo ch'io non vi vedo infrazione di sigillo sacramentale, non essendovi materia da ciò. D'altra parte l'imprudenza sarebbe uguale, se il Confessore manifestasse tali cose espostegli dal penitente per informarlo dello stato della propria coscienza, nel qual caso S. Alfonso non vi riconosce infrazione di sigillo. Il penitente in fatti ha diritto che le cose di sua coscienza sieno note soltanto al Confessore cui le palesa per la speciale confidenza che ha in lui: quindi non deve manifestarle nè anche se il penitente gliele abbia notificate fuori di confessione. E qui si noti che qualora la lode data dal Confessore a qualcuno de' suoi penitenti potesse risvegliare qualche idea di confronto sfavorevole ad altri che si confessano da lui, potrebbe in ciò essere indiretta violazione di sigillo. Per es. se il Confessore parlando di due divote sorelle sue penitenti, ne lodasse segnatamente una con dire:

Digitized by Google

non dubito ch' essa mantenga tuttavia l' innocenza battesimale; ciò equivarrebbe a dire che l' altra l' avesse perduta, essendo naturale che altrimenti quell' elogio il farebbe ad ambedue. Similmente se il Confessore avesse la costumanza di lodare frequentemente Tizio, Sempronio, Caio suoi penitenti, e nulla dicesse mai di Livio, di Nevio ecc. la gente con ragione argomenterebbe male di costoro. Per lo che esige la prudenza che il Confessore non parli mai nè anche in bene de' proprii penitenti, se non v' abbia ragionevole motivo, ed inoltre colla loro licenza, per poter dire quando ne parli: *parlo con la debita licenza.* In questo modo si toglie ogni pericolo, e anche la materia dei confronti, perchè chi ascolta, dice: di altri non parla, perchè non ne ha licenza.

Nota 158 *al n.* 489.

Come debba diportarsi il Confessore, quando nel decorso della confessione si avvede che il penitente è sordo.

Questo caso che dice il Santo non trovarsi discusso presso gli Autori, pare che dovrebbe sciogliersi in modo diverso da quello che egli prescrive. In primo luogo è chiaro che non sarebbevi alcun male nel manifestare la sordità del penitente; e ne conviene il Santo. In secondo luogo non si vede per qual ragione gli astanti debbano sospettare che il penitente siasi confessato di materia grave. Questo scspetto con più di ragione potrebbe nascere negli astanti ogni volta che la confessione andasse a lungo, e non si trattasse di monache o divote, le quali, come ciascuno sa, sono capaci di trattenersi in confessionario mezz' ora ed anche più senza avervi talora materia di assoluzione. Se vedo in fatti un marinaio, un facchino, una donna vanamente vestita stare in confessionale mezz' ora e più, potrà nascermi in capo il sospetto che si accusino non di qualche peccato mortale solamente, ma di centinaia e centinaia. Or perchè a me e ad altri potrebbe nascere quel sospetto, il Confessore dovrebbe sbrigarli in pochi minuti, senza nemmeno curarsi dell' integrità della confessione? Questo non si vorrebbe dire da nessun teologo. Ciò si ammette soltanto, quando il trattenere lungamente il penitente sarebbe un indizio chiaro ch' egli avesse la coscienza assai aggravata; come avverrebbe, se l' infermo da viaticarsi, presente il S. Viatico, e il popolo che lo accompagna, si trattenesse a confessarsi per mezz' ora, per un quarto d' ora: in questa circostanza ciascuno facilmente direbbe: costui ha molto che

Digitized by Google

dire, e certo di cose gravi. Quindi il Confessore dovrebbe assolverlo sentiti alcuni peccati, e ritornare dopo il Viatico a supplire pel rimanente. (Vedi Diss. XI). Similmente darebbe sospetto un fanciullo da ammettersi alla prima Comunione, il quale al momento di presentarsi cogli altri alla sacra funzione andasse al confessionario, e vi si trattenesse una mezz'ora, un quarto d'ora. Ragionevolmente sospetterebbero gli astanti che si fosse confessato prima sacrilegamente, e che dovesse fare allora una confessione generale; quindi il Confessore, avverandosi il caso che si fosse confessato male, dovrebbe ascoltarne alcuni peccati, assolverlo e mandarlo alla Comunione, facendolo ritornare a compiere poi la confessione. Fuori di queste circostanze straordinarie, i Confessori non si prendono scrupolo, a riguardo del sigillo, di trattenere a lungo i penitenti in confessionale; e tale senza contrasto è il loro dovere. Se dunque il Confessore dopo cinque e anche più minuti di confessione si accorgesse che il penitente è sordo, non dovrebbe omettere le interrogazioni che credesse necessarie all'integrità, nè le esortazioni opportune per le disposizioni che forse potrebbero mancare al penitente; ma poichè tutto ciò non potrebbe fare alla presenza degli astanti, i quali, stando egli al suo posto, e parlando alto, giusta il bisogno, ascolterebbero tutta la confessione, sarà senza dubbio necessario che conduca il penitente in luogo appartato, dove possa adempiere al proprio dovere, e provvedere al bisogno spirituale del penitente stesso.

È inoltre da notare che gli astanti non farebbero alcun giudizio sinistro del penitente, come non ne farebbero se vedessero che si ferma più a lungo in confessionale. Intendono assai bene gli astanti che il Confessore ha diritto e dovere di farsi intendere dal penitente, e che non potendo farsi intendere nel luogo dove sta, si trova costretto a portarsi altrove. Giudicherebbero gli astanti che sia stato assai spensierato il penitente nel mettersi a confessarsi in mezzo alla gente, sordo com'è; ma di ciò non avrebbe colpa il Confessore, sì bene il penitente stesso, che resterebbe avvertito per un'altra volta.

Laonde io confesso che non saprei approvare l'espediente proposto dal Santo, considerando che facilmente ne resterebbe violata l'integrità della confessione senza motivo sufficiente; e che qualora il penitente non fosse ben disposto, coll'assoluzione condizionata, si partirebbe dal confessionale in disgrazia di Dio credendosi giustificato. Da tale spediente potrebbe conseguitare la sua danna-

Digitized by Google

zione; perchè se fosse talmente indisposto da non avere ancora lasciato l'attacco al peccato, non resterebbe giustificato nè per l'assoluzione che riceverebbe, nè nella Comunione che forse farebbe. Rimanendogli l'attacco al peccato, nulla gli gioverebbe la buona fede in cui vorremmo anche supporlo; e rimanendosi in istato di colpa, se fosse sorpreso dalla morte, andrebbe perduto. Per il che io opinerei, che il Confessore il quale si valesse di quello espediente, potrebbe assai gravemente mancare contro la carità del suo penitente, lasciandolo per vano scrupolo in peccato mortale. Noterei quivi che anche il soverchio timore di violare il sigillo sacramentale potrebbe apportare gravi inconvenienti; e che gli scrupoli, non essendo mai buoni a nulla, possono in qualsiasi materia recar gravi mali.

Nota 159 *al n.* 489.

Sulle confessioni finte, o fatte a mal fine.

Se una donna si accusasse di falsi peccati, dicendo essere stati da lei commessi per grave bisogno, onde carpire limosine al Confessore; ovvero si confessasse di peccati o veri o finti per tentare il Confessore, tali confessioni non potrebbero godere del privilegio del sigillo. Bisognerebbe per altro che al Confessore constasse di ciò; come gliene potrebbe constare, se avesse manifestato le sue prave intenzioni a qualche sua amica fededegna che a lui le avesse poi riferite fuori di confessione. Simili profanazioni del Sacramento non meriterebbero alcun riguardo, quando però si avesse certezza del delitto.

Nota 160 *al n.* 490.

Se vi sia violazione di sigillo, qualora il Confessore dice di avere confessato Tizio, il quale fosse venuto a confessarsi occultamente.

Non mi parrebbe bastantemente probabile ciò che a questo riguardo dice il Santo; imperocchè l'atto di accostarsi alla confessione è cosa del tutto esteriore, estrinseca totalmente all'accusa dei peccati; infatti molti si accostano al confessionale per prendere consigli, per parlare di cose di spirito, senza confessarsi. Farebbe certamente male il Confessore, se non serbasse il segreto al penitente; e quando conoscesse di recargli grave disgusto o danno con quella manifestazione, peccherebbe anche gravemente; ma non pare che possa entrarvi il sigillo, quando non manifesti nulla delle cose

Digitized by Google

sentite in confessione. Mettiamo poi il caso che un figlio, che un marito capriccioso non volessero dare alla madre, alla moglie la consolazione di far loro sapere che si accostano ai Sacramenti, e quindi di soppiatto andassero a confessarsi dal loro Parroco. Se la madre o la moglie, sospettando di ciò che è, interrogassero il Parroco, per loro quiete, a questo riguardo, si dovrebbe dire che il Parroco violasse il sigillo facendo intendere alla madre, alla moglie che possono stare tranquille? È certo che se tal cosa cadesse sotto sigillo, sarebbe obbligato a diportarsi con esse come dovrebbe diportarsi se lo interrogassero sopra qualche peccato del figlio e del marito; quindi o dovrebbe loro rispondere che non li ha confessati giammai, il che sarebbe vera menzogna; o almeno parlare in modo da farle andare persuase che quegli non si accostassero ai Sacramenti, affinchè non vi fosse manifestazione nè anche indiretta di quel fatto, che capricciosamente il figlio o il marito volessero tenere occulto. Il sigillo ordinato perchè restino occulti i peccati accusati in confessione, non pare potersi estendere all'atto materiale della confessione stessa.

Nota 161.

Sulla cautela che devesi avere nel parlare di cose udite in confessione.

Fanno pessimamente certuni, i quali se abbiano da prendere un consiglio su qualche caso sentito in confessione, lo raccontano con tutte le sue circostanze anche le più inutili, le quali per altro possono far venire in cognizione della persona di cui si parla. Una volta un cotale mi chiedeva consiglio in questo modo: *una zitella della parrocchia tale, che sta in casa di un Signore, dove v' ha un Prete*... Io che conosceva la parrocchia, e in quella parrocchia la casa dov'era un signore e un prete, l' ho tosto sgridato, e l'ho mandato altrove a consigliarsi con un po' più di giudizio. Il Confessore prudente che ha bisogno di consiglio, deve tacere tutte le circostanze inutili alla sostanza del caso. Che giova sapere che il caso sia avvenuto più qui che là? Che si tratti più d'un signore che d'un artigiano? Che in casa vi sia il prete od il soldato? Anzi sarà bene esporre la sostanza del caso nella sua verità, e poi vestirlo di circostanze false affinchè sia impossibile che giammai resti scoperta la persona di cui si parla. Quando non resti alterata la sostanza del caso, se si tratta di un uomo, si può dire una

Digitized by Google

donna; se di un giovine, si può dire un vecchio; se di un facchino, si può dire un artigiano; se di una data mercanzia, si può dire un'altra ecc. Di più oltre la regola della maggiore cautela quivi raccomandata, è da tenerne un'altra invariabilmente, e questa è di non parlare mai delle cose sentite in confessione senza necessità. Senza questa regola possono avvenire deplorabili violazioni di sigillo. Mettiamo il caso che un Confessore dicesse: il primo peccato che ho sentito in confessione fu un adulterio, non dicendo chi avesse confessato, e nè anche il luogo dove avesse confessato, il sigillo non parrebbe pericolare per questa inutile manifestazione. Se poi dopo molti anni immemore di quella parola, alla presenza delle stesse persone, dicesse: il primo che ho confessato è il Sig. tale; sebbene quest'altra manifestazione per sè inutile, presa isolata, sarebbe la più innocua, pur congiunta colla prima costituirebbe la più flagrante infrazione del sigillo sacramentale in materia gravissima Sarebbe cosa sempre imprudente raccontare le avventure di confessione, anche dove non fossevi pericolo di rottura di sigillo. È cosa riprovevole farne materia di conversazione, fosse pure tra Sacerdoti: che se vi fossero dei secolari, sarebbe anche di scandalo, quantunque si usasse tutta la cautela. La cautela che deve adoperarsi in questa materia è il più rigoroso silenzio.

Nota 162 *al n.* 495.

Pei casi, nei quali il Confessore fosse minacciato dal penitente; oppure conoscesse dalla confessione che gli si preparano insidie.

Il Confessore minacciato dal penitente, potrebbe fuggire, ancorchè se ne dovessero avvedere le persone circostanti, e da ciò fossero indotte a giudicare qualunque male del penitente, compreso il diniego dell'assoluzione. È evidente in fatti che il sigillo sacramentale non potrebbe mai autorizzare alcuno a commettere impunemente tali enormità; nè questo permesso renderebbe odiosa la confessione, perchè nessuno pretenderebbe che il Confessore dovesse assoggettarsi a subire tali violenze senza nè anche poter darsi alla fuga. Nessuno sarebbe tentato a non confessarsi, se sapesse che i Confessori minacciati dai perfidi penitenti potessero fuggire ed evadere le minaccie; perchè nessuno va a confessarsi con tali intenzioni. Che se alcuno fosse così intenzionato, sarebbe bene che per quello, o per qualunque altro motivo, fosse tenuto

Digitized by Google

lontano dal Sacramento. È anche da notare che la minaccia è cosa tutta aliena dalla confessione, e che il Confessore che fugge, non manifesta nulla della confessione, ma soltanto la violenza sacrilega che gli si fa.

È inoltre da avvertire che i Confessori non devono mettersi a confessare penitenti non sordi, e non conosciuti, in luoghi appartati, specialmente se ciò lo richiedono i penitenti stessi; imperocchè possono imbattersi in cattivi soggetti, i quali poi pretendano limosine, e li minaccino se non li contentino. Lo stesso è da dire se si presentino di notte e vogliano essere confessati in casa. Il Parroco, il Prete, che forse si troverà in casa colla sola domestica, potrebbe trovarsi a cattivi cimenti, vedendosi cangiato in un assassino il penitente. L' umana malizia non abborre dal mostrare desiderio o bisogno eziandio dei Sacramenti per compiere i più perversi disegni; e la prudenza cristiana deve stare in guardia per non trovarsi in cosiffatti cimenti.

Avvenendo poi che il Confessore conoscesse dalla confessione che a lui si preparano insidie; per es. che vi è taluno, il quale ha messo il veleno nell' ostia o nel vino, che adoprerà per celebrare la Messa, il Confessore potrebbe trovare un pretesto per non celebrare più la Messa, far cadere in terra l' ampollina del vino avvelenato ecc.? È da riflettere che accadendo questo caso, il penitente o andrebbe a confessarsi per fare una sincera confessione, oppure per ispaventare il Confessore, metterlo al cimento di rompere il sigillo, o per altro simile cattivo fine. Se andasse a confessarsi con sincerità per mettersi in grazia di Dio, non v' ha dubbio che intenderebbe essere sua obbligazione di dar licenza al Confessore di servirsi della notizia della confessione per evitare la morte; e in tal caso non vi sarebbe più difficoltà. Se invece andasse a confessarsi fintamente, con intenzione di spaventare il Confessore, o ad altro cattivo fine, da tale confessione non nascerebbe più obbligo di sigillo, e perciò il Confessore potrebbe, colla massima prudenza, rimediare al proprio pericolo. Dico *colla massima prudenza*; affinchè il fatto, per quanto fosse possibile, rimanesse occulto, e non si desse luogo a dicerie e a sospetti ingiuriosi al Sacerdozio o al Sacramento. Nè questa parimente sarebbe cosa da rendere il Sacramento odioso al popolo cristiano; mentre che nessun cristiano sarebbe tentato ad allontanarsi dalla confessione sacramentale, se sapesse che i Confessori, qualora più in un modo che in un altro fossero minacciati di morte o di qualche altro grave

Digitized by Google

male o danno dal penitente, potrebbero rimediare al proprio pericolo. Sarebbero tentati, ripetiamo, ad allontanarsene quelli che avessero intenzione di accostarsi ai confessionali per commettere tali enormità; e ripetiamo che sarebbe cosa oltremodo desiderabile che per tal maniera, e per tal motivo venisse loro odiosa la sacrilega e iniquissima confessione, onde non vi si accostassero mai con sì perfidi intendimenti.

Premessa questa osservazione, io non potrei essere dell' opinione del Santo, il quale dice, che se le persone conscie del delitto del penitente, veduto il rimedio o riparo procuratosi dal Confessore, potessero argomentare ch' egli siasi confessato di quel delitto, di cui lo sapevano complice, il Confessore dovrebbe subire qualunque male, anche la morte, piuttosto che dare indizio della cosa ascoltata in confessione (Op. M. lib. VI, n. 659). Io sarei piuttosto dell' opinione contraria del Laymann, dello Sporer, e di tanti altri, i quali dicono che in questo caso il Confessore può rimediare al proprio pericolo senza violar punto per questo il sigillo. Io non saprei intendere in alcun modo come il povero Confessore posto in quel frangente dovesse avere l' eroismo di avvelenarsi scientemente nella S. Messa, non già per mantenere il segreto sacramentale a un cristiano, il quale fosse andato per confessarsi cristianamente; ma ad un ribaldo, il quale, come chiaramente risulterebbe dal fatto stesso, fosse andato a farsi giuoco del Sacramento, a spaventare un povero Sacerdote, anzi a costringerlo, per così dire, a suicidarsi.

Nota 163 *al n.* 496.

Quale autorità abbiano i Teologi in materia di sigillo.

Sebbene in materia di sigillo non ci possiamo servire delle opinioni semplicemente probabili, ciò non ostante bisogna riflettere che qualora gravi Autori, i quali certamente conoscono l' estensione dell' obbligo del sigillo, e quanto sia delicata questa materia, e perciò con quale cautela si abbia a procedere, qualora, dico, gravi Autori convengano che in un dato caso non siavi violazione di sigillo, mostrano di essere persuasi e di credere con certezza che ivi non possa essere tale violazione. Anch' essi, siano pure probabilisti, riconoscono che in tale materia la semplice probabilità non è sufficiente, ma vuolsi una morale certezza. Quindi è che si possono ridurre alla pratica le loro sentenze, e riputarsi

Digitized by Google

bastantemente sicure, sebbene poi si trovino alcuni teologi, ai quali quelle sentenze non sembrino bastantemente sicure, ed insegnino perciò stesso che non possono tenersi in pratica.

È da notare che essendo la materia del sigillo cotanto delicata, certi teologi, per mettersi in salvo da ogni sbaglio, soscrissero ad ogni opinione più rigorosa, appunto perchè essendo più rigorosa, pareva loro più sicura. Tuttavia il pretto tuziorismo non può mai servire di regola per le umane azioni, qualunque sieno. Nelle azioni morali l' uomo deve sempre contentarsi d' una certezza morale; se pretende di più, cade o nell' esagerato o nello scrupolo; che è quanto dire, cade nel falso. Ho veduto che anche in materia di sigillo si danno scrupoli, i quali fanno positivamente male ai Confessori, e quindi per indiretto ai penitenti. Per es. confessando madre e figlia, ecco che il Confessore scrupoloso a riguardo del sigillo, per timore di rivelare indirettamente i peccati della figlia, non ha più coraggio ad interrogare la madre sulla vigilanza che una madre deve avere sopra i proprii figliuoli. Lo stesso avviene se egli confessi la padrona e la domestica, il marito e la moglie, il fratello e la sorella. Il Confessore in questi casi non ha più coraggio a fare quelle interrogazioni, che pur dovrebbe fare sulle rispettive attinenze e doveri; e ciò per la paura che forse rompe il sigillo con dare motivo di sospettare a un suo penitente, ch' egli faccia certe interrogazioni dietro certe cognizioni già avute dall' altro penitente. Preso da un tale scrupolo, il Confessore del Monastero non può più predicare alle Monache, o almeno si crede obbligato a non dir più nulla di ciò che appartiene alla pratica, per timore che alcuna non pensi che le moralità ricavate dalla teoria abbiano riguardo alle confessioni ascoltate. Il Parroco stesso resta imbarazzato nel fare la Spiegazione del Vangelo, e il Catechismo, temendo che alcuni od anche molti da lui confessati sospettino ch' egli porti all' altare e sul pulpito i peccati sentiti da loro nelle confessioni. Per la stessa ragione se conosce un disordine per confessione, quando poi venga a saperlo pure per altro modo, sempre temendo di valersi in qualche maniera della prima cognizione, non ha più coraggio a cercarvi un rimedio. Or queste son tutte cose, dalle quali deve provenire angustia al Confessore, e danno alle anime.

È dunque da osservar bene che nè anche in materia di sigillo, come abbiamo già detto, sono buoni gli scrupoli, sempre d' altra parte riprovevoli, sempre dannosi. Ecco adunque la regola

Digitized by Google

da tenersi: Dei peccati sentiti in confessione non si parli mai senza che vi sia una qualche utilità di parlarne; e non se ne parli neppure quando non paia esservi alcun pericolo di violazione di sigillo. Che se invece siavi qualche utilità di parlarne; quando cioè siavi qualche utilità di servirsi delle cognizioni avute per mezzo della confessione, non se ne parli mai ove siavi un vero morale pericolo di far conoscere direttamente o indirettamente chi li abbia commessi, oppure ove siavi un vero morale pericolo che il penitente soffra gravame dalla sua confessione. Quando poi il pericolo è soltanto possibile, non vi si deve attendere. La ragione è, perchè il possibile non può essere regola per le umane azioni, nè quanto al farle, nè quanto all' ometterle. Se volete attendere al possibile, non potete più nemmeno mangiar del pane, perchè è possibile che il pane vi faccia male; e infatti ad alcuni mal disposti di stomaco, il pane ha già fatto male. L' uomo deve far caso soltanto di ciò che è probabile, e non guardare mai al possibile. Intanto lo scambiare il probabile col possibile è la fonte d' innumerevoli scrupoli, abbagli, ed errori.

CAPUT IX.

DE SOLLICITATIONE AD TURPIA IN CONFESSIONE.

PUNCTUM I.

497. Ex Bulla Gregorii XV, quæ incipit *Universi Dominici gregis* edita anno 1622, tenentur Confessarii monere suos pœnitentes de obligatione denunciandi locorum Ordinariis Sacerdotes, qui in confessione sacramentali ipsos ad impudica peccata sollicitaverint. Huiusmodi igitur Constitutionis vi denuntiari debent « Omnes et singuli Sacerdotes tam seculares, quam regulares..., qui personas, quæcumque illæ sint, ad inhonesta, sive inter se, sive cum aliis quomodolibet perpetranda in actu sacramentalis Confessionis, sive ante, sive post immediate, seu occasione, vel prætextu confessionis.... etiam.... confessione non secuta, sive extra confessionis occasionem, in confessionario, aut in loco quocumque, ubi confessiones audiuntur, seu ad confessionem audiendam electo, simulantes ibidem confessiones audire, sollicitare, vel provocare tentaverint, aut cum eis illicitos et inhonestos sermones sive tractatus habuerint ». Et deinde subiungitur: « Mandantes omnibus Confessariis, ut suos pœnitentes,

Digitized by Google

quos noverint fuisse, ut supra, ab aliis sollicitatos, moneant de obligatione denunciandi sollicitantes, seu.... tractantes etc. Inquisitoribus, seu locorum Ordinariis etc. ». Hanc vero Bullam Benedictus XIV sua Constitutione, quæ incipit *Sacramentum pœnitentiæ*, edita 1 iun. 1741, confirmat et ampliat.

498. Expenduntur et explicantur clausulæ in Bulla Gregorii positæ.

Clausula 1.ª *In actu sacramentalis Confessionis.* Ad hoc sufficit quod confessio fuerit incepta, etiamsi non compleatur. Hinc denunciandus esset qui chartam ad turpia excitantem traderet pœnitenti in confessione: quod etiam eruitur ex propositione 6 damnata ab Alex. VII. Item qui diceret pœnitenti: *me expecta domi;* vel postquam sciscitatus fuerit de loco habitationis, domum ipsius petens, illam sollicitaret; modo aliqua circumstantia non suaderet aliam in actu confessionis habuisse intentionem.

499. Clausula 2.ª *Sive ante, sive post immediate.* Verba *ante immediate* intelligenda sunt ita stricte, ut nullum intercedat intervallum inter sollicitationem et confessionem. Verba *post immediate,* intelliguntur quando nulla alia intermediat actio, ut communiter docent Doctores. Esset vero denunciandus qui mulierem stantem ante confessionalem tangeret manu vel pede; qui mulieris eiusdem osculantis manum manibus suis malitiose adstringeret; qui item post confessionem diceret pœnitenti: *paulisper expecta,* et postea aliquo interiecto intervallo, seu etiam prætextu ficti vel levis momenti, eam sollicitaret.

500. Clausula 3.ª *Occasione vel prætextu confessionis. Occasio* dicitur cum Confessarius invitat mulierem, vel a Confessario mulier requiritur ad veram peragendam confessionem. *Prætextus* vero est cum ad confessionem Confessarius pœnitentem simulanter invitat. — Ob *occasionem* denunciandus est qui requisitus ad confessionem audiendam, ad alia sermonem convertit, vel dicit *cras te audiam,* et inde sollicitat; et hoc etiamsi invitaretur pro confessione in crastinum audienda. (Vide Notam 164 Respons. n. 4, ubi dicitur, esse denunciandum Confessarium sollicitantem in confessionali, seu loco confessionis). Item qui, cognita pœnitentis fragilitate ex confessione, ad eam tentandam accedit. — Ob *prætextum* vero est denunciandus qui exposcit a pœnitente, *velit ne confiteri,* et postea illam sollicitat. Item qui invitatus a matre ad audiendam confessionem filiæ, hanc sollicitat, etsi non intercedat confessio. Item qui vocatus ad absolvendam mulierem sensibus destitutam, inhoneste eam tangit. — Non esset vero denunciandus qui licentiam

Digitized by Google

peteret a Superiore adeundi mulierem, audiendæ quidem eius confessionis prætextu, sed reapse ut eam sollicitaret. Item qui convenit cum muliere, ut se simulet infirmam, et vocet eum prætextu confessionis. Si vero mulier renueret consensum dare Confessario eam tentanti, et Confessarius eam induceret ad consentiendum, huiusmodi suggerendo prætextum esset pariter denunciandus.

501. Clausula 4.ª *Extra confessionis occasionem in confessionario, aut in loco quocumque ubi confessiones audiuntur, seu ad confessionem audiendam electo, simulantes ibidem confessiones audire, sollicitare vel provocare tentaverint, aut cum eis illicitos et inhonestos sermones, seu tractatus habuerint.* Sufficit proinde ut Confessarius manens in confessionario, sollicitet pœnitentem ibidem genuflexam; nam sic agendo, adest confessionis simulatio; imo denunciandus est qui absque confessionis simulatione habeat in loco ad confessiones destinato tractatus, seu sermones inhonestos. (V. Nota 164 Resp. 15, ubi dicitur, probabilitate non carere opinionem asserentem non esse denunciandum Confessarium, si mulier stet ante confessionarium et Confessionem non simulet).

PUNCTUM II.

Qui denunciari debeant.

502. Ex Bulla *Sacramentum* Benedicti XIV est denunciandus Confessarius, quamvis sit iurisdictione privatus; aut sollicitatio fuerit mutua inter Confessarium et pœnitentem; aut pœnitens consensum dederit. (Qui consensus in denunciatione nunquam exprimi debet, nec super eo unquam est interrogatio facienda a recipiente denunciationem). Est etiam denunciandus, etsi longum tempus post sollicitationem intercesserit; vel Confessarius fuerit iam de huiusmodi delicto ab aliis accusatus, atque punitus; aut iam emendatus existimetur. Item qui pœnitentem sollicitat, ut aliam seducat ad secum peccandum, vel ut ipsa cum alia peccet persona.

503. Non sunt denunciandi qui ad non turpia sollicitant, nec qui iam fuerint defuncti. Non sunt denunciandæ pœnitentes, quæ sollicitant Confessarios; nec probabilius est denunciandus Confessarius, qui sollicitatus a muliere tentationi consentit, si tamen ipse nec prius nec postea eam sollicitaverit. Nec denunciari deberet, si sollicitatus ad copulam, diverteret ad solos tactus; secus si diverteret ad peccatum alienæ speciei, ex. gr. ad sodomiam. (In duobus postremis casibus Confessarius est denunciandus ut ex Nota sequenti apparet).

Digitized by Google

Nota 164 al n. 502.

Se debba denunciarsi il Confessore non sollecitante, ma sollecitato, quando acconsenta alla tentazione.

Sant'Alfonso con altri Autori di gran nome negano che si debba denunziare il Confessore, il quale non sollecitante, ma sollecitato, acconsente alla tentazione; e tanto più se acconsente dietro minaccia della penitente, che non acconsentendo, lo calunnierà di sollecitazione. (Vedi l'op. Mor. lib. VI, n. 687). È però da notare che S. Alfonso, come tutti i teologi comunemente, ignorava le Risposte date a varii dubbii e quesiti dalla Congregazione della Suprema Inquisizione l'11 del mese di febbraio dell'anno 1661, approvate e confermate, non però riportate, da Benedetto XIV nella sua Bolla *Sacramentum pœnitentiæ*, dove dice: *Decreta prædicta.... Apostolica Auctoritate, tenore præsentium, approbamus et confirmamus, illisque omnibus et singulis inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adiicimus.* Veramente pare cosa incredibile, ma il fatto sta, che nessuno dei teologi moralisti, i quali scrissero dal 1661 in poi, anche dopo la conferma fattane da Benedetto XIV, fino al teologo Scavini, abbia mai fatto cenno di conoscere queste Risposte. Lo Scavini le ha tolte dall'Opera del Cardinale Albizi *De inconstantia in fide*; la quale, come mi scrive da Roma il chiarissimo Professore Antonio Ballerini, era stata stampata per uso privato degl'Inquisitori e Consultori della sacra Inquisizione, di maniera che la Copia che ne ha la Biblioteca del Collegio Romano porta in fronte la licenza speciale, mediante la quale era stata conceduta al Collegio stesso. Non deve adunque far meraviglia che i Teologi non avessero cognizione di tale Opera, e delle *Risposte* che conteneva. È vero per altro, come mi scrive il medesimo, che queste Risposte erano state sufficientemente promulgate con mandarsene copia a tutti gli Ordinarii, che sono Inquisitori nati, ed agli altri Inquisitori d'ogni luogo. E qui altra maraviglia che con tanta promulgazione non sieno venute alle mani di nessun teologo. Si trovano per altro, segue il suddetto, in un'Opera di *uso molto comune e di gran fama* nello Stato Pontificio, qual è l'*Expositio Iuris Pontificii* di Gaetano Giraldi, Opera stampata in Roma in due volumi in foglio nell'anno 1769. Da allora in poi scrissero altri teologi prima dello Scavini, ma niuno prima di lui fece menzione di tali Risposte.

Digitized by Google

Or io le trascrivo dallo Scavini, perchè si veda dalla nona, che non può seguirsi l'opinione del Santo nel caso proposto, ed anche perchè si riconoscano sciolti altri casi messi in controversia dagli Autori.

« Cum me instante (dice il Card. Albizi), fuissent proposita » in Suprema (Inquisitione Romana) infrascripta dubia, facto per » Qualificatores accurato eorum examine, in infrascriptam dove- » nerunt sententiam, quam eadem Sacra Congregatio Supremæ et » Universalis Inquisitionis approbavit, et servari mandavit. Die 11 » februarii anno 1661 ».

1. An sit denunciandus Confessarius, qui dat pœnitenti chartam in confessione, postea domi legendam, in qua ad venerem sollicitabat. — *Domini Qualificatores censuerunt esse denunciandum, et opinionem negativam non esse probabilem.*

2. An Confessarius consentiens sollicitationi, sed statim desistens de illa turpi materia loqui, differendo illius complementum ad aliud tempus, et non præbendo absolutionem pœnitenti, incidat in pœnas contentas in Bulla Gregorii, et sit denunciandus. — *Censuerunt incidere, et Confessarium esse denunciandum, reiecta opinione contraria, quam non esse probabilem censuerunt.*

3. An Confessarius sollicitando propter parvitatem materiæ sit denunciandus. — *Cum in rebus venereis non detur parvitas materiæ, et si daretur, in re præsenti non dari, censuerunt esse denunciandum, et opinionem contrariam non esse probabilem.*

4. An Confessarius, qui fœminam in confessionario dicentem se velle in crastinum confiteri, sollicitat et a confessione dissuadet, sit denunciandus. — *Si sollicitatio fiat extra locum confessionis, et absque prætextu confessionis, censuerunt negativam opinionem esse probabilem; secus si in confessionario, seu in loco confessionis.*

5. An Sacerdos carens iurisdictione, si sollicitet in confessione pœnitentem, sit denunciandus. — *Censuerunt esse denunciandum, et opinionem negativam non esse probabilem.*

6. An interpres, si sollicitet in confessione pœnitentem, sit denunciandus. — *Censuerunt opinionem negativam non carere probabilitate.*

7. An mandans Confessario ut in confessione sollicitet, sit denunciandus. — *Censuerunt opinionem negativam non carere probabilitate.*

8. An quando Confessarius et pœnitens invicem se sollicitant, Confessarius sit denunciandus. — *Affirmative responderunt, et opinionem negativam non esse probabilem.*

Digitized by Google

9. An Confessarius sollicitatus, si metu inductus sollicitationi consentiat, sit denunciandus. — *Censuerunt esse denunciandum, et negativam opinionem non esse probabilem.*

10. An Confessarius incidat in pœnas Constitutionis Apostolicæ contra sollicitantes, si sollicitet mulierem in aliis Sacramentis, scilicet Baptismi, Matrimonii, sit denunciandus, et si denunciandus possit ab Inquisitoribus puniri. — *Quoad utrumque articulum censuerunt opinionem negativam esse probabilem.*

11. An Confessarius qui sollicitat pœnitentem ad actus illicitos extra actus venereos, sit denunciandus. — *Censuerunt opinionem negativam esse probabilem.*

12. An Confessarius si laudet pœnitentem a pulcritudine et venustate, dicatur illam sollicitare, et ideo sit denunciandus. — *Censuerunt, si laus illa sit seria et nihil pravæ intentionis redoleat, negativam esse probabilem. Si vero secus, non esse probabilem.*

13. An sit denunciandus Confessarius qui propter sollicitationem alterius abiuravit (si alias accusatus de sollicitatione eam negavit iurando). — *Censuerunt opinionem negativam non esse probabilem, et ideo denunciandum: quod etiam fuit resolutum sub die 26 iulii 1628.*

14. An quis teneatur denunciare Confessarium sollicitantem, si hoc audivit a non fide dignis, sed solum a levibus personis. — *Censuerunt opinionem negativam non carere probabilitate.*

15. An sit denunciandus Confessarius, qui sedens in confessionario sollicitat mulierem stantem ante confessionarium, non simulando confessionem. — *Censuerunt opinionem negativam non carere probabilitate.*

16. An sit denunciandus Confessarius, qui audiens confessionem dat donum mulieri, ita ut dicatur illam sollicitasse. — *Idem responderunt quod ad duodecimum.*

PUNCTUM III.

Qui teneantur ad denunciandum.

504. Pœnitentes, et quicumque sciunt a personis fide dignis, Confessarium aliquem incidisse in hoc crimen, tenentur eum denunciare, nec possunt absolvi, nisi saltem promittant denuntiaturos esse cum primum potuerint. (V. Nota 165). — Si aliter non possunt, tenentur denunciare per litteras Episcopo vel etiam Papæ.

Digitized by Google

(V. Nota 166). — Confessarius potest ex licentia Episcopi excipere denunciationes (sit tamen cautus); et si eas nequit exscribere, sufficit ut manifestet Episcopo nomen Confessarii et qualitatem sollicitationis, consensus vel dissensus pœnitentis mentionem non faciens. (V. Nota 167).

505. Si mulier a denuntiatione Episcopo personaliter facienda valde abhorreret, et Confessarius nollet suscipere onus denuntiationis, aliqui dicunt eam posse differre denuntiationem quousque inveniat Confessarium, qui illud onus suscipiat. (V. Nota 168). — In casu extraordinariæ verecundiæ, quæ non videretur vinci posse a muliere vel puella, esset recurrendum ad Sacram Pœnitentiariam, quæ remedium præberet. — Qui non denunciat infra mensem, incurrit in excommunicationem, a qua, facta denunciatione, probabiliter poterit absolvi a quocumque Confessario. (Videtur quod non tantum probabiliter, sed valde probabilius posset absolvi). (V. Nota 133).

506. Qui iniuste accusaret, seu calumniam inferret Confessario, vel calumniæ cooperaretur, incideret in casum Papæ reservatum. Qui alteri mandaret iniustam accusationem, sed ante factum revocaret mandatum, non incideret in reservationem. — Confessarii debent admonere pœnitentes de hoc onere, etsi prævideant admonitionem non esse profuturam. (V. Nota 169). — Denunciatio fieri debet, etsi sollicitatio fuerit occulta; etsi probari non possit; etsi nota sit sub secreto naturali, et iuramento firmata eam non manifestandi. Non debet autem fieri, si cognoscatur occasione consilii petiti.

Nota 165 al n. 504.

Quomodo intelligantur verba cum primum potuerint *quoad pœnitentes sollicitatos absolvendos ante denuntiationem.*

Hoc *cum primum potuerint* intelligitur post mensem, si infra mensem non potuerint, et si pœnitens serio promittat se denunciationem completurum esse, et sit talis, ut ipsi credi possit. Hocce in casu potest statim absolvi a suis peccatis; non esset enim conveniens ut in peccato relinqueretur paratus suæ satisfacere obligationi, vel ei vetare ne ad S. Communionem accedat.

Digitized by Google

Nota 166 *al n.* 504.

Se la penitente sia da obbligare a fare la denunzia col mezzo di lettera, o d' internunzio, qualorà sia essa impedita dal presentarsi al Vescovo.

S. Alfonso dice, parergli più vera la sentenza che obbliga la penitente a servirsi di lettera o d' internunzio, qualora essa sia impedita di recarsi dal Vescovo. Tuttavia non lascia di essere probabile l'opinione contraria, come si può vedere presso il Viva (Prop. VII, condan. da Aless. VII, n. 8). Quindi io direi che se il Confessore può indurre la penitente a servirsi di questo mezzo, debba esortarvela caldamente, mentre che la riverenza che si deve al Sacramento, e il bene delle anime esigono che si notifichino al Superiore coloro i quali non temono di commettere sì grave eccesso. Che se invece il Confessore trovasse un' invincibile o quasi invincibile difficoltà ad indurre la penitente a tal modo di denunzia, direi che potrebbe seguire la seconda opinione e lasciarla in pace; tanto più se fosse malata gravemente, e si avesse a temere che instando per la denunzia, potesse fare una morte cattiva o per lo meno conturbata. Alle volte si trovano persone che si spaventano enormemente al pensiero di dover fare tali denunzie; giudicando che il Confessore verrebbe in cognizione della denunzia da loro fatta; che sarebbe infamato, gravemente castigato ecc. Costoro, specialmente nello stato di debolezza mentale in cui si trovano nelle gravi malattie, potrebbero avere gravissimo danno, anche spirituale, se da loro si esigesse la denunzia a qualunque costo e con qualunque mezzo. Pare che la prudenza in questi casi debba suggerire al Confessore di servirsi d'una opinione riconosciuta probabile da molti e gravi Autori, qual è quella che dispensa dalla denunzia coloro, i quali sono impediti dal presentarsi al Superiore.

Nota 167 *al n.* 505.

Sulla cautela colla quale il Confessore deve ricevere le denunzie, quando ne abbia la delegazione dal Vescovo.

Sebbene il Confessore non sia obbligato ad incaricarsi di ricevere esso stesso le denunzie, anche quando possa facilmente ottenerne dal Vescovo la necessaria autorizzazione; e sebbene S. Alfonso dissuada i Confessori dall'assumersi tale impegno, tolto il

Digitized by Google

il caso del danno comune, cui non si potesse rimediare altrimenti; ciò non ostante si vede in pratica, che molte volte sì fatto incarico il Confessore deve pigliarselo, non solo perchè così esige il bene comune, ma anche perchè così vuole la carità verso le penitenti, le quali troppo difficilmente si possono indurre a presentarsi alla Curia Vescovile. E veramente bisogna confessare essere cosa assai gravosa ad una donna e specialmente ad una fanciulla, presentarsi al Vescovo o al suo Vicario a questo fine. Cresce poi la difficoltà in un modo affatto particolare, e talmente da addivenire quasi impossibilità, ove si tratti di fanciulle che non vanno mai sole, ma sempre accompagnate o dalla madre o da altra persona. Dovranno esse fare la confidenza alla propria madre o ad altra donna o zitella che le accompagna, che devono recarsi dal Vescovo per denunziare il Confessore? Questa sarebbe cosa che potrebbe recare scandali enormi, e tali da dispensarle assolutamente dalla denunzia. Conviene adunque il più delle volte, che il Confessore stesso si presenti al Vescovo o al suo Vicario, esponendogli che gli occorre un caso di sollecitazione; e se gli viene offerta l'autorizzazione di ricevere la denunzia, l'accetti che sarà pur questo un atto di carità molto meritorio.

Deve però il Confessore diportarsi assai cautamente in questa materia; e primieramente accertarsi che la denunziante sia persona giudiziosa e sincera da potersi fidare della sua deposizione; perchè se fosse persona che mostrasse avere poco giudizio, ovvero dicesse e disdicesse non solo a riguardo della sostanza della cosa, ma anche solamente a riguardo delle sue circostanze, non si dovrebbe da lei ricevere una denunzia che probabilmente potrebbe nascere da cattiva intelligenza, ovvero da malignità contro un innocente Sacerdote. Osserva il Gury che si deve sospettare della sincerità d'una donna, la quale si mostri troppo facile e pronta ad eseguire la denunzia. Tom. 2, n. 596.

Se il caso poi presentasse qualche dubbio o a riguardo della sostanza, o anche a riguardo di sufficiente senno, o sincerità nella denunziante, non proceda a ricevere la denunzia senza consigliarsi con qualche persona veramente dotta e prudente. Bisogna sempre temere grandemente di offendere la fama d'un Confessore innocente, anche presso del Superiore, specialmente in cosa tanto rilevante.

La denunzia si deve ricevere in iscritto, e farla firmare dalla denunziante. Tuttavia se il Confessore non potesse riceverla, se non

Digitized by Google

in Confessionale, come potrebbe facilmente accadere trattandosi di fanciulle che non vanno mai sole, dovrebbe allora riceverla in parole, e tosto estenderla, perchè la memoria non lo tradisca, e portarla poi sollecitamente al Superiore. Di ciò per altro dovrebbe restar d'accordo col Superiore stesso al momento che riceve la necessaria delegazione.

Nota 168 *al n.* 505.

Quid si mulier non auderet adire Episcopum ad denuntiationem faciendam?

Equidem pluribus mulieribus hoc esset onus tam grave, ut ipsi indulgeri posset dilatio denunciationis. Multæ enim mulieres, præsertim puellæ, etiamsi vellent, verecundiam vincere nequirent adeundi Episcopum hac super materia locuturæ; quam animi infirmitatem benigna mater Ecclesia videtur compati suis in filiabus. Insuper facile etiam reperient Confessarium, qui pro ipsis, annuente Episcopo, denunciationem complebit, etsi post aliquem lapsum temporis, quo decurrente, non incident in excommunicationem, et poterunt interim absolvi a peccatis. Gury, hæc ponit: « Cardinalis » Albitius, de Inconst. in Fide c. 35 hæc habet. Fuit resolutum » 28 Jun. 1597 et 28 feb. 1598, et 15 aprilis 1612, quod quando » mulier est nobilis et verecunda, in Urbe (Romæ), nec potest in» duci ad deponendum, consulatur S. Congregatio. — Si vero extra » Urbem, consulatur Episcopus, vel Inquisitor, qui, si habent diffi» cultatem, consulant S. Congregationem: sin minus dent facultа» tem Confessariis absolvendi pœnitentem, quæ iustis de causis de» nuntiare recusat; quæ tamen debet absolvi sub conditione, quod, » cessantibus causis, teneatur hoc facere, ac etiam non adire am» plius Confessarium, a quo fuit sollicitata ». T. 2, n. 593, in Nota.

Nota 169 *al n.* 506.

Se a qualunque costo, e in qualunque caso, debba il Confessore avvisare la penitente dell' obbligo della denunzia.

Sant' Alfonso dietro il principio che dove si tratti di bene comune, non si devono mai omettere gli avvisi, le ammonizioni, e le correzioni necessarie per impedirlo, insegna assolutamente che il Confessore deve avvisare la penitente dell' obbligo della denunzia, ancorchè preveda che il suo avviso non farà alcun frutto. Io per

Digitized by Google

altro distinguerei: ove si preveda che l'avviso non farà alcun frutto, e non porterà nemmeno grave danno, senza dubbio sarà da darsi l'avviso: che se invece si preveda non doversi ottenere alcun frutto, e intanto doverne provenire grave danno, parrebbe da dirsi altrimenti. Mettiamo questo caso: si presenta ad un Confessore una fanciulla assai timida, che si fa grande violenza a confessare i proprii peccati, e gli manifesta che andatasi a confessare da un suo zio e tutore, che ha in mano propria ogni suo bene, le disse una parola di sollecitazione. Il Confessore vede chiaro che sarebbe cosa impossibile indurla alla denunzia; che piuttosto che far la denunzia, starebbe senza confessarsi e mesi ed anni, oppure si accosterebbe ai Sacramenti sacrilegamente, costrettavi dai riguardi umani di famiglia: vede chiaro che dando l'avviso dell'obbligo della denunzia, non farebbe nulla a vantaggio del bene comune; che d'altra parte la fanciulla è in buona fede, perchè non sogna nemmeno che possa esservi per lei obbligo di denunzia; vede chiaro che unico effetto del suo avviso sarebbe la più deplorabile rovina dell'anima della sua penitente: io domando se in questo caso il Confessore avesse a fermarsi a discutere se debba o non debba dar quell'avviso? Potrebbe mai essere intenzione di S. Chiesa che il Confessore osservi la legge della denunzia senz'alcun pro', e in pari tempo colla certa rovina di un'anima?

Inoltre l'obbligo di tutelare il pubblico bene mediante il far la denunzia dei sollecitanti è venuto dopo la legge ecclesiastica che prescrive la denunzia medesima. Nei primi quindici secoli della Chiesa non v'era quest'obbligo; e i Confessori se trovavano penitenti sollecitate in confessione, si contentavano di prescrivere alle medesime di non più ritornare dov'erano sì mal capitate. Or la teoria, o a meglio dire il principio del pubblico bene, potrà impedire che qualora il richieda un'urgentissima e gravissima necessità, si faccia per una volta ciò che prima della legge s'è fatto continuamente pel tratto di quindici secoli? Se il principio del pubblico bene richiedesse così severamente e indeclinabilmente la denunzia, anche quando da una parte pel pubblico bene si giudica inutile, e dall'altra si vede che riuscirà estremamente rovinosa a un'anima, doveva certo richiedere la denunzia anche prima che fossevi la legge ecclesiastico che la prescrive. Il principio del pubblico bene è principio di legge naturale indipendente da qualunque legge positiva ecclesiastica. A poter dire che un tal principio obblighi ora alla denunzia in un modo sì rigoroso, bisogne-

Digitized by Google

rebbe poter dire che avesse imposto collo stesso rigore una siffatta obbligazione anche prima della legge ecclesiastica, e anche la imponga ne' luoghi, dov' essa legge non è in vigore, il che non si può dire. Il principio adunque del pubblico bene spinto a quell' estremo, proverebbe troppo, e perciò, come dicono i filosofi, non prova nulla. (V. Nota 138).

La legge ecclesiastica della denunzia è veramente appoggiata sul principio del pubblico bene, e deve rigorosamente osservarsi, appunto perchè emanata per tutelare il bene pubblico spirituale, e anche per impedire le più orribili profanazioni del Sacramento; ma allora soltanto deve rigorosamente osservarsi, quando l'osservanza della medesima può conseguire il suo fine, cioè impedire il male pubblico, e la profanazione del Sacramento. Che se invece evidentemente apparisce che non può fare nulla di tutto ciò; che anzi l'avviso della denunzia non avrà altro effetto che la rovina di un' anima; pare che la stessa legge naturale si opponga all'applicazione così severa e inflessibile della legge ecclesiastica.

Oltre il caso accennato sopra, altri se ne possono incontrare, ne' quali la prudenza richieda che si ometta di dar l'avviso, e frattanto si assolva subito la penitente. Per es. Mi si presenta al confessionale una penitente stata sollecitata, la quale parte nella stessa mattina per l' America: io non sono autorizzato a prendere la denunzia, ed essa non ha tempo per presentarsi al Vescovo: come ognun vede, avvisandola in tale circostanza dell' obbligo della denunzia, la inquieterei molto senz' alcuna utilità: sarà allora prudenza che la lasci in pace, raccomandandole per altro che confessandosi poi in America, notifichi al suo Confessore l' incontro funesto da lei avuto, affinchè, giudicandolo possibile e conveniente, il Confessore di colà faccia ivi la sua denunzia da mandarsi al Vescovo del sollecitante. Similmente mi si presenta una fanciulla, alla quale incontrò la stessa disgrazia. Ella non può mai discostarsi dal fianco della sua madre, è qui di passaggio, deve proseguire il cammino, oppure per qualsiasi altro motivo non può più ritornare da me. Se le do l' avviso, conosco che non solo è inutile, ma la metto in costernazione, non sapendo come eseguire la denunzia: non basterà che io le ingiunga di non ritornare mai più dall' empio Confessore, e di esporre quindi la sofferta tentazione al Confessore, cui affiderà in seguito la sua coscienza, affinchè egli possa provvedere all' obbligo della medesima nel miglior modo possibile?

Digitized by Google

Le leggi naturali negative obbligano *semper et pro semper*, di maniera che non v'ha mai caso, in cui lecitamente si possa prescindere dalla loro osservanza. Per es. trattandosi delle leggi *non assumes nomen Dei tui frustra: non mœchaberis: non adorabis Deum alienum: non concupisces uxorem proximi tui* ecc. non può mai avvenire il caso che si possa operare contrariamente ad esse senza peccare. Ove trattisi invece di gius ecclesiastico, non si potrebbe trovare alcuna legge positiva, la quale non ammetta una qualche eccezione in qualche caso possibile ad avvenire.

Per la qual cosa il Confessore, che troverà penitenti sollecitate, dovrà sempre rigorosamente osservare le leggi dalla Chiesa emanate in questa materia; e avvisare le penitenti del loro obbligo, ancorchè preveda che a stento si arrenderanno a soddisfarvi; e quantunque preveda pure che ritarderanno ad adempiervi (e in questo caso non si deve loro parlare della scomunica fulminata contro i non denunzianti fra lo spazio di un mese, affinchè non la incorrano). Dovrà sempre avvisarle, quando vi sia una qualche speranza di frutto prossimo o rimoto; ma non dovrà avvisarle, come dicono, *pro semper*, anche nel caso che preveda inutile l'avviso allo scopo della legge, e nello stesso tempo positivamente pernicioso alle anime cui fosse dato. In questi casi il Confessore farà conto di confessare, come si confessava prima dell'anno 1622, epoca della Bolla di Gregorio XV, che ordinò la denunzia. Il pubblico bene richiede adesso ciò che richiedeva allora, e nulla più; nè è da credere che la legge della Chiesa obblighi ad atti per se stessi utili, quando in certe circostanze addiverrebbero semplicemente e unicamente perniciosi. Osserva il Ballerini che se il pubblico bene esigesse *semper et pro semper* la denunzia, nemmeno la S. Sede potrebbe dispensarvi, e conchiude: « patet, nimis generaliter S. Al- » phonsum statuisse, monitionem omitti nunquam posse, quando de » damno communi agitur ». Gury, T. 2, n. 612 in Nota.

Mi sono diffuso sopra questo punto, perchè volendosi mantenere un sommo rigore inflessibilmente, i Confessori potrebbero trovarsi in gravissime angustie, e mettere a grave pericolo la salute delle anime. La legge della denunzia è una legge ecclesiastica; e sebbene sia della più alta importanza, nondimeno non può considerarsi da più che una legge ecclesiastica. Ora le leggi ecclesiastiche ammettono sempre una giusta epicheia in quei casi straordinarii, pei quali è certo che il legislatore non avrebbe fatta la legge.

Digitized by Google

PUNCTUM IV.

De sollicitationibus dubiis.

507. Cum agitur de sollicitationibus dubiis, distinguendum est. Aut enim factum vel dictum veram denotat sollicitationem, et de sollicitantis tantum persona dubitatur, ex. gr. fueritne Titius, an Sempronius; et tunc denunciatio facienda est, ut Episcopus de sollicitante possit inquirere. Aut persona est certa, et dubium est solummodo circa verba vel actus, an scilicet habeant sollicitationis malitiam, nec ne; et hocce in casu non est facienda denunciatio, nisi mala Confessarii vita contrarium suadeat. — Caute observandum est an mulier vel eius parentes aliquam habuerint inimicitiæ causam in Confessarium, vel denuncians aliquantulum hebetatam habeat mentem. Si tamen vere alicuius momenti adessent indicia, esset ex convenientia de huiusmodi re Episcopus certiorandus. (V. Notam 170).

508. Si Confessor in actu confessionis laudat pœnitentis pulchritudinem, vel si pœnitententem laudet cum eius famula in confessione loquens, ut ipsi dominæ referat; si magnum donum pœnitenti faciat, sollicitatio non est certa, et dubium solvendum est ex circumstantiis; videndum enim est an sint huiusmodi, ut malæ intentionis argumentum præbeant.

509. Denunciandus esset Confessarius in sequentibus casibus, idest si diceret: *tecum matrimonium contrahere vellem, si essem sæcularis. — Hæc tua peccata me inducunt in pollutionem. — Si quis tibi daret pecuniam, peccares ne?* et postea pecuniam reapse præberet. — *Experiris ne erga me tentationes, quas ego sentio erga te? — Dic mihi quantum me diligas. — Vellem te semper videre. — Ingrata erga me es tu, quia me non amas.* — Si dum confiteretur turpia cum aliis patrata, diceret: *cur etiam mecum non es humana?* Si pœnitenti quæ confiteretur turpe desiderium erga Confessarium, ipse diceret: *de hoc loquemur post confessionem.* Si concubinam suam obiurgaret valde propter peccata commissa cum alio, non vero propter peccata commissa cum ipso. (Hæc tamen denunciatio fieri deberet a tertia persona, cui concubina rem retulisset: ipsa enim pœnitens, scilicet concubina, non posset denunciationem facere, quin sua peccata cum Confessario et cum alio patrata manifestaret: certum autem est, non adesse obligationem denunciationis, quotiescumque ad eam faciendam pœnitens debet sua peccata detegere).

Digitized by Google

510. Pœnis contra sollicitantes iam latis Benedictus XIV addidit perpetuam inhabilitatem ad celebrandam Missam; quæ pœna probabiliter non incurritur ab iis qui eam invincibiliter ignorant; et valde probabile videtur non incurri ante sententiam, si Confessarius infamiæ notam incurrere deberet ex omissione celebrationis. Vide Op. Mor. n. 705. (Difficile admodum erit ut Confessarius invincibiliter ignoret hanc pœnam, de qua omnes Auctores post Benedictum XIV loquuntur. Ceterum generatim non esset adigendus Confessarius ad omittendam Missæ celebrationem, cum generatim infamiam non posset vitare. Insuper Scavini refert declarationem S. Pœnitentiariæ, ex qua edocemur reapse illam inhabilitatem esse ferendæ sententiæ. Quapropter Confessarius ante sententiam non posset exigere ut Sacerdos reus huius criminis a Missæ celebratione abstineret. (Vide. *De Confess. sollic*).

Nota 170 *ad n.* 507.

An sit aliquando denunciandus Sacerdos in dubio sollicitationis.

Huiusmodi scelus tantæ est malitiæ, ut plerumque, etiam non admissa lege ecclesiastica, lex ipsa naturalis suadeat denunciationem faciendam. Hinc cum aliquod adest dubium de sollicitatione, an scilicet casus clare includatur in lege, vel non, sed tamen constat de malo animo Confessarii, qui Sacramento abutitur præbendo mulieribus et puellis, vel etiam pueris occasionem tentationis, esset denunciandus. Ex. gr. si reapse aliquomodo sollicitavit semel et iterum, et dubium est an possit dici *immediate ante* vel *immediate post* sollicitasse, facienda est denunciatio, non ex vi legis ecclesiasticæ, quæ in vero dubio non obligat, sed ex vi legis naturalis, quæ suadet, denunciandos esse pastoribus lupos ovina pelle contectos sese gregi immiscentes. Experientia nimis flenda docet, maximo plurium animarum detrimento confessiones excipere eos Sacerdotes qui carent timore Domini, nec verentur sacrilege christifidelibus administrare Sacramenta. Interim sunt certe huiusmodi qui quomodolibet audent suis pœnitentibus occasionem præbere spiritualis ruinæ, etsi aliquando in sua malitia prudentes, curent vitare clausulas Bullæ Gregorii XV, ut pœnam denunciationis effugiant. Nimis certe lacrymabilis eorum sors, et valde orandum est pro ipsis, ut resipiscant; ast falsa prorsus esset charitas, quæ tutaretur eorum famam apud Episcopum; tunc enim impune prosequi possent dæmoniace tractare divinum Ministerium.

Digitized by Google

TRATTATO XVII.

DEI SACRAMENTI DELL' ESTREMA UNZIONE, E DELL'ORDINE.

CAPITOLO I.

DELL' ESTREMA UNZIONE.

511. L'Estrema Unzione si definisce un Sacramento istituito da Cristo, e promulgato dall'Apostolo S. Giacomo per la salute spirituale, ed anche corporale, da conferirsi ai malati in pericolo di morte, mediante l'unzione dell'Olio benedetto e l'orazione del Sacerdote. — L'effetto primario di questo Sacramento è di confortare l'anima in punto di morte contro le tentazioni del demonio. Gli effetti poi secondarii sono tre: 1. Togliere le reliquie dei peccati. 2. Estinguere il debito delle pene temporali dovute alla Divina Giustizia. 3. Conferire anche la sanità del corpo, se essa sia espediente alla salute dell'anima.

512. Se l'infermo avesse peccati mortali occulti, mediante questo Sacramento gli sarebbero cancellati, purchè ne avesse un generale dolore di attrizione. Di più se in buona fede, o essendo fuori de' sensi, lo ricevesse senza avere il dolore di attrizione, avendola dopo, riviverebbe l'effetto del Sacramento; cioè se prima di morire si pentisse dei peccati per timore dell'inferno, mediante la reviviscenza del Sacramento, otterrebbe la grazia; e ciò avviene perchè anche questo Sacramento può essere valido e informe. Perciò se l'infermo non fosse capace di altro Sacramento, sarebbe anche da interrompere la Messa per conferirglielo.

513. La materia rimota di questo Sacramento è l'olio d'uliva benedetto dal Vescovo per gl'infermi. Comunissimamente si insegna che l'olio non benedetto non è materia valida. È pure

Digitized by Google

probabile che non sia materia valida l' olio benedetto pei Catecumeni; e perciò in caso che fosse stato adoprato questo per isbaglio, dovrebbe il Sacramento nuovamente conferirsi sotto condizione, come pure dovrebbe conferirsi sotto condizione, quando di detto olio dovesse usarsi in caso di necessità. — La benedizione dell' olio può farsi anche da un semplice Sacerdote, purchè ne abbia l' autorizzazione dal Papa. L' olio deve sotto obbligo di colpa grave rinnovarsi tutti gli anni. Tuttavia se dentro l' anno va mancando, e altro non se ne possa avere, vi si può aggiungere olio non consagrato, ma in minore quantità del benedetto che rimane; e ciò potrebbe farsi anche più volte. — Al valore del Sagramento basta intingere nell' olio l' estremità del dito ed ungere. Anzi secondo l' opinione più probabile basta una sola goccia d' olio, purchè in qualche modo se ne possano ungere tutti i sensi. In pratica però è da seguire la sentenza che dice doversi procurare che l' olio non solo appena tocchi, ma si diffonda sopra i sensi, come porta il significato della parola *unzione*.

514. La materia prossima è l' unzione fatta dal Sacerdote nei cinque sensi. Non è però necessario il tatto immediato della mano del Sacerdote. Quindi in caso di necessità, per es. in tempo di peste, si può adoprare una verga unta coll' olio benedetto, la quale poi deve bruciarsi. — Secondo che più comunemente insegnano i teologi, l' unzione dei cinque sensi è necessaria alla validità del Sacramento. Giusta la sentenza di S. Tommaso, il Sacramento produce il suo effetto nell' ultima unzione; non lasciando però d' esser probabile l' opinione di altri teologi, i quali dicono che per ciascuna unzione si conferisce una grazia particolare.

515. Quando il tempo non permette di più, si faccia una sola unzione in qualche membro, e meglio sarebbe nel capo, dicendo sotto condizione: *Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Dominus quid quid deliquisti per sensus, nempe visum, auditum etc.;* premettendo la parola *deliquisti,* affinchè se l' infermo muore prima che si dica il rimanente, cioè *visum, auditum* etc. il Sacramento sia già completo. Se l' infermo sopravvive, sono da ripetere (s' intende sotto condizione) le unzioni di ciascun senso, e le orazioni omesse. — Non è necessario alla validità del Sacramento ungere ambedue le parti di ciascun senso, per es. l' uno e l' altro occhio ecc. nè tener l' ordine nelle unzioni; sebbene, come insegnano i teologi, sia peccato mortale invertere un tale ordine. L' unzione poi de' piedi non è di necessità pel valore del Sacramento.

Digitized by Google

516. La forma del Sacramento è: *Per istam sanctam Unctionem ✠, et suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quid quid per visum* (ovvero *per auditum etc.*) *deliquisti. Amen.* — La parola *deliquisti* è certamente essenziale; non così la parola *sanctam,* e le altre *per suam piissimam misericordiam;* le quali però non si potrebbero omettere senza colpa grave. — È necessario che la forma sia deprecativa; e non sarebbe valida una forma indicativa.

517. Si osservi il Rituale nel modo di fare le unzioni, e queste sieno contemporanee alla forma. Se in caso di necessità due Sacerdoti amministrassero insiememente il Sacramento, uno dovrebbe fare le unzioni sopra un senso e l'altro sopra altro senso, pronunziando ciascuno la forma corrispondente a quel senso. Se un Sacerdote non potesse continuare le unzioni, dovrebbe proseguirle un altro senza ripetere le già fatte; purchè non vi fosse passata interruzione notevole, per es. d'un quarto d'ora; nel qual caso dovrebbero ripetersi tutte.

518. Il ministro di questo Sacramento è il Parroco, o altro Sacerdote da lui delegato. In caso di necessità, se il Parroco è lontano, o non vuole dare l'Estrema Unzione, nè può ricorrersi al Superiore per la licenza, può amministrarla qualunque Sacerdote non scomunicato o sospeso, anche Regolare. Fuori il caso di necessità, il Sacerdote semplice che conferisce il Sacramento senza licenza del Parroco, pecca gravemente; e il Religioso incorre la scomunica papale.

519. Il Parroco è obbligato ad amministrare questo Sacramento, purchè non siavi per lui pericolo di vita. Che se l'infermo probabilmente fosse in peccato mortale, e non potesse ricevere altro Sacramento, sarebbe obbligato ad amministrarglielo anche con tale pericolo. — In caso di necessità potrebbe il Parroco ritenere in casa l'Olio Santo, purchè fosse bene custodito. — Un Parroco sospeso, più probabilmente non può amministrare l'Olio Santo. — Soggetto capace a ricevere questo Sacramento è qualunque infermo, il quale si trovi in probabile pericolo di morte. Fuori di questo pericolo, sarebbe amministrato invalidamente.

520. Ogni volta che può darsi il SS. Viatico, si può dare, anzi conviene che si dia l'Olio Santo, quando siavi il pericolo, non dubbio, ma probabile di morte. Peccano poi gravissimamente coloro che aspettano a darlo, quando gl'infermi *vita et sensibus carere incipiunt*, che cioè aspettano il tempo dell'agonia. (S'intende,

Digitized by Google

se tengano tale costume; perchè se qualche volta differissero di dare l' Olio Santo per qualche ragione più o meno plausibile, non si potrebbe dire che peccassero *gravissimamente*, non essendo certo che pecchino gravemente gl' infermi che lo ricusano. Vedi, num. 521.) — Non si può ripetere nella medesima infermità, purchè l' infermo non fosse migliorato da essersi trovato fuori di pericolo per un tempo notevole, per es. per un mese. Quando è probabile che siavi stato tale miglioramento, può parimente ripetersi.

521. Chi è in peccato mortale, deve, potendo, confessarsi prima di ricevere questo Sacramento. — Dare l' Olio Santo prima del Viatico, o non è alcun peccato, o al più è veniale. — L' Estrema Unzione non si dà ai fanciulli prima dell' uso della ragione, nè ai perpetuamente pazzi. Nel dubbio se i pazzi abbiano mai avuto l' uso di ragione; e in dubbio se i fanciulli l' abbiano già acquistato, deve loro darsi sotto condizione. Non deve poi amministrarsi quando si tema, nè possa impedirsi, che l' infermo frenetico manchi di riverenza al Sacramento. Non deve darsi agli impenitenti, agli scomunicati, ed a quelli che sono in manifesto peccato mortale. Ai feriti nelle risse, essendo fuori de' sensi, può darsi sotto condizione, perchè può presumersi che in quello estremo stato si pentano de' loro peccati. — Ai muti, ai sordi, ai ciechi si dà anche ne' sensi di cui sono privi. Se poi per es. manca una mano, si dà nella parte più vicina.

522. Non è abbastanza certo se gl' infermi sieno obbligati a ricevere questo Sacramento sotto obbligo di colpa grave. Per altro se il loro rifiuto apportasse scandalo, o nascesse da un disprezzo formale, che sarebbe quando lo lasciassero propriamente pel poco conto che ne facessero, peccherebbero gravemente senza alcun dubbio. — Sarebbe colpa grave amministrare questo Sacramento senza cotta e stola, od emettere le prescritte orazioni, tolto il caso di necessità. — Sarebbe peccato veniale amministrarlo senza ministro, senza lume, o senza le croci nelle unzioni. I Salmi Penitenziali e le Litanie non sono di precetto, ma di puro consiglio.

CAPITOLO II.

DEL SACRAMENTO DELL' ORDINE

523. Non solo il Presbiterato, ma anche il Diaconato è Sacramento. È più probabile che non sia tale il Suddiaconato. Quindi chi ricevesse gli Ordini inferiori al Diaconato in peccato mortale,

Digitized by Google

non sarebbe da condannarsi di sacrilegio. — Per la valida ordinazione è necessario che il soggetto sia maschio, che sia battezzato, e che abbia l' intenzione almeno abituale bi essere ordinato. — Per la lecita ordinazione è necessario che l' ordinando sia confermato, ma ciò non sotto precetto grave; che non sia neofito, nè infame, nè irregolare; che abbia intenzione di esercitare il ministero; e che sia ordinato dal proprio Vescovo.

524. I Vescovi non possono premettere la protesta di non volere ordinare gl' irregolari, gli scomunicati ecc. devono anzi sotto colpa grave avere intenzione di ordinare veramente tutti quelli che ordinano. Se poi avessero premessa quella protesta, sarebbe a vedere se quella protesta nella loro intenzione fosse stata fatta soltanto per atterire gl' indegni, nel quale caso l' Ordinazione sarebbe valida; altrimenti sarebbe stata invalida a riguardo degli irregolari, scomunicati ecc. — Per proprio Vescovo s' intende: 1. Il Vescovo dell' *origine*, cioè della diocesi dove è nato l' ordinando, e dove, quando egli è nato, i suoi genitori avevano il domicilio. 2. Il Vescovo del *domicilio*; dove l' ordinando abita già da dieci anni, oppure dove ha fabbricata la casa, ed ha trasportata la maggior parte della sua roba, abitando ivi già da tempo notevole. 3. Il Vescovo del *Benefizio*; che è quello il quale ha conferito all' ordinando un Benefizio sufficiente alla di lui sostentazione. Finalmente può essere uno ordinato dal Vescovo per ragione di *famigliarità*, quando sia stato a suo servizio per tre anni, vivendo a di lui spese; purchè esso Vescovo gli conferisca, dopo averlo ordinato, un congruo Benefizio.

525. Perchè alcuno sia lecitamente ordinato, si richiede la scienza conveniente all' Ordine che riceve. Per la Tonsura è necessario che sappia la Dottrina cristiana, e sappia leggere e scrivere. Per gli Ordini minori si richiede che conosca la lingua latina. Pel Suddiaconato e Diaconato, che abbia una qualche cognizione della letteratura, e delle cose spettanti all' esercizio dell' Ordine che prende. Pel Sacerdozio è necessario che sappia insegnare al popolo le cose necessarie all' eterna salute, e amministrare i Sacramenti. — Pei Regolari addetti a vita contemplativa si ricerca minore scienza che pei Sacerdoti secolari. Tuttavia se ignorassero la lingua latina, sarebbero irregolari, anche de *iure divino*; di maniera che da questa irregolarità non potrebbero essere dispensati nè anche dal Papa. Tolta però l' ignoranza, l' irregolarità cesserebbe di per sè stessa.

Digitized by Google

526. Si richiede anche un titolo di sostentazione, il quale è di tre sorte: 1. di *Povertà*, col quale si possono ordinare i soli Regolari professi. 2. Di *Benefizio*, che sia certo e sufficiente secondo la tassa della Diocesi. 3. Di *Patrimonio*, che sia costituito sopra una roba certa, fruttifera e libera da ogni peso, o lite. Più probabilmente incorre la sospensione chi si ordina con un patrimonio finto. Colui che si ordina con un patrimonio datogli in dono, ma colla promessa di non esigerne i frutti; se il donante ebbe veramente la volontà di donarlo, non incorre la sospensione, perchè quella promessa è per sè invalida.

527. Chi si ordina per salto, per es. prendendo il Diaconato prima del Suddiaconato, incorre *ipso facto* la sospensione dall' Ordine ricevuto, fin che il Vescovo non dispensi. Colui che si ordina fuori dei tempi debiti, incorre *ipso facto* la sospensione. — Colui che ricevesse due Ordini sacri nello stesso giorno, incorrerebbe *ipso facto* la sospensione dall' ultimo ricevuto, e di più l'irregolarità. Chi invece ricevesse nello stesso giorno i quattro Ordini Minori, ed il Suddiaconato, peccherebbe gravemente, ma non incorrerebbe la sospensione; e lo stesso dicasi di chi si ordinasse ne' tempi legittimi, e in diversi giorni, ma senza osservare gl' Interstizii. Da questi però dispensa il Vescovo. — Colui che ricevesse il Sacerdozio prima del Diaconato, sarebbe ordinato validamente; però non potrebbe celebrare prima di ricevere il Diaconato. Se alcuno poi fosse ordinato Vescovo prima che Sacerdote, l'ordinazione sarebbe nulla.

528. Chi si ordina dal proprio Vescovo fuori della propria Diocesi, rimane sospeso; e similmente chi si ordina simoniacamente, e prima di avere l'età debita, quando lo faccia scientemente. Nel computo dell'età l'anno cominciato si considera come compito. — Si richiede, non però sotto precetto grave, che l'Ordinando abbia già esercitato l' Ordine ricevuto prima. — Finalmente si richiede la divina vocazione, la quale davanti a Dio è il requisito più necessario.

529. Se alcuno ricevesse un Ordine prima che la Tonsura, peccherebbe gravemente, e rimarrebbe sospeso a beneplacito del Vescovo; ma non sarebbe più obbligato a riceverla. — Il Tonsurato acquista il privilegio così detto del *Foro*, e quello del *Canone*; addiviene capace di ricevere i Benefizii ecclesiastici, purchè abbia 14 anni; e di ricevere la giurisdizione ecclesiastica di dare censure, conferir Benificii ecc. — I Chierici Minoristi non portando

Digitized by Google

l' abito ecclesiastico, non peccano, purchè non sieno Beneficiati. Coloro invece che sono *in sacris*, peccano gravemente; purchè ciò non facciano per breve tempo, o con grave causa. Portando l' abito, e non la tonsura, difficilmente si potrebbero condannare di peccato mortale. — Il Suddiacono è obbligato alla castità perfetta: purchè non fosse stato ordinato violentemente, o prima della pubertà, senza aver poi riconosciuto ed approvato la propria Ordinazione.

Delle Ore Canoniche.

530. Sono da notare più proposizioni condannate da Alessandro VII, cioè la 20.ma *Restitutio a Pio V imposita Beneficiatis non recitantibus, non debetur in conscientia ante sententiam declaratoriam Iudicis, eo quod sit pœna.* La 21.ma *Habens Capellaniam collativam, aut quodvis aliud Beneficium Ecclesiasticum, si studio literarum vacet, satisfacit suæ obligationi si officium per alium recitet.* La 33.ma *Restitutio fructuum ob omissionem Horarum suppleri potest per quascumque eleemosinas, quas ante Beneficiarius de fructibus sui Beneficii fecerit.* La 34.ma *In die Palmarum recitans officium Paschale satisfacit præcepto.* La 35.ma *Unico officio potest quis satisfacere duplici præcepto pro die præsenti, et crastino.* E la 21.ma dannata da Innocenzo XI. *Qui non potest recitare Matutinum et Laudes, potest autem reliquas Horas, ad nihil tenetur, quia maior pars trahit ad se minorem.*

531. Sono obbligati alla recita delle Ore canoniche: 1. Tutti gli Ordinati *in sacris*, ancorchè fossero stati degradati, 2. I Religiosi professi dell' uno e dell' altro sesso. Non vi sono obbligati i Religiosi espulsi dall' Ordine; ma vi sono obbligati i profughi. 3. I Beneficiati; altrimenti non acquistano i frutti del Beneficio, e sono obbligati a restituirli. — Se i Beneficiati omettono di recitare il Mattutino, o le altre Ore, restituiscano la metà. Se un' Ora, la sesta parte. E lo stesso è da dire se mediante varie piccole omissioni fossero pervenuti a materia grave. Nessuno poi potrebbe essere liberato dall' obbligo della restituzione con recitare oggi l' Ufficio omesso ieri.

532. La restituzione è dovuta anche prima della sentenza del giudice, e deve farsi o ai poveri, di qualunque luogo sieno, ovvero alla Chiesa. Può farsi anche ad altra Chiesa povera, quando la propria non ne abbisogni, o quando il farla ad altra Chiesa ri-

Digitized by Google

dondasse in vantaggio de' poveri. Si può impiegare a pro della Casa del Benefizio, o in aumento de' suoi frutti, oppure in Messe pe' Defunti; e qualora il Beneficiato sia veramente povero, non facendolo in frode, può applicarla a se stesso come limosina. Se il Beneficiato, dopo l'omissione dell'Officio, avesse fatto limosine, non avvertendo, od anche ignorando l'obbligo già contratto di restituire, quelle limosine probabilmente potrebbe computarle nella restituzione. — Il Beneficiato che oltre la recita dell'Uffizio, ha altri oneri, quando abbia già soddisfatto ai medesimi, non è obbligato all'intiera restituzione; ma soltanto ad una parte congrua. Altrimenti poi dee dirsi del Beneficiato che non ha altro obbligo fuori quello di portar l'Abito.

532. Il Beneficiato scomunicato tollerato, se ha recitato le Ore, più probabilmente non è obbligato alla restituzione prima della sentenza. Probabilmente neppure è obbligato alla restituzione chi le ha recitate senza l'attenzione interna. — Il Beneficiato che omette di recitare le Ore nei primi sei mesi, pecca gravemente, ma non è obbligato alla restituzione. Se però dopo essere ammonito, continuasse ad omettere una tal recita, potrebbe anche privarsi del Benefizio. Non è poi obbligato a nulla, chi la omette senza colpa. — Il Suddiacono che ha un Benefizio, omettendo di recitare le Ore, commette un solo peccato.

534. Chi senza propria colpa non percepisce i frutti del Benefizio, nè spera di poterli ricevere negli anni seguenti, per ragione del Benefizio non è obbligato alle Ore canoniche. — È dubbio se sia obbligato all'Ufficio il Beneficiato, quando i frutti che percepisce non arrivano alla terza parte di ciò che è necessario alla sua sostentazione (Anche qui avrebbe luogo il principio: *lex dubia non obligat*). — Pel caso che il Beneficiato avesse speso male i frutti del suo Benefizio, è da vedere il Trattato X, n. 7. (Nel nostro Compendio si vegga il n. 165). I Canonici, i quali non intervengono al Coro, o ivi non cantano, perdono le distribuzioni quotidiane, e non acquistano i frutti delle loro Prebende.

535. L'obbligo di recitare l'Officio è grave, ma ometterne qualche parte minore d'una intera Ora piccola, per es. di Terza, si reputa colpa veniale. — Chi omette tutte le sette Ore canoniche, commette un solo peccato. Chi buttasse via il Breviario, senza poterne avere un altro, commetterebbe tanti peccati, quante fossero le omissioni che prevedesse doverne seguire. (Abbiamo già veduto parlando della distinzione numerica dei peccati, che nulla v'ha di

Digitized by Google

certo in simili casi; e che sarebbe molto probabile che commettesse un solo peccato grave secondo il cumulo delle omissioni che in confuso prevedesse. Il Confessore perciò non dovrebbe cercare di far giudizio intorno al numero dei peccati che costui avrebbe commesso; e basterebbe che il Sacerdote si confessasse dicendo: ho cacciato via il Breviario prevedendo che per qualche tempo non avrei più potuto recitare l'Officio: il più e il meno di questo tempo, sarebbe circostanza aggravante non necessaria a spiegarsi). — Nel dubbio negativo, non avendo cioè alcuna fondata ragione d'aver recitata una parte di uffizio, si deve recitare; nel dubbio invece positivo, quando cioè si ha qualche probabile argomento, non già certezza, di averla recitata, non v'ha obbligo di ripeterla.

526. Le Ore canoniche si devono recitare giusta le prescrizioni del Breviario Romano. Pecca gravemente colui che muta l'Officio del giorno in altro notevolmente più breve. Il mutarlo poi in eguale o quasi uguale è anche peccato grave, se facciasi spesso; peccato leggero, se facciasi di rado, per es. tre o quattro volte l'anno; e neppur. leggero, se si fa per qualche causa, v. gr. di viaggio, di studio, e simili. — È probabile che il Prete secolare possa recitare l'Officio del luogo, in cui trovasi. I Cappellani e i commensali dei Cardinali e dei Vescovi possono uniformarsi al loro Offizio. Lo stesso dicono dei Cappellani delle Monache, e di coloro che si portano in qualche Casa Religiosa per far ivi gli Esercizii spirituali. È pur probabile, che possa dirsi l'Officio del compagno, con cui si recita, purchè tale Officio non sia notabilmente più breve. — Chi avverte d'avere errato nella recita dell'Offizio dopo esser già molto innanzi nella medesima, può proseguire se vuole, oppure, anche meglio, recitare il rimanente secondo che è prescritto per quel giorno. — È grave l'obbligazione di recitare le Litanie nel giorno di S. Marco e delle Rogazioni, e l'Officio de' Morti ai due di novembre anche in privato.

527. Si richiede la *pronunzia vocale*; ed è probabile che valga l'Officio se chi lo recita non ode se stesso. Si dubita poi se valga per coloro che lo recitano in Coro, quando almeno in confuso non sentano l'altra parte. Il sordastro può recitare l'Offizio in coro, ma non così il sordo. — Si deve avere l'avvertenza di non mutilare le parole. Se però il senso delle parole non resta notabilmente alterato, l'Officio vale.

528. Non si possono interrompere le Ore; e chi ciò facesse senza motivo, peccherebbe venialmente. Però si possono separare

Digitized by Google

anche senza causa le Lodi da Mattutino, e dividersi per lo spazio di tre ore un Notturno dall'altro. (Dice il Gury che quando si dividono i Notturni per una causa speciale, si può protrarre un tale intervallo per quel tempo che essa causa richiede. T. 2, n. 86). Se tuttavia avvenga l'interruzione anche colpevole, non vi è obbligo di ripetere la parte già recitata. — Invertire l'ordine delle Ore non è più che peccato veniale; come pure celebrare la Messa prima d'avere recitato il Mattutino e le Lodi. (V. n. 376 dove si è detto essere assai incerto il peccato veniale del celebrare la Messa privata prima di aver detto il Mattutino e le Lodi). Mattutino deve recitarsi nel tempo che passa tra l'ora di Vespro del giorno antecedente e il mezzo giorno del dì seguente. Le Ore sono da dire tra la mezza notte e il mezzo giorno. Vespro poi e Compieta tra il mezzo giorno e la mezza notte. Non si soddisfa all'obbligo recitando Mattutino alle due dopo mezzo giorno del giorno antecedente. (È probabile la sentenza contraria. Vedi il Gury T. 2, n. 65 e la Nota del Ballerini. Non sarebbe da obbligarsi a ripeterlo chi lo avesse recitato subito dopo le due).

539. Si richiede l'*intenzione* almeno virtuale di recitare l'Officio; alla quale per altro basta il prendere il Breviario a tal fine. Si richiede l'*attenzione* interna, cioè o a Dio, o al senso, o alle parole per bene pronunziarle. Alcuni vogliono che basti l'esterna, che si ha quando l'uomo sta distratto volontariamente in altri pensieri, guardandosi intanto dal fare qualunque esterna azione incompatibile colla preghiera; e questa sentenza non può dirsi improbabile. (Nell'Opera grande la chiama *bastantemente probabile;* ed il Gury dopo averla riportata, dice d'aderirvi volentieri. T. 2, n. 91. Tutti poi convengono che gli scrupolosi non debbano mai ripetere nulla a motivo delle distrazioni; e lo stesso dicono di coloro, i quali, sebbene si distraggano volontariamente, non avvertono però di distrarsi dall'Offizio.

540. Scusa dalla recita dell'Offizio l'*infermità* che sia grave, oppure sia tale, per cui non possa dirsi l'Offizio senza grave incomodo; non però la febbre terzana o quartana; perchè v'ha luogo a recitarlo fuori dell'accesso, dovendosi anche anticipare, ove possa farsi comodamente; tuttavia non v'ha obbligo di anticipare la recita del Mattutino al giorno avanti. Nel dubbio che la recita dell'Offizio possa cagionare grave danno alla salute, non vi siamo tenuti. Se alcuno non potesse recitare l'Officio se non con un compagno, dovrebbe, se il può senza grave incomodo, procurarsi un

Digitized by Google

tale aiuto. Se a motivo di malattia non si può recitare intiero l'Offizio, non vi ha obbligo di recitarlo in parte; perchè ciò sarebbe occasione di molti scrupoli.

541. Scusa dalla recita dell'Offizio la *carità;* per es. il bisogno di ascoltare le confessioni in un gran concorso di penitenti. — Scusa la *cecità* e la *mancanza* del Breviario. Tuttavia se ritengasi a memoria una parte notevole dell'Offizio, quella devesi recitare. — Il Beneficiato che non può da solo recitare l'Offizio, se vuole percepire i frutti è obbligato a prendersi un compagno, dovesse anche pagarlo. V'ha poi dubbio se sia a ciò obbligato, non percependo essi frutti. (Essendo ciò dubbio, non v'ha obbligazione.

Del Diaconato.

542. Il Diacono può battezzare solennemente; ma solo in caso di grave necessità e con licenza del Vescovo o del Parroco: mancando questa licenza, incorre l'irregolarità. (V. Nota 319). Lo stesso è per l'amministrazione dell'Eucaristia. La penitenza imposta ai Diaconi e ai Suddiaconi di recitare il Notturno, o non è obbligatoria, o lo è soltanto sotto colpa leggiera.

Del Presbiterato.

543. Nell'Ordinazione del Presbiterato si deve toccare il Calice, la Patena e l'Ostia; ed ove si fosse omessa qualche cosa, dovrebbe supplirsi. — Se occorra qualche difetto che possa rendere invalida l'Ordinazione a riguardo della potestà sopra il Corpo reale di Cristo, si ripeta tutta l'Ordinazione. Se poi il pericolo dell'invalidità riguarda la potestà sopra il suo Corpo mistico, si ripeta soltanto in questa parte. Se si ometta qualche cosa di poca importanza, non si ripeta; se di grave importanza, come sarebbe l'unzione delle mani, si ripeta, e se si può, dal medesimo Vescovo; e frattanto non si eserciti l'Ordine. I difetti circa le cose essenziali che riguardano la materia e la forma, più probabilmente devono supplirsi nei tempi prescritti per le Ordinazioni. (Dal n. 522 sino all'ultimo 543 è l'estratto dell'Esame degli Ordinandi).

Digitized by Google

APPENDICE.

BREVI PAROLE AI SACERDOTI FRATELLI.

Facciamo conto che a ciascuno di noi sieno ripetute le parole che S. Paolo indirizzava a Timoteo: *Admoneo te ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te per impositionem manuum....* (2 ad Tim. 1, v. 6).

I tempi in cui viviamo, ne' quali si fa tanto male, e ne' quali si potrebbe pure far tanto bene, ci sieno di stimolo a figurarci che propriamente ora tali parole dell'Apostolo siano ripetute a ciascuno di noi in particolare; e quindi adoperiamoci con tutto l'impegno per risuscitare o ridestare in noi la grazia della Sacra Ordinazione, che in tanti di noi forse si mostra dormiente, e forse anche morta.

Questa grazia ci è stata data perchè operiamo con essa la nostra santificazione, e quella de' nostri prossimi.

A noi particolarmente è detto: *Sancti estote, quia ego sanctus sum, Dominus Deus vester* (Levit. 19, 2). Quindi, come richiede la santità, e specialmente la santità sacerdotale, conserviamoci immacolati da ogni peccato, ed esercitiamoci in tutte le opere buone.

Per l'incomparabile nostra dignità di Sacerdoti dell'Altissimo, pel tremendo Sacrifizio che offeriamo ogni giorno sull'Altare, pei Sacramenti che amministriamo, pel Magistero che esercitiamo nel popolo cristiano, è pur necessario che, per quanto è possibile, l'anima nostra sia sempre pura da ogni macchia, e la nostra condotta sia sempre irreprensibile.

Nessun peccato, sebbene dei più leggieri, non ci sembri mai poco male; e non ci lasciamo indurre a nessun costo a commetterne alcuno avvertitamente.

Questo è senza dubbio ciò che deve fare ogni cristiano veramente amante di Dio: molto più dovrà farlo il Sacerdote.

Ciascuno di noi attenda segnatamente a condurre vita imma-

Digitized by Google

colata rispetto alla santa castità; e così immacolata, che possa dirsi, ciascuno di noi emulare la purità degli Angeli. Il Pane angelico di cui quotidianamente ci pasciamo e che amministriamo agli altri, richiede che noi, per quanto è possibile, viviamo da Angeli.

Esercitiamoci poi in tutte le opere buone, pensando che a noi specialmente dica S. Paolo: *Ambulate digne Deo per omnia placentes: in omni opere bono fructificantes.* (Ad Colos. 1, 10). La nostra santità non ha da essere semplice immunità da ogni vizio, ma ricchezza grande di tutte le virtù. Esercitiamoci quindi negli atti di tutte le virtù e specialmente dell' umiltà, della mortificazione, della pazienza, della carità, dell' uniformità alla volontà di Dio.

Coltiviamo l' orazione, dalla cui efficacia dobbiamo attendere le grazie, e procuriamo mantenerne in noi vivo lo spirito, sicchè ci faccia vivere alla presenza di Dio, e nella unione con Lui.

Noi in fatti, perchè chiamati *in sortem Domini*, siamo in modo speciale separati dal mondo. Viviamo adunque uniti di cuore a Dio mediante il commercio che mantiene tra noi e Lui la divota orazione; orazione di meditazione e di giaculatorie, nella quale il cuore resta necessariamente interessato a pregare.

Quando le occupazioni del Ministero c' impediranno le protratte meditazioni, allora le frequenti giaculatorie suppliranno al bisogno del nostro spirito.

Sopra tutto attendiamo a recitar bene il divino Uffizio. Consideriamo che Dio è onorato, come da due Cori che si rispondono, dalla Chiesa Trionfante e Militante con cantici ugualmente santi. I cantici di lassù si sprigionano dai cuori dei Comprensori per immediato impulso dello Spirito Santo: i cantici di quaggiù, che sono quelli del divino Uffizio, sono pur quelli che ugualmente per immediato impulso dello Spirito Santo erompevano dal cuor di Davide e degli altri santi Profeti, e che noi adesso abbiamo la sorte di potere ripetere e nuovamente cantare. Facciamo adunque conto, ed è pur vero, di cantare a coro cogli Angeli e coi Santi lodi ugualmente grate a Sua Divina Maestà. Facciamo pure un tal conto, anche nella beata espettazione di essere tra poco ammessi a cantare con esso loro nella celeste patria, oh quanto meglio che or non sappiamo! Di giorno in giorno coloro che cantano nel coro di costaggiù, se ne passano a cantare nel coro di colassù: tra breve toccherà a noi.

Ravvivando pertanto questa fede, recitiamo divotamente il

Digitized by Google

divino Ufficio, recitiamolo con attenzione, con posatezza, e a' tempi debiti; nè lo riguardiamo giammai come un peso del sacro Ministero, ma piuttosto come un bisogno, come un sollievo, ed insieme come una prolusione, un addestramento ai cantici sempiterni.

Celebriamo divotamente la S. Messa, dov' è la sostanza, il midollo di tutta la nostra SS. Religione; e dove Cristo stesso con noi prega, si offre, si sacrifica, e si dà a noi in nutrimento, in pegno di vita eterna.

Guardiamoci bene di andare all' Altare con volontario divagamento, come avviene quando prima d' indossare le sacre vesti, o nell' atto stesso d' indossarle, tra mezzo alle diverse rispettive preghiere che si recitano, si mettono parole, ed anche racconti di cose vane o indifferenti.

All' Altare usiamo di tutta la possibile precisione nelle Rubriche; conserviamo tutta la possibile compostezza e raccoglimento. Pensiamo allora che siamo al Calvario con Cristo, e che facciamo insieme con Lui niente meno di quanto ivi ha fatto Egli stesso.

Ritornando alla Sacristia mostriamo di conoscere chi è venuto entro di noi, chi abbiamo con noi, e che siamo pieni della presenza reale di Nostro Signore Gesù Cristo. Guardiamoci bene da ogni discorso ed anche parola, che non convenga a quei solenni e preziosi momenti.

Accostiamoci con frequenza al Sacramento della Penitenza: ordinariamente ogni otto giorni. Questo è ciò che siamo soliti a richiedere da chi si accosta quotidianamente alla S. Comunione. Potendo, non ci dipartiamo da questa regola noi, che quotidianamente celebriamo la S. Messa.

Nell' esercizio poi di tutte le virtù, nelle buone opere che abbiamo opportunità di fare, non badiamo mai se vi siamo obbligati o no; badiamo invece se la cosa piace a Dio: e trovando che piace a Lui, ancorchè fosse fuor di ogni dubbio che noi non siamo obbligati a farla, facciamola prontamente, e allegramente, riputandoci fortunati di poterla fare, e di poter dare così un po' di gusto a nostro Signore.

Diportiamoci in questo modo, e la nostra santificazione sarà assicurata.

Ricordiamoci intanto dell' altra nostra obbligazione, per cui siamo tenuti a procurare la santificazione dei nostri prossimi. A questo fine principalmente Dio ci ha chiamati all'onore del Sacerdozio. Siamo cristiani per noi; siamo Sacerdoti per gli altri.

Digitized by Google

Primieramente dobbiamo procurare la santificazione dei nostri prossimi colla nostra edificante condotta. Senza questa non potremmo fare vero frutto per nessun modo.

Mostriamoci alieni dai terreni negozii; facciamo vedere che noi curiamo gl' interessi della gloria di Dio e della salute delle anime; e che questi bastano ad occuparci.

Mostriamoci pure disinteressati nell' esercizio del santo Ministero. Quindi guardiamoci dall'aspirare alle incombenze o posti più lucrosi, e dall'andare troppo al sottile nell' esigere ciò che ci è dovuto.

Abbracciamo anzi con prontezza e alacrità tutte le occasioni che ci si presentano di esercitare gratuitamente le opere del nostro Ministero.

Evitiamo la frequenza delle case dei secolari, e le loro conversazioni, quantunque sieno buone e religiose persone.

In quelle visite e conversazioni, per lo meno male, si perderebbe del tempo che potremmo occupare utilmente. Tanto più abbiamo questo riguardo dove sieno donne o zitelle giovani.

Non ci lasciamo illudere da qualche specioso pretesto di giovare alle famiglie con infondervi buono spirito, spargervi sane massime, darvi opportune istruzioni, eccitarli alle buone opere di carità, di religione ecc.

Tolto qualche caso di speciale bisogno, il bene facciamolo in Chiesa; andiamo per le case soltanto quando il richiede qualche incombenza del sacro ministero. Per tal modo eviteremo molte dicerie e censure, saremo più rispettati, e saranno più autorevoli le nostre parole in confessionale, sul pulpito, ed anche nei discorsi privati.

Tutte le volte che abbiamo da trattare con donne, usiamo tutto il possibile riserbo, e diportiamoci in modo da far conoscere che noi lo usiamo, non già per fare pompa di virtù, ma per dare la maggiore edificazione che da noi si possa riguardo a quella virtù, nella quale niuno, nè anche per umiltà, si può rassegnare alla calunnia; unica virtù, in cui non ha permesso Cristo di essere intaccato giammai da' perfidi suoi nemici. Ha permesso di essere accusato per fin di bestemmia, che è il maggiore di tutti i delitti, ma non mai d' impurità; lo che ha certamente un grande significato (1).

(1) Sono terribili le molteplici prove di debolezza date eziandio dagli Ecclesiastici, quando fidandosi di sè medesimi mancarono dei riguardi

Digitized by Google

Nel mangiare, nel bere, in tutto il nostro trattamento siamo edificanti; altrimenti, per quanto sieno vivi i nostri desiderii di far del bene, e per molti mezzi che abbiamo d'eseguirlo, faremo sempre poco o nulla.

Vediamo poi quanto, e come dobbiamo adoperarci per lavorare attivamente e direttamente per la gloria di Dio, e per la salute delle anime.

Ad un semplice sguardo che volgiamo all'intorno, vediamo un da fare immenso, che spaventa l'imaginazione. Al primo semplice sguardo conosciamo che quanto può far di bene un Ecclesiastico per la gloria di Dio e per la salute delle anime, è quasi un nulla al paragone di ciò che sarebbe a desiderarsi ch'egli potesse fare.

Ella è una grazia che il nostro pensiero si acquieti e si riposi considerando che Dio è pienamente contento se ciascuno fa quel che può fare; e che, contento Dio, ciascuno di noi dev'essere pur contento e soddisfatto, nè ha da bramare più in là. Ma appunto perchè possiamo ragionevolmente supporre che Dio sia contento di noi, ciascuno di noi faccia veramente quel che può fare.

E primieramente per non gettar via il tempo, noi asteniamoci dalle querele e lamentazioni sul male che si fa, e sul bene che non si fa. Molti si perdono in sì fatte querele e lamentazioni; quivi esercitano instancabilmente uno zelo infingardo da cui non procedono mai opere utili, ma soltanto esclamazioni, previsioni, predizioni; parole, in somma, parole, sempre parole inutili.

Risparmiamo il fiato gettato così vanamente; operiamo piuttosto con efficacia, predicando la divina parola, amministrando i SS. Sacramenti, promovendo tutte le buone istituzioni, per quanto lo comportano le nostre forze e i nostri mezzi.

debiti; e sono terribili e sorprendenti quelle che riporta S. Cipriano, parlando eziandio di coloro che avevano già sofferto le acerbità dei martirii ed erano operatori di miracoli: " Mentior si non videmus exinde „ interitus plurimorum, (*non di pochi, ma di* molti). Quanti et quales E„ piscopi, et Clerici simul et laici post confessionum victoriarumque „ calcata certamina, post magnalia et signa, vel mirabilia usquequaque „ monstrata, noscuntur cum his omnibus naufragasse, cum volunt navi „ fragili navigare! Quantos leones domuit una muliebris infirmitas de„ licata, quæ cum sit vilis et misera, de magnis efficit prædam! Quod „ Salomon loquitur dicens: pretium meretricis tantum est unius panis: „ mulier autem pretiosas animas capit. Ante nos ista tractantur, et „ nullis terroribus coercemur: quid faceremus si opinionibus tantum„ modo gestas historias legeremus? *Quanto poi vale la conclusione!* Sed „ hæc est semper incredulitas humanæ duritiæ, ut non solum audiendo, „ sed etiam videndo, non credat alios interiisse, nisi et se ipsam viderit „ interire „. (Vedi il Baronio all'ann. 253, n. 43. Lapsus Clericorum).

Digitized by Google

Predicando la divina parola, abbiamo due avvertenze. La prima di prepararci bene alla predicazione, studiando accuratamente ciò che dobbiamo dire, prima di salire il pulpito o di andare all' Altare. L' avventurarsi a dire ciò che verrà alla bocca nell' atto di predicare, è vera imprudenza; imprudenza, per cui la predicazione tante volte è strapazzata e non produce frutto. Nello studiare poi per prepararvisi, non cerchiamo mai ciò che si possa dire di più ornato, di più bello o di più piacevole, ma soltanto ciò che possa dirsi di più istruttivo, e di più fruttuoso.

L' altra avvertenza è di parlare con tutta la possibile naturalezza, semplicità e chiarezza, come si suole appunto parlare da chi ha grande impegno di farsi intendere dalle persone cui parla; ed insieme con tutto quel calore di espressione ch' è inspirato dall' intima persuasione delle verità che si predicano.

Coloro che predicano in questo modo, piacciono ai dotti, piacciono agli ignoranti; e, quel che poi in sostanza unicamente importa, fanno vero frutto.

Attendiamo all' amministrazione del Sacramento della Penitenza; e qui abbiamo le seguenti avvertenze. La prima sia di ricordarci che nel Confessionale rappresentiamo la persona di Cristo; e che ivi ci fa bisogno della maggiore purità, santità d' intenzione, e vigilanza sopra noi stessi; ardisco dire, più che non ce ne faccia bisogno in qualunque altra azione del nostro ministero, compresa la S. Messa; non perchè il confessare sia l' azione più santa, ma perchè fra tutte le azioni del nostro ministero non ve ne ha alcuna in cui altrettanto dobbiamo paventare la nostra debolezza.

Questa prima avvertenza è tanto più necessaria, se si riguarda alla seconda che deve aversi; ed è quella di usare gran carità con ogni genere di persone, affinchè nessuno e nessuna si allontani da questo mezzo di salute cotanto necessario. È chiaro che mancando le virtù sopra accennate, la carità potrebbe mostrarsi degenere con certe creature, e addivenire doppiamente pericolosa. Questa carità sia grande, ma invariabilmente e semplicemente carità da padre, che produca nelle anime sentimenti di filiale confidenza, non mai disgiunti però da' sentimenti di rispetto e venerazione parimente filiale. Sia tutta carità santa, carità divina, che nulla abbia di umano o di sensibile; che non riguardi se non le anime, le anime semplicemente, riscattate e arricchite dai meriti del Sangue di Gesù Cristo, delle quali è sommamente geloso.

Dalla seconda avvertenza verrà la terza, che sarà quella di

Digitized by Google

seguire una Morale benigna, com' è appunto lo spirito del Salvatore. Seguiamo i Santi: Sieno nostri esemplari e maestri S. Filippo Neri, S. Francesco di Sales, e S. Alfonso de' Liguori. Non ci discostiamo dalle loro massime, dalle loro dottrine, dalla loro pratica. Potremo mai imaginare che il Salvatore, di cui teniamo il posto, ascoltando le confessioni, voglia da noi maggior cautela, rigore e severità che questi suoi Santi non usavano?

Una quarta avvertenza seguirà pure dalla seconda, e questa sarà di non cercare mai il nostro comodo, ma sempre quello dei penitenti. A questo fine sacrifichiamo studio, sacrifichiamo orazione: se ci è possibile, siamo pronti tutti i giorni, e specialmente alla mattina assai per tempo.

Tanti non frequentano la S. Confessione, perchè non trovano Confessori pronti di buon mattino. Spesso i Confessori entrano in confessionale, quando molte persone non possono più trattenersi in Chiesa, ma devono già andare ai loro impieghi, od attendere ai loro affari, dai quali non possono dispensarsi.

Questa è importantissima avvertenza per ottenere molta frequenza ai SS. Sacramenti; la qual frequenza è il mezzo più sicuro per ottenere la santificazione delle anime. Le Messe ascoltate, gli Uffizii, i Rosarii, le Meditazioni, le Novene, e tutti gli altri esercizii della pietà cristiana ci attirano la grazia, ma i Sacramenti la infondono. Tutti quegli esercizii aiutano le anime a farsi sante; i Sacramenti invece le fanno sante di per sè, per intrinseca virtù comunicata loro da Cristo.

Se vogliamo fare assai bene alle anime ascoltando le confessioni, consecriamo a questo santo ministero le prime ore della giornata; e non temiamo di averne noi alcun danno. Se ascolteremo le confessioni animati dal vero spirito di Gesù Cristo, sarà ciò buona preparazione per la celebrazione della santa Messa, non inferiore a quella dell' orazione mentale; anzi migliore di questa, se questa sacrifichiamo al bisogno delle anime. La preparazione migliore a celebrare il santo Sacrifizio, ed a ricevere il Sacramento del divino amore, sarà certo l'esercizio di una carità così nobile, quale è quella che si esercita a pro delle anime nell'amministrazione del Sacramento della Penitenza.

Pertanto se vi sono confessioni da ascoltare, omettiamo a questo fine ogni altro bene. Più o meno, secondo il tempo che ne avremo, attenderemo all' orazione in altre ore del giorno; e Dio che non dà la grazia a misura delle materialità, non lascierà mancare per questo al nostro spirito il pascolo e l'unzione di cui abbisogna.

Digitized by Google

Quinta avvertenza sarà d' insinuare a tutte le anime pie gran frequenza, ed anzi, se il possano, quotidiana alla SS. Comunione. Il Sacerdote sarebbe eccessivamente ignorante od eccessivamente irriflessivo, se non sapesse, ovvero non avvertisse che questa frequenza è quella che produce i Santi nella Chiesa di Dio.

Bisognerebbe che ignorasse, oppure non avvertisse che questa frequenza mantiene necessariamente il cristiano nella maggiore attenzione di evitare ogni peccato, onde esserne meno indegno; e che con questa frequenza gli si diffonde in cuore colla maggiore abbondanza la grazia e la carità del suo Dio. Ora gran nettezza dal peccato, e grande abbondanza di grazia, sono appunto gli unici costitutivi della vera santità.

Procuriamo adunque d' invogliare della Comunione frequente, ed anche quotidiana, tutte le anime pie; incoraggiamo le timide, sproniamo le irresolute. Ricordiamoci che così facendo, non faremmo nulla di più di ciò che *optaret Sancta Synodus (Tridentina) congregata in Spiritu Sancto* (Sess. 22, c. 6); nulla più di ciò che esorta a fare il Catechismo Romano, che ne dà ai Parrochi espresso incarico (De Sac. Euch. n. 60).

Riflettiamo frattanto che non possiamo pretendere che sieno santi i cristiani, a quali si ha da permettere questa frequenza della SS. Comunione. Sarebbe cosa ridicola pretendere che l' effetto preceda la causa. Fissata la massima che la Comunione frequente e quotidiana fa i Santi, non si potrà mai pretendere che si debba permettere soltanto a coloro che già lo sono. Togliamoci dalla mente i pregiudizii, e combattiamoli negli altri. *Le anime desiderose di vivere piamente, sebbene ancora imperfette, sono capaci della Comunione frequente ed anche quotidiana.*

Specialmente adoperiamoci presso la Gioventù perchè si dia a coltivare la pietà e addivenga degna di questa frequenza. Abbiamo bisogno di Santi, abbiamo bisogno di Vergini. La Comunione fa gli uni e gli altri, essendo essa il *frumento degli eletti ed il vino che germina i Vergini.* (Zach. 9, v. 27). Essi d' altra parte sono generalmente la stessa cosa; perchè la castità perfetta e la santità, da Cristo in poi, non sogliono andare disgiunte. Gli Apostoli surrogarono i Patriarchi. E se nella nuova legge vi furono e vi saranno sempre Santi Patriarchi, furono e saranno tali per figliuolanza spirituale.

Noi abbiamo bisogno di Apostoli, cioè di persone che sieno animate da vivo zelo per la salute delle anime. Ne abbiamo

Digitized by Google

bisogno pel Clero; ne abbiamo bisogno per le Comunità Religiose dell' uno e dell' altro sesso, dove sieno lasciate in vita; ne abbiamo bisogno per le masse stesse del popolo. Sola la castità perfetta può dare al Clero e alle Comunità Religiose il suo contingente. I coltivatori della castità perfetta soltanto potranno, generalmente parlando, aspirare all' apostolato nelle masse del popolo.

Sarà dunque necessario che per tutti i modi possibili innamoriamo i giovani dell' angelico stato.

Or il mezzo più efficace per innamorarneli, sarà senza dubbio la Comunione frequente: *Gustato spiritu, desipit omnis caro.* Se i giovani pascansi con molta frequenza del benedetto frutto delle viscere di Maria, cangiano quasi natura senza avvedersene; e senza saper come, si trovano incamminati sul sentiero della Verginità dietro lo stendardo che ne ha innalzato Maria (1). Se vogliamo dunque fare dei vergini, dei quali per gli accennati motivi è tanto bisogno, procuriamo che i giovani in assai numero frequentino assiduamente la Santissima Comunione.

Specialmente da essi non esigiamo perfezione; contentiamoci che vivano abitualmente in grazia di Dio. Specialmente riguardo ad essi abbiamo pazienza; aspettiamo che l' effetto segua la causa.

Avremo molto che fare, egli è vero, per ottenere che i giovani vincano il riguardo umano per comunicarsi spesso; ma noi non risparmiamo per ciò fatica ed industrie.

Finalmente promoviamo tutte le buone istituzioni, quelle in ispecieltà che più si confanno al bisogno de' tempi.

Sopra tutto procuriamo di coltivare quei giovinetti di buona pia indole, che danno speranza di ecclesiastica vocazione. Questo è il supremo bisogno del giorno. Tutti gli anni muoiono in gran numero i Sacerdoti, e pochi sono i novelli Ordinati. Nella Arcidiocesi di Genova nell' ultimo decennio sono morti 247 Sacerdoti, e soli 85 furono promossi al Sacerdozio. È questo un fatto di gravissima conseguenza. Mancando in questa proporzione i cultori del campo, quanto dovrà immiserire la messe! Gran parte delle parrocchie non hanno più che il solo Parroco, molte già vecchio,

(1) Tempo fa ho preso a confessare un giovine, il quale, da quanto aveva potuto capire, era intenzionato di accasarsi; e poichè mi pareva di coscienza assai delicata, e si confessava frequentemente, gli ho ordinato di fare la S. Comunione tutti i giorni che potesse. Altro non vi volle perchè dopo alcuni mesi mi facesse intendere che non aveva più quella intenzione; la qual cosa vedo invariabilmente avverarsi nelle fanciulle, più pieghevoli che i giovani, alla Comunione frequente.

Digitized by Google

alcune infermiccio ecc. Ora promuoverete ivi la frequenza dei Sacramenti? Sono essi i fonti della grazia; ma alla maggior parte dei fedeli resteranno poco accessibili per la difficoltà di accostarvisi (1).

Ciò che avviene tra noi, dove più dove meno, avviene quasi da per tutto; e non si può aspettare che peggio, se avvenga mai che sia tolta ai Chierici l'esenzione dalla Leva militare.

I Vescovi ne sono impensieriti, e procurano in più modi di agevolare ai giovani l'entrata nel Santuario; e a questo riguardo possono essere molto aiutati dai Confessori e dai Parrochi. Dai Confessori se si prenderanno particolari premure di coltivar bene i giovani che danno speranza di vocazione ecclesiastica, adoperandosi perchè frequentino assai i SS. Sacramenti, o perchè menino vita casta ed aliena dai divertimenti profani e dalle compagnie pericolose; e incoraggiandoli in tutti i modi che possono, ad intraprendere la carriera ecclesiastica. Dai Parrochi poi, se si adopereranno presso i parenti affinchè vogliano mantenerli allo studio, ed anche, se essi stessi, ove non fossero scuole a ciò, verranno istruendoli nella lingua latina e nelle altre scienze ecclesiastiche per quanto potranno. Quando il bisogno sarà maggiormente sentito, si faciliterà molto più a' buoni giovani l'ingresso nel Santuario; e allora sarà gran fortuna trovare dei giovani già iniziati negli studii necessarii.

È notevole una Circolare diretta da Mons. Arcivescovo di

(1) Ecco la Nota statistica dei Sacerdoti ordinati e dei morti nell'ultimo decennio nella Arcidiocesi di Genova:

Anni	*Ordinati*	*Morti*
1856	17	20
1857	13	31
1858	7	25
1859	6	26
1860	4	24
1861	6	19
1862	7	19
1863	6	15
1864	11	23
1865	8	35
	85	247

In media si ordinano 9 Sacerdoti l'anno, e ne muoiono 25. È però da notare che mentre la Curia Arcivescovile può dare il numero preciso dei Sacerdoti ordinati, non può dare ugualmente il numero preciso de' morti; perchè alle volte non se le manda notizia di tutti i Sacerdoti che muoiono nell'Arcidiocesi. Quindi mentre è certo che gli Ordinati nel decennio non sono più di 85, è molto probabile che i morti siano più di 247.

Digitized by Google

Tolosa a' suoi Parrochi, riportata nella Gazzetta del Clero che si stampa a Parigi. Giova riferirne alcuni tratti, poichè sebbene riguardi la Francia, non è però meno opportuna per l'Italia. (V. n. 43, 7 dic. 1865).

» Già un certo numero di Diocesi in Francia patisce difetto di vocazioni ecclesiastiche; e una tale sventura, Signori, e cari Cooperatori, ci cagiona più tristezza, che sorpresa. La fede delle famiglie è la sorgente che alimenta l'accolta dei giovani nei Seminarii; e ove la fede illanguidisce, o perde la sua influenza, non si ha ad aspettare di vedere gli aspiranti al Sacerdozio diventar sempre più rari?

» La nostra sollecitudine che deve riguardare l'avvenire, non vede avvicinarsi senza vive inquietudini quelli anni, in cui un buon numero di noi *consumeranno il loro corso, e andranno a ricevere la corona della Giustizia* (2. Tim. 4. 8).

» Vel confessiamo, Sig.ri e cari Cooperatori, il pensiero di questo vuoto, che stante le leggi della natura non tarderà a farsi sentire nelle nostre file, ci riempie l'anima oltre misura di una profonda tristezza; e qualche volta Noi non possiamo a meno di compiangere i nostri Successori, per la difficoltà che avranno a formare pel Santuario una generazione capace e degna di raccogliere la vostra eredità.

» È per questo, che Noi v'invitiamo a preparar fin d'ora quasi altrettanti voi stessi, che possano consolare, e rifare la S. Chiesa di Tolosa, quando essa avrà il dolore di perdervi. Un Clero, che sarà l'opera delle vostre mani, e il frutto dei vostri sacrifizii, rappresenterà voi e vi farà rivivere nel seno delle vostre popolazioni. Per ottenere questo intento tanto desiderato, Signori e cari Cooperatori, noi v'invitiamo a ricercare con una peculiar cura, sia nei vostri Catechismi, sia nelle Scuole della vostra parrocchia, i giovani Samueli, che il nostro Divino Maestro preordina al servizio degli altari: investigate per tempo la loro vocazione, coltivatela coi vostri buoni consigli, concertatevi co' loro genitori per farla maturare.

» Vedete dunque, Signori e cari Cooperatori, se vi fosse egli possibile di dare almeno un Prete alla Chiesa, prima che finisca la vostra carriera.

» Felici al momento della morte quelli tra noi, che avranno fatto un Prete, perchè continui, e compia l'opera del proprio loro sacerdozio! Il giudizio di Dio sarà loro propizio; perchè la loro

Digitized by Google

vita non sarà il termine delle loro operazioni, sopravvivendo in un successore capace a continuare ciò che il loro ministero avrà cominciato: *essi parleranno, e faticheranno perfino nella tomba* ».

Coltiviamo singolarmente le sante nuove Instituzioni (1). Esse meritano tutte le cure del nostro zelo. Primieramente, perchè le piante nuove hanno bisogno di particolare coltura onde attecchiscano e non dissecchino quasi in erba. Secondariamente, perchè le piante nuove sono le destinate a surrogare le vecchie, le suscitate da Dio secondo gli speciali bisogni dell' epoca.

Bisogna persuaderci che la Chiesa è un giardino dove le piante non sono immortali, a somiglianza appunto di ciò che avviene in tutti i giardini. Il Giardiniere ha cura di tener vive anche le piante vecchie, onde fin che possono, continuino a fruttificare; tuttavia le sue più assidue e sollecite cure sono sempre per le piante novelle, e per quelle i cui frutti giungono i più opportuni alla stagione.

Imitiamo pertanto il giardiniere, coltivando con ispecial premura e zelo le buone novelle Instituzioni.

Tra queste sieno prime quelle che riguardano l' educazione morale e religiosa della gioventù, nella quale, come è chiaro, stanno riposte le migliori speranze, e che d' altra parte è a' nostri giorni la porzione più insidiata della società.

(1) È da considerare il seguente tratto di S. Bernardo (De vita solit. ad Fratres de Monte Dei). " Vostro studio, vestra instantia ad „ Dei gloriam et magnam coronam vestram et gaudium omnium bono„ rum hoc sanctæ novitatis instauretur ornamentum. Novitatem vero „ dico propter linguas nequam (a quarum contradictione abscondat „ vos Deus in abscondito faciei suæ) hominum impiorum, qui cum ma„ nifestum lumen veritatis obnubilare non queunt, de solo novitatis „ nomine cavillantur, veteres ipsi, et in veteri mente nescientes nova „ meditari, utres veteres non capientes vinum novum, quod si eis infun„ deretur, rumperentur.... Sileant ergo qui in tenebris de luce iudican„ tes, vos arguunt novitatis ex abundantia malæ voluntatis: ipsi potius „ arguendi vetustatis et vanitatis. Sed et laudatores et detractores sem„ per estis habituri, sicut et Dominus. Laudatores præterite; et bonum „ quod in vobis amant, hoc in eis amate. Detractores dissimulate, et „ pro eis orate. Et obliti quæ retro sunt, prætermissis scandalis, quæ „ iuxta iter vobis a dextris et a sinistris posita sunt, in anteriora vestra „ vos extendite. Si enim ad singula volueritis vel laudatoribus respon„ dere, vel cum detractoribus litigare, tempus perditis, cuius in propo„ sito sancto non levis est iactura. A terris enim ad cœlos festinantem „ qui moratur, etsi non detinet, plurimum tamen nocet. Nolite ergo „ negligere, nolite tardare; grandis enim vobis restat via „.

I vecchi hanno veduto dei tempi, nei quali se si progettava alcun bene, che in qualche modo avesse aria di novità, era tosto contradetto e combattuto, non tanto dai cattivi, (cosa ordinaria), ma anche da molti buoni, e contraddetto e combattuto pel solo motivo della sua novità. Questi tempi potrebbero ritornare; e per tali tempi avrebbe particolare importanza le citate parole di S. Bernardo.

Digitized by Google

Promoviamo adunque, ed aiutiamo efficacemente coll' opera nostra l' instruzione morale e religiosa dei Giovani dell' uno e dell' altro sesso, le buone Scuole, i buoni Collegi, le pie Congregazioni, e le morigerate ricreazioni, necessarie alla loro età. Particolarmente adoperiamoci perchè si dieno allo studio coloro che mostrano buon ingegno, indole buona e religiosa, affinchè un giorno possano addivenire Maestri e Maestre, e in questo modo aver campo di fare il più gran bene alla gioventù ventura.

Promoviamo la buona stampa, le buone letture, procurando che si stampino libri adattati ai tempi, e specialmente di piccola mole, perchè più facilmente si possano diffondere, comprare e regalare. Dicasi altrettanto di tutti i buoni giornali e di tutte le sane letture periodiche.

Promoviamo tutti i buoni novelli Istituti, ossia Congregazioni di ambo i sessi, che sono suscitati in sì gran numero dalla Divina Provvidenza per soccorrere agli attuali bisogni; provvediamoli, per quanto ci è possibile, di mezzi e di braccia.

Dovendo poi la nostra carità essere veramente cattolica, non dovremo curare soltanto gl' interessi della Religione tra di noi, ma avere a cuore il suo incremento e diffusione per tutto il mondo. Quindi promoviamo le buone Istituzioni, che sono fondate a questo fine; specialmente le pie Opere della Propagazione della Fede, e della Santa Infanzia.

Finalmente promoviamo tutti i mezzi d' unione nel Clero. Studiamo i modi per ottenere che gli Ecclesiastici non vivano isolati. Promoviamo a questo fine le Conferenze ecclesiastiche riguardanti sì lo studio, che lo spirito, sempre sperimentate cotanto utili alla coltura dei soggetti che ne fanno parte, e quindi al popolo cristiano pei beni che a lui dimanano dalla coltura medesima. Se non possiamo ottenere che si facciano tra molti, procuriamo che si facciano tra pochi; e non ci acquietiamo, finchè non ci riesca che dovunque si trovi alcuno di noi, ivi sia un' ecclesiastica conferenza. Nè anche essendo soli in un luogo, dobbiamo rassegnarci all' isolamento. Raccogliamo quei che sono nei dintorni, e la Conferenza ecclesiastica in qualche modo si faccia; più o meno frequente, secondo la possibilità, ma, ripeto, in qualche maniera si faccia.

Ad ogni modo schiviamo l' isolamento. Abbiamo almeno buoni amici; e vedendoci frequentemente, trattiamo con loro di ciò che possa giovare alla nostra santificazione, e all' edificazione del pros-

Digitized by Google

simo. Oh quanto potremmo fare che non facciamo. Se fosse tra noi maggiore unione! Questa maggiore unione sarebbe una grazia grande per noi e pel popolo cristiano! Noi procuriamola con tutto lo zelo.

Il centro poi di questa unione quale sarà? Se saremo animati da vero spirito ecclesiastico, il nostro centro sarà Gesù Cristo, da cui partirà la grazia della chiamata, e in cui si concentrerà la nostra corrispondenza; Gesù Cristo Capo, Condottiero, e Maestro della vera Chiesa. Ma poichè Egli è Capo, Condottiero e Maestro invisibile, e noi abbiamo bisogno di un Capo, Condottiero e Maestro visibile, e questo ce lo ha lasciato nel suo Rappresentante e Vicario il Romano Pontefice, questi pure sempre sarà il centro della desiderata unione; e con ciò parmi dire assai, Sacerdoti Fratelli!

Digitized by Google

TRATTATO XVIII.

DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

CAPITOLO I.

DEGLI SPONSALI.

PUNTO I.

Della natura degli Sponsali.

544. Gli Sponsali si definiscono: Una promessa volontaria deliberata e scambievole di futuro matrimonio fra persone abili, espressa con segno sensibile. — Deve constare che gli sposi abbiano l'uso della ragione, e comprendano almeno in qualche modo i pesi dello stato coniugale; e quando ne consti, gli sponsali obbligano contratti in qualunque età. — Colui che negli sponsali, anche giurati, non avesse intenzione di obbligarsi, non rimarrebbe obbligato; dummodo puellæ defloratio non intervenerit. Chi poi avesse promesso con animo di contrarre e insieme di obbligarsi, ancorchè non avesse avuto la intenzione di adempiere la promessa, rimane certamente obbligato.

545. Non rimarrebbe obbligato colui che avesse contratto gli sponsali costrettovi dalla violenza, o indotto in errore circa qualche condizione sostanziale. Se si trattasse di condizione accidentale, la quale però avesse dato causa al contratto, la parte ingannata più probabilmente sarebbe obbligata alla promessa; ma avrebbe diritto a rescinderla. (Se la parte ingannata non volesse stare alla promessa, non vi si potrebbe costringere, essendo dubbio che quella promessa induca obbligazione; nè si potrebbe esigere che almeno ne dimandasse la rescissione). Ammessa però anche la sentenza che una tal promessa sia irrita di sua natura, l'inganna-

Digitized by Google

tore non rimarrebbe sciolto dal suo obbligo, poichè a niuno può giovare la propria frode ed inganno. — Non nasce impedimento di pubblica onestà dagli sponsali fatti sotto l'impressione del timore, poichè sono invalidi. È però necessario che il timore sia ingiusto e grave, o almeno appreso come grave, e proveniente da causa estrinseca.

546. Se la promessa non fosse stata reciproca, niuno degli sposi sarebbe obbligato. Se però chi promette intende obbligarsi indipendentemente dalla promessa dell'altra parte, rimarrebbe veramente obbligato, ma sotto colpa leggiera, per solo obbligo di fedeltà; purchè espressamente non avesse voluto obbligarsi sotto colpa grave. Se uno degli sposi avesse soltanto accettato la promessa, senza promettere da parte sua, non sarebbe rimasto obbligato. Per altro nessuno degli sposi, ordinariamente parlando, intende di obbligarsi indipendentemente dall'obbligazione dell'altro. — Se i genitori, e non già altre persone, promettono a nome del figlio che trovasi presente, e tace; oppure a nome del figlio assente, che avvisato della promessa non contraddice, gli sponsali sono validi soltanto pel foro esterno; poichè pel foro interno vuolsi il positivo consenso. — Nel dubbio che gli sponsali sieno validi, è da favorire la libertà. Le parole: *non mi sposerò con altra all'infuori di te*, non obbligano il soggetto a sposarla, ma soltanto a non maritarsi con altra. Se poi le parole fossero di tempo presente: *non voglio altra all'infuori di te*, avrebbero forza di sponsali.

547. Mandare l'anello è atto che per sè non equivale ad una promessa. Tuttavia è da attendere all'usanza dei luoghi; e se dalle circostanze si conosce che l'anello è accettato come promessa, gli sponsali sarebbero validi; come sarebbe appunto quando il giovine dopo aver fatta la promessa mandasse l'anello, e la giovine lo accettasse, poichè con ciò verrebbe a mostrare che dà il suo consenso. — Mettendosi la condizione: *se il Papa dispenserà*, quando si tratta di dispense facili a concedersi, è da aspettare l'esito della supplica. — Il matrimonio contratto clandestinamente non ha forza nè anche di sponsali. — Sponsis non permittuntur tactus neque pudici, si fiant ob delectationem sensibilem; permittuntur tamen ii, quos fert usus patriæ, si tamen non sint pressi, neque per notabile tempus protracti. Ipsis etiam sub gravi prohibitum est delectari de copula futura. Vedi Nota seg.

Digitized by Google

Nota 171 al n. 547.

An sponsis vetentur sub gravi tactus pudici, et cogitationes operis matrimonialis tamquam futuri.

Vide Notas 20 et 54, ex quibus apparet, non esse, juxta sententiam illustrium theologorum Billuart, Gousset etc. ita rigorose incedendum, ut incedit D. Auctor. Confessarius equidem suadendo, et etiam increpando, avertet quantum poterit sponsos a tactibus quibusque habitis propter delectationem sensibilem, quia reapse valde periculosi evadunt, et sæpe sunt causa peccati; attamen eos de mortali non arguet, cum valde sit probabile, huiusmodi tactus per se non esse gravis culpæ materiam. Attendendum insuper est, sponsos huiusmodi tactus adhibentes in bona fide reperiri, et nimis ægre persuasos fore esse gravia crimina illas complacentias non venereas. Addam quod Confessario non credent asserenti gravem culpam in iis committi, et si credent, non abstinebunt se ab illis, et tunc reapse peccata mortalia committent, quæ alias, saltem propter bonam fidem, forent venialia. Igitur, neque in hac materia Confessarius affirmabit esse peccata mortalia, quæ a pluribus magnæ auctoritatis theologis tamquam venialia habentur. Eadem de causa non erunt sponsi damnandi absolute de gravi culpa, si aliquando cogitent de copula futura, et de eadem tamquam futura delectentur; graves enim theologi contrarium docent, et reapse sponsi possunt reperiri in bona fide, putantes hoc sibi esse licitum, sicut ipsis postea licitus evadet usus matrimonii. Confessarius proinde gravibus quidem verbis eos adhortabitur, ut ab huiusmodi cogitationibus abstineant; attamen non asseret eos peccare mortaliter, quod incertum est, et valde probabiliter nedum inutile, perniciosum opus erit asserere; haud enim facile se abstinebunt audientes se peccare mortaliter, et ideo pergent se delectari cum conscientia peccati mortalis. (Quoad hoc videantur omnino absolutissimæ Adnotationes a Cl. Ballerini appositæ ad Comp. Theol. Mor. Gury. T. I, n. 411, 412, 413, et 414). Cæterum si huiusmodi cogitationes causæ forent, ut sponsi reapse in peccata mortalia laberentur, incidendo in pollutiones, concupiscendo, vel se delectando de præsenti, nulli dubium quod Confessarius eos admonere deberet, et de peccato mortali arguere, etiam negando absolutionem nisi abstineant.

Digitized by Google

PUNTO II.

Dell' obbligazione degli Sponsali.

548. Gli sponsali obbligano sotto colpa grave; e se non v' ha tempo prefisso, obbligano subito; eccettochè prudentemente si giudichi che l' altra parte consenta ad una dilazione. Il Giudice poi non deve sforzare a fare il matrimonio, quando se ne tema cattivo esito. — Se alcuno avesse fatto gli sponsali con due donne, deve, secondo la sentenza più comune e più probabile, contrarre il matrimonio colla prima; etiamsi adfuerit copula cum secunda; stante che la prima ritiene sempre il suo diritto.

549. I figli di famiglia contraggono validamente gli sponsali anche contro la volontà dei genitori. È molto probabile che ciò facendo, non pecchino mortalmente; purchè tali nozze non apportino disonore alla famiglia, e i genitori non abbiano giusta causa di opporvisi. In ogni caso il figlio che supponesse il consenso del padre assente, e su questa supposizione contraesse il matrimonio, non peccherebbe. — Se il matrimonio ridondasse in disonore della famiglia, il figlio non potrebbe contrarlo nè anche se gli sponsali fossero stati giurati, sponsæque defloratio intervenisset; dovrebbe però, potendo, dotarla. — I figli non devono ubbidire ai parenti, quando loro comandino di accasarsi. Tuttavia se il figlio non avesse intenzione di vivere in celibato, e non avesse grave ripugnanza alla sposa progettata dai parenti, dovrebbe loro ubbidire, se per tal modo si potesse togliere una grave inimicizia, ovvero se i parenti per tal modo restassero sollevati da una grave indigenza.

550. Sono irrite tutte le pene, anche confermate con giuramento, stabilite contro chi recede dagli sponsali; di modo che se fosse già stato fatto il pagamento della pena, se ne dovrebbe fare la restituzione. Ciò s' intende se la pena fu imposta dagli sposi, o dai loro consanguinei od amici; e non già se da persona estranea. È poi valida la pena, se s' impone per chi recedesse dagli sponsali ingiustamente. — Chi colpevolmente recede dagli sponsali, perde i doni sponsalizi dati, è obbligato a restituire i ricevuti, e a risarcire i danni che ha recato. — Benedetto XIV dichiarò irriti i patti stabiliti tra i coniugi di non mettere appello alla sentenza di nullità del matrimonio, e vi aggiunse la scomunica riservata al Papa. — Il legato lasciato ad una zitella sotto la condizione che

Digitized by Google

si mariti con Tizio, non le si deve, se si marita con Caio; eccetto che Tizio fosse cattiva o infame persona, oppure il padre la volesse privare della legittima, se si sposasse con esso Tizio. V' ha dubbio pel caso che il padre si mostrasse soltanto avverso, trattandosi però di sposo degno. Se il legato le fosse lasciato a condizione che non si maritasse, maritandosi, se le dovrebbe dare se fosse vergine, e non già se vedova.

PUNTO III.

Dello scioglimento degli Sponsali.

551. Gli sponsali restano sciolti pel matrimonio valido contratto con altra persona. Il reo tuttavia, dopo rimasto vedovo, se la parte innocente voglia, deve sposarla. — Restano sciolti gli sponsali fra i puberi pel mutuo consenso, ancorchè fossero stati confermati con giuramento fatto principalmente in onore di Dio. Sarebbe però colpa veniale discioglierli senza legittima causa. — Fra gl' impuberi non si disciolgono avanti il tempo della pubertà. Arrivato questo tempo, ciascuno può recedere dagli sponsali, se manifesti subito tale intenzione. Questo *subito* s'intende almeno fra tre giorni da contarsi dal giorno, in cui venne in cognizione del privilegio di poter recedere. Se lo sposo mostra il suo dissenso prima della pubertà, e persevera in questo, gli sponsali restano sciolti appena è pubere, esternando allora il dissenso medesimo; e ciò ancorchè fossero stati fatti con giuramento.

552. Restano sciolti per qualunque impedimento dirimente che sopravvenga, pel voto di Religione, e probabilmente anche per quello di castità che venga emesso da alcun di loro. (Pare non doversi dubitare che non solo il voto, ma anche il semplice vero proposito di castità sciolga gli sponsali, dovendo essere causa sufficientissima la determinazione di abbracciare uno stato di tanto maggiore perfezione. Ciò pare espresso nella prima delle due regole generali che assegna poi il Santo (n. 554). In fatti lo sposo se avesse preveduto la buona inspirazione venutagli dopo, non avrebbe fatto gli sponsali). Se l' impedimento è dirimente, la parte rea non resta sciolta, ma è obbligata a dimandarne la dispensa, se facilmente e in breve possa ottenersi. Che se dovessero ripararsi i danni della deflorazione o infamia della sposa, dovrebbe procurare di ottenere la dispensa anche con grave incomodo. — Se l' impedimento ha preceduto gli sponsali, e fu pattuito di domandarne la

Digitized by Google

dispensa, non sono validi fin che non sia ottenuta. Tali sponsali però invalidano quelli che si facessero con altra persona.

552. Si possono sciogliere gli sponsali, quando si venga a conoscere una notevole disparità di condizione tra due sposi, che prima si ignorava. Se quella disparità era conosciuta, gli sponsali sono validi; purchè dal matrimonio non dovesse provenire disonore alla famiglia, o purchè la disparità non fosse così grande da doversi giudicare la promessa come un atto di prodigalità. Per altro anche in questo caso gli sponsali sono validi, se la sposa ha tali qualità di prudenza, di avvenenza ecc. da compensare il difetto della sua condizione, ed anche se essa sposa avesse a contrarre nota d'infamia, non celebrandosi il matrimonio. — Se dal matrimonio si dovessero temere liti ed odii tra i congiunti, che però non recassero danno pubblico, lo sposo non sarebbe obbligato a rinunziarvi con suo grave danno. Temendosi però questi odii e dissensioni tra gli stessi sposi, gli sponsali si potrebbero rescindere. — Restano sciolti gli sponsali dietro il ragionevole dissenso dei genitori, come pure per un delitto commesso da una parte, per es. di eresia, di omicidio e simili, ed anche per la fornicazione della sposa, etiamsi invita vim passa fuisset, vel permisisset impudice se tangi. Per fornicationem sponsi non rescinduntur sponsalia, nisi prolem ex alia muliere habuerit, vel frequenter fuerit lapsus. Notandum vero est, quod valde probabiliter fornicatio sponsorum non habet malitiam, quæ speciem mutet.

554. Riguardo alle cause che bastano a sciogliere gli sponsali, si tengano queste due regole generali. La prima è che trattandosi di mutazioni sopravvegnenti, quella è sufficiente, la quale se fosse stata preveduta, non sarebbesi fatta la promessa. La seconda è che trattandosi di mutazioni antecedenti ignote, quella basta, che basterebbe a rescindere gli sponsali, qualora sopraggiungesse fatti i medesimi. — Possono sciogliersi, se una delle parti contrae lebbra, male gallico, od altro grave morbo abituale; se si venga a scoprire che appartiene a famiglia infame, o se per qualche altra causa si prevede che il matrimonio avrà cattivo esito. È da dire altrimenti, se le nozze addivengano soltanto meno appetibili, per es. se la sposa non avesse l'avvenenza asserita; eccetto che vi fosse stato vero inganno. Sopravvenendo allo sposo una grande eredità, potrebbe egli, secondo alcuni, cercarsi più ricca sposa; (per ciò non gli si potrebbe assolutamente vietare lo sposarsi con altra).

Digitized by Google

555. Possono anche rescindersi, se una parte va in lontana terra senza il consenso dell'altra parte. Se però lo sposo non si fosse recato assai lontano, la sposa dovrebbe aspettarlo o dimandarne il ritorno: che se egli ritardasse troppo, il giudice dovrebbe assegnare un tratto di tempo, passato il quale la sposa rimanesse libera. — Se negli sponsali fu prefisso il tempo alla celebrazione del matrimonio, passato un tal tempo anche senza colpa d'una parte, perchè giustamente impedita, può l'altra parte recedere dagli sponsali. Se una parte ha lasciato passare quel tempo colpevolmente, non rimane essa libera, ma sì bene la parte innocente, benchè gli sponsali fossero stati fatti con giuramento. Se poi la dilazione è avvenuta per causa dell'una e dell'altra parte, rimangono sciolte ambedue.

556. Il semplice ingresso in Religione non irrita gli sponsali da parte di chi vi entra. Lo sposo che entra in Religione, non è obbligato a contrarre matrimonio per professare poi prima di consumarlo, ancorchè gli sponsali fossero stati giurati. Qualora il matrimonio fosse necessario per riparare all'infamia della sposa, lo sposo non potrebbe entrare in Religione. — Chi fa voto di entrare in Religione, se dopo ne esce, resta obbligato agli sponsali. (Non si potrebbe imporre al penitente un tale obbligo; poichè non manca di probabilità l'opinione che ne lo scioglie. V. nel Gury T. II, n. 733, q. 5 la Nota del Ballerini). Se invece fa voto di professare, ne resta sciolto. — È molto probabile che non pecchi lo sposo, il quale senza farne conscia la sposa prende gli Ordini sacri. Se prende i Minori, la sposa non può rescindere gli sponsali. — Colui che fa voto di castità, ovvero di ordinarsi *in sacris*, rimane sciolto dagli sponsali. Se poi ottiene la dispensa da un tal voto, rimane di nuovo obbligato.

557. Per sciogliere gli sponsali, quando la causa è dubbia o di fatto, o di diritto, si richiede l'autorità del giudice. Non così se è certa; oppure se, anche essendo dubbia, portasse grave scandalo il ricorso al Giudice. Se la causa fosse di un qualche difetto occulto, prima di ricorrere al giudice se ne dovrebbe avvisare la parte avente il difetto. — Basta un testimonio di vista giurato, ancorchè criminoso, e che non voglia manifestare il proprio nome, per provare un difetto proveniente da impedimento. Se il difetto poi proviene da altra causa, se ne richiedono due; eccettochè si trattasse della fornicazione della sposa, ad attestare la quale probabilmente uno basta. Pel foro interno però basta un solo testimonio per tutti i casi.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

DEL MATRIMONIO.

PUNTO I.

Della Materia, Forma e Ministro del Matrimonio.

558. La materia del Sacramento del Matrimonio è la mutua tradizione del diritto, che vicendevolmente acquistano gli sposi l' uno nel corpo dell'altro pel consenso esternamente espresso. La forma è la mutua accettazione di tal diritto esternamente palesata. I Ministri poi sono gli stessi contraenti. — Nè il Parroco, nè i testimonii possono assistere al matrimonio di un pubblico peccatore impenitente. — La sposa che contrae matrimonio con un pubblico peccatore, più probabilmente commette peccato grave. Chi contrae matrimonio in peccato, certamente pecca di grave sacrilegio. Gli sposi devono essere in istato di grazia, anche quando contraggono matrimonio per mezzo di procuratore. (V. Nota 172).

559. Il Parroco deve interrogare gli sposi sulla Dottrina cristiana. (V. Nota 173). — Affermano i teologi comunemente che si possa simulare la celebrazione del matrimonio, quando vi sia grave e giusta causa; perchè non essendovi contratto per difetto del consenso, non v'ha neppure Sacramento e quindi nè anche simulazione del Sacramento. — Il matrimonio contratto maliziosamente avanti al Parroco che ripugna d'assistervi, e di dare la sua benedizione, è bensì gravemente illecito, ma però valido e vero Sacramento; e ciò, ancorchè il Parroco affetti di non volere intendere, chiudendosi gli occhi e le orecchie. — Il Parroco assistendo al matrimonio in peccato, non peccherebbe gravemente. Peccherebbe però gravemente, omettendo le parole *ego coniungo vos* etc. — Quando sono da riconvalidarsi i matrimonii nulli per qualche impedimento occulto, già celebrati alla presenza del Parroco e dei testimonii, si riconvalidano senza la loro presenza, ancorchè al tempo della celebrazione del matrimonio sieno stati consapevoli di tale impedimento. Se però il matrimonio fosse nullo per causa pubblica, cioè per difetto d'età, allora si dee riconvalidare alla presenza del Parroco e dei testimonii.

560. Duo sunt fines intrinseci essentiales matrimonii; videlicet mutua corporum traditio, et vinculum indissolubile. Hinc si

Digitized by Google

quis contraheret, positive excludendo huiusmodi fines, nempe animo non se obligandi ad reddendum debitum, vel contrahendi ad tempus, non solum peccaret, sed nullum iniret matrimonium. Si vero haberet animum se obligandi, sed postea negandi debitum, aut vitandi procreationem prolis, peccaret quidem graviter, sed valide contraheret, nisi huiusmodi animum in pactum deduceret. — Probabilmente non pecca nè anche venialmente colui che contrae matrimonio prefiggendosi a fine principale di avere un rimedio alla propria concupiscenza, conservare il decoro del casato, metter la pace fra due famiglie, e simili.

561. Al valore del matrimonio basta che il consenso si esprima con segni positivi, anche senza parole; per es. se la sposa stenda la sua mano allo sposo che già avesse espresso il suo consenso; ma non basterebbe che prendendole lo sposo la mano, essa non la ritraesse. Possono bastare altri segni, quando secondo le costumanze del paese esprimono il consenso. Tuttavia si devono usare le parole, purchè non vi ostasse la particolare verecondia della sposa. Omettere le parole senza motivo, sarebbe peccato veniale.

562. Qualora il matrimonio si contragga per procura, se il mandante revoca, anche internamente, il suo consenso, il matrimonio è nullo. Se invece al tempo della celebrazione del matrimonio dà il consenso, il matrimonio è valido, quantunque il mandante l'avesse dato prima fintamente al procuratore. — Affinchè il procuratore contragga validamente il matrimonio a nome del mandante, è necessario 1. che ne abbia avuto speciale mandato, almeno a voce; 2. che sia determinata la persona, colla quale deve contrarre; 3. che il procuratore non deleghi un altro in sua vece, ove non ne abbia un' espressa e speciale licenza dal mandante, e che non ecceda le condizioni apposte nel mandato, per es. circa il tempo, la dote ecc. Sarebbe tuttavia valido il matrimonio, se mancassero le pubblicazioni, o la licenza del Vescovo. — Si può contrarre matrimonio anche col mezzo di lettere, che si leggono davanti al Parroco e ai testimonii.

563. Se il consenso vien dato sotto qualche condizione di cosa passata già verificata, o di cosa presente che si verifica, o di cosa futura da verificarsi necessariamente, il matrimonio è valido; eccettochè, trattandosi di cosa futura, s'intendesse di sospendere il consenso insino a tanto che la condizione si verifichi. Quando poi la condizione è di cosa futura non necessaria, ma *contingente*, allora se la condizione è contro la fede coniugale, contro il fine

Digitized by Google

del matrimonio, o contro il Sacramento, il matrimonio è nullo. Se poi la condizione è di cosa turpe in altro modo, o di cosa impossibile, si ha come non apposta; eccettochè gli sposi intendessero di non consentire senza tale condizione, nel qual caso il matrimonio sarebbe invalido. Del resto nel dubbio dee giudicarsi in favore del matrimonio. — Se la condizione *de futuro* contingente è onesta, allora non v' è matrimonio, ma sponsali. Si dubita poi se verificatasi tale condizione, si richieda nuovo consenso per contrarre il matrimonio. In pratica è spediente attenersi alla sentenza che l' afferma.

Nota 172 al n. 558.

Se il Parroco possa assistere al matrimonio del pubblico peccatore; e se la sposa possa contrarlo con lui senza peccare.

Qualora il Parroco non potesse indurre il peccatore a mettersi in grazia, e dal diniego dell' assistenza al matrimonio si potessero temere disgustose conseguenze, il Parroco potrebbe assistervi. Vedi il Gury T. 2, n. 769 e la Nota del Ballerini, dove si nega che pecchi la sposa la quale contrae matrimonio col peccatore. Sono notevoli questi due tratti del De Lugo ivi riportati. « Parochus, si » posset facile petentem admonere, et removere ab ea indigna re- » ceptione Sacramenti, deberet utique ex lege caritatis id facere; » persistenti autem et volenti contrahere matrimonium, non po- » test assistentiam debitam subtrahere ». A riguardo poi della sposa: « Utrum coniux ipse, quatenus minister Sacramenti, peccet » mortaliter, contrahens matrimonium cum peccatore. Nullus iniecit » adhuc talem scrupulum personis catholicis, ut non possint libere » contrahere matrimonium cum peccatoribus, nec ullus Theologus » obligat fœminam ad repellendum sponsum et negandum consen- » sum matrimonii, quamdiu ille est in statu peccati; sed unusqui- » sque tenetur se ipsum in gratia constituere; consortem vero » relinquit suæ conscientiæ, ut constat ex usu omnium fidelium ».

Nota 173 al n. 559.

Intorno all' obbligazione che ha il Parroco d' interrogare gli sposi sulla Dottrina cristiana.

Qualora il Parroco abbia ragioni di dubitare che gli sposi non abbiano una sufficiente cognizione delle verità della Dottrina

Digitized by Google

cristiana, deve interrogarli intorno ad esse prima di congiungerli in matrimonio; e trovandoli ignoranti, deve ammaestrarneli. Questa obbligazione per altro assai di frequente potrebbe mettere in angustia il Parroco, mentre che, specialmente nelle Città, sarebbero ormai pochi quei che volessero assoggettarsi ad interrogazioni che pensano doversi fare solo ai fanciulli. Molti, sebbene poco istruiti, e perciò bisognosi di essere ammaestrati sulla dottrina cristiana, si adonterebbero non poco, se il Parroco accennasse a volerli interrogare sulle verità della Fede; e non lo degnerebbero d' altra risposta, che d' irriverenti parole. Egli è perciò che bisogna osservare quale possa essere la sua stretta obbligazione a questo riguardo. Ciò servirà anche per l' ammissione agli altri Sacramenti; e il Confessore da quanto si dirà, potrà vedere quando debba giudicare che sieno state fatte invalidamente le Confessioni per mancanza d'istruzione sui Misteri della Fede. Non v' ha dubbio che la scienza che basta affinchè si riceva lecitamente il Sacramento del Matrimonio, debba bastare perchè si riceva validamente quello della Penitenza. Vediamo che talora i Confessori si mostrano angustiati sulla validità delle Confessioni a motivo dell' ignoranza in cui trovano i penitenti; e quindi si credono obbligati ad ordinare confessioni generali, le quali, ben considerando la cosa, non sono necessarie a farsi; e perciò, secondo che abbiamo notato a suo luogo, non sono, generalmente parlando, da ordinarsi.

Se ben si osservi, troveremo che gl' ignoranti delle primarie verità della Fede, incapaci di essere ammessi ai Sacramenti, sono assai più rari di quello che si suppone. In fatti non è poi vero che tutti ignorino ciò che sembrano ignorare. Molti, ove s' interroghino sui Misteri della Fede colle domande consuete, restano confusi e mutoli, di modo che si giudicherebbe che le ignorino completamente; ma interrogati per altra via, rispondono in modo da persuaderci che sostanzialmente li sanno. Interrogati che cosa voglia dire *Unità e Trinità di Dio, Incarnazione, Passione e Morte di N. S. G. C.*, non daranno adeguate risposte. Se invece domanderemo ai medesimi: *Sono molti Signori Iddii, oppure un solo?* Risponderanno: *un solo.* — *Sono i cristiani o i turchi che adorano la SS. Trinità Padre, Figliuolo, e Spirito Santo?* Risponderanno: *i cristiani.* — *Il Bambino Salvatore del mondo è nato da Maria Vergine, ovvero da S. Elisabetta?* Risponderanno: *da Maria Vergine.* — *Cristo è morto in croce, oppure in altro modo?* Risponderanno: *in croce.* Dal che dovremo conoscere che non ignorano la sostanza dei Misteri primari della Fede.

Digitized by Google

E certo sarebbe cosa difficile trovare un cristiano cui fosse ignota l'Unità di Dio; e ciò, se altro non fosse, per la ragione di non aver mai sentito parlare di Dio in plurale. Lo stesso è a dire della Trinità, dopo averla sentita nominare mille volte, ed essergli stato insegnato a farsi il segno della Santa Croce ecc.

È a dire altrettanto dei Misteri della Incarnazione, Passione, e Morte di N. S. G. C. Vede il cristiano infinite volte l'Immagine di Maria avente il Bambino in braccio; vede questo Bambino nato nel presepio, venerato dai pastori, adorato dai Magi ecc.; innumerevoli volte lo vede fatto grande, coronato di spine, flagellato alla colonna, poi confitto sulla croce, morto e deposto nel Sepolcro, risorto ecc. Non è quindi possibile che non intenda ch'Egli è nato dalla Vergine benedetta; ch'Egli patì e morì per nostro amore; che risorse ecc.

Bisogna ci persuadiamo che il culto esterno della nostra SS. Religione, e specialmente le solennità della Chiesa, sono di per sè stesse di grande istruzione al popolo, particolarmente il Natale, l'Epifania, l'Annunziazione di Maria, il Venerdì Santo, Pasqua, l'Ascensione, la Pentecoste, la Trinità, il *Corpus Domini*. Queste solennità sono un vero catechismo, che istruisce necessariamente nelle più importanti verità della fede i più negligenti e trascurati cristiani.

Passa poi una gran differenza dal non conoscere queste verità al non sapere dar conto della loro cognizione. Per essere ammessi alla partecipazione dei SS. Sacramenti, è bensì necessario conoscerle, ma non già saperle esporre con proprietà e giustezza.

Questi poi non sono sentimenti miei, ma sì bene di Monsignore Deviè Vescovo di Belley, riportati ed approvati dal Cardinale Gousset. « In un paese cattolico, dove pubblicamente si eser» cita il culto, dove si fa continuamente il segno della Croce in » nome della SS. Trinità; dove il segno augusto del nostro Re» dentore si trova in chiesa, nelle case, nei campi, spesso col» l'Immagine di Gesù Cristo confitta alla croce, in uno stato pro» prio a risvegliare l'attenzione; dove ogni anno si celebra la » memoria della Natività, della Morte, e della Risurrezione del » Salvatore; dove l'Immagine di Maria, che tiene Gesù tra le sue » braccia, e altre immagini che rappresentano diverse circostanze » della sua vita, sono ad ogni momento sotto gli occhi, egli è » difficile che si possano ignorare i grandi Misteri della SS. Tri» nità e dell'Incarnazione in modo che le assoluzioni ricevute » sieno nulle (la istruzione che basta per l'assoluzione, basta pel

Digitized by Google

» matrimonio). Si può certamente conoscerli e crederli, senza es» sere in grado di enunciarli (Gousset Teol. Mor. V. 2, n. 573) ».

Si opporrà tuttavia che se hassi a pensare che ogni cristiano anche ignorante abbia, generalmente parlando, la cognizione sufficiente dei Misteri primarii della Fede, non dovrebbe la Chiesa ordinare ai Parrochi d' interrogare gli sposi intorno ai medesimi.

Rispondiamo, doversi osservare che la Chiesa non prescrive soltanto ciò che è di assoluta necessità pel valido ricevimento dei Sacramenti, ma anche ciò ch' è di debita convenienza. Essendo pertanto cosa convenientissima che i cristiani non solo abbiano cognizione dei Misteri della Fede nel modo suaccennato, ma che ne sieno istruiti in maniera da potere dar conto della loro istruzione, esige giustamente che quando puossi supporre che essi manchino di questa maggiore istruzione, sieno interrogati, prima di essere ammessi alla celebrazione del matrimonio; e tanto più lo esige giustamente, considerando che avendo prole, dovranno istruirla in esse verità della fede; il che non potrebbero fare, se, conoscendo queste verità, non sapessero enunciarle. Or poi una cosa che la Chiesa esige per una convenienza anche gravissima, si potrà omettere quando non possa ottenersi, e nè anche domandarsi senza provocare affronti ed ingiurie, come avverrebbe appunto nel caso nostro.

Frattanto questa dottrina, che a prima vista parrà rilassata, si è voluta far notare per togliere d' imbarazzo i poveri Parroci che si trovano costretti a congiungere in matrimonio certuni, della cui istruzione religiosa possono e devono prudentemente dubitare, i quali per altro si assoggetterebbero a qualunque sacrifizio piuttosto che ad essere, come i fanciulli, interrogati dal Parroco sulla Dottrina cristiana.

Laonde pare che non sarebbe da condannare il Parroco, il quale primieramente esentasse dalle suddette interrogazioni tutti gli sposi che prudentemente giudica a sufficienza istruiti, siccome non riguardati dalla legge; che poi con buon garbo proponesse alcune interrogazioni a quelli, della cui istruzione potesse dubitare, e in pari tempo conoscesse essere pronti a subir quell'esame; che finalmente omettesse di farle a coloro che prevedesse così riottosi e ripugnanti da non dovere sperare alcun bene dal suo tentativo, ma anzi da dovere aspettarsene risposte dispettose e irriverenti. Così fanno al giorno d'oggi i buoni Parrochi; nè pare prudenza il ricercare di più.

Si opporrà che i genitori, qualora sieno così ignoranti da non

Digitized by Google

sapere enunciare convenientemente le verità della fede, non potranno insegnarle ai loro figliuoli; ma è da riflettere che tanta ignoranza non suole essere nelle donne, specialmente se alquanto istruite; ed esse più che gli uomini sogliono ammaestrare la prole. Inoltre se gli sposi vanno a confessarsi, il Confessore prescriverà loro ogni cosa necessaria per la buona educazione dei figliuoli, e quindi anche l'istruzione di cui hanno bisogno per ammaestrarli nelle verità della fede. D'altra parte chi direbbe mai che il Parroco debba rifiutarsi di assistere al matrimonio di coloro, i quali, secondo che prevede, non daranno buona educazione ai loro figliuoli? Certamente non esageriamo, affermando che i Parrochi non potrebbero assistere alla metà dei matrimonii che si contraggono alla giornata. È da notare che Benedetto XIV (de Synodo lib. 8, c. 14, n. 6) insegna doversi assistere al matrimonio di coloro, che sono così tardi d'ingegno e di memoria sì labile, da non poter ritenere e recitare le primarie verità della fede. Intanto è certo che costoro non avranno poi capacità per insegnarle ai loro figliuoli.

PUNCTUM II.

De usu licito matrimonii.

564. Non tantum si matrimonium est nullum, sed etiam si est dubium, est illicitus illius usus. — Cum dubio impedimenti a lege ecclesiastica inducti licet contrahere matrimonium, si dubium est iuris, non vero si est facti. Pontifex gravissima de causa posset dispensare in dubio impedimenti legis naturalis. — Si dubium impedimenti habetur post matrimonium, dubitans debet reddere quoties pars altera habet expeditum ius petendi, ex. gr. si non amisit ius petendi propter incestum: attamen non potest petere, nisi adhibita diligentia pro vincendo dubio. — Qui contraxit cum dubia fide, ut communius dicunt, non potest, post adhibitam diligentiam adhuc dubio perseverante, petere. Sed contrarium non est improbabile (et proinde non esset inquietandus coniux, qui peteret, post adhibitam diligentiam); nisi dubium esset de morte prioris coniugis; hoc enim in dubio non posset petere, nec reddere, nisi certo moraliter constet de illius morte. Dicebam autem *dubium;* si enim firma probabilitas haberetur de valore matrimonii, post diligentiam liceret etiam petere. — Ordinarie loquendo, coniux non tenetur fidem præstare alteri asserenti etiam cum iuramento, se non præstitisse consensum; nec tenetur credere, si audierit adesse impedi-

Digitized by Google

mentum a personis non fide dignis, vel ex fama exorta ab incerto auctore. Si vero id audiat a fide digno, aut per famam ex certo auctore, inquirenda est veritas. Quod si unus tantum adsit testis fide dignus, non potest petere ante inquisitionem veritatis; debet tamen reddere.

565. Illicitus est usus matrimonii cum periculo sanitatis, nisi adsit periculum incontinentiæ. Cum aliqua iusta causa est licitus, etiamsi absit incontinentiæ periculum, in morbo diuturno v. gr. phtisi, lepra, morbo gallico etc. nisi sit morbus proxime tendens ad mortem, ut esset pestis etc. Si vero adest periculum infectionis, coniux infectus non potest petere neque reddere, nisi prius morbum suum alteri manifestet; potest tamen negare debitum, si nequit absque sua gravi infamia morbum (v. gr. gallicum) illi patefacere. — Non licet petere statim a balneo, a sectione venæ, aut cum febri. Licet petere ab uxore laborante seminis fluxu, si fluxus est perpetuus. Excipitur tamen, si fluxus sit valde maleficus; et tunc etiam excusatur copula, si adsit in alterutro proximum incontinentiæ periculum. Leve damnum timeri potest ex copula habita post prandium, ideoque uxor tenetur reddere. Licet petere tempore lactationis, et menstrui extraordinarii, et diuturni; tempore vero menstrui naturalis vetitum est sub levi. — Præcise ob solam voluptatem exercere actum coniugalem est veniale, ut constat ex propositione damnata ab Innocentio XI, sub. n. 9. (V. Gury, V. I, n. 28, — e V. II, n. 908 in Notis).

566. Est mortale si exerceatur mente adultera; vel ad se excitandum respicere ad Imagines sacras. Periculosum est, se delectando de pulchritudine alterius personæ, et maxime de copula aliena inter quasdam cognitas personas. — Est mortale, si fiat extra vas naturale, et gravius si in præpostero, etsi ibi tantum inchoetur. Si mutetur situs, vel modus, absque periculo effusionis, est tantum veniale, et nullum si fit cum causa. Si ob huiusmodi mutationem aliquid casu effundatur, ut communius docent, non est mortale. — Si cœpta copula se retrahant, absque periculo effusionis, quod ordinarie adest, peccant venialiter. Si uxor jam seminaverit, vel proxima sit, vir se retrahens peccat mortaliter, nisi hoc fieret ob periculum mortis vel ob vitandum scandalum. Dubium est an mulier non seminans peccet graviter. Ut communissime affirmant, potest se excitare tactibus post seminationem viri.

567. Vetatur usus coniugii in *loco indebito*, ex gr. sacro. Item *tempore indebito*, ex gr. ante Communionem, quod foret veniale respectu petentis, nisi tamen excusaretur petens ob peri-

Digitized by Google

culum incontinentiæ. Licitus est absolute post Communionem, nec non in diebus festis. Tempore prægnationis non est nisi veniale, dummodo absit periculum abortus, quod ordinarie abest; et nullum, si adsit incontinentiæ periculum, vel alia iusta causa. (V. Gury, V. II, n. 913, et 914 in Not.). — Coniux prohibitus a petendo ob votum emissum, vel ob impedimentum affinitatis aut cognationis spiritualis contractum post matrimonium, tenetur reddere, et etiam petere si alter sit in periculo incontinentiæ, aut petat expresse vel interpretative, nempe, ut ait S. Thomas, si uxor sit valde verecunda.

568. Impeditus ratione affinitatis (scilicet si peccavit cum consanguinea uxoris usque ad secundum gradum), si reperiatur in proximo periculo incontinentiæ, et periculum sit in mora, nec brevi possit obtinere dispensationem, probabiliter potest etiam petere. Aliter vero dicendum est de impedito ratione voti. Coniux potest petere ab excommunicato; et juxta communem et veriorem sententiam, potest petere etiam excommunicatus, si existat in periculo incontinentiæ.

569. Tactus etiam impudici inter coniuges ordinati ad copulam, sunt liciti; si vero ad eam non ordinantur, sunt veniales, modo absit in utroque proximum periculum pollutionis; imo nullum peccatum, si non petantur, sed reddantur. Sunt vero liciti etiam cum pollutionis periculo, si petens hos habeat ut se aptet ad copulam, secluso tamen periculo consensus, in pollutionem. — Si proximum pollutionis periculum esset ex tactu pudico, non posset hic adhiberi, etiam secluso periculo consensus, nisi fieret ex gravi causa, puta ad fovendum mutuum amorem (intellige, cum hic amor aliter periclitaretur). Hæc tamen respiciunt petentem; nam reddens semper excusatur, nisi tactus ita essent impudici, ut viderentur inchoata pollutio. — Coniuges turpiter tangentes se ipsos delectationis tantum ex causa, probabilius peccant graviter. (Vide Notam 174). — Nisi carnali delectationi addatur aliqua venerea voluptas, non sunt de mortali damnandi coniuges cum morose delectantur de copula habita vel habenda; sed omnino hortandi sunt, ut ab hoc se abstineant, si altera pars absit. (V. Notam 175).

Nota 174 *sub n.* 569.

An coniuges se turpiter tangentes, peccent graviter.

Cum graves Auctores doceant, coniuges se ipsos turpiter tangentes non peccare graviter, videretur Confessarius non agere pru-

Digitized by Google

denter, si huiusmodi coniuges absolute damnaret de mortali, et eos in conscientiam peccati mortalis conjiceret. Essent vehementer adhortandi, ut se abstineant, sed non forent docendi eos peccare mortaliter, cum evidentia argumenta desint, et ea quæ habentur, ut sentit idem D. Auctor, probabiliorem tantum reddant severiorem opinionem. Addam quod facillime coniuges sic agendo putabunt se peccare tantum venialiter; non possumus enim eos supponere rigidiores plurium theologorum de veniali tantum eos damnantium: interim post admonitionem de peccato mortali, consuetudinem non relinquent, et reapse graviter peccabunt. Notandum quod Salmaticenses pro sententia contraria benigniori citant etiam D. Thomam. Avertat igitur Confessarius coniuges ab eo more, at de mortali peccato non damnet; nisi huiusmodi consuetudo ipsis esset occasio labendi in pollutiones, vel in alia gravia peccata.

Nota 175 *sub n.* 569.

An mortaliter peccent coniuges, cum delectantur de copula habita vel habenda, et altera pars abest.

Plures graves theologi, inter quos S. Thomas, absolute docent, non peccare mortaliter coniuges, si de copula habita vel habenda delectentur, cum altera pars abest; quod debet intelligi, nisi hæc delectatio eos perducat ad pollutiones, vel ad alia gravia peccata. D. Auctor distinguit, et ait, non esse peccatum mortale, si hæc delectatio habeatur cum simplici commotione spirituum absque titillatione, primam vocans delectationem carnalem, hanc vero veneream. Attamen Confessarius debebit ne hac in materia ita subtiliter pœnitentes interrogare, præsertim mulieres? Videtur absolute negandum. Confessarius igitur hortabitur coniuges, ne huiusmodi delectationibus indulgeant; attamen, prout in præcedenti casu adnotavimus, eos non arguet de mortali, nisi illa delectatio eos inducat in certo gravia peccata. Unica interrogatio facienda hæc erit: huiusmodi deletationes producunt ne ita gravem malum effectum, quod dignoscas esse peccatum mortale? Si respondeat pœnitens affirmative, erunt ei vetandæ sub gravi absque ullo dubio. Secus erunt simpliciter suadendi ut huiusmodi cogitationes abiiciant prout periculosas, et indebitas. Coniuges certe neque hoc in casu erunt rigidiores secum ipsis quam sint plures theologi, ut velint se iudicare reos peccati mortalis; quapropter in sua bona fide sunt relinquendi. Si nimio rigore velimus abi-

Digitized by Google

gere periculum peccati mortalis, sæpe in causa erimus debilibus filiis Adam, quod reapse in mortalia labantur. Status ipse matrimonialis suadet cum coniugibus indulgentiam esse adhibendam; neque ipsis sub gravi vetandum esse, nisi quod ipsis vetitum est sub gravi ex universali theologorum consensu.

PUNCTUM III.

De usu præcepto matrimonii.

570. Neuter coniugum tenetur petere debitum, nisi prævideat incontinentiæ periculum vel in se vel in altero. Ordinarie loquendo, vir tenetur reddere, etiamsi mulier interpretative tantum petat, quando scilicet ob verecundiam a petitione expressa se abstinet. Mulier contra non tenetur, nisi vir petat expresse. Excipe: 1. Si mulier esset feræ conditionis vel magnæ actoritatis, et vir valde pusillanimis, ac verecundus. 2. Si vir esset in periculo incontinentiæ. Notandum tamen est, quod etiam in hoc casu mulier posset excusari a petendo, si magnam pateretur verecundiam, (intellige vere *magnam*, quæ nimis ægre posset vinci; aliter charitas eam obligaret ad petendum). — Coniux negans alteri debitum absque causa, ordinarie loquendo, peccat graviter. Differens reddere a die ad noctem, vel a nocte ad mane, excusatur a mortali. Item si petens petat remisse, vel negantis precibus facile cedat, nisi esset in periculo incontinentiæ, nec contra existeret gravis causa negandi. Item si petat immoderate, ex. gr. quater in eadem nocte. Secluso pariculo incontinentiæ, non videtur omnino improbabile, esse tantum veniale negare debitum semel aut bis, etsi coniux petat serio et instanter. (V. Notam 176).

571. Dubitatur an sit causa iuxta negandi debitum, ne plures nascantur filii quam ali possint, quando abest periculum incontinentiæ. Sed quia ordinarie hoc periculum adest, D. Auctor sententiæ neganti magis adhæret. (V. Notam 177). — Coniux non potest reddere, si petitio coniugatur cam culpa gravi ex parte actus, ex. gr. si peteret in Ecclesia, vel cum scandalo filiorum. Si vero culpa exoritur ex parte petentis, ex. gr. si petat cum voto castitatis, probabilius et communius dicunt, posse coniugem reddere; admonendo tamen delinquentem, ne petat, vel etiam præveniendo petitionem, cum ea prævideri potest. — Si coniux petat cum culpa veniali ex parte sua, ex. gr. mane ante Communionem, tunc alter tenetur reddere (V. num. 567). Si culpa venialis sit ex parte

Digitized by Google

actus, ex. gr. situ innaturali, alter potest reddere si habeat iustam causam, ex. gr. ne incurrat eius indignationem; non tamen tenetur, nisi alter haberet iustam causam, quæ eum excusaret a culpa.

572. Viro se retrahenti, ut probabilius dicunt, mulier tenetur reddere post monitionem ne huiusmodi facinus committat; non posset tamen petere, nisi ipsa esset in periculo incontinentiæ, vel nisi alioquin deberet perpetuo abstinere a petendo (V. Notam 179). Non est reddendi obligatio omnino amentibus, neque perfecte ebriis, nisi essent in proximo periculo pollutionis.

573. Coniuges, qui peccant cum persona consanguinea alterius partis in primo vel secundo gradu, amittunt ius petendi debitum, dummodo tamen actus sit completus, et hanc legem dignoscant (V. num. 592). Coniux qui timet leve damnum sanitatis, tenetur reddere; si timeret grave damnum, non posset, nisi ex magna causa; si timeret damnum proxime afferens mortem, non posset quacumque ex causa.

574. Periculum prolis nascituræ monstruosæ non excusat a redditione debiti. Laborans febri non tenetur reddere; neque uxor pluries experta se non posse parere absque magno mortis periculo. Cum adest periculum incontinentiæ, quod ut plurimum adest si perpetuo abstinere debeant, uxor potest reddere, etsi experta sit prolem nasci mortuam. — Peccat mortaliter cohibens seminationem altero seminante, et se retrahens ante seminationem alterius, nisi hoc fieret ad vitandum scandalum seu mortem: pariter mulier surgens vel mingens statim. Senex etsi ut plurimum effundat etc. potest copulari, si adsit spes probabilis perficiendi copulam — Puella oppressa non potest expellere semen post receptionem.

575. Coniuges ratione debiti tenentur cohabitare etiam quoad torum; nisi separentur ex consensu absque damno educationis filiorum, et secluso periculo incontinentiæ. — Vir potest brevi peregrinari ex devotione absque consensu uxoris; non tamen uxor absque consensu viri. Potest etiam vir diu abesse in bonum Reipublicæ et familiæ; si tamen commode potest, debet secum ducere uxorem. — Vir ob dotem non solutam non potest negare uxori cohabitationem et debitum: non tenetur tamen alere uxorem, nisi ipsa egens sit, et per eam non stet quod dos non solvatur. Non tenetur eam alere, si renuat habitare secum. — Si vir uxorem adulteram deprehenderit, potest eidem negare alimenta; et idem dicunt, si admisit oscula valde lasciva; vel etiam oscula simpliciter, si ipsa foret nobilis. Excipe nisi maritus alimenta negare nequeat absque uxoris infamia.

Digitized by Google

Nota 176 *ad n.* 570.

Super inobedientia uxorum.

Mulieres, si sunt iam vetulæ, vel iam numerosam prolem habeant, non putant se peccare graviter negando debitum, nisi semper vel quasi semper negent, et nisi sciant virum aliter in peccatum labi ex negatione; nec facile ipsis mulieribus ingerenda est conscientia peccati mortalis, cum sæpe neque viri ita instanter petant ut graviter inviti negationem patiantur; unde neque ipsi putant hac in causa proprias uxores peccare graviter. Quapropter Confessarius simpliciter dicat, eas teneri ad reddendum debitum, et peccare si absque causa renuant; non vero arguat de peccato mortali, nisi tamen dignoscat viros graviter irasci, vel reperiri in periculo incontinentiæ, seu ipsas mulieres raro nimis obedientiam præstare. Iam pluries diximus, non debere Confessarios damnare pœnitentes tamquam reos gravis culpæ, nisi constet de gravitate malæ actionis, et quidem spectatis omnibus eiusdem actionis circumstantiis, quæ aliquando gravitatem auferunt, ut evenire potest in nostro casu.

Nota 177 *ad n.* 571.

Item de inobedientia uxorum.

Confessarius neque hocce in casu præceps sit in iudicando uxorem peccare graviter, si renuat: aliquando enim inveniuntur viri, qui ludo seu vino insumunt quid quid lucrantur, et uxores in extrema paupertate cum filiis languere patiuntur, quin ullo humanitatis sensu commoveantur. Hi viri bestiis peiores, habere ne ius poterunt ut uxores se præstent ad eorum voluntatem? Hae mulieres sibi filiisque laboribus improbis, magnisque angustiis panem comparare debent: quid facient cum in sinu gestabunt, quid in tempore puerperii, et cum alium infantem præ brachiis habebunt? Ipsæ plerumque ærumnis confectæ se optime continent: si inhumanus vir non se continebit, ipse viderit.

Nota 178.

De interrogationibus faciendis coniugibus quoad debitum.

Etsi Confessarius non possit omittere interrogationes necessarias ut coniuges integre confiteantur, et ut suo debito satisfaciant; at-

Digitized by Google

tamen valde prudens et cautus sit, ne Sacramenti sanctitatem lædat, neve sibi ipsi periculum comparet.

Notandum primum, ut iam innuimus *de conscientia* loquentes (Diss. 1), inter coniuges dari ignorantiam invincibilem, quæ eos excusat, mulieres præsertim iuniores, circa actus quosdam, qui per se sunt peccaminosi, et habentur a theologis ut peccata gravia. Hinc, ut notat Gury (vol. 2, n. 924), non desunt Confessarii, qui omnes interrogationes omittunt, ne forte coniuges, qui in bona fide versantur, peccatorum gravitatem edocti, pergant eadem peragere quæ sub gravi vetantur, et ideo formalia peccata committant; quem morem Gury non approbat, neque adprobandus videtur generatim loquendo. Dari tamen ignorantiam invincibilem, præsertim in mulieribus iunioribus, ex eo probatur quod nonnullæ inveniantur, quæ nullam instructionem recipiant a matribus cum matrimonio copulantur, nullamque a Confessariis, quam dare ipsos prorsus dedeceret. Hæ puellæ cum ad nuptias transeunt, nullam instructionem recipiunt nisi a maritis, qui aliquando facile eas docent omnia coniugibus licere quæ placent. Neque ipsæ possunt satis distinguere inter licitum et illicitum ex regula apud theologos quidem clara, sed apud ipsas obscura, idest peccatum mortale adesse quoties inter coniuges habentur actus qui impediant generationem, uti sunt pollutiones quocumque modo habitæ. Et sane cum huiusmodi mulieribus nullum dubium suboriatur de honestate redditionis debiti viris suis, etsi ipsæ prægnantes reperiantur, cum scilicet ex actu coniugali nulla utilitas sequi iam possit, et inutiliter omnino passioni indulgeant; hæ certo capaces non erunt inveniendi argumenta philosophica, seu theologica, quibus probatur indulgendum esse coniugibus si frustra passioni satisfaciant adhibendo actum coniugalem, non vero si alio modo. Reapse inveniuntur mulieres, quæ obtestantur se nescivisse peccare graviter permittendo quædam certe gravia suis viris; et deinceps admonitæ obsistunt fortiter, indignationemque virorum perferunt, potius quam iterum criminosis ipsorum cupiditatibus indulgeant.

Si bene consideres, forsitan in rebus respicientibus legem naturalem non est alia materia in qua tam facile dari possit ignorantia inculpabilis in personis simplicibus coniugatis, quam in materia luxuriæ, si aliquis velit eas fallere et in errorem inducere. Ex. gr. si vir dicat uxori prorsus ignavæ, quarum plurimæ reperiuntur, matrimonium istitutum esse ut procreentur filii, et ut homines et mulieres possint frui delectationibus absque peccato; sa-

Digitized by Google

tis esse si aliqui filii procreantur, non autem tot ut comode ali non possint; proindeque, cum mulier in sinu gestat, omnia absolute licere, quocumque enim modo tunc operentur coniuges, inutiliter operantur; et item omnia absolute licere, cum ii filii habeantur qui commode ali possunt, nec alios suscipere conveniat; quomodo simplex indocta fœmella poterit errorem detegere, et deceptionis maritum arguere? Persuasum igitur habeat Confessarius, dari ignorantiam de hisce rebus invincibilem in coniugibus, præsertim in fœminis simplicibus et iunioribus.

Notandum secundo quod indecens prorsus esset, et ut mihi videtur, intollerabilem procacitatem saperet, si Confessarius has fœminas vellet instruere et eas docere materiam hac tam lubricam. Heu! heu! imprudentissime! reverere Sacramentum quod administras! tuam, tuæque pœnitentis permisce infirmitatem! Quapropter si quæ mulier reperitur, quæ videatur proprias obligationes indocta, Confessarius debet ipsi suggerere ut adeat matrem, socrum, amitam, vel aliam prudentem mulierem, ut consilia opportuna ab ea exquirat.

Notandum tertio quod cum confitentur coniuges bonæ conscientiæ, timentes Deum, nunquam interrogationes adhibendæ sint hac in materia; si enim aliquid grave haberent, ipsi exponerent absque interrogationibus Confessarii.

Loquendo autem de coniugibus malæ vitæ, seu etiam dubiæ moralitatis, ipsis quidem, etiam mulieribus, interrogationes faciendæ sunt, sed admodum simplices et prudentiori modo, ex gr. *num conscientia te arguit alicuius peccati quoad statum matrimonii?* Si respondeant, *quod non,* amplius non erunt interrogandi. Quod si hæreant in responsionibus, et dubia ingerant, sic erunt interrogandi: *commisisti ne actiones contrarias legi naturali, ita ut eo modo non posses suscipere prolem?* Videndum tunc quid respondeant: si enim respondeant eo modo posse suscipere prolem, non amplius erit inquirendum, nec interrogandi erunt an situm mutent, an modos adhibeant innaturales ect. Si dubitum adsit, vel etiam certitudo quod non bene agant, mortalia vero peccata non committant, tantum erit dicendum: *vide, et admone coniugem, ne opereris quod christianum non deceat.* Quod si mulier reponat, *virum velle* etc. ipse sileat, ne scrupulum ulterius ingerat; etenim si *vir velit,* et actus coniugalis in sua substantia sit rectus, mulier, si obediat, non est rea. Si autem Confessarius comperiet coniuges male absolute agere, videat tantum an adfuerit sodomia,

Digitized by Google

quæ speciem certe mutat; nec ulterius interroget in qua parte corporis etc. quod non est necessarium scire. Nec scrupulum sibi faciat Confessarius videndo Auctores qui tam multa distinguunt hac in re; theologi enim aliquando hanc materiam pertractant potius methaphysice quam moraliter. Obligatio examinis et confessionis non est Confessarii, sed pœnitentis; et proinde, ut centies iam diximus, cum pœnitens satis dixerit, secundum quod potest exigi ab eius capacitate, hoc sufficiet. Addam quod si aliqui theologi minus distinxissent, et minus observavissent, melius forsan fuisset. Ad mille annos et ultra, nondum extantibus Scholasticorum libris, excipiebantur fidelium confessiones, quin ne Confessarii quidem possent edoceri ita subtiliter et prolixe super debitum coniugale; et tamen fidelium confessiones bene excipiebantur. Quod si aliqui theologi minus distinxissent et observavissent super hac materia, bene etiam nunc absque dubio fidelium confessiones exciperentur. Quæ non dicam, uti alias notavi, ut Scholasticos percellam, sed potius ut suaderi velint Confessarii, non esse necessarium ut omnia perlegant quæ hac de re quidam prolixiores Moralistæ conscripserunt, et tanto minus ut de omnibus his interrogent pœnitentes.

Nota 179 *ad n.* 571.

De Onanistis.

Hic aliqua congeram ex Gury circa crimen Onanismi. (Vol. 2, n. 921 et seq.) Cum de Ona, qui hoc crimen perpetravit, dicat Scriptura quod *idcirco percussit eum Dominus, quod rem detestabilem faceret* (Gen. 38, v. 10), dubitari non potest, onanismum grave esse peccatum. Uxor autem ab omni peccato excusari potest, si *gravi de causa* viro onanistæ debitum reddat; dummodo interius ipsius peccatum detestetur, exteriusque repugnantiam suam seriis admonitionibus, aliisve displicentiæ signis ipsi viro ostendat. Graviter autem peccaret, si virum ad abutendum matrimonio induceret, etiam indirecte vel tacite: v. gr. conquerendo de numero filiorum, de laboribus partus, vel liberorum educationis, aut se in proximo partu morituram esse recantando, etc.

Graviter etiam peccat mulier detestandæ viri actioni interius consentiendo, etsi exterius repugnantiam ostendat (V. ibi Not. Ballerini). Non tamen peccat, voluptatem ex copula actuali ortam admittendo, quamvis virum eam non perfecturum esse præsciat; quia cum ad actum ius habeat, ius etiam habet ad delectationem ex eo provenientem.

Digitized by Google

Tenetur uxor, saltem ordinarie, virum onanistam de obligatione sua recte agendi monere, eumque pro posse a perversa agendi ratione avertere. Nec sufficit quod semel eum monuerit, sed durante prava consuetudine admonitiones interdum repetere debet, nisi certa sit, novam admonitionem nullo modo esse profuturam. Attamen tunc etiam repugnantiam suam aliquo modo patefacere tenebitur, ne peccato mariti libenter consentire videatur. Ita etiam respondit interrogata S. Pœnitentiaria. Posset autem uxor etiam petere gravi de causa.

PUNTO IV.

Degl' impedimenti impedienti.

576. Il primo degl' impedimenti impedienti è la *proibizione,* quando cioè il Vescovo o il Parroco per qualche giusto motivo vietano che si contragga il matrimonio. — Il secondo è il *tempo delle ferie;* nei quali giorni non si possono benedire le nozze, nè farsi conviti nuziali, nè condursi solennemente la sposa in casa dello sposo. È però lecito in questi giorni contrarre matrimonio. Non pare essere di precetto la benedizione nuziale per le prime nozze. — Il terzo sono gli *sponsali,* che fossero già stati fatti con altra persona. — Il quarto è il *voto* semplice di castità o di Religione; nei quali prima del matrimonio non potrebbe dispensare il Vescovo, eccetto che vi fosse urgente necessità, e non si potesse ricorrere alla Santa Sede. Dopo il matrimonio dispensano in questi voti il Vescovo, il Vicario Generale, e anche i Religiosi mendicanti.

577. Giusta la sentenza più comune, il Vescovo non può dispensare dal voto di castità emesso dai coniugi di comune accordo; purchè non vi fosse imminente pericolo d' incontinenza, o di altro grave danno, nè vi fosse tempo per ricorrerere al Papa. Per altro il Vescovo può dispensare in tutti gl' impedimenti impedienti, eccettuati i detti voti, e anche gli sponsali quando vi fosse danno di un terzo.

578. Si devono premettere le pubblicazioni alla celebrazione del matrimonio, le quali devono farsi dal Parroco o da altro Sacerdote da lui delegato. Devono farsi in Chiesa nel tempo che v' è concorso di popolo. Alcuni dicono che possono farsi anche fuori di Chiesa. Devono farsi nell' una e nell' altra parrocchia e anche nella parrocchia antecedente, se in quella dove stanno, abitano da

Digitized by Google

poco tempo, come più probabilmente insegnano i Dottori. — Se uno degli sposi appartiene ad altra Diocesi, per fare le proclamazioni deve aversi la licenza del suo Vescovo. Le proclamazioni devono farsi in tre giorni festivi continuati, non immediati: tuttavia probabilmente possono farsi anche in tre giorni immediati. Si giudica colpa veniale il fare le pubblicazioni in giorni festivi non continuati. Se terminate le pubblicazioni non si fa il matrimonio nel decorso di due mesi, si devono rinnovare, purchè il Vescovo non giudichi diversamente.

579. Fatte le pubblicazioni, colui che sapesse ostare al matrimonio qualche impedimento, lo dovrebbe manifestare, ancorchè lo sapesse sotto segreto naturale, e ancorchè avesse giurato di non manifestarlo; e dovrebbe manifestarlo sebbene nol potesse provare. Ciò poi s' intende se potesse manifestarlo senza suo danno grave e senza scandalo altrui. Qualora si presumesse che basterebbe avvisare gli sposi dell' impedimento perchè desistessero dal voler contrarre il matrimonio, sarebbero da avvisarsi prima di denunciarlo al Parroco. — Affinchè dietro la denunzia di un testimonio il matrimonio si abbia ad impedire, è necessario: 1. che il testimonio non solo denunzi, ma faccia anche deposizione dell' impedimento. Qualora però avesse già provato la fama dell' impedimento, basterebbe la semplice denunzia. 2. Che deponga con giuramento. 3. Che deponga per certa scienza, e non per averlo sentito a dire semplicemente; eccetto che l' impedimento fosse di affinità o di consanguineità. 4. Che il testimonio non sia di vile condizione. Tuttavia in difetto di altro, anche questi basterebbe.

580. La fama dell'impedimento non basta per impedire il matrimonio, se gli sposi o i loro consanguinei giurino che non esiste. Gli stessi contraenti sono obbligati a manifestarlo, eccetto che ne avessero già ottenuto la dispensa e intanto non fosse altronde provato. — Il Vescovo e il Parroco sono obbligati ad impedire il matrimonio, se hanno notizia dell' impedimento quantunque occulto, purchè la notizia non provenga da cognizioni avute in confessione. Il Parroco inoltre è gravemente obbligato a indagare se vi sieno impedimenti.

581. Il Vescovo può dispensare dalle pubblicazioni, se tema che altrimenti il matrimonio possa essere impedito maliziosamente; ed anche per altri motivi. Benedetto XIV vieta ai Vescovi di dare con frequenza ai Sacerdoti non Parrochi la licenza di assistere ai matrimonii, e di dispensare dalle pubblicazioni se non per causa *urgente, legitima, gravissima et ineluctabili.* — Data la dispensa

Digitized by Google

dalle pubblicazioni, si lascia all' arbitrio del Vescovo che possa ordinare le pubblicazioni da farsi *post contractum, sed ante consummatum matrimonium.* — Ancorchè la dispensa fosse negata ingiustamente, non si potrebbe fare il matrimonio; eccetto che vi fosse pericolo nel ritardo. — Il Vicario Generale più probabilmente può dispensare dalle pubblicazioni, ma non già il Parroco, il quale assistendo al matrimonio senza fare le pubblicazioni, sarebbe soggetto alla sospensione *ferendæ sententiæ.* Qualora vi fosse pericolo nel ritardare la celebrazione del matrimonio, il Parroco potrebbe dichiarare che la legge delle pubblicazioni per quel caso non obbliga.

PUNTO V.

Degl' impedimenti dirimenti.

582. 1.° È l' *errore* circa la persona; e tale errore, ancorchè sia vincibile e concomitante, cioè ancorchè ad ogni modo il matrimonio si sarebbe fatto, irrita il matrimonio. L' errore circa la qualità della persona, per es. che sia nobile, vergine, ricca, non irrita il matrimonio, sebbene tale errore avesse dato causa al contratto; eccetto che la qualità della persona si riguardasse come sostanziale al contratto, per es. se alcuno con volontà determinata avesse stabilito di non contrarre matrimonio, qualora la persona non avesse avuto quella tale qualità; ovvero la qualità fosse individuale alla persona, per es. *colla figlia del re di Francia*: oppure la qualità fosse principalmente riguardata; per es. *voglio sposare una nobile, quale credo che sia Tizia,* e non già se dicesse: *voglio sposare Tizia che credo esser nobile.*

583. 2.° La *Condizione* servile; eccetto che un servo contraesse con una serva, o il padrone colla stessa; od egli la desse in matrimonio ad uno che non la conoscesse per serva. Chi scientemente contrae con una serva, contrae validamente, ma diviene irregolare. (Abolita tra noi la servitù, questo impedimento non ha più luogo).

584. 3.° Il *Voto* solenne di Religione, e anche l' Ordine sacro. È necessario che la Professione religiosa sia stata spontanea. Il Papa può dispensarvi.

585. 4.° La *Cognazione*, la quale è di tre specie. *Legale,* che nasce dall' adozione perfetta, e dirime il matrimonio fra l' adottante e l'adottato; fra la moglie e i discendenti dell' adottato, e fra la moglie dell' adottante e fra i consanguinei di lei in primo grado. — La

Digitized by Google

Spirituale, che proviene dal Battesimo e dalla Confermazione. Questa dirime il matrimonio tra colui che conferisce e colui che riceve il Sacramento, tra il padrino e colui che riceve il Sacramento e i di lui genitori. — La *Carnale*, la quale proviene dalla consanguineità delle persone che discendono dallo stesso stipite. Questa nella linea trasversale irrita il matrimonio sino al quarto grado; nella linea retta in tutti i gradi. — Questa poi è la regola da seguirsi per distinguersi i gradi della consanguineità. Nella *linea retta* tanti sono i gradi, quante sono le persone, tolto lo stipite. Nella *linea transversale uguale*, per quanti gradi lo sposo dista dal comune stipite della sposa, distano fra di sè. Nella *linea transversale ineguale* distano di tanti gradi, quanti sono quelli nei quali si trova il consanguineo più lontano.

Prospetto dei gradi della Consanguineità.

	4 Arcavolo, Arcavola	
4. I genitori di questi	3. Bisavolo, Bisavola	4. I genitori di questi
3. I loro genitori	2. Avo ed Ava	3. I loro genitori
2. Zio e Zia	1. Padre e Madre	2. Zio e Zia
1. Fratello	Stipite	1. Sorella
2 Figli di lui	1. Figli	2. Figli di lei
3. Nipoti di lui	2. Figli dei figli	3. Nipoti di lei
4. Pronipoti di lui	3. Pronipoti	4. Pronipoti di lei
	4. Figli dei Pronipoti	

586. Il *Delitto.* Si ha questo impedimento quando ambedue quelli che vogliono sposarsi cospirano insieme alla morte del coniuge dell' uno o dell'altra, e uno di loro manifesta all'altra parte, in qualunque modo, la sua intenzione di unirsi tra loro in matrimonio, seguita quella morte. In tal caso il matrimonio sarebbe nullo, ancorchè non fossevi stato adulterio. — Qualora l' omicidio fosse stato preceduto dall' adulterio, che s' intende debba essere consumato, essendo i rei conscii ambedue del primo matrimonio; se l' omicidio fosse stato commesso al fine di contrarre matrimonio colla parte che resta libera, e di più a questa fosse stato manife-

Digitized by Google

stato il detto fine, si avrebbe pure l' impedimento del delitto, ancorchè una parte sola avesse cospirato alla morte del coniuge. — Quando vi fu adulterio e promessa di matrimonio assoluta ed accettata da ambe le parti, da doversi contrarre dopo la morte naturale del coniuge, avvenuta questa morte, v'ha l'impedimento del delitto, che rende nullo il matrimonio, ancorchè non vi sia stata cospirazione di omicidio, e ancorchè la promessa non fosse stata mutua e vicendevole. — Chi legato in matrimonio attentasse di contrarre altro matrimonio con altra persona e peccasse con essa prima o dopo dell' attentato, morendogli il coniuge, non potrebbe più validamente sposare la persona colla quale avesse attentato di sposarsi. Chi poi senza attentato di matrimonio, o senza adulterio, vivendo il primo coniuge, promettesse di sposarsi con altra persona, morto il coniuge, potrebbe validamente sposarla; tuttavia peccherebbe gravemente facendo quella promessa.

587. 6.° La *Disparità di culto* è impedimento dirimente fra i battezzati e i non battezzati. Tra cattolici ed eretici è soltanto impediente.

588. 7.° La *Violenza.* Intendi anche il *timore* di qualche grave danno. (Il leggiero o riverenziale non irrita il matrimonio). Il timore perchè irriti il matrimonio deve provenire *ab extrinseco*, cioè che non sia un timore appreso dal soggetto, ma incusso da altri, e incusso ingiustamente per violentare al matrimonio. Laonde se il seduttore della zitella la sposi per timore delle minaccie che gli fanno i suoi congiunti al fine di obbligarlo al matrimonio, il matrimonio è nullo: se invece minacciassero di ucciderlo per vendicarsi del torto, ed egli atterrito dalla minaccia si proferisse pronto a sposarla, sposandola, il matrimonio sarebbe valido. La violenza irrita il matrimonio anche confermato con giuramento; eccetto che il giuramento fosse di dare un libero consenso. — Come più probabilmente insegnano i teologi, la parte che ha incusso il timore, non rimane libera. Quindi se la parte violentata vuole che si convalidi il matrimonio, l'altra è obbligata a convalidarlo, specialmente se ciò sia necessario a riparare l' onore.

589. 8.° L' *Ordine sacro,* che irrita il matrimonio per legge ecclesiastica, nella quale il Papa può dispensare.

590. 9.° Il *Vincolo* di un altro matrimonio contratto prima con altra persona che viva tuttora.

591. 10.° L' *Onestà.* Questo impedimento irrita il matrimonio

Digitized by Google

contratto con una consanguinea in primo grado di altra persona determinata, colla quale siensi già contratti gli sponsali assoluti, o anche condizionati, dopo adempiuta la condizione. Questo impedimento non si toglie nè anche se gli sposi di mutuo consenso rinunzino alla promessa sposalizia. — Lo stesso impedimento nasce dal matrimonio rato, anche invalido, purchè l'invalidità non provenisse da mancanza di consenso. Questo si estende fino al quarto grado. Tuttavia il matrimonio rato, ma invalido per gli sponsali contratti prima con la sorella, non irrita il matrimonio a rispetto della prima sorella.

592. 11.° L'*Età* minore di 14 anni per lo sposo, e di 12 per la sposa, nisi malitia suppleat ætatem. Semper tamen requiritur ut sint potentes ad generationem, et percipiant onera matrimonialia. Si tamen statim non sint potentes, illico non decernitur invalidum matrimonium; sed pro sponso expectanda est ætas annorum 18, et pro sponsa 14, ut communius docent. — Matrimonium senum validum est, modo possint coire saltem arte medica.

593. 12.° L'*Affinità*. Oritur ex copula habita ab uno sponsorum cum consanguineis alterius. Si oritur ex copula licita, dirimit usque ad quartum gradum; si ex illicita, usque ad secundum. Affinitas tamen non parit affinitatem; proinde duo fratres possunt ducere duas sorores. — Si quis cognoscit sororem sponsæ, neutram potest ducere; obtenta vero dispensatione, potest ducere sponsam, etsi iterum peccet cum sorore. Si impedimentum occultum, super quod dispensatum est, publicetur, Parochus debet præstare fidem Confessario asserenti, obtentam fuisse dispensationem. — Si post matrimonium coniux rem habet cum persona alterius coniugis consanguinea in primo vel secundo gradu, privatur iure petendi. Excipe nisi ex metu gravi consenserit, nisi consanguinitatem ignoraverit, nisi nesciverit existentiam legis prohibentis petitionem debiti; vel nisi copula non fuerit completa. Dispensant super hoc impedimento Episcopi, Delegati ab ipsis, et Mendicantes. (V. n. 572).

594. 13.° La *Clandestinità*. Nei luoghi dove fu accettato pubblicamente il Concilio di Trento, alla validità del matrimonio si richiede la presenza di due testimonii e quella del Parroco, nella cui parrocchia o l'uno o l'altro sposo abbia vero domicilio, o il quasi domicilio, ivi abitando per una notevole parte dell'anno per motivo di qualche suo uffizio o professione, per es. di medico. La necessità poi, o l'ignoranza di questa legge non toglie l'impedimento.

Digitized by Google

Pei testimonii non è prescritta alcuna età; ma basta che abbiano l'uso della ragione. (Se alcuno andasse a celebrare matrimonio dove non fosse stato pubblicato il Concilio di Trento, per celebrarlo clandestinamente, il matrimonio sarebbe nullo. (V. nel Gury, T. 1, n. 94, la Nota del Ballerini). — Sotto il nome di Parroco, s'intende il Vescovo, il Vicario generale, e Capitolare, l'Abate che ha giurisdizione quasi vescovile, e qualunque Sacerdote da essi delegato, anche colla semplice licenza presunta *de præsenti;* non però *ratihabitionis futuræ*. Il matrimonio poi si contrae validamente, quantunque chi vi assiste sia sospeso, scomunicato anche vitando, o interdetto a non potere assistere ai matrimonii.

595. Il Parroco che non è ancora Sacerdote, può assistere al matrimonio. Il Parroco scomunicato anche vitando può delegare altri in suo luogo; similmente colui che di Parroco ha il titolo colorato, o si reputa Parroco per errore comune. Tuttavia assistendo il Parroco vitando, o l'interdetto ad assistervi, peccherebbe gravemente, come pure gli sposi che contraessero alla sua presenza, eccetto che intervenisse una causa urgentissima che giustificasse l'uno e gli altri. — Assai comunemente s'insegna che non pecchi il Parroco, il quale assiste al matrimonio de' suoi parrocchiani fuori i limiti della sua parrocchia.

596. Il vagabondo che non ha parrocchia, può contrarre matrimonio davanti a qualunque Parroco, ancorchè l'altra parte avesse il proprio Parroco. Per altro affinchè l'assistenza in questi casi sia lecita, è necessaria la licenza del Vescovo. — I forestieri, anche soldati, devono presentare fede autentica di stato libero. Se però fossero nelle Carceri o negli Ospedali, in caso di precisa necessità possono contrarre anche prima di presentarla; tuttavia devono presentarla prima di consumare il matrimonio. — Le zitelle *esposte*, e le viventi nei Conservatorii contraggono il matrimonio davanti al Parroco del luogo. Se hanno padre, madre o fratello, allora lo contraggono davanti il Parroco di costoro. — Non basta la presenza materiale del Parroco e dei testimonii; ma si richiede la presenza morale, di modo che possano attestare del consenso dato dagli sposi. — Se gli sposi contraessero davanti al Parroco invito, peccherebbero gravemente; eccettochè il Parroco sì rifiutasse ingiustamente, e vi fosse grave necessità di contrarre matrimonio.

597. 14.° L'*Impotenza*. Si impotentia antecedit nuptias, et est perpetua, dirimit matrimonium iure naturæ. Si hæc oritur ex maleficio, quod per triennium absque peccato auferri non possit,

Digitized by Google

pariter dirimit. Item si oriatur ex frigiditate. Idem dicit S. Thomas si oriatur ex abominatione tali, quæ absolute per triennium impediat copulam. — Si hoc impedimentum oriretur ex improportione membrorum, mulier teneretur pati incisionem, si abesset periculum gravis morbi, quod ordinarie habetur. Insuper probabiliter non teneretur pati manus chirurgi. Ut probabilius dicunt, tenetur pati fractionem claustri per aliquod instrumentum in casu nimiæ debilitatis viri. — Cum impotentia est certa, non est expectandum triennium; quod in dubio permittitur, etsi præter intentionem semen effundatur. — Pars dubitans de sua impotentia tenetur manifestare dubium ante matrimonium. In dubio an impotentia præcesserit vel subsecuta fuerit, præsumitur præcessisse.

598. 15.° Il *Rapimento.* Perchè si verifichi questo impedimento, si richiede: 1. che la donna sia stata rapita e trasportata da una casa ad un' altra, distante almeno alcuni passi, e che la donna resti in potere del rapitore; non fa però bisogno che pecchi con essa; 2. che il rapimento sia avvenuto non *fine explendæ libidinis, sed contrahendi matrimonium;* 3. che la donna sia stata rapita contro la sua volontà. A riguardo dell' impedimento non si calcola il dissenso dei parenti; ma si calcola a riguardo delle altre pene stabilite contro i rapitori. — Il rapitore e tutti quelli che gli prestano aiuto, incorrono *ipso facto* la scomunica. Le altre pene le incorrono dopo la sentenza. Lo stesso è da dire, ancorchè al rapimento fossero preceduti gli sponsali; i quali probabilmente non si annullano per motivo del rapimento avvenuto.

PUNTO VI.

Della riconvalidazione del matrimonio irrito.

599. Il matrimonio probabilmente valido si ha in conto di valido. — Se l' impedimento è noto soltanto a dieci persone, e non si tema che probabilmente divenga pubblico, si considera come occulto. Similmente quando il fatto è noto al vicinato, ma s'ignora che costituisca un impedimento al matrimonio. In questi casi si faccia ricorso alla Sacra Penitenzieria. — Chi ha contratto matrimonio fintamente, non è obbligato a convalidarlo; purchè l' altra parte non ne abbia qualche danno. — È più probabile che il matrimonio invalido per il timore incusso, o per altro impedimento, si possa riconvalidare dalla parte che conosce l'impedimento, dando un vero consenso al matrimonio, senza avvisarne la parte inconscia. Tuttavia se si può manifestare, si deve manifestare espressamente.

Digitized by Google

600. Quando il matrimonio è nullo per qualche impedimento di gius ecclesiastico, e il Papa dispensa *in radice matrimonii*, si riconvalida senza manifestare la nullità alla parte inconscia; tuttavia, se si può, si manifesti. — Qualora dalla manifestazione dell'impedimento si tema infamia o scandalo, nè si possa ricorrere al Papa, può dispensare il Vescovo anche pel matrimonio da contrarsi. Se nemmeno si può ricorrere al Vescovo, lo stesso Confessore può dichiarare che per quel caso non abbia vigore la legge dell'impedimento. — Pel caso di grande necessità, si può omettere la clausola richiesta dalla S. Penitenzieria *certiorata parte*. — Il Vescovo non può dispensare, se ambedue gli sposi conoscevano l'impedimento, o se omisero le pubblicazioni (vedi l'Aut. De privil. n. 56).

PUNTO VII.

Della dispensa dagl' impedimenti del matrimonio.

601. Il Papa può dispensare in tutti gl'impedimenti stabiliti dal Gius ecclesiastico. — Sono cause giuste per ottenere la dispensa sopra gl'impedimenti dirimenti: 1.° La cessazione di una gran lite o scandalo. 2.° Il difetto di dote, per cui la zitella non può maritarsi secondo porta il suo stato se non con qualche suo congiunto. 3.° La conservazione delle ricchezze nella famiglia. 4.° I meriti speciali di chi domanda la dispensa. 5.° L'età eccedente i 24 anni della zitella. (« Quoad hoc, dice il Ballerini, non eadem est omnium locorum ratio. Alicubi enim puella, quæ vigesimum, aut etiam decimum octavum annum attigerit, ita superadulta habetur, ut ægre reperiat, cui nubat » Gury, V. 2, n. 866 in Nota). 6.° La somministrazione di una somma di danaro da erogarsi in Opere Pie.

602. Affinchè la dispensa ottenuta non sia surretizia, si devono spiegare tutti gl'impedimenti di consanguinità e di affinità, quantunque sieno dello stesso grado; come se lo sposo avesse peccato con due sorelle della sposa. Dicasi lo stesso degli impedimenti disparati, per es. di consanguinità e di affinità. Se però quello di affinità provenisse da delitto occulto, si dovrebbe dimandarne la dispensa alla S. Penitenzieria, cui si dovrebbe manifestare anche l'altro di consanguinità. — Nella supplica si devono esprimere tutte le circostanze che possono rendere più difficile la dispensa; per es. il voto di castità fatto dal petente. Si deve esprimere particolarmente *si intercesserit copula inter cognatos, qui matrimonio iungi cupiunt*, quantunque ciò non avessero fatto al fine di ottener

Digitized by Google

poi più facilmente la dispensa. Che se ottenuta la dispensa, avanti del matrimonio, peccano nuovamente, fa bisogno di una dispensa novella. Questa regola non corre dove si tratti di dispensa ottenuta dall' impedimento di affinità, se di nuovo il dispensato pecca per es. colla sorella della sposa; e non corre nemmeno per l' impedimento di consanguinità, se la dispensa è già stata eseguita, perchè è tolta la malizia dell' incesto.

603. Chi domanda una seconda dispensa riguardante il medesimo delitto, deve esprimere la prima; il che non si ricerca se la dispensa non riguarda delitto, o riguarda un delitto diverso. — Si devono esprimere tutti i gradi di consanguinità e di affinità, tanto il più prossimo come il più rimoto. Ottenuta la dispensa soltanto pel più rimoto, sarebbe illecito il matrimonio: che se il più prossimo fosse il grado primo o secondo, il matrimonio riuscirebbe nullo. — Se avanti l' esecuzione della dispensa cessa il fine per cui si è domandata, la dispensa non può più eseguirsi.

604. L' espressione e la verificazione delle cause della dispensa è cosa che riguarda il valore della medesima. Tuttavia la dispensa concessa a un ricco *in forma pauperum,* non renderebbe invalido il matrimonio. Quando si mette nella dispensa *sublata occasione peccandi,* s' intende se l' occasione è libera; altrimenti basta che si procuri di rendere rimota l' occasione prossima, adoprando i mezzi opportuni a quest' uopo. Quando si mette *præsentibus laceratis sub pœna etc.,* s' intende fra tre giorni, e dopo che il matrimonio sia contratto come conviene. Quando si mette la clausola: *audita prius sacramentali confessione,* s' intende che la confessione deve precedere l' esecuzione della dispensa. Quando si mette *iniuncta ei gravi pœnitentia,* s' intende secondo le forze del penitente. La confessione ordinata ogni mese per sei mesi sarebbe grave. — Per impetrare la dispensa dal voto di castità non basta la semplice tentazione, ma una tentazione veemente col grave pericolo di qualche caduta.

CAPITOLO III.

DEL DIVORZIO.

605. Il Matrimonio *meramente rato* può essere sciolto anche *quoad vinculum,* se fra due mesi dalla sua celebrazione uno degli sposi entri in Religione. Similmente, se di due coniugi infedeli uno convertitosi alla fede contragga altro matrimonio. Anzi se l' al-

Digitized by Google

tro rimanesse ostinato nella sua infedeltà, il coniuge fedele dovrebbe abbandonarlo. Se l'uno e l'altro si convertono, *ante consummationem post baptismum* si potrebbe sciogliere il matrimonio in qualche caso urgentissimo, dalla suprema autorità del Romano Pontefice.

606. Se alcuno entrasse in Religione dopo i due mesi, la Professione sarebbe illecita. (A meglio dire, dopo i due mesi sarebbe illecito *negare debitum;* poichè la Professione sarebbe sempre lecita finchè non fosse consumato il matrimonio.) Non sarebbe però lecita giammai, se vi fosse prole da legittimare, o infamia da riparare. — Il matrimonio soltanto rato può disciogliersi dal Papa per qualche causa gravissima.

607. Si può sciogliere il matrimonio *quoad torum*, se uno de' coniugi commettesse un delitto pernicioso all'altra parte, come se negasse la fede, e l'altra parte restasse in pericolo di pervertimento. In questo caso dovrebbe anzi separarsi, e potrebbe entrare in Religione. Similmente se per causa di morbo o altro motivo restasse l'altra parte in pericolo di grave danno. — Possono anche i coniugi separarsi di comune consenso; lo che peraltro non si permette, quando ambedue non si facciano Religiosi; o almeno se fattasi religiosa la moglie, il marito non si ordini *in sacris*. Se la moglie quinquagenaria rimanendo al secolo facesse voto di castità, il marito si potrebbe ordinare *in sacris*. — È anche giusta causa di separazione la sevizia del coniuge. Per sevizia s'intende le minaccie di un male grave, le ripetute gravi percosse, e anche le leggiere, se la moglie fosse nobile.

608. È causa giusta di separazione l'adulterio consumato e certo, e, come insegnano comunemente i teologi, anche la bestialità e la sodomia. Di più il marito potrebbe essere obbligato a separarsi dall'adultera per sua correzione, se altrimenti paresse che accondiscendesse al delitto. Tuttavia non vi è obbligato con pericolo o con detrimento del suo gius. La donna più raramente potrebbe essere obbligata a ciò. Se la parte rea mostri pentimento, è congruo che la innocente nuovamente l'accolga; per altro nonvi è obbligata. — Non è lecita la separazione, o divorzio, se peccarono ambedue di adulterio. È però probabile, che il ravveduto possa separarsi da chi resta ostinato nella cattiva pratica. Similmente non è lecito il divorzio, se il marito si fosse mostrato consenziente al peccato della moglie, oppure se questa avesse peccato oppressa dalla violenza. Si noti che non basterebbe un grave timore senza violenza. Ugualmente non potrebbe aver luogo il divorzio, se la moglie aves-

Digitized by Google

se peccato per errore incolpabile; e se l'ingiuria fosse già stata perdonata dal marito, *saltem signis amoris coniugalis ad hoc exhibitis, ut venia manifestaretur.*

609. Fatto il divorzio per sentenza del giudice, la parte innocente ritiene il diritto di richiamare a sè la rea. Per altro difficilmente la donna sarebbe obbligata a ritornare al marito, atteso il timore d'essere poi da lui maltrattata gravemente. Se la parte innocente cade poi in adulterio, perde quel diritto; per altro il giudice potrebbe comandare l'unione. — È più probabile che la parte innocente possa discacciare la rea senza sentenza del giudice. — Fatta la separazione per sentenza di giudice, la prole rimane presso la parte innocente a spese della parte rea. La parte rea senza la licenza, almeno tacita, non può abbracciare uno stato irrevocabile, come potrebbe abbracciarlo la parte innocente. Questa poi potrebbe richiamare la rea, anche dopo la Professione religiosa, se avesse professato senza sua licenza almeno tacita. Dicono che basti per licenza tacita se la parte rea dimandi la riconciliazione o la parte innocente la neghi; ed anche se pel tratto di due anni non richiami la parte rea.

Del Matrimonio Civile.

Il così detto Matrimonio Civile introdotto fra noi, non apportò e non poteva apportare alcun cangiamento nel Matrimonio Cristiano, che è l'unico vero matrimonio riconosciuto da Dio e dalla Chiesa. Quindi pare che non farebbe bisogno trattare del Matrimonio Civile in un Corso di Teologia Morale. Tuttavia sarà cosa assai conveniente ed utile accennare alle istruzioni e disposizioni date dai Vescovi a questo riguardo; e qui riporteremo la

LETTERA DEGLI ARCIVESCOVI, VESCOVI, VICARII GENERALI CAPITOLARI NELLE PROVINCIE, PIEMONTESE, LIGURE, E VERCELLESE AI MM. RR. PARROCHI.

Le sollecitudini penose che ci affliggevano or volgono sedici anni, quando si tentò introdurre nelle nostre Contrade un Matrimonio denominato Civile, facendo astrazione da Dio e dalla Chiesa, e alle quali Voi, venerabili Nostri Fratelli, prendeste viva parte, dandoci carissimo conforto, ne stringono adesso che quel progetto, dopo d'essere stato nel 1852 rigettato, venne sancito e sta per mandarsi ad esecuzione, e ci impongono di darvi quelle direzioni, che dopo maturo consiglio ed accurato esame delle condizioni, a cui trovansi ridotti altri popoli cattolici, ravvisiamo, appunto per ciò, essere necessarie, e le dichiariamo nei seguenti articoli. —

Digitized by Google

I. Anzitutto, V. F., sia incessante cura del vostro Ministero, sia impreteribile vostro studio proclamare altamente la dottrina cattolica, — " che non esiste vero Matrimonio, se non quando sia celebrato se„ condo il rito, e giusta le leggi di S. Madre Chiesa „ — ammonendo e instando su di ciò *opportune et importune* per farne ben capaci i fedeli. Ed è a questo fine che mandiamo a Voi una Notificazione da pubblicarsi subito, e da rileggersi in ogni anno al popolo sino a nuovo Nostro ordine, perchè quei fatti " *summam vobis necessitatem imponunt, „ qua vera atque ortodoxa de venerabili præsertim Matrimonii Sacramento do„ ctrina pura in fidelium mentibus conservetur, fidelesque ipsi ad docilitatem „ Dei Ecclesiæ legibus debitam revocentur, ut dum reddunt quæ sunt Cæsaris „ Cæsari, quæ sunt Dei Deo reddere non prætermittant* „. Così diceva il Sommo Pontefice Pio VII di S. M. il 7 febbraio 1809 in egual condizione di tempi, e Noi ridiciamo a Voi, V. F., affinchè vi penetriate della somma importanza d'istruire i fedeli accuratamente nella cattolica dottrina riguardo al Matrimonio, e specialmente come il lodato gran Pontefice scriveva al suo Nunzio in Polonia nel 1808: — " 1° Che non vi è Matri„ monio, se non conchiuso nelle forme stabilite dalla Chiesa per ren„ derlo valido; — 2° che, nel caso di un Matrimonio dubbio, appartiene „ solamente alla Chiesa il giudicare della sua validità, od invalidità: „ conseguentemente che ogni altro giudizio, emanato da qualunque „ altro Potere, è impotente ed incapace di autorizzare la dissoluzione „ del Matrimonio, o di renderla permessa: — 3° che un Matrimonio, al „ quale non si oppone un impedimento canonico, è buono, valido e „ per conseguenza indissolubile, qualunque impedimento vi contrap„ ponga il Potere secolare senza consenso, ed approvazione della Chiesa „ universale, o del suo Capo il Romano Pontefice; — 4° che all'opposto „ si deve tenere per nullo, per affatto invalido qualsivoglia Matrimonio, „ il quale venga conchiuso nonostante un impedimento dirimente se„ condo i Canoni..... e che ogni cattolico deve tenere per nullo un tale „ Matrimonio, finchè non è reso valido da una dispensa legittima ac„ cordata dalla Chiesa, in quanto l'impedimento, che lo rende nullo, „ ne è capace „.

II. Necessario altresì diciamo, che siano i fedeli istrutti bene nelle leggi divine, ed ecclesiastiche in ordine al Matrimonio, non che degli impedimenti dirimenti, che altri sono di legge naturale o divina, ed altri cui la santità del Sacramento, l'osservanza della Religione, l'onestà, la costumatezza, e conservazione delle famiglie, la sicurezza dei coniugi, il comune pubblico bene altamente richiesero e vennero perciò adottati; impedimenti che furono per imitazione proclamati eziandio da' Governi civili. Di tal guisa come saranno bene edotti dei gravi motivi, per cui questi impedimenti furono stabiliti con provvide salutari leggi, così meglio saranno eglino compresi dell'obbligo, che tutti stringe di osservarle religiosamente, e comprenderanno come sarebbe delitto disconoscerle, e infingere motivi per impetrarne dispensa.

III. Siccome i Pastori deggiono incessantemente vegliare alla custodia della greggia, prevenire ed allontanare i pericoli di smarrimento: così sia continua vostra sollecitudine d'essere per tempo informati delle probabilità e delle trattative di sponsali nelle vostre Parrocchie; dovrete quindi con diligenza 1° cercar di conoscere se le persone abbiano

Digitized by Google

l'istruzione religiosa necessaria affine di provvedere all'uopo sollecitamente, e se per arventura ci fossero impedimenti alla celebrazione del Matrimonio. E in questo non fidate troppo sull'effetto delle proclamazioni da farsi in Chiesa: informatevi da persone capaci, attempate, e timorate di Dio, e da per voi stessi colla scorta dello *Stato d'anime* (libro Parrocchiale importantissimo e utilissimo); pazientemente ricercate nei Registri di Battesimo, e di Matrimonio per accertarvi se intervenga o no tra futuri sposi alcun impedimento canonico. — 2° Dovrete ad un tempo con matura ponderazione considerare quali pericoli occorressero sia per iscostumatezza, sia per irreligiosità o per parte degli individui, o per parte delle famiglie o di altri, da cui, quelli o queste, dipendano, affine di poter prudentemente attendere a prevenirli, allontanarli, e rimuoverli. Con questo vi togliete eziandio al pericolo di gravi impicci, che ciò negligentando, vi potrebbero sorgere nella Parrocchia, sì di veri, validi Matrimonii, ma non riconosciuti dal Potere Civile, come di unioni peccaminose, e di concubinati davanti a Dio ed alla Chiesa, perchè stretti in forza del solo atto civile. Dovrete altresì considerare se, e quali ostacoli o impedimenti posti dal solo potere civile occorressero, e in tal rispetto instruir eziandio, e dirigere i Parrocchiani, sempre guardando ai pericoli di *quasi bigamie* (1).

IV. Gravissime considerazioni, che nascono appunto dalle presenti condizioni fatte alla Chiesa Cattolica, dalle quali pur troppo emergono nuovi pericoli alla osservanza dei religiosi precetti pei fedeli, ed imbarazzi penosissimi pei Pastori d'anime, ci indussero ad inculcare altamente una forma per gli sponsali, avvertendo, che dalle Nostre Curie non potrebbesi tenere nel foro esterno efficace considerazione di altre promesse private. Speriamo quindi che non accadrà di dover procrastinare la celebrazione dei matrimonii, e che otterrassi eziandio maggior cautela e ritegno.

Non vi gravi pertanto, V. F., curare l'effettuazione degli sponsali

(1) Le condizioni necessarie giusta il Codice Civile sono: — I. L'uomo avere compiti diciotto anni, la donna quindici; — II. Non essere vincolato da Matrimonio precedente; — III. Per la donna vedova il decorso di dieci mesi, se non partorisce prima; — IV. In linea retta il Matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi, o naturali, e gli affini dalla medesima linea; — V. In linea collaterale è vietato: 1.o tra le sorelle e fratelli legittimi o naturali; 2.o tra gli affini del medesimo grado; 3.o tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote; — VI. Tra l'adottante e l'adottato e i suoi discendenti — tra figli adottivi della stessa persona — tra l'adottato ed i figli sopravvenuti all'adottante — tra l'adottato ed il coniuge dell'adottante — tra l'adottante ed il coniuge dell'adottato; — VII. È vietato agl'interdetti per infermità di mente; — VIII. A chi fu in giudizio convinto reo o complice di omicidio commesso, mancato, attentato sulla persona d'uno dei coniugi coll'altro coniuge; — IX. Il figlio che non ha compito gli anni venticinque, e la figlia gli anni 21, non possono contrarre Matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se son discordi, è sufficiente il consenso del padre. — Se uno dei genitori è morto, o trovasi nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro. — Al Matrimonio del figlio adottivo, che non ha compiuto gli anni ventuno è necessario, oltre il consenso dei genitori, quello dell'adottante; — X. In difetto dei genitori è necessario il consenso degli avi e delle avole pei minori d'anni ventuno: se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo. — Il disparere tra le due linee equivale a consenso. — XI. In difetto di genitori, adottante, avi e avole ai minori d'anni ventuno è necessario il consenso del Consiglio di famiglia. — Ai figli naturali legalmente riconosciuti è necessario il consenso dei genitori: in difetto di essi e di adottante, il consenso del Consiglio di tutela; e ciò stesso ai figli naturali non riconosciuti, in mancanza di genitori adottivi; — XII. Si dispensa dai divieti indicati nei n. 2, 3 dell'art. 1, se l'uomo ha compiuto gli anni quattordici, e la donna dodici.

Digitized by Google

nella suddescritta forma, e inculcatela con accurato studio. In molte cospicue Diocesi di Francia quest'atto si accompagna con un rito religioso: Voi prestatevi personalmente, dove siate ben certi non esservi pericolo di sorpresa: accondiscendete a' delegar altri, da Voi opportunamente istrutti: abbiate attenzione, che nel farli si apponga esplicita condizione di celebrar il Matrimonio presso la Chiesa innanzi dell'atto civile; e scrivete in libro simile a quello, in cui notansi le pubblicazioni da farsi, coll'anno, mese, giorno, i nomi degli individui che fanno gli sponsali, e dei testimoni presenti coll'assistente, non che le condizioni dichiaratesi: e dalla diligente osservanza di quella forma per gli sponsali vedrete ottenersi notevoli vantaggi.

V. Motivi non dissimili, e specialmente affine di prevenire pericoli di *quasi bigamie* ci obbligano a farvi divieto rigoroso di ammettere senza previa nostra permissione alla celebrazione del Matrimonio giovani, che non abbiano compiti diciotto anni d'età, e figlie minori di anni quindici pure compiti, ed a prescrivere altre cautele che non dubitiamo sarete per osservare diligentemente.

VI. Se dalle informazioni assunte, dalle ricerche per Voi stessi fatte nei libri Parocchiali o dalle denuncie per effetto delle pubblicazioni veniste a conoscere, che alcun impedimento frappongasi alla celebrazione del matrimonio, sia vostra cura di tosto avvertirne prudentemente i fidanzati, e le famiglie loro, ammonendoli a desistere, oppure, se nel caso particolare intervengono vere e giuste cause, a procurarsi sollecitamente la dispensa dall'autorità competente. E nella gravezza delle presenti condizioni dovrete studiarvi di far pazientemente bene capaci le persone, cui spetta, che osservando la legge, unendosi in matrimonio con altre persone, per cui non osti alcun impedimento, attenendosi alle prescrizioni della Chiesa circa gl'impedimenti, si evitano danni morali, ed anche fisici, che possono essere di grave pregiudizio alla prole, e alla conservazione delle famiglie: invece se voglionsi chiedere e ottenere dispense, occorrono viaggi o missive alla Curia Diocesana, eziandio commissioni alla Capitale del mondo Cattolico, e quindi ne derivano necessarie dilazioni di tempo, e spese nella spedizione delle relative pratiche; lo che si conosce apertamente coll'esempio degli uffizi laicali. E su di questo insistiamo di proposito, inculcando che si parli con franchezza, e non si tralasci di fare codeste importanti osservazioni, perchè se da tutti gli Ecclesiastici si faranno, le persone interessate non possono a meno di convenire della realtà e della giustizia di esse, e desisteranno dal pensiero dei divisati e dalle leggi di vietati connubii, o non oseranno muovere lagni per le spese, e gli indugi necessari ad ottener la dispensa. Nè ometteremo che questi indugi, a motivo della centralizzazione volutasi fare dopo il 1848, provenivano per lo più da uffizi che non erano ecclesiastici, e nei quali sovente dormivano quaranta e sessanta dì le dispense già venute di Roma; e aggiungerete pure come le spese che in notevole porzione pagavansi agli spedizionieri deputati e dipendenti finora dal Governo laico, diminuiranno eziandio proporzionatamente, dappoichè il potere laico, non riconoscendo più il Matrimonio religioso, ne segue di necessaria conseguenza che non viene più ad intromettersi.

VII. Quando siasi fermato il divisamento del Matrimonio, e occorra

Digitized by Google

impetrare qualche dispensa, dovrete, V. F., per agevolare la religiosa celebrazione di quello, adoperarvi con ispeciale e sollecita attenzione, e preparare i documenti necessari per la spedizione e impetrazione della dispensa medesima. Le Curie Diocesane, come in passato, così continueranno sempre in avvenire a provvedervi, se di facoltà ordinaria, o a farne premurosa trasmissione, se riservata alla S. Sede. Avvenendo, come troppo può accadere, casi difficili e pericolosi, dovrete premurosamente rassegnarceli, distintamente particolareggiandone tutte le circostanze, per cui li riputate tali: e dal canto nostro premurosamente vi daremo le direzioni occorrenti, e vi provvederemo secondo il bisogno con facoltà ordinaria od apostolica, di cui fossimo forniti.

VIII. A queste diligenze, che riguardano specialmente il vero Matrimonio dipendente unicamente ed esclusivamente dalle leggi di Dio e della Chiesa, dovrete aggiungere anche la cura d' insinuare ai fedeli che si sottomettano alle nuove prescrizioni della legge civile così per debito di obbedienza, come a fine di prevenire i pericoli di danni, cui li Coniugi o per sè o per la prole si esporrebbero, se il Matrimonio legittimamente celebrato, giusta il rito di S. Chiesa, non sortisse coll' esterna sanzione laicale i civili effetti. Nulla osta, e si dee anzi procurare sempre, che si prometta la celebrazione del Matrimonio Sacramento, solo vero e giusto innanzi alla coscienza, alla Chiesa, a Dio, adoperando le necessarie diligenze, affinchè compiasi per tempo tutto ch' è da premettersi giusta le prescrizioni ecclesiastiche: e poscia procurisi di far susseguire l' atto voluto dal Potere civile nelle forme da esso prescritte, intorno alle quali sarà pur bene, che da Voi pazientemente vengano instrutti i Parrocchiani che ne abbisognano. E se, avendosi tutto in pronto per la celebrazione del Matrimonio dinanzi alla Chiesa, s' incontrasse inopinatamente un ostacolo insormontabile al compimento dell' atto civile, ricorrete pure a Noi per lumi e direzione (1).

IX. Le diligenze e sollecitudini finora dichiarate, in tutto proprie del sacro Ministero, come ben comprendeste, V. F., tendono specialmente a prevenire ogni pericolo di unioni cattolicamente illegittime e irreligiose col pretesto dell' atto prescritto dal Potere civile. Speriamo, e con prieghi caldissimi ci rivolgiamo all' Altissimo Signore Iddio, implorando dalla sua misericordia, che ciò non accada mai in alcuno dei nostri amati Diocesani. Ma egli è pur vero, che, siccome altre fiate nel corso di diecinove secoli, la Chiesa trovasi in questi dì bersagliata da gravi minaccie; vediamo di continuo verificarsi ciò che il Sommo Pontefice Gregorio XVI di gloriosa memoria ci annunziava colla sua Enciclica degli 8 maggio 1844; cioè, dannate sétte occulte essersi riunite

(1) Le formalità prescritte dal Codice Civile sono: 1.o due pubblicazioni in due Domeniche successive nel Comune di residenza degli sposi, e se questa duri da meno di un anno, anche nel Comune della residenza precedente; — 2.o Richieggonsi gli atti di nascita — di scioglimento di precedenti coniugii — gli atti comprovanti il consenso degli aventi il diritto — il certificato delle seguite pubblicazioni, o il decreto di dispensa; — 3.o Il lasso di tre giorni dall' ultima pubblicazione; — 4.o L' atto civile da farsi nella Casa Comunale innanzi all' Ufficiale competente, ed alla presenza di due testimoni; — 5.o In caso d' impossibilità di recarsi alla Casa Comunale, l'Ufficiale si trasferisce col Segretario nel luogo, in cui trovasi l' impedito, ed ivi alla presenza di quattro testimoni seguirà l' atto civile.

Digitized by Google

a congiurare la ruina della Santa Sede Apostolica, e della Religione Cattolica in Italia; ed infatti in ogni luogo vediamo diramarsi i fili di codesta rete iniquissima, e rivelarsi la mano nemica seminatrice di zizzania. Perciò Voi, V. F., dovrete con Noi esser di continuo ansiosi, e temenli che per la irreligiosità, libertinaggio, o empietà di taluni possano accadere simili enormi scandali. Ne dovremmo essere profondamente accorati, e piangere a pie' dei santi altari! In circostanze poi sì luttuose dovrete ripigliare e rinforzare le vostre sollecitudini e con tutti quei mezzi che siano più acconci, come di private pastorali ammonizioni, e correzioni, coll'interposizione di congiunti, di vicini, di persone amiche, affine di ottenere che adempiano prontamente all'impreterîbile dovere di contrarre il solo vero, valido Matrimonio giusta il rito di S. Chiesa; e quando ciò non vi riescisse di ottener tosto, dovrete non cessare dalle più vigili cure, continuarle con viemmaggior attenzione, e ripigliare *opportune et importune* tutte le occasioni che vi si presentassero e che potrete procacciarvi.

X. Della guisa stessa che il Rituale Romano parla di coloro, *qui publicum scandalum dederunt*, se presentansi alla Confessione sacramentale, si ascoltino codesti prevaricatori alle leggi divine Ecclesiastiche matrimoniali: questo anzi potria esser mezzo possente di ridurli a conversione, ed a fare l'unico vero e valido Matrimonio Sacramento. E quando un solo dei due viventi in concubinato ne avesse desiderio e proposito, il Confessore deve consigliargli di fare preghiere, e buone opere, d'aggiungere supplicazioni ai congiunti, ed al complice, per attirarlo egualmente al compimento di quella gravissima e strettissima obbligazione, avvertendo che dalla legge civile si permette la separazione per mutuo consenso. Possono accadere casi intricati, e i Confessori, massime se giovani, faranno bene di prendere consiglio dall'Ordinario Diocesano, da cui riceveranno le opportune direzioni.

XI. Quantunque le tante prove che ci deste, V. F., di fermezza, e di coraggio ecclesiastico ci facciano certi, che sarete ognora costanti al dovere, non vogliamo tralasciare l'avvertenza che, adempiendo giusta le norme dichiarate le obbligazioni vostre verso dei Parrocchiani eziandio col rifiuto dei Sacramenti, e con pubbliche ed eloquenti parole, in generale contro gli scandalosi concubinati, non avrete punto a temere, che ciò venga travolto *a censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato*, e che il negare i Sacramenti si ritenga come *indebito rifiuto* del vostro ufficio, per cui abbiasi a temere di qualche molestia, o punizione dal Potere laico. Ciò non è certamente possibile, mentre la legge regolatrice del così detto Matrimonio civile, siccome fu ripetutamente dichiarato, non vuole estendere l'effetto delle fatte prescrizioni al di là delle relazioni meramente civili; essa con astrazione ideale separa nell'individuo l'uomo sociale dall'uomo religioso, e mentre dirige l'individuo nella prima qualità, lo lascia libero nell'altra, di soddisfare o no a quei doveri che gl'impone la Religione, e la coscienza. Ora le instruzioni, e direzioni, che noi diamo a Voi, V. F., e che voi darete ai fedeli, unicamente ed esclusivamente riguardano la coscienza e la Religione: non l'individuo cittadino, ma dirigono l'individuo religioso, ed hanno per obbietto il Matrimonio Sacramento, nei soli rispetti a Dio ed alla Chiesa. Ben lungi adunque, che il sacro Ministro dirigendo colle pro-

Digitized by Google

poste norme i fedeli contravvenga alle leggi del Potere civile, ecciti al malcontento, allo spregio, o provochi alla disobbedienza, tutt'al contrario si tiene anzi unicamente ed esclusivamente nella cerchia della Religione e della coscienza, in cui quello altamente protestò di non voler entrare, e di voler rispettare; e poi si adopra sott'altro riguardo ad insinuare e promuovere l'osservanza de' provvedimenti di esso Potere civile. Al quale proposito aggiungeremo ancora di non tralasciar mai di dichiarare che quanto v'avviene di dire intorno all'efficacia dell'atto prescritto dal Potere civile in ordine al solo vero, e valido Matrimonio Sacramento, deve intendersi unicamente rispetto alla coscienza dell'individuo cattolico in faccia a Dio, ed alla Chiesa, non mai in ordine agli effetti civili. Ed inoltre che sempre quando il dovere del sacro ministero vi obbliga a diniegare i Sacramenti, a rifiutarne gli uffizi, costantemente ritenghiate la prudentissima e necessaria cautela di non palesarne a chicchessia i motivi da chiunque ne foste interrogati, riservandovi, quando occorresse, di dichiararli all'Ordinario Diocesano.

Queste sono le direzioni, che ci parve dovervi dare, V. F., nelle presenti difficili condizioni. Nel Rituale Romano, nelle Costituzioni Sinodali avete in generale le norme da osservarsi per la celebrazione dei Matrimonii, e per l'amministrazione dei Santi Sacramenti. Non ci rimane che ad inculcarvene l'accurato adempimento, eccitandovi ad unirvi coi buoni vostri Parrocchiani strettamente a Noi nelle orazioni, ne' voti supplichevoli alla divina misericordia affine d'implorare gli aiuti, di cui tutti grandemente abbisogniamo per difendere le amate e sì buone nostre popolazioni dalle insidie settarie, dagli assalti dell'eresia e dell'empietà; e per condurre le anime a salvezza eterna.

Gratia et communicatio S. Spiritus sit cum omnibus vobis. — Amen.

Torino, dal Seminario Metropolitano a' dì 25 novembre 1865.

Per la Provincia Ecclesiastica di Piemonte:

† Fr. Modesto, Vescovo d'Acqui.
† Luigi, Vescovo d'Ivrea.
† Fr. Gio. Tommaso, Vescovo di Mondovì.
† Gio. Antonio, Vescovo di Susa.
† Lorenzo, Vescovo di Pinerolo.
Can. Guglielmo Marengo, Vic. Gen. Cap. di Fossano.
Ab. Giocondo Salvaj, Vic. Gen. Cap. d'Alba.
Can. Giacomo Jans, Vic. Gen. Cap. d'Aosta.
Can. A. Vitaliano Sossi, Vic. Gen. Cap. d'Asti.
Can. Giuseppe Zappata, Vic. Gen. Cap. di Torino.
Can. Alf. Buglioni Di Monale, V. G. Cap. di Saluzzo.
Can. Simone Molineri, Vic. Gen. Cap. di Cuneo.

Per la Provincia Ecclesiastica Ligure:

† Alessandro, Vescovo di Savona, Delegato.

Per la Provincia Ecclesiastica Vercellese:

† Gio. Pietro, Vescovo di Biella, Delegato.

Digitized by Google

TRATTATO XIX.

DELLE CENSURE E DELLE IRREGOLARITA'.

CAPITOLO I.

DELLE CENSURE IN GENERE.

PUNTO I.

Della inflizione delle censure

610. La *censura* è una *pena spirituale e medicinale, mediante la quale* il reo contumace è *privato di alcuni beni spirituali.* — Le censure sono di tre specie. La *scomunica,* la *sospensione,* e l'*interdetto.* Altre sono dette *ab jure,* cioè fulminate per legge generale; altre *ab homine,* cioè inflitte dal Prelato per sentenza particolare (vedi l'Op. grande). Altre si dicono *ferendæ sententiæ,* le quali per ciò non s'incorrono se non dopo la sentenza: altre *latæ sententiæ,* le quali s'incorrono tosto che è commesso il delitto. Se le parole colle quali s'infligge la censura sono di tempo presente o passato, per es. *excommunicamus, excommunicatus est,* la censura è *latæ sententiæ.* Se poi sono di tempo futuro, per es. *excommunicabitur, sub pœna excommunicationis, volumus excommunicari, excommunicetur,* alloraquando il Gius dà ordine al Vescovo di scomunicare il reo, la censura è *ferendæ sententiæ.* Che se tali parole sono messe in termine assoluto, comunemente si giudica che la censura sia *latæ sententiæ.* Alcuni probabilmente sostengono che sieno *ferendæ sententiæ* le censure comminate con quelle parole *excommunicatus,* ovvero *anathema sit*, purchè non si tratti di delitto di eresia, essendo in questo caso *latæ sententiæ.*

611. Il Papa, i Vescovi, i loro Vicarii, i Vicarii Capitolari,

Digitized by Google

i Concilii, i Prelati Regolari, e i loro Capitoli possono imporre censure; ma non già i Parrochi, nè le donne, fossero pure Abadesse. — Nessuno può avere facoltà d' infliggere censure, se almeno non è tensurato. Il censurato non può infliggerle lecitamente, ed il vitando nè anche validamente. Similmente il Vescovo scomunicato, sospeso, eretico e scismatico che sia pubblicamente riconosciuto per tale. La censura *ab homine* inflitta per un grave timore, è valida, ma non così la sua assoluzione.

612. La censura non può infliggersi contro gl' infedeli, nè contro i non sudditi, nè si estende agli impuberi, eccetto che quanto a questi si tratti di violazione di clausura di Monache, o di percussione di Chierico. — Si possono infliggere le censure contro le Comunità; non però la scomunica, la quale deve generalmente infliggersi contro persone determinate, quando è *ab homine*. I Vescovi, e i Cardinali non incorrono la sospensione, e l' interdetto, se non sono espressamente nominati. I Re non sono soggetti alle censure, se loro non sono inflitte dal Papa.

613. Il Vescovo generalmente non può infliggere censure, quando sia fuori di diocesi; eccetto che il delitto fosse così manifesto che non vi fosse bisogno di ulteriore cognizione di causa; oppure le infliggesse per impedire futuri delitti comuni. — Il Vescovo può infliggere censure contro un suddito che si trovi fuori di diocesi, purchè abbia commesso il delitto in diocesi, e il Vescovo lo citi nella propria casa, o in luogo pubblico della sua diocesi *per edictum*. Può anche infliggerle contro un pellegrino contumace, quando cioè ammonito torna a delinquere. Il pellegrino che si trovi in una diocesi con animo di restarvi per la maggior parte dell' anno, incorre la censura inflitta per modo di statuto, cioè di legge, non l'inflitta per modo di precetto in caso particolare. È più probabile che se il Vescovo abbia proibito qualche delitto a un suo suddito sotto censura, la incorra anche commettendo il delitto fuori di diocesi.

614. Per incorrere una grave censura si richiede che siavi: 1. Peccato mortale. 2. Atto esterno, e gravemente cattivo anche esternamente. 3. Un atto certo e consumato, se non è altrimenti espresso nella legge. — Quando la censura è inflitta principalmente contro chi ordina il delitto o lo consiglia, s' incorre anche *effectu non secuto*. Altrimenti è da dire, se è inflitta principalmente contro chi fa il delitto, e secondariamente contro i cooperatori al medesimo. Per es. colui che comanda la percussione del

Digitized by Google

Chierico, non incorre la censura, se la percussione non ha luogo. — Alcuni scusano il mandante, se il mandatario era già determinato di commettere il delitto. — È dubbio se debba aversi per censurato colui che dubitasse se il suo consiglio o mandato sia stato efficace. (Essendo ciò dubbio, non deve aversi per censurato). — I consulenti se revocano il consiglio prima dell'esecuzione del medesimo, non incorrono la censura.

615. Si richiede anche la contumacia, che è un disprezzo della censura. Perciò scusa dall' incorrerla l' ignoranza anche concomitante, che hassi quando il delinquente non conosce la censura, ma tuttavia sarebbe pronto a commettere il delitto anche conoscendola. — Quando la censura è inflitta *contra præsumentes, audentes, consulto agentes,* non s'incorre da chi la ignora anche con ignoranza crassa, cioè colpevole; anzi alcuni dicono che scusi in questi casi anche l'ignoranza affettata. (V. Nota 180). — Scusa dall' incorrere la censura il timore grave, ancorchè la censura sia inflitta contro un delitto già proibito dalla legge divina; purchè però non si pecchi in disprezzo della legge. (V. Nota 181).

616. Una censura propriamente tale non può essere inflitta per delitti di già pienamente compiuti: che se alcuna volta s' infligge per tali delitti la sospensione o l' interdetto, allora non hanno ragione di censura, ma di semplice pena e castigo. — Per la censura *ab homine*, inflitta per es. dal Vescovo, è necessaria (non per validità, ma affinchè il Vescovo non manchi al suo dovere) la trina monizione coll' intervallo di sei giorni; purchè non vi sia giusta causa di abbreviare il tempo. Ordinariamente deve essere inflitta in iscritto, individuarsi la persona, il motivo della censura, e se ne deve dar copia al censurato, se la dimandi. Il giudice che di proposito, e senza motivo giusto, omettesse le solennità prescritte nel proferire la sentenza, pecca gravemente, e per un mese rimane sospeso *a divinis* e dall' ingresso nella Chiesa. Ciò poi s' intende delle censure inflitte per modo di sentenza, previa la citazione e l'esame della causa. È da notare che la sentenza non deve proferirsi in giorno di festa.

617. La censura inflitta contro un innocente, è invalida, ma deve osservarsi; cioè il censurato innocente deve diportarsi come censurato. Tuttavia se non la osservasse, non cadrebbe nell' irregolarità. Anche nel caso di opinione probabile che favorisse il censurato, costui dovrebbe osservare la censura, perchè possederebbe il precetto del Superiore. Nel dubbio poi d'essere incorso nella censura, nessuno è obbligato a diportarsi come censurato.

Digitized by Google

Nota 180 *al n.* 615.

Se possa incorrersi la censura, quando appieno si ignora anche colpevolmente.

È da osservare che sebbene l'ignoranza crassa non scusi dall'incorrere la censura; ciò non ostante perchè la censura s'incorra, è necessario che il reo abbia un dubbio, un sospetto della censura, e che senza volere cercare la verità, proceda a commettere il delitto con virtuale contumacia e disprezzo interpretativo della censura. Così il Laymann dietro il Suarez. (Lib. 1, T. 5, n. 8). Ella è in fatti cosa certa che per incorrere la censura è necessaria la contumacia, la quale non può aversi senza un qualche disprezzo della legge ecclesiastica che emanò la censura; ma colui il quale, sebbene sia in una ignoranza colpevole, ciò non ostante, nella sua ignoranza non ha nemmeno sospetto o dubbio dell'esistenza della censura, non ha e non può avere sentimenti di disprezzo per la medesima, nè anche virtuali o interpretativi. Perciò è da notar bene, che qualora il reo non abbia alcun dubbio o sospetto della censura, non la incorre, quantunque la sua ignoranza sia vincibile e peccaminosa. Nè varrebbe opporre il testo del gius: *dum tamen ignorantia crassa non fuerit, aut supina,* recato da S. Alfonso (Op. M. n. 45); perchè questo non può distruggere il principio che può chiamarsi assiomatico: *essere sempre necessaria la contumacia, perchè abbiasi ad incorrere una censura propriamente tale,* cioè la scomunica, la sospensione e l'interdetto. Dice quel Testo che non scusa dall'incorrere la censura l'ignoranza *crassa* o *supina;* ma non dice che non scusi nè anche se non vi sia la contumacia; non dice che non scusi nè anche allora che il reo non abbia alcun dubbio o sospetto dell'esistenza della censura. Il Teologo, il Canonista, quando trova due principii certi ugualmente, i quali a prima vista sembrano tra loro contrarii, non può stabilirne uno colla distruzione dell'altro, ma deve cercare il modo di conciliarli, affinchè si tolga la ripugnanza apparente che mostrasi fra di loro. Or non v'ha dubbio che se l'ignoranza crassa o supina non scusasse mai dall'incorrere la censura, nè anche nel caso che il reo non avesse alcun dubbio o sospetto della medesima, resterebbe distrutto l'altro principio che per incorrere la censura sia necessaria nel delinquente la contumacia. Quindi è indubitato, che la sentenza del Laymann non solo sia probabile, ma certa, e da doversi seguire in pratica.

Digitized by Google

Nota 181 *al n.* 615.

Se il timore scusi dall' incorrere la censura.

S. Alfonso (Op. M. n. 46) dice che il timore grave non scusa dall' incorrere la censura, quando si tratti di un delitto che voglia farsi commettere in disprezzo della legge della Chiesa, o di un delitto gravissimo, come sarebbe l' uccisione di un Vescovo, e porta questa ragione: *quia in dictis casibus metus non excusat a culpa, etiam contra præceptum ecclesiasticum.* Del primo caso ne convengono generalmente i Teologi. Tuttavia sottomettendo il mio parere a qualunque autorevole, od anche migliore giudizio, mi parrebbe doversi qui osservare e distinguere. Se il timore non è tale da togliere la contumacia, cioè il disprezzo almeno interpretativo della censura, veramente s' incorre; se invece il timore è tale da togliere assolutamente la contumacia, allora non s' incorre nemmeno nei detti casi.

Come abbiamo notato, è principio certissimo che per incorrere la censura sia necessaria la contumacia; e la definizione stessa della censura lo esprime chiaramente. « Est (censura) pœna spiri» tualis et medicinalis, per quam homini baptizato delinquenti ac » *contumaci*, per potentiam Ecclesiasticam aufertur usus quorun» dam spiritualium bonorum ». Se si dessero eccezioni in questo punto, bisognerebbe cangiare la definizione, o almeno modificarla, mettendovi un *plerumque* un *communiter* ecc. Quindi nessun Teologo o Canonista ha mai detto che senza contumacia possa incorrersi una vera censura.

Stabilito questo principio, parrebbe doversi dire che in qualunque caso possibile, mancando la contumacia, non abbia luogo la censura. Or quando l' uomo commette un delitto, cui è inflitta una censura, dietro minaccia di un timore veramente grave, come sarebbe il timore della morte, della perdita di ogni mezzo di sostentamento, ecc. può essere che lo commetta disprezzando, o almeno non curando la censura inflitta, come generalmente fanno le persone irreligiose e scredenti, pronte a violare le leggi e naturali, ed ecclesiastiche senza esservi indotte da alcuna minaccia. In tal caso v' ha disprezzo formale o almeno virtuale dell' autorità della Chiesa; quindi v' ha contumacia, e nulla manca ad incorrere la censura: in tal caso potrebbe incorrersi anche da chi violasse un precetto puramente ecclesiastico. Mettiamo per esempio

Digitized by Google

che persona nemica delle Monache, dietro minaccia di perdere il proprio impiego da cui dipendesse la sua sussistenza, ne violasse la clausura; ma la violasse indottovi più dal suo malo animo, che da quella minaccia; la violasse perciò disprezzando, o almeno non curando la scomunica fulminata contro i violatori della clausura; tale persona commetterebbe il delitto vietato sotto pena di censura con disprezzo formale o almeno virtuale della legge ecclesiastica, lo commetterebbe con vera contumacia, indottovi dal suo mal'animo più che dal timore di perdere l' impiego, e perciò nulla mancherebbe perchè incorresse la censura fulminata. Tanto meno poi potrebbe essere scusato dall' incorrerla, se si trattasse di un delitto già proibito dalla legge naturale o divina, per es. di un omicidio.

Può invece avvenire il caso che un uomo sia indotto a commettere il delitto dalla forza, dalla violenza di un grave timore, senza di che nol commetterebbe: potrebbe anche darsi il caso che costui riconoscesse l' autorità della Chiesa, e fosse anche pronto in riverenza della medesima a subire un male notevole, per es. la perdita di gran parte delle proprie sostanze, un impiego anche lucroso, e che tuttavia posto al cimento di commettere il delitto, o di perdere la vita, o di vedersi ridotto a mendicare, gli mancasse il coraggio per incontrare mali sì gravi e inevitabili, e che quindi sopraffatto dalla paura e dallo spavento del pericolo commettesse il delitto anche gravissimo, anche imposto in disprezzo dell' autorità della Chiesa, dal quale per altro il suo animo fosse alienissimo. Quindi potrebbe essere che lo commettesse per semplice debolezza di animo, senza ombra di contumacia; anzi coll' animo compreso da sentimenti di rispettoso timore delle pene ecclesiastiche soffocati allora in lui dalla paura e costernazione pel male gravissimo a lui minacciato. Or si dovrebbe dire che costui incorra la censura? Se non si cangi principio, e la definizione stessa della censura, mi parrebbe doversi dire che dove non v' ha nè anche ombra di contumacia, non vi possa essere censura.

Si osserva inoltre che colui il quale fosse costretto a fare atto vietato da una legge ecclesiastica, in disprezzo della medesima, potrebbe evitare anche il peccato protestando di non farlo in disprezzo della legge, ma soltanto per evitare il male altrimenti a lui minacciato, come abbiamo già veduto. (V. Nota 3).

Digitized by Google

PUNTO II.

Dell' assoluzione dalle censure.

618. Se la censura è inflitta per sentenza particolare, si può assolvere solamente da colui che l' ha inflitta, ovvero dal suo Superiore, o Successore, o Delegato. Se è inflitta dal Gius, o per Statuto generale, e non sia riservata, si può assolvere da qualunque Confessore, anche fuori di confessione. Si noti però che i casi riservati al Papa riguardanti delitti occulti, che si possono assolvere dai Vescovi, non si possono assolvere se non in confessione. — Il Vescovo mentre è fuori della Diocesi può assolvere il suddito, se non v' ha bisogno di ricognizione di causa. — Chi ha facoltà di assolvere dai casi riservati al Papa, non ha la facoltà di assolvere dai casi in *Bulla Cœnæ*; e chi ha la facoltà di assolvere dà questi, non ha facoltà di assolvere dall' eresia. — Quando si ha dal Vescovo la facoltà di assolvere dai casi riservati, questa non giova pei casi riservati con censura: altrimenti poi, quando la facoltà di assolvere dai riservati si avesse dal Papa.

619. Per assolvere dalla censura non si richiede una formola determinata. (Bastano perciò le parole che si premettono all' assoluzione: *ab omni vinculo excommunicationis et interdicti*). Nè si richiede la presenza del censurato; anzi per la validità dell' assoluzione non si richiede nè anche il suo consenso. — Colui che con gravi ed ingiuste minaccie estorcesse l' assoluzione da una censura, non resterebbe assoluto, e incorrerebbe la scomunica. — Quando nella licenza di assolvere dalla censura si mette la clausola *satisfacta parte*, se il delegato assolve il reo prima che abbia dato la soddisfazione, l' assoluzione è dubbia. Che se quella clausola fosse messa come condizione *sine qua non*, sarebbe certamente irrita. — L' assoluzione condizionata *de futuro* è illecita, ma valida, verificatasi la condizione. — È lecita l' assoluzione colla condizione *reincidentiæ*, che cioè il reo ricada nella censura, se ecc. Tuttavia è più probabile che non possa ricadervi senza una nuova colpa.

620. Per la lecita assoluzione dalla censura si richiede: 1.° la dimanda della assoluzione fatta dal reo; 2.° il giuramento di non ricadere nel delitto, se il delitto è enorme. Sarebbero delitti enormi la percussione del Chierico, l' usura pubblicamente esercitata; 3.° la soddisfazione della parte offesa (se pur vi sia), eccetto che questa

Digitized by Google

la condoni. Si richiede almeno il giuramento di dare la soddisfazione tosto che si può. — Se si dà l' assoluzione per causa falsa, l' assoluzione resta irrita; purchè il giudice non ne conosca appieno la falsità.

CAPITOLO II.

DELLE CENSURE IN ISPECIE.

PUNTO I.

Della scomunica maggiore.

621. La scomunica è una *censura, mediante la quale il cristiano resta privato della comunione della Chiesa.* La scomunica maggiore priva della comunione coi fedeli nelle cose spirituali e temporali. — Gli scomunicati altri sono *vitandi*, e altri *tollerati*. I vitandi sono gli scomunicati pubblicamente e nominatamente denunciati come tali; similmente i pubblici percussori dei Chierici e dei Religiosi. Non è lecito comunicare con costoro; ma è lecito comunicare con tutti gli altri, che perciò si chiamano tollerati. — I tollerati non possono comunicare coi fedeli, ove non sieno da questi ricercati. (V. Nota 182). — Altrettanto deve dirsi dei sospesi, interdetti, e, secondo l' Avila, degl' irregolari, non denunciati, e perciò non vitandi. Coi non vitandi è lecita assolutamente la comunicazione anche in *sacris*. — Perchè i percotitori dei Chierici sieno vitandi, è necessario che la percossa sia nota per notorietà di fatto, e probabilmente anche per notorietà di gius. Non sono vitandi nei luoghi dove il delitto è occulto, o dove non sarà per manifestarsi tra poco tempo.

622. Gli effetti rimoti della scomunica sono due:

1. Lo scomunicato se esercita un Ordine sacro, incorre l' irregolarità. 2. Colui che pertinacemente si rimane un anno scomunicato, o sospeso, o interdetto senza cercarne l' assoluzione, addiviene sospetto di eresia, e deve privarsi dei Benefizi già a lui conferiti. — Gli effetti prossimi della scomunica sono: 1. di privare dell' uso dei Sacramenti, purchè non scusi il timore di un grave danno, e non siavi disprezzo della censura. Perciò è da notarsi che validamente si può assolvere lo scomunicato prima che sia assoluto dalla scomunica, purchè d' altra parte abbia le necessarie disposizioni. (V. Nota 183). — Colui il quale assolvesse lo

Digitized by Google

scomunicato tollerato senza facoltà di assolverlo, peccherebbe contro il gius divino, non contro il gius ecclesiastico, essendo lecito comunicare coi tollerati anche *in divinis*. Quindi probabilmente si può assolvere lo scomunicato che fosse in buona fede; ed anche, come dicono certuni, nel dubbio che già fosse stato assoluto da altri.

623. Gli scomunicati in secondo luogo sono privati delle indulgenze, dei suffragi e delle orazioni comuni della Chiesa, non delle orazioni private che possono farsi anche nella Messa. È poi cosa dubbia se sia lecito pregare pei tollerati a nome della Chiesa; il che non è lecito pei vitandi, ancorchè mediante la contrizione si trovassero in istato di grazia. — In terzo luogo sono privati delle facoltà di amministrare lecitamente i Sacramenti: il vitando poi assolverebbe invalidamente. Il tollerato, qualora sia richiesto, può celebrare la Messa in mancanza di altro Sacerdote; ma se celebrasse non richiesto, incorrerebbe nell' irregolarità; e ciò similmente, se comandasse ad altro Sacerdote di celebrare in sua presenza.

624. In quarto luogo sono privati dell' uso dei divini Uffizii di modo che lo scomunicato non può pregare insieme cogli altri nella Chiesa; può però pregare a parte da per sè. Se volesse assistere alla S. Messa (s' intende qualora fosse vitando), si dovrebbe scacciare dalla Chiesa; altrimenti se ne dovrebbe interrompere la celebrazione. Non volendo uscire, incorrerebbe la scomunica papale, come pure colui che ne impedisse l' uscita; lo stesso è a dire dell' interdetto. (V. Nota 184). — Non si vieta agli scomunicati l' uso dei Sacramentali perchè li venerino. Il Beneficiato poi ancorchè stante la scomunica non potesse percepire i frutti del Benefizio, sarebbe però obbligato alla recita delle Ore canoniche. Dovrebbe omettere il *Dominus vobiscum*, supplendovi col *Domine exaudi orationem meam*; altrimenti peccherebbe venialmente.

625. In quinto luogo la scomunica irrita ogni collazione di Benefizii ed elezioni ad essi, e non iscusa la buona fede. Non irrita l' accettazione o il possesso, se il Beneficiato sia caduto nella censura dopo la collazione. — Colui che conferisce un Benefizio ad uno scomunicato, oltre la scomunica minore, incorre la sospensione dalla collazione, e l' eletto è obbligato a restituire i frutti. Lo stesso avviene a riguardo delle dignità ecclesiastiche. Ciò corre anche a rispetto dei tollerati; purchè l' eletto non fosse stato assoluto *ad cautelam*. Lo scomunicato che avesse percepito i frutti e soddisfatto agli oneri, non sarebbe obbligato alla restituzione se non dopo la sentenza.

Digitized by Google

626. In sesto luogo la scomunica priva della comunicazione del Foro, sicchè non può esercitare l'uffizio di giudice, di testimonio e di avvocato. Per altro i suoi contratti sono validi, e può far testamento. Il vitando può difendere sè stesso in giudizio; il tollerato può difendere anche gli altri. — In settimo luogo la scomunica priva il vitando della giurisdizione; per es. di assolvere dai peccati, dalle censure ecc. — In ottavo luogo priva della sepoltura ecclesiastica; e chi seppelisce lo scomunicato in luogo sacro, incorre la scomunica maggiore; non già quelli che accompagnano il suo funerale, sebbene essi pecchino gravemente. Se il vitando fosse stato sepolto nella Chiesa, sarebbe da estrarsi, potendosi conoscere il suo cadavere, e la Chiesa dovrebbe riconciliarsi. — Finalmente priva della comunicazione coi fedeli anche nelle cose civili.

Nota 182 *al n.* 621.

Intorno al comunicare coi tollerati.

Quantunque sia verissimo secondo la Bolla di S. S. Martino V, che gli scomunicati tollerati non possono comunicare coi fedeli, se da questi non sono ricercati; ciò non ostante, giusta la consuetudine ora vigente, non può dirsi che pecchino comunicando coi fedeli nelle cose civili, anche senza essere ricercati. (Vedi il Gury T. 2, n. 743 in Nota). Pertanto qualora si presentasse uno scomunicato tollerato, come generalmente sono tutti gli scomunicati, il quale non si potesse *hic et nunc* assolvere dalla censura, non gli si dovrebbe mai ingiungere di astenersi dal comunicare coi fedeli nelle cose civili, per es. nei negozii, nella mensa ecc. Lo stesso poi sarebbe a dire della comunicazione anche *in divinis*, ove non se ne potesse astenere o senza scandalo o senza infamia; e ciò pel principio, che le leggi della Chiesa non obbligano, quando nella loro esecuzione addivengano nocive, per es. portando scandalo; oppure addivengano troppo gravose, facendo per es. perdere il buon nome a chi lo gode. Quindi, esempigrazia, se un Parroco, un Confessore, essendo incorsi in qualche scomunica per un peccato occulto, non trovassero chi volesse assolverli, essi dopo aver rimediato al cattivo stato della loro coscienza, almeno mediante la contrizione, potrebbero anche avanti di essere assoluti, esercitare le opere del ministero, dalle quali non si potessero astenere senza lo scandalo altrui, o l'infamia propria. (Vedi i n. 350, 351 dove fu detto che in tal frangente può il censurato essere assoluto an-

Digitized by Google

che da un Confessore non autorizzato a dare l'assoluzione dalle censure. Vedi inoltre la Nota 183).

Nota 183 al n. 622.

Quando gli scomunicati possano essere assoluti da chi non ha facoltà d'assolverli.

Dice S. Alfonso (Op. M. lib. VI, n. 785) che se vi è causa urgente di ricevere il Sacramento della Penitenza, o dell'Eucaristia, di modo che l'omissione dovesse cagionare infamia allo scomunicato occulto, oppure scandalo alle persone, qualunque Confessore approvato potrebbe dargli l'assoluzione non solo dai peccati, ma anche dalle censure riservate, assolvendolo direttamente dai peccati e censure non riservate, e indirettamente dai peccati riservati. In conferma di questa dottrina Monsig. Luynes Vescovo di Bayeux riportato dal Gousset (vol. 2, n. 497) dice: « Si reputa che i Su» periori vi acconsentano; e la legge che obbliga ad evitare l'in» famia, lo scandalo e la profanazione delle cose sante, ed altri » inconvenienti considerabili, sta innanzi alla riserva dei peccati ». Perciò un Confessore, il quale s'imbattesse in un penitente, il quale fosse incorso in censure, anche riservate al Papa, e non potesse omettere di ricevere i Sacramenti, celebrare la S. Messa ecc. senza infamia o scandalo, dovrebbe assolverlo in quel frangente, e poi dirigerlo a chi avesse facoltà di assolverlo direttamente, ovvero procurarsi esso tale facoltà. (Vedi il n. 351 e 477.)

Nota 184 al n. 624.

Quando alcuno sia da riputarsi vitando; e se ad ogni costo sia da trattarsi come tale.

Che cosa sarebbe a dire di un vitando, la cui condanna non fosse stata pubblicata canonicamente nel luogo, ma fosse certa per la pubblica fama, di modo che non se ne potesse dubitare?

Sarebbe da riputarsi e da trattarsi come vitando: imperocchè non si richiede di più che una morale certezza, ch' egli sia tale.

Che cosa inoltre sarebbe a fare qualora dallo scacciare il vitando di chiesa, o dall' interrompere i divini uffizii si dovessero temere mali assai gravi? Pare che questo timore sarebbe ragione per se stessa sufficiente a scusare dall' una e dall' altra cosa.

Digitized by Google

In fatti egli è principio certo che le leggi umane, anche ecclesiastiche, cessano dall' obbligare, quando la loro esecuzione arrechi gravi danni e disordini. E poichè, com' è chiaro, qui si parla di danni e disordini pubblici, il timore di questi mali pubblicamente conosciuto toglierebbe anche lo scandalo che potrebbe altrimenti provenire nel popolo dal vedere violate le leggi della Chiesa. Il popolo allora conosce che la Chiesa cede alla violenza.

Fuvvi in un paese un Parroco, che si meritò d' essere scomunicato, e di essere denunziato come tale in tutte le forme richieste per essere dichiarato vitando. Il fatto andò sui giornali di tutti i colori, e nessuno del luogo poteva dubitare menomamente della sua realtà. Il Vescovo intanto non ufficialmente, ma officiosamente fu avvisato che qualora avesse in qualche modo pubblicato quella condanna, od anche avesse soltanto mostrato di riconoscerla, sarebbe tosto incarcerato, processato ecc. Il Parroco vitando continuò nel suo uffizio, celebrava la S. Messa, e altre se ne celebravano alla sua presenza. Sarebbero stati guai per quei Sacerdoti, i quali avessero dato prova di averlo in conto di vitando: fu intentato in fatti un processo contro un Sacerdote, perchè aveva ciò asserito alla presenza di alcune persone. Il Vescovo angustistissimo si consigliò con chi doveva consigliarsi, e gli fu risposto da chi aveva tutta l' autorità di rispondergli: che avesse pazienza e tollerasse quell' empio come lo tollerava il Signore; e così appunto fu fatto per buon tratto di tempo. I buoni cristiani del luogo non si scandalizzavano per ciò: piangevano la tristezza dei tempi, e raccomandavano l' affare a Dio, la cui Provvidenza rimediò poi all' enorme disordine. Se si fosse proceduto contro quel Parroco secondo il rigore dei Canoni, la Diocesi avrebbe perduto il suo Pastore, e ne sarebbero derivati altri danni spirituali incalcolabili, che tutti furono evitati. È vero che in quella parrocchia avvennero profanazioni di Sacramenti e della S. Messa; ma non era in potere del Vescovo impedirne alcuna; e perciò di nessuna egli era risponsabile. Se avesse proceduto secondo i Canoni, quelle profanazioni sarebbero avvenute nello stesso modo, anzi colla giunta di altri gravissimi guai.

È da osservare che tutte le leggi della Chiesa sono *in ædificationem*, e che perciò non sono in vigore quando addivengano per qualunque motivo *in destructionem*. Quando l' autorità che ha la forza in mano riconosce i diritti della Chiesa, allora la Chiesa non temendo sacrileghe opposizioni, prudentemente esige che sieno

Digitized by Google

osservate le sue leggi; ma quando l'autorità che dispone della forza, non riconosce i diritti della Chiesa, ed è pronta a metter mano alla violenza, la Chiesa piuttosto che provocare inutilmente delitti e danni gravissimi, soffre e tollera, dicendo al Signore: *judica causam tuam.*

Capisco che a certuni non piaceranno questi sentimenti di moderazione; ma io proporrei loro alcune considerazioni. La prima è, che coloro i quali in certi casi esigono atti forti e di positiva resistenza all' autorità, per lo più sono quelli, i quali non si trovano, nè possono trovarsi a serii cimenti. Essi non sogliono essere nè Vescovi, nè Parrochi; non è quindi possibile che si trovino in certi conflitti. Or mi concederanno che passa grande differenza dall'essere dentro il combattimento, al prendersene, dirò così, una vista da lontano. Io ho trovato che alcuni assai rigidi nel decidere certe quistioni in astratto, trovatisi poi al caso pratico, seppero usare di tutta la possibile indulgenza e moderazione.

La seconda è che gli atti forti e di positiva resistenza, devono farsi quando se ne possa aspettare un vero bene; e non già a modo di dimostrazione, quando se ne abbiano ad aspettare mali gravi e gravissimi, e quando non sperando di ottener nulla in favore della Religione e della Chiesa, in quella vece si conosca di provocare violenze, sacrilegi, enormi iniquità.

Vedemmo che Eminentissimi Personaggi aggrediti dalla forza mansuetamente cedevano: protestavano contro l'abuso del potere, ma non si facevano mettere le mani addosso. Dicevano essi: *avete ordine di usare la forza?* Alla risposta che *sì*, si prestavano agli ordini. Nessuno vorrà condannarli di debolezza. Lo stesso non potrebbe farsi, qualora fossero aggrediti i luoghi e le proprietà? Pare che sì; e pare dovrebbe farsi per evitare gravissime onte alla Chiesa, e gravissime iniquità altrimenti inevitabili. Se la forza aggredirà la mia casa per cacciarmene, protesterò contro l'abuso del potere; ma non provocherò la forza a rompere le porte, a scalare le finestre. Diceva un Santo Vescovo: *Ecclesia Dei non est custodienda more castrorum*, e faceva aprire le porte della Chiesa a chi veniva non solo per cacciarnelo, ma per ucciderlo.

La terza è che non siamo più a quei tempi, nei quali certe dimostrazioni avrebbero prodotto un buon effetto o direttamente sull' animo degli autori delle violenze, o almeno indirettamente sulle popolazioni. Questa è verità di fatto, e crediamo non potere essere smentiti dicendo, che nessuna positiva resistenza alla forza

Digitized by Google

nel nostro secolo ha mai prodotto un buon effetto. Aggiungiamo che la Chiesa conosce questa diversità di tempi. Infatti quante volte nel secolo XIX sono avvenuti dei casi, ai quali in altri secoli avrebbe provveduto con fulminare severi *interdetti!* Eppure da quanto tempo la Chiesa non usa più di quest'arma! E veramente ai nostri tempi un interdetto slanciato sopra di un popolo avrebbe tristissime conseguenze senza ombra di buon effetto. La Chiesa riconosce la diversità dei tempi; riconosciamola adunque anche noi.

Spesse volte ci sentiamo rammemorare il fatto di S. Ambrogio, che discacciò l'Imperatore dalla Chiesa, e lo sottomise a pubblica penitenza; ma forse non riflettiamo quanto basta alla differenza che passa tra Teodosio, e certi uomini dei nostri giorni. Teodosio, cristiano cattolico, credeva in Dio, sperava il Paradiso, temeva l'Inferno, riconosceva la Chiesa, ne paventava le censure. Per lo contrario certuni non credono a nulla, nulla sperano, nulla temono al di là della tomba: la Chiesa davanti ai loro occhi non è che una grande impostura, e le sue censure bravate ridicole. Che se certi altri hanno ancora un po'di fede e di religione, e perciò riconoscono in qualche modo la Chiesa, influenzati, senza forse saperlo, da quella setta che si arroga il dirito di dettare il gius canonico alla Chiesa stessa, e ne rompe le leggi, e ne disprezza le censure ogni volta che le aggrada, credendo essi di poter essere cattolici a modo loro, non fanno alcun caso nè di leggi ecclesiastiche, nè di censure, sempre che trovino queste cose in opposizione ai loro divisamenti. Pensano che allora l'usurpazione dei diritti sia non dalla parte loro, ma dalla parte della Chiesa, e sono figliuoli così ossequenti verso la loro madre che non temono metterle le mani addosso per insegnarle ad aver giudizio, come lor pare dovrebbe avere. Che cosa si ha da aspettare di bene da costoro così disposti d'animo?

Ci racconta la Storia che quel gran potente che era Teodosio, alla semplice intimazione dell'Arcidiacono usciva dai cancelli del Presbiterio dove era entrato per errore, confessando di non essere degno di stare fra i Sacerdoti. Quando poi il Santo Arcivescovo per la strage di Tessalonica gl'interdisse l'entrata nel Santuario, umilmente ubbidì, e occorrendo la festa del Santo Natale se ne stava rinchiuso nel suo palazzo, versando lagrime al pensare che mentre la Chiesa in quel gran giorno era aperta agli schiavi e ai mendici, era chiusa a lui Imperatore. Quando poi S. Ambrogio

Digitized by Google

assolvendolo dalla scomunica, gli permise di entrare in Chiesa, si levò via tutti gli ornamenti imperiali, che più non ripigliò per tutto il tempo che durò la penitenza; e in Chiesa pregò non in piedi od in ginocchio, ma prosteso colla faccia per terra, bagnando di lagrime il pavimento, mentre implorava misericordia, di modo che tutto il popolo n'era commosso, e piangeva con lui. (Vedi Fleury Lib. XIX).

Un Vescovo al giorno d'oggi, fosse pure un S. Ambrogio, potrebbe ripromettersi altrettanto da uno dei nostri increduli o febbroniani? Erano allora altri tempi ben diversi dai nostri; e la diversità è tanta, da doversi supporre che se S. Ambrogio avesse avuto a trattare con certi soggetti dei nostri giorni, avrebbe fatto come fanno tanti illustri luminari dell'odierno Episcopato.

PUNTO II.

Della scomunica minore, e de' suoi effetti.

627. La scomunica minore s'incorre soltanto quando si comunica collo scomunicato vitando nei casi espressi in questo verso: *Os, orare, vale, communio, mensa negatur.*

Os: Parlare, mandare lettere, o regali. — *Orare*: Qualunque comunicazione in cose sacre. Se il vitando entra in Chiesa, ne deve essere discacciato, altrimenti si deve interrompere la Messa, se non è cominciato il Canone. Gli Ecclesiastici, ciò non facendo, peccherebbero gravemente, e incorrerebbero la scomunica. — *Vale*: È vietato il saluto; ma risalutare pare lecito. — *Communio*: qualunque contratto, o coabitazione per modo di società. — *Mensa*: cioè assidersi alla mensa col vitando.

628. Chi comunica col vitando, generalmente pecca venialmente; il quale peccato devesi confessare per essere assoluti dalla scomunica minore, la quale non s'incorre, se il peccato non è pienamente deliberato. — Pecca però chi comunica col vitando in disprezzo della legge ecclesiastica; e chi comunica *in divinis* in materia grave. Chi comunica nella materia, per cui il vitando fu scomunicato, incorre anche la scomunica maggiore. Finalmente, come è più probabile, chi comunica nelle cose civili con intenzione di comunicarvi frequentemente. — Il Chierico che comunica col vitando scomunicato nominatamente dal Papa, incorre la scomunica maggiore.

629. Nelle cose civili è lecito comunicare col vitando per le

Digitized by Google

cause espresse in questo verso: *utile, lex, humile, res ignorata, necesse*: cioè quando vi sia notevole utilità; quando si abbia ad esercitare il diritto matrimoniale; quando lo voglia la dipendenza dovuta dai figli al padre, dai servi al padrone ecc. Scusa l' ignoranza, e qualunque necessità. — Affinchè alcuno debba riputarsi vitando, ne deve constare con certezza: tuttavia nel dubbio che un Confessore fosse scomunicato vitando, non si potrebbe prendere da lui l' assoluzione. Se poi il vitando asserisse di essere stato sciolto dalla censura, gli si dovrebbe credere; come pure a un testimonio che lo accertasse. — La scomunica minore priva *sub gravi* del ricevimento dei Sacramenti; non però, come dicono probabilmente, dell' amministrazione degli stessi. Similmente nel ricevimento dei Benefizii. Tuttavia la loro collazione non sarebbe irrita, ma da irritarsi. Il Vescovo può proibire ad alcuno il ricevimento dei Sacramenti, anche prescindendo dalla scomunica minore.

PUNTO III.

Delle scomuniche non riservate.

630. Incorrono scomunica non riservata coloro, I. che con violenza ottengono l' assoluzione dalle censure. 2. che seppeliscono i pubblici usurai. 3. che contraggono matrimonio nei gradi proibiti. 4. che stampano libri senza il permesso dei Superiori, e che stampano o fanno stampare libri di cose sacre senza nome di autore, e senza il detto permesso, come si ha dal Tridentino. (Questa però tra noi non è più in vigore, se non per gli Ecclesiastici, come apparisce da varie ordinazioni di Vescovi). 5. I Professori di scienze, che non fanno la professione di fede. 6. Le autorità che favoriscono l' usura. 7. Coloro che occupano i beni delle Chiese vacanti. 8 I mandanti l' uccisione di un cristiano. 9. Coloro che impediscono il sequestro comandato dal Vescovo. 10. Che non denunziano gli eretici, e i Confessori sollecitanti (V. n. 505). 11. Coloro che fanno osservare gli Statuti lesivi dell' autorità della Chiesa. 12. I Chierici costituiti in dignità, e i Sacerdoti, che insegnano Legale e Medicina. 13. I Sacerdoti che accettano prefetture laicali. 14. I Chierici che appigionano case agli usurai. 15. Che alienano i beni della Chiesa, o gli appigionano oltre i tre anni. 16. I Predicatori che condannano i Monti di pietà. 17. Coloro che fintamente rinunziano o permutano i Benefizii. 18. Che presumono assolvere dai casi in *Bulla Cœnæ*. 19. Che s' intromettono in qualche uffizio

Digitized by Google

senza licenza del Vescovo. 20. Che rapiscono, o cooperano al ratto delle donne. 21. Che sforzano alcuna fanciulla perchè entri in Monastero contro la propria volontà, ovvero consentono a tale violenza; oppure impediscono, senza giusta causa, che vi entri e faccia la religiosa Professione. Coloro poi che sforzassero a farsi religioso un giovine, peccherebbero gravemente, ma non incorrerebbero la censura. Non sarebbe nè anche male sforzare una fanciulla ad entrare in un Monastero, se altrimenti rimanesse in grave pericolo d' incontinenza.

Le scomuniche riservate ai Vescovi son poste nel seguente *Trattato dei privilegii.*

Delle Scomuniche riservate al Papa fuori della *Bulla Cœnæ.*

631. *La* 1. È contro gl' incendiarii. 2. Contro coloro che rompono le porte e spogliano le Chiese. 3. Che comunicano nello stesso delitto con un reo scomunicato dal Papa. 4. Che commettono vessazioni contro coloro che infliggono le censure. 5. Che danno o ricevono qualche cosa per l' ammissione in Religione. 6. Che commettono simonia reale o confidenziale circa gli Ordini, o i Benefizi. 7. Che danno o ricevono qualche cosa per ottenere favori di grazia o di giustizia dalla S. Sede. 8. Che combattono in duello, e i loro fautori, consultori, padrini, e spettatori *data opera,* che colla loro presenza danno incitamento alla pugna. 9. Che usurpano od occupano i beni delle Chiese e dei Luoghi pii. 10. Che esigono i tributi dagli Ecclesiastici. 11. Che violano l' interdetto. 12. Che pubblicano false Indulgenze. 13. Che ritengono i frutti del Benefizio vacante, o ne impediscono il possesso a chi loro non presta i regali, o come dicesi, *dulciaria.* 14. Che insegnano o sostengono le proposizioni condannate. 15. Che predicano del giudizio universale contro il senso dei Padri. 16. Contro i Parrochi che violano il giuramento della residenza. 17. Contro i Regolari che senza speciale privilegio presumono di amministrare ai laici il Viatico, o l' Estrema Unzione. 18. Contro i Religiosi che col pretesto dei loro privilegi assolvono dai casi riservati ai Vescovi. 19. Contro coloro che approvano la pratica di cercare il nome del complice nella Confessione. 20. Che assolvono il complice nel peccato turpe. 21. Che estraggono dalla Chiesa i rifugiati in essa. — (Ometto le varie scomuniche inflitte contro coloro che

Digitized by Google

non parlavano convenientemente della Immacolata Concezione di Maria SS., quando era appellata *pia sentenza*. Adesso che è dogma di fede, negando o dubitando esternamente della verità dell' Immacolata Concezione, s' incorrerebbe la scomunica fulminata in *Bulla Cœnæ* contro gli eretici).

632. Incorre la scomunica chi entra o fa entrare persone, anche fanciulli e bambini, nei Monasteri delle Monache, senza licenza. Senza necessità non può entrarvi nè il Vescovo, nè il Prelato regolare; altrimenti incorrono apposite pene, ed alla terza volta anche la scomunica. Queste scomuniche sono riservate al Papa, se l' ingresso in Monastero è *ad malum finem*. — V' ha un' altra scomunica contro tutti quelli che entrano nei Monasteri, e contro le donne che entrano nei conventi dei Religiosi, col pretesto di facoltà insussistenti. Questa non s' incorre dai Prelati, che entrano senza causa nei Monasteri. — La licenza di entrare nei Monasteri non può darsi che nel caso di necessità. Chi vi entra con licenza e vi si ferma oltre il bisogno, pecca, ma in niun modo incorre la censura.

633. Incorrerebbe la scomunica quella Monaca che uscisse di monastero anche per brevissimo tempo, tolto il caso d' inevitabile necessità, per es. d' incendio; ed eziandio chi le permettesse di uscirne; e chi la accogliesse in casa propria. — Vi è altra scomunica contro le donne che entrano nei Conventi dei Religiosi per motivo di pietà, tolte le Regine e Principesse Reali. La Sacristia dei Religiosi non gode di clausura.

634. Incorrono la scomunica tutti i percuotitori dei Chierici e dei Monachi *suadente diabolo*. Similmente i mandanti, i consenzienti, e quelli, che dovendola impedire per ufficio, permettessero la percussione; come pure quelli che l' approvassero, se fosse fatta in grazia loro. Chi dicesse: *desidero vendicarmi contro il tale Chierico*, prevedendo che alcuno sarà mosso perciò a percuoterlo, seguita la percussione, incorrerebbe la scomunica. — Sotto il nome di Monachi s' intendono anche le donne che vivono in Conservatorio; i Terziarii che vivono in Comunità; e tutti gli addetti al servizio di qualche luogo sacro sotto l' ubbidienza del Vescovo. — Sotto il nome di *percussione* s' intende qualunque violenta azione esterna, come sputare in faccia, inseguire alcuno perchè cada in una fossa, percuotergli il cavallo sul quale siede, dargli il veleno ecc. È incerto che incorra la scomunica il Chierico, che per impeto d' ira percuote sè stesso. Se poi si percuota

Digitized by Google

il Chierico che consente alla percussione, la scomunica è *ferendæ sententiæ.*

635. Per incorrere questa scomunica l' ingiuria deve essere grave, e il peccato formalmente mortale. Non la incorre il ladro che di nascosto ruba al Chierico la borsa, nè i giovinetti Chierici che si percuotono a pugni, nè chi ignora che il percosso da lui sia un chierico, ancorchè fosse pronto a percuoterlo anche conoscendolo per tale. L' incorrerebbe se già dubitasse che colui fosse chierico, e se percuotesse un chierico invece di un altro. — Non incorrerebbero la scomunica i Prelati, i maestri, i parenti, nè il fratello maggiore, che percuotessero il chierico *in minoribus.* Il Prelato e il maestro, e probabilmente anche i genitori potrebbero correggere con moderate percosse il Chierico *in sacris.* — Chi percuotesse il Chierico *turpiter agentem* colla propria moglie, madre, sorella, o figlia, non incorrerebbe la scomunica; purchè non aspettasse a bella posta che colui lo assalisse per poi percuoterlo. La donna tentata anche con sole parole, se fosse in pericolo di cadere, potrebbe percuotere il chierico aggressore.

636. La percussione altra è *leggiera*, che si fa colla mano, col piede, col bastone. Altra è *grave*, quando cioè lascia contusione. Altra è *enorme*, che è quando vi sia mutilazione. — I Vescovi e quelli che ne hanno la giurisdizione, possono assolvere dalla percussione *leggiera*, purchè non sia pubblica. Quelli che vivono collegialmente si assolvono dal Vescovo, ancorchè la percussione sia *grave*; non però se è *enorme*. — La percussione leggiera può addivenire grave in ragione del luogo e tempo in cui si fa; per es. mentre si celebrano le sacre funzioni. Anche in ragione della persona; come se il percosso fosse un Vescovo, o il percuotitore fosse un Monaco. Nel dubbio la percussione si reputa grave. Quanto ai Num. 635, e 636, vedi *de Privilegiis*).

Delle scomuniche riservate al Papa *in Bulla Cœnæ.*

637. La prima è contro gli eretici, i loro fautori, e contro quelli che leggono i loro libri. — Perchè s' incorra questa scomunica è necessario che l' eretico proferisca esternamente l' errore, conoscendolo come condannato dalla Chiesa; e qualunque sorta d' ignoranza scusa dall' incorrerla. — Chi dicesse: *è dubbio il tale articolo di fede*: oppure: *io credo ciò che crede il tale eretico*, in-

Digitized by Google

correrebbe la scomunica. — La incorrono pure coloro che lodano gli eretici, li ricettano, gli occultano, impediscono che non siano puniti, o loro danno favore in quanto sono eretici. — Se la manifestazione dell' eresia non è peccaminosa, per es. per prendere consiglio, non s' incorre la censura.

638. Incorrono la scomunica quelli che scientemente ritengono, leggono, stampano, o difendono i libri degli eretici che trattano di religione o contengono eresie *ex quavis causa publica vel occulta, quovis ingenio vel colore*. — Vige questa pena anche a riguardo dei libri degli eretici senza nome di autore; non a riguardo dei libri degli ebrei, sebbene anch' essi siano proibiti. È però sempre necessario che il libro tratti di religione, o contenga eresia, o almeno tratti di materia spirituale. — Nemmeno i Vescovi, secondo il Gius, possono leggere i libri proibiti; i quali, secondo il gius, non devono bruciarsi, ma si devono consegnare all' Autorità ecclesiastica (Quanto a questo vedi la Nota 14).

639. Se il libro trattasse di cose indifferenti, e a caso contenesse un' eresia, questa totalmente cancellata, si potrebbe leggere. Similmente se vi fosse necessità urgente per confutare l' eretico, e non vi fosse tempo a munirsi della licenza. In questo caso potrebbe dare la licenza il Vescovo. — Per incorrere la scomunica è necessario leggere il libro per un tratto notevole: se però si legge dove contiene l' eresia, bastano poche linee. Chi ascolta altri che legge, non l' incorre; e se non v' ha pericolo di perversione, nemmeno pecca. Nemmeno s' incorre, se si legga un sermone stampato a parte, perchè non può dirsi un libro. S' incorre se si leggono i manoscritti. Proibito il libro in una lingua, resta proibita anche la sua traduzione. — Non sono proibiti i libri dei cattolici, che riportano alcuni tratti degli eretici per confutarli; nè se hanno annotazioni di eretici, purchè queste non siano in tanta quantità da doversi dire quel libro piuttosto opera di eretico che di cattolico. — I libri senza nome di autore oggigiorno non sono proibiti, purchè non contengano materia prava.

640. La prima classe dei libri proibiti consta dei libri degli eretici contenenti eresia, o trattanti di religione. La scomunica in *Bulla Cœnæ* riguarda questi libri. La seconda consta di libri dei cattolici che contengono eresia, od errori contro i buoni costumi. Questi generalmente non si considerano proibiti, se non sono messi all' Indice: eccettuati però quelli, che già sono condannati in generale dall' Indice stesso. — In generale sono condannati dall' Indice tutti assolutamente

Digitized by Google

i libri degli eresiarchi e degli eretici prima che sieno approvati dal Vescovo; le Bibbie volgari; i libri di controversia cogli eretici in lingua volgare; i libri di magia; i libri osceni *ex professo;* e i libri di astrologia giudiziaria, i quali sono proibiti con scomunica riservata. I libri proibiti dall' Indice come sospetti di eresia o di falso dogma sono proibiti con scomunica non riservata. — La terza classe contiene i libri che non hanno nome di autore, e di più contengono qualche prava dottrina.

641. I libri proibiti non si possono ritenere aspettando che siano purgati, come consta dalla proposizione 45, condannata da Alessandro VII. — Chi ha intenzione di ritenere per lungo tempo un libro proibito, ma poi lo ritiene per breve tempo, secondo alcuni non incorre la scomunica. Nè la incorre chi aspetta il tempo opportuno per darlo a chi ha la licenza di ritenerlo; nè probabilmente chi lo dà a chi ha licenza con patto che glielo debba restituire quando avrà egli pure la licenza.

642. Gli altri casi più notevoli inchiusi nella *Bulla Cœnæ* riguardano coloro che rubano le sostanze dei cristiani naufragati, se pure non debbano considerarsi come abbandonate. Contro coloro che mettono tasse senza averne l'autorità; Che depredano i cristiani nel distretto del mare dello Stato della Chiesa; Che falsificano le Lettere Apostoliche; Che traggono i Chierici al tribunale dei laici; Che invadono la giurisdizione, o i frutti di un Benefizio; Che commettono vessazioni contro coloro che vanno o vengono da Roma per affari spettanti alla Sede Apostolica. — È da notare che incorrono la scomunica riservata quelli che assolvono dai casi *in Bulla Cœnæ* senza averne la facoltà. (Il Santo, come abbiamo veduto al n. 650, accenna a un' altra scomunica non riservata).

PUNTO IV.

Della Sospensione, Degradazione, ovvero Deposizione, Interdetto, e Cessazione a Divinis.

643. La Sospensione è una pena, colla quale si vieta al Chierico di esercitare alcune funzioni ecclesiastiche. — Pecca mortalmente il sospeso che esercita solennemente un Ordine Sacro; purchè ciò non facesse per ignoranza, o per grave timore, o in materia parva. — Il sospeso per delitti passati, considerandosi la sospensione a suo riguardo non come censura, ma come pura pena,

Digitized by Google

esercitando l'Ordine, non incorre l'irregolarità. — Esercita invalidamente la giurisdizione il sospeso non tollerato: ma probabilmente non sarebbe peccato mortale comunicare con lui.

644. Quando uno è sospeso assolutamente, s'intende sospeso dal Benefizio e dall'Ordine. Il sospeso dall'Ordine non è sospeso dalla giurisdizione. Il sospeso dall'Uffizio non è sospeso dal Benefizio, se pure supplisca agli oneri per mezzo d'altri; purchè il delitto non sia enorme, e non rimanga sospeso per un anno — Il sospeso dal Benefizio dal proprio Vescovo, non rimarrebbe sospeso dai Benefizii che avesse fuori Diocesi, se non fossero nominati. Se il sospeso acquista un Benefizio, la sua elezione può irritarsi. Egli tuttavia può conferire Benefizii agli altri.

645. Sospesa la Comunità, non sono sospese le singole persone; e sospese anche le persone, non s'intendono sospesi gli innocenti. Il Vescovo non può infliggere la sospensione propriamente detta, se non in iscritto. — La sospensione totale a lungo tempo, o *latæ sententiæ*, non s'incorre se non vi è peccato mortale. Se non è riservata, si assolve da qualunque Confessore (purchè non si abbia a soddisfare alla parte offesa). La sospensione *ad tempus* cessa da per sè.

646. La Deposizione, e la Degradazione sono simili alla Sospensione, ma tolgono radicalmente il gius ai Benefizii. La prima lascia il benefizio del Canone e del Foro; l'altra toglie l'uno e l'altro, e non può assolversi che dal Papa.

647. L'interdetto è una censura, mediante la quale resta proibito l'uso dei divini Uffizii, di alcuni Sacramenti, e della sepoltura ecclesiastica. — Altro è *locale*, che riguarda il luogo; altro *personale*, che riguarda le persone; altro *misto*, che riguarda il luogo e le persone. — Quando l'interdetto è generale, interdetta che sia la Città, sono interdetti pure i Sobborghi. Anche il Vescovo che lo inflisse, è obbligato ad osservarlo. Gli innocenti possono portarsi altrove ai divini Uffizii; ma non possono avere sepoltura ecclesiastica nel luogo interdetto. — Interdetta la parrocchia, sono interdette le cappelle, e il cimitero attiguo. Interdetto il popolo, non sono interdetti i Chierici, gli estranei e gli studenti. Interdetto il Clero, non sono interdetti i Religiosi e i Laici. — I Chierici non interdetti possono celebrare la Messa a porte chiuse, non alla presenza degli interdetti; altrimenti incorrono l'irregolarità.

648. Durante l'interdetto, non si può amministrare la Sacra Ordinazione e l'Eucaristia; tuttavia si dà il Viatico agli infermi.

Digitized by Google

— I Chierici non interdetti nominatamente, possono essere sepolti in Chiesa anche colla Messa; se la Chiesa è interdetta, allora senza la Messa. I laici poi non mai, e seppellitivi devono estrarsi. — I Chierici che violano l'interdetto, incorrono l'irregolarità; e i Religiosi anche la scomunica. I laici non specialmente interdetti, se violano l'interdetto locale v. gr. assistendo ai divini Uffizii, peccano soltanto venialmente, giusta la sentenza più probabile.

649. Per interdire assolutamente un Luogo o una Comunità, si richiede un delitto atroce. I Confessori possono assolvere soltanto dall' interdetto *de jure* personale particolare non riservato. — Chiunque può scomunicare, può anche interdire. I Vescovi possono assolvere da qualunque interdetto imposto dal Gius comune, e non riservato.

650. La cessazione *a divinis* importa la proibizione dei divini Uffizii e della sepoltura ecclesiastica. Essa non è censura, ma s' impone in segno di dolore per ingiuria fatta a Dio, o alla Chiesa. Non impedisce l' amministrazione di quei Sacramenti, che non si vietano nell' interdetto.

CAPITOLO III.

DELLA IRREGOLARITA'.

PUNTO I.

Che cosa sia l' irregolarità, e di quante sorte.

651. L' irregolarità non è censura, ma un impedimento canonico che impedisce il ricevimento degli Ordini Sacri, e il loro esercizio. — Altra è *ex delicto*, altra *ex defectu*; altra totale, ed altra parziale, la quale impedisce l' esercizio del Sacro ministero in parte soltanto. Per. es. un Sacerdote cieco può confessare, ma non può celebrare la Santa Messa.

PUNTO II.

Degli effetti dell' irregolarità.

652. Effetto dell' irregolarità è l' inabilità 1. a ricevere gli Ordini, e anche a ricevere la Tonsura; 2. a potere esercitare gli Ordini già ricevuti; 3. a ricevere Benefizii. È sentenza più probabile che la collazione del Beneficio fatta all' irregolare sia inva-

Digitized by Google

lida. Per altro chi lo avesse ricevuto in buona fede, ottenuta la dispensa, potrebbe ritenerlo. — Per l' irregolarità *ex defectu* nessuno perde i Benefizii prima acquistati: per quella poi *ex delicto* ne deve essere privato dal giudice; e se non ottenga la dispensa, deve resignarli.

PUNTO III.

Come s' incorra l' irregolarità.

653. L' irregolarità non s' incorre se non è chiaramente espressa nel Gius, o non è certo contenervisi pel consenso comune dei teologi, e per la consuetudine. — Nel dubbio nessuno è obbligato a diportarsi come irregolare, tolto il dubbio dell' omicidio, quando l' omicidio è certamente avvenuto, e l' uomo dubita di esserne stato l' autore. Ciò non ostante in questo caso il laico potrebbe ordinarsi, e il Chierico potrebbe ritenere il Benefizio. — Per l' irregolarità *ex delicto* è necessario il peccato mortale esterno e consumato. S' incorre ancorchè il delitto sia occulto, purchè chi lo commette conosca la legge ecclesiastica che lo vieta. È più probabile che questa scienza non si ricerchi per incorrerla, quando si tratti di omicidio. È anche probabile che si richieda la cognizione dell' irregolarità inflitta dal Gius.

654. L'irregolarità si toglie per la cessazione della sua causa. Per es. se nasce dall' ignoranza, si toglie colla istruzione; se da pubblica infamia, si toglie colla pubblica emenda. Se l' infamia è di fatto, si toglie colla mutazione del luogo; se è di diritto, vuolsi la dispensa. L' irregolarità *ex delicto* si toglie mediante la dispensa del Papa, mediante la Professione religiosa, e mediante il Battesimo. — I Vescovi possono dispensare nelle irregolarità occulte, tolta quella dell' omicidio volontario. Nell' omicidio pubblico casuale possono dispensare pel ricevimento degli Ordini minori, e pei Benefizii semplici. (Vedi de Privil.) — I Regolari possono dispensare da ogni irregolarità e inabilità i proprii sudditi. (Vedi de Privil.).

655. L' irregolarità *ex defectu natalium*, che cioè proviene dalla illegittimità, si toglie mediante la Professione religiosa a riguardo degli Ordini, non a riguardo delle Prelature. — La dispensa dall' irregolarità data senza causa legittima da chi è inferiore al Papa, è invalida. Il Prelato che ha la facoltà di dispensare dall' irregolarità, se conferisce il Benefizio a colui che conosce essere irregolare, virtualmente lo dispensa.

Digitized by Google

PUNTO IV.

Delle irregolarità ex delicto.

656. Sono irregolari ex delicto. 1.° Gli adulti che senza bisogno si fanno battezzare da un eretico. 2.° Coloro che differiscono il proprio battesimo al punto della morte. 3.° I ribattezzanti, e i ribattezzati; e incorre questa irregolarità anche l'accolito, che assiste a tale battesimo. Non scusa da questa irregolarità l'ignoranza colpevole, ma sì bene un grave timore. 4.° I figli degli eretici; ma togliesi l'irregolarità quando si convertono i loro genitori. 5.° i censurati che esercitano solennemente alcun Ordine sacro. Non s'incorre per la scomunica minore; nè s'incorre per l'assistenza al matrimonio. Addiverrebbe poi irregolare chi sforzasse il censurato a celebrare la Messa. 6.° Il Chierico che esercita un Ordine sacro che non ha ricevuto. 7.° Chi è ordinato da un Vescovo sospeso, eretico, scismatico, simoniaco, oppure non proprio, ed eziandio chi è ordinato *per saltum*. 8.° Chi scomunicato o sospeso riceve un Ordine sacro; e chi riceve più Ordini in un giorno, se uno di essi è sacro, 9.° Chi riceve un Ordine sacro dopo il matrimonio rato, contraddicendo la moglie. — 10.° I rei di enormi delitti infamanti, noti di fatto e di diritto; per es. di adulterio, di eresia, di concubinato, di sodomia. — 11.° I rei di omicidio anche casuale, cioè voluto indirettamente; e i rei di mutilazione. Tale irregolarità s'incorre anche da colui, il quale si pente del delitto prima che segua la morte; per es. se dato il veleno, prima che l'avvelenato muoia, il reo si penta. Similmente s'incorre, se il mandante l'omicidio rivochi l'ordine, e la revoca non pervenga in tempo al mandatario.

657. Se Tizio ferì mortalmente Sempronio, il quale è ucciso poi da Caio, anche Tizio è irregolare. È dubbio che sieno irregolari coloro che ordinano o consigliano l'omicidio, se poi rimane dubbio che essi sieno stati causa efficace della morte. — Sono irregolari quelli che prestano favore all'omicida, almeno colla loro presenza, gli accusatori, i testimonii, i giudici ingiusti. Similmente i combattenti in guerra ingiusta, se in essa almeno uno muoia.

658. Non sono irregolari quelli che approvano l'omicidio eseguito da chi intendeva far loro cosa grata; nè quelli che potendolo impedire, non l'impedissero, e probabilmente, nè anche se avessero dovuto impedirlo per giustizia. — Chi facesse opera le-

Digitized by Google

cita, od anche illecita, non però prossimamente pericolosa di morte, usata la debita diligenza perchè ne fosse allontanato il pericolo, se a caso la morte seguisse, non cadrebbe nell' irregolarità. Vi cadrebbe, se usasse negligenza grave. — Il Chierico che aiuta il chirurgo nel taglio di un membro, non addiviene irregolare, nè anche se avesse intenzione di cagionargli la morte; purchè adoperi la debita diligenza onde la morte non avvenga. Similmente non incorrerebbe l'irregolarità il medico, anche chierico o monaco istruito in medicina, se usando la dovuta diligenza desse all' infermo una medicina che gli cagionasse la morte. Costoro in caso di necessità potrebbero anche fare tagli e applicare il fuoco. Neppure addiverrebbe irregolare il Chierico in *sacris*, che ordinasse il taglio prescritto dal medico.

659. Chi inducesse alcuno ad esporsi temerariamente a pericolo di morte, questa avvenuta, resterebbe irregolare. — Chi uccidesse alcuno per difendere la propria vita, o la pudicizia, o le sostanze, o per difendere altro innocente, non sarebbe irregolare, perchè mancherebbe il peccato. Chi poi avvertentemente si mettesse nel cimento senza necessità, peccando gravemente, rimarrebbe irregolare, seguita la morte. — L' omicidio in rissa più probabilmente si giudica volontario. — Per la mutilazione si richiede la mutilazione di un membro che abbia ufficio proprio, come una mano, un piede. Non basterebbe quindi un dito; nè basterebbe l'acciecamento, se non si cavasse un occhio.

PUNTO V.

Della irregolarità per difetto.

660. Sono irregolari i pazzi, gli epilettici, i lunatici, se il morbo precede l'Ordinazione: se viene dopo, e risanano, il Vescovo può loro accordare l'esercizio degli Ordini. — Se il morbo raramente si manifesti, nè apporti cadute in terra, nè spume alla bocca, il Sacerdote potrà celebrare privatamente, avendo un altro Sacerdote digiuno che lo assista. — Sono irregolari gl'ignoranti; i quali se non sanno nemmeno la grammatica, nè anche il Papa può dispensare con essi perchè sieno ordinati. Similmente sono irregolari i neofiti.

661. Dopo l'Ordinazione il Papa può dispensare coi ciechi, o mezzo ciechi, sicchè non possano leggere. Sono poi irregolari i mancanti di vista dall'occhio sinistro, quando senza un visibile

Digitized by Google

sconcio non possano valersi dell'occhio dritto. — Sono irregolari i sordi; quelli che non hanno sufficientemente spedita la loquela; i zoppi che non possono camminare se non col bastone. Similmente quelli che mancano del pollice o delle ultime tre dita della mano, i paralitici, gli astemii, quelli che soffrono tosse assai frequente, per cui sono a pericolo di espellere il Sacro Sangue nell'inghiottirlo. — Sono irregolari quelli che hanno figura mostruosa, gli ermafroditi; e anche i lebbrosi, se debbano essi celebrare in pubblico. Gli eunuchi volontarii, gli spurii, gl'illegittimi, i quali però, quando si possano legittimare, possono ordinarsi. Se il matrimonio fosse stato nullo, ma contratto in buona fede colle solite pubblicazioni o dispensa del Vescovo, i figli si considerano come legittimi. Gli esposti, purchè non si provi che sono illegittimi, si reputano legittimi. — L'irregolarità che segue dopo l'Ordinazione, se impedisce la celebrazione della Messa, non impedisce perciò il ministero di ascoltare le confessioni.

662. Sono irregolari quelli che non hanno ancora l'età prescritta per gli Ordini, che è di 7 anni pei Minori; di 22 pel Suddiaconato, di 23 pel Diaconato; di 25 pel Sacerdozio. L'anno cominciato si ha per compiuto. (Vedi Exam. Ord.) — Sono irregolari i bigami, che hanno già preso due mogli, la quale bigamia si appella *vera*. Item qui cognovit uxorem quomodocunque jam cognitam, vel si duo consummavit matrimonia, etsi unum fuerit invalidum (quæ bigamia dicitur *interpretativa*). Similmente chi avesse attentato il matrimonio dopo il voto solenne, o dopo la sacra Ordinazione (la quale bigamia dicesi *similitudinaria*). L'irregolarità per la bigamia non si toglie col battesimo.

663. È irregolare il marito, se non consente alla sua Ordinazione la moglie. Se ella consente, ed è di buona età, deve entrare in Monastero; se è già vecchia, basta che faccia voto di castità. — Coloro che in guerra giusta difensiva uccidono o mutilano alcuno, non sono irregolari. — Sono irregolari i giudici e tutti quelli che cooperano attivamente, efficacemente e prossimamente alla morte o mutilazione del reo. Similmente i testimonii volontarii, e gli accusatori in causa di sangue. Se fossero Chierici beneficiati, ovvero *in sacris*, sarebbero scusati se ciò facessero per necessità, protestando avanti la sentenza di non intendere di voler essi alcuna pena di sangue. Altrimenti addiverrebbero irregolari. — Le dispense dalle irregolarità *ex defectu* quanto ai Vescovi, sono tutte riservate al Papa.

Digitized by Google

TRATTATO XX.

DEI PRIVILEGI

CAPITOLO I.

DEI PRIVILEGII IN COMUNE.

664. Il Privilegio si definisce: *una legge privata, che concede qualche speciale benefizio.* Differisce dalla *dispensa*, che esenta dalla legge, e si deve interpretare strettamente. Differisce dalla *licenza*, che si concede per pochi atti. — Il privilegiato, regolarmente parlando, non è obbligato a servirsi del privilegio; eccetto che il non servirsene fosse di grave danno al prossimo: per es. se il Confessore che ha facoltà di assolvere dai casi riservati, non se ne volesse valere, sentita già la confessione. Similmente se il non servirsene fosse di danno allo stato abbracciato, o alla dignità, di cui è insignito. Quindi il Chierico non potrebbe rinunziare al privilegio dell' immunità ecc. Parimente se il privilegio toglie l'impedimento all' osservanza di qualche precetto: per esempio, l'infermo che ha il privilegio dell' Oratorio privato, se facilmente può farsi celebrare la Messa in casa, vi è obbligato. (V. Nota 185).

665. Chi ha il privilegio pel foro penitenziale di assolvere dalle censure e dalle altre pene, molto probabilmente può servirsene anche fuori della confessione. — Nell' interpretazione del privilegio è da attendere che esso non rendasi inutile od oneroso al privilegiato. — Generalmente i privilegi sono da intendersi nel senso più largo; eccetto che fossero in pregiudizio d' un terzo. — Quando cessa la causa finale del privilegio, conceduto colla condizione di quella causa, cessa il privilegio; ma non cessa, se è conceduto assolutamente.

Digitized by Google

Nota 185 *al n.* 664.

Se chi ha il privilegio dell' Oratorio privato, sia obbligato a valersene, non potendo recarsi alla Chiesa nei dì festivi.

Il Roncaglia parlando di quest' ultimo caso, tiene il contrario. « Si removeatur, egli dice, impedimentum ab aliquo particulari (non » dal gius) per privilegium particulare, tunc cum unusquisque re- » nunciare possit tali privilegio, alias cedere posset in suum onus, » eo uti non tenetur. Ita habens privilegium tempore interdicti » audiendi Missam, illam non tenetur audire, et idem dicendum » de habente privilegium eam audiendi vel celebrandi in Oratorio » privato, quia non potest ad Ecclesiam accedere ». (Ronc. de Legibus. De Priv. cap. 1. Qu. 4. Resp. 3). E certo coloro che hanno il privilegio dell' Oratorio privato, non potendo recarsi alla Chiesa, se fossero persone benestanti, sarebbero sempre obbligati a farsi celebrare la Messa in casa, il che potendo avvenire per lungo tempo, ne avrebbero un incomodo considerevole; sicchè molti rinuncierebbero al privilegio per non sottostare a tale onere. Per tanto non si potrebbero obbligare quelli che hanno il privilegio dell' Oratorio privato, a farsi celebrare la Messa in casa, quando non possono portarsi alla Chiesa. Per lo meno tale obbligazione è dubbia, e perciò non obbliga.

CAPITOLO II.

DEI PRIVILEGI DEGLI ECCLESIASTICI.

666. Gli Ecclesiastici dal Gius canonico, (come lo erano prima d'ora dal Gius civile), sono esentati dal Foro civile, e dall' obbligo di pagare le tasse. — I Chierici minoristi non possono godere del privilegio del Foro, se non abbiano un Benefizio ecclesiastico, o non portino l'abito e la tonsura clericale servendo a qualche Chiesa, almeno colla licenza del Vescovo, o sieno in Seminario, o addetti a qualche scuola in via di ricevere gli Ordini maggiori. — Le Chiese e i Cimiteri, anche separati da esse, gli Ospedali ove è Cappella pubblica, gli Oratorii eretti dai Vescovi, i Palazzi episcopali, e le Case religiose godono immunità. (V. Nota seg.).

Nota 186 *al n.* 666.

Sull' Immunità ecclesiastica.

A riguardo di tutto ciò sono in molti luoghi Concordati e consuetudini da consultare. Qualora il Potere civile non osservasse

Digitized by Google

i concordati e le consuetudini legittime, gli Ecclesiastici dovrebbero semplicemente protestare contro l'abuso della forza, e cedere senza provocare violenze, le quali non farebbero che moltiplicare le offese di Dio, e le onte alla Chiesa. Gli Ecclesiastici che allora cedessero alla forza, darebbero prova di prudenza e di mansuetudine evangelica. Nè vi sarebbe pericolo che in ciò fosse scandalo; perchè quando il popolo cristiano in certe circostanze di tempi, ch'ei sa benissimo apprezzare, vede gli Ecclesiastici cedere alla forza senza fare inutili e dannose opposizioni, deplora la tristezza dei tempi, e resta edificato dalla moderazione colla quale chi è forte del diritto che non può fare valere, subisce le conseguenze dei tempi.

È poi regola universale, e da osservarsi sempre dagli Ecclesiastici, quando si trovino in lotta colle civili Autorità, quella di ricorrere al Vescovo, ed eseguire appuntino ciò che egli prescrive, o consiglia. Se non vi fosse tempo per ricorrere al Superiore ecclesiastico, dovendo agire da per sè, dovrebbero inclinare alla maggiore mitezza che potessero usare senza venir meno a un loro dovere che fosse veramente chiaro e manifesto.

CAPITOLO III.

DEI PRIVILEGI DEI VESCOVI.

667. Nei luoghi dove fu ricevuto il Concilio Tridentino, i Vescovi possono dispensare da tutte le irregolarità e assolvere da tutte le sospensioni occulte, incorse per delitto, eccettuata la irregolarità per omicidio volontario. Similmente possono assolvere, anche per mezzo di un Sacerdote specialmente delegato, dai casi papali occulti, e ciò possono anche i Vicarii Capitolari, e gli Abati che hanno giurisdizione episcopale. (Trattandosi di casi riservati alla Santa Sede dopo il Concilio di Trento, si dee tenere il contrario, giusta una Risposta della S. Congregazione dell'Inquisizione del 18 luglio 1860. Quindi l'opinione del Santo Dottore può ridursi alla pratica nel solo caso d'una urgente grave necessità. — V. Gury, *Casus Consc.* Vol. II, n. 645-46-47). — Dai casi papali occulti i Vescovi possono assolvere anche i pellegrini che si trovino nelle loro diocesi. Circa le irregolarità e le sospensioni non possono assolvere se non i loro sudditi strettamente presi, che abbiano in diocesi il *vero* domicilio. Con questi più probabilmente possono dispensare, ancorchè sieno fuori di diocesi. — Perchè il delitto sia occulto, non fa bisogno

Digitized by Google

che non si possa provare in giudizio: si considera occulto, se non si sa da otto o dieci persone. — In vigore di questo privilegio che loro proviene dal Capo *Licet* del Concilio di Trento, non possono assolvere dai casi occulti riservati dagli altri Vescovi.

668. Come più comunemente s'insegna, in vigore della *Bulla Cœnæ* fu tolta ai Vescovi la facoltà di assolvere dall'eresia occulta, e dagli altri delitti in essa Bolla contenuti. Possono però assolvere dalla scomunica incorsa per l'eresia nel foro esterno, fatta prima l'abiura davanti il notaro e i testimonii: quindi l'assoluto in questo modo può confessarsi e prendere l'assoluzione da qualunque Confessore. — Possono essi assolvere da tutte le censure e casi riservati coloro che sono impediti di portarsi a Roma; e possono a ciò delegare anche altri. Potrebbero assolvere coloro che non potessero recarsi a Roma fra sei mesi, se prestassero giuramento di presentarsi poi alla Sede Apostolica. Coloro che fossero impediti di presentarvisi per un tempo più lungo, potrebbero assolverli come tutti i seguenti che si considerano impediti assolutamente. (Vedi Gury, V. II, n. 952).

669. Si giudicano impediti assolutamente i figli di famiglia, i Religiosi, i vecchi settuagenarii, i poveri, i carcerati a lungo tempo, gl'infermi cronici, quelli che amministrano i beni della famiglia, le donne, gl'impuberi, ancorchè domandassero l'assoluzione dopo la pubertà, i soldati, i Seminaristi, e tutti quelli che non potrebbero recarsi a Roma senza grave danno temporale o spirituale. Questi poi, secondo la comune sentenza, non sono obbligati a chiedere l'assoluzione da Roma nè anche per lettera. — Chi non può portarsi a Roma, deve presentarsi al Vescovo; e se non può presentarsi al Vescovo, può essere assoluto da qualunque Confessore coll'obbligo di presentarsi al Vescovo quando potrà.

670. Sono dal Gius riservate ai Vescovi le seguenti scomuniche. 1. Contro i percuotitori dei chierici o monaci, se la percossa è leggiera (ma per incorrersi, l'ingiuria deve esser grave). 2. Contro quelli che procurano o cooperano all'aborto del feto animato, seguìto l'effetto; ma più probabilmente non l'incorrono le donne stesse incinte, che pigliano il farmaco ecc. 3. Contro quelli che assoluti in articolo di morte da una scomunica episcopale, riacquistando la salute, non si presentano più al Vescovo. (V. Gury. T. II, n. 576). 4.° Contro i Frati Minori che ammettono ai divini uffizii nelle loro Chiese i Fratelli del terz'Ordine. 5.° Contro quelli che comunicano nello stesso delitto cogli scomunicati dal Vescovo. Oltre a ciò le scomuniche che i Vescovi riservano a sè stessi.

Digitized by Google

671. Nelle Irregolarità il Vescovo può dispensare cogli illegittimi perchè ricevano gli Ordini Minori, i Benefizii semplici, i Canonicati nelle Collegiate, (più probabilmente non già nelle Metropolitane); perchè possano ricevere nelle Chiese Cattedrali porzioni non intiere. e generalmente tutti i Benefizii che non richiedono Ordine Sacro. Può anche dispensare dalla Bigamia Similitudinaria; eccettochè il Chierico avesse avuto in moglie una vedova, o non vergine, oppure avesse avuto altra moglie prima dell' Ordinazione. — I Vescovi assolvono dalle inabilità non riservate al Papa. — Dispensano da tutti gli impedimenti dirimenti dubbii, e possono delegare ad altri la facoltà di dispensarvi. Dispensano anche dagl' *interstizii* per le sacre Ordinazioni. — Dispensano perchè si possa celebrare la Messa in altro altare o Chiesa diversa dall' assegnata dal Fondatore, purchè vi sia grave causa; eccetto che nella fondazione fosse fissata anche l' ora pel comodo della Comunità, della famiglia o della popolazione; oppure se dovesse celebrarsi pel culto particolare di qualche Santo. — È da avvertire che non esistendo, o essendo cessati i fini di queste eccezioni, se il Cappellano celebrasse altrove, peccherebbe solo venialmente; e se celebrasse all' altare privilegiato, non peccherebbe punto, come dicono il De Lugo e il Tournely.

672. Possono anche dispensare perchè si celebri la Messa dopo il mezzo giorno, e fuori della Chiesa in luogo non sacro, quando vi sia grave causa; e possono dispensare anche in dubbio che la causa sia grave. Il Sacerdote allora può celebrare sull' altare portatile. Sarebbe grave causa, se il Sacerdote dovesse viaggiare in paesi infedeli, se la Chiesa fosse rovinata o troppo angusta. — Con giusta causa per qualche volta può concedere il Vescovo che si celebri la Messa nelle case private. Anzi se l' infermo, particolarmente Sacerdote, non potesse altrimenti ascoltare la Messa, potrebbe concedere questa licenza pel tempo che durasse l' infermità. (Quanto a ciò è da vedere il Gury, V. II, n. 386). — I Vescovi possono scegliersi fuori Diocesi un Sacerdote loro suddito a Confessore, e confessarvisi ovunque. Lo stesso è a dirsi dei Cardinali, purchè se lo scelgano in Roma.

673. I Vescovi sono Delegati della S. Sede per la difesa della Clausura dei Monasteri delle Monache anche esenti, e spetta ad essi approvare i loro Confessori. — Non possono commutare le ultime volontà, purchè non sopraggiunga una causa incognita al testatore, il quale, se l' avesse conosciuta, certamente avrebbe

Digitized by Google

dato diverse disposizioni. — Il Vescovo non può fare composizioni per le restituzioni incerte, nè diminuire il numero delle Messe; per ciò è necessario ricorrere alla S. Sede. — Può trasferire ad altra Chiesa i Beneficii semplici, creare Parrocchie, e unire in una le divise.

CAPITOLO IV.

DEI PRIVILEGI DEI REGOLARI.

674. I Regolari sono esenti dalla giurisdizione dei Vescovi, come lo sono tutti quelli che vivono sotto la loro ubbidienza; nè possono rinunziare a questo loro privilegio. Di più i secolari che abitano nei loro monasteri, non incorrono le pene inflitte dai Vescovi, se pure non pecchino a riguardo della celebrazione della Messa. — Sono tuttavia soggetti ai Vescovi. 1. Nell'erezione dei Monasteri. 2. Nella stampa dei libri. 3. Nella cognizione delle cause riguardanti la nullità della professione religiosa. 4. Circa il numero delle Monache da riceversi; se le rendite non sono sufficienti. 5. Rimanendo fuori di Chiostro, se avessero contratto debiti con povere persone. 6. A riguardo delle processioni cui devono intervenire. 7. Se il Monastero non può alimentare dodici Religiosi. 8. Circa le Messe da celebrarsi; e in questo punto incorrono anche le censure episcopali. Le incorrerebbero pure non volendo restituire le robe ai Novizii che uscissero, e se non osservassero la clausura delle Monache.

675. Il Vescovo potrebbe punire i Religiosi allontanatisi dai Conventi, se avvisati ricusassero di ritornarvi. Negli altri casi possono soltanto consegnare i rei ai loro Prelati. Le disposizioni da farsi dai Novizii due mesi prima della Professione, devono farsi colla licenza del Vescovo. Nel dubbio di qualche privilegio si deve consultare la S. Sede. — È dubbio se i Regolari siano soggetti ai Decreti dei Sinodi diocesani o provinciali, purchè non abbiano un ufficio dipendente dal Vescovo, cioè di Parroco, di Confessore, di Predicatore. Non sono obbligati ad intervenire ai Sinodi, purchè non sieno Parrochi; perchè in questo caso nelle cose spettanti alla salute delle anime sono soggetti al Vescovo, come i Parrochi secolari. — Il Vescovo può proibire ai Religiosi di ascoltare le confessioni nelle loro celle, come pure a tutti i Confessori di confessare le donne fuori di confessionale; e ciò sotto pena di sospensione dalle confessioni.

Digitized by Google

676. I Religiosi possono celebrare Messe prima della Messa parrocchiale nelle loro Chiese, e predicarvi in Avvento e Quaresima, ancorchè siavi predica nella Chiesa parrocchiale. — Non possono fare le pubblicazioni dei matrimonii; nè portare il piviale fuori il recinto delle loro Chiese, nè fare processioni oltre quelle di consuetudine. — Il Vescovo può rimuovere un Parroco regolare senza avvisarne il suo Superiore. Lo stesso può fare il Superiore senza avvisarne il Vescovo; non può però sostituirvi un altro non approvato dal Vescovo.

677. Il Vescovo può visitare le Chiese annesse, non però incorporate ai Monasteri, delle quali ha cura un Parroco secolare. Similmente le Confraternite a riguardo dell'amministrazione dei loro beni, purchè il loro Prefetto non fosse regolare. — Il Vescovo può visitare i chiostri delle monache esenti, ed esercitarvi varii atti di giurisdizione, se i Superiori religiosi si mostrino negligenti, e specialmente se tenessero altre persone nei chiostri, e non osservassero la clausura come conviene. — Ciascuno può scegliersi sepoltura nelle chiese dei Regolari; nè, generalmente parlando, sono obbligati a dare al Parroco *quartum funeris*.

678. I Religiosi colla licenza dei loro Superiori possono scegliersi in Confessore qualunque semplice Sacerdote. Mentre sono in viaggio possono anche confessarsi da qualunque idoneo Sacerdote; purchè non abbiano a compagno un Sacerdote idoneo del loro Ordine. (V. n. 434). — I Regolari possono ordinarsi *extra tempora* in qualunque giorno festivo di precetto. — Gli Abati possono conferire gli Ordini minori soltanto ai loro sudditi; tuttavia sarebbe valida l'ordinazione, se li conferissero ad altri. — I Regolari possono amministrare la S. Comunione nelle loro Chiese, eccettuata la pasquale. — Dopo avere dimandato la benedizione, possono predicare nelle loro Chiese, ancorchè il Vescovo negasse la licenza. Possono assolutamente predicare sulle piazze. Non possono predicare nelle Chiese altrui senza licenza del Vescovo. Il Vescovo poi può sospendere loro la facoltà di predicare, se predichino falsi miracoli, profezie non approvate, proposizioni condannate, o dicano cose che detraggano alla fama del Vescovo, o dei loro Superiori.

679. A riguardo della facoltà che hanno i Religiosi di assolvere dai casi e censure riservate, è da notare che sotto il nome di *Superiori Regolari* si devono intendere anche i Superiori locali, i Guardiani, i Priori, i Rettori, e anche i loro Vicarii, se essi si assentino almeno per un giorno. — Essi possono assolvere i pro-

Digitized by Google

prii sudditi, anche novizii, e, come alcuni dicono, eziandio i loro famigliari permanenti e commensali, da tutti i casi e censure non riservate al Pontefice anche inflitte *ab homine*. Similmente dai casi papali, come i Vescovi possono assolvere i loro sudditi. — Possono pure assolvere i loro sudditi dalla percussione anche enorme (e pubblica) del Chierico o Monaco.

880. Non possono assolvere i secolari, cioè quelli che non sono loro sudditi (parlando di quelli che sono fuori di Roma e dentro l'Italia) non solo dai casi in *Bulla Cœnæ*; ma nemmeno dalla percussione del chierico o monaco, nè dal duello, nè dalla violazione dell'immunità, nè dalla violazione della clausura delle Monache a malo fine, nè dalla simonia confidenziale nei Benefizii, nè dai casi che i Vescovi si riservano. — Più probabilmente possono assolvere dai casi riservati ai Vescovi, però riservati dal gius, o dalla consuetudine e anche dagli altri casi papali; tuttavia soltanto dove hanno l'approvazione per ascoltare le confessioni.

881. Circa le irregolarità possono dispensare i secolari, come lo possono i Vescovi. Coi loro sudditi possono dispensare da qualunque irregolarità *ex delicto* ed *ex defectu*. — Coi loro sudditi dispensano dalle leggi ecclesiastiche, come ne dispensano i Vescovi. Dispensano anche dai giuramenti e dai voti, come fu detto; e anche dall'impedimento *petendi debitum* contratto dai coniugi per l'incesto. Però da questo non possono dispensare, se non ne abbiano licenza speciale almeno dal Prelato inferiore del loro Convento.

Digitized by Google

APPENDICE
SULLE ELEZIONI POLITICHE.

Avendo promesso di parlare delle questioni del giorno, non posso omettere quella, che forse è la più ardente, ed insieme la più pericolosa a toccarsi, per un certo esasperamento di animi venuto a seguito di ciò che pareva dovesse togliere ogni occasione di dissidio. E ciascun vede che io accenno alla Risposta della Sacra Penitenzieria, provocata dai nostri Vescovi, cui dispiaceva una controversia che divideva gli animi dei cattolici in questi tempi, nei quali sommamente è desiderabile che sia tra loro l'unione più compatta, e la pace più inalterabile.

Prima di questa Risposta si combatteva tra i cattolici quasi divisi in due schiere. Altri dicevano essere lecito mandare Deputati al Parlamento, e quindi non essere vietato ai Deputati prendere il giuramento che esige lo Statuto; altri negavano l'una e l'altra cosa. Pareva che data una decisione in proposito dalla Sacra Penitenzieria, ossequenti gli animi alla medesima, sarebbe stata tolta ogni cagione di litigio; ma avvenne per lo contrario che gli animi vieppiù s'inasprirono, e si discese a dare qualificazioni ai cattolici della prima schiera ingiuste ed irritanti. Disgustoso fenomeno, per cui alcuno sarebbe indotto a fare il quesito, se la Sacra Penitenzieria non abbia saputo esprimere il suo concetto; o se (supposizione più ragionevole) siamo noi che non abbiamo voluto intenderlo.

Essendo la cosa in questi termini, si capirà ch'io entro a malincuore in tale controversia, e che vi entro soltanto per la necessità di sdebitarmi della mia promessa, d'altra parte equa e conforme al bisogno dei tempi. Mi propongo intanto di toccar la questione con tutta la pacatezza di animo, e domando per me ai dissidenti quella libertà di opinione che largamente consento a tutti loro.

Ecco la Risposta della Sacra Penitenzieria.

Beatissimo Padre,

Alcuni Vescovi ed Ordinari de' luoghi, i quali si trovano nelle provincie occupate dal cosidetto Regno italiano, affine di dirigere con sicurezza i fedeli commessi alle loro cure, attese le variate circostanze, hanno replicato i seguenti dubbi, e supplicano istantemente, che sia data loro una risposta.

Digitized by Google

1o Come debbasi rispondere a chi domanda se si possa accettare l' ufficio di deputato al Parlamento?

2o Come si debbano regolare i Vescovi richiesti a favorire l'elezione de' buoni deputati?

« Sacra Pœnitentiaria, re mature ac diligenter discussa, factaque relatione SS. D.no Pio PP. IX, respondet:

« Ad primum: *affirmative* sub sequentibus conditionibus:

« 1a Ut deputati electi in emittendo juramento fidelitatis et obedientiæ a lege præscripto adiiciant limitationem: *salvis legibus divinis et ecclesiasticis*.

« 2a Ut hujusmodi limitatio fiat expresse in recitatione formulæ ipsius juramenti, audientibus saltem duobus testibus.

« 3a Ut ipsi deputati electi animo comparati sint et declarent se numquam legibus improbis et injustis favorem et suffragium esse laturos; imo hujusmodi leges, quatenus proponantur, esse notorie reprobaturos.

« Ad secundum: *Nihil obstare* quominus Episcopi et Ordinarii, occasione electionum, quoties ad id requisiti fuerint, in mentem populi revocent, quemque fidelium pro suis viribus teneri ad impedienda mala, et promovenda bona.

« Datum Romæ in Sacra Pœnitentiaria die 1 decembris 1866 ».

A. M. *Card.* Cagiano *M. P.*
L. *Peirano* S. P. Secretarius.

Osserverei primieramente che mentre tutte le Risposte della Sacra Penitenziaria sono senza dubbio da venerarsi dai buoni cattolici come giudizii di eminenti teologi, autorizzati dalla S. Sede a sciogliere i dubbi che possono nascere in materia di Morale cristiana, questa Risposta del 1 dicembre 1866 merita particolare rispetto ed osservanza, essendo data ai più ragguardevoli personaggi, quali sono i Vescovi nella Chiesa di Dio, e data dopo di essere stata vista, e perciò tacitamente approvata dal Romano Pontefice; emanata poi in materia così grave, quali sono le elezioni politiche, dalle quali al presente, si voglia o non si voglia, onninamente dipende la rovina o la salute delle nostre popolazioni a riguardo della Religione, della Morale e della Proprietà.

Premessa questa osservazione, mi pare doversi riconoscere che tale Risposta tronchi tutte le questioni che si agitavano tra i cattolici, or sono otto mesi, rispetto alle elezioni politiche.

Si quistionava in fatti se i Deputati mandati al Parlamento, ed anche i nuovi Senatori, potessero prendere il giuramento che esige lo Statuto. Si quistionava quindi se i popoli potessero mandare al Parlamento i loro Deputati sulla supposizione che poi sarebbero stati costretti a prendere un giuramento giudicato illecito da non pochi, o a rinunziare al mandato. Si voleva distinguere fra i Deputati e fra le popolazioni delle antiche e delle nuove Provincie: ai primi si voleva accordare qualche cosa, tutto si voleva negare ai secondi. Si voleva dire che il diritto dell' Elettorato e della Rappresentanza nazionale non si poteva esercitare, almeno in certe Provincie, senza invadere i diritti altrui, senza un' usurpa-

Digitized by Google

zione condannata dalla legge naturale, dalla quale non si può certo dare dispensa; e a riguardo di certe Provincie, senza incorrere le Censure promulgate contro gl' invasori, i detentori, ecc. ecc. Or la Sacra Penitenzieria consultata del « Come debbasi » rispondere a chi domanda se si possa accettare l' ufficio di De- » putato al Parlamento italiano », risponde *affirmative*, che cioè *si può accettare*. Ed è perciò chiaro che se è lecito all'*Eletto* accettare il mandato, è lecito agli *Elettori* di darlo, essendo due cose pienamente correlative e sommamente connesse. Or se gli Elettori possono conferire il mandato, e se gli eletti possono accettarlo, vuol dire che davanti alla Sacra Penitenzieria sono insussistenti tutte le ragioni che si adducevano dagli opinanti in contrario. La Sacra Penitenzieria risponde *affirmative*, senza alcuna distinzione di provincie vecchie o di provincie nuove, senza distinzione fra Torinesi, Bolognesi, Napolitani, Toscani, Modenesi o Parmigiani. Vuol dire adunque che tutti i popoli dell' Italia senza paura di violare la legge naturale, e d' incorrere alcuna censura, possono accostarsi alle urne elettorali, mandare al Parlamento i loro Deputati, e questi poi prendere il giuramento che si richiede.

Nè in questa Risposta della Sacra Penitenzieria può sospettarsi essere intervenuta qualche dispensa pontificia, che renda adesso lecito ciò che sarebbe stato illecito prima d' ora. Imperocchè nell' ipotesi dei cattolici che giudicavano illecito il giuramento, e vedevano nel concorso alle urne elettorali violazione di legge naturale ecc. ecc. il Papa avrebbe forse voluto dispensare sul fatto suo, ma non avrebbe voluto dispensare sul fatto d' altri. Or si sa da tutti che il Papa non era Sovrano a Napoli, a Firenze, a Modena, a Parma.

Per il che torniamo a ripetere, che stando al giudizio della Sacra Penitenzieria, sono troncate tutte le questioni che si agitavano, or sono otto mesi, fra i cattolici.

Tuttavia la Sacra Penitenzieria ha posto condizioni sul giuramento da prendersi; e la prima è: *ut Deputati electi in emittendo juramento fidelitatis et obedientiæ a lege præscripto adiiciant limitationem*: SALVIS LEGIBUS DIVINIS ET ECCLESIASTICIS.

Vuol dire adunque che la Sacra Penitenzieria nella sua saviezza non ha voluto approvare un giuramento assoluto, ma limitato nei detti termini.

Ha voluto di più, ed è questa la seconda condizione, che la detta limitazione fosse apposta al giuramento nell' atto di prendere il giuramento stesso, e che fosse udita almeno da due testimonii: *Ut hujusmodi limitatio fiat expresse in recitatione formulæ ipsius juramenti, audientibus saltem duobus testibus.*

Qui è evidente che la Sacra Penitenzieria non voleva rendere inutile e frustranea la sua Risposta, come sarebbe stata se i Deputati cattolici avessero dovuto gridar alto, ch' essi prendevano il giuramento con quella limitazione, di modo che li avessero uditi la Camera, il Ministero e le Tribune. Intendeva bene la S. Peni-

Digitized by Google

tenzieria che un giuramento preso con quella clausola, sarebbe stato rifiutato, e i Deputati espulsi dalla Camera; lo che in fatti avvenne. Quindi si contentava che l'apposta limitazione fosse udita almeno da due testimonii: *audientibus saltem duobus testibus.* Certo non si sarebbe potuto supporre, senza farle torto, ch'Essa accordasse che si prendesse un giuramento con una condizione che lo avrebbe reso impossibile, perchè non accettato dalla Camera. Non fu dunque, nè poteva essere intenzione della S. Penitenzieria che i Deputati apponessero quella limitazione a voce alta da essere uditi da tutti; ma si contentava che i Deputati nell'atto del giuramento apponessero quella limitazione con voce bassa da non doversi intendere dalle centinaia componenti la Camera ecc. ecc., ma soltanto da alcuni testimonii, *almeno due*; vuol dire da alcuni amici, *almeno due*, che fossero stati in loro vicinanza, e quindi avessero potuto udirla essi soli e non tutti gli altri della sala dei Cinquecento. Se si volesse intendere in modo diverso la Risposta della S. Penitenzieria, ricorderemmo la Regola commentata di quei Frati là dove diceva: *Fratres habebunt tantum unam campanam*, e la glossa in margine metteva: *idest plures.* Possibile che la S. Penitenzieria volesse mettere *audientibus saltem duobus testibus*, se avesse voluto che i testimonii della limitazione fossero a centinaia? Ovvero sarà anche possibile che qualora i Deputati avessero dovuto gridare alto quella limitazione in mezzo alla piena Camera, supponesse la S. Penitenzieria che soltanto due potessero udirla? *Audientibus saltem duobus testibus*, non è una frase astrusa che richieda profonda cognizione di grammatica. È un latino troppo facile ad essere inteso; e pare che tutti lo dovremmo intendere e spiegare ad un modo.

Ci si dirà che la S. Penitenzieria non vieta di gridar alto l'apposta limitazione in mezzo alla Camera, e che il Deputato che alto la griderà, sarà un cristiano più coraggioso di colui il quale la fa intendere soltanto a' due testimonii vicini ad esso. È verissima l'una e l'altra cosa; ma è pur vero che in tal maniera si esce dalla quistione proposta, la quale è nettamente questa: *se la S. Penitenzieria sia contenta che l'apposta limitazione sia udita anche da due soli testimonii.* Noi diciamo che ne è contenta, perchè così suonano le sue parole. Se volessimo mettere a mezzo altre questioni, si potrebbe fra le altre cose domandare *se quel maggiore coraggio sarebbe nel dato caso conforme alle regole della cristiana prudenza*; questione che non vogliamo toccare. Conchiudiamo perciò che ci parrebbe evidente, essere contenta la S. Penitenzieria, che l'apposta limitazione si oda, non da tutti i convenuti nella sala dei Cinquecento, ma da pochi, anzi da due soltanto.

Veniamo alla terza condizione: *Ut ipsi Deputati electi animo comparati sint, et declarent, se numquam legibus improbis et iniustis favorem et suffragium esse laturos; imo huiusmodi leges, quatenus proponantur, esse notorie reprobaturos.* Vuol dire in

Digitized by Google

primo luogo che i Deputati eletti devono avere buone intenzioni, obbligo generale a tutti i cristiani; e che in secondo luogo tali buone intenzioni, le quali sono di non favorire e di non approvare col loro voto leggi cattive ed ingiuste, devono manifestarle; che anzi devono promettere di riprovare apertamente tali leggi, qualora fossero proposte al Parlamento. Ciò poi non si dice che debbano fare nell' atto di prendere il giuramento, anzi nemmeno si dice che debbano ciò fare nel Parlamento; lo che se avesse voluto, la S. Penitenzieria come l' ha detto nella seconda condizione, lo avrebbe pur detto in questa terza. Per altro chi potrebbe vietare al Deputato, che preso il giuramento, e in mille occasioni nel Parlamento, dicesse e protestasse ch' *egli non favorirebbe nè approverebbe col suo voto leggi cattive ed ingiuste; che anzi le riproverebbe apertamente qualora fossero proposte alla Camera?* Non v' ha dubbio che, preso il giuramento, giacchè prima non potrebbe aver voce, e poi in mille occasioni potrebbe fare tali dichiarazioni e proteste; ma poichè la S. Penitenzieria non determina il tempo, nè il luogo in cui debba farle, basterebbe che le facesse all' opportunità o in voce od in iscritto, di modo che chiaramente ne constasse al pubblico; lo che certamente richiede la S. Penitenzieria, e può richiedere senza nessun pericolo; mentre che non solo ciascun Deputato, ma eziandio qualunque cittadino ha il diritto incontestabile di gridar alto e di stampare: *io disapprovo, io sono nemico di tutte le leggi del mondo cattive ed ingiuste.* È perciò chiaro che l' osservanza di questa terza condizione non può ingenerare alcuna difficoltà, e che perciò a motivo della stessa non potrebbero essere impediti gli Elettori di votare pei Deputati, nè questi di andare al Parlamento.

Discendiamo alla seconda parte della Risposta: *Nihil obstare quominus Episcopi et Ordinarii, occasione electionum, quoties ad id requisiti fuerint, in mentem populi revocent, quemque fidelium pro suis viribus teneri ad impedienda mala, et promovenda bona.*

Anche questo è un latino assai piano e facile. *Nihil obstare*; vuol dire adunque che secondo la mente della S. Penitenzieria non v' ha alcuna legge nè naturale, nè divina, nè ecclesiastica, che vieti ai Vescovi di qualunque parte d' Italia di esortare i fedeli a concorrere alle urne elettorali per eleggere buoni Deputati; che non v' ha pericolo a questo riguardo di commettere alcun peccato, nè d' incorrere alcuna censura; altrimenti si dovrebbe dire che qualche cosa *obstaret.*

Nè sarebbe da intendere che la S. Penitenzieria avesse voluto mettere una restrizione in quelle parole: *quoties ad id requisiti fuerint*, essendo queste parole un semplice richiamo al quesito, il quale diceva: *nel caso che fossero richiesti.* Oltre che qui si suppone ciò che è troppo naturale, che cioè i fedeli domandino ai loro Maestri e Dottori, che sono i Vescovi, un consiglio opportuno nelle cose di grande importanza, quale sarebbe quella di cui

Digitized by Google

si tratta. E poi i Vescovi che cosa devono suggerire ai popoli secondo la Risposta della S. Penitenzieria? Devono ricordare ai popoli che ciascun fedele *è obbligato, per quanto può, ad impedire il male, e a promuovere il bene.* Or sarà mai possibile che fosse intenzione della S. Penitenzieria di permettere ai Vescovi di proclamare questa verità così elementare di legge naturale, soltanto nel caso che fossero richiesti a proclamarla? Parrebbe ridicolo il supporre che i Vescovi *senza essere richiesti* non potessero dire a' suoi Diocesani: *impedite il male, promovete il bene.* I Vescovi avranno mai bisogno di qualche invito o richiesta per gridar alto con Davide: *declina a malo, et fac bonum?* Questa predica è assolutamente permessa anche all'infimo dei Chierici, e, direi, alle stesse donne, cui d'altra parte è proibito di predicare. La Sacra Penitenzieria pertanto ha voluto indicare che la missione che hanno i Vescovi di predicare ai loro popoli la gran verità: *impedite il male. e promuovete il bene*, si estendeva pure, più o meno, secondo le circostanze di luogo e di tempo, all'argomento delle elezioni politiche.

Ed in vero nel Quesito e nella Risposta trattandosi unicamente di elezioni di deputati al Parlamento, pare non potersi mettere in dubbio che le parole: *in mentem populi revocent quemque fidelium pro suis viribus teneri ad impedienda mala, et promovenda bona*, equivalgano a dire: i Vescovi ricordino ai popoli che ciascuno dei fedeli, per quanto può, *è obbligato* ad impedire che siano mandati al Parlamento cattivi Deputati, e ad adoperarsi perchè ve ne siano mandati dei buoni. Trattandosi in fatti unicamente di elezioni politiche, in quale altro modo potrebbe il fedele impedire il male, e promuovere il bene? (1)

Dietro le quali cose pare non potersi dubitare che la Risposta della S. Penitenzieria non solo permetta, ma approvi formalmente il concorso alle elezioni politiche in tutta quanta l'Italia.

(1) Quel luminare dell'Episcopato italiano che è sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo di Napoli, certo non liberale, nella sua lettera del 28 marzo (1867), scriveva:

" Come già sapete, la Chiesa Madre e Maestra, con quella sapienza „ che in lei viene dall'alto, mentre dichiarava che l'uffizio di Depu- „ tato può accettarsi... ha nel tempo stesso ricordato la profonda per „ quanto semplice massima, che cioè il cattolico, quando si tratta di „ fare un bene o d'impedire un male, non deve ricusare l'opera sua „ Quindi venendo alla pratica, soggiunse: " Egli è manifesto primieramente, „ doversi porre ogni studio ed ogni opera affinchè vengano eletti quei „ che professino di essere cattolici innanzi tutto; e piacesse a Dio che „ uomini così fatti potessero aversi! Ma se non si può tanto sperare... „ egli è chiaro allora doversi sottostare alla necessità di operare il „ bene possibile coll'evitare il maggior male. In questo caso.... seb- „ bene (il Candidato) non sia di piena fiducia, (si dovrà eleggere pur „ chè) sia nel caso di evitare molti mali e di fare del bene, o unendosi „ di numero ad altri per impedir leggi inique, o col parlare a difesa „ della religione e della giustizia, o con esercitare in quel posto altra „ benefica influenza. „ In tal modo riprovava il sapientissimo Cardinale coloro, i quali vogliono o l'ottimo o il nulla. Quando non potete riuscire a meglio, diceva, date il voto al Deputato anche non buon cattolico, purchè almeno possa avere nel Parlamento *benefica influenza.*

Digitized by Google

Tuttavia alcuno obietterà: Credete voi che la S. Penitenzieria col termine *teneri* che ha usato, voglia dire che i cristiani elettori siano veramente obbligati a prendere parte alle elezioni politiche, di modo che manchino in coscienza e davanti a Dio astenendosi dalle elezioni?

Noi crederemmo andare errato colui che dalla Risposta della S. Penitenzieria tirasse semplice ed assoluta tale conseguenza. Ci pare per lo contrario evidente che la Risposta riguardi il principio, e non la pratica; che cioè dietro tale Risposta si debba dire non potersi mettere in dubbio che sia lecito il concorso alle elezioni; e che qualora si possa giudicare dovere riuscire utile questo concorso ad avere buoni Deputati al Parlamento, questo concorso sia anche doveroso.

Ciò riguarderebbe il principio considerato per sè. Che se invece discendiamo al caso pratico delle elezioni, sarebbe allora da osservare se nelle particolari elezioni il concorso all' urna potesse tornare veramente vantaggioso; se cioè vi fosse fondata speranza di riuscire a mandare un buon Deputato al Parlamento, ovvero se tale speranza non sussistesse. Or mi pare che qualora quella speranza vi fosse, secondo la mente della S. Penitenzieria il concorso all' urna sarebbe doveroso; che se invece mancasse, il concorso non potrebbe essere obbligatorio; essendo principio incontestabile, che un atto inutile non può essere comandato da nessuna legge.

E qui candidamente confesso che molti, considerando l' incertezza, ed anche la poca probabilità di buon esito che potevano avere in varie epoche le votazioni in Italia, stante la prevalenza delle Sètte, e l' apatia dei buoni ecc. ecc. pensavano che il concorso alle urne elettorali dovesse riuscire inutile, o presso che inutile; e quindi logicamente conchiudevano che tal concorso si dovesse riconoscere bensì lecito, ma non già doveroso. Del quale sentimento fu anche un Vescovo, che gode grande riputazione nella scienza morale. Ho veduto io una sua lettera, nella quale si esprimeva così: *io credo che sia cosa lecita e lodevole prendere parte alle elezioni politiche; non però doverosa, perchè ecc.*

Anch' io devo riconoscere la ragionevolezza di sì fatta distinzione, di quella vale a dire, che si fa tra il principio assoluto e la pratica relativa; e tanto più volentieri la riconosco, perchè or siamo certi ch' essa è conforme alla mente della S. Penitenzieria, stante la lettera diretta dall' E.mo Penitenziere Maggiore il 25 febbraio (1867) al Vescovo di Mondovì, dove gli diceva: « Avendo » esplorata la mente di Sua Santità, questa era che i Vescovi si » attengano precisamente alle Risposte date dalla S. Penitenzieria » il giorno 1 dicembre 1866. L' applicazione poi, soggiungeva il » Cardinale Penitenziere, ai casi particolari del principio di fare » il bene e d' impedire il male, dipende da mille circostanze, le » quali ben ponderate, faranno giudicare quando SI DEBBA O POSSA » CONCORRERE ALLE ELEZIONI ».

E qui non potrei omettere un tratto della Dissertazione data

Digitized by Google

in luce dal medesimo Vescovo, quando pubblicava questa lettera del Cardinale Penitenziere. Tutto il mondo sa che nè anche esso è uomo sospetto di liberalismo. Ecco dunque le sue parole.

« Noi osserviamo che dicendo la lettera qualmente le circo-
» stanze faranno giudicare quando *si debba o possa* concorrere
» alle elezioni, sembra che non si possa più sostenere dal lato
» morale la formola: *nè eletti, nè elettori*, perocchè la risposta
» non ammette esclusività, in generale, ma dice anzi, che certe
» circostanze possono indurre una vera obbligazione di concorrere
» all' urna, e certe altre varranno solo a dispensare uno o più e-
» lettori da siffatta obbligazione, e solo potranno sì o no consi-
» gliarli d' intervenire all' urna.

» Dicemmo *dal lato morale* non si poter più ora sostenere
» la formola enunciata, perocchè, anche dato che dal lato politico
» taluno credesse esser miglior cosa l' astenersi dal concorrere al-
» l' urna, or che la Santa Sede ha indicato il modo di render le-
» cito il giuramento, ed ha pronunciato che le circostanze quelle
» sono che faranno giudicare tra il dovere o poter concorrere al-
» l' urna, sembra abbastanza chiaro che coll' insinuarsi la totale
» esclusione dei cattolici dal Parlamento, si verrebbe a frustrare
» onninamente le intenzioni, e le premure della Santa Sede in
» proposito, lo che, come ognun vede, è affatto assurdo ». (1)

A me sembra che il zelantissimo Vescovo dica assai bene. Nè mi pare che fosse da prevedere che la parola della S. Penitenzieria dovesse essere così mal sentita da trovarsi Giornali cattolici, i quali facessero rimproveri ai loro confratelli per averla riportata, sulla supposizione, per non dir altro, poco felice, che tale pubblicazione fosse contro la mente della stessa S. Penitenzieria; e dico *poco felice*, perchè tale apparisce la supposizione che la S. Penitenzieria avesse diramato ai Vescovi quella Risposta; la quale doveva servire di regola per le elezioni politiche di tutta l' Italia, coll' intenzione che restasse occulta e nascosta al pubblico. Tanto meno mi pare che fosse da prevedere che quella Risposta dovesse essere così frantesa da doversi dare qualificazioni poco gradevoli ai cattolici, che la vollero intendere nel suo senso ovvio, perspicuo, e naturale.

Frattanto, poichè si tratta di quistione assai vitale, dalla quale, lo neghi chi vuole, dipendono in tanta parte i nostri interessi religiosi e politici, morali e finanziarii, me ne sappia grado chi vuole, non credo dovere omettere alcune osservazioni sulla questione medesima, che giudico conformi alla risposta della S. Penitenzieria.

La prima è che negli Stati Costituzionali le sorti dei popoli dipendono dal Parlamento; di modo che se il Parlamento è com-

(1) Il medesimo nella sua Notificazione del 27 febbraio (1867), scriveva: " Gli elettori dovranno intervenire alle elezioni, tranne una " scusa legittima che potesse scansarneli, ed usare tutti i mezzi leciti " che sono a loro mano per la buona riuscita delle medesime, anche a " costo d' incomodi e di qualche sacrifizio ".

Digitized by Google

posto di Deputati galantuomini, gl' interessi della Nazione sono tutelati, e in caso diverso sono conculcati. Or poichè spetta ai popoli mandare i Deputati al Parlamento, i popoli hanno un diritto incontestabile di mandarvi dei galantuomini; anzi poichè i popoli non possono rinunziare al proprio bene religioso e civile, sono in obbligo di mandarveli. Qui cade il *teneri* della S. Penitenzieria; modificato però per la pratica in quel modo, che abbiamo detto sopra.

La seconda è che i popoli, i quali hanno questo diritto, non possono essere impediti nell' esercitarlo dai diritti che possano competere ai Prencipi spodestati, i quali *di fatto* non comandano più nè possono fare più alcun bene ai popoli sottratti dal loro reggimento. In fatti non sono i popoli pei Sovrani, come la cosa è pel padrone; ma sono i Sovrani pei popoli, come i medici sono pei malati, come gli avvocati sono pei clienti. Quando il medico non può più curare il suo malato, e l' avvocato non può più difendere il suo cliente, quegli ha diritto di essere curato da altro medico, e questi di essere difeso da altro avvocato. Nel nostro caso i popoli, cessato l' antico governo, e reso nel fatto impossibile, hanno diritto ad un governo nuovo, per non rimanere nell' anarchia, che distrugge issofatto la società.

La terza è, che se i popoli hanno da avere un Governo, è necessario che in qualche modo lo riconoscano, e quindi che gli ubbidiscano, non potendo esistere azione di Governo, dove non sia correspettività di governati. Quindi non vi può essere alcuna legge che vieti quel riconoscimento ed ubbidienza, eccetto che il nuovo Governo esigesse cose per sè cattive, come sarebbe rinunziare alla fede, ecc. E qui farei osservare che altre volte in Italia, e sempre in tutto il mondo, avvennero cose simili alle presenti, e che tuttavia non si ebbero i timori, che ora si hanno, nel riconoscimento necessario, e nella lecita ubbidienza ai nuovi Governi. E qui cade l' *affirmative* della S. Penitenzieria, la quale dichiara lecito che si riconosca il Governo, mandando Deputati al suo Parlamento.

La quarta è, che se i popoli devono di necessità riconoscere il Governo cui sottostanno, devono pure riconoscerne gli ordinamenti in tutto ciò che non v' ha nulla di cattivo, e d' ingiustificabile dalle circostanze; (giacchè vi sono al mondo circostanze, le quali giustificano ciò che d' altra parte sarebbe vietato. Per es: è vietato prendere la roba d' altri; ma quando l' uomo la prenda in caso di estrema necessità, non pecca contro il settimo comandamento). Sarebbe una contraddizione riconoscere il Governo, e non volerne riconoscere gli ordinamenti in ciò che è lecito riconoscerli. Quindi qualora le leggi esigano dei giuramenti non solo dai Deputati alla Camera elettiva, ma dai Senatori, dai Magistrati, dai Professori delle scienze ecc: i buoni cattolici non devono rifiutarsi di prenderli in tutto ciò che è chiaramente lecito, e dove potesse cadere del dubbio, colle condizioni saviamente apposte dalla S. Penitenzieria, condizioni che in nulla ledono i diritti, ovvero anche le

Digitized by Google

pretese dello Stato, e aprono la strada ai galantuomini perchè possano andare al reggimento della cosa pubblica.

Figuriamoci che tutti i galantuomini si dovessero rifiutare di prendere i richiesti giuramenti; non v' ha dubbio che sarebbero tosto surrogati da altri immeritevoli di quel nome; e in questo caso il danno comune non sarebbe enorme? Qualora tutti i componenti il potere legislativo, il potere esecutivo, l' amministrativo, tutti i Magistrati, tutti gl' Insegnanti, tutti fossero privi di timor di Dio, avremmo il sommo del pubblico male, che ci si presenta come la più spaventosa ipotesi. E non v' ha poi dubbio che tutti dovrebbero essere tali, se ai buoni cristiani non fosse lecito prendere i giuramenti richiesti dallo Stato. Or la Risposta della S. Penitenzieria ci salva dall' attuazione della spaventosa ipotesi.

La quinta è, che ci dobbiamo sottomettere ai disegni della Divina Provvidenza anche allora che ci vengono inaspettati e disgustosi; aiutandoci tuttavia il meglio che possiamo per conseguire il bene con quei mezzi ch' Essa lascia in mano nostra, senza pretendere che li cangi a nostro piacimento, intervenendo nelle cose umane a modo nostro, od operando miracoli. Se Dio vorrà cangiare Ordine di Provvidenza e fare miracoli, non sarà mosso dal nostro consiglio, nè dalle nostre pretese: *non enim cogitationes meæ, cogitationes vestræ: neque viæ vestræ, viæ meæ, dicit Dominus.* Tanti anni di delusioni pare che ormai avrebbero dovuto ammaestrarci. La Sacra Penitenzieria ci apre la strada per cercare ed operare il pubblico bene negli attuali dolorosi frangenti: entriamovi pacificamente e senza timore.

È necessario conoscere i tempi e adattarvisi, salvi i principii della Morale e della Fede. Roma conosce i tempi, Roma vi si adatta. Nella Risposta della Sacra Penitenzieria ne abbiamo buono argomento, oltre tutti gli altri che ce ne somministrano le Istruzioni date ai Vescovi e ai Regolari appunto in questi tempi. Della moderazione di Roma abbiamo specialmente una bella prova nell' altra Risposta data ai Vescovi il 14 dicembre 1866, che essendo aliena dal nostro scopo non giova qui riportare.

Riponendo la penna mi prende un timore, ed è che alcuno dopo letta quest' Appendice, giusta il vezzo già molto in uso, dica di me: *tò un cattolico liberale.* Se alcuno mai lo dicesse, sappia che io rifiuto questa qualificazione. Io sono cattolico semplicemente in tutta la semplicità del termine, come S. S. Pio IX. I liberali che sanno fiutar bene la gente, non mi credettero mai dei loro. In fatti nel 1848-49 mi tennero esiliato dalla mia parrocchia per tredici mesi; e fa un' anno appena, che all' epoca del *domicilio coatto* si adoprarono per farne gustare le dolcezze anche a me; e se le nostre Autorità civili fossero state meno intelligenti e moderate, sarebbe toccata anche a me la sorte che toccò a tanti altri in Italia. Questo prova che i liberali non mi credettero mai dei loro. Io inoltre protesto che non ho mai cangiato nè di modo di pensare, nè di modo di agire. Mi diceva tempo fa un liberale:

Digitized by Google

Ella pensa diversamente da me; ma ho stima di lei, perchè sta immobile nei principii che crede veri. E quando dietro le più stupide e insignificanti calunnie, ho sentito dirmi un'anno fa, che mi diportassi meglio, chè altrimenti ecc., ho francamente risposto che non avendo nulla a rimproverarmi in proposito ecc., prometteva di diportarmi sempre come sempre mi era diportato, mettendo in pratica la dottrina che insegna S. Paolo nel cap. 13 della sua Epistola ai Romani, dottrina che mentre è eminentemente cattolica, non può dispiacere a nessun Governo del mondo. Io dunque non sono mai stato, nè sono, nè voglio essere cattolico con qualche aggiunta. Sono sempre stato, sono, e spero che sempre sarò *cattolico* semplicemente. Io sto colla S. Sede, e con tutti i suoi organi, uno dei quali è la S. Penitenzieria. Quando Essa spiegherà la sua Risposta in modo diverso da quello in cui la intendo io, cangerò tosto di sentimento. Fintanto che Essa tace, chiedo e spero ottener la grazia che mi si permetta di pensare a modo mio, com'io consento agli altri di pensare a modo loro. *In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas. Quotiescumque e Roma Rescripta venerint quoad me omnes causæ finitæ erunt.* Finalmente, mentre rifiuto la denominazione di *cattolico-liberale*, ho l'onore di potere gridare alto, che davanti a qualunque Governo sono sempre stato inappuntabile, come sempre è lo schietto cattolico, che necessariamente tiene la dottrina di S. Paolo sopra accennata.

Digitized by Google

INDICE.

Ai Figli di S. Maria Immacolata . . . . . Pag. 3
Prefazione 7
Al benigno lettore 12
Alcuni principii della Teologia Morale singolarmente notevoli . 13

TRATTATO I.

DELLA COSCIENZA.

CAPITOLO I. Della coscienza retta, erronea, perplessa e scrupolosa 17
Dissertazione I. Sulla ignoranza invincibile 19
Dissertazione II Sugli scrupoli 23
CAPITOLO II. Della coscienza dubbia 30
Nota 1 al n. 13 — Se possa comunicarsi colui che dubita aver mangiato dopo la mezza notte 33
CAPITOLO III Della coscienza probabile ivi
Nota 2 al n. 15 — Sulla diversa probabilità delle opinioni teologiche 35
Dissertazione III. Intorno la pratica dell'opinione probabile . 37
De Morali systemate S. Alfonsi de Ligorio, dissertatio. . . 54

TRATTATO II.

DELLE LEGGI.

CAPITOLO I. Della natura della legge 66
CAPITOLO II. Dell'obbligazione che induce la legge . . . 67
Nota 3 al n. 22 — Sulla trasgressione della legge comandata in disprezzo della Fede o della Chiesa 71
Nota 4 al n. 23 — Sull'impedimento posto all'osservanza della legge. ivi
Nota 5 al n. 26 — Sulle pene convenzionali 72
CAPITOLO III. Di coloro che possono far leggi ivi
Nota 6 al n. 29 — Sulle Decisioni e Risposte delle Sacre Congregazioni di Roma 73
CAPITOLO IV. Di coloro i quali sono obbligati alle leggi . . 75
Nota 7 al n. 30 — Sull'obbligo che hanno gli eretici di ubbidire alle leggi della Chiesa 76
Nota 8 al n. 30 — Se i fanciulli che hanno l'uso della ragione prima dei sette anni, sieno obbligati alle leggi della Chiesa. 77
Nota 9 al n. 31 — A quali leggi sieno obbligati i pellegrini . 78
CAPITOLO V. Quali cause scusino dalla trasgressione del precetto. ivi
CAPITOLO VI. Della dispensa dalla legge 79
Nota 10 al n. 33 — Pel caso che manchi la giusta causa della dispensa 80
Nota 11 al n. 34 — Sul dubbio che vi abbia bisogno di dispensa 82
Nota 12 — Se sia valevole la causa *ob duritiam cordium* . . 83

Digitized by Google

Nota 13 al n. 35 — Sul diniego della dispensa 84
Punto I. Di coloro che possono dispensare ivi
Punto II. Per quante maniere possa cessare la dispensa . . 86
CAPITOLO VII. Della cessazione, interpretazione ed epicheia della legge 87
Nota 14 al n. 40 — Sulla cessazione della legge. In ispecie della legge di certe denunzie, e di non bruciare i libri proibiti . 88
CAPITOLO VIII. Della consuetudine 93
Nota 15 al n. 43 — Sulla forza della consuetudine anche a riguardo delle leggi del Concilio di Trento. 94

TRATTATO III.

DEGLI ATTI UMANI E DEI PECCATI.

CAPITOLO I. Degli atti umani. 97
CAPITOLO II. Dei peccati. 99
Nota 16 al n. 51 — Se basti l'avvertenza virtuale per commettere il peccato 102
Nota 17 al n. 53 — Sul peccato di omissione. 105
Punto III. Dei peccati in particolare. Del desiderio. Della compiacenza. Della dilettazione morosa 105
Nota 18 al n. 54 — Super delectatione morosa 106
Nota 19 al n. 54 — Sulla compiacenza delle letture, e pensieri di cose turpi, quando li scusi la necessità 108
Nota 20 al n. 55 — Super oblectationibus sponsorum et viduorum 109
Punto IV. Della distinzione specifica e numerica dei peccati . ivi
Dissertazione IV. Intorno alla distinzione specifica e numerica dei peccati 111
Punto V. Del peccato mortale e veniale 119
Nota 21 al n. 60 — Sul giudizio da farsi sulla gravità dei peccati 120
Nota 22 al n. 61 — Quando il peccato veniale addivenga mortale 121

TRATTATO IV.

DEL PRIMO PRECETTO DEL DECALOGO.

CAPITOLO I. Delle virtù Teologali. 123
Nota 23 al n. 64 — Sui peccati di disperazione 125
Nota 24 al n. 65 — Sulla carità perfetta. 126
Nota 25 al n. 66 — Sulla necessità degli atti delle virtù teologali 127
CAPITOLO II. Della carità verso il prossimo 128
Punto I. Dell'amor dei nemici ivi
Nota 26 al n. 68 — Sulla necessità di rendere il saluto all'offensore e di parlare con lui 129
Nota 27 al n. 68 — Sulla necessità di perdonare la pena legale. 130
Punto II. Della limosina 131
Punto III. Della correzione fraterna. 132
Nota 28 al n. 70 — Sull'obbligo della correzione fraterna . . 133
Punto IV. Dello scandalo 135
Nota 29 al n. 72 — Se sia lecito dare ai figli, ai servi ecc. occasione di rubare 136
Punto V. Della cooperazione al peccato 137
Dissertazione V. Sulla cooperazione al peccato 138
CAPITOLO III. Della Religione e dei vizii ad essa opposti . 151
Punto I. Della superstizione ivi
Nota 30 al n 76 — Sulla gravità del peccato di superstizione . 152
Nota 31 — Sul magnetismo animale. 153
Punto II. Della irreligiosità 154

Digitized by Google

TRATTATO V.

DEL SECONDO PRECETTO DEL DECALOGO.

CAPITOLO I. Della bestemmia 160
Nota 32 al n. 91 — Sulla vana invocazione del Nome di Dio o di Cristo 161
CAPITOLO II. Del giuramento 162
Nota 33 al n. 96 — Sui giuramenti riguardanti i contratti e promesse ingiuste. 165
CAPITOLO III. Del voto 167
Nota 34 al n. 100 — Sulla validità del voto, mutate che ne sieno le circostanze 173
Nota 35 al n 101 — Sulla validità del voto fatto per cattivo fine o per una cattiva intenzione che desse causa al voto . . 174
Nota 36 al n. 103 — Sull'obbligazione dell'erede di adempiere ai voti del defunto, da cui gli proviene l'eredità. . . . 175

TRATTATO VI.

DEL TERZO PRECETTO DEL DECALOGO.

CAPITOLO I. Dell'obbligazione del terzo precetto 177
Nota 37 al n. 112 — Intorno a ciò che è necessario per la santificazione della festa 178
Nota 38 al n. 112 — Sull'obbligo personale del Parroco di amministrare la divina parola 179
CAPITOLO II. Dell'astinenza dalle opere servili — Punto I. Delle opere vietate nei giorni di festa 180
Nota 39 al n. 114 — Sul valore della consuetudine riguardo alle opere servili e forensi 181
Punto II. Dei casi nei quali si permettono le opere servili alle feste 182
Nota 40 al n. 115 — Sulla dispensa che possono accordare i Parrochi dal lavoro delle opere servili 183
CAPITOLO III. Dell'obbligazione di ascoltare la S. Messa — Punto I. Come si ha da soddisfare all'obbligazione d'ascoltare la S. Messa 184
Nota 41 — Intorno alle persone dipendenti, come sarebbero le mogli e i figliuoli, cui si vieta di ascoltare la Messa . . 185
Nota 42 al n. 119 — Per chi ascolta la S. Messa confessandosi, e per chi omette di ascoltarla, non avendo altro tempo per confessarsi trovandosi in istato di peccato mortale . . . 186
Nota 43 al n. 120 — Riguardante i casi dubbi sull'integrità della Messa 187
APPENDICE sugli oratorii privati ivi
Punto II. Motivi che scusano dall'ascoltare la S. Messa alle feste 188
Nota 44 — Sopra varii motivi che possono dispensare dall'obbligo della Messa 190

TRATTATO VII.

DEL QUARTO PRECETTO DEL DECALOGO.

CAPITOLO I. Delle obbligazioni dei figliuoli 192
Nota 45 — Sulla gravezza delle ingiurie dei figli contro i genitori 193
CAPITOLO II. A che sieno obbligati i genitori e i fratelli. . ivi
Nota 46 al n. 127 — Sulla frequenza delle visite che si permettono tra sposi e spose 194
CAPITOLO III. Obbligazioni dei padroni, dei servi e dei coniugi 196

Digitized by Google

CAPITOLO IV. — Obbligazioni dei pastori delle anime . . 197
Nota 47 al n. 130 e seg. — Sulla residenza dei sacri Pastori . 200
Nota 48 al n. 133 — Sull'ammissione dei fanciulli alla SS. Comunione 201
Nota 49 al n. 133 — Sull'amministrazione del Sacramento della Penitenza agli appestati. 202
Nota 50 al n. 134 — Sull'obbligo dell'applicazione della Messa festiva riguardo al Parroco infermo, od altrimenti impedito. ivi
Nota 51 al n. 135 — Sull'obbligo che hanno i Parrochi di fare la correzione 203
Nota 52 al n. 135 — Della vigilanza del Parroco sull'adempimento del precetto pasquale. 205
CAPITOLO V. Dei doveri del Vescovo 207

TRATTATO VIII.

DEL QUINTO PRECETTO DEL DECALOGO.

CAPITOLO I. Del suicidio 209
Nota 53 al n. 141 — Sulla ubbriachezza e sul sopimento de' sensi 210
CAPITOLO II. Dell'uccisione del prossimo 211
CAPITOLO III. Del duello e della guerra — Punto I. Del duello 214
Nota 54 al n. 148 — Se debbasi negare l'ecclesiastica sepoltura al duellante morto fuori del luogo del combattimento, dati segni di penitenza 215
Punto II. Della guerra. ivi
Nota 55 al n. 149 — Quando il soldato sia obbligato a rifiutarsi di combattere 216

TRATTATO IX.

DEL SESTO PRECETTO DEL DECALOGO.

Punctum I. De tactibus, aspectibus, et verbis turpibus . . . 217
Nota 56 ad n. 150 — Super quæstionem de parvitate materiæ in re venerea 219
Nota 57 ad n. 150 — An detur parvitas materiæ in delectatione non venerea, sed simpliciter sensibili. 221
Nota 58 ad n. 151 — An mulier oppressa nunquam possit quiescere 223
Punctum II. De actibus turpibus consummatis naturalibus . . 224
Punctum III. De actibus turpibus consummatis contra naturam . 225
Nota 59 — De rigore necessario a Confessariis adhibendo, ut immunes servent animas pœnitentium a peccatis turpibus. . 227
Lettera sul celibato 229

TRATTATO X.

DEL SETTIMO PRECETTO DEL DECALOGO.

CAPITOLO I. Della giustizia e del gius 239
Nota 60 al n. 168 — Della prescrizione 242
CAPITOLO II. Del furto — Punto I. Dell'essenza del furto . 243
Nota 61 al n. 170 — Sulla compensazione occulta. 244
Punto II. Della quantità del furto necessaria a costituire materia grave. 245
Nota 62 al n. 171 — Sulla gravità della materia del furto . . 248
CAPITOLO III. Della restituzione — Punto I Donde nasca l'obbligo della restituzione, e per quale colpa si debba fare . 249
Dissertazione VI. Sulla restituzione — § 1. Sulla colpa che si richiede per la restituzione 250
§ 2 Sull'avvertenza che deve avere il Confessore di non obbli-

Digitized by Google

gare mai il penitente alla restituzione, se l'obbligo non sia certo 251
§ 3. Sull'avvertenza che deve aversi di non esigere dai penitenti la restituzione, quando ragionevolmente si suppone che non la esiga il padrone della roba 253
§ 4. Per le restituzioni da ingiungersi ai moribondi . . . 254
Punto II. — Di coloro che sono obbligati alla restituzione . . 255
Nota 63 al n. 179 — Se il Confessore, avvocato ecc. poco istruiti debbano restituire pei consigli dannosi da essi dati. . . 258
Punto III. A chi si debba fare la restituzione 259
Nota 64 al n 185 — Sulla roba trovata, quando non se ne conosce il padrone 261
Punto IV. Dell'obbligo della restituzione pei possessori di buona e mala fede. 262
Nota 65 al n. 188 — Sulla roba cresciuta di prezzo e perduta presso il ladro 263
Dissertazione VII. Sulle gabelle, tasse e leva militare . . . 264
Punto V. Della restituzione per causa di omicidio. 267
Nota 66 al n. 190 — Sulla questione, se sia scusato Tizio dal restituire, quando porta danno a Caio, credendo di danneggiare Sempronio. 269
Punto VI. Della restituzione per causa di stupro 271
Nota 67 — Sull'obbligazione di contrarre il matrimonio che possa avere il seduttore, il quale ne ha fatta la promessa o vera o finta alla zitella, ovvero alla vedova, per farla acconsentire al peccato. 273
Punto VII. Della restituzione per causa di adulterio 275
Nota 68 al n. 197 — Se l'adultera sia mai obbligata a manifestare il proprio delitto 276
Punto VIII. Del tempo e del modo in cui ha da farsi la restituzione 277
Nota 69 al n. 198 — Pel caso che il ladro mandasse la roba o il suo prezzo al padrone col mezzo di persona creduta fedele, la quale non adempisse al mandato 278
Punto IX. Dell'ordine con cui sono da preferire le persone nella restituzione 279
Nota 70 ai numeri 199 e 200 — Di colui che prende danaro dal ladro, il quale resta per ciò inabile a fare la debita restituzione. Del creditore che nello stesso caso esige tutto il suo credito. Del servo rimane al servizio del padrone con danno de' creditori del padrone stesso 280
Punto X. Delle cause che scusano dalla restituzione . . . 282
CAPITOLO IV. Dei contratti — Punto I Dei contratti in genere 284
Nota 71 al n. 203 — Sopra i contratti turpi 285
Punto II. Della promessa e della donazione 289
Punto III. Del comodato, Precario e deposito. 290
Punto IV. Del Mutuo e dell'usura 291
Nota 72 — Del titolo della legge civile 293
Nota 73 — Del titolo della locazione del danaro, ossia della fecondità del medesimo 296
Nota 74 — Sui privati che fanno imprestiti a somiglianza dei *Monti di pietà* 297
Punto V. Della compra e della vendita 298
Nota 75 ad n. 219 — De abusu mulieris honestæ soluto pretio . 302
Nota 76 al n 223 — Quando possa adoperarsi peso e misura manchevole 303
Punto VI. Della negoziazione 304
Nota 77 — Sugli Ecclesiastici che si occupano di affari secolari. 305
Punto VII. Del censo ivi
Punto VIII Del cambio, Locazione, Enfiteusi, Feudo e Libello. 306
Punto IX. Della scommessa e del giuoco 308
Nota 78 — Sul giuoco e lotterie 309
Punto X. Della Società 311

Digitized by Google

Punto XI. Dell'assicurazione, fideiussione, pegno, ipoteca, tutela e testamento 312
Nota 79 — Sui testamenti 313

TRATTATO XI.

DELL' OTTAVO PRECETTO DEL DECALOGO.

CAPO UNICO Del giudizio temerario, della contumelia e della detrazione — Punto I Del giudizio e sospetto temerario . 315
Nota 80 — Sul giudizio e sospetto temerario ivi
Punto II Della contumelia 316
Nota 81 al n. 243 — Sulle contumelie ivi
Punto III. Della detrazione 317
Nota 82 al n 245 -- A qual costo si debba mantenere il segreto 320
Nota 83 al n. 246 — Se si possa manifestare il reo di un delitto noto in un luogo in un altro dove è sconosciuto . . . ivi
Nota 84 — Sulla detrazione. 321
Nota 85 — Sulla bugia. 324

TRATTATO XII.

DEI PRECETTI DELLA CHIESA.

CAPITOLO I. — Punto I Del digiuno ecclesiastico 326
Nota 86 al n 253 — Se sia colpa grave non osservare l'ora della commestione 328
Nota 87 al n. 255 — Sul boccone teologico ivi
Punto II. Delle cause che scusano dal digiuno 329
Nota 88 — Sopra varii casi che riguardano il secondo Precetto della Chiesa: cioé sulla necessità della dispensa *de utriusque medici consilio*; sui permessi che si possono accordare alle persone dipendenti; e sull'indulgenza da usarsi talora coi poveri 331
CAPITOLO II. Del precetto dell'annua confessione e comunione 337
Nota 89 al n. 264 — Sulla licenza presunta di compier Pasqua. 339
Nota 90 al n 266 — Sul diritto e dovere che hanno i Parrochi di ammettere alla prima Comunione i fanciulli . . . ivi

TRATTATO XIII.

DEI PRECETTI PARTICOLARI RIGUARDANTI I VARII STATI.

CAPITOLO I. Dello stato religioso — Punto I. Dell'obbligazione della Professione religiosa 343
Punto II. Dell' obbligazione dei voti 345
Punto III. A chi sia vietato l' ingresso in Religione 348
CAPITOLO II. Dello stato clericale — Punto I. A chi si possano e debbano conferire i Benefizii 349
Punto II Delle qualità che deve avere il Benefiziato, delle sue obbligazioni, e dei modi con cui si perdono i Benefizii . 350
CAPITOLO III. Dello stato e degli uffizii di alcune persone secolari — Punto I Dei giudici e degli scrivani 354
Nota 91 Come debbano dare il loro voto i Giurati. 355
Nota 92 — Se sia lecito ai Giurati di prendere parte a un giudizio, dove constasse che il Tribunale non ha autorità di giudicare il supposto reo ivi
Nota 93 — Pei casi nei quali il Giudice si trovi costretto a sentenziare contro le convinzioni della propria coscienza . . 356
Punto II. Degli avvocati e procuratori 361
Punto III. Dell'accusatore, de' testimoni e del reo. 362
Nota 94 al n. 302 — Se possa assolversi il reo che non vuole confessare la verità al Giudice 364
Nota 95 al n. 304 — Se l'innocente inquisito possa talora difendersi contro chi vuole arrestarlo 366

Digitized by Google

TRATTATO XIV.

DEI SACRAMENTI IN GENERE

DEL BATTESIMO E DELLA CONFERMAZIONE.

CAPITOLO I. Dei Sacramenti in genere. 368
DISSERTAZIONE VIII. Sull'efficacia dei Sacramenti. Si prova che a riceverli con frutto basta qualunque disposizione, purchè sia tale da togliere l'affetto al peccato, e sieno ricevuti in buona fede 371
Nota 96 al n. 308 — Sui Sacramenti conferiti in caso di necessità da chi è in istato di colpa 376
DISSERTAZIONE IX. Sull'amministrazione dei Sacramenti agl'indegni, quando gli chiedono pubblicamente 377
CAPITOLO II. Del Sacramento del Battesimo — PUNTO I. Della materia, della forma, e del ministro del Battesimo. . . 383
Nota 97 al n. 316 — Se si debbano sempre ribattezzare i bambini battezzati dalla levatrice *adhuc in utero matris*. . . 386
Nota 98 — Sul Battesimo di *sangue*, e morte incontrata per amore di qualche virtù 387
Nota 99 — Intorno al Battesimo amministrato fuori del caso di necessità, omesse le cerimonie 388
PUNTO II. Di coloro ai quali si può amministrare il Battesimo . 389
Nota 100 al n. 323 — Intorno al Battesimo dei figli degl'infedeli, eretici ecc 390
Nota 101 al n. 325 — Se possano adoperarsi nel Battesimo l'Olio ed il Crisma consecrati nel Giovedì Santo dell'anno antecedente 393
PUNTO III. De' Padrini e de' doveri che loro incombono . . 394
Nota 102 — Sui Padrini 395
CAPITOLO III. Della Confermazione 396

TRATTATO XV.

DEL SACRAMENTO DELL'EUCARESTIA.

CAPITOLO I. Dell'essenza dell'Eucarestia 398
Nota 103 al n. 337 — Se debbasi avere l'intenzione di consecrare le goccie che nel calice sono le più vicine al fondo . . 400
Nota 104 al n. 338 — Con quale intenzione si debba pronunziare la forma 401
CAPITOLO II. Dell'amministrazione dell'Eucaristia . . . ivi
Nota 105 al n 344 — Sulla Comunione nel Sabbato Santo . . 404
DISSERTAZIONE X. Sulla Comunione quotidiana. ivi
APPENDICE. Sopra alcuni abusi riguardanti la SS. Comunione. 432
CAPITOLO III. Della percezione dell'Eucarestia — PUNTO I. Dell'obbligo di comunicarsi 437
PUNTO II. Della disposizione dell'anima ivi
Nota 106 al n. 347 — Se il semplice Sacerdote, che è in istato di colpa, possa celebrare colla sola contrizione, quando vi sia giusta causa 441
Nota 107 al n. 349 — Se colui che si ricorda d'un peccato dimenticato nella confessione, possa comunicarsi senza prima confessarsene ivi
Nota 108 al n. 349 — Se il Sacerdote sia obbligato a confessarsi all'altare, ricordandosi ivi di essere reo di peccato mortale. 442
Nota 109 al n. 353 — Se chi dubita della validità della sua confessione possa comunicarsi ivi
PUNTO III Della disposizione del corpo 443
Nota 110 ai numeri 354 e 355 — Sulle reliquie dei cibi rimaste

Digitized by Google

fra i denti, e su certe materie non commestibili inghiottite prima della Comunione. 447
Nota 111 al n. 358 — Se il Sacerdote possa celebrare non digiuno per viaticare un infermo 449
Nota 112 al n. 362 — De pollutione voluntaria. De copula coniugali. De tempore menstrui 450
Nota 113 al n. 363 — Per le donne che si accostano alla Sacra Mensa vestite indecentemente 451
CAPITOLO IV. Del sacrifizio della Messa 452
Nota 114 al n 368 — Se si possa ritenere parte dello stipendio, qualora liberamente la condoni il Sacerdote che si assume di celebrare la Messa. 457
Nota 115 al n. 369 — Sulla mutazione delle Messe ritenuto da ciascuno il proprio stipendio. 459
Nota 116 al n. 370 — Se si dia prescrizione circa le fondazioni delle Cappellanie ivi
Nota 117 al n. 372 — Se il Cappellano che per l'avanti ha percepito uno stipendio maggiore del consueto, cioè dello stabilito nella diocesi, sia obbligato, mancando la rendita, a celebrare con uno stipendio minore 460
Nota 118 al n. 375 — Se si possa celebrare la Messa un'ora prima dell'aurora 461

TRATTATO XVI.

DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA.

CAPITOLO I. Della materia e della forma 462
Nota 119 al n. 380 — Sul modo di accusare i peccati della vita passata perchè servano di materia nella sacramentale confessione 464
CAPITOLO II. Della contrizione, e del proponimento — Punto I. Della contrizione 466
Nota 120 al n. 385 — Sulla premura che deve prendersi il Confessore di eccitare i penitenti al vero dolore de' peccati . 469
Nota 121 al n 388 — Sull'attrizione concepita pel timore delle pene temporali inflitte da Dio al peccato. 472
Nota 122 — Dell'accusa dei peccati fatta senza il previo dolore Dell'atto di dolore non fatto in ordine alla confessione. Dell'accusa di un peccato dimenticato, fatta immediatamente dopo l'assoluzione senza un nuovo atto di dolore. Del dolore implicito, e dell'implicito proponimento 474
Punto II. Del proponimento 478
Nota 123 al n. 393 — Intorno ai peccati veniali 479
CAPITOLO III. Della confessione — Punto I. Delle condizioni che deve avere la confessione 480
Nota 124 al n 398 — Sulla confessione delle colpe, delle quali si dubita d'essersi confessati 485
Nota 125 al n. 403 — Sulla manifestazione del complice . . ivi
Dissertazione XI. Sulla integrità necessaria alla confessione . 486
Nota 126 al n. 396 — Sulla necessità di accusare le circostanze aggravanti 507
Punto II Quando sia invalida la confessione e come debba riconvalidarsi 511
Dissertazione XII. Sulla confessione generale. 512
Dissertazione XIII Sulle confessioni dei rozzi e dei fanciulli fatte confusamente od ignorando le verità della fede . . . 520
CAPITOLO IV. Della soddisfazione ossia della penitenza — Punto I. Dell'ingiunzione della penitenza 525
Punto II. Dell'accettazione e soddisfazione della penitenza . 527
Nota 127 al n. 416 — Pel caso che siasi dimenticata la penitenza 529
Noto 128 al n. 417 — Sulla penitenza fatta in peccato mortale. 530
Nota 129 al n. 419 — Sulla commutazione delle penitenze assegnate da altri. ivi

Digitized by Google

Punto III. Della soddisfazione per mezzo delle indulgenze. . 531
Supplemento dal Gury (Appendice). 534
Nota 130 al n 420 — Se oltre la confessione sia necessaria l'assoluzione per lucrare le indulgenze concesse ai *vere pœnitentibus et confessis* ivi
Nota 131 al n. 427 — Sul Giubileo ivi
CAPITOLO V. Del Ministro del Sacramento della penitenza . 585
Punto I. Dell' approvazione del Confessore ivi
Punto II. Della giurisdizione del Confessore 536
Nota 132 — Se i semplici Confessori quando viaggiano per mare, possano ascoltare le confessioni dei viaggiatori lontani dalla loro diocesi 540
Nota 133 al n 432 — Quando il Confessore possa assolvere con giurisdizione probabile. ivi
Nota 134 — Super casus complicitatis extraordinarios 541
Nota 135 al n. 438 — Sull'assoluzione del complice pel caso che non potesse confessarsi da altro Confessore 543
Nota 137 al n. 439 — Sulla riserva dei casi 545
CAPITOLO VI. Dell' uffizio e de' diversi obblighi del Confessore ivi
Nota 137 al n. 443 — Se abbiano sempre ad avvisarsi i delinquenti, quando la loro ignoranza è intorno a cose necessarie alla vita eterna, e non si spera frutto dall'ammonizione . . . 550
Nota 138 al n. 443 — Sull'obbligo della correzione pel caso che pericoli il pubblico bene 551
Nota 139 al n. 447 — Sulle parole *omnino defuisse diligentiam et dolorem* che si leggono nel *Rituale Romano*. 552
Nota 140 al n. 448 — Se al penitente che vuole seguire una opinione teologica sodamente probabile, possa negarsi l'assoluzione dal Confessore, a cui quella opinione pare assolutatamente falsa. 553
Nota 141 al n. 449 — Come debba diportarsi il Confessore col penitente che tace un peccato noto ad esso Confessore per confessione 554
Nota 142 al n 453 — Sulla licenza che il Confessore ha da prendere dal penitente per parlargli di un errore commesso nella confessione 555
Della carità e prudenza del Confessore. Estratto dal Trattato ultimo 556
Nota 143 al n. 456 — Pel caso che il Confessore in giorno di gran concorso trovi un penitente di coscienza molto imbrogliata. 557
Come debba diportarsi il Confessore con diversi generi di persone. Di coloro che sono in occasione prossima di peccato. 558
Nota 144 al n. 460 — Sulle visite che si sogliono fare dagli sposi alle loro fidanzate. 561
Nota 145 al n 462 — Sul diniego dell'assoluzione agli occasionarii, che non possono più ritornare. 562
Nota 146 al n. 463 — Se alcuno debba lasciare la propria onesta professione, qualora siagli occasione prossima di peccato . 563
Nota 147 al n. 463 — Qnando si abbiano a seguire le opinioni più benigne, e quando le più severe. 564
Come debba diportarsi il Confessore cogli abituati e recidivi nel peccato 565
Nota 148 al n. 464 — Intorno al differire l'assoluzione al penitente, che si suppone disposto a riceverla attualmente. . 568
Nota 149 al n 465 — Sulla proposizione LX condannata da Innocenzo XI *Pœnitenti habenti consuetudinem etc.* 569
Nota 150 al n. 470 — Degli Ordinandi *in sacris* abituati nei peccati, e specialmente in quelli *contra sextum* 570
Dissertazione XIV. Sull'assoluzione da darsi agli abituati e ai recidivi 571
Delle interrogazioni da farsi ai penitenti; e come debba diportarsi il Confessore con varie sorte di persone. . . . 591
Nota 151 al n 472 — Dei barbieri che acconciano la chioma alle donne 592

Digitized by Google

Nota 152 al n. 472 — Sul perdono che devono chiedere i figliuoli ai genitori da essi ingiuriati. 592
Dissertazione XV Sulla pratica di ascoltare le confessioni — § 1. Sull'assiduità al confessionale 593
§ 2. Avvertenze per la confessione degli uomini 597
§ 3. Avvertenze per la confessione delle donne 598
§ 4. Avvertenze per la confessione dei fanciulli 600
§ 5. Avvertenze per le confessioni delle persone pie 614
§ 6. Sulla direzione delle anime che hanno grazie straordinarie da Dio 619
CAPITOLO VII. Della riserva dei casi 625
CAPITOLO VIII. Del sigillo della confessione 628
Nota 153 al n. 483 — A quale segreto sia obbligato il penitente a riguardo del Confessore 633
Nota 154 al n. 484 — Se vi sia obbligo di sigillo sacramentale quando il penitente si consiglia col Confessore prima di cominciare la confessione. 634
Nota 155 al n. 486 — Del sigillo riguardo ai peccati del complice ivi
Nota 156 al n. 487 — Quali oggetti del peccato cadano sotto sigillo 635
Nota 157 al n. 488 — Se cadano sotto sigillo le virtù, rivelazioni ecc. 536
Nota 158 al n. 489 — Come debba diportarsi il Confessore quando nel decorso della confessione si avvede che il penitente è sordo 637
Nota 159 al n. 489 — Sulle confessioni finte, o fatte a mal fine 639
Nota 160 al n. 490 — Se vi sia violazione di sigillo, qualora il Confessore dice di avere confessato Tizio, il quale fosse venuto a confessarsi occultamente ivi
Nota 161 — Sulla cautela che devesi avere nel parlare di cose udite in confessione 640
Nota 162 al n. 495 — Pei casi nei quali il Confessore fosse minacciato dal penitente; oppure conoscesse dalla confessione che gli si preparano insidie. 641
Nota 163 al n. 496 — Quale autorità abbiano i teologi in materia di sigillo 643
CAPUT IX. De sollicitatione ad turpia in confessione — Punctum I. 645
Punctum II. Qui denunciari debeant. 647
Nota 164 al n. 503 — Se debba denunciarsi il Confessore non sollecitante, ma sollecitato, quando acconsenta alla tentazione. 648
Punctum III. Qui teneantur ad denunciandum. 650
Nota 165 ad n 504 — Quomodo intelligantur verba *cum primum potuerint* quoad pœnitentes sollicitatos absolvendos ante denuntiationem 651
Nota 166 al n. 504 — Se la penitente sia da obbligare a fare la denunzia col mezzo di lettera, o d'internunzio, qualora sia essa impedita dal presentarsi al Vescovo. 652
Nota 167 al n 505 — Sulla cautela colla quale il Confessore deve ricevere le denunzie, quando ne abbia la delegazione dal Vescovo ivi
Nota 168 ad n. 505 — Quid si mulier non auderet adire Episcopum ad denuntiationem faciendam? 654
Nota 169 al n. 506 — Se a qualunque costo, e in qualunque caso, debba il Confessore avvisare la penitente dell'obbligo della denunzia ivi
Punctum IV De sollicitationibus dubiis 658
Nota 170 ad n. 507 — An sit aliquando denunciandus Sacerdos in dubio sollicitationis 659

TRATTATO XVII.

DEI SACRAMENTI DELL'ESTREMA UNZIONE E DELL'ORDINE.

CAPITOLO I. Dell'Estrema Unzione. 660
CAPITOLO II. Del Sacramento dell'Ordine 663

Digitized by Google

Delle Ore Canoniche 666
Del Diaconato. 670
Del Presbiterato ivi
APPENDICE. Brevi parole ai Sacerdoti fratelli 671

TRATTATO XVIII.

DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

CAPITOLO I. Degli sponsali — Punto I. Della natura degli sponsali 685
Nota 171 ad n 547 — An sponsis vetentur sub gravi tactus pudici, et cogitationes operis matrimonialis tamquam futuri . 687
Punto II. Dell'obbligazione degli Sponsali 688
Punto III. Dello scioglimento degli Sponsali 689
CAPITOLO II Del Matrimonio — Punto I. Della materia, forma e ministro del Matrimonio 692
Nota 172 al n 558 — Se il Parroco possa assistere al Matrimonio del pubblico peccatore; e se la sposa possa contrarlo con lui senza peccare. 694
Nota 173 al n. 559 — Intorno all'obbligazione che ha il Parroco d'interrogare gli sposi sulla Dottrina csistiana. . . . ivi
Punctum II. De usu licito matrimonii 698
Nota 174 sub n 569 — An coniuges se turpiter tangentes, peccent graviter 700
Nota 175 sub n. 569 — An mortaliter peccent coniuges, cum delectantur de copula habita vel habenda, et altera pars abest 701
Punctum III. De usu præcepto matrimonii 702
Nota 176 ad n. 570 — Super inobedientia uxorum. . . . 704
Nota 177 ad n. 571 — Item de inobedientia uxorum . . . ivi
Nota 178 — De interrogationibus faciendis coniugibus quoad debitum ivi
Nota 179 ad n. 571 — De onanistis 707
Punto IV. Degl' impedimenti impedienti 708
Punto V. Degl'impedimenti dirimenti 710
Prospetto dei gradi della consanguineità. 711
Punto VI. Della riconvalidazione del matrimonio irrito . . 715
Punto VII Della dispensa dagl'impedimenti del matrimonio . 716
CAPITOLO III. Del divorzio 717
Del Matrimonio Civile — Lettera degli Arcivescovi, Vescovi, Vicarii, Generali Capitolari nelle Provincie Piemontese, Ligure e Vercellese ai MM. RR. Parrochi 719

TRATTATO XIX.

DELLE CENSURE E DELLE IRREGOLARITA'.

CAPITOLO I. Delle censure in genere — Punto I. Della inflizione delle censure 726
Nota 180 al n 615 — Se possa incorrersi la censura, quando appieno si ignora anche colpevolmente. 729
Nota 181 al n 615 — Se il timore scusi dall'incorrere la censura 730
Punto II. Dell'assoluzione dalle censure. 732
CAPITOLO II. Delle censure in ispecie — Punto I Della scomunica maggiore 733
Nota 182 al n. 621 — Intorno al comunicare coi tollerati . . 735
Nota 183 al n 622 — Quando gli scomunicati possano essere assoluti da chi non ha facoltà d'assolverli 736
Nota 184 al n. 624 — Quando alcuno sia da riputarsi vitando; e se ad ogni costo sia da trattarsi come tale ivi
Punto II. Della scomunica minore, e de' suoi effetti . . . 740
Punto III. Delle scomuniche non riservate 741

Digitized by Google

Delle Scomuniche riservate al Papa fuori della *Bulla Cœnæ*. . 742
Delle Scomuniche riservate al Papa in *Bulla Cœnæ* 744
PUNTO IV. Della sospensione, degradazione, ovvero deposizione. interdetto, e cessazione *a divinis* 746
CAPITOLO III. Della irregolarità — PUNTO I. Che cosa sia l'irregolarità, e di quante sorte. 748
PUNTO II. Degli effetti dell'irregolarità ivi
PUNTO III. Come s'incorra l'irregolarità. 749
PUNTO IV. Delle irregolarità *ex delitto* 750
PUNTO V. Della irregolarità per difetto 751

TRATTATO XX.

DEI PRIVILEGI.

CAPITOLO I. Dei privilegi in comune 753
Nota 185 al n. 664 — Se chi ha il privilegio dell'Oratorio privato. sia obbligato a valersene, non potendo recarsi alla Chiesa ne' dì festivi 754
CAPITOLO II Dei privilegi degli ecclesiastici ivi
Nota 186 al n 666 — Sull'immunità ecclesiastica ivi
CAPITOLO III. Dei privilegi de' Vescovi. 755
CAPITOLO IV. De' privilegi de' Regolari 758
APPENDICE. Sulle elezioni politiche 761

Digitized by Google

Digitized by Google